ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

Atti Sen. Regno. 2.83

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XXI^a^ — 1^a^ Sessione 1900-902

ROMA
FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO
1902

CIV.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Partecipazione di nomina di senatori — Comunicazioni del Governo — Messaggi del presidente della Corte dei Conti — Commemorazioni dei senatori Buttini, D'Errico, Mirabelli, Puccioni, Morelli Domenico, Sole e Pallavicini Emilio, e dei deputati Coppino e Crispi; si associano il senatore Rossi Giuseppe ed i ministri di grazia e giustizia e della guerra — Presentazione di progetti di legge — Annunzio di interpellanza — Comunicazioni — Sorteggio degli Uffici — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165) — Discussione del progetto di legge: « Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestata a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 » — Dopo brevi osservazione del relatore, senatore Paternò, l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, della guerra, delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 59. — Il signor Tito Silverio di Napoli, nel nome dei ciechi ricoverati nell'Ospizio dei Santi Giuseppe e Lucia di quella città, fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge relativo a *Concessioni speciali per trasporti sulle ferrovie*, sia mantenuto il ribasso ferroviario goduto finora dagli Istituti di beneficenza.

(Petizione mancante di autenticità).

« 60. — La Deputazione provinciale di Torino richiama la considerazione del Senato sul decentramento amministrativo e sulle autonomie locali, nelle occasioni delle discussioni dei disegni di legge relativi alla *Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie* ed alla *Divisione dei Comuni in classi*.

(Petizione mancante di autenticità).

« 61. — Il signor Luigi Rainone, presidente del Comitato dei liberi esercenti legali presso le preture in Napoli, fa istanza al Senato perchè voglia introdurre alcune modificazioni nel disegno di legge *Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture*.

(Petizione mancante di autenticità).

« 62. — Il signor Giuseppe Verri, ex-ricevitore del Registro in Morgex, fa istanza al

Tip. del Senato.

Senato perchè gli sia concessa una indennità fissa o vitalizia in considerazione di malattia da lui contratta in servizio e per motivi d'ufficio.

(Petizione mancante di autenticità).

« 63. — Il sindaco del comune di S. Pietro Avellana fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge per l'*Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e S. Pietro Avellana al mandamento di Carovilli.*

« 64. — Il R. Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Napoli, fa istanza in nome di quella cittadinanza, perchè sia sollecitamente provveduto alla costruzione della ferrovia diretta Roma-Gaeta-Napoli.

Annunzio della nomina di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di dar lettura di un messaggio del ministro dell'interno al presidente del Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di comunicare alla S. V. copia conforme degli odierni decreti coi quali S. M. il Re si è compiaciuta nominare senatori del Regno le persone in essi indicate e mi riservo di trasmetterle in giornata le corrispondenti individuali copie conformi.

« Con la maggiore osservanza

« *Il ministro*
« GIOLITTI ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

« Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Abbiamo nominato e nominiamo Senatori del Regno:

Badini-Confalonieri Alfonso ex deputato, categoria 3ª;
Balenzano avv. Nicola, deputato, categoria 3ª;
Besozzi Giuseppe, tenente generale, categ. 14ª;
Cagnola avv. Francesco, ex deputato, categ. 3ª;
Candiani Camillo, contrammiraglio, categ. 14ª;
Caravaggio Evandro, prefetto, categoria 17ª;
Cavalli dott. Luigi, ex deputato, categoria 3ª;
Cerutti prof. Valentino, membro dell'Accademia dei Lincei, categoria 18ª;
Clementini avv. Paolo, ex deputato, categ. 3ª;
De Larderel conte Florestano, categoria 21;ª
De Seta marchese avv. Francesco, ex deputato, categoria 3ª;
Fabrizi dott. Paolo, ex deputato, categoria 3ª;
Fiorentini avv. Lucio, prefetto a riposo, categoria 7ª;
Gandolfi nob. Antonio, tenente generale ex deputato, categoria 3ª;
Lorenzini Augusto, ex deputato, categoria 3ª;
Mariotti avv. Giovanni, categoria 16;ª
Martelli avv. Mario, ex deputato, categoria 3ª;
Mussi dott. Giuseppe, ex deputato, categ. 3ª;
Parona dott. Francesco, ex deputato, categ. 3ª;
Pasolini-Zanelli conte Giuseppe, categoria 21ª;
Picardi avv. Silvestro, deputato, categoria 3ª;
Ponsiglioni prof. Antonio, categoria 21ª;
Pucci Guglielmo, Ispettore generale del Genio navale, categoria 14ª;
Quartieri dott. Nicolò, ex deputato, categ. 3ª;
Resti-Ferrari Giuseppe, primo presidente di Corte d'appello, categoria 9ª;
Riolo Vincenzo, ex deputato, categoria 3ª;
Rossi avv. Luigi, categoria 21ª;
Sani Giacomo, ex deputato, categoria 3ª;
Senise prof. Tommaso, ex deputato, categ. 3ª;
Vischi avv. Nicola, ex deputato, categ. 3ª;

« Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto ».

Dato a Roma, addì 21 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ZANARDELLI.

Per copia conforme
Il capo di Gabinetto
SALICE.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di questa partecipazione.

La Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi senatori, si radunerà dopodomani per poter quanto prima riferire su queste nuove nomine.

Comunicazioni del Governo.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia.* Per incarico del presidente del Consiglio, trattenuto all'altro ramo del Parlamento, mi onoro di annunziare al Senato che S. M. il Re con decreto 5 agosto u. s. accettò le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per le finanze rassegnate dall'onor. Wollemborg e quelle dell'onor. Giacomo De Martino dalla carica di sottosegretario di Stato per gli esteri. Con decreto del 4 dello stesso mese S. M. nominò l'onor. Guido Baccelli deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; e con decreto del 6 dello stesso mese l'onor. Alfredo Baccelli, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato al Ministero degli esteri, l'onor. Fulci Nicolò, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, l'onor. Baldassarre Squitti, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi. Infine con decreto del 9 agosto nominò l'onor. Paolo Carcano, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per le finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia delle comunicazioni che ha fatto in nome del presidente del Consiglio.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di due messaggi pervenuti dal ministro dell'interno.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« Roma, addì 5 luglio 1901.

« In osservanza di quanto dispone l'art. 18 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003, per l'esecuzione della legge sul risanamento di Napoli, ho l'onore di trasmettere alla E. V. due esemplari della Relazione presentata dal regio commissario di quella città, sui lavori compiuti durante l'anno 1900.

« La Relazione stessa fu esaminata dalla Commissione consultiva istituita presso questo Ministero ai termini dell'art. 7 del precitato regolamento.

« *Per il ministro*
« LEONARDI ».

« Roma, 2 settembre 1901.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza gli uniti elenchi dei regi decreti di scioglimento di Consigli comunali e di proroga dei poteri dei regi commissari, relativamente al secondo trimestre del corrente anno.

« Unisco le relazioni e i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale.*

« *Il ministro*
« GIOLITTI ».

« Roma, addì 11 novembre 1901.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza gli uniti elenchi dei regi decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali, e di proroga dei poteri dei regi commissari per le amministrazioni comunali disciolte, relativamente al terzo trimestre del corrente anno.

« Unisco le relazioni e i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale.*

« *Il ministro*
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di queste comunicazioni.

Messaggi del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di diverse lettere pervenute dal presidente della Corte dei conti.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Roma, 3 luglio 1901.

In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di luglio u. s. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 16 luglio 1901.

In adempimento del disposto dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, ho l'onore di

trasmettere a V. E. l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che questa Corte ha registrati durante l'esercizio finanziario 1900-901.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 16 luglio 1901.

« In esecuzione al disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 1° agosto 1901.

In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all' E. V. che nella seconda quindicina del mese di luglio u. s. non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Per il presidente
G. BACCELLI.

Roma, 20 agosto 1901.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* eseguite da questa Corte durante la prima quindicina del corrente mese.

Per il presidente
G. BACCELLI.

Roma, 2 settembre 1901.

Mi pregio di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di agosto u. s. non è stata deliberata da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Tanto in adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853.

Per il presidente
G. BACCELLI.

Roma, 18 settembre 1901.

Mi pregio di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese, non è stata deliberata da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Tanto in adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853.

Per il presidente
COTTI.

Roma, 3 ottobre 1901.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina del mese di settembre p. p. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 17 ottobre 1901.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all' E. V. che nella prima quindicina del mese in corso non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 1° dicembre 1901.

In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di ottobre u. s. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 16 novembre 1901.

In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare alla E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non fu eseguita da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Commemorazione dei senatori Buttini, D'Errico, Mirabelli, Puccioni, Morelli Domenico, Sole e Pallavicini Emilio e dei deputati Coppino e Crispi.

PRESIDENTE (*Segni di viva attenzione*). Signori senatori!

Nel volgere di quattro mesi, fra il 7 luglio ed il 15 corrente mese, la morte ci ha tolto sette colleghi, nelle persone dei senatori Buttini, D'Errico, Mirabelli, Puccioni, Morelli Domenico, Sole, Pallavicini Emilio.

Dirò di ciascuno assai brevemente.

Carlo Buttini morì nello scorso luglio in Saluzzo dove aveva sortito i natali, nell'età di soli 58 anni, ma visse abbastanza, perchè il nome di lui debba essere compreso nel novero di coloro che hanno servito con onore, e bene meritato della patria. Nato di padre che appartenne al Parlamento subalpino, entrò ancor giovane, a far parte della Camera dei deputati per volontà degli elettori di Saluzzo, e sempre rieletto fino alle ultime elezioni generali, spiegò in ogni tempo una diligenza incomparabile, che congiunta alla molta dottrina, e ad una facoltà di eloquio non comune, lo fece degno di prender posto fra i membri più distinti della Camera elettiva. Il nostro Buttini soleva trattare di preferenza le questioni ferroviarie, e fu meritamente chiamato a coprire la carica di segretario generale nel Ministero dei lavori pubblici, che tenne egregiamente.

Ad esso, ed alla sua insistenza va debitrice in principal modo la provincia di Cuneo, se trovasi attraversata da una rete di ferrovie secondarie che nessun'altra provincia possede in ragion di numero, ed il Buttini appartenne a quel gruppo di deputati, i quali tanto si adoperarono che giunsero ad ottenere una cospicua riduzione sulla quota addebitata alle provincie chiamate a concorrere nella spesa di costruzione delle ferrovie contemplate dalla legge del 1879, col guadagno di un duecentomila lire per la provincia di Cuneo. Sembra però che questi benefizi resi a quei luoghi non gli abbiano recato fortuna, poichè cadde nelle ultime elezioni generali.

Egli adunque poteva aspirare, a buon diritto, a sedere in mezzo a noi, ed è col decreto del 17 novembre 1898 che fu nominato senatore. Ed anche qui fece prova di singolare dottrina, e di una speciale attitudine agli affari! Facile e discreto oratore sovra tutto. Carlo Buttini esercitò ancora l'avvocatura con singolare perizia, e da parecchi anni teneva l'ufficio di presidente del Consiglio provinciale, che ne piange amaramente la perdita immatura.

Onore, o colleghi, onore alla memoria di quest'uomo, e trovi esso nel sepolcro quella pace che gli fu negata talvolta su questa terra, per le sue rare qualità di mente e di cuore. (*Benissimo*).

Il senatore Felice D'Errico non doveva lasciare larghe traccie di sè, e delle opere sue nel Senato del Regno, giacchè chiamato a far parte di questo Consesso in fine del 1898, allorchè stava per compiere il suo settantesimo anno di età, non trovò opportunità nei pochi mesi che l'ebbimo fra noi, a far prova del suo personale valore. Nato a Capua nel 1831 morì a Napoli nell'agosto passato.

Sappiamo di lui, che col diuturno lavoro seppe acquistarsi fama e ricchezze, e di queste usò nobilmente e generosamente. Perciò egli ha bene meritato che il Senato debba dolersi di averlo perduto. (*Bene*).

Nel giorno 2 dello scorso agosto, mese fatale che coprì di lutto il Senato con la perdita di cinque de' suoi membri, cessò di vivere in Napoli Giuseppe Mirabelli nella tarda età di 84 compiuti.

Magistrato insigne, sino dall'agosto 1844 veniva nominato giudice regio, poi giudice istruttore di circondario a Napoli. Ma quando nel 1849, la polizia sospettosa del Borbone – e questa volta ne aveva ben d'onde – lo pose in attenzione di servizio per motivi politici, l'egregio uomo si diede all'avvocheria, che esercitò con lustro e decoro, fino a che sopravvennero i giorni di liberazione per la patria. Entrato a coprire la carica di segretario generale di grazia e giustizia presso la luogotenenza generale di Napoli, venne pure chiamato dagli elettori del collegio di Chiaia a loro rappresentante nella Camera dei deputati, dalla quale uscì in conseguenza di sorteggio. Rientrato quindi definitivamente a far parte della magistratura, fu nominato successivamente procuratore generale, indi primo presidente della Corte d'appello, infine primo presidente, nel 1875, della

Corte di cassazione di Napoli. Quando, nel 1892, colpito dal limite d'età, fu costretto ad abbandonare l'ufficio, ma non gli studi, poichè a malgrado l'età avanzata, diede alla luce parecchi lavori, veri monumenti di sapienza giuridica, chè anzi spesse volte nelle controversie più gravi veniva richiesto di consiglio da avvocati e clienti.

È appena mestieri soggiungere, che quando lasciò la carica, così i magistrati che l'intero Foro lo fecero segno alle maggiori dimostrazioni di stima e di affetto, poichè alla vasta e soda dottrina il nostro Mirabelli associava una grande affabilità e nella sua lunga carriera si era sempre studiato di far prova di una imparzialità incomparabile.

In premio degli eminenti servizi resi dal Mirabelli, Re Umberto gli conferì il titolo di conte, mentre già dal 1867 lo aveva chiamato a far parte del nostro Senato, del quale fu lustro e decoro.

Qui si mostrò in tutta la sua pienezza la dottrina e la vastità della mente dell'illustre giureconsulto, e gli atti del Senato recano amplissima testimonianza del valor suo, e come oratore e quale relatore d'importanti disegni di legge, onde fu giudicato meritevole di salire a' più alti onori, che gli vennero offerti a più riprese, ma non volle mai accettare.

Non gli mancò tuttavia il favore del Principe, il quale nel 1873 lo chiamò alla dignità di vicepresidente del Senato.

Solo da alcuni anni i malanni della vecchiaia impedirono al Mirabelli di partecipare con l'antica operosità ai lavori di questo alto Consesso, ma finchè gli durarono le forze, non cessò mai di compiere i suoi doveri, e di attendere con amore all'ufficio di senatore; e così avvenne che a Napoli principalmente, dove in questi ultimi anni tenne stabile dimora, lasciò maggiore il desiderio di sè, e rimarrà più vivo il ricordo delle opere sue.

Noi sentiamo a nostra volta di aver perduto in lui un uomo che era una illustrazione di questo nostro Senato ed auguriamo che vengano altri a sedere fra noi, egualmente degni, come fu il Mirabelli, della pubblica estimazione. (*Approvazioni*).

Dopo il Mirabelli, uno dei luminari della magistratura italiana, Leopoldo Puccioni, altro dei magistrati, che anch'esso godeva meritamente in paese di una fama illibata, com'era del pari in voce di giureconsulto sapiente. Nato a Siena nel 1825, uscì di vita in questa Roma il 12 scorso agosto.

Io vorrei parlare di lui secondo i meriti suoi, ma egli, morendo, me ne fece espresso divieto. Penso nondimeno che quello spirito eletto non si dorrà, se io nel nome vostro gli mando il fraterno saluto. (*Bene*),

Il mese di agosto si chiuse colla scomparsa di un cittadino che onorò la provincia di Potenza. L'avvocato Nicola Sole, collega nostro dal dicembre 1890, si spense in Senise, dove era nato, in età di sessantotto anni.

Nella sua gioventù l'avvocato Sole s'era avviato alla carriera della magistratura, ma travolto dalla politica militante, prese larga parte agli avvenimenti del 1860, che gli cagionarono seri fastidi dalla polizia borbonica, e lo additarono perciò alla riconoscenza de' suoi compaesani, i quali, per ben cinque volte, gli affidarono il mandato di rappresentare il Collegio di Chiaramonte nella Camera dei deputati.

Di Nicola Sole non si può dire in verità che abbia levato molto rumore intorno a sè, ma i suoi elettori si tennero sempre, e con ragione, soddisfatti della condotta del loro deputato, poichè sapevano che, animato da sentimenti di libertà e di indipendenza, attendeva scrupolosamente al dover suo, e negli atti suoi obbediva agli impulsi della coscienza, non mai all'interesse personale.

Anche questa, ai dì nostri, non è sempre una virtù comune, che gli procacciò in ogni tempo le maggiori simpatie de' suoi conterranei, e di quanti ebbero con esso famigliarità di ufficio e di vita.

Fu anche sindaco del paese nativo, e consigliere della provincia.

Senatore dal dicembre 1890, non potè, a suo malgrado, perchè affranto da assai tempo da crudele malattia, assistere alle nostre sedute con quella diligenza che in lui era costume, e ben egli si affliggeva che più non gli fosse concesso attendere al dover suo, come avrebbe desiderato di poter fare.

Nicola Sole fu un vero patriota, e servì nobilmente il suo paese. Che la terra gli sia leggera, come noi di gran cuore gli auguriamo. (*Bene*).

Addì 14 dello scorso agosto si spegneva placidamente in Napoli la vita di Domenico Morelli, una delle glorie più fulgide dell'Italia nostra, il suo più luminoso pittore, che altrettanto cristiano nell'arte come nella vita, seppe con l'animo del credente penetrare in regioni non mai vedute e che nessuno vedrà altrimenti, fuorchè con gli occhi della fede.

Parlando qui dinanzi a voi del senatore Morelli, io non mi prenderò certamente la libertà, nè questa sarebbe l'ora nè il luogo propizio, di tratteggiare la vita del grande artista, e mi proverò ancor meno a lumeggiare alcuna delle sue stupende creazioni, che formano l'onore ed il vanto dell'arte moderna italiana. Con frase felice fu detto giustamente di Domenico Morelli che egli era particolarmente destinato ad illustrare il Vangelo. Ma è ancor vero che quel genio imaginoso, nudrito colla sovrana poesia del Vangelo, fu e rimarrà il maestro dal disegno squisito e corretto, cosicchè nel grandioso artista, ardente e poetico e misurato ad un tempo nei suoi ardimenti, tutto pareva che armonizzasse in un equilibrio veramente meraviglioso.

E bene questo popolo italiano, custode delle sue secolari e gloriose tradizioni artistiche, mostrò di partecipare a questo giudizio dei suoi artefici più illustri, che andavano a gara a fargli onore e parvero immersi in un lutto quasi di famiglia per la dipartita del venerato maestro; poichè in ogni angolo del bel paese, così al nord come al sud di questa Italia che sa onorare i suoi grandi, una voce di sincero, profondo rimpianto si levò intorno al feretro di quest'uomo, che fu una delle più grandi illustrazioni della patria.

Domenico Morelli, nato alle lotte, morì difatti nella pienezza della sua gloria, non senza alcuno di quei contrasti che accompagnano la vita degli uomini che ottengono fama nel mondo per diritto di conquista.

Un ultimo trionfo, prima che spirasse, gli era riservato, forse il più ambito d'ogni altro; e lo ha conseguito a Venezia. Colà nella sala Morelliana, che forma l'ornamento della sua Esposizione, una sola voce è sorta, ed è voce di stupore e di ammirazione davanti alle tele mirabili dell'insigne maestro, che tutta Italia piange ed onora.

Noi ricordiamo ancora con giusto orgoglio che da quindici anni Domenico Morelli era collega nostro in questo Senato, e con l'animo di patrioti auguriamo che l'Italia sappia produrre altri artisti egualmente degni di prender posto accanto a noi, che ci onoriamo di averlo avuto a compagno. (*Vive approvazioni*).

Più benigni i cieli, nei mesi che seguirono l'agosto risparmiarono al Senato nuovi lutti, ma l'angelo della morte riprese ben tosto i suoi diritti, e nel giorno 15 di questo mese il marchese Emilio Pallavicini di Priola, nostro amatissimo collega, rendeva l'anima a Dio in questa Roma, che egli aveva preso a considerare come una seconda patria.

Il marchese Emilio Pallavicini di stirpe antica piemontese era nato per essere soldato, come i suoi maggiori, e però non aveva ancora raggiunto i dieci anni di età, che già veniva ammesso in qualità di allievo nella Regia accademia militare di Torino, dalla quale usciva nel 1842 sottotenente di fanteria, per salire al grado di luogotenente nel 1848, l'anno memorando in cui il Piemonte scese in campo per l'indipendenza d'Italia.

Da quel giorno in appresso, fino a che, sciolto il voto, l'Italia posò le armi nella sua capitale, oramai intangibile, il nome di Emilio Pallavicini si trova scritto a caratteri d'oro nelle pagine gloriose che ricordano le battaglie più memorabili, combattute per l'indipendenza e l'unità nazionale, e basta consultare lo stato di servizio del bravo generale, che comincia dal 1833 e termina col 1897, quando sopraggiunta l'età fu costretto a domandare il riposo, perchè rifulga in tutta la sua pienezza la bella e storica figura di quest'uomo che consacrò una intiera vita a servizio del suo Re, e della grande patria italiana. (*Bene*). Dirne meglio e di più, io non presumo, e se osassi, quasi mi parrebbe di offendere la modestia di lui, che per fama acquistare non adoprò mai ostentazioni nè artifizio.

Tipo di soldato e fior di gentiluomo, il generale Pallavicini non si fregiò mai di sue geste, ed a me sembra di poter aggiungere, che il solo ricordo di quel nome debba valere come il migliore elogio reso alla memoria del nostro amato collega.

Ma non è soltanto sui campi di battaglia, combattendo per la causa nazionale, che riful-

sero di più viva luce le nobili qualità di mente e di cuore dell'illustre soldato.

Venne il giorno, e ne vennero altri nei quali il Colonnello, poi Generale Pallavicini, fu chiamato a dar prova di altre virtù e particolarmente di una rara abnegazione, mirabilmente congiunta ad una intrepidità incomparabile, che ne accresce il valore.

È dolorosamente noto il triste episodio di Aspromonte, che dovè costare tanti dolori a Chi per dovere di soldato fu costretto ad intimare la resa al generale Garibaldi ed a' suoi volontari impegnati in una impresa che poteva condurci alla guerra civile. Ma è pur bello ricordare, a lode del colonnello Pallavicini, che gli riuscì di compiere in breve ora, e così felicemente, la delicata missione, che insieme agli elogi del Governo riuscì ad ottenere ancor quelli dello stesso generale Garibaldi, che non si peritò di ammirarne la fermezza e la nobiltà del carattere. (*Benissimo*)

Più tardi, cioè nel 1868, il Governo del Re gli affidava il comando generale delle truppe destinate alla repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali, e come anche in questa circostanza, e con eguale fortuna, il generale Pallavicini abbia corrisposto alla fiducia ed all'aspettazione del Governo, lo dice il Real decreto col quale venne decorato della croce di grand'uffiziale dell'Ordine militare di Savoia, « per il modo egregio », sono queste le parole testuali, « col quale nella sua qualità di comandante generale delle truppe, ne ha dirette le inerenti operazioni, e per gli importanti risultati ottenuti dopo venti mesi di indefesse fatiche, durante i quali diede chiara prova di coraggio, di distinta intelligenza, zelo ed abnegazione, di maniera che ridonò la calma a quelle provincie, e vi raffermò l'autorità del Governo ». Un più bel titolo d'onore non si saprebbe immaginare, e tuttavia mi piace aggiungere anche quest'uno, che il valoroso soldato, come ben disse con frase scultoria un egregio collega nostro, che militava a' quei giorni sotto la sua dipendenza, il generale Pallavicini non mancò mai ad alcuno de' suoi doveri, ma non fu mai crudele.

Egli è, o colleghi, ed anche questo non è piccolo elogio, che in lui, difficilissima cosa, la dolcezza non scemò mai l'autorità, nè la rigidezza l'amore.

Trascorro oltre, perchè non mi è lecito abusare della vostra indulgente attenzione. E vado dritto a riassumere i punti più salienti dell'ultimo periodo della vita del compianto collega.

Creato comandante del corpo d'armata in Sicilia nel 1878, il generale Pallavicini veniva chiamato, nel 1885, al comando del corpo d'armata di Roma, ed esercitava appunto queste funzioni quando, nel febbraio del 1890, piacque a Sua Maestà il Re di conferirgli la dignità di senatore. Poi, nel marzo successivo, lo stesso Re Umberto lo volle al posto di suo primo aiutante di campo generale, che tenne per lo spazio di quasi tre anni, senza fasto, e senza mutare di costumi, fino a che col giungere dell'età fatale, venne collocato in servizio ausiliario, poi a riposo per anzianità di servizio a datare dal 12 giugno 1897, ed inscritto nella riserva.

Fu questa, senz'alcun dubbio, una vera, irreparabile perdita per l'esercito, ma il Senato ne trasse quasi ragione di compiacimento, perocchè tornato a vita privata, quasi non mancò giorno senza che il diletto collega frequentasse le aule del Senato, e partecipasse a' suoi lavori con una assiduità non abbastanza lodata. Buono ed affabile coi colleghi, geniale e compiacente con tutti, noi sentiamo di aver perduto nel generale Pallavicini un amico ed un compagno che non ritorna più, e rimaniamo pensosi davanti a quel banco, dove eravamo avvezzi a stringere la mano del prode cavaliere senza macchia e senza paura. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

Or egli non è più, ma consapevole di essere riamato volle che l'estremo saluto del morente venisse raccolto come ultimo pegno dell'amor suo, da' suoi colleghi del Senato, i quali si dolgono amaramente, e si dorranno ancor più davanti a questa affettuosa dimostrazione dell'ultima ora, di aver perduto un così grande e leale collega ed amico. Un solo pensiero ne conforta, ed è che dall'alto dei cieli voglia aggiungere le sue alle nostre preci, perchè Dio protegga questa Italia, e la faccia degna di raggiungere i suoi alti destini. (*Applausi*).

Ed ora, onorevoli colleghi, che mi sono ingegnato del mio meglio a far rivivere innanzi ai vostri occhi le figure di tanti colleghi ed amici

che più non vedremo seduti sopra questi banchi, non vi sia grave concedere al vostro presidente pochi minuti ancora di benevola attenzione, perchè anche in quest'aula si faccia sentire una voce di alto e mesto rimpianto in memoria di due insigni uomini di Stato che appartennero all'altro ramo del Parlamento, ed anch'essi sono scesi pur dianzi nel sepolcro: Michele Coppino e Francesco Crispi.

Di Michele Coppino, deputato d'Alba fino dal 1857, fu detto che fra i rappresentanti del popolo che siedono attualmente a Montecitorio, egli appariva come un uomo d'altri tempi, capitato là dentro, perchè avesse smarrito la via. Chi lo disse non intese forse di scriverne le lodi, ma certo il vecchio deputato d'Alba, se fosse ancor vivo, non si dorrebbe di questo giudizio, poichè nel palazzo Carignano, in Torino, Michele Coppino aveva imparato a conoscere come si serve la patria. Ma l'uomo antico era pure moderno per eccellenza. Nel 1867, Urbano Rattazzi lo chiamò a far parte del Ministero da esso presieduto, nella qualità di ministro della pubblica istruzione, e quando nel 1876 la Sinistra salì al potere, Agostino Depretis lo chiamò pure al medesimo ufficio che gli venne egualmente affidato nel 1879, indi nel 1884 fino al 1888. Oratore elegante e facondo fu anche presidente della Camera dei deputati, e di lui certamente si udrà parlare in altro recinto col rispetto dovuto a quel valente uomo, per le grandi benemerenze di una lunga vita, spesa nobilmente a servizio del suo paese. In un punto solo, mi sembra di dover porre in evidenza l'opera del Ministro, che propose e vinse in Parlamento la legge che dichiara gratuita ed obbligatoria l'istruzione elementare.

Col procedere degli anni ha potuto avvenire che questa legge voglia essere ritoccata in alcune delle sue parti, e forse chi ne fu l'autore lo ha desiderato egli stesso. Ma sarà sempre un titolo di gloria per Michele Coppino l'aver dato forma e valore ad un concetto così altamente civile, nel quale si incarna tutto il pensiero della moderna società. (*Benissimo*).

Ed ora, di Francesco Crispi, l'atleta che la morte, dopo aspra lotta, è giunta ad atterrare nel giorno 11 del passato agosto.

Compagno nel Governo, per parecchi anni, di Francesco Crispi, amico di lui, così nella buona come nell'avversa fortuna, senza mutare d'animo per diversità di pareri, vorrei bene che fosse concesso anche a me di parlare con affetto e con reverenza dell'uomo che raccolse sul suo capo amori ed odii infiniti, che non sono cessati neanche colla morte. Ma qui, da questo seggio, parla il presidente del Senato, che bene ha sentito il dovere di evocare innanzi a voi la memoria di un grande cittadino, ma per degni rispetti deve pure guardarsi dalla tentazione di esprimere alcun giudizio, che solamente la storia potrà rendere senza ira e studio di parte nei dì che verranno. Imperciocchè con la morte, il nome di Francesco Crispi ha dovuto entrare d'un sol tratto, ed appartiene oggimai alla storia del nostro paese.

E qui faccio punto, con l'augurio che al Senato del Regno, guidato da un alto sentimento di giustizia, senta di dover affermare fino da ora, nella maniera più solenne, come a me sembra di poter fare nel nome vostro, che la memoria di Francesco Crispi si raccomanda, come cosa sacra, alla riconoscenza ed alla venerazione del popolo italiano, siccome colui che consacrò l'intera vita a servizio della patria, e fu senza contrasto uno dei primi ed i più efficaci lavoratori al grande edifizio nazionale. (*Bene*)

E poichè fui testimone io stesso di una parte della vita pubblica di quest'uomo, che lasciò di sè tanti e così diversi giudizi, non vi sia grave che qui in questo Senato, che è più particolarmente custode della integrità delle nostre istituzioni, io renda il dovuto omaggio ad una qualità cho spesse volte fu in Lui disconosciuta, o non apprezzata al suo giusto valore. Intendo dire, che nel frastuono delle situazioni difficili nelle quali si è trovato, e qualche volta egli stesso ha creato, e nella rapidità e vigoria dei propositi dettati dalla sua forte natura, Francesco Crispi non ha mai mancato al rispetto più sincero e devoto delle istituzioni, e più particolarmente del decoro, e della dignità di questa Augusta Assemblea chiamata dallo Statuto, specialmente nei momenti giù gravi, a rendere eminenti servizi allo Stato.

E qui, prima di chiudere, rimanga l'augurio, che si mantenga vivo nella generazione presente quel santo ed operoso amor di patria, a cui

andiamo debitori, se l'Italia ha potuto frammezzo a tanti ostacoli costituirsi in nazione sotto gli auspici della gloriosa dinastia di Savoia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Debbo dare ora comunicazione di un dispaccio del senatore De Sonnaz, il quale si duole di non aver potuto intervenire a questa seduta, perchè avrebbe voluto aggiungere una parola di rimpianto in memoria del collega Pallavicini.

ROSSI G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI GIUSEPPE. Sembrerebbe audacia o vanità la mia se volessi diffondermi in un necrologio per l'estinto ed esimio nostro collega Emilio Pallavicini di Priola, commemorato con solenne, commovente e splendido discorso dal nostro illustre presidente, che ne ha ricordato la vita gloriosa sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i rapporti, e nelle diverse fasi in cui si svolse, sia nel consorzio civile che nella brillante sua carriera militare.

Dovrei dunque tacermi? Ma per me il silenzio sarebbe una gran colpa della quale intendo sottrarmi.

La cara e gradita affinità che mi strinse all'egregio uomo con legami indissolubili fin dal 1866, m'impone il dovere imprescindibile e sacro di rendere un mesto omaggio di ossequio e di rimpianto alla sua venerata memoria. Ma più che l'affinità mi costringe a rompere il silenzio un sentimento profondo di devozione scolpito nel mio cuore dalla non breve consuetudine d'intimi ed affettuosi rapporti col caro estinto, che sempre più mi rivelarono e fecero apprezzare le rare doti dell'animo suo nobilissimo, onde io ebbi a considerarlo e rispettarlo in vita, come il tipo del più perfetto gentiluomo.

Adunque, non volendo e non essendo opportuno ripetere un necrologio dell'eccelso nostro collega e dovendo io d'altronde non chiudermi in un ingrato silenzio, mi limiterò a ricordare del generale Pallavicini il breve periodo della sua vita trascorsa in Calabria dal 1862 al 1867.

Erano allora le nostre contrade funestate da atti vandalici di varie comitive brigantesche, tristissima eredità della mala signoria dei Borboni! Era generale la trepidazione e lo sconforto. Alle porte della nostra città si consumavano violenze, aggressioni, rapine, ricatti. Il terrore regnava sovrano.

Il Governo intuì la responsabilità che lo incalzava per la posizione anormale in cui versavano varie provincie della nostra diletta Italia; quindi affidò al generale Pallavicini, nel quale riponeva tutta la sua fiducia, la grave e delicata missione, con pieni poteri, della persecuzione e distruzione del brigantaggio nelle Calabrie.

Il Generale atteso, desiderato, acclamato, giunse in Catanzaro, e la sola sua presenza bastò a calmare le ansie angosciose, i gravi timori e la generale costernazione. Egli, appena giunto, si convinse che il covo del brigantaggio, dal quale doveva snidare i briganti per poi combatterli, erano le inesplorate ed impraticabili vette della nostra Sila; perciò fissò nel centro di essa il suo quartiere generale, facendo sorgere, come per incanto, un accampamento in legname, nel quale anche egli, occorrendo, riposava.

Non mi intratterrò a descrivere le varie fazioni militari, i conflitti della truppa con le orde brigantesche; nè accennerò agli espedienti studiati dall'acume, dalla solerzia del Generale per mettere la triste genìa nell'impotenza di continuare l'aperta guerra contro la vita dei cittadini e la privata proprietà; dirò solo che il generale Pallavicini, di svegliata e non comune intelligenza, d'ingegno pronto ed acuto, facendo tesoro della sua non breve esperienza, con sagace preparazione, con energica iniziativa, con ferma direzione, e più con salutare prudenza, ebbe solo in mira di colpire i veri colpevoli, i facinorosi briganti, senza molestare e senza compromettere chicchessia per volute, pretese o supposte relazioni con le orde brigantesche, le quali quasi sempre non erano volontarie, ma conseguenza di dura necessità.

E così, dopo breve tempo, il prode generale, rispondendo vittoriosamente alla fiducia del Governo, giunse a disperdere e distruggere le diverse malnate orde di malfattori, ridonando alle nostre provincie la pace e la tranquillità primitive. E quando nel 1866 l'invitto Generale fu richiamato al comando della sua brigata, che doveva prender parte alla guerra contro l'Austria, egli partì pienamente soddisfatto del dovere compiuto, lasciando alle Calabrie la

dolce imperitura memoria del suo valore, delle sue virtù, della sua equanimità e della sua prudente e cavalleresca condotta.

La città di Catanzaro, come omaggio modesto, di profonda gratitudine, nominò il generale Pallavicini suo cittadino onorario, ed ora per mezzo mio, sulla tomba del suo figlio di adozione, manda l'estremo, desolante vale. (*Benissimo - Approvazioni*).

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO. Non sapendo dire meglio di quello che ha detto il presidente, mi associo alle parole da lui pronunciate, come certo vi si associa il Senato.

Rimane la consuetudine, sempre bella, di manifestare i nostri sentimenti alle famiglie. Però a me pare superfluo esprimere questo voto, non essendovi dubbio che il nostro presidente lo compia, se già non lo ha prevenuto.

PRESIDENTE. Mi sento in dovere di dichiarare al collega Lampertico che vennero già inviate le condoglianze del Senato alle famiglie dei senatori defunti.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In nome del Governo, mi associo alle eloquenti parole di mesto rimpianto, al tributo di omaggio, reso dal nostro presidente agli eminenti cittadini, rapiti alle arti, al foro, alla magistratura, all' esercito, alla cosa pubblica; i quali furono tutti vanto e decoro del Parlamento, onore del nome italiano. (*Approvazioni*).

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Io mi associo vivamente alle elevate parole con cui tanto il nostro presidente quanto il senatore Rossi vollero onorare la memoria del generale Pallavicini, la cui azione militare, sempre cavalleresca, valse, in momenti difficili, a conciliare gli animi, pur mantenendo alta nel paese la salda fiducia nell'esercito nazionale.

A nome di questo, mando all'antico capo dei bersaglieri, il quale ne personificò la gloriosa epopea, un reverente saluto. (*Approvazioni*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una domanda di interpellanza del senatore Vitelleschi, il quale « chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento sulle attribuzioni del presidente del Consiglio dei ministri ».

Non essendo presente il presidente del Consiglio, prego il ministro guardasigilli di comunicargli questa interpellanza, per sapere se e quando intenda rispondervi.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò un dovere di comunicare al presidente del Consiglio la domanda d' interpellanza dell'onor. Vitelleschi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dovrebbesi ora provvedere alle vacanze esistenti nelle diverse Commissioni permanenti, ma le rispettive votazioni saranno poste all'ordine del giorno di domani. Debbo però con dispiacere aggiungere che il senatore Codronchi ha mandato le sue dimissioni da membro della Commissione dei decreti registrati con riserva, il senatore Accinni da commissario per l'emigrazione e l'onor. Lancia di Brolo da commissario per la Cassa depositi e prestiti e per la circolazione. Anche a queste nomine sarà provveduto nella seduta di domani.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la signora Crispi ha mandato i suoi ringraziamenti al Senato per la parte da esso presa alle onoranze rese alla memoria di suo marito, il deputato Crispi.

Presentazione di disegni di legge.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per: « Variazione ai quadri degli ufciali », ed un altro per « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali ». Per entrambi questi progetti chiedo l' urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge.

Il ministro della guerra domanda che essi siano dichiarati d'urgenza; se non si fanno opposizioni, l'urgenza si intenderà accordata.

I due disegni di legge saranno inviati agli Uffici per il loro esame.

Avverto fin d'ora che gli Uffici saranno convocati per domani alle ore 14 per costituirsi e per prendere in esame i due disegni di legge ora presentati dall'onorevole ministro della guerra e quegli altri che rimasero presso gli Uffici sin dalla passata estate.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Colonna D'Avella di procedere al sorteggio.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, fa il sorteggio e la proclamazione degli Uffici, che rimangono così costituiti:

UFFICIO I.

Arrivabene
Ascoli
Astengo
Aula
Avogadro di Collobiano
Balestra
Barsanti
Beltrani-Scalìa
Bodio
Borelli
Borghese
Brandolin
Caetani
Carnazza Puglisi
Cibrario
Cittadella
Codronchi
Coletti
Consiglio
D'Anna
D'Antona
D'Arco
De Cesare
De Siervo
Dini
Di Revel Ignazio
Di San Giuseppe
Faina Zeffirino
Fazioli
Fogazzaro
Gamba
Garneri Giuseppe
Gattini
Ghiglieri
Ginistrelli
Lanzara
Lucchini Giovanni
Luchini Odoardo
Massarani
Mazzolani
Medici Luigi
Morell
Moscuzza
Nannarone
Niscemi
Pasolini
Paternò
Pecile
Peiroleri
Pellegrini
Piedimonte
Pinelli
Pisa
Prinetti
Roux
Saletta
Sambiase-Sanseverino
San Martino
Sanseverino
Schiavoni
Sormani-Moretti
Tajani
Tanari
Torrigiani
Vigoni Giulio
Visocchi
Zoppi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Bertini
Boccardo
Borgatta
Bonasi
Bonelli Cesare

Boni
Bonvicini
Bordonaro
Breda
Buonamici
Camerini
Cantoni
Carducci
Cardarelli
Casana
Cavasola
Cerruti Carlo
Chigi-Zondadari
Cognata
Colocci
Cremona
Cucchi
Curati
D'Adda
D'Alì
D'Ayala Valva
Delfico
De Mari
De Renzi
Di Camporeale
Di Prampero
Di Revel Genova
Di San Marzano
Farina Nicola
Fè D'Ostiani
Fusco
Gabba
Ginori
Gravina
Guerrieri-Gonzaga
Lanza
Longo
Manfredi
Mariotti
Mezzacapo
Mezzanotte
Mordini
Odescalchi
Patamia
Petri
Piaggio
Riberi
Rignon
Rossi Gerolamo
Ruffo Bagnara
Santamaria-Nicolini
Schiaparelli
Secondi Riccardo
Serafini
Sonnino
Speroni
Todaro
Tortarolo
Trinchera
Trotti
Villari

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
S. A. R. il Principe Tommaso
S. A. R. il Principe V. E di Savoia-Aosta
Adamoli
Armò
Arrigossi
Baccelli Augusto
Barracco Roberto
Bava-Beccaris
Bianchi
Blanc
Boncompagni-Ludovisi
Borgnini
Camozzi-Vertova
Cappelli
Cavallini
Cardona
Carnazza-Amari
Cerruti Cesare
Cesarini
Chiala
Chiesa
Compagna Francesco
Compagna Pietro
Corsini
De La Penne
De Sonnaz
Devincenzi
Di Groppello-Tarino
Di Marzo
Di Sartirana
Doria Pamphili
Durante
Farina Mattia
Ferrero
Frola
Gallozzi
Gherardini

Guglielmi
Guiccioli
Lampertico
Lancia di Brolo
Massari
Melodia
Miceli
Michiel
Morra
Municchi
Negrotto
Nigra
Oliveri
Paternostro
Pessina
Pierantoni
Ponzio Vaglia
Primerano
Rattazzi
Saluzzo
Scelsi
Senise
Serena
Taverna
Tornielli
Tranfo
Trigona di Sant'Elia
Trivulzio
Vigoni Giuseppe

UFFICIO IV.

Angioletti
Baccelli Giovanni
Blaserna
Bonelli Raffaele
Bottini
Cadenazzi
Canevaro
Capellini
Caracciolo di Castagneta
Carle
Carta Mameli
Casalis
Ceresa
Colonna Fabrizio
Cotti
Della Verdura
De Martino
Desimone
Di Casalotto
Di Marco
Di Sambuy
Di Scalea
D'Oncieu de la Batie
Doria d'Eboli
Driquet
Ellero
Faldella
Finali
Fontana
Frescot
Frisari
Gemmellaro
Giuliani
Gloria
Golgi
Greppi
Inghilleri
Majelli
Malvano
Mantegazza
Marazio
Massabò
Massarucci
Medici Francesco
Mirri
Monteverde
Morosoli
Pascale
Pavoni
Pelloux Leone
Pelloux Luigi
Piola
Ponza di San Martino
Porro
Ricotti
Rossi Angelo
Rossi Gerolamo
Sacchetti
Scarabelli
Schupfer
Secondi Giovanni
Sensales
Tolomei
Tournon
Visconti di Modrone
Visconti-Venosta
Vitelleschi

UFFICIO V.

Accinni
Albini
Amato-Pojero
Atenolfi
Barracco Giovanni
Bombrini
Boncompagni-Ottoboni
Borromeo
Calcagno
Calenda Andrea
Calenda Vincenzo
Cambray-Digny
Cannizzaro
Canonico
Carutti
Caselli
Cefaly
Colombo
Colonna Prospero
Comparetti
Cordopatri
Damiani
De Angeli
De Castris
De Cristofaro
Del Zio
Doria Ambrogio
Doria Giacomo
Emo Capodilista
Faina Eugenio
Faraggiana
Fava
Figoli de Geneys
Garelli
Giorgi
Giorgini
Guarneri Andrea
Levi
Manfrin
Maragliano
Miraglia
Morin
Morisani
Mosti
Negri
Oddone
Orengo
Pagano
Papadopoli
Parpaglia
Polvere
Ponti
Ridolfi
Righi
Saladini
Saredo
Schininà di Sant'Elia
Siacci
Spera
Spinola
Strozzi
Teti
Tittoni
Vaccaj
Vacchelli
Vallotti
Zanolini

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge « Prevenzione e cura della pellagra ». Però d'accordo col ministro d'agricoltura, l'Ufficio centrale e i proponenti, il disegno di legge stesso viene rinviato all'Ufficio centrale perchè sieno esaminate alcune modificazioni che intende apportarvi l'onorevole ministro.

Non sorgendo obbiezioni, così rimane stabilito.

Discussione del progetto di legge: « Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestata a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 » (N. 92).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge « Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 92*).

PATERNÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ, *relatore*. Nella mia relazione ho commesso una dimenticanza. Bisognava dire che

la somma deve pagarsi sull'esercizio 1901-902 e non sull'esercizio, 1900-901 già chiuso. Quindi converrà modificare in questo senso il progetto, che dovrà ritornare alla Camera per la relativa approvazione.

PRESIDENTE. L'articolo del progetto è così concepito:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento di L. 50,000, in una sola rata a favore dell'Amministrazione degli ospedali civili di Genova, per spedalità ad infermi stranieri ricoverati anteriormente al 17 gennaio 1891, giusta l'atto di transazione intervenuto fra il Governo e l'Amministrazione anzidetta in data 28 dicembre 1899.

« A tal fine sarà stanziata la somma di lire 50,000 nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1900-901 ».

Invece di dire 1900-901 si deve dire 1901-902. È aperta la discussione su questo disegno di legge, tenendo conto della modificazione apportatavi.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, si procederà nella seduta di domani alla votazione a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazione per la nomina:

di un commissario nella Commissione permanente di finanze;

di due commissari nella Commissione pei trattati internazionali;

di due commissari nella Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti;

di un commissario nella Commissione di vigilanza al fondo per l'emigrazione;

di un commissario nella Commissione pei decreti registrati *con riserva;*

di un commissario nella commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

2. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1901 (N. 92);

3. Discussione del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1901 (ore 11).

F. De Luigi

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CV.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza — Nomina di scrutatori — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ed i ministri della guerra, della marina e della pubblica istruzione.

DI PRAMPERO, *segretario,* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. Votazione per la nomina:

a) di un commissario nella Commissione permanente di finanze:

b) di due commissari nella Commissione pei Trattati internazionali;

c) di due commissari nella Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti;

d) di un commissario nella Commissione di vigilanza al Fondo per l'emigrazione;

e) di un commissario nella Commissione pei decreti registrati *con riserva*;

f) di un commissario nella Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

II. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Pagamento di lire 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 (N. 92).

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il presidente del Consiglio, lo prego a voler dire in qual giorno intenda rispondere all'interpellanza del senatore Vitelleschi ieri presentata, e della quale egli ha già avuto comunicazione.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio.* Sono disposto a rispondere alla interpellanza del senatore Vitelleschi nella seduta di lunedì 2 dicembre.

VITELLESCHI. Sta bene, e ringrazio.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza del senatore Vitelleschi sarà messa all'ordine del giorno per la seduta di lunedì prossimo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si procede ora all'estrazione a sorte degli scrutatori per le diverse votazioni:

Per la Commissione permanente di finanze risultano scrutatori i signori senatori: Roux, Miceli e Di Prampero;

Per la Commissione pei trattati internazionali, i signori senatori: Chiala, Pascale e Massarucci;

Per la Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti, i signori senatori: Rattazzi, Cavasola e Mariotti;

Per la Commissione di vigilanza al Fondo per l'emigrazione, i signori senatori: Di San Giuseppe, Paternò, Astengo;

Per la Commissione dei decreti registrati *con riserva*, i signori senatori: Codronchi, Mazzolani, Mezzacapo;

Per la Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, i signori senatori: Bonasi, Canonico, Di San Marzano.

Prego questi signori senatori di procedere allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari di fare lo scrutinio della votazione del progetto di legge relativo agli ospedali civili di Genova.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 (N. 92):

Votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di vari commissari nelle seguenti Commissioni:

a) Di un commissario nella Commissione di finanze:

Votanti 83 — Maggioranza 42.

Il senatore Finali ebbe voti 69, e perciò lo proclamo eletto a membro della Commissione di finanze;

b) Di due commissari nella Commissione pei trattati internazionali:

Votanti 83 — Maggioranza 42.

Nessuno avendo riportato la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio fra i senatori Fava che ebbe voti 25, Vitelleschi che ebbe voti 16, Adamoli voti 12 e Paternò voti 9.

c) Di due commissari nella Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti 80 — Maggioranza 41.

Dal computo dei voti risulta che nessuno ha riportato la maggioranza, e quindi proclamo il ballottaggio fra i senatori Vacchelli che ebbe voti 27, Visocchi che ne ebbe 20, Mezzanotte che ne ebbe 15 e Colombo che ne ebbe 9.

d) Di un commissario nella Commissione di vigilanza al fondo per l'emigrazione:

Votanti 83 — Maggioranza 42.

Il senatore Lampertico ebbe voti 46; resta perciò eletto a membro della Commissione di vigilanza al fondo per l'emigrazione;

e) Di un commissario nella Commissione pei decreti registrati *con riserva*:

Votanti 83 — Maggioranza 42.

Il senatore Sacchetti ebbe voti 42; lo proclamo quindi eletto a membro della Commissione pei decreti registrati *con riserva*;

f) Di un commissario nella Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Votanti 82 — Maggioranza 42.

Nessuno avendo riportato la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio fra i senatori Colombo che ebbe voti 20 e Blaserna che ne ebbe 12.

Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto che, in seguito ad accordi intervenuti fra l'Ufficio centrale ed il ministro della pubblica istruzione, la discussione del progetto di legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, è rinviata alla seduta di lunedì p. v.

Se non sorgono obbiezioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazioni di ballottaggio per la nomina:

a) Di due commissari nella Commissione pei trattati internazionali;

b) Di due commissari nella Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti;

c) Di un commissario nella Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

2. Lettura di una proposta d'iniziativa di un senatore.

3. Discussione del disegno di legge:

Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato (N. 192).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1901 (ore 13)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CVI.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Annunzio d'interpellanza — Votazioni di ballottaggio — Lettura di una proposta del senatore Cefaly — Discussione del disegno di legge: «Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato» (N. 192) — Parlano nella discussione generale il senatore Frola, il ministro del Tesoro ed il relatore senatore Mezzanotte — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione; senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto di legge — Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e culti, della marina e del tesoro.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e telegrafi, così concepita:

«Il sottoscritto interroga il ministro delle poste e telegrafi per conoscere i motivi per i quali egli tollera, contrariamente all'interesse pubblico, che non sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'art. 48 del quaderno d'oneri *A*) facente parte della convenzione pei servizi postali marittimi, approvata con legge 22 aprile 1899, n. 195».

Non essendo presente il ministro delle poste e telegrafi, prego il guardasigilli a voler comunicare al suo collega questa domanda di interpellanza, per sapere se e quando intenda rispondervi.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Mi farò un dovere di comunicare al mio collega delle poste e telegrafi la domanda d'interpellanza del senatore di Camporeale.

Votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazioni di ballottaggio per la nomina:

di due commissari nella Commissione pei trattati internazionali;

di due commissari nella Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti;

di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il senatore segretario Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Lettura di una proposta del senatore Cefaly.

PRESIDENTE. Come il Senato sa, il senatore Cefaly ha presentato una proposta di legge, che, a termini del nostro regolamento, è stata inviata agli Uffici, dei quali, quattro su cinque, ne hanno autorizzata la lettura.

Ora l'art. 82 del nostro regolamento stabilisce che « nessuna proposta di legge d'iniziativa dei senatori potrà esser letta in pubblica seduta prima che almeno tre Uffizi ne abbiano autorizzata la lettura ».

A termini dunque di questo articolo, prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura della proposta del senatore Cefaly.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Art. 103 (*testo attuale*).

La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel Regio decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

La detta relazione, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere tampata, distribuita, letta in pubblica adunanza e posta all'ordine del giorno, come è prescritto per le relazioni degli Uffici centrali dall'art. 21 del regolamento.

La relazione deve dire se il voto favorevole è dato all'unanimità o a semplice maggioranza. In ambedue i casi il Senato delibera a squittinio segreto.

Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto, e il Senato delibera a squittinio segreto.

Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente la enuncia nella prima seduta pubblica in conformità dell'articolo seguente; qualora fosse contraria, la comunica al ministro da cui il decreto è controsegnato.

Modificazioni che si propongono.

(Il primo e secondo capoverso, *identici*).

« La relazione deve dire se il voto favorevole è dato all'unanimità o a semplice maggioranza.

« Quando il voto della Commissione sia negativo, o favorevole a semplice maggioranza, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto ed il Senato delibera a squittinio segreto.

« Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente la enuncia nella prima seduta pubblica in conformità dell'articolo seguente e senza indicare il numero dei voti; qualora fosse contraria la comunica al ministro, da cui il decreto è controsegnato ».

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Per motivi che non declino, ma che il Senato nella sua alta prudenza comprenderà, pregherei, che qualunque pratica su questo tema sia rinviata dopo le feste natalizie, alla ripresa dei lavori parlamentari.

Soggiungo che si tratta di ragioni del momento, e non di merito, che mi hanno mosso a fare questa proposta.

NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTO. Onorevoli colleghi, se non ho mal compreso, l'oratore che ha parlato testè ha proposto che la discussione delle proposte modifiche al regolamento sia rinviata a dopo le feste natalizie.

M'ingannerò, ma credo che stante la circostanza che abbiamo avuto la nomina di trenta nuovi senatori, il rinviare a dopo le feste natalizie significherebbe che per coloro che stanno per entrare in Senato restano esclusi dalla riforma proposta, testè, dal nostro onor. collega Cefaly.

Io invece proporrei che questa discussione avvenisse nel tempo più breve possibile, e pregherei l'onorevolissimo nostro presidente a voler fissare il giorno.

PRESIDENTE. Non paleserò la mia opinione su questa questione; chiedo soltanto al proponente di voler dire quando creda di svolgere la sua proposta. Il Senato poi delibererà.

Ha facoltà di parlare il senatore Cefaly.

CEFALY. Anzi tutto devo far notare che queste modificazioni al regolamento sono state da me presentate l'anno scorso. Ciò spiegherà come presentemente debba importarmi poco che passi ancora qualche mese e forse pure un altro anno prima che siano discusse ed approvate dal Senato.

Ora noi ci troviamo di fronte ad una proposta di rinvio a dopo le ferie natalizie fatta dall'onorevole Guarneri per ragioni di alta opportunità, che veramente non capisco; e ad un'altra proposta del senatore Negrotto che ritiene opportuno di discutere subito le modificazioni, perchè le giudica urgenti.

Da parte mia sono a disposizione del Senato tanto che si vogliano discuterle subito, quanto che le si vogliano rimandare a dopo Natale e

mi rimetto completamente a quella qualunque risoluzione, che il Senato, nella sua saggezza, crederà di adottare.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Il senatore Guarneri vorrà essere persuaso della somma mia deferenza a tutto quanto egli può proporre, ben sapendo io come sempre si ispiri alle più alte considerazioni di patriottismo; ma, per quanto grande possa essere l'ossequio mio alle sue proposte, consenta di non essere secolui oggi d'accordo.

Il senatore Guarneri, con la prudenza che lo distingue, non volle dire le ragioni per le quali chiedeva il rinvio al Senato; ma questo appunto nasconde una ragione politica, ed io considero che la supposta ragione politica sparisca completamente davanti all'affermazione fatta dall'onor. Cefaly che la sua proposta data già da un anno.

Ora, o signori, se nel sistema adottato per le convalidazioni non fossero sorti gravissimi inconvenienti, io non avrei nulla a dire.

Il Senato ricorda come nell'anno scorso siasi fatta una modificazione al suo regolamento; modificazione che io non esito a dire molto affrettata perchè i senatori non ebbero copia delle proposte nuove, da confrontare coll'antico regolamento, onde portare qui le loro convinzioni ben maturate.

Molti seppero a cosa fatta essersi mutato il Regolamento, e la conseguenza di ciò fu l'applicazione dello scrutinio segreto alle nomine di senatori. Forse in quel momento non si era pensato alle tassative prescrizioni dell'articolo di Regolamento che regola lo squittinio segreto. E così avvenne, che deplorandosi la dichiarazione del numero dei voti riportati, chi aveva l'onore di presiedere il Senato ebbe un giorno a dire: Se nessuno si opporrà, io proclamerò il resultato del voto con le parole: « Ammesso o non ammesso ». Così sarebbe stata correttissima la formola, se un senatore non fosse sorto a dire: « No; si deve applicare l'articolo 66 e questo impone la proclamazione del numero dei voti ».

Ora, onor. senatore Guarneri, crede proprio che sia nel decoro e prestigio del Senato, il pubblicare il numero dei voti quando si proclama la convalidazione dei senatori?...

PRESIDENTE. Mi permetta onorevole senatore Di Sambuy, in questo modo ella entra nel merito della questione.

DI SAMBUY. Taccio immediatamente.

Il presidente ha ragione, e se sull'argomento ho detto forse troppo, è unicamente perchè ho la profonda convinzione che questo incidente debba essere risolto subito, trattandosi di una questione di regolamento interno che non è in nessun modo questione politica.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque due proposte: una del senatore Guarneri il quale, come il Senato ha inteso, propone che la discussione delle modificazioni al regolamento, presentate dal senatore Cefaly, sia rinviata al giorno successivo alle vacanze natalizie; l'altra del senatore Negrotto il quale, mi sembra, non fa proposte decise, ma vorrebbe che fosse oggi stesso stabilito il giorno in cui debbano svolgersi le modificazioni al regolamento concretate dal senatore Cefaly...

NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTO. Io ho detto che mi rimetteva a quanto avrebbe stabilito il presidente, ben inteso sentito il Senato; ripeto però che mi parrebbe una sconvenienza, specialmente verso l'onorevole collega proponente, il rinvio delle proposte riforme al regolamento a dopo le feste natalizie.

PRESIDENTE. Sta bene; ma è necessario, per poter venire ai voti, proporre il giorno in cui debbano svolgersi le riforme al regolamento...

DI SAMBUY. Propongo che lo svolgimento abbia luogo martedì prossimo venturo.

PRESIDENTE. Ora che abbiamo due proposte concrete, verremo ai voti; noto che la priorità spetta a quella del senatore Guarneri.

Metto ai voti la proposta del senatore Guarneri, e cioè che lo svolgimento delle modificazioni al nostro regolamento, delle quali si è data lettura, sia rinviata alla prima seduta successiva alle vacanze natalizie.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta Guarneri è approvata).

Rimane dunque fermo che la proposta del senatore Cefaly sarà discussa nella prima seduta successiva alle ferie natalizie.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato » (N. 192).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 192*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Io dirò pochissime parole su questo disegno di legge.

Innanzi tutto dichiaro che sono favorevole alle disposizioni proposte all'esame nostro, disposizioni che si presentano come una necessità per molti comuni e per molte provincie.

Questo disegno di legge, inoltre, è il frutto di ripetuti studi per parte di vari ministri del tesoro, e viene al Senato con un'accurata, chiara e precisa relazione della Commissione di finanza, che per mezzo del suo relatore, l'onor. Mezzanotte, ne raccomanda l'approvazione.

Io mi limiterò a brevissime osservazioni piuttosto in via di raccomandazioni relativamente alle disposizioni comprese nel disegno di legge ed ai suoi effetti, che in linea di proposte speciali.

Questa legge rispecchia la situazione di vari comuni e provincie, i quali furono costretti o da bisogni locali o anche da leggi dello Stato a fare e sopportare spese che erano superiori alle loro risorse; quindi la necessità che a un dato momento lo Stato intervenga per facilitare i pagamenti che da molti anni gravitano sul tesoro.

Ciò detto, è inutile indagare le cause che originarono tale disagio, perchè purtroppo possiamo dire che le leggi nostre sovente spronavano gli stessi comuni e le stesse provincie a fare spese superiori alle loro risorse.

Questo è il prodotto della nostra legislazione relativamente agli enti locali.

Ora il disegno di legge provvede al passato, provvede ad una giusta liquidazione per sgombrare il tesoro da questa massa di partite che da lungo tempo stanno attendendo la loro estinzione.

Ma per l'avvenire che cosa si farà? Approvando queste disposizioni noi non abbiamo il dovere d'assorgere a quanto si farà per l'avvenire? Sarà provveduto acchè questi arretrati non si ripetano?

Non è il caso oggi discutendo e approvando questo disegno di legge di richiamare l'attenzione del Governo, sulla necessità da tanto tempo riconosciuta dell'ordinamento delle finanze locali, dei comuni e delle provincie e sovra una maggiore vigilanza e su una maggiore tutela dei comuni e delle provincie che purtroppo si possono dire in parte abbandonati a loro stessi?

Perciò non possiamo ora lasciar passare questo disegno di legge senza invitare il Governo e senza richiamare la sua attenzione sulla necessità di provvedimenti, perchè non si vadano ripetendo questi arretrati, perchè non ci troviamo in seguito di fronte ad uno stato di cose che il Governo sarà poi chiamato nuovamente a risolvere. Questa è la prima raccomandazione che io rivolgo al ministro del tesoro in particolare ed a tutto il Governo.

Certamente la questione è grave; il Senato si è più volte occupato, coll'altro ramo del Parlamento, di questa importantissima questione; ma io credo che sia oggi giunta l'occasione di affermare la necessità di risolverla alfine; e ciò detto, scendo ad altre brevissime raccomandazioni. Trovo nel disegno di legge, nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento e nei documenti che vennero uniti in appoggio, che alcune provincie ed alcuni comuni sono in debito verso il tesoro di partite di pochissima importanza, di pochissime centinaia o migliaia di lire.

Basta verificare l'elenco annesso al progetto per vedere provincie floride, verso le quali sarebbe sufficiente esercitare un'attiva sorveglianza per parte dello Stato, o delle amministrazioni governative, per evitare che più a lungo queste partite di così poca importanza rimangano nei loro bilanci. Quindi credo che per dette somme non si possa e non si debba (anche per evitare un altro cumulo di affari e di liquidazioni) applicare la presente legge.

Il relatore nella sua chiarissima relazione

accennò pure a questa circostanza sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro del tesoro.

E in ultimo io trovo giustamente detto nella relazione che in questo disegno di legge si fa troppo esclusivo fondamento, come criterio per decidere della situazione economica di una provincia, sulla sovrimposta provinciale per applicare le disposizioni che stiamo esaminando, ed in ciò mi associo perfettamente alle considerazioni espresse.

La sovrimposta sia provinciale o comunale è certamente uno degli elementi più sicuri per applicare le disposizioni che sono contemplate nel disegno di legge; ma vi sono altri elementi che concorrono a formare la situazione economica di un dato paese, di una data provincia, di un dato comune.

Quindi raccomanderei, in quanto sia possibile, pur approvando questo disegno di legge, che nelle disposizioni regolamentari si tenga anche conto degli altri criteri indicati nella relaziore della Commissione di finanza, e che io per brevità non sto più a ripetere.

Quindi, riassumendo, io raccomando essenzialmente che il Governo eserciti un'attiva sorveglianza perchè non si verifichino ulteriori arretrati, presentando all'uopo provvedimenti legislativi per un migliore ordinamento delle finanze locali e delle spese, che incombono ai comuni e alle provincie, e per la revisione delle spese obbligatorie indicate all'art. 8; che il Governo provveda che le partite di debiti di minore importanza siano esatte senza le suddivisioni in rate portate dalla presente legge; infine che possibilmente si tenga conto degli altri elementi, che, all'infuori della sovrimposta, concorrano ad influire sulla situazione economica di un'amministrazione locale, ed a costituire la graduatoria, di cui all'art. 2 del presente disegno di legge.

Non aggiungo altro.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Comincio col ringraziare l'onor. Commissione di finanze della sua adesione al presente disegno di legge, e ringrazio pure l'onor. Frola della sua dichiarazione, di voler dare voto favorevole.

È quasi superfluo che un ministro del tesoro dichiari di dividere completamente il desiderio espresso dal senatore Frola; che cioè gli enti locali non assumano impegni di spese tali, da crear loro gravi difficoltà quando sono chiamati a corrispondere allo Stato le quote ad essi spettanti. Ma disgraziatamente troppo di sovente avviene in proposito una contraddizione poco opportuna. Sino a che si tratta di proclamare *in teoria*, che non bisogna spendere al di là dei mezzi, che si possiedono, che si deve evitare di impegnare troppo largamente l'avvenire, tutti ci troviamo d'accordo. È una voce unanime, che dice: di debiti e di impegni ne abbiamo anche troppi, dobbiamo fare economia, e non incontrare nuovi oneri. Ma quando si manifesta il desiderio di un'opera, che interessi direttamente uno od altro ente locale, allora i buoni propositi sfuggono, non si bada più nè se la spesa sia davvero urgente o di grande utilità, nè se ecceda i mezzi che si hanno disponibili: non mancano mai nè ragioni, nè argomenti più o meno speciosi per dimenticare le buone teoriche, e si finisce col metterle da parte. Più tardi, quando arriva il momento di pagare, incominciano i lagni, e si vorrebbe magari che lo Stato nulla più chiedesse. È vero che, in compenso, si torna ad affermare la necessità di esser parsimoniosi, e di non accrescere gli aggravi, ma come ben vede il senatore Frola, è un compenso assai magro. Per quanto dipende da me posso assicurare il Senato e l'onor. senatore Frola che la mia opera si esercita costantemente, con tutta la energia di cui sono capace, per porre ostacolo alla tendenza eccessiva di nuove spese, ma confesso che non sono molto lieto dei successi del mio apostolato.

Anche nel momento attuale assisto ad una rifioritura di domande e di bramosie di spese d'ogni sorta, che davvero è inquietante.

Ad ogni modo assicuro che persisterò nel mio indirizzo con la maggiore buona volontà.

Un grave problema ha toccato il senatore Frola, quello cioè che il Governo provveda ad una sistemazione dei così detti tributi locali. È un desiderio molto facile ad esprimere, ma altrettanto difficile a realizzare.

Il sistema tributario, sia dello Stato sia degli enti locali, è già spinto a tale intensità, a tale pressione di aggravi che il modificarlo riesce un problema della massima difficoltà. Non si sa

più dove attingere, a quali redditi diversi, a quali ricchezze nuove toccare, chè tutto e tutti sono già aggravatissimi.

Ciò non vuol dire che il problema di una migliore sistemazione dei tributi locali debba essere abbandonato, e verrà tempo opportuno per riprenderlo in esame. Però la sua soluzione dovrebbe trovarsi, in buona parte almeno, nel dare allo Stato una maggiore azione di tutela verso gli enti locali.

Ora, anche in questo, *teoricamente*, siamo tutti, o quasi tutti, d'accordo; ma il giorno, in cui da parte del Governo si venisse a proporre una restrizione qualunque alle autonomie locali, sarebbe una vera insurrezione e la proposta cadrebbe. A mio avviso, il rimedio principale dobbiamo attenderlo da una migliore educazione alla vita pubblica, e forse a questa educazione gioveranno le conseguenze dell'indirizzo finora seguito, delle quali tanto ci lagniamo.

Quanto alle partite di debito di piccola importanza, mi rincresce di avere avuto la relazione della Commissione di finanze soltanto pochi minuti prima di entrare al Senato, e di non aver quindi avuto il modo di alcuna indagine. Tuttavia mi sembra inverosimile che Enti importanti, quali sono le provincie che apparirebbero in arretrato per debiti di pochissima entità, non possano soddisfarli, ed abbiano bisogno di ricorrere a rateazioni di più anni per pagare alcune centinaia o migliaia di lire. Deve trattarsi piuttosto di partite non liquide, od in contestazione.

Ma certo sta nell'interesse degli stessi enti locali, che appariscono debitori di così minime somme, di liquidarle e farne il pagamento senza sottoporsi a tutte quelle formalità, soprattutto di delegazioni di sovrimposta, che sarebbero richieste per avere le facilitazioni predisposte dal disegno di legge.

L'ultima osservazione fattami dal senatore Frola, è più grave, e sopratutto d'indole delicata, e spero che nel suo apprezzamento avrò concorde il giudizio del Senato.

Io non ammetto facoltà di arbitrio nel potere esecutivo, ed il presente disegno di legge tende precisamente a togliere quelle disparità di trattamento che in addietro potevano forse verificarsi. Quindi, onorevole senatore Frola, non posso dare la menoma promessa di allontanarmi, nell'esecuzione della legge, da quei criteri tassativi che la medesima prescrive e che sono di natura aritmetica.

La legge stabilisce un sistema automatico di rapporti tra il debito e l'ammontare della sovraimposta, di cui possono disporre gli enti locali e da tale rapporto il ministro non può nè deve decampare.

Del resto il fatto della rateazione dei pagamenti lungo un periodo di tempo che da dieci può arrivare a cinquant'anni rimedia già alle difficoltà di cui si preoccupa il senatore Frola, e si era già preoccupato il diligente relatore della Commissione di finanze.

Piuttosto credo che in un punto della esecuzione della legge può intervenire un equo e ragionevole apprezzamento del ministro, cioè nel fissare il valore che si deve attribuire a quella parola *convenzione* che è scritta nell'articolo 7.

Invero lo Stato non ha con enti locali vere e proprie convenzioni di rateazione, e sarebbe anzi questione giuridica difficile a risolvere, se queste vere e proprie convenzioni avessero potuto venire stipulate dal solo potere esecutivo. Però esistono verso parecchi enti locali dichiarazioni del Governo, per le quali si accorda agli enti stessi di pagare i loro debiti con una determinata rateazione.

Io credo che queste dichiarazioni, quando esistano in modo formale e scritto, e non dipendano nè da risposte date privatamente, nè da dichiarazioni fatte a voce, debbano essere rispettate.

Questo è l'apprezzamento che faccio della parola *convenzioni*, inquantochè ritengo che riuscirebbe contrario allo spirito della legge il negare il beneficio di una rateazione anche maggiore di quella che ora è contemplata nel disegno in esame, semplicemente per il fatto che le concessioni accordate precedentemente non risultano da un atto autentico stipulato colle forme più rigorose della procedura civile.

Spero che queste dichiarazioni avranno soddisfatto il senatore Frola, e lo conforteranno ancor piu nel suo intendimento di dare il voto per l'approvazione del disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Per verità, dopo il discorso dell'egregio amico, senatore Frola, e quello dell'onorevole ministro del tesoro, io non

avrei ragione d'interloquire, poichè entrambi accettano non soltanto il disegno di legge come è ora proposto, ma ancora tutte le considerazioni esposte nella relazione della Commissione di finanze; e piuttosto potrei temere che le mie parole non facciano sorgere quei dubbi che nessuno ha sollevato.

Pure, mi corre l'obbligo di ringraziare il senatore Frola delle gentili espressioni dirette al relatore e dell'autorevole sostegno che ha dato alle osservazioni della Commissione, e di meglio chiarire la parte di queste, che ha formato il tema del discorso del senatore Frola e delle risposte del ministro del tesoro. Certamente nessuno può desiderare una ripetizione del fatto eccezionale a cui si provvede con questo disegno di legge, e quindi tutti siamo d'accordo che i provvedimenti proposti oggi al Senato sono determinati e giustificati da una condizione eccezionale di fatto. Il senatore Frola ed il ministro del tesoro ne hanno data una certa spiegazione, nella quale io convengo.

Dirò ancora che effettivamente qui abbiamo tre maniere di arretrati di debiti degli enti locali. Una dipende, come ha detto il ministro del tesoro, da ragioni di contabilità, e le partite relative a quella categoria di arretrati trovano la loro giustificazione anche in certe negate compensazioni che le provincie ed i comuni credono di doversi fare con partite di cui lo Stato è debitore.

Questa è la parte minore, ed io credo che per questa si trovi il modo di provvedere nella stessa legge, con i limiti che sono stati dati al ministro del tesoro nel periodo relativo a quegli arretrati che non superano la metà della sovrimposta, a termini dell'art. 2.

La seconda categoria riguarda gli arretrati, alquanto più considerevoli di quelle provincie per le quali si sono decretate opere rilevanti, cagione di oneri soverchianti le loro forze.

L'ultima comprende le provincie (son 9 o 10) che rappresentano il debito maggiore, derivante da sorprese sbalorditorie nei conti supplementari relativi a strade costruite a cura dello Stato.

A queste due ultime categorie è volto specialmente il disegno in esame, e niuno potrà negare che, in vista e della importanza del debito e della sua origine, non meritino i maggiori riguardi dallo Stato che fino ad un certo segno ne è responsabile.

L'onor. ministro del tesoro ha detto che con questa legge gli si impone un criterio ch'egli deve applicare. Certamente; ma gli si dà anche un potere discrezionale, perchè vi si stabiliscono dei periodi, in cui c'è il termine minimo ed il termine massimo. Tra questi due termini l'onor. ministro del tesoro deve applicare la legge con quegli altri criteri supplementari di cui ha fatto cenno la relazione, e di cui ha parlato il senatore Frola.

Non discorrerò del riordinamento tributario perchè su questo argomento non ho mandato della Commissione permanente di finanza. Per mio conto individuale accennerò soltanto che oramai qualcosa pure occorrerà fare al riguardo. Comprendo le gravi difficoltà messe innanzi dal ministro del tesoro.

Ma l'onor. ministro del tesoro sa i disordini che si sono verificati, e l'urgenza di provvedere. A prescindere da accrescimento di entrate, sempre utile riuscirebbe un riordinamento delle spese e delle entrate.

Per le spese uno spreco indubbiamente si verifica a cagione della inesatta loro divisione tra lo Stato e gli enti locali; per l'entrate è assai nocivo il disquilibrio tra le diverse categorie di contribuenti, segnatamente a riguardo della provincia che non vive d'altro che di sovrimposta fondiaria. Finalmente quanto alla tutela non credo che sarebbe proprio il caso di aggravarla su tutti i comuni, ma di adeguarla alla diversa loro importanza, e all'uopo credo che il Senato in questi giorni sarà chiamato a discutere un disegno di legge, che farà sì che l'argomento possa essere valutato sotto tutti gli aspetti.

Fatte queste rapidissime considerazioni generali, ritorno alla legge in esame, e dico che accetto di buon grado, a nome della Commissione permanente di finanze, l'adesione che il ministro del tesoro ha dato alle osservazioni che si leggono nella nostra relazione in quanto alle convenzioni, delle quali parla l'art. 7.

È evidente che convenzioni vere e proprie non si potevano stipulare fra il ministro del tesoro e gli enti locali, perchè ostava la legge del 1862, che regolava l'inadempimento degli enti locali pei debiti verso il tesoro; quindi una convenzione contro la legge non sarebbe

stata possibile. Trattasi di accomodamenti provvisori, che l'onorevole ministro del tesoro ed i suoi predecessori hanno fatto assai bene a concludere con gli enti locali, con la condizione implicita od esplicita della durata loro fino alla promulgazione della legge che oggi discutiamo, poichè molto tempo è passato da che si è presentato il primo disegno di legge relativo a questo argomento, ed intanto qualche cosa si è pure versata a questo titolo nelle casse dello Stato; e queste sono le convenzioni di cui parla l'art. 7, perchè esso non poteva riconoscere uno stato di cose che fosse stato contrario alle leggi vigenti. In questo modo la Commissione di finanze ha interpretato l'art. 7, ed è lietissima che l'onorevole ministro del tesoro aderisca pienamente alla interpretazione della Commissione permanente di finanze, mediante dichiarazioni, di cui prende atto. Credo di non dover aggiungere altro.

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare l'onorevole ministro del tesoro delle dichiarazioni fatte sui tre punti sui quali mi sono permesso di richiamare la sua attenzione.

Quanto alle partite di minore importanza siamo perfettamente d'accordo, ed è giusto che per evitare ulteriori complicazioni si veda di esigerle senza applicare la legge.

Così pure come spiegò l'onorevole relatore, quando io accennava agli altri criteri che concorrono a costituire la graduatoria di cui all'art. 2, io intendeva appunto riferirmi a quella latitudine che è ammessa nei vari periodi fissati nella graduatoria suddetta, concordando perfettamente con lui, sul bisogno di dare specialmente al ministro del tesoro poteri chiari e determinati per ogni evenienza, per una rigorosa applicazione della legge.

Rimane l'altro punto che è il più importante.

L'onorevole ministro del tesoro sostanzialmente ha pure concordato con me, che cioè presentandosi una legge che vuole ovviare a dei mali bisogna pensare pure ad evitare che questi mali si possano ripetere per l'avvenire. Ed il momento opportuno era appunto a me sembrato quello in cui si discute e si approva la presente legge; invitando il Governo a riflettere alla condizione anormale in cui si trovano i comuni e le provincie per vedere sia con un attiva vigilanza, sia, occorrendo, con provvedimenti legislativi parziali, che i lamentati mali non si rinnovino.

Sono pure d'accordo con quanto ha dichiarato l'onorevole ministro del tesoro sulla maggiore tutela degli enti locali e di ciò discuteremo maggiormente quando verrà e mi auguro prossimamente, il disegno di legge che sta all'esame del Senato, e mi onoro appunto di far parte della Commissione che deve studiarlo.

Ma frattanto occorre che l'attività delle Amministrazioni centrali s'eserciti in modo che non si verifichino quegli inconvenienti che si devono togliere di mezzo col presente disegno di legge.

Quando vediamo spese che lo stesso Governo deve ora dichiarare che non si dovevano fare; quando vediamo essere necessaria una revisione delle stesse spese obbligatorie per vedere se i bilanci e le condizioni degli enti locali possano farvi fronte, com'è detto all'art. 8, è lecito dedurre la conseguenza che sono indispensabili provvedimenti efficaci affinchè non si ripetano questi disegni di legge, che si cumulino altri arretrati e che le spese dei comuni siano conformi alla loro situazione economica.

È vero ciò che disse il ministro del tesoro che non si sa più dove far ricorso per quanto si riferisce alle sorgenti finanziarie delle provincie e dei comuni. Ma questo è un inconveniente di fatto degno di studio, dal quale però non possiamo dedurre che la nostra attenzione non debba esser portata sui provvedimenti di cui ho fatto cenno per vedere d'ovviare anche a quanto accennò l'onorevole ministro.

Quindi ringrazio il signor ministro del tesoro delle sue dichiarazioni e mi auguro che i fatti vi corrispondano e che si possa venire in efficace aiuto della maggior parte dei nostri comuni e delle nostre provincie. (*Approvazioni*).

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. È dunque chiarito che le raccomandazioni dell'onorevole senatore Frola e della Commissione di finanze del Senato si limitano a chiedere al Governo che l'apprezzamento delle considerazioni per il ratizzo dei debiti arretrati indicati nella relazione, sia ristretto alla concessione di un tempo

più o meno breve, ma sempre nei confini di tempo tassativamente indicati dalla legge. In questi termini mi dichiaro perfettamente dello stesso avviso. Nelle altre questioni mi pare che questo non sia il tempo di discorrerne a fondo. Soltanto osservo che l'art. 8 che fu citato dal senatore Frola è già per se stesso indice delle tendenze del Governo.

Infatti, con questo articolo si dà affidamento indiretto che impulsi nuovi da parte dello Stato, per spingere gli enti locali a spese ulteriori, non vi saranno.

È del tutto contraria ad una tale tendenza quella facoltà che si chiede di poter derogare alle spese che già per le leggi esistenti sono obbligatorie, sia per lo Stato, sia per gli enti locali. È una semplice facoltà: ma io sono dispostissimo a valermene, quando ve ne sia la convenienza; e chiudo le mie brevi parole coll'augurio che anche gli enti locali approfittino il più largamente possibile di questa facoltà che dalla legge nuova sarà ad essi conferita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo più tardi alla discussione degli articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Intanto dichiaro chiusa la votazione di ballottaggio.

Procederò ora all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che saranno incaricati di procedere allo spoglio delle schede.

Per la Commissione per i trattati internazionali risultano scrutatori i signori senatori: Massarucci, Di San Giuseppe e Vacchelli;

Per la Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti, i signori senatori: Mezzacapo, Carta-Mameli e Mariotti;

Per la vigilanza sulla circolazione sugli Istituti d'emissione, i signori senatori: Paternostro, Scelsi e Durante.

I signori scrutatori sono pregati di procedere subito allo spoglio delle schede, perchè si possa fare la proclamazione degli eletti nella seduta d'oggi.

Ripresa della discussione del disegno di legge « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato » (N. 192).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge di cui testè è stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

Sono condonati gli interessi di mora *a tutto il 30 giugno 1901* rimasti finora insoluti, sulle somme dovute allo Stato dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti ed Istituti, per quote di rimborso o di contributo nelle opere contemplate dall'art. 1 dell'allegato *B* alla legge 19 aprile 1872, n. 759.

Dal 1° luglio 1901 in poi gli interessi, di cui alla citata legge 19 aprile 1872, n. 759, sono ridotti alla misura del 4 per cento all'anno, ed estesi a tutte le somme dovute dalla detta epoca in avanti da provincie, comuni, consorzi ed altri enti ed Istituti, per rimborsi o per contributi nelle spese dello Stato, in virtù di leggi, di decreti e di convenzioni speciali, quando non ne venga soddisfatto l'ammontare alle stabilite scadenze.

(Approvato).

Art. 2.

È fatta facoltà al Governo del Re mediante decreto ministeriale di prorogare il pagamento delle somme maturate a tutto il 30 giugno 1901 e non versate per quote di rimborso e di contributi contemplati nella presente legge col seguente criterio tassativo:

Per un debito sino all'intero dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 10 anni.					
Id.	a 2 volte	id.	id.	15	id.
Id.	3	id.	id.	20	id.
Id.	4	id.	id.	25	id.
Id.	5	id.	id.	30	id.
Id.	6	id.	id.	35	id.
Id.	7	id.	id.	40	id.
Id.	8	id.	id.	45	id.
Id.	oltre 8 volte	id.	id.	50	id.

I debiti relativi, ammessi a proroga, non sono passibili d'interessi, se non per le somme non versate alle nuove scadenze.

(Approvato).

Art. 3.

A garantire la puntualità dei versamenti, sopra richiesti dell'Amministrazione del tesoro e in conformità alla legge 19 aprile 1872, n. 759, le provincie, i comuni e gli altri enti debitori dovranno rilasciare tante delegazioni annuali sulle sovrimposte *o in deficienza di queste* sovra altri cespiti, quante sono le rate nelle quali verrà ripartito il pagamento del debito prorogato ai termini dell'articolo 2 della presente legge.

Le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'ente debitore andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate più prossime di debito, e a liberare, per un eguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.

(Approvato).

Art. 4.

Ai versamenti delle sovrimposte fondiarie e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge, testo unico, 23 giugno 1897, n 236, e in genere tutti i privilegi dei quali sono assistiti la riscossione e il versamento dei cespiti relativi.

Se, ciò malgrado, l'ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico gli interessi di mora in ragione del 5 per cento.

(Approvato).

Art. 5.

I prefetti vigileranno a che vengano inscritti nei bilanci comunali e provinciali, i fondi occorrenti ai contributi contemplati dalla presente legge.

In mancanza di tale iscrizione, i prefetti sospenderanno l'esecuzione delle deliberazioni con cui vennero approvati i bilanci, e richiameranno le Giunte provinciali amministrative a provvedere d'ufficio.

(Approvato).

Art. 6.

Gli enti che, in base alla presente legge, ottennero di pagare il loro debito in diverse annualità, e che siano in regola coi convenuti versamenti, potranno sempre diminuire la durata dell'ottenuta proroga anticipando versamenti in conto delle ultime annualità già convenute.

Sulle somme così soddisfatte in anticipazione sarà accordato agli enti debitori un abbuono *del 4 per cento* all'anno in ragione scalare, da mettere anch'esso in conto delle ultime rate di versamento.

(Approvato).

Art. 7.

Le provincie, i comuni, i consorzi ed altri enti che abbiano otteuuto dal Governo con convenzioni speciali condizioni più favorevoli, o reputate da essi più favorevoli di quelle che verrebbero loro concesse in applicazione della presente legge avranno diritto di tener ferme le convenzioni precedenti.

Qualora poi gli stessi enti debitori che avessero speciali convenzioni, rimanessero morosi per due annualità consecutive maturate, saranno anch'essi soggetti alle disposizioni dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo procedendo alla sistemazione dei crediti del tesoro contemplatii dalla presente legge, esaminerà se l'esecuzione di taluna opera pubblica obbligatoria già decretata possa imporre agli enti locali oneri non proporzionati alle loro risorse.

Il Governo potrà revocare la esecuzione di detta opera o la sua continuazione, quando non risulti di vera necessità, ed in seguito all'assenso degli enti i quali rappresentino la maggiore interessenza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ora mi consenta il Senato una breve avvertenza sui nostri lavori legislativi.

Non abbiamo nulla da mettere all' ordine del giorno per domani; quindi il Senato dovrà essere convocato per lunedì. Ma io prego caldamente i signori relatori di disegni di legge a voler sollecitare il loro lavoro. Parmi che importi molto alla dignità del Senato il non lasciare in sospeso progetti di legge, che da qualche tempo sono sottoposti al suo esame. Mi permetto di accennare a questi:

« Modificazioni alla legge 7 aprile 1892 sull'esercizio dei telefoni ». So che l' onorevole relatore ha fatto i debiti uffici presso il Governo, ma non ha ricevuto le risposte che desidera.

« Modificazioni alla legge 19 luglio 1862 sui cumuli di impieghi, di assegni e di pensioni ». Mi risulta che l'onorevole relatore se ne occupa alacremente, cosicchè presto potremo avere la relazione.

Abbiamo poi altri progetti, come il « Ruolo organico degli ispettori scolastici e quello dei regi provveditori agli studi » per i quali pare che l' onorevole ministro della pubblica istruzione non intenda guari darvi seguito. Se così è, io credo che il miglior sistema sarebbe quello di presentare dei decreti reali per ritirarli; ma non lasciar dire, come si è detto, che il Senato non se ne occupa.

Altri disegni di legge sono i seguenti: il primo per « Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie »; ed il secondo: « Divisione de' comuni in classi agli effetti della tutela - Consorzi facoltativi - Vigilanza ». Sono due argomenti gravissimi. Ma mi risulta che i relatori hanno già in pronto le relazioni, sicchè potrà iniziarsene presto la discussione in pubblica seduta.

Vi è poi il progetto di legge: « Disposizioni per la repressione dei delitti anarchici ». Il relatore dell' Ufficio centrale si è rivolto al Governo, ed il Governo ha risposto che intendeva ritirare il progetto di legge, ma questo finora non è stato ritirato. Il Governo saprà quello che crede di dover fare: noi non siamo quindi responsabili se non lo si discute.

Del progetto di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università ed Istituti superiori », il relatore si occupa alacremente, e spero potrà mettersi d' accordo col ministro della pubblica istruzione in modo che il progetto possa essere presto esaminato e discusso dal Senato.

Finalmente abbiamo due disegni di legge, per i quali non fu ancora nominato il relatore. Il primo è il seguente: « Disposizioni sugli Istituti di educazione per l' infanzia »; ed il secondo è: « Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e San Pietro Avellana al mandamento di Carovigno ».

Per entrambi questi progetti pregherò i presidenti degli Uffici centrali di voler radunare gli Uffici stessi e procedere alla nomina dei relatori.

Queste sono le condizioni di lavoro in cui si trova il Senato e che io ho creduto bene di accennare, perchè ciascuno abbia la parte di responsabilità che gli spetta.

Domani, ripeto, non vi sarà seduta, non essendovi materia all' ordine del giorno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina di due commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	83
Maggioranza	42
Il senatore Vacchelli ebbe voti .	66
» Mezzanotte	33
» Visocchi	28
» Colombo	17

Proclamo eletti i senatori Vacchelli e Mezzanotte che ebbero il maggior numero dei voti.

Nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti	81
Maggioranza	41
Il senatore Colombo ebbe voti .	61
» Blaserna	14

Proclamo eletto il senatore Colombo che ebbe il maggior numero di voti.

Nomina di due commissari nella Commissione pei Trattati internazionali:

Senatori votanti	82
Maggioranza	42
Il senatore Visconti-Venosta ebbe voti	53
» Vitelleschi	44
» Fava	44
» Paternò	12

Proclamo eletti i senatori Visconti-Venosta e Vitelleschi, quest'ultimo per ragioni di età, essendo più anziano del senatore Fava.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 2 dicembre alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Vitelleschi al Presidente del Consiglio sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le attribuzioni del Presidente e del Consiglio dei ministri.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato (N. 192).

III. Discussione del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

La seduta è sciolta (ore 17 e 10).

Licenziato per la stampa il 4 dicembre 1901 (ore 11).

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CVII.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Ringraziamenti — Congedi — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le attribuzioni del presidente e del Consiglio dei ministri — Parlano l'interpellante ed il presidente del Consiglio — Dopo replica del senatore Vitelleschi e del presidente del Consiglio, il Presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Votazione a scrutinio segreto — Lettura del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e della marina.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

« N. 65. — Il sindaco del comune di Capracotta, a nome di quel Consiglio comunale, fa istanza al Senato perchè il comune di San Pietro Avellana venga distaccato dal mandamento di Capracotta ».

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio trasmessomi dal presidente della Camera dei deputati:

Roma, 30 novembre 1901.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno le proposte di legge indicate a margine d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 29 novembre 1901, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre consesso:

« 1. Soppressione del comune di S. Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente;

« 2. Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro;

« 3. Maggiore spesa per l'erezione del monumento in Roma a Giuseppe Mazzini;

« 4. Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

Il presidente della Camera dei deputati
T. VILLA.

Do atto al presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questi disegni di

legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. È pervenuto pure alla Presidenza un messaggio dal presidente della Corte dei conti.

Prego il senatore, segretario, Colonna d'Avella di volerne dare lettura.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge:

Roma 1° dicembre 1901.

In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte da questa Corte nella 2ª quindicina di novembre u. s.

Il presidente
Firmato: G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Vennero inviati alla Presidenza i ringraziamenti dalle famiglie dei defunti senatori Pallavicini, Morelli Domenico e Puccioni per le condoglianze trasmesse loro dal Senato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: i senatori Gloria, di un mese, Cerutti Cesare, di due mesi, Massarani, di un mese e Pasolini, di un mese, per motivi di salute; Di Camporeale, di cinque giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le attribuzioni del presidente e del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelleschi ».

Do lettura della domanda di interpellanza: « Il senatore Vitelleschi chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le attribuzioni del presidente e del Consiglio dei ministri ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Signori senatori, a me non muove a parlare spirito di parte e nemmeno un soverchio zelo. Io parlo solamente per un senso di quell'armonia e omogeneità che è mestieri di conservare nelle istituzioni, perchè possano funzionare e perchè possano rispondere ai loro scopi. Armonia e omogeneità che a me paiono gravemente offese da alcune disposizioni, vorrei poter dire, da alcune improprietà di linguaggio contenute nel nuovo regolamento sopra le attribuzioni del presidente e del Consiglio dei ministri.

Improprietà di linguaggio, le quali, oltre che offendono quest'armonia, a me pare che tocchino alla sostanza stessa delle nostre istituzioni. E vengo subito al fatto.

Incomincio dalla parte che ci concerne più da vicino, ossia da quella che riguarda il Senato. Io leggo qui in queste regolamento che si « deliberano in Consiglio dei ministri le nomine del presidente, del vicepresidente del Senato del Regno e dei senatori ». Vi è un altro regolamento che si chiama lo *Statuto* il quale dice: « Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re ».

Ora io domando all'onorevole presidente del Consiglio: Chi è dunque che nomina questi senatori? È il Consiglio dei ministri o il Re? Io non suppongo, che sotto il pretesto di essere potere esecutivo, voi vi siate identificati con la Corona, solo modo per fare sparire questa antinomia.

I rapporti del Ministero con la Corona sono stabiliti; i ministri sono i consiglieri della Corona; e i consiglieri non deliberano; quando il consigliere delibera, il consigliato passa allo stato di minorità e va sotto tutela.

E infatti cosa avverrebbe se il Consiglio dei ministri nominasse un senatore che non piacesse alla Corona?

Non vi sarebbe soluzione possibile, mentre ve ne ha sempre quando i ministri non volessero controfirmare una nomina della Corona.

Dunque questo regolamento crea un antagonismo inconciliabile.

I ministri possono ben proporre la nomina

dei senatori, ma non possono deliberarla. So bene che la nomina dei senatori, come ogni altro atto politico, deve portare la controfirma dei ministri, ma controfirmare non è deliberare. E ciò è talmente vero che voi stessi, all'articolo 10, quando parlate dei segretari di Stato, vi limitate a dire che il Ministero controfirma, e si capisce, ma questo mostra che voi intendete bene la differenza, capite che è necessario avere la controfirma per i ministri di Stato, ma viceversa per i senatori vi pare che non ne valga la pena e che i senatori devono essere fatti dal Ministero.

Ora, più che la teoria, a questo mondo importa la pratica.

Vediamo gli effetti di questa costumanza, che purtroppo è già invalsa gradatamente da lungo tempo e che si è voluta cambiare in una disposizione regolamentare. La prima volta che questa costumanza apparve sotto una forma giuridica, o almeno sotto un'apparenza giuridica, fu nel decreto Depretis che risale al 1876.

Ed infatti è da quel momento che quello che ha *plus d'esprit que Voltaire*, ossia *tout le monde*, e cioè il pubblico ha cominciato a qualificare le immissioni dei senatori in masse, che hanno raggiunto fino il centinaio, e che sono avvenute dopo che ha prevalso questo costume, con una parola che per la dignità del Senato io non ripeto, ma che dà l'idea del concetto che il pubblico si è formato di una cosifatta fabbrica di senatori. Non solo, ma quando sono nominati codesti senatori, evidentemente tutte persone degnissime, il pubblico ha preso il costume di fare delle libere apprezzazioni, e così dice: è il ministro A che ha voluto il tale senatore, è il ministro B che ha voluto il tale altro; per un terzo si tratta di impegni elettorali, e così via discorrendo.

Tutti questi rumori non hanno nessun valore in se stessi, ma dimostrano il concetto del pubblico intorno alla nomina dei senatori; concetto che il pubblico non avrebbe, e non aveva quando era convinto che le nomine dei senatori emanavano direttamente dalla Corona.

Anche nei procedimenti che si seguono in queste nomine noi abbiamo dovuto constatare dei cambiamenti. Credo che la nomina dei senatori non si faccia più con decreto personale. Oggi si fa un decreto collettivo. La cosa non avrebbe una grande importanza per sè, ma tutto contribuisce a creare per il Senato quella situazione della quale ha ragione di lamentarsi.

Se come si faceva prima, il Re nominasse i senatori direttamente, la Presidenza del Senato, se non propriamente consultata, sarebbe per certo avvertita, essendo questo un procedimento di mera convenienza, poichè, quando si tratta di introdurre dei colleghi in Senato, l'abbicì della più elementare convenienza, questo porterebbe. E così una volta si faceva, perchè mi ricordo come ancora al tempo della mia elezione si facesse. Ora il Ministero considerando questo fatto come una parte delle sue ordinarie funzioni, se ne crede perfettamente disobbligato.

E non è da fare meraviglia, dapoichè la nomina dei senatori non ha per esso particolare importanza: si nominano i senatori presso a poco come si nominano i commendatori. (*Ilarità*)

Ora voi non potete non comprendere come questo sistema scemi e demolisca l'autorità del Senato. Che cosa vorrete voi più fare di questo corpo, quando sarà diventato un deposito di impiegati mandati al riposo per decreto ministeriale? Possono venire dei momenti, onor. presidente del Consiglio, in cui quest'àncora che adesso voi abbandonate, la potreste rimpiangere. Quest'àncora non ha altro valore che quello della sua autorità, la quale le viene precisamente dalla sua origine e dalla qualità delle persone. Mutate la prima e abbassate il livello della seconda, ed il Senato diventerà una Cancelleria destinata a mettere la sabbia sopra le vostre leggi e sopra i vostri decreti.

Ma andiamo a guardare un po' più in alto quali siano le conseguenze di quest'uso invalso. In sostanza con questo sistema il Senato diventa una emanazione del Governo. Il Governo rappresenta un partito, e quindi ha le sue scelte obbligate al partito che rappresenta e quindi questo Senato, se i Ministeri durano poco, finirà per essere un mosaico di espressioni di tutti i partiti politici che si seguono al potere; se poi durano a lungo, diventerà la espressione di un unico partito. Ora questa non è una cosa indifferente nella Camera Alta, che deve essere destinata precisamente a fare l'opposto, vale a dire ad essere al disopra dei diversi partiti. Da quella specie d'atmosfera equatoriale nel mondo politico, nella quale deve vivere il Senato, dove tutte le correnti si attutiscono e si

sollevano, con questo sistema voi lo lanciate anch'esso nella regione delle tempeste nella quale esso non può che naufragare.

Ma andiamo più oltre. Per mezzo del presidente del Consiglio dei ministri, il Senato diviene il prodotto della maggioranza della Camera.

Ora pare a voi che sia razionale che la Camera Alta emani dall'altra Camera, a cui deve eventualmente poter servire di controllo? E finalmente, come ultimo assurdo, il Consiglio dei ministri, con la nomina dei senatori, sceglie i suoi propri giudici, da che il Senato è una parte integrale del sommo potere civile che deve controllare e giudicare i ministri che viceversa sono quelli che lo compongono.

Ma v'è di più. Se il Ministero fosse composto di divinità inaccessibili agli errori e alle passioni, vi sarebbe sempre un inconveniente, ma in fondo sarebbe un pericolo più teorico che pratico; ma siccome i ministri non sono Dei, ne viene che essi sono sottoposti a tutte le correnti delle passioni e degli interessi, e quindi la creazione dei senatori, abbandonata al Consiglio dei ministri può divenire un campo di transazioni, di compromessi, che compiranno l'opera di demolizione del credito e dell'autorità del Senato, una volta stabilito il costume e ribadito con queste disposizioni ufficiali.

Il Senato sarà una emanazione del Consiglio dei ministri *pro tempore* e quindi con tutte le conseguenze e gli inconvenienti che ho descritto.

A questo proposito lasciatemi fare una piccola parentesi per dire che non è da fare meraviglia se di questo stato di cose il Senato si sia allarmato, e non è neppure da far meraviglia se il Senato escogiti anch'esso, imitando il Ministero ossia interpretando a suo modo i termini dello Statuto, di trovare le sue difese. Dal momento che nasce la convinzione che noi non emaniamo più dalla diretta volontà della Corona, naturalmente il Senato si sente di riprendere tutta la sua libertà d'azione; interpretazione da una parte, interpretazione dall'altra, perchè tutti i corpi hanno diritto di vivere, e noi abbiamo diritto di vivere per la missione e l'ufficio che ci ha dato lo Statuto, e del quale abbiamo il sentimento che, ridotti a queste condizioni, diventa sempre più difficile ed in ultimo impossibile il compimento.

Finora si sono conosciute nel mondo due specie di Alte Camere. La questione è stata molto discussa, ma finora non si sono trovati che due sistemi, l'elezione, e la nomina dal capo dello Stato, e tutte e due hanno la loro ragione di essere, l'una nel regime repubblicano, l'altra nel monarchico.

Voi ne avete inventata una terza, una Camera creata dal Consiglio dei ministri, e questa forma di costituzione dell'Alta Camera è unica al mondo.

Altra volta ebbi occasione di esprimere la mia convinzione che lo Statuto che regge il nostro Regno è un'opera piena di sapienza, superiore assai a quello che generalmente si crede, e, date le condizioni difficili di trasportare la vita costituzionale in un paese che non ne aveva le tradizioni, è ammirevolmente fatto.

Il congegno formato dallo Statuto è molto delicato e non può esser trattato diversamente. Da un lato il Re che crea il Senato, dall'altro la volontà popolare che crea la Camera. Queste sono due vere forze le quali si equilibrano, si correggono e rendono possibile la durata della vita costituzionale in un regime monarchico. Togliete uno di questi estremi, togliete questa provenienza diretta dal Re, e voi alterate tutto il sistema, e piano piano non rimane più che la volontà popolare, la quale, per forza di trasmissione, genera la Camera, genera il Ministero, genera il Senato.

Ora questo evidentemente altera, turba e cambia profondamente tutto il nostro regime costituzionale monarchico.

Io ho riconosciuto e riconosco che l'origine di questo abuso comincia con il decreto del Depretis. Ciò nonostante, il decreto del Depretis era fatto ancora con una certa timidità. Era detto in testa al decreto: *si sottomettono al Consiglio dei ministri*, e poi viene una filastrocca di tante altre cose, ed in seguito queste sole parole: « Le nomine al Senato ». Dei senatori individui non si parla. Probabilmente se l'onor. Depretis fosse al posto dell'onor. Zanardelli, e che io gli rimproverassi quel suo decreto, mi risponderebbe che le nomine delle quali si parla sono le nomine del presidente e del vice-presidente del Senato: e, siccome nelle discussioni politiche le questioni male si approfondiscono, così se ne caverebbe con questa risposta evasiva. Ma l'attuale Ministero

non ha voluto ambagi, ha detto chiaro e tondo: « Si deliberano in Consiglio dei ministri le nomine dei senatori ».

Ora io non dubito che l'onor. Zanardelli, con quella abilità che lo distingue e lo caratterizza, dirà una quantità di cose per attenuare la portata del suo decreto, ma le parole hanno il significato che hanno. L'uso invalso mostra purtroppo il loro significato, ed i giudizi che ne ha dato il pubblico sono l'ultimo corollario che conferma la esistenza e le conseguenze di questo sistema.

E qui io ho finito per quello che riguarda il Senato.

Il presidente del Consiglio risponderà, ed il Senato giudicherà se si sente soddisfatto delle sue risposte. Quanto a me, ho fatto la mia piccola parte di dovere perchè mi pareva che questo cambiamento profondo che si va praticamente facendo nell'organismo della nostra costituzione non dovesse passare senza che il Senato paresse neppure avvedersene. Qui finisce il mio compito, il Senato giudicherà.

Ma, giacchè mi son trovato in tutto questo a parlare della Corona, io non posso a meno di fare un appunto ad un'altra grave disposizione.

Io premetto che di questo io parlo, non tanto nella mia qualifica di senatore, quanto in quella di gentiluomo.

Io voglio accennare alla disposizione con la quale il Consiglio dei ministri ha avocato a sè la nomina degli ufficiali intimi che circondano la Corona.

Io so benissimo che è l'uso di tutti i paesi di reclamare che la Corona non abbia ufficiali intimi i quali siano in assoluta diffidenza del Governo.

So di quest'uso e ne riconosco fino a un certo punto la ragionevolezza, quantunque mi sia parsa sempre una diffidenza un po' spinta, perchè pochissima può essere l'influenza che possono avere sull'andamento della cosa pubblica una sola o poche persone.

Ma in quei casi, quando il Consiglio dei ministri escludesse tre persone, che tante sono quelle contemplate in questo decreto, ne rimangono alla Corona fra i suoi sudditi da scegliere 29 milioni 999 mila e 997, tra i quali può trovare persone di sua fiducia e che non diano ombra affatto al Ministero.

Molto diverso è il concetto d'imporre alla Corona tutti gli ufficiali intimi con i quali deve vivere da mattina a sera, lo che mi pare enorme. Ritengo che nessuno di voi lo sopporterebbe in casa propria; e non vedo perchè il Re deve sopportarlo.

Non dubito che i presenti ministri, e voglio sperare anche la maggioranza dei ministri futuri, avranno la delicatezza di usare di questo potere il meno possibile, ma non è men vero che può accadere, con qualche Ministero, che non abbia questi sentimenti, può accadere, dico, che il Re sia obbligato a sopportare intorno a sè delle persone di cui assolutamente non ha fiducia.

Ora, o signori, voi sottraete completamente il Senato all'influenza del Re, perchè diventa una creazione affatto estranea a lui, lo circondate di tutte persone di vostra fiducia, e non gli lasciate nemmeno la facoltà di avere un ufficiale intimo di sua fiducia.

Io non voglio dire a cosa somiglia questo modo di procedere, ma ognuno ben intende. La nostra sarà una Corona custodita assai gelosamente, molto più gelosamente che non comporti il rispetto della sua libertà. Ma, sopratutto, un simile procedimento non è nè gentile nè delicato.

Anche qui ho finito perchè, dopo tutto, questo argomento non ci riguarda che indirettamente; ma mi è parso che anche su questo punto fosse necessario che in questa assemblea una voce sorgesse per non rendere tutti noi responsabili di ciò che assolutamente a me pare una mancanza di riguardo.

Vi è un ultimo punto nel quale veramente il grosso colpevole è il regolamento Depretis, perchè voi, onorevoli ministri, avete innovato poco, quantunque abbiate fatto qualche innovazione. Io richiamo la vostra attenzione sopra l'inconveniente che genera l'aver messo sotto il regime del Consiglio dei ministri tutti gli affari internazionali.

Lo Statuto parla esplicitamente, precisa i soli casi in cui i trattati debbono essere sottoposti alla Camera dei deputati; tutto il resto è riservato alla Corona. E ciò è stato fatto in tutti i paesi, perchè qui sta uno dei vantaggi dalla monarchia e cioè di poter fare una politica estera. Probabilmente una tra le ragioni che arrestarono la Francia nel cammino che si

era prefisso nel mondo è il cambiamento del suo regime.

Le costituzioni monarchiche, appunto per la difficoltà di fare della politica estera nei Parlamenti e nei Consigli dei ministri, l'hanno riservata alla Corona. Tanto il Depretis, quanto voi, non vi siete peritati di sostituirvi a lei. Lo vedremo il giorno in cui dovrete portare qualche trattato, qualcuna di quelle operazioni che il pubblico non può a prima vista intendere e che voi porterete in Consiglio dei ministri e da quello passerà nella Camera e di lì nella piazza e nel caffè. Quel qualcuno, che ha più spirito di Voltaire nella sintesi, nell'analisi e nello studio presente dei fatti, sarà il peggiore dei consiglieri quel giorno in cui dovrete fare qualche atto di questa natura, che richiede grande responsabilità e probabilmente rimpiangerete questo articolo con cui oggi avete fatto la parte del fuoco per soddisfare a certe velleità temporanee e passeggere.

Anche qui io ho creduto di porre in guardia lo stesso Ministero sopra questa parte del regolamento; perchè veda se, tradotto in atto, sia utile ai nostri rapporti internazionali, i quali sono lontani dall'essere soddisfacenti. Parecchie volte qui si è notato che soddisfacenti non sono e probabilmente non lo sono perchè non vi è una direzione costante, unica, che sa quello che vuole: ed ogni Ministero piglia la sua via. L'Affrica informi. Tutti i grandi paesi, che fanno qualche cosa, hanno idee tradizionali da cui non s'allontanano. Ma per far questo non bisogna istituire i regolamenti che mettono ogni atto internazionale in discussione dei partiti. E qui mi fermo.

Ho detto che io parlavo per un senso d'armonia e d'omogeneità necessarie nelle istituzioni e non l'ho detto a caso; perchè sulla politica e sui principî si può discutere senza fine, e senza convincersi mai; ma vi sono certe verità elementari che fanno parte del regno del senso comune, sulle quali ci si può intendere, e sulle quali la discussione, almeno in buona fede, è impossibile.

Ora, una di queste verità elementari è che si può avere una repubblica come si può avere una monarchia, ma a condizione che le istituzioni sieno o repubblicane o monarchiche. Ma il peggio è di avere un Governo, che da una parte ha delle tendenze repubblicane, dall'altra il rispetto della monarchia, e quel che è anche peggio è di introdurre delle misure che non sono adatte a nessuna forma di governo; poichè io non credo che nemmeno le repubbliche si accontenterebbero di avere un Senato nominato dal Consiglio dei ministri. Queste disposizioni non possono convenire che ad un regime, quello dell'anarchia.

Per quanto sieno grandi le braccia dell'onorevole presidente del Consiglio per abbracciare sotto il suo manto tutte le tinte di opinioni possibili, credo che non vadano fino al punto di comprendervi anche l'anarchia.

Badi, onor. Zanardelli, Ella ha intrapreso la soluzione di un arduo problema: vale a dire si è prefissa di conciliare l'ordine in un paese travagliato da passioni, in un paese che aveva degli antecedenti pericolosi, mantenendo la più sconfinata libertà.

Io faccio voti perchè riesca; ma guardi, onorevole Zanardelli: per risolvere quei problemi, non alteri troppo i termini della equazione e si tenga fermo a quel patto fondamendale, che ha fatto e mantiene l'Italia, che è lo Statuto.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

GUARNERI. Domando di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. L'ho domandata io perchè non posso lasciar allargare una discussione di questa natura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Io mi atterrò strettamente nei limiti dell'interpellanza che mi vien fatta, ed in ciò credo di dar prova di una grande equanimità.

L'onorevole Vitelleschi è uscito di molto dal decreto che è oggetto della interpellanza, ed ha parlato di nomine di senatori seguite dal 1876 in poi, e ciò, ripeto, a proposito di questo decreto, il quale non c'entra per nulla.

A questo riguardo io dirò soltanto delle ultime nomine, se egli ha creduto di farne la critica, nomine delle quali io sono responsabile; e riguardo ad esse dichiaro, senz'altro, che ho sicura coscienza di avere dimostrato una temperanza grandissima, incontrastabile.

L'onorevole Vitelleschi ha pur creduto di darmi quasi una lezione in tema di rispetto delle istituzioni. Io, onorevole Vitelleschi, simili lezioni non accetto, e credo che tutti sappiano

come io le abbia in cima ai miei pensieri, e certamente non meno di lei.

Ciò posto, vengo strettamente al decreto del quale si tratta.

A questo riguardo mi lasci dire l'onorevole Vitelleschi, che egli ha messo innanzi una questione senza conoscerla. Egli ha incominciato ad affermare che vi sono molti inconvenienti creati dal nuovo regolamento. Creati di nuovo? A tale proposito mi permetto di fargli osservare che il decreto del 14 novembre in gran parte non fa che riprodurre e raccogliere delle disposizioni antiche, e in piccola parte reca delle disposizioni nuove.

Le disposizioni antiche, riguardo alle quali io non ho fatto che trascrivere, le disposizioni antiche sono le sole che sieno state oggetto di osservazione da parte del senatore Vitelleschi (*movimenti*).

Nulla, nessun appunto egli ha fatto alle disposizioni nuove, alle disposizioni che partono da me. Perciò io traggo un grande compiacimento dall'interpellanza Vitelleschi, il compiacimento, cioè, che nessun appunto è possibile, nemmeno da parte sua, a quelle innovazioni che io ho portato al decreto precedente sulla Presidenza del Consiglio e sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri. *Habemus confitentem reum.*

Quanto alle parti nuove, alle parti mie, adunque, io posso dire che esse ebbero unanime approvazione; sia in quella parte che si riferisce alle attribuzioni del Consiglio dei ministri, sia nell'altra parte che si riferisce alle attribuzioni del presidente del Consiglio.

Quanto alle nuove attribuzioni del Consiglio dei ministri, noterò fra le altre una garanzia che ha riscontro nelle leggi de' popoli più teneri delle pubbliche libertà, relativa, cioè, all'espulsione degli stranieri per ragioni politiche, la quale d'ora innanzi non potrà più aver luogo che dietro deliberazione del Consiglio dei ministri.

E quanto alle attribuzioni del presidente del Consiglio posso dire che venne da tutti riconosciuto, anche dagli interpreti più autorevoli di quel partito conservatore, al quale appartiene il senatore Vitelleschi, che queste nuove disposizioni recarono una grande unità nella pubblica amministrazione, che mirano ad evitare efficacemente antinomie e contraddizioni nei decreti, nelle leggi e nella loro esecuzione. Inoltre queste facoltà date al presidente del Consiglio, facendo partecipare il medesimo ai disegni di legge e ai decreti più importanti, rendono effettiva quella solidarietà ministeriale, la quale, dimenticata da lungo tempo in Italia, è nondimeno una delle caratteristiche più essenziali del corretto svolgimento delle istituzioni parlamentari. (*Approvazioni*).

Ciò posto, veniamo ad esaminare le critiche fatte dal senatore Vitelleschi al decreto in discorso.

Le piglierò secondo l'ordine del decreto di cui si tratta.

In primo luogo trovo nel decreto, fra le disposizioni delle quali si è occupato, quella che si riferisce alla politica estera. A questo riguardo ecco che cosa dice il decreto 14 novembre 1901. Esso dice che in Consiglio dei ministri si deliberano le proposte dei trattati, le questioni d'interpretazione dei trattati vigenti e le questioni internazionali in generale.

Ora, come già accennavo, questa disposizione è sostanzialmente trascritta non solo dal decreto Depretis del 25 agosto 1876, che pare sia l'unico che il senatore Vitelleschi conosca, ma anche dal decreto anteriore Ricasoli del 27 marzo 1867. Così nell'uno, come nell'altro decreto, ripeto, trovansi queste disposizioni, che ora formano oggetto di critica da parte dell'onorevole Vitelleschi. Dunque finchè era l'onor. Ricasoli, o l'onor. Depretis che firmavano quelle disposizioni, esse erano incensurabili, e lo furono per oltre un trentennio; diventano censurabili ora, perchè sono firmate da me!

A questo riguardo poi io farò un'altra osservazione; ed è che, sapendo quanto gravi e delicate siano appunto le disposizioni relative alla politica estera, ebbi a cuore di nulla mutare nel decreto in discorso, dacchè quelle che sono ora da lungo tempo vigenti non diedero luogo ad inconvenienti di nessuna maniera.

E poichè l'onorevole senatore Vitelleschi ha parlato pure dell'art. 5 dello Statuto, secondo il quale *il Re fa i trattati*, non ho bisogno di dirgli, che quell'articolo riguarda soltanto i rapporti con la Camera, ma non fa sì certamente che ai trattati non sia necessaria l'azione, la partecipazione, la responsabilità dei ministri, inquantochè l'onor. senatore Vitelleschi non

mi vorrà sostenere che vi possa essere un trattato a cui non partecipi il Ministero, il quale non sia coperto dalla responsabilità ministeriale.

Ma veniamo all'altro punto su cui si è così lungamente intrattenuto il senatore Vitelleschi, quello, cioè, che riguarda la disposizione del decreto 14 novembre relativa alla nomina dei senatori.

L'onorevole senatore Vitelleschi ha voluto censurare la disposizione nella quale si dice: « si deliberano altresì in Consiglio dei ministri: *le nomine dei senatori* », ecc.

Orbene, vediamo anche qui se sia mia questa locuzione o se sia altrui. Questa locuzione non solo havvi nel decreto Depretis del 1876, che non fu mai oggetto di censure neppur esso da parte del senatore Vitelleschi; ma havvi altresì nel decreto Ricasoli del 27 marzo 1867, e prima ancora nel decreto Azeglio del 21 dicembre 1850.

Senta, l'onorevole Vitelleschi, che cosa dice il decreto Azeglio: « Il Consiglio dei ministri dovrà sempre deliberare intorno agli oggetti infraspecificati: nomina dei senatori del Regno », ecc.

E l'onorevole senatore Vitelleschi se ne accorge ora, dopo trent'anni, credo, dacchè egli è senatore, per venire ad imputare a me questa disposizione che si trova nel decreto Azeglio del 1850, che è riprodotta nel decreto Ricasoli ed infine nel decreto Depretis!

Ora, se io ho diritto a chiedere di essere trattato con un po' di eguaglianza, non potrà certo il Senato imputarmi la disposizione della quale si tratta, di cui l'onorevole senatore non si era mai accorto, ma che risale al decreto Azeglio d'oltre mezzo secolo addietro e ne' suoi termini precisi.

Ma prescindendo anche da questa considerazione, aggiungiamo poche parole intorno alla disposizione in se stessa.

L'onor. Vitelleschi dice: Ma come si può dire che il Consiglio dei ministri delibera intorno alle nomine dei senatori se, a termini dell'art. 33 dello Statuto, *i senatori sono nominati* dal Re?

Sicuro, dico io, che i senatori sono nominati dal Re, ma anche i ministri e i sottosegretari di Stato ed i giudici e tutte le altre cariche dello Stato, a' termini dello Statuto sono nominati dal Re, e quindi l'onor. Vitelleschi, per essere logico, doveva dire che il decreto in discorso fece male ad ammettere, anche per tutte le predette nomine, le nomine, cioè, de' sottosegretari di Stato, de' consiglieri di Stato e della Corte dei conti, dei magistrati superiori e simili, la deliberazione del Consiglio dei ministri: la doveva per tutti logicamente escludere.

Del resto io potrei anche dimostrare che non è improprietà di linguaggio questa che si imputa ai decreti anzidetti, e che per lo meno in altre leggi sono adoperati i medesimi termini in parità di condizioni.

Per esempio, l'art. 218 della legge comunale e provinciale dice che il Consiglio provinciale *delibera* sopra *i cambiamenti* alle circoscrizioni delle provincie, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, sebbene anche qui possa deliberare soltanto in via di parere; perchè questi cambiamenti sono di competenza non del Consiglio provinciale ma del potere legislativo.

Si parla adunque di deliberazione del Consiglio dei ministri, quanto a tutte queste nomine, nel senso di assentimento collegiale del Consiglio medesimo, prima di essere sottoposte all'approvazione del Re cui la nomina spetta.

Resta un'ultima disposizione dal senatore interpellante incriminata, quella, cioè, colla quale è stabilito che pure in Consiglio dei ministri si approvino le nomine del Ministro di Casa Reale e del Prefetto di Palazzo, sostenendo l'interpellante che gli ufficiali della Casa Reale dovrebbero esser sottratti a queste disposizioni.

Mi permetta l'onor. Vitelleschi di dirgli a questo proposito, che la più incontrastata dottrina costituzionale va molto più in là di questa partecipazione del Ministero alla nomina di questi funzionari: va fino al diritto da parte del Ministero medesimo di richiedere il cambiamento degli ufficiali della Casa Reale che già sono in carica.

Ricorderò un fatto a tutti noto, quello dell'onor. Lanza nel 1869. Chiamato da Vittorio Emanuele alla formazione del Ministero, il Lanza chiese che venissero allontanati dalla Casa Reale i tre principali personaggi della Casa medesima, uno de' quali appartiene ancor oggi al Senato. Avendo Re Vittorio Emanuele da principio respinta la domanda, dicendo al Lanza di aspettare il giorno seguente a prendere una risoluzione definitiva, il Lanza scrisse

al Re una lettera in data del 1° dicembre 1869, che è di pubblica ragione, in cui dichiarò di insistere nella propria domanda *secondo la consuetudine dei Governi costituzionali* per adoperare le parole della lettera del Lanza. Ed in seguito a ciò i tre personaggi anzidetti vennero dalla Casa Reale effettivamente licenziati.

Non ho quindi bisogno di appellarmi alle norme di quella Monarchia che è costituzionalmente l'archetipo delle Monarchie costituzionali, cioè alle norme della Monarchia inglese, secondo le quali è notissimo che ogni Ministero venendo al potere ha il diritto di modificare la composizione della Casa Reale.

È noto che nel 1839 Roberto Peel e Wellington, grande autorità certamente per un conservatore, quando furono chiamati dalla Regina Vittoria a formare il Ministero, avevano messo innanzi la norma, la domanda, che venendo allora ad essere il trono occupato da una Regina regnante, si dovessero estendere i mutamenti della Casa Reale anche alle dame della Regina medesima.

La regina Vittoria scrisse una lettera a Roberto Peel, ricusando il mutamento, poichè, essa diceva in quella lettera, *era contrario alle consuetudini e ripugnava ai suoi sentimenti.* Nello slancio de' suoi diciannove anni, nell'affetto vivace del suo animo, era naturale che, come disse O'Connell, dovesse rincrescerle di separarsi dalla baronessa Lehzen e dalle altre eccellenti signore le quali avevano circondato di ardente affetto, di tenerezza materna la sua infanzia. Ma Roberto Peel mantenne ferma la propria domanda dicendo che per tale rifiuto non accettava di incaricarsi della formazione del Gabinetto. A proposito di tale conflitto, per citare un'autorità grande per tutti, e che certamente grandissima dovrebbe essere per l'onor. Vitelleschi, il Guizot, esso scrive, nella sua vita di Peel, che la lettera di risposta di esso Peel alla Regina era involuta, com'era certamente poco chiara ed aperta, ma che *era costituzionalmente vera.* Avendo Roberto Peel mantenuto i suoi apprezzamenti fu richiamato al Ministero lord Melbourne, il quale fece deliberare in Consiglio dei ministri, che il principio secondo il quale le cariche della Casa reale sono soggette ai cambiamenti dei Ministeri, non si estendesse alle dame della Regina. Il conflitto fu anche oggetto di discussione in Parlamento, discussione nella quale tanto Roberto Peel quanto lord Melbourne sostennero le loro opinioni forse con un lirismo esagerato. E intervenne allora con la sua grandissima autorità lord Bougham il quale disse che meravigliavasi grandemente come un individuo il quale si pretendeva così liberale come lord Melbourne, che era il capo dei *whigs*, potesse sostenere la teoria messa innanzi dal redivivo ministro.

Io dico tutto ciò per affermare in via generale la dottrina costituzionale sancita nei casi celebri da me indicati, in Italia nel 1869 e nella Inghilterra dal 1839 in poi.

Ma pel caso del decreto del 14 novembre, non ho bisogno di salire tanto alto nella sfera dei principî.

Imperocchè nel caso in discorso parlasi di nomine nuove, per le quali, occorrendo la firma di un ministro, è naturale che per l'importanza dell'atto, esso ministro la debba portare in Consiglio. E tale è la pratica costante nel decreto richiamata, ed io ebbi sott'occhio una serie di decreti di nomina di ministri di Casa Reale e di Prefetti di Palazzo, decreti firmati dai presidenti del Consiglio miei predecessori, i quali tutti portano nel testo del decreto, la formula: *Udito il Consiglio dei ministri.*

E del resto mi permetta il senatore Vitelleschi di fare un'ultima osservazione, ed è che, a mio avviso, riesce ovvio, evidente, come tale norma contribuisca alla dignità di que' funzionari.

Anzi le Monarchie costituzionali che maggiore lustro, maggiore importanza e prestigio volevano imprimere alla Casa Reale, attribuivano ai funzionari di essa il carattere di Stato. E invero in Francia nella prima e nella seconda Restaurazione, il ministro della Casa Reale faceva parte del Gabinetto. E più tardi quando venne la Costituzione napoleonica del 1852, anch'essa stabilì la stessa norma per il ministro della Casa Imperiale.

Con ciò io ho finito, ed osservo che gli articoli incriminati dall'onor. Vitelleschi, non soltanto hanno la consacrazione di tutti i precedenti, di tutto il passato, di tutta la nostra pratica costituzionale, ma rispondono ai corretti principî del regime parlamentare, dai quali certamente non avrei saputo dipartirmi, non potendo separarli dalla devozione antica, pro-

fonda che io ho per la Monarchia liberale, in nome della quale una voce cara ed augusta ebbe in quest'aula stessa e in un giorno solenne a segnare la via delle vostre patriottiche deliberazioni. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

GUARNERI. Rinuncio per il momento alla facoltà concessami, riservandomi di presentare all'onor. presidente del Consiglio analoga interpellanza, se e quando lo crederò opportuno.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io non riteneva da meno l'abilità conosciuta dell'onor. Zanardelli nel rispondermi, anzi dirò che vi ha messo un po' troppo calore, tanto che mi lascierebbe credere che abbia il senso intimo di non avere tanta ragione quanta ne pretende. E in parte egli mi ha anche ricordato di un'interpellanza che l'onor. Gadda fece una volta al ministro dei lavori pubblici sopra le condizioni delle strade che avvicinavano Roma, strade che erano allora pessime, come lo sono ancora.

Il ministro dei lavori pubblici, De Vincenzi, non ne sapeva nulla e si trovò imbarazzato, ed allora si volse al Gadda e gli disse: Ma come! Lei mi vuol dare lezione del come si tengono le strade; a me che ho fatto la legge sulle strade obbligatorie? e così si lanciò nella descrizione dell'opera sua senza più rispondere delle strade romane. E così ella ha parlato largamente di tutto quello che crede vi sia di buono in questo regolamento, e che io non ho oppugnato.

Ciò non pertanto, quando è venuto ai soggetti in discussione, egli ha fatto mostra di abilità nel cominciare da quello che era in un certo senso il lato debole della mia interpellanza, ossia della disposizione che si occupa della politica estera, che secondo lui è di data anteriore. E del resto vi aveva accennato anch'io.

Io ho detto che il peccato originale era nel regolamento Depretis. E non vedo perchè io non dovessi parlarne, dal momento che quelle disposizioni il presente Ministero ha fatto sue e esagerato.

Ho parlato del contenuto non curando se prima di lei altri se ne siano occupati. Egli s'inganna pure credendo che io pensi accusarla e perciò si è difeso troppo.

Io non ho avuto la minima intenzione di attaccarlo; ho voluto solamente sottoporre al Senato una grave questione; perchè dal momento che nuovo regolamento si faceva sulle attribuzioni dei ministri che si potevan rivedere ed esaminare tutte queste materie anche che fossero state precedentemente trattate.

Poi è venuta alla questione dei senatori che era già più difficile per lui. E ha citato gli altri decreti, i quali per quanto per me non facciano autorità erano però diversi: la differenza pare piccola ma è sostanziale...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*... Quello del D'Azeglio è identico...

VITELLESCHI... Non s'inquieti, chè non ne vale la pena. Il decreto di D'Azeglio dice: « delibera intorno alle nomine dei senatori. Quell'« intorno alle nomine » vuol dire che c'è qualcun altro che le fa queste nomine, che il Consiglio dei ministri discute prima di controfirmare perchè tutti riconoscono che il Consiglio dei ministri deve controfirmare le nomine dei senatori e per conseguenza può e deve fare osservazioni in proposito.

Il Depretis invece ha un'altra dizione con un'altra apparentemente piccola differenza; esso dice: « delibera le nomine al Senato »; ed io l'ho già detto.

Se fosse lì l'onor. Depretis che aveva un'abilità della specie di quella dell'onor. Zanardelli, avrebbe risposto che al Senato si fanno le nomine del presidente, dei vicepresidenti, ed io avrei avuto difficoltà a rispondere.

Del resto ho anch'io ammesso che il peccato è antico, ma siccome da 30 anni se ne vedono i cattivi effetti e che il Senato si compone oggi con le stesse norme con cui si nomina il ceto degli impiegati e con una disinvoltura la quale demolisce l'autorità del Senato, così ella non deve trovare strano che il Senato anche oggi e particolarmente qui se ne risenta. Ella stesso nel suo concitato discorso ha riconosciuto questa parità di trattamento con gli altri ufficiali dello Stato, ma ella ha dimenticato che qui non si tratta di consiglieri comunali o pure di consiglieri di Stato, ma di un'assemblea deliberante, uno dei tre poteri dello Stato che deve avere un'origine sua propria, che non può venir fuori con le stesse condizioni degli impiegati.

A queste esigenze lo Statuto aveva corri-

sposto dandone la nomina direttamente al Re, che, per essere al disopra dei partiti, per essere la dinastia identificata con gli interessi della nazione, è il solo capace di poter comporre un' alta Camera e perciò di nominare i senatori.

Il Consiglio dei ministri sotto le passioni e le correnti politiche, coi cambiamenti che subisce non ha nessuna delle qualità per sodisfare questo delicato compito.

Epperciò quella disposizione è contraria tanto alla lettera quanto allo spirito dello Statuto. Del resto ella ha dato le sue spiegazioni, il Senato può contentarsene ma da parte mia mantengo la profonda convinzione che in questo modo viene tolta al Senato quelle origini che devono costituire la forza di un' assemblea deliberativa, uno dei tre poteri dello Stato.

Ridotto ad una nomina di pubblici funzionari, fatta dal Ministero, il Senato perde la sua autorità, ogni sua azione nella Costituzione.

Vengo all'ultima parte in cui il presidente del Consiglio ha fatto sfoggio di quella larga coltura di cui è dotato, ed a me è piaciuto ascoltarlo, ma egli dimentica che c'è una grande differenza tra i casi da lui citati e il nostro e cioè tra il poter un ministro escludere alcune persone dalla vicinanza della Casa Reale, come è stato il caso del Lanza, degli ufficiali che egli credeva non potessero convivere colla politica che egli si proponeva seguire (questo si è fatto e si fa e non sarei io che vorrei contestarlo) c'è dico differenza e molta, tra questo e lo stabilire a priori che il Ministero designa le persone che il Re deve subire.

Farò eccezione per il ministro della Real Casa, il quale in ragione della lista civile potrei capire che facesse parte del Gabinetto ; ma quanto agli ufficiali intimi, l'aiutante di campo ed il prefetto di palazzo, che il Ministero possa in qualche caso escludere qualcuno, lo capisco, ma che si obblighi la Corona a convivere costantemente con delle persone che forse oggi voi nominereste con discrezione, ma non sapete chi li può nominare domani, tanto vale togliere alla Corona ogni libertà, perfino nelle consuetudini più intime della sua vita. Ciò non è nè giusto nè onesto.

L'onorevole ministro vorrebbe far passare queste mie concrete ragioni come dettate da ostilità di parte per avere più agio di non tenerne conto. No, onorevole Zanardelli. Io non attacco nessuno, non ho spirito di parte. Faccio anzi voto, quantunque non lo creda, che l' indirizzo preso dall'onor. Zanardelli riesca a bene o almeno a meno male.

Lo ripeto, non ho nessuna ostilità nè contro il Ministero, nè, specialmente, contro il presidente del Consiglio; io solo pongo delle questioni che sono vitali per il paese. Per me la questione del Senato è vitale per il Senato e per il paese. Se non si vuole provvedere, il Senato diventerà piano piano un corpo che non risponderà più alle sue funzioni che sono integrale della nostra costituzione nazionale.

Io ho fatto la mia parte di dovere che m' incombe come italiano e come membro di questa augusta assemblea e non ho altro da dire.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Ringrazio l'onor. Vitelleschi delle parole che ha pronunciato a mio riguardo, ma voglia permettermi di aggiungere proprio in stile telegrafico una parola.

Vediamo il ragionamento dell' onor. Vitelleschi riguardo alle nomine dei senatori ; egli si lagnava perchè sia stabilito che ne deliberi il Consiglio dei ministri. Orbene; lasciamo andare per un momento tutti i precedenti. Resterà sempre che tutto il suo ragionamento è fondato su ciò che secondo lo Statuto i senatori sono nominati dal Re. Ma per lo Statuto, io soggiunsi, tutte le alte cariche dello Stato sono nominate dal Re.

Dunque quella tale equiparazione della quale l'onor. Vitelleschi si duole, è fatta dallo Statuto e non è fatta dal mio povero decreto.

Vengo all' ultimo punto delle sue osservazioni. Anche in ciò non potrà l' onor. Vitelleschi non convenire che io abbia ragione. Lo ammette espressamente quanto al ministro di Casa Reale...

VITELLESCHI... Io potrei capire che si discutesse su questo...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*... Resta il Prefetto di palazzo. E quanto al Prefetto di palazzo io citerò il conte di Cavour il quale nel 1854, in una discussione che avvenne innanzi alla Camera dei deputati, ebbe a dire che il Prefetto di palazzo è anche un alto funzio-

nario pubblico, come grande ufficiale dello Stato: quindi occorre anche per la sua nomina la firma del ministro; firma la quale, soggiungo, trattandosi di nomina importante, deve dipendere dalla sanzione del Consiglio. Perciò per una metà della disposizione in discorso, in ultima analisi abbiamo anche l'opinione dell'onor. Vitelleschi, per l'altra metà abbiamo quella del conte di Cavour, mentre poi degli altri ufficiali di cui l'onorevole Vitelleschi ha parlato, il decreto del 14 novembre scorso non se ne occupa punto, non dice una sola parola.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, non essendo stata presentata alcuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Lettura del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Domando al ministro della pubblica istruzione se intende che la discussione si apra sul testo del Ministero o su quello emendato dell'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Senato sa che il progetto venne presentato dal mio predecessore, ed io l'ho mantenuto, perchè esso non rappresenta una particolare dottrina, ma è il risultato di una lunga serie di esperienze e di studi, che talvolta si tradussero in progetti di legge. L'Ufficio centrale vi ha portato modificazioni le quali, però, non contraddicono ai principi fondamentali del progetto; quindi consento che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale, coll'augurio che il Senato vorrà accogliere il progetto medesimo e finalmente risolvere una questione che interessa il nostro paese il quale attende da molto tempo una legge unica, degna dello Stato italiano.

PRESIDENTE. In seguito alla dichiarazione del ministro della pubblica istruzione, prego il senatore segretario Colonna d'Avella di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 30-A*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani la discussione generale sul disegno di legge testè letto.

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

Votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

1. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

2. Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ». (N. 30).

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Licenziato per la stampa il 7 dicembre 1901 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CVIII.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Parlano nella discussione generale i senatori Carta-Mameli e Bordonaro — Presentazione di un disegno di legge — Ripresa della discussione generale del progetto di legge N. 30; parlano i senatori Vitelleschi e Carle ed il relatore, senatore Codronchi — Chiusura di votazione — Annunzio di interpellanza — Risultato di votazione — Svolgimento d'interpellanza del senatore Frola al ministro delle finanze — Parlano l'interpellante ed il ministro delle finanze — L'interpellanza è esaurita — Si rinvia il seguito della discussione del progetto N. 30 a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, degli esteri, della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

Onorevoli Colleghi. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno, per la categoria 14 dello Statuto fondamentale del Regno, i signori:

Besozzi Giuseppe, tenente generale;

Candiani Camillo, contrammiraglio, dal 7 marzo 1895;

Pucci Guglielmo, ispettore generale del Genio navale.

Riunendo i medesimi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, compresa l'età, la vostra Commissione, a voti unanimi, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, a termini dell'art. 103 del nostro regolamento si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione.

Ha ora facoltà di parlare il senatore Scelsi, altro relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

SCELSI, *relatore*, legge:

Onorevoli Colleghi. — Con reale decreto del 21 novembre l'avv. Silvestro Picardi è stato nominato senatore del Regno. Avendo egli varcato l'età prescritta dallo Statuto e possedendo tutti gli altri requisiti voluti dal medesimo Statuto, la vostra Commissione vi propone, ad unanimità, di approvare tale nomina.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, anche per questa proposta della Commissione si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Ha ora facoltà di parlare il senatore Cremona, altro dei relatori.

CREMONA, *relatore*, legge:

Onorevoli Colleghi. — Con regio decreto 21 novembre 1901 è stato nominato senatore del Regno il professore Valentino Cerruti, come appartenente alla categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto. Essendo egli nato nel 1850, e socio nazionale della regia Accademia de' Lincei sino dal 1890, la vostra Commissione a voti unanimi ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per questa e per le altre proposte della Commissione. Se il Senato consente, la votazione si farà distintamente sul nome di ciascun senatore di cui la Commissione ha proposto la convalidazione dei titoli, ma con un solo appello nominale. Non sorgendo obbiezioni così rimane stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Ripresa della discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte » (N 30).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Essendosi ieri data lettura del progetto, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge compilato dall'Ufficio centrale.

Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Signori senatori. Nella dotta e splendida relazione dell'Ufficio centrale è chiaramente dimostrata la necessità, anzi l'urgenza. di regolare in modo uniforme nelle varie provincie del Regno tutto quanto si attiene alla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Onde sarebbe presunzione la mia se volessi aggiungere qualche cosa alle acute considerazioni del relatore.

La legge nel suo complesso mi pare che risponda al fine che si propone il Legislatore.

Abbiamo un controprogetto dell'onor. senatore Carle. Non disconosco che questo progetto merita seria attenzione anche per la indiscussa autorità del proponente. Ma ripeto che io voterò la legge. Solo mi permetto di additare una lacuna che, a mio modo di vedere, in essa si riscontra.

Vi sono dei casi in cui, pur non essendovi vera manomissione materiale dei monumenti, per opera dell'uomo questi monumenti vengono a soffrire nocumento.

Generalmente i nostri monumenti non sorgono solitari ed isolati, ma sono circondati da edifizi e da aree fabbricabili. Ora avviene, ed è avvenuto, a quanto si afferma da persone degne di fede, che i proprietari di questi edifizi e di queste aree fabbricano in modo da guastare la prospettiva del monumento oppure da scemarne la luce, e danneggiare così, in certo qual modo i dipinti, le statue e gli oggetti d'arte che il monumento racchiude.

Mi pare che bisogna prevedere questi casi, e provvedere.

L'opinione pubblica, nei luoghi specialmente in cui i monumenti pregevoli abbondano, e dove è più diffuso e profondo il senso dell'arte, si preoccupa molto di questi fatti. Mi viene riferito che a Venezia l'opinione pubblica fu grandemente commossa per il pericolo di nuove costruzioni in vicinanza di quei due insigni monumenti che sono la chiesa di Santa Maria della Salute e la chiesa dei Miracoli.

Ma come si provvederà ad impedire la ripetizione di simili sconci?

A mio modo di vedere non c'è che un presidio solo: stabilire una servitù legale con cui si determini l'altezza massima sino alla quale è permesso fabbricare, e la distanza dal monumento dove cessa il divieto della fabbricazione. La nostra legislazione ci offre frequenti esempi di tali servitù legali. Mi limito a rammentare che la fabbricazione è interdetta nei terreni adiacenti alle fortificazioni: solo nella terza e più lontana zona è permessa la fabbricazione di tettoie di un' altezza non maggiore di sette metri. Per le strade provinciali e nazionali è

stabilito che non si possano fabbricare case e anche muri di cinta, a distanza minore di tre metri e fonderie a distanza minore di cinquanta metri; nè piantare boschi se non a distanza di cento metri. Egualmente, per le costruzioni lungo le ferrovie, è stabilita la distanza minima di venti metri.

Ora pare a me che i riguardi che la legge usa verso un tratto di strada di campagna, si possano in qualche misura usare verso un palazzo di Giuliano da San Gallo, una tavola del Mantegna, un affresco del Ghirlandaio o del Tiepolo.

Si dirà: non occorrono nuovi provvedimenti legislativi, perchè vi è la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità che dà modo di provvedere. Ma la legge di espropriazione si può applicare – già non c'altro rimedio – ad edifizi esistenti, ma non mi sembra sia il caso di applicarla ad aree, sulle quali ancora edifizi non siano sorti, o ad edifizi che si vogliano sopraelevare.

Anzitutto c'è la questione della spesa, che non è lieve. La spesa andrà a carico del comune o del Ministero dell'istruzione pubblica? E poi badiamo, che se si prende questo partito si potrà aprire l'adito ad una illecita speculazione.

Può avvenire infatti che un proprietario, poco scrupoloso – mi si permetta l'eufemismo – di terreni o di fabbricati adiacenti ad un monumento, pur non avendo serio intendimento di fabbricare, presenti al Comune un disegno di nuova costruzione, come è prescritto nei regolamenti edilizi. Il Comune se ne inquieta, si mette il campo a rumore, ed allora questo proprietario che, come ho detto, non ha intendimento serio di fabbricare, tratta, si obbliga a non dar effetto al progetto, e, in sostanza, vende una minaccia, e il Comune, o chi per esso, la compra a contanti.

Per impedire questa speculazione illecita, non c'è, secondo me, altro mezzo che quello di stabilire una servitù. Io non mi attento di formulare un articolo. L'Ufficio centrale, che con tanta intelligenza e con tanto amore si è occupato della difficile materia, potrà farlo, circondando il procedimento delle maggiori cautele acciò il sacrificio della proprietà privata sia contenuto nei limiti della più stretta necessità.

Avevo dimenticato di accennare ad un altro argomento: mi permetta il Senato che io ne dica ora una parola. Si consente ai Comuni di determinare l'altezza massima e minima delle nuove case, nell'interesse del pubblico ornato.

Orbene, mi sembra più che regionevole che si limiti l'altezza quando si tratta di edifizi in prossimità di monumenti.

E torno a riprendere il filo del discorso.

La mia raccomandazione mira a far vieppiù rispettare i monumenti e gli oggetti d'arte.

Il Senato sa quale sia la loro importanza per il nostro paese.

A chi si preoccupasse del solo interesse materiale si potrebbe osservare che il nostro patrimonio storico, i nostri monumenti, i capolavori dei nostri grandi artefici, hanno una grande importanza sotto il punto di vista economico perchè attirano numerosi visitatori nel nostro paese. Il senatore Bodio con diligenti ricerche e con calcoli ingegnosi dimostrò, non è molto, quale sia l'importanza economica per l'Italia del movimento dei forestieri.

Ma il Senato parte di certo da più alte considerazioni.

Il Senato considera: che i monumenti e gli oggetti d'arte che il il nostro paese possiede costituiscono i veri titoli di nobiltà della nostra gente, perchè sono testimonianze eloquenti di due civiltà.

Il Senato rammenta che questa atmosfera di antica gloria contribuì a destare quelle simpatie dei popoli civili che, non senza efficacia accompagnarono gli Italiani nel periodo di faticosa preparazione e nella lotta per la libertà e per l'unità della patria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. Signori, la difficoltà del problema che ci si propone a sciogliere consiste nel conciliare il dritto patrimoniale privato con le esigenze della tutela d'ordine morale che incombono allo Stato.

Che la soluzione non sia facile, lo dimostra il disaccordo dell'Ufficio centrale, disaccordo che non è la prima volta che avviene, perchè, nel 1867, un'altra Commissione ebbe pure a presentare il parere della minoranza, confortato da una relazione.

Signori, parliamoci chiaramente, noi, in Italia, abbiamo creato un nuovo dizionario dei

sinonimi, per cui le parole oggi non han più il significato che apprendemmo nei dizionari nella nostra gioventù.

Oggi, infatti, le parole perequazione, riforma, conguaglio, rimaneggiamento, ritocco sono sinonimi di aumento di tasse; così è che in questa legge la parola tutela significa fiscalità, onde dinanzi a noi abbiamo una vera e propria legge fiscale piuttosto che una legge di conservazione per i nostri monumenti ed opere d'arte.

Il titolo adunque è in contraddizione con la sostanza, ed io, pregandovi di usarmi tolleranza se dovrò dilungarmi, mi permetto dimostrarvi ciò che assumo essere la realtà.

Comincierò dall'invocazione che l'Ufficio centrale fa della legislazione antica e moderna, italiana e straniera, per sostenere la sua tesi. Fra le leggi italiane comprese in un volumetto che è stato a noi distribuito, e che su per giù è la riproduzione del lavoro del nostro onorevole collega Mariotti, nessuna ve ne ha di efficace ed esistente, comprese quelle che riflettevano le provincie toscane e le pontificie.

Si cita nella relazione dell'Ufficio centrale il famoso bando del granduca di Toscana del 1602, il quale pubblicava una lista di 19 artisti, le di cui opere non avrebbero mai potuto esportarsi dal territorio del Granducato.

Ebbene, la lettura dell'elenco dei 19 nomi vi addimostra la futilità del provvedimento, la inanità dello sforzo per raggiungere il fine; perchè basta solamente guardare alla lista di quei nomi per vedere come il divieto fosse inapplicabile, e dirò anzi assurdo; in quei 19 nomi ci sono quattro o cinque pittori mediocri, e sono assolutamente obbliati una ventina di sommi artisti, le di cui opere, per merito e valore superano di gran lunga quelle di parecchi compresi nella famosa lista.

Mentre in essa vi sono dei nomi di second'ordine, come il Mecherino, il Rosso Fiorentino, il Salviati, il Bronzino, vi mancano poi il Mantegna, il Bellini, il Giorgione, il Fra Filippo Lippi, il Francia, il Veronese, il Botticelli, il Ghirlandaio, l'Antonello, ed altri sommi. Questo vi dimostra che il provvedimento del 1602 ritenuto efficace, si chiarì nella pratica vano ed infruttuoso. Ed oggi si vorrebbe che questo vano tentativo dovesse servire d'esempio a noi per stringere le catene e condurre alle sanzioni di una legge che viola completamente il diritto di proprietà?

Gli editti pontifici promulgati in quell'epoca e posteriormente, tutti lo sanno, erano spauracchi, non leggi che si eseguivano, tanto vero che caddero in completa dissuetudine. Avevano però uno scopo utile di cui il Governo pontificio seppe servirsi; essi mettevano sotto i suoi occhi le opere insigni che affluivano nel mercato artistico del paese ed il Governo pontificio ne approfittava saviamente per comprarle a spese pubbliche, a fine di arricchire i musei antichi e crearne dei nuovi. L'editto Pacca che ingiustamente si è voluto applicare da noi per perseguitare dei principi che vendevano la roba propria, che non avevano rubato, quando si mandavano impuniti i commendatori che avevano saccheggiate le banche, quest'editto Pacca non fu mai applicato.

Dal 1820, epoca della sua promulgazione, al 1860 cioè in quarant'anni non fu mai pagata nessuna delle enormi multe minacciate di 2000 scudi, per ogni contravvenzione, non fu mai percepita la tassa del 20 per cento appunto per non arrestare e distruggere il commercio delle antichità e belle arti, che allora costituiva uno dei principali cespiti dell'attività industriale di Roma.

Tanto è vero che non si eseguiva quell'editto, che durante il suo pieno nominale vigore furono vendute le gallerie Colonna, Spada, Sacchetti Pio, Rospigliosi, Aldobrandini, Camuccini ed a Bologna le gallerie Ercolani, Prati, Boschi, Grassi, Albergati.

Volete ancora un'altra prova? L'unica copia dell'editto che servì di titolo alla nostra amministrazione, nel 1860, fu pescato dal Fiorelli nella tipografia Camerale, tanto l'editto era caduto in dissuetudine che non se ne trovava più una copia.

Mi pare anco questo un argomento abbastanza convincente.

L'editto Pacca conferiva al Governo il diritto di prelazione, ma di esso il Governo pontificio non fece mai uso perchè comperava a denari sonanti ed a trattativa privata e così si poterono creare da Gregorio XVI il museo Egiziano ed il museo Etrusco, e da Pio IX il Museo di arte cristiana.

In tutto il resto d'Italia, salvo qualche disposizione più formale che di sostanza, il com-

mercio degli oggetti di antichità e d'arte fu sempre libero.

Si invoca la legislazione estera moderna a pagina 6 della relazione dell'Ufficio centrale, ove affermasi che tutti gli Stati moderni difendono rigorosamente i loro tesori con rigorose leggi. Vorrei sapere quali sono questi Stati; io non ne conosco che uno solo ed è la Francia, la quale difende i monumenti e le opere d'arte di ragione pubblica, non mai quelli di ragione privata, dei quali non si occupa punto.

La legge francese del 1887 parla di monumenti appartenenti allo Stato ed agli enti morali che vuole tutelati infliggendo severe pene e rendendo effettiva la responsabilità dei conservatori, ispettori e funzionari pubblici in genere.

E su questo tema pienamente mi accordo con l'onor. Carle, nel pretendere che la nuova legge renda veramente effettiva la responsabilità dei funzionari cui è affidata la custodia dei nostri monumenti, mentre che nella relazione dell'Ufficio centrale non vi è parola che accenni a voler colmare questa lacuna.

Nessun grande paese civile moderno ha delle leggi che disciplinano la materia di arte di ragione privata. Noi troviamo delle sale di vendite pubbliche a Parigi, a Londra, a Berlino, a Vienna, a Pietroburgo, ciò che è indice chiaro della completa libertà d'azione, che è lasciata in quei paesi ai detentori o commercianti di oggetti di arte e d'antichità.

Io poi per mia personale esperienza posso attestare che quante volte ho avuto occasione di comprare qualche oggetto di arte in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, in Baviera, nel Belgio, in Olanda, non solo non ho pagato alcuna tassa di esportazione, ma non ho avuto nessuna di quelle molestie che mi è toccato subire in Italia, per il trasporto d'un quadro da Roma o da Firenze a Palermo. Vorrei dunque sapere qual'è questa legislazione moderna che deve servire di modello ed ispirarci nella elaborazione di questa nuova legge. Ma si dice: se manca la legislazione dei grandi Stati vi è quella dei minori, Grecia e Creta, che pare sia il cavallo di battaglia della maggioranza dell'Ufficio centrale. Io veramente credo che l'Italia non abbia bisogno di prendere lezioni da quelle cattedre; ad ogni modo ho voluto studiare queste due leggi, ed ho rilevato anzitutto che esse trattano materia analoga, simile, ma non precisamente identica a quelle di cui noi ci occupiamo. Premetto che la legge greca come la cretese furono richieste dalla necessità impellente di salvare i monumenti nazionali. Signori, non dimentichiamo che, fino a pochi anni addietro, quei paesi erano considerati quasi come *res nullius* tanto da far prevedere che da un giorno all'altro potesse la sede dell'Acropoli esser trasferita a Parigi od a Londra; era necessario quindi di mettere un freno alla dilapidazione ed alla distruzione di quei monumenti, e fu questa la ragione determinante di quelle leggi.

Esse son leggi proibitive di esportazione dei monumenti, ma non sono leggi fiscali, tanto vero che al divieto di esportazione voi non trovate associata la percezione della tassa altissima che si vuole imporre appo noi.

Un'altra prova della ragione di essere di quella legge noi la troviamo nell'articolato stesso delle medesime.

In Grecia e in Creta si proibisce di depositare delle pietre a distanze inferiori a 500 metri dai monumenti a fine d'impedire che le pietre dei monumenti venissero trasformate in calce, o che fossero adoperate per l'erezione di edifici moderni. A questo punto era arrivata la distruzione dei monumenti pubblici. Si capisce quindi come provvidamente il Governo abbia voluto arrestare quest'opera di devastazione con provvidenze decisamente proibitive.

Ma, lo ripeto, anche là non si è fatto della legge uno strumento fiscale di tassazione o di vessazione pei contribuenti. E difatti in quelle leggi, il diritto di prelazione è limitato alle opere di somma importanza e pel resto è lasciata piena libertà a tutti di potere esportare contro una tassa del 10 per cento, dalla quale sono perfino dispensati coloro che esportano oggetti di pochissimo o nessun valore.

Ma vi ha di più: quelle leggi riflettono esclusivamente i monumenti storici ed archeologici, non contemplano i quadri, si occupano essenzialmente degli scavi ed in ogni articolo voi troverete ripetute le parole: « Oggetti rinvenuti nel terreno nazionale ». Oppure: « Oggetti che si rinverranno nel terreno nazionale ».

In Roma si scava incessantemente da parecchi secoli; negli ultimi 50 anni gli scavi sono proceduti febbrilmente anche a causa dei

lavori edilizi che hanno preso uno sviluppo considerevole; eppure, per confessione dei relatori delle precedenti Commissioni, che sono stati cinque o sei, la roba di vero merito, non dico di merito eccezionale, rinvenuta è stata scarsissima, e invece abbondantissima quella mediocre e infima.

Che bisogno dunque noi abbiamo di ricorrere alla legge greca per custodire oggetti d'arte i quali non servirebbero ad arricchire maggiormente i nostri Musei, quando questi sono stranicchi di capolavori che tutto il mondo ci invidia? Lo stesso potrei dire per i quadri; fra quelli raccolti nelle pinacoteche dello Stato, del Vaticano e quelle fide-commissarie, noi tutti i capolavori del genere l'abbiamo più o meno direttamente, assicurati.

La legge di cui ha bisogno l'Italia è quella di tutela per le opere di patrimonio pubblico, ed io su questo terreno non credo mai eccessivo qualunque rigore.

E per opere di patrimonio pubblico io intendo non solamente quelle che sono affidate allo Stato, ma anche quelle di pertinenza dei comuni, delle provincie e di qualunque altro ente morale. Per queste opere di ragione pubblica io vorrei davvero una tutela efficace, mentre per le opere appartenenti a privati io invoco il regime della più ampia libertà.

Questa del resto è la via che hanno seguita le grandi Nazioni; è per questa via che si sono formati i grandi musei che noi andiamo ad ammirare fuori, e che 50 anni fa non esistevano; è grazie alla libertà del commercio delle opere d'arte ed ai larghi mezzi finanziari sapientemente impiegati, che si son potuti formare questi musei all'estero, veri fari che irradiano la luce dell'arte nel mondo civile.

Il progetto attuale stabilisce una specie di comproprietà dello Stato nel sottosuolo che in talune provincie, nelle meridionali, è di proprietà privata. Ciò costituisce un precedente pericoloso per l'incolumità del diritto privato e per parte mia lo respingo. Del resto nelle provincie del Nord nessuna legge restrittiva esisteva in materia di scavi e di commercio di oggetti d'antichità e d'arte: con qual giustizia si vorrebbe ora diminuire un tal diritto?

Si dice che occorre unificare la legislazione ed è bene che ciò sia, ma si unifichi sulla base liberale.

Quando noi abbiamo unificato la legislazione penale, si rispettò il diritto dei malfattori toscani di aver salva la vita ed il privilegio si estese a tutti i malfattori del Regno d'Italia; perchè non si vuole ora estendere a tutti i galantuomini del Regno il beneficio di cui godevano i galantuomini di due terzi d'Italia quello cioè di poter liberamente disporre della cosa propria?

Ma bisogna dissipare un pregiudizio che invade le menti, quello cioè che gli stranieri vengano qua a rubarci le opere, e che dobbiamo mettere tanto di catenaccio alla nostra porta per impedire questo esodo. Francamente io credo che questo esodo sia provvidenziale. Quanti di noi non hanno appreso ad amare, ad apprezzare, a studiare le nostre cose d'arte, dopo essere stati fuori a visitare le gallerie straniere? Sono essi che ci hanno appreso l'esistenza di tesori nascosti o trascurati che avevamo in Italia. Sono gli stranieri che acquistando le opere nostre hanno potuto studiarle, illustrarle, diffondendo nel nostro paese l'amore per lo studio e la ricerca dei nostri tesori d'arte negletti.

Io mi sento personalmente riconoscente agli stranieri, che mi hanno invogliato ad apprendere un po' di storia dell'arte, seducendoni colle splendide mostre delle loro ricchezze artistiche nazionali ed estere, rivaleggianti colle opere d'arte italiana, non rubate nè conquistate.

Ma andiamo allo scopo fiscale della presente legge; essa più che proteggere i monumenti, mira ad arricchire i musei pubblici, spogliando i privati.

Ora, domando io, è onesto, è legittimo questo principio? In tutti i paesi civili i musei pubblici si arricchiscono a spese dello Stato senza depauperare i privati. Con la tassa progressiva dal 5 al 33 per cento, che voi applicate sugli oggetti d'arte di dominio privato per costituire il fondo di acquisto dei musei, voi venite a fare uno strappo sensibile alla proprietà privata. Voi mettendo l'embargo sopra ogni oggetto d'arte esistente in Italia, devolvete un terzo del suo valore a beneficio dello Stato.

Lodo l'Ufficio centrale che ha accennato la via diritta da seguire, con la costituzione di un fondo per l'acquisto di opere d'arte, e quantunque le 500,000 lire, proposte in questo disegno di legge, sieno poche, pure io le credo suf-

ficienti nell'inizio, augurandomi che in seguito possano impinguarsi.

Credo adunque che questo progetto di legge debba essere radicalmente modificato e ricondotto al suo fine principale, quello cioè della conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, evitando che si traduca in legge di confisca parziale della proprietà privata.

Insisto quindi perchè sia modificato; sorpreso che il ministro dell'istruzione pubblica l'accetti con la modalità del catalogo che si fa rivivere e che rende la legge iniqua ed inapplicabile. Ed il famoso catalogo rivive non solo, ma in condizioni aggravanti, poichè quello ideato dall'onor. Gallo, e poi da lui stesso abbandonato, non comprendeva i libri, le medaglie, le monete, le incisioni, le stampe, ecc. aggiuntivi dall'Ufficio centrale.

A volerlo attuare bisognerà mettere sossopra le suppellettili artistiche e non artistiche della casa di ogni cittadino, per rinvenire quegli oggetti su cui la Commissione deve mettere il *fermo*.

E questo è poco. Avesse almeno l'Ufficio centrale, nel progetto di legge, determinato le linee salienti, le norme direttive di questo catalogo, come fu fatto nel primitivo progetto dall'onorevole Gallo. Quelle linee direttive erano bensì insufficienti, ma davano almeno un'idea di quel che si voleva fare. Invece l'Ufficio centrale tace, e se ne rimette al regolamento. Ora domando io: è lecito abdicare i poteri del Parlamento in questa guisa, quando la rigorosa esecuzione del catalogo potrà importare la duplice violazione del domicilio e del diritto di proprietà?

L'Ufficio centrale ha voluto girare la difficoltà; e ne è uscito in questo modo, ma con danno del prestigio del Parlamento, perchè queste facoltà non ci delegano.

Io m'immagino il catalogo come una seconda edizione della famosa legge di perequazione fondiaria: due errori colossali di tal genere spero che nella stessa generazione non si ripetano.

Io mi riservo di parlare sul catalogo, quando verrà in discussione sia all'art. 1° che lo richiama indirettamente, sia al 21 che ne fa oggetto speciale. Mi limito per ora a segnalare gli effetti che nella mia debole mente si affacciano, della applicazione di questo progetto, tradotto in legge.

Io ritengo che la nuova legge arrecherà offesa gravissima al diritto di proprietà ed all'inviolabilità del domicilio. Essa paralizzerà l'attività privata dell'onesto commercio sostituendovi il commercio clandestino. Essa colpisce ingiustamente d'interdetto il patrimonio artistico dei privati i quali hanno acquistato all'estero, ed invece di accendere, spegnerà il già tiepido amore per le cose d'arte nel nostro paese. Essa farà emigrare i migliori oggetti d'arte alimentando l'attività fraudolenta di gente che ha dimestichezza col Codice penale, e servirà di esca agli intromettitori ed affaristi per sollecitare il Governo, spesso incosciente, a comperare delle opere mediocri e cattive. Impedirà l'affluenza in Italia di oggetti d'arte provenienti dall'estero, ove spesso si compera più a buon mercato e si trova di più. Eppoi scaricherà sul paese uno sciame di cavallette sotto forma di ispettori, periti, controllori e agenti che importeranno una somma enorme che si potrebbe più utilmente destinare in acquisto di oggetti d'arte.

E qui incidentalmente faccio un'osservazione. Noi chiudiamo le porte di casa nostra per tenere in serbo tutti i capolavori dell'arte italiana; noi crediamo che l'arte sia nata in Italia e finisca in Italia, ma non è così; vi sono altri paesi i quali hanno gloriosissime tradizioni d'arte e non men gloriosi monumenti. Ora, piuttosto che comperare opere e ripetizioni di autori mediocri italiani, come mi è toccato di vedere percorrendo le nostre gallerie, perchè non procuriamo di completare le pinacoteche italiane con l'acquisto di opere d'arte insigni di altre scuole, quali l'olandese, la fiamminga, la tedesca, di cui noi non siamo ricchi?

Ma, non mi fermo su questo argomento che non ha attinenza diretta con questa legge, e mi limito ad esprimere un semplice desiderio.

Riassumendo, secondo me, i criteri informatori della legge dovrebbero esser questi; tutela efficace delle opere di ragione pubblica, libertà assoluta per quelle di ragione privata, fondi più larghi che sia possibile al Ministero per spenderli in acquisti di opere d'arte; ed a raggiungere questo fine, io, pur desiderando la più ampia libertà, mi acconcerei a subire a che la legge imponesse una tassa equa sulle esportazioni e sugli oggetti di scavo, e tale da non costituire confisca della proprietà privata,

od annullamento del commercio delle opere d'arte.

Signori, facciamo opera civile, onesta ed attuabile, e perchè tale sia mi rivolgo all'onorevole ministro affinchè scompaia il catalogo, dal progetto dell'Ufficio centrale; cotesta soppressione permetterà che si concilii il diritto di proprietà con il diritto morale di tutela.

Il compito è arduo, ci sorregga l'amore per la cosa pubblica, la volontà che abbiamo di rispettare tutti i dritti, la confidenza nella libertà. Il soverchio zelo potrebbe farci traviare, perchè quando le leggi non sono giuste, difficilmente si applicano e più difficilmente durano; le leggi inique muoiono presto e minano le istituzioni. Nel presente periodo di esperimenti politici in cui si bandisce alle turbe incoscienti il vangelo della abolizione della proprietà, ed in pubblici comizi, all'ombra dello scudo Sabaudo, si organizzano le legioni che dovranno imporre il nuovissimo ordinamento sociale, mi sia lecito fare voti, che in quest'aula pregna di fede per le istituzioni, il sacro diritto di proprietà non patisca offesa, giacchè su di esso si incardinano, e la famiglia ed il Trono. Detto ciò, finisco, riservandomi di parlare nella discussione degli articoli per proporre alcuni emendamenti che credo opportuni! (*Vive Approvazioni*).

Presentazione di un progetto di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla espropriazione di villa Borghese.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ho domandato la parola, non per parlare esclusivamente di questo progetto di legge, al quale io non nego che si possano ancora muovere delle osservazioni, ma che in sostanza io saluto benevolmente perchè bisogna pur venire ad una conclusione. Lo stato di cose presente è peggiore di qualunque cattiva legge che si possa fare comune per tutta Italia. E noi in Roma siamo particolarmente in causa, inquantochè ci si governa con delle leggi che non hanno nessun fondamento nel nostro diritto nazionale e che colpiscono una sola parte del paese e vincolano la proprietà con poco rispetto della giustizia e dello Statuto.

E appunto ho preso la parola per accennare ad una di queste anormalità e perchè mi pare che in questa occasione il Governo dovrebbe porre termine a un' antica ingiustizia, la quale, tra le altre cose, non ha più nessuna ragione di essere.

Voi ricorderete che molti anni or sono si fece un articolo eccezionale che conservava il diritto fidecommessario per gli oggetti d'arte e le gallerie. Il Parlamento sentì talmente la gravità di questa disposizione che promise si sarebbe *immediatamente* provveduto.

Nonostante quest'*immediatamente*, sono passati 30 anni senza che si sia fatto nulla. E in contradizione a questa disposizione più di una galleria dei fidecommessi è sparita, perchè, come diceva benissimo l'onorevole preopinante, meno le leggi sono ragionevoli e giuste, e meno si osservano.

Ora queste gallerie e questi musei fidecommissari sono spariti, credo, quasi tutti o almeno se qualche cosa ne resta, davvero non vale la pena per essi di conservare una così grave ingiustizia qual'è quella di collocare due o tre individui sotto un diritto eccezionale che non ha nessun rapporto con il restante del nortro diritto pubblico.

Io avrei desiderato che l'Ufficio centrale avesse studiato la questione e suggerito esso stesso, qualche provvedimento al riguardo, ma siccome non l'ha fatto raccomando caldamente al Governo di provvedere in modo definitivo, e che questi pochi individui e questi pochissimi oggetti, non restino ulteriormente sotto le disposizioni di questa legge eccezionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

CARLE. Onorevoli colleghi. Io ho già la colpa, abbastanza grave, di avere presentato una lunga relazione, senza essere relatore, in cui ho cercato di dimostrore il fondamento giuridico di questo disegno di legge; a questa colpa non intendo ora aggiungerne un'altra, quella cioè, di fare un discorso, in cui, per svolgere i concetti direttivi di questa legge, dovrei naturalmente, in parte, ripetere a voce ciò, che ho già comunicato al Senato per iscritto.

Mi limiterò quindi a fare una semplice dichiarazione. Se ho creduto mio debito in una legge di tanta importanza manifestare le opinioni mie, sopratutto dal punto di vista giuridico, non ho mai inteso con ciò in nessun modo di contrapporre l'opera mia personale all'opera collettiva dell'Ufficio centrale.

Il mio intento è stato unicamente quello di sottoporre all'esame del Senato i risultati di quegli studi, che ho fatto d'accordo non solo, ma per incarico dello stesso Ufficio centrale, non per contrastare ma per preparare il terreno all'approvazione della legge. Se noi non abbiamo potuto essere perfettamente concordi in tutte le conclusioni, ciò però non ha mai impedito, che noi avessimo comune l'intento finale che era quello di venire ad un equo contemperamento della proprietà privata, col diritto e col dovere non meno sacrosanto dello Stato di provvedere alla conservazione di quel patrimonio artistico e storico, che costituisce un fattore così importante della nostra vita nazionale.

In questa condizione di cose potranno esservi delle divergenze anche essenziali fra noi, ma queste non sono tali da costringermi a ripetere con un discorso nella discussione generale, ciò che ho già largamente esposto nella relazione scritta. Tali divergenze potranno più opportunamente essere discusse, allorchè si tratterà dei singoli argomenti, di cui si occupa la legge. Mi riservo quindi di presentare qualche emendamento sugli articoli del progetto dell'Ufficio centrale. Cercherò così anche io, se ne avrò l'occasione, di concorrere nei modesti limiti delle mie forze a migliorare la formulazione giuridica della presente legge e a renderla più organica e coerente nelle sue disposizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, ha facoltà di parlare il relatore senatore Codronchi.

CODRONCHI, *relatore*. Chieggo innanzi tutto indulgenza al Senato se nelle risposte che debbo dare ai diversi oratori che mi hanno preceduto, il mio discorso non potrà essere ordinato. Sono tante e così diverse le obbiezioni mosse a questo progetto di legge, che è difficile coordinarle in una rapida esposizione. Di una cosa intanto io mi compiaccio grandemente, ed è che, all'infuori dell'onorevole Bordonaro, il quale ha fatto un attacco violento a questo disegno di legge, nessuno degli oratori che ha preso la parola si è dichiarato contrario alle massime consegnate nel disegno stesso, e il silenzio degli altri mi è argomento a bene sperare di questa legge, in quanto che mostra che finalmente, dopo cinque disegni di legge che non sono giunti a riva, è penetrato nel Senato il convincimento che qualche cosa si debba fare.

Malgrado l'ardita, molto ardita, affermazione dell'onorevole Bordonaro, che egli, cioè, ha imparato ad ammirare l'arte italiana nei musei stranieri, l'opinione pubblica si è commossa e si commuove ogni giorno per l'esodo delle nostre preziosità artistiche: (*Approvazioni*) il tempo di provvedere è venuto: dobbiamo finalmente decidere se l'Italia debba rimanere un grande museo artistico che desti l'ammirazione del mondo civile, o un mercato ignobile per arricchire gli speculatori italiani e stranieri, in cui l'Italia assista indifferente alla vendita di una parte della sua gloria. (*Bene. Bravo*).

In questo momento un miliardario americano ha lasciato un legato di trenta milioni al Museo di New-York, e già sono partiti dall'America molti compratori per venire in Italia: io vi domando se, specialmente nelle condizioni in cui si trovano molte proprietà private, questa seduzione non possa diventare pericolosa.

Il pericolo poi della disformità della legislazione italiana è evidente, giacchè vi sono delle provincie che hanno leggi più severe e delle altre che hanno leggi più miti. Alle volte alcuni oggetti d'arte emigrano da una in altra provincia, per avere più facile uscita dal confine italiano.

L'onorevole Bordonaro mi ha domandato quali sono quei paesi che difendono la loro proprietà artistica. In un libro tedesco, il Wussow, pubblicato alcun tempo fa, sono enumerate tutte le legislazioni dei diversi Stati per difendere la loro proprietà artistica; vi figura la Francia

più di tutti; tutti i paesi civili ed anche gli incivili, compreso il Governo di Tunisi.

Del resto, o signori, non sarebbe da meravigliare se gli altri paesi difendessero la libertà dei mercati nelle cose d'arte, perchè hanno interessi tutti opposti ai nostri; essi vogliono arricchirsi a spese nostre, e noi abbiamo interessi contrari.

Se poi ho citato l'esempio della legge di Creta e di Candia non l'ho fatto per invocare quelle legislazioni come un esempio; io l'ho fatto quando un nostro collega voleva sostenere che il sottosuolo archeologico deve essere considerato come proprietà dello Stato. Noi gli abbiamo risposto che ciò offenderebbe troppo tutta la legislazione italiana, ed egli citò l'esempio di leggi recenti di Grecia e Candia, in suo favore. Ed io lealmente, com'era dover mio, ho esposto le considerazioni di queste nostro collega, non come esempio da imitare, ma come prova che il principio che il nostro collega aveva sostenuto, trovava in altre legislazioni la sua applicazione.

L'onorevole Bordonaro ha dichiarato che la legislazione di Grecia e di Candia fu fatta apposta per impedire la rovina di tutti i monumenti che si esportavano da quei luoghi: mi meraviglio che l'onorevole Bordonaro non ammetta che noi pure dobbiamo fare una legislazione per impedire l'esportazione dei nostri ruderi e delle nostre opere d'arte.

Abbandono per un momento l'onorevole Bordonaro per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Carta-Mameli.

L'onorevole Carta-Mameli desidererebbe che si stabilisse una servitù legale intorno ai monumenti esistenti perchè non fosse tolta la prospettiva o la luce.

Io riconosco tutto il sentimento artistico che ha ispirato l'onorevole senatore Carta-Mameli, e vorrei pur trovare il modo di soddisfare alla sua aspirazione, ma mi permetto di presentargli alcune obbiezioni per dimostrargli la difficoltà della sua proposta...

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

CODRONCHI, *relatore*... Se i terreni adiacenti a questi monumenti sono liberi e non sono pieni di edifici, la cosa sarà facile, ma se vi sono fabbricati attorno, se già esistono degli edifici, questa servitù costerà allo Stato una somma enorme.

Poi per questa prospettiva bisognerà considerare la grandezza e l'altezza del monumento, e la servitù sarà diversa a seconda dell'importanza del monumento stesso. Nè mi pare che calzi il paragone delle fortificazioni le quali sono sempre fatte all'infuori, e lontano della città e dove non sono edifici.

Pensi anche che vi sono delle città in Italia le quali non hanno più terreno fabbricabile e che sono costrette ad impossessarsi del mare e del monte che le circondano.

Se noi limitiamo l'area fabbricabile costituendo queste servitù, io credo che andiamo incontro a difficoltà insuperabili. E torno all'onor. Bordonaro.

L'onor. Bordonaro ha dichiarato che vi è un disaccordo nella Commissione. Vi è una minoranza nella Commissione, una piccola e autorevole minoranza, ma ciò non mostra che la legge per questo abbia incontrato maggiori difficoltà, perchè non vi è oramai disegno di legge in cui una minoranza non esista.

Noi abbiamo avuto una minoranza autorevole la quale ha creduto di dover presentare una relazione sua speciale, ma ciò non prova che ci siano state difficoltà straordinarie per far giungere alla meta questo progetto di legge E noti, onor. Bordonaro, che la minoranza della Commissione è più lontana da lei di quello che non sia la maggioranza, perchè la minoranza della Commissione sostiene il diritto di espropriazione dei mobili appartenenti a privati, mentre sopra questo punto principalmente noi ci siamo divisi; noi abbiamo creduto che sia contro la legislazione italiana e contro i nostri costumi che lo Stato possa espropriare un oggetto mobile appartenente ad un privato. Mi sono fatto un esempio: se domani lo Stato volesse espropriare l'*Andrea Doria* di Sebastiano Del Piombo, che appartiene ad uno dei nostri colleghi, con qual diritto penetreremmo nella sua casa per espropriare questo oggetto?

In un solo caso potrebbe forse lo Stato occuparsene; nel caso di riconosciuto deperimento, oppure di negligente custodia, ma anche in questo caso i mezzi sarebbero assai difficili, perchè si andrebbe fino alla violazione del domicilio, e nella lotta fra il diritto dello Stato e il diritto individuale abbiamo creduto di preferire quest'ultimo. Veda l'onor. Bordonaro che ci siamo separati con molto dispiacere da una

minoranza in una questione nella quale siamo con lei perfettamente d'accordo.

L' onor. Bordonaro ha accusato la legge di essere fiscale e lo è certamente. È fiscale per due ragioni: prima perchè è solo colla fiscalità che si potrà proteggere l' arte italiana ed impedire l' esodo all' estero; seconda, perchè è solo con la fiscalità che noi potremo raccogliere la somma necessaria e impinguare quel fondo di 500,000 lire che proponiamo d' iscrivere in bilancio per esercitare il diritto di prelazione. Senza questo mezzo la legge sarebbe inutile, e, come abbiamo detto nella relazione, sarebbe meglio ritirarla, perchè lo Stato impedirebbe l' esportazione senza avere il mezzo di esercitare il diritto di prelazione.

Anche i partigiani della più assoluta libertà riconoscono che lo Stato la può esercitare, ma ad un patto solo, che egli abbia i mezzi di esercitarla.

Da ciò la necessità di fare un fondo che dia modo allo Stato di esercitare il diritto stesso.

L' onor. Bordonaro per dimostrare le difficoltà di applicare questa legge ha accusato il catalogo d'iniquità, ci ha accusati di violare il domicilio, di scuotere le istituzioni. L' iperbole non poteva essere maggiore!

Oramai il mio amico Bordonaro dopo quattro anni, dacchè ci siamo separati in Sicilia, mi accusa di esser divenuto un anarchico. Non mi era accorto di questa trasformazione!

Ma torniamo al catalogo. Egli dice: dovete persuadervi dell' inutilità del catalogo. Voi citate un decreto granducale, in cui si contemplavano dieci o dodici autori, le cui opere non si potevano esportare, e tra essi ve ne erano dei sommi, come Michelangelo, il Perugino, ma ve ne erano altri, che non sono all'altezza di questi, mentre non si faceva cenno nè del Giambellino, nè del Ghirlandajo, nè di altri.

Io ho citato quel decreto granducale non per approvare i criteri, che avevano ispirato il Granduca, ma per dare una prova che in ogni tempo gli Stati civili si sono adoperati per impedire l' esodo delle opere d' arte. Quanto ai criteri per includere alcuni artisti ed escluderne altri, io posso essere anche d' accordo col senatore Bordonaro.

Il senatore Bordonaro, parlando delle leggi italiane, ha detto: dove mai erano queste leggi?

Nel Lombardo-Veneto vi era un decreto, che dava il diritto di preferenza per la compera di qualunque oggetto d' arte, che si volesse esportare, al Governo; e questo decreto è del 1827.

Nell' ex Ducato di Parma. L'esportazione di opere di belle arti di autori defunti è subordinata al permesso del Governo. Questo ha diritto di prelazione. Decreto 20 gennaio 1822.

Nello Stato Estense, è proibita l' esportazione di oggetti appartenenti alle arti belle ed alla letteratura, la perdita dei quali si sa che è difficilmente riparabile (decreto del 1857).

Provincie Toscane. Per la esportazione degli oggetti d' arte, inscritti in inventario, è necessario il permesso del Governo (decreto dei marzo 1860). Per la esportazione di qualunque oggetto d' arte e d' antichità occorre il permesso del Governo (legge 23 dicembre 1754, richiamata dal decreto suddetto).

Regno delle Due Sicilie. L' esportazione è soggetta a licenza governativa, la quale non viene accordata per quegli oggetti che siano di merito tale che possano interessare il decoro della nazione (editto 13 maggio 1822).

Abbiamo finalmente l' editto Pacca, del quale è inutile parlare, e del quale, se non erro, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato l' applicazione; non solo, ma ha richiamato in vigore l' editto Doria, in quanto non contraddica l' editto Pacca.

Dunque c' erano queste leggi. Il senatore Bordonaro ha detto, e lasciate che ripeta la mia meraviglia, che l' esportazione delle nostre opere d' arte è stata provvidenziale, perchè egli ha potuto ammirare all' estero le cose nostre, e si è ridestato in lui l' amore per l' arte italiana.

Purtroppo molte ricchezze dei musei esteri sono state o rubate o comprate in Italia. Ma non posso partecipare all' opinione del senatore Bordonaro, perchè io, che amo l' arte quanto lui, e come lui ho viaggiato all' estero, dichiaro che ho imparato ad amare l' arte italiana nella patria nostra.

Il catalogo, dice l' onorevole Bordonaro, è una iniquità. Anche questa del catalogo non è una novità; nelle legislazioni italiane e straniere ha numerosi precedenti e si è già iniziato anche da noi, poichè, se non erro, al Ministero dell' istruzione pubblica esistono molte migliaia di schede d' inventario dell' arte italiana.

Non si tratta di violare il domicilio, poichè ciascun proprietario avrà l' interesse di denun-

ciare le sue opere; nel catalogo non sono classificate che le opere insigni e di gran pregio, e il proprietario sarà lieto di vedere che le opere che possiede sieno annoverate nel catalogo stesso, perchè questo dà un battesimo alle opere da lui possedute.

L'onorevole Bordonaro ha parlato dei manoscritti, degli incunabuli.

Col permesso della maggioranza della Commissione io devo fare una dichiarazione.

Quest'aggiunta è stata inventata da me, ed è stata inventata da me per un caso recente, il quale mi ha persuaso che anche di questo lo Stato si deve occupare. E sono lieto che sia presente l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica per fargli una raccomandazione.

A Modena esiste l'archivio di Lodovico Muratori, dove si conservano due o tremila lettere degli uomini maggiori contemporanei di Lodovico Muratori, ed ogni lettera ha i commenti, le postille, le annotazioni del grande storico italiano.

Gli eredi di quella famiglia hanno offerto allo Stato di acquistare quell'archivio, ma lo Stato non ha mezzi: intanto, secondo la legge estense, io credo che non si possa esportare.

Ebbene, questa è un' ingiustizia, perchè non si può condannare (astraggo dalla persona dell'erede), non si può condannare a vivere in angustie economiche un proprietario, mettendo un vincolo sopra un oggetto che potrebbe rifare la sua fortuna. Ora questo fatto suggerì a noi di aggiungere a questo progetto di legge una disposizione riguardante le collezioni numismatiche, gl' incunabuli ed i manoscritti.

Pensate, o signori, che mentre ogni giorno si studia e lavora per accrescere il numero dei forestieri che vengano in Italia ad ammirare le nostre ricchezze, noi dobbiamo cercare il modo che queste non si disperdano, e credo che un indugio a votare questa legge dimostrerebbe due cose, la negligenza, e l' impotenza del Parlamento ad unificare una legislazione dopo quarant' anni.

E prima di finire devo rispondere all' onorevole senatore Vitelleschi il quale opportunamente ha ricordato la legge sui fidecommessi.

Noi non ce ne siamo occupati perchè la quistione usciva dai limiti di questo progetto di legge; però se l' onor. Vitelleschi ha letta la relazione, noi abbiamo ricordato quella legge ed abbiamo da quel ricordo tratto occasione per far rivivere una idea di Quintino Sella, il quale voleva che si comperassero tutte le gallerie fidecommissarie di Roma per farne una sola grande galleria che avrebbe chiamato *Galleria* o *Museo Savoia*.

Noi abbiamo ricordato questa iniziativa dell' illustre uomo di Stato e ci siamo a questo proposito rallegrati che il Governo abbia cominciato ad attuarla, presentando il disegno di legge per l' acquisto della galleria Borghese che segue l' acquisto del museo Boncompagni avvenuto or sono pochi mesi.

Non so se ho risposto a tutte le obbiezioni che sono state fatte, ma mi riservo di aggiungere altre considerazioni nella discussione degli articoli. Intanto a me piace conchiudere ripetendo ciò che scrissi nella relazione: con questo disegno di legge siete chiamati a risolvere non solamente una questione d'arte e di decoro nazionale, ma a compiere un' opera di patriottismo. (*Approvazioni vivissime*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che è stata presentata la seguente domanda d' interpellanza dal senatore Frola:

« Il sottoscritto desidera di interrogare il ministro delle finanze sull' opportunità di portare alcune modificazioni alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette e relativi regolamenti, e se, stante l' urgenza, tali modificazioni possano avere vigore nel prossimo quinquennio esattoriale ».

Essendo presente il signor ministro delle finanze lo prego di dichiarare se accetta questa interrogazione, e quando crede possa essere svolta.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io sono agli ordini del Senato, pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Ed il senatore Frola?

FROLA. Io chiederei, se al Senato non dispiace, di poter svolgere l' interpellanza da me presentata oggi stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Frola, d'accordo coll'onorevole ministro, chiede di poter svolgere oggi la sua interpellanza.

Se non si fanno obbiezioni, così si intenderà stabilito, e l' interpellanza sarà svolta dopo la proclamazione dell' esito della votazione a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la convalidazione della nomina del signor Picardi Silvestro:

Votanti	91
Favorevoli	86
Contrari	5

Per la convalidazione della nomina del signor Pucci Guglielmo:

Votanti	91
Favorevoli	87
Contrari	4

Per la convalidazione della nomina del signor Besozzi Giuseppe:

Votanti	91
Favorevoli	89
Contrari	2

Per la convalidazione della nomina del signor Cerruti Valentino:

Votanti	91
Favorevoli	88
Contrari	3

Per la convalidazione della nomina del signor Candiani Camillo:

Votanti	91
Favorevoli	88
Contrari	3

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina dei signori Picardi, Pucci, Besozzi, Cerruti e Candiani ed ammessi questi nuovi senatori a prestare giuramento.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Passeremo ora, come è stato deliberato, allo svolgimento della interpellanza del senatore Frola della quale ho già dato lettura.

Il senatore Frola ha facoltà di parlare.

FROLA. Ringrazio il Senato e l' onorevole ministro delle finanze d' aver consentito che potessi fin d' ora svolgere la mia interpellanza: corrisponderò a questa cortesia usando brevissime parole di svolgimento. D' altra parte il tenore medesimo dell' interpellanza, indica chiaramente lo scopo che mi mosse nel dirigerla all' onorevole ministro delle finanze.

È da tutti riconosciuto e ritenuto che, nel nostro congegno amministrativo finanziario, la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte è una delle leggi meglio riuscite: è anzi una delle leggi che più corrispondono allo scopo che il legislatore in quel momento si prefiggeva, d' assicurare cioè l' esazione delle imposte. Però nel suo svolgimento, dirò meglio, nella sua applicazione, varie difficoltà s' incontrarono, vari conflitti si manifestarono fra i contribuenti ed il fisco, tra i comuni e le provincie; onde vennero presentate varie modificazioni allo scadere dei singoli contratti esattoriali. Ora ci troviamo di fronte alla prossima scadenza del termine che venne fissato dall'ultima legge approvata dal Parlamento e che sta oggi in vigore. Quindi credo giusto il momento di domandare all' onorevole ministro delle finanze se non creda di far tesoro degli inconvenienti che si sono manifestati in questo quinquennio, di far tesoro dell' esperienza, per presentare opportune modificazioni, per assicurare sempre meglio l' esazione delle imposte non solo, ma anche per togliere quei conflitti che si sono manifestati tra gli esattori, i contribuenti e le pubbliche amministrazioni; per rendere sempre più semplice e chiara la procedura che è contemplata nella legge di riscossione delle imposte. Poichè io penso - che essendo da tutti riconosciuta la necessità degli sgravi nelle pubbliche gravezze - che la procedura nella riscossione costituisca una parte importante delle imposte, ed io penso che quando si renda sempre più semplice, sempre più chiara, sempre più precisa questa procedura, si viene a rendere uno sgravio rilevante a favore dei contribuenti,

diminuendo spese e togliendo quelle asprezze che si sollevano nella pratica applicazione della legge. Questa è la prima parte della mia interpellanza.

Naturalmente io non la svolgo di più perchè il Senato e l'onorevole ministro delle finanze comprendono tosto quale sia la materia che dovrei forse trattare più a lnngo discutendo della legge sulla riscossione delle imposte: d'altra parte non posso precorrere un argomento che sarà a suo tempo sottoposto al nostro esame.

La seconda parte della mia interrogazione emana in modo indiscutibile dalla prima; perchè, dato che l'onorevole ministro delle finanze riconosca l'opportunità, e dirò anche la necessità di provvedimenti che vengano a modificare il regime della riscossione delle imposte, traendo tesoro dall'esperienza e cercando di togliere e dirimere quelle controversie che si sono manifestate, è naturale la domanda all'onorevole ministro delle finanze, se non creda che sia giunto ora il momento di presentare queste modificazioni appunto perchè i comuni, le provincie e gli stessi esattori sieno posti in grado di conoscere a quali norme si debbono appigliare nei contratti, nelle riscossioni negli anni futuri.

A tale riguardo io credo che non si debba ritardare oltre, perchè se la legge stabilisce date formalità, dati termini e metodi preparatorî, è bene che le modificazioni siano conosciute e sancite in tempo utile perchè possano a questa ispirarsi i provvedimenti che per meglio disciplinare l'esazione delle imposte debbono venir applicati.

Non aggiungo altro; attendo dalla cortesia e dalla competenza anche tecnica in ciò dell'onorevole ministro delle finanze spiegazioni che io sono sicuro saranno soddisfacenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Il senatore Frola ha fatto opera utile, e a me molto grata, svolgendo un argomento di tanta importanza, come è quello che si riferisce ai modi migliori per la riscossione delle imposte dirette.

Io spero di potergli dare con brevi parole una risposta, come egli disse certamente nella chiusa del suo discorso, soddisfacente. L'esperienza fatta ha insegnato che nella legge del 1871 si riscontrano alcune lacune e alcuni difetti. E per trar profitto dell'esperienza io ho creduto mio dovere d'approntare un disegno di legge che modifica una ventina di articoli della legge del 1871, o per meglio dire, del testo unico del giugno del 1897.

Io mi astengo dall'entrare, per seguire anche l'esempio dell'onor. interpellante, nel merito di queste modificazioni. Mi limito ad accennarne una sola, la prima, della quale è evidente l'importanza. Attualmente il contratto esattoriale ha la durata di cinque anni. La rinnovazione ogni quinquennio, e l'onor. senatore Frola, che in questa materia è maestro, lo sa, porta con sè una lunga serie di pratiche che sono anche molto costose. Si proporrebbe quindi di far durare il contratto esattoriale non più cinque anni soltanto ma un decennio, con facoltà di rescinderlo dopo i cinque anni, quando l'esperienza abbia messo in luce che manca la conoscenza di mantenere i contratti, perchè difettosi. Non dico di più per dimostrare come io convenga nel parere espresso del senatore Frola, della necessità di portare modificazioni utili in questa legge. Passo ora a rispondere al secondo punto.

Il senatore Frola disse: è urgente il far subito. Io già l'accennai: ho pronto il disegno di legge e la relazione; ma desiderando conciliare il far presto e il far bene sono venuto nella determinazione, e credo che neanche il senatore Frola negherà la sua approvazione, di portare al Consiglio di Stato per il suo parere il disegno di legge, prima di presentarlo al Parlamento.

Non sarà lungo l'indugio e il disegno di legge si presenterà con maggiore autorità, se sarà confortato dal parere del Consiglio di Stato il quale si occupa, si può dire, quotidianamente di tutte le questioni che si riferiscono all'applicazione della legge sulla riscossione delle imposte.

Io non ho da aggiungere altro senonchè è bene avviato anche lo studio di qualche riforma del regolamento, e già si stanno preparando modificazioni utili e opportune nella formazione dei concorsi esattoriali, e non v'è da dubitare, che andando a scadere col 31 dicembre 1902 i contratti in corso, saranno per quell'epoca pronte le disposizioni d'indole amministrativa, come non mancherà, ne son certo, l'approvazione dei nuovi provvedimenti legisla-

tivi, che il senatore Frola desidera come me, nell' interesse dell' amministrazione e della buona riscossione delle imposte, a vantaggio dell'erario come del contribuente, che avrà diminuite le asprezze e le molestie.

Con ciò spero di aver dato all' onor. Frola risposta soddisfacente e conforme ai suoi desideri.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io debbo dichiararmi pienamente soddisfatto delle spiegazioni e dichiarazioni fatte dall' onorevole ministro delle finanze relativamente alle modificazioni che intende presentare, ed anche alla loro urgenza, alle disposizioni che si riferiscono alla riscossione delle imposte.

Io non ho accennato a quistioni particolari appunto perchè tanto il Senato che la Camera daranno il loro giudizio sulle modificazioni che verranno presentate dall' onorevole ministro delle finanze, ma poichè l' onorevole ministro ha ravvisato utile di indicare una delle disposizioni che presenterà, fin da ora io dichiaro che la ritengo utile, perchè si viene in definitiva a rendere più uniforme e costante il metodo della riscossione e forse a diminuire anche l'aggio, tenendosi in questo conto delle spese prodotte dai contratti.

Mi consenta però il Senato, e mi consenta l'onorevole ministro delle finanze che io a mia volta indichi, tra le molte, una riforma, che credo pure utilissima e necessaria, quella, cioè, di unificare il metodo di riscossione anche per le entrate comunali. La legge sulla riscossione delle imposte dirette contempla la riscossione delle entrate comunali, la quale può essere affidata anche all'esattore delle imposte dirette, ma sul metodo di queste riscossioni sono mantenuti tutti i privilegi fiscali che vigevano prima dell'unificazione italiana.

È un argomento importantissimo, che fu già trattato da vari ministri delle finanze e sottoposto all' esame del Parlamento. Ma, quando si considerino gl' inconvenienti e le difficoltà, che son sorte nelle varie regioni, quando si consideri che per una materia perfettamente analoga si deve far capo a diversi privilegi di riscossione, io credo che questa sia una materia, che meriti di essere risolta.

Io confido che il ministro delle finanze porterà la sua attenzione anche su questo argomento, che è della massima importanza non solo nell' interesse dello Stato, ma anche in quello dei Comuni e dei contribuenti, interessi indivisibili.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d' arte » (N. 30).

PRESIDENTE. Attesa l'ora tarda, e poichè il signor ministro dell' istruzione pubblica dovrebbe parlare a lungo per rispondere ai vari oratori, rimanderemo a domani il seguito della discussione del progetto di legge sui monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30 - *Seguito*);

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l' Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa l'8 dicembre 1901 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CIX.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Giuramento dei senatori Cerruti, Besozzi e Picardi — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » N. (30) — Parla il senatore Buonamici — Discorso del ministro della pubblica istruzione — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 nel testo dell'Ufficio centrale, dopo osservazioni e proposte dei senatori Di Sambuy, Guarneri, Bordonaro, Carle, ai quali rispondono il senatore Codronchi, relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Si rinvia il seguito della discussione alla tornata successiva — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della marina.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Comparetti di un'opera intitolata: *Homeri Ilias ex codice Marciano*, ecc.

I prefetti delle provincie di Grosseto, Modena, Messina, Ravenna, Verona, Basilicata, Calabria Ultra I, Alessandria, Bologna, Forlì, Mantova, Livorno, Siracusa e Firenze, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1900;*

Il direttore della Cassa di risparmio di Forlì, del *Rendiconto di quel Consiglio d'amministrazione per l'anno 1900;*

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Debito pubblico ottomano, dei *Rendiconti, preliminare e definitivo, dell'esercizio 1900-901* di quell'Amministrazione;

L'ingegnere Baccio Guidacci, di un suo *Disegno in ricordo della nascita di S. A. R. la principessa Iolanda;*

I sindaci di Firenze e Reggio Emilia, degli *Atti* dei rispettivi Consigli comunali per l'anno 1899-900;

Il presidente della Deputazione di storia patria di Torino, del volume XIX dei *Monumenta edita iussu regis Caroli Alberti*, intitolato: *Liber Potheris comunis civitatis Brixiae;*

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione sull'Esercizio e costruzione delle strade ferrate italiane nell'anno 1899;*

Il dott. A. Volante, di un suo opuscolo intitolato: *La protezione agraria mediante la legge ed i cannoni;*

Il presidente della Camera di commercio

ed arti di Roma, della *Relazione della gestione 1900* della Camera stessa;

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, del *Rendiconto consuntivo 1900*, di quell'Amministrazione;

Il prof. Roberto Ardigò, di una sua memoria intitolata: *Per la difesa della inondazione e pel risanamento completo della città di Mantova;*

Il ministro delle finanze, dell'*Annuario dei Ministeri delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti 1901-1902;*

Il senatore Di Prampero, dell'opuscolo intitolato: *La rappresentanza proporzionale e sue vicende nel Belgio;*

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle seguenti pubblicazioni;

1° *Statistica della istruzione primaria e normale;*

2° *Statistica delle cause di morte nell'anno 1899;*

3° *Rivista del servizio minerario nel 1900;*

Il ministro della guerra, della *Relazione della leva sui giovani nati nel 1899;*

Il ministro dell'interno, della *Relazione sulle malattie infettive e diffusive e profilassi della sifilide,* per l'anno 1899;

Il signor Adolfo Ferrari, di una sua monografia *Istoria. Statuario del Castello di Farnetelle in Valdichiana*;

Il direttore generale della statistica municipale di Buenos Ayres, dell'*Annuario statistico della città di Buenos Ayres dell'anno 1900*;

Il direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni internazionali di Montevideo, di una memoria a stampa contenente gli *Atti della inaugurazione del Porto di Montevideo,* avvenuta il 18 luglio 1901;

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza di Milano, dei bilanci *Consuntivi*: 1° del *Fondo della Beneficenza*; 2° della *Fondazione Vittorio Emanuele III* per incoraggiamento di studi; 3° dell'*Opera Pia di soccorso* per i figli dei lavoratori;

La signora Francesca di Blasio-Casalenda, della pubblicazione contenente le *Onoranze rese alla memoria del defunto senatore Scipione di Blasio.*

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Casalis domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*. Signori senatori. — Con regio decreto 21 novembre 1901, S. M. il Re nominava senatore del Regno per la categoria 17, art. 33 dello Statuto i signori:

Caravaggio Evandro, prefetto dal 27 marzo 1879;

Fiorentini avv. Lucio, già prefetto dal 16 febbraio 1882.

Constatato che i predetti signori, oltre l'aver raggiunta l'età prescritta, riuniscono tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, la vostra Commissione ha deliberato con voti unanimi di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — S. M. il Re, con decreto 21 novembre 1901, ha nominato per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, senatori del Regno i signori:

Cavalli dott. Luigi, ex-deputato;

Gandolfi nob. Antonio, tenente generale, ex deputato.

La vostra Commissione, dopo di aver verificato che i medesimi, oltre di avere superata l'età prescritta, riuniscono tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha deliberato ad unanimità di voti di proporre al Senato la loro convalidazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto delle proposte della Commissione.

Giuramento del senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Cerruti Valentino, di cui venne convalidata la nomina nella seduta di ieri, invito i senatori Cremona e Blaserna a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Cerruti Valentino è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cerruti Valentino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla convalidazione della nomina dei senatori per i quali la Commissione di verifica ha testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Giuramento del senatore Besozzi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Giuseppe Besozzi, di cui vennero ieri convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i colleghi Ricotti e Di Prampero a volerlo introdurre nell' aula.

(Il senatore Besozzi Giuseppe viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Besozzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell' esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ». Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri venne incominciata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

BUONAMICI. Ringrazio l'onorevole presidente dell'onore che mi fa concedendomi di parlare, e dichiaro al presidente medesimo, come dichiaro al Senato, che non abuserò di questo onore, perchè le mie parole si limiteranno a poche e semplici osservazioni, e più precisamente alla esposizione di qualche dubbio, che ora proporrò tanto al signor ministro, il quale avrà la cortesia di rispondermi, quanto all'Ufficio centrale, dal quale aspetto la stessa cortesia.

Dico adunque che per parte mia non v'è che un dubbio ed una domanda di schiarimento, anzichè una vera e propria opposizione alla legge della quale si tratta. E veramente una opposizione a questa legge non saprei come farla, nè dovrei farla, in generale almeno, perchè nulla di più opportuno. È una legge la quale finalmente si prefigge lo scopo di salvare la parte più importante delle nostre glorie ed una grande eredità che i nostri avi ci hanno lasciata a proposito di arte e di monumenti storici.

Quanto adunque alla importanza della legge nulla occorre che sia detto, o aggiunto; tanto è evidente e da tutti ben compresa. Ma, trattandosi di legge, è giusto di ricordare che le è necessario che sia intesa, considerata ed osservata secondo il principio generale dal quale muove e secondo il quale è informata, perchè non vi può esser legge la quale abbia durata e importanza di effetti, se non si radica in un principio certo e in un principio sociale ben riconosciuto.

Ora il principio che deve informare la legge della quale si discute, per me non è che il principio seguente, che espongo secondo la mia profonda convinzione; cioè il principio del diritto assoluto dello Stato sopra gli oggetti d'arte e sopra i monumenti che riguardano la storia del paese.

Veramente, io credo che nessuno potrà dubitare della verità ed opportunità di questo principio, quando si consideri di rimpetto alla convenienza e di rimpetto agli uffici dello Stato, e nemmeno che alcuno ne potrà dubitare se ricerca in questo principio il fondamento giuridico.

Esso in realtà è chiaro. Poichè noi abbiamo nelle nostre leggi, come nelle leggi degli altri Stati civili moderni, il principio dell'espropriazione per ragione di pubblica utilità, così è

pur forza l'ammettere nello Stato un principio di supremazia diretto a garantire ed assicurare la conservazione, la sicurezza e la vigilanza di tanti capilavori di arte e di storia patria, grande ricchezza nazionale al cospetto di tutto il mondo civile.

Io metto allo stesso livello l'uno e l'altro principio, ora accennato. Anzi posso dir di più; imperocchè sul principio di supremazia e di tutela che riguarda l'arte per la parte dello Stato vi è qualche cosa di meno della sua suprema autorità in confronto di quella autorità che si riferisce all'espropriazione per causa di pubblica utilità.

In sostanza nel caso di espropriazione per pubblica utilità il privato è spogliato, voglia o non voglia, del dominio delle sue cose e delle sue proprietà; invece nell'altro caso è garantito anche il possesso del privato, quando si tratta della vigilanza che il Governo deve esercitare per la conservazione di certi oggetti d'arte anche nelle gallerie ed anche nel possesso dei privati: e nel caso di alienazione è la volontà del privato che primeggia.

Questo adunque è il principio giuridico, che deve informare la legge; e principio che deve essere fondamento unico della legge stessa. Esso l'autorizza, esso ne deve dettare le disposizioni.

Ed ora, seguitando il confronto, si può anche aggiungere che questo stesso principio giuridico della supremazia dello Stato, sta dirimpetto alla proprietà privata come il principio della espropriazione per publica utilità, sta dirimpetto alla stessa proprietà privata. Si tratta di conciliare un punto con l'altro. Tale è la questione grave che deve essere risoluta dalla legge che stiamo discutendo, e sulla quale dovremo portare il nostro giudizio.

Or bene, onsiderata la cosa da questo lato, mi si sono offerte alcune dubbiezze le quali mi hanno spinto a domandare la parola, in quanto sembra che in alcune sue disposizioni la legge non risponda ai principî annunziati, e che io ritengo sicuri.

Mi pare infatti che essa legge se da una parte merita ogni lode, e già questa lode nel nostro discorso le è stata giustamente attribuita, se da una parte, come dissi, merita ogni lode, dall'altra sembra che abbia bisogno di alcuni schiarimenti o correzioni per fare che meglio risponda a quel principio generale al quale mi sono in principio raccomandato, come a giusto fondamento di diritto, e dal quale deve dipendere tutta la legge di cui si tratta.

Potrei citare molti punti nei quali questa dubbiezza mi è nata e dove ho creduto che questa legge non risponda al principio generale sopraccennato.

Ma è inutile che ora io mi dilunghi sopra tutti i punti che mi hanno lasciato nell'incertezza di cui parlo. Soltanto ne accennerò alcuno.

Innanzi tutto la legge parla dell'inalienabilità degli oggetti d'arte e dei monumenti che riguardano la storia e che hanno pregio d'arte, e sta bene; ammetto cotesta regola e cotesto principio della inalienabilità, ma perchè nell'articolo che riguarda cotesta inalienabilità si tratta soltanto delle Opere pie, di certe corporazioni, e non dello Stato?

A me pare che anche gli oggetti di arte che sono di pertinenza dello Stato debbano partecipare a cotesta inalienabilità. Ecco un dubbio: su questo aspetto gli schiarimenti del Governo.

In un altro punto si tratta del diritto di prelazione.

Ammetto questo diritto per la parte del Governo nei diversi casi; ma perchè cotesto diritto è limitato ad un certo tempo come si vorrebbe all'articolo sesto? Non comprendo questo limite perchè il diritto di prelazione dovrebbe essere assoluto e vincere qualsivoglia difficoltà di circostanze e di tempo.

E finalmente per condurre presto alla fine e rendere breve il mio discorso, nell'art. 8 si tratta dell'esportazione di opere d'arte. Io non vorrei affatto che si parlasse di esportazione. Questi temi artistici debbon restare ad ogni costo in casa nostra.

Or bene, senza più oltre dilungarmi, io finisco aggiungendo che, fino a schiarimenti o regole più precise da darsi in proposito, credo che in ordine al principio che ho poco fa rammentato a fondamento della legge, ci dobbiamo assolutamente opporre a qualunque specie di esportazione; essa non deve mai accadere quando si tratta di questi oggetti.

Nell'art. 8 si parla di esportazione clandestina e si fissano delle pene. Se è punita l'espor-

tazione clandestina pare che non debba essere punita ed invece ammessa l'esportazione pubblica. Anco questa peraltro io credo che debba essere in ogni modo evitata.

In ogni caso dimando che su questo punto gravissimo l' Ufficio centrale o il ministro diano schiarimenti opportuni.

Ecco, o signori, i dubbi che mi sono sorti nella mente preparandomi alla discussione di questa importante legge.

Ora aspetto sopra i medesimi tutto quello che potrà essere opportunamente detto; essendo io ora, come sempre, pronto ad aderire a qualunque spiegazione di cui l'altrui autorità mi faccia persuaso, essendo anch' io ispirato, come tutti voi, dall'unico scopo di salvare al nostro paese questa sacra eredità degli avi che è tanta parte parte della nostra patria gloria. (*Bene*).

Giuramento del senatore Picardi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l' onor. Picardi, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Cannizzaro e Durante ad introdurlo nell' aula.

(Il senatore Picardi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Silvestro Picardi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell' esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE Riprenderemo ora la discussione generale del progetto di legge sui monumenti.

L'onor. ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro dell' istruzione pubblica*. Io debbo rendere vive grazie agli onorevoli senatori che si occuparono con tanto zelo di questo progetto di legge, e lo ridussero nella forma in cui ora ci sta dinanzi. Sono sopratutto riconoscente all'onor. relatore, il senatore Codronchi, che ieri ha fatto in modo efficacissimo e brillante la difesa della legge stessa. Sicchè confesso di aver quasi dubitato della convenienza mia di intervenire nella discussione generale; ma infine ho creduto di non potermi esimere dall'aggiungere qualche considerazione, affinchè non possa sorgere il dubbio che io sia men convinto della bontà della legge, e per non averla io stesso presentata al Parlamento sia men desideroso di vederla approvata. E ciò dico espressamente, perchè ieri l' onor. Bordonaro quasi mi rimproverava di aver mantenuto siffatto disegno e mi invitava anzi a ritirarlo.

Ora in verità, la legge che porta il nome del mio onorevole predecessore è stata con molta sapienza, e dirò anche, con molta prudenza modificata dall' Ufficio centrale del Senato, sì che essa rappresenta la somma di accurati studi ed il risultato di un lavoro perseverante. Prova ne sia la dichiarazione fatta ieri dall' onor. Carle, che dopo aver studiato a fondo l' argomento ed elaborato altresì un controprogetto, ha lealmente dichiarato che egli, pur riservandosi di presentare qualche emendamento, ad una sola cosa tiene, cioè all'approvazione della legge, affinchè si possa finalmente uscire dalla situazione intollerabile, che ci è data dalla presente legislazione.

E ricordando le grandi, dotte discussioni avvenute in questa Assemblea intorno ai precedenti progetti di legge, quando l' onor. Vitelleschi salutava ieri quest' ultimo progetto, come si saluta un atto di liberazione, io pensavo che, come nella vita, così anche nella legislazione giunge il tempo della maturità e ne traevo lieto auspicio, per l' approvazione della legge.

Imperocchè non è a deplorarsi soltanto la situazione presente per la disformità esistente fra le leggi che nelle diverse parti dello Stato italiano vigono in materia di monumenti e di oggetti d' arte, ma anche perchè sotto l'impero di esse, pur tanto severe nelle loro disposizioni, i più gravi abusi hanno potuto verificarsi.

E ciò è ben naturale, perchè tali leggi, per la loro medesima eccessività, sono a malincuore usate dalla stessa Amministrazione, e a malincuore applicate dalla magistratura. Valga un esempio recente, quello di una tavola del Francia esportata da Modena a Milano : a Modena vigono gli ordinamenti estensi che vietano l' esportazione di oggetti d' arte, ma il magistrato non ritenne applicabili le pene com-

minate per l'abusiva esportazione, giudicando che le antiche divisioni territoriali più non esistono, e quindi esportazione abusiva non è avvenuta. Ma il pregevole quadro, non più protetto dalla legge estense, potrebbe da Milano essere esportato all'estero.

Molti altri esempi avrei da ricordare e troppo facile mi sarebbe il dimostrare come questo nostro patrimonio artistico sia soggetto a ciò che fu opportunamente qualificato un vero, continuo, organizzato saccheggio. Ond'io debbo confessare che l'opposizione fatta ieri alla legge dall'onor. Bordonaro parve a me, e credo anche agli altri presenti in questa assemblea, come l'espressione di un giudizio eccessivo, come una critica veramente esagerata e dirò anche ingiusta.

L'onor. Bordonaro parte da considerazioni dottrinali e biasima il disegno di legge perchè verrebbe a portare troppo gravi offese al diritto di proprietà. Dal momento che in questo tema egli non si trova d'accordo con uomini politici che portano il nome di Codronchi, di Odescalchi e di altri illustri senatori, non credo spetti a me di farmi a difendere la legge contro accuse di questo genere.

C'è una teoria, la quale ammette la libertà assoluta delle contrattazioni e nessun vincolo al diritto di proprietà per considerazioni d'ordine artistico. Ma io mi permetto di ricordare che siffatta teoria non ha avuto mai applicazione in questa materia. Prova ne sia la legislazione attuale, che è molto più onerosa, di gran lunga più restrittiva di quanto non sarà per essere la legge nuova.

E per ciò che riflette lo spirito evolutivo, secondo il quale l'istituto della proprietà ha dovuto lentamente, ma con un processo logico e continuo trasformarsi, me ne rimetto a notissime pubblicazioni, alcune delle quali la scienza deve alla penna di illustri senatori. E potrei a tale proposito citare il libro scritto dall'onorevole Lampertico, autore dell'*Economia dei popoli e degli Stati*.

All'onorevole Bordonaro, il quale lamentava che questa legge venisse a ferire principî che, oggidì più che mai, convien rinforzare e difendere, e accennava quindi all'inopportunità politica dei provvedimenti da essa proposti, io mi permetto di fare osservare che nessun peggior metodo, credo, vi sia per combattere le propagande stimate pericolose, che quello di ostentare teorie che rappresentano una esagerazione contraria.

Ma siamo proprio noi i primi a dichiarare che qualche limitazione al libero uso del diritto di proprietà può sorgere per interessi generali, quale è appunto quello della conservazione dei monumenti artistici? Fino nella legislazione romana erano posti gravissimi vincoli al diritto di proprietà, in difesa del patrimonio artistico, e per tacere di altre leggi che già furono citate in questa discussione, rammenterò che la legislazione del reame di Napoli, estesa poi alla Sicilia, rappresenta una limitazione esorbitante del diritto di proprietà, tanto da porre financo a carico del proprietario di oggetti d'arte, le cure e le spese della loro conservazione.

L'onor. Bordonaro, sostenendo la propria dottrina, citava l'esempio delle legislazioni straniere, affermando che tutti gli Stati civili, sia con le leggi esistenti, sia colle innovazioni che a mano a mano vi si sono introdotte, hanno riconosciuto il principio della più assoluta libertà del patrimonio artistico privato.

Io mi permetto di contraddire questa sua affermazione, perchè ho avuto occasione di esaminare una pubblicazione importante fatta da un tedesco, il von Wussow, della quale si è pubblicato in Italia un riassunto, intorno alle disposizioni vigenti negli Stati esteri. In tutte queste legislazioni trovo precisamente il contrario di quello che l'onor. Bordonaro affermava; trovo cioè la stessa tendenza persistente, continua, varia naturalmente secondo l'indole di ciascuno Stato, a limitare il diritto della proprietà privata nell'interesse della conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Peraltro è assai pericoloso, e direi anche inopportuno per noi il citare l'esempio di altri Stati, le cui condizioni attuali sono sostanzialmente diverse dalle nostre. Noi siamo i custodi del maggior patrimonio artistico del mondo e questo costituisce la nostra maggior gloria; gli stranieri, che hanno abbondanza di ricchezze, tendono a rapirci questo primato. Essi possono ben proclamare in materia di arte la teoria del *libero scambio*, per la quale nulla hanno da perdere e molto da guadagnare, a quel modo stesso che l'Inghilterra, in altri tempi, proclamava la libertà dei commerci dopo aver fatto una lunga politica protettiva, quando cioè essa

si sentiva più forte d' ogni altra nazione e confidava che la libertà potesse risolversi in beneficio proprio ed in danno degli altri.

Ma noi in materia di patrimonio artistico (e la mia opinione è condivisa dai più competenti) dobbiamo esser fautori di una politica protettiva. Siamo obbligati ad essere protezionisti, perchè altrimenti non riusciremmo ad impedire l'esodo continuo degli oggetti d'arte dal nostro paese. Di ciò abbiamo esempi recenti, che rendono la situazione, come pur fu detto dal senatore Vitelleschi, intollerabile.

Ritengo dunque che sia arrivato il momento in cui il Parlamento debba risolvere la questione. Ingiustificate io ritengo le acerbe critiche fatte a questo disegno di legge, perchè se noi ne esaminiamo i punti fondamentali, avremo motivo a riconoscere che esso rappresenta le minori restrizioni, che si sieno potute escogitare in ordine al diritto di proprietà, ed un positivo miglioramento per lo Stato e pei privati, rispetto alle legislazioni vigenti.

Permetta il Senato che io ricordi sommariamente i punti fondamentali della legge. Così potrò rispondere anche a qualche obbiezione fatta nella precedente seduta.

La legge riconosce il principio dell' inalienabilità del patrimonio degli enti morali, ecclesiastici e dello Stato. Fu detto che nella legge non si parla del patrimonio dello Stato. È una osservazione, che prima del senatore Buonamici, aveva fatto il senatore Carle in seno all'Ufficio centrale. Ma l' Ufficio centrale, riunito oggi in un' adunanza, alla quale ebbi l' onore d' intervenire, ha stabilito d' introdurre questa modificazione all' art. 2, cioè che dopo la parola « appartenenti » si aggiungano le altre « allo Stato, ai comuni, alle provincie ». E se nel testo ministeriale questa espressione mancava, fu soltanto perchè non si credette necessario dichiarare un principio incontroverso, quale sarebbe l' inalienabilità del patrimonio artistico dello Stato. Ad ogni modo, averlo affermato con questa disposizione non è certo cosa superflua.

Un' altra modificazione, proposta dall' Ufficio centrale allo stesso art. 2, riflette il patrimonio degli enti ecclesiastici, perchè era stabilito il principio che tale patrimonio fosse assolutamente inalienabile. Ora invece qualche attenuazione si ammette, a similitudine di quello che si è fatto per il patrimonio artistico delle provincie e dei comuni.

Veniamo alla proprietà privata.

Il progetto è ben lontano dagli estremi. Esso infatti riconosce piena facoltà di vendere e contrattare all' interno dello Stato. Questo è un principio liberale, non così completamente riconosciuto dai precedenti progetti di legge.

Potrei dire che la severità in questa materia è sempre venuta crescendo, mano mano che si sono succeduti i vari progetti. Ad esempio, gli ultimi, quello dell'onorevole Martini e il primo dell' onorevole Gallo, stabilivano che per alcuni oggetti di sommo pregio i privati dovessero vendere *esclusivamente* allo Stato.

Invece, con la proposta attuale, i privati hanno solamente l' obbligo di denunciare l' atto di vendita.

Il principio che garantisce il diritto di proprietà privata all' interno dello Stato, subisce una modificazione quando si tratta della vendita all' estero. I progetti di legge anteriori ponevano, per una determinata categoria di oggetti d' arte, il divieto della esportazione; e questo divieto fu anche oggi sostenuto in nome dell' interesse dell'arte e della storia dall' onorevole Buonamici, il quale si è meravigliato che una tale disposizione sia scomparsa dal nuovo disegno di legge.

Dunque da questo punto di vista la nostra proposta si può dire che è la più liberale di quante se ne sono presentate. Ma non avendo fatta una distinzione, come in altri progetti facevasi, circa la importanza maggiore o minore degli oggetti, distinzione difficile a stabilirsi *a priori* e che può costituire poi, sotto la forma del divieto, una confisca parziale della proprietà privata, lo Stato si viene a compensare del danno che l'uscita degli oggetti d'arte gli arreca per mezzo di una tassa, che si è potuta chiamare progressiva, senza che la parola debba allarmare nessuno.

E che lo Stato venga a compensarsi per tal modo degli oggetti esportati è conforme a ragione, perchè il diritto di proprietà, relativa alle opere d'arte, risulta di due elementi: il diritto del privato, in quanto riflette il valore commerciale dell' oggetto, il diritto sociale, per quanto concerne il valore artistico, perchè

l'opera d'arte ha un'importanza rispetto alla storia della vita collettiva dello Stato. Essa è testimonianza della elaborazione artistica, della coltura generale del paese. E siccome l'esportazione dell'oggetto d'arte, secondo l'importanza sua, rappresenta un maggiore o minore sacrifizio del paese, così si è creduto giusto di stabilire una tassa progressiva.

Questa tassa ha criticato il senatore Bordonaro, ravvisando in essa uno scopo fiscale.

Mi permetta l'onor. Bordonaro di affermare che qui lo scopo fiscale io non ravviso. La tassa progressiva razionalmente rappresenta il principio che ho enunciato; e nemmeno ne' suoi effetti essa rappresenta veri fini fiscali, perchè il provento di essa è destinato a raggiungere scopi d'interesse artistico, e non ad impinguare l'Erario dello Stato.

I proventi della tassa serviranno allo Stato per togliere le difficoltà che la legge stessa oppone al libero movimento della proprietà artistica, procacciando nuovi mezzi per fare acquisti.

È veramente spiacevole che lo Stato rimanga, come è ora, nell'impotenza di risolvere delicate questioni in cui sono in conflitto gli interessi pubblici coi privati, e la cui unica soluzione è l'acquisto dell'opera d'arte.

Cito ad esempio il caso a tutti noto dei bronzi tratti fuori dal lago di Nemi, pel cui acquisto già intervennero accordi fra il proprietario e il Governo, il quale non ha potuto mandarli ad effetto per assoluta deficienza di mezzi.

Se lo Stato vuole esercitare il diritto di prelazione nel caso di esportazione, non ha che a ritenere l'oggetto, detraendo dal suo valore, come è detto nella legge, e come certamente è giusto, l'ammontare della tassa corrispondente.

Viene il terzo punto, quello che riguarda l'espropriazione. Sull'espropriazione degli immobili non è il caso di parlare, giacchè questa è bensì una profonda limitazione a diritto di proprietà, come ha bene osservato il senatore Buonamici, ma è principio omai sancito nelle leggi vigenti ed accolto in tutte le moderne legislazioni. Il progetto ministeriale voleva estendere l'espropriazione anche ai mobili; l'Ufficio centrale si è opposto in omaggio al diritto di proprietà. Per parte mia dichiaro che, anche dal punto di vista degli effetti che questa disposizione può avere, non tengo alla conservazione dell'articolo, così come l'aveva presentato il Governo e accetto la modificazione introdotta dall'Ufficio centrale.

E non ci tengo perchè in pratica ben pochi sarebbero i casi, in cui lo Stato dovrebbe valersi di un tale diritto. D'altra parte, si può sostenere sul parere di eminenti giureconsulti, accettato anche dal Consiglio di Stato, che l'espropriazione di oggetti d'arte mobili già sia consentita da una legge vigente, quella sulla proprietà letteraria.

Veniamo ora ad un'altra questione, quella della facoltà di scavare.

Su questo argomento dichiaro che l'interesse dello Stato a vegliare strettamente sulle ricerche archeologiche è per noi così grande, che non è sorto in mente, mai, a nessuno, che per questa parte il diritto di proprietà non debba subire notevoli limitazioni. E qui la legge viene a disciplinare opportunamente la materia; anzi dirò che l'Ufficio centrale ha accordato allo Stato maggiori vantaggi, maggiori beneficî di quanto non era stabilito nel progetto ministeriale, perchè attribuì allo Stato una parte degli oggetti che si potranno rinvenire, maggiore di quella che stabiliva il disegno ministeriale.

L'onor. Bordonaro ha poi mosso vive obbiezioni all'articolo di legge, che concerne il catalogo, ricordando che nel progetto ministeriale quest'obbligo di formulare il catalogo non c'era. Ma anche in questa parte debbo associarmi alla proposta dell'Ufficio centrale. È opportuno che lo Stato abbia, nel catalogo, l'inventario del patrimonio artistico nazionale. Difficile è farlo bene, ma a ciò provvederà la sapienza dei competenti e la diligenza dell'Amministrazione, aiutata e guidata da un buon regolamento, che stabilisca le norme per la formazione del catalogo.

Di ciò l'Ufficio centrale si è occupato anche nell'odierna seduta; ed io mi riservo di fare alla disposizione concernente il catalogo, una aggiunta, quando verrà in discussione l'articolo relativo, nell'intento di meglio conseguire il fine a cui esso mira. Del resto, la compilazione del catalogo non conduce a limitare o a ritardare gli effetti della legge, perchè esso già si va facendo; e d'altra parte si stabilirà chiaramente che lo Stato possa diffidare il proprietario di un pregevole oggetto d'arte o di an-

tichità a fargli le debite denuncie in caso di alienazione, anche quando l'oggetto stesso non abbia ancor potuto essere materialmente iscritto nel catalogo.

Dopo ciò io non avrei che a dire una parola intorno alla raccomandazione fatta ieri, o, meglio, intorno all' emendamento presentato ieri dall'onor. Carta-Mameli. Egli ha posto una questione molto interessante e di difficile soluzione. Stabilire una servitù legale sui fondi dei proprietari vicini, non è cosa che si possa decidere senza qualche studio e senza escogitare una formula, che valga a garantire il diritto di proprietà dei privati. In ciò io procurerò d' intendermi con l' Ufficio centrale e quindi mi riservo di rispondergli, nella speranza di poter concretare una conveniente proposta, quando verrà in discussione l'articolo a cui l' emendamento si riferisce.

Io debbo dar lode all' Ufficio centrale e sopratutto al suo relatore, per l' aggiunta che esso fece intorno agli incunabuli e ad altri oggetti che appartengono piuttosto che al patrimonio dei musei a quello delle biblioteche. Di ciò si dolse l' onor. Bordonaro, ma in verità quando si consideri che il ministro di grazia e giustizia, per mezzo dei suoi economati, non sempre ha potuto ottenere che fosse garantita sufficientemente quella grandissima parte del patrimonio storico e artistico che si trova in mano agli Enti ecclesiastici; quando si osservino le perdite gravissime che in questo campo ha subito l'Italia, non parrà superfluo che la nuova legge venga a stabilire garanzie anche in tale materia.

All'onor. Codronchi avrei voluto oggi annunziare un provvedimento di Governo favorevole alla sua raccomandazione, cioè all' acquisto delle lettere del Muratori, ma devo limitarmi a dirgli che fin dal primo tempo che io ebbi l'onore di appartenere al Governo, mi occupai di queste trattative. Malgrado il desiderio mio di condurle a fine, ciò ancora non è stato possibile, mancandomi i mezzi per acquistare il prezioso carteggio. Voglio quindi augurarmi che presto essi mi siano dati dal mio collega del tesoro.

L'onor. Vitelleschi poi avvertì che nè il Ministero, nè l'Ufficio centrale hanno pensato, studiando questa materia, ad introdurre nel disegno di legge una disposizione riguardante le gallerie fidecommissarie.

In verità non vi pensarono nè il Governo, nè l' Ufficio centrale, perchè fu ritenuto che ciò fosse argomento di *ius singulare*, da non doversi trattare in una legge come questa, il cui scopo è stabilire norme generali per la tutela del patrimonio artistico.

All'onor. Vitelleschi mi conviene peraltro ricordare, come sia bensì vero che la legge del '71 sospese la risoluzione della questione dei fidecommessi artistici, ma come sia poi venuta la legge dell' 83, dalla quale, a mio credere, la questione stessa fu risoluta.

Il relatore allora dichiarò che la riserva posta nella legge del '71 era appunto sciolta da quella disposizione con la quale si stabiliva che le gallerie fidecommissarie potessero essere cedute solamente allo Stato, ai Comuni, alle Provincie o ad altri enti morali laici, che le destinassero all'uso pubblico.

Questo fu l' intendimento di coloro che formularono la legge nel 1883, e ne sostennero la discussione dinanzi al Parlamento.

Infatti quella legge servì allora per acquistare allo Stato la Galleria Corsini, e in forza di essa io ho avuto testè l' onore di ottenere dalle due Camere l' approvazione di un altro progetto di legge, che assicurò al patrimonio artistico dello Stato il Museo Boncompagni.

Oggi stesso poi presenterò al Senato un'altra legge approvata dalla Camera dei deputati, con cui è dato voto favorevole all' acquisto della Galleria Borghese.

Così è da sperare che si raggiunga il fine al quale fu ieri accennato, cioè che lo Stato diventi esso il possessore di tutte le Gallerie fidecommissarie di Roma o almeno di quelle che le famiglie proprietarie più non vogliano conservare, e ne faccia un grande istituto a gloria dell'arte italiana. Saranno sciolti per talmodo i voti che ebbe ad esprimere uno tra i nostri sommi e più autorevoli parlamentari, Quintino Sella, il quale ebbe la visione persistente, geniale, patriottica di ciò che si debba e si possa fare per la rinnovata grandezza di Roma italiana. (*Benissimo – Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. Io sarò brevissimo per iscagionarmi di parecchie colpe di cui mi si imputa. Comincio dalla prima, cioè della violenza

di cui fui accusato dall'onor. mio amico Codronchi. Forse lui potè scambiare l'efficacia nel sostenere la mia tesi colla violenza; ma sia pur certo che nelle mie parole non poteva esservi animosità alcuna, come non ve ne fu nelle sue quando difese vigorosamente i suoi concetti.

In quanto poi alla assimilazione dell'Italia alla Grecia, per cui l'onor. Codronchi intendeva dedurne la necessità di applicare in Italia le medesime misure restrittive per evitare danni identici, mi permetto di osservare che tra l'Italia e quei paesi passa una grande differenza, essendo il nostro patrimonio artistico pubblico sufficientemente garantito, e credo che nessuno in quest'aula vorrà dubitarne.

Egli ha voluto contraddire la mia affermazione, quella cioè che nelle antiche provincie nostre, le leggi restrittive del diritto privato erano nominali o non esistevano, e che nessuna delle nazioni moderne possiede leggi simili. E poichè si è fermato sul bando del 1602 in Toscana, quello camprendente i diciannove pittori, gli ricorderò che esso venne revocato dall'altro posteriore del 1780 di Pietro Leopoldo ispirato a sensi di libertà.

Potrei ricordare per le provincie lombarde il parere del vicepresidente Porcia, che è una vera requisitoria ufficiale contro le tendenze restrittive della legislaziane del tempo, ma è inutile indugiare su questi precedenti, perchè ormai è questione di discutere la legge emendandola, per renderla accettabile ed attuabile soprattutto. Ed in proposito prego l'onor. Nasi di credere che io non sono oppositore ad oltranza della legge: io voglio la legge, ma la voglio buona, e per essere tale occorre riformare l'attuale progetto, sopprimendo il catalogo per la proprietà dei privati, che rende la legge inattuabile.

Il catalogo aggravato dalla Commissione, dagli incunabuli, disegni, medaglie ed altro, impedisce che la legge possa applicarsi con profitto del paese.

L'onor. ministro dice: La legge non è fiscale, ed in ciò è in contraddizione con l'onor. relatore, il quale ieri affermò esplicitamente che la fiscalità costituisce la sua ragione d'essere, giacchè da questa legge dovran trarsi i mezzi per acquisti di opere d'arte.

È questo un principio che io non posso ammettere, giacchè non è onesto, nè giusto che il patrimonio artistico del paese debba arricchirsi a danno dei privati che possiedono opere d'arte. E notate che io combatto la legge perchè nel modo come è formulata, essa raggiunge precisamente l'effetto opposto a quello che ci proponiamo.

Noi, con l'impedire l'uscita delle opere d'arte dal paese, crediamo di arricchire le nostre collezioni; ma invece accadrà il contrario, perchè quanto più vesseremo gli amatori di cose d'arte e combatteremo coloro che si occupano del loro commercio onestamente, tanto meno oggetti d'arte troveremo nel paese, favorendone l'occultazione ed il trafugamento.

È perciò che io desidero che la legge sia modificata, perchè la si renda attuabile e possa sviluppare ed accrescere l'amore per le arti nel paese; amore che già è scarso, e che finirà per scomparire sotto la minaccia di provvedimenti odiosi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1 (*art. 1 min.*).

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

A questo articolo evvi un emendamento del senatore Di Sambuy il quale propone l'aggiunta delle parole « di origine italiana » dopo le altre « ai monumenti, agli immobili ed agli oggetti mobili ».

Il senatore Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI SAMBUY. Onorevolissimo signor presidente, se la povera mia voce lo avesse consentito, avrei chiesto di parlare nella discussione generale, per la grande importanza che io attribuisco alla legge che discutiamo.

Le ho udite ieri le nobili parole del relatore, ispirate da sensi altamente patriottici; ma ciò malgrado, ho dovuto ancora chiedere a me stesso se la legge era ispirata unicamente a

questi sensi di patriottismo od a scopi altamente fiscali.

L'onorevole ministro ci diceva or ora, che questa non doveva dirsi una legge fiscale; ma quando io vedo che in alcune circostanze si vengono a tassare le esportazioni fino al 33 per cento del valore, domando io se ad un così alto tasso non debba dirsi fiscale la legge! E qualunque sia lo scopo, pur lodevolissimo, al quale hanno a devolversi gli incassi di questa esagerata tassazione, e per quanto la loro destinazione possa tornare utile e vantaggiosa allo Stato, non meno fiscale si appalesa l'origine loro.

Le mie osservazioni raccomando tanto al relatore, quanto al signor ministro, perchè, se la legge deve arrivare in porto, bisognerà, a mio modo di vedere, sfrondarla di alcuni rami nocivi, i quali certamente non la lascerebbero arrivare alle urne, come è desiderio di tutti, poichè, si è detto bene in quest'aula, che da questa intricata questione bisogna pure uscirne.

Ed invero, le condizioni attuali, tanto per assicurare la conservazione dei monumenti, quanto per regolare l'esportazione delle opere d'arte, fanno ogni giorno più desiderare equi e temperati provvedimenti.

Ma, o signori, poichè non mi voglio estendere più lungamente sopra la fiscalità della legge per me innegabite ed evidente, mi sia concesso di osservare che la sua ragione d'essere sta in un altissimo sentimento patriottico, il quale vuol essere definito, epperò deve aver i suoi limiti naturali.

La ragion d'essere sta nella necessità di conservare la proprietà artistica, dirò meglio, il patrimonio artistico dello Stato; ora questo parmi indicare abbastanza che limite alla legge debba essere la nazionalità delle opere che si vogliono conservare.

Nulla invece nella legge accenna a questa nazionalità, di guisa che la famosa tassa di esportazione colpirebbe altresì tutte le opere, anche di autori esteri, che per nulla interessano la storia dell'arte italiana. Or bene, o signori, è questo giusto?

Il dritto che il senatore Bonamici riconosceva allo Stato per la ragione altissima della tutela che incombe allo Stato per la conservazione del patrimonio suo artistico, può andare oltre fino a percepire nella proprietà privata diritti per opere estranee che non appartengono al patrimonio artistico italiano?

Ecco una questione così chiara, che non occorre maggior dimostrazione per raccomandare l'emendamento da me proposto, onde questa legge possa solo applicarsi alle opere di *origine italiana*.

Tutti gli autori italiani sono naturalmente compresi in questa dizione, la quale credo sufficiente per comprendere altresì gli autori esteri che hanno avuto la nazionalità artistica italiana per le opere eseguite in Italia.

Valga l'esempio del Van-Eyck che, se ben ricordo, insegnò la pittura ad olio a Venezia, per cui le opere sue appartengono alla storia artistica italiana.

E chi non ricorda i capolavori di un Van-Dick dipinti in Italia e perciò facenti parte del nostro patrimonio artistico? Non mi dilungherò artrimenti, perchè è chiaro ed evidente che se abbiamo il diritto di conservare per la storia e per il decoro nostro le opere italiane, non abbiamo nessun diritto di confisca sulle opere che italiane non sono, unicamente perchè possedute da italiani.

Vorrei, sopra questo delicatissimo argomento, sentire l'opinione di quegli uomini altamente competenti che sedevano in Senato: un Giovanni Morelli che da troppo tempo abbiamo perduto, un Domenico Morelli che il presidente nostro commemorava con eloquenti parole pochi giorni fa. Vorrei sentire quale è la loro opinione sul patrimonio artistico dello Stato, e sui suoi diritti verso i privati, e che estensione vi si possa dare non solo giuridicamente, ma dall'onesto punto di vista dell'equità. Mi perdoni il Senato se non spiego maggiormente il mio emendamento perchè già troppo l'ho stancato con sì fievole voce.

L'emendamento raccomando ai suoi voti perchè lo credo giusto ed animato dallo stesso sentimento che anima il Governo e la Giunta centrale, cioè di mantenere all'Italia il prestigio dello storico suo patrimonio artistico (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Prima di mettere in discussione l'emendamento del senatore Di Sambuy domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Ha ora facoltà di parlare l' onorevole relatore dell' Ufficio centrale.

CODRONCHI, *relatore*. Propongo che l'emendamento presentato dal mio amico il senatore Di Sambuy sia rimandato all'art. 5° o 6°, oppure all'8° perchè esso, a mio avviso, non riguarda l'art. 1°.

Se se ne rimanda la discussione agli articoli da me indicati, mi riservo di parlare in quell'occasione; se invece si insiste perchè venga discusso ora, allora domanderei al Senato di concedermi di dire poche parole contro l'emendamento del senatore Di Sambuy.

PRESIDENTE. Domando al senatore Di Sambuy se non ha difficoltà che la discussione del suo emendamento sia rimandata a quando si discuteranno gli articoli 5 o 6.

DI SAMBUY. Sono completamente indifferente.

PRESIDENTE. Allora la questione si risolverà durante la discussione degli articoli 5 o 6.

Ha facoltà di parlare sempre sull'art. 1° il senatore Guarneri.

GUARNERI. Io esaminerò l'art. 1° sotto un punto di vista puramente artistico, giacchè delle discettazioni giuridiche se ne sono fatte a sufficienza sul progetto di legge in esame in quest'aula.

Mi pare che il vizio di quest' articolo sia di considerare come compresi in unica categoria tutti gli oggetti d' arte, che costituiscono il patrimonio artistico e storico dello Stato, mentre a me, al contrario, sembra che vi sia da fare una profonda distinzione; poichè noi abbiamo in Italia due patrimoni artistici e storici che vanno trattati con criteri differenti, giacchè hanno un' importanza storica ed artistica ben diversa.

Abbiamo quella categoria di oggetti d' arte che direi il tesoro scoperto, cioè tutto quello che esiste nelle nostre gallerie, nelle pinacoteche, nelle collezioni pubbliche e nelle case private, che trovasi esposto alla luce del sole. Abbiamo poi un altro tesoro, e di assai maggiore importanza, ed è il tesoro nascosto cioè quello che sta sotto il suolo nazionale, nelle viscere della terra, che si vascovrendo di giorno in giorno; e se le risorse finanziarie ce ne forniranno i mezzi, potrà arricchire i nostri musei, non solo, ma dare lumi sulla nostra storia.

Tutto ciò che si è raccolto e che adorna precipuamente i musei e le gallerie d' Italia, eccetto aicuni speciali musei riflette il medioevo, la Rinascenza ed i secoli posteriori. Desso è importante, senza dubbio, per l'estetica e per la storia dell'arte, e fornisce la grande prova del primato dell' Italia nello scorcio di questi ultimi secoli, da tutte le precipue arti del bello.

Io non vi negherò la grande importanza di questo tesoro che possiamo tutti vedere e studiare, ma, o signori, questo tesoro, ha poco bisogno di essere vigilato perchè oggi, poco più poco meno, si è raccolto o nelle grandi gallerie dell'Europa o precipuamente nei nostri musei. Dippiù le gallerie private soggette a fidecommessi sono state comprate dallo Stato o sono in corso di compra; e restano ancora solo pochi frammenti di questi tesori in mano dei privati. Più che di questo, bisogna preoccuparsi dell'altro tesoro che trovasi nascosto nelle viscere della terra.

La sua conservazione non è necessaria solo per la storia dell' arte, per il gusto artistico e per la estetica, ma serve a noi Italiani per ricostruire ed indagare la nostra vecchia storia; serve per vedere quali popoli abbiano immigrato in Italia, quali regioni abbiano occupate, e dove han preso stanza, quale cultura vi abbiano apportato e qual grado di civiltà raggiunto.

Questa è ricerca, che non riguarda solo l' Italia ed il suo passato, ma interessa ben anco la civiltà del mondo antico.

E permettetemi che accenni a qualcuno dei gravi problemi che possono trovare una soluzione solo in queste scoperte archeologiche, e che sono d' importanza assai superiore di quella di accertare se un piccolo quadretto di Raffaello sia o no autentico, e di cercare di conservarlo in Italia.

E vi accenno pria alla mia Sicilia. Abbiamo ivi dei monumenti così detti Pelasgici e che il volgo chiama ciclopici, tanta è la grandezza delle loro moli e delle loro costruzioni; dessi qualche volta stanno mezzo seppelliti sotto la superficie della terra o mezzo scoperti. La loro esistenza fa nascere il problema storico, se abbia avuta stanza in Sicilia una razza pelasgica, d'onde fosse immigrata in Sicilia e la sua cultura; e dippiù ci dà il dovere di investigare tutti gli altri monumenti ed oggetti che la terra solo può fornirci, onde ricercare benanco la durata di questa dimora di popoli pelasgici in Sicilia, e di indagare se vi abbia qualche nesso tra quest'arte

e quella posteriore greco-sicula, che produsse quei grandi templi colossali di Girgenti e di Selinunte, che hanno pochissimi rivali nei monumenti dell'arte antica.

Tutto questo, o signori, è un grosso problema, per la cui soluzione solo la terra, e le sue viscere, quando scoperte, possono fornirci i mezzi.

Abbiamo un altro problema assai più interessante per le indagini sulla cultura e per la storia della civiltà italiana.

Voi sapete il gran salto che vi ha tra l'arte egiziana e l' arte greca. Pareva impossibile che non ci fosse stato un momento di transizione, un *trait d'union* che servisse a legare queste due arti, così dissimili tra loro. Ebbene, un giorno la scoperta delle metopi di Selinunte, che arricchiscono il museo di Palermo, servì a far sospettare che fosse stata l' arte greco-sicula che avesse preparata questa transizione dall' arte egiziana all' arte pura greca. Ora sono venuti in questa lotta di primato a reclamare alcuni popoli, prima ignorati, dell'Asia Minore e poscia l' isola di Candia coi suoi monumenti; sicchè il problema è tuttora insoluto. Forse altre scoperte che si continuano a fare a Selinunte ed il riuvenimento di altri monumenti di simil natura in altri punti dell' isola, potranno darne la soluzione, ed assicurare che la civiltà greco-sicula sia servita di punto di transizione tra la coltura egiziana e la greca.

Questo sarebbe un vero onore al certo non irrisorio per l'Italia. Oltre a ciò noi abbiamo avuto nella mia isola, o signori, le guerre puniche: le armate puniche sono venute in Sicilia, e l'armate siciliane, sotto Agatocle, sono passate sulla costa dell'Africa. Ebbene, si è sospettato che noi abbiamo portato colà non solo le nostre forze, ma anche la nostra cultura e le nostre arti; ed è stato con ragione rilevato che le monete battute dopo questo periodo in Cartagine, o battute dall'armata cartaginese in Sicilia offrono una grande somigl anza con le belle monete siracusane; e quelle monete punico-sicule che pria erano poco curate, ora sono avidamente ricercate e pagate con alti prezzi. Sicchè quelle scoverte numismatiche potranno essere una prova della immigrazione della cultura italiana sul territorio africano.

Nel continente poi avete il grave problema, che cosa era la civiltà etrusca? era una copia ed una esplicazione della civiltà egiziana con la quale avea molta analogia o era una cultura autonoma, ed indigena in Italia. Come spiegare che questa razza etrusca, chiusa nel centro dell'Italia, abbia potuto avere ispirazioni d'arte dalla Grecia? tutto questo è un problema, che solo gli scavi ed i risultati delle ricerche nelle viscere della terra, potranno risolvere.

Ce ne è un' altro. Sono comparsi da pochi anni, per novelle ricerche archeologiche nel centro dell'Italia dei monumenti, dei vasi, dei gioielli, delle argenterie che si sono raccolti in un Museo speciale nella Villa Giulia, fuori Roma; i quali non sono prodotti dell'arte della magna Grecia, o dell' Etruria, e che accennano forse a un'altra cultura ben differente, che esisteva in Italia a fianco dell' etrusca, della romana e della greco-sicula. Ciò può essere assicurato solo da novelle scoperte.

Tutto ciò, o signori, vi dimostra che è appunto nel tesoro archeologico che sta chiuso nelle viscere del nostro territorio, che può trovarsi la soluzione di questi numerosi problemi di storia e di civiltà, i quali hanno ben altra importanza, che non quelli dell' estetica o della gloria artistica dell' Italia nel breve periodo dei secoli a noi più vicini.

E per altra parte voi comprenderete, che questa materia degli scavi e dei prodotti delle scoverte archeologiche va trattata in questa legge con ben altri *criteri*, che non sono quelli dei monumenti d' arte che si trovano oggi in poche famiglie private, e che o possono diventare in avvenire patrimonio dello Stato, o essere conservati in Italia.

In quest'ultimo caso della proprietà privata voi vi trovate a fronte, non giova negarlo, del diritto severo della proprietà, come è sancito nel nostro codice.

Ma al contrario quando si tratta di oggetti discoverti e diseppelliti dalle viscere della terra non trattasi di cose divenute materie di un assoluto e completo diritto di proprietà giacchè quella proprietà delle viscere della terra, che deriva dalla proprietà del soprassuolo è stata bandita per alcune regioni d'Italia, solo da pochi anni dal nostro codice.

Ed in tutti i casi, senza dubbio, vi è grande differenza tra una proprietà che si è esercitata in fatto, che è in atto, che ha dato luogo ad acquisti, mercè un prezzo pagato, o a trasmissioni qualche volta secolari. Al contrario è questo

piuttosto un diritto in potenza che in atto, che poteva dirsi piuttosto ipotetica ed eventuale che proprietà davvero acquisita.

È piuttosto una speranza sovra un oggetto *X*, di cui si ignora sinanco l'esistenza. È una proprietà virtuale, non attuale e solo esercibile per eventualità possibili; e se nel primo caso devesi essere rigorosi nel rispetto dei diritti della proprietà, nel secondo potete essere larghi nell'accettare una specie di condominio dello Stato ed il suo diritto di tutela.

Per questo patrimonio poi, che è nascosto, che non ha ancora veduto la luce, è inutile parlare di quel catalogo di cui è parola nell'art. 21.

Sicchè parmi che queste due categorie, come vi dissi, di tesori, debbano essere trattate con criteri differenti, e che le disposizioni che le disciplinano dovrebbero almeno formare due sezioni distinte di questo progetto di legge.

Ebbene, o signori, questo progetto di legge non riguarda la materia degli scavi, che in pochi suoi testi, cioè negli articoli 12, 13, 14 e 15. Non niego che ci sia qualche disposizione negli altri articoli che possa applicarsi, per analogia o altrove, ma questo cagiona una confusione e non toglie che gli articoli speciali siano davvero pochi, e riguardino solo gli scavi.

Tutto questo dimostra la confusione, mi si scusi la frase, con cui è stata redatto questo progetto di legge. Non mi si negherà che i quattro articoli speciali che riguardano la scoperta di monumenti e di oggetti d'arte sepolti, son davvero pochi ed insufficienti, e che dessi spesso trattano alla stessa stregua la proprietà degli oggetti chiusi nel suolo di pubblico demanio od in quello privato, mentre questi criteri debbono essere differenti.

Io non entro nell'esame di quegli articoli, ma potrei dimostrarvi come essi qualche volta sieno insufficienti, e come qualche volta lascino una ben larga lacuna.

Per esempio ve ne cito uno e basta per ora: quei quattro articoli suppongono il caso degli scavi fatti dai privati dopo l'assenso governativo; degli scavi fatti dagli stranieri dopo l'autorizzazione dello Stato; e degli scavi fatti dallo Stato nelle sue proprietà, e degli scavi fatti dallo Stato nella proprietà privata.

Però, sventuratamente, di scavi in Italia ne abbiamo ben pochi; lo Stato non ha fondi per scavare; i privati non si curano di domandare l'autorizzazione dello Stato e scavano qua e là clandestinamente e saltuariamente. Ed in fatto quello che più d'ogni altro contribuisce al rinvenimento d'oggetti antichi non è lo scavo, ma la scoperta accidentale.

Non si scava, ma si fanno dei lavori di strade ferrate, si fanno strade pubbliche o private, si dissodano terreni per destinarli alla cultura intensiva, per esempio per piantarvi dei vigneti, ed allora si trova un sarcofago, una statua, un vaso, e non di rado un cumulo di monete, e bisogna, signori, che l'autorità che sorveglia la conservazione degli antichi oggetti d'arte corra sul posto, e quando vi giunge qualche volta non trova più nulla ed anche quando ritrovi l'oggetto scavato, allora gli fa difetto il potere ed i mezzi legali per impedirne il trafugamento o la ruina.

Nel progetto di legge è solo prescritto che colui che fa la scoverta sia tenuto a farne la denuncia sotto la sanzione di multe.

Ma egli si ride di quelle multe, giacchè ordinariamente è un villico che lavora la terra, e potrete gravarlo di enormi multe delle quali si riderà grazie alla sua insolvibilità, ed egli porterà via i tesori che trova, ritraendovi per il fatto della sua scoverta una leggerissima cosa. E dato anche che egli avesse avuto la bontà di fare la denuncia, la bonomia di ottemperare alla legge, sarà questa denuncia una sufficiente cautela?

Il presente progetto di legge non dà allo Stato che il diritto della prelazione e solamente nel caso di vendita. Ora nel periodo intermediario, che resta fra la scoverta e la vendita, chi cura, vigila e conserva quel monumento e quell'oggetto d'arte antico che qualche volta è importante non tanto per la storia dell'arte antica quanto per la storia e per le diverse fasi ed avvenimenti di una regione d'Italia?

La legge proposta non provvede adeguatamente a questo caso, che pure è il più comune. E posso assicurarvi che qualche volta si è dovuto ricorrere ad atti poco legali, chiudendo di viva forza gli oggetti scoperti in un museo pubblico, onde assicurare che dessi, i quali hanno rapporto alla nostra storia od alla nostra civiltà, non vadano malmenati, danneggiati o perduti.

Concludo adunque, e non esito di asserire

che questa proposta di legge confonde due patrimoni nazionali, l'uno precipuamente artistico e l'altro più d'ogni altro storico; e che mentre per l'uno è larga di protezione, per l'altro, quello cioè che riguarda la storia delle vicende dei popoli italici e della loro civiltà, non tenga conto delle specialità dei casi più comuni ed assimili gli oggetti scoverti con quelli che sono posseduti da una casa magnatizia per una durata di molti secoli e di varie generazioni; mentre la prima cura di una nazione civile è di conservare le pagine della sua storia e della sua civiltà, e nel caso nostro codeste pagine non sono tutte alla luce del sole, ma restano ancora chiuse in gran parte nelle viscere del nostro suolo.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Codronchi.

CODRONCHI, *relatore*. A proposito delle obbiezioni mosse dal senatore Guarneri, io faccio la stessa proposta che ho fatta per l'emendamento Di Sambuy. Le osservazioni del collega Guarneri riguardano gli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge. Ora, essendo chiusa la discussione generale, parmi che la risposta alle osservazioni stesse possa esser rimandata alla discussione di quegli articoli. Quindi insisto perchè adesso si discuta e si voti l'art. 1; tutto ciò che ha detto il senatore Guarneri potrà ripetersi agli articoli 12, 13, 14 e 15; e l'Ufficio centrale si farà un dovere di difendere in quella occasione gli articoli del disegno di legge, cui le obbiezioni del senatore Guarneri si riferiscono.

PRESIDENTE. Ha nulla da osservare il senatore Guarneri?

GUARNERI. Il ragionamento dell'onorevole Codronchi sarebbe logico, se non fosse nel mio concetto di proporre, che si rimandi alla Commissione l'intero progetto, perchè vi si distingua, in due sezioni divise, da un lato tutto ciò che riguarda la conservazione del patrimonio artistico esistente, e dall'altro tutto ciò che costituisce il patrimonio da disseppellirsi. Ed in questo caso avrei una viva preghiera a rivolgere agli onorevoli componenti questa Commissione: che cioè non si rivegga il progetto di legge solo con la guida di principî e di teorie giuridiche, ma si consultino per la sua redazione gli uomini della scienza e dell'arte, coloro che hanno avuto l'esperienza di questa materia, che sappiano quali sono i casi, i difetti ed i rimedi che si sperimentano in essa. Quindi raccomando che la legge venga esaminata e redatta con criteri, coi lumi e con l'esperienza degli uomini competenti, di cui l'Italia non ha penuria.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dal senatore Guarneri saranno prese dall'Ufficio centrale nella dovuta considerazione.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. Ho domandato la parola per chiedere alla Commissione come si accerteranno i cinquant'anni di vita dell'oggetto d'arte, compiuti i quali esso è colpito dal veto. A mio avviso, bisognerà mantenere un Ufficio di stato civile per accertare l'età di ogni oggetto d'arte. Per esempio, il Meissonnier è morto da pochi anni, ed i suoi quadri metà saranno fuori la legge e metà entro la legge.

Chiedo di essere edotto del modo con cui si applicherà la legge in questo caso.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Evidentemente il termine di cinquanta anni proposto dal progetto ministeriale, e riprodotto dall'Ufficio centrale, ha questa ragione di essere, che cioè un limite ci voleva per non mettere fra gli oggetti d'arte di carattere monumentale, anche i prodotti degli autori viventi. Ed il limite di cinquanta anni ci è parso il minimo che si potesse accettare e l'abbiamo lasciato nel controprogetto dell'Ufficio centrale. Che se invece si mettono 40 o 30 anni, l'obbiezione del senatore Bordonaro permane. Questo termine è un criterio, una norma, perchè, chi deve applicare la legge, sappia che questi monumenti, questi oggetti d'arte, non acquistano importanza di oggetti preziosi se non quando sia trascorso un termine sufficiente dalla loro creazione, e forse dalla morte dell'autore.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Non insisto, perchè non saprei trovare nè un emendamento, nè un rimedio per eliminare le difficoltà dell'applicazione di cos singolare disposizione.

Ho voluto solo avvertire la Commissione che dal modo come è redatto l'articolo sorgeranno delle difficoltà non facilmente superabili nell'attuazione del catalogo.

Il motivo determinante che ha potuto indurre la Commissione a stabilire i 50 anni, io non lo discuto, accenno solo alla impossibilità dell'accertamento.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Carle propone un nuovo articolo primo, in sostituzione a quello presentato dall'Ufficio centrale; ne do lettura:

« La tutela dello Stato sui monumenti, sugli immobili, sugli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità e di arte e sugli scavi di antichità, è affidata al Ministero della pubblica istruzione, secondo le disposizioni della presente legge ».

Il senatore Carle ha facoltà di parlare per svolgere questa sua proposta.

CARLE. L'onorevole ministro nel suo eloquente discorso ha giustamente osservato, che il presente disegno di legge è come il riassunto e il risultato di lunghi studi e lavori anteriori, che già si concretarono in parecchi disegni di legge.

Se così è, parmi che nella legge, che ora si discute, non sia conveniente di discostarsi troppo dai concetti e dalle espressioni adottate nei progetti, che già diedero argomento a dotte relazioni e discussioni.

A questo riguardo mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sulle espressioni contenute nell'articolo primo dei due ultimi progetti, cioè nel primo progetto dell'onorevole Gallo e in quello dell'onorevole Martini.

Nell'uno e nell'altro il primo articolo è sostanzialmente concepito in questi termini: « Lo Stato provvede per mezzo del Ministero della pubblica istruzione nei modi e nei termini stabiliti da questa legge, alla conservazione dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità ».

Parmi che la discussione fino ad ora seguita dimostri l'opportunità di adottare una dizione analoga anche nell'attuale disegno di legge e quindi proporrei che l'articolo primo fosse così concepito: « La tutela dello Stato sui monumenti, sugli immobili e sugli oggetti mobili aventi pregi d'arte e di antichità e sugli scavi di antichità è affidata al Ministero della pubblica istruzione che la esercita secondo le disposizioni della presente legge ».

Con questa dizione si ha il vantaggio di dichiarare apertamente che la legge, che si discute, non è già una legge spogliatrice della proprietà privata, nè una legge esclusivamente fiscale, come ebbe a chiamarla l'onorevole Bordonaro, ma che essa si propone di regolare in base al diritto la tutela che appartiene allo Stato sul patrimonio artistico e storico della nazione: donde la conseguenza che anche le altre disposizioni debbano coordinarsi a questo intento.

Un altro vantaggio consiste nell' affermare espressamente, che questa tutela viene a concentrarsi e ad unificarsi nel Ministero della pubblica istruzione, il che è pure stato ammesso in tutti i progetti anteriori. Infine si afferma eziandio che la tutela dello Stato si estende agli *scavi per scoperta di antichità*, i quali, secondo la giusta osservazione dell' onorevole Guarneri, hanno tanta importanza per il nostro paese da meritare di essere espressamente ricordati nel primo articolo di una legge, che pur si occupa di essi.

Queste considerazioni mi inducono a pregare l'Ufficio centrale ad accettare quest' emendamento all' articolo 1° da esso proposto, nella speranza, che questa dichiarazione espressa dall' intento che si propone la legge, possa contribuire a togliere quei malintesi e quegli equivoci intorno alla significazione e alla portata di essa, che si sono manifestati nella discussione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. La maggioranza dell' Ufficio centrale non può accettare l'emendamento Carle.

A noi è parso inutile parlare di tutela, perchè la parola tutela non ci pare appropriata in una legge che stabilisce la prelazione, la espropriazione, e simili diritti.

La dizione di questo articolo è poi così comprensiva che considera anche gli scavi che paiono trascurati dal senatore Guarneri.

Essa è la definizione di ciò che la legge va a stabilire e determinare negli articoli successivi. Prego dunque il senatore Carle di non insistere, anche per non mettere l' Ufficio centrale in una condizione che, lo dico apertamente, diventerebbe intollerabile.

Infatti se il primo articolo della legge, quale è proposto dalla maggioranza dell' Ufficio centrale, fosse respinto, e vincesse invece quello della minoranza, è evidente che noi dovremmo ritirarci e lasciare alla minoranza di sostituirci.

PRESIDENTE. Vorrebbe rispondere una parola al senatore Buonamici?

CODRONCHI, *relatore*. Bisogna che passi un certo numero di anni perchè l'opera d'arte diventi preziosa: generalmente finchè sono vivi gli autori le opere d'arte non acquistano carattere monumentale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NASI, *ministro dell' istruzione pubblica*. Mi associo all' Ufficio centrale nelle idee esposte intorno all' emendamento Carle, il quale, non lo nego, nel suo controprogetto dà una sistemazione più dottrinale alla materia. Ma, come ci ammonisce l'antico adagio: *Omnis definitio periculosa est in iure*, meglio dunque, a mio avviso, è lasciar le cose come stanno.

Quanto all'osservazione dell'onor. Bordonaro debbo ricordare che la disposizione relativa agli oggetti degli autori viventi od eseguiti da non oltre 50 anni, è simile a quella della legge sulla proprietà letteraria.

Non so se l'on. Bordonaro, combattendo questa disposizione, intenda con ciò togliere il beneficio del diritto assoluto che la legge vuole assicurato sui prodotti degli artisti viventi, e su quelle opere la cui esecuzione non risalga ad epoca lontana. I 50 anni sono stabiliti appunto per assicurare, cioè, all'artista ed ai suoi immediati successori la libertà di disporre dei prodotti del proprio ingegno, salvo poi a riconoscere i diritti collettivi, decorso un certo numero di anni. Credo quindi che non vi siano giuste obbiezioni a fare contro queste disposizioni.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Di fronte alle dichiarazioni fatte dall' onor. relatore dell' Ufficio centrale e dall'onorevole ministro, non credo di dover insistere nell' emendamento che ho proposto. Debbo però dichiarare all' onor. Codronchi, che malgrado ciò che egli ha detto, io persisto sempre a ritenere che le disposizioni tutte della presente legge rientrino nel concetto della tutela che lo Stato deve esercitare sul patrimonio storico ed artistico della nazione; perchè se così non fosse io non saprei come giustificarle altrimenti.

Consento anche io coll' onor. ministro, che il determinare l'intento della legge, fin dal suo articolo 1°, possa, a primo aspetto, assumere un colore alquanto teorico e dottrinale, ma ciò punto non toglie che il dichiarare apertamente che la tutela dello Stato è il concetto informatore di questa legge, tanto controversa e tanto discussa, sia il solo modo per rispondere alle difficoltà e alle obbiezioni di coloro che l' accusano di violare il diritto di proprietà privata.

Ad ogni modo non è per una dichiarazione di principio, che può anche desumersi dal titolo stesso e dal contenuto della legge, che io voglio creare ostacoli alla discussione e alla approvazione di essa; dichiaro quindi di ritirare l' emendamento proposto.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. L'onor. ministro credeva che io nel fare questa obbiezione volessi infirmare il diritto di autore; ma la legge sugli autori non ha niente a che fare con questa; là si tratta di assicurare il legittimo diritto per i 50 anni di proprietà, qui si tratta di vincolare un oggetto che abbia 50 anni di vita; là l'interessato è l'autore, qua, invece, è il possessore dell'oggetto, rimanendo affatto estraneo l' autore che l'ha prodotto.

La mia domanda era questa: dato che il vincolo colpisse l'oggetto a 50 anni come farete ad accertare questa età? Del resto non insisto giacchè non fu oggetto di mia osservazione il numero degli anni fissato nel progetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte concrete, metto a partito l'art. 1° nel testo dell' Ufficio centrale. Coloro i quali credono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo risulta approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Fiorentini avv. Lucio:

Senatori votanti	100
Favorevoli	91
Contrari	9

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Cavalli dott. Luigi:

Senatori votanti	100
Favorevoli	91
Contrari	9

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Caravaggio Evandro.

Votanti	99
Favorevoli	95
Contrari	4

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Gandolfi Antonio.

Votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori: Fiorentini, Caravaggio, Cavalli e Gandolfi; i quali sono ammessi a prestare il giuramento.

Rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Ora proseguiremo nella discussione del disegno di legge sui monumenti.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che il seguito della discussione sia rinviato a domani.

Chi approva che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia rimandato a domani è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per l'acquisto della Galleria Borghese.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell' istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, che sarà rinviato alla Commissione di finanze.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30 - *Seguito*);

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l' Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 9 dicembre 1901 (ore 10).

F. De Luigi

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CX.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Giuramento del senatore Fiorentini — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Approvazione dell'articolo 2, modificato a proposta del senatore Codronchi, relatore, e dopo osservazioni dei senatori Bordonaro e Guarneri — All'articolo 3 parlano i senatori Buonamici, Codronchi, relatore, il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Sormani-Moretti e Guarneri — Approvazione degli articoli 3 emendato, e 4 — All'articolo 5 parlano i senatori Guarneri, Odescalchi ed il ministro della pubblica istruzione — È sospesa la votazione dell'articolo 5 e la discussione dei seguenti fino al 20 — All'articolo 21 parlano i senatori Di Sambuy, Codronchi, relatore, e Guarneri — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano, sempre sull'articolo 21, il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Bordonaro, Odescalchi e Di Sambuy — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Codronchi, relatore, e Guarneri — Approvazione dell'articolo 21 emendato e dell'articolo 5 — Rinvio del seguito della discussione alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra e degli affari esteri.

CHIALA, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

CHIALA, *segretario,* legge:

Roma, addì 4 dicembre 1901.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la proposta di legge: «Tombola telegrafica a favore di tre Opere pie », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 4 dicembre 1901, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il presidente della Camera dei deputati
T. VILLA.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera della trasmissione del progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Il relatore, senatore Di Prampero, ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, i signori

Balenzano avv. Nicola, deputato per le legislature XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI;

Parona dott. Francesco, deputato per le legislature XV, XVI, XVII e XVIII.

Riconosciuto che i medesimi hanno raggiunto l'età prescritta ed inoltre riuniscono i requisiti voluti, la vostra Commissione ha l'onore, a voti unanimi, di proporvi la loro convalidazione a senatori del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per l'esame dei titoli dei nuovi senatori, propone all'unanimità la convalidazione della nomina a senatore dei signori Nicola Balenzano e Francesco Parona.

Se non vi sono opposizioni per queste convalidazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

L'onor. Di Prampero, relatore, ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 fu nominato senatore del Regno Resti-Ferrari Giuseppe, primo presidente di Corte d'Appello, nato nel 1832.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i suoi titoli, ha l'onore, con voti unanimi, di proporvi la sua convalidazione a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, anche per la nomina a senatore del signor Giuseppe Resti-Ferrari la Commissione conclude favorevolmente ed all'unanimità per la convalidazione.

Se non sorgono obbiezioni, più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

Il senatore Di Prampero ha facoltà di continuare nella sua relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 fu nominato per la categoria 21ª, art. 33 dello Statuto, a senatore del Regno il signor Rossi avv. Luigi, nato nel 1852.

La vostra Commissione ha, in seguito all'esame dei titoli, riconosciuto che l'imposizione diretta da lui pagata da oltre tre anni supera la somma prescritta, ha verificato pure la sussistenza degli altri requisiti dallo Statuto voluti, ed ha quindi l'onore, con voti unanimi, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone all'unanimità la convalidazione della nomina a senatore del sig. Luigi Rossi.

Se nessuno fa osservazioni, questa proposta sarà votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto sulla convalidazione delle nomine dei senatori sulle quali ha testè riferito la Commissione.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Giuramento del senatore Fiorentini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fiorentini avv. Lucio, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Righi e Secondi d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Fiorentini viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Fiorentini avvocato Lucio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. D'accordo col ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la sistemazione del conto corrente dell'amministrazione militare.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per il « Pareggiamento della Regia Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lett. *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il « Seguito della discussione del disegno di legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Come il Senato rammenterà, ieri fu esaurita la discussione dell'art. 1. Do lettura dell'art. 2:

Art. 2 (*art. 2 parte*).

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Ma, prima di passare alla discussione di questo articolo, do facoltà di parlare all'onorevole relatore per una dichiarazione.

CODRONCHI, *relatore*. Prima di intraprendere la discussione dell'art. 2, credo necessario riferire al Senato intorno ad una modificazione che è stata concordata fra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

Nella prima redazione di questo articolo, si era fatta una distinzione fra le opere d'arte appartenenti a comune e provincie, e le opere d'arte appartenenti a chiese, a fabbricerie, a confraternite.

Per le prime era stato ammesso il principio della vendita o della permuta tra ente e ente sempre entro i confini del Regno; mentre tutti gli oggetti d'arte appartenenti alle fabbricerie, alle confraternite, alle parrocchie, erano dichiarati inalienabili sempre, sia che fossero di valore insigne, sia che fossero di valore inferiore.

È parso ad alcuni nostri colleghi (e la Commissione e l'onor. ministro hanno diligentemente esaminato la questione) che non fosse giusta questa differenza stabilita tra le opere d'arte appartenenti alle fabbricerie, alle confraternite, alle chiese e quella appartenente ai comuni, alle provincie ed agli enti civili. E si diceva: come un comune, una provincia, un ente civile può vendere i suoi oggetti d'arte ad alcuno di questi enti entro, sempre i confini del Regno, per chè impedirlo alle confraternite, alle fabbricerie e simili?

Può accadere che una confraternita o una fabbriceria abbiano degli oggetti di valore che lo Stato non voglia acquistare: perchè non possono venderli o permutarli con altri enti, se le loro condizioni economiche le obbligano a disfarsi di questi oggetti? Avrete anche un altro vantaggio, quello cioè che oggetti, i quali resterebbero nascosti, sarebbero esposti in gallerie appartenenti a comuni, a provincie e ad altri enti civili.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, avrebber iunito l'art. 2 e il primo capoverso dell'art. 3 in questi termini:

« Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

« Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'art. 21 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, provincie o ad altri enti legalmente riconosciuti, a chiese, fabbricerie, confraternite, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo ».

Devo anche accennare ad un'aggiunta che ci è stata suggerita all'ultima ora dal nostro collega il senatore Carle.

Egli ha sostenuto essere necessario che anche il patrimonio dello Stato sia incluso in questa enumerazione di gallerie pubbliche, e

quindi dopo le parole: *oggetti che appartengano* si è aggiunto: *allo Stato.*

Non so se avrò avuto la fortuna di essere chiaro: lo scopo di questa riunione dell'art. 2° e del primo comma del 3° è stato quello di equiparare le condizioni che si fanno ai comuni e alle provincie, a quelle che si fanno alle fabbricerie, alle Confraternite ed altri enti ecclesiastici.

PRESIDENTE. Non starò a ripetere quello che ha detto così lucidamente l'onorevole relatore e quindi metterò in discussione il nuovo art. 2 quale è stato modificato dall'Ufficio centrale.

Debbo però fare un'avvertenza. In questo comma si parla di *catalogo di cui all'art. 21.*

Ora è bene che il Senato sappia che, votando questo articolo, in cui si parla di catalogo, si intende che un catalogo ci deve essere.

Quanto al comprendere questo l'una o l'altra collezione, è questione da trattarsi poi all'art. 21, ma l'art. 2 il catalogo lo presuppone.

Questo avverto perchè, se mai qualche senatore credesse di dover fare osservazioni a questo riguardo, per opporsi a che questa parola venga introdotta nell'art. 2, potrebbe fin d'ora discorrerne.

Ho creduto di dover fare quest'avvertenza nell'intento di chiarire la portata dell'art. 2; il Senato ne terrà quel conto che crede.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. L'osservazione del nostro presidente è giustissima. Votando l'articolo, si vota il catalogo, ma io credo che vi sarebbe modo di conciliare la cosa, mantenendo la parola *catalogo* in questo articolo, imperocchè non è detto che il catalogo debba essere unico per le opere di dominio pubblico e per quelle di dominio privato. Su ciò potremmo essere tutti d'accordo. La discrepanza potrebbe sorgere per il catalogo degli oggetti di dominio privato, e allora si potrebbe mantenere questo articolo come è, alludendo al catalogo dei monumenti di ragione pubblica.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Il senatore Bordonaro ha accennato ad una distinzione dei cataloghi, cioè al catalogo degli oggetti di ragione pubblica e a quello degli oggetti di ragione privata. Io credo che bisognerà necessariamente fare due cataloghi.

La parola *catalogo* è generica; ma, di fatto, quando si dovrà comporre il catalogo, bisognerà dividerlo in due, quello della ricchezza pubblica e quello della ricchezza privata. Ora, siccome in questo articolo non si parla che del catalogo di ragione pubblica, si può andare innanzi e votare questo articolo, in quanto che il catalogo di cui si parla qui, non è combattuto neppure dagli oppositori.

BORDONARO. Sono pienamente soddisfatto.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Definendo il catalogo, si dice che ce ne deve essere uno solo; ora, per non pregiudicare la questione, credo che sarebbe meglio sospendere la votazione di questo art. 2 ed aspettare la discussione dell'art. 21 che si riferisce appunto al catalogo.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Guarneri che la questione resta impregiudicata e l'art. 2 si può votare senza infirmare con ciò le disposizioni dell'art. 21. Del resto, quando la discussione di una legge è finita, si sa che è consuetudine riesaminarla nelle singole parti perchè siano tutte coordinate fra loro, e così mi sembra potrà farsi anche questa volta.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale e di cui ha dato già lettura il relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 3 il quale suona così:

« Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro, degli enti sovranominati, o a favore dello Stato.

« Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato la quale decide anche in merito ».

A questo art. 3 l'Ufficio centrale, d'accordo col Ministero, propone la seguente variante al primo capoverso: « purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad altro degli enti, *di cui*

al primo comma dell'articolo precedente od a favore dello Stato ».

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONANICI. Chiedo all'egregio relatore che mi voglia chiarire un dubbio che mi sorge in mente, esaminando quest'articolo della legge.

Come potrà la IV Sezione del Consiglio di Stato entrare nel merito di una questione che è totalmente di arte, dopo che il Ministero della pubblica istruzione ed una Commissione competente hanno giudicato delle ragioni d'arte, ed è perciò stato emesso il divieto della alienazione?

A me parrebbe si dovesse riformare questo articolo lasciando che la IV Sezione del Consiglio di Stato giudicasse solo del procedimento e delle sue forme, se occorre, ma che il giudizio del Ministero e della Commissione rimanesse inappellabile quanto alle ragioni dell'arte e della storia.

Si potrebbe forse ammettere che, davanti a questa competente Commissione, come davanti al Ministero, la parte, opportunamente avvertita, presentasse le sue osservazioni per impedire che ne fosse proibita l'alienazione: ma tutto questo fuori della IV Sezione, che, certamente, non ha autorità in proposito.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Prima di tutto mi permetto di ricordare all'illustre nostro presidente che forse nella lettura ho omesso le parole « o allo Stato ».

Quanto alla obbiezione fatta dall'onor. senatore Buonamici ho poco da rispondere. L'articolo è stato riprodotto tale e quale si trova nel progetto ministeriale. Certo un potere a cui ricorrere, a cui appellarsi, è necessario. Noi abbiamo creduto, insieme al Ministero, che nessuno potesse essere più competente della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale giudica in merito, sentiti, ben inteso i periti, e adoperando tutti i mezzi che sono in sua facoltà per farsi un concetto esatto della questione.

Io poi vorrei domandare all'onor. Buonamici: se si sopprime questo alinea in cui è dato alla IV Sezione del Consiglio di Stato questa alta facoltà di giudicare i reclami che le pervengono; quale altro potere più competente, più autorevole si potrebbe sostituire?

I reclami sono ammessi; una volta ammessi nulla di più naturale, di più legittimo che vengano presentati alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, nel merito giudica, sentito, ben inteso, i periti dell'arte, e tutte quelle persone che possono illuminare le sue decisioni. Non so se sia riuscito a dissipare i dabbi dell'onor. Buonamici, ma raccomanderei, a nome dell' Ufficio centrale di tenere ferma questa che è una garanzia di tutti contro i possibili arbitrî del potere esecutivo.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Mi permetto di osservare al relatore che trattasi appunto di competenza d'arte, e per questo non credo siavi competenza maggiore di quella che si può trovare in una Commissione espressamente nominata per quest'oggetto come l'articolo richiede.

Tutte le volte che la IV Sezione del Consiglio di Stato sarà obbligata a chiamare periti per giudicare in questioni di arte, non potrà mai chiamare nè potrà mai credersi che chiami periti, i quali vincano in autorità i componenti la Commissione espressamente nominata. Ammetto che davanti a questa Commissione le parti, a cui interessa l' alienazione, possano presentare le loro osservazioni, ma quando le parti hanno comunicate queste loro osservazioni e la Commissione d' arte del Ministero della pubblica istruzione ha giudicato, il Consiglio di Stato, per quanti periti chiami, non potrà mai avere in arte una superiorità attendibile sù quei giudici. E dico in arte perchè tali giudici potranno essere talora amministrativi, ma per regola generale sono artisti.

Per questa ragione io insisto nella domanda che sia corretto, nel modo già detto, questo alinea; del resto mi rimetto al savio parere del Senato.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Noto che questo diritto di reclamo al Consiglio di Stato apparisce in tutti e tre i progetti, cioè in quello ministeriale, in quello dell' onor. senatore Carle e nell' altro dell' Ufficio centrale. Ma credo, a sostegno della disposizione, di aggiungere un chiarimento che, a mio avviso, potrà soddisfare il senatore Buonamici.

La ragione della disposizione è questa: che

il Governo potrebbe negare il permesso della alienazione, esagerando gl' interessi dell' arte, in confronto ad altri interessi, i quali invece potrebbero consigliare siffatta alienazione, ed in tal caso parmi evidente la competenza del Consiglio di Stato.

Io trovo poi opportuno di aggiungere che, considerando la questione dal punto di vista pratico, difficilmente può nascere il conflitto, poichè, in fondo, si tratta di alienazioni che debbono avvenire da uno ad un altro degli enti sopra nominati, oppure a favore dello Stato. È difficilissimo che in quest' ipotesi il Ministero della pubblica istruzione ponga il divieto all'alienazione, sicchè non v' è timore affatto che conflitti siano per sorgere. Se sorgessero, ripeto, il Consiglio di Stato sarà competente a decidere, perchè i voti delle Commissioni artistiche, che in precedenza avranno esaminato la questione, lo metteranno in grado di conoscere quale sia l' importanza dell' oggetto o del monumento, e solo gli rimarrà a risolvere la questione, tutta amministrativa, se l' ente abbia bisogno o almeno grande interesse di alienare l' oggetto o il monumento.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Dirò una parola sola in replica alle obbiezioni ultime che alla mia proposta sono state fatte, ed è questa: Il signor ministro suppone una esagerazione di arte nella Commissione o nel Ministero, cioè una esagerazione di giudizio riguardo all'arte, che possa e debba essere corretto. Io parto invece dal giudizio retto, che senza dubbio il Ministero o la Commissione, farebbe intorno alla questione di arte e di storia; ed è per questo che dichiaro di non ammettere l' intrusione della quarta sezione del Consiglio di Stato negli affari di arte. La ipotesi dell' errore o dell' esagerazione la respingo. Tutto rimetto nel giudizio della Commissione e del Ministero che ritengo illuminato e retto.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Mi permetta l'onor. senatore Buonamici di richiamare la sua attenzione, avvertendolo che, a mio avviso, in questo comma con cui si ammette il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non si tratta più di questione d' arte la quale rimane eliminata o dirò meglio deliberata già dalla decisione che ha preso il Consiglio Superiore di belle arti; l'indico così poichè non so con qual nome si chiamerà in avvenire il corpo consultivo circa questo argomento, del Ministero di pubblica istruzione.

Il ricorso ammesso da quest' ultimo comma dell'art. 3, al Consiglio di Stato in IV Sezione, non può muovere evidentemente che dal punto di vista amministrativo. Mi spiego con un esempio pratico che or mi sovviene alla mente. Havvi, suppongasi, un ospedale il quale possiede un quadro di pregio che all'Amministrazione sua gioverebbe vendere, sia per potere sollevarsi da debiti, sia per aumentare i mezzi con cui curare maggior numero di poveri malati. Questo spedale chiede vendere ad un altro ente morale quel suo pregiato dipinto ed in omaggio al culto dell' arte ed alla presente legge, per l'appunto cura che esso non vada al di fuori, non solo del Regno, ma neanche della città, o paese, o provincia di cui quel quadro è onore e vanto e quindi, offerta al Ministero la prelazione, domandargli l' autorizzazione di venderlo al municipio, per una pinacoteca cittadina o ad altro ente morale del luogo o delle vicinanze.

Che se il Ministero non consente nè alla cessione ad altro ente, nè lo acquista esso per lo Stato, gli è di fronte a tale diniego, causato forse dal non approvare nè ammettere l' ente offerente o da che lo Stato, pur volendo, non trovasi al momento per deficienza di fondi in caso di fare quell' acquisto, che lo spedale ricorre al supremo tribunale tutorio degli Istituti di pubblica beneficenza, appellandosi per l'onere ed il danno amministrativo derivantigli dal divieto di vendita.

Il ricorso al Consiglio di Stato, veda dunque il senatore Buonamici, come in simili evenienze, possa essere non solo giustificato, ma opportuno, anzi direi necessario e come quindi quest' ultimo comma dell' art. 3, meriti essere approvato.

Io interpreto l' ammissione del ricorso nel senso semplicemente ed esclusivamente amministrativo-economico, in relazione, cioè, alla vendita e conseguente passaggio dell' oggetto d'arte da uno ad altro ente morale, in ordine al pregio artistico suo, essendosi già pronunziato prima, bene o male il Consiglio superiore d'arte presso il Ministero della pubblica istru-

zione. Pare a me che tale sia anche il concetto stato espresso dall' Ufficio centrale, nonchè dall'onor. ministro: per cui crederei che il senatore Buonamici, rassicurato circa la competenza artistica, e chiarito sulla convenienza amministrativa, vorrà recedere dall' opposizione sua all'approvazione del comma quale ne è proposto.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io potrei forse accettare l' interpretazione di questo comma dell' articolo 2, appunto perchè si tratta degli enti tutelati che sono sotto la sorveglianza del Governo, ma quando si tratta di privati, io credo che allora sia necessaria la facoltà del ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato. L' osservazione fatta dall'onor. Buonamici fa comprendere la necessità che questo ricorso al Consiglio di Stato sia esteso anco ai privati.

Non ho altro da aggiungere.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole senatore Guarneri che qui di privati non si parla. Si tratta di permute, di vendite fra enti ecclesiastici e civili: i privati non c'entrano. La IV Sezione del Consiglio di Stato entra del resto in molte cose. Per esempio nella legge sulle servitù militari all'art. 28, il giadizio su tutti i reclami appartiene anche qui alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Prego il Senato di considerare che non bisogna moltiplicare questi enti che devono giudicare, poichè son già troppi in Italia. E da chi sarebbe nominata la Commissione che viene proposta? Da quel Ministero che è parte interessata, da quello contro il cui giudizio si è reclamato?

Ella vede le difficoltà di sostituire qualche altra Commissione alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Prego dunque l' onorevole senatore Buonamici a non insistere nella sua proposta, perchè, tutto considerato, ciò che c'è di meglio, di più sicuro, di più autorevole, che dà maggior garanzia, è precisamente la IV Sezione del Consiglio di Stato.

E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Se non si chiede la divisione, io metterò ai voti l'art. 3 complessivamente nel testo già letto.

Chi approva l'art. 3, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 4: ne do lettura.

Art. 4.

Gli oggetti di arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nel catalogo di cui all'art. 21, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di cui all'art. 2, non potranno alienarsi senza l' autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto del detto Ministero si applicherà la disposizione dell' articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d' arte compreso nel catalogo di cui all' art. 21, è obbligato a denunciare subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso dell' opera stessa.

Nell' atto stesso della vendita, egli deve rendere edotto il compratore che il monumento o l' oggetto di antichità o d' arte è compreso nel catalogo; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 24 e 25, a non disporre del monumento o dell' oggetto che previa denuncia.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. A questo articolo io ho proposto un emendamento che l' Ufficio centrale ha accettato, cioè a dire, dopo il primo comma crederei che si dovesse aggiungere il seguente: « Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando, per ragione d'urgenza, il Ministero della pubblica istruzione proceda a tale notificazione, prima ancora della inscrizione nel catalogo ».

Il motivo di questa aggiunta è evidente: il catalogo non potrà mai dirsi completo; è impossibile che esso comprenda subito tutti gli oggetti d'arte di notevole pregio. Epperò, quando

lo Stato venga a conoscere che ve ne è qualcuno che nel catalogo non è inscritto, esso avrà allora facoltà di fare una notificazione apposita, la quale vincoli il proprietario dell'oggetto all'obbligo prescritto dal primo comma, a quello, cioè, di denunciare, subito, qualunque contratto d'alienazione o mutamento di possesso dell'opera d'arte.

Questo comma prevede un caso facile a verificarsi ed a cui bisogna provvedere, in linea di urgenza.

Se esso è accettato dal Senato, come venne accettato dall'Ufficio centrale, allora all'ultimo comma dell'articolo bisognerà aggiungere, dopo le parole: « comprese nel catalogo », le altre: « ovvero è stata fatta la notificazione di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Interrogo il relatore se crede che la discussione dell'emendamento presentato ieri dal collega Di Sambuy, abbia ad aver luogo in occasione della discussione dell'art. 5.

CODRONCHI, *relatore*. Sarebbe meglio discuterlo all'art. 8.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy è d'accordo?

DI SAMBUY. Consento.

PRESIDENTE. Così resterà stabilito. Veniamo quindi alla discussione dell'articolo 5.

Ora l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica propone che, dopo il primo comma di questo articolo, si aggiunga il seguente: « Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto, o monumento, quando per ragioni di urgenza il Ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora dell'iscrizione nel catalogo ».

Propone poi che si dica nell'ultimo comma così: « Nell'atto stesso della vendita, egli deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte, è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente »; il resto *identico*.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. La proposta del ministro si riferisce ad un bisogno transitorio. La legge proposta riposa sulla esistenza di un catalogo, che ha d'uopo di un certo periodo di tempo per redigersi; quindi nel periodo intermedio fra la pubblicazione della legge e la creazione del catalogo, bisogna adottare un sistema di cautele; e questo sistema si disciplina legislativamente negli articoli transitori, che dovrebbero chiudere la legge, ma non già nel suo corpo.

Con l'art. 2 poi avremmo, approvandolo, accettato il catalogo per gli enti; ora lo accettiamo pei privati; quindi all'art. 21 ci resta solo a discutere le norme per la creazione del detto catalogo, e perciò io credo che la discussione di questo articolo debba rimandarsi dopo quella dell'art. 21. Badiamo poi di non rimanere nell'equivoco. Cataloghi di opere d'arte in Italia ve ne sono in molte regioni. Non vi ha Commissione di antichità e belle arti, che non abbia redatto il suo catalogo, ma nessuno di questi è il catalogo di cui parla l'attuale legge. Il catalogo a rediggersi dovrebbe comprendere il fiore dei monumenti e degli oggetti d'arte, i veri capolavori, la cui conservazione ed inalienabilità interessano la cultura artistica e la storia d'Italia. Tutto ciò è un lavoro grave, che ha bisogno di uomini competenti e di contraddizione da parte degli interessati; e nel caso in cui sorgessero conflitti tra privati e Governo bisognerebbe accordare il diritto di reclamo al Consiglio di Stato.

Tutto questo mi pare che si sarebbe dovuto disciplinare nel corpo di questa legge. E il suo difetto è uno dei tanti vuoti che si riscontrano in questo progetto.

Fo queste osservazioni agli egregi membri della Commissione, affinchè vi provvedano essi.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. L'onorevole ministro ha dichiarato che egli aveva presentato questo emendamento, e che era stato accettato dalla Commissione. E l'ho accettato anch'io; ma tolleri l'onorevole ministro che io gli faccia ora in Senato le osservazioni che gli ho fatte in seno della Commissione sull'articolo medesimo.

Io ammetto la sua considerazione, ma, come gli ho già dichiarato, lo considero come un male inevitabile,

Che vi sia un catalogo che designi le opere più insigni che debbono possibilmente essere conservate all'Italia, è giusto, e credo che questo catalogo, se fatto con senno, non dovrà poi essere numerosissimo, perchè non bisogna eccedere in nulla. Noi teniamo solamente a con-

servare le opere di un tal pregio che abbiano un' importanza nazionale.

Per la compilazione di questo catalogo è ammesso il diritto di ricorso; non so se vi sarà il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ma vi sarà sempre l'appello davanti l'opinione pubblica.

Se in un catalogo che andrà per le mani di tutti si troverà qualche strafalcione troppo grosso, l'opinione pubblica premerà talmente, che verrà corretto.

Ma non essendovi un catalogo, si sarà in balìa dei periti, dei competenti del Ministero, nei quali, mi lascino confessare il mio peccato, ho scarsa fiducia. Nè si può fare in altro modo, perchè altrimenti avverrebbe un inconveniente più grave, che cioè, mentre si sta compilando il catalogo, potrebbe partire qualche opera importante senza subire alcuno di questi lievissimi ostacoli che abbiamo messi nella legge, perchè in questa legge siamo stati più liberali che in tutte le altre precedenti, ed allora ci rammaricheremmo di aver fatto perdere alla nostra nazione ancora uno di quei capolavori dei quali avremmo potuto impedire l'uscita.

Però a questo male inevitabile credo si potrebbe porre un piccolo rimedio, fissando il tempo nel quale sarà compilato il catalogo, perchè colla solerzia a cui siamo abituati nelle amministrazioni pubbliche, potrebbe avvenire il caso che non si compilasse mai, ed io forse non lo vedrei per i brevi anni che mi restano da vivere.

Sarebbe bene che nella legge si determinasse il periodo di tempo nel quale questo catalogo dovrebbe esser compilato, ma mi accontento che il ministro prenda un impegno innanzi al Senato di uno, due o tre anni, se vuole, ma fissi un termine.

NASI, *ministro della pubblica istruzione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione.* L'osservazione del senatore Odescalchi ha un duplice aspetto. Per la prima parte, nella quale afferma che il comma aggiunto, su mia proposta, ha un carattere transitorio non potrei in verità consentire, giacchè il catalogo, sia esso fatto con sollecitudine maggiore o minore, non potrà mai essere opera definitiva e completa. Il catalogo resterà continuamente aperto, e quando anche sia assegnato per la sua compilazione un termine di tempo, non si potrà impedire che ragioni d'arte impongano di farvi nuove iscrizioni.

Il comma che ho avuto l' onore di proporre si riferisce appunto a questo caso, che si presenti, cioè, un oggetto riconosciuto di pregio singolare e che ancora non sia stato iscritto nel catalogo.

Non è giusto che in tal caso sia ammessa la libertà di alienarlo senza denuncia, e quindi, in via d'urgenza, il Governo deve aver facoltà di avvertire il privato, facendogli una notificazione la quale produca l'effetto stesso che l' iscrizione in catalogo.

Per la seconda parte, cioè per quanto riguarda la questione sollevata dall' onor. Bordonaro, io non avrei niente da opporre.

Se il Senato crede, si può sospendere in merito ogni decisione.

Circa le raccomandazioni dell'onor. Odescalchi, dichiaro che non ho nessuna difficoltà di confermargli l'affidamento datogli nell' Ufficio centrale. Mi associo pienamente a lui nel ritenere la convenienza di procedere celeremente alla formazione del catalogo; ma per quanto sia grande la celerità che si voglia spiegare in opera di così grande interesse, non mi posso lusingare che il lavoro sia pronto tra breve.

Assumere un impegno preciso in questa materia mi riescirebbe sommamente difficile. Se il Senato consente, quando verrà in discussione l'art. 21, si potrà anche stabilire un termine per la formazione del catalogo, nè io mi opporrò a ciò fare; ma, ripeto, non crederei di prendere ora un impegno formale, perchè non saprei se il soddisfarlo possa dipendere dalla mia volontà, o piuttosto sia mestieri confidarne l'adempimento, non dico alla diligenza ed alle cure dell' amministrazione, ma anche a quelle dei miei successori.

Ad ogni modo, quando sarà in discussione l'art. 21, se il Senato vorrà, io non mi opporrò che si discuta sul termine per la compilazione del catalogo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, non resterebbe che da mettere ai voti l'articolo,

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Faccio la proposta che si sospenda la discussione dell' articolo 5, rimandandola a quando si discuterà l' art. 21.

PRESIDENTE. Non so se il signor ministro consenta a questa sospensione...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, acconsento.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

CODRONCHI, *relatore*. Dacchè la parola *catalogo* è in quest'articolo, sarebbe meglio affrontare ora la questione del catalogo anzichè rimandarla, e dico questo per le seguenti considerazioni. La parola *catalogo* c'è in altri articoli successivi, quindi se si accettasse di rinviare la discussione della questione tutte le volte che c'imbatteremo in questa parola, sospenderemo molte volte la discussione degli articoli e non andremo più innanzi.

Siccome la questione si deve fare, l'Ufficio centrale pregherebbe il Senato di risolverla ora, perchè una volta risoluta potremo proseguire oltre senza altri ostacoli.

L'onor. nostro presidente aveva già accennato che nell'art. 2 era la parola *catalogo*, e si è evitata allora la questione, perchè si è osservato che il catalogo in quel caso si riferiva alle proprietà artistiche degli enti pubblici; ma ora che il catalogo riguarda la proprietà privata, affrontiamo la questione per evitare di sospendere gli articoli successivi.

PRESIDENTE. Allora, per affrontare subito la questione, si dovrebbe procedere alla discussione dell'art. 21.

Interrogo il Senato se intenda di sospendere l'articolo ora in discussione e affrontare senz'altro la discussione dell'art. 21.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

Allora passeremo all'art. 21. Ne do lettura.

Art. 21.

Il Ministero della pubblica istruzione, con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'art. 2.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. L'emendamento da me presentato all'art. 1, rinviato dall'onorevole relatore all'art. 8, e le osservazioni che sto per fare sull'art. 21, costituiscono le obbiezioni più importanti che credo abbiano da mettersi innanzi alla Commissione e al Ministero per le modificazioni necessarie a rendere l'intricata legge più facile e meno ostica.

Ringrazio l'onorevole relatore di avermi suggerito questa parola; ne avrei usata una forse troppo espressiva.

Il catalogo era da molti combattuto nelle discussioni preventive di questa legge; altri invece ammettevano che esso doveva farsi ed io sono di questa opinione. Il catalogo vuol esser fatto: è necessario. Ma l'art. 21 ci dice chiaramente che esso si compone di due parti ben distinte; nella prima devono comprendersi i monumenti e gli oggetti d'arte e di pregio che appartengono agli enti morali epperò consacrati al pubblico e di pubblico dominio.

Nella seconda parte invece verranno elencati quelli che appartengono assolutamente ai privati e non sono di dominio pubblico. Per questi ultimi io ritengo che il catalogo debba essere facoltativo, non obbligatorio. Egli è evidente che il privato possessore d'un oggetto d'arte che gli appartiene assolutamente e che non è obbligato in nessun modo ad esporre al pubblico, avrà vantaggio a farlo iscrivere nel catalogo. Potrà così, fra le altre cose, l'opera sua d'arte ottenere la conferma ufficiale del nome dell'autore, che altrimenti potrebbe essere messo in dubbio o assolutamente contrastato.

Ma ciò non implica, a mio modo di vedere,

una denunzia obbligatoria, perchè il proprietario che vuol tenere in camera sua un' opera d'arte insigne non deve esser costretto alla iscrizione in catalogo. Col renderla obbligatoria, voi mettete in mano al Governo il diritto di verificare se esiste o meno dai privati una qualsiasi opera d' arte e allora i domicili saranno invasi da speciali delegati, od ispettori e fors' anche dagli agenti delle tasse, insomma sarebbe una vera offesa al principio di proprietà e nuova affermazione che oramai non si è più padroni in casa nostra.

Non so se le poche mie parole chiariscano sufficientemente il mio concetto; mi rincresce di non poterlo svolgere maggiormente. Ma questo raccomando all'Ufficio centrale e al Governo, di accettare i miei due emendamenti rendendo facoltativa nell' art. 21 la dichiarazione dei privati per gli oggetti di assoluta loro proprietà, e facendo buon viso all' altra proposta all' art. 8.

Ritengo che questa legge nè facile, nè semplice nè chiara avrà molto maggior difficoltà a passare se non si vede di renderla molto meno ostica, mediante le proposte modificazioni.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Le due questioni che ha sollevato l' onorevole mio amico Di Sambuy sono gravissime. Incomincio da quella che ha sollevato ieri, sulla quale dirò poche parole perchè l' onorevole mio collega dell' Ufficio centrale, il senatore Odescalchi, si riserva di trattare più ampiamente l' argomento.

L'onor. Di Sambuy disse ieri: Vorrei che dal catalogo delle opere che non si possono esportare appartenenti a privati fossero escluse le opere di autori stranieri.

PERSIDENTE. Faccio osservare all' onorevole relatore che questa questione è stata rimandata all' art. 8.

DI SAMBUY. Sicuro.

CODRONCHI, *relatore*. Sta bene, io non desidero di meglio, perchè son sempre lieto di parlare poco: ne parlava perchè l' onorevole Di Sambuy aveva ricordato anche questa quistione nella fine del suo discorso testè pronunciato.

Veniamo al catalogo.

La proposta che ci fa oggi l' onorevole Di Sambuy a proposito di questo catalogo è gravissima e se fosse accettata capovolgerebbe tutta la legge.

Prima di tutto intendiamoci su questo catalogo. Questo catalogo che è l' inventario di tutta la ricchezza artistica del paese, deve comprendere non solo la ricchezza pubblica ma anche la ricchezza privata; ben inteso che il trattamento che si farà a questa seconda è molto diverso dalla prima. Questo catalogo non potrà mai esrere chiuso definitivamente, perchè è da augurarsi che la ricchezza tanto pubblica che privata aumenti e che il catalogo rimanga sempre aperto. Opportunissimo quindi l'emendamento che ha portato a questo articolo l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica, perchè anche quando il catalogo sarà chiuso, nel caso cui mi pare accennasse ieri l' onor. Guarneri, cioè che in uno scavo si trovino oggetti di gran pregio, prima di iscriverli in catalogo, il ministro avrà sempre il diritto di fermarli, facendo la dichiarazione, di cui il suo emendamento fa cenno.

La proposta dell' onor. Di Sambuy di rendere facoltativa per parte dei privati la denuncia di questi oggetti d' arte preziosi, come ho detto, capovolge la legge...

DI SAMBUY. Non capovolge niente...

CODRONCHI, *relatore*... Perchè nessuno denuncierà più nulla.

Onor. Di Sambuy, vi sono coloro che vogliono sottrarsi agli obblighi di questa legge, vi sono coloro che non vorranno riconoscere il diritto di prelazione dello Stato, e questi saranno forse il minor numero.

Ma non dimentichi l' onor. Di Sambuy che vi sono anche i nemici dello Stato e in Italia se ne contano parecchi!

Ora noi abbiamo l' interesse che in questo inventario risulti tutto ciò che ci è di ricchezza artistica in Italia: quando voi avrete con un'inutile dichiarazione nella legge resa la denunzia facoltativa, correrete il pericolo di legittimare l'opposizione alla legge, e si cadrà nell' inconveniente che si vuole appunto evitare, quello che la ricchezza artistica privata rimanga nascosta, e non sia evitata l' emigrazione all'estero.

Noi non vogliamo, come ha detto l'onorevole Di Sambuy, violare il domicilio, perchè si tratta di autori conosciuti, e sono già note in Italia

le loro opere che sono in possesso dei privati, e vengono quindi iscritte d'ufficio nel catalogo; oppure sono opere ignorate ed il proprietario denunciandole e facendole iscrivere in catalogo dà il battesimo all'opera che possiede, e non si opporrà a che la Commissione vada a verificare se l'opera è autentica.

Ora la proposta dell'onor. Di Sambuy indebolirebbe, per così dire, gli effetti della legge.

DI SAMBUY. No, no...

CODRONCHI, *relatore*... Noi non vogliamo impedire a questi proprietari di venderle, ma vogliamo esercitare il diritto di prelazione a beneficio dello Stato, e questo diritto non sarebbe possibile esercitare se queste opere fosse possibile tenerle nascoste e non denunciarle allo Stato.

Dunque, onorevole Di Sambuy, col dichiarare che è facoltativo l'inventario per i privati, non solo si indebolisce la legge, ma si prepara una ribellione agli effetti di essa. Che scopo avrebbe la legge attuale di fare un catalogo completo e ufficiale delle gallerie, dei comuni, delle provincie, dello Stato e delle fabbricerie e delle chiese e dei privati, se potessero emigrare tutti i *violinisti* di Raffaello, i Botticelli, per i quali l'opinione pubblica si è tanto commossa! Dal catalogo viene allo Stato il diritto di prelazione, e l'obbligo al proprietario di denunciare allo Stato stesso le opere che possiede in caso di vendita.

Quindi l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Di Sambuy.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Il senatore Di Sambuy ha messo davvero il dito sulla piaga. Come infatti conciliare un regime di libertà, e di rispetto alla proprietà, che risulta da tutte le nostre istituzioni e precipuamente dalla interdizione dell'accesso al domicilio privato, con la disposizione che stiamo esaminando?

È questo un problema che nessuna nazione in Europa ha ardito di affrontare e risolvere, ed io per l'onore della tribuna del Senato ripeto ciò che il mio amico, il senatore Bordonaro ha detto ieri, cioè che niuno Stato d'Europa ha messi vincoli, e proibizioni al libero commercio dell'opere d'arti. Nè la Francia, nè la Gran Bretagna, nè la Germania, nè l'Austria hanno adottato il sistema di vietare o vincolare il commercio degli oggetti d'arte.

L'unico partito per conciliare la libertà colla tutela degli oggetti d'arte è quello propostovi dalla mente e più d'ogni altro dal carattere del senatore Di Sambuy, cioè cancellare il catalogo obbligatorio ed istituirlo volontario. L'Ufficio centrale ha compreso la gravità della questione, e ci pone le mani alla gola, dicendoci; o il catalogo obbligatorio o la legge è inutile. Ma almeno sarebbe opportuno che l'Ufficio centrale fosse cortese di spiegarci che cosa è questo catalogo, quali uomini, e con quali criteri lo rediggeranno. Desso al contrario, serba sovra ciò il silenzio nella legge, e rinvia la materia al Regolamento.

Noi in Italia abbiamo acquistato il vezzo di non fare le leggi, o le loro parti più importanti, che nei regolamenti. Sa Iddio quel che potrà produrre nell'avvenire questo sistema di legiferare in massima nelle leggi ma di emettere la vera prescrizione coi regolamenti.

Io domando perciò che cosa sarà questo catalogo? Quale autorità dovrà redigerlo? Con quali norme e con quali criteri sarà redatto?

Certo, chi mi toglierà la libertà di vendere o di alienare la cosa mia, sarà di fatto colui il quale sarà incaricato di redigere e compiere il catalogo.

Le norme per il catalogo saranno stabilite dal Regolamento.

Ma, almeno ditemi, come era nel progetto precedente, con quali norme sarà redatto il Regolamento!

E vi ha di più, o signori. Non mi avete detto se questo catalogo sarà una condanna in perpetuo; se una volta iscritta un'opera d'arte nel catalogo, non possa esserne cancellata.

Tutta questa, mi pare, sarebbe stata la parte indispensabile a determinare a riguardo del catalogo; l'autorità, le norme della sua redazione, la sua efficacia e la sua durata.

Eppure la Commissione ci dice: o il catalogo obbligatorio, così poco precisato dal progetto di legge, o la legge non ha più ragione d'essere. Ed allora in questa ignoranza delle peculiarità di questo catalogo, io, per mio conto, dichiaro l'impossibilità per me di accettare questo un po' misterioso catalogo, e la legge.

D'altronde è d'uopo riflettere, che il catalogo volontario si può accettare nell'interesse della

legge, mentre il catalogo obbligatorio sapete che cosa farà di questa legge? uno strumento di speculazione ed un modo d'ingannare lo straniero.

Se il catalogo sarà facoltativo, l'iscrizione in esso non aggiungerà e non toglierà nulla al merito effettivo di un oggetto d'arte, e quando il negoziante o l'amatore straniero domanderà, se un oggetto è iscritto nel catalogo, la risposta affermativa non sarà che la fede di battesimo volontario dell'oggetto che contratta.

Ecco perchè dichiarava per parte mia o il catalogo volontario, od altrimenti rifiuto la mia approvazione a questo progetto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro della pubblica istruzione, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo scrutinio dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sui monumenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Dirò poche parole, per chiarire l'importanza della questione sollevata dal senatore Di Sambuy.

Egli si preoccupa dell'obbligo fatto ai privati di denunziare gli oggetti d'arte che debbono far parte del catalogo.

Vero è che nell'art. 21 si dispone che in una delle due parti del catalogo debbono comprendersi gli oggetti d'arte di proprietà privata; ma non sono stabilite le norme con le quali la disposizione deve essere applicata, e quindi non è assolutamente sancito l'obbligo nel privato di denunciare l'oggetto che possiede.

Ben s'intende che, se si tratta di oggetti di arte di notevole pregio e che perciò meritino di essere annoverati nel catalogo, le amministrazioni pubbliche non ne ignorano l'esistenza, e li iscriveranno d'ufficio.

L'art. 21 impone soltanto ai sindaci, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale agli amministratori di tutti gli enti morali, l'obbligo di presentare al Ministero l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'antichità e d'arte che posseggono, perchè l'esperienza ammaestra che questi amministratori non sono sempre vigili custodi di tale patrimonio, e agli abusi che essi possono commettere è necessario porre riparo.

Quanto agli oggetti di proprietà privata, il catalogo comprenderà tutti gli oggetti di notevole pregio i quali siano conosciuti. Vuol dire che, se vi saranno altri oggetti pure pregevoli che lo Stato ancor non conosca, li conoscerà poi e farà quella notificazione di cui ho parlato, iscrivendoli quindi nel catalogo.

L'onorevole Guarnieri ha voluto esagerare i suoi timori rispetto ai diritti del proprietario, dicendo che un oggetto di proprietà privata segnato nel catalogo subisce, per così dire, un divieto di contrattazione, e che ciò rappresenta una diminuzione del suo valore.

Ma questo, a parer mio, non si avvera, perchè il fatto della iscrizione di un oggetto nel catalogo non toglie che il privato lo possa vendere a chi gli pare, e anzi il riconoscimento ufficiale del suo pregio gioverà, in ultima analisi, al proprietario.

Non occorre poi dimostrare la convenienza che la legge presente non si dilunghi in molte disposizioni, le quali potranno trovare più opportuna sede nel regolamento. Sono già troppi gli articoli di questa legge, e il volere in essa prevedere tutti i casi particolari, non mi pare opportuno, anche nell'interesse di far giungere una questione così importante alla più pronta soluzione.

Così mi pare che il dubbio mosso dall'onorevole Di Sambuy sia eliminato dalle spiegazioni che ho avuto l'onore di dare al Senato.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Il pomo della discordia è il catalogo e già si sapeva.

Io sono pieno di ammirazione verso l'onorevole ministro il quale cavallerescamente ha presa la difesa di un fatto non suo.

Il progetto che aveva presentato il ministro non conteneva il catalogo e quindi mi sorprende come l'Ufficio centrale possa ora venire a dirci: la legge senza il catalogo diventa ineseguibile.

Ora se la legge del ministro era attuabile senza il catalogo, io non vedo la ragione per-

chè la legge presente non possa attuarsi anch'essa spoglia del catalogo, e se così non fosse dovrei credere che la legge presentata dal ministro, fosse stata una parvenza di legge.

Io ciò non ritengo, anzi penso che il progetto ministeriale è attuabile appunto perchè senza catalogo.

Dall'onor. Gallo era già stato proposto il catalogo nella sua legge precedente ed egli stesso lo ritirò perchè impossibile ne riconobbe l'esecuzione.

Io devo alla cortesia dell'onor. ministro questo volumetto il quale pienamente mi ha edotto e confortato sul valore delle assicurazioni da me fatte ieri, che taluno credeva fossero eccessive.

Io affermai che in Europa non vi è paese civile il quale osi metter mano sulla proprietà privata in fatto di oggetti d'arte. Questa mia affermazione trova piena conferma in questo riassunto della legislazione straniera dell'opera di Von Wussow nel quale son riprodotte le leggi di ben 15 Stati, ed in nessuna si trova traccia di catalogo che vincoli la proprietà privata; vi sono bensì severissime prescrizioni e penalità per assicurare la conservazione di tutto ciò che è patrimonio pubblico, vi è disciplinata scrupolosamente la materia degli scavi, ma, in fatto di oggetti d'arte di proprietà privata, non si trova una parola che importi vincolo alla proprietà privata, e sfido chiunque a smentirmi.

Ora questo fatto che nessun paese civile di Europa ha osato di fare un catalogo simile, dovrebbe anco renderci esitanti ad intraprender cosa per la quale non possiamo neppure giovarci della esperienza altrui.

Signori, noi sappiamo che le leggi tutte si fanno oculatamente, studiando bene quelle degli altri Stati a fine di evitare errori e delusioni; or noi non troviamo nulla in Europa su questo argomento, che possa servirci di guida ed illuminarci; ora come volete con un solo articolo, anzi con una sola parola, *il catalogo* dar vita ad un complesso di disposizioni che dovrebbero essere savie, rette ed efficaci?

Quale sarà la materia soggetta al catalogo? quale il criterio artistico, storico, archeologico, al quale si dovrà commisurare l'importanza dell'oggetto per l'inclusione o meno nel catalogo? Noi non abbiamo nulla di tutto questo, noi deleghiamo i poteri al regolamento e per il regolamento ai due o tre impiegati del Ministero che saranno incaricati di farlo.

Altra difficoltà che noi incontriamo è quella della tenuta al corrente di questo catalogo.

Come dissi precedentemente noi dovremmo tenere lo stato civile di ogni oggetto, anco di quelli di cui la paternità è ignorata; se conosciamo il nome di un pittore, potremo forse dalla data della sua morte dedurre l'età delle sue opere, ma se si tratta di un mobile, di un cofano, d'un vaso, come fare ad appurare se abbia 49 o 50 anni, elemento indispensabile che costituisce la dispensa dal catalogo od il vincolo?

Io quindi non posso che far voti perchè il Senato accetti la proposta dell'onor. di Sambuy, di stabilire che il catalogo, sia facoltativo, affinchè esso non diventi uno strumento di tortura. È in tal modo che faremo opera civile e giusta, renderemo la legge attuabile, giacchè, o signori, diversamente non sarà possibile che essa funzioni. Abbiamo bisogno di una legge che ci faccia uscire dal caos in cui siamo, ma questa che discutiamo ci precipita in un caos peggiore.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Chiedo scusa se abuso della pazienza del Senato; ma credo che questo catalogo, contro il quale si combatte così tenacemente, sia più una minacciata apparenza che una realtà.

Se poi lo guardate con occhio scrutatore, vedrete che tutta la sua terribilità scompare.

Ora l'onor. Bordonaro, quasi con amichevole rimprovero all'onorevole ministro, ha detto, se non erro, che questi aveva fatto male d'abbandonare l'assenza del catalogo che figurava nella legge del suo predecessore l'onor. Gallo.

Noi, che abbiamo avuto l'onore di dover studiare questa legge, quando fu presentata dall'onor. Gallo, l'abbiamo modificata, ma siamo profondamente convinti che l'abbiamo modificata nel senso della libertà, nel senso di mettere minori impacci alla proprietà, ai possessori di oggetti d'arte, di quelli che v'erano nella primitiva legge la quale aveva delle misure veramente draconiane.

Se noi abbiamo escogitato un catalogo (e

come l'abbiamo escogitato lo dirò in poche parole), l'abbiamo fatto per evitare l'arbitrio.

Prima non v'era catalogo, ma vi era la perpetua licenza degli agenti del Ministero di fermare tutti gli oggetti che avessero creduto opportuno.

Noi abbiamo stimato migliore di ciò la compilazione di un documento che secondo noi deve essere composto unicamente degli oggetti di somma importanza.

Ora non abbiamo evidentemente fatto un regolamento, e quando abbiamo detto di somma od eccezionale importanza, abbiamo ridotto a pochissimi gli oggetti.

Perchè, onor. Bordonaro, faccia un catalogo degli uomini sommi e vedrà a qual limitato numero si restringe. Questo catalogo lo faccia ugualmente pegli oggetti sommi e vedrà che svaniscono tutte le sue paure per uno scrigno o per un oggetto che abbia 50 anni di data.

Come fare questo catalogo di oggetti di sommo valore?

Per la provincia romana, o per Roma lo potrei improvvisare in pochi minuti. Preso il discobulo del Lancellotti gli altri oggetti che sono nelle gallerie fidecommissarie si riducono a pochissimi.

Prendiamo Genova.

Se domando al collega Boccardo quali sono i quadri famosi, che se emigrassero da Genova sarebbe un lutto nazionale, me li cita subito.

Noi non abbiamo immaginato che si vadano a violare i domicili privati, ma unicamente che per voce di notorietà pubblica si mettano in catalogo quelle opere che tutti quelli che più o meno si sono occupati della materia, conoscono.

Ora, quale è l'enorme vincolo che mette questo catalogo? Non turba la proprietà privata, non impedisce la vendita degli oggetti, vi è solamente una prelazione consentita a favore del Governo; ed allo scopo di rendere estrinsecabile tale diritto di prelazione, abbiamo messo un fondo, affinchè il Governo possa effettivamente comperare, mentre in antecedenza egli aveva il desiderio di fare degli acquisti ma aveva mai fondi, e gli oggetti quasi universalmente emigravano all'estero.

Vede dunque che il catalogo, secondo l'opinione nostra, si restringe relativamente a pochi oggetti, e il vincolo si limita alla prelazione esercitabile soltanto per pochi mesi.

Dunque l'onere non è gravissimo.

Ora, io comprendo si dica: non voglio catalogo, non voglio assolutamente nulla; ma dire « catalogo facoltativo » me lo permetta l'onorevole Di Sambuy, che è del mestiere, che è amatore d'arte quanto me, ciò io non lo comprendo assolutamente.

Mi sembra un'esagerazione poi il credere che il battesimo dato dalle Commissioni ufficiali agli oggetti d'arte, e che i nomi che verranno imposti, ne facciano crescere, sul serio, il valore. I veri conoscitori non designeranno assolutamente niente e l'oggetto non sarà designato, se s'impedisce anche di designarlo per fama pubblica, tutti coloro che non comprendono nulla che vanno appresso a falsi battesimi, formeranno una valanga di gente apportatrice di oggetti di nessun valore, i quali, mossi da una falsa fede, domanderanno un battesimo, secondo me, che non conclude assolutamente niente. Perciò io credo che non fareste opera dannosa alla conservazione dei monumenti con l'accettare il blando catalogo colle blandissime conseguenze che vi proponiamo. Se poi non lo volete, credo che sia meglio di non fare assolutamente niente, piuttosto che fare un catalogo facoltativo.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. L'onor. Odescalchi mi ha fatto quasi rendere antipatico al ministro. (*Ilarità*).

Io l'ho lodato anzi del suo coraggio nell'accettare e difendere il fatto altrui.

In quanto al catalogo blando dell'onor. Odescalchi che ha sulle punte delle dita i pochissimi oggetti insigni da annotare, io lo voto subito se il catalogo lo fa lui. Ma come conciliare questo catalogo minimo che si riduce a pochissimi oggetti esistenti in Roma ed in qualche altra provincia, come conciliare, ripeto, questo catalogo colla disposizione dell'art. 1° il quale colpisce gli oggetti d'arte che hanno cinquanta anni di vita? Quando voi avete detto di voler includere nel catalogo gli oggetti che hanno 50 anni di vita, avete colpito non solo quelli di pregio eccezionale ma anco i buoni, e forse i mediocri e cattivi. Quindi io ripeto se il catalogo me lo fa l'onor. Odescalchi coi criteri da lui enunciati lo accetto fin d'ora, ma il

catalogo della Commissione come risulta dal progetto di legge non lo accetto.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. La discussione riesce un po' incomposta, perchè la legge è una matassa arruffata da questioni difficilissime e complesse.

Mi si è fatto dire o si è voluto supporre che io fossi assolutamente contrario al catalogo. No; altri si sono pronunziati in questo senso, ricordando che nella legge precedente non si parlava di catalogo.

Io invece l'accetto, lo credo utile, anzi necessario; ma non arrivo sino al punto di obbligare la proprietà privata a questi oneri fastidiosi pel cittadino.

Noi facciamo delle leggi le quali sono più socialiste di quanto non proporrebbero forse i socialisti al potere. Vuole il Senato mettere i cittadini in balìa degli agenti pubblici per il sospetto che abbiano un oggetto di valore?

Ma dove andiamo? Il relatore mi ha spiegato che nel modo in cui concepiva il catalogo i pericoli che io vedo non potrebbero esserci mai. Sarò in questo esplicito. Certo non il ministro attuale, qui presente, userebbe dei mezzi che io temo contro la proprietà privata; certo quando gli succedesse l'onor. Codronchi questo non avverrebbe; ma finchè i modi di procedere non saranno chiaramente espressi nella legge, come ben diceva l'onor. Guarneri, io devo diffidare dei regolamenti di là da venire. Fu per dovere di coscienza che proposi il mio emendamento e se non mi si dà affidamento che gli inconvenienti gravissimi che io prevedo non siano fin d'ora resi impossibili, io non potrò votare la legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Resti-Ferrari Giuseppe:

Senatori votanti	105
Favorevoli	91
Contrari	14

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Balenzano Nicola:

Senatori votanti	105
Favorevoli	89
Contrari	16

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Parona Francesco:

Senatori votanti	105
Favorevoli	89
Contrari	16

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Rossi Luigi:

Senatori votanti	105
Favorevoli	83
Contrari	22

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatore dei signori Resti-Ferrari, Balenzano, Parona e Rossi, ed ammessi a prestare giuramento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione dell'art. 21 del progetto di legge sui monumenti.

Il Senato ha compreso dove sta la questione. Dei due cataloghi, secondo l'articolo su cui deve deliberare il Senato, l'uno dovrebbe comprendere i monumenti e gli oggetti d'arte e d'antichità spettanti ad enti morali, l'altro dovrebbe comprendere i monumenti e gli oggetti d'arte e d'antichità spettanti alla proprietà privata.

Ora il senatore Di Sambuy propone quest'aggiunta, dopo le parole « oggetti d'arte e di antichità » si dica: « che la proprietà dei privati vorrà iscrivere volontariamente nel catalogo »...

GUARNERI. Invece di dire « proprietà privata vorrà » io proporrei che si dicesse: « proprietari privati ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy accetta?

DI SAMBUY. Non ho difficoltà; è lo stesso.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Siccome la questione è molto grave e interessa tutta la legge, io non vorrei che una votazione affrettata potesse comprometterla.

Se il presidente me lo consente, vorrei dire ancora due parole, prima all' onor. Bordonaro, il quale è sgomentato di questo, che nell'art. 1 si ammette che, trascorsi 50 anni, le opere di un autore possono essere iscritte in catalogo; se ne raccoglierà quindi una quantità enorme, e gli incaricati del Governo dovranno penetrare in tutti i domicili.

Onorevole senatore Bordonaro, ella ha dimenticato, affermando questo, la prima parte dell'art. 1, dove si parla solamente di monumenti, di immobili e di oggetti mobili « che abbiano pregio di antichità o d' arte ». Se non hanno pregio di antichità o d' arte, siano passati cinquanta o cent' anni, nessuno se ne occupa.

Vorrei poi pregare ancora una volta il senatore Di Sambuy di considerare bene se l'affermare in un articolo con la parola « volontario » che i privati possono dispensarsi dal dare le loro denunzie, non sia un grosso pericolo.

Questo catalogo, come ho detto, credo che sarà riempito spontaneamente delle denuncie degli stessi detentori, perchè quelli che hanno oggetti ignorati saranno lieti di farli conoscere, e quelli che hanno oggetti noti non potranno pretendere che nel catalogo non siano iscritti d'ufficio.

Del resto poi per questi ultimi il Ministero non ha bisogno di andare nelle case private; si sa, per esempio, che il principe Lancellotti ha un *Discobulo*, discobulo greco preziosissimo; il Governo lo iscrive d' ufficio. Quindi questa violazione non esiste, perchè le opere d'arte o sono notissime, e il Ministero dell' istruzione pubblica le iscrive in catalogo, o non sono note, ed è nell' interesse dei proprietari di fare la denuncia, perchè in questo modo i loro oggetti preziosi vengono consacrati nell'inventario della ricchezza nazionale; ma il mettere in un articolo la parola « volontario » temo che esprima troppo, e che prepari una ribellione a questo articolo appena che la legge sarà pubblicata.

Io non credo possibili queste violazioni di domicilio, non credo che questa legge sia così iniqua come da alcuni viene dipinta; noi anzi l' abbiamo attenuata, perchè nel progetto del Ministero che il senatore Bordonaro ha citato a titolo di lode, rimproverando a noi, di averla resa più rigida, in quel progetto era detto che lo Stato aveva il diritto d' impossessarsi in tutti i modi della proprietà privata. Noi invece abbiamo detto che lo Stato ha il dritto di prelazione soltanto, e solo nel caso d'esportazione, ma abbiamo rispettato il diritto di proprietà e di custodia, senza che lo Stato possa penetrare nei domicili per vedere se un oggetto è custodito bene.

Questa è stata la grande questione sulla quale si è formata la maggioranza e la minoranza.

E se abbiamo mitigata la legge, perchè l'onorevole Bordonare ci viene a dire che abbiamo preparato una legge iniqua?

La libertà, signori, ha un limite, poichè lo scopo della legge è di assicurare all' Italia tutti i tesori d' arte che essa possiede, ed impedire che questi tesori vengano esportati all' estero e servano ad arricchire gli speculatori d' Italia e gli stranieri.

Lo dissi l' altro giorno, e lo ripeto oggi, l' Italia assiste inerte alla vendita di una parte della sua gloria, e tutte le volte che una legge viene presentata, e fu presentata per ben cinque volte, non giunge in porto.

Non dobbiamo permettere che ci si dica esser noi un popolo di mercanti e non un popolo di artisti. Firenze fu nel suo maggior lustro quando le sue industrie e i suoi commerci fiorivano, e fu in quei secoli che i suoi prodotti artistici raggiunsero la maggiore altezza: noi Italtani, unificati, dobbiamo avere il coraggio di fare una legge, non socialista, come fu detto, perchè i socialisti non posseggono quadri e statue, ma una legge la quale limiti il diritto individuale quando si esercita a danno della gloria della nazione. (*Vivissime approvazioni — Applausi*).

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Mi duole combattere uomini che mi sono cari e di cui conosco l'amore che hanno per la libertà e per l'arte. Ciò nonostante, o signori, amo anche io la libertà, e so che le nazioni culte non sacrificano la libertà all' amore dell' arte, ma sottomettono le arti al rispetto della libertà. In Inghilterra, per esempio, si vende un quadro di Reynolds per 200,000 lire e si esporta. Se c'è una nazione che potrebbe dire: voglio conservare i miei monumenti artistici; questa sarebbe appunto la Gran Bretagna, eppure, o signori, essa li lascia vendere all'asta pubblica a fianco di un quadro di Raffaello, e li lascia esportare.

Non è guari, nell'occasione della vendita della celebre collezione di libri Hamilton, venne all'asta pubblica il Libro d'Oro dello sventurato Carlo I. Era da un lato una memoria storica, perchè v'erano ricordi personali scritti di sua mano, e dall'altra parte era un monumento di arte nazionale, perchè aveva magnifiche miniature di scuola inglese. Ebbene il *British Museum*, come qualunque altro privato, andò all'asta pubblica, ma il prezioso volume venne aggiudicato al ricco libraio Bernardo Quarinh, che lo pagò 1000 lire sterline.

Ecco come intendo la libertà e l'arte.

Il mio amico Codronchi crede che tutti andranno di buon grado a denunziare i loro oggetti d'arte. Non lo creda, perchè questa iscrizione produce il divieto dell'alienabilità o la certezza della confisca di una parte del prezzo nel caso di vendita, confisca che può spingersi sino al terzo del valore dell'oggetto denunziato. E di più non si comprende la tirannia del catalogo e le servitù che impone.

L'onor. Odescalchi, se registrasse i suoi oggetti d'arte nel catalogo, dovrebbe tenere la porta aperta del suo palazzo, perchè domani potrebbe venire una denuncia che indicasse degli oggetti spariti, e l'autorità pubblica in tal caso potrebbe credere necessario il suo accesso, onde verificare se ciò fosse vero.

Vi potrà essere anche qualcuno che denunci che l'oggetto non è ben conservato, e anche per ciò potrebbe ripetersi necessaria una verifica.

Un altro dirà che trattasi di una copia, e quindi bisogna vedere se merita o no l'onore di essere conservato nel catalogo.

Il catalogo sarà la tirannia della proprietà degli oggetti d'arte; ed è per questo che noi, i quali amiamo l'arte e la libertà, chiediamo che non sia istituito con questa legge il catalogo obbligatorio.

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Mantiene l'onorevole Di Sambuy la sua aggiunta?

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'accordo con il senatore Di Sambuy potrebbe avvenire in questo modo.

Mi dispiace di dovere improvvisare la dizione:

« I cataloghi stessi sono divisi in due parti: l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte ed antichità spettanti ad enti morali e l'altra i monumenti e oggetti di arte e di antichità di proprietà privata *inscritti nel catalogo o d'ufficio o denunziati dai privati stessi* ».

Così viene spiegato e confermato il concetto che noi avevamo espresso.

DI SAMBUY. Accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Leggo la formola presentata dall'Ufficio centrale e che l'onor. Di Sambuy ha accettato in luogo di quella da lui proposta. L'aggiunta suona così: « ..... oggetti di arte e di antichità di proprietà privata inscritti nel catalogo o d'ufficio, o denunziati dai privati stessi ».

L'onorevole ministro accetta quest'aggiunta?

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Chi crede di approvare l'aggiunta presentata dal senatore Di Sambuy, modificata nel senso che ho detto, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata).

Ora metto ai voti l'intero art. 21 nel testo che ho già letto, più l'aggiunta del senatore Di Sambuy. Coloro i quali credono di approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ritorneremo ora all'art. 5 di cui era stata sospesa la votazione. Lo rileggo:

Art. 5.

Colui che, come propietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte, compreso nel catalogo di cui all'articolo 21, è obbligato a denunciare subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso dell'opera stessa.

Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del prezzo dell'oggetto o monumento, quando per ragioni di urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora dell'iscrizione nel catalogo.

Nell'atto stesso della vendita, egli deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte è compreso nel

catalogo; ovvero è stata fatta la notificazione di cui al comma precedente e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 24 e 25, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Siccome è già stato ampiamente discusso, se nessun altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 6.

BORDONARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Propongo di rimandare a domani la discussione del presente articolo.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione a questa proposta, s'intende approvata ed il seguito della discussione è rinviato a domani.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Pregherei la Presidenza, se lo crede, che, invece d'incominciare le sedute alle 15, da domani incomincino alle 14 e 30, perchè così avremo maggior tempo per la discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, credo che sia bene accogliere questa proposta. Il Senato allora domani sarà convocato per le 14 e 30.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14 e 30:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196);

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30-*Seguito*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 10 dicembre 1901 (ore 15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXI.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge:* « *Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900* » (*N. 196*) — *Parlano, nella discussione generale, il senatore Gabba, il ministro degli esteri ed il senatore Boccardo, rel. — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Annunzio d'interpellanza — Seguito della discussione del disegno di legge:* « *Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte* » (*N. 30*) — *Sull'aggiunta all'articolo 5, proposta dai senatori Bordonaro e Guarneri, parlano i senatori Codronchi, relatore, Odescalchi, Bordonaro, Guarneri e Vitelleschi — Rinvio dell'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21 — All'articolo 6 svolge due emendamenti il senatore Buonamici, sui quali parlano i senatori Codronchi, relatore, Carle, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Odescalchi — Approvazione dell'articolo 6 con l'aggiunta proposta dal senatore Vitelleschi alla prima parte dell'articolo — All'articolo 7 il senatore Carle svolge una sua proposta di aggiunta — Risponde il senatore Codronchi, relatore — Approvazione dell'articolo 7 nel testo dell'Ufficio centrale — Chiusura di votazione — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — All'articolo 8 svolge una proposta di aggiunta il senatore Di Sambuy — Parlano i senatori Bordonaro, Codronchi, relatore, Odescalchi — La proposta del senatore Di Sambuy è rinviata all'Ufficio centrale — Parlano sempre all'articolo 8, il senatore Bordonaro, il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Guarneri e Codronchi, relatore — È sospesa la discussione dell'articolo 8 — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, dell'agricoltura, industria e commercio, della guerra e delle finanze.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

« N. 66. - I presidenti delle Società operaie di Sestri Ponente a nome di quei sodalizi fanno istanza al Senato perchè venga sollecitamente approvato il disegno di legge per soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente ».

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio del presidente della Camera dei de-

putati, di cui prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura.

CHIALA, *segretario*, legge:

Roma, addì 6 dicembre 1901.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge:

1. Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari;

2. Riforma del casellario giudiziale;

d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 5 dicembre 1901, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

Il presidente della Camera dei deputati
T. VILLA.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione e i due progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno per la categoria III i signori:

Badini Confalonieri Alfonso, deputato nelle legislature XVI, XVII, XVIII, XIX.

Clementini Paolo, deputato nelle legislature XVII, XVIII, XIX, XX.

Fabrizi Paolo, deputato nelle legislature XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

Senise Tomaso, deputato per le legislature XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

La vostra Commissione riconosciuti coesistere per questi signori tutti i titoli ed i requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene la convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori propone, a voti unanimi, la convalidazione della nomina a senatore dei signori Badini Confalonieri, Clementini Paolo, Fabrizi Paolo e Senise Tomaso.

Nessuno facendo osservazioni, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Convocazione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, mi ha comunicato una sua relazione che riguarda uno dei nuovi eletti per il quale propone voto negativo.

Il nostro regolamento all'art. 103 dispone: « Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto, ed il Senato delibera a squittinio segreto ».

Ciò posto, io propongo al Senato che voglia riunirsi domani alle ore 14.30 in Comitato segreto.

Se non si fanno osservazioni, questa proposta s'intende approvata.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali, per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dare lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 196*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Gabba.

GABBA. Avendo io, in compagnia di un alto e distinto funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il cavaliere Ottolenghi, avuto l'onore di rappresentare l'Italia nelle due conferenze di Bruxelles del 1897 e 1900, le quali misero capo agli *Atti* addizionali in discorso, chiedo venia al Senato di chiarirgli brevemente l'utilità e l'importanza delle stipulazioni che in codesti *Atti* si contengono.

Due sono gli *Atti addizionali*; entrambi portano la data del 14 dicembre 1900, e propriamente l'uno di essi è addizionale alla Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la protezione internazionale della proprietà industriale, e l'altro è addizionale all'Accordo (*Arrangement*) di Madrid 14 aprile 1891 sullo stesso argomento.

La Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 si può dire la Magna Carta internazionale della proprietà industriale.

Il principio fondamentale in esso stabilito è che chi abbia fatto regolare domanda di deposito di un brevetto industriale, di un disegno o modello industriale, di un marchio di fabbrica o di commercio in uno Stato dell'Unione, ed abbia ulteriormente ripetuto la stessa domanda in altro Stato o in tutti gli altri Stati dell'Unione, dentro un dato termine, abbia, per tale titolo, in tutti questi Stati, i medesimi diritti che competono ai nazionali, a datare dal primo deposito, salvi i diritti dei terzi.

Lo stesso diritto la Convenzione di Parigi attribuisce alle persone estranee agli Stati dell'Unione, le quali siano domiciliate in uno di questi Stati, oppure vi abbiano stabilimenti industriali. E a sanzionare codesti principî, la Convenzione di Parigi stabilisce che si possa sequestrare all'importazione ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, oppure una falsa dichiarazione di provenienza, ove questa sia collegata con un nome commerciale fittizio, oppure con un nome commerciale altrui, preso a prestito fraudolentemente.

Istituisce poi la Convenzione un *Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, avente per iscopo di raccogliere le ulteriori adesioni che di mano in mano vengano fatte da altri Stati alla Convenzione stessa, e di comunicare reciprocamente a tutti gli Stati firmatari tutte le notizie di fatto e di diritto provenienti da ciascuno di loro, in materia di proprietà industriale.

La Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la tutela internazionale della proprietà industriale fu stipulata fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Portogallo, la Serbia, la Spagna, la Svizzera, il Guatamala, San Salvator; vi aderirono poscia: la Gran Brettagna, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, il Giappone, gli Stati Uniti, San Domingo, l'Equatore. Promisero di aderirvi nel 1897: l'Austria-Ungheria e ultimamente l'Impero Germanico. Essa è in vigore fra noi come legge 7 luglio 1884, n. 2473.

Ma, ad onta dei grandi pregi da tutti riconosciuti nella Convenzione del 1883, ben presto si fece sentire il bisogno e il desiderio di modificazioni e di aggiunte. Fra le modificazioni desiderate ricordo specialmente quella concernente il prolungamento dei *termini di priorità* dentro i quali la proprietà industriale, acquistata in uno degli Stati dell'Unione, deve essere fatta valere negli altri, onde esservi tutelata dal giorno stesso in cui quel primo acquisto è avvenuto.

La Convenzione del 1883 esige a quest'uopo sei mesi per i brevetti d'invenzione, tre mesi per marchi di fabbrica e di commercio. Codesti termini furono giudicati troppo brevi e specialmente il primo, essendovi Stati i quali non accordano brevetti d'invenzione se non dopo un esame preventivo, il quale richiede un tempo maggiore di sei mesi. Fra le aggiunte desiderate ricordo specialmente il principio dell'indipendenza dei brevetti, cioè il diritto di chi abbia conseguito brevetto d'invenzione in altro Stato dell'Unione, oltre a quello d'origine, di poterlo sfruttare nel secondo, lasciandolo caducare nel primo.

Furono appunto le imperfezioni e le insufficienze, che si credettero di riscontrare nella Convenzione del 1883, la causa del ritardo di parecchi Stati ad aderirvi, e specialmente dell'Austria-Ungheria e dell'Impero germanico.

Un primo tentativo di emendare e perfezionare la Convenzione di Parigi del 1883, venne fatto in una Conferenza internazionale riunita

a Roma nel 1886, ma non approdò a concreti risultati.

Un secondo tentativo venne fatto nella Conferenza internazionale riunita a Madrid nel 1890. Non fu però possibile l'accordo di tutti i rappresentanti degli Stati in tutti e quattro i protocolli che vi si formularono. L'Italia non potè convenire se non rispetto al secondo e terzo protocollo, col Belgio, col Brasile, colla Spagna, colla Francia, coi Paesi Bassi, col Portogallo e colla Tunisia. Il secondo protocollo è il più importante, poichè esso introduce l'utilissima istituzione dell' *enregistrement international* dei marchi di fabbrica nel commercio. Invece di fare questa registrazione in ciascuno degli Stati dell' Unione, basterà farla presso il *Bureau international* di cui ho detto sopra, e questo provvederà alla notificazione dell'avvenuta registrazione a tutti gli altri Stati. La Convenzione di Madrid 14 aprile 1891, è divenuta legge italiana 19 novembre 1894, n. 578.

Un nuovo tentativo di emendare e completare la Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, fu la Conferenza internazionale per la tutela della proprietà industriale, convocata a Bruxelles nel 1897. Ma fu necessario che questa Conferenza venisse rinviata a Bruxelles nel 1900, perchè la meta venisse raggiunta. E raggiunta fu cogli articoli addizionali, sottoscritti il 14 dicembre 1900, dei quali è ora consigliata al Senato l'approvazione.

Veramente i principî contenuti in codesti Atti sono tali che la protezione internazionale della proprietà industriale lascia oramai ben poco a desiderare. Ed io raccomando specialmente a tutta l' attenzione del Senato quei principî che sono contenuti nell' Atto addizionale alla Convenzione 20 marzo 1883.

I termini di priorità sono prolungati pei brevetti d' invenzione da sei a dodici mesi e pei marchi di fabbrica da tre a sei mesi.

Il brevetto d' invenzione è indipendente. Un individuo, cioè, può lasciar cadere uno o più brevetti, conseguiti in differenti Stati dell'Unione conservandone uno o alcuni soltanto in altri Stati. Il che è ben giusto; imperocchè, se è lecito a un individuo domandare un brevetto in un solo Stato, deve pur essegli lecito limitarsi a sfruttare il brevetto conseguito in uno o più Stati, lasciando cadere gli altri pur conseguiti in altri Stati.

La caducità dei brevetti per non esercizio (*exploitation*) non accade che dopo il decorso di tre anni, e il brevettato ha il diritto di addurre cause giustificative della sua inazione, onde sottrarsi alla caducità.

In ogni Stato dell' Unione è accordata ugual protezione ai forestieri ed ai nazionali contro la concorrenza sleale.

Di tutti questi principî la grande utilità ed importanza pratica non hanno bisogno di essere dimostrate al Senato.

Per virtù degli *Atti addizionali* e delle Convenzioni internazionali a cui questi si ricollegano, ben può dirsi che la proprietà internazionale sia abbastanza tutelata in quasi tutto il mondo civile. Codesto vastissimo campo d'azione sapranno certamente sfruttare il genio inventivo, e, al suo seguito, il genio industriale italiano, che dopo la nazionale unificazione tanto impulso hanno ricevuto, e già tante gloriose prove hanno date. E il Senato, accordando la sua approvazione agli *Atti addizionali*, non soltanto compirà un alto dovere internazionale, ma recherà altresì un benefizio reale e fecondo all' industria nazionale (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Dopo l'esposizione così chiara e convincente che, con tanta maggiore competenza di quella che potrei avere io, ha fatto il senatore Gabba, delle ragioni che condussero alla conclusione di quest' atto, io non avrei altro da aggiungere.

Non credo però fuor di luogo osservare che la sostanza dell' atto addizionale che è sottoposta all'approvazione del Senato ha per iscopo sopratutto di rendere più efficace, più precisa, più determinata la tutela della proprietà industriale, che è una delle forme più moderne della proprietà, e della quale è più doverosa e più giusta la difesa, inquantochè rappresenta i prodotti del genio individuale e dell' umana creazione.

BOCCARDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOCCARDO, *relatore*. La Commissione incaricata dello studio dei trattati diede al suo relatore l'espresso, positivo mandato d' astenersi dal fare una lunga relazione perchè la Commissione stessa aveva dinanzi agli occhi un documento che sta pure dinanzi agli occhi di tutti

i senatori. Alludo alla relazione da cui questo progetto di legge fu accompagnato nell'altro ramo del Parlamento, relazione in cui lunghissimamente e dottamente la legge è commentata. Non era quindi il caso di fare il *bis in idem*. Il relatore della Commissione si è attenuto a questo mandato e ha fatto una brevissima e concisa presentazione del progetto di legge, raccomandandone la sollecita approvazione, trattandosi di una convenzione di quelle *à prendre ou laisser*, non potendosi dal Senato in alcuna parte modificare.

Io, come relatore della Commissione, ringrazio l'amico senatore Gabba delle spiegazioni che egli, più di qualunque altro, era chiamato a dare al Senato, essendo stato il degno rappresentante dell'Italia nel Congresso di Bruxelles.

Io quindi, a meno che qualche senatore creda opportuno di rivolgermi ulteriori domande, credo il mio compito finito e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, dall'Italia e da vari altri Stati, col quale si modificano la Convenziene per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, e l'annessovi protocollo di chiusura.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo nel modo ed entro il termine indicati dall'articolo 3 dello stesso Atto.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, dall'Italia e da vari altri Stati, col quale è modificata la Convenzione speciale (*arrangement*) concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, firmata a Madrid il 14 aprile 1901, ed è soppresso l'annessovi protocollo di chiusura.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo nel modo ed entro il termine indicati dall'articolo 3 dello stesso Atto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda di interpellanza pervenuta alla Presidenza, così concepita:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica.

« MARAGLIANO ».

Chiedo all'on. Ministro della Pubblica istruzione se accetta questa interpellanza e quando intenda rispondervi.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'interpellanza e propongo se ne faccia lo svolgimento dopo terminata la discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti.

MARAGLIANO. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte ».

Come il Senato ricorda, ieri fu votato l'articolo 5.

I senatori Bordonaro e Guarneri propongono il seguente articolo aggiuntivo, che dovrebbe aver posto fra gli articoli 5 e 6.

« La facoltà del Governo di iscrivere di ufficio nel Catalogo i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai privati riguarda i capolavori di pubblica notorietà, quelli cioè la cui esportazione dal Regno, o la negletta conservazione costituirebbe danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e per la storia italiana.

Il senatore Bordonaro ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BORDONARO. La mia aggiunta all'art. 5 non è altro che l'esplicazione del contenuto dell'articoto 5 stesso in armonia colle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, fatte ieri a mezzo del sena-

tore Odescalchi, e credo che non vi siano difficoltà ad accettarla, perchè è in coerenza delle premesse dell'art. 5.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. A primo aspetto l'articolo nuovo proposto dagli onorevoli senatori Bordonaro e Guarneri non mi ha fatto una impressione sfavorevole, perchè, come ha osservato l'onor. senatore Bordonaro, questo articolo non contraddice alle dichiarazioni che furono fatte ieri dall'onor. Odescalchi. Non è che un commento a ciò che siamo venuti dicendo in questi giorni. Ma appunto perchè è un commento, e perchè non mi pare sia prudente di mettere nel disegno di legge delle disposizioni inutili, io osservo all'onor. senatore Bordonaro che ciò che egli ha consigliato in quell'articolo aggiuntivo è già detto nella definizione della legge contenuta nell'art. 1°, quando in questo articolo si dice che le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, ai mobili, che abbiano « pregio d'antichità e d'arte », ed è sott'inteso che, tutto ciò che non ha pregio di antichità e d'arte, non può essere iscritto in catalogo.

Ora il fare un articolo nuovo, in cui si parli solo di capolavori, può dare luogo a moltissimi inconvenienti. Quali sono questi capolavori? Può un oggetto d'arte senza essere un capolavoro, avere una grande importanza artistica e storica: dovrà o no essere iscritto? Io temo che quell'articolo o dica poco o dica troppo, perchè se nella mente di chi lo ha proposto si vuole limitare nel catalogo l'iscrizione dei capolavori, sarete troppo esigenti; se invece con questo articolo non si vuole che ribadire ciò che è detto nella definizione della legge fatta dall'art. 1°, mi pare inutile,

Ancora due osservazioni: nell'articolo aggiuntivo proposto si accenna a *negligenza di custodia*; l'onor. Bordonaro ricordi che noi nel nostro disegno di legge di questa negligenza di custodia non abbiamo tenuto conto, appunto per non violare quel domicilio che giustamente sta tanto a cuore all'onor. Bordonaro. Se mettiamo queste parole « negligenza di custodia » veniamo quasi a legittimare quella vigilanza continua che il Governo potrà esercitare sopra questi oggetti. Dunque le parole « negligenza di custodia » dovrebbero essere omesse in ogni caso anche perchè l'iscrizione in catalogo non deve dipendere dalla maggiore o minore diligenza nel custodire un oggetto d'arte, non deve essere nè un premio, nè una punizione.

Finalmente nel suo articolo aggiuntivo l'onorevole Bordonaro ha scritto un'altra frase che si presta ad un'interpretazione pericolosa; le ultime parole dell'articolo, onorevole Bordonaro, sollevano la quistione dell'onorevole Di Sambuy.

Che cosa infatti intende con le seguenti parole: « che interessano l'arte italiana »? vuole escludere i quadri e le statue di autori stranieri? È bene intendersi, perchè espresso come è quell'articolo, potrebbe far nascere il dubbio che non si avesse il diritto di iscrivere in catalogo che gli oggetti mobili d'autori italiani. In questo caso io dovrei pregare l'onor. Bordonaro di rimandare la questione alla proposta dell'onor. Di Sambuy sulla quale ci riserbiamo di discutere.

Per tutte queste considerazioni desidererei d'avere dall'onor. Bordonaro altri schiarimenti, perchè così come è presentato l'articolo, non mi lascia tranquillo. Questa definizione di capolavori o è eccessiva, o è inutile, vista la definizione dell'articolo 1°, che parla solo degli oggetti di gran pregio. La negligenza nella custodia è una novità aggiunta nella legge, e noi di questa non abbiamo voluto affatto parlare. Finalmente vorrei una spiegazione sulle parole: « che interessano l'arte italiana », perchè temo che possa far nascere il dubbio, che gli oggetti di grande valore e di sommo pregio, eseguiti da artisti stranieri, in Italia, non debbono iscriversi in catalogo.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Volevo fare una semplice dichiarazione. Prima di tutto debbo dire a scanso di possibili equivoci che, quantunque l'onor. Codronchi sia stato tanto gentile d'accettare quello che io avevo detto, pure parlo unicamente per conto mio, non intendendo con le mie parole d'impegnare in alcun modo la Commissione. Ora in quello che ho detto sulla formazione del catalogo ho espresso un'opinione mia che non dista, anzi è consona, con quella dell'onorevole Codronchi nostro presidente. Io non intendo il catalogo se non di opere insigni, non

intendo il catalogo se non pei capilavori, mettiamo che la frase sia troppo larga.

Potrei osservare all'onor. Bordonaro che noi abbiamo due categorie assolutamente distinte di arte: l'arte dell'antichità e l'arte del medioevo, dal Rinascimento sino ai nostri giorni.

Per questa seconda parte diciamo opere insigni o capilavori, e sta bene; e v'è un'aggiunta che sta ancor bene quando dice: di notorietà pubblica, perchè tutti i capilavori dal medioevo al Rinascimento sono conosciuti.

E disgraziatamente per l'onor. Bordonaro e per me, che siamo collettori, quelle scoperte che avvenivano una volta ora sono diventate un mito. Tutto quello che compriamo è più o meno conosciuto, e per fare una *trouvaille* di quello che avveniva 20 o 30 anni fa è cosa totalmente rara da chiamarla quasi impossibile.

Però, badi, che mettere in un articolo la frase: « di notorietà pubblica » è un grave pericolo per tutti quegli oggetti che per sorpresa escono fuori da sotto terra.

Dunque ella, onor. Bordonaro, insieme a me deplori che sieno partiti gli ori e gli argenti di Boscoreale, ed erano oggetti di tale importanza che sarebbe stato meglio che dalla solerzia dell'Amministrazione fossero stati conservati.

Ora questi non si possono chiamare di notorietà pubblica, perchè per diventar tali ci vuole il tempo.

Adesso, a parer mio, un'opera importante e che sarà assolutamente necessario di conservare o tutta, se sarà possibile, o in parte, sono gli affreschi dell'epoca romana trovati in vicinanza ove si trovarono gli argenti andati all'estero. Questi non sono di notorietà perchè non vi è stato il tempo di spargersene la fama e entrare nella coscienza pubblica. Il fatto finora è rimasto nel dominio di pochi amatori, e qui bisogna lasciare una facoltà al Ministero di mettere in catalogo immediatamente quegli oggetti che non possono essere ancora conosciuti generalmente, ma che per la loro importanza meritano di essere conservati, e meritano che su di essi sia esercitato dallo Stato il diritto di prelazione.

Se l'articolo rimane tal quale lo ha presentato l'onor. Bordonaro, questa facoltà al Governo viene completamente tolta e, secondo me, sarebbe un pericolo per la legge.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io per verità sono stato non poco sorpreso di quanto ha detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, giacchè mi lusingava che dopo le di lui assicurazioni, le quali erano del resto perfettamente in armonia colle dichiarazioni fatte ieri dall'Ufficio contrale per mezzo dell'onor. Odescalchi, la mia aggiunta non avesse dovuto suscitare delle difficoltà.

Comunque, sia un pentimento dell'onor. relatore, sia un trovato per cancellare l'effetto delle parole di ieri pronunciate dall'onor. Odescalchi, ciò che credo non dovrebbe essere, io mi riferisco all'esame dell'art. 1°, cui m'invita l'onor. relatore.

Egli mi dice: è inutile la vostra aggiunta, poichè in essa non si ripete che quanto si è detto nell'art. 1°. Noi, soggiunge, abbiamo dichiarato soggetti al catalogo i monumenti, gli immobili e gli oggetti mobili che hanno pregio di antichità o d'arte e questo deve soddisfare.

Ora, signori, chi è che non vede la differenza grandissima tra il significato di questa dizione e quello che hanno le dichiarazioni fatte ieri dall'Ufficio centrale?

L'Ufficio centrale voleva (non so se oggi mantiene ciò che voleva ieri), che gli oggetti da annotarsi nel catalogo privato, dovessero solamente essere gli insigni, i sommi, già noti al pubblico, e l'onor. Odescalchi li passava a rassegna sulle punte delle dita, in poche provincie italiane.

Invece, per la dizione dell'art. 1°, si dà facoltà al Governo di comprendere nel catalogo non solamente gli oggetti insigni, ma tutti quelli che abbiano semplicemente « pregio di antichità od arte ». Ora questo pregio può essere eccellente, mediocre o nullo, sicchè con questo articolo voi avete facoltà di mettere tutto in catalogo, ed è appunto questo che non vogliamo, e che costituisce il dissidio fra noi e la Commisssone. Parliamo chiaramente, onorevole relatore: se ella intende dire al Senato che saranno compresi solo i capolavori, e poi accordare al Ministero il potere di attuare il il catalogo colpendo tutte le opere d'arte dei privati, la parola è in contraddizione col pensiero ed io non posso accontentarmi.

Io non ho difficoltà a cancellare dal mio articolo aggiuntivo le parole « di notorietà pub-

blica » riconoscendo esatta l'osservazione dell'onor. Odescalchi, relativamente agli scavi. Non può essere notorio tutto ciò che non esiste, ed i prodotti degli scavi non saranno notori se non verranno alla luce, ed il pubblico potrà lungamente ammirarli e goderli.

Debbo poi chiarire il senso della parola « negletta » alla quale l'onorevole relatore dà significato differente del mio. Io parlo di negletta conservazione dei monumenti, e non già di negletta custodia.

Il mio articolo aggiuntivo riguarda l'iscrizione in catalogo tanto dei monumenti immobili quando degli oggetti d'arte insigni appartenenti a privati. Questi ultimi si difendono col divieto di esportazione; i primi si difendono col curarne la conservazione ed impedendone la distruzione. Questo è il concetto della mia aggiunta non mai quello di voler rendere più odiosa la presente legge colla sorveglianza vessatoria dello Stato.

La mancanza di ordine nella classificazione delle materie in questa legge, rende difficile la redazione sintetica di disposizione d'ordine generale o collettivo; onde per questa ragione e per togliere dei dubbi, son disposto a modificare anco questa parola nella mia aggiunta.

Il senatore Odescalchi trova la parola « capolavoro » esagerata, nel senso che non lascierebbero alcuna latitudine al Governo di assicurare al patrimonio artistico del paese gli oggetti dell'epoca artistica moderna.

Alla sua osservazione rispondo che anche io consento l'iscrizione in catalogo di questi oggetti, purchè abbiano una spiccata qualifica di eminenza, perchè non è possibile che tutti gli oggetti di merito artistico, anche i mediocri, debbano entrare a far parte del catalogo. La discussione di ieri appunto verteva su ciò, ed io credeva che non ci si dovesse ritornare più dopo le assicurazioni esplicite dell'Ufficio centrale.

Ad ogni modo, siccome nell'ultima parte del mio articolo aggiuntivo, in cui si parla di storia italiana, certamente è compresa la questione sollevata ieri dal senatore Di Sambuy, degli oggetti non interessanti la storia artistica d'Italia, io anche per questa parte non mi oppongo che la discussione si faccia all'articolo a cui è stato rimandato l'emendamento del senatore Di Sambuy.

E concludo ritornando all'argomento capitale con questa domanda all'Ufficio centrale: Intende esso inscrivere nel catalogo le opere di qualunque natura, che abbiano semplice pregio artistico o di antichità, ovvero inteude limitare il vincolo del catalogo esclusivamente alle opere eccelse, le quali costituiscono un valore speciale artistico o storico per il paese, e la cui sparizione sarebbe un grave danno e irreparabile per la nostra storia dell'arte? Se l'Ufficio centrale non rinnega i principî manifestati ieri, li consacri in un articolo di legge; se ciò non farà io darò voto contrario alla presente legge.

PRESIDENTE. Non pare al senatore Bordonaro che questa discussione sia fuori di luogo e che invece, se mai, debba farsi dopo l'art. 21, che ha questa frase della *iscrizione d'ufficio?*

Se si fosse approvato l'art. 21 nei termini nei quali fu proposto, questa questione non sarebbe sorta, ed è sorta perchè nell'art. 21, per una transazione avvenuta tra le diverse opinioni, si è parlato di questa iscrizione di ufficio nei cataloghi.

A me sembra quindi che ora non sia opportuno di parlare di questa questione e che convenga rinviarla a dopo l'art. 21.

Sottopongo queste considerazioni ai senatori Bordonaro e Guarneri, al ministro ed all'Ufficio centrale, perchè credo che tutti dobbiamo cercare di condurre la discussione nel modo il più logico possibile.

NASI, *ministro della pubblica istruzione.* Io sono perfettamente dell'avviso dell'onor. presidente.

BORDONARO. Per parte mia, non ho alcuna difficoltà di rimandare questa questione a dopo l'art. 21.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. A me sembra che tanto sia votarlo ora come aggiunta all'art. 6, che appresso come aggiunta all'art. 21.

Permettetemi poi che vi dica che in tutta questa legge parmi ci sia un po' d'incertezza e di confusione.

Incomincio col prendere atto delle dichiarazioni dell'onor. Odescalchi, tanto competente in questa materia.

Egli ha riconosciuto, che è un altro criterio quello col quale si deve fare il catalogo degli

oggetti di antichità, e col suo acume ha detto che non può essere notorio l'oggetto appena conosciuto, giacchè per la notorietà bisogna che vi sia un po' di pubblicità.

Prendo atto di questa dichiarazione, e permetta che gli dica che mi ostino nel mio concetto, cioè che ci troviamo di fronte a due materie che non si possono disciplinare collo stesso sistema e cogli identici concetti, il patrimonio esistente cioè e quello che deve uscire dalle viscere della terra.

Se cancellassimo quelle parole di notorietà come qualità necessaria per iscrivere un oggetto nel catalogo, che cosa faremmo?

Il senatore Odescalchi è convinto che la frase di *pubblica notorietà* starebbe bene per il catalogo riguardante il patrimonio artistico esistente, ma non si adatta questa frase agli oggetti antichi nascosti e poi scoperti.

Parmi perciò che ci troviamo in un letto di Procuste se vogliamo disciplinare nel medesimo tempo due materie distinte. Vi ha poi un altro motivo di confusione. Noi siamo in una posizione strana perchè non sappiamo, se facciamo una legge per i monumenti d'arte italiana, o anco per gli stranieri esistenti in Italia.

Come ieri abbiamo discusso prima l'art. 21 che parla del catalogo, mi pare che ora si dovrebbe discutere l'art. 8 perchè ora ignoriamo l'obbietto di questa legge, cioè se sia per l'arte italiana o anco per la straniera. Parmi insomma che si dovrebbe mettere un po' d'ordine e di precisione in questo progetto di legge, tanto più quanto la Commissione stessa è in una posizione un po' anormale, con una maggioranza e minoranza, e dippiù la stessa maggioranza è scissa, sicchè mi sembra che ognuno degli onorevoti suoi membri abbia un'opinione diversa e sua propria.

In questa condizione di cose credo dovremmo procedere cautamente e con metodo, ed ordine stabilendo pria, se la materia degli scavi debba esser compresa in questa legge o no, e nell'affermativa se questa materia debba esser disciplinata da noi cogli stessi criteri, o con norme differenti da quelle degli oggetti d'arte esistenti.

E qui dirigo una preghiera al ministro della istruzione pubblica. Ieri mi parve di avere inteso parlare di un articolo aggiuntivo da lui presentato riguardante gli scavi. Io pregherei che questo articolo fosse stampato e distribuito, perchè così potremmo esimerci forse di presentare altre emende. Si economizzerebbe così lo studio e la discussione di questo progetto di legge.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Assente da Roma, non assistei ieri alla discussione con mio grande rammarico. Non avrei mai creduto che si fosse spostata nell'ordine della discussione la questione del catalogo, la quale, secondo me, avrebbe avuto bisogno di qualche chiarimento. Io sono stato uno dei grandi fautori del catalogo, ed in un'altra legge, di cui ebbi l'onore di essere relatore, proposi pure il catalogo; però non mi sono mai nascosto le grandi difficoltà di eseguirlo.

Il catalogo, inteso con concetto superiore e largo, è la migliore delle soluzioni; il catalogo inteso con concetto burocratico e ristretto diventa una persecuzione che non ha nome. Di più a me pare che in questa materia bisogna fare delle distinzioni; e certi articoli con carattere generale sono difficili ad accettare. Per quello che riguarda le corporazioni, le amministrazioni pubbliche, le fabbricerie, ha poca importanza che il catalogo sia largo o ristretto perchè riconosca che oggetti artistici di questi corpi d'interesse pubblico e organizzati dovrebbero sempre essere sottoposti alla tutela dello Stato; ma quando si tratta di privati è un altro affare; ad essi potete scemare il diritto di proprietà in presenza di un grande interesse nazionale quale è quello di possedere uno di quegli oggetti che fanno la gloria della nazione, ma non vuol dire che ogni oggetto pregevole in arte faccia la gloria di una nazione e che perciò autorizzi lo Stato ad intervenire, allora non ci sarebbe più limite.

Il catalogo per la parte che concerne i privati dovrebbe essere limitatamente agli oggetti, come si è espresso il preopinante, che sono capilavori tanto più che praticamente in Italia le cose più importanti appartengono già al dominio pubblico, che del resto di monumenti che interessano l'arte universale appartenenti ai privati una parte già è partita malgrado tutte le vostre leggi e quelli che restano sono ben pochi.

L'altra questione della quale si è occupato l'onorevole Odescalchi, intorno agli scavi, debbo dire che gli scavi hanno bisogno di un regime speciale.

Se per gli oggetti che sono sopra terra da secoli oramai non può essere questione sul loro valore, sugli oggetti che escono di nuovo dalla terra, il valore bisognerà stabilirlo.

Ci vogliono tre regimi, l'uno che regola i possessi delle amministrazioni pubbliche o amministrazioni organizzate impersonali, e su questo non discuto, quelle corporazioni non avendo personalità sono sotto la tutela dello Stato.

Ci vuole un regime per i privati e questo deve essere giustificato da gravi ragioni, perchè l'interesse nazionale si metta in bilancio col rispetto della proprietà privata. Una legislazione ci vuole per gli scavi, legislazione *sui generis*.

Io sono disposto ad accettare l'articolo dell'onorevole Bordonaro, se si togliesse la proposta della custodia che il relatore ha benissimo oppugnato. Non approvo neppure l'aver confuso la materia degli *scavi*, perchè per tutto ciò che riguarda il catalogo, che sarà il fulcro di questa legge, bisogna che il Senato metta la posizione molto chiaramente. Dica chiaramente cosa questo catalogo deve registrare. Siccome un articolo è stato votato ieri, oggi si tratta di votare una aggiunta che dovrebbe far parte quasi di quell'articolo. Proporrei che secondo questo criterio fosse pregata la Commissione di riesaminare la questione; e se accettasse questo criterio, metterlo in concreto, cioè precisare ciò che deve contenere il catalogo, pubbliche e regolare differentemento la parte degli scavi. Quindi proporrei che questa questione per ora fosse rinviata alla Commissione perchè potesse portare un progetto che soddisfacesse a questi desideri.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine. Ieri abbiamo discusso e votato l'art, 21, perchè si è creduto, come ha giustamente osservato l'onor. Vitelleschi, che il catologo sia il fulcro di questa legge. Poi passammo all'art. 5 che fu anche votato. Oggi con la proposta dell'onor. Bordonaro, saltiamo 14 o 15 articoli, e torniamo all'art. 21, riaprendo tutta la discussione del catalogo. Non posso quindi non esser d'accordo coll'onor. presidente nel proporre che questa discussione sia rinviata dopo l'art. 21 che è già stato deliberato.

Quella sarà la sede opportuna per fare delle aggiunte. Prima di rinunziare alla parola, mi preme fare una dichiarazione per l'onor. Bordonaro, quella che l'Ufficio centrale nella sua maggioranza è interamente concorde e che noi non ci siamo contraddetti mai. Avremo avuto la disgrazia di non farci intendere o di non essere capiti dall'onor. Bordonaro, ma siamo perfettamente fermi nel giudizio che la definizione che noi abbiamo dato nella legge nell'art. 1 sia sufficientissima a dissipare i dubbi.

Ad ogni modo, ripeto, propongo che questa discussione sia rinviata all'art. 22, altrimenti non andremo più innanzi e riapriremo l'indomani le discussioni già esaurite.

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore convenga nella mia opinione, quindi proporrei al Senato il rinvio della proposta dei senatori Bordonaro e Guarneri a dopo l'art. 21.

A questo riguardo, siccome mi pare aver inteso dal senatore Guarneri che egli intenda presentare qualche altra proposta, così pregherei tanto lui che l'onor. Bordonaro, quanto tutti gli altri senatori che avessero intenzione di presentare emendamenti, a volerli inviare alla Presidenza qualche tempo prima che vengano discussi, perchè possano essere stampati e distribuiti all'Ufficio centrale, onde esso possa esprimere su di essi il suo avviso; altrimenti, in una questione così complessa come questa, si rischia di prendere delle deliberazioni contraddittorie.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Accettiamo da parte nostra la proposta dell'onor. presidente.

Però prendo occasione della parola accordatami in questo momento per rilevare quanto appresso: Il presidente ha detto, che io aveva intenzione di proporre delle modificazioni a vari articoli. Ciò è vero. Però queste modificazioni riguardano gli articoli 13, 14 e 15 circa la materia degli scavi, i quali verranno in esame prima dell'art. 21, in modo tale che ci troveremmo di aver disciplinata la materia degli scavi prima di definire quello che dovrà essere il suo catalogo e le norme della sua redazione.

PRESIDENTE. Quello che verrà, verrà, per ora pongo ai voti il rinvio della discussione delle proposte dei senatori Guarneri e Bordonaro a dopo l'articolo 21.

Chi crede approvare il rinvio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 6; ne dò lettura.

Art. 6 (*art.* 5).

Ove alcuno intenda vendere un monumento un oggetto d'arte o di antichità, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni. Quando sia stata fatta la denuncia di cui all'articolo precedente, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile e in base ad offerta dall'estero, sia da privati sia da istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'art. 8 della presente legge.

A questo articolo il senatore Buonamici propone che nel primo comma si tolgano le parole: « a parità di condizioni » e si aggiungano le seguenti: « esercitandosi dal Governo il diritto di prelazione, esso avrà la facoltà di accettare il prezzo proposto dal proprietario e di sottoporre gli oggetti di cui si tratta alla stima secondo le forme del successivo art. 8° ».

Il senatore Buonamici ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BUONAMICI. Poche parole, o signori, basteranno a dar ragione della proposta che ho avuto l'onore di presentare quest'oggi al Senato.

Dopo le gravi questioni le quali sono state ieri ed oggi splendidamente discusse in questa assemblea, gravi questioni che veramente interessano e riguardano la sostanza della legge, anche le questioni più piccole, anche le minori questioni, come quella della quale ora io parlo, debbono essere intese in quanto si riferiscono più specialmente alla esecuzione della legge.

È certo ognuno prevede che di questa legge, della quale noi ora trattiamo, l'applicazione sarà grandemente difficile.

Opportuno è dunque prevedere ed anche provvedere a qualche caso della futura applicazione della legge stessa.

È per questo oggetto ed anco per somma ragione di giustizia che io propongo siano tolte dall'articolo in esame queste parole: « a parità di condizioni ».

La ragione e la causa della proposta è evidente di per sè: imperocchè nei contratti come quelli considerati dall'articolo che esaminiamo, contro la corruzione, la frode, il danno, la simulazione, se debbono serbarsi le stesse condizioni della prima offerta perchè si attui la prelazione, è certo che la prima offerta sarà quella che si vuole.

Quindi, se da una parte io riconosco che deve lo Stato ed il Governo ad ogni costo proteggere le arti ed i monumenti che noi abbiamo, intendo dall'altra parte che il Governo debba usare ogni cautela per salvarsi da certe astuzie che pur troppo in simili contratti non di rado si verificano. È impossibile pensare il contrario; imperocchè gli speculatori non mancheranno giammai; quindi la mia proposta di togliere tale espressione tutte le volte che il Governo vuole esercitare il suo diritto di prelazione.

Vi saranno dei casi in cui il Governo, esercitando tale suo diritto con molte cautele, conosce di fare cosa utile e di stare nell'equità e nella giustizia; tante altre volte avverrà che le pretese straordinarie dei proprietari costringerebbero il Governo a spese che non sono giustificate e lo rendano vittima di corruzioni e di congiure fatte da chi mette in moto spesse volte tanti interessi.

È per questo che alle parole che vorrei togliere restituirei le altre che ho proposte, dicendo: Tutte le volte che il Governo intende di usare del diritto di prelazione ha facoltà, o di accettare il prezzo domandato dal proprietario, oppure di sottoporre l'oggetto di cui si tratta a quella stima che si otterrà secondo le forme larghissime le quali sono contenute nel successivo art. 6 della legge.

Ecco spiegata la ragione della mia proposta, fondata sopra il diritto del Governo da una

parte, sopra l'equità e la giustizia dall'altra, e nell'interesse del mantenimento dei nostri capolavori e dei nostri oggetti d'arte. Non c'illudiamo. La speculazione e il subito guadagno è la malattia principale del tempo. Facciamo che almeno non entri nel commercio delle arti, ciò che sarebbe a noi di grande pregiudizio.

PRESIDENTE. Chi intende appoggiare l'emendamento del senatore Buonamici, è pregato di alzarsi.

L'emendamento è appoggiato.

VITELLESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Vorrei una spiegazione dall'Ufficio centrale.

Quando si parla degli oggetti d'arte e d'antichità, pei quali il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni, e di cui per conseguenza si domanda la denuncia, io suppongo che s'intenda parlare degli oggetti iscritti in catalogo.

E allora, siccome l'art. 1 dice che sono oggetto delle disposizioni di questa legge tutti gli oggetti d'arte, che hanno un valore qualsiasi, la legge li concerne tutti questi oggetti. Ora, se poi dite che quando alcuno intenda vendere un monumento, od un oggetto d'arte o d'antichità, il Governo a parità di condizioni ha diritto di prelazione, ritornate al regime presente, il più incomodo ed ingiusto che si possa immaginare, cioè che quando alcuno ha disgraziatamente un quadro di casa, questo diventa per lui un oggetto di fisco e di persecuzione continua. Quindi io suppongo che l'Ufficio centrale voglia alludere agli oggetti iscritti in catalogo; e allora bisogna esprimerlo. Altrimenti io non potrei mai votare una disposizione che imponga una simile persecuzione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Rispondo all'onorevole Buonamici che il diritto di prelazione suppone la parità di condizioni, perchè diversamente esso diventerebbe un'espropriazione violenta; ciò che noi abbiamo voluto evitare. Se poi vi è dolo, allora provvede il Codice penale; e in caso di esportazione all'estero, vi sono Commissioni e periti, e il presidente della Corte, il quale stabilisce chi deve presiedere la Commissione giudicatrice.

All'onor. Vitelleschi osservo che le opere, sulle quali s'intende esercitare il diritto di prelazione, debbono essere iscritte in catalogo. Ciò mi pare chiaro, perchè l'art. 1 dice che le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agli oggetti d'arte che abbiano pregio; e l'art. 21 parla del catalogo tanto degli enti pubblici quanto dei privati. Quindi se un'opera d'arte non è inclusa in catalogo, evidentemente non si può sopra quella esercitare il diritto di prelazione.

Questo abbiamo detto ieri in mille modi, ed è appunto per ciò che noi sosteniamo la necessità del catalogo, poichè senza questo il diritto di prelazione non si potrebbe esercitare.

Ora il dubbio sollevato dal senatore Vitelleschi, dubbio acuto, come tutto quel che viene da lui, non può reggere.

Aggiungo che, siccome per l'applicazione della legge, si richiamano le discussioni che le hanno accompagnate, se dubbio rimanesse, la discussione che si è fatta proverà all'evidenza che noi abbiamo sempre voluto intendere le opere incluse in catalogo. Che se l'onorevole Vitelleschi crede si debba ripetere la parola, per parte dell'Ufficio centrale dichiaro di non fare opposizione a che la parola catalogo sia ripetuta.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. In coerenza alle idee che ho avuto l'onore di svolgere nella relazione presentata al Senato, credo debito mio di associarmi all'emendamento proposto dall'onorevole Buonamici all'art. 6 del progetto dell'Ufficio centrale.

In tale articolo il diritto di prelazione, accordato allo Stato nel caso di alienazione di un monumento od oggetto d'arte e d'antichità viene ad essere ristretto e circondato da tali condizioni da costituire piuttosto un pericolo, che non un vantaggio per lo Stato.

Secondo l'art. 6 dell'Ufficio centrale, il diritto di prelazione è sottoposto alla clausola che debba esservi « parità di condizioni », il che suppone che, per esercitare tale diritto, debba sempre esservi un'offerta da parte di altre persone e che lo Stato debba, se non superare, almeno eguagliare l'offerta stessa.

Parmi, invece che il diritto di prelazione, di cui qui si parla, significhi piuttosto la preferenza, che deve sempre accordarsi allo Stato

nell'acquisto di questi oggetti d'arte e di antichità, nel senso che il proprietario non possa mai venderli senza prima farne l' offerta allo Stato, sia che egli abbia già delle altre offerte, sia che non ne abbia ancora alcuna.

Se noi accettiamo invece l' articolo, quale è proposto, il proprietario che vuol vendere, prima di farne l'offerta allo Stato, verrà ad essere pressochè costretto a procurarsi da qualcuno un'offerta, che potrà essere anche finta e simulata. Verrà così a favorirsi l' industria di quegli speculatori ed intermediari, che combinano delle offerte esagerate per gli oggetti d'arte e di antichità per costringere il Governo a pagare dei prezzi esorbitanti per i medesimi.

Si aggiunge che con questo sistema il nostro Stato, nell' acquisto degli oggetti di grande pregio storico ed artistico per il nostro paese, verrà a trovarsi in concorrenza coi miliardari e cogli Stati americani, che mirano a procurarsi un capolavoro dell'arte, qualunque possa esserne il prezzo.

A questo proposito ha ricordato opportunamente l'onor. relatore, che di questi giorni un miliardario americano ha lasciato 30 milioni per comperare oggetti d'arte. Vogliamo noi costringere il Governo italiano a scendere in gara a « parità di condizioni » cogli emissarii che saranno per ciò mandati nei vari paesi d' Europa e sopratutto in Italia, coll' incarico di incettare i capolavori dell'arte, senza badare al prezzo che essi possono costare?

Del resto è la prima volta che il diritto di prelazione viene ad essere così circoscritto.

Nel progetto Correnti del 1872, di cui fu relatore il senatore Miraglia, si riconosceva allo Stato di diritto di prelazione, ma questo doveva essere esercitato, non in base al prezzo offerto o dichiarato dal proprietario, ma in base alla valutazione del giusto prezzo, fatta mediante perizia. « Se il proprietario, scriveva l'illustre giureconsulto Miraglia nella sua dotta relazione, per qualunque ragione vuol vendere, lo Stato gli deve pagare il giusto prezzo da determinarsi da periti e non quello di affezione, che uno straniero volentieri pagherebbe, essendo noto l'aforisma che *pretia rerum, non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi.* (L. 33 ff. *Ad legem Aquiliam*).

Qualche cosa di analogo era detto nell'articolo 8 del progetto Martini, nel quale sta scritto: « In caso di esercizio del dritto di prelazione è in facoltà del Ministero accettare il prezzo denunziato o farne eseguire la valutazione da tre periti ». Così pure si esprime il primo progetto dell'onor. Gallo nell'art. 3°.

Per conchiudere, dirò che se si vuole accordare allo Stato un utile diritto di preferenza non si deve lasciarlo in balia delle artificiose combinazioni di prezzo, ma si deve accordargli la facoltà di chiedere, quando lo creda opportuno, la valutazione del giusto prezzo in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 8 del disegno di legge, che ora si discute.

Coll' aggiungere invece le parole « a parità di condizioni » si rendono possibili le collusioni, le combinazioni artificiose e le frodi, e lo Stato viene a trovarsi nel bivio - o di rinunziare all' esercizio del suo diritto di prelazione, assistendo impassibile alle alienazioni all' interno ed all' estero (perchè anche di queste si parla nell'ultimo comma dell'articolo) degli oggetti di grande pregio storico od artistico, - o di pagarli a prezzi esorbitanti ed esageratissimi.

In quest'argomento vuolsi aver presente, che lo Stato, disponendosi a comprare un oggetto artistico e storico di grande pregio, che è posto in vendita da un privato, non mira già a fare una speculazione, ma a conservare il patrimonio artistico e storico della nazione, e non deve perciò essere posto nella necessità di pagarlo quel prezzo, che può essere offerto dal capriccio di un miliardario.

Sono queste le principali ragioni, che mi inducono ad associarmi all'emendamento del senatore Buonamici.

NASI, *ministro dell' istruzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica.* A me sembra che in questa discussione vi sia qualche malinteso.

Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore anche nella parte che si riferisce al dubbio sollevato dall'onor. Vitelleschi, ed acconsento, ove questo dubbio non sia del tutto eliminato dal relatore, di inserire un articolo che possa dileguarlo.

Quanto alla prelazione, bisogna distinguere il primo comma dell'articolo dal secondo.

Nel primo comma si parla di vendite fatte nell' interno dello Stato; al quale poco può in-

teressare che un oggetto più o meno importante vada da una mano all'altra.

Invece, nell'ipotesi di una vendita all'estero, per cui sorgono questi dubbi e timori, lo Stato si garantisce con la tassa di esportazione, ove esso non creda o non possa acquistare l'oggetto.

Così essendo, il titolo di prelazione è tale cosa che non può dare luogo ai timori sollevati dal senatore Buonamici, e mi pare anche dal senatore Carle.

Del resto, sono d'avviso che, se il diritto di prelazione si volesse esercitare sulla semplice stima, diventerebbe un diritto di espropriazione che l'Ufficio centrale ha voluto eliminare, ed io mi sono associato a questo concetto fino dalle prime dichiarazioni.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Mi scusi il Senato se aggiungo pochissime parole.

Gli onorevoli senatori Buonamici e Carle hanno parlato da eminenti giureconsulti quali sono; però mi permettano di far discendere la questione sul terreno tecnico e sul terreno pratico, e di fare osservare al Senato, se mai questo loro articolo aggiuntivo venisse approvato, quale coercizioni fortissime ne avverrebbero per i proprietari di oggetti d'arte. Non facciamoci illusioni, il mercato di oggetti d'arte non è in Italia.

Da noi un oggetto di 100,000 lire di valore non trova più nessuno che lo compri. In Italia per conseguenza non abbiamo periti dal punto di vista del valore, perchè sono ignorati i prezzi che si agitano all'estero, dove veramente si comprano oggetti di valore. Si avranno dei periti che potranno giudicare assai autorevolmente sul valore artistico di un'opera, ma quanto al prezzo non ne sanno assolutamente nulla. Andiamo innanzi.

C'è stato il busto di Bindo Altoviti dalla Giunta superiore di belle arti dichiarato oggetto non importante e di un valore di 10,000 lire circa. Invece è stato venduto 100,000 lire e secondo me, che sono un poco al corrente di queste cose, non è stato venduto caro. Lo Stato invece, in forza di questo articolo, lo avrebbe pagato 10,000, confiscando al proprietario 90,000 lire! Mi sono trovato io stesso a far parte di una stima di una collezione, che disgraziatamente è andata all'estero, e i principali periti italiani l'hanno valetata dalle 300 alle 400,000 lire, mentre il prezzo effettivo della collezione è arrivato circa a 2 milioni.

Dunque in queste condizioni di cose pensate quale terribile arma voi mettete in mano al Governo per espropriare il privato!

In nessuna maniera voterei cotesto articolo; spero che il Senato sarà del mio medesimo parere e vorrà porre un argine ad una via la quale potrebbe alla proprietà privata creare disinganni anche che, secondo me, votando l'articolo come lo ha presentato la Commissione, si darà al Governo giusto mezzo per salvaguardare il vero patrimonio artistico del paese, perchè gli si dà in mano un'arma efficace allo scopo e d'altra parte s'impone al privato la misura del sacrifizio che deve fare ogni cittadino per il pubblico bene.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Avevo domandato la parola per ringraziare l'Ufficio centrale di aver accettato la mia proposta. Volevo anche parlare su questo soggetto, ma mi pare che le parole dell'onorevole relatore e dell'onor. ministro, me ne dispensino.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Si sarebbe concordato con l'onor. Vitelleschi, quest'aggiunta: « ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità *iscritto in catalogo*, il Governo avrà il diritto di prelazione ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PELLEGRINI. Pregherei il relatore di dirmi: Dato che l'articolo fosse così votato, nel tempo fra la compilazione e la promulgazione di quest'inventario, che cosa avviene dell'applicazione di quest'articolo?

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Se l'onorevole Pellegrini ricordasse la discussione di ieri, questi timori non l'avrebbero assalito.

Perchè ieri all'art. 4, l'onorevole ministro propose un'aggiunta appunto giustificata da questo, che finchè il catalogo non sarà compilato o dopo che sarà compilato possano sparire delle opere d'arte che interessano l'Italia.

Si aggiunse una disposizione che dà al Ministro la facoltà di mettere in mora il proprietario.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Non so cosa sia stato votato. Però quello che a me pareva è che, finchè non sia promulgata la nuova legge, esista l'antica, la quale è abbastanza tormentosa.

Se sono vere le parole che ho inteso leggere, io metto in guardia il Senato dal votarle, e, se le ha votate, richiamo la sua attenzione sulle conseguenze. E narro un fatto: Un nostro concittadino ha avuto una condanna inesorabile fondata su questo: Egli aveva un quadro nelle soffitte del suo palazzo, quadro di cui ignorava completamente l'importanza, ma dopo alcune visite ricevute ha potuto rilevare l'importanza di questo quadro.

Sopra queste notizie vaghe un sottosegretario di Stato ha notificato a questo signore che egli possedeva un quadro famoso, che non doveva venderlo ed è bastato ciò perchè, con una legge antiquata che non si sa neppure che valore abbia, è stato condannato ad una multa in denaro assolutamente enorme.

Ora, questo cittadino doveva proprio accettare la dichiarazione fatta da un sottosegretario di Stato per credere famoso il quadro? E credendolo famoso quale era il valore di questo quadro? Non lo sa nessuno.

Ora, se voi dite che il Governo ha diritto di fare quello che ha fatto quel sottosegretario a questo nostro concittadino, ma voi sanzionate una cosa spietata. Perchè, nel dubbio, ogni sottosegretario di Stato vi scriverà: Lei conservi quel quadro perchè è prezioso. E sopra questa sola dichiarazione voi verrete a confiscare la proprietà privata.

Nel famoso editto Pacca, era bene stabilito che c'era una Commissione la quale dichiarava il valore di un'opera d'arte.

Ma come volete che dietro una sola dichiarazione di un sottosegretario di Stato si possa stabilire il valore di un'opera d'arte? In questo modo sul serio si può rovinare un cittadino; ed io credo non vi sia paese al mondo dove ciò si faccia.

Lo avete messo, è vero, come cosa temporanea, ma io rimpiango ciò nonostante, perchè è una cosa pericolosissima.

Finchè non avete la legge nuova servitevi della vecchia, ma che voi diate questa terribile facoltà al Ministero (poichè i ministri se ne intendono o non se ne intendono d'arte), agli stessi impiegati del Ministero della pubblica istruzione, proprio lo credo una cosa gravissima.

Avete inteso la storia del busto di Bindo Altoviti che vi dà il valore di quei giudici.

Ora volete lasciare a questa gente la facoltà di confiscare degli oggetti ai privati sopra la dichiarazione di un ministro, di un sottosegretario di Stato? Allora non vale la pena di fare la legge. A me pareva che fosse sufficiente garanzia la legge quale ci è ora; noi ci diamo tutta questa pena assolutamente per aumentare le difficoltà. Ora il catalogo prenderà un certo tempo, perchè non si può immaginare che si faccia un catalogo in tre mesi; durante questo tempo avrete rafforzato la parte più pericolosa che ci sia nella legge.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Qui si è rifatta un'altra volta la discussione di ieri. Ma ieri, onor. Vitelleschi, è stata approvata questa aggiunta fatta dall'onor. ministro che suona così: « uguale obbligo gli verrà (al proprietario) dalla notificazione del prezzo dell'oggetto o monumento quando per ragione d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale modificazione prima ancora dell'iscrizione in catalogo ».

Io poi credo coll'onor. Vitelleschi che fino a quando questa legge non sia approvata, ci sono le leggi esistenti.

Per esempio nelle provincie ex-pontificie esiste l'editto Pacca, e l'altro ieri ho ricordato che una recente sentennza di Cassazione lo conferma, e richiama anzi in vigore l'editto Doria in quanto non contradice all'editto Pacca.

Dunque sopra questo punto mi pare che sia inutile discutere più a lungo.

L'aggiunta che sarebbe concordata tra l'onorevole Vitelleschi e l'Ufficio centrale, sarebbe quella di scrivere dopo le parole *d'arte e di antichità* le altre « iscritto in catalogo ».

E giacchè ho la parola, non posso non pregare anch'io a nome dell'Ufficio centrale l'onor. Buonamici e l'onor. Carle di non insistere nella loro proposta perchè, come ha detto benissimo l'onor. ministro dell'istruzione pub-

blico, questo articolo riguarda due casi: o il caso di vendita all'interno, o il caso di vendita all'estero: se si tratta di vendita all'interno, al Governo in fondo poco interessa che un quadro, o un oggetto invece di essere custodito nel palazzo del senatore Odescalchi passi in quello del senatore Vitelleschi o viceversa; quindi nessun pericolo corre l'arte italiana; invece quando si tratta di esportazione all'estero, il Governo è garantito colla tassa di esportazione, ed egli, se quella tassa non è pagata secondo il giudizio di periti, impedisce l'esportazione. Nè vi è alcun pericolo che si presentino dei prezzi immaginari, inquantochè potrebbe accadere, ed è stato anche accennato nella relazione, che immaginando un'offerta venuta dall'estero di una somma superiore al prezzo reale, si dovesse pagare il 33 per cento e non vendere l'oggetto. Ora tutto ciò non mi par possibile. Per tutte queste considerazioni pregherei l'onor. Buonamici e l'onor. Carle di non insistere nella loro proposta.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho poco da dire dopo quanto è stato già osservato. Solamente dichiaro di respingere qualunque confusione fra prelazione ed espropriazione, confusione che pur troppo ho sentito già fare due volte. Esse, ognun lo sa, sono cose affatto diverse, nè l'una si può confondere con l'altra. Il diritto di preferenza non è diritto di espropriazione. Qui vi è chi non vuol vendere: là chi vuol vendere. Ma, io dico, se vuol vendere, venda senza possibile inganno. I termini e i requisiti sono essenzialmente diversi. Adunque io insisto nella mia proposta: e vi insisto ancora perchè desidero che lo Stato, che pur deve difendere le opere d'arte, non resti vittima di tutti quei raggiri che di continuo si fanno per ingannare la buona fede dei ministri, del Governo, riuscendo ad ottenere somme che altrimenti non dovrebbero esser pagate. Sono coalizioni e speculazioni, le quali certamente non mancano, ed esse, nel caso nostro, o renderebbero impossibile l'esercizio stesso del diritto di prelazione per parte del Governo, o costringerebbero a pagamenti imprevisti e contrari ad ogni giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Malgrado la preghiera dell'onorevole relatore, sono nella necessità d'insistere per la soppressione delle parole « a parità di condizioni », le quali non erano nell'art. 5 del progetto ministeriale, e furono aggiunte dall'Ufficio centrale.

Queste parole sono perfettamente inutili, e intanto rappresentano un pericolo per lo Stato. Può avvenire, come ho già notato, che colui, il quale vuol vendere un oggetto di grande pregio storico ed artistico, non abbia ancora trovato un compratore, nè abbia ricevuto altre offerte.

Ora, dicendo che il diritto di prelazione deve esercitarsi « a parità di condizioni », si viene ad invitare il proprietario, che vuol vendere, a procurarsi un'offerta qualsiasi per costringere lo Stato ad offrirgli un prezzo non inferiore a quello, che egli pretende essergli stato offerto.

Togliendo invece le parole « a parità di condizioni », si lascierà una maggiore libertà di azione così al proprietario che vuol vendere, che allo Stato che vuol esercitare il suo diritto di prelazione ossia di preferenza nell'acquisto.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole ministro, che qui si tratta soltanto di vendite all'interno, faccio notare che, quando si è riuscito ad attribuire artificiosamente un determinato prezzo ad un oggetto d'arte e di antichità in una vendita all'interno, sarà poi molto difficile cambiare il prezzo già stabilito, quando si tratterà poi di esportare il medesimo oggetto all'estero, e tutto si ridurrà a detrarre la tassa di esportazione stabilita dall'art. 8. Anche qui verrà ad interporsi l'industria pericolosa di quegli speculatori ed intermediari, che fanno le offerte simulate per una vendita all'interno nell'intento poi di servirsene nell'esportazione all'estero, e di forzare così lo Stato a subire qualsiasi esagerazione ed esorbitanza di prezzo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il senatore Carle ha fatto l'ipotesi che manchi l'offerta, ma in questo caso non vedo come potrebbe parlarsi di prelazione a favore dello Stato. Quando non vi sia accordo per la vendita dell'oggetto, e si volesse togliere al pro-

prietario la cosa che egli non ha intenzione di vendere, saremmo in tema di espropriazione e non di prelazione.

Può sorgere nello Stato il diritto di acquistare l'opera d'antichità o d'arte, anche senza che sia stata fatta da un terzo l'offerta di acquisto, ma solamente nel caso di esportazione, come vedremo.

Ma allora si fa la stima con tutte le garanzie, e non son poche, stabilite nell'articolo stesso. E quando tra proprietario e periti ci sia dissenso, interviene il giudizio arbitrale.

PRESIDENTE. Io prego di fare le proposte prima che si chiuda la discussione, altrimenti non verremo a capo di nulla. Se nessun altro chiede di parlare, procederemo ai voti. Il senatore Buonamici, d'accordo col senatore Carle, propone che si tolgano dal primo comma le parole: « a parità di condizioni » e si aggiungano le altre: « esercitandosi dal Governo il diritto di prelazione, esso avrà facoltà di accettare il prezzo proposto dal proprietario e di sottoporre gli oggetti di cui si tratta alla stima, secondo le forme del successivo art. 8° ».

Chi approva l'emendamento del senatore Buonamici del quale ho dato lettura, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Buonamici non è accettato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore Vitelleschi il quale ha proposto che la prima parte dell'art. 6 dica così: « Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità *iscritto in catalogo*... ecc. ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 6° nel testo precedentemente letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti e degl'immobili spetterà oltre che agli enti indicati nell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

A questo articolo il senatore Carle propone la seguente aggiunta:

« Il dritto di espropriazione è pure esteso agli oggetti mobili di sommo pregio artistico nel caso conosciuto di deperimento o negligente custodia ».

Il senatore Carle ha facoltà di svolgere la sua aggiunta.

CARLE. Comprendo, anche per esperienza, quanto sia difficile l'accettazione di un emendamento che non sia prima concordato coll'Ufficio centrale. Ad ogni modo nel proporre quest'emendamento ho questa volta il conforto di non essere stato completamente solo nell'Ufficio centrale a sostenere l'estensione della espropriazione per causa di pubblica utilità agli oggetti mobili di sommo pregio artistico o storico, quando la conservazione di essi sia messa a pericolo dall'incuria manifesta del proprietario.

È inutile che io ricordi qui al Senato che il concetto della espropriazione per causa di pubblica utilità, ammesso dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 438 del Cod. civ., fu già espressamente applicato dall'art. 83 della legge del 25 giugno 1865 ai monumenti storici e di antichità nazionale, la cui conservazione pericoli se continuino ad essere lasciati alle mani di un privato cittadino o di un ente morale. Solo dirò, che già fin d'allora erasi sentita l'opportunità di estendere tale disposizione anche ai monumenti storici, non aventi carattere di immobili, ma che tale estensione fu rinviata alla legge speciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità nella considerazione che per l'espropriazione degli oggetti mobili occorreva richiedere una procedura diversa.

Così stando le cose, parmi che il principio della espropriazione per causa di pubblica utilità debba già ritenersi virtualmente ammesso dalla nostra legislazione in tema di conservazione di monumenti.

Siccome però trattasi ora di una legge completa relativa alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, così, per togliere ogni dubbiezza in proposito, diventa doveroso esaminare se non sia il caso di estendere espressamente questa espropriazione anche agli oggetti mobili di sommo pregio storico od artistico.

La legislazione di un paese deve in qualsiasi argomento presentare armonia e coerenza di

disposizioni. Dal momento quindi, che si è adottato il principio dell'espropriazione, relativamente agl'immobili monumentali, perchè non si dovrà ora estenderlo anche ai mobili di sommo pregio storico od artistico? Evidentemente quel pericolo di deterioramento che vi ha per gli immobili può essere anche maggiore per i mobili. Ci sono poi certi oggetti mobili che possono anche avere per la storia e per l'arte nazionale un pregio maggiore che non certi ruderi monumentali.

La maggioranza dell'Ufficio ha ritenuto che l'espropriazione non si dovesse estendere agli oggetti mobili, perchè nel conflitto fra il diritto dello Stato e la proprietà privata convien decidere per quest'ultima. Per mia parte non posso ammettere che il diritto di un privato sopra un oggetto di sommo pregio storico ed artistico possa spingersi fino a tale da compromettere la conservazione. Finchè il privato provvede convenientemente alla sua conservazione, il suo diritto deve essere sacro ed inviolabile, ed egli merita anzi la riconoscenza della nazione; ma se egli manifesta incuria, mala volontà ed anche incoscienza nel custodirlo e nel conservarlo, lo Stato è in diritto di spropriarlo per causa di pubblica utilità, trattandosi della conservazione di un oggetto d'arte e di antichità, che presenta un sommo interesse storico ed artistico per la nazione.

Anch'io non potrei ammettere col progetto ministeriale, che il diritto di espropriazione fosse esteso a tutti gli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, ancorchè essi siano ben custoditi e conservati dal proprietario, perchè in allora l'espropriazione quanto agli oggetti mobili si spingerebbe oltre i limiti per i quali fu ammessa per i monumenti immobili. Parmi invece che la coerenza e la logica richiedano che al modo stesso che il privato cittadino può essere spropriato di un immobile monumentale, la cui conservazione corra dei pericoli, se esso continui a rimanere in suo possosso, così questo diritto debba pur esservi da parte dello Stato per un oggetto mobile di grande pregio storico ed artistico nei casi riconosciuti di deperimento o di negligente custodia. Certe saranno pochi i casi, in cui ciò possa verificarsi, ma in questi non conviene lasciare lo Stato privo di qualsiasi mezzo di difesa e costringerlo a rimanere spettatore impassibile del deperimento e della negligente custodia di un oggetto storico ed artistico, la cui conservazione costituisce un grande interesse nazionale.

Ristretto in questi limiti il diritto di espropriazione degli oggetti d'arte e di antichità non potrà mai costituire una molestia per la proprietà privata, ma costituisce invece un mezzo indispensabile perchè lo Stato possa adempiere al diritto e al dovere di tutelare il patrimonio storico ed artistico della nazione.

Del resto, qualunque possano essere le sorti dell'emendamento proposto, mi parve doveroso che anche nella pubblica discussione apparissero le traccie del lungo dibattito, a cui diede luogo la gravissima questione nel seno dell'Ufficio centrale, e che accanto alle ragioni, che prevalsero presso la maggioranza fossero brevemente accennate quelle che erano sostenute dalla minoranza.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposta del senatore Carle è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Con molto rammarico devo a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale respingere l'emendamento del senatore Carle.

Il senatore Carle avvierebbe la legge verso quella strada che la maggioranza non ha voluto percorrere.

Noi abbiamo fatto una differenza fra gli immobili e i mobili, abbiamo riconosciuto che lo Stato ha il diritto di espropriare gli immobili, quando il proprietario o per le sue condizioni finanziarie o per negligenza non potesse conservarli.

L'immobile che è soggetto alla vista pubblica è soggetto ad una specie di servitù, come ce lo insegnano tutti i giuristi che sono in quest'aula; ed è conforme alla sapienza dei Romani i quali consideravano questi monumenti, questi edifici, come legati *ad patriam*.

Ma non abbiamo voluto estendere questa facoltà d'espropriazione agli oggetti mobili, perchè si andrebbe sino alla violazione di domicilio. Questo noi non abbiamo voluto.

E qui, gli oppositori di questa legge, considerino la lotta che noi abbiamo durata per vincere questo principio: lotta asprissima, perchè avevamo un avversario nel seno della Com-

missione, il quale è un uomc d'alto ingegno e di grande cultura.

A noi parve fosse contro l'indole e contro i costumi nostri di vigilare l'oggetto mobile che è custodito nella casa d'un privato, fino a dover chiedere all'autorità giudiziaria dei mandati, per poter penetrare nelle case ed esaminare se gli oggetti d'arte sono ben custoditi.

E, se fossero stati mal custoditi, che cosa avreste fatto? Sarebbe una disgrazia, ma una conseguenza dell'uso del diritto di proprietà: una specie di *ius utendi et abutendi* della cosa.

Con qual diritto lo Stato andava a vedere se un quadro, una statua era bene o mal conservata? E, se il proprietario fosse stato un Erostrato, e l'avesse voluta distruggere, lo Stato non avrebbe avuta nessuna azione per impedirglielo.

Ora lo stabilire un diritto d'espropriazione per gli oggetti mobili in questa forma, un diritto esercitato con mezzi che urtano l'indole, la legislazione ed i costumi italiani, abbiano creduto impossibile. Citava l'altro giorno il caso di un nostro collega che ha la fortuna di possedere il ritratto d'un suo antenato dipinto da Sebastiano Del Piombo.

Se questo quadro fosse mal conservato come fa il Governo a saperlo? Chi glielo denunzia? Manderà il questore colle guardie di pubblica sicurezza nel palazzo del principe Doria per vedere se questo quadro è o no ben conservato?

Questo sarebbe un'esagerazione, un eccesso, una violenza, e gli onorevoli nostri oppositori ci debbono saper grado di questa modificazione che noi abbiamo introdotta al progetto di legge, dimostrando con quanta temperanza abbiamo cercato di conciliare i diritti dello Stato coi diritti individuali (*Bravo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Carle di cui ho già dato lettura.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Ora metto ai voti l'art. 7 quale è stato proposto dall' Ufficio centrale.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro delle finanze per la presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito, per ragion di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del progetto di legge sui monumenti. Rileggo l'articolo 8.

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

A questo comma il senatore Di Sambuy propone che prima della parola « secondo » si aggiungano le altre: « che interessi la storia dell'arte italiana ».

Il resto come nel testo, cioè:

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata colla stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà esser fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 6.

Il senatore Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI SAMBUY. Sarò brevissimo.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha chiesto che un emendamento da me proposto all'art. 1° fosse rinviato all'art. 5 od 8 ed io ho immediatamente accettato. Spero che giunto all'art. 8, che secondo la dichiarazione del relatore deve essere la sede dell'emendamento mio, spero, ripeto, che sarà accettato tanto dalla Giunta quanto dal Governo.

Se il Senato lo consente comincierò da una breve parentesi, perchè debbo dichiarare all'onorevole relatore, che lo ringrazio del calore col quale oggi ha difeso la proprietà privata, e sono giunte fino a me le parole colle quali voleva appunto che io rilevassi le sue correttissime dichiarazioni.

Sono lieto di dargliene atto.

Debbo poi dire perchè non ho creduto di entrare nel piccolo dibattito sollevato in principio dell'odierna seduta intorno all'aggiunta proposta dal senatore Bordonaro. Anzitutto essa deve venire più tardi in discussione; poscia è dovere mio l'avvertire che io doveva dichiararmi soddisfatto non solo di quanto aveva ieri affermato l'onorevole relatore, ma eziandio delle ampie spiegazioni forniteci dall'onor. Odescalchi autorevole membro della Giunta. Infatti se io ho accettato si dicesse: « d'ufficio o per dichiarazione del proprietario », si è perchè in tal modo spariva dalla legge tutto quanto io vi vedeva di più pericoloso cioè l'obbligatorietà della dichiarazione privata per gli oggetti di arte non di dominio pubblico.

Ed invero la parola « d'ufficio », dopo l'interpretazione esplicita data dall'onorevole Odescalchi, che ritiene cosa facile la formazione del catalogo, non può applicarsi che alle opere di notorietà pubblica. Per conseguenza io volevo dichiararmi soddisfatto, della soluzione data all'art. 21.

E con questo torno all'art. 8.

L'onor. Codronchi mi ha osservato che la espressione « di origine italiana » nell'emendamento da me proposto all'art. 1 non corrispondeva esattamente allo scopo che io mi prefiggevo. Riconosco che l'amico mio Codronchi ha ragione, epperò ho mutato quella dizione in questa: « Oggetti che interessino la storia dell'arte italiana ». La Commissione ammette che a questo modo il patrimonio dello Stato è completamente garantito, perchè ogni cosa che possa riferirsi alla storia d'Italia, e perciò al decoro dell'arte nostra vi verrà naturalmente e giustamente compreso nell'articolo in discussione.

Ma con questa espressione non si verrà a ferire la proprietà privata laddove l'interesse nazionale non dà nessun diritto all'intervento dello Stato, e dovrei dire in questo caso *confisca* più che intervento.

Infatti, come dicevo l'altro giorno all'onorevole ministro, il dover pagare il 33 per cento su un oggetto d'arte che possiedo e sul quale l'interesse nazionale non ha nessun diritto perchè opera di estraneo autore, che per nulla interessa l'arte o la storia patria, rende evidentemente fiscale questa legge, ciò che lo stesso ministro dichiara di non volere.

Questo mio emendamento sarà quindi certamente da lui accolto, e così si verrà a correggere in questa parte, che ne ha sommamente bisogno, una legge la quale, come ben vede il Senato dalla intricata sua discussione, presenta numerose e complicate difficoltà.

Onorevole signor ministro, se io avessi la fortuna di possedere un paesaggio del Ruysdael, un quadro di genere del Meissonier, un ritratto di Reynolds, può esso dirmi che queste opere insigni d'arte interessino in qualunque modo la storia o l'arte d'Italia?

Dunque l'intervento dello Stato per confiscarmi il terzo del loro valore in caso di vendita, sarebbe atto unicamente fiscale. Questo non possiamo volere, epperò riesca chiaro nell'articolo in discussione che lo Stato non può e non deve intervenire che là ove trovasi coinvolto veramente l'interesse nazionale per la conservazione del patrimonio artistico italiano.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Prima che la tassa progressiva entri trionfalmente per la porta del Senato, mi permettano di fare una proposta di natura sospensiva nel senso di togliere da questo articolo la parola « progressiva ».

Basta che per ora in questo articolo si affermi il principio della tassa; vedremo poi se questa debba essere progressiva o proporzionale, quando discuteremo la tariffa fiscale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Si è proposto di fare sospendere la discussione dell'articolo.

Io vorrei che non si sospendesse niente e si andasse avanti, perchè tutte questioni noi le abbiamo studiate e dobbiamo avere quindi una opinione chiara e ferma in proposito, e l'Ufficio centrale si dichiara preparato e pronto a discuterle subito.

Se si sopprime la tassa progressiva la legge va a picco.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io forse mi sono male spiegato. La mia proposta era in questo senso, di non pregiudicare cioè, la questione se la tassa debba essere *progressiva* o *proporzionale* è di ometterе quindi in questo articolo la parola *progressiva*, appunto perchè si possa poi liberamente discutere della natura della tassa, quando verremo alla tariffa.....

PRESIDENTE. Perchè non si può discutere adesso?

BORDONARO. Per discutere questo punto noi dobbiamo entrare in merito della tariffa e dovremmo quindi anticipare quest'altra discussione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Se ogni volta che una parola si crede pregiudichi le quistioni successive, si deve sospenderne la discussione, finiremo per sospendere tutti gli articoli.

La parola *progressiva* non vi piace, affrontate la quistione, affrontate il principio *della progressività*: la quistione della tariffa, ossia quella della misura con cui deve essere applicato il principio della progressività, verrà dopo.

Io non trovo che le quistioni siano così collegate insieme che, discutendosi il principio, si debba discutere la misura. Il concetto della progressività risponde a questi due scopi. Il primo è quello di rendere più difficile l'esportazione, aumentando la tassa secondo l'importanza e il prezzo dell'oggetto d'arte che si esporta; l'altro scopo è quello di fornire allo Stato il mezzo di esercitare il dritto di prelazione. Se noi rinunciamo a questa tassa progressiva e la sostituiamo con una proporzionale, credo che non avremo più la forza d'impedire questa esportazione, che sarà solamente impedita dalla gravità della tassa, e d'altra parte non potremo impinguare la casse dello Stato per esercitare il diritto di prelazione.

Questo in risposta al senatore Bordonaro.

Quanto a ciò che ha detto il senatore Di Sambuy, la questione è di arte, semplicemente di arte; ed ho già dichiarato fin da ieri che avrei lasciato al collega ed amico il senatore Odescalchi di rispondere; ma consentitemi alcune considerazioni che serviranno di esordio a ciò che egli vorrà dire.

Il senatore Bordonaro l'altro giorno nel suo discorso di critica al presente disegno di legge, ebbe a dire fra le altre cose anche questo, che esso si augurava che l'Italia avesse mezzi per comperare oggetti d'arte di artisti stranieri per portarli nei musei e gallerie italiane.

Niente di meglio se vi fosse il danaro e se questi oggetti insigni si trovassero facilmente.

Il concetto che ha espresso il senatore Di Sambuy mi pare che sia agli antipodi coi criteri che sulle gallerie e sull'arte ha espresso il senatore Bordonaro.

L'aggiunta dell'onor. Di Sambuy è così generica, che io temo che, consegnata in una legge, dia luogo in avvenire ad una quantità enorme di contestazioni.

Il senatore Di Sambuy ha parlato di Messonier e di altri autori più recenti, ma ha dimenticato degli altri autori più antichi e più celebri, ha dimenticato li Van Dyck, il Rubens, il Gianbologna.

DI SAMBUY. Ne ho parlato ieri.

CODRONCHI, *relatore*. Se un proprietario ha di questi oggetti, egli ammette col suo emendamento che sarebbe libero d'esportarli?

DI SAMBUY. Interessa l'arte italiana al sommo grado!

CODRONCHI, *relatore*. Dunque ella conviene con me che il suo emendamento apre il varco ad una quantità di contestazioni. Quali sono gli autori stranieri che interessano l'arte italiana? Van Dyck e Rubens interessano l'arte italiana? Bisogna quindi fare un terzo catalogo nei quali siano annoverati tutti gli autori stranieri che interessano l'arte italiana.

Io domando all'onor. Di Sambuy ed al Senato se questo catalogo e questa divisione saranno possibili. Apre una disputa fra artisti e critici d'arte che non risolveremo neppure dopo mezzo secolo.

Onorevole senatore Di Sambuy, il suo emendamento è molto pericoloso, perchè si rischia di aprire la frontiera italiana ad una quantità di quadri insigni che non sono stati fatti da autori italiani, ma sono stati comperati all'estero e portati in Italia.

Ho detto che lasciava all'onor. Odescalchi l'assunto di sviluppare maggiormente questa considerazione. Ad ogni modo poi, prima di accettare l'emendamento dell'onor. senatore Di Sambuy, pregherei il Senato perchè acconsentisse che l'Ufficio centrale ed il ministro si radunassero per vedere quale accoglienza definitiva si debba fare ad un emendamento che fin d'ora dichiaro parermi pericoloso.

ODESCALCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Ringrazio l'onor. presidente della nostra Commissione che mi ha dato la parola.

Disgraziatamente fra due litiganti mi troverò forse, come direbbe il marchese Colombi, di parere contrario, perchè la mia profonda convinzione si è che l'onor. Odescalchi e l'onorevole Di Sambuy sono perfettamente d'accordo nel fine che vogliono raggiungere, e la difficoltà sta nel trovare la parola che adeguatamente esprima questo concetto. Mi si permetta ora d'andare per esempi. Vi è fra i quadri del principe Doria il ritratto di papa Innocenzo X, Pamphili, fatto da un pittore spagnuolo, il Velasquez. Onorevole Di Sambuy, a lei non piacerebbe che questo quadro andasse fuori d'Italia, mentre, invece, ella, vuole che lo Stato eserciti un diritto di prelazione nel caso che il proprietario, o i suoi successori, si trovassero nella condizione di venderlo. Prenderò un altro caso: pochi giorni fa in Roma è stato venduto un oggetto insigne sotto il regime della legge Pacca. Come fatto finale la roba migliore emigra e a noi non rimangono che infiniti oggetti che forse non farebbero gran danno se andassero all'estero.

È stato venduto poco tempo fa per il prezzo di 350 o 400,000 lire un cofanetto con due placche in Sèvres; come ricordo storico vi era una lettera di madama di Lamballe che lo mandava come regalo del primo dell'anno ad una famiglia romana. Quest'oggetto per l'Italia ha un interesse qualunque; due placche di Sèvres non interessano per nulla la storia dell'arte italiana...

CODRONCHI, *relatore*. Ma non si mette in catalogo.

ODESCALCHI... Allora bisognerà trovare una frase per esplicare il ricordo storico. Quel regalo è cosa che avrà un'importanza grandissima per un'esposizione, ma per noi non è cosa che accresca valore.

Dunque qui è precisamente quello che vuole il senatore Di Sambuy, il quale mosso da una, forse ben giustificata diffidenza sugli organismi che dovranno far eseguire la legge vuol mettere i punti sugli *i*, perchè questi inconvenienti non si verifichino, vale a dire che vengano dichiarati insigni cose che realmente non lo sono. Sotto un punto di vista si può chiamare insigne un oggetto che è stato pagato, per esempio, 300,000 lire; allora, anche per effetto della moda, un oggetto può assumere di valore ed il carattere di cosa insigne.

Ma a noi ciò non interessa per nulla: e come questo è avvenuto per un cofanetto *Louis XVI* con placche con porcellana di Sèvres potrebbe anche accadere se fosse qui un quadro del Botticelli che è stato pagato 300,000 lire; così un quadro di un pittore morto 10 o 15 anni fa, non ricordo bene, da un amatore è stato portato fino a 100 mila lire. Convengo che il valore di un mobile potrebbe coonestare il fatto di esser posto in catalogo. La questione è difficile, ne convengo, come ne conviene l'onorevole relatore e l'onor. Di Sambuy; ma ho tale fiducia nella cultura dei due onorevoli senatori son persuaso che se discuteranno in seno della Commissione (in Senato andrebbero a lungo prima d'intendersi) per una ventina di minuti troveranno quella formula che è nel comune interesse di trovare. La soluzione vera credo che sia di rimandare quest'articolo alla Com-

missione medesima, di sentire in proposito l'intendimento dell' onor. Di Sambuy, e son persuaso che in breve tempo sarà trovata la formula opportuna.

PRESIDENTE. Si tratta dunque di rinviare agli Uffici l'articolo in discussione e di sospendere la proposta dell'onor. Sambuy, che intervenendo nel seno della Commissione, potrà mettersi d'accordo con gli onorevoli commissari. Non facendosi opposizione, così resta stabilito.

Vi è ora la questione sollevata dall'onor. Bordonaro che vuole che sia cancellata la parola « progressiva ». Dove è detto « tassa progressiva applicabile » ecc. si dovrebbe dire semplicemente: « tassa applicabile ».

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Poichè l'onor. relatore non accetta di rimandare la discussione, e preferisce che la si faccia oggi, allora per parte mia propongo che non temporaneamente, ma definitivamente si sopprima dalla legge la *tassa progressiva*.

Io nella tassa progressiva non vedo i due vantaggi che vi ravvisa l'onor. relatore che si riassumono cioè: nella utilità di colpire fortemente l'oggetto che si vuole esportare e quindi assicurarne meglio la conservazione nel paese, e dall' altro lato ci fornisca un mezzo efficace per provvedere al fondo di acquisti con cui arricchire le nostre pinacoteche ed i nostri musei.

Ora queste due ragioni che, divise, potrebbero in certo modo comprendersi, associate, costituiscono per noi una iniquità. E per vero comprenderei la prima ragione, se lo scopo della legge fosse eminentemente morale, quello solo cioè di conservare le opere d' arte in patria, quale si era quello dell'editto Pacca; ma la ragione morale che voi invocate è un pretesto per conseguire fini esclusivamente fiscali. Voi dite ai cittadini italiani che han la fortuna, o la disgrazia, di possedere oggetti d'arte, voi sarete i soli colpiti da questa legge e voi soli dovrete fornire i mezzi per arricchire i musei e le gallerie nazionali.

Questa, signori, mi sembra senza dubbio che sia una vera iniquità. Ma la tassa progressiva in sè stessa non spaventerebbe se le proporzioni non fossero quelle che noi vediamo scritte nella tariffa; e qui sorge la necessità di accennare alla medesima.

Se la tassa progressiva andasse dal cinque al venti per cento, si potrebbe, in certo modo, accettare; ma quando essa si spinge fino alla terza parte del valore di un oggetto, io credo che la tassa in tal caso equivalga a confisca.

Aggiungo un'altra ragione, che consiglia la mitezza della tassa. Non v' illudete, o signori, che più alta sarà la tassa e più danaro raccoglierete; accadrà invece il contrario.

Quanto più spaventerete i detentori di oggetti d' arte, colle alte tasse, tanto più inciterete il contrabando e tanto meno introiterete alle dogane.

Per queste considerazioni faccio proposta che si tolga dalla legge la tassa progressiva e vi si sostituisca una tassa proporzionale, che non vada più oltre dal 20 per cento, limite segnato nell'editto Pacca che è stato considerato il più rigoroso che esiste nella legislazione del mondo.

Insisto quindi perchè si tolga dal progetto di legge la tassa progressiva e si sostituisca una tassa proporzionale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha già detta la sua opinione su questo emendamento.

Vuole ora il signor ministro minifestare il suo avviso?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono dello stesso avviso dell' Ufficio centrale. Non mi spavento della parola, perchè la parola corrisponde al fatto. È inutile sopprimere la parola *progressiva*, dal momento che la tariffa è progressiva. Si potrebbe discutere sulla misura della tariffa, ma essa è alla fine del progetto di legge, e quindi l'onorevole Bordonaro, colla sua proposta, verrebbe a pregiudicare il merito di una discussione, che dovrà farsi più tardi.

Certo è che la tassa di esportazione non potrà essere che progressiva, altrimenti mancherebbe uno dei fondamenti della legge; perchè, come ho avuto l' onore di dire al Senato, e più volte fu ripetuto dall'onorevole relatore, noi in questa materia vogliamo e dobbiamo fare una politica protettiva; e quindi non possiamo facilitare in nessuna maniera l' esportazione degli oggetti di antichità e d'arte. E tanto più è necessaria una tassa che salga in misura progressiva, inquantochè in questo disegno di legge, a differenza dei precedenti, abbiamo consentita libertà di esportazione per qualunque oggetto, senza distinguere quelli di sommo

pregio da altri. La perdita che viene a fare il paese nel caso di esportazione di un oggetto è commisurata alla sua importanza, e questa perdita, col crescere del valore dell'opera d'arte, aumenta in misura non semplicemente proporzionale, giacchè grandissimo è il sacrifizio imposto al patrimonio artistico nazionale, quando questo viene privato dei capolavori, che formano le pietre miliari della storia della sua coltura.

L'oggetto d'arte di somma importanza non appartiene solamente al privato: ciò dà un fondamento giuridico alla tassa progressiva. Quindi ragioni protettive, diversità del danno che subisce il paese secondo la qualità e il valore degli oggetti che si esportano, consigliano ad accettare il principio della progressività.

È poi notorio che per le opere d'arte di somma importanza gli stranieri offrono somme smisuratamente superiori al giusto valore commerciale ordinario dell'oggetto stesso, ed appunto perciò la progressione viene a stabilire da una parte un vincolo ed un impedimento all'esportazione, e dall'altra un giusto temperamento all'importanza che lo straniero attribuisce all'oggetto acquistato.

Nel testo dell'Ufficio centrale, come già in quello del Ministero, è stabilito che il proprietario debba fare la dichiarazione del prezzo, e, se questo conviene allo Stato, esso può, in base al medesimo, esercitare il diritto di prelazione.

È quindi da presumersi che tali dichiarazioni saranno per lo più veritiere, perchè se il proprietario dichiara un prezzo esorbitante, si espone a pagare una forte tassa di esportazione; se invece dichiara un prezzo troppo basso, corre pericolo che lo Stato gli acquisti l'oggetto per questo basso prezzo.

In ogni caso a tenere nei giusti limiti la valutazione dell'oggetto provvedono le altre disposizioni dell'articolo, secondo le quali esso viene sottoposto al giudizio di arbitri periti.

Dunque, considerata la questione anche dal lato degli effetti di questo articolo, non vedo quali danni se ne potrebbero temere, e non potendo rinunciare alla parola, perchè questa corrisponde al fatto, ed il fatto ha un fondamento giuridico ed economico, io non posso accogliere la proposta del senatore Bordonaro, di eliminare, cioè, la parola *progressiva*.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Quantunque sicuro che la mia proposta non sarà approvata, io vi insisto.

Il ministro ha sostenuto la teoria novissima del diritto sociale di compartecipazione dello Stato nel valore delle opere d'arte.

Egli ci dice che l'oggetto d'arte rappresenta due fattori, l'opera personale dell'artista, e la cooperazione dell'ambiente in cui esso si sviluppa e vive.

Ora, voi proprietario, egli dice, quando comperate un quadro, una statua, pagate solo l'opera personale dell'artista, ma non ricompensato lo Stato per l'istruzione impartitagli, non lo ricompensate per l'ambiente di cultura artistica, riscaldato dal sole d'Italia e impregnato di tradizioni di civiltà antichissima, che hanno ispirato l'artista a produrre un capotavoro.

Da questa pretesa cooperazione sociale, l'onorevole ministro fa derivare il diritto di compartecipazione dello Stato nelle opere d'arte, che esercita verso il loro detentore.

Ora io non mi fermo a discutere il valore di questa strana e comoda dottrina che nella sua logica applicazione condurrebbe ad affermare il diritto di comproprietà dello Stato su tutti i prodotti dell'ingegno umano sotto il nostro cielo.

A me basta oggi dichiarare che respingo la teoria e non accetto la tassa, nè per la sua natura, nè per la misura; io insisto perchè sparisca da questa legge la tassa progressiva e vi si sostituisca la proporzionale.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Parlerò poco, perchè l'ora è tarda e non voglio abusare della cortesia dei colleghi. Mi limiterò ad una osservazione, e poi al racconto di un aneddoto.

Io non so distinguere la questione fra la tassa progressiva e la proporzionale.

Se la tassa progressiva, invece di essere di 2 lire in più per ogni 5000 lire di maggior valore, si limitasse e si riducesse ad un centesimo per ogni 5000 lire, il mio amico relatore del progetto di legge la respingerebbe di sicuro, perchè non impinguerebbe più con tale miserabile proporzione la finanza dello Stato.

Dunque la ragione di questa progressività della tassa è che per le prime 5000 si pagano

L. 5, per le successive, fino a L. 75,000, si pagano altre cinque lire più due lire di aumento, sino a che, arrivati al valore di L. 75,000, si paga per tassa il 33 per cento del valore dell'oggetto d'arte esportato.

Eccomi ora all'aneddoto:

Ieri ho incontrato un mio caro e vecchio amico eccellente persona, ma che è di credenza collettivista, vero e sincero credente. Egli mi ha domandato con una certa ansietà:

— Avete votato al Senato la legge sui monumenti?

— La stiamo discutendo — ho risposto.

— Siete arrivati alla tariffa?

— Non ancora, perchè è l'ultimo articolo; e perchè mi dirigete, io gli chiesi, questa domanda?

— Perchè il Senato italiano farà con l'approvazione di questa tariffa la più grande riforma del secolo; e preparerà l'epoca della socializzazione della proprietà. Quando arriverà questo momento, noi adopreremo i precedenti del Senato, ma non ci arresteremo al limite del 33 per cento.

Abbiamo calcolato, che quando applicando quella tariffa si sarà arrivato ad un valore di 250,000 lire: la tarifia progressiva sarà del 100 per cento, ed assorbirà perciò il valore della proprietà.

Ed in tal caso invece di costituire con quella tassa il patrimonio dell'arte, ne faremo il patrimonio del povero, che è cosa assai più importante per l'Italia che non il patrimonio artistico.

Il mio amico si congeda da me con una buona stretta di mano, e col dirmi: viva il Senato italiano!

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Non so chi sia quell'uomo che parlando col senatore Guarneri plaudiva al Senato perchè *socializzava* la proprietà. Non so a che secolo appartenga, ma deve essere molto antico... (*Ilarità*).

Quando sento fare a me l'accusa di approvare dei disegni di legge che hanno tendenze di socialismo, mi permetta, onorevole Guarneri, che io risponda ridendo; quel suo amico si è forse limitato in tutta la sua vita a un soliloquio su queste tendenze, mentre io, onorevole Guarneri, le combatto a viso aperto da trent'anni.

A me pare non si possa fare un paragone fra una proprietà qualunque ed un oggetto d'arte, sul quale si fa pesare una tassa maggiore quanto maggiore è il suo valore, perchè più ricco ne è il proprietario, più guadagna a venderlo. Un oggetto d'arte non ha mai pagato alcuna imposta allo Stato, mentre tutte le altre proprietà la pagano. Quando questo oggetto d'arte esce dallo Stato, recando un danno alla storia ed all'arte del paese, è giusto che per questo oggetto d'arte il paese debba essere indennizzato del danno morale che subisce ed anche del danno materiale; e se questo esodo di oggetti d'arte si fosse frenato fin da principio, noi non avremmo oggi a deplorare tanta emigrazione di oggetti che chiamavano qui gli stranieri ad ammirarli.

Onorevole Guarneri, io non ho nessuna paura che si dica che questo progetto ha un intento fiscale. È il solo mezzo del quale noi ci possiamo servire per impedire che queste opere d'arte emigrino; è il solo mezzo di cui ci possiamo servire per esercitare questo diritto di prelazione.

Se questo progetto di legge venisse modificato in questo punto sostanziale, io credo che correrebbe pericolo di affogare, perchè sarebbe un progetto di legge inefficace artisticamente e finanziariamente. Per queste brevissime considerazioni che io aggiungo a quelle che ha fatto l'onorevole ministro dell'istrazione pubblica, pregherei il Senato di non voler accettare la soppressione della parola *progressiva*, come è stata proposto dal senatore Bordonaro; e pregherei anche il Senato, dacchè ho la parola, di voler spingere innanzi questo disegno di legge; perchè ogni volta che lo vedo urtare contro gli scogli, troppo numerosi, a dir vero, della discussione, mi domando quali sarebbero le conseguenze di un naufragio della legge. Sarebbe stato meglio il non prepararla, giacchè si direbbe che il Parlamento italiano di queste questioni d'arte non vuole occuparsi, e tutti i rigattieri e negozianti compirebbero il saccheggio di ciò che ancora ci resta di buono e di prezioso.

PRESIDENTE. La questione dunque sta in ciò: di mettere o non mettere nell'art. 8 la parola *progressiva*.

L'articolo dice così:

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità è soggetta ad una tassa « progressiva » applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge, ecc.

Metto a partito la parola « progressiva » di cui il senatore Bordonaro propone la soppressione.

Coloro che credono ammettere questa parola abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Siccome l'articolo deve essere rinviato all'Ufficio centrale, perchè lo riprenda in esame, così sospenderemo per oggi la discussione di questo progetto di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Badini Alfonso:

Votanti	113
Favorevoli	99
Contrari	14

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Clementini Paolo:

Votanti	113
Favorevoli	98
Contrari	15

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Fabrizi Paolo:

Votanti	113
Favorevoli	96
Contrari	17

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Senise Tommaso:

Votanti	113
Favorevoli	97
Contrari	16

A termini dell'articolo 104 del nostro regolamento dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori Badini Alfonso, Clementini Paolo, Fabrizi Paolo, Senise Tommaso i quali sono ammessi a prestare giuramento.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 14.30:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30-*Seguito*);

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1901 (ore 12).

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXII.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Convalidazione della nomina del senatore Ponsiglioni — Giuramento dei senatori Senise e Pucci — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — L'aggiunta proposta all'art. 8 dal senatore Di Sambuy, dopo dichiarazioni dei senatori Codronchi, relatore, e Di Sambuy, è rimandata all'ultimo articolo del progetto di legge — Approvazione dell'art. 8, emendato a proposta del ministro della pubblica istruzione, e dell'art. 9 — All'art. 10 parlano i senatori Guarneri e Codronchi, relatore — Annunzio d'interpellanza — Ripresa della discussione — Parlano il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Guarneri, Buonamici e Codronchi, relatore — Approvazione degli articoli 10 e 11 — Proposta di un articolo aggiuntivo all'art. 11 fatta dai senatori Carta-Mameli e Pellegrini — Parlano i senatori Carta-Mameli, Balestra e Pellegrini — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva — Annunzio d'interpellanza.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 45.

È presente il ministro della pubblica istruzione.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Convalidazione della nomina del senatore Ponsiglioni.

PRESIDENTE. A tenore dell'art. 103 del nostro regolamento, proclamo il risultato della votazione, avvenuta in Comitato segreto, per la convalidazione della nomina a senatore del signor professore Antonio Ponsiglioni.

Votanti	118
Favorevoli	84
Contrari	34

Dichiaro quindi convalidata la nomina a senatore del signor Ponsiglioni Antonio ed ammesso il nuovo senatore a prestar giuramento.

Giuramento dei senatori Senise e Pucci.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tommaso Senise, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i senatori Cavasola e Todaro di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Senise viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tommaso Senise del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Guglielmo Pucci, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Albini e Durand De La Penne d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Pucci viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Guglielmo Pucci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ». Come ricorda il Senato, la discussione ieri venne interrotta all'art. 8, rinviato all'Ufficio centrale per l'esame dello emendamento proposto dal senatore Di Sambuy.

Prego ora il signor relatore a voler far conoscere al Senato i risultati della conferenza che l'Ufficio centrale ha tenuto col proponente, senatore Di Sambuy.

CODRONCHI, *relatore*. Il senatore Di Sambuy, dopo una lunga discussione coll'Ufficio centrale, ha accettato di rimandare il suo emendamento all'ultimo articolo, in cui si parla della tariffa.

Il senatore Di Sambuy potrà dire se io abbia esattamente interpretato il suo pensiero.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Confermo quanto ha detto l'onorevole relatore.

La discussione in seno all'Ufficio centrale fu ponderata, come lo richiedeva la serietà e la importanza dell'argomento. Io stesso ho dovuto riconoscere alcuni pericoli, ai quali si sarebbe andato incontro, accettando puramente e semplicemente il mio emendamento, stante la complicata relazione che corre fra i numerosi articoli della legge. Perciò, nella vivissima speranza che il Senato accetti all'ultimo articolo una razionale modificazione alla tariffa, modificazione che io ho dichiarato all'Ufficio centrale di voler proporre, consento che non si discuta ora del mio emendamento, che troverà anche miglior soluzione nella riduzione della tariffa che sin d'ora raccomando al Senato.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. A me pare evidente che la tassa di esportazione debba essere applicata a qualsiasi oggetto di antichità e d'arte, a cominciare da quelli di poco pregio per venir su agli altri.

Ora, stando alla locuzione di questo articolo, potrebbe sorgere un dubbio; per eliminarlo io credo che convenga dire « indipendentemente da quanto è stabilito dalla legge doganale, l'esportazione di *qualunque* oggetto d'arte e di antichità. » Con questa espressione il dubbio mi pare dissipato.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal ministro dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha presentato una variante all'art. 8 del quale ho dato lettura, variante accettata dall'Ufficio centrale.

Al primo capoverso, invece di dire: « l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità », propone si dica: « l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità ».

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 8 con la variante proposta dal ministro della pubblica istruzione.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati negli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi i lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

(Approvato).

Art. 10.

È vietato demolire o alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di far esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Avrei un dubbio, che desidererei venisse schiarito, ed è questo: avverso il giu-

dizio del Governo, nessun reclamo sarebbe possibile, nessun rimedio sarebbe concesso? Pregherei la Commissione di darmi qualche spiegazione in proposito.

L'articolo in discussione dice che il proprietario « avrà diritto di fare esaminare dal Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato ».

Se il privato dice di sì ed il Governo dice di no, chi giudicherà sulla controversia?

CODRONCHI, *relatore*. Avverso la decisione del Governo non c'è reclamo.

PRESIDENTE. È una facoltà che si lascia al Governo.....

GUARNERI. Domando all'Ufficio centrale se anche in questo caso il proprietario possa ricorrere al Consiglio di Stato, e se in tutti i casi ci sia qualche altra garanzia per il proprietario. Vorrei sapere se la facoltà, che si è data precedentemente ai corpi morali di potere elevare reclamo dinanzi al Consiglio di Stato non si conceda pure ai privati.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Non è ammesso reclamo nei casi contemplati da questo articolo, perchè, se si dovesse sempre reclamare contro le disposizioni che lo Stato può prendere in base a questa legge, non si finirebbe più.

Se ad ogni piè sospinto mettiamo avanti reclami e facoltà di reclamare, questa diventerà una legge di attuazione impossibile.

Ad ogni modo, prego il senatore Guarneri di presentare, se lo crede, un emendamento.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. In attesa che il senatore Guarneri formuli il suo emendamento, annunzio al Senato che il senatore Fava ha presentato una domanda di interpellanza diretta al signor ministro degli affari esteri, della quale do lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri, sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza cogli Stati Uniti a poposito del linciaggio di Herwin e sugli intendimenti del ministro riguardo alla soluzione di detta vertenza ».

Siccome l'onorevole ministro degli affari esteri non è presente, prego il suo collega ministro dell'istruzione pubblica di volergli comunicare questa domanda di interpellanza.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi farò un dovere di comunicare all'onorevole ministro degli affari esteri l'interpellanza del senatore Fava.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dell'art. 10 del progetto di legge sui monumenti.

Il senatore Guarneri, cui si è associato il senatore D'Alì, propone un'aggiunta all'art. 10, la quale dice così:

« Nel caso di dissenso, come in tutti gli altri casi in cui il privato si crede leso dall'atto governativo, ci sarà luogo al reclamo presso il Consiglio di Stato ».

Questo emendamento è già stato svolto, quindi interrogo il Senato se crede di appoggiarlo.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene l'opinione che io ho già espressa, che cioè, trattandosi di cosa lieve, non metta conto di stabilire anche in questo caso il ricorso al Consiglio di Stato.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro di pubblica istruzione*. Mi dispiace di non poter consentire alla proposta fatta dall'onor. Guarneri per una ragione anche dirò di coerenza; perchè l'altro giorno, rispondendo al senatore Buonamici, dissi che si poteva consentire il ricorso al Consiglio di Stato nella materia prevista dall'art. 3 appunto perchè alle questioni d'arte si possono unire questioni amministrative, ma in questo caso una questione amministrativa non può sorgere. Se c'è un giudizio tecnico il quale affermi che il monumento si deve conservare, evidentemente il Consiglio di Stato non ha nulla a decidere per la parte di sua competenza. Quindi il ricorso non è ammissibile. Per questa ragione, mi oppongo alla proposta fatta.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io non so come si può ritenere *a priori*, che non sorgeranno questioni sulla legittimità dell'atto governativo, cioè sulla sua competenza a compirlo, e sulla regolarità delle forme adoperate dal Governo, nel compiere l'atto del quale si parla nell'articolo in esame, e per questa presunzione che tutto debba procedere normalmente, si rifiuti del tutto il reclamo alla quarta sezione del Consiglio di Stato?

Suppongasi che l'atto governativo non sia in armonia colle prescrizioni della nostra legge: negherete in questo caso il reclamo al Consiglio di Stato? Credo di no.

Eppure stando le cose come attualmente sono, il diritto sarebbe negato.

Nel merito poi di questo reclamo si domanda, se si è mai dato, che ci sia una sola giurisdizione, che ci sia un atto governativo in materia riguardante i rapporti tra lo Stato e i privati, pel quale non ci debba essere rimedio di sorta, od una seconda giurisdizione; e che non si possa nè anche reclamarne in linea gerarchica al ministro meglio informato? Noi sappiamo poi che cosa sono questi atti ministeriali. Non è il ministro infatti che giudica il caso, ed emette l'ordinanza, che si vorrebbe rendere incensurabile, è l'impiegato locale, il conservatore dei monumenti che dà il suo parere al ministro che l'adotta.

Siamo, signori, in una materia molto vaga ed indeterminata, nella quale a dippiù non si vuol lasciare alcuna garanzia di riesame e di reclamo.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Mi permetto di dire io pure una parola circa la questione che è stata promossa dall'onorevole nostro collega Guarneri.

Anche a me sembra che il diritto ad un ricorso, cioè il diritto ad esaminare nuovamente la questione proposta da un proprietario contro una disposizione governativa, ci possa essere, e che sia utile conservarlo qui come è stato conservato in altri casi. È un mezzo di evitare arbitrii e di garantire il cittadino.

Quanto poi all'autorità alla quale si dovrebbe o si potrebbe far ricorso, io mi permetto di ricordare che abbiamo in ogni provincia delle Commissioni provinciali le quali, sovraintendono alle opere d'arte ed alla conservazione dei monumenti ed abbiamo poi in ogni regione degli Istituti, detti appunto regionali, che hanno lo stesso ufficio. A me sembra che, per conservare anche quella competenza della quale giustamente parlava il signor ministro, potrebbe in questo caso essere ammesso il ricorso del privato, non al Consiglio di Stato, che in faccende di arte non ha competenza, ma alla Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti, oppure all'Ispettorato regionale, che attualmente sono incaricati di tutte le misure riguardanti la conservazione o il restauro degli oggetti d'arte e di storia nazionale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Pensi l'onor. Guarneri che l'atto del Governo o viola una legge di ordine pubblico ed allora il ricorso al Consiglio di Stato è di pieno diritto per la legge comune, o si tratta di una questione di ordine tecnico, puramente tecnico, e non amministrativo, e allora il Consiglio di Stato non è competente. Quindi il pericolo a cui accenna l'onor. Guarneri mi pare che non esista e perciò non possiamo accettare il suo emendamento.

E, dacchè ho la parola, vorrei fare una raccomandazione agli onorevoli nostri colleghi. Siccome si deve supporre che la legge l'abbiano letta tutti, chiederei che se hanno degli emendamenti da proporre li stampino e li mandino prima. Così non si farà ostruzionismo, faremo più presto e potremo discutere e deliberare se si debba o no accettare l'emendamento proposto.

L'improvvisare emendamenti pone molte volte l'Ufficio centrale nella condizione di non poter coordinare l'emendamento stesso a tutta la legge.

PRESIDENTE. Spero che ella sia più fortunato di me; anche io avevo fatto identica preghiera, ma non ho ottenuto alcun risultato.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Pregherei il mio carissimo amico Codronchi di credere, che qui non c'è ostruzionismo di sorta.

Lo spirito che ci anima è di conservare i monumenti d'arte, e non di fare una sistematica opposizione alla legge.

Rispondo poi alla sua osservazione in merito. Essa sarebbe esatta, come tutto ciò che esce dalla sua mente, se non si fosse di già specialmente accordato agli enti morali il rimedio

del reclamo alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Se ciò non si fosse fatto, saremmo governati tutti dalla legge comune; e nel caso, in cui o per incompetenza, o per violazione di forma, un atto governativo fosse stato censurabile, vi sarebbe stato di diritto il reclamo al Consiglio di Stato. Ma quando per una materia e per una classe di persone questo diritto si è specificamente accordato, non ostante la legge generale sul Consiglio di Stato, allora potrebbe sorgere il dubbio, che per gli altri casi, e per le altre classi, pei quali si è taciuto, si debba intendere essersi rifiutato quel rimedio di legge.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dai senatori Guarneri e D'Alì all'art. 10.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l' emendamento non è approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 10 come fu proposto e del quale pure ho già dato ripetutamente lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel casi di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l' art. 1144 del Codice civile.

(Approvato).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Carta-Mameli e Pellegrini, e che è stato stampato.

Art. 11 *bis*.

« Nei comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, devono essere prescritte pel caso di nuove costruzioni od alzamento di edifizi, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla cintura dei monumenti stessi ».

Invito il senatore Carta-Mameli a voler svolgere questo articolo aggiuntivo.

CARTA-MAMELI. L'articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Pellegrini e da me, ha bisogno di poche parole di svolgimento.

Il suo fine è manifesto. Con questo articolo s' intende tutelare e difendere i monumenti e gli oggetti d' arte.

È chiaro che se di fronte o in molta prossimità di un monumento si eleva una casa di speculazione, un alveare umano, la prospettiva del monumento rimane sciupata e sciupata a danno del pubblico, che ha diritto a godere della prospettiva di quel monumento nella sua integrità. Fabbricando alla distanza consentita dal Codice civile, può avvenire che monumenti pregevoli, e dipinti e statue che si racchiudono nei monumenti stessi siano privati di tutta la luce, o questa sia scemata di molto. Ora è evidente che se ad una statua o ad un dipinto si toglie o gli si diminuisce la luce, la statua e il dipinto rimangono quasi soppressi.

Ma se s' impone una servitù legale, questa servitù avrà un fondamento giuridico? A me pare di sì.

Secondo il nostro diritto pubblico, servitù legali si possono imporre quando vi è un interesse pubblico che le consigli ; ed abbiamo così servitù legali relative alla viabilità e alla sicurezza del transito, alla difesa militare, alla pubblica igiene, e via discorrendo.

È da vedere ora se nel caso in discussione concorrano le condizioni richieste per potersi stabilire una servitù, se cioè vi sia un interesse pubblico.

La discussione che si è fatta in questi giorni al Senato, mi pare abbia evidentemente dimostrato che, per l' Italia, l' interesse della conservazione, della tutela e del rispetto dei monumenti e degli oggetti d' arte, sia un interesse di primissimo ordine, un interesse supremo.

Posto questo supremo interesse, logicamente si deve ammettere la legalità della disposizione da noi proposta.

E questo interesse il paese lo sente; e che lo senta lo vediamo ogni qualvolta c' è pericolo che si attenti alla conservazione di un monumento o di un oggetto d' arte. In siffatti casi il nostro popolo si muove e si agita, perchè ancora brilla su questo popolo un raggio di ideale che lo scalda - fatto cotesto che ci fa non disperare dell' avvenire. Mi pare adunque che le condizioni per imporre questa servitù legale vi siano.

Il nostro emendamento è cauto e riguardoso verso la proprietà in quanto provvede in limiti discreti e nei casi in cui il dritto del proprie-

torio si trovi in urto coll'interesse generale. La nostra proposta infatti non contiene un precetto tassativo, ma dà semplicemente una facoltà, di cui naturalmente - è da credersi - il ministro dell'istruzione pubblica userà con parsimonia. E nello stesso tempo che l'emendamento concede la facoltà di cui ho parlato, aggiunge, che le misure, le distanze debbano essere quelle strettamente necessarie a conseguire lo scopo.

Ho sentito accusare questo articolo aggiuntivo come lesivo della proprietà privata. Nessuno meglio di noi è tenero della proprietà individuale, massime in questo tempo di insane teorie; ma non esageriamo!

Anche i diritti della proprietà privata, della proprietà individuale devono avere un limite. Il concetto moderno della proprietà è ben diverso dall'antico: questo è notorio.

Badiamo, onorevoli colleghi, di non esagerare. Esagerando, si verrebbe al risultato di rendere un cattivo servizio alla causa che sta tanto a cuore a noi tutti: si darebbe cioè un pretesto a coloro i quali, combattendo il diritto di proprietà, muovono le turbe incoscienti all'assalto del presente ordinamento sociale. Questo può succedere facilmente. Mi pare che non convenga a noi dare armi in mano ai nemici nostri.

E per parte mia non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se la proposta dei senatori Carta-Mameli e Pellegrini sia appoggiata.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Ho chiesto la parola non senza qualche esitazione, per sottoporre al Senato alcune considerazioni contro la proposta fatta dagli onor. Carta-Mameli e Pellegrini.

Ho detto con qualche esitazione perchè io parlo per mio conto e non con l'autorità ed a nome dell'Ufficio centrale, tanto è vero che per non lasciare equivoci mi sono allontanato anche dal banco della Commissione. (*Si ride*).

Parlo con qualche esitazione, anche perchè questa proposta viene fatta da due autorevoli colleghi. Ma se tutto ciò è ragione per me di titubanza mi rinfranca il pensiero che la tesi che sostengo, dirò come dicono i legali, è fondata in diritto e in fatto.

Che cosa propongono gli onor. Carta-Mameli e Pellegrini?

Essi propongono che si imponga una servitù *altius non tollendi* sui fondi in prossimità di un monumento e ciò allo scopo che non ne sia impedita la visuale.

Se gli egregi proponenti consentono di aggiungere le parole: *salvo le indennità dovute*, mi acqueto e sono con loro, ma se essi, come appare, intendono che questa servitù venga imposta senza pagare un adeguato compenso, che valga ad indennizzare il proprietario del danno che gli si reca, allora dico che una proposta siffatta viola manifestamente il diritto di proprietà. Nè credo dover spendere molte parole per dimostrare tale violazione. Si tratta infatti d'imporre una servitù che deprezza il valore del fondo col diminuirne la sua potenzialità, di un vincolo che impedisce al proprietario di ricavare dalla casa che gli appartiene tutto quell'utile che egli si ripromette, di un vincolo che non hanno tutti gli altri proprietari di case, infine di una limitazione nell'esercizio del diritto di proprietà.

Ora, se la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo assoluto della propria cosa, è manifesto che la pretesa d'imporre un vincolo a danno della proprietà privata, senza accordare una giusta indennità, costituisce una manifesta violazione del diritto di proprietà a spese della collettività, sia questa rappresentata dallo Stato o dalla provincia, o dal comune. Sarebbe molto comoda la teoria testè svolta dall'onor. Carta-Mameli, secondo la quale basterebbe la dichiarazione di pubblica utilità per imporre una servitù con dispensa da qualsias indennità. Ma questa teoria non è ammessa dalle nostre leggi, è contraria al diritto delle genti e non v'è legge al mondo di popolo civile che la consenta.

Ma è d'interesse pubblico, dicono i proponenti, che i monumenti non siano sopraffatti dalle case circostanti, le quali ne impedirebbero la vista. Io non nego, anzi ammetto la causa di pubblica utilità, ma contesto la pretesa che si vogliano ottenere questi vantaggi a scapito del privato, al quale si negherebbe il risarcimento del danno che gli si reca. S'imponga pure questa servitù a tutela de' monu-

menti che sono glorie dell'arte e storia del nostro paese, ma s'indennizzi il proprietario.

Lo Statuto che è la legge fondamentale e che del resto tutti conoscono, ma chè è molto opportuno in questo momento di richiamare, proclama che « tutte le proprietà senz'alcuna eccezione sono inviolabili; tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, l'esiga si può esser tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi ». E il nostro Codice civile che pure tutti conoscono, ma che è opportuno ricordare, perchè mi sembra che da taluno si dimentichi, all'art. 438 dispone:

« Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà o a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di pubblica utilità, legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità ». E la legge d'espropriazione a causa di pubblica utilità, ha due parti principali: la prima contempla la dichiarazione di pubblica utilità, la seconda l'espropriazione coattiva col pagamento dell'indennità. Precede la dichiarazione di pubblica utilità, perchè, senza questa dichiarazione, nessuno potrebbe essere costretto a cedere la cosa propria, quand'anche venisse offerto un prezzo maggiore del valore. Precede la dichiarazione di pubblica utilità, cioè la constatazione ed il riconoscimento della pubblica utilità, per giustificare e dar diritto all'espropriazione coattiva e non già per dare diritto ad impossessarsi della cosa altrui senza pagarla.

Due sedute fa l'onor. Carta Mameli diceva che due sono i modi per provvedere a che i monumenti non sieno offuscati da sopraelevazioni: il primo consiste nell'invocare l'espropriazione a causa di pubblica utilità, il secondo nell'imporne la servitù *altius non tollendi*; ma siccome il primo mezzo fomenta la speculazione coll'alzare artificiosamente i prezzi d'espropriazione, così è che egli preferisce il secondo mezzo, cioè l'imposizione di una servitù legale senza indennità.

Anche questa è una teoria molto comoda, che si riassume in ciò: dal momento che con l'applicazione della legge d'espropriazione a causa di pubblica utilità si fomenta la speculazione perchè gli espropriandi pretendono troppo, è molto più semplice di stabilire per legge di non dar compenso di sorta ad alcuno. Questa è la conseguenza ultima che a fil di logica discende dalla teoria de' proponenti.

Purtroppo è vero che quando si deve applicare la legge d'espropriazione per pubblica utilità sorgono lotte tra l'espropriante e l'espropriato per la determinazione dell'indennità, e pur troppo a queste lotte fui testimonio e parte, quando nei momenti dei grandi lavori edilizi della nostra città, aveva l'onore di occupare il posto di Assessore del Piano regolatore.

Ma, se tali pericoli, talora gravissimi, sussistono, debbono ammonirci di procedere cauti nell'imporre delle servitù, senza averne prima calcolata la portata e le conseguenze finanziarie; non già servirci di pretesto per negare le dovute indennità e per sopprimere la legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Ma si dice: Pure abbiamo le servitù legali - è cosa tanto antica - ossia delle servitù per le quali non si paga alcuna indennita. Andiamo piano con queste affermazioni e distinguiamo.

Vi sono delle servitù per le quali non si deve alcun compenso e ve ne sono di quelle per le quali tale compenso è dovuto. Il Codice civile determina le prime e le seconde e sarebbe troppo lungo di volerle passare qui in rassegna.

Fra le servitù abbiamo pur quelle provenienti dai regolamenti edilizi. Tali sono quelle che determinano l'altezza massima dei fabbricati e quella proporzionale alla sezione stradale; tali sono quelle pure relative alla distanza da osservarsi tra gli edifici perchè il proprietario possa aprir finestre a prospetto sul suo muro e finanche abbiamo in detti regolamenti stabilita l'altezza minima per le camere abitabili.

Ma siffatte servitù, se così vi piace di chiamarle, sono di carattere generale, e più che servitù sono norme per disciplinare la fabbricazione nell'interesse e per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Sono servitù che sorgono dalle esigenze del vivere civile e che sono a comune e reciproco vantaggio, perchè a tutti deve interessare che le abitazioni non siano malsane per difetto di luce o di aria. Anche presso i Romani era dalle leggi determinato il modo con cui dovevano essere costruiti gli edifici, specialmente riguardo all'altezza. Augusto aveva statuito che in Roma non si potesse alzare un edificio oltre i 60 piedi.

Nerone parimenti, dopo l'incendio della città, fece una legge a detta di Tacito (*Annali*, XV-44) per disciplinare la fabbricazione. Aurelio Vittore riferisce che anche Traiano avesse fatto qualche disposizione a tale riguardo.

Che tali servitù di carattere generale e sociale non diano luogo ad indennità, è naturale e legittimo; mentre la servitù che si pretende d'imporre sui fondi circostanti ai monumenti, se risponde ad un alto ideale nell'interesse della storia e dell'arte, questo interesse deve essere tutelato non a carico e a danno del privato, ma a spese della collettività.

Ma, osservasi in contrario, vi sono le servitù legali d'interesse pubblico contemplate dal Codice civile, e che non ammettono indennità. Certamente; anzi l'art. 524 dispone: le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi, i canali navigabili atti al trasporto, la costruzione e riparazione delle strade. Queste, per altro, sono servitù che costituiscono la *conditio sine qua non*, perchè i corsi d'acqua, i canali e le strade possano servire al pubblico. Ma qui non siamo in questo caso. Ed a proposito delle espropriazioni a causa di pubblica utilità, richiamo l'attenzione del Senato su quanto dispone l'articolo 77 della legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

« Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità si è imposto ai proprietari dei beni confinanti o contigui alla medesima, l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le proprietà loro, e non siano nella stessa legge indicate le misure del contributo e le norme da seguirsi nell'erigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti: il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità ».

Come vedete da questa legge, il privato, il quale abbia una casa che acquisti un maggior valore per il fatto dell'esecuzione di un pubblico lavoro, con l'allargamento di una strada, deve pagare un contributo corrispondente alla metà del maggior valore acquistato dalla sua casa, e poi quando questo proprietario riceve invece un danno dalla servitù che gli si vuole imporre, si pretenderebbe di negargli il compenso per risarcirlo del danno che da quella servitù risente.

Pare a voi che questa sia giustizia?

Oltre a queste, citava anche le servitù militari. Ma a questo proposito mi sia permesso di fare qualche brevissima osservazione. La legge sulle servitù milltari è quella del 1859; fu fatta nell'imminenza della guerra, in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo, e quindi un poco tumultuariamente. In essa si stabiliscono delle servitù gravi, che offendono il diritto di proprietà, ma non riuscivano nuove, perocchè s'imponevano a fondi già gravati di tali servitù.

Le fortezze vi erano, e con esse le servitù. La legge del 1859 non fece che confermarle e disciplinarle.

Crede il Senato che, se lo Stato dovesse fare una nuova fortezza, non già in cima alle Alpi, ma nel bel mezzo di una campagna a coltura intensiva, tra ville, giardini e palagi, si potrebbero scaraventare tutte le servitù della legge militare, senza dare un'indennità ai proprietari, che dalla sera alla mattina si troverebbero le loro proprietà enormemente deprezzate?

Ma io lascio per un momento la legge sulle servitù militari, e faccio un'altra domanda al Senato: Crede il Senato che la legge sulle servitù militari debba essere il tipo a cui s'ha da informare la nostra legislazione nello stabilire le servitù, o non piuttosto crede che debba prevalere la legge fondamentale, lo Statuto, che stabilisce che tutte le proprietà sono inviolabili?

Se credesse il Senato di capovolgere tutto il nostro giure per informarsi a quelle servitù, allora si può fare pure un *baffo* su quell'articolo che dice che tutte le proprietà sono inviolabili, articolo che diventerebbe proprio un'ironia; ed a quell'articolo si potrebbe sostituire l'altro: tutte le proprietà sono violabili quando il pubblico interesse lo richieda, senza pagamento di indennità!

Io prego quindi il Senato di riflettere seriamente sulle conseguenze che verrebbero dall'accettazione di questa proposta che si presenta sotto le forme più modeste, perchè, come diceva il senatore Carta-Mameli, il pubblico come ha diritto di vedere le statue, ha diritto di

vedere il monumento e che gli si fa ingiuria impedendogli tale vista.

Ma contro il preteso diritto di chi vuol godere la vista di un monumento, impedendo ad altri di fabbricare, sta il diritto del proprietario a non essere impedito nell'esercizio del diritto di proprietà: perchè *qui utitur iure suo nemini iniuriam facit*; ma ingiuria si fa quando, senza dare indennità, si pretende diminuire l'esercizio della proprietà.

E finisco onorevoli colleghi: con questa proposta voi senza accorgevene fate un passo sulla via della socializzazione della proprietà.

PELLEGRINI. Non credeva proprio di dovere prendere la parola per difendermi dall'accusa di essere fautore del socialismo anzi del collettivismo con l'emendamento concordato da me col senatore Carta-Mameli.

In sostanza, suppose l'onor. senatore Balestra che si venga ad introdurre con tale emendamento un principio nuovo nel nostro diritto civile, che con esso si offenda il concetto fondamentale ed il contenuto sostanziale della proprietà. L'onor. Balestra dice in sostanza: lo Statuto dispone che la proprietà è inviolabile e sacra; è quindi antistatutario il vostro emendamento il quale offende la proprietà, perchè questa consiste nel diritto dell'individuo di fare della cosa sua tutto quello vuole, *ius utendi atque abutendi*. Dunque proibire la sopreadificazione, sia pure per assicurare la luce ed il prospetto ad un monumento artistico e storico il più caro e importante, o per infrenare un abuso, significa colpire l'istituto della proprietà. Se volete imporre al privato un sacrificio economico in vista di una utilità generale, dovete dare al privato una corrispondente indennità a termini della legge sulla espropriazione.

In appoggio a tale assunto l'onor. Balestra ha invocato il Codice civile. Ma ciò facendo sarebbe stato opportuno che avesse ricordato per intero l'art. 436, il quale dice che la proprietà è il diritto di godere e di disporre della cosa nella maniera più assoluta PURCHÈ NON SE NE FACCIA UN USO VIETATO DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

Il che significa che non repugnante, ma coordinata e consustanziale col diritto di proprietà è per il nostro Codice la riserva legale di regolare e di limitare l'uso della proprietà stessa: significa che se una legge, o un regolamento, abbia determinato una limitazione nell'uso della proprietà, non si può dire che con ciò fu violato il diritto di proprietà, ma soltanto che ne fu limitato l'uso da un potere legittimo e con un atto legittimo ed in nome di un'utilità generale, con cui il diritto individuale di proprietà deve sempre coordinarsi. In tali termini non ha che vedere la espropriazione, che è cosa totalmente diversa.

Ogni diritto ha limiti nel suo esercizio, che sono determinati dalla moralità dei fini per il quale il diritto individuale sussiste e dal diritto degli altri; e tali limiti sono fissati dalla legge o dalle norme generali di giurisprudenza civile ed amministrativa. Secondo il ragionamento dell'onor. Balestra parrebbe che, quasi *ex abrupto*, solamente ora si volesse imporre dei limiti al diritto del proprietario, che esso finora fosse libero ed affrancato da questi riguardi e doveri verso la società e verso lo Stato.

Ripugna ad ogni insegnamento il più ortodosso ed il più generale credere che il solo elemento individuale costituisca la essenza della proprietà.

Il nostro Codice con quella frase dell'art. 436 ha stabilito, che questa esclusività dell'elemento individuale non è conforme nè alla nostra coscienza giuridica, nè alle nostre leggi. Nè questa connessione dell'elemento sociale con l'elemento individuale nel diritto di proprietà, donde vengono le limitazioni legali, è una moderna enormità, perchè anche i Romani, che ci hanno lasciato tradizioni di esagerata preponderanza dell'elemento individuale nella proprietà, arrivando sino all'abuso che è il pervertimento del diritto, non rifiutarono ma sancirono limitazioni analoghe a quelle invocate dal nostro emendamento a tutela del pubblico interesse. Al diritto romano ha voluto fare appello l'onor. Balestra quando ha invocato la massima *qui iure suo utitur non videtur iniuriam facere*, ma anche essi ciò non ostante hanno però sancito nelle leggi limitazioni della proprietà conformi a quelle del nostro emendamento ed in materia analoga.

Una legge del Codice, che ho sotto gli occhi, prescrive le distanze entro le quali nessuna costruzione poteva sussistere di fronte a certi edifici pubblici, e la legge romana, andando assai più in là del nostro articolo, dice che chi offendesse questo divieto, non solo sarebbe

stato obbligato a demolire la casa, ma a perdere la casa stessa che sarebbe passata in proprietà del fisco... *ita ut* (queste sono le testuali parole della legge del Codice) *ita ut si quis intra definitum spatium aedificare vel possidere tentaverit, sciat non solum fabricam demolendam sed etiam ipsam domum fisco nostro adscribendam.*

Questo è molto di più di quanto noi domandiamo, nè per questo s'invocò contro l'Imperatore, che sanciva quella legge, la famosa frase *qui iure suo utitur non videtur iniuriam facere;* poichè vi è un altro ditterio romano che limita l'uso della proprietà, quello del *neminem laedere.*

La società, nella quale l'individuo vive, sancisce e difende i diritti del singolo, ma ad un tempo li limita e li coordina agli interessi sociali e al diritto degli altri. Quando l'uso della proprietà venga ad offendere un contemporaneo diritto altrui o un alto interesse generale è evidente che sorge una collisione ed un danno, e lo Stato ha diritto e dovere d'intervento per evitarli.

Affermare che lo Stato non può, senza offendere un istituto fondamentale della società quale è certamente il diritto individuale della proprietà, segnare dei limiti nell'uso della proprietà stessa dico che ripugna ad ogni ragione filosofica e storica del diritto ed a tutto l'intero sistema e del Codice civile e della nostra legislazione. Il Codice ha molti articoli nei quali queste limitazioni sono scritte, scritte quando si tratta delle acque, dell'impianto degli alberi, e quando si tratta di fabbricare case a distanza di altre case, ecc., ecc. Queste sono le limitazioni che si chiamano con linguaggio improprio servitù legali, delle quali il Codice non fa una enumerazione tassativa, ma indicativa. E perciò appunto riprodusse dal Codice francese la regola generale che sancisce la sommissione dell'elemento individuale a quello sociale, riservando alle leggi ed ai regolamenti di limitare, se occorre, l'uso del diritto di proprietà: e chi va contro tali divieti non può dire che *iure suo utit*, non può negare che *iniuriam facit.* Ma non basta il Codice civile, vi sono altre limitazioni alla proprietà, le quali non hanno a che fare col Codice civile e che esistono in tutti i paesi civili come nel nostro, e sono scritte in altre leggi, sono le così dette servitù, o più esattamente limitazioni AMMINISTRATIVE, e quella di cui noi parliamo sarebbe di questo ordine.

È riconosciuto dal diritto universale di tutti i paesi civili antichi o moderni che lo Stato ha il dovere, per l'ufficio suo sociale, di prescrivere delle limitazioni all'esercizio od all'uso del diritto di proprietà, senza debito di prestare indennità, perchè altrimenti si confonderebbero due concetti essenzialmente diversi, espropriazione e limitazione della proprietà.

Accusare di novità, e di novità pericolosa la teorica, sulla quale il nostro articolo si fonda, è negare la storia e l'insegnamento universale giuridico.

Tutti gli Statuti italiani contengono esempi di limitazioni imposte alla proprietà privata, e con criteri di tale prevalenza dell'elemento sociale su quello individuale che eccedono ogni paragone con la nostra proposta.

Per analogia d'argomento basta ricordare gli Statuti che imponevano di rispettare la larghezza prestabilita delle strade a chi facesse delle nuove costruzioni (Statuto di Sassari, ecc.). Nel diritto moderno non vi è Stato civile nel quale non sussistano proibizioni di costruire ora ai fronteggianti le strade pubbliche, ora ai rivieraschi di fiumi navigabili o dei laghi da pesca, ora per la salubrità, ora per il decoro delle città o per altra pubblica utilità. In Francia come da noi, molte sono le limitazioni amministrative, oltre quella del Codice civile, ivi pure molte chiamate servitù legali ed ivi pure è pacifico che per esse non si fa luogo ad alcuna indennità. Il Codice di Zurigo dispone in via generica che si può impedire l'uso che rechi danno notevole alla proprietà del vicino od alle cose che vi si trovano.

La volontà generale mediante gli organi costituiti e nell'interesse collettivo immediato o mediato ha la facoltà di determinare *arbitrio boni viri* queste limitazioni.

Quale è il criterio, il confine di esse? L'utilità generale, che naturalmente non deve essere capricciosamente determinata, perchè anche allo Stato o alla società l'individuo può dire che è assurdo vietarmi *quod mihi prodest et tibi non nocet.* Ma questo nocumento, sia materiale, sia morale che sarebbe recato al vicino (per noi il monumento) per impedire il quale si può porre un limite all'esercizio della proprietà altrui, deve aver causa da un mutamento nello stato attuale

di cose da parte di colui contro cui sorge il divieto, altrimenti sarà il caso di espropriare ciò che sussiste ed è anteriore al divieto. Perciò il nostro articolo rispetta gli edifici esistenti (salvo per questi la espropriazione) e vieta soltanto le nuove costruzioni. Non si confondano quindi i casi di questi conflitti.

Nel caso che un edificio esista, per quanto esistendo offenda il prospetto o la luce necessari per un monumento degno della pubblica ammirazione, e direi riservato alla pubblica istruzione e coltura, se si vuole demolire quell'edificio si deve pagarlo. Ma quando si limita la facoltà, che avrebbe avuto per le leggi precedenti il possessore di un fondo contiguo al monumento, di erigere un fabbricato, con DANNO del monumento a cui verrebbe a togliere la luce o il prospetto così che esso non servirebbe più al suo fine educativo, nulla si deve pagare se sopravviene una legge che dice: « potranno (e noti il Senato la temperanza dell'emendamento nostro) potranno essere prescritti, caso per caso, secondo l'importanza del monumento, e secondo la qualità dei luoghi e secondo altre condizioni variabili e relative, potranno essere prescritti, ripeto, i limiti o divieti di alzamenti o di nuove costruzioni in quella data località se ciò è necessario a difesa di quel dato monumento ». Trattasi d'impedire un danno materiale e morale che altrimenti l'uso sfrenato, cioè l'abuso del vicino di un egoistico diritto sarebbe per arrecare. Di fronte allo stato attuale delle cose che l'articolo suppone esistente, cosa è che si toglie a questi proprietari confinanti? Si impedisce che usino in futuro di una facoltà che avrebbero avuto anteriormente alla legge nuova che invochiamo. Dunque la legge non ha effetto retroattivo sulla precedente condizione di cose esistenti.

Nè si opponga che anche quella facoltà costituiva parte del patrimonio. Fosse pure un diritto condizionato, perchè avrebbe potuto fare uso del diritto di fabbricare quando gli piacesse, sapeva però per il disposto del Codice civile e per i principî generali di diritto, che lo poteva, ma soltanto sino al giorno in cui non fosse sopravvenuto un divieto di legge o di regolamento. Se non profittò della facoltà sino a che erane libero uso, non pretenda di essere pagato del valore di una facoltà che ha perduto non agendo durante la libertà d'esercizio.

La legge non si applichi *ad facta praeterita*, sta bene, ma come negarne l'applicazione anche al *non fatto?*

Il vostro articolo viola la legge sulla pubblica espropriazione; ha detto l'onor. Balestra: Ma badiamo di non cadere in equivoci. L'articolo 46 di questa legge è vero che dice: « È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione di un'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù ». Ma l'articolo nostro non riguarda monumenti da eseguire, è l'applicazione di una limitazione legale a difesa dei monumenti esistenti. Ed anche l'ultimo capoverso di quest'art. 46 conferma la nostra tesi, perchè dice: « le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili alla servitù stabilita da leggi speciali ».

Ora, o bisogna negare che questa nostra sia una legge speciale, o bisogna negare l'indennità di espropriazione dall'onor. Balestra richiesta per i proprietari dei fondi.

Con ragione io conchiudo, che non è vero che la legge per la espropriazione di pubblica utilità vieti *a priori* l'articolo da noi proposto, ed imponga che, votandolo, si sancisca doversi la corrispondente indennità al proprietario.

Questa teorica antigiuridica ed antilegale non fu mai invocata quando furono sancite tante altre leggi che impongono limitazioni all'uso della proprietà, come nell'interesse della finanza, vietando la coltivazione del tabacco perchè monopolio, nell'interesse della igiene proibendo che certe fabbriche o manifatture siano erette fuorchè in luoghi isolati in campagna e lontano da abitazioni, o che case di nuova costruzione possano essere abitate se non è dimostrato non esservi difetto d'aria e di luce; o in nome di altri interessi pubblici, come nelle leggi sui boschi, nelle leggi che vietano le costruzioni nelle vicinanze degli argini, delle ferrovie, ecc. Non è dunque un solo esempio, quasi per eccezione, quello offertoci dalla legge sulle servitù militari, invocato dal mio onorevole collega Carta-Mameli.

L'onor. Balestra ha riconosciuto che è un pubblico interesse la difesa dei monumenti, perchè ammette l'articolo se si paga al vicino la indennità di espropriazione, e perchè egli fa parte dell'Ufficio che proclama la necessità di questa legge in discussione.

Del resto io capisco una teoria a me repu-

gnante, che dichiari esagerato il culto dei monumenti, delle opere artistiche, delle antichità storiche, che sostenga non esservi ragione di pubblico interesse per richiedere sacrifici di somme anche enormi allo Stato, nè di tasse certamente elevate su i cittadini, per la difesa del patrimonio artistico, che anzi dica, se i nostri maggiori hanno fatto produzioni meravigliose di arte, noi dobbiamo essere felici di farci pagare lautamente questi oggetti artistici desiderati dagli stranieri tanto più quanto più sono rari e importanti. Ma se sdegnosamente respingiamo questa teorica mercantile; se si ammette che alla cultura nazionale, alla nostra dignità, all'anima nostra d'italiani è indispensabile la divina luce dell'arte, e che principalmente in Italia è nazionale questa tradizione artistica per la quale abbiamo da secoli l'ammirazione dell'Europa, e ne avemmo il primato, possiamo noi permettere che l'interesse egoistico di un cittadino ci chiuda alla vista, o soffochi i più importanti monumenti dei quali pure d'altra parte vogliamo imporre la più gelosa cura? Allora che vantaggio avremo da tali monumenti, sia vantaggio morale, sia vantaggio economico? Rifiutare il nostro articolo non è conservare nei suoi legittimi termini il diritto di proprietà, ma è rimanere disarmati di contro alla speculazione la più volgare. Basterebbe sancire l'obbligo della indennità di espropriazione perchè si minacciasse di far sorgere in una data località una costruzione per impedire la vista di un monumento, sebbene a quella costruzione il vicino non avesse mai pensato, nè sul serio vi pensi: perchè basterebbe quella minaccia ad eccitare il pubblico a gridare, a protestare ed a fare subire al Governo una vera estorsione, e tutto ciò a vantaggio di una malvagia speculazione.

Impossibile è quindi accettare l'aggiunta al nostro articolo proposta dall'onor. Balestra per imporre l'obbligo della piena indennità, andando così a ritroso di ogni principio di diritto. Ma altri potrebbe chiederci: vi pare che per quanto conforme al diritto, sia anche conforme alla EQUITÀ, negare sempre ed in ogni più limitata misura un qualche compenso al privato? Io non disconosco che per quanto il principio sul quale si fonda l'articolo proposto sia pienamente giuridico e legale, e conforme alle tradizioni del diritto straniero e italiano antico e moderno, non disconosco che meno rigidamente bisogna procedere dal punto di vista della equità. Certo tutte le misure restrittive, anche fatte per legge, sono non innocue, non voglio dire non eque; perchè qualunque limitazione importa una privazione se non di un diritto di un interesse od almeno di una speranza, e costituisce o può costituire anche una perdita economica. La equità dice che siavi offesa d'un interesse o offesa d'un diritto, rimane pur sempre un'offesa, che spesso si traduce in sacrificio economico.

Vi possono essere dei casi nei quali la equità consigli a lenire questo sacrificio con un qualche compenso, per quanto non dovuto secondo le severe regole del diritto. Ma poichè altro è indennità piena per espropriazione, altro è equitativo compenso, io non ricuso *a priori* ogni riguardo di equità. Il nostro articolo usa i maggiori riguardi all'interesse privato fino a che sia conciliabile coll'interesse pubblico. Così vi è espresso il concetto della *necessità*, e si dice che *potranno*, non che *dovranno* essere imposte le *necessarie* limitazioni. Nè escludiamo sempre ed in ogni caso un compenso equitativo. In caso di una nuova costruzione, e più specialmente di ricostruzione, può essere così evidente la buona fede del vicino, la realtà del bisogno e la ragionevolezza dell'opera, che il Governo trovi equo e conveniente prestare un compenso che secondo le circostanze di fatto possa dirsi di pura equità. Il nostro emendamento nulla compromette.

Ma, se invece nell'articolo si aggiungesse la frase: « purchè venga prestato indennizzo », si verrebbe a qualificare come espropriazione la limitazione che col nostro articolo veniamo a creare; potrebbesi procedere analogamente alla ipotesi considerata, in vista di altri interessi, in un articolo del Codice civile, relativo a mutazioni dello stato di fatto esistente in tema di acque e della loro condotta

Il Codice all'art. 578 riconferma, che chi intraprende l'opera nuova deve usare del diritto suo di proprietario in modo da non nuocere agli altri fondi, e impone al magistrato di conciliare *nel modo più equo* i riguardi dovuti ai diritti di proprietà e i vantaggi dell'agricoltura e della industria assegnando all'uno od all'altro dei proprietari, ma soltanto OVE SIA D'UOPO, delle indennità che possono essere dovute. Ecco,

ove sia d'uopo, ciò che potrebbe avvenire nell'applicazione di quest'articolo sempre limitatamente però ad un qualche compenso di equità. Ma quello che noi raccomandiamo al Senato è di non lasciar disarmato il Governo contro una speculazione che diventa tanto più pericolosa ed ingorda quanto più cresce, come è cresciuto infatti negli ultimi anni, il pubblico interesse o la giusta generale esigenza, per la conservazione dei monumenti storici o artistici. Noi non pregiudichiamo in nessun modo la situazione giuridica, ma non la vogliamo del pari pregiudicata con una dichiarazione generica di indennità di espropriazione, senza per questo proibire che si dia qualche compenso quando le condizioni del caso mostrino la convenienza e l'equità di darlo. Ma viceversa domandiamo che non se ne faccia un obbligo generale, aprioristico, perchè questo sarebbe il vero modo per impedire che si conservino luce e prospetto ai monumenti. Per queste ragioni ho aderito all'articolo del mio collega onor. Carta-Mameli, e ne chiedo al Senato l'approvazione.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA MAMELI. Il senatore Balestra mi ha fatto segno ad accuse che non credo aver meritato.

Lasciamo stare l'accusa di essere un socialista, di aver aperto con questo emendamento un varco alla socializzazione della proprietà immobiliare.

Io che sono così intransigente in materia di proprietà, non posso immaginare me stesso vestito da socialista. Ma lasciamo stare questo. Il senatore Balestra dice: È una teoria molto comoda quella di cotesti signori. Non vogliono che si applichi la legge di espropriazione, perchè lo Stato dovrebbe pagare un'indennità agli espropriati; ma dovrebbero riflettere i proponenti — questo sarebbe il suo concetto — che quando si impone una servitù legale, si deve anche imporre il pagamento di una indennità a favore del proprietario, e che agendo altrimenti si agirebbe iniquamente.

Io rispondo che le servitù legali, non ammettono indennità a favore del proprietario del fondo serviente. Stabilire un altro principio, che non è del resto sussidiato dalla legislazione nostra, porterebbe a conseguenze gravissime.

I proprietari dei terreni costeggianti le ferrovie ed anche i locali delle stazioni; i proprietari dei terreni adiacenti alle strade, e dei terreni soggetti a servitù nell'interesse dell'igiene pubblica, i proprietari di cotesti fondi, ripeto, avrebbero diritto a reclamare un'indennità.

Ora ciò non è, e ciò non avviene in nessuu paese di questo mondo.

Il senatore Balestra dice: Voi traete un argomento in sussidio del vostro assunto dalla legge sulle servitù militari.

Io la legge sulle servitù militari l'ho citata ad esempio, non perche vi sia stretta analogia con questa servitù che proponiamo.

La legge poi sulle servitù militari, mi perdoni l'onorevole Balestra, non è del 1859, fatta sotto la preoccupazione della guerra, come lui ha detto. Ce n'è una del 1859, ma poi vennero delle modificazioni, e la legge vigente è del 1900. E cotesta legge provvede, non solo per il passato, — come crede il senatore Balestra — ma anche per l'avvenire.

Se si erige una nuova fortificazione, viene imposta la servitù, e i proprietari non hanno diritto ad un centesimo d'indennità.

Negli altri paesi, finalmente, dice il senatore Balestra, queste disposizioni oppressive, come quella che è proposta, non ci sono.

Io questo studio di legislazione comparata non l'ho fatto e non avrei il tempo di farlo.

Non so di sicuro, ma — a quanto mi pare — l'affermazione dell'onorevole Balestra non si limitò alla servitù che proponiamo, ma era generica. Se così stanno le cose, osservo che le servitù legali esistono in tante e tante legislazioni. Del resto limitandomi a questa servitù a tutela dell'arte, dico che l'analogia tra l'Italia e gli altri paesi, in siffatta materia non ci può essere, perchè nessun paese d'Europa è ricco come noi di opere d'arte; e non vale citare l'esempio di altri Stati che ne hanno molto meno di noi, e che non sentono pertanto il bisogno di disposizioni, le quali saranno severe, ma che per noi sono necessarie per tutelare il nostro patrimonio artistico.

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Veramente io devo dire ben poco in risposta all'onor. Pellegrini il quale, me lo perdoni, ha divagato molto, ma, secondo me,

non ha risposto ad alcune delle mie osservazioni.

Io mi limito a rispondere alla conclusione del suo discorso, perchè è una coclusione che a fil di logica viene in appoggio della mia tesi. Egli, dopo aver parlato di servitù legali e civili che sono generali, (ed ha perfino citato una legge romana, un po' a spizzico), è venuto alla conclusione: riconosco però che può verificarsi che con questa servitù, si venga a danneggiare il proprietario privato. Dunque non dichiariamo, salvo l'indennità, ma armiamo il Governo, il che significa lasciarlo arbitro di vedere se sia il caso di dare un compenso o meno, lasciamo che chi espropria, che chi reca questo danno alla proprietà si faccia giudice, non tanto della misura, ma dell'opportunità di dare o negare il compenso.

Dunque egli stesso riconosce che con questa servitù si reca danno alla proprietà privata, e dal momento che l'ammette, faccia un passo di più e verrà nella mia tesi.

Quando vincolate una proprietà in modo che non permettete di sopraelevare quel fondo, è deprezzarlo, non lasciate che se ne ricavi l'utilità che si ripromette il proprietario, e questo è un danno.

Vuole ammetterlo talora sì, e talora no ad arbitrio di chi espropria; ed io dico che la legge non deve essere arbitraria, ma chiara ed esplicita, quindi viene quello che dicevo io: salvo le indennità.

Il *salvo* non vuole le indennità, nè determina la misura, ma stabilisce il come e se sono dovute.

Sebbene poi egli mi abbia detto che io non ho letto tutto l'articolo, perchè quando ho parlato della proprietà dovevo soggiungere pure: che non se ne faccia uso vietato dalle leggi e dai regolamenti, - risponderò che il sopraelevare non è fra le cose vietate, non nego che vi possa essere utilità pubblica nel proibire che si sopraelevi, ma contesto che questo vantaggio si voglia fare a spese del privato e non a spese della collettività. A questo si oppone il nostro giure e lo Statuto che dice che la proprietà è inviolabile.

Di quale inviolabilità si parlerebbe quando si potesse vincolare in questo modo la proprietà senza compenso? L'utilità pubblica, la dichiarazione di pubblica utilità, come dicevo, viene a giustificare l'espropriazione coattiva, perchè, se non vi fosse utilità pubblica, non sarebbe permesso, senza un largo compenso, espropriare coattivamente un proprietario. La dichiarazione di pubblica utilità è la ragione per la quale è consentita l'espropriazione, ma a pagamento.

Quindi io mantengo quello che ho detto.

PELLEGRINI. Debbo rispondere una sola parola al senatore Balestra, il quale mi accusava di contraddizione.

Altro è il danno che si reca con un'offesa ad un diritto, e allora vi è diritto a compenso: altro è il danno che si reca ad un interesse e allora, se secondo i casi, l'equità suggerisce un compenso, non è però questo dovuto per diritto. E questa distinzione regola anche il quesito sulla misura del compenso.

Dunque l'argomento del senatore Balestra non vale, perchè suppone dimostrato ciò che bisognava dimostrare, vale a dire che il proprietario si trovi esentato ora, in Italia, dall'obbligo, a cui ogni proprietario fu ed è soggetto non solo in Italia, ma in qualunque altro paese, di sottomettersi senza compenso alla limitazione legale della proprietà. Quando sopravviene una legge, che limita un dato uso o modo d'uso, prima come libero esistente, allora nasce la limitazione legale, ma non per questo è lecito parlare di espropriazione, nè accusare quella legge come una novità ribelle all'essenza del diritto di proprietà ed allo Statuto fondamentale del Regno. Questo, se prescrive la giusta indennità da prestarsi da colui al quale altri ceda la sua proprietà, non confonde la cessione da persona a persona con la limitazione imposta per legge, nè permette che si qualifichi come violazione della proprietà la legge che ne regola e ne modera l'uso.

Non esiste quindi alcuna contraddizione in ciò che ho detto. La contraddizione sta nell'argomento che equipara alla privazione o cessione della cosa esistente la perdita per legge di una libertà o facoltà prima dalla legge consentita e che per riguardi di pubblico interesse cessa per atto di eminente sovranità.

Questa la ragione per la quale mai in nessun tempo e in nessun paese, e nemmeno nella legislazione italiana, fu concessa adeguata indennità per le sancite limitazioni legali della proprietà. Una cosa sola s'impone alla coscienza

del legislatore, prescrivere soltanto quelle limitazioni che sono richieste dal pubblico bene.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, se il Senato consente, rimanderemo a lunedì il seguito di questa discussione.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato la seguente domanda di interpellanza del senatore Maragliano: « Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli interni sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente in Napoli ».

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di comunicare questa domanda d'interpellanza al ministro dell'interno.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi farò un dovere di partecipare al mio collega per gli affari interni la domanda d'interpellanza testè annunciata al Senato.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 14 e 30.

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

3. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione *sulla progettata istituzione di cattedre di Patologia esotica*.

4. Discussione del disegno di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208).

La seduta è tolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 13 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXIII.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Elenco di omaggi — Ringraziamenti — Giuramento dei senatori Ponsiglioni e Rossi Luigi — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte » (N. 30) — Approvazione dell'art. 11* bis *proposto dai senatori Carta Mameli e Pellegrini, dopo dichiarazioni ed osservazioni dei senatori Codronchi, relatore, Carta-Mameli e Balestra — All'art. 12 parlano i senatori Chigi-Zondadari, Codronchi, relatore, ed Odescalchi — Approvazione degli articoli 12 e 13 — All'art. 11 parlano i senatori Bordonaro, Codronchi, relatore, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Balestra — Approvazione dell'art. 14 — All'art. 15 parlano i senatori Guarneri, Codronchi, relatore, e Di Camporeale — Approvazione dell'art. 15 con l'aggiunta proposta dal senatore Guarneri, e degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 — Sull'aggiunta proposta dal senatore Bordonaro all'art. 21, già approvato in altra tornata, parlano, oltre il proponente, i senatori Carle, Vitelleschi, Codronchi, relatore, Di Sambuy ed il ministro della pubblica istruzione — Rinvio all'Ufficio centrale della proposta di aggiunta fatta dal senatore Bordonaro — Risposta del ministro della pubblica istruzione ad una domanda del senatore Carta-Mameli — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva — Giuramento del senatore Gandolfi — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della guerra.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

N. 17. — Il signor Salvatore di Pasquale, contabile presso il distretto militare di Siracusa fa instanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo ai quadri degli ufficiali, in quella parte che riguarda gli ufficiali inferiori contabili.

(Petizione mancante di autenticità).

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro della pubblica istruzione del volume XI delle *Opere di Galileo Galilei*;

Il direttore del R. osservatorio del Col-

legio Romano dei volumi I e II, 3ª serie, delle *Memorie del R. Osservatorio* medesimo;

Il direttore della rivista mensile *Lo stato civile italiano* di alcuni esemplari delle sue pubblicazioni;

Il prof. Alfonso Merlini di un suo opuscolo intitolato: *La colonizzazione interna*:

Il presidente del Consiglio di amministrazione della ferrovia del Gottardo della *29ª relazione* (Gestione 1900);

Il presidente della Camera dei Signori di Prussia, della *Rivista degli argomenti trattati dalla stessa Camera*;

Il presidente dell'Accademia dei Lincei, del volume contenente *Notizie degli scavi di antichità*, comunicate alla detta Accademia;

Il R. avvocato generale erariale, della *Relazione sulla situazione delle liti e sulle materie giuridiche amministrative*;

Il direttore della Cassa di risparmio di Milano e del Credito fondiario presso quell'istituto, del *Bilancio consuntivo* (1900) di entrambe le amministrazioni;

La signora Luigia Caranti-Suant-Quena, della pubblicazione intitolata: *La certosa di Pesio*, storia illustrata e documentata da Biagio Caranti;

Il ministro della marina, della *Relazione sulle condizioni della marina mercantile italiana* al 31 dicembre 1900;

Il comm. prof. C. Schanzer, di una sua memoria intitolata: *La posizione costituzionale della IV Sezione del Consiglio di Stato*;

Il rettore della R. Università libera di Urbino, dell'*Annuario scolastico 1900-1901*;

Il sindaco di Torino, della *Relazione sulle condizioni igienico-sanitarie del comune di Torino*;

Il senatore G. Finali, del *Discorso da lui pronunciato alla inaugurazione del monumento del principe Amedeo di Savoia in Cesena*;

Il senatore Beltrani-Scalìa di una sua pubblicazione intitolata: *Il bonificamento dell'Agro Romano con la mano d'opera dei condannati*;

Il senatore Buonamici, di una monografia intitolata: *Sull' Indice* (Syntagma) *degli autori e dei libri che servono alla compilazione delle Pandette*;

Il senatore Greppi di un suo opuscolo *Sulla missione del conte Carletti a Parigi nel 1794-1795*

Ringraziamento.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Sole ringrazia il Senato per le onoranze rese al suo congiunto.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Ponsiglioni, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Carta-Mameli e Secondi d'introdurlo nell'Aula.

(Il senatore Ponsiglioni viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Ponsiglioni del prestato giuramento, la proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Rossi Luigi, i di cui titoli per la nomina a senatore già furono convalidati in altra seduta, invito i signori senatori Rattazzi e Cerruti Carlo a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il senatore Rossi Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Rossi Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmato a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 ».

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

La discussione, come il Senato ricorda, si arrestò, nella seduta di sabato, all'art. 11 *bis*, proposto dai senatori Carta-Mameli e Pellegrini, sul quale presero la parola parecchi oratori.

Rileggo l'articolo 11 *bis*:

Art. 11 *bis*.

Nei Comuni, nei quali esistano monumenti soggetti alla disposizione della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifizi, distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. D'accordo col Ministro si sarebbe concordata una aggiunta così concepita: « Salvo un compenso equitativo secondo i casi di cui al regolamento in esecuzione alla presente legge ».

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Anche a nome del mio collega, l'onor. Pellegrini, dichiaro che noi accettiamo l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro; e l'accettiamo per due ragioni. Una è che non vogliamo creare nuovi ostacoli all'approvazione della legge, che reputiamo utile, anzi necessaria, per far cessare l'attuale stato d'anarchia legislativa; la seconda ragione è che trattandosi in tale aggiunta di compensi equitativi e non di vere e proprie indennità, non si vulnera il principio del nostro diritto pubblico in questa materia.

Infatti abbiamo, come è noto, due istituti distinti e diversi: quello dell'espropriazione che porta con sè il pagamento di un'indennità all'espropriato, e quello della servitù legale il quale per natura sua non importa alcuna indennità; e questa da noi proposta è appunto una servitù legale. E siccome si concederebbero, giusta l'aggiunta dell'Ufficio centrale, compensi in via equitativa, e non vere e proprie indennità, in certi determinati casi, io ed il senatore Pellegrini, ripeto, dichiariamo di accettare cotesta aggiunta.

E giacchè ho la parola, vorrei - e non mi allontano molto dall'argomento - dirigere una interrogazione all'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

Lo pregherei di dirmi se è vero ciò che hanno narrato giornali esteri molto reputati, ossia che in questi giorni si perpetra un reato artistico nella città di Verona.

Si assicura che in questo momento si sta deturpando l'antica piazza dell'Erba a Verona, piazza caratteristica, ed importantissima sotto il punto di vista artistico e storico.

Io prego l'onor. ministro di dirmi se il fatto sussiste. Mi dorrebbe di molto se la notizia fosse vera, non solo per il fatto in se stesso, ma anche perchè il grido di allarme, come altre volte, ci sarebbe ora venuto dall'estero.

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Siccome il senatore Carta-Mameli ha creduto di fare le sue dichiarazioni, accettando l'aggiunta dell'Ufficio centrale, così anch'io sento il bisogno di fare le mie.

Egli dice che intanto accetta l'aggiunta, in quanto così si è fuori dal campo dell'indennità e quasi si entra in quello della elargizione. Io invece accetto di gran cuore l'aggiunta, perchè la espressione « compenso equitativo » rappresenta l'indennità per il danno che il proprietario riceve. Il compenso non sarebbe equitativo, se l'indennità non corrispondesse al danno.

PRESIDENTE. L'articolo è quello che è.

Il signor ministro accetta l'aggiunta dell'Ufficio centrale?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti dunque l'art. 11 con l'aggiunta dell'Ufficio centrale.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Veniamo all'art. 12:

Art. 12.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di far eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio, non però oltre un triennio, o anche sospenderli quando, per numerose e simultanee domande,

non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri o i cittadini stranieri che, col consenso del Governo e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

A questo articolo è proposto questo emendamento dal senatore Chigi:

« Gli Istituti esteri e i cittadini stranieri che con il consenso del Governo, e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente a una pubblica collezione del Regno tutti quegli oggetti rinvenuti negli scavi, che una apposita Commissione nominata dal ministro, giudicherà doversi ritenere sia per il grande loro valore artistico o per il molto interesse storico o archeologico ».

Ha facoltà di parlare il senatore Chigi per svolgere il suo emendamento.

CHIGI-ZONDADARI. Io domando venia al Senato perchè, non essendo oratore, sono obbligato a ricorrere a degli appunti.

A prima vista potrà sembrare che questo mio emendamento vi allontani dai due criteri fondamentali della legge, che sono la tutela dei monumenti e degli oggetti che costituiscono il patrimonio artistico e storico della Nazione, sia classico quanto medioevale, e la fiscalità come mezzo per procurarsi i fondi necessari all' incremento dei pubblici musei e gallerie.

Mi sono indotto a presentare questo emendamento per considerazioni di alto interesse scentifico, poichè la ricerca della verità nella storia, interpretandone i monumenti e lo studio degli oggetti antichi rivelano del come si sono svolte, e quali rapporti hanno avuto fra loro le civiltà degli antichi popoli che abitavano le coste del Mediterraneo, sono i titoli della nobiltà della razza umana.

Questi studi interessano tutti i popoli civili e noi non possiamo farne un monopolio senza separarci dal grande movimento archeologico che ci circonda.

Questi studi ebbero l' Italia e più specialmente Roma per culla, i di cui monumenti se ispirarono i poeti, erano nello stesso tempo studiati con sapiente gara da dotti italiani e forestieri.

Verso il 1820 in Roma si fondarono la Società archeologica romana e l' Istituto archeologico germanico, dove convenivano il Fean, il De Rossi, il Muaes, il Canina, il Borghesi, E. Q. Visconti e ultimo il compianto Fiorelli; e degli esteri mi basti nominare due grandi soli, Winchermann e Teodoro Mommsen.

Questa comunanza di lavoro ci procurò sinceri amici all'estero. Simpatie che più tardi hanno assai giovato. Pur troppo devo con immenso rammarico constatare che questa concordia che esisteva fra noi e gli stranieri per queste ricerche del vero nella storia e del vero nell'arte, negli ultimi tempi si è andata affievolendo, e per servirmi di una espressione diplomatica dirò che i rapporti fra noi e gli studiosi stranieri, fra noi e quelli degli altri paesi, negli ultimi anni furono interrotti.

Non voglio indagare le cause di questo dissidio, vi furono delle polemiche che è bene siano dimenticate. Certo è che talvolta anche noi abbiamo mancato a quella tradizionale cortesia che i forestieri ci attribuiscono.

Nel 1898 dopo avere permesso ad un eminente membro dell' Accademia di Francia di eseguire scavi a Conca, appena vennero alla luce alcune interessanti terre cotte, gli venne ritirato il permesso.

Il peggio è che il risultato di questi scavi fu pubblicato come lavoro governativo in una memoria dell'Accademia dei Lincei, mentre in verità gli scavi erano stati fatti per iniziativa di un signore russo sotto la direzione di un membro dell' Istituto francese.

Eguale misura fu presa verso alcuni americani ai quali era stato dato il permesso di scavare a Norba, che quando detti scavi davano a sperare qualche buon risultato tale permesso venne ritirato.

Questa intolleranza fu spinta a tale eccesso, che ad un signore tedesco, il quale era stato incaricato dall'Accademia di Berlino di venire

in un museo nostro a copiare una epigrafe latina gli fu negato il permesso.

Ma siccome la passione di queste ricerche aumenta con il progredire della civiltà e con la maggiore facilità di comunicazione; dopo che abbiamo chiuso le porte di casa nostra agli archeologi stranieri, questi si sono rivolti a scavare in altri paesi.

Io citerò solamente alcuni scavi eseguiti in questi ultimi quindici anni per dimostrarvi quanta importanza abbiano gli oggetti rinvenuti e la luce venuta da questi scavi. La Francia aveva già con Lehormant cominciati gli scavi di Sidone, in questi ultimi anni ha eseguito scavi a Delfo e ci ha restituito quella magnifica statua dell'Auriga, ha fatto scavi a Delos e Mantinea, ha scavato a Susa, l'antica capitale persiana e scoperto il palazzo di Artaserse.

Un console francese nella Mesopotamia trova gli avanzi di un'antica città caldaica (Sipurla); forse più antica di Babilonia, e trova sculture, oggetti e iscrizioni caldee le più antiche che oggi possediamo di quell'epoca.

La Francia poi scava per conto suo nell'Algeria e Tunisia, rimette alla luce l'intiere rovine di città spopolate con strade, fori e templi ed ha avuto la fortuna di ritrovare in un mosaico perfino il ritratto di Virgilio, e negli scavi impiega anche i soldati.

La Germania ha scavato Olimpia e ci ha creato quel museo che è rimasto patrimonio del Governo greco ed ha restituito alla Grecia l'*Hermes* di Prassitele laddove l'aveva descritta Pausania; ha scavato a Pergamo, ed ha ricostruito il celebre altare che Attalo re di Pergamo dedicò a Giove; ha scavato a Priene, a Mileto, ad Alessandria e a Babilonia.

Un tedesco, il celebre Schliemann, aveva già scavato a Troia, a Tirinto e a Micene. Il museo di Atene si è arricchito con i tesori scavati da questo tedesco, e non hanno costato nulla al Governo ellenico.

Gli Inglesi hanno eseguito importanti scavi ad Alicarnasso, a Gnido, in Egitto, nell'isola di Creta, a Megalopoli e nella Mesopotamia. Un giornale inglese, per conto suo, eseguì degli scavi a Ninive, e trovò il palazzo di Nabopolassar ed ebbe la fortuna di rinvenire la più antica biblioteca del mondo e circa trentamila tavolette scritte sopra terracotta provenienti da quella biblioteca, che furono portate a Londra.

Gli Stati Uniti scavano a Corinto, ad Assos e nella Argolide. Oltre ciò la Grecia eseguisce scavi per conto proprio.

Si scava in Egitto sotto la direzione di Maspero, e si ritrova la tomba di Menes, il fondatore della prima dinastia egiziana; e in quest'anno si ritrovano le tombe di quattro re anteriori a Menes, e citati nella lista di Manctouc, che dicono tanto anteriori a Mosè, quanto Mosè è lontano da noi.

Anche il Governo turco fonda un museo di arte classica a Costantinopoli, a far la reputazione del quale bastano i diciassette sarcofagi ultimamente stati trovati a Sidone.

Mi dimenticavo di dire che la Russia scava nella Crimea, ed ha portato nel museo dell'Heremitage la più bella raccolta di ori che si conosca.

Signori, io forse avrò annoiato troppo lungamente il Senato con questa enumerazione di scavi fatti all'estero; ma ho voluto farlo per dimostrare quanto grande sia stato il sentimento degli studi archeologici in questi ultimi anni. Questi scavi sono costati milioni e spesse volte gli scavatori vi hanno rimesso la salute perchè hanno eseguito scavi in territori colpiti dalla malaria; le pubblicazioni fatte sono anche costate centinaia di migliaia di lire; mentre invece noi in questi quindici anni che ci siamo isolati da questo movimento internazionale cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il museo di Papa Giulio, che è un buon acquisto, ma negli scavi ci siamo limitati soltanto a grattare il Foro Romano, lavoro che compensa appena il danno che ci hanno recato gli archeologi del Ministero, lasciandosi sfuggire quella insigne raccolte di argenti di Bosco Reale che oggi forma uno dei grandi ornamenti del museo del Louvre.

Io, onorevole ministro, credo che sia venuto il momento opportuno che l'Italia apra le porte del tempio della scienza archeologica ai dotti forestieri, come i Romani aprivano le porte del loro Pantheon al culto degli Dei degli altri popoli; lo spero; e confido nella sapienza del ministro, nella esperienza e nel tatto dell'attuale direttore generale degli scavi; giacchè gli Istituti esteri domandano di scavare al solo scopo di studio, e tutto ciò sia fatto anche sotto la sorveglianza e cooperazione di impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Non chiedono gli studiosi di portar via nulla, ma dove essi insistono sopratutto è di avere il diritto di pubblicare il risultato dei loro studi e delle loro fatiche e questo noi non possiamo negarlo. Cosa che è stata loro negata in questi ultimi tempi.

Signori senatori! Bisogna ricordiate che dal 1820 al 1822 la *Rupe Tarpea* divenne sede di quell'istituto, che anche oggi è il primo al mondo, al quale hanno appartenuto i più eminenti archeologi di tutte le nazioni e dove i dotti di tutti i tempi sono convenuti per pubblicar le loro memorie.

Gli atti e le pubblicazioni di quest'accademia, specialmente per quel che riguarda l'Italia, costituiscono la maggior mole di lavoro che abbia fatto l'uomo sulla scienza archeologica. Col mio emendamento si concede allo scavatore estero qualche cosa di più, conservando al Governo italiano la facoltà di ritenersi tutto quello che crederà più conveniente ed opportuno: essi non domandano nemmeno di valersene di questa concessione.

Credo che sia una cortesia che debba accordarsi.

Lo Stato deve scegliere il meglio che interessi la storia e i monumenti dell'arte sia classica che medievale.

Il difetto dei nostri musei e delle nostre gallerie è d'avere un affollamento d'oggetti d'arte di second'ordine, e perciò, sotto questo rapporto, sono inferiori a molte gallerie estere, perchè esse avendo comprato coi loro danari, hanno scelto, e per conseguenza sono meglio ordinate. Quelle italiane, invece, contengono troppi oggetti di second'ordine e specialmente marmi antichi che ingombrano le sale e nocciono ai veri capolavori; ed essendo pesanti e difficili a rimuoversi, impediscono il razionale collocamento delle statue di prim'ordine.

Citerò un esempio di cosa in cui ho avuto parte.

Coll'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi, abbiamo acquistato 92 pezzi di scultura antica. Stando alla mia perizia (come a quella del De Petra, col quale ebbi la fortuna d'andare d'accordo) cosa resta?

Vediamo come il De Petra ha diviso per categorie queste antiche sculture: 7 pezzi unici, o rari, 9 eccellenti, 20 pregevoli e 56 mediocri o di scarto.

Tutto il vero valore di quel museo è contenuto nei primi 36 pezzi e a quelli soli i periti hanno assegnato quasi l'intero valore della stima.

Allora ragioni di opportunità consigliavano di acquistare intera quella galleria, e lo Stato ha fatto bene ad acquistarla, come ha fatto benissimo a proporre l'acquisto di villa Borghese, ma d'ora innanzi, se noi vogliamo che le nostre gallerie e i nostri musei sieno scelti e razionalmente ordinati, sarà utile che lo Stato sfiorisca il meglio e lasci andare al commercio il rimanente.

Dunque io confido nella benevolenza del signor ministro, della Commissione e dei miei colleghi nel voler accogliere questo emendamento. Se non sarà accolto non farà alcun male, perchè io propongo come cortesia che noi dobbiamo agli studiosi internazionali di questa materia. Essi domandano solo di pubblicare i loro lavori, e questo non possiamo negarlo.

Credo, che se noi useremo questo atto di cortesia agli stranieri, faremo cosa buona. (*Bene*).

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Chigi sia appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento dell'onor. Chigi, e non lo può accettare per le seguenti considerazioni.

Innanzi tutto non è esatto l'affermare che lo Stato voglia fare un monopolio degli scavi. Lo Stato consente che per ragioni di studio istituti stranieri e cittadini stranieri eseguiscano scavi, ma si riserva la proprietà assoluta degli oggetti rinvenuti.

Quale è la differenza in fondo, tra l'articolo del disegno di legge e l'emendamento proposto dall'onor. Chigi?

L'onor. Chigi desidera che si senta il parere di un'apposita Commissione, e questo, anche che non sia nell'articolo del disegno di legge ministeriale, si sottintende, perchè non mi pare possibile che il Ministero voglia giudicare dal palazzo della Minerva se oggetti trovati in Sicilia sieno o no importanti. Poi questa distinzione che si vorrebbe fare secondo l'emendamento proposto dall'onor. Chigi, tra gli oggetti

di gran valore artistico e quelli che non hanno questo valore, è molto pericolosa, perchè vi sono degli oggetti, che senza avere un gran valore artistico, sono importanti per il luogo dove furono trovati. Perchè dobbiamo noi usare questo riguardo non solo agli istituti stranieri, ma anche ai privati stranieri, i quali avrebbero la facoltà di asportare gli oggetti inferiori? Poi agli Istituti stranieri, ai cittadini stranieri noi daremmo le facoltà di asportare i cocci. Ora questo, non è neppure decoroso. O questi oggetti sono preziosi e li conserva lo Stato, o non lo sono, e li lasciamo asportare. D'altronde, onor. Chigi, se questi oggetti ingombrano i musei...

CHIGI ZONDADARI. Domando di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. ...se questi oggetti non hanno una grande importanza, il Ministero può provvedere secondo questa legge vendendo e facendo cambi, perchè l'art. 16 dice:

« Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato ».

Perchè dunque mettere in un articolo questo riguardo agli stranieri a cui si lascia ampia facoltà di studio, ma non si deve lasciar quasi per diritto, e diventerebbe un diritto una volta che questa massima fosse consegnata nell'articolo, di poter asportare oggetti di importanza inferiore?

A nome quindi della maggioranza dell'Ufficio centrale dichiaro che non possiamo accettare l'emendamento proposto dall'onor. Chigi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chigi-Zondadari.

CHIGI-ZONDADARI. Io credo che ci si potrà mettere d'accordo più facilmente di quanto possa sembrare all'onorevole relatore.

Io non avevo intenzione di presentare emendamenti.

L'articolo mi piaceva come era stato scritto, fui pregato da qualcheduno a nome della Commissione di presentare quell'emendamento.

Ho faticato a cercare i materiali per svolgerlo, e siccome tra le altre fatiche ho preso quella di interrogare membri di Istituti esteri, posso dichiarare che essi sono con tenti di avere il solo diritto di scavo, senza pretendere di esportare gli oggetti rinvenuti; ma si lamentano che per il passato non sia loro stata conceduta la facoltà di pubblicare il risultato dei loro scavi e lavori.

Dunque siamo d'accordo e ci rinunzio volentieri.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. In nome mio e della maggioranza dell'Ufficio centrale dichiaro che non ho mai autorizzato alcuno a presentare emendamenti in nome di esso. A me fu presentato l'emendamento dal senatore Chigi, e risposi che doveva esser presentato alla Presidenza, la quale lo avrebbe stampato, e che l'Ufficio centrale si riservava di deliberare.

Fatta questa dichiarazione, che non ammette smentite, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'emendamento essendo stato ritirato, non v'ha luogo a deliberare.

ODESCALCHI. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Io non dovrei parlare, ma siccome non è la prima volta che faccio quel che non dovrei fare, vado avanti.

Mi è tanto più difficile parlare, perchè debbo dire di un morto, ma poichè l'essenza del concetto rimane nell'articolo, mi permettano semplicemente di dire la mia idea.

All'articolo, come è nella legge, e al defunto emendamento non attacco grande importanza, ma trovo importantissimo che l'emendamento sia stato fatto, perchè noi in materia di scavi siamo passati per un periodo nefasto, nel quale sono cessati tutti gli scavi d'Italia.

In fatto di studi archeologici lo *statu quo*, dal quale spero che presto usciremo, parmi che somigli al generale Murawieff, quando diceva che l'ordine regnava a Varsavia. Io credo che nemico di ogni scienza e di ogni arte sia quello che i Francesi chiamano *chauvinisme*, e noi diciamo pedanteria. Io credo che l'arte sia universale, e che abbiano diritto di studiare le antiche vestigia del nostro glorioso passato, che s'immerge in una sequela di secoli lontanissimi, gli scienziati di tutti i paesi del mondo. Di più abbiamo la fortuna di avere delle istituzioni estere scientifiche che colla loro permanenza in Roma ci rendono onore. Ora mentre

costoro in un tempo passato hanno reso dei grandissimi servigi allo sviluppo della scienza e dell'archeologia italiana, sono state fatte loro di recente tante angherie che sono andate a portare i loro studi in Grecia e in Tunisia, cessandoli completamente in Italia.

Perchè si metteva questo articolo, che dovessero essere conservate solamente le opere che avessero un interesse archeologico od artistico?

Perchè, secondo me, ciò tornava nello spirito dello nostra legge, che è legge di conservazione delle opere degne di essere conservate, non una legge d'inciampi e di seccature.

Quosto spirito di pedanteria è stato portato a tal punto in tempi non lontani, che, per esempio, quando negli scavi di Pompei, si sono trovati dei piccoli lacrimatoi e delle lucerne comunissime in grande copia, non avendo magazzini per contenerle e ritenendole inalienabili, si sono distrutte invece di farne uso. Credo sia molto migliore il sistema che ho veduto seguirsi negli scavi dell'Egitto, ove il Governo si fa venditore degli oggetti di valore assai relativo, e così aumenta i suoi fondi per spingere più alacremente ulteriori scavi. Ora ciò di cui si lagnano le Accademie estere e gli Istituti archeologici, è questo che lo *chauvinisme* dell'Amministrazione italiana aveva fatto completamente cessare i loro studi. Ed io credevo, e credo ancora, che sarebbe stato segno che noi siamo usciti da quell'epoca di sospetti archeologici, e rientriamo a piene vele nella via della libertà e del rispetto scientifico reciproco, votando questo articolo; ma agli Istituti esteri ed agli scienziati esteri, che vengono qui per studiare, non importa nulla se voi permettete o no loro di portar via questi oggetti; era un atto di cortesia e non altro che noi mettevamo nella legge, giacchè se noi volessimo conservare questi oggetti, essi formerebbero per noi un ingombro inutile.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè è stato ritirato l'emendamento, non credo necessario parlare.

PRESIDENTE. Non mi rimane adunque che mettere ai voti l'articolo come è stato redatto dall'Ufficio centrale e che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento, mobile od immobile. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli viritare e studiare entro brevissimo termine.

(Approvato).

Art. 14.

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso per lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse provenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del ministro di pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, viene determinato colle norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giuguo 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo, o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

All'ultimo comma di questo articolo il senatore Bordonaro propone la seguente modificazione:

« Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in denaro, una *metà* spetterà al proprietario del fondo, l'altra metà al Governo ».

Il senatore Bordonaro ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

BORDONARO. Il mio emendamento significa ritorno all'articolo ministeriale, il quale assegnava il ricavato di una metà degli scavi al proprietario e l'altra metà riteneva per lo Stato. Invece la Commissione ha creduto di variare le proporzioni accordando solo un quarto al privato.

Ora io credo, dopo la dichiarazione fatta

l'altro giorno dall'onor. ministro, quella cioè che la legge non abbia carattere fiscale, che egli, logicamente, dovrebbe accettare oggi il mio emendamento il quale non è che la riproduzione dell'articolo ministeriale.

A parte questa considerazione, pregherei il Senato di volere accogliere questo articolo anche per un'altra ragione.

Se vogliamo che gli scavi procedano su larga scala, per esumare gli oggetti che dovranno illustrare la nostra storia e l'arte antica, dovremo necessariamente entrare nel fondo altrui.

Ora non vi pare prudente, avere amico il proprietario, piuttosto che spettatore ostile per le noie e le molestie che gli date? Voi invece di avere un coadiutore nell'opera da cui vi ripromettete successo, avrete un individuo che vi contrasta ad ogni passo; quindi io per queste due considerazioni prego il Senato a volere accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Bordonaro sia appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento. Ne dico subito il perchè.

Il proprietario ha dei fastidî, è vero, ma si ponga mente che nel comma primo si dice che gli saranno pagate tutte le indennità per i danni che questi scavi possono recargli; fastidi e danni gli sono compensati.

Poi c'è un'altra garanzia. Per eseguire questi scavi occorre il decreto di pubblica utilità.

Non vi è dunque pericolo che un capriccio di chi rappresenta il potere esecutivo possa compromettere la proprietà privata.

La ragione poi per cui abbiamo modificato il progetto ministeriale, nel quale era detto che la metà spettava al proprietario, è la seguente: Noi abbiamo creduto che, siccome lo Stato in questo caso fa eseguire lavori per ragioni di pubblica utilità e incontra delle spese, sia giusto che lo Stato stesso si ricompensi delle spese che ha incontrate, tenendosi la maggior parte degli oggetti che rinviene, e lasciandone solamente una quarta parte al proprietario al quale oltre la quarta parte vengono pagati i compensi per i danni eventuali e i fastidi.

CHIGI-ZONDADARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIGI-ZONDADARI. Io mi congratulo con l'onorevole relatore, che in quest'articolo ha rimesso la condizione « di udire il parere di speciali e competenti Commissioni ».

Ma constato che egli ne abbia fatto rivivere due di queste Commissioni nell'art. 13, mentre nel mio emendamento all'art. 12 non ne accettava nemmeno una.

PRESIDENTE. Prego l'oratore a non discostarsi dall'emendamento.

CHIGI-ZONDADARI. Quella domanda all'egregio relatore non la chiedevo soltanto a nome mio.

Si domanda se nella legge è stato provveduto al caso di rinvenimento avvenuto per causa fortuita.

In Toscana fu ritrovata recentemente una tomba del secondo secolo avanti Cristo. Ci fu un lungo processo tra il proprietario e il rinvenitore della tomba.

Ora, dato il caso che, come accadde nello scoprimento della tomba etrusca del Ferrosi, che lavorando con i buoi o senza sopra la volta di una tomba franata, come dovrà allora, dopo gli effetti della nuova legge, ripartirsi il valore degli oggetti rinvenuti fra il proprietario, lo Stato e il rinvenitore?

Il professor Milani, direttore del museo Etrusco di Firenze, proponeva che il valore degli oggetti rinvenuti si dovesse dividere per un terzo allo Stato, un terzo al proprietario e un terzo a colui che li ha rinvenuti.

Ora io vorrei sapere qual è il parere della Commissione, sopra quanto mi viene scritto da uno dei direttori dei nostri migliori musei.

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Ho detto già che un quarto del valore dell'oggetto spetta al Governo, il resto al privato. Non ho combattuto l'emendamento dell'onor. Chigi perchè vi è inclusa la nomina della Commissione, ma perchè per le Commissioni si provvede all'art. 16.

L'onor. Chigi, poi, dimentica che abbiamo discusso e approvato or sono 5 minuti il comma terzo dell'art. 12, dove è detto: « in tutti gli altri casi il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti od al valore equi-

valente; quindi al caso che fa l'onor. Chigi è già provveduto dall'articolo che abbiamo deliberato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Bordonaro mi ha invitato ad esprimere su questo punto la mia opinione, ed io debbo ricordare all'on. senatore che l'emendamento suo consiste nel ripresentare la proposta del progetto ministeriale.

La questione evidentemente si connette ad un principio fondamentale, cioè al giudizio che si può portare intorno alla proprietà del sottosuolo.

Ma poichè questa questione non è stata qui dibattuta, non sarò io il primo ad aprire in proposito una discussione dottrinale. Ad ogni modo tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale hanno ripudiata la teoria che la proprietà del sottosuolo appartenga allo Stato, teoria pure riconosciuta in leggi recenti, ricordate al Senato, quelle di Grecia e di Creta...

CODRONCHI, *relatore*. E la pontificia...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. ...Anche qualche altro commissario ha sostenuto tale teoria in seno all'Ufficio centrale, come risulta dalla relazione.

Facendo un più largo omaggio al diritto della privata proprietà, il Ministero aveva creduto equo di stabilire che sul frutto di scavi eseguiti dal Governo in terreni di privata proprietà, una metà spettasse al proprietario del fondo. L'Ufficio centrale ha portato una innovazione a questo art. 14, disponendo che sola una quarta parte si attribuisca al proprietario del terreno e i tre quarti rimangano allo Stato. Per tal modo, mentre al Governo spetta un quarto nel caso dell'art. 12, quando cioè si tratta di scavi fatti da privati sotto la sua vigilanza e questo prelevamento deve intendersi fatto a titolo d'indennizzo per le cure e l'assistenza di direzione che il Governo ha prestato agli scavi, nel caso invece di quest'art. 14 l'Ufficio centrale ha voluto che la medesima quarta parte sia attribuita al privato quando il Governo intraprende lo scavo ne' suoi fondi, sostenendone le spese e indennizzandolo anche di ogni danno che lo scavo gli arrechi.

Ora, poichè l'Ufficio centrale ha creduto in questa materia, di spingersi più in là di quello che abbia fatto il Ministero, in verità non saprei non dar ragione alll'Ufficio centrale. Tanto più che, come dichiarai al principio della discussione di questo progetto di legge, esso, nella sua redazione finale, è il risultato d'una serie di studi e di eque transazioni.

Io stesso ho rinunziato ad alcune proposte che avrei voluto fare, e non esito ora a confessare che, seguendo la mia convinzione individuale, avrei dovuto proporre che la proprietà del sottosuolo fosse riconosciuta interamente allo Stato. Ciò nonostante, accetto la proposta dell'Ufficio centrale, e non posso certamente allontanarmi ancor di più dalla mia teoria col ritornare a quella più larga verso i privati fatta dall'onorevole mio predecessore.

Un'ultima parola: è stato detto più volte che io ho impropriamente affermato la legge non avere alcuno scopo fiscale, specialmente in ciò che si riferisce alla tassa d'esportazione.

È bene intendersi su questo punto. Ho detto che la legge non ha scopo fiscale in relazione ad un principio dottrinale che ho sostenuto, e cioè che nell'esportazione degli oggetti di antichità e di arte vi debba essere quasi un corrispettivo da pagare al paese per la perdita che esso viene a fare coll'uscita di un oggetto d'arte che ne ricorda la storia, ne interessa la coltura.

Secondo la mia teoria sull'oggetto d'arte o di antichità, esistono insieme due diritti, quello del proprietario e quello della cittadinanza. Fino a quando l'oggetto rimane nell'interno dello Stato, i due diritti non vengono in opposizione; ma allorchè il proprietario lo esporta, mette la cittadinanza nell'impossibilità di continuare a godere de' suoi diritti. Egli le deve dunque una indennità, e la tassa progressiva rappresenta appunto un corrispettivo per la perdita che il paese viene a subire.

Anche considerata ne' suoi fini pratici, si può dire che questa tassa perde totalmente il carattere di fiscalità. Strettamente fiscali potranno dirsi quelle tasse che hanno per solo scopo di procurare allo Stato dei proventi che esso impiegherà poi per scopi del tutto estranei alla cosa da cui la tassa proviene; non certamente questa, che è intesa a costituire nel bilancio della pubblica istruzione un fondo destinato esclusivamente agli interessi dell'arte, anzi a rendere eseguibile questa medesima

legge, ponendo in grado il Governo di acquistare gli oggetti d'arte, di cui non si possa permettere l'esportazione e sui quali crede di esercitare il diritto di prelazione.

Non si potrà forse assolutamente sostenere che la tassa non abbia scopo fiscale, ma per certo è questa, direi, una fiscalità di secondo ordine, una fiscalità artistica, alla quale il Senato vorrà rendere omaggio.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Speravo che la mia proposta, ispirata ad un concetto di equità già altra volta espresso dall'onorevole ministro, non avesse incontrato l'opposizione sua; e poichè esso mi richiama sempre alla famosa teoria collettivista, per la quale si ammette in favore dello Stato un diritto di comproprietà sugli oggetti d'arte, permetta il Senato che io pure, annoiandolo, ritorni su questo fastidioso tema, con brevissime parole.

Io non discuto in questo momento la teoria stranissima, non solo accenno ai risultati assurdi cui essa conduce nella sua applicazione.

Questo coefficiente etico, imponderabile, per cui si afferma il diritto di comproprietà dello Stato su di un oggetto d'arte prodotto nel paese, solo perchè l'artista ivi nacque, sviluppò ed educò il suo ingegno, applicato logicamente condurrebbe ad ammettere il diritto di comproprietà dello Stato su tutte le manifestazioni dell'attività intellettuale nel paese.

Io non credo che il Senato voglia oggi adottare questa pericolosa teoria. Sono tuttavia grato all'onorevole ministro che non ne spinge l'applicazione al punto cui giungono i suoi colleghi sostenitori ad oltranza di siffatto principio, i quali negano perfino al privato il diritto di esclusivo possesso dell'oggetto d'arte. Essi gli impongono di tenerlo esposto all'ammirazione pubblica, obbligandolo a tenere aperta la porta della sua casa perchè il pubblico possa ammirare e studiare le opere d'arte.

Signori, continuando per questa via, neppure le mogli si possono tenere a casa! (*Viva ilarità*).

Ma, ritornando sull'argomento, io non mi fermo a combattere le ragioni addotte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dal ministro; solamente faccio rilevare al Senato che la contraddizione in cui mi vuol mettere il ministro, per quanto fu disposto e consentito nell'art. 12, con quello che si disporrà in questo articolo, non esiste; perchè nell'art. 12 il ministro propose che allo Stato si attribuisse la quarta parte dei prodotti degli scavi, di cui fosse stato accordato il permesso ai privati, che esercitano il diritto di proprietà anco nel sottosuolo.

Ma qui si tratta della parte spettante al proprietario espropriato della cosa sua, cui non pagate che il valore della superficie, e poco date per quello del sottosuolo.

Dunque il criterio con cui fu stabilita la compartecipazione dello Stato nell'art. 12, non può essere l'istesso che si dovrà stabilire nell'articolo del quale noi discutiamo.

Siccome io ho proposto un emendamento all'articolo, non per una lustra, ma mosso dal desiderio di proporre cosa utile nell'interesse della legge, che vorrei ferisse meno il diritto di proprietà, sentirei rimorso a ritirarlo. Mi rassegno a vederlo respingere, ma lo mantengo.

BALESTRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALESTRA. Il progetto ministeriale stabiliva che gli scavi fatti dal Governo per una metà spettassero al proprietario del fondo e metà al Governo.

Sembra che il Ministero, nel proporre questo articolo, si sia inspirato alla disposizione contenuta nell'art. 714 del Codice civile, che dice che il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova, e se il tesoro si trova sul fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

Dunque la legge accorda al fortuito scopritore una metà, ed egli non ha incontrato nessuna spesa, non ha corso l'eventualità di perdere il suo denaro nel far lo scavo.

A noi è parso che fare un trattamento uguale al Governo, che fa gli scavi per progetto, ed al fortuito scopritore, fosse un metterlo in condizione inferiore.

Il Governo, quando fa gli scavi, deve prima mettersi d'accordo col proprietario e pagare una indennità a compenso, per lucro mancato e per danni che per tali scavi potesse aver arrecati, cosa che non avviene per il fortuito scopritore.

Deve poi incontrare le spese degli scavi, e dopo tutto questo può darsi che trovi poco o nulla.

Ora, per uno scopritore come il Governo, che fa gli scavi per la storia e per l'archeologia con questi oneri, sembrava a noi che dovesse esservi un compenso maggiore di quello che si accorda al fortuito scopritore.

Di più, questo articolo può dirsi che stia in corrispondenza a quanto è stato stabilito nell'art. 16, in cui è detto che, quando gli scavi sono fatti da terzi, il Governo non prende che il quarto.

Per queste considerazioni, noi manteniamo il nostro articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Bordonaro insiste nel suo emendamento?

BORDONARO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo di parlare, lo rileggo per porlo ai voti.

« Degli oggetti sorgenti nello scavo o del loro equivalente in denaro, una *metà* spetterà al proprietario del fondo, l'altrà metà al Governo ».

Chi intende di approvare questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 14 dell'Ufficio centrale, che ho già letto.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 15 (*nuovo*).

Quando vengano scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il senatore Guarneri propone il seguente comma da aggiungere a questo articolo:

« Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi tanto autorizzati, che clandestini, o anche per casi accidentali, od imprevisti, le autorità governative potranno adottare tutte quelle misure di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurare la conservazione, o per impedire il trafugamento o la dispersione dei detti monumenti od oggetti rinvenuti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri per svolgere il suo emendamento.

GUARNERI. Modestia a parte, io credo che nella materia di scavi, questo sarebbe il più importante degli articoli dell'attuale progetto di legge in esame, perchè provvede ai casi più numerosi e di maggior pericolo.

Questo progetto di legge allo scopritore non impone che l'obbligo di far la denunzia, e, se non la fa, lo multa; ma il maggior numero delle volte, principalmente nelle scoperte casuali, per un colpo d'aratro o di zappa, colui che discopre un oggetto antico è un povero villico, che non può pagare alcuna multa.

Ecco perchè bisogna accompagnare l'obbligo delle denunzia con altre misure preventive, cioè autorizzare le autorità governative a prendere quelle cautele di pura conservazione e di precauzione, che impediscano la deturpazione, il trafugamento o la disperzione degli oggetti rinvenuti.

Or, attualmente, quando le autorità che curano la conservazione dei monumenti pubblici, sono avvertite che una scoperta è stata fatta, bisogna che vadano sul luogo; e spesso in località interne, lontani dalle vie ferrate e dalle rotabili; intanto passano i giorni e l'oggetto viene asportato o disperso. Quindi bisogna che l'autorità possa preventivamente al suo arrivo, anco per mezzo di telegrammi, autorizzare il prefetto, il sindaco ed anche l'arma dei reali carabinieri a raccogliere e conservare l'oggetto scoperto in un luogo sicuro, affinchè l'autorità, quando arriva, ne possa determinare l'importanza artistica e storica.

Altrimenti accadrà quello che è avvenuto troppo spesso fino ad oggi, cioè che, invece di rinvenire l'oggetto scoperto, l'autorità al suo arrivo trova solo il buco, e vuoto dippiù.

Ma di tutto ciò abbiamo parlato a sufficienza; perciò io domando se la Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'emendamento del senatore Guarneri sia appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L' Ufficio centrale accetta l'articolo aggiuntivo del senatore Guarneri, e lo accetta perchè riconosce che vi sono dei casi nei quali è necessario che vi sia una grande prontezza di provvedimenti.

Il senatore Guarneri rammenterà che nel museo di Palermo esiste un famoso vaso, credo Ispano-Arabo, di cui esisteva un altro esemplare all'Alhambra.

Fu appunto il senatore Guarneri, che con Michele Amari e Perez, con metodi molto spicci, riuscì ad impossessarsi di quel vaso.

Ho acccennato a questo fatto, perchè credo sia stato il ricordo di esso che ha ispirato l'articolo aggiuntivo. Accettiamo dunque l'articolo, ma proporrei una modificazione nella forma.

Io direi così:

« Nei casi di scoperte di monumenti e di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi, tanto autorizzati che fortuiti, le autorità governative potranno prendere tutti quei provvedimenti di tutela e di precauzione che reputeranno necessarie per assicurare la conservazione e per impedire il trafugamento e la dispersione dei detti monumenti e oggetti rinvenuti ».

In questo modo spariscono tutte quelle distinzioni di *scavi clandestini* che forse non è opportuno scrivere in una legge, comprendendo tutto nella parola *fortuiti*; ed in luogo di dire *adottare misure* usiamo le parole *prendere provvedimenti* ecc.

Quindi il suo articolo in sostanza rimane, solo verrebbe leggermente modificato nella forma.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Potrete adoperare la frase più generale *in tutti gli scavi di qualunque natura*.

La nostra legislazione attuale per difetto di queste misure preventive obbliga le autorità incaricate della conservazione dei monumenti, dopo aver verificato il rinvenimento di un oggetto, a consegnarlo al proprietario.

Se ciò non fosse stato, non avremmo lamentato la deturpazione e la perdita di tanti oggetti d'arte, e forse non vi sarebbe stata neanco la necessità della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri accetta la variante proposta al suo emendamento, che consiste nel dire casi *imprevisti* o *fortuiti?*

GUARNERI. Sì, acconsento.

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Non voglio combattere l'emendamento del senatore Guarneri, ma mi limito a narrare un aneddoto avvenuto a me.

Alcuni anni addietro mi trovavo in provincia di Siracusa, e visitavo, insieme col direttore di quel museo alcune antichità storiche scoperte, e mi fece vedere i resti di un magnifico bassorilievo dell'epoca greca di grande bellezza, raccontandomi che il proprietario del fondo in cui era stato trovato, fu talmente pauroso delle molestie che avrebbe avuto qualora l'autorità fosse intervenuta per le constatazioni che l'aveva frantumato a colpi di zappa!

Il pezzo più grosso non era più di dieci centimetri quadrati, tanto che io ne raccattai un frammento e lo tengo in casa come posacarte.

Quel direttore mi disse che fatti simili succedono costantemente anche quando il rinvenitore abbia la coscienza che l'oggetto abbia qualche valore, tanto è il terrore che ha per tutte le vessazioni alle quali verrebbe sottoposto, e preferisce rinunciare a qualunque guadagno e distruggere il suo oggetto pure di avere la pace nel suo fondo, di essere padrone in casa sua. Laddove si è trovato un oggetto qualunque c' è la presunzione che ve ne possano essere altri; quindi, sorveglianza delle guardie, contravvenzioni, molestie e l'individuo perde la sua pace.

Questo è quello che il direttore del museo mi diceva avvenga spesso nei luoghi dove si sogliono rinvenire questi oggetti; come appunto Siracusa, Palazzolo-Acreide, ecc.

Io non vorrei che per far bene si venisse a peggiorare questa situazione di cose; non vorrei che si incoraggiasse il vandalismo, col troppo rigorismo.

Questo solo volevo dire al Senato.

PRESIDENTE. Ha qualche proposta da presentare, onor. Di Camporeale?

DI CAMPOREALE. No. Prego solo il Senato di tener presente anche questo aspetto della questione nel valutare l'emendamento del senatore Guarneri, e nel darvi o no il suo voto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale proporrebbe la seguente formola:

« Nei casi di scoperte di monumenti o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che risulteranno necessarie o utili per assicurare la conservazione o per impedire il trafugamento, o la dispersione dei detti monumenti od oggetti rinvenuti ».

Mi pare che questa formola risponda anche meglio al concetto del proponente e degli opponenti.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. E quando non è lo scavo, ma è l'accidente che produce questo rinvenimento? Per le considerazioni del mio amico Di Camporeale, mi sono limitato alle parole « cautele » e « precauzioni », non ho detto « sequestro », non ho detto « multa », per pesare quanto meno si può sul proprietario del fondo dove l'oggetto è stato rinvenuto.

PRESIDENTE. Ella mantiene intiero, tale e quale, il suo emendamento, oppure accetta quello dell'Ufficio centrale?

GUARNERI. Accetto l'emendamento dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di una aggiunta ad un articolo che non è ancora approvato, ed a termine del regolamento vien considerato come emendamento; e come tale deve essere messo a partito.

Il signor ministro accetta quest'aggiunta?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo con l'Ufficio centrale accetto quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta all'art. 15 nei termini di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il complesso dell'art. 15 così modificato; lo rileggo:

Art. 15 (*nuovo*).

Quando vengano scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggatti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno adottare tutte quelle misure di tutela, e di precauzione che riputeranno, necessarie, o utili per assicurare la conservazione, o per impedire il trafugamento, o la dispersione dei detti monumenti od oggetti rinvenuti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 16 (*art. 19*).

Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni o a monumenti.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

(Approvato).

Art. 17 (*art. 20*).

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa colle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

(Approvato).

Art. 18 (*art. 21*).

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 16, dalla applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 12, 14 e 17.

(Approvato).

Art. 19 (*art. 22*).

La somma che a termine dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà divisa in due parti. l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti uel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

(Approvato).

Art. 20 (*art. 23.*)

Con le somme dì cui agli articoli 18 e 19 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

(Approvato).

L'articolo 21, come il Senato ricorda, è già stato approvato, ma a qui abbiamo una proposta presentata dai senatori Bordonaro e Guarneri, proposta che porterebbe il numero 21 *bis* e così concepita:

Art. 21 *bis*.

La facoltà del Governo di iscrivere di ufficio nel catalogo i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai privati riguarda i capolavori di pubblica notorietà, quelli cioè la cui esportazione dal Regno, o la negletta conservazione costituirebbe danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e per la storia italiana.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io dispenso il Senato dal sentir ripetere le medesime ragioni che m'indussero a presentare quest'emendamento che del resto, come sapete, era già stato accolto dall'onor. relatore della Commissiome, il quale ebbe a dirmi che lo trovava ispirato ai concetti medesimi ch'egli aveva sostenuti nella discussione. Se non che trovava alcune parole le quali avrebbero potuto compromettere l'applicazione della legge, limitandone l'azione. ed è perciò che nella forma con cui io presentava l'emendamento, la Commissione non avrebbe potuto accettarlo. Le parole che davano ombra all'onor. relatore erano quelle di « capolavori di pubblica notorietà », che egli non accettava per una doppia ragione: per il significato restrittivo che aveva la parola « capolavori » e e per la qualifica di « notorietà » che non era neppure applicabile a tutti gli oggetti, come per esempio a quelli di scavo, i quali uon possono esser noti se non dopo venuti alla luce. Riconosco la giustezza di queste osservazioni, e perciò sono disposto a modificare la mia aggiunta, estendendola alle opere di sommo pregio e togliendo la notorietà.

Un'altra obbiezione faceva l'Ufficio centrale alle parole « negletta conservazione ».

Io mi studiavo di dare alla disposizione contenuta nella mia aggiunta un carattere generale, comprensivo, per modo che si potesse applicare a tutti gli oggetti e ai monumenti di la presente legge si occupa.

Ora, per l'ordinamento della legge, la quale

non distingue nettamente per categorie la materia che tratta, pnò avvenire che le parole « negletta conservazione » si possono confondere con quelle di « negletta custadia », e tale è il caso del significato attribuito a quelle parole dell'onor. presidente dell'Ufficio centrale. Egli credeva che io volessi in questo modo rendere più severa la vigilanza sopra il privato, ed anco più fiscale la legge.

Certamente non poteva questo essere il mio pensiero, mentre io intendevo riferire le parole « negletta conservazione » a quei monumenti in possesso dei privati i quali debbono necessariamente essere annotati nel catalogo privato; quei monumenti potrebbero subire danni fortuiti tali da minacciarne l'esistenza, ed era appunto per assicurarne la conservazione, e l'integrità che io formulavo quell'aggiunta, e non mai per aggravare le responsabilità del proprietario.

Con quelle parole del mio articolo aggiuntivo, io affermo l'inscrizione in catalogo di quei monumenti, affinchè il Governo possa provvedere alla loro conservazione.

Io credo che altre obbiezioni l'Ufficio centrale non sollevi, ed allora io mi lusingherei di veder accettato il mio emendamento, il quale ormai, al punto in cui son giunte le cose, diventa una necessità imprescindibile per l'attuazione della legge.

Noi abbiamo coll'art. 8 colpiti tutti gli oggetti d'arte che si esportano dal paese, nessuno eccettuato.

Ora, se non precisiamo nel catalogo dei privati (non parlo del catalogo degli enti morali), quali sono questi oggetti sui quali noi imponiamo oltre la tassa, anco il veto, noi di straforo, coll'approvazione dell'art. 21 verremo non solo ad imporre una vera tassa di esportazione su tutti indistintamente gli oggetti i quali hanno valore artistico anche minimo, ma li colpiremmo di interdetto.

Signori, non ci dissimuliamo la gravità di questa legge, oggi che gli oggetti più comuni della vita portano l'impronta artistica, onde non è improbabile che alle dogane, all'esportazione di un attaccapanni o di una sedia non si sollevi la questione della qualità artistica o meno dell'oggetto. Quindi necessita di precisare ciò che noi intendiamo inscrivere nel catalogo, in altri termini le caratteristiche speciali che devono avere gli oggetti per essere essere inscrilti nel catalogo dei privati.

Dopo ciò, io vi do lettura della mia aggiunta, e mi lusingo che essa incontrerà accoglienza tanto dall'Ufficio centrale quanto dal ministro.

« L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata si limita ai capolavori e agli oggetti d'arte insigni e rari, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e la storia d'Italia ».

PRESIDENTE. Chiedo se questo emendamento all'art. 21 *bis* sia appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Comprendo le ragioni che hanno indotto l'onor. Bordonaro a proporre il suo emendamento.

Nell'articolo 21, che è già stato votato, si determina bensì ciò che debba contenersi nel catalogo relativo agli oggetti d'arte e di antichità di spettanza degli enti morali, ma non si specifica poi quali oggetti debbano essere indicati nel catalogo relativo ai monumenti e agli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata.

Ora non vi è dubbio, che, anche quanto alle cose d'arte e di antichità spettanti ai privati, è necessario indicare espressamente ed occorrendo inscrivere d'ufficio quelle, che per la loro grande importanza storica ed artistica debbono cadere sotto le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge, relative alla denuncia dell'alienazione ed al diritto di prelazione da parte dello Stato.

Parmi tuttavia che l'onor. Bordonaro vada troppo oltre quando pretende che l'inscrizione d'ufficio debba unicamente circoscriversi ai capilavori di pubblica notorietà.

Se si vuole riuscire a qualche cosa di pratico e di utile conviene di necessità lasciare al Governo facoltà di inscrivere d'ufficio tutti quegli oggetti d'arte e di antichità, che, secondo il giudizio di competenti Commissioni, hanno un tale pregio storico ed artistico da obbligare lo Stato a ricorrere a tutti i mezzi che gli sono consentiti da questa legge per impedirne l'esportazione.

Così stando le cose, parmi che l'onor. Bordonaro potrebbe chiamarsi pago se all' ultima parte dell' art. 21 si facesse questa aggiunta: « Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata, sono espressamente indicati ed inscritti d'ufficio quelli che per la loro grande importanza storica e artistica sono soggetti alle disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge ».

In tal modo si verrebbe al risultato pratico di fare una distinzione netta fra gli oggetti d'arte e di antichità, di cui deve essere denunziata l'alienazione e per i quali spetta allo Stato il diritto di prelazione, da quelli che per la loro minore importanza storica od artistica non abbisognano di questa speciale tutela dello Stato e possono perciò essere oggetto di libero commercio nei confini dello Stato.

È solo in questo modo che si possono coordinare fra di loro le disposizioni contenute nell' art. 21 che si riferisce al catalogo, con quelle degli articoli 5 e 6 che si riferiscono alla denunzia dell'alienazione e al diritto di prelazione per parte dello Stato.

Questa aggiunta sarebbe anche accettata dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'art. 21 è già votato; si tratterebbe di fare un articolo 21 *bis*.

CARLE. Quanto a ciò, io mi rimetto.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. La discussione avviene fra gl' innamorati dell'arte e fra quelli che, essendo in un' assemblea politica, intendono di conservare certi rispetti al diritto privato.

Io sono innamorato dell'arte; ma sono anche senatore, e come senatore chiedo che queste invasioni nella vita privata debbono essere le minori possibili.

Io sono larghissimo per le disposizioni prese in riguardo all' Amministrazione pubblica perchè debbono stare sotto la tutela dello Stato. Ma quando andiamo alla proprietà privata, ci vogliono ragioni molto gravi per potersi intromettere negl' interessi privati.

Ora la proposta del senatore Carle si aggira in un circolo vizioso, perchè mentre l' art. 5 parla degli oggetti appartenenti agli enti, qui ci pongono gli oggetti appartenenti ai privati sotto lo stesso regime.

La proposta del senatore Bordonaro mette un freno all'opera di estimazione delle Commissioni che di fatto poi si riducono ad una persona mandata dal Ministero, ma quella del senatore Carle non pone alcun limite. Secondo lui, si dovrebbe lasciare le cose come sono ora, vale a dire il Ministero stabilisca per mezzo di persone che si chiamano Commissione e che sono il più delle volte persone di fiducia più o meno intelligenti di arte, la misura in cui un privato può disporre della sua proprietà. Così la proprietà è sparita...

CODRONCHI, *relatore*. Non è sparita.

VITELLESCHI ...Insomma è sottomessa ad un regime, che è una mezza espropriazione.

Quando si parla di un altissimo interesse di Stato, quando si dice che si preferisce che quegli oggetti d'arte, i quali fanno la rinomanza artistica dell' Italia, restino tra noi anzichè vadano a Berlino, si ha ragione, e fino ad un certo punto capisco che vi difendiate. Ma, quando si tratta di un quadro che ha solamente una importanza artistica, che fra le altre cose anche questa importanza è sottoposta alla moda, la cosa e ben diversa.

In sostanza voi entrate nelle case dei privati per mettere l' embargo sopra oggetti di loro proprietà col pretesto, che l' Italia non vuole perdere gli oggetti d' arte. Signori, pensateci. Fra le altre cose ognuno si guarderà bene di acquistare più niente, perchè non avete voluto restringere questa misura agli oggetti italiani. Non vi sarà più un italiano, che compererà un quadro all' estero, perchè arrivato qui vi capita il Ministero dell' istruzione pubblica, e ci mette l' embargo. Perdonatemi ma questo non è serio. Capisco che voi quando vi trovaste in presenza di un S. Sebastiano del Perugino, che malgrado le vostre leggi è finito all' estero perchè più le vostre leggi sono esose, e più ve le frodano; voi sforziate i limiti del rispetto della proprietà.

E del resto un privato non potrà negare di possedere il suonatore di violino di Raffaello che è andato all'estero anch'esso. Ma sarebbe odioso andare ad esaminare tutti i quadri che abbiano un qualche valore. Praticamente poi non ci arriverete mai.

Contentatevi di catalogare gli oggetti che hanno un valore singolarissimo. Ma il resto lasciatelo, se non volete che continui ad accadere quello che già è accaduto, che cioè si mette tutta una galleria dentro i bagagli di

una compagnia comica, e si porta via. E se chi ha fatto ciò non ha ricevuto dalla opinione pubblica quella disapprovazione che sarebbe stata da aspettarsi, è proprio perchè si tratta di atti di rivolta giustificati da leggi insopportabili.

Dunque io faccio piena adesione all' articolo proposto dal senatore Bordonaro, e spero che la Commissione vorrà essere abbastanza discreta per accettarlo, per far cosa pratica ed onesta. Altrimenti non farà cosa onesta, perchè invaderete la proprietà privata più di quel che ne abbiate il diritto, nè pratica perchè vi sottrarranno tutto quel che vorranno.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Noi siamo interamente rientrati nella discussione dell' art. 21. Dopo che quell'articolo fu deliberato, pare che il senatore Bordonaro voglia con questo articolo aggiuntivo, ritogliere tutto ciò che il Senato ha votato.

L'aggiunta del senatore Bordonaro contiene la parola *capolavoro*. Qui ci sono certamente molte persone competentissime in arte, ma io vorrei che fossero presenti artisti e critici d'arte perchè mi dicessero come si possa definire la parola capolavoro!

Non vedete che così fareste una legge che darebbe luogo ad interpretazioni difficili e a numerose contestazioni?

Il senatore Vitelleschi dice: rispettate la proprietà privata; capisco che ve ne occupiate quando si tratta di un capolavoro, per tutte le altre opere dovete rispettare il diritto di proprietà.

Ma il principio si violerebbe sempre; una volta che riconoscete il diritto nello Stato di metter le mani sopra certe opere d'arte, siano, o no, capolavori, il principio è ammesso e quindi secondo l'onorevole Vitelleschi sarebbe violato il diritto di proprietà.

(*Segni di diniego del senatore Odescalchi*).

L'onorevole Odescalchi, membro dell' Ufficio centrale, sempre d' accordo con noi, pare che ora non lo sia più, me ne dispiace, ma gli ricordo che questo disegno di legge l' abbiamo votato insieme concordemente.

Ma andiamo innanzi. Il senatore Vitelleschi dice: voi legittimerete la rivolta.

Purtroppo in Italia c'è questo costume di ribellarsi sempre alle leggi; ed io credo che ciò accada non perchè le leggi siano cattive, ma perchè il costume politico è cattivo, e noi lo peggioriamo biasimando noi stessi le leggi che noi abbiamo fatto.

Si è pure parlato della *moda*: ma questa è una riprova della difficoltà di definire il *capolavoro*, perchè quando voi ammettete che un Rubens, o un Guercino possano cadere di moda, voi non potrete classificare fra i capolavori un'opera che non lo sarà oggi e può diventarlo domani.

Finalmente è stato detto dall'onorevole Bordonaro: voi con questo sistema impedirete che si vada più a comprare un quadro all' estero, poichè, quando sarà in Italia, correrà il rischio di non poter più uscire.

Non so se questo succederà; osservo solo che quadri di autori stranieri sono venuti in Italia posteriormente alla leggi dei diversi Stati che impedivano l'esportazione.

BORDONARO. Nessuno.

CODRONCHI, *relatore*. Ne faremo la nota.

Il senatore Vitelleschi ha detto che abbiamo qui gl' innamorati dell'arte, ma abbiamo anche gl' innamorati del rispetto ai diritti di proprietà, quasichè noi con questa legge fossimo venuti a violarli.

Noi amiamo l' arte, ma amiamo anche il diritto di proprietà, e non vogliamo violazioni di libertà, e crediamo, come abbiamo detto tante volte in questa discussione, esser necessario che lo Stato impedisca l' esodo degli oggetti d'arte dall' Italia, perchè ciò costituisce una disgrazia ed una vergogna. Le opere d'arte del resto costituiscono un diritto di proprietà speciale diverso dagli altri diritti.

Abbiamo imitato le leggi esistenti, e potrei ricordare tutta una letteratura per dimostrare che la difesa delle opere d'arte è divenuto un supremo bisogno nazionale, per coloro che considerano l'arte come una gloria, e come elemento di ricchezza.

Dopo tutte queste considerazioni, noi non possiamo accettare l' articolo aggiunto dal senatore Bordonaro.

Se quell'articolo venisse accettato, si recherebbe grande nocumento alla legge, perchè quando si tratterà di definire che cosa sia un capolavoro, scoppieranno tante contestazioni,

che l'inventario delle ricchezze artistiche private si potrà difficilmente eseguire.

PRESIDENTE. Non sarebbe il caso di rinviare l'emendamento all' Ufficio centrale affinchè lo esaminasse in confronto ai proponenti per addivenire ad una formola accettabile?

BORDONARO. Dopo le dichiarazioni del relatore che decisamente lo rigetta, che figura si fa ad andare ad implorare il suo consenso quando lo ha già preventivamente negato?

Però, se il Presidente lo desidera, accetto anche il rinvio alla Commissione.

CODRONCHI, *relatore*. L' Ufficio centrale per dovere di cortesia e per riguardo e deferenza all' onor. proponente, non può non accettare di discutere questo emendamento in suo concorso e col concorso dell'onor. ministro. Auguriamoci di poterci mettere d' accordo, ma mi pare un po' difficile.

PRESIDENTE. Ho fatto questa proposta, tanto più che all' articolo 34 vi sono due emendamenti, i quali sarà opportuno che siano esaminati dall' Ufficio centrale, perchè non vengano nuovi davanti al Senato.

CODRONCHI, *relatore*. Sopra questi emendamenti siamo già d' accordo. Uno del senatore Guarneri fu accolto dall' Ufficio centrale. Per quello Guarneri-Bordonaro, che riguarda le copie, ci potremo mettere facilmente d' accordo.

Sarà difficile intendersi sull' ultimo articolo.

Ad ogni modo, se il presidente lo desidera, l'Ufficio centrale potrà tenere una seduta invitandovi il ministro ed i proponenti, per vedere se sia possibile intenderci, e nella tornata pubblica di domani potremo riferire sul risultato dei nostri studi.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Il presidente e relatore della Giunta centrale ha motivato la ripugnanza che ha l'Ufficio stesso ad accettare l'emendamento Bordonaro, per la parola *capolavoro*, che reputa foriera di gravi conseguenze nell' applicazione della legge, ed io sono costretto in buona fede a dargli ragione.

La parola *capolavoro* non deve essere messa in quest'emendamento e sono certo che il senatore Bordonaro vorrà togliere questa parola troppo indefinita. Allora verrà a sparire la divergenza che corre fra la Giunta centrale ed il proponente e si potrà senz' altro continuare la discussione.

Vorrei poi in questo momento sgombrare il terreno da una delle affermazioni troppe volte ripetute in questa discussione perchè meno esatta.

Si è detto che tutti gli altri paesi proibiscono l' esportazione. Non è esatto, e non bisogna mettere avanti come dato positivo un' erronea affermazione.

Chi non ha nozione delle importantissime vendite di oggetti d' arte che si fanno in Inghilterra? Chi non ha assistito e forse comperato degli oggetti d'arte all'Hôtel Drouot?....

CODRONCHI, *relatore*. Non ho detto questo, io ho parlato di *Stati italiani*, ed ho aggiunto che c' è tutta una letteratura in Francia per sostenere che anche per la proprietà privata si deve regolare l' esportazione.....

DI SAMBUY. Non ho detto che l' onor. Codronchi abbia affermato questo in Senato, ma ho detto che in Senato si era apertamente proclamato che negli altri paesi era vietata l' esportazione degli oggetti d' arte, e ripeto che questo non è esatto, e riprendo quanto diceva. All' Hôtel Drouot si vede giornalmente mettere all' asta degli oggetti d' arte di grande pregio.

Si è citato l'altro giorno l'«Angelus» di Millet. Or bene, quel quadro fu comprato per 300,000 lire da un americano ed esportato dalla Francia senza nessun impedimento.

Un francese ha creduto, per lodevolissimo sentimento patriottico, conservare alla Francia un dipinto che aveva sollevato molto rumore intorno a sè. Andò in America, ricomprò il quadro pagandolo 200,000 lire in più e l' ha riportato in Francia, attribuendogli un valore molto discutibile di mezzo milione. Questo prova, o signori, che ove non è inceppato il movimento artistico, sorge altissimo il sentimento dell' arte. Così fosse convinta l' Italia che libero lasciando il commercio delle cose d' arte, si prende un' invidiabile situazione artistica! Questa altissima situazione artistica voi fate perdere all' Italia.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Per amore di conciliazione ritiro la parola «capolavoro» e potremo così continuare la discussione, se questa parola è ciò che

costituisce il dissidio fra me e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io non posso sapere, se togliendo questo parola, l'Ufficio centrale aderisca al suo emendamento.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Se il Senato crederà di accettare la proposta di rinvio affinchè questo emendamento sia ancora con maggior ampiezza discusso in seno all'Ufficio centrale, non ho alcuna obbiezione a fare e mi rimetto intieramente alla sua decisione, perchè a me piace sommamente che si discuta a fondo ogni parte di questa legge per venire alla formula più razionale e più pratica.

Però devo dichiarare che l'abbandono della parola *capolavoro*, non risolve, a mio modo di vedere, la questione.

In questo argomento, come osservò giustamente l'onor. Vitelleschi, vi è una parte teorica, ed essa fu largamente svolta nella discussione, ma vi è una parte pratica, e su questa ho l'onore di richiamare nuovamente l'attenzione del Senato.

Quali sono, in ultima analisi, i motivi per cui si muovono opposizioni al catalogo, per cui si vorrebbe limitarlo agli oggetti di grandissimo pregio? Il timore che il Governo, coll'inscrivervi anche oggetti di valore secondario venga ad attentare, senza giustificabili ragioni d'interesse pubblico, alla libertà del privato.

Ma consideri il Senato quanto siano lievi le conseguenze che a danno della libertà del privato vengono dalla iscrizione di un oggetto nel catalogo, e non potrà fare a meno di riconoscere ingiustificato siffatto timore, e inutili le disposizioni restrittive che volessero adottarsi.

Questo progetto di legge rappresenta, in confronto a quelli che per lo innanzi vennero presentati al Parlamento, il massimo rispetto alla proprietà privata.

È la prima volta che si riconosce al proprietario di oggetti d'antichità e d'arte l'assoluto diritto di alienarli.

Se la vendita avviene all'interno, lo Stato non vi si oppone, e soltanto desidera che questa vendita sia denunziata per poter continuare ad esercitare sull'oggetto passato al nuovo proprietario la necessaria vigilanza.

Il solo vincolo che in pratica si impone alla proprietà in seguito all'iscrizione in catalogo, è il diritto di prelazione a parità di condizioni. Ma la proprietà privata in che è offesa dal diritto di prelazione? Crede proprio il Senato che sia un grave danno per il possessore di un oggetto d'antichità o di arte cederlo allo Stato anzichè ad altri, senza rimetterci un soldo nel prezzo, e poter continuare così a godere come cittadino di ciò che prima godeva come privato?

Ridotti a questo *minimum* i diritti dello Stato, non ha alcuna importanza la questione circa il maggiore o minore pregio che debbono avere gli oggetti da iscriversi in catalogo...

VITELLESCHI. Per gli effetti delle tasse, sì.

NASI, *ministro dell' istruzione pubblica*... Scusi, onorevole Vitelleschi, ma qui c'è un malinteso. Dichiarai nella discussione e proposi che fosse anche meglio dichiarato nella legge, mediante un'aggiunta all'art. 8 (e quest'aggiunta fu approvata), che la tassa progressiva d'esportazione è applicabile a qualunqne oggetto di antichità ed arte che parta per l'estero e non solo a quelli notati nel catalogo. Vuol dire che se l'oggetto ha un piccolo valore, pagherà pochissimo, pagherà molte se ha grande pregio.

E concludendo, poichè l'iscrizione in catalogo non ha nessun effetto riguardo all'esportazione, e lievissimi ne ha riguardo alla vendita all'interno, mi pare inutile creare un argomento di disputa e di contesa per sapere se un oggetto è un capolavoro o meno.

Ricordo anche la giustissima osservazione dell'onorevole relatore, il quale ha detto che non è da temersi, anzi deve escludersi il timore che l'iscrizione nel catalogo sia eccessiva, inquantochè l'art. 1° dice espressamente che le disposizioni della presente legge sono applicabili agli immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio per l'antichità o per l'arte. Evidentemente nel catalogo saranno iscritte soltanto quelle cose che abbiano un pregio notevole, e più che l'eccesso potrà forse verificarsi qualche manchevolezza del catalogo, essendo possibile, anzi probabile che molti oggetti, anche di grande pregio di proprietà privata, sfuggano all'attenzione del Governo. Ma sia pure che una Commissione ministeriale ecceda: il

danno della proprietà privata non esiste. È un malinteso questo che tenevo a dissipare.

Di maggiore importanza è l'osservazione già fatta dall'onor. Odescalchi. Si stabilisca un termine di tempo per la compilazione di questo catalogo, affinchè essa non vada troppo in lungo come suol accadere alle pubblicazioni dello Stato.

Questa raccomandazione sarei disposto ad accettarla. E se anche si teme che il Ministero ecceda, abusi, affidi a persone incompetenti la compilazione del catalogo, e che quindi vi si iscrivano oggetti d'arte che non abbiano importanza, si introducano pure altre garanzie, e se non si ha fiducia in quelle che il Governo stabilirà nel regolamento, si aggiungano pure alla presente legge. Si istituisca, se pare al Senato, una Commissione che debba dare il giudizio sugli oggetti che meritano di entrare nel catalogo. Ma distinguere con una definizione aprioristica gli oggetti da iscriversi e quelli da non iscriversi, non mi pare opportuno, anzi mi par pericolosissimo. E, come ho detto or ora, non è neppure utile per rispetto alla proprietà privata.

PRESIDENTE. Le parole del ministro mi pare dimostrino ancora di più la necessità del rinvio alla Commissione della proposta Bordonaro e Guarneri.

Chi crede che si debba rinviare all'Ufficio centrale l'esame ulteriore delle proposte Bordonaro e Carle è pregato di alzarsi.

(È approvato).

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Carta-Mameli ha accennato ad alcune opere di trasformazione che in Verona si intenderebbero eseguire a danno di una piazza monumentale, quella detta delle Erbe.

Il Governo non ha avuto alcuna notizia della cosa, ma stasera stessa telegraferò al prefetto per sapere se la notizia sia fondata, e non dubiti l'onor. Carta-Mameli che mi servirò di tutti i mezzi che le leggi mi consentono per impedire che vengano deturpati gli edifizi monumentali di quella piazza.

Certamente non mi sarà possibile ottenere un completo risultato, se non avrò l'aiuto delle autorità locali, e mi giova sperare che queste abbiano per i monumenti che onorano e rendono bella la loro città quello stesso amore che per essi dimostrano i forestieri.

Ma spero che facile mi sarà riuscire nell'intento, perchè già altra volta, quando volevasi in Verona modificare l'aspetto di un palazzo monumentale, il Municipio si unì al Ministero dell'istruzione in un'energica azione contro il proprietario, e il deturpamento fu impedito.

CARTA-MAMELI Io ringrazio l'onorevole ministro di queste sue parole rassicuranti.

PRESIDENTE. Rinvieremo il seguito di questa discussione a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Giuramento del senatore Gandolfi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Gandolfi, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in tornata, invito i signori senatori Ricotti e Codronchi d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Gandolfi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Gandolfi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 136).

Votanti	91
Favorevoli	88
Contrari	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

III. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione « Sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giaseppe Mazzini (N. 213).

La seduta è sciolta (ore 17 e 35).

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1901 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXIV.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Parona e Caravaggio — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Approvazione dell'art, 21* bis *proposto dal senatore Bordonaro, e modificato dall' Ufficio centrale nel senso proposto dal senatore Codronchi, relatore, dopo osservazioni del senatore di Sambuy, al quale rispondono il senatore Codronchi, relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 22 — All'art. 23 il senatore Carle svolge un emendamento, sul quale parla il senatore Vitelleschi — Approvazione dell'art. 23, emendato, e degli articoli dal 24 al 29 — All'art. 30 parlano i senatori Vitelleschi, Odescalchi, Codronchi, relatore, Guarneri ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione del primo comma dell'art. 30; rinvio del secondo comma all' Ufficio centrale — Approvazione dell'art. 31 — All'art. 32 il senatore Finali svolge una proposta di emendamento, che, dopo dichiarazioni del senatore Codronchi, relatore, del ministro della pubblica istruzione e del senatore Vitelleschi, è rinviata all' Ufficio centrale — Approvazione di due articoli aggiuntivi proposti dai senatori Bordonaro e Guarneri e dell' art. 33 ultimo del progetto — Alla tabella per la tassa di esportazione parlano i senatori Di Sambuy, che propone un emencamento, Codronchi, relatore, Odescalchi ed il ministro della pubblica istruzione — Rinvio all'Ufficio centrale della tabella e del progetto di legge per il suo coordinamento — Raccomandazioni dei senatori Negrotto e Carta-Mameli, ai quali risponde il ministro della pubblica istruzione — Chiusura di votazione — Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanze — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra, e delle poste e telegrafi.

COLONNA D' AVELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Parona Francesco, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, in altra tornata, invito i senatori Ricotti e Durante ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Parona viene introdotto nell'aula, e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Parona Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Caravaggio Evandro, i di cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati in altra tornata, prego i senatori Arrivabene e Di Prampero di volerlo introdurre nell' aula.

(Il senatore Caravaggio è introdotto nell'aula

e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Evandro Caravaggio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI SENATORI. — Con R. D. 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno per la categoria 21, art. 33 dello Statuto i signori:

De Larderel conte Florestano;

Pasolini-Zanelli conte Giuseppe.

La vostra Commissione, dopo esaminati i titoli e riconosciuto che l'imposta diretta da essi pagata nell'ultimo triennio supera la cifra prescritta, ha l'onore a unanimità di voti di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione propone, unanime, la convalidazione della nomina a senatori dei signori Florestano De Larderel e Giuseppe Pasolini-Zanelli.

Nessuno facendo osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Il relatore ha facoltà di continuare la lettura delle sue relazioni.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. D. 21 novembre 1901 furono nominati per la categoria 3, art. 33 dello Statuto, a senatori del Regno i signori:

Cagnola avv. Francesco deputato per le legislature 13, 14, 15, 16, 17;

Quartieri dott. Nicola deputato per le legislature 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Sani Giacomo deputato per le legislature 13, 14, 15, 17, 18, 19.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuta la coesistenza di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, viene proposta ad unanimità di voti la convalidazione della nomina a senatori dei signori: Cagnola Francesco, Quartieri Nicola e Sani Giacomo.

Se non vi sono osservazioni, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onor. relatore di proseguire la sua relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. D. 21 novembre 1901 fu nominato a senatore del Regno per la categoria 3ª, art 33 dello Statuto, il signor Mussi dott. Giuseppe deputato per le legislature 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

La vostra Commissione, esaminato il titolo e riconosciuti validi tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore ad unanimità di voti, con due astenuti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. La Commissione ad unanimità di voti, con due astenuti, propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Giuseppe Mussi.

Se nessuno domanda di parlare, anche questa nomina si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte ».

Il Senato ricorderà che nella seduta di ieri fu rimandata all'Ufficio centrale l'esame di una proposta dei senatori Bordonaro e Guarneri.

Ha facoltà quindi di parlare il signor relatore per riferire intorno alle risultanze della riunione dell'Ufficio centrale.

CODRONCHI., *relatore*. L' Ufficio centrale si è adunato, ed ha stabilito, d'accordo col ministro e coi proponenti, di proporre al Senato l'accettazione dell'art. 21 *bis*, proposto dai senatori Bordonaro e Guarneri e modificato nella forma seguente:

« L' iscrizione di ufficio nel catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio. la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia».

Nella discussione dell'Ufficio centrale si sono fatte alcune dichiarazioni, che per desiderio degli onorevoli proponenti io debbo comunicare al Senato.

Innanzi tutto, nella prima dizione di questo art. 21 *bis*, i senatori Bordonaro e Guarneri avevano aggiunto la parola « irreparabile » al « danno grave » con la quale essi volevano significare che, quando si tratta di oggetti d'arte o d'antichità, dei quali vi sia molta copia nel paese e che si possono facilmente sostituire, non si corre alcun pericolo; invece, quando si tratta di oggetti, che interessano l'arte e la storia e che non si possono facilmente sostituire, perchè rari, allora è il caso di un danno alla storia dell'arte italiana, e quindi dovrebbe esserne vietata l'esportazione.

Noi abbiamo creduto che sia inutile il mettere quella parola « irreparabile » che potrebbe portar confusione e produrre contestazioni, perchè già si sottintende che se si vieta l' esportazione perchè il danno è grave, tanto più questa esportazione dovrà essere vietata se il danno è irreparabile.

Il senatore Guarneri poi fece osservare che era necessario per le collezioni dei privati mettere un inciso in cui fosse detto, che se un privato possiede una collezione nella quale non vi sia che un oggetto di somma importanza, tutta la collezione non dev'essere per questo iscritta in catalogo unicamente perchè contiene un oggetto prezioso.

Noi abbiamo risposto che anche questo è evidente, perchè se uno possiede una collezione di nessuna importanza questa non viene iscritta in catalogo; ma secondo ciò che dicono gli articoli precedenti, vi si iscrive soltanto l'oggetto che ha una importanza singolare.

Con questi commenti di cui si sono contentati gli onorevoli proponenti, l'articolo resterebbe concepito come ho avuto l'onore di esporre al Senato.

BORDONARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Io per la mia parte mi dichiaro completamente soddisfatto e non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy, che, mi pare, desiderasse ieri dare qualche spiegazione in proposito.

DI SAMBUY. Ieri, in fin di seduta, l'onor. ministro ha fatto alcune dichiarazioni; e mi sono creduto in dovere di chiedere la facoltà di parlare, poichè da questa intricatissima discussione bisogna pure che esca un progetto di legge abbastanza chiaro, affinchè non ci si venga a domandare poi che cosa abbiamo creduto di fare.

L'onor. ministro ha ricordato che nell'articolo 8 aveva fatto introdurre le parole « qualunque oggetto d'arte ». E, ben ricordo, che quando si votò l'art. 8, il Senato non badò a questa aggiunta, che era stata causa di una mia privata osservazione al ministro.

Ora è d'uopo, prima che vengano le interpretazioni nell'applicazione della legge, di sentire dal ministro se la parola « qualunque » introdotta nell'art. 8 distrugga completamente l'articolo stesso.

La mia questione è chiara, e domando una risposta esplicita.

L' aggiunta della parola « qualunque » premessa alle parole « oggetto d'arte » che si vorrebbero sottoporre ai provvedimenti dell'art. 8, suona flagrante contraddizione all'art. 1, il quale dice invece: « quegli oggetti d'arte che abbiano pregio di antichità o d'arte ». Era stato così chiaramente definito il principio informatore di questa legge, che non capisco come si possa, con un emendamento, mutarne la base. Non solo ritengo necessaria una spiegazione, ma fin d' ora faccio formale proposta che l'Ufficio centrale, dopo votato il progetto, abbia da riprenderlo in serio esame, per togliervi quelle contraddizioni che sono nate in seguito alla votazione degli emendamenti, e per riordinarlo, avvegnachè, diversamente, riuscirebbe un'arruffata matassa di impossibile applicazione.

Si è voluto mettere nello stesso progetto di legge lo scopo di tre leggi diverse: quella degli

scavi, che non ha a che fare colla maggior parte dei provvedimenti che stiamo discutendo, quella della conservazione dei monumenti, ed infine le opere d'arte, tanto di dominio pubblico, quanto di proprietà privata.

Evidentemente c'è tanta materia disparata in questo progetto che, almeno, bisogna procurare abbia ad uscirne una legge chiara, evidente, pratica e di cui risulti poi possibile l'effettuazione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Posso con poche parole rassicurare l'onorevole Di Sambuy. Non c'è nessunissima contraddizione, perchè l'art. 1° è la definizione del complesso delle disposizioni di questa legge; l'art. 8 riguarda la tassa di esportazione progressiva che pagheranno tutti quanti gli oggetti d'arte. Si è voluto dire « qualunque oggetto » per far bene intendere che pagano tutti, meno le eccezioni, e se l'onorevole Di Sambuy ha pazienza, gli emendamenti che andremo ora a leggere risolvono anche più completamente i suoi dubbi.

L'art. 8 quindi non è in contraddizione con alcun altro, ed è concepito in modo chiaro. Esso diceva « esportazione di oggetti d'arte e di antichità », abbiamo sostituito le parole « qualunque oggetto d'arte » e così si comprendono anche gli oggetti inferiori, che pagheranno sempre la tassa progressiva, meno nelle eccezioni che andremo a stabilire.

PRESIDENTE. Non potrei consentire che questa discussione andasse più oltre. L'articolo ottavo è quale è stato votato; se vi sarà qualche cosa da correggere, l'Ufficio centrale lo farà nel coordinamento di questo progetto.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Siccome il quesito del senatore Di Sambuy è stato rivolto a me personalmente, io posso, se egli lo desidera, rispondergli, quantunque le spiegazioni dategli dall' onor. relatore mi sembrino esaurienti...

DI SAMBUY. Mi debbo accontentare per forza delle spiegazioni del relatore poichè mi dice che sono concordate. Così potessero le annunziate modificazioni riuscire efficaci...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non credo si possa affermare che le modificazioni all' articolo siano passate inosservate, perchè, suggerite da una evidente opportunità, furono approvate dall'Ufficio centrale prima, e poi dal Senato.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 21 *bis*, proposto dai senatori Bordonaro e Guarneri e modificato nel testo che rileggo:

« L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti di arte e di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisce un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia ».

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'esame dell'art. 22.

Art. 22.

Il Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso, agli effetti dell'art. 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

Le alienazioni fatte in onta al divieto, di cui agli articoli 2 e 3, sono nulle di pieno diritto.

L'amministrazione dell'ente che abbia contravvenuto, è punita con la multa da L. 50 a L. 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'art. 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3, 4.

Il senatore Carle ha, d'accordo con l'Ufficio centrale proposto una modificazione al comma secondo, nei termini seguenti:

« Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie che abbiano contravvenuto, sono puniti con la multa da L. 50 a L. 10,000 ».

Il senatore Carle ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CARLE. Il Senato ricorderà che, fin dall'inizio di questa discussione, l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro hanno accettata una mia proposta intesa a dichiarare inalienabili con certe limitazioni non solo le collezioni, i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità, che appartenevano alle chiese, alle confraternite, alle fabbricerie, alle provincie e ai comuni, ma anche quelli che fossero di spettanza dello Stato. Con questa modificazione fu esteso l'ambito della presente legge e venne a comprendersi sotto la sua tutela tutto quel patrimonio storico ed artistico, che per appartenere allo Stato ed agli enti morali può essere considerato come di pubblica ragione.

Questa modificazione mi induce ora a proporne un'altra relativa alla responsabilità penale di coloro, che abbiano contravvenuto alle disposizioni contenute negli art. 2, 3 e 4 della presente legge.

Secondo l'art. 23, qual'è proposto dall'Ufficio centrale, la responsabilità penale per queste alienazioni non sarebbe introdotta che per gli amministratori degli Enti morali. A me pare invece che la responsabilità debba pure estendersi agli ufficiali pubblici, cioè agli impiegati governativi, provinciali e comunali, quando sia accertato, che essi hanno contribuito e partecipato ad una alienazione di oggetti di arte e di antichità, che per debito del proprio ufficio avrebbero dovuto impedire; ed è questo appunto che ho voluto esprimere coll'emendamento proposto, che fu accettato dall'Ufficio centrale.

Una disposizione di questa natura già trovasi nell'art. 38 della legge di Creta e nel § 38 della legge Greca.

L'art. 38 della legge Cretese è così concepito:

« Gli impiegati governativi e municipali, oppure i consiglieri e i rappresentanti di Corpi legali di qualsiasi specie, i quali nell'adempimento dei loro doveri avessero trasgredito qualcuno degli ordini delle presente legge, sono puniti con pene pecuniarie da 100 a 10,000 *dracme*, con reclusione da un mese a 5 anni. Siffatta pena porta di conseguenza la perdita dei diritti civili per cinque anni ». — Del tutto analoga è pure la disposizione contenuta nel § 38 della legge Greca.

Come ho già detto, l'Ufficio centrale ha accettato questo emendamento, che fin dal primo giorno della discussione ha avuto l'appoggio dell'onor. Bordonaro.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se quest'emendamento sia appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato).

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. La proposta dell'onor. Carle a me pare un po' arrischiata perchè, la responsabilità dell'amministrazione è evidente, poichè dal momento che c'è un fatto incriminato dev'essere incriminata l'amministrazione che l'ha fatto; ma quando andiamo all'apprezzamento delle persone, è molto difficile il precisare.

Se l'amministrazione che è gravata della multa crederà che la responsabilità sia personale, applicherà la legge generale che rende responsabile l'individuo; ma che noi riteniamo responsabili individui che non sappiamo quale parte di colpa abbiano, non è cosa equa.

E notate, qui si tratta di multe che vanno da 100 a 10,000 lire che dovrebbero essere sottratte ad un impiegato che forse ha 150 lire al mese. Questo a me pare una disposizione molto grave.

Gli impiegati saranno responsabili verso l'amministrazione se questa li crederà colpevoli e allora evidentemente, come ho già detto, ci sono altre leggi per rendere efficace questa responsabilità. Che noi *a priori* multiamo per L. 10,000 dei poveri diavoli senza sapere fino a che punto essi possano avere la responsabilità a me non pare giusto; aggiungo inoltre che sarebbe anche inutile multare individui che non possono pagare; si creerebbe una responsabilità vuota di senso. Invece quando dite che l'amministrazione è responsabile, siate certi che la multa verrà pagata e l'azione avrà modo di farsi valere. Per cui io, così come sta, non saprei votare quest'aggiunta.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARLE. Certamente l'obbiezione che ha mossa l'onor. Vitelleschi sarebbe fondata quando si pretendesse di imporre una responsabilità sugli impiegati come tali.

Questa responsabilità invece s'impone solo, in quanto essi abbiano contravvenuto alle disposizioni della legge, in quanto cioè essi abbiano contribuito in qualche modo all'aliena-

zione di quegli oggetti, che per disposizione di questa legge sono dichiarati inalienabili.

L'onor. Vitelleschi dice che vi sono altre leggi generali, che stabiliscono questa responsabilità. Ho esaminato a questo proposito le disposizioni del Codice penale, ma non ho trovato che questa configurazione speciale possa rientrare nelle disposizioni contenute nel libro II, titolo 3° del Codice penale, nel quale si tratta appunto dei delitti contro la pubblica amministrazione. In questo titolo si parla del peculato, della concussione, della corruzione, dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

VITELLESCHI. Di questa appunto intendo parlare.

CARLE. Anche a questo proposito ho esaminato i diversi articoli del Codice penale e invito l'onor. Vitelleschi ad esaminarli alla sua volta, ma non ne ho trovato alcuno, che faccia precisamente al caso nostro.

Nell'articolo 175 del Codice penale si parla dell'abuso di autorità; nell'articolo 176 del pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione; nell'articolo 177 della rivelazione di segreti uffificiali; negli articoli 178 e 179 dell'omissione o rifiuto di atti d'ufficio; nell'articolo 180 di omissione o rifiuto di rapporto all'autorità; e infine nell'articolo 181 dell'abbandono arbitrario dell'ufficio.

Così stando le cose, sarebbe certamente necessario un grande sforzo di interpretazione per far rientrare in alcuna delle configurazioni contemplate dal Codice penale, l'alienazione fatta da un pubblico ufficiale di quegli oggetti di arte e di antichità, che sono dichiarati inalienabili colla presente legge.

È quindi opportuno, che facendosi una legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità si introduca una disposizione speciale, che estenda la responsabilità penale a quegli ufficiali pubblici, che contribuiscano all'alienazione di quegli oggetti dichiarati inalienabili dalla legge, sui quali per debito di ufficio dovrebbero invece esercitare la più attenta ed accurata sorveglianza.

Certo sarebbe meno equo, che in una legge di questo genere si imponesse questa responsabilità soltanto agli amministratori dei corpi morali i quali il più sovente esercitano il loro ufficio gratuitamente, e non si estendesse a quegli ufificiali pubblici ed impiegati, a cui è dato un compenso per la loro opera di sorveglianza e di tutela.

Non basta il dire, che questi ufficiali sono responsabili di fronte all'Amministrazione, dalla quale essi dipendono. Dal momento che la legge dichiara inalienabili questi oggetti, tocca anche alla legge di affermare la responsabilita diretta di coloro che addivengano ad un'alienazione, che è da eessa espressamente vietata, senza il previo adempimento delle condizioni da essa stabilite.

Non è la prima volta, che la pubblica opinione ha deplorato l'alienazione di oggetti preziosi, che appartenevano a Musei comunali e provinciali e talvolta anche governativi, e ad altri Enti civili od ecclesiastici. Conviene fare in modo, che questi fatti e la discordanza di giudicati a cui essi diedero luogo più non si possano ripetere, e ciò non si può ottenere che con una disposizione generale, la quale estendendosi a tutti coloro, cui è affidata la custodia del patrimonio storico ed artistico della nazione ed applicandosi a tutti quelli che mancano al dover loro imposto dal proprio ufficio, non può ritenersi odiosa ed offensiva per alcuno. Tutti speriamo che queste sanzioni penali non abbiano ad applicarsi, ma ciò non toglie che sia necessario di introdurle.

In ciò noi non facciamo che seguire l'esempio di altri Stati, che sono ugualmente gelosi della conservazione del loro patrimonio artistico ed archeologico. Le responsabilità, per essere veramente efficaci, non debbono essere soltanto collettive, ma singolari ed individuali.

Sono queste le principali considerazioni, che mi obbligano ad insistere nella modificazione proposta, stata accettata dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, verremo ai voti sull'emendamento proposto dal senatore Carle ed accettato dall'Ufficio Centrale. Lo rileggo:

« Gli impiegati governativi, provinciali e comunali, gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie che abbiano contravvenuto, sono puniti colla multa da L. 50 a L. 10,000 ».

Metto a partito questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'art. 23 nel suo complesso, e così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 24 (*art. 25*).

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, è punita con la multa da L. 500 a L. 10,000.

Art. 25 (*art. 26*).

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o nel caso dell'art. 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 23, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

(Approvato).

Art. 26 (*art. 27*).

Per l'esportazione clandestina di opere di antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 27 (*art. 28*).

Alle violazioni degli articoli 9 e 10, sono applicabili le multe indicate nell'articolo 24.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

(Approvato).

Art. 28 (*art. 29*).

Le contravvenzioni agli articoli 12 e 13 sono punite con la multa da L. 100 a L. 2000 e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 29 (*nuovo*),

L'Amministratore dell'ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pabblica istruzione non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'art. 21, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 10,000.

(Approvato).

Art. 30 (*nuovo*).

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabili, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3, sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli art, 23, 25, 29 e del secondo capoverso dell'art. 21.

Ove essi appartengano a privati, il Governo potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli art. 24 e 25. Il Governo avrà pure diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'art. 7.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Per quel che riguarda il primo comma dell'art. 30 io non ho nulla da opporre, anzi trovo che è un completamento utile da introdurre nella legge, perchè anche in quel campo sono cose interessanti e preziose che è opportuno di cercare di non perdere.

Ma per quel che riguarda il secondo comma a me pare che veramente non sia accettabile, dappoichè, se i monumenti, gli oggetti d'arte e plastici possono essere veramente una gloria nazionale, un valore integrale di una nazione, i codici, i manoscritti possono avere soltanto un'importanza relativa per la scienza e per la storia, ma non possono essere considerati come monumenti d'interesse nazionale. Se qualche volta per caso vi sarà un codice che abbia un tal valore da interessare la nazione, si procederà come si procede in tutti i casi simili, si cercherà di acquistarlo.

Quando si dovesse applicare questa disposizione agli archivi privati di famiglia per andarvi a trovare i manoscritti, che possano essere

passibili di una tutela da parte dello Stato, mi sembra che si commetterebbe una vera violazione della proprietà privata nelle cose più sacrosante, come sono le carte di famiglia. Eppoi questi famosi documenti d'interesse nazionale non sono forse possibili, e in ogni caso sono rarissimi.

Per conseguenza io propongo che questo comma sia eliminato, a meno che l'Ufficio centrale non trovi una dizione, che escluda questa specie d'inquisizione negli archivi privati, e che sia di carattere generico e che non permetta vessazioni di sorta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Io ho chiesto la parola prima di tutto per rispondere alle osservazioni del senatore Vitelleschi; e quindi per rivolgere una preghiera che ho già fatto privatamente all'onorevole presidente della Commissione, pregandolo di voler accettare qualche emendamento.

Questo articolo comprende diverse cose: i codici antichi, i manoscritti, le stampe, le incisioni, e le collezioni numismatiche.

Io, nella modesta opera che ho prestata nel seno della Commissione, sopra tutto mi sono occupato di salvaguardare le cose che avevano una importanza veramente italiana. E mi permetto di osservare al senatore Vitelleschi che alcuni codici e documenti scritti hanno eguale importanza per la storia, per la tradizione e per la civiltà italiana, quanta ne può avere un'opera plastica o un dipinto.

Giorni sono discorrendo col senatore Chigi sopra questo argomento, mi ricordai che a Siena esiste il testamento olografo del Boccaccio. Ora non pensa il senatore Vitelleschi che, se questo documento da noi dovesse emigrare all'estero, sarebbe un danno gravissimo? So pure di un archivio importante, che temo andrà in vendita, dov'è, è vero la storia di una famiglia privata, ma questa è talmente connessa con quella d'Italia, che sarebbe un lutto nazionale se dovesse passare all'estero.

Noi abbiamo tutto l'interesse che, non solo gli Italiani ma anche gli stranieri, vengano a studiare da noi la storia nostra, che per due volte è stata mondiale. Ora se i documenti di questa storia emigrassero in grande copia, sarebbe altamente da lamentarsi che gli studiosi italiani dovessero andare a fare le loro ricerche negli archivi di Londra e di Parigi. Ciò non toglie però che sarei prontissimo ad accettare per conto mio tutti quei temperamenti che il senatore Vitelleschi volesse proporre, onde alleviare le noie, delle quali sono nemicissimo, ai privati che possiedono questi preziosissimi manoscritti; però togliere il diritto di prelazione sui medesimi al Governo, diritto per la sua essenza mitissimo, mi sembrerebbe andare troppo in là.

Ora mi consenta l'onorevole presidente e relatore dell'Ufficio centrale che io dica la mia opinione in proposito.

Riconosco pienamente e bene applicato il diritto di prelazione pei codici e manoscritti, ed altrettanto bene applicato per le collezioni numismatiche, che sono molte volte documenti storici più importanti degli scritti. Infatti, moltissime delle storie, specialmente dell'antichità più remota, si ricostruiscono assai più efficacemente sopra delle medaglie o monete, che non si possa ricercando o documenti scritti scomposti o tradizioni equivoche.

Però se questa grandissima importanza la riconosco ai manoscritti ed alle collezioni numismatiche, mi scusi l'onorevole presidente e relatore ma pari importanza non l'attribuisco agli incunabuli e molto meno alle stampe.

La stampa non è un oggetto unico, ma è stato riprodotto in numerosissimi esemplari, ciò che ne diminuisce il valore.

Ed andando anche coi criteri commerciali, coi criteri delle somme che si offrono per gli oggetti, vediamo che le stampe di grande valore sono precisamente quelle non italiane, e che per conseguenza in scarsissimo numero si trovano in Italia.

Le stampe che si pagano care sono quelle di Rembrandt, per le quali si è arrivati a sborsare dieci e più mila lire, mentre quelle del Marcantonio, uno dei nostri grandissimi, rare volte oltrepassano le cinquecento lire, il prezzo comune e la facilità di procurarsi un secondo esemplare non dànno all'oggetto *stampa* quell'importanza unica e grandissima che hanno gli altri due oggetti, dei quali si è fatto segno in questo articolo.

Quindi rivolgo preghiera all'onorevole Vitelleschi di considerare l'importanza che possono avere i manoscritti e di trovare una formola accettabile per impedirne l'emigrazione.

Circa le collezioni numismatiche, non debbo

dire parola, perchè su di esse non è stata fatta alcuna critica.

Rivolgo quindi preghiera al presidente dell'Ufficio centrale, perchè egli veda se non sia il caso di modificare la severità di due articoli, che, secondo me, non hanno eguale importanza.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Comincio dal ringraziare il senatore Vitelleschi di avere accettato la prima parte dell'art. 30, e di aver riconosciuto che interessa al paese che codici, manoscritti, incunabuli, stampe, incisioni rare e collezioni numismatiche, non esulino.

Però se egli ha accettato la prima parte che riguarda queste collezioni, in quanto appartengono ad enti morali, non accetta la seconda parte, quando cioè appartengono a privati.

Io riconosco che molte delle considerazioni fatte dal collega Vitelleschi sono giuste, e capisco la sua trepidazione nell'accettare un articolo di legge che, secondo lui, dà il diritto di esplorare negli archivi privati e nelle carte di famiglia.

Però se il senatore Vitelleschi riflette, questo pericolo non esiste perchè come abbiamo detto nella lunga discussione fatta a proposito del catalogo, non è necessario che si penetri nelle case per vedere se ci sono questi oggetti, imperocchè se questi oggetti sono notissimi vengono iscritti di ufficio, se non sono noti, o li denunzia il privato, e tanto meglio, o non li denunzia, non si va certo nei domicili privati per riscontrare l'esistenza di questi oggetti.

Il senatore Odescalchi vi ha detto come negli archivi privati d'Italia, vi sono collezioni così preziose e che interessano talmente la storia, che sarebbe doloroso il non prendere qualche disposizione per impedire che emigrino.

Agli esempi da lui citati, avendo io l'onore di appartenere al Consiglio degli archivi di Stato, potrei, aggiungere, che tutti gli anni questo Consiglio è chiamato a deliberare sopra l'acquisto di carte preziosissime che privati e famiglie decadute, offrono allo Stato.

Non dimentichiamo che esistono ancora gli eredi di molte famiglie che hanno dominato in Italia, e i loro archivi sono preziosi e interessano tanto la storia d'Italia che il vederli emigrare sarebbe una sventura.

Dopo quanto ho detto spero che i dubbi del senatore Vitelleschi saranno dissipati.

Quanto a ciò che ha detto l'onor. Odescalchi io riconosco che le stampe, gli incunabuli hanno minore importanza dei codici, delle pergamene e dei manoscritti antichi. Ma vorrei osservare all'onor. Odescalchi che il primo comma di questo articolo riguarda queste collezioni in quanto sono possedute da enti morali. Ora noi non vogliamo impedire che questi incunabuli, queste stampe, rare, come dice l'articolo presente, quando appartengono a corpi morali, emigrino? Almeno per quelli mettiamo un veto.

Se l'onor. Odescalchi vuol fare un'eccezione per gl'incunabuli, per le incisioni rare possedute dai privati, riservi la sua modificazione al comma secondo; proponga cioè o un articolo aggiuntivo, o un inciso, in cui sia detto che quando appartengono a' privati siano esclusi gli incunabuli e le incisioni rare e preziose.

Dico questo, non perchè l'Ufficio centrale accetti questo emendamento, perchè io non l'ho ancora interpellato e non voglio fare questa dichiarazione a nome di tutti, ma perchè credo che bisogna fare una distinzione fra la proprietà pubblica degli enti e la proprietà privata. Che se per la proprietà privata posso rassegnarmi, quantunque non volentieri, a fare un'eccezione, non potrei rassegnarmi davvero a che l'eccezione fosse estesa agli incunabuli e incisioni che appartengono ad enti morali.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Ringrazio l'onorevole marchese Vitelleschi di avere attirata l'attenzione di quest'Alto consesso su questa seconda parte dell'articolo, che è davvero importante, e ringrazio d'altra parte l'onorevole relatore Codronchi per aver fatta una esplicita ed anche liberale dichiarazione, cioè che quest'articolo non autorizzi la autorità governativa ad entrare nelle case private per esaminare le collezioni artistiche, numismatiche, di manoscritti o d'altro, e desidero che di queste dichiarazioni si faccia esplicita menzione nel verbale.

Però, analizzando quest'articolo, si comprende sempre più in qual dedalo ci siamo messi con la redazione di questa legge. Con questo secondo comma si dà diritto di prelazione al Governo, nel caso in cui il privato voglia disporre di queste collezioni di stampe o di manoscritti, o

di monete. *Disporre*, è la frase più generica che si possa ideare in materia di diritto. Si può disporre per vendita, per donazione o per permuta.

Suppongasi che un proprietario di una collezione numismatica, il quale abbia cinque o più originali di una data moneta, voglia cambiarne qualcuno con un'altra moneta posseduta da un altro numistico, il quale manchi di quel primo esemplare e che ne abbia invece degli altri che manchino a lui. Deve darne l'avviso al Governo e aspettare che questi eserciti il suo diritto di prelazione? Ed in tal caso come potrà il Governo esercitare questa prelazione? E nel caso di donazione, che è pure una disposizione, come potrà lo Stato esercitare questa prelazione? Questo è un primo dubbio; ve n'è un secondo. Se un proprietario vuole vendere la sua collezione il Governo è obbligato a comperarla *tutta* intera, e può limitarsi a esercitare il suo diritto di prelazione su quelle 5 o 6 monete, manoscritti o stampe che crede più utile che siano dallo Stato acquistate?

Allora questo diritto di prelazione diverrebbe un vero diritto di confisca, perchè spoglia quella collezione di quegli esemplari che sono il vero tesoro della collezione si lascerebbe al proprietario ciò che non vale più nulla o ben poco.

E colui che si era offerto di comprarla per intiero, si rifiuterà di acquistare ciò che resta. Chi è possessore di una collezione di oggetti d'arte sa, che essa si compone quasi esclusivamente, per il suo pregio, di 10, 12, tutt'al più di 20 pezzi; tutti gli altri non sono che complemento che servono a stabilire la storia di quella data arte, ma che non sono preziosi nè per la loro bellezza nè per la loro rarità.

Se voi date al Governo il diritto di sfiorare le collezioni, prelevandone i pezzi importanti e rifiutando il resto, allora autorizzereste non una prelazione, ma una spogliazione.

Dall'altra parto se il Governo deve comperare l'intiera collezione per esercitare la prelazione, e per ottenere quei pochi oggetti, allora imporrete un onere ben grave al Governo. È un gravissimo dilemma. Per questo crederei prudente doversi sopprimere quest'ultimo comma dell'articolo.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. L'onor. Odescalchi per giustificare il secondo comma di questo articolo ha voluto interessare il Senato sul valore dei documenti che si possono contenere negli archivi privati. Ma io debbo fargli considerare che quanto a monumenti e oggetti d'arte l'Italia ha un pretesto per fare una legislazione eccezionale perchè è nazione artistica per eccellenza, perchè le produzioni di una delle più grandi arti che siano esistite al mondo sono sue e quindi fino a un certo punto si capisce che il pubblico si consideri un po' comproprietario di questi grandi monumenti della gloria italiana, ma quando arriviamo ai manoscritti contemplati nell'art. 30 tutto il mondo li ha tale quali.

Crede lei che gli archivi privati dei francesi, degli inglesi, dei tedeschi non abbiano lo stesso valore e lo stesso pregio? Lo stesso: e a quelle nazioni, eminentemente civili, non viene in mente di metterci sopra un vincolo per dire che il Governo tedesco, inglese, francese ha diritto di esercitare alcun diritto sopra i manoscritti delle care famiglie. Quando ha i mezzi li compera, quando non li ha li lascia ai loro padroni.

Non si può avere tutto quello che si desidera, se le ragioni dell'arte sono grandi non lo sono meno i diritti della proprietà privata.

Quest'argomento dell'importanza degli oggetti che stanno nelle collezioni private non mi fa una grande impressione; non dico che se il Governo sa che in una famiglia ci è il testamento olografo di Boccaccio, non faccia una proposizione al proprietario per acquistarlo, ma qui mi pare che debba arrestarsi la sua ingerenza.

Per stabilire la prelazione che pare una cosa così semplice si richiedono dei provvedimenti che, data la natura della burocrazia non piuttosto italiana che di altri paesi, sono tali che violano l'integrità della libertà e del domicilio.

Per poter sapere quali sono gli oggetti che il proprietario non può vendere, bisogna che sieno esaminati tutti, meno forse la lista di cucina; meno questa, qualunque altro documento il proprietario volesse prendere dal suo archivio, sarà obbligato di chiedere il permesso. Ora voi capirete quale è il sentimento che proverà il proprietario quando percorrerà le sue carte di famiglia, sapendo che vi è un potere che lo sta vigilando; e che, se volesse alienarne alcuna, per qualsiasi ragione, come ad esempio

di affari, o dovesse essere trasportata per ragioni d'interessi, di processi, di cause, o di quel che si voglia, può impedirlo e fermarlo per reclamare la prelazione.

Il documento, che non serve niente al Governo, è forse indispensabile per gravi interessi che sia dato ad altri.

Quando voi avete ammessa questa massima, che in astratto può parere innocua, quando voi avete animato tutta una burocrazia con lo spirito che lo informa, la vita interna delle famiglie non ha più alcuna garanzia.

Io non mi dilungo di più per non tediare il Senato; dico però che, giacchè il nostro onorevole relatore ha accettato di fare una qualche concessione per contentare le domande del collega Odescalchi, le quali accetto volentieri, ma mi interessano meno, perchè apprezzo più i documenti che le collezioni numismatiche. E giacchè egli si è arreso a discutere queste, lo pregherei che, senza improvvisare una votazione per il sì o il no, volesse prendere in considerazione anche questa mia proposta, perchè si trovasse una formula per la quale in qualche caso il Governo possa esercitare la prelazione su documenti che non rappresentano un interesse diretto del privato, ma solo un oggetto d'arte, rimangano escluse le ingerenze che mettono sotto vincolo gli archivi di famiglia. Se non si riuscisse a questo, manterrei la mia proposta, di sopprimere il secondo comma; ma per il grandissimo desiderio che ho di non creare imbarazzi vorrei che si trovasse il modo di rendere questo vincolo meno esoso, meno incomodo e quindi accettabile.

Quindi propongo che questo comma sia rimandato all'Ufficio centrale per modificarlo e renderlo accettevole a tutti.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. L'Ufficio centrale deciderà quello che crederà opportuno, io mi permetto di presentare un emendamento per dar forma concreta a quello che ho esposto.

Sono prontissimo a votare il primo comma dell'articolo in quanto concerne le collezioni di carattere pubblico, siano ecclesiastiche o civili, e non vedo nessun male che le sue sanzioni si estendino anche agli incunabuli ed alle stampe.

Perciò propongo che al secondo comma, ove si parla dei privati, si dica solamente « i codici, gli antichi manoscritti e le collezioni numismatiche » non nominando nè gl'incunabuli, nè le stampe.

Dico poi al senatore Vitelleschi che io desidero quanto e più di lui d'infastidire i privati il meno che sia possibile.

Trovandomi nella categoria dei modesti collezionisti, ci tengo anch'io a non essere molto infastidito.

Egli stesso ha riconosciuto la differenza d'importanza fra stampe ed incunabuli, fra documenti scritti ed archivi.

Vi sono documenti scritti ed archivi, i quali formano parte della nostra storia, e sarebbe una vergogna se emigrassero all'estero, obbligando i nostri studiosi a dover studiare fuori d'Italia il nostro glorioso passato.

Ora se vi fosse ombra di coercizione, o di confisca, in questa disposizione, io per il primo mi arresterei; ma per archivi, come quello dei Gonzaga, che potrà trovarsi in vendita fra poco, nel diritto di prelazione io trovo due conseguenze utilissime: l'una di richiamare l'opinione pubblica sul grave danno, che si correrebbe, lasciando emigrare preziose raccolte; l'altra di richiamare l'attenzione del Governo, il quale, dovendo assumere una responsabilità e prendere un provvedimento, sarà stimolato maggiormente da questa legge a provvedere efficacemente.

Invece, se l'attenzione del Governo non è richiamata specialmente, in una faccenda per cui conviene metter fuori dei denari, cosa che generalmente è ostica ai ministri, può essere che alla chetichella preziosissimi documenti vadano all'estero.

Con ciò non escludo che se c'è una formula la quale possa maggiormente salvaguardare gli interessi dei privati, io non avrò alcuna difficoltà di accoglierla.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Per dimostrare al Senato che l'Ufficio centrale, quando tien fermo, lo fa nei punti principali ed essenziali affinchè l'armonia della legge non sia turbata, ma quando può aderire alle proposte dei colleghi, lo fa di buon grado, domanderei all'onor. presidente che mettesse in votazione la prima parte dell'articolo; e quanto alla seconda, l'Ufficio centrale si offre di studiare una formula che

contenti il senatore Vitelleschi e risolva le altre obbiezioni fatte a questo articolo.

Siccome ho la speranza che oggi si finisca; e spero che l'onor. presidente ci consenta un giorno di tempo per coordinare tutti gli articoli, così, domani noi potremmo coordinare questi articoli e nella seduta di giovedì presentarli al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io ebbi già occasione di manifestare al Senato il mio avviso su questa nuova disposizione del progetto di legge, dando lode all' onor. relatore che dichiarò di esserne stato il proponente.

La definizione che nel primo articolo, sia del testo ministeriale, sia di quello dell'Ufficio centrale, è data della materia soggetta alle disposizioni della presente legge è certamente tale da includere anche questi oggetti, che si vollero espressamente indicare con questo articolo. Ma quantunque essi già si possano intendere compresi fra quelli indicati all'art. 1, pure l'averne fatta qui speciale menzione potrà sempre ritenersi utile. Osservo solamente che siccome, in questo articolo, sono richiamate per gli effetti della legge alcune fra le sue disposizioni, e non è detto nulla intorno agli art. 8 e 26, io credo che questa omissione debba essere riparata. Infatti, se questi sono oggetti di grande pregio, la cui tutela interessa lo Stato, evidentemente bisogna prevedere il caso dell'esportazione, sia palese, sia clandestina; e per timore che l' aver espressamente esteso a questi oggetti le disposizioni di altri articoli faccia credere che quelli relativi all' esportazione non siano applicabili, sarà opportuno far menzione anche di queste ultime.

Quanto alle osservazioni del senatore Vitelleschi, credo che non sarà difficile tenerne conto nell' ulteriore studio che l'Ufficio centrale farà su questo articolo. Del resto essendosi accettato l' emendamento del senatore Bordonaro per ciò che concerne l' iscrizione in catalogo, una simile disposizione per limitare i diritti e la vigilanza del Governo ai manoscritti di grande importanza, toglierebbe di mezzo tutte le apprensioni che hanno dato luogo alle considerazioni dell'onorevole Vitelleschi. Ma di ciò sarà discusso in un' adunanza dell'Ufficio centrale.

Credo anche opportuno aggiungere una parola riguardo alle obbiezioni sollevate dal senatore Guarneri.

Egli si è troppo allarmato della parola « disporre » prendendola isolatamente e dando ad essa il larghissimo significato, che dalla facoltà di distruggere arriva fino a quella di trasferire da un luogo all' altro.

Ma questa parola nel testo dell'articolo è riferibile all' art. 5 della legge, e quindi perde tutta la sua gravità, poichè dichiara che il proprietario di un codice, di un manoscritto, di una collezione numismatica, di grande importanza è perfettamente libero di disporne, purchè ne dia notizia al Governo.

E per quanto riflette il pericolo pur segnalato, che lo Stato eserciti il suo diritto di prelazione sopra un oggetto solo, anzichè sull' intera collezione, mi par debba escludersi anche questo timore, poichè il diritto di prelazione, per natura sua si esercita sulla cosa stessa per cui il proprietario abbia avute offerte di acquisto, e se la cosa è una collezione, il Governo, se intende sostituirsi al compratore, deve acquistarla interamente.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Non mi pare, che l' onorevole ministro abbia risposto completamente alle mie obbiezioni, perchè tanto vale la frase « disporre » quanto l'altra di « alienare » essendo ambedue egualmente generiche. Or quando si tratta di donazione, o di permuta, che sono senza dubbio *alienazioni*, *potrà* aver luogo la prelazione del Governo? Ha in questi casi il Governo il *diritto* di prelazione?

Se io permuto, potrà il Governo darmi la cosa che ottengo in cambio?

Se io dono, vuol dire che non ricevo nulla di corrispettivo, e allora come puossi applicare il diritto di prelazione?

Prendo atto poi dell'altra dichiarazione del Ministro, che non si possa la prelazione del Governo esercitare *singolarmente* per i vari oggetti di una collezione, che per la loro preziosità d'arte, o rarità, possono *solamente* iscriversi nel catalogo (giusta l'esplicita dichiarazione fatta testè dall' onor. relatore Codronchi) ma bensì debba estendersi per l'*intera collezione*, quantunque questa non sia stata iscritta nel catalogo.

Tutto ciò è interpretazione autentica.

E tengo ancora la parola per una osservazione.

Abbiamo stabilito oggi le norme del catalogo, ma non abbiamo fissate le garanzie del catalogo. Se questo non è redatto secondo le prescrizioni della legge, in tal caso, chiedo io, innanzi a quale autorità si può reclamare?

Prego perciò gli egregi componenti l'Ufficio centrale, che, in occasione del coordinamento, completino il progetto di legge, onde si riempia questa lacuna, e si rimedi a questo diniego di giustizia, giacchè altrimenti gli atti dell'autorità governativa in materia d'iscrizione nel catalogo diverrebbero dei veri *ukase*.

CODRONCHI *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Se il coordinamento significa disporre la numerazione degli articoli, la loro trasposizione o qualche correzione di forma sta bene, ma se invece s'intende che con esso si stabiliscano nuove garanzie, ciò equivarrebbe a rifare la legge, ed a questo, dico francamente, io mi rifiuto.

PRESIDENTE. Coordinare non significa legiferare *ex novo*.

Ad ogni modo il relatore desidera che, non facendosi obbiezioni, la prima parte dell'articolo 30 sia posto ai voti; poi, volendo esaminare le diverse proposte fatte alla seconda parte dell'articolo 30, il relatore propone che sia questa rinviata ad un nuovo studio dell'Ufficio centrale.

Pongo quindi ai voti la prima parte dell'articolo 30; la rileggo:

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30 (*nuovo*).

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabili, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli art. 23, 25, 29 e del secondo capoverso dell'art. 21.

Pongo ora ai voti il rinvio all'Ufficio centrale del secondo comma dell'articole 30 e delle proposte che vennero fatte da alcuni senatori, perchè le coordini e ne riferisca nella prossima seduta.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 31.

Art. 31 (*art. 30*).

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'art. 19 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 32 (*art. 31*).

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1481 (serie 3ª) e 7 febbraio 1892, n. 31.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io sperava di non aver bisogno di prendere la parola intorno a questo articolo, perchè aveva pregato l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di provvedere ad una lacuna che nel progetto si trova, e che era colmata nel controprogetto dell'onor. Carle.

In questa legge è tutto un sistema coordinato alla formazione dei cataloghi; e questo concetto rimase più scolpito, dopo che l'Ufficio centrale accolse una proposta dell'onor. Vitelleschi, secondo la quale il diritto dello Stato da una parte e il dovere del possessore o proprietario dall'altra, è subordinato alla formazione del catalogo, e all'inclusione in esso degli oggetti contemplati in questa legge.

Ora se rimanesse quest'art. 32 com'è, cioè che dal giorno della pubblicazione della presente legge, siano abrogate tutte le disposizioni vigenti, che cosa accadrebbe? Che per un certo tempo, più o meno lungo, non vi sarà alcuna legge che provveda alla conservazione del patrimonio artistico e storico in Italia, in specie rispetto alla esportazione.

Io non posso menomamente ammettere che l'Ufficio centrale, il Senato, l'onor. ministro voglian questo; ma perchè questo non sia, bisogna che la locuzione di quest'art. 32 sia un poco diversa da quella che è, altrimenti, pro-

mulgata la legge, voi non avrete fatto il catalogo, al quale si riferiscono doveri e diritti, nè avrete alcuna legge la quale ponga un freno e una norma intorno a tante e delicate materie.

Se ciò non farà l'Ufficio centrale, mi permetterei di fare io una proposta al Senato; ma desidero che la proposta venga dall'Ufficio centrale e dal suo onorevole relatore, nella cui mente tutto l'insieme della legge è più presente di quello che lo possa essere a me.

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. L'onorevole Finali non era presente quando in uno degli articoli precedenti, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica propose un'aggiunta che fu approvata dal Senato, in cui si dava facoltà al ministro dell'istruzione pubblica di iscrivere d'ufficio nel catalogo provvisoriamente, temporaneamente gli oggetti; e ciò appunto per impedire che nel tempo che corre per la formazione del catalogo, il quale non sarà mai definitivo, possano emigrare oggetti d'arte.

Se non crede l'onor. Finali che quel comma basti, proponga la sua aggiunta, e l'Ufficio centrale sarà ben lieto di discutere una proposta che viene da un uomo tanto autorevole qual è l'onor. Finali.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Io desidero uno schiarimento dall'onorevole presidente dell'Ufficio centrale. In quest'art. 32 si cita la legge 8 luglio 1880, numero 1481, serie 3ª. Ora questa legge non ha riferimento con la materia.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. È già stata fatta questa osservazione. nel lavoro di coordinamento vedremo di toglierla. Qui non si fa che riprodurre la disposizione quale era nel progetto ministeriale.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ringrazio l'onorevole relatore della notizia che mi ha dato, e ne aveva bisogno, perchè disgraziatamente non ho potuto essere abbastanza assiduo alle sedute in cui si è trattata questa importantissima legge: ma non mi pare che quell'articolo basti.

Per quanta fiducia io abbia nella diligenza, nella oculatezza del ministro della pubblica istruzione, non posso presumere che questa diligenza e questa oculatezza si possa esplicare abbastanza rapidamente da per tutto e in tutti i casi.

Mi preoccupa assai il fatto che dopo la pubblicazione della legge, non vi sia più legislazione alcuna su questa materia in Italia. Quindi io piuttosto che fare una proposta formale al Senato la farò all'Ufficio centrale, perchè la voglia prendere in considerazione, e proporrei di dire così:

« Sono abrogate, dal giorno della formazione del catalogo, di che alla presente legge, tutte le disposizioni in materia, ecc. ecc. ».

Questa proposta mi rassicurerebbe: ma, se l'Ufficio centrale troverà una formola migliore per raggiungere un intento, che non può a meno di esser comune a tutti noi, di buon grado rinuncierò alla mia proposta e accoglierò quella dell'Ufficio centrale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. A dire il vero, credevo sufficiente il comma introdotto nella legge all'art. 5 su proposta dell'onorevole ministro dell'istruzione, perchè la proposta dell'onorevole Finali, per quanto l'intento sia ottimo e comune a tutti noi, ha questo inconveniente, di ritardare all'infinito la formazione del catalogo. Se noi stabiliamo che la legge attuale non sarà applicata che quando il catalogo sarà compiuto, questo catalogo non si formerà mai. E siccome c'è tutto l'interesse che si faccia presto, così temo che sia pericolosa l'aggiunta dell'onorevole Finali. Confesso però che non saprei che cos'altro sostituirvi.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Trovo importantissima l'osservazione fatta dal senatore Finali. Nè temo, come ha detto il relatore dell'Ufficio centrale, che accettando il concetto dell'onor. Finali ne verrebbe di conseguenza che la compilazione del catalogo sarebbe ritardata dall'infinito. E tanto meno lo temo in quanto che io era già perfino consenziente nel concetto di stabilire un termine per la compilazione del catalogo, accettando così la raccomandazione fatta dall'onor. Odescalchi.

Ma, se mal non penso, la proposta del senatore Finali potrebbe essere temperata e conciliata anche colle altre esigenze della legge, limitandola solamente agli articoli che si riferiscono alla esportazione.

Così la legge avrebbe pieno effetto in tutto, meno nella parte che si riferisce all'esportazione, fino a quando il catalogo non è formulato. Questa sarebbe la mia proposta.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ringrazio il signor ministro, che nella prontezza del suo ingegno è arrivato a formulare l'emendamento in modo che riesca più soddisfacente.

A me sopratutto interessa questo; che non ci sia un monumento, in cui non vi sia alcuna legislazione regolatrice in questa materia dei monumenti e degli oggetti d'arte in Italia.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io suppongo che la Commissione probabilmente accetterà di vedere in che modo sia accettabile l'emendamento proposto dal senatore Finali, poichè io lo trovo molto adatto.

Per me il rimedio escogitato dalla Commissione d'accordo coll'onor. ministro, come ebbi già l'onore di far osservare, non mi sembrava accettabile.

In conclusione con quel rimedio si lascia in assoluta balia del Ministero durante un tempo indeterminato di qualificare gli oggetti da sottoporre a questo vincolo.

La redazione del catalogo può durare tre, quattro e cinque anni, e durante questo tempo gli oggetti privati sarebbero alla mercè del Ministero dell'istruzione pubblica. Supponendo che siano tutti i ministri molto intelligenti e molto equi il pericolo non sarebbe grande, ma supponete che la burocrazia pigli un po' la mano, il pericolo potrebbe diventare molto grave. Quindi io aderisco alla proposta del senatore Finali che mi pare ragionevole, cioè che finchè non viene il nuovo, resta il vecchio.

In quanto al catalogo, siccome lo deve fare il Governo, lo farà in più o meno tempo, secondo che avrà volontà di farlo. E quindi dipende da lui che il periodo di transazione sia più o meno lungo.

Io faccio plauso alla proposta dell'onor. Finali perchè sia accettata come il vero rimedio radicale che non implica un nuovo arbitrio che sarebbe introdotto.

PRESIDENTE. La proposta del signor ministro della istruzione pubblica, dopo il desiderio espresso dal senatore Finali, mi pare che possa rimandarsi all'Ufficio centrale perchè la voglia coordinare.

CODRONCHI, *relatore*. Noi accettiamo di riferire intorno a questa proposta nel giorno in cui riferiremo per il coordinamento della legge.

Ben inteso però che, malgrado le parole del senatore Vitelleschi, il comma proposto dal ministro e accettato dal Senato rimarrà quale fu dal Senato approvato.

PRESIDENTE. Allora interrogo il Senato se crede di rinviare questa proposta all'Ufficio centrale perchè ne riferisca quando riferirà sul coordinamento dell'intiero progetto di legge.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

NEGROTTO. Domando la parola per una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Prima che la legge passi in votazione, io darò la parola al senatore Negrotto, perchè voglia fare la sua raccomandazione.

Intanto continuiamo nella discussione. Do lettura dell'art. 33.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Io credo che, prima dell'art. 33, si debbano discutere i due articoli aggiuntivi proposti dai senatori Guarneri e Bordonaro, ai quali articoli è stato dato il numero 31 e 31 *bis*.

L'art. 33 che riguarda il regolamento, si mette in tutte le leggi sempre in ultimo; gli altri due riguardano invece alcune eccezioni per

penalità e diritti d'esportazione, e dovrebbero essere posti fra gli articoli 32 e 33.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora dell'art. 33 discorreremo poi.

Do lettura dei due articoli nuovi, l'uno presentato dai senatori Guarneri e Bordonaro, e l'altro dal solo senatore Bordonaro.

Intorno a questi due articoli è già avvenuto un accordo fra i proponenti e l'Ufficio centrale. Leggo il primo:

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte e di antichità contemplati nella presente legge.

Il signor ministro l'accetta?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto questo ed anche l'altro articolo del senatore Bordonaro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo articolo da aggiungersi.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'articolo presentato dall'onorevole Bordonaro.

Art. 34.

Il divieto di esportazione dal Regno non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 33.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

(Approvato).

Ora viene la tabella per la tassa di esportazione. Ne do lettura.

Tabella per la tassa di esportazione.

Sulle prime	. . . L. 5000	il 5 per	%
» seconde	. . » »	il 7	»
» terze	. . . » »	il 9	»
» quarte	. . » »	l' 11	»

e così di seguito, fino a raggiungere con l'intera tassa il 33 per % del valore dell'oggetto.

A questa tabella il senatore di Sambuy pro- il seguente emendamento:

Tabella per la tassa d'esportazione.

Da L.	500 a L.	25,000	il 5	%
»	25,000 »	50,000	» 10	%
»	50,000 »	75,000	» 15	%
»	75,000 »	100,000	» 20	%

Gli oggetti d'arte esteri, che non interessino la storia nè l'arte italiana, pagheranno la tassa minima.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy ha facolta di svolgere il suo emendamento.

DI SAMBUY. Non ho da spendere molte parole nello svolgere questo emendamento.

In tutto il corso della discussione si è lamentato che la legge prendeva un aspetto troppo fiscale. Invero, pagare dei diritti di esportazione, che arrivano fino al 33 %, quando il vaore raggiunge le 75,000 lire, è, secondo la espressione di molti, una confisca del bene privato, e ciò il Senato non può volere. Perciò, pur accettando quella progressione, che l'Ufficio centrale ed il Governo hanno desiderato si mantenesse, ho creduto di poter proporre al Senato una misura più equa.

Quando si concede al Governo di poter prelevare fino al 20 % sopra tutti gli oggetti che raggiungono il valore di 100,000 lire, mi pare sia già una tassa così elevata e ragguardevole da sperare che Governo ed Ufficio centrale non insistano sull'eccessivo 33 %.

Ma bisogna osservare ancora che, quando anche si approvasse questa tassa più moderata, si corre sempre il pericolo, da un momento all'altro, di essere colti all'improvviso con nuove tasse e nuovi balzelli.

Lo sanno i senatori che hanno ricevuto ieri

o ieri l'altro il progetto di legge per la Galleria Borghese.

Nell'art. 3 è detto che tutti gli oggetti d'arte destinati all'estero, esclusi quelli degli artisti viventi, pagheranno, oltre la tassa doganale dell'1 %, ancora un'altra tassa del 5 %.

Io qui mi richiamo all'art. 32, votato un momento fa, e voglio sperare che le espressioni in esso contenute: « Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge tutte le disposizioni in materia vigenti », toglieranno al Governo il mezzo di applicare quante tasse fossero portate da innumerevoli articoli di altri progetti di legge e da quegli stessi che vengono ora in discussione al Senato.

Voglio sperare che, concedendo la elevata tariffa che mi onoro di proporre, e mitigando l'esorbitante pretesa dell' Ufficio centrale, non sorgeranno altre sorprese alle borse dei cittadini.

Non ho altro da aggiungere; e spero che il Governo vorrà consentire nella riduzione della tassa proposta, di natura troppo fiscale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Tutto ciò che il senatore Di Sambuy ha esposto al Senato era già stato preveduto, ed egli, nella sua lealtà, può attestare che io da più giorni gli avevo comunicato che l' Ufficio centrale d' accordo con l'onor. ministro dell' istruzione pubblica avrebbe proposto al Senato di abrogare la tariffa dal 33 al 25 per cento...

PRESIDENTE. E la graduatoria?

CODRONCHI, *relatore*. Quando presenteremo il coordinamento, presenteremo anche la graduatoria, alla quale giustamente accennava ora l'onor. presidente.

Intanto, fermo che la tassa è progressiva, il massimo non sarebbe più del 33 ma del 25 per cento.

Il senatore Di Sambuy poi ha accennato all' articolo di legge della Galleria Borghese. Anche questo è stato preveduto.

Siccome questa legge sarà approvata dopo quella della Galleria Borghese, che ci è stata mandata dalla Camera, così con un articolo si annullerebbe l'art. 2°, mi pare, della legge sulla Galleria Borghese, e rimarrebbe la tassa unica.

Finalmente v' ha un terzo punto sul quale l' onor. Di Sambuy non ha parlato, ma ha fatto di più, lo ha scritto sulla tabella che egli modifica.

Egli aggiunge queste parole:

« Gli oggetti d'arte esteri che non interessano la storia pagheranno la tassa minima ».

L'Ufficio centrale non accetta questa aggiunta, perchè creerebbe un favore a beneficio degli artisti stranieri e a danno dei produttori dell' arte italiana, giacchè, mentre i nostri pagherebbero la tassa comune, gli stranieri pagherebbero la minima.

Per riassumermi, l' Ufficio centrale propone di ridurre dal 33 al 25 il massimo della tassa progressiva: la graduatoria verrà presentata insieme al coordinamento.

Occorrerà aggiungere un articolo nel quale si dichiarino abrogate tutte le antecedenti tasse di qualunque materia.

L' ultima aggiunta del senatore Di Sambuy che riguarda l' esenzione delle opere di arte straniera, non è accettata dall'Ufficio centrale.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Dopo la riunione dell'Ufficio Centrale, avvenuta stamane, nella quale ho lungamente sostenute le opinioni espresse dal senatore Di Sambuy, mi si consenta, che, essendo io membro dell'Ufficio centrale, ed avendo già fatto molte transazioni sulle opinioni che io professo, poichè non si arriva mai al fine se si vuole ad ogni costo l' ottimo, mi si consenta, dico, di spiegare brevemente il mio concetto.

Quanto alla questione della tabella, ho creduto sempre, che l'esagerazione delle tariffe, riduca gl' introiti e crei gli imbrogli; ne abbiamo infiniti esempi in tutti i sistemi di tassazione, ed avremo quindi le stesse conseguenze se non riduciamo il più possibile la tariffa che ci viene presentata...

CODRONCHI. Sulla quale era d'accordo anche lei.

ODESCALCHI. Ma ella, egregio nostro presidente e relatore, non ricorda le dichiarazioni che feci.

Cominciai col presentare in iscritto un altro progetto, nel quale vi era la divisione delle materie come sono desiderate dal senatore Guarneri. Non ho mai preteso che il progetto avesse ad essere un blocco di granito, in modo da non essere emendato in alcuna sua parte.

Quando si venne alla discussione delle ta-

belle, dichiarai che non volevo sollevare questioni inopportune, ma che in massima le ritenevo esagerate, e si disse il Senato le diminuirà.

Ora che ne è venuta la discussione, ripeto quello che dissi già nell'Ufficio centrale, e cioè che non si offenderebbe tutta l'architettura del progetto, ma si migliorerebbe, riducendo la tassa dal 30 al 20 o dal 25 al 20 per cento; non è questione di massima, è questione di opportunità.

Ora, venendo all'altra questione, dico che voto con l'onor. Di Sambuy, anche, scusino la frase, per un riguardo internazionale. Io comprendo come noi facciamo una legge in difesa dell'arte nostra e delle nostre memorie storiche, ma non comprendo che si faccia una legge per mettere intralci ai forestieri e alle opere loro.

Prendiamo un esempio.

Vi è la legge greca e tutti gli amatori e cultori di arte comprendono che la Grecia, devastata da innumerevoli invasioni, si attacchi alle ultime vestigie del suo gloriosissimo passato e faccia una legge perchè non si esportino dal suo sacro suolo le memorie dei sommi scultori greci e la memoria della sua grandissima storia; ma se la Grecia venisse a fare una legge per impedire che nessun vaso di maiolica del Rinascimento, che la Grecia non ha mai prodotto, uscisse dal suolo greco, senza pagare il 33 per cento, come l'accettereste? La riterreste ragionevole?

Ormai è invalso l'uso di pagare prezzi stravaganti per i vasi di Sévres. C'è stato il caso che un vaso di Sévres è stato pagato perfino 100 e 150,000 franchi.

Recentemente un cofanetto di Sèvres con placche è stato pagato 350,000 lire. Ora domando, quale interesse vi può essere per la storia d'Italia e per le collezioni nostre il conservare un vaso di Sévres di un privato? Perchè dobbiamo imporre ad un privato una tassa che può arrivare fino a 50 o 60,000 lire?

Ora noi rimarremmo meravigliati se venisse proclamata in Grecia una legge di protezione per le produzioni italiane.

Per tutti quegli oggetti che non implicano nessun interesse italiano, non può fare buon effetto all'estero il vederli colpiti con una tassa esorbitante; perciò comprendo l'opportunità della proposta Di Sambuy e dichiaro che la voterò.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Debbo rispondere tre cose al relatore, e sono lieto di poterlo ringraziare per l'assicurazione datami che, riordinando la presente legge, si eviterà in qualunque modo che altre imposte vengano ad addizionarsi a queste, onde non aumentare il danno dei privati.

Ma, fatto questo ringraziamento ben doveroso, mi duole dovergli dire che insisto nelle mie altre due proposte e mi dispiace assai che l'onorevole relatore non abbia capito la opportunità di cedere alle mie modeste domande...

CODRONCHI, *relatore*. Ma l'Ufficio centrale è d'accordo col Ministro...

DI SAMBUY. Ella parla a nome dell'Ufficio centrale ed io mi rivolgo correttamente al presidente e relatore che rappresenta l'Ufficio. Parliamo delle tariffe.

Come mai può credere l'Ufficio centrale che sia una larga concessione lo scendere dal 33 al 25 per cento? Dica il Senato se il 20 per cento, come io sosteneva un momento fa, non sia già una rilevante e forte imposta. Come si può pretendere di più e poi non volere che si dica fiscale questa legge di conservazione dei monumenti?

Per cui raccomando caldamente che, nel riordinamento di questa legge, l'Ufficio centrale discuta ancora di questa alta tariffa e venga a domandare al Senato una sanzione meno elevata ed oserei dire meno esorbitante.

Rimane l'ultima cosa, rimane cioè di raccomandare di esimere gli oggetti di arte esteri dal pagamento della tassa progressiva. Per questo mi debbo rivolgere alla ben nota lealtà dell'onorevole ministro, perchè egli ricordi che, quando mi si è fatto l'onore di chiamarmi in seno all'Ufficio centrale, egli stesso si dimostrò convinto che si potesse accordare non so più se la tassa minima o il 10 per cento alle opere estere. Ora quando lo stesso ministro ammette la opportunità della mia raccomandazione, voglio sperare ancora nella resipiscenza dell'Ufficio centrale o, in ogni modo, nell'equità e nella giustizia del Senato. (*Approvazioni*).

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole Di Sambuy dell'appello che egli ha fatto alla mia lealtà. Ma debbo subito aggiungere che io sono perfettamente d'accordo colle osservazioni fatte testè dall'onorevole relatore, e credo di non mettermi con ciò in contraddizione con quanto ho detto nelle recenti riunioni dell'Ufficio centrale.

L'onorevole Di Sambuy fin dalle prime sedute mostrò di preoccuparsi grandemente della sorte dei prodotti d'arte d'origine estera, che sarebbero con questa legge sottoposti alle modesime tasse che gli oggetti d'arte nazionale, e fece proposta che venisse stabilito un provvedimento diverso. Sorse allora (e ciò risulta dagli atti del Senato) una viva discussione nella quale si fece rilevare la difficoltà somma di distinguere agli effetti della tassa di esportazione quegli oggetti d'arte che, pur essendo di origine straniera, interessano la cultura italiana e pei quali lo stesso onor. Di Sambuy riconosceva giusto che si usasse il medesimo trattamento che agli oggetti d'antichità e d'arte italiani. Venne allora osservato che la questione si riferiva ad altro articolo, e fu quindi sospesa la discussione per riprenderla nella opportuna sua sede. Quando l'onorevole Di Sambuy intervenne alle sedute degli Uffici, oltre che questa sua proposta si discusse anche della tariffa.

E vero è che io in ordine agli oggetti di origine estera mi pronunziai favorevolmente al ribasso della tariffa. Ma qui farò appello alla memoria, non occorre dire alla lealtà, dell'onor. Di Sambuy perchè egli si ricordi che in quell'occasione egli si mostrò disposto ad abbandonare il suo emendamento, purchè l'Ufficio centrale ed il ministro a proporre una riduzione della tariffa. Poichè questa riduzione della tarifia è stata concordata, noi abbiamo creduto che non fosse più il caso di tornare sopra l'antica proposta dell'onor. Di Sambuy.

E specialmente ora mi pare inutile che vi si insista, perchè in questa medesima seduta abbiamo accettato una proposta dell'onorevole Bordonaro presentata dopo di quella dell'onorevole Di Sambuy, cioè di usare un trattamento di esenzione completa agli oggetti di provenienza estera, quando sia stata fatta dichiarazione alla dogana, secondo la proposta dell'onorevole Bordonaro, o, nei modi stabiliti dal regolamento, come approvò il Senato secondo la modificazione fatta dall'Ufficio centrale.

Così l'esenzione che voleva in principio l'onorevole di Sambuy è già stabilita per gli oggetti che entreranno ora in Italia, e resta la tassa per quelli solamente che già vi si trovano.

Fare una distinzione per questi ultimi è cosa molto difficile, e quindi l'Ufficio centrale, me consenziente, dopo un esame della questione, ha deciso di non introdurla nella legge.

Imperocchè, domanderò allo stesso onorevole Di Sambuy, con qual criterio si potrà stabilire che un oggetto d'arte che il paese possiede da 200 o 300 anni, interessi o non interessi la sua storia o la sua arte?

Il ministro potrà sostenere di sì, il privato affermerà il contrario, e quindi sorgeranno continue contestazioni che nessuno potrà dirsi competente a decidere.

Dal punto di vista pratico quale effetto sorgerebbe dalla proposta disposizione? Verrebbe esentato completamente o quasi dall'imposta l'oggetto d'arte estera che esiste in Italia; ma questo sarebbe una specie di privilegio a beneficio dei proprietari e potrebbe riuscire di danno all'arte nazionale, giacchè gli oggetti di autore estero sarebbero più ricercati e salirebbero anche di valore, non essendo essi sottoposti ai medesimi pesi che quelli di autore italiano.

Abbiamo dunque creduto di non dovere ulteriormente tener conto della proposta dell'onorevole Di Sambuy, perchè abbiamo accolto la prima sua richiesta d'una riduzione della tariffa ed abbiamo in parte corrisposto al suo desiderio di stabilire un trattamento speciale per l'arte straniera accettando l'emendamento dell'onorevole Bordonaro.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io debbo ringraziare l'onor. ministro delle sue cortesi spiegazioni, e non invano egli ricorre alla mia memoria.

È verissimo che quando nell'Ufficio centrale si è parlato della diminuzione di tariffa io ho detto che allora non insisteva nel mio emendamento all'art. 1, rinviato all'art. 8. Il ministro ha perfettamente ragione di ricordarlo; ma stava sempre dinanzi a me la questione che ho posato nettamente al Senato nelle prime sedute, cioè di quegli oggetti che non riflettano per nulla

nè l'arte, nè la storia italiana e che sarebbero soggetti ad una così grave tassa di esportazione sotto il fallace pretesto della conservazione dei nostri monumenti. Il ministro dice: si è riparato, e si contenti l'onor. Di Sambuy perchè coll' articolo dell' onor. Bordonaro si provvede.

Onorevole ministro, si provvederà per l'avvenire! E soltanto quando l'introduttore di un oggetto d' arte estera adempia a mille formalità dandosi la pena di provvedersi di quella specie di *drawback* che gli si vuol concedere. Questo che suppone poi in tutti la conoscenza della legge che si discute, sarebbe solo per l'avvenire. È giusto, è equo, onor. ministro, che una opera d'arte straniera che non interessa per nulla nè l'arte, nè la storia italiana abbia da pagare un diritto del 20 o, come si minaccia, del 25 %, vera confisca della proprietà privata? Ed ella onor. ministro che non vuole che questa legge si chiami fiscale, potrà difenderla ancora quando tutti avvertiranno che, sotto il pretesto di conservare i monumenti, si è votata una nuova legge d'imposta?

La legge ha uno scopo: di guarentire il patrimonio artistico italiano, e in questo siamo tutti d'accordo; ma con questo articolo, se si tolgono le due righe che avevo avuto l'onore di proporre, evidentemente non si tiene nessun conto del patrimonio artistico d'Italia, e si trova solo modo di applicare una nuova e non giusta imposta al paese.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione della tariffa debba essere rinviata al momento in cui verranno presentate le proposte di coordinamento dell' Ufficio centrale.

Si dovrebbe ora votare l'aggiunta proposta dal senatore Di Sambuy, che l' Ufficio centrale ed il ministro non accettano. La rileggo:

« Gli oggetti d'arte esteri che non interessino la storia nè l' arte italiana pagheranno la tassa minima ».

Metto ai voti questa aggiunta.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è approvata).

Dopo ciò, esaurita la discussione, rinvieremo il progetto di legge all' Ufficio centrale per il coordinamento, e con preghiera di riferirne nella seduta di posdomani.

(Così rimane stabilito).

Do ora facoltà di parlare al senatore Negrotto per la sua raccomandazione.

NEGROTTO. Onorevoli colleghi, per quanto durante la lunga discussione io abbia cercato in qual punto poter fare una raccomandazione, mi sono deciso a chiedere la parola in fine della discussione della legge, nella speranza che avrei ottenuto dall'onorevole ministro benevolo ascolto.

L'arcivescovo di Genova, monsignor Reggio, aveva cominciato il restauro della cattedrale di quella città, che è uno dei più importanti monumenti di Genova, mia patria; ma sventuratamente la morte dell' insigne prelato, avvenuta poc' anzi, è venuta a produrre la sospensione dei lavori. Quindi io rivolgo una calda preghiera al signor ministro della pubblica istruzione, che è sempre propenso a favorire l'arte, e voglio sperare che egli l'accolga, perchè provveda a che i restauri siano ripresi.

L'arcivescovo Reggio fu sempre favorevole alle nostre istituzioni; egli aveva saputo, senza mancare ai suoi doveri di prelato, mantenersi devoto a S. M. il Re. Tutti i giornali di Genova, a qualunque partito appartenessero, prendevano interesse alla sua salute, durante la sua malattia.

Io quindi grandemente lodo ed ammiro monsignor Reggio, il quale, se non è riuscito a cogliere il frutto delle sue fatiche, a ripristinare questo monumento antico, che data dal 1300 circa e che è stato deturpato nell'epoca della barbarie del 1600, è però stato il primo che ha pensato ad iniziare e far progredire questo lavoro, prendendolo sotto il suo patronato. Ed ora, che la morte lo ha colpito, io credo d' interpretare il sentimento dei miei concittadini, pregando l'onor. ministro di non trascurare la cattedrale di Genova; e conchiudo, fidando nell'amore che egli nutre per le arti belle. (*Bene*).

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole senatore Negrotto ha voluto ricordare le benemerenze che il defunto monsignor Reggio, arcivescovo di Genova, si acquistò verso l'arte e verso il paese, essendosi egli preso la cura di restaurare a sue spese un monumento d' interesse nazionale, quale è la cattedrale di quella città.

Questa infatti è inclusa nell' elenco dei monumenti e, come tale, merita che il Governo si

adoperi non solo ad assicurarne la conservazione, ma possibilmente a migliorarne le condizioni.

Io quindi non faccio che il mio dovere assicurando che l'opera lasciata incompleta da monsignor Reggio sarà continuata, per quanto lo potranno permettere i mezzi di cui dispone il Ministero dell'istruzione pubblica e che saranno probabilmente meno adeguati allo scopo, di quelli di cui, nell'affetto suo verso Genova, poteva disporre l'arcivescovo defunto.

Ed è con vivissima soddisfazione che io ho ascoltato le parole di lode pronunziate dall'onorevole Negrotto verso l'illustre prelato, perchè è per tutti ragione di sommo compiacimento ii sapere che un grande dignitario della Chiesa non trova nell'esercizio del suo ufficio e nella sua posizione alcuna difficoltà a sentire italianamente ed a fare omaggio alle nostre istituzioni.

Poichè ho la parola, aggiungo una dichiarazione che risponde alla domanda fatta ieri dall'onor. Carta-Mameli.

È vero che si pensa a Verona di introdurre qualche mutazione allo stato attuale della Piazza delle Erbe, che nel suo complesso può dirsi una piazza monumentale.

Si intenderebbe costruire un politeama in un angolo di quella piazza; ma, poichè quella piazza è monumentale, il Governo dovrà esaminare le proposte di modificazione, e posso dare assicurazione all'onor. Carta-Mameli ed al Senato che farò rispettare le leggi e le esigenze dell'arte.

NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTO. Io debbo ringraziare il ministro della pubblica istruzione pel modo gentile col quale ha voluto rispondere alla mia raccomandazione.

E, poichè ho la parola, mi permetta il Senato che io esprima il voto ardentissimo che l'esempio dell'arcivescovo Reggio sia seguìto dal clero italiano, il quale deve rammentarsi che, se è tenuto al suo dovere religioso, è pur tenuto ad amare la patria, che l'amore di patria non è un reato, e che quando si dice l'amor di patria si dice implicitamente amore alle istituzioni che dal Sovrano sono state elargite.

Io voglio sperare che questo voto da me espresso in quest'alto Consesso potrà essere ascoltato anche da coloro che possono lontanamente credere che io sia contrario alla religione.

Io non sono contrario alla religione ed amo il mio paese, le libere nostre istituzioni e la monarchia come amo la religione dei miei avi. (*Approvazioni*).

CARTA-MAMELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Sono soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onor. ministro della pubblica istruzione e ne prendo atto.

La piazza delle Erbe di Verona è una delle più caratteristiche d'Italia; contiene monumenti del dodicesimo e del sedicesimo secolo ed è sommamente interessante sotto il punto di vista dell'arte e della storia.

Con la costruzione del politeama, la piazza verrebbe deturpata. Sono lieto, pertanto, che l'onorevole ministro abbia assicurato che tale deturpamento non avverrà.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Pasolini-Zanelli Giuseppe:

Senatori votanti	108
Favorevoli	99
Contrari	9

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor De Larderel Florestano:

Senatori votanti	108
Favorevoli	101
Contrari	7

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Sani Giacomo:

Senatori votanti	108
Favorevoli	92
Contrari	16

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Mussi Giuseppe:

Senatori votanti	108
Favorevoli	75
Contrari	33

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Quartieri Nicola:

Senatori votanti	108
Favorevoli	100
Contrari	8

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Cagnola Francesco:

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

In conseguenza di questa votazione, dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori: Mussi Giuseppe, Sani Giacomo, Quartieri Nicola, Cagnola Francesco, De Larderel Florestano, Pasolini-Zanelli Giuseppe; i quali sono ammessi a prestare giuramento.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro delle poste e dei telegrafi, lo invito a dichiarare se accetta e quando intenda rispondere all'interpellanza che gli venne rivolta dal senatore Di Camporeale, e che venne annunciata nella seduta del 29 decorso novembre.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Pregherei il Senato di fissare per domani lo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. Di Camporeale?

DI CAMPOREALE. Accetto.

PRESIDENTE. Allora, non sorgendo obbiezioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30.

I. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione *sulla progettata istituzione di cattedre di Patologia esotica.*

II. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e dei telegrafi, perchè sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'articolo 48 della Convenzione pei servizi postali marittimi.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 213).

IV. Coordinamento del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 15 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXV.

TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore Sani — Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e dei telegrafi perchè sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'art. 48 della Convenzione pei servizi postali marittimi — Parlano l'interpellante ed il ministro delle poste e dei telegrafi — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Discussione del progetto di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia » (N. 203) — All'art. 1 parlano i senatori Finali, Serena, il ministro della pubblica istruzione, i senatori Siacci, Astengo, Pisa, relatore, Todaro, Lampertico, presidente dell'Ufficio centrale, il sotto segretario di Stato per i lavori pubblici ed il senatore Massarucci — Approvazione dei due articoli del progetto di legge e dell' ordine del giorno proposto dal senatore Finali — Svolgimento dell' interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica — Parlano, oltre l' interpellante, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Todaro — L' interpellanza è dichiarata esaurita — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini » (N. 213) — Messaggio del presidente della Camera dei deputati.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle poste e telegrafi, della pubblica istruzione, della guerra ed il sottosegretario di Stato dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Giuramento del senatore Sani.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giacomo Sani, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Ricotti e Mariotti ad introdurlo nell' aula.

(Il senatore Giacomo Sani viene introdotto nell' aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Giacomo Sani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell' esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento dell' interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e telegrafi.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e telegrafi perchè sia data esecuzione a quanto è prescritto dall' art. 48 della Convenzione pei servizi postali marittimi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale per svolgere la sua interpellanza.

DI CAMPOREALE. L' articolo 48 del capitolato d' oneri che fa parte della convenzione dei servizi marittimi, approvato con legge dello Stato dice così: « I concessionari sono obbligati a

stabilire servizi cumulativi colle altre linee di navigazione italiane ed estere affinchè i viaggiatori possano proseguire i loro viaggi senza munirsi di nuovi biglietti e i bagagli e le merci possano essere trasportate, ecc. ecc.

Ora dalla promulgazione della legge sono oramai passati nove anni e questo articolo 48 non ha avuto mai nessuna applicazione. Non l'ha avuta per quanto riguarda le merci, non l'ha avuta per quanto riguarda i viaggiatori, non l'ha avuta per quanto riguarda i bagagli. Quali siano gli inconvenienti di questa inosservanza di uno dei principali patti sanciti dalla convenzione, ognuno può facilmente vedere.

Le spedizioni di merci che si fanno dall'interno della Sicilia per un punto qualunque del continente italiano, non si possono fare direttamente, ma bisogna valersi di un commissionario il quale curi il ritiro della merce dalla stazione e ne rifaccia la spedizione per via di mare.

Un altro spedizioniere a Napoli o a Genova deve ritirare a bordo la merce per farne la spedizione per ferrovia a destino.

Questi intermediari sono molesti e non gratuiti e per ciò la legge stabiliva che fossero eliminati. La mancanza del servizio cumulativo porta un non lieve onere al commercio.

Attualmente non vi è nemmeno il servizio cumulativo nè per i viaggiatori, nè per i bagagli; di guisachè chi si reca dalla Sicilia sul continente, o chi va in Sicilia, non può prendere il suo biglietto per la destinazione definitiva, non può registrare il bagaglio fin dove deve andare, ma deve pensare lui stesso, arrivato a Napoli, per esempio, curare che il suo bagaglio sia tolto dalla stiva del bastimento, sia portato alla dogana, ove è soggetto alla visita, e finalmente deve provvedere con mezzi propri, cioè a dire con quei facchini che potrà trovare in mezzo alla strada, per far trasportare il suo bagaglio alla stazione e lì farne la spedizione per il suo destino.

Ognuno vede che non ci è sicurezza per il bagaglio, perchè non si sa a chi è affidato, senza dire che bisogna sottostare alle pretese di questi facchini i quali richiedono quello che vogliono.

Adunque, sia riguardo alle merci, e sia riguardo ai passeggeri e ai bagagli, l'abbandono in cui è stato lasciato questo art. 48 è eccessivamente nocivo.

Si dice che di questo servizio un piccolo esperimento si fece, ed è vero.

Due anni addietro fu stabilito un servizio cumulativo per viaggiatori e bagagli fra Roma e Palermo soltanto, e non fra le altre stazioni principali come è detto in questo art. 48. Ma anche così limitato fu stabilito *pro forma*; potevano fruirne solo quei viaggiatori che pagavano il biglietto intiero, il che vuol dire che erano esclusi i militari, gli impiegati e quanti usufruiscono di una qualsiasi riduzione.

Questa limitazione veniva a colpire una grossa parte di coloro che delle ferrovie si servono; ma c'è di più: questo servizio stabilito per pressioni del Ministero in seguito ad interpellanze fatte alla Camera e qui, e nel mentre la Società di navigazione non domandava di meglio che attuare il servizio cumulativo, perchè a suo vantaggio, le ferrovie cercavano più che potevano di porre i bastoni fra le ruote, perchè era loro interesse che viaggiatori e merci prendessero la via di terra; quindi avvenne che il servizio si fece in modo quasi clandestino, e a persone, che richiedevano il biglietto cumulativo per Palermo, si rispondeva, alla stazione di Roma, che ancora non erano state date le disposizioni necessarie, che se ne era parlato, ma ancora il servizio non era stato organizzato. Ed allora bisognava insistere, ricorrere al capostazione e sostenere una vera battaglia per potere ottenere questo biglietto. Questo, che fu l'unico tentativo rachitico per dare esecuzione all'art. 48 del capitolato, durò poco, e sei mesi addietro anche questo piccolo tentativo sparì e si ritornò allo *statu quo ante* le convenzioni del 1893, senza che sia rimasta traccia di alcun servizio cumulativo nè per le merci, nè per i viaggiatori, nè per i bagagli.

Ora, i contratti si fanno perchè siano eseguiti, e quando una legge ha stabilito dati servizi a vantaggio del commercio e dei privati, non è ammissibile che un Governo, od un ministro, possa assumersi la responsabilità di non fare attuare ciò che per legge è stato stabilito.

Di questa inosservanza della legge non chiamo in colpa il ministro attuale in modo particolare. Le convenzioni sono del 1893, e noi ora

siamo nel 1901, ed egli non regge il Ministero delle poste e telegrafi che da pochi mesi. Tuttavia ha anche egli la sua parte, per quanto piccola, di responsabilità.

Osservo solo che è strano che un servizio di questo genere, stabilito a beneficio del commercio e del pubblico, dopo nove anni, resti ancora lettera morta, mentre credo che le altre disposizioni, che si leggono nel capitolato d' oneri e che sono vantaggiose alle Società ferroviarie e di navigazione, non siano rimaste altrettanto tempo senza avere avuto la loro completa applicazione.

Attendo che il ministro voglia favorirmi le sue spiegazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle poste e dei telegrafi.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio l'onorevole interpellante d'aver richiamato l'attenzione del Senato sopra questo punto molto controverso delle convenzioni marittime, e confido di poter accontentare il senatore Di Camporeale, che ricordo sempre di avere avuto autorevole e valoroso collega nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Di Camporeale non è perfettamente informato intorno all'interpretazione dell'art. 48 dei quaderni d'oneri della legge del 1893. Premetto che fra la Sardegna e le isole minori l'art. 48 ha la sua piena esecuzione. Non l'ebbe invece rispetto alla Sicilia, perchè le Società ferroviarie si opposero ostinatamente alla sua esecuzione, dicendo che, essendovi la linea ferroviaria, potevano benissimo le merci e i viaggiatori proseguire colla linea di Reggio da Napoli alla Sicilia, pur senza trasbordo essendovi il *ferry-boat*.

Malgrado ciò (ed io scagiono completamente i miei predecessori, perchè non è mio costume addossare ad altri colpe, quando essi non ne abbiano, e perchè credo che essi abbiano fatto tutto il loro dovere), il Ministero delle poste e dei telegrafi insistendo, riescì ad ottenere un servizio cumulativo fra Roma, Napoli e Palermo.

Il senatore Di Camporeale ha esposto gli inconvenienti di questo servizio, ma *etiam diabulus audiatur*: sentiamo anche quel che dice la Società di navigazione generale, che non è poi il diavolo.

Dice, per suo conto, la Società: Io mi sono addossato questo servizio cumulativo con una Convenzione (contemplata dallo stesso art. 48) con la Società ferroviaria Mediterranea. Questa Convenzione addossava alla Navigazione generale italiana il trasporto dei viaggiatori dalla stazione di Napoli al Porto, e viceversa; e questo servizio di trasporto ebbe luogo effettivamente dal 1° maggio al 30 aprile di quest'anno.

Orbene, vuol conoscere l'onorevole senatore Di Camporeale i risultati di questo servizio? in 652 viaggi la Navigazione generale italiana non trasportò che 253 viaggiatori: 110 di 1ª, 81 di 2ª e 52 di 3ª, cioè, in media, neppure un viaggiatore per ogni due viaggi.

Era stato stabilito un compenso di circa lire due per viaggiatore; ma la Navigazione generale ebbe a spendere per questo servizio 400 lire al mese, cioè 9600 lire in due anni. Ne ha introitate 1200; cosicchè ha avuto 4200 lire all' anno di perdita.

In seguito a questo risultato, non potendo la Società continuare a sopportare tale aggravio, denunciò la Convenzione.

Io comprendo benissimo che, malgrado un simile stato di cose, se la Navigazione generale è obbligata per legge a detto servizio, deve farlo per l' assioma giuridico: *dura lex sed lex*, e l' art. 48 esiste e deve essere applicato. Ma l' art. 48 della legge obbliga forse la Società a fare tutto per suo conto quel servizio? L'articolo 48 delle Convenzioni marittime deve, a parer mio, mettersi in correlazione coll'art. 25 delle Convenzioni ferroviarie.

Ora, se io non erro, l' art. 25 delle Convenzioni ferroviarie fa obbligo alle Società ferroviarie di trasportare i viaggiatori e merci dalla stazione allo scalo marittimo, e viceversa l'articolo 48 obbliga la Società di navigazione generale italiana a trasportare i viaggiatori e le merci dalle stazioni marittime a quelle ferroviarie, o, come si legge dai « piroscafi alle stazioni ». Quindi non fa obbligo alla Società di navigazione di trasportare dalla stazione ferroviaria a bordo i viaggiatori e le merci.

Perciò, quando quest' obbligo tassativo è incluso nell' art. 25 delle Convenzioni ferroviarie, che, come già dissi, fa carico a questa Società di trasportare dalla stazione ai piroscafi i loro viaggiatori, come l' art. 48 fa obbligo alla So-

cietà di navigazione di trasportare essa i viaggiatori dal piroscafo alla stazione ferroviaria.

Senonchè, nel caso, la Società Mediterranea nega trattarsi di servizio cumulativo, perchè l'art. 25 parla di servizio fra la linea di una Società e la linea di un' altra, mentre la Mediterranea osserva che a Napoli la sua linea non cessa, ma continua per terra in concorrenza a quella della Navigazione generale italiana.

Questa la condizione di cose e invano finora si è tentato un *modus vivendi*. Le trattative tuttora pendenti sarebbero di lasciare che i viaggiatori provvedessero da per sè stessi al loro trasporto dalla stazione al porto di Napoli e viceversa, mentre la Società Mediterranea provvederebbe per il bagaglio mediante equo compenso.

Questa non sarebbe l'esatta applicazione dell'art. 48, ma non sarebbe altro che un temperamento provvisorio, senonchè neppur questo vuole accettare la Società Mediterranea, a quanto mi risulta.

Essendo così la questione, io non ho altro mezzo che d' invitare la Società di Navigazione generale a dare esecuzione per la parte che le spetta al servizio cumulativo. Se essa mi ascolterà, tanto meglio; se non mi ascolterà, poichè nello stesso art. 48 è anche detto, che dopo sei mesi il Governo può chiedere il giudizio degli arbitri, io mi inchinerò a questi amichevoli compositori.

Ma non credo che si arriverà a tanto, perchè la Società di Navigazione generale finora non si è mai mostrata riluttante agli inviti a lei venuti dal Ministero.

Quanto a ciò che spetterebbe alla Società Mediterranea, per far cosa grata all' onor. Di Camporeale, pregherò il ministro dei lavori pubblici ad unirsi meco per dare esecuzione piena ed intera ai combinati articoli 25 e 48 delle Convenzioni marittima e ferroviaria.

DI CAMPOREALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha fatto, ma non posso dichiararmene soddisfatto interamente.

Egli ha cominciato col confermare quello che io aveva detto, cioè che le Società ferroviarie si erano sempre mostrate refrattarie al servizio cumulativo.

L'onorevole ministro mi permetterà di ricordare che la linea di terra porta un percorso che, salvo errore, da Roma (e cito Roma per non citare altre linee) a Palermo è di circa 1200 chilometri. Ora la merce viene a pagare in ragione chilometrica ed è mostruoso che merci e passeggeri debbano fare un percorso lungo non per comodità o convenienza propria, ma unicamente per assicurare un maggiore provento alle Società ferroviarie.

A me pare che questa sia una strana pretesa.

Il biglietto da Napoli a Palermo, ad esempio, in prima classe, costa 40 lire in piroscafo, mentre per ferrovia è di 80 lire, dunque si tratta di prendere 40 lire dalle tasche dei viaggiatori per darle alle Società ferroviarie. Che le Società questo desiderino lo comprendo, ma che il Governo con la sua incuria lo favorisca, quando c' è un articolo del contratto che lo impedisce, non lo capisco.

Sono già nove anni che lo si tollera; questo riguarda i viaggiatori.

Ma l' onor. ministro non mi ha risposto per quanto riguarda le merci.

Questo è un argomento di grandissima importanza, forse più importante di quello che riguarda i passeggieri e i bagagli.

Mentre con nuove ferrovie, con modificazioni di orari e di tariffe si studiano tutti i mezzi per accrescere e attivare il commercio fra le diverse parti d' Italia, qui invece, a me pare, che si lasci indisturbato un congegno fatto apposta per renderlo più complicato e costoso con grandissimo danno di tutti, così per le merci che escono dalla Sicilia, come per quelle che arrivano in Sicilia, perchè le une e le altre sono gravate da oneri che non dovrebbero sopportare.

Il signor ministro ci ha indicato alcune cifre riguardanti coloro che viaggiano sui piroscafi che fanno servizio fra Napoli e Palermo, accennando che risultava una media di quasi un mezzo viaggiatore al giorno. Ma io gli farò osservare che ha preso un equivoco, perchè i numeri che egli ci ha dato riguardano esclusivamente i viaggiatori, partiti da Roma con un biglietto cumulativo per Palermo, e non il numero totale dei viaggiatori. Ora ho già fatto osservare che del servizio cumulativo non potevano fruire quelli che comunque hanno una riduzione sul biglietto. Di più, alla stazione di Roma si creavano tutti gli ostacoli per non rila-

sciare biglietti in servizio cumulativo, di modo che tutti quei viaggiatori di cui ha parlato l'onorevole ministro, io li rispetto come eroi, perchè hanno dovuto lottare e combattere accanitamente per poter ottenere quel tale biglietto, che forma la base della statistica riferitaci dall'onorevole ministro.

Egli ha finito poi col dire che farà tutto il possibile perchè le Società ferroviarie e di navigazione adempiano agli obblighi loro dati per legge e caso mai ciò non avvenisse, egli si varrà degli articoli che lo autorizzano a sottoporre la questione agli arbitri. Ora gli farò osservare che sono già nove anni che il Governo avrebbe dovuto ricorrere all'opera degli arbitri e che anche prima che ciò si facesse poteva il Ministero provvedere in via provvisoria, salvo liquidazione fra navigazione e ferrovie da farsi a mezzo degli arbitri giudici se le due Società non riescono a mettersi d'accordo.

Ad ogni modo non mi resta per ora che prendere atto delle buone disposizioni del ministro e incoraggiarlo a che dia opera perchè finalmente l'articolo 48 del capitolato d'oneri abbia esecuzione, e sia finalmente attuato in tutte le sue parti non solo per quanto riguarda la stazione di Roma, ma, come prescrive il contratto, per tutte le stazioni dell'Italia, Firenze, Torino, Milano, ecc., così per le merci come pei viaggiatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*. La questione è stata messa bene dall'onor. Di Camporeale nel principio del suo discorso; essa riguarda in gran parte le società ferroviarie perchè finora io non ebbi mai assoluto diniego da parte della Navigazione generale italiana.

Fu sempre la Società Mediterranea ad opporre ogni genere di difficoltà, adducendo essere lesi i suoi interessi dal servizio cumulativo.

La Società Mediterranea, ripeto, nega assolutamente esistervi nel caso il fatto di un servizio cumulativo voluto dall'art. 25 delle convenzioni ferroviarie. E difatti, mentre per la Sardegna e le isole minori esiste detto servizio, per la Sicilia c'è la concorrenza della società ferroviaria, la cui Amministrazione non vuole rinunciare al beneficio del trasporto dei viaggiatori e delle merci per la linea di Reggio.

La Società generale di navigazione ha fatto per suo conto un esperimento, dopo del quale ha dichiarato di non poter assumersi un peso che le spetterebbe soltanto per metà.

Qui dunque sorge il conflitto, ed io posso agire sulla Navigazione generale italiana; ma non posso farlo sulla Società ferroviaria perchè non è da me dipendente.

Ecco spiegata la ragione per la quale il servizio cumulativo, dipendendo nel caso attuale da due Ministeri, non ha potuto avere effetto.

L'onor. Di Camporeale ha detto che i viaggiatori che consentivano di prendere i biglietti cumulativi erano dei veri eroi.

Ma io, a tale riguardo, non ho mai avuto lagnanze. Ed invero Ella, onor. Di Camporeale, ammetteva che alle stazioni ferroviarie eravi la riluttanza a dare questi biglietti.

E ciò si comprende perchè le Società ferroviarie hanno più interesse che i viaggiatori e le merci, anzichè prendere la via di mare, prendano quella di terra.

Diguisachè, se vi furono reclami al riguardo, essi furono diretti al Ministero dei lavori pubblici e non già a quello delle Poste, non essendo il personale ferroviario da me dipendente.

L'onor. Di Camporeale però può essere sicuro, e tutti i precedenti lo provano, che da parte del Ministero delle Poste si è insistito calorosamente e continuamente per l'esecuzione dell'art. 48, ma pur troppo senza un definitivo e conveniente risultato.

Da una parte la Navigazione italiana dice: io per quanto mi riguarda non mi sottraggo ai miei obblighi; dall'altra parte la Società ferroviaria nega assolutamente di aver obbligo alcuno. Così essendo le cose, io non posso che ripetere ciò che già ho detto in principio, che cioè io interverrò presso il mio collega dei lavori pubblici per un'azione comune e concorde; perocchè se si farà soltanto pressione da una parte e non dall'altra, scaderanno le Convenzioni ferroviarie, e più tardi scaderanno anche quelle marittime, ma non si giungerà mai all'applicazione dell'art. 48, perchè essendo questo coordinato con l'art. 25 delle Convenzioni ferroviarie debbono tutti e due essere applicati ad un tempo. Questa sarà l'opera mia. Si assicuri, onor. Di Camporeale, che farò tutto il mio dovere perchè io non ho altro intento, altro scopo che quello di fare applicare la legge

dovunque e comunque si debba, poco preoccupandomi degli interessi altrui.

DI CAMPOREALE. Ringrazio l' onor. ministro.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta nessuna proposta e nessun altro avendo chiesto di parlare, dichiaro esaurita l' interpellanza.

Discussione del progetto di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell' Adriatico e della Sicilia » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 208*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'appendice n. 1 e una parte del capo II dell'appendice n. 2 all'allegato *E* dei contratti e capitolati per l'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Per pochi momenti intratterrò il Senato sopra un argomento il quale non ha bisogno di lunga esposizione, anche perchè è trattato chiaramente nella sintetica relazione dell' Ufficio centrale.

Questo progetto, che modifica l' appendice n. 1 all'allegato *E*, delle Convenzioni ferroviarie approvate con la legge dell'aprile 1885, reca molte variazioni ed aggiunte, il complesso delle quali, come avverte giustamente la relazione dell' Ufficio centrale, riesce utile all'economia nazionale, facilita e regola molte specie di viaggi e di trasporti; ma vi è un'eccezione.

Gli impiegati delle Amministrazioni centrali, per effetto di quell'appendice, godono pei loro viaggi del ribasso uniforme del 50 per cento. Colla proposta riforma, agli impiegati stessi si concede invece una riduzione graduale, che comincia dal 40 per cento fino ai 200 kilom.; passa al 50 per cento da 200 a 400 kilom.; e va al 60 per cento oltre i 400 kilometri.

Siccome si dice nella relazione ministeriale, che si è avuto anche in mira di semplificare il servizio, io osservo che non è per certo una semplificazione il sostituire ad una tariffa uniforme una concessione graduale, che va dal 40 al 60 per cento. Ma avviene che gli impiegati delle Amministrazioni centrali scapitino sopra un beneficio loro riconosciuto dalle Convenzioni del 1885.

Questo discapito viene loro dopo che hanno perduto da non molto tempo due beneficî che prima godevano: il beneficio dell'indennità di alloggio e di residenza in Roma. È vero che quando furono votate le Convenzioni fu espresso il voto, che in seguito gli impiegati delle Amminsitrazioni provinciali e delle centrali fossero trattati egualmente, giacchè in quelle Convenzioni erano concessi agli impiegati delle provinciali dei ribassi che cominciavano al 30 per finire al 50 per cento, secondo le percorrenze.

Ma era più facile ritenere, che i meno avvantaggiati fossero portati al trattamento stesso che godevano i più avvantaggiati, che non supporre che quelli a cui già la legge concedeva un vantaggio, dovessero in avvenire perderlo o vederselo diminuito.

L' Ufficio centrale riconosce il buon fondamento di queste osservazioni; riconosce che a questi impiegati delle Amministrazioni centrali si viene a fare un trattamento un po' duro e per certo inaspettato; ma crede che non si possa al progetto di legge nella presente sede arrecare alcun emendamento.

Se gli emendamenti a questa appendice delle Convenzioni dovessero preventivamente essere concordati con le Società esercenti, capirei tutta la gravità dell'argomento; ma siccome anche quando furono votate le Convenzioni del 1885 vi furono da 40 a 50 articoli, sia dei contratti, sia dei capitolati, sia delle appendici variati per legge, non mi pare che si potesse dubitare della facoltà che ha il Parlamento d'introdurre una variazione in questa appendice; e sono sicuro

che l'emendamento approvato dal Senato non aspetterebbe neppure ventiquattr'ore l'approvazione della Camera dei deputati.

Ma io non oserei andare tanto più in là del nostro Ufficio centrale, presentando un emendamento, se non avessi una dichiarazione dell'Ufficio centrale stesso ed una dichiarazione dell'onor. rappresentante del Governo che mi dicesse di accettare questo emendamento, il quale consisterebbe nel ripristinamento del n. 3 dell'appendice n. 1 dell'allegato *E* delle Convenzioni del 1885, e nella conseguente soppressione della parola « centrali » al n. 3 del progetto.

Aspetto le loro dichiarazioni cortesi, per regolare a norma di esse la mia condotta.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Avrei voluto chiedere la parola nella discussione generale per rivolgere una preghiera all' Ufficio centrale e nello stesso tempo per fare una raccomandazione all' onor. ministro dei lavori pubblici; ma non l'ho chiesta perchè in quel momento non era presente l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica, il quale, ora, aggiungendo alla mia la sua autorevole parola, spero vorrà rendere più efficace la raccomandazione che intendo rivolgere al suo collega dei lavori pubblici.

La preghiera all' Ufficio centrale riguarda appunto quella parte della convenzione sulla quale ha testè parlato l'onor. Finali. A quel che egli ha detto aggiungerò soltanto, che io mi aspettavo che lo stesso Ufficio centrale dopo la nitida esposizione delle ragioni che militano a favore della tesi sostenuta dall'onorevole Finali, avrebbe presentato un emendamento; nè ho perduta la speranza che voglia presentarlo, perchè nessuno meglio di quel che ha fatto l' Ufficio centrale potrebbe dimostrarne la giustizia.

La raccomandazione al ministro dei lavori pubblici poi è questa:

Ieri abbiamo esaurita la discussione della legge sui monumenti e sugli scavi.

Ora il ministro dell' istruzione pubblica nomina, non so se in tutti i circondari, degli ispettori per gli scavi e i monumenti.

Questi ispettori non hanno stipendio, non hanno indennità, ma debbono a loro spese recarsi nei comuni della loro circoscrizione tutte le volte che sono avvertiti che si è fatto uno scavo, o si è trovato qualche prezioso oggetto di antichità.

Vorrei quindi pregare il ministro dei lavori pubblici di insistere presso le Società ferroviarie, perchè questi benemeriti cittadini, che nell' interesse della storia e dell'arte accettano un incarico assolutamente gratuito, abbiano un biglietto gratuito di ferrovia, sempre limitatamente alla circoscrizione affidata alla loro vigilanza. Senza di ciò, gli avvisi, che molte volte questi ispettori ricevono, rimarranno per dura necessità, inascoltati.

Non aggiungo altro perchè, come ho fatto, intendevo di parlare brevissimamente.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo ringraziare l'onor. Serena per la proposta fatta a beneficio di una parte del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Egli si riferisce evidentemente a quegli ispettorii per la conservazione dei monumenti, che risiedono in ciascuna provincia, con uffizio gratuito, il quale potrà esigere pure che essi facciano dei viaggi. Siccome occorre spesso che si debbano valere della ferrovia, è giusto che vengano indennizzati.

Se le Società ferroviarie volessero concedere qualche agevolezza, non avrei che a plaudire l'onor. Serena e ringraziarlo, a nome delle persone che dovranno poi usufruirne.

SIACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Credevo che questo disegno di legge dovesse passare senza discussione, tanto mi parevano chiare e giuste le ragioni addotte nel presentarlo, ma siccome altri senatori prima di me hanno parlato sull' argomento in senso contrario, così vorrei dire anch'io il mio pensiero in pochissime parole. A me sembra che questo progetto di legge abbia una base, non tanto nello spirito di semplificare, quanto in quello d' equità.

Ci sono due classi d' impiegati dello Stato: impiegati delle Amministrazioni centrali e quelli delle provinciali. Il trattamento non è eguale per quanto riguarda almeno i percorsi delle strade ferrate. Agli impiegati delle Amministrazioni centrali è concesso un ribasso considere-

volmente maggiore di quello accordato agli impiegati delle Amministrazioni provinciali. Si è trovato giusto unificare e formare una tariffa equa per gli uni e per gli altri. Con questa tariffa unica una parte di quest'impiegati, cioè quelli delle Amministrazioni centrali, vengono a perdere un pochino, ma molto poco, in quanto che la perdita si verifica solo su piccoli percorsi, sui quali invece di godere il ribasso del 50 per cento lo godrebbero ora del 40 per cento; mentre per i percorsi maggiori credo che vi sia un vantaggio; credo si passi dal 50 per cento attuale al 60 per cento.

Dico *credo*, perchè in questo momento sto improvvisando e non sono preparato alla questione, ma il relatore mi correggerà e spero non mi contraddirà. Gli impiegati delle Amministrazioni provinciali invece vengono a godere un considerevole vantaggio da questa legge, e per conseguenza non si ha a temere che il danno per alcuni sia grande, e per gli altri il beneficio sia piccolo. No, avviene il contrario, e non si può parlare d'ingiustizia.

Si fa invece opera di giustizia, quando trovansi alcuni impiegati meglio trattati di altri aventi lo stesso diritto e si diminuisce di poco il benefizio grande ad alcuni per accrescere quello molto piccolo di molti. E questa è la ragione principale che giustifica e raccomanda ai miei occhi il progetto di legge.

Vorrei dire poi una parola di risposta al senatore Finali. Non mi ha persuaso punto quella ragione che egli ha detto che gli impiegati dell'Amministrazione centrale meritano una speciale considerazione per il fatto che essi da poco tempo hanno perduto una certa indennità, l'indennità di alloggio.

Io credo che non abbiano perduto niente, perchè quelli che l'avevano, seguitano ad averla. Solo gli impiegati nuovi e quelli passati recentemente dalle Amministrazioni provinciali alla centrale non godono questo benefizio, nessuno, se è rimasto a Roma, ha perduto nulla. In realtà ci sono alcuni che non hanno goduto mai nulla, e questi sono gli impiegati provinciali.

Dopo ciò, io prego il ministro e l'Ufficio centrale di mantenere le proposte, e spero che il Senato le vorrà accogliere.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io dovrei ripetere le cose dette dall'onor. Finali e mi limiterò quindi ad associarmi completamente a quello che egli ha detto così bene.

La relazione dell'Ufficio centrale è esauriente, io anzi faccio plauso alla medesima e voto il progetto così come è; ma vorrei che partisse dal Senato una raccomandazione, o meglio venisse approvato un ordine del giorno che in qualche modo tutelasse il diritto acquisito dagli impiegati dell'Amministrazione centrale.

In sostanza con questo progetto si toglie a questi un diritto che avevano, per favorire quelli dell'Amministrazione provinciale. Capisco che quelli dell'Amministrazione provinciale avevano titolo ad avere un maggior riguardo, ma questa non è una ragione per diminuire la concessione a quelli dell'Amministrazione centrale che già l'avevano. Avverto poi che mentre si parla di favorire gli impiegati dello Stato, in questa convenzione si fa anche un'agevolazione ai maestri comunali. Questi non sono impiegati dello Stato, e per la stessa ragione si dovrebbe allora dare il ribasso sulle ferrovie ai segretari comunali, ai medici comunali condotti, che si trovano in identiche condizioni; o tutti o nessuno.

Concludo associandomi a tutto ciò che così bene ha detto l'onor. Finali: approvo il progetto di legge, ma colla speranza che sia un primo passo per ottenere che poi agli impiegati delle Amministrazioni centrali sia restituito il diritto che avevano ormai acquisito.

PISA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA, *relatore*. L' Ufficio centrale non aveva ragione di credere che la discussione si fosse fatta così larga su questo progetto di legge; non già perchè questo progetto di legge non abbia una importanza per sè abbastanza grande, ma perchè all' Ufficio centrale sembrava giustificata l' approvazione del disegno di legge, nei termini precisi, in cui è venuto davanti al Senato dalla Camera dei deputati.

Risponderò brevemente a nome dell' Ufficio centrale agli onorevoli preopinanti e comincio dall'onor. Finali, che ha trovato del resto appoggio in altri autorevoli colleghi, come gli onorevoli Astengo e Serena.

I tre contraddittori hanno rilevato il punto debole, secondo essi, di questo disegno di legge.

Mi permetteranno che in brevissimi termini io cerchi di mettere nella sua vera luce questo disegno di legge, per fare apparire la reale portata di questo difetto, in confronto ai maggiori pregi che al disegno stesso di legge, secondo l'Ufficio centrale, non si possono diniegare.

Questo disegno di legge si è prefisso tre scopi principali: il primo, quello di parificare la condizione degli impiegati provinciali dello Stato a quella degli impiegati centrali, nella questione della concessione delle facilitazioni ferroviarie.

Era una promessa fatta dal ministro fin dal 1885, allorchè presentò la relazione sulla legge che diede la nascita alle Convenzioni e mi sembra giusto ed opportuno, (anzi è troppo tardi, diciamolo schiettamente), che dopo 16 anni oramai trascorsi, si mantenga la promessa.

E infatti, neppure gli onorevoli preopinanti hanno espresso avviso in contrario e non vi sarebbe ragione per continuare a trattar differentemente gli impiegati dello Stato che non appartengono alle Amministrazioni centrali e hanno frequente bisogno di muoversi, anzi più spesso di quelli delle Amministrazioni centrali, e di tenerli in condizioni meno favorevoli di quelli che si trovano a Roma.

E va rettificato anche un altro punto, che cioè, trattandosi di un nuovo contratto fatto con le Società per modificare un contratto già esistente, mi permetto di farlo osservare all'onor. Finali, non è possibile d'emendare questa legge se non con nuove trattative, perchè non siamo già come nel 1885, quando si potevano stipulare i contratti come si credeva, ma siamo in sede di contratti esistenti e di modificazioni chieste dal Governo alla controparte, le Società ferroviarie, l'adesione delle quali è necessaria per le modificazioni. Sebbene sia superfluo, citerò al Senato l'esempio di quanto è accaduto alla Camera per questo medesimo progetto di legge.

La Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di chiedere al Ministero maggiori facilitazioni per il trasporto degli operai; il ministro aderì a queste sollecitazioni e dovette imprendere nuove trattative con le Società ferroviarie, trattative che non furono nè facili, nè brevi e fu in seguito a queste nuove trattative, che si potè addivenire ad un accordo meglio corrispondente ai desideri della Commissione della Camera.

Questo esempio mostra che, qualora si volesse emendare questo disegno di legge, bisognerebbe rifare nuove trattative con le Società e da ciò ne verrebbe ritardo non indifferente e caduta probabile, anzi sicura, del presente progetto di legge emendato. Il che significherebbe perdita di tempo considerevole e il prolungarsi di un trattamento ingiusto, che l'Ufficio centrale crede utile abbia a cessare.

Dissi che questo disegno di legge ha tre scopi principali. Del primo mi sono occupato: ora vengo al secondo, quello della semplificazione del servizio. Nella piaga cronica dei ritardi ferroviari un poco di colpa l'ha anche il sistema delle facilitazioni ferroviarie. Vi è tale varietà di tariffe e modalità, che impedisce spesso agli agenti ferroviari di dare i biglietti facilitati in tempo per non fare subire ritardi ai treni. Ora col presente progetto di legge si è riusciti a ridurre queste tariffe solo a due principali: l'una che va dal 40 al 60 per cento di riduzione e l'altra che ha il ribasso medio del 75 per cento. Inoltre s'introduce la modalità dei libretti e degli scontrini, che faciliteranno senza dubbio il lavoro nelle stazioni.

Vengo al terzo punto, che, per me, è anche più importante del secondo. Esso riflette le migliorie ottenute con speciali concessioni a vantaggio dei lavoratori e degli emigranti, a favore dei quali ultimi, il Parlamento ha votato ultimamente una legge. In un paese, come il nostro, dove vi è soverchia abbondanza di braccia in confronto al lavoro, è certo che queste nuove facilitazioni ottenute, rappresentano un miglioramento non ispregevole, a vantaggio delle classi lavoratrici meno fortunate, quelle a cui fa difetto il lavoro in paese, o che, peggio ancora, debbono andare a cercarne oltre l'Oceano.

Vede dunque il Senato che in complesso questo progetto di legge, non ostante una lieve menda, racchiude dei pregi non indifferenti; ed è perciò che l'Ufficio centrale, pur avendo preso in esame il danno risentito dagli impiegati delle Amministrazioni centrali per queste modificazioni, ha concluso col raccomandare vivamente all'onor. ministro di toglierlo quanto prima sia possibile e nello stesso tempo di far sì che

questa facilitazione che loro è stata tolta, qualora sia ripristinata, vada a vantaggio di tutti gli impiegati in generale. Ma nello stesso tempo è venuto nella conclusione di raccomandare al Senato l'adozione del disegno di legge quale esso è.

Ed infatti l'onor. ministro qualcosa ha già cercato di fare, perchè agli impiegati delle Amministrazioni centrali, mentre purtroppo (e credo che il ministro ne fu dolente) ha dovuto diminuire dal 50 al 40 per cento la facilitazione per i percorsi minori, ossia per quelli fino a 200 chilometri, ha ottenuto per loro e per tutti i colleghi delle provincie l'aumento dal 50 al 60 per cento pei percorsi maggiori.

Dunque qualche vantaggio ha ottenuto loro, in compenso di questo diffalco sui brevi percorsi. Ma non basta: ha ottenuto anche che i biglietti per gli impiegati siano validi per 20 giorni con 4 fermate per l'andata e 4 per il ritorno; ha ottenuto l'introduzione di un libretto apposito per gli impiegati, il quale è esteso a tutti gli impiegati in generale, tranne a quelli di basso servizio e non solo per loro, ma anche alle loro famiglie; ha introdotto da ultimo la facilitazione di valersi delle vie facoltative più lunghe, espediente che varrà in molti casi a ripristinare loro di fatto questo 10 per cento che è stato tolto, poichè con la facoltà di fermarsi e prendere le vie facoltative indirette si raggiungerà il coefficiente dei 200 chilometri, toccato il quale si torna al 50 per cento di cui godevano prima.

Dunque non è esatto che il ministro non si sia preso cura di mitigare questa perdita a cui ha dovuto fare sottostare gli impiegati delle Amministrazioni centrali.

D'altronde sembra all' Ufficio centrale, tutto considerato, che qualche cosa si possa pure fare per questi impiegati, purchè si salvi il progetto di legge oggi presentato al Senato e che l'Ufficio centrale deve raccomandare al voto del Senato medesimo, perchè si tratta di un atto di pretta e piena giustizia, e questo qualcosa l'Ufficio l'ha compreso nella relazione, laddove toccando di questo sacrifizio, minimo, ma pure sacrifizio sensibile per qualcuno, ha raccomandato al ministro di far sì che si possa in breve andar di tempo ripristinare per questi impiegati centrali l'antico favore del 50 per cento anche per i brevi percorsi.

L'Ufficio centrale conclude, che sarà ben lieto di appoggiare un ordine del giorno che raccomandi al ministro di ottenere il ripristino del 50 per cento agli impiegati centrali e provinciali, (perchè questa facilitazione dovrebbe essere generale), ma nello stesso tempo è dolentissimo, tanto più davanti alla preghiera rivolta dagli autorevoli colleghi che hanno parlato prima, è dolentissimo, di dover mantenere la propria conclusione che è per l'approvazione del disegno di legge quale è oggi presentato.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Dopo di aver ringraziato il ministro dell'istruzione pubblica che ha voluto rendere più autorevole e più efficace la mia raccomandazione al suo collega dei lavori pubblici, dirò pochissime parole al relatore dell' Ufficio centrale.

Chi fosse entrato in quest' Aula al momento in cui egli incominciava il suo discorso, avrebbe facilmente creduto che la legge che ora discutiamo sia stata accanitamente combattuta dagli onorevoli Finali, Astengo e Serena. Ora nessuno di noi l' ha combattuta, anzi tutti di accordo intendiamo di sostenerla e di approvarla.

Se abbiamo rilevato la *ingiustizia* che si contiene nelle convenzioni che ora si discutono, lo abbiamo fatto perchè dalla stessa relazione dell' onorevole Pisa abbiamo veduto che mentre si è voluto, ciò che tutti vogliamo, parificare, cioè, la condizione degli impiegati delle amministrazioni provinciali con quella degli impiegati delle amministrazioni centrali, ciò si è fatto a carico esclusivo degl' impiegati delle amministrazioni centrali.

Nessuno di noi tre, che abbiamo parlato a favore degli impiegati delle amministrazioni centrali, è stato più energico e più incisivo di quel che sia stato il relatore dell' Ufficio centrale, il quale dice così:

« Se è bensì vero che tale sacrificio, per sè, non può considerarsi grave, diventa, però, tale di fatto, relativamente alla condizione economica della maggioranza di quei benemeriti servitori dello Stato, ai quali viene addossato. D' altronde, poi, non è a nascondersi, che questa facilitazione del 50 per cento - ridotta ora al 40 - può quasi ritenersi come *diritto acquisito* a coloro i quali ne fruiscono e che, oltre

all' essere *dannoso*, sembra *meno giusto* questo aggravio, posto a loro carico esclusivo ».

Ora qual'era la conseguenza che l'Ufficio centrale stesso avrebbe dovuto trarre da queste parole così chiare ed esplicite? Doveva, o io m' inganno, dire al Senato: non è giusto che una sola classe d'impiegati debba soffrirne; parificate pure, coll' accordare a tutti un' eguale riduzione, la condizione di tutti gli impiegati dello Stato, sia che appartengano all'Amministrazione centrale, sia che faccian parte dell'Amministrazione provinciale.

L'Ufficio centrale è arrivato sino a parlare quasi di *diritto acquisito*, mentre noi questa parola non l'abbiamo adoperata per sostenere il nostro assunto.

Ho detto che speravo che lo stesso Ufficio centrale si sarebbe indotto a presentare un emendamento nei sensi da noi e prima di noi da esso stesso indicati.

Invece ora l' Ufficio centrale per bocca del suo relatore dichiara, che è disposto ad appoggiare un ordine del giorno col quale s' inviti il Governo a ritornare al 50 per cento.

Me lo perdoni l'onorevole Pisa, io non so capire come mentre si vota una legge e si approva una convenzione con la quale si toglie agl'impiegati il ribasso del 50 per cento, si possa presentare contemporaneamente un ordine del giorno per invitare il Governo a ripristinare il 50 per cento.

Se trovate che non sia giusta una legge che impone sacrifici e arreca danni ad una sola classe di impiegati, emendate la legge e raggiungerete il vostro scopo.

Conchiudo adunque coll'augurarmi ancora una volta che l' Ufficio centrale, per essere conseguente a se stesso, presenterà all'approvazione del Senato un emendamento, che è la necessaria conseguenza delle cose dette nella sua relazione.

PRESIDENTE. Debbo dar cognizione al Senato di un ordine del giorno presentato dal senatore Finali così concepito:

« Il Senato raccomanda al ministro dei lavori pubblici di ripristinare la concessione che già avevano gl' impiegati dell'Amministrazione centrale e che andrà a cessare con la presente legge, facendone, se è possibile, partecipare anche gli impiegati delle amministrazioni provinciali ».

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Desidero parlare sulla concessione, intitolata: « Trasporti dei membri della federazione ginnastica nazionale »; e credo che questo sia il momento.

La federazione ginnastica nazionale tiene Concorsi provinciali, Concorsi interprovinciali, o regionali e concorsi nazionali.

L' articolo, provvede a' vantaggi dei ginnasti che si recano a tali concorsi, vantaggi che sono stati loro sempre concessi; però nel modo in cui esso è redatto, questi vantaggi sono anche maggiori perchè estesi sempre ogni qualvolta si muovono in più di dieci.

Ma la Federazione tiene Congressi e Consigli generali a cui prendono parte solamente i membri del Consiglio federale, i quali sono i rappresentanti delle società ginnastiche, che hanno sede nelle varie città italiane. Ora per tale scopo questi membri e rappresentanti viaggiano soli o in due o tre.

L' articolo in discorso non provvede alla riduzione del biglietto per loro, che in questo caso non può essere complessivo ma personale.

Intanto la riduzione del biglietto per ogni membro del Consiglio federale è stato sempre accordato dal Ministero dei lavori pubblici, ed io aggiungo che tale beneficio è stato ed è essenziale per la vita della Federazione ginnastica nazionale.

Il Consiglio federale costituisce il potere legislativo della Federazione, e quindi il fondamento della sua costituzione; poichè ad esso è affidata l'applicazione del suo statuto, del suo regolamento e di tutti i provvedimenti d'ordine legislativo, amministrativo e tecnico. Quindi ordinariamente esso si riunisce una volta ogni anno, ed in via straordinaria quante volte ve ne sia necessità.

Le riunioni di questo Consiglio per discutere e deliberare, avvengono ora in una ed ora in un' altra città italiana; ove si debbono recare tutti i suoi membri, che riseggono nelle altre città più o meno lontane, e che senza il vantaggio della riduzione sul biglietto ferroviario difficilmente interverrebbero e la Federazione andrebbe così a perire.

Per ovviare a tale inconveniente, o meglio, per fare godere a' membri del Consiglio federale gli stessi vantaggi degli altri ginnasti, bi-

sognerebbe togliere dall'articolo le parole: « almeno dieci o che pagano per tanti », ovvero dire che, per i membri del Consiglio federale, la riduzione sarà fatta sul biglietto personale.

PISA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA, *relatore*. Volevo rispondere all' onorevole Serena, che molto abilmente si è valso di un brano della relazione per sostenere l'inconseguenza dell' Ufficio centrale. Scusi l' onorevole preopinante, ma egli conosce quel vecchio sistema con cui, quando si prende un brano di un manoscritto o di uno stampato qualunque, isolatamente, si può provare che è in perfetta contraddizione con tutto il resto che non si è letto. Ora certo l' onor. Serena avrà letto, sopportandone la noia, tutta la relazione, e avendola letta avrà rilevato che l' Ufficio centrale ha creduto nel dover suo di rilevare appunto che si tratta di un *quasi*, noti l' onorevole contradditore, d'un quasi-diritto leso. Ma, riassumendo, l' Ufficio centrale concludeva che trovava un rimedio a ciò con una raccomandazione viva al Ministero, ma non reputava questo quasi-diritto leso abbastanza forte per mandare a monte con un emendamento l' intiero progetto di legge. Perchè qui, non voglio ripetermi, ma è ben chiaro, da quello che ho premesso, che qualora si portasse un emendamento cade l' intiero disegno di legge.

Poichè ho la parola sono ben lieto di dichiarare a nome dell'Ufficio centrale che esso accetta l' ordine del giorno presentato dal senatore Finali, con cui si viene appunto ad estrinsecare appieno la raccomandazione viva che l'Ufficio centrale credeva di rivolgere al ministro. E l' Ufficio centrale si unisce all'onorevole Finali nel pregare caldamente il ministro a voler accettare quest' ordine del giorno, salva sempre l'approvazione del disegno di legge.

LAMPERTICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dopo quello che ha detto, e detto così perspicuamente, il relatore dell' Ufficio centrale, sarebbe quasi superfluo che io parlassi. Pure a me piace di adempiere quello che mi pare risponda veramente ad un dovere; un dovere non soltanto mio proprio, ma un dovere quale è stato vivamente espresso nelle raccomandazioni unanimi del Senato, come apparisce poi nel largo consentimento che il disegno di legge ebbe alla Camera dei deputati.

Ora, io prego il Senato di por mente a ciò che questo disegno di legge non concerne soltanto una qualsiasi divergenza di interessi fra gli impiegati delle amministrazioni centrali e gl' impiegati delle amministrazioni provinciali; il disegno di legge, felicemente presentato dal Governo del Re all' altra Camera e accolto dalla Camera, concerne tanti altri benefici, non soltanto quelli che sono stati anche accennati in questa discussione, ma benefici per gli ammalati indigenti, benefici pei veterani delle patrie battaglie, per la federazione ginnastica, sia pure con una più larga applicazione, quale la desidera il collega Todaro; per le associazioni di carità, per gli istituti di istruzione. Ora se noi facciamo in qualunque modo qualche emendamento, e non veniamo subito all'approvazione di questo disegno di legge tale quale è, tutti questi benefizi sarebbero compromessi.

Si parla di nuovi accordi colle Società ferroviarie, ma appunto è manifesta la necessità di nuovi accordi, non potendo noi pretendere che le Associazioni ferroviarie amministrino per conto nostro.

Gli accordi sono necessari, e questi accordi esigono necessariamente molto tempo, e intanto i benefici che fin da oggi sarebbero conseguiti sarebbero compromessi. A me pare che si debba dar lode al Governo del Re di aver condotto a termine queste negoziazioni colle Compagnie ferroviarie, perchè, anche stando le Convenzioni come oggi sono e quindi stando il diritto delle Società ferroviarie, tuttavia si siano conseguiti questi benefici.

La questione degl' impiegati delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni provinciali è una questione certo molto importante, perchè, se io raccolgo, l' unanime, dirò così, desiderio, il quale si manifesta da tutte le parti d' Italia in nome delle amministrazioni provinciali, certo sono io il primo ad apprezzare quegli equi riguardi che meritano gl' impiegati delle amministrazioni centrali; degl' impiegati che sono nella necessità di rimaner qui nella stagione la meno gradita dell' anno e che importa che siano quanto più possibile soddisfatti nei loro legittimi voti e negl' interessi delle loro famiglie.

Bene ci auguriamo, che il Governo del Re, il quale con tanta abilità ha condotto gli accordi con le Società ferroviarie sopra tutti gli altri punti, possa ottenere soddisfazione anche a questi interessi, come io mi auguro, degli impiégati delle amministrazioni centrali.

Perciò in nome dell' Ufficio centrale (noi qui siamo relatore e presidente, presidente e relatore e riuniamo in noi tutti i poteri, ma dirò meglio, riuniamo in noi tutti i doveri) noi ci facciamo interpreti di quei desiderî che sono stati espressi in tutti gli Uffici del Senato; dirò di più, noi ci facciamo interpreti di quello che è sentimento di giustizia.

Dunque, noi, concludendo, applaudiamo all'ordine del giorno proposto dal senatore Finali.

L'ordine del giorno proposto dal senatore Finali consiste nell'esprimere fiducia nel Governo del Re che cerchi, che il beneficio che finora godevano gl' impiegati delle amministrazioni centrali sia mantenuto; diciamo di più, che in questo caso, per quanto sia possibile, siano equiparati anche per questo vantaggio gl' impiegati delle amministrazioni provinciali.

Questi voti noi li appoggiamo con tutto l'animo, ma non compromettiamo quello che, certo con molta cura e sollecitudine, e non senza difficoltà, il Governo del Re ha ottenuto.

Perciò noi dell' Ufficio centrale proponiamo l'approvazione pura e semplice del disegno di legge, e nello stesso tempo l' integriamo con un ordine del giorno che non compromette l'approvazione della legge, ma in qualche maniera ne prepara maggiori beneficî, sieno pure quelli accennati dal senatore Todaro, ossia l'approvazione dell'ordine del giorno del senatore Finali, la cui alta equità, la cui sapienza anche in questa occasione mi è dato ammirare.

NICCOLINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICCOLINI, *sottosegretorio di Stato per i lavori pubblici.* Io non posso disconoscere le buone ragioni addotte dall'onorevole senatore Finali in difesa degli interessi degli impiegati delle amministrazioni centrali. Non avrei omesso su questo argomento di fare osservare che in confronto dei danni che derivano ad essi, si ha una quantità di vantaggi per le altre categorie d' impiegati; se non ne fossi stato dispensato da ciò che ha detto l' onor. Pisa, relatore accuratissimo di questo disegno di legge.

A quanto disse.l' onor. Finali aggiunse buone e valide ragioni l' onorevole senatore Serena, il quale anche la seconda volta che prese la parola, eccitava con insistenza a presentare un emendamento in appoggio al discorso dell' onorevole Finali.

Io mi permetto di far osservare all' onorevole Serena che se venisse proposto ed accolto l' emendamento da lui accennato non avrebbe altro effetto, che di dilazionare l' applicazione della legge. Il che non so quanto potrebbe essere utile a molte classi di cittadini, che da lungo tempo e con impazienza aspettano che il Senato approvi questo disegno di legge. Ed io, mentre sarei dolente di non poter accettare un emendamento, dichiaro che accolgo di buon grado l' ordine del giorno del senatore Finali, e si rassicuri il senatore Serena che quest' ordine del giorno avrà per il Governo una grandissima importanza e che non mancheremo di insistere energicamente presso le Società ferroviarie, perchè vogliano mantenere la concessione speciale che fino ad ora hanno goduto gli impiegati delle Amministrazioni centrali. Tuttavia non posso dispensarmi dall'osservare quanto sia difficile ottenere dalle Società ferroviarie delle concessioni maggiori.

Il senatore Serena non sa quanta fatica ci sia costato l' ottenere dalle Società ferroviarie qneste nuove concessioni. Esse purtroppo hanno fatto chiaramente intendere che non sarebbero state disposte a consentire maggiori facilitazioni. Non per questo però noi ci scoraggeremo, e la nostra insistenza sarà tale che mi auguro possano esser soddisfatti i desideri degli impiegati delle Amministrazioni centrali, i cui interessi sono stati così ben difesi dai senatori Serena e Finali.

Quanto alla raccomandazione fatta dal senatore Todaro a favore della Federazione ginnastica, io l' accetto ben volentieri ed assicuro l' onorevole Todaro che da parte nostra rinnoveremo quelle premure che già in altra occasione, l' onorevole Todaro lo sa, vennero fatte all' Amministrazione delle ferrovie.

Reputo opportuno soggiungere da ultimo che è inutile farsi delle illusioni: le Società non hanno gli stessi scopi che abbiamo noi; esse

cercano tutelare i loro interessi e però procurano di accordare le minori facilitazioni possibili.

Ringrazio i senatori Lampertico e Pisa del modo col quale hanno difeso il progetto di legge; ed io, augurandomi che l' ordine del giorno venga accettato da tutti i senatori, confermo, in nome del Governo la promessa che con la maggior premura insisteremo perchè i voti degli impiegati delle amministrazioni centrali vengano esauditi.

MASSARUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARUCCI. Avrei desiderato di parlare prima che rispondesse l'onorevole sottosegretario di Stato, perchè così avrebbe potuto includere nel suo discorso la risposta alla raccomandazione che intendo di fare.

Nella concessione terza si parla qui dei veterani delle guerre del 1848-49, del 1854 e '55 (campagna di Crimea) del 1859, '60 e '66. Io vorrei far osservare che già da parecchi anni, anzi dall'anno scorso, sono stati accolti fra i veterani anche i superstiti della campagna del 1867 ora riconosciuta e del 1870.

Ora questa facilitazione del 75 per cento che venne accordata ai veterani del '48 e '49 risulta dall'art. 6 delle Convenzioni. Quindi su quello non credo possibile fare alcuna modificazione.

Io vorrei però fare una raccomandazione al sottosegretario di Stato pei lavori pubblici ed è che con questa legge non vengano esclusi dal fruire tale concessione i veterani della campagna del '67, che ora è stata riconosciuta come campagna nazionale, e quelli della campagna del '70, inquantochè non credo debbano essere le Società a stabilire quali siano i veterani che hanno diritto godere di questo vantaggio.

Secondo gli statuti della nostra federazione i superstiti delle campagne nazionali, dopo che son trascorsi 30 anni dalla campagna stessa, hanno diritto a far parte del comizio dei veterani.

Siamo al 1901 e quindi anche quelli del '67 e del '70 sono entrati a farne parte.

Ora siccome qui non si parla che dei veterani delle campagne del '59, 60, 61 e 66, ricordando quante difficoltà s'incontrarono allorchè si trattò di ammettere quelli delle campagne successive al '48-49, ciò che fu possibile solo per l'energia spiegata dal Prinetti, ministro allora ai lavori pubblici, che dovette usare tutta la sua autorità per persuadere la Società che non spettava ad essa il decidere, così non vorrei che oggi lasciando la legge nei termini in cui è scritta ci si trovasse di fronte alle stesse eccezioni.

Ricordo che allora accadevano dei fatti poco piacevoli, a quelli che non apparivano abbastanza vecchi per ritenerli superstiti delle campagne del 1848 e 49; si lasciavano partire forniti della tessera di riduzione dei veterani, eppoi a mezza strada la si toglieva loro e si faceva pagare la differenza a tariffa ordinaria.

È vero che poi in molti casi si otteneva il rimborso, ma non vorrei che questi fatti si rinnovassero.

Pregherei quindi il sottosegretario di Stato di voler far ammettere questa aggiunta che cioè fra i veterani che godranno la riduzione siano compresi anche i superstiti delle campagne del 1867-70.

NICCOLINI. *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.* Rispondo poche parole al senatore Massarucci il quale s'interessa, e con ragione, dei veterani benemeriti, i quali non sono stati finora ammessi a godere in modo formale delle facilitazioni ferroviarie...

MASSARUCCI. Ne godono attualmente; non sono inclusi nella tabella di questa legge.

NICCOLINI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici...* L'onor. Massarucci vuole che siano inclusi nella tabella nella quale non sono stati compresi, ed io assumo ben volontieri l' impegno di fare il possibile affinchè venga eliminata tale omissione, ed egli può essere certo che se fu energico l'onor. Prinetti, allorquando ottenne la prima facilitazione a favore dei veterani, non sarà meno energico e risoluto lo attuale ministro dei lavori pubblici, per ottenere che venga mantenuto.

MASSARUCCI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato di quanto ha promesso; solo gli faccio osservare che i veterani già godevano di queste vantaggio.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Dirò pochissime parole, principalmente per ringraziare vivissimamente l'onorevole sottosegretario di Stato dell' accoglienza che ha

fatto al mio ordine del giorno, e fare simili ringraziamenti agli onorevoli componenti l'Ufficio centrale.

Prego poi l'onorevole Siacci a voler correggere un equivoco della sua mente; perchè mi dorrebbe troppo che fuori di qui andasse l'eco di una imputazione da lui fatta a me, vale a dire di aver contrapposto gl' interessi degl' impiegati delle Amministrazioni centrali a quelli degli impiegati delle Amministrazioni provinciali, o di essermi mostrato in qualsivoglia modo avverso alle nuove facilitazioni che avranno gli impiegati delle Amministrazioni provinciali.

Ciò premesso, raccomando al Senato l'approvazione dell'ordine del giorno, perchè malgrado l'autorevolezza del voto accluso dentro la relazione dell'Ufficio centrale, un ordine del giorno votato dal Senato darà alla raccomandazione stessa un'autorità incomparabilmente maggiore; e perchè in quello da me presentato è escluso il riferimento ad un fatto ipotetico e futuro, che leggesi nella relazione, e che sospenderebbe per ora l'invocato provvedimento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del senatore Finali sarà sottoposto più tardi al voto del Senato.

NICCOLINI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICCOLINI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Chieggo scusa all'onor. Serena di aver dimenticato di dichiarare che accetto la sua raccomandazione, circa il personale incaricato della sorveglianza per la conservazione dei monumenti, raccomandazione già accolta favorevolmente dal ministro della pubblica istruzione.

SERENA. Ringrazio l'onor. sottosegretario di Stato per questa e per le precedenti dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1° nel testo stato letto; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto ministeriale saranno approvate le norme, condizioni e modalità di applicazione delle tariffe pei trasporti di cui nel precedente art. 1, e verrà stabilita la data di attuazione delle tariffe medesime, la quale non potrà essere protratta oltre sei mesi della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Rileggo l'ordine del giorno presentato dal senatore Finali e accettato dall'Ufficio centrale e dal rappresentante il Ministero.

« Il Senato raccomanda al ministro dei lavori pubblici di ripristinare la concessione che avevano gli impiegati dell'amministrazione centrale e che andrà a cessare con la presente legge facendone se è possibile partecipare anche gli impiegati delle amministrazioni provinciali ».

Lo pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PISA, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA, *relatore*. È pervenuta al Senato e all'Ufficio centrale una petizione dell'Unione degli impiegati civili, chiedente, che senza diminuire i vigenti ribassi ferroviari goduti dagli impiegati dell'amministrazione centrale fosse fatta una eguale concessione agli impiegati delle amministrazioni provinciali.

Rimetto questa petizione, da passare agli atti, all'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Sta bene. Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'interpellanza rivolta dal senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. È stato ripetutamente annunziato il proposito di addivenire da parte dell'onorevole ministro della pubblica istnuzione alla creazione di cattedre di patologia esotica. La creazione di nuove cattedre per gl'insegnamenti complementari impressiona sempre naturalmente tutti coloro i quali hanno a cuore il buon andamento del nostro insegnamento universitario. Perchè l'affidare a professori ufficiali insegna-

menti complementari, nuoce al concetto cardinale per cui gli insegnamenti fondamentali dovrebbero essere affidati agli insegnanti ufficiali ed i complementari ai liberi docenti. È quindi giustificato il proposito mio di conoscere dall' onor. ministro della pubblica istruzione le ragioni che l' avrebbero persuaso di creare queste nuove cattedre e quali gli intendimenti suoi sulla esplicazione della loro attività. Tanto più che l' istituzione di una cattedra di patologia esotica non si saprebbe comprendere nelle condizioni odierne di fatto del nostro insegnamento universitario e innanzi alle odierne esigenze scientifiche.

Si comprende benissimo come alla mente acuta dell' onorevole ministro della pubblica istruzione, siasi resa manifesta una lacuna nella istruzione dei medici che prestano servizio sulle navi, e nei porti, e comprendo come alla mente sua ispirata a larghi concetti di modernità, si sia imposto il proposito di rimediare a questa lacuna.

Perchè una lacuna esiste sicuramente, ed è dalla esperienza dimostrato, nella istruzione di questa categoria di medici; lacuna in tutto ciò che riguarda l'igiene, la disinfezione della nave, la conoscenza delle malattie infettive nostrane ed esotiche.

E accenno alle nostrane perchè basta leggere la relazione sulla inchiesta fatta testè a Napoli per convincersi che vi ha difetto spesso di conoscenza, anche nelle malattie infettive nostrane. Ed ancora havvi lacuna nella conoscenza di chimica farmaceutica, necessaria ai medici che esercitano, perchè non vi sono farmacisti a bordo e sono essi che debbono preparare i rimedi in forma medicinale.

È quindi ottimo concetto quello di pensare a provvedere a questa lacuna.

Ma ad una lacuna siffatta rimedierebbe l'istituzione d' una cattedra di patologia esotica?

Da questa cattedra si dovrebbe dare un corso di lezioni sulle malattie infettive che dominano più facilmente e più frequentemente nei paesi transoceanici, insegnamento che non manca nelle nostre Università; tutti i professori di patologia e di clinica medica, che insegnano nelle Facoltà mediche del Regno, svolgono questi argomenti e lo fanno con mezzi sufficientemente adeguati, perchè posseggono laboratorî, perchè posseggono materiali di osservazione opportuni.

Coll' istituzione di queste cattedre, dunque, non si tratterebbe altro che di togliere ai professori titolari una parte delle loro materie per affidarla a questi nuovi insegnanti. Una misura siffatta sarebbe in certo modo giustificata se si verificasse un complesso di condizioni che mettessero in grado il paese di avere in queste materie un insegnamento migliore di quello che si dà attualmente e con mezzi migliori. A ciò si richiederebbero istituti appositi con laboratorio di bacterologia, con una sezione di anatomia patologica e sopratutto con una sezione clinica, perchè, evidentemente, è necessario poter insegnare dimostrativamente tutte queste cose; e poi, oltre ai mezzi, occorrerebbe avere uomini insigni, specialmente versati nello studio di queste discipline, non per aver veduto una volta un caso di peste, di colera o di febbre gialla, non per aver avuto uno speciale contatto con qualche malato di questa natura, ma per esservi versati scientificamente, forniti di studi propri, originali, su questa materia.

È possibile tutto questo oggi, nello stato attuale dei nostri insegnamenti universitari? È possibile far fronte a tutte le spese che si richiederebbero, quando gl' insegnamenti fondamentali difettano ancora del necessario e quando ancor oggi viene tolto il 10 per cento alle dotazioni degli stabilimenti universitari esistenti? In verità io credo che nelle condizioni attuali del bilancio della pubblica istruzione, questo non sia possibile. Ma poi il materiale d' insegnamento pratico, le sale cliniche dove le prendereste? Il vostro collega dell' interno, onorevole ministro, vi proibirebbe sicuramente di usare malati di questa natura, a meno che non stabiliste una clinica all'Asinara oppure in un altro lazzaretto del Regno.

E senza una clinica apposita sarebbe impossibile di avere un insegnamento pratico a questo scopo destinato.

Non parlo del personale, perchè io credo che certo non si potrebbe addivenire all' improvvisazione d' insegnanti siffatti, e non potrebbe mai balenare alla mente dell' onorevole ministro di affidare questo insegnamento a persone le quali si credano atte, solo per avere avuto qualche contatto con qualche esemplare di questi morbi esotici.

Perchè ad insegnare in una università si richiede tutto un saldo corredo di cognizioni

scientifiche e non soltanto qualche cognizione empirica.

Così, ove l'onorevole ministro si ostinasse a creare tali cattedre, non avremmo con esse che insegnamenti dottrinali, che dei *lettori* di malattie esotiche, e nell' indirizzo scientifico odierno non è concesso creare cattedre per destinarle alla lettura di qualche capitolo di patologia. Ed un insegnamento siffatto sarebbe inferiore a quelli che si fanno attualmente dai titolari, i quali hanno competenza scientifica e mezzi.

Non si hanno, quindi, davvero gli estremi per giustificare la creazione di cattedre siffatte.

Si dice che all'estero tali cattedre specializzate esistano.

A questo riguardo è necessario fare delle distinzioni e qualche riserva.

In Francia, dove esistevano scuole *ad hoc*, a Brest ed a Tolone, furono soppresse, ed oggi le troviamo in qualche collegio medico dell' Inghilterra, come insegnamento specializzato pei medici che devono esercitare nei possedimenti coloniali. E si comprende.

Ed io comprenderei che l'Università della Capitale avesse una cattedra d'*Igiene e di climatologia esotica* per la coltura dei medici degli emigranti, dei viaggiatori.

Un tale insegnamento sarebbe certo decoroso, ma non è con tali insegnamenti che si possono colmare le lacune cho vogliamo colmare.

Ma, se sarebbe grave errore la nuova creazione di una cattedra di patologia esotica, sarebbe pure errore rinunciare al savio proposito, che ha avuto il ministro, di colmare la lacuna, che sicuramente esiste nella istruzione di una cospicua categoria di medici.

Questa lacuna non dipende da difetto di mezzi, da mancanza d' insegnanti competenti nella Facoltà, ma dipende dalla mancanza di organizzazione di studi specializzati pei medici che debbono esercitare a bordo delle navi e nei porti.

Le conoscenze necessarie a questi medici fanno parte di un corpo di dottrine complesse. Si richieggono corsi d' igiene della nave dati a bordo, con dimostrazioni pratiche, specialmente per la disinfezione, che è molto diversa da quella degli ambienti comuni.

Si richieggono corsi specializzati sulle malattie infettive e su quelle tutte che dominano a bordo delle navi. È tutto un piano di studi e di cognizioni di cui recentemente ha tracciato molto bene il programma un grande chimico tedesco, Curschmann, nel Congresso dei naturalisti, tenutosi testè nel mese di settembre ad Amburgo.

Per avere tutto questo non sarebbe necessario creare dei nuovi insegnamenti e nuove cattedre. Che cosa si è fatto per avere dei buoni ufficiali sanitari pei nostri comuni? Si sono istituiti dei corsi speciali tenuti senza speciali ricompense dai professori di Facoltà; si sono istituiti degli esami speciali; si sono conferiti diplomi speciali, ed oggi abbiamo una schiera di ufficiali sanitari comunali ben istruiti. Ebbene si ripeta pei medici di navi e di porto quel che si è fatto per gli ufficiali sanitari: corsi speciali, esami speciali, diplomi speciali, dati dai professori delle Facoltà, senza oneri per l'erario.

Ed è ovvio che la creazione di questi corsi e di questi diplomi sarebbe molto più opportuna ancora pel medico di nave, che è isolato, senza consigli e senza controlli.

E credo che l'attuazione di una misura siffatta, col concorso degli onorevoli ministri dell'interno e della marina, sarebbe facile, tanto più che, come si è fatto per gli ufficiali sanitari, non sarebbe necessaria un'apposita legge, ma basterebbe una disposizione presa per Decreto Reale. E così lo scopo sarà meglio e bene raggiunto.

Avremo qualche professore improvvisato di meno, ma un vero progresso nella istruzione specializzata di medici chiamati a render servizi al paese, di cui sono spesso sentinelle avanzate dinanzi alle epidemie.

Ho fatto queste osservazioni, e le presento, non per il desiderio e lo scopo di fare critica oppositrice.

Sono ammiratore convinto dell'intelligenza del ministro della pubblica istruzione, sono un estimatore delle idee sue di modernità che caratterizzano molti dei recenti suoi atti, e credo che questo desiderio mio di vedere attuato in modo pratico il mezzo di provvedere al bisogno che l'onorevole ministro ha così felicemente intuito, sia diviso qui, dove sono tanti gli ammiratori dell'onestà e degli intendimenti dell'onorevole ministro; qui dove si guarda più alle cose che alle persone; qui dove non si ha mai paura del nuovo, ma si desidera che le cose nuove siano ben giustificate, e organiz-

zate in modo da dare al paese i frutti che giustamente è in diritto di aspettarne (*Bene*).

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole senatore Maragliano delle parole cortesi che ha voluto rivolgere verso me e verso l'opera mia; ma più gli son grato dello studio, che ha creduto opportuno di fare sopra uno dei miei più recenti provvedimenti, destinati, com' egli ha detto, a colmare una lacuna dell' insegnamento universitario.

Pare che l'onor. Maragliano sia molto preoccupato dell' applicazione di questo provvedimento, che egli loda come concetto, ma che trova pericoloso o puramente accademico, se non circondato di molte cautele, alle quali egli ha or ora accennato.

In poche parole io spero di togliere ogni dubbio dalla mente dell'onor. Maragliano.

Nel proporre l'istituzione di alcuni insegnamenti di patologia esotica e igiene navale, non ho fatto altro che mantenere un impegno preso dinanzi al Parlamento; perchè, nella discussione del bilancio della pubblica istruzione, sia alla Camera che in quest' assemblea, io accennai all'opportunità, anzi alla necessità di rinforzare l' insegnamento di tutto ciò che si attiene al movimento coloniale, che va continuamente accentuandosi nel nostro paese.

Quindi, a norma delle disposizioni vigenti, prima di attuare il mio concetto ho voluto sentire il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale mi ha dato parere pienamente favorevole, osservando che riconosceva la grande importanza dei nuovi insegnamenti e la necessità di porre gradatamente l' Italia a livello delle altre nazioni, anche in fatto d' insegnamento d' igiene navale e di patologia esotica.

Avrebbe potuto, aggiunse il Consiglio superiore, discutersi se era più conveniente l' istituzione di tre incarichi o l' istituzione di una sola scuola completa; ma, attesa la figura geografica dell' Italia e l' importanza grande per l' emigrazione dei porti di Napoli, Genova e Palermo, il Consiglio dava parere favorevole all' istituzione dei tre incarichi.

Con queste parole del Consiglio superiore, ho già risposto ad una parte delle osservazioni fatte dal senatore Maragliano, il quale, riferendosi ad analoghe iniziative ed istituzioni che vanno sorgendo e prosperando in altri paesi, pare desideri che io ne segua le traccie e ne imiti l'esempio.

Onorevole Maragliano, io non desidero di meglio: se potessi e ne avessi i mezzi, farei di più di quello che ho proposto; ma in queste cose, come in tante altre, mi ricordo sempre dell'antico adagio, che il meglio è nemico del bene.

Non è in potere del ministro di istituire senz'altro una scuola speciale di igiene navale, patologia esotica e climatologia, come l'onorevole Maragliano ha suggerito, ma dovrei prima farne oggetto speciale di proposta di legge al Parlamento, rimandando così l' attuazione dei provvedimenti, che sono in via di esecuzione.

Conviene d' altra parte considerare che essi fanno parte integrante di un piano organico di riforme, che vado man mano attuando in materia d' istruzione e d'educazione coloniale; di maniera che, ripeto, la questione delle nuove cattedre da me progettate va considerata anche da questo punto di vista. Nè vale obbiettare, come fa l'onor. Maragliano, che noi non abbiamo colonie, nelle quali i nostri medici possano andare ad esercitare la loro professione; perchè, oltre che l'osservazione non è del tutto esatta, sarebbe un rimpicciolire troppo la questione, tanto più trattandosi di nuovi insegnamenti, destinati altresì ad accrescere la cultura scientifica universitaria.

Del resto, se non possediamo vere e proprie colonie, non dobbiamo però dimenticare che abbiamo la più forte e la più bisognosa emigrazione transoceanica, e che occorre quindi preparare convenientemente il personale medico, destinato a prendere imbarco sui piroscafi che trasportano emigranti in latitudini molto diverse dalle nostre, sia rispetto al clima, sia rispetto alle malattie endemiche ed epidemiche, che vi predominano.

Ma v'ha altresì un'altra non meno imperiosa necessità: quella di preparare un corpo di abili ufficiali sanitari pei principali nostri porti, che abbiano una maggior conoscenza e dimestichezza colle malattie infettive esotiche: ciò che è anche stato messo in piena luce dall'inchiesta ordinata dal Ministero dell'interno, sui recenti casi di peste bubbonica a Napoli.

E poichè anche lei, onor. Maragliano, rico-

nosce ed ammette la necessità di una speciale istruzione per queste due categorie di medici, non le pare che i nuovi corsi che saranno svolti nelle Università di Palermo, Napoli e Genova siano sufficienti per dar loro quelle cognizioni particolari? Ella dice: sarebbe meglio che ci fossero laboratorî e cliniche; che ci fossero larghi mezzi di dotazione scientifica, messi a disposizione dei titolari delle nuove cattedre. Ma fa d'uopo considerare che, se noi aspettiamo che questi insegnamenti siano circondati da tutte le dotazioni scientifiche desiderate dall'onor. Maragliano, e da tutti coloro che s'interessano al progresso della nostra cultura scientifica, non ne faremo niente per un pezzo: imperocchè, è inutile che ricordi al Senato come il bilancio della pubblica istruzione sia assolutamente inadeguato per dare, anche solo ai gabinetti principali delle nostre Università, i mezzi necessari al loro funzionamento.

Ma il senatore Maragliano muove un altro dubbio, e dice: istituendo questi nuovi corsi di patologia esotica, voi non fate altro che staccare un capitolo dell' insegnamento della patologia speciale medica e darlo ad un incaricato.

Ora, io devo anzitutto osservare che l'onorevole Maragliano trovasi in equivoco, se egli crede che i nuovi corsi si limitino soltanto alla patologia esotica, mentre è noto che a questo insegnamento deve altresì andare congiunto quello dell' igiene navale, complemento indispensabile per formare quelle due categorie di medici specialisti, cui ho testè accennato, e che l'onor. Maragliano per il primo riconosce non solo utili, ma necessari.

Ma l'urgenza di siffatti provvedimenti è resa anche più evidente dal fatto, che ormai i rapidi mezzi di comunicazione rendono immensamente più facile di una volta la trasmissione delle malattie epidemiche forestiere: è quindi bene premunirsi contro il pericolo della possibilità che queste malattie, cessando di essere esotiche, diventino nostrali.

Se, date le nostre ristrettezze finanziarie, fosse possibile istituire una vera e propria scuola di medicina e igiene tropicale, sul tipo di quelle di Londra, Liverpool, Amburgo, ecc., non nascondo che penserei a farla sorgere in Roma; perchè io penso e credo che la capitale d'Italia dovrebbe essere il centro e la sede principale di tutti gl' insegnamenti complementari, che hanno per fine di accrescere la cultura superiore. Se questo potrà presto avvenire, nessuno certamente più di me ne sarà lieto.

Intanto, io aveva sottoposto al Consiglio superiore della pubblica istruzione il quesito dell'opportunità di istituire questo nuovo insegnamento anche in Roma; ma l'alto Consesso si pronunciò in senso contrario. Ho avuto, invece, più tardi parere favorevole dal Consiglio superiore di sanità: mi riserbo quindi di riesaminare la questione.

Quali saranno gli insegnanti, mi ha chiesto l'onor. Maragliano?

In verità, la domanda è un po' precoce, e dirò anche imbarazzante per me.

Premetto anzitutto che, circa la nomina dei professori, pur avendo dalle norme regolamentari vigenti poteri discrezionali, io mi sono sempre condotto con molta prudenza, e non ho mai tralasciato d'interrogare le Facoltà e il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Debbo poi aggiungere, che quando sottoposi al parere dell' illustre Consesso la proposta delle nuove cattedre, io gli trasmisi pure la domanda di un valoroso medico della regia marina, che è anche libero docente di patologia speciale medica presso l' Università di Roma.

Ora, senta l'onor. Maragliano quale fu la risposta del Consiglio superiore: « Quanto alla persona del dottor Filippo Rho, indicato per l'incarico dello speciale insegnamento a Napoli, il Consiglio rileva che la scelta è caduta sopra persona che non potrebbe essere più favorevolmente nota come specialista delle malattie tropicali, e perciò dà voto favorevole anche a questa designazione ».

Avrei così già in vista un candidato, giudicato ottimo dal Consiglio superiore; mi auguro e spero che nella scelta degli altri incaricati non abbia la disgrazia d'imbattermi in quelle tali persone mediocri, che l'onor. Maragliano teme che si possono introdurre, per questa via, nell'insegnamento universitario. Ad ogni modo, il Senato può essere sicuro che io procederò colla massima cautela, e che il mio desiderio come il mio dovere è di rendere efficace questo nuovo insegnamento, e degno altresì dell'alta cultura a cui deve servire...

MARAGLIANO. Domando la parola.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*... E non aggiungo altro intorno alla nomina dei

professori, per semplice motivo che non vi ho ancora provveduto.

Con ciò, io credo di avere eliminato i dubbi che l'onorevole Maragliano sollevava intorno all'esecuzione del mio provvedimento, da lui lodato in massima. Devo ancora aggiungere che gli esempi, che egli ha citato, di istituzioni simili forestiere, non fanno che ricordarci la povertà dei nostri mezzi da una parte, e l'opportunità delle iniziative di Governo dall'altra. Poichè giova notare, che quasi tutte le scuole o gl' istituti di medicina coloniale sôrti da qualche tempo all' estero, in Inghilterra come in Germania, in Francia come agli Stati Uniti, e che io ho cercato di conoscere, per trarne norma nella mia azione amministrativa; quasi tutte queste nuove istituzioni, ripeto, sono dovute alla generosa e sapiente liberalità di privati, di Camere di commercio, di Municipî, ecc.

Che se noi, disgraziatamente, dovessimo attendere gli stessi risultati dall' iniziativa privata, per colmare questa od altre lacune del nostro insegnamento pubblico, potremmo aspettare un bel pezzo: è dunque dovere dello Stato di sostituire e stimolare in tutti i modi l' iniziativa privata, facendo quanto è in poter suo per mettere l' Italia a livello degli altri Stati, anche in siffatto genere di studî.

L' onorevole Maragliano dovrà pertanto riconoscere che, così facendo, il Governo provvede ad un interesse pubblico e non merita certamente alcuna censura.

Che nell' istituzione delle nuove cattedre di patologia esotica e igiene navale da me progettate, oltre che un interesse scientifico puramente dottrinale, vi sia anche un interesse pubblico ed un' utilità pratica, basta riflettere per un istante al grandioso fenomeno dell'emigrazione, che rappresenta senza dubbio un grande interesse per il presente, e più ancora per l' avvenire del nostro paese.

E, poichè funzione essenziale di ogni Governo civile dev'essere una grande tutela accoppiata ad una grande educazione, niun dubbio che dopo la nuova legge sull'emigrazione del 31 gennaio di quest'anno, che provvede alla tutela dell' emigrante prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di destinazione, anche al Ministero della pubblica istruzione spettasse il compito di preparare convenientemente e sapientemente il personale, che quella tutela dovrà poi esercitare in patria, a bordo dei piroscafi addetti al servizio degli emigranti, e sopratutto nei luoghi d'arrivo; tanto più quando si pensi che i nostri connazionali erano soliti a dirigersi, con perfetta incoscienza e indifferenza, così verso le laude nevose del Canadà, come verso le aure mortifere del Parà.

Ed è anche per preparare un corpo diplomatico e consolare meglio rispondente alle cresciute esigenze della nostra emigrazione, e più agguerrito per sostenere vantaggiosamente la lotta commerciale internazionale, che venni nel divisamento di trasformare in scuola diplomatico-coloniale il corso complementare di scienze economico-amministrative, annesso alla Facoltà giuridica della regia Università di Roma, che ebbe per tanto tempo a suo presidente l' illustre e compianto senatore Messedaglia.

Intorno a questa progettata trasformazione, che spero sarà presto un fatto compiuto, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, da me appositamente interpellato, diede pure parere favorevole: ciò che m' incoraggia a proseguire nella via, che mi sono tracciata, per un profondo rinnovamento di tutta la nostra educazione coloniale.

Sono anche in corso trattative diplomatiche per favorire l' insegnamento della lingua italiana nella Repubblica Argentina: in compenso, com'ebbi già a dichiarare alla Camera ed in questa stessa Assemblea, noi dovremmo promuovere e agevolare l' insegnamento della lingua e letteratura spagnuola nelle nostre scuole secondarie, e specialmente nelle Università, onde preparare abili commercianti e provetti coloni per la conquista pacifica dei mercati sud-americani.

Nè sarebbe male diffondere nelle masse popolari delle regioni dove più forte è la emigrazione, quelle cognizioni pratiche che meglio giovano all' acclimatazione fisica e sociale nei nuovi paesi, verso i quali si dirigono di preferenza ed in maggior numero i nostri emigranti.

Da ultimo, aggiungerò ancora che si sta organizzando qui in Roma una *Biblioteca americana*, destinata a raccogliere e centralizzare tutte le pubblicazioni d' indole storica, geografica, economica, coloniale, ecc. intorno al continente scoperto dall' immortale navigatore genovese.

Concluderò coll'osservare che, malgrado tutti i nostri grandi scopritori e viaggiatori, noi ci siamo iniziati molto tardi alla vita coloniale; ciò che non toglie, però, che la fortuna d' Italia dipenderà essenzialmente dallo spirito d' intrapresa e dalla maggiore attività e cultura commerciale de' suoi cittadini. Ecco perchè io credo fermamente che il Ministero della pubblica istruzione vi debba contribuire per la sua parte, se è vero, come fu detto, che i popoli, come le persone, tanto più possono quanto più sanno.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io non entro nella questione, se convenga o meno creare un istituto speciale per le malattie esotiche. È vero che noi non abbiamo ancora gran numero di colonie, come l'Inghilterra, la Francia ed altre nazioni europee, da esigere un nucleo di medici, i quali conoscano le malattie tropicali per mandarli ad esercitare nelle colonie. Ma non ostante ciò abbiamo bisogno dei medici che conoscano tali malattie per impedire la loro introduzione e propagazione nel nostro paese; poichè è certo che i commerci, che facciamo con l'Oriente e cogli altri paesi, mentre apportano la ricchezza, importano anche le malattie infettive esotiche. Quindi è bene che noi ci premuniamo contro di loro, vale a dire, che cerchiamo di conoscerle esattamente per impedire la introduzione loro e saperle combattere nel caso disgraziato di una epidemia. Quindi io approvo quello che ora vuol fare l'onor. ministro, creando l'insegnamento speciale di tali malattie.

Anche il senatore Maragliano, quantunque abbia dapprima combattuto questa idea, è poi venuto nel concetto che questo insegnamento ci debba essere. Anzi - egli diceva - fate un Istituto completo. L' onor. ministro ha risposto: che intanto vuole comìnciare col dare l' incarico di questo insegnamento nelle Università di Napoli, Genova e Palermo, che sono le tre città che hanno rapporti immediati col commercio dell'Oriente e dell'America.

Ed a questo scopo ha chiesto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale è stato favorevole.

Ma l'onorevole ministro non si è limitato a chiedere il parere sopra la convenienza d'istituire l'insegnamento speciale delle malattie esotiche. Se avesse fatto soltanto ciò, io non avrei preso la parola riconoscendo di aver fatto bene; ma l'onor. ministro ha soggiunto che si è rivolto al Consiglio superiore anche per avere il parere sulla persona a cui doveva esserne affidato l'incarico per l'Università di Napoli. Qui sta l'errore; perchè, mentre è di competenza del Consiglio superiore il dare pareri sopra l'istituzione di un nuovo insegnamento, esso non può entrare a giudicare della scelta della persona, perchè ciò implica un giudizio scientifico speciale. Nei casi di cattedre, conferite per concorso, spetta ad una Commissione speciale il giudicare; il Consiglio superiore vedrà la legalità dei procedimenti. Trattandosi di un semplice incarico, spetta alla Facoltà il giudicare. Quindi nel caso nostro il ministro deve rivolgersi, per avere il parere sul valore della persona cui sarà dato l' incarico, non al Consiglio superiore, ma alla Facoltà medica dell' Università di Napoli. E così dovrà fare anche per Genova e per Palermo. Certamente la responsabilità di tali nomine è tutta del ministro; e quindi egli potrà fare ciò che nella sua saggezza crederà meglio doversi fare; ma, se egli vorrà coprire la sua responsabilità con un parere autorevole, trattandosi di un parere scientifico, lo chieda alla Facoltà che, nel fatto in specie, è la somma autorità, o nomini e faccia giudicare i titoli di tutti coloro che vi aspirano da una Commissione di persone competenti in materia.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Ringrazio l' onor. ministro delle spiegazioni che ha creduto opportuno di dare. Mi dispiace però di non potere in tutto consentire con lui, e di non potere in tutto dichiararmi soddisfatto.

Che l' intento suo sia sia lodevolissimo, che la lacuna nella istruzione esista, tutti ne conveniamo.

La divergenza comincia sul modo di colmare questa lacuna, che è dovuta alla mancanza di una organizzazione speciale, di esami specializzati, di apposito diploma, per cui si hanno medici che non si sono applicati in modo particolare a questi studi ed a queste materie.

Lo stesso bisogno si sentiva per gli uffiziali sanitari. Ebbene, si creò forse una cattedra nuova per impartire gli insegnamenti specializzati necessari.

No, si è detto ai professori d'igiene di fare

un corso speciale e si è fatto bene e con profitto. E tutto questo si è attuato per decreto reale, senza bisogno di disposizioni legislative, poichè nella nostra legge non vi è nulla che lo vieti.

Ebbene, io dico all' onor. ministro: sentite il bisogno di far dare un insegnamento d'igiene navale? Ebbene, perchè volete dare a tutti i professori d' igiene, che insegnano nelle nostre università, un giudizio preventivo sfavorevole sulla loro capacità a farlo?

Perchè non potete dire ad essi: fate un corso speciale d' igiene per i medici navali, allo stesso modo che dite ai professori di medicina legale di fare un corso speciale per gli studenti di legge? È necessario persino l'istituzione di un nuovo organismo cattedratico?

Il ministro dice, il Consiglio superiore ha dato il suo parere favorevole. Ora io non so se questo sia il momento opportuno di discutere una questione alta di principî, che si connette a questa comunicazione dell' onorevole ministro.

La competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione è nettamente stabilita, tracciata per legge, come diceva benissimo l' onorevole Todaro, ed è di natura tecnico-amministrativa e specialmente amministrativa. Il modo col quale è composto lo dice, perchè non è possibile avere un parere tecnico da un corpo in cui la maggioranza nelle rispettive materie e discipline non è tecnica.

Quale significato si deve dunque dare al parere del Consiglio superiore? Esso significa solamente che a norma delle leggi vigenti il ministro ha facoltà d' istituire una cattedra di patologia esotica. Di più non poteva dire, perchè di più, nè la legge, nè le consuetudini, nè i regolamenti consentono al Consiglio superiore di dire. Se il parere dei Consigli consultivi dovesse avere un significato che andasse più in là, allora tutto quello che è responsabilità del Ministero dinanzi al Parlamento, verrebbe a scomparire.

Ma se il Consiglio superiore ha detto che il ministro può istituire questa cattedra, la responsabilità dell'attuazione e delle conseguenze finanziarie di essa è dell'onor. ministro, e non del Consiglio superiore.

Ed io dico all'onor. ministro: badate, questo insegnamento può esser dato senza spendere un centesimo di più di quello che si spende, dai professori titolari che esistono, e facendo altrimenti gravate il bilancio di un' inutile spesa, per avere, poi, un insegnamento dato con minore competenza e senza mezzi adeguati.

Questo è il punto della divergenza; sul resto siamo pienamente d'accordo, perchè convengo con l'onor. ministro sulla opportunità di questo insegnamento; ma gli dico che è savio servirsi degli organismi universitari già esistenti che lo possono dare con competenza.

Ed aggiungo ancora che si ha in ciò anche una questione di riguardo, perchè, creando nnovi professori di igiene navale, venite a dire ai professori di igiene a Genova, a Napoli ed a Palermo: nomino questi signori perchè voi non avete la competenza che hanno essi in tale argomento.

In quanto alle nomine eventuali di siffatti insegnanti, non ho che a ripetere quello che ha già notato l'onor. Todaro. Il Consiglio superiore non ha assolutamente competenza tecnica in questa materia. La legge gliela nega.

La competenza tecnica per giudicare dei titoli, della capacità di una persona qualunque ad insegnare, è dovuta alle Facoltà ed alle Commissioni esaminatrici. Il Consiglio superiore ha solo la mansione di vedere se la procedura tenuta dalle Facoltà e dalle Commissioni esaminatrici sia conforme alla legge.

Il ministro è certo padrone di valersi del consiglio di chi crede, ma il responsabile è lui e non può nè deve innanzi al Parlamento invocare questi pareri, tanto più per giustificare un provvedimento che creerebbe un inutile onere al bilancio.

Io però, in materia di eventuali nomine, ho fede nella correttezza dell'onor. ministro, e ho fede che conforme a tutti i precedenti, come lo ha già dichiarato, non seguirà una procedura speciale, ma bensì le norme consuete e regolamentari.

Del resto persisto nel far voti che si debba provvedere a questo insegnamento sì, ma non coll'istituzione di una cattedra speciale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Veramente, non avevo risposto ad un punto dell' interpellanza dell' onor. Maragliano, il quale

perciò non si è dichiarato completamente soddisfatto delle mie dichiarazioni: al modo, cioè, come rendere efficace quest' insegnamento, per gli effetti professionali. Poichè fa d' uopo anche stabilire se i medici, che frequenteranno questi corsi speciali, saranno pure obbligati a dare un esame speciale; e se, a sua volta, quest'esame sarà poi necessario per l'esercizio dell' ufficio di sanitario di porto o di medico viaggiante a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.

Ora, è evidente che, se si vuol rendere veramente pratico quest' insegnamento, e non puramente dottrinale, è necessario stabilire che l' una e l' altra categoria di medici dovranno essere muniti di speciali titoli d' abilitazione, e dar prova altresì di aver frequentato con profitto i nuovi corsi progettati. Sono questi provvedimenti amministrativi che il Ministero della pubblica istruzione non mancherà di prendere a suo tempo, com'è stato fatto per gli ufficiali sanitari dipendenti dal Ministero dell' interno, cui ha accennato anche l'onorevole interpellante.

Ma qui non si ferma la critica dell'onor. Maragliano. Egli dice: istituendo questi nuovi insegnamenti, voi venite a creare nuove cattedre ed a fare spese inutili. Onor. Maragliano, io domando a lei se è possibile incaricare professori dell'insegnamento della patologia esotica e dell'igiene navale, senza corrispondere loro un assegno speciale. Ora, io so che tutti i professori ufficiali, a cui si dà un incarico, sono pagati, e so pure che d' incarichi ce ne sono fin troppi, com' è stato opportunamente avvertito in questa stessa assemblea. Trovo anzi meraviglioso il caso mio: perchè, mentre ho sempre dichiarato di essere disposto ad ascoltare i pareri dei corpi consultivi, appositamente istituiti per assistere il ministro della pubblica istruzione; mentre, anche in questo caso speciale, mi sono strettamente attenuto alle norme regolamentari vigenti, ora mi accade di sentirmi appunto rimproverare per quest' atto di doveroso omaggio.

In verità, quando era accusato di avere uno esagerato spirito d' innovazione, per le riforme che cercavo di attuare con atti di governo, io poteva in certo modo comprendere la legittimità di questo giudizio di prevenzione; ma quando, invece, io vengo a dichiarare che tutto quello che ho fatto riguardo a questa materia, l' ho fatto d' accordo col Consiglio superiore, non mi sarei mai aspettato di averne poi rimprovero dall' onorevole Maragliano, e molto meno dall'onor. Todaro, i quali sollevarono entrambi una questione d' incompetenza. Ma incompetenza, onorevoli senatori, non esiste, perchè il Consiglio superiore può essere interrogato dal ministro sopra qualunque questione attinente alle leggi, ai regolamenti ed agli insegnamenti; e questo si è fatto sempre.

Non si può d'altra parte affermare che il Consiglio superiore non sia un corpo tecnico. L'onorevole Maragliano ha detto testè che è un corpo tecnico-amministrativo. Sia pure; ma non è men vero che, nella sua grande maggioranza, esso è composto dei più eminenti e reputati professori nei vari rami dell'insegnamento uniuniversitario.

Ora io mi domando come mai sia possibile che dal Consiglio superiore - che pure ha una sezione importantissima per la medicina e per le scienze fisiche e naturali - mi possa venire un parere non tecnico? In verità, ripeto, questa obbiezione mi sorprende moltissimo, e la trovo anche inopportuna.

Si tratterebbe dunque, in sostanza, per accontentare gli onorevoli Maragliano e Todaro, di sentire sopratutto le Facoltà.

Non posso nascondere al Senato che ho sempre provato una certa titubanza nel rivolgermi alle Facoltà, specialmente quando si tratta di risolvere quistioni di questo genere. E ne dirò anche il perchè: ordinariamente, le Facoltà - per quello spirito di corpo a cui difficilmente possono sfuggire, pur non essendo determinato da interessi individuali - indicano quasi sempre, per gl' incarichi, qualcuno dei loro membri; di guisa che la proposta dell'onor. Maragliano (ed egli è stato in ciò molto esplicito) condurrebbe logicamente e necessariamente all' indicazione di un professore di patologia o di clinica medica per l'insegnamento della patologia esotica, e di un professore d' igiene per quello dell' igiene navale.

Si dovrebbe pertanto accrescere ancora il numero degli incarichi da conferirsi ai professori ufficiali; ed io sono precisamente in una tendenza diametralmente opposta. È oramai tempo di provvedere in modo diverso, e sopratutto con maggiore sentimento di giustizia distributiva.

Ciò non toglie che io possa anche sentire le Facoltà, riservandomi però piena libertà di giudizio.

Riassumendo, la quistione - messa nei suoi precisi termini di fatto - si riduce a questo: se si deve, cioè, pagare un corso di patologia esotica ad un professore ufficiale, oppure ad un' altra persona competente.

Osserva l'onor. Maragliano: ma i professori d'igiene possono insegnare benissimo anche l'igiene navale.

Ora, io ricordo che persone competentissime hanno sostenuto, in pubblicazioni molto note, che quest' insegnamento speciale della igiene navale sarebbe meglio fatto nelle scuole di marina o negli istituti nautici; e ciò appunto per la tecnicità della materia, la quale richiede studî e cognizioni speciali, non solo, ma anche una tal quale esperienza pratica, che non si può che malamente ed imperfettamente imparare sui libri.

Dunque, se si trova uno specialista, un medico valoroso, che oltre ad aver viaggiato abbia anche fatto studî e ricerche speciali di medicina tropicale e d'igiene navale, non mi pare che vi sia poi niente di male o di straordinario, se a questa persona venga affidato l'incarico dell'insegnamento della materia in cui si è segnalato.

Con ciò credo di aver risposto completamente all'onorevole interpellante.

Concludendo, occorre rendere obbligatorio l'esame per i medici di porto e per quelli che dovranno viaggiare a bordo dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione; ed a tal'uopo io prenderò gli opportuni accordi cogli altri ministri interessati. Ad ogni modo, assumo impegno di provvedervi al più presto possibile, e spero che almeno allora l'onor. Maragliano sarà del tutto soddisfatto.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Io ringrazio l'onorevole presidente di avermi nuovamente concessa la parola e l'onorevole ministro che mi assicura di non avere ancora provveduto per Napoli, e che prima di nominare l' insegnante al quale affiderà l' incarico, domanderà il parere della Facoltà medica di quell'Università. Così facendo, nessuno potrà muovere lagnanze. Io lo ripeto: qui vi sono due questioni distinte, la istituzione della cattedra, e la nomina temporanea dell' insegnante o l' incarico. Per la prima il ministro ha fatto il suo dovere interrogando il Consiglio superiore d'istruzione, perchè l'articolo 73 della legge Casati gliene fa obbligo; ma per ciò che riguarda il valore della persona a cui si darà l'incarico dell'insegnamento di quella determinata materia, il Consiglio superiore, nel suo complesso, non è competente, a meno che non si voglia ridurre il giudizio, che figura dato in nome di tutti, a quello dei cinque o sei membri competenti, che si possono trovare nel suo seno. Ma in tal caso il Consiglio superiore avrebbe l'aspetto del Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia.

Quando si tratta della scelta d'un insegnante, a qualunque titolo si voglia nominarlo, dovrà esservi sempre il parere delle persone competenti nella materia. Quindi, o si nomini una Commissione composta di persone scelte fra i cultori della materia per giudicare, o si chieda il parere della Facoltà che rappresenta il Corpo scientifico. Nel caso di nomina definitiva si nomini una Commissione; nel caso di semplice incarico, si richieda il parere della Facoltà.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Non intendo prolungare il dibattito: dirò solo ancora una parola per un dato di fatto.

Ho detto che gli attuali professori titolari che, secondo me, impartirebbero questo insegnamento, non costerebbero nulla e lo mantengo, malgrado il diniego dell'onor. ministro. Che cosa costa il corso degli ufficiali sanitari all'Erario?

Nulla: coloro che vogliono avere il diploma pagano una tassa apposita universale che è versata in parte agli insegnanti.

Ed oltre al non costar nulla all'Erario, i titolari ufficiali hanno laboratori e mezzi di insegnamento, mentre gli incaricati non ne hanno ed il Ministero ha dichiarato di non potergliene fornire.

È questa una considerazione che io raccomando ancora alla saviezza del ministro. Pel resto sono soddisfatto di tutte le spiegazioni, che egli ha avuto la compiacenza di darmi.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, dichiaro esaurita l' interpellanza.

Rinvio a scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiore spesa per l' erezione in Roma di un monumento a Giuseppe Mazzini » (N. 213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del seguente disegno di legge: « Maggiore spesa per l'erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini ».

Leggo l'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell' interno per gli esercizi finanziari 1901, 1902, 1902-903 sarà stanziata la spesa di complessive lire duecentocinquantamila, a complemento della somma deliberata con legge 2 luglio 1890, n. 6198, serie 3ª, per l'erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà votato in altra tornata a scrutinio segreto.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio del presidente della Camera che trasmette il progetto di legge: « Costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore, distaccate dal comune di Arsago ».

Questo disegno di legge verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Coordinamento del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 213).

IV. Discussione del disegno di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 16 dicembre 1901 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXVI.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore De Larderel — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Coordinamento del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Il senatore Codronchi, relatore, riferisce sul coordinamento — All' art. 37 ed alla relativa tabella per la tassa di esportazione parlano i senatori Guarneri, Di Sambuy, Codronchi, relatore, e Vitelleschi — Approvazione dell'art. 37 e della tabella — Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto — Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza — Discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Cannizzaro, Paternò, Guarneri e Cremona, relatore — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Replicano i senatori Paternò e Cannizzaro — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parla il ministro della pubblica istruzione — Chiusura della discussione generale — Rinvio della discussione degli articoli alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della marina e degli affari esteri.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Giuramento del senatore De Larderel.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Florestano De Larderel, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Arrivabene e Barsanti a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Florestano De Larderel è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Florestano De Larderel del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI, *ff. di relatore*. Avendo dovuto assentarsi il nostro collega Di Prampero, che era relatore per le convalidazioni dei neo-senatori Vischi avv. Nicola, De Seta marchese avv. Francesco e Mariotti avv. Giovanni, leggerò io le relazioni ch'egli aveva preparate.

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto 21 novembre 1901, fu nominato a senatore del Regno per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, il signor De Seta marchese avvocato Francesco,

il quale fu deputato per la XV legislatura dal 22 novembre 1882 al 27 aprile 1886, e per la XVI dal 10 giugno 1886 al 27 dicembre 1890;

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del candidato e riconosciuta la coesistenza di tutti gli altri requisiti richiesti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione unanime propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Francesco De Seta.

Se nessuno chiede di parlare, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il relatore di continuare la relazione.

VITELLESCHI, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto 21 novembre 1901, fu nominato senatore del Regno per il titolo della categoria 16ª il signor Mariotti avvocato Giovanni, che fu presidente del Consiglio provinciale di Parma dal 1889 al 1897.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e dell'età, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Anche per il signor senatore Mariotti Giovanni la Commissione unanime propone la convalidazione.

Non facendosi osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Il signor relatore ha facoltà di continuare nella lettura della relazione.

VITELLESCHI, *ff. di relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 fu nominato senatore del Regno per la categ. 3ª, art. 33 dello Statuto, il signor Vischi avv. Nicola, deputato nelle legislature XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.

La vostra Commissione, esaminati e riconosciuti i titoli e gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, a maggioranza di voti, di proporvi la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione a maggioranza di voti propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Nicola Vischi.

Non sorgendo obbiezioni, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Coordinamento del disegno di legge: «Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte» (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Coordinamento del disegno di legge «Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte».

Il signor relatore ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Compiendo l'incarico che abbiamo ricevuto dal Senato, presentiamo le proposte di coordinamento della legge così lungamente discussa.

Se l'onor. presidente me lo consente, io darei lettura degli articoli che sono stati emendati dal Senato; degli altri, per i quali non ci sono stati nè emendamenti, nè aggiunte, io tralascerei la lettura.

PRESIDENTE. Sta bene.

CODRONCHI, *relatore*. L'articolo 1 resta tale quale era.

Il 2 in sostanza è tal quale fu presentato; ma il Senato ricorda che abbiamo riunito in quell'articolo il 1° comma di quello che era l'art. 3.

L'art. 3 non fu emendato e neppure il 4.

FAREDO. All'art. 2 si dice nel *catalogo* di cui all'art. 23. Invece all'art. 23 si parla di *cataloghi*.

CODRONCHI, *relatore*. Il catalogo è diviso in due: potremo dire *nei cataloghi*.

L'art. 5 è tale quale, meno un'aggiunta presentata dal signor ministro, che è diventata il 2° comma così concepito:

«Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione nel catalogo».

E di più vi è il seguente inciso: « ovvero è stata fatta la modificazione di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Quest'aggiunta è già stata votata.

CODRONCHI, *relatore*. Gli articoli 6 e 7 sono immutati.

L'art. 8 è stato votato.

Nell'art. 9 abbiamo messo un' aggiunta del senatore Bordonaro, che era stata votata come art. 23 *ter*: invece abbiamo creduto che la sede più opportuna fosse questa.

L'aggiunta è nei seguenti termini:

Art. 9.

La tassa di esportazione non è applicabile agli oggetti d' arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

Si tratta soltanto di una trasposizione.

Gli art. 10, 11 e 12 sono stati votati.

L'art. 13 è quello proposto dai senatori Carta-Mameli e Pellegrini già stato approvato.

L' art. 14 è stato votato: l' art. 15 è stato votato, e in questo articolo è stato messo come comma 3° l' aggiunta Guarneri che era stata unita all' art. 17:

« Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d' arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione ».

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sono stati votati.

All' art. 23 vi è l' aggiunta proposta dagli onorevoli Guarneri e Bordonaro, che era stata messa come comma all' articolo 21 *bis*, mentre noi abbiamo creduto che sia da mettersi in quest' articolo:

« L'iscrizione di ufficio nel catalogo di oggetti d' arte o d' antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d' arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia ».

L' art. 24 votato. L' art. 25 fu approvato con l' aggiunta che diventa il comma 2° dell' articolo, aggiunta proposta dal senatore Carle:

« Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da L. 50 a L. 10,000 ».

Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 sono stati votati.

L' art. 32 riguarda gli antichi monumenti, gli incunabuli, le incisioni rare e di pregio. A quest' articolo l' onor. Vitelleschi osservò che, mentre egli consentiva di dare il diritto di prelazione allo Stato per tutto ciò che si riferiva ad oggetti di proprietà di enti morali, era contrario alla parte che si riferiva alla proprietà privata.

D' accordo con l' onor. Vitelleschi si è fatta l' aggiunta:

« Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell' art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all' art. 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28 ».

Questo il comma qual' è stato concordato fra l'Ufficio centrale e gli onorevoli senatori Vitelleschi e Odescalchi.

PRESIDENTE. I proponenti sono d' accordo coll' Ufficio centrale su questa formula. Interrogo dunque il Senato.

CHIGI-ZONDADARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIGI-ZONDADARI. Se la Commissione non avesse nulla in contrario, io proporrei d' aggiungere: « i libri corali miniati ».

CODRONCHI, *relatore*. Se specifichiamo, corriamo un pericolo, perchè *inclusio unius, exclusio alterius*.

Pregherei di non fare quest'aggiunta, perchè quando si dice: « di sommo pregio storico od artistico », i suoi « libri corali miniati », onorevole Chigi, vi sono compresi, se hanno valore artistico o storico.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il comma testè letto dal relatore. Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

CODRONCHI, *relatore*. L' art. 33 rimane tale quale. L'articolo aggiunto (e approvato) dall'onor. Bordonaro che era il 32 *bis*, diventa il 34.

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili, alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte e di antichità in essa contemplati.

L'articolo 35 ha bisogno di essere letto perchè vi sono modificazioni. Una di queste fu proposta dal senatore Finali, che mi dispiace non sia presente. Leggo l'art. 35.

Art. 35.

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª) e 7 febbraio 1892, n. 31.

Qui devo osservare all'onor. Di Sambuy che era corso un errore tipografico dove diceva *legge 8 luglio 1883, n. 1481*, deve dire n. 1461. Questa legge è quella che dà facoltà per le gallerie fidecommissarie romane, di venderle a provincie e comuni.

Poi viene la proposta del senatore Finali in questi termini:

« Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti, relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità ».

Il catalogo deve essere fatto in un anno e in quell'anno restano in vigore le leggi esistenti nei diversi Stati per ciò che si riferisce all'esportazione.

Questo è il concetto che ha espresso l'onorevole Finali; il quale d'accordo con uno dei membri dell'Ufficio centrale ha accettata questa forma.

PRESIDENTE. Questa disposizione è nuova e quindi debbo interrogare il Senato in proposito.

Chi approva questa nuova disposizione dell'art. 35 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CODRONCHI, *relatore*. L'art. 36 è tale quale; veniamo all'art. 37.

Nell'art. 38 vi sono due aggiunte:

1ª « Le tasse di esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella »:

Questa disposizione è stata messa per abrogare quelle che sono contenute nella legge, che fra pochi giorni discuteremo, relativa alla galleria Borghese.

Quanto alla tabella noi riferiamo al Senato, che dopo lungo e maturo esame, proporremmo che la tassa venisse portata, come desiderava l'onor. Di Sambuy e alcuni altri nostri colleghi, al 20, al massimo.

Io ho finito. Mi auguro di essere stato chiaro, e se l'onor. presidente mi consente una brevissima perorazione, dopo dieci giorni di discussione, vorrei raccomandare al Senato la accettazione di questa legge, perchè il rifiuto di essa avrebbe una ripercussione fatale; si crederebbe che il Parlamento non è sollecito della difesa del nostro patrimonio artistico, ed avrebbe per effetto di rendere forse più difficilmente applicabili le leggi esistenti, con danno gravissimo dei tesori dell'arte; tesori che noi dobbiamo difendere più che mai, perchè l'arte in Italia, come la letteratura, ha preparato nei secoli l'unità della patria.

Ad ogni modo, se noi saremo vinti, e la causa dei vincitori piacerà agli Dei, ci auguriamo che a qualche Catone dell'arte piaccia la causa dei vinti. (*Bene*).

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io mi limiterò a poche parole. Noi abbiamo altra volta deciso con un metodo legislativo, che non saprei approvare, che conveniva prima fissare l'indole della tassa e decretarla progressiva e non proporzionale, e poi stabilire l'aliquota della stessa. Se ciò non fosse, propugnerei la convenienza della tassa proporzionale in questa materia, ma havvi l'ostacolo della *cosa giudicata* di quest'Assemblea.

Mi resta solo a discutere della ragionata progressività. Qui, o signori, fo appello ai miei maestri in materia di finanza, quali il Boccardo ed il Lampertico, ed a coloro benanco che non ignorano i principî rudimentali della scienza della finanza, per ricordarmi che è canone indiscutibile che devesi applicare una lieve tassa, quando si tratta di oggetti di cui è facile il contrabbando, e di cui il considerevole valore

intrinseco dell' oggetto tassabile lo istiga e lo promuove.

Or gli oggetti d'arte sono per lo più facilmente contrabbandabili, e partano nella tasca o nella valigia di un viaggiatore, o nel baule della sua signora, e vi sono altri cento altri mezzi per evitare il pagamento della tassa, come per esempio, si chiudono in una cassa di agrumi confusa tra cento o mille altre casse, e perfino per le statue e per i grandi bronzi si mettono in tronchi d' alberi scavati.

Una tela si stacca dal suo telaio, si avvolge e si porta via. Se è grande, vi si colorisce sopra un altro quadro da un artista qualunque, si fa disseccare o col sole o con disseccanti, si porta indi al direttore del museo che lo definisce una vecchia crosta, e va via col bollo del museo italiano. Arrivato alla sua destinazione si svela, e si trova l'oggetto prezioso dell' arte antica.

Tutto questo vi dimostra come, oltre alle facilità naturali vi sia anco un' arte, quasi direi, già costituita per il contrabbando degli oggetti d' arte antica; d' altra parte è raro il caso che il valore degli articoli d' arte, o di antichità, sia inferiore alle cento e spesso alle mille lire. E allora l' altezza della somma riunita alla gravità della tassa stimola sempre il contrabbando.

In questi casi è antica ragione di prudenza finanziaria, che la tassa, perchè riesca proficua all' erario, sia mite. Abbiamo avuto in qualche regione d' Italia una tassa molto grave per questi articoli d' arte, e non si sono ottenute che poche migliaia di lire. Ora, come si può sperare, con una tassa molto elevata, di costituire ed impinguare la cassa patrimoniale artistica dello Stato?

Siate prudenti, riducete la tassa progressiva propostavi, giacchè deve esser tale, riducetela a modeste proporzioni.

Ma si ha di più. Con una tassa così elevata si porterà un colpo mortale ad un' industria, che esiste in Italia, quella cioè delle vendite all' asta pubblica di collezioni e di oggetti d'arte. All'estero codeste vendite si fanno soltanto nelle grandi città, a Parigi, Londra, Vienna, Berlino, Dresda e Monaco; da noi, al contrario, che abbiamo la fortuna di avere grandi città, le quali godono da antica data di una reputazione artistica, si fanno vendite all' asta pubblica a Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Torino e Milano.

Queste vendite sono vere feste dell'arte, alle quali convengono amatori e stranieri a centinaia; i grandi musei vi inviano i loro incaricati per vedere, se vi siano oggetti di vero pregio da acquistare.

Tutti ricordano la celebre vendita di Demidoff a Firenze, i cui cataloghi di vendita si pagano oggi al prezzo di due ghinee.

Tutto questo sparirà, se si dovrà pagare una tassa, che arriva fino al 20 per cento.

Allora queste vendite, almeno pei principali articoli, si faranno al di là dei nostri monti e dei nostri mari; dessi passeranno le nostre frontiere in contrabbando, e andranno a vendersi nei mercati di Londra o di Parigi.

Di più bisogna tener conto di un fenomeno attuale nel mercato mondiale degli oggetti di arte; bisogna avanti tutto dire la verità. Gli oggetti d'arte italiani cominciano a svilirsi sulle piazze europee. Oggi tutto il mondo è *chauvin*. ognuno cerca i monumenti e gli oggetti dell'arte nazionale, e non della straniera; il francese cerca il vecchio *Sèvre*, il tedesco il vecchio *Saxe*, l' inglese l'*old Derby* o il *Chelsea*, la Russia le antiche porcellane di Elisabetta II; e tutti li pagano con prezzi straordinari.

Forse voi ignorate che sono comparse da pochi anni sul mercato certi *faïences Henry Deux*, si contano i capi esistenti, che non arrivano a cento, e si conoscono i loro fortunati proprietari.

Or, se domani comparisse una di queste famose e tanto ricercate faienze in una vendita, dessa potrebbe far concorrenza nel prezzo ad un quadro di Raffaello.

A Londra un vaso di Wedgood può oggi vendersi più caro che la più bella maiolica di Mastro Giorgio.

Ora in questa condizione di cose, se voi colpite con una tassa del 20 per cento gli oggetti d'arte italiani (non parlo dei capolavori, ma di quelli che non sieno capolavori), voi a fronte degli oggetti d'arte stranieri, avrete dato un colpo fatale agli antichi oggetti d'arte italiani.

Questo mi fa credere la mia esperienza. Tutto ciò che vi ho detto è noto *lippis et tonsoribus*, fra tutti gli amatori dell' arte. Io ho scagionato la mia coscienza nel dirvelo; e per questo vi propongo un'altra più mite tassa progressiva,

in virtù della quale da 1 a 10 mila lire si paghi il 5 per cento, da 1 a 20 mila il 6 per cento, e, così progredendo, il 10 per cento da 1 fino a 60 mila ed oltre.

La tassa progressiva proposta lascierà la Cassa propostavi vuota, sopprimerà le vendite all'asta pubblica e svilirà sempre più sul mercato europeo gli oggetti d'arte italiani.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, io mancherei di correttezza quando non ringraziassi l' Ufficio centrale ed il Governo di aver accettato la riduzione al 20 per cento della proposta tassa progressiva.

Ma, compiuto questo dovere, che mi obbligherà a votare in favore della legge, debbo esternare il mio rincrescimento all'Ufficio centrale di non avere accettato altresì quella progressione che io riteneva molto più equa e molto più semplice. La proporzione di un aumento del 2 per cento ogni 5000 lire è complicata e poi porta a questo inconveniente che voi farete pagare alle 40,000 lire la stessa progressione che il milione, mentre che, se si fosse portato il 20 per cento alle 100,000 lire, o se si accettasse quanto propone l'onorevole senatore Guarneri, questo inconveniente non vi sarebbe.

Prego poi l'onorevole relatore a dirmi se con le parole messe in capo al nuovo art. 37 cioè: « le tasse di esportazione preesistenti sono abolite », si intenda comprendere altresì le tasse di dogana, poichè vi sarebbe allora contraddizione coll'art. 8 in cui è detto: « indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali ».

Dunque, nel caso ove sia abolita la tassa doganale, risulterà come massimo il 20 per cento, altrimenti bisognerà osservare che, oltre il 20 per cento, vi sono ancora le tasse doganali.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Rispondo che le tasse di dogana non sono abolite perchè l' art. 8 dice: « Indipendentemente da quanto è stabilito dalle leggi doganali, ecc.

È per questo che da 33 siamo discesi a 25 e poi a 20.

Avverto che con la tassa di dogana si andrà a 21 al massimo.

PRESIDENTE. Darò lettura di una proposta fatta dal senatore Guarneri.

La proposta è la seguente:

Del 5 %	da una lira	a	10,000
» 6 %	»	»	20,000
» 7 %	»	»	30,000
» 8 %	»	»	40,000
» 9 %	»	»	50,000
» 10 %	»	»	60,000

ed oltre.

Domando prima di tutto se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

L' Ufficio centrale accetta questo emendamento ?

CODRONCHI, *relatore*. L' Ufficio centrale, dopo aver ceduto e ridotto la tassa da 32 a 25 e in ultimo a 20, crede che più di questo non si possa concedere, altrimenti lo scopo che la legge si è prefissa, d' impedire cioè l'esportazione, non sarebbe raggiunto.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Essendo stato uno degli oppositori nella discussione di vari articoli della legge, sento il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale ed il Governo, delle modificazioni che hanno accettato e che hanno migliorato la legge.

Io non dico con ciò che non avrei desiderato ancora qualch' altro miglioramento, ma il meglio è nemico del bene e mi contento tanto più che questa legge, in causa delle vicende per le quali deve passare, non sappiamo neppure quali altre modificazioni potrà subire. E quindi io ritengo che val meglio approvarla quale essa è, poichè dopo parecchi tentativi fatti se anche questa legge venisse a mancare sarebbe rinviata a chi sa quando, mentre lo stato attuale delle cose è insopportabile. Quindi saluto questa legge come un miglioramento.

Nelle cose politiche si fa un passo alla volta, e questa non sarà l' ultima parola, ma certo è un miglioramento.

Io dichiaro che voterò in favore di questa legge e faccio voto perchè il Senato l'approvi. Non è affar mio di rispondere alle obbiezioni che hanno certo un valore, portate dal senatore Guarneri, ma giacchè ho la parola dirò che quanto all' eccezione per l' arte straniera gli do

ragione; ma per le cose dette non mi pare questa sia una obbiezione sufficiente per far respingere la legge.

Per quanto riguarda la tassa è questione di sistema. Io credo che coloro che intendono che sopra gli oggetti d'arte non si debba prendere nessuna guarentigia, ma che i medesimi debbono essere lasciati in piena libertà, possono lamentarsi della tassa, ma essendo prevalso nel Senato il desiderio di conservare questi oggetti d'arte evidentemente una guarentigia minore di questa non si poteva prendere. Del resto, nell'atmosfera in cui noi viviamo in fatto di tasse abbiamo poca attitudine a maravigliarci di una tassa di un 20 per cento; per parte mia desiderei che quei 20 per cento fossero applicati ad altre tasse più importanti, anzichè solo agli oggetti d'arte.

Ritengo anch'io che con una tassa minore di questa, che vogliamo applicare, non si otterrebbe lo scopo. Ora siccome questi oggetti colpiti dalla tassa sono oggetti di lusso, e siccome i prezzi sono molto convenzionali, il 20 per cento non altererà grandemente il loro valore commerciale.

Per tutte queste ragioni darò voto favorevole al disegno di legge.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. L'onor. Codronchi ha detto per combattere la mia proposta di una tariffa mite che la tariffa alta conserverà all'Italia i suoi capolavori. Ma quell'alta tariffa non funzionerà solo per i capilavori ma per gli oggetti d'arte, che direi, volgari, o comuni per opporli ai capolavori. Se egli spera d'impinguare la Cassa patrimoniale artistica per l'acquisto d'oggetti d'arte, col ricavato della tassa sui capolavori, creda sicuro che non incasserà un centesimo. Egli spera di realizzare qualche grosso incasso nell'esportazione degli oggetti d'arte che i nostri Musei spesso rifiutano, ma gli stranieri cercano, di quelli che l'Italia insomma non ha interesse di conservare. Ora, se su questi oggetti d'arte voi gravate troppo la mano, dessi o sfuggiranno di contrabbando o saranno deprezziati sui mercati stranieri dovendo sopportare la spesa e la tassa dell'estrazione dall'Italia. In conclusione ciò non sarà che rovinare quest'industria che esiste fra noi, e la quale ci dà parecchi milioni all'anno di profitto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Guarneri, che rileggo. La tassa d'esportazione sarebbe, secondo lui, del 5 per cento da una a 10 mila lire, del 6 per cento da una a 20 mila lire, del 7 per cento da una a 30 mila lire, dell'8 per cento da una a 40 mila lire, del 9 per cento da una a 50 mila lire, del 10 per cento da una a 60 mila lire ed oltre. Metto a pertito questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Leggo invece l'articolo presentato dall'Ufficio centrale:

Tabella per la tassa d'esportazione

Sulle prime . . .	L. 5000	il 5	per %
» seconde . .	» »	il 7	»
» terze . . .	» »	il 9	»
» quarte . .	» »	l'11	»

e così di seguito: fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore dell'oggetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così rimane approvato l'intero disegno di legge, che sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINETTI, *ministro degli affariesteri*. Mi è stata annunziata una domanda di interpellanza rivoltami dal senatore Fava.

Io pregherei il Senato ed il presidente a voler consentire, se l'interpellante è d'accordo, che questa interpellanza sia svolta venerdì 20 corrente.

PRESIDENTE. Il senatore Fava si contenta?

FAVA. Acconsento.

PRESIDENTE. Sta bene; non sorgendo obbiezioni, sarà messo all'ordine del giorno per il giorno 20 corrente lo svolgimento della interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri.

Discussione del disegno di legge: «Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori» (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta: Discussione del disegno di legge « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Domando al signor ministro se intende che la discussione si apra sul disegno di legge, quale è venuto dalla Camera dei deputati, oppure su quello modificato dall'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale, salvo le dovute riserve.

PRESIDENTE. Prego il sen. segretario Chiala a voler dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 198 A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannizzaro, primo inscritto.

CANNIZZARO. Signori senatori!

Questo disegno di legge soddisfa il desiderio manifestato da tutto il corpo insegnante delle Università, che cioè i professori straordinari, di regola, siano nominati per concorso.

Questa regola era già da molti anni entrata nelle nostre consuetudini, ed applicata per decreti ministeriali.

Un bel giorno però si credette che l'art. 89 della legge Casati vietasse il concorso per tali nomine.

Ed è appunto ad evitare che questa interpretazione risorga, che fu invocata questa legge.

Leggendo però il progetto come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento e specialmente quello che l'Ufficio centrale ci ha presentato, dubito, e lo esprimo con qualche esitanza, che si sia andati più in là di quello che il modesto fine del progetto di legge richiedeva. Si è infatti presa questa occasione per dettar norme circa i concorsi universitari, e per restringere nello stesso tempo le facoltà del ministro fino al di là di quanto era richiesto dallo scopo propostosi.

Sono questi eccessi che accenno ora e che discuteremo più particolarmente negli archivi.

Si vuole consolidare per legge ciò, che sino ad ora si è fatto per regolamento ministeriale. Si vuole che in tutti i casi le Commissioni dei concorsi sieno nominate dietro proposta delle Facoltà.

Ora io credo che non sia questa l'occasione per imporre per legge al ministro un sistema che gli toglie il modo di contribuire alla nomina di quelle Commissioni.

Sono molti i casi, in cui l'autorità del ministro deve intervenire attivamente nella scelta dei componenti le Commissioni di concorso. Non parlo delle calme Commissioni delle Facoltà di scienze, nelle quali difficilmente si trovano divergenze nei criteri per giudicare il merito dei concorrenti. Ciò avviene frequentemente però nelle Facoltà di medicina. Nel comporre le Commissioni pei concorsi di scienze mediche bisogna spesso che le persone, di cui si compongono, sieno coordinate le une alle altre.

Il vecchio Consiglio superiore di istruzione, quando si trattava di nominare Commissioni di concorsi per le scienze mediche, curava con elevato criterio scientifico che fossero composte non soto di cultori di quel dato speciale ramo di insegnamento cui dovea provvedersi, ma anche di professori di scienze affini. Ora, quando la proposta dei commissari proviene per una specie di scrutinio di lista dai professori delle varie Facoltà, non essendo avvenuto alcuno accordo tra loro, manca spesso nella lista dei proposti un cultore di scienze affini che converrebbe introdurre nella Commissione giudicatrice di un dato concorso.

Conviene che il ministro non sia vincolato in modo da non potere supplire a tale deficienza.

Per ciò volere per legge oggi dichiarare che è tolta al ministro la nomina delle Commissioni, che egli non ha alcuna ingerenza di scelta, credo sia una risoluzione troppo grave perchè si prenda in un progetto di legge secondario, mentre le norme di concorso dovrebbero per i professori straordinari essere le stesse che per i professori ordinari; e quindi io in questa occasione mi limiterei semplicemente a dire che i professori straordinari saranno nominati per concorso con le norme

medesime che si adoperano per i concorsi alle nomine dei professori ordinari.

Un' altra modificazione che potrebbe essere discussa in altra occasione, trattando di una regola generale pei concorsi, tanto per gli straordinari quanto per gli ordinari, è quella che limita il numero dei componenti le Commissioni giudicatrici.

La legge Casati porta che tale numero può essere di 5, di 7, di 9. Prima quando le facevano i ministri, ed anche ora quando si fanno sopra proposta delle Facoltà, ordinariamente si fanno di 5; ma vi erano circostanze speciali (e la legge Casati le intendeva), nelle quali bisognava crescere il numero dei commissari.

Si dice qui che si è visto con l' esperienza che il gran numero dei commissari ha prodotto degli inconvenienti.

Io credo che gli inconvenienti non provengano perchè il numero era di 7 o di 9, ma perchè il rimedio che si volle porre in una circostanza difficile non bastò. Si nominarono 7 invece di 5 perchè c' erano divergenze nei criteri direttivi del giudizio dei titoli dei concorrenti.

Ora queste divergenze non furono abbastanza corrette; e qui sta la causa degli inconvenienti lamentati.

A me pare che in questa occasione in cui si tratta della nomina dei professori straordinari, non occorrerebbe modificare quell'articolo della legge che lascia in facoltà del ministro nominare la Commissione giudicatrice di concorso di 5 o di 7 o di 9 membri.

Un' altra modificazione è l' abolizione totale dell' art. 89 della legge Casati il quale tratta della nomina dei professori straordinari; mi pare si sia andato al di là del bisogno.

Infatti l'art. 89 dice che gli straordinari sono nominati fra i privati insegnanti o fra quelli che per opere o insegnamenti dati saranno tenuti in fama di molta dottrina nelle discipline speciali che dovranno insegnare.

Ora si deve assolutamente togliere al ministro la facoltà di queste nomine? Si deve stabilire che in nessun caso si possa nominare una persona sulla cui competenza non si può dubitare?

Mentre ci sono pure persone di merito, che per età o per altre ragioni non credono di affrontare un concorso?

È una questione grave questa.

Capisco che forse vi saranno stati degli abusi, ma non credo che questa sia una ragione per distruggere tutto.

Purtroppo nella nostra legislazione avviene che per evitare un abuso distruggiamo una facoltà che può essere utilmente adoperata.

Il rimedio dunque mi pare troppo eroico.

Vi sono dei casi in cui una Facoltà trova una persona sulla cui riputazione e competenza non vi è dubbio e la propone al ministro perchè sia chiamata all' insegnamento. Obbligare tutti quelli che vogliono insegnare a subire il concorso anche quando abbiano acquisita una nota riputazione credo non sia del tutto opportuno.

Agli abusi si potrebbe provvedere con guarentigie che potrebbero valere quanto il concorso.

Dopo il 1870 si è data un' altra interpretazione all'art. 69. Prima di allora l' applicazione di quell' articolo non fu fatta mai senza il parere del Consiglio superiore, il quale spesso chiamava una Commissione nel suo seno o fuori del suo seno per giudicare.

Io ritengo che dallo spirito della legge Casati, per applicare l'art. 69 tanto per gli straordinari che per gli ordinari, sia richiesto il parere del Consiglio superiore.

A dimostrarlo basta la testimonianza dei professori nominati prima del 1870 per l'art. 69.

Caso per caso, uno per uno, la nostra nomina è stata sottoposta al parere del Consiglio superiore. Si potrebbe ora per legge richiamare questa guarentigia per evitare che si abusi.

La vecchia legge piemontese aveva la durezza, e cioè che non si poteva essere nominati professori se non si era fatta domanda.

Il Governo piemontese, ministro della pubblica istruzione il Lanza, voleva chiamare il professore Piria dall' Università di Pisa, ed il professore Piria non voleva fare la domanda. Si dovette ricorrere ad un espediente: il ministro presentò lui la domanda in nome suo, perchè il Piria potesse essere compreso fra i concorrenti alla cattedra di Torino.

Ora questi inciampi eccessivi non credo giovevoli introdurrli con una legge secondaria nella quale si potrebbero porre delle guarantigie come sarebbe quella di dire udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e altre guarentigie che si credessero necessarie.

A me pare che quanto questa legge dicesse

che per regola i professori straordinari saranno nominati per concorso e che le regole del concorso sieno quelle stesse con cui si nominano i professori ordinari basterebbe.

Quanto all'art. 69 bisognerebbe rispettarlo, soltanto circondandolo di guarentigie che potrebbero essere meglio studiate. Questi sono i dubbi che in generale ho sopra questo disegno di legge; il Senato mi permetterà nella discussione degli articoli di presentare emendamenti specialmente all' art. 1, cioè che si ritorni al disegno che ci venne inviato dalla Camera il che val quanto dire che le norme dei concorsi siano quelle stesse che vi sono per i professori ordinari.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Quando domandai la parola non sapeva che su questo progetto di legge dovesse parlare il senatore Cannizzaro.

Molti degli argomenti che io mi proponevo di svolgere brevemente, sono stati svolti con maggior competenza dal mio maestro. La legge che sta dinanzi al Senato ha una grandissima importanza per l' avvenire dell' istruzione superiore, perchè essa provvede in modo definitivo alle nomine dei professori straordinari, e perchè con disposizioni e que stabilisce laposizione degli attuali professori straordinari. Ed in vero la legge Casati, negli art. 89 e 90 - che sono quelli che regolano le nomine dei professori straordinari - s' è svelata insufficiente nella pratica e talvolta pericolosa negli effetti. Però credo che il nuovo progetto di legge debba limitarsi solo a sostituire i criteri fondamentali di questi articoli, con dei criteri più convenienti allo stato attuale dei bisogni dell' insegnamento, ma al di là non deve andare. Questi due articoli che cosa stabiliscono? Stabiliscono il modo con cui vengono scelti i professori straordinari, i quali, cioè, sono scelti o fra i dottori aggregati, o fra i liberi docenti, o fra gli uomini saliti in meritata fama. L' art. 90 poi stabilisce che questi professori vanno soggetti a riconferma anno per anno. Son queste le due sole cose che devono modificarsi. Invece sia nel progetto approvato dall' altro ramo del Parlamento, sia in quello modificato dal nostro Ufficio centrale, s' invadono altri campi e si mettono dei vincoli in argomenti che la legge della pubblica istruzione non considera e che sono stati sempre oggetto di regolamento. Secondo il mio modo di vedere dobbiamo limitarci soltanto a sostituire ai due articoli della legge Casati, altri articoli che regolino la materia in conformità ai giusti criteri dell'Ufficio centrale, conformi del resto al progetto di legge approvato dalla Camera, ma non dobbiamo spingerci oltre. Non possiamo, allo stato attuale con precetti di legge, regolare la nomina delle Commissioni per i concorsi a straordinario, quando le Commissioni pei professori ordinari sono e resteranno rette dai regolamenti speciali mutabili con decreto Reale.

Questa legge poi quasi di straforo viene a modificare la forma dei concorsi.

Ora il modificare la forma dei concorsi pei professori di Università non è una cosa tanto lieve.

E prima di stabilire la necessità della prova d'esame per essere nominato professore straordinario, mentre tale necessità non è riconosciuta pei professori ordinari, è cosa sulla quale bisogna molto riflettere.

È vero che mentre l' articolo, quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento, mette assolutamente l'obbligo della prova d'esame, e l'articolo, come è stato modificato dall' Ufficio centrale, lo mette soltanto nei casi in cui gli aspiranti non abbiano dato prova di aver insegnato lodevolmente per tre anni, non è men vero che si verrebbe alla conseguenza stridente che, nel caso di un concorso per professori straordinari, il concorrente debba provare per essere esentato dalla prova d'esame che è stato per tre anni insegnante con risultati lodevoli; nel caso che quel concorso fosse aperto per professore ordinario non avrebbe bisogno di questa prova di tirocinio.

Ripeto quindi che ad ovviare ogni inconveniente questa legge deve restringersi esclusivamente alla sostituzione, alla modificazione dei due articoli, senza invadere quello che è soggetto del regolamento e tanto più senza mettersi in contraddizione con quelle che sono le norme e le regole per la nomina dei professori ordinari delle Università.

In quanto al primo assunto sono impenitente; in altra occasione ho sostenuto in questa Assemblea, con poca fortuna ma non con poca convinzione, che al potere esecutivo non bisogna mettere troppe pastoie e troppi limiti.

Quindi nel sostenere oggi che si tolgano tutti questi vincoli da questa legge, sono consentaneo a quello che ho sostenuto anche in occasioni più importanti e mi auguro di essere questa volta più fortunato.

Espresse queste brevi idee sulla legge, mi riservo di presentare degli emendamenti e credo molto facile presentarli d'accordo col senatore Cannizzaro.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io sono pienamente d'accordo cogli onorevoli preopinanti, ma per un ordine di idee, mi permetto di dire, più elevato. Lo spirito di questa legge, come di tante altre in Italia, è quello di venire a poco a poco sfiorando i poteri governativi. A forza di creare delle Commissioni a fianco dei ministri, e di circondarli di corpi consultivi si viene a togliere al ministro l'autorità di Governo e la responsabilità dei suoi atti. Questo sistema che è oggi prevalso in Italia, mi pare radicalmente incostituzionale. Secondo il suo spirito ed il suo testo, il ministro che governa è responsabile dei suoi atti.

Se vi hanno dei corpi consultivi il ministro li consulti se gli piace, ma sia egli giudice dell'opportunità, della legalità o della convenienza dei suoi atti.

Vi ha di più: nel caso attuale che cosa si teme? Che un ministro faccia delle cattive scelte di professori straordinari.

Ora in questa legge stessa trovasi sancita una garanzia, che esisteva anche nelle antiche leggi regolatrici di alcune Università italiane, ed è la pruova dell'esperimento per un quinquennio di esercizio dei professori straordinari.

Tutto ciò parmi che basti.

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da osservare?

CREMONA, *relatore*. Veramente per una discussione generale avrei ben poco da dire, poichè tutte le obbiezioni fatte dal senatore Cannizzaro e forse anche quelle del senatore Paternò riguardano gli articoli, ed io preferirei rispondere loro quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

Solo faccio osservare che è traspirato dalle cose dette dai preopinanti il biasimo al progetto di legge per l'eccessiva limitazione alle facoltà del ministro nella nomina dei professori straordinari.

PATERNÒ. Domando di parlare.

CREMONA, *relatore*. Avrò capito male, ma mi pare che sia stato detto. Il senatore Cannizzaro ha detto che vorrebbe mantenuta la possibilità di ricorrere all'art. 69; io dirò che sono dello stesso avviso quando si tratti di nominare un ordinario, ma non per i professori straordinari; e credo che per questi non sia stato, non oserei dire mai, quasi mai applicato quell'articolo. I professori straordinari finora sono stati nominati o per concorso, o per libero arbitrio del ministro.

In un tempo abbastanza recente di professori straordinari per libera volontà del ministro sono stati, si afferma, nominati a centinaia. Ed appunto per frenare questo, che a molti pareva un abuso dei poteri ministeriali, nell'altro ramo del Parlamento è sorta la proposta di legge, colla quale si vuole stabilire che d'ora in avanti non si nominino più professori straordinari, se non per cancorso.

Questa è la genesi del progetto di legge che sta ora davanti al Senato; e in coerenza con essa, non ci si può censurare di aver mantenuto la limitazione, che i professori straordinari non si possono nominare altrimenti che per concorso, e non già applicando un articolo, il quale in sostanza si risolve nel libero arbitrio del ministro. In fatti io non saprei di quali guarentigie abbia inteso parlare il senatore Cannizzaro. Le conosciamo coteste guarentigie. Esse dovevano essere molto più severe per il conferimento delle cattedre ordinarie. Eppure, dacchè esiste la legge Casati, abbiamo veduto come i criteri si sono andati abbassando continuamente, in maniera che oramai non vi è quasi alcun professore, a cui si rifiuti l'applicazione dell'art. 69.

Pertanto il nostro punto di partenza è stato quello di migliorare, accettandolo nella sostanza, il progetto di legge venutoci dall'altro ramo del Parlamento, il quale aveva per iscopo di stabilire che i professori straordinari d'ora innanzi siano nominati solamente per concorso, e conseguentemente debbano rimanere stabili in ufficio.

Si è poi detto dal senatore Paternò che noi avremmo dovuto limitarci a sostituire ai due articoli (88 e 89) della legge Casati che si ve-

nivano ad abolire, due nuovi articoli e nulla più. Questo è facile a dirsi; ma intanto - domando io - non c'è anche da provvedere allo stato presente, non ci sono tanti professori straordinari, nominati alcuni per concorso ed altri senza, i quali resterebbero in una condizione molto curiosa se non fosse regolata per legge?

Perciò noi ci siamo occupati dei professori straordinari attuali ed anche della possibile promozione dei professori straordinari attuali e futuri. Vero è che questa è una materia controversa; in sostanza, è una proposta che noi presentiamo, e che qualora non incontri l'accettazione sia dell'on. ministro sia del Senato, potrà anche essere abbandonata. Giacchè si può anche imaginare che i professori straordinari non abbiano da essere promossi senza che facciano un nuovo concorso, al posto di professori ordinari.

Del resto l'on. presidente dell'Ufficio centrale mi suggerisce che la nostra proposta (articolo 5) non è neanche una novità, perchè già la Commissione della Camera aveva ampliato il progetto primitivo ed aveva appunto introdotto l'istituto della promozione dei professori straordinari.

Si è detto che *di straforo* a proposito dei professori straordinari, si sono introdotte delle modalità diverse da quelle che vigono per i professori ordinari.

Prima di tutto, non so vedere a priori che necessità ci sia che le modalità del concorso abbiano da essere identiche così per i professori ordinari come per gli straordinari, credo anzi che sia ragionevole una diversità, dacchè le esigenze nei due casi debbono essere ben diverse. Ma poi c'è questo, ed io credo averlo detto nella mia relazione: «si è colta questa occasione, alla luce del sole, non di straforo, per rimediare ad alcuni difetti che si sono riscontrati con l'esperienza di trenta e più anni nell'applicazione della legge Casati». Credo di non ingannarmi dicendo di nuovo che i sette come i nove membri della Commissione non hanno fatto buona prova, e perciò proponiamo pei concorsi degli straordinari che il numero dei membri della Commissione sia sempre di cinque. Come anche proponiamo qualche altra modalità di cui si verrà a parlare singolarmente, quando si discuteranno gli articoli.

Non dimentichiamo poi che in gran parte le norme di concorso non sono stabilite dalla legge Casati, ma dal Regolamento. Ora che in una legge si invochi un regolamento che i ministri passati hanno continuamente cambiato e che si può dire ormai quasi abolito, dacchè il ministro attuale ne ha presentato uno nuovo, invocare un tale regolamento in una legge, dico, a me pare un controsenso legislativo. Non potevamo accettare simile anomalia.

La legge provveda a quello che deve provvedere, e si rimandi il resto ad un regolamento futuro da farsi espressamente per la nuova legge, e non già al regolamento vecchio.

Queste le pochissime cose che io ho creduto dover dire in tema di discussione generale. Prego gli onorevoli oppositori di volere, articolo per articolo, ripresentare le loro obbiezioni. Io non dispero che si possa venire anche ad un accordo in tutto ciò che non intacchi la sostanza del disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRRSIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sulla nomina dei professori straordinari. Ha facoltà di parlare il senatore Paternò.

PATERNÒ. Ho domandato la parola quando il senatore Cremona disse che si era voluto biasimare la legge, perchè toglieva al ministro la facoltà della nomina a suo piacere degli straordinari. Invece lodai la legge appunto perchè toglieva questa facoltà; ho soggiunto che questa innovazione avrebbe portato un grande bene. Non ho fatto nessun biasimo, ho dato lode.

Il senatore Cremona si è inoltre espresso in modo da far supporre ch'io abbia biasimato l'articolo della legge che mira a regolare lo stato degli attuali straordinari.

Invece, ed il Senato lo ha ascoltato, nel lodare la legge ho detto che la lodava per due ragioni; perchè toglieva la facoltà al ministro di nominare gli straordinari, e perchè regolava

in modo equo lo stato presente degli straordinari in qualunque modo venuti.

Dunque in queste due parti sono perfettamente d' accordo con il relatore.

Sono in disaccordo con lui sostenendo che nella legge non bisogna mettere disposizioni che hanno fatto sempre oggetto di regolamento, ma non ho parlato per chiedere che la legge si riferisca al regolamento, per chiedere cioè, quello che il relatore ha detto che gli sembrava un controsenso. Questo controsenso non l' ho sostenuto manifestando l' opinione che era più conveniente di lasciare facoltà al potere esecutivo di fare i regolamenti. Vincolare poi i regolamenti con una disposizione di legge, lo credo inopportuno, tanto più mentre si sta discutendo dal Consiglio superiore il regolamento per la pubblica istruzione; in questo momento introdurre disposizioni regolamentari in una legge, vale fornire la falsariga del regolamento al corpo tecnico che deve discuterlo.

Ecco le ragioni per le quali insisto nelle idee manifestate e mi riservo negli articoli di presentare degli emendamenti.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. L'onorevole relatore ha egregiamente rammentata la genesi di questo disegno di legge ed il fine cui mira.

Ora io credo che avendo voluto far troppo si sieno creati ostacoli perchè esso raggiunga la meta.

Non credo che si sia agevolato l' approvazione sollecita di esso con l' averci introdotto riforme riguardanti la scelta delle Commissioni giudicative dei concorsi e coll'aver abolite tutto l'art. 89 della legge Casati.

Si è voluto che non vi sia altra via per divenire professore straordinario che il concorso. Si è voluto privare il ministro delle facoltà di nominare a professore prescindendo dal condi corso persona venuta in fama singolare perizia.

Eppure vi sono uomini che hanno reputazione nel loro ramo di studi, i quali si contenterebbero, pur di aver la soddisfazione di montare in cattedra, d'esser nominati professori straordinari, purchè non si costringessero ad esporsi alle forme solenni di un concorso.

Poichè siamo nella discussione generale, dirò che rimarranno molti casi non contemplati in questo progetto di legge avendo abolito del tutto l'art. 89 della legge Casati. Per esempio il caso di quello che si crede *un trasferimento* di un professore da un'Università ad un'altra. Ora per giurisprudenza vecchia, il passaggio da un' Università ad un' altra era considerato come una nuova nomina. Rammento bene che quando si volle provvedere l' Università di Roma, di professori ordinari e straordinari tratti da altre Università, si dovette ricorrere a nuove nomine. Così tutti noi non fummo trasferiti ma nominati *ex novo*.

Come si farà a risolvere questo dubbio? Obbligherete ogni professore straordinario che da un' Università vuol passare in un' altra a presentarsi al concorso? Non c' è altra via: perchè sarebbe grave stabilire il diritto di trasferimento che non esiste nella nostra legislazione.

Lo ripeto, nel 1870 e 71 il ministro, nelle nomine dei professori della Università romana, dovette per tutti seguire le forme che si prescrivevano per le nuove nomine, non ostante che fossero già professori di altre Università.

Ora, volete negare a un ministro, sulla proposta di una Facoltà che trova conveniente per ragioni scientifiche di chiamare a sè uno straordinario di altra Università, il diritto di traslocare questo straordinario?

Mi pare che questa sarebbe una cosa che deve essere chiarita.

Riguardo al dire che l'art. 69 non può essere applicato che a nomine di professori ordinari, non credo sia giusto. Lo ripeto: vi sono casi nei quali un uomo competente pur di salir la cattedra e svolgere i suoi studi si contenterebbe anche di essere professore straordinario, ma non si presenterebbe mai ad un concorso.

Per queste ragioni io dubito che tutte le modificazioni introdotte alla legge Casati da questo disegno di legge sieno conformi allo scopo di esso: credo anzi che si sia ecceduto alquanto avendo voluto modificare gli articoli della legge Casati al di là dell' indispensabile.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor De Seta marchese avv. Francesco:

Votanti	110
Favorevoli	95
Contrari	15
Astenuti	1

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Mariotti avv. Giovanni:

Votanti	110
Favorevoli	88
Contrari	22
Astenuti	1

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Vischi Nicola:

Votanti	112
Favorevoli	62
Contrari	59
Astenuti	1

In conseguenza di questa votazione ed a termini dell'art. 104 del nostro regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatore dei signori: De Seta Francesco, Mariotti Giovanni, Vischi Nicola e li dichiaro ammessi a prestare giuramento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge snlla nomina dei professori straordinari.

Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono anch'io dell'avviso espresso dal relatore dell'Ufficio centrale, che si farà opera più efficace nell'interesse di questa legge discutendo gli articoli; e quindi non sarò io che con un discorso vorrò prolungare la discussione generale.

Dirò brevemente alcune mie impressioni destate dai discorsi, che furono testè pronunciati. Si cercò con questa legge limitare i poteri di Governo, ma con mia grande meraviglia alcuni senatori hanno invece una raccomandazione opposta.

Il senatore Guarneri si è spinto fino al punto di raccomandare che non si faccia novità alcuna. Egli giudica assai pericoloso di restringere, in qualsiasi modo, i poteri di Governo.

Io non posso essere sospettato di tendenze contrarie alla restrizione dei poteri di Governo. Come questione di principio io credo sempre opportuno ed utile nell'interesse della cosa pubblica, convertire un potere discrezionale in una regola precisa e scritta di giustizia.

È tutta una questione di limiti. Certamente il potere esecutivo non deve avere soverchi inciampi nello svolgimento dell'azione sua; ma in molte materie è meglio che entri una regola precisa di legge. Ricordo che il Senato, quando si discusse sul modo di porre rimedio ai tumulti universitari, mi raccomandava di porre una regola piuttosto in forma di legge che di regolamento.

Dichiarai allora che non avrei adottato il sistema di presentare una grande legge, ma piuttosto alcuni ritocchi a punti difettosi della legge Casati, persuaso che essa ancora può rendere molti servizi all'istruzione pubblica.

Venne alla Camera il progetto Battelli ed io l'accettai e lo sostenni. Disgraziatamente questo progetto arrivò alla discussione sullo scorcio dell'anno parlamentare e la discussione fu troppo affrettata, sicchè furono saltati parecchi articoli; quelli precisamente che portavano qualche innovazione intorno alla nomina ed ai concorsi per professore ordinario.

La Commissione senatoriale ha fatto un nuovo studio dell'argomento, ed è venuta appunto a riprodurre qualcuno di questi articoli, sebbene in un testo mutato.

Io non avrei ragione di oppormi che queste disposizioni siano aumentate; se, oltre all'articolo 89, si voglia in questa occasione portare rimedio anche ad altri articoli, che si giudicano pericolosi, o eccessivi o insufficienti in pratica. Però non posso far a meno di esprimere alcune obbiezioni intorno al testo presentato dall'Ufficio centrale.

Se io in questi giorni non fossi stato occupato nella discussione di un'altra legge, avrei senza dubbio chiesto all'Ufficio centrale l'onore di intervenire ad una sua adunanza, per concordare una diversa formula di qualcuna di queste disposizioni.

Forse questo sarà necessario fare; anzi ne faccio domanda sin da ora, nella persuasione di abbreviare la discussione e di venire ad una conclusione più pratica.

Cito ad esempio l'art. 1: io non potrei ac-

cettare la proposta dell' Ufficio centrale. Sono d'accordo coi senatori Cannizzaro e Paternò, non tanto perchè io giudichi pericoloso stabilire come norma di legge quello, che è articolo di regolamento, ma perchè la formola proposta rappresenta il mantenimento di una norma, che io credo doversi correggere come è proposto nel nuovo regolamento, che ho inviato all'esame del Consiglio superiore.

Io non tengo alla formula precisa delle mie proposizioni; presentando il nuovo regolamento dichiarai che, se gli scienziati di cui è composto il Consiglio sono ricercatori di verità, io era egualmente desideroso della verità e della giustizia, ed era pronto ad accettare le loro proposte, ove a me paressero migliori delle mie, null' altro desiderando, che di venire ad una forma più rispondente alle necessità degli studi.

Ciò mi conduce ad un giudizio contrario al testo del 1° articolo, perchè esso converte in legge ciò che io non trovo giusto nel regolamento, che mi propongo di modificare.

Quindi, se fin da ora non si può adottare una formola migliore, preferirei abbandonarla e rimetterne la decisione al Consiglio superiore.

Circa la questione sollevata dal senatore Cannizzaro, che convenga piuttosto stabilire che la nomina dei professori straordinari debba essere di regola, ma non sempre, fatta per concorso, io ho una breve dichiarazione da fare. Da che ho l'onore di appartenere al Governo non ho fatto alcuna nomina di professore straordinario, senza attenermi alla regola del concorso.

Non posso peraltro non riconoscere che vi siano dei casi in cui qualche scienziato meriti anche la nomina alla cattedra di professore straordinario per l'art. 69.

Io sono nella tendenza medesima espressa dall' onorevole relatore dell' Ufficio centrale contro ogni regola che faciliti le nomine arbitrarie per le cattedre universitarie.

Ma può anche avvenire il caso che una cattedra per la classificazione stabilita dai regolamenti speciali sia posta fra le materie non fondamendali della Facoltà, e quindi tenuta col grado di straordinario.

Vi è anche il caso d' insegnamenti specialissimi, che hanno pochi cultori.

Perchè non si dovrebbe ammettere, la possibilità del tutto eccezionale di prescegliere scienziati di sicura riputazione senza concorso? E cito un esempio: cioè una deliberazione recentissima del Consiglio superiore; il quale mi propose di nominare straordinario all' Università di Napoli il professore Sogliano da molti anni incaricato d' archeologia pompeiana. Veramente dopo che fu tante volte raccomandato di stare alla regola del concorso (opinione seguìta non solo da me, ma anche dai miei predecessori, tanto che l'onor. Baccelli dette il suo appoggio a questo progetto) mi parve strana quella proposta. Probabilmente fu fatta dal Consiglio superiore, perchè si trovò dinanzi a uno di quei casi, ai quali accennava il senatore Cannizzaro.

Ma poichè questa legge offriva occasioni di togliere qualcuno degli inconvenienti che furono sperimentati più dannosi per l'andamento degli studi, io ne avevo approfittato per fare una proposta, cioè modificare l'art. 60. L'Ufficio centrale ha abbandonato questa proposta. Perchè? Forse perchè si riferiva ai professori ordinari?

Se la mia proposta è buona, lo è tanto più per i concorsi a cattedre di professori ordinari. L'articolo 60 della legge Casati suona così:

« I concorsi saranno denunciati quattro mesi almeno, prima del giorno, ecc., ecc. ».

Accade quasi sempre, che i concorrenti si presentano all'altimo momento, mentre il concorrente alle cattedre di professore ordinario deve essere preparato, deve aver pronti i suoi titoli. Il termine di quattro mesi, quindi non solo è eccessivo, ma è anche dannoso, perchè il concorso è spesso proposto dalla Facoltà alla fine dell' anno accademico, il Consiglio superiore si riunisce solo due volte all' anno, in aprile e ottobre, ed il concorso è deciso ad anno scolastico incominciato; rendendo necessario il conferimento dell' incarico per un altro anno scolastico.

Per togliere questo inconveniente io aveva proposto di abolire l'art. 60, e dare a tutti i concorsi il termine di 30 giorni.

Fu proposto di portarlo a 40, ed io non ho difficoltà di accettare questo nuovo termine; quello che a me pareva importante si era di modificare la disposizione della legge Casati.

Nè sono poi contrario all'idea di portare, in occasione di questa legge, altre innovazioni al sistema vigente.

Non aderisco alla proposizione pronunziata dall'onor. Paternò, che bisogna modificare l'articolo 89 della legge Casati e null'altro.

Quanto alla disposizione contenuta nell' articolo 5 per la promozione dei professori straordinari io trovo che essa merita un esame maggiore e che l' Ufficio centrale possa, se crede, sospendere la discussione.

A me pare che la promozione degli straordinari debba essere regolata in modo diverso da quello che è regolata ora, tanto più che vi sono molti professori straordinari eletti senza concorso.

La regola di promuoverli dopo tre anni di lodevole tirocinio non mi pare offra garanzie sufficienti.

Bisogna stabilire garanzie maggiori, e se non si potesse con quest' articolo raggiungere lo scopo, non sarei alieno, lo confesso, di attenermi alla legge Casati, cioè alla regola del concorso, che potrà avere i suoi inconvenienti, ma a mio giudizio ne offre meno di tutte le altre regole, che sono oggetto di queste nostre ricerche e studi.

Mi riservo di pronunziare ulteriori giudizi nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Essendo l'ora tarda, la seduta viene rimandata a domani, alle ore 15, col seguente ordine del giorno.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 213);

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198 *seguito*);

Pareggiamento dell' Università di Macerata alle Università indicate nell' art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1901 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXVII.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Presentazione di progetti di legge — Giuramento del senatore Cagnola — Votazione a scrutinio segreto — Giuramento del senatore Vischi — Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198) — All'art. 1° parlano i senatori Cremona, relatore, e Paternò ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 1°, modificato a proposta dell'Ufficio centrale — All'art. 2 parlano i senatori Cremona, relatore, Paternò, Colombo, Ascoli, Pierantoni e Todaro ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 2 nel testo modificato dall'Ufficio centrale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — All'art. 3 parlano i senatori Colombo, Boccardo, Siacci, Pierantoni, Paternò, Cremona, relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 3, modificato dall'Ufficio centrale — Rinvio della discussione alla successiva tornata — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri d'agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, della marina, e della guerra.

CHIALA, *segretario,* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col presidente del Consiglio, un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la istituzione di un ufficio del lavoro.

Di questo disegno di legge chiederei l'urgenza.

Ho del pari l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, pure approvato dalla Camera dei deputati, intorno alle stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Per il progetto di legge « Istituzione di un ufficio del lavoro » il Ministro ha chiesto l'urgenza.

Se non ci sono obbiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Giuramento del senatore Cagnola.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cagnola Francesco, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, prego i signori senatori Miceli e Cadenazzi di introdurlo nell'aula.

(Il signor Cagnola Francesco viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cagnola Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia;

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lascieranno aperte.

Giuramento del senatore Vischi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vischi Nicola, i di cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati in altra tornata, invito i signori senatori Melodia e Cefaly a volerlo introdurre nell' Aula.

(Il signor Vischi Nicola viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vischi avv. Nicola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori.

Come il Senato rammenterà, ieri fu chiusa la discussione generale di questo disegno di legge; oggi intraprenderemo quella degli articoli.

Faccio però notare al Senato che furono presentati dall' Ufficio centrale due emendamenti che dovrebbero sostituire i primi due articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'emendamento alla prima parte dell' art. 1.

Art. 1.

La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari sarà fatta dal ministro dell' istruzione pubblica, previo un concorso giudicato da una Commissione di cinque membri scelti colle stesse norme come pei concorsi dei professori ordinari.

Il secondo capoverso resta invariato, lo rileggo:

Un regolamento stabilirà le norme per la proposta dei commissari e per la procedura da seguirsi dalla Commissione.

Prego il relatore a voler spiegare le ragioni di questo emendamento.

CREMONA, *relatore*. Il nuovo articolo primo è stato concordato col signor ministro ed inoltre è pressochè coincidente con una proposta suggerita dal nostro collega senatore Cannizzaro.

In questa nuova dizione ci è da osservare prima di tutto che vi si dice esplicitamente: che la nomina dei professori straordinari sarà fatta dal ministro.

Giacchè poteva sorgere la domanda se dovessero essere nominati per decreto ministeriale o per decreto reale. Non ci è sembrato conveniente di fare novità, proponendo di nominarli per decreto reale, mentre dopo un quinquennio potrebbero decadere dall'ufficio. Poi per le modalità colle quali dovrebbe essere nominata la Commissione esaminatrice, si è trovata conveniente la proposta del senatore Cannizzaro di fonderle in questa semplice dicitura « colle stesse norme dei concorsi dei professori ordinari ».

La sola cosa che abbiamo mantenuta dalla primitiva proposta e a cui teniamo è questa: che la Commissione sia composta di cinque membri, anzichè di sette o di nove come stabilisce la legge Casati pei professori ordinari.

Come già ho avuto l'onore di dire nella relazione, noi crediamo fermamente che il numero maggiore dei membri della Commissione non sia profittevole al buon andamento del concorso. Le esperienze fatte sono troppo numerose e troppo note, perchè si abbia ad insistere. L'ar-

ticolo 1, in questa nuova forma, è così concepito:

« La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli Istitnti superiori universitari sarà fatta dal ministro dell' istruzione pubblica, previo un concorso giudicato da una Commissione di cinque membri, scelti colle stesse norme stabilite pei concorsi dei professori ordinari ».

In questo modo non avrà più ragione, mi pare, la censura che ci venne fatta ieri che si limitassero troppo le facoltà del ministro.

Non dicendosi più nulla circa il modo di nominare la Commissione, il ministro la nominerà in quel modo che vorrà egli stesso stabilire in un regolamento.

La seconda parte dell'articolo dice appunto:

« Un regolamento stabilirà le norme per la proposta dei commissari e per la procedura da seguirsi dalla Commissione.

Questo dunque quanto all'articolo primo.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. L' articolo come è presentato ora dall' Ufficio centrale contiene una cosa di più ed una cosa di meno dell' articolo come è stato approvato dalla Camera.

Contiene in più l' obbligo che la Commissione sia sempre di cinque membri, contiene di meno l'affermazione che il concorso avrà valore soltanto per la materia e la sede nella quale fu bandito.

Per quello che riguarda l'aggiunta, io coerente ai principî generali che ho sostenuto ieri, credo che non debba restarvi. La legge Casati all'art. 62, se non erro, dice tassativamente che le Commissioni per i concorsi universitari saranno formate da non meno di cinque membri e da non più di nove, ed io non vedo la ragione per la quale debba prendersi questa occasione per distruggere un principio della legge fondamentale della pubblica istruzione, e distruggerlo soltanto per i professori straordinari...

CREMONA, *relatore*. Non si distrugge niente...

PATERNÒ... Interrompendomi, dice il senatore Cremona che non si distrugge niente. Secondo me, e lo proverò, si distrugge tutto.

L'articolo della legge Casati, il 62, dice: « La Commissione consterà di non meno di cinque membri e non più di nove ». Nel progetto dell' Ufficio centrale si afferma che la Commissione dovrà essere sempre di cinque membri, ed io, ripeto, non credo che debba prendersi questa occasione per modificare la legge Casati in una sola parte. Riconosco che la facoltà data al ministro di portare da cinque a nove i membri della Commissione ha potuto produrre degli inconvenienti, ma anche dei vantaggi, perchè vi sono dei casi in cui il ministro, per aumentare autorità al verdetto, può giudicare conveniente di crescere il numero dei commissari e non mi sembra opportunità togliere questa facoltà, che in casi eccezionali può essere di grande utilità.

Del resto pei professori ordinari essa resterebbe, perchè questo articolo non muta l' essenza della legge Casati, e verrebbe solo ad applicarsi pei concorsi dei professori straordinari.

L'articolo, come fu approvato dall'altro ramo del parlamento, stabilisce che il concorso ha soltanto valore per la materia e per la sede, per cui fu bandito. Ciò, per chi è addentro nelle cose della pubblica istruzione, ha una grandissima importanza, perchè uno dei maggiori inconvenienti finora accaduti è, che si fa un concorso per una data sede e poi colui, che è eletto lo si manda in un' altra, in modo che l' università, per la quale si era bandito il concorso, ne resta danneggiata.

Ma vi è di più: talvolta si fa il concorso per una data materia, e poi si affida all'eletto una cattedra di materia affine. E i casi di questi inconvenienti sono numerosissimi; ed io non vedo la necessità per cui non si debba mettere questo giusto limite.

Dunque una cosa di più contiene che è direttamente opposta all'art. 62 della legge Casati, ed una cosa di meno che è utile mantenere; e però io credo più conveniente che si torni all'articolo quale fu approvato dall' altro ramo del Parlamento, il quale è, secondo il mio modesto avviso, corrispondente a tutti i bisogni. Ne faccio formale proposta e come emendamento all'art. 1 presentato dall' Ufficio centrale, propongo il primo comma dell'articolo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Chiedo scusa al Senato di avere interrotto momentaneamente il senatore Paternò; ma debbo mantenere quello che ho

detto nella mia relazione. Egli ha ripetuto più volte che noi, con la nostra proposta, distruggiamo un articolo della legge Casati. Mi fa molta meraviglia che egli abbia affermato codesto.

Nella legge Casati non c'è nulla che riguardi il concorso dei professori straordinari. Come si può dire che con un articolo riguardante esclusivamente il concorso dei professori straordinari si distrugge un articolo della legge Casati che contempla soltanto i professori ordinari? La mia logica non arriva a comprendere ciò.

Quindi affermo che non abbiamo distrutto niente. Si trattava di provvedere ad un fatto nuovo, al concorso per i professori straordinari. Tutto al più, ci si può chiedere: perchè non avete imitato ciò che la legge Casati dispone per i professori ordinari?

Ma, a dire la verità, io non credo che l'uniformità sia sempre una buona cosa, e siccome la legge Casati in tanti anni, dacchè esiste, ha mostrato le sue parti manchevoli, è un male forse che, offrendosi l'occasione di provvedere ad un bisogno nuovo, invece di copiar un procedimento esperimentato meno buono, si faccia una proposta migliore?

Avremo sbagliato, ma nella nostra relazione abbiamo giustificato questa deviazione, ed abbiamo adombrato i motivi pei quali crediamo che, invece di sette o nove, funzioni meglio la Commissione composta di cinque membri. Dunque, su questo punto, credo siano sufficienti i chiarimenti da me già dati.

Il senatore Paternò poi ha rilevato una omissione in confronto dell'art. 1 approvato dalla Camera dei deputati, che egli avrebbe voluto vedere qui riprodotto tal quale. Egli trova che il nostro articolo non dice, come diceva quello della Camera, che il concorso avrà valore solo per la materia e per la sede per cui fu bandito.

Ora noi rispondiamo, che, quanto alla materia, ci pare oziosa quell'affermazione. S'intende da sè che il concorso è bandito per una determinata materia ed avrà valore per essa; ed egualmente per quanto si riferisce al luogo. Di più: in un articolo ulteriore che verrà presentato al Senato, d'accordo col signor ministro e per suggerimento del senatore Cannizzaro, si è contemplato il caso del trasferimento. Ora, ritenendo necessario un articolo di legge per provvedere al trasferimento, verremmo a dire implicitamente che il concorso è collegato con la sede per la quale fu bandito. Sicchè, se noi abbiamo taciuto quest'ultimo punto dell'art. 1, l'abbiamo fatto non per distrazione, ma persuasi fosse perfettamente inutile. Del resto se si reputerà che sia invece bene di ristabilirla, si faccia la proposta e se il ministro lo consente, per questa parte non ci opponiamo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola..

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI. *ministro della pubblica istruzione*. Non vorrei che il senatore Paternò, o altri, possa credere che in seguito al mio intervento nella riunione dell'Ufficio centrale, io abbia mutato parere intorno al contenuto di quest'articolo.

Ieri ho detto che una delle ragioni per le quali mi pareva inopportuno di cambiare la regola per la nomina della Commissione, consisteva nel fatto che la proposta dell'Ufficio centrale veniva a mantenere per legge l'attuale metodo regolamentare che a me sembra difettoso, sì che io proposi di mutarlo col nuovo regolamento.

Poichè l'Ufficio centrale ha creduto di abbandonare la sua proposta, io mi doveva dichiarare del tutto soddisfatto. Ma l'Ufficio centrale, per le ragioni già esposte dal relatore, ha voluto fissare a cinque il numero dei componenti la Commissione. A me parve di non dovere insistere nel concetto contrario, non tanto perchè togliendo la possibilità di estendere la Commissione a nove membri, come la legge Casati dispone per i professori ordinari, io credo si venga ad eliminare ogni qualsiasi inconveniente, quanto perchè a mio avviso il male non tanto può derivare dal numero dei commissari, quanto dal modo di comporre le Commissioni.

Se con cinque membri non sarà possibile evitare qualcuno dei più grossi inconvenienti che finora sono lamentati resta sempre il rimedio estremo in potere del ministro, cioè l'annullamento del concorso.

Accennai già che il metodo elettorale finora usato ha reso possibile un lavoro preparatorio che non è destinato a garantire sempre gli interessi della scienza e della giustizia. Come si possa rimediare a questo inconveniente lo ve-

dremo quando sarà il caso o vi provvederemo con i nuovi regolamenti.

Poichè dunque l'Ufficio centrale attribuiva alla composizione numerica un'importanza principale e ci teneva molto a mantenerla, ho creduto di dover usare un atto di deferenza verso quell'ufficio, non respingendo la proposta; ma non credo che sia argomento sufficiente per respingerla il fatto che per il concorso dei professori ordinari la legge Casati provvede altrimenti. Se anzi, qualche nuova disposizione potesse rappresentare una maggiore severità, non sarebbe certo inopportuno applicarla.

Quanto all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Paternò, dichiaro che aderisco al suo concetto e a quello espresso dall'onor. relatore, che cioè si debba mettere ora ciò che prima era stato omesso ritenendo che per altra disposizione si arriverà allo stesso effetto. Credo quindi che si possa inserire all'art. 1° che il concorso è aperto per la sede per cui fu bandito.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Mi si è fatta l'osservazione che qui si tratta di legge per una materia nuova e forse, esaminata la cosa in un senso restrittivo, l'osservazione è esatta. Ma, intendiamoci bene, signori senatori, che cosa sono questi professori straordinari? è un nuovo organismo che s'introduce nelle Università?

Che differenza ci è tra professori ordinari e straordinari da pretendere che ci siano due metodi diversi per la loro nomina?

I professori straordinari come eran previsti dalla legge Casati erano degli incaricati annuali di un dato corso, ed avevano bisogno di conferma anno per anno. Solo invece di essere pagati 1250 lire annue come gl'incaricati, erano pagati 3000 o 3500 lire annue questo era nella legge Casati. Nello stato di fatto, cosa sono i professori straordinari e come vengono? Vengono per due vie. Quando in una Facoltà è completo il numero dei professori ordinari – che è, secondo le Facoltà, di 11, 10 o 9 – e c'è bisogno d'un insegnamento, allora, poichè non è possibile bandire un nuovo concorso per ordinario, non essendoci il posto, si apre un concorso per straordinario, ma la funzione dell'insegnante è essenzialmente la stessa.

Oppure in altri casi, quando si tratta di materie secondarie d'insegnamento, si bandisce il concorso per straordinario.

Ma in fondo, nella pratica, dal 1860 fino ad oggi, la funzione del professore straordinario è stata sempre la stessa, ed è stata regolamentata poi la loro promozione ad ordinario; cosicchè la legge Casati non è stata più applicata se non negli ultimi tempi del ministro Baccelli, che volle a sè rievocare la nomina libera di questi professori straordinari.

Quindi differenza essenziale non c'è; e se non c'è, e se il fatto dell'apertura del concorso per professori straordinari ad ordinari è un fatto causale, dipendente dalle condizioni numeriche degli ordinari, perchè sancire delle diversità del concorso?

Dunque le mie osservazioni restano. Alla seconda parte, il relatore mi ha risposto che avevano provveduto con un altro articolo: ma quando io sono entrato nell'aula del Senato mi furon presentati gli emendamenti ma non c'era affatto quest'articolo, invece, quando ho finito di parlare, in questo preciso momento, mi si presenta un nuovo foglio di emendamenti ancora bagnato; quando parlai era quindi perfettamente logico perchè questi emendamenti ancora non erano stati presentati al Senato ed io non poteva essere profeta e sapere che questi emendamenti la Commissione aveva in anima di presentarli.

Avrei dovuto essere profeta, e confesso che profeta non lo sono. Osserverò inoltre che nelle modificazioni giunte all'ultima ora si tratta di ben quattro articoli, e credo che nessuno possa essere in grado di discutere in questo momento una legge senza che si abbiano cinque minuti di tempo per leggere le proposte.

Signori, io dichiaro francamente che con questi emendamenti dell'Ufficio centrale arrivati durante la discussione, io non mi sento più la forza di esaminare nella discussione e valutarne l'importanza.

Non si può ammettere che il Senato discuta una legge emendata dall'Ufficio centrale durante la discussione.

Io faccio appello alla serenità dell'Ufficio centrale per questa parte; ma se la discussione deve continuare insisto sempre nel presentare come emendamento all'art. 1 il primo comma dell'articolo quale era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sono in dovere di far conoscere al senatore Paternò e al Senato che l'Ufficio centrale propone ora che, dopo la prima parte dell'art. 1, si soggiunga: «Il concorso avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito ».

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CREMONA, *relatore*. Veramente non ho nulla da aggiungere a quello che ho già detto.

Noi accettiamo il suggerimento del senatore Paternò e del signor ministro, di ristabilire quell'inciso che avevamo omesso, reputandolo superfluo. Il quale inciso verrebbe a costituire la seconda parte dell'articolo, così: « il concorso avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito ».

Del resto non abbiamo nulla a mutare. Manteniamo il nostro articolo così come l'abbiamo proposto, con questa sola aggiunta che ora ho riletta.

PRESIDENTE. Prima di tutto, domando se la proposta del senatore Paternò di ritornare alla formula approvata dall'altra Camera, proposta che deve considerarsi come emendamento all'articolo, sia appoggiata.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

Il signor ministro accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti sulla proposta del senatore Paternò; leggo l'art. 1 come venne votato dalla Camera dei deputati:

« La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli altri Istituti superiori di istruzione dello Stato dovrà farsi costantemente per concorso; il quale verrà giudicato secondo le norme che si applicano per la nomina dei professori ordinari, e avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito ».

Pongo ai voti la proposta del senatore Paternò. Chi crede di approvarla, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'art. 1 nel nuovo testo presentato dall'Ufficio centrale, coll'aggiunta di cui ho dato lettura.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La Commissione non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al più tre candidati, in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore, che li rassegnerà al ministro colle proprie osservazioni, ove occorrano.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. La lieve variazione all'articolo 2 è stata introdotta a proposta del senatore Colombo e coll'accordo del signor ministro e consiste in questo:

« La Commissione non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al più tre candidati, in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

« Gli atti » ecc. (*il resto identico*).

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Io propongo la soppressione di questo articolo il quale non solo mi sembra inutile, ma mi sembra anche dannoso.

Ho già detto che il concorso per la nomina di professore straordinario si fa in mancanza del posto d'ordinario nel maggior numero dei casi o quando si giudica la materia d'importanza secondaria, in qualche altro caso perchè a parere della Facoltà manca nel pubblico la persona che sia salita in tale grado da poter subito occupare il posto di ordinario; ma sempre professori straordinari saranno nominati come sono stati nominati per 40 anni, tranne piccole eccezioni, per concorso.

Questi professori straordinari sono professori come gli altri, e solo godono di un minimo stipendio.

Quindi la diversità nel modo di nominare questi professori io non la comprendo e credo che il volere oggi aggiungere nella legge norme diverse venga ad infirmare nella sua essenza la legge Casati. Questa all'art. 64 dice: « Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati ».

Qui invece si esclude la dichiarazione di eleggibilità; non si distrugge la legge Casati, ma la si rende inutile, e si comincia a minarla dalle fondamenta.

E poi, perchè questo vincolo di proporre solo tre nomi? In un concorso universitario si possono presentare molti studiosi, ed è onesto il loro desiderio di essere giudicati. Perchè gli si vuol negare? Capisco: è avvenuto qualche inconveniente, e perchè è avvenuto qualche inconveniente, si fa una legge nuova. Ma credete che possa esservi al mondo una disposizione, per quanto sapiente, la quale possa non dar luogo ad alcun inconveniente? Se ad ogni inconveniente mutiamo i principî fondamentali delle leggi, non so dove arriveremo.

Che vi siano stati inconvenienti non significa che si debbano mutare i principî fondamentali della legge Casati. Invece io credo che essa debba rimanere quale è, perchè, se in mille casi ha dato buoni risultati ed in uno cattivi, si tratta di una aliquota di errore necessaria in ogni umana cosa.

E poi si avranno inconvenienti minori con questa modificazione? No, saranno molto maggiori pei cultori delle scienze i quali non si esporranno al concorso, che con maggior timore. In verità nel nostro paese la carriera degli studi è tanto incoraggiata, che era richiesto il venir con nuovi vincoli ad allontanarne le menti più elevate!

Si dice poi in questo articolo « mai dovranno presentare a parità ». Questo anche è grave; è una imposizione alla coscienza dei commissari.

Ma, se questi commissari crederanno veramente che due abbiano lo stesso valore, volete violentare la loro coscienza, ed obbligarli a dire, affidandoci al caso: Tizio è primo, Filano secondo?

Per questo la legge sapientemente lascia al ministro la scelta fra gli eleggibili.

Ecco perchè la legge Casati in tutto questo ordinamento è sapiente, e bisogna guardarsi dal modificarla senza maturo esame.

Perciò credo che questo articolo il quale non aggiunge che delle modalità contrarie allo spirito della legge fondamentale della pubblica istruzione non abbia ragione di essere, e ne propongo la soppressione.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Debbo spiegare la ragione dell'emendamento che mi sono permesso di proporre all'onor. relatore, che è stato accolto, come veggo dal foglietto di emendamenti stato distribuito.

Io non entro nella questione sollevata dal senatore Paternò relativamente alla convenienza di adottare o no, per questo caso dei professori straordinari, un sistema diverso da quello già stabilito pei professori ordinari dalla legge Casati.

Ma, dato l'art. 2 come era stato proposto dall'Ufficio centrale, mi parve che bisognava evitare un inconveniente che avrebbe potuto essere molto grave.

L'art. 2 diceva: « La Commissione non dovrà proporre più di tre candidati da presentarsi in ordine di merito e non mai alla pari, con relazione motivata per tutti i concorrenti ».

Ora io ho domandato: se la Commissione propone una terna, ed il quarto è un concorrente di molto valore, benchè inferiore al terzo della terna proposta, dovrà egli passare poi per un candidato ineleggibile? Siccome finora si è seguìto il sistema che le Commissioni propongono gli eleggibili, e poi fanno la loro graduazione, così mi pare che, non dicendo nulla, quando la Commissione proponesse uno, due o tre al massimo ritenuti i migliori fra i concorrenti, se ne dovesse inferire che tutti gli altri sarebbero considerati come ineleggibili; e allora se fra questi ci fosse stato qualche candidato che non meritasse la qualifica di ineleggibile, ciò poteva avere gravissime conseguenze sulla sua carriera.

Ecco perchè io ho pregato l'onor. relatore di considerare se non convenisse di premettere in capo all'articolo queste parole: « La Commissione non farà dichiarazioni di eleggibilità, ma proporrà tre candidati », ecc. Questi sono ritenuti i migliori, e per conseguenza fra loro il ministro, se crede, sceglierà le persone da nominare come straordinari, ma gli altri non passeranno come ineleggibili, anche nel caso che avessero tutte le qualità per essere eleggibili.

Così ho creduto necessario di spiegare il senso di questo emendamento, dal momento che l'onor. relatore mi ha fatto l'onore di citare il mio nome in proposito.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Realmente riconosco che il miglioramento introdotto dal senatore Colombo è im-

portantissimo e migliora notevolmente l'articolo ma non toglie il vizio d'origine dell'articolo stesso.

La legge dell'istruzione superiore è unica, e sarebbe una grande stranezza che per la nomina dei professori ordinari e straordinari si seguissero sistemi così radicalmente diversi. Modificatela tutta ma non mettete delle contraddizioni nella legge.

Il codice dell'istruzione superiore è uno ed avrebbe disposizioni stridenti fra loro.

CREMONA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Il senatore Paternò ieri ebbe a dichiarare che egli lodava il progetto di legge: oggi noi stiamo esperimentando l'effetto di questi suoi benevoli sentimenti.

Rispondendo a ciò che egli ha detto oggi, devo osservare che il concetto che egli ha dei professori straordinari è completamente diverso del nostro. Saremo noi nell'errore? vi sarà egli? Questo giudicherà il Senato.

Egli si riporta sempre alla legge Casati, e trova che noi in sostanza veniamo ad alterarla. E dice anche: cambiate la legge e allora avrete ragione.

Prima di tutto non alteriamo la legge Casati, ma provvediamo ad una materia che in essa non è regolata. In essa ci sono bensì i professori straordinari, ma sono tutt'altra cosa da quello che poi in trenta e più anni, si sono venuti formando e da quello che debbono essere secondo la legge che si propone.

I professori straordinari secondo la legge Casati erano dei professori nominati per un solo anno, dal signor ministro; in seguito si è venuta formando una giurisprudenza affatto diversa. È venuto un decreto che ha approvato il regolamento Bonghi, secondo il quale i professori straordinari hanno cessato di essere quello che erano prima colla legge Casati, cioè professori nominati per trattare rami speciali, distaccati, di una data disciplina, e son divenuti invece i professori di una materia completa, qualunque, destinati ad essere poi promossi ordinari.

Ora per questi nuovi professori straordinari come si sono venuti costituendo, la legge Casati provvede forse? Non c'è una parola nella legge Casati nè in altra legge, nè per il concorso a professore straordinario, nè per la promozione da straordinario a ordinario. I professori straordinari della legge Casati sono scomparsi; di essa non restano che i professori ordinari.

Con questo progetto di legge, che è nato per una savia iniziativa della Camera dei deputati, alla quale il signor ministro ha aderito, si viene a colmare una lacuna della legge Casati.

Come si può dire che si offende, che si altera la legge Casati, o che si va contro le sue disposizioni?

Onor. Paternò, noi abbiamo una maniera die ragionare completamente diversa. Egli poi ha fatto a proposito dei professori straordinari una osservazione che mi sembra in contraddizione con altre cose dette da lui stesso. Egli ci domanda: perchè volete per i professori straordinari stabilire delle regole diverse da quelle che la legge Casati stabilisce per i professori ordinari, mentre i professori straordinari non sono che professori ordinari virtuali, che non sono ordinari effettivi soltanto perchè non trovano posto nel ruolo.

Se non ho capito male, ha detto qualche cosa di simile.

I professori straordinari sarebbero sostanzialmente, secondo lui, degli ordinari che non ricevono lo stipendio pieno finchè non siavi il posto per metterli in ruolo, poichè la legge limita il numero dei professori ordinari; ma del resto, una volta uscito dal concorso, il professore straordinario non differisce sostanzialmente in dignità dagli ordinari.

Ma è vero cotesto? Io lo nego assolutamente; ciò è così poco vero che i professori straordinari non possono, con le disposizioni vigenti, salire al grado di ordinario senza sottostare ad un nuovo giudizio.

Niente autorizza ad affermare che essi siano dei professori ordinari « in potenza », come vorrebbe il senatore Paternò.

Bisogna riconoscere che i professori straordinari attuali sono qualche cosa a cui la legge non provvede affatto; essi esistono soltanto per virtù di regolamenti e di decreti reali, ma di nessuna legge.

E voi avete pur veduto da parte di successivi ministri quale giudizio diverso si è andato facendo intorno a cotesti regolamenti ed a cotesti decreti. Si è fatto un giudizio così diverso

e opposto che, mentre per molti e molti anni si erano banditi concorsi per nominare dei professori straordinari, è poi venuto un ministro il quale, a torto o a ragione, non è ora il caso di discutere, ha ritenuto che la legge fosse stata violata col concorso dei professori straordinari, ha abrogato quei decreti e quei regolamenti ed ha usato largamente del diritto di nominare, egli stesso, direttamente i professori straordinari a tenore dell'art. 89 della legge Casati.

Lo ripeto ancora, i professori straordinari, quali sono presentemente, non sono contemplati dalla legge Casati.

Una nuova legge deve dunque provvedere ad essi. Ora, provvedendo ad essi con una nuova legge, siamo noi obbligati a copiare pedantescamente ciò che dispone la legge Casati per un'altra categoria di professori?

Non è più ragionevole che nella nuova legge si adottino per gli straordinari migliori disposizioni di quelle che la legge Casati stabilisce per gli ordinari?

È lecito a chiunque di criticare le nuove norme, ma condannarle per il semplice fatto che non sono conformi, identiche a quelle preesistenti nella legge Casati per i professori ordinari, a me sembra affatto illogico. Perciò noi manteniamo l'art. 2, come l'abbiamo proposto, colla modificazione di forma suggerita dal senatore Colombo.

ASCOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASCOLI. Sono dispostissimo a votare nel suo complesso l'articolo come ora è proposto; ma incontro una difficoltà - e in questo mi pare di essere perfettamente d'accordo col senatore Paternò - per me assai grave. Sta nelle parole: « e non mai alla pari ». Dunque: la Commissione non farà dichiarazioni di eleggibilità; proporrà tre candidati al più, in ordine di merito, e « non mai alla pari ». Confesso che piuttosto che un'obbiezione, la mia potrebbe per ora chiamarsi una domanda di chiarimento, poichè non so ancora vedere alcuna ragione di questa prescrizione che a me pare curiosa. Non vedo nessuna utilità pratica che possa derivare da questa inibizione, la quale del resto nell'ordine razionale mi par singolare, e adopero forse un termine piuttosto mite. Poichè la legge verrebbe in fondo a dire ai commissari, cioè ai giudici: v'inibisco d'avere una data opinione. Tutti siamo vecchi commissari e tutti sappiamo che molte volte veniamo a proporre due candidati *ex aequo*, perchè siamo persuasi che s'equivalgano tra di loro. Ora la legge viene a dire: escludo che possa così volere la coscienza vostra. Perciò domanderei, se fosse il caso di fare una proposta formale, l'eliminazione di codeste cinque parole: « e non mai alla pari ».

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ho voluto prendere parte a questa discussione per ragioni mie particolari, e perchè essendo occupato in altri doveri, non potrei seguire con attenzione tutte le ragioni che vanno svolgendo gl'illustri colleghi; ma mi perdoni l'egregio collega Ascoli se io mi dichiaro favorevole alla proposta dell'Ufficio centrale che dispone che le Commissioni mettino un solo candidato sopra gli altri. Quando le Commissioni d'esame pongono due persone a merito eguale, in verità un concorso non è deciso. Vi sono stati casi che potrei citare, ma me ne dispenso, nei quali il Consiglio superiore sempre dichiarò di non doversi far rapporti con cui si propongano due candidati a parità di voti. Si dirà: perchè il divieto? Per evitare certi inconvenienti, certe transazioni.

Noi avemmo concorsi in cui si dichiararono idonei numerosi candidati, seguiti dall'arbitrio ministeriale, per il quale per un solo concorso si nominarono sei professori ordinari, chiudendo per tale atto l'adito ai nuovi ingegni di presentarsi alla lotta per l'alloro di Minerva.

Direi al mio egregio collega che anche nella stima del regno animale, se si prende un paio di cavalli fra i più perfetti, posti in mano ad un buon guidatore, esso vi dirà quale è l'indole migliore di uno dei due.

Senza dilungarmi dichiaro che io preferisco questa proposta che è razionale, e mossa dallo spirito d'innovare e mantenere un giusto principio di ripartizione.

Anche le leggi si fanno a metà più uno dei votanti; quindi conviene che anche nella elezione dei professori vi sia la maggioranza che si affermi sopra un nome.

Vi è pure un altro rimedio e sarebbe il migliore. Quando davvero non vi sono gli uomini che meritano la promozione, si dovrebbe avere

il coraggio civile e l'alta virtù per il bene della scienza e dello insegnamento di poter dire: non vi sono ancora uomini maturi. Capisco che negli altri uffici si metta un novellino poco idoneo nella carriera; l'ammissione non adduce un gran male. Ci sono sempre i preferiti dai capisezione, e quelli che mostrano una certa energia e buona volontà che fanno il lavoro per gli altri; ma mi ricorda una frase del Guizot e un detto di Pellegrino Rossi: che val meglio non provvedere a un professore che di nominare un professore mediocre, il quale poi rimane per tutta la vita ad insegnare con maggiore o minor bene della società.

ASCOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASCOLI. Mi pare che l'onorevole preopinante abbia mescolato un po' tra di loro due questioni diverse. Egli parlava di casi in cui perfino sei concorrenti fossero tutti dichiarati idonei.

Nell'articolo che si discute (e che io, tranne le parole già rilevate, approverei senza nessuno scrupolo) abbiamo intanto la disposizione che non si possano proporre più di tre candidati. Di solito avverrà, che il numero dei punti per ciascuno dei tre candidati sarà diverso; ma potrà pur accadere che due dei tre alla maggioranza dei Commissari paiano da mettersi allo stesso grado, da proporsi *ex aequo*, come sogliamo dire. Questo caso sarà relativamente raro, ma è possibile e ben legittimo. Ora, che il legislatore venga a inibire una tal proposizione dei Commissari, non vedo che sia cosa razionale. È come se il legislatore vincolasse la coscienza dei commissari, impedendole, in un caso più o men raro, di manifestare la propria convinzione.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io sono della stessa opinione del senatore Ascoli che mi ha preceduto, perchè non si può assolutamente vincolare la coscienza degli esaminatori, costringendoli a trovare sempre la differenza di merito, anche quando dallo studio comparativo dei vari documenti scientifici e didattici risulti la parità fra due e magari fra tutti e tre che sono stati degni di formare la terna.

Io capisco che questo caso potrà avvenire molto raramente, ma non perciò si debba stabilire per legge che: tre posti in terna non possono presentarsi *mai alla pari*. Credo che il ministro possa decidersi sempre a nominarne uno; dapoichè, intendiamoci bene, in ogni caso, il ministro, che è il responsabile, resterà libero di nominare l'uno o l'altro dei tre compresi nella terna fatta dalla Commissione e non sarà obbligato a nominare quello ch'è stato posto il primo in essa. Altrimenti non sarebbe il ministro che farebbe la nomina, ma la Commissione.

Certamente il ministro si atterrà al risultato del concorso e quindi ordinariamente verrà nominato quello che la Commissione avrà posto il primo; ma vi può essere il caso che sia più giusto di scegliere il secondo e magari il terzo della terna.

Del resto la presentazione di una terna non avrebbe scopo: tanto varrebbe ad indicarne uno solo; poichè, con questa legge, il concorso ha solamente valore pel posto messo a concorso e non per altro. Così si viene a togliere gli abusi cui ha dato luogo il sistema vigente con la designazione degli eleggibili. Quest'articolo segna quindi un vero progresso.

Un simile sistema per il conferimento della cattedra è in vigore in tutte le Università del nord d'Europa, ove invece delle Commissioni sono le Facoltà, che, ogni volta occorre provvedere ad una cattedra con un ordinario, propongono una terna al ministro con la classificazione o graduazione dei tre proposti al posto.

Il ministro può prendere anche il terzo, e qualora nessuno dei tre messi in terna lo soddisfi, richiama la Facoltà a presentargli una nuova terna.

Ma le Facoltà fanno uno studio profondo dei candidati che presentano nella loro terna. E non solo dei loro rispettivi studi scientifici e titoli didattici, ma chiedono il parere sui medesimi agli stranieri che si occupano della materia contemplata nella cattedra cui è bandito il concorso.

Alcuni anni or sono, io sono stato richiesto a dare il parere sui tre candidati che aspiravano al posto di professore ordinario della cattedra di zoologia dell'Università di Amsterdam.

Trovo quindi importante la modificazione, che con questo articolo si fa alla legge Casati: togliendo così la quistione di eleggibilità e non eleggibilità, e limitando gli effetti del concorso meramente al caso speciale, spariranno gli inconvenienti e gli abusi lamentati dall'onor. se-

natore Pierantoni, che sono veri. L'esperienza ci ammaestra che le Commissioni, dopo che hanno lottato per la scelta del primo eleggibile, passano facilmente sopra gli altri e specialmente su quelli graduati gli ultimi, ai quali qualche volta si dà l'eleggibilità per un senso di compiacimento e commiserazione. Intanto con tal sistema, si è veduto poi occupare da questi le cattedre delle altre Università, con danno della scienza e di coloro che ne hanno il diritto.

Ora, questo inconveniente sarebbe riparato con l'approvazione di quest' articolo, che desidero modificato nel senso espresso dal senatore Ascoli.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Anzitutto, ringrazio il senatore Pierantoni dell' aiuto che ci ha dato colla sua adesione.

Al senatore Ascoli poi, il quale ci ha detto che non intende perchè ci sia messo in questo articolo l'inciso « e non mai alla pari », ricorderò cosa, che egli, il quale ha per tanti anni appartenuto al Consiglio superiore, dovrebbe pur conoscere. Le Commissioni non di rado si lasciano trascinare ad una indulgenza morbosa. Spesso i candidati sono gli aiuti, assistenti o ex-scolari degli stessi commissari, e quindi, cosa umana del resto, avviene, per esempio, che tra due commissari si viene ad una mutua transazione. L'uno dice all' altro: concedete l' eleggibilità al mio cliente, ed io la concederò al vostro. Così talvolta si sono veduti concorsi, in cui il numero degli eleggibili è salito a cifre favolose. È accaduto perfino che su 24 concorrenti si sono avuti 22 eleggibili. Si capisce *a priori* che questa non è una cosa regolare.

Ma v'ha di più; quei commissari non si contentano che i loro beniamini siano riconosciuti eleggibili, non vogliono che l'uno prevalga all'altro, e quindi si accordano di metterli alla pari. Così si è inventata la formula: *ex aequo*. C'è stato un concorso abbastanza recente in cui 12 candidati furono classificati *ex aequo*.

Sono cose, non esito a dirlo, che rasentano lo scandalo; e quindi urge di provvedere. E giacchè si è presentata l'occasione di una nuova legge che provvede a nuovi bisogni, che deve attuarsi ancora con le forme del concorso, ma con particolari modalità che possiamo stabilire diverse da quelle della legge Casati, era naturale che cercassimo di prevenire quegli inconvenienti; e crediamo di aver raggiunto il fine, almeno per quanto è possibile (ed abbiamo avuto la fortuna di avere consenziente il ministro) stabilendo che la Commissione non faccia dichiarazioni di eleggibilità, così che non siavi una esclusione odiosa per quelli che non sono proposti.

La Commissione è chiamata e presentarne tre soltanto; e non mai alla pari : uno 1°, uno 2°, uno 3°. L' identità è un assurdo, perchè non esiste mai in natura; la pretesa parità bisogna dirimerla; e se i commissari saranno sinceri e animati da buona volontà, la sapranno dirimere. Per questo manteniamo tal quale il nostro articolo.

ASCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCOLI. Io replicherò con poche parole. Ricordo benissimo i casi i quali accennava l'onorevole relatore; ma, come già s'è avvertito, il pericolo è tolto dall'articolo che anche io approverei, poichè la Commissione non può mettere innanzi se non tre nomi, e cessa così senz'altro la possibilità di un' abbondanza eccessiva di candidati eleggibili. Ma se fra i tre che alla Commissione paiono i migliori, due le paiono di egual valore, perchè dev' esserle interdetto di confessare questa opinione nella sua proposta?

Quanto poi a quel che diceva l'onor. relatore che la parità sia un *assurdo*, mi pare di assoluta evidenza che, filosoficamente parlando, ciò non si possa punto consentire.

Le prerogative e le attitudini dei diversi candidati posson riuscire naturalmente di varia maniera e anche radicalmente tra di loro diverse, massime trattandosi di provvedere ad alcune specie d' insegnamenti.

I commissari fanno come il bilancio dei meriti diversi, e possono benissimo arrivare alla conclusione che due candidati, e anche più, offrano, tutto sommato, un uguale affidamento d' idoneità.

Come dunque mai dire, che sia un assurdo, *a priori*, ogni dichiarazione d'equivalenza?

Del resto, vi sono altri senatori del mio parere, e io mantengo la proposta che le parole, più volte ripetute, siano eliminate dall' articolo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione.* Aggiungo poche parole alla discussione larga ed esauriente fatta di questo articolo per manifestare che io, accettandolo, sono stato coerente ad una dichiarazione fatta nel Senato, quando si discusse il bilancio della pubblica istruzione. Allora, da varie parti, mi fu raccomandato di porre riparo ad alcuni inconvenienti; ed io affermai che, o per legge, o per regolamento, avrei seguito quella logica di tendenze restrittive, che governa tutte queste disposizioni.

Difatti nel regolamento universitario che ora è innanzi al Consiglio superiore, parecchi articoli corrispondono appunto al testo attuale della legge, che si sta discutendo.

Io comprendo che l'onorevole Paternò possa dal suo punto di vista aver ragione di opporsi a questo articolo, poichè ieri egli ha dichiarato che occorreva soltanto abolire l'art. 89. Basta, egli dice, stabilire il principio che i professori straordinari debbano nominarsi per concorso; non giova fare altre innovazioni, che mutino profondamente lo stato delle cose. Ma questa logica non fu seguita dalla Camera prima e poi dal Senato, ed è inutile, a me pare, di persistere in questo ordine di idee.

Vediamo piuttosto di concordare la formula più utile, nell'intento comune.

Come ha detto il senatore Ascoli, la parità di merito non è certamente un assurdo logico; ma a mio modo di vedere, è difficile fissarla con giudizio sicuro ed è pericolosa per gli effetti.

Ogniqualvolta il ministro si trova dinanzi ad un giudizio di parità fra diversi candidati, è quasi costretto da ragioni molteplici a fare altre nomine.

In senso contrario vuol dire che, limitando il numero degli eleggibili, nasce l'inconveniente di moltiplicare i concorsi. L'inconveniente in questo caso sarebbe di natura finanziaria perchè avrebbe per effetto di aumentare la spesa; ma l'interesse della scuola è molto più alto e l'attenersi in questi casi alla misura restrittiva mi pare opportuno.

Io non credo che il sistema accennato dal senatore Todaro corrisponda al testo attuale della legge. Non si tratterebbe di adottare il sistema germanico della terna, col quale rimane libertà di scelta; mentre col sistema proposto i tre eleggibili dovranno essere classificati per ragione di merito.

Piuttosto è da notare che nel testo nuovo dell'Ufficio centrale è detto: non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al più tre candidati; il che importa che può proporne anche meno.

Forse nel regolamento sarà il caso di stabilire che per certe cattedre possa essere utile fermarsi a uno o a due candidati anzichè a tre. Difatti ricordo che nella discussione del bilancio della pubblica istruzione mi fu raccomandato in questa assemblea che i concorsi non siano validi se non per il primo eleggibile.

E appunto per evitare tutti gl'inconvenienti di cui fu fatta parola, credo giusta la disposizione che si discute.

Quanto poi al metodo del concorso, noto che questa legge stabilisce bensì una diversità di metodo tra la nomina dei professori straordinari e quelli ordinari, ma c'è qualche ragione per cui non mi sembrerebbe conveniente di abbandonare questa innovazione.

Io osservo che la legge Casati, pur non avendo stabilito nulla intorno ai concorsi dei professori straordinari, ha dato luogo ad alcune esagerazioni da parte del potere esecutivo, il quale nel regolamento universitario ha parificato il metodo del concorso tanto per gli uni quanto per gli altri.

Credo che la nuova disposizione possa avere per risultato un rigore opportuno verso coloro che rappresentano i primi iniziati nella carriera universitaria.

Quando i professori straordinari avranno da questa legge una posizione più elevata, è probabile che si facciano un maggior numero di concorsi per tali posti.

I concorsi si faranno per stabilire una specie di tirocinio all'insegnamento universitario; il che non può che contribuire all'incremento dello studio e al decoro della scienza.

PATERNÒ. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Io ritiro la mia proposta di sopprimere l'articolo e accetto l'emendamento del senatore Ascoli.

PRESIDENTE. Sicchè tutti gli emendamenti si riducono a questo: che vengano soppresse le

parole « e non mai alla pari ». Ora a tenore dell'art. 77 del nostro regolamento, la soppressione di un articolo o di una parte di esso non si mette a partito, ma sì l'articolo stesso o la parte di cui si propone la soppressione.

Quindi pongo ai voti le parole « e non mai « alla pari ».

Chi le approva è pregato d'alzarsi.

(Sono approvate).

Ora metto a partito l'intiero articolo; chi intende di approvarlo nell'ultimo testo presentato dall' Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sulla nomina dei professori straordinari, e procediamo all' esame dell'art. 3, che rileggo:

Art. 3.

Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere.

Pei candidati che non abbiano insegnato lodevolmente almeno per un triennio, a qualsiasi titolo, è inoltre d' obbligo un esperimento pubblico, inteso a dimostrare la loro attitudine didattica.

Alla presentazione delle domande è assegnato un termine di quaranta giorni dalla prima pubblicazione del concorso.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Questo disegno di legge, come del resto la legge Casati e il regolamento universitario in vigore, ha di mira specialmente il caso delle Università e per queste è perfettamente giustificata la dizione del comma 1° dell'art. 3, quando stabilisce che il concorso consisterà nella esibizione di opere stampate e di altri documenti, ecc.

Ma quello che sta bene per un'Università non si può identicamente applicare alle scuole d'ingegneria, per queste ragioni:

Nelle scuole d' ingegneria, più ancora che nelle Facoltà di medicina, ci sono due ordini d' insegnamenti. Ci sono gli insegnamenti delle scienze fondamentali, quali, per esempio, la teoria delle macchine, la scienza delle costruzioni. Queste scienze vanno considerate allo stesso grado di quelle che si insegnano nelle Facoltà, benchè sieno scienze di applicazione.

Ma ci sono anche insegnamenti di altro ordine e sono quelli di materie - non dirò neppure scienze - di materie applicate.

Ne citerò qualche esempio. La tecnologia costituisce un insegnamento il quale non si può veramente classificare sotto il titolo stesso sotto il quale si classificano le scienze fondamentali; la tecnologia è uno studio sopra i procedimenti che si usano nelle industrie, spesso più descrittivo che analitico, più pratico che teorico. La stessa meccanica industriale, la costruzione delle macchine, sono materie della stessa natura. A queste devonsi aggiungere tutti quegli insegnamenti che ci sono pure nelle Facoltà matematiche e che si riferiscono alle arti grafiche: l' architettura, il disegno.

Ora, per queste materie come volete che il candidato possa sempre presentare a un concorso delle opere stampate?

Non è facile che queste materie si prestino alla produzione di memorie o di opere stampate. Può darsi che esistano per talune di esse, come, per esempio, è avvenuto per opera dei grandi maestri di tecnologia, delle opere classiche e reputate, ma non si potrebbe per questo pretendere dai numerosi insegnanti di tecnologia che abbiano a fare delle memorie scientifiche come si fanno per le scienze matematiche e positive, salvo al più dei lavori di compilazione.

Non parlo poi delle materie come l' architettura e il disegno. L' attività e la perizia dei loro cultori si manifesta coi lavori fatti, ma non può consistere in dissertazioni o in memorie, o in trattazioni di temi d' indole speculativa o scientifica.

Non mi pare, dunque, che si possa assoggettare allo stesso obbligo, giudicare alla stessa stregua i concorrenti per le materie scientifiche fondamentali e i concorrenti per queste materie

di applicazione. E per questo, troppo scarseggiano ormai i candidati per simili materie. Chi ha avuto, come ho avuto io, l'occasione frequente di far parte di Commissioni per nomine di professori di meccanica industriale, di tecnologia, di costruzioni di macchine, di disegno di macchine, può dire quanto difficilmente si trovino i concorrenti, e quanto scarsi diventino per questi insegnamenti. La scarsezza in parte è dovuta all'attrattiva grande che le carriere private offrono ai cultori di tali materie, ma anche si deve in parte alla difficoltà, alla impossibilità, anzi, di presentare quelle memorie, quelle opere stampate, che sono ritenute come indispensabili per essere dichiarati eleggibili nei concorsi.

Io potrei citare il caso di due professori, veramente distinti in materia di tecnologia e di costruzioni di macchine, i quali si sono trovati in concorso con altri concorrenti di valore intrinseco minore per la materia messa in concorso; ma questi ultimi avevano delle produzioni stampate, mentre essi non avevano che i titoli dei lavori eseguiti nella pratica, e perciò molto difficilmente si è riusciti a farli prevalere in confronto degli altri.

Nelle scuole d'ingegneria, gli insegnanti di materie d'applicazione sono generalmente ingegneri, sono persone che si trovano già nella pratica, e che possono vantare molti importanti lavori; e quanto più conoscono in pratica la materia che insegnano, tanto più proficuo è il loro insegnamento, perchè possono sempre dimostrare col risultato della loro stessa esperienza i principî e i fatti che vanno esponendo.

Io dunque proporrei all'onor. Ufficio centrale un emendamento, che spero anche l'onor. ministro vorrà accettare, il quale consiste solo nell'aggiungere nel primo comma dell'art. 3 queste parole:

«Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate, *di prove e di lavori fatti* e di altri documenti, ecc. ».

Oggi stesso ho preso parte ad una Commissione, nella quale le prove dei lavori fatti hanno avuto una legittima e decisiva influenza per determinare il voto della Commissione. Ma queste prove non consistevano in opere stampate, sibbene in un album di fotografie di grandiosi lavori progettati dal candidato ed eseguiti sotto la sua direzione.

Spero adunque che l'onor. ministro e l'onorevole Ufficio centrale vorranno far buon viso a questa mia semplicissima proposta.

BOCCARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCARDO. Io appoggio in massima l'emendamento proposto dal senatore Colombo, ma ho qualche dubbio se la formula, nella quale egli ha risoluto di racchiuderlo, traduca intiero il suo pensiero.

Se io ho bene penetrato l'idea che ha guidato il senatore Colombo, egli si è figurato certe ipotesi che escludono in modo assoluto che la prova di merito sia esclusivamente data dall'opera stampata.

Marconi inventa il telegrafo senza fili, ma, che io sappia, il grande inventore non ha mai stampato un volume, nè una memoria. Il primo creatore dei ponti tubolari col solo fatto della costruzione meravigliosa sullo Stretto di Menay ha creato qualche cosa nell'arte della costruzione, che supera a grandissimo intervallo il merito di un semplice *Album* di disegni o di una voluminosa collezione accademica.

Perciò, mentre io entro interamente nel concetto del senatore Colombo, dubito che la formula, nella quale egli ha ristretto il suo emendamento, non comprenda tutti quei casi che egli contemplava.

Veda il senatore Colombo se, invece di aggiungere semplicemente « o prova di lavori fatti », non creda opportuno di enumerare qualche altro titolo che possa esibirsi, per valermi della parola adoperata in questo articolo, nel concorso, come, per esempio, « invenzioni, scoperte, ecc. ».

A me sembra che la questione sia tutta di formule, ma che il concetto del senatore Colombo non possa assolutamente mettersi in disparte.

Dubito un poco però che la formula da lui proposta non lo esprima che imperfettamente.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Io vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle così bene dette e sviluppate dal senatore Boccardo. Io sono, nel concetto, perfettamente d'accordo col senatore Colombo; ma mi pare che quel concetto sia abbastanza estrinsecato nell'art. 3. Esso dice:

«Il concorso consisterà nell'esibizione di opere

stampate e di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere ».

Ora quelle « prove di lavori fatti, ecc. » che l'onor. Colombo vorrebbe introdurre nell'articolo non possono ritenersi incluse in quei « documenti atti a provare la perizia » del concorrente?

Vengo ora a ciò che ha detto il senatore Boccardo, che cioè, volendo aggiungere quelle parole proposte dal senatore Colombo, si dice troppo poco; o bisogna dir tutto, o altrimenti è meglio lasciare le cose come stanno, lasciare cioè che i documenti comprendano ogni cosa.

Il senatore Colombo aveva in vista specialmente i lavori di ingegneria; ma non solo in questo ramo abbiamo materie applicate. Ne abbiamo, per es., anche nella medicina. Supponete il caso di un chirurgo, che non abbia scritto niente, ma che notoriamente abbia fatto delle operazioni ardite e fortunate, abbia inventato dei nuovi processi d'operare. Ebbene bisognerà esaminare anche questa specie di lavori eseguiti da lui. E forse anche in altra Facoltà potrei attingere esempi. Forse anche alla Facoltà legale ci può essere un avvocato famoso che abbia vinto cause difficili e anche disperate (*si ride*)...

Ma questo epiteto forse non è proprio e sia per non detto. Resta in ogni modo l'esempio atlinto alla Facoltà di medicina, cioè del medico che potrebbe anche senza opere stampate, aver titoli per diventare professore di clinica chirurgica o medica secondo i casi.

Per ciò l'Ufficio centrale, sebbene non faccia una grossa questione della proposta fatta dal senatore Colombo, vorrebbe pregarlo di non insistere nell'aggiunta proposta e contentarsi della designazione generica « dei documenti ».

Questi « documenti », possono comprendere ogni prova, sia di lavoro, sia di operazioni od altro.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Signori senatori! Facciamo attenzione: in questo art. 3 l'Ufficio centrale ha modificato il sistema che aveva già il favore di due fattori della legge, la Corona, e la Camera dei deputati nella sua maggioranza. Mentre nell' articolo deliberato dalla Camera dei deputati si diceva: il concorso consisterà in una prova di esame pubblico, invece l' art. 3 del progetto dell' Ufficio centrale è diviso in due parti: con la prima si esclude l' esame pubblico e basta solamente dar prova di valore con la esibizione di opere stampate e con altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuole provvedere; con la seconda parte dell' articolo emendato l' onere della prova pubblica è imposto a quelli dei candidati che non abbiano insegnato lodevolmente almeno per un triennio. Chi dirà che alcuno non insegnò con lode?

Conosco la differenza che corre fra i medici, gli avvocati e gli ingegneri; ma non penso alla parte pratica dèlla professione, penso all' alto magistero d' insegnare e di preparare questi valorosi. Comprendo che vi possa essere un grande clinico, fortunato per una operazione, a cui concorrano dalle varie parti del mondo gli sventurati per chiedere salvezza della vita, la guarigione; comprendo che vi possa essere un grande inventore, ma dubiterei che una sola invenzione e una pratica abilità possano dare un gran merito scientifico. Stancherei la competenza altissima del Senato, se volessi ricordare che molte invenzioni vennero da persone non versate in una speciale materia. Basterebbe ricordare che Fra Paolo Sarpi prima degli altri divinò, benchè avesse studiato tante altre cose, la circolazione del sangue.

Comprendo come l'illustre professor Cremona possa dare attestato di lode alla schiera valorosa degli uomini che lo seguono nel suo insegnamento; ma che debbono dire gli altri esaminatori?

Fu parlato un poco degli avvocati, come se la Facoltà giuridica comprendesse soltanto gli avvocati e non fosse il semenzaio di tutte le altre classi dirigenti della vita politica e dei poteri costituiti, la magistratura e l' amministrazione. Ieri uno dei componenti l'Ufficio centrale disse che vi furono cause sballate, guadagnate. Ebbero cattivi giudici simiglianti avvocati, senza coscienza, assai spesso periti, che prepararono il trionfo dell'errore. Nessuno vuole che alcuni che hanno soltanto la statistica delle cause guadagnate sieno innalzati all'onore dell'insegnamento.

Riportando la questione sulla distinzione fra coloro che dirigono la cultura nazionale e coloro che seguono la via del Foro o la profes-

sione, veniamo a considerare l'esperimento per quello che riguarda la Facoltà giuridica.

Io sono uno dei più vecchi professori tra quelli che seggono dentro le Università. Esordii ai 22 novembre 1865 in Modena, passai in Napoli e dal 1879 sono in Roma. Qui c' è il mio rettore (indica il Cerutti) che può dire se manco mai al mio dovere. Vi dichiaro da uomo d'onore che non ho mai sentito i miei colleghi e molto meno i giovani, che ho incoraggiato ad insegnare. Non vi è costume che un professore entri nella scuola altrui. Per questo fatto e per la diversità degl' insegnamenti chi alla fine dell' anno può giudicare del merito del professore di economia politica se egli insegna diritto privato procedura, ovvero altra disciplina?

A me accadde di sentire qualcuno dei miei colleghi quando ebbe l' incarico di fare il discorso accademico annuale o quando fece qualche pubblica conferenza o quando lo incontrai nella Camera e nel Senato.

Ora, io dico: eliminate quest' articolo che toglie la pubblicità del concorso e dell' esperimento e ne impone la prova soltanto a coloro che non abbiano insegnato lodevolmente per un triennio. Io domando all' onor. ministro: Quali saranno i modi seri e positivi per accertare questa deficienza?

Ed in verità, se uno avrà mostrato deficienza, sarebbe meglio dire che egli non abbia diritto di concorrere. Che vale che debba andare a pubblico esame? La pubblicità nelle nostre Università è molto relativa. Nelle Università che frequentai, eccetto Modena, in 36 anni non vidi accorrere con volontà, con entusiasmo i padri di famiglia e la popolazione nella festa annuale dell' incominciamento dell' anno accademico.

Vi sono certe tradizioni monastiche dolorose in alcune delle nostre Università. In questi giorni noi facciamo alla *Sapienza*, detta Sapienza, perchè è scritto sulla porta *initium sapientiae*, ecc., gli esami di laurea. Venite a vedere in quale aula e in quali condizioni igieniche noi ci aduniamo! Non soltanto non troviamo neppure studenti che ascoltino un loro collega, ma non vi è alcuno che venga a sentire e giudicare.

Io vorrei che nella nostra riforma s'imponesse persino l' obbligo ad una Commissione senatoriale e di deputati e a delegati di corpi costituiti di andare ad assistere agli esperimenti scientifici perchè spesso anche nei concorsi il candidato poco sicuro di sè, porta appresso un piccolo o grosso partito politico; onde spesso il plauso per me vale quanto riprovazione. Dico la verità, se dovessi dare un consiglio agli illustri componenti l' Ufficio centrale, se potessi sperare che la mia proposta potesse essere accettata, pregherei l' onor. Ministro e l' Ufficio centrale di ritornare all'articolo 3, il quale pone l'esame pubblico come condizione comune essenziale a tutti i concorsi. La pubblicità è la vita della società moderna, poichè pubblico è il potere legislativo, pubblico e il giudiziario, sindacabile l'esecutivo; essa domini anche nella selezione che si deve fare della classe dei volenterosi, per innalzarli con grandi cautele di responsabilità e d' inamovibilità all'alta funzione di preparare non solo gl'intelletti, ma anche i giovani cuori a quelle grandi idealità, alle tradizioni della nostra vita nazionale, ad essere le speranze dell' avvenire. Detto ciò, prometto di non entrare più in questa discussione, perchè mi basta il sentimento di aver obbedito alla mia coscienza, alle mie antiche convinzioni, e ringrazio il Senato della benevolenza ed indulgenza con cui mi ha ascoltato.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se ella fa speciali proposte.

PIERANTONI. Se potessi sperare qualcosa, vorrei che la mia preghiera fosse raccolta dall' onor. ministro e dall'Ufficio centrale; ma, poichè sono un po' vecchio della vita parlamentare, non faccio proposte, perchè farle e poi ritirarle non è un sacrificio d' amor proprio, ma adduce una perdita di tempo.

PRESIDENTE. Ho fatto questa domanda perchè penso che la proposta del senatore Paternò sia subordinata all' approvazione dell' Ufficio centrale e del ministro.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Ho chiesto di parlare sull'art. 3, e debbo cominciare col dire al relatore della legge, che quando discutendosi l'art. 2 egli mi disse che vi era contraddizione con quello che oggi facevo combattendo la legge e con quello che avevo detto ieri dicendo che lodavo la legge egli fu eccessivo, perchè contraddizione in me non vi è stata.

Ieri ho detto, e il ministro, che ha parlato prima di me, lo ha rammentato esattamente,

che io lodavo il principio della legge di sostituire cioè alla libera scelta dei professori straordinari fatta dal ministro, il concorso.

Questo solo io aveva lodato, ma mi ero riservata libertà completa nel giudicare delle questioni di forma e dei singoli articoli.

Contraddizione non c'è stata e non c'è.

Il relatore ha detto anche una cosa che mi ha molto addolorato, ma io spero che verrà temperata.

Egli cioè ha proclamato altamente che fra il suo modo di ragionare ed il mio vi è una differenza enorme, un abisso.

Io mi auguro che questa differenza sia soltanto nel caso speciale di questa legge, perchè avendo così alta opinione del modo di ragionare del professore Cremona, sarei veramente sconfortato se dovessi credere che questa differenza è in tutto.

Limitiamo perciò questa differenza al piccolo campo della legge che stiamo discutendo.

Eliminati questi due punti che quasi si riducono ad un fatto personale e che si riferiscono al secondo articolo veniamo al terzo articolo.

Il senatore Colombo ha fatto un'osservazione degna della maggiore attenzione. Tutto quanto egli ha detto in proposito lo accetto come verità indiscutibile.

Però io vorrei pregarlo a non insistere sul suo emendamento per due ragioni.

La prima perchè, d'accordo col senatore Siacci, credo che le parole: « altri documenti » abbraccino quelle altre serie di mezzi coi quali un uomo può mostrare di essere competente in una data materia senza stampare delle opere.

Quando si dice « altri documenti » io credo si dica tutto.

C'e poi un'altra ragione, ed è questa: sarò impenitente, forse mi tirerò sul capo i fulmini dell' onorevole relatore, ma siccome nella legge Casati quando si parla della nomina dei professori ordinari per titoli, c'è l' identica dizione, ne seguirebbe che, se si aggiungesse per schiarimento nella legge per la nomina dei professori straordinari quanto propone il senatore Colombo, potrebbe sostenersi che questo concetto più largo non è applicabile per la nomina dei professori ordinari; mentre, io credo, che le considerazioni del collega Colombo abbiano valore tanto nella nomina dei professori ordinari quanto in quella dei professori straordinari. E però quando la questione è stata chiarita come lo è stata in Senato, io resterei nei limiti precisi dell' articolo come è scritto. E questo per il primo comma.

In quanto al secondo comma, io debbo dire francamente che ne desidererei la soppressione. Per quanto non sia fortunato nelle osservazioni che ho fatte a questa legge, pur tuttavia io debbo insistere nelle mie idee e nel mio modo di vedere. « Dei candidati che non abbiano insegnato lodevolmente almeno per un triennio a qualsiasi titolo e inoltre dopo un esperimento pubblico inteso a dimostrare la loro attività didattica ».

Lasciamo stare la discussione e il diverso modo di apprezzamento nel significato dei professori straordinari, dove ci è una divergenza tra me e il relatore, certo assai più piccola di quello che sembra dalla discussione avvenuta, ma è un fatto che il posto di professore straordinario è un primo gradino per salire a professore ordinario.

Ora vi pare che sia giusto che, mentre nei concorsi per professore ordinario, si è ammessi senza aver insegnato per tre anni lodevolmente e senza avere questo tirocinio; quando invece uno deve concorrere a un grado inferiore ha bisogno di un titolo maggiore, più elevato, ha bisogno di avere per tre anni insegnato lodevolmente.

Ora a costo di farmi ripetere che ragiono male, mi sembra questa una contraddizione. Si modifichi la legge Casati, si metta questa stessa condizione per la nomina di professore ordinario ed allora potremo discutere se potrà mettersi anche per gli straordinari. Questa condizione ammette necessariamente o l'essere stato libero docente, o insegnante nelle scuole secondarie, perchè, pur dicendosi a qualunque titolo, i titoli sono quei due, e certamente il senatore Cremona non mi menerebbe buono un assistente che ha insegnato sostituendo il professore. E per avere quei titoli ci vuole una lunga carriera ed una gran quantità di lavori, e l'aver insegnato tre anni ritarda di molto. Se fossi sicuro di non stancare il Senato vorrei leggere un discorso del celebre Biot all' accademia di scienze a Parigi, dove deplora la sorte destinata ai cultori delle scienze. Se oltre allo studio, e all' aver consumato i migliori anni della vita in un laboratorio od in uno

stabilimento scientifico volete che questo candidato abbia insegnato tre anni, solo gli scarti ricorreranno a fare gli uomini di scienza, od i milionari.

Le necessità della vita vanno pur considerate, e quella dell' insegnamento è una carriera già così poco rimunerata che se mettete altri ostacoli e di questa natura, allontanate i migliori ingegni che preferiranno fare gli industriali e rimarranno solo gli scarti, come ha detto.

Io insisto perchè sia tolto questo nuovo vincolo che non ha nessuna ragione d'essere.

Ho finito per quel che riguardo questo terzo articolo pregando il collega Colombo che non insista nel suo emendamento, pur essendo d'accordo con lui sulla verità di ciò che ha detto, e pregando la Commissione di voler ritirare questo secondo comma, come dannoso al progresso scientifico del paese.

Aggiungo un'altra osservazione sul concorso per esame. Io sono completamente incompetente in una buona parte degli studi; ma negli studi scientifici la lunga abitudine mi ha dato una certa competenza. Ora, i concorsi per esame li ho considerati sempre una cosa dannosa. Il vero valore degli uomini, che debbono insegnare le scienze sperimentali, non è dato dalla facilità ed eleganza della parola, ma dall'abilità sperimentale, e questa non si riconosce che con l'applicazione. Non ho altro da aggiungere.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Io non sono rimasto persuaso delle obiezioni, che furono fatte alla mia modesta proposta tanto dal senatore Siacci, quanto dal senatore Boccardo.

Al senatore Boccardo dovrei dire che io capisco l'importanza delle sue osservazioni e proposte, ma se noi dovessimo scendere a individuare tutti i titoli, che, oltre alle opere stampate, possono dare un' idea precisa delle attitudini del candidato, dovremmo eccedere di molto i limiti che questo progetto di legge comporta; e, d'altronde, l'eccessiva suddivisione delle indicazioni, porterebbe per naturale conseguenza a ritenere esclusi i titoli che non fossero specificamente indicati; mentre invece la frase generica di *lavori fatti* comprende persino le invenzioni, e comprenderebbe certo il telegrafo senza fili, citato dal senatore Boccardo.

Il senatore Siacci mi eccita, come pure il senatore Paternò, ad accontentarmi delle parole « di altri documenti, ecc. ».

Io devo dire che, se ho parlato, ho parlato per esperienza. Per la natura de' miei studi, io ho preso parte solamente a concorsi per cattedre di quegli insegnamenti di applicazione dei quali ho discorso; e ho veduto in fatto quali difficoltà si trovino ad avere dei candidati, perchè coloro che non han stampato niente, generalmente rifuggono dal presentarsi.

Eppure si tratta spesso di giovani distintissimi, di giovani che hanno una vera notorietà acquistata coi loro lavori. Ne ho citato degli esempi; e potrei darne altri, e non soltanto nelle materie che più evidentemente non si prestano alla produzione di lavori, stampati; perfino nell' indraulica, che pure può dar luogo a studi teorici di grandissima importanza. Potrei citare più di un concorso, nei quali abbiamo avuto a fare con idraulici distinti, che avevano eseguito o preso parte a lavori importanti, ma non avevano memorie scientifiche nel vero senso della parola.

Il senatore Siacci parlava di chirurgia. Ora pare a me che se in un concorso per una clinica chirurgica si presentasse un distinto operatore, che potesse vantare delle operazioni riuscite e nuove, io credo che si potrebbe anche passar sopra alla mancanza di altri documenti dell' indole di quelli che sono specialmente segnalati nell'art. 3 del presente disegno di legge.

Io accetterei anche le assicurazioni degli onorevoli Siacci e Paternò. Accetterei la loro esortazione di accontentarmi delle parole « e di altri documenti, atti, ecc. » perchè è certo che si possono interpretare nel senso da loro detto; ma io so per prova che quando si tratta d' interpretare la legge, generalmente le interpretazioni date loro dai corpi deliberanti, che le hanno discusse e votate, non contano niente. Persino gli ordini del giorno spesso non sono tenuti in conto; molto meno quindi varranno le spiegazioni date durante la discussione. Quindi io, fino a che non sia convinto che l' Ufficio centrale e l' onorevole ministro non acconsentono alla mia proposta, mi permetto di mantenerla.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Alla proposta del senatore Colombo noi vorremmo aderire, poichè siamo perfettamente nell'ordine delle sue idee. Riconosciamo che ci sono dei casi nei quali un valoroso candidato non abbia importanti opere stampate da presentare; d'altra parte non si possono disconoscere le difficoltà affacciate dai senatori Boccardo e Siacci, che hanno accennato ad altri casi che non sarebbero compresi nella formola del senatore Colombo.

Ad ogni modo se la formula del senatore Colombo può incontrare il favore del Senato, noi non ci opponiamo a che venga accettata.

Gli vorrei soltanto fare una domanda.

Se invece di dire: « opere stampate *e* altri documenti », si dicesse « opere stampate *o* altri documenti », la dicitura non potrebbe per avventura riuscirgli più soddisfacente?

Dicendo « *e* altri documenti » le opere stampate sono necessariamente richieste; se si dice: « *o* altri documenti », potrebbero le opere stampate mancare ed essere surrogate da altri documenti.

È una formola questa che mi sembra possa soddisfare il giusto desiderio espresso dal senatore Colombo. Noi ce ne rimettiamo a lui stesso.

Quanto alla seconda parte dell'art. 3 noi ci troviamo tra due richieste assolutamente opposte.

Il senatore Pierantoni vorrebbe una prova d'esame pubblico per tutti i concorrenti, e il senatore Paternò non la vorrebbe per alcuno.

A noi è sembrato che l'esigere la prova di esame pubblico da tutti fosse eccessiva in considerazione di quei concorsi nei quali i concorrenti siano molto numerosi. Figuratevi un concorso nel quale ci siano venti o venticinque concorrenti, come talvolta è accaduto, v'immaginate voi tutte le prove d'esame corrispondenti, specialmente poi se si tratti di materie sperimentali, di materie cioè nelle quali oltre ad una conferenza orale, siano necessarie manipolazioni o esperienze di laboratorio? In tali casi voi vedete che il concorso avrebbe una durata intollerabile. E d'altra parte è giusto o è necessario di esigere la prova di esame da coloro pei quali sia notorio che hanno già esercitato l'ufficio d'insegnante con buon successo?

A noi è sembrato che in simili casi la prova sia decisamente superflua e ingombrante. Aggiungiamo inoltre che questa prova non ha sempre quel valore che vi annette il senatore Pierantoni.

In quelle materie nelle quali il candidato può sfoggiare il dono dell'eloquenza, l'esame pubblico potrà essere decisivo, seducendo e trascinando i giudici. Ma nelle altre discipline nelle quali non può farsi sfoggio di abilità oratoria, la retorica potrebbe offuscare il vero sapere.

Al senatore Paternò, poi, il quale vorrebbe sempre esclusa la prova pubblica, io sono dolente di dover rispondere che mi ha sorpreso la sua argomentazione.

È vero ciò che egli ha osservato: in questo campo soltanto non ci troviamo d'accordo. Egli dice: Vedete, voi esigete per i professori straordinari la prova di esame che non si domanda per i professori ordinari. Quindi per i professori straordinari si avranno maggiori esigenze che non per un grado più alto, quale è il grado di professore ordinario.

Ma è giusta un'argomentazione simile? Il candidato all'ufficio di professore straordinario è un uomo nuovo del quale, in generale, almeno nei casi qui contemplati, non si sa nulla quanto alla capacità didattica; invece chi aspira a salire al posto di professore ordinario in generale sarà un uomo conosciuto, già maturo nell'insegnamento, al quale sarebbe ridicolo domandare una prova, quale si chiede da un giovane che forse da poco ha lasciato i banchi dell'Università.

Mi pare che se nel futuro professore straordinario, che in generale sarà un giovane di poca esperienza, si vorrà, non già maggiore altezza di titoli scientifici, ma un maggior numero di prove, non ci sarà nessuna contraddizione. La differenza vera tra il concorso dello straordinario e quella dell'ordinario sarà nell'altezza delle esigenze scientifiche, perchè dal professore ordinario si domanderanno ben altri lavori e di ben altro peso scientifico che non dallo straordinario.

Mi pare adunque che l'obbiezione sua, onorevole Paternò, non regga.

Perciò a noi e anche all'onor. ministro è sembrato che non si possa prescindere da una prova orale per coloro che non abbiano già esercitato l'insegnamento. Che poi si domandino

tre anni, non è questa che una semplice particolarità, giacchè bisognava pure fissare nn termine.

Se un candidato si presentasse senza che abbia mai insegnato e se non si sa nulla di lui, non è escluso il caso che non sappia parlare, potrebbe anche essere un sordo-muto, un balbuziente o affetto d'altro difetto inguaribile; sarà necessario di sentirlo parlare. Lo scopo principale dell'esperimento pubblico è quello di conoscere se e come il candidato sappia parlare ed esporre le sue idee.

Perciò, salvo quanto riguarda la proposta Colombo, noi manteniamo la nostra formola.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Dichiaro che accetto la proposta dell'Ufficio centrale, vale a dire che, invece della dizione da me proposta, si dica: il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate o di altri documenti ecc.

PRESIDENTE. Si sostituisce la vocale *o* alla vocale *e*.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Desidererei un chiarimento dall'Ufficio centrale, perchè v'è un equivoco. Non ho parlato d'eloquenza, perchè le cattedre di eloquenza sono abolite da tanto tempo. Nella parola « esame » c'è qualche cosa di diverso, perchè i giudici possano oralmente confutare e interrogare il candidato. L'Ufficio mi ha dato ragione per voce del relatore che ha detto che bisogna sapere se il candidato sia balbuziente o se non sia idoneo.

L'esame non è sola lezione pubblica e secondo la legge in vigore consiste in una grande confutazione d'opinioni. L'onorevole relatore mi ammetterà che comporre o farsi comporre un libro oggi è cosa molto facile; prendendo qualche cosa da vari scrittori si possono formare grossi volumi.

Nel progetto della Camera dei deputati si parlava d'esami; l'interrogazione mia è stata questa: come sapete se uno abbia o no lodevolmente insegnato? Chi ve lo potrà dire? Il Rettore non potrà dirlo, perchè spesso sta in altri uffici e non sorveglia le cattedre. Del rimanente vedremo che cosa dirà la Camera dei deputati...

PRESIDENTE. La Camera elettiva dirà quello che vorrà, noi facciamo quello che crediamo.

PIERANTONI... Ho detto questo perchè ritornando emendata questa legge alla Camera, si debbono conoscere le ragioni per cui l'abbiamo corretta. Ora mettiamo un mutamento al principio della pubblicità dei concorsi senza una buona ragione. Io mantengo l'opinione mia personale. Respingerò la legge.

CREMONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Il senatore Pierantoni, se non ho male inteso, fa principalmente difficoltà per quell'avverbio *lodevolmente*, giacchè egli chiede: chi è che constaterà il lodevole insegnamento?

Che l'insegnamento in genere sia stato fatto per un dato tempo, può essere senza difficoltà affermato dalle autorità accademiche.

Che poi l'insegnamento sia lodevole o no, nel maggior numero dei casi risulterà anche dall'opinione pubblica; tuttavia, se l'avverbio *lodevolmente* crea una difficoltà, noi l'abbandoniamo.

Del resto noi domandiamo semplicemente un esperimento pubblico che dimostri l'attitudine didattica, ma non abbiamo avuto in mente di chiedere un vero e proprio esame di concorso.

Gli esami di concorso quantunque sieno nella legge Casati, sono da gran tempo caduti totalmente in dissuetndine e non credo che vi sia più nessuno il quale li voglia risuscitare. Noi chiediamo semplicemente un esperimento pubblico che dimostri l'attitudine a parlare efficacemente, ad insegnare; e ci pare che la cosa sia abbastanza ragionevole.

Se il signor ministro lo consente, noi abbandoneremmo l'avverbio *lodevolmente*.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Quantunque il senatore Pierantoni non sia più presente, pure, essendosi più volte rivolto a me, io credo conveniente di rispondergli con brevi parole.

Veramente nel primitivo testo della proposta d'iniziativa parlamentare era espresso il giudizio della convenienza di un esame pubblico. Ma devo anche far testimonianza che questo concetto trovò allora molte opposizioni, tanto che si dovette tradurre l'articolo in una nuova

formula, ammettendo la possibilità di un esperimento in linea supplementare.

In tesi astratta io posso riconoscere la bontà dei ragionamenti fatti dall'onor Pierantoni, cioè che una prova pubblica sia una garanzia e per il candidato e per l'insegnamento; ma in pratica ne derivano tali inconvenienti che, pure avendo la legge Casati reso possibile tanto il concorso per esame, quanto quello per titoli, il primo fu sempre abbandonato.

Ho creduto per queste considerazioni acconciarmi alla regola proposta, che mi pare conciliativa delle diverse tendenze.

Dichiaro, insomma, di accettare il testo nella forma ultima enunciata dall'onorevole relatore con la sostituzione della congiunzione *o* all' *e* e con l'eliminazione dell'avverbio *lodevolmente*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti. Metto a partito la prima parte dell' art. 3, che rileggo nel testo emendato:

« Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate o di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti la seconda parte dell'art. 3, che rileggo nel testo modificato e di cui il senatore Paternò ha proposto la soppressione:

« Pei candidati che non abbiano insegnato almeno per un triennio, a qualsiasi titolo, è inoltre d'obbligo un esperimento pubblico, inteso a dimostrare la loro attitudine didattica ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Metto ai voti l'ultima parte dell' art. 3 che rileggo:

Alla presentazione delle domande è assegnato un termine di quaranta giorni dalla prima pubblicazione del concorso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell' Adriatico e della Sicilia:

Votanti	101
Favorevoli	94
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini:

Votanti	101
Favorevoli	90
Contrari	11

Il Senato approva.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

Votanti	101
Favorevoli	91
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198 - *seguito*).

Pareggiamento dell' Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220);

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214).

La seduta è tolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1901 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte

approvato nella seduta del 13 dicembre 1901

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Art. 2.

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'art. 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli enti di cui all'articolo precedente, o a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

Art. 4.

Gli oggetti di arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nel catalogo di cui all'art. 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di cui all'art. 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto del detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento quando per ragioni d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione nel catalogo.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente, e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Art. 6.

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile e in base ad offerta dall'estero, sia di privati sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 7.

Il diritto di promuovere l' espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli enti indicati nell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1° è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata colla stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell' istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 6.

Art. 9.

La tassa di esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

Art. 10.

Nei monumenti e negli oggetti d' arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

Art. 11.

È vietato demolire o alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

Art. 12.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'art. 1144 del Codice civile.

Art. 13.

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifizi, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 14.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà

facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio, non però oltre un triennio, o anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri o i cittadini stranieri che, col consenso del Governo e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 15.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

Art. 16.

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del ministro di pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato colle norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo, o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

Art. 17.

Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 18.

Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

Art. 19.

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa colle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

Art. 20.

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta

allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dalla applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

Art. 21.

La somma che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà divisa in due parti, l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

Art. 22.

Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Art. 23.

Il Ministero della pubblica istruzione, con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione di ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o d'antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

Art. 24.

Il Ministero della pubblica istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'art. 5 della presente legge.

Art. 25.

Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli art. 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da L. 50 a L. 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'art. 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli art. 2, 3, 4.

Art. 26.

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, è punita con la multa da L. 500 a L. 10,000.

Art. 27.

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4, e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o nel caso dell'art. 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

Art. 28.

Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 29.

Alle violazioni degli articoli 10 e 11, sono applicabili le multe indicate nell'art. 26.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

Art. 30.

Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da L. 100 a L. 2000, e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 31.

L'amministratore dell'ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'art. 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 10,000.

Art. 32.

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'art. 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'art. 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

Art. 33.

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'art. 19 del Codice penale.

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili, alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte e di antichità in essa contemplati.

Art. 35.

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª) e 7 febb. 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 36.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

Art. 37.

Le tasse di esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella.

Tabella per la tassa di esportazione.

Sulle prime	. . .	L. 5000	il	5 per %
» seconde	. .	»	il	7 »
» terze	. . .	»	il	9 »
» quarte	. .	»	l'	11 »

e così di seguito: fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per % del valore dell'oggetto.

CXVIII.

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Presentazione di un progetto di legge — Giuramento dei senatori De Seta e Balenzano — Seguito della discussione del progetto di legge:* « *Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori* » (*N. 198*) — *Approvazione dell' art. 4 nel testo proposto dall' Ufficio centrale — All'art. 5 il senatore Carle svolge una proposta di emendamento — Parlano i senatori Colombo, Canonico, Pierantoni, Cremona, relatore, e Todaro ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 5 proposto dall'Ufficio centrale — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina e della pubblica istruzione.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

CHIALA, *segretario*, legge:

« Roma 13 dicembre 1901.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge:

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo;

Costituzione della frazione Montemitro in comune autonomo;

Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore dopo tre anni di lodevole servizio;

d' iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 13 dicembre 1901, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« *Il presidente della Camera dei deputati*
« T. VILLA ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Presentazione di un progetto di legge.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. In nome del ministro del tesoro e mio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina ».

Tip. del Senato

Pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Il Senato ha inteso che il ministro ne ha domandata l'urgenza. Se non vi sono obbiezioni, s'intenderà accolta la domanda del ministro.

Giuramento dei senatori De Seta e Balenzano.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Seta Francesco, i di cui titoli per la nomina a senatore, vennero già convalidati in altra tornata, invito i senatori Fava e Cefaly a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Seta viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Seta Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il signor Balenzano Nicola, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Serena e Colombo a introdurlo nell'aula.

(Il senatore Balenzano viene introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la solita formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Balenzano Nicola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Nella seduta di ieri, essendo stato approvato l'art. 3, oggi s'incomincerà a discutere l'articolo 4, di cui do lettura, secondo il testo dell'Ufficio centrale:

Art. 4.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane.

Se nel primo quinquennio dalla nomina risulti che il professore straordinario non abbia data prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

A questo articolo dell'Ufficio centrale il senatore Carle propone un emendamento; ne do lettura:

« Si propone la soppressione dell'art. 4, il cui primo comma diventerà il primo comma dell'art. 7 dell'Ufficio centrale, e la fusione del capoverso dello stesso articolo e dell'art. 5 dell'Ufficio centrale in un solo art. 4 così formulato:

Art. 4.

« Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere di essere promosso ad ordinario.

« Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

« Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra ».

Il senatore Carle ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CARLE. Onorevoli colleghi. Gli emendamenti, che ho l'onore di proporre agli articoli 4 e 5 della legge, che ora si discute, e che ho già sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale, consistono sostanzialmente in un ritorno al sistema, che era stato prima seguito dallo stesso Ufficio centrale, e quindi avrei sperato che essi, almeno in parte, avrebbero potuto essere accolti. Mi viene ora comunicato dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, che l'Ufficio intende di mantenere la seconda formola proposta, salvo

alcune nuove aggiunte, che in verità non riescono a soddisfarmi.

Trattandosi quindi di una divergenza veramente essenziale, mi trovo nella necessità di esporre brevemente le ragioni, che mi inducono ad insistere nelle modificazioni proposte.

Gli emendamenti riguardano i due primi articoli, che ora vengono in discussione, cioè gli articoli 4 e 5, che nell'ultima versione adottata dall' Ufficio centrale sono così formulati:

Art. 4.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane.

Se nel primo quinquennio dalla nomina risulti che il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

Art. 5.

Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario.

Quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori stampati la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà, potrà bandire il concorso, limitandolo però ai soli professori ordinari e straordinari della stessa materia. Non riuscendo vincitore nel concorso potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto.

Il professore straordinario potrà essere promosso senza nuovo concorso, qualora dopo tre anni di esercizio abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

Per quello che si riferisce all' art. 4, ne ho proposta la soppressione, non già perchè non accetti il contenuto di quest' art. 4, ma perchè mi parrebbe, che ciò che è stabilito nelle due parti di quest' art. 4 troverebbe sede più opportuna in altri articoli.

Così, ad esempio, nella prima parte dell' articolo 4 si dice:

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane ».

Per mia parte convengo perfettamente sull' opportunità dell'abrogazione di questi articoli, che consentivano al ministro di nominare gli straordinari, quali erano intesi dalla legge Casati, senza bisogno di ricorrere al concorso. Siccome però l' Ufficio centrale, pur abrogando questi articoli, col suo articolo 7, in conformità delle proposte state fatte dall' onor. senatore Cannizzaro, ha ammesso, che in certi casi specialissimi la nomina di uno straordinario potesse essere fatta senza concorso, così mi parrebbe logico ed opportuno, che il primo comma dell'art. 4, che abroga gli articoli 89 e 90 della legge Casati, fosse portato in principio dell'art. 7, dove sono appunto indicati i casi specialissimi, in cui uno straordinario può anche essere nominato senza concorso.

Lo stesso è a dirsi dell'alinea dello stesso art. 4, secondo cui può essere messa a concorso la cattedra del professore straordinario, che in un quinquennio dalla sua nomina non abbia dato prova di operosità scientifica e di attività didattica. Siccome quest'alinea costituisce una specie di punizione contro il professore straordinario, che venga meno al suo dovere, così mi parrebbe più logico e coerente, anche che questa disposizione susseguisse quella dell'art. 5°, che provvede alla promozione del professore straordinario, che ha corrisposto alle speranze, che si sono concepite di lui, e che nell' esercizio del proprio ufficio ha dato prova della sua operosità scientifica e del suo valore didattico.

Sin qui però non sarebbe questione, che di ordine e di coerenza nella legge.

La divergenza invece veramente fondamentale, che mi divide dall'Ufficio centrale, riguarda l' art. 5 nell' ultima formola adottata, dove si stabilisce che il professore straordinario, che ha vinto per concorso il suo posto di straordinario ed ha per tre anni adempiuto lodevolmente ai suoi doveri di insegnante, dando prova della sua attitudine didattica e della sua ope-

rosità scientifica, non possa più essere promosso ad ordinario, ma debba invece chiedere l'apertura di un nuovo concorso, a cui possono partecipare tutti i professori ordinari e straodinari delle diverse Università del Regno.

Questa nuova proposta mi pare così grave, che io chiedo venia al Senato, se dovrò abusare alquanto della sua pazienza per esporre le ragioni, che mi indussero a presentare e ad insistere nell'emendamento proposto.

Dirò anzitutto al Senato, che ho provato una certa sorpresa per le singolari trasformazioni, che ebbe a subire questo progetto di legge, che presentavasi in proporzioni assai modeste.

Esso nacque per iniziativa parlamentare e consistette dapprima in un solo articolo proposto dall'onor. deputato prof. Battelli, il quale, rendendosi interprete di una necessità universalmente sentita, proponeva, che anche la nomina degli straordinari dovesse essere fatta per concorso, in conformità allo spirito della stessa legge Casati, secondo cui il concorso doveva essere la via maestra per entrare nell'insegnamento universitario.

La Commissione della Camera accettava il principio, ma aggiungeva qualche nuova disposizione quanto alle modalità del concorso e al termine per la presentazione delle domande dei concorrenti; disposizioni, delle quali alcune già diedero luogo a discussione nella Camera dei deputati, e furono anche in parte combattute da questa assemblea dagli onorevoli Paternò e Cannizzaro. Allorchè poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati passò al Senato, l'Ufficio centrale, composto qual era di persone di grande competenza in materia di concorsi universitari, continuando l'indirizzo già iniziato alla Camera, fu condotto a regolare per legge tutta l'intricata materia del concorso e della promozione dei professori straordinari, proponendo perfino la formazione di un apposito regolamento per tali concorsi, che nella pratica si erano sempre fatti colle forme stesse dei concorsi per ordinario.

Per mia parte dirò schiettamente, che a mio avviso sarebbe forse stato più opportuno e prudente, che la legge si fosse limitata ad una semplice dichiarazione di principio, che sarebbe stata accolta senza discussione e col plauso di tutti, mentre il discendere alle modalità del concorso e della promozione, che prima erano regolate da consuetudini e da regolamenti, può dar luogo a molte e gravi divergenze.

Riconosco però volentieri, che tanto la Commissione della Camera dei deputati, quanto l'Ufficio centrale nelle sue prime proposte si erano limitati ad introdurre disposizioni, che potevano essere accettate, perchè tendevano a togliere certi inconvenienti, che si erano manifestati nei concorsi o miravano ad un riconoscimento legislativo di quel diritto consuetudinario e regolamentare, che si era venuto lentamente formando.

Così, ad esempio, nella prima versione del suo art. 5, e nel regolamento, l'Ufficio centrale aveva cercato di consolidare in legge ciò, che era già entrato nella consuetudine, accordando al professore nominato straordinario per concorso il diritto di chiedere la sua promozione ad ordinario, dopo tre anni di lodevole esercizio dell'insegnamento, quando che egli avesse dato prova di attitudine didattica e di attività scientifica colla pubblicazione di nuovi lavori, che dovevano essere sottoposti all'esame della Commissione, chiamata a giudicare se egli meritasse o non di essere promosso ad ordinario.

Le cose invece vennero a cambiare col nuovo art. 5, che si ispira ad un concetto compiutamente diverso. Col nuovo articolo si sopprime affatto quel giudizio di promozione, che la relazione dell'Ufficio centrale dichiarava indispensabile, e che già esisteva nel fatto, e si stabilisce che il professore straordinario, dopo avere già vinto un concorso, ed insegnato almeno per tre anni, dando nuove prove del suo valore scientifico e didattico, dovrà chiedere egli, stesso che la sua cattedra sia messa a concorso.

Si aggiunge, che il secondo concorso, a cui egli deve sobbarcarsi, sarà forse più difficile e pericoloso del primo, perchè potranno concorrervi non solo i professori straordinari, ma anche i professori ordinari di tutte le Università, i quali, per questa o per quella ragione, possano desiderare di cambiare la sede del proprio insegnamento.

Questa disposizione mi sembra costituisca una vera lesione, se non del diritto acquisito, almeno della legittima aspettativa degli straordinari già nominati per concorso; poichè essi vedrebbero i loro colleghi, che ebbero la fortuna di aver compiuto il triennio sei mesi od un anno

prima, promossi ordinari senza altro concorso, mentre essi con le disposizioni di questa legge sarebbero costretti di partecipare a questa specie di singolare torneo fra tutti i professori ordinari e straordinari delle diverse Università del Regno.

Dirò di più che questa disposizione, che nell'intenzione dei proponenti sarà ispirata all'idea di rendere più alto il livello scientifico degli insegnanti, che aspirano a diventare professori ordinari, nella sostanza finirà per nuocere grandemente all' insegnamento superiore.

Si comprende, che altri per entrare nell'insegnamento universitario debba prima vincere e superare la prova di un concorso pubblico, che valga a dimostrare l'attitudine didattica ed il valore scientifico di lui: ma non è certamente nè giusto nè equo, che egli, dopo aver vinto un concorso almeno tre anni prima ed avere dimostrato la sua attitudine all' insegnamento e i suoi progressi nella scienza, debba, per essere promosso, essere costretto un' altra volta ad affrontare la prova del fuoco, quando è già maturo di anni e fors'anche stretto da necessità famigliari ed economiche.

La carriera dell' insegnamento superiore è per sè una carriera molto aleatoria, e pochi sono coloro, i quali hanno tanta abnegazione da affrontarla coi mediocri compensi, che essa può dare. Se noi li poniamo ancora nella necessità di sottostare ad un nuovo concorso; se essi, dopo di aver fatto il loro dovere, non hanno la certezza di rimanere sulla cattedra, che hanno vinto e che hanno degnamente occupata, io credo che verrà ad essere ben scarso il numero dei buoni ingegni, che si contenteranno di rinunziare ai lucri della professione per darsi al culto della scienza e all'insegnamento.

Il cultore della scienza e l' insegnante ha soprattutto bisogno di tranquillità e di serenità per poter attendere ai suoi studi. È bene essere severo con lui prima di ammetterlo all' insegnamento; ma non è bene, che egli, dopo aver avuta e superata la prova, sia posto nella necessità di continuare la lotta e di affrontare un nuovo concorso. Cosi facendo, si costringeranno coloro, che si danno all' insegnamento, a non preoccuparsi tanto della scienza che essi coltivano, quanto piuttosto dell' avvenire della loro carriera. Si ripeteranno allora in proporzioni sempre maggiori i fatti, che ora già accadono, per cui, fra la ressa dei concorrenti, non riescono sempre a prevalere quelli che hanno un vero merito, ma piuttosto coloro che hanno maggiore attitudine e conoscono meglio la via per farsi valere. Con questo sistema l' attività dell' insegnante anzichè dispiegarsi nel culto sereno della scienza, si spiegherà piuttosto nel preparare l'esito del futuro concorso.

Non è questo il sistema, che potrà elevare il livello del nostro insegnamento superiore. Nè potrà essere un rimedio efficace il temperamento, ora aggiunto dall'Ufficio centrale nella sua ultima versione dell'art. 5, secondo cui il professore straordinario: « non riuscendo vincitore nel concorso, potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto ».

Non nego che questa disposizione sia ispirata ad un sentimento di umanità, o meglio di compassione verso quell' infelice, che dopo avere vinto il primo concorso, venga ad essere soccombente nel secondo; ma non è certo un accrescere l' autorità degli insegnanti il mandarli ad un' altra Università, allorchè essi furono soccombenti in un concorso. In tal modo essi saranno sempre conservati nell'insegnamento, ma di fronte alla gioventù studiosa ed ai propri colleghi verranno ad essere colpiti da una vera *capitis diminutio*, che li priverà di quella autorità morale, di cui essi abbisognano per esercitare degnamente il proprio ufficio.

Devo ancora aggiungere, che questa disposizione finirebbe per ledere lo spirito stesso di quella legge Casati, a cui l' onor. ministro dichiara di voler mantenersi fedele. La legge Casati, quando si tratta del posto di professore ordinario, richiede il concorso; ma essa non ha mai pensato ad un concorso a scartamento ridotto, ad un concorso di semplice carriera, quale verrebbe ad essere quello, che qui s' introduce. Questo concorso infatti viene ad essere limitato agli ordinari ed agli straordinari delle varie Università del Regno, escludendo tutte le nuove capacità e vocazioni, che possano essersi presentate nel campo della scienza e non può certo stare a paro di quel concorso veramente liberale, introdotto dalla legge Casati, per partecipare al quale non era neppure richiesto il diploma di laurea.

Per tal modo la prova del concorso, quale è intesa dalla legge Casati, verrebbe a scom-

parire affatto o verrebbe ad essere ridotta a pochissimi casi.

Di qui la conseguenza, che mentre con questa legge si voleva supplire ad una lacuna della legge Casati si finirebbe per sovvertirla nel suo concetto fondamentale, col sostituire a quel concorso latissimo, che quella legge aveva introdotto, un concorso che non è più un giudizio di promozione e non può neppure considerarsi come un concorso fra tutti i cultori di quella scienza, dal momento che è limitato a coloro che già appartengono all'insegnamento ufficiale.

Ciò invece non si può dire del concorso per straordinario, quale già attualmente esiste, perchè questo in sostanza viene ad essere modellato nella sua larghezza ed estensione sul concorso per ordinario, quale esisteva nella legge Casati.

Quanto al giudizio di promozione del professore straordinario nominato per concorso, mi limiterò a dire che esso non è una creazione nuova, ma esiste già nel nostro diritto consuetudinario, ed anzi fu già consacrato da un regolamento, approvato e sanzionato con decreto reale, come lo dimostrano gli articoli 123, 124, 125 del regolamento Boselli.

Coloro quindi che in base a quel regolamento furono nominati straordinari per concorso hanno, se non il diritto, almeno la legittima aspettativa di essere promossi nel modo che era previsto in quel regolamento e potranno giustamente dolersi se la legge fatta per rendere obbligatorio quel concorso, che essi hanno superato, finisce per privarli di un diritto, che era loro riconosciuto per regolamento, allorchè essi si presentavano al concorso.

Tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, mi inducono alla conclusione, che se si vuole riuscire a qualche cosa di pratico e di utile, se non si vuol pretendere con una legge, che aveva un obbiettivo importantissimo, ma circoscritto e ben determinato, di mutare dalla sua base il nostro ordinamento scolastico, converrà - o limitarsi da questa legge a una dichiarazione di principio, lasciando alla consuetudine o ai regolamenti l'attuazione di esso, - o contentarsi di consolidare nella legge quel giudizio di promozione, che già esiste nei regolamenti e nel nostro diritto consuetudinario.

Uno straordinario che, dando prova del progresso da lui fatto nella scienza, non potesse essere promosso ad ordinario senza un nuovo concorso, cesserebbe per ciò stesso di meritarsi il nome di straordinario, e potrebbe quasi confondersi coll' incaricato. Ormai il voto della legge Casati fu da lui soddisfatto, inquantochè egli è entrato nell' insegnamento per la via maestra del concorso, e non può più essere nè giusto nè conveniente, che si venga ad imporgli la necessità di un altro concorso, che, quando non gli riuscisse favorevole, non potrebbe escluderlo dall'insegnamento, e finirebbe per togliergli ogni autorità e quel decoro, di cui egli abbisogna per compiere degnamente il proprio ufficio.

L'apertura del concorso alla cattedra, anzichè un premio per il professore straordinario, che ha fatto il suo dovere, deve essere la punizione per colui, che vi è venuto meno, lasciando trascorrere un quinquennio senza dar prova sicura della sua attività didattica e della sua attitudine scientifica.

È questa la ragione, per cui nell' emendamento proposto ho ritenuto necessario di far susseguire la seconda parte dell'art. 4 dell' Ufficio centrale a quella disposizione, che l' Ufficio stesso aveva introdotto nella sua prima versione dell'art. 5. Di qui il seguente art. 4 che dovrebbe sostituire l'art. 5 ultimamente proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 4.

Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere di essere promosso ad ordinario.

Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

Con questo articolo viene ad essere regolata in modo equo ed onesto la posizione del professore straordinario nominato per concorso, in quanto che la sua promozione ad ordinario potrà essere il meritato premio, a cui egli può aspirare, dopo un triennio compiendo degnamente il proprio dovere, mentre invece l'apertura del concorso per la cattedra da lui occupata sarà la punizione, da cui egli verrà ad incorrere quando per un quinquennio abbia dimostrato di non essere all'altezza del suo còmpito.

Se egli farà il suo dovere e si dimostrerà atto al nobile ufficio, a cui si è avviato, otterrà la promozione senza scendere a un cimento odioso con tutti i suoi colleghi delle altre Università del Regno. Se poi nel quinquennio dalla sua nomina si abbia la prova che a lui manca l'amore e la vocazione alla scienza, che pretende di professare, vi sarà il mezzo per rimuoverlo dalla cattedra mettendola a concorso.

In questo modo si provvede all' interesse del pubblico insegnamento e intanto si tratta in modo conveniente e decoroso coloro, che non vennero meno alle speranze che di essi si erano concepite.

Non conosco altra carriera, in cui a così breve distanza siano introdotte due prove di concorso, come quelle a cui sarebbero sottoposti i professori di Università. Ritengo poi che il moltiplicare queste prove finisca per togliere serietà ed importanza alle medesime e per distogliere i migliori ingegni dall' intraprendere una carriera, i cui compensi sono più morali che economici.

Sono queste le ragioni principali, che mi hanno indotto a presentare questi emendamenti. Non so se essi saranno accolti, ma checchè avvenga mi resterà la soddisfazione e la coscienza di avere adempiuto il mio dovere.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Carle è appoggiato.

(È appoggiato).

CREMONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Debbo osservare che tutto quanto ha testè detto il senatore Carle non riguarda l'art. 4.

Egli ha in primo luogo fatto una critica generale del disegno di legge, critica che anderebbe a cadere sui tre articoli che sono stati votati ieri, e su questa parte mi sarà concesso di non dir nulla. Poi la maggior parte del suo discorso è stata un' anticipata discussione dell'art. 5.

È vero che di questo art. 5 egli fa un nuovo art. 4, ma io non so se sia nelle consuetudini delle discussioni in Senato di spostare in tal modo la materia che si sta discutendo.

Il nostro art. 4, badiamo bene, egli lo accetta, soltanto gli vorrebbe dare una collocazione diversa. L' art. 4 dell' Ufficio centrale è composto di due parti, entrambe accettate dal senatore Carle. Ma una parte il senatore Carle l' ha collocata nel suo art. 6, l' altra parte invece la mette in coda al suo art. 4, il quale è del resto contrapposto all' art. 5 del disegno dell' Ufficio centrale. Mi pare che egli avrebbe dovuto, trattandosi ora dell'art. 4, limitarsi a fare le sue riserve circa la posizione dei due capoversi da lui stesso ammessi, sebbene collocati diversamente.

Io pregherei il nostro illustre presidente di richiamare la discussione sopra l'art. 4 e, quando l'art. 4 sarà discusso e votato, allora si verrà all'art. 5, sul quale sono rivolte tutte le obbiezioni che ha fatto il senatore Carle.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Io volevo domandare appunto se ora si discute sull'art. 4 o sull'art. 5 poichè è sull'art. 5 che desiderei parlare.

Chiedo quindi al nostro onorevole presidente se posso prendere la parola ora sulla materia sulla quale ha parlato il senatore Carle cioè sull' art. 5, oppure se vuol riservarmi la parola quando si discuterà l' art. 5 come ora è proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io pregherei il senatore Carle a tenere conto delle osservazioni fatte, giacchè altrimenti non saprei più come condurre innanzi la discussione, se egli presenta un emendamento che tien luogo di tre articoli, mentre in sostanza conserva le prime proposte dell' Ufficio centrale.

CARLE. A parer mio gli emendamenti, che si presentano a un disegno di legge, possono essere di sostanza od anche di solo ordine; inquantochè una disposizione di legge, secondo il posto in cui è collocata, può anche acquistare una portata e significazione diversa. Io avevo proposto, per esempio, che la prima parte dell'art. 4 dell' Ufficio centrale, con cui si abrogano gli art. 89 e 90 della legge Casati, fosse

portata in principio dell'art. 7, in quanto che la disposizione contenuta in quest' articolo settimo non è che una deroga e un temperamento recato all'abrogazione di quei due articoli della legge Casati.

L' Ufficio centrale infatti, tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onor. Cannizzaro, non è più venuto ad un'abolizione completa degli articoli 89 e 90 della legge Casati, ma ha ammesso che in certi casi specialissimi si potesse nominare uno straordinario senza concorso, e quindi parevami opporruno che nello stesso articolo vi fosse l' abrogazione dell' art. 89 e l' eccezione che tempera quell' abrogazione.

Così pure mi pareva opportuno, che nello stesso articolo 5, in cui si determinano i diritti accordati allo straordinario, che ha dato prova della sua operosità didattica e scientifica, si parli anche della posizione ben diversa in cui viene a trovarsi il professore straordinario, che entro il quinquennio dalla sua nomina non abbia dato prova della sua operosità scientifica, e del suo valore didattico.

Ad ogni modo, di fronte alle trasformazioni già subite dall'articolo, non intendo complicare la discussione col fare una questione di ordine e di coerenza degli articoli stessi. Non ho quindi difficoltà a che si proceda senz'altro alla votazione dell'art. 4, che accetto nella sua sostanza, sebbene creda che le disposizioni in esso contenute trovino una sede più opportuna in altri articoli.

Ciò non toglie però, che insista sempre nell' emendamento già svolto circa l' articolo 5 dell' Ufficio centrale, perchè qui la questione non è più semplicemente formale, ma sostanziale.

PRESIDENTE. Noi adesso discutiamo l' art. 4. L'onor. Carle potrà ripresentare le sue modificazioni sopra altri articoli, e si vedrà in fine se convenga cambiare l' ordine del progetto di legge o mantenerlo tal quale.

COLOMBO. Allora la prego di riservarmi la parola sull'art. 5.

CANONICO. Domando la parola sull'art. 5.

PIERANTONI. Chiedo di parlare pure sull' articolo 5.

PRESIDENTE. Per ora discutiamo l'art. 4, presentato dall'Ufficio centrale con le riserve fatte; quando discuteremo l' art. 5, riparleremo degli emendamenti del senatore Carle. Do nuovamente lettura dell'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 4.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione pubblica nelle provincie napoletane.

Se nel primo quinquennio della nomina risulti che il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra.

Pongo ai voti l' articolo testè letto.

Chi l' approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario.

Quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà, potrà bandire il concorso, limitandolo però ai soli professori ordinari e straordinari della stessa materia. Non riuscendo vincitore nel concorso potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto.

Il professore straordinario potrà essere promosso senza nuovo concorso, qualora dopo tre anni di esercizio abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

È aperta la discussione su questo articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Già ieri, quando lessi la nuova dizione dell'art. 5, sono rimasto sorpreso di un cambiamento così radicale introdotto nelle norme vigenti, e desideravo di esprimere la mia apprensione sull' applicazione del nuovo metodo.

Presentemente la promozione di un professore straordinario nominato per concorso dopo almeno tre anni di cattedra, è ammessa ed è di-

sciplinata dal regolamento universitario, il quale prevede appunto questo caso e stabilisce le norme per la Commissione che deve giudicare della promovibilità. Ora si viene a cambiare sostanzialmente e profondamente questa regola; ma io credo che un cambiamento così radicale non possa che portare lo scompiglio negli Istituti superiori; e certamente lo porterà nelle scuole d'ingegneria. E ne dirò subito il perchè. Nelle scuole d'ingegneria sono più abbondanti che nelle Facoltà i professori straordinari, essendovi molte materie, non dirò secondarie, ma meno importanti degli insegnamenti fondamentali, le quali, almeno per un certo tempo, si possono affidare a professori straordinari; e del resto, anche per gli insegnamenti principali, è spesso buona regola di cominciare a darli a un professore straordinario, che poi, se fa buona prova, si promuove a ordinario.

Ora quali sono le condizioni che si fanno ai professori straordinari con questo nuovo art. 5? L'ha detto già il senatore Carle: si apre un nuovo concorso quando lo straordinario domanda la promozione a ordinario per quella cattedra e in quella sede; e a questo concorso possono adire solamente i professori straordinari e ordinari della materia.

Ma le conseguenze di questo nuovo sistema sono tanto evidenti che credo di non aver nulla da aggiungere, per spiegarle, a quanto ne ha detto il senatore Carle.

È evidente che se, per esempio, un professore ordinario della materia che si mette a concorso desidera di cambiare città o istituto, potrà trovare vantaggioso di mettersi in concorrenza col professore straordinario che è già installato, anche se questi ha già fatto alcuni anni di buona prova, anche se ha esercitato il suo compito nel modo più soddisfacente. Ed è pure molto probabile che l'ordinario, e per anzianità e per istudi di più lunga data, e per il prestigio stesso del posto che occupa, la vinca sullo straordinario.

Ora quale è la posizione che viene ad avere questo infelice straordinario, che si troverebbe messo così sulla strada? È indubitato, malgrado l'attenuazione che l'Ufficio centrale ha introdotto oggi nell'art. 5, che per quel professore straordinario quest'avvenimento sarà non solamente una *diminutio capitis*, ma una vera sciagura.

Il professore straodinario non avrà che una alternativa: o lasciare l'insegnamento, oppure andare nel posto lasciato libero dal suo concorrente. E se pure l'abbandonare il posto già suo da tanto tempo non gli costasse un grave sacrificio, quale autorità, quale prestigio avrebbe egli nel suo nuovo posto, surrogando un altro che dal concorso è apparso meglio di lui?

Nelle scuole d'ingegneria, come del resto anche nelle Facolta di giurisprudonza e di medicina, molti insegnamenti sono dati, come ebbi anche a dire ieri, da professionisti.

I professionisti, per le scuole d'ingegneria, hanno uno grande importanza perchè non c'è insegnamento più proficuo e più efficace di quello d'un professore il quale può portare la propria esperienza ad appoggio, a dimostrazione di quello che insegna; ed è perciò che le più grandi scuole d'ingegneri, come l'*Ecole centrale* di Parigi, hanno avuto, nei loro tempi migliori, per professori dei direttori di ferrovie, degli ingegneri meccanici, dei direttori di stabilimenti, tutte persone eminenti che hanno fatto allievi di grandissimo valore.

Con questa disposizione voi mettete il professionista professore straordinario in una scuola d'ingegneri nell'alternativa o di lasciare l'insegnamento affatto, forse con grave danno dell'insegnamento, oppure di abbandonare la città dove ha le sue relazioni e la sua clientela.

Non è questa una ingiustizia profonda, non è questo, oserei dire, un vero errore nell'interesse dell'insegnamento?

Mi pare adunque che si dovrebbe tornare all'art. 5 come era formulato prima che venisse emendato, tanto più che la forma dell'art. 5 proposta dapprima dall'Ufficio centrale non era che la sanzione di quanto si fa oggi, almeno sotto l'impero del regolamento universitario in vigore.

E qui mi permetto di fare un'osservazione. Quanto è avvenuto mi fa venire il desiderio di unirmi alle osservazioni che ha fatto ieri nella discussione generale il senatore Paternò.

Cosa si trattava di fare qui, quale era l'intenzione del proponente del disegno di legge? Di regolare una volta tanto e per sempre questa questa intricata e vessata questione dei professori straordinari.

Vessata, perchè un ministro aveva richiamata l'attenzione più volte sopra il fatto che la condizione di questi professori straodinari non era conforme alla definizione, che ne fa la legge Casati. Ora, siccome la generalità credeva che il posto di professore straordinario dovesse essere il primo gradino per arrivare al sommo della carriera dell'insegnamento, così si è detto: regoliamo questa materia una volta per sempre. E allora, forse ispirandosi al principio sancito nel disegno di legge Baccelli sull'istruzione superiore, del quale fu relatore alla Camera l'onor. Fusinato, l'onor. Battelli fece la proposta che il posto di professore straordinario si acquistasse per concorso; senonchè la Camera credette utile di estendere il disegno di legge del proponente, e il nostro Ufficio centrale, poi, prendendo in esame il disegno di legge come gli veniva dalla Camera, lo ha ancora modificato ed esteso.

Ed oggi, col nuovo art. 5, si vuole ancora allargarlo in modo da invadere il campo finora riservato al regolamento universitario del 1900, introducendovi anzi nuovi sistemi di procedura dei concorsi.

Ora, domando io, conviene, in occasione di una legge che aveva uno scopo ben determinato, estenderne il principio fino a modificare così profondamente il sistema vigente per i concorsi e le promozioni?

Io ammetto che si possa modificare il sistema vigente; so anche che l'onorevole ministro ha proposto un regolamento universitario nuovo al Consiglio superiore; comprendo anzi il desiderio di una riforma generale, fatta con un determinato sistema di obbiettivi da colui che presiede alla pubblica istruzione; ma che si facciano modificazioni regolamentari così radicali in occasione di una legge che ha uno scopo così chiaramente definito e così limitato; che si rimaneggi una parte degli ordinamenti di istruzione superiore senza aver sotto gli occhi tutta la materia, mi pare che possa essere molto pericoloso in generale, e pericoloso anche per lo stesso intento che si propose il ministro. Non si può iniziare una modificazione parziale senza aver sotto agli occhi tutto il problema; altrimenti si corre il rischio di risolvere una parte e di trovarci poi in contradizione con le soluzioni di tutte le altre parti.

Perciò io non intendo far proposte, ma espongo il mio desiderio che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale rinuncino a introdurre nuovi sistemi in occasione di questo disegno di legge, andando al di là dello scopo pel quale esso era stato manifestamente proposto. Io credo anzi che si potrebbe sopprimere l'art. 5, tanto nella forma primitiva, quanto nella forma attuale, inquantochè il principio che dopo almeno tre anni di cattedra un professore straordinario possa essere promosso ad ordinario è già consegnato nel regolamento universitario ed è già regolamentato il procedimento del giudizio di promozione.

Lasciamo dunque le cose come sono: vuo dire che se l'onorevole ministro ha presentato un regolamento nuovo, questo sarà dai corpi competenti esaminato, ma studiandolo in tutto il suo insieme e non pregiudicandolo prematuramente con modificazioni parziali. Ripeto che non faccio proposte; ma esprimo il desiderio e la speranza che e l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale si risolvano a sopprimere l'art. 5, così nella forma di prima, come in quella che ci vien oggi proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

CANONICO. Mi spiace di non poter essere d'accordo col mio egregio amico senatore Carle, e con una persona del valore dell'onorevole senatore Colombo: e ne dirò brevemente le ragioni.

Non ho potuto assistere al principio della discussione di questo progetto, perchè trattenuto in altra sede dai doveri del mio ufficio; ma dico francamente che io sarei stato più radicale.

Secondo l'intimo mio pensiero, non vorrei che vi fossero nelle Università professori straordinari, appunto perchè m'importa assai che sia tenuto alto il livello dell'insegnamento universitario.

Ma naturalmente, al punto in cui sono le cose, io non entro in questo argomento; accetto ciò che il Senato ha finora approvato, vale a dire che vi siano professori straordinari. Comprendo anche la necessità di un concorso per gli straordinari, sia per evitare possibili arbitrî o favori, sia altresì perchè vi possono essere materie le quali, sebbene importanti in sè, non abbiano però quel grado di

importanza che richieda un professsore ordinario.

Però io non sarei d' accordo coll' onorevole Preopinante nel non volere accettare la proposta dell' Ufficio centrale.

E la ragione è semplicissima.

Evidentemente, quaando si tratta di un concorso al posto di professore straordinario, la prova suole essere sempre meno severa. Una volta poi che noi abbiamo introdotto nell'insegnamento universitario, sia pure per concorso, un professore strordinario, meno casi eccezionalissimi, per la natura delle cose e degli uomini, diciamolo pure, è molto difficile che questo professore non venga promosso dopo un certo numero di anni a professore ordinario senza che vi siano le guarentigie necessarie per l' insegnamento dato dal professore ordinario.

Quindi mi pare essere molto più conveniente che, restando il concorso per gli straordinari, quando questi aspirano a diventare ordinari, debbano sottostare ad un altro concorso.

Si è detto dal senatore Carle: voi venite a ledere un diritto acquistato da quelli che sono già straordinari.

Queste sono ragioni individuali, soggettive, che comprendo perfettamente; ma la legge ha sempre diritto di stabilire le condizioni perchè altri possa conseguire un posto fino allora non occupato: e con questo non lede il diritto di nessuno.

Si è detto del senatore Colombo: voi venite ad estendere soverchiamente questa legge, di indole speciale, può poi trovarsi in disaccordo con una legge generale che regoli l' intera materia.

Ma, noi vediamo pur troppo che le leggi generali si aspettano sempre, e non vengono mai. Noi siamo sempre sotto il regime della legge Casati, talmente modificata con una infinità di regolamenti che ormai non si riconosce più.

In secondo luogo poi mi pare che con queste disposizioni non si fa altro se non regolare le condizioni colle quali un professore straordinario può divanire ordinario.

Senza estendermi ulteriormente, io dico che è nostro interesse di tenere elevato l'insegnamento universitario e che per questo approvo l' art. 5 quale è stato modificato dall' Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Debbo chiedere scusa all'onorevole ministro dell' istruzione pubblica, se ieri, dopo avere parlato non rimasi ad ascoltare le sue risposte, poichè io avevo altro dovere da compiere al quale non potevo mancare.

Parlo dopo due autorevoli senatori per dire al Senato, all'Ufficio Centrale e al signor ministro i gravi dubbi che quest'art. 5 ha destato nell'animo mio.

È legge d' iniziativa parlamentare accettata dai rappresentanti della Corona e deliberata a buona maggioranza dalla Camera dei deputati quella che mirava ad un fine nobile ed alto di ritogliere una potestà illimitata al ministro della pubblica istruzione, di nominare professori ledendo il diritto di tutti gli altri cittadini a dare prova d' ingegno col concorrere con loro allo insegnamento. Questa legge fu indugiata e non ebbe il voto nel luglio passato.

Oggi si va trasformando con instabilità di pensiero che a me fa nascere il timore che il Senato non debba fare una di quelle sue opere di emendazione per cui tanto s' inalza a dignità di garanzia politica il sistema bicamerale.

Si è detto vogliamo impedire gli abusi.

Quali furono?

Sarebbe storia dolente narrarli tutti. Voi sapete che i professori liberi docenti e i professori straordinari non hanno stipendio.

I liberi docenti sono certi del loro ufficio, mentre i professori straordinari devono essere sempre rinnovati dal ministro. I liberi docenti hanno la capacità di essere deputati, i professori straordinari non possono essere deputati, dimodochè da un lato non vi è la impazienza di taluni liberi docenti di passare nell' insegnamento con la qualità di straordinari, per poi ottenere la dignità di ordinari, dignità che li ammette alla gara elettorale; dall'altro lato vi è un decreto del ministro del rimpianto Ruggero Bonghi, mi pare del 13 maggio 1875, che riconobbe ai professori straordinari, usciti dalle file del libero insegnamento o nominati per atti di fiducia e simpatia dal ministro della pubblica istruzione, il diritto di chiedere il concorso o almeno un esame. Questo ceto di professori è anche aumentato da un abuso inau-

dito che si fece del famoso ar. 69, articolo, che in tempi di alta e severa probità, non fu neppure applicato in Piemonte a Terenzio Mamiani.

Ora si sentiva la necessità di far cessare questi arbitrî qualche volta esercitati o per pressioni parlamentari o per simpatie irragionevoli. Il giudizio del Consiglio superiore non ha un certo valore.

Mi perdonino gli egregi colleghi che hanno l'onore di sedere nel Consiglio Superiore della pubblica istruzione, se lo dimostro.

Il Consiglio superiore è composto di 32 consiglieri, 16 dei quali sono di nomina elettiva e altri 16 di pertinenza del ministro della pubblica istruzione.

I 16 consiglieri elettivi sono divisi per Facoltà, dimodochè ciascuna Facoltà ne nomina 4.

Non è detto però che i 16 consiglieri debbano rappresentare nel Consiglio superiore tutte le materie, ciò sarebbe impossibile, giacchè 4 professori non possono rappresentare le 19 materie, alle quali abusivamente si innalzò l'insegnamento della giurisprudenza. Ora che cosa succede nel Consiglio superiore? Si hanno tante scienze che non sono rappresentate da nessuno dei consiglieri o di nomina elettiva o di nomina regia. Di modo che un filosofo del diritto, un professore di economia politica, un professore di storia sarà il migliore dei consiglieri a dar notizie della procedura civile, del diritto canonico e penale, della sociologia e di tante altre materie, ed io domanderò, con l'adagio antico: *pluribus intentis non est ad singula sensus*, se questi relatori presso il Consiglio superiore si sentono giudici altamente collocati per dar pareri di tutte le scienze, s'aggiunge poi che gli altri i quali seggono in quel Consiglio non possono che farsi un mutuo scambio di simpatie e di reciproca fiducia. Per esempio, il nostro caro collega Giosuè Carducci se sentirà una relazione sulla bacteriologia o su qualche nuova scuola di diritto penale che nega il libero arbitrio e ammette i delinquenti nati, che giudizio darà? Egli dirà: lo dice l'uomo pratico della scienza, ed io giuro sulla sua parola. Rimane dopo di ciò l'alta competenza del ministro? Andiamo adagio! Ho qui sotto gli occhi l'elenco di tutti i ministri della pubblica istruzione dal Boncompagni in poi. Comprendo che il dottor Lanza, ottimo patriota, avrebbe potuto, dopo che lasciò l'esercizio della professione di medico, dire che secondo la sua coscienza dovrebbe essere preferito per l'insegnamento della medicina. Ma mi ricorda un grande fatto; quando Francesco De Sanctis doveva nominare un professore di scienza giuridica, disse: conosco questo mio collega; so il rispetto che merita, l'ossequio che per lui hanno gli stranieri, sono testimonio dell'entusiasmo con cui la gioventù l'ascolta, ma io sono professore di letteratura e non arbitro di giudicare se in Italia non vi sieno altre persone che, chiamate al concorso, potrebbero offuscare lo splendore di questo collega.

E questi erano gli uomini che alla grande loro virtù di cittadini, di ministri responsabili, accoppiavano un'alta modestia e rispettavano la legge della divisione del lavoro.

I tempi non corrono più benigni a queste virtù. Cito un esempio. Un giovane ottenne il posto di professore straordinario; concorse per essere professore straordinario in un'altra università; non fu approvato. Un ministro lo fece professore ordinario per dargli la capacità e per escludere nella lotta elettorale un avversario. Ecco la simonia nell'insegnamento ufficiale.

Codesti sono gli inconvenienti che si vollero evitare e che si erano evitati da una legge brevissima.

Oggi l'art. 5 è gravissimo nelle sue disposizioni. Analizziamolo:

« Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario ».

Ecco un impedimento fatto ai ministri di mettere a concorso la cattedra di professore ordinario se non faccia la petizione del professore straordinario. Dunque vi è un diritto acquisito? Ma andiamo avanti. « Quando si deve fare questo concorso deve essere limitato ai soli professori ordinari e straordinari dell'istessa materia ».

Ma io appresi giovanetto l'art. 24 dello Statuto, che reca: tutti i cittadini (il testo dice regnicoli) sono ammessibili alle cariche civili e militari. Nelle parole cariche civili è inteso il diritto di aspirare al pubblico insegnamento. Questo articolo sanzionò la reiezione dei privilegi della nobiltà ai quali gli onori andavano o

per intrigo di alcova o per malinteso disprezzo del terzo stato; la reiezione di quella triste legge di ostracismo alla libertà di coscienza; introducendo l'espressione di un principio di eguaglianza nella gara degli ingegni.

La Statuto dice solamente, salvo eccezioni volute dalla legge, ma non dice « favori della legge ». E perchè tutti i commentatori di questo articolo lodano la parola eccezioni? Perchè vi possono essere uffici pubblici come quelli di finanza, come quelli delle ambascerie che potrebbero addimandare una cauzione in denaro, o vi possono essere altre ragioni di eccezione.

Ora pare possibile che il Senato del Regno debba deliberare che i professori straordinari, dei quali pare che non si sia contenti, rimanendo tre anni a dare quell'insegnamento comune, a preparare i dottori, dopo tre anni possano chiedere il concorso; al quale possono essere ammessi gli altri straordinari della stessa materia e i professori ordinari?

A parte che non tutti vogliono andare a togliere il pane al proprio amico, ma il professore che cerca di passare da straordinario ad ordinario sa studiare le condizioni vere dell'insegnamento.

Per esempio, una delle materie più necessarie alla difesa dello Stato e allo svolgimento delle altre leggi che si hanno a fare è l'insegnamento del diritto ecclesiastico, nel senso dei diritti dello Stato contro la Società teocratica forte per le sedizioni di un partito clericale, dimentico che la Chiesa nacque nello Stato e non lo Stato nella Chiesa; ebbene questo insegnamento è abbandonato; se, se ne tolgono due o tre uomini, tra i quali io voglio citare a titolo di onore lo Scaduto che insegna in Napoli, non vi sono che due professori straordinari di questa materia del diritto canonico. Tra di loro vi può essere uno scambio d'idee, una tacita rinuncia a farsi gara. Come mai con questo articolo noi vogliamo limitare il diritto di tutti i cittadini a concorrere al posto d'insegnante?

Spessissimo uomini d'alto merito non accettano l'ufficio di professore straordinario perchè rimunerato con 7 decimi, e perchè non è stabile. Per esempio il mio collega ed amico professor Semeraro aveva fatto ottimi lavori; era giudice, e non volle mai concorrere fino a quando si trattava di rinunciare all'inamovibilità del giudice per diventare professore strordinario; ad un concorso d'ordinario andò e fu vittorioso. Conosco individui che non vogliono concorrere alla cattedra di professore straordinario a Cagliari o a Sassari, perchè soffrono il mal di mare e non vogliono allontanarsi dalla famiglia; altri che aspettano di concorrere per la Sicilia anzichè per il Nord. Tutte queste ragioni mi fanno dubitare della giustizia e dell'utilità di riconcentrare la gara fra i professori ordinari e i professori straordinari della sola materia, eliminando persino i liberi docenti. Vi è poi un'altra clausola in quest'articolo da cui pare che solo la miseria e la sventura ispirino la nostra legge. « Non riuscendo vincitore nel concorso (si dovrà dire il concorrente e non il ministro), potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che ha vinto ».

Vedete che disprezzo sarebbe per un professore, se, dopo di aver gettato il guanto di sfida agli altri ingegni italiani, loro dicendo: venite a provarvi con me, rimasto vinto, dovesse ricoverarsi nella casa abbandonata dal vincitore!

Conosco la Convenzione di Ginevra che raccoglie i feriti e li cura, ma questa clausola non credo che conferirebbe autorità per la pubblica istruzione.

Ho detto queste cose perchè non ho piccini da avviare alla pubblica istruzione. Io sono ormai un veterano dell'insegnamento, come sono uno dei veterani del Senato. Prego, concordando il mio pensiero con la preghiera fatta dal senatore Colombo, che questo articolo sia abbandonato, perocchè io temo che, non usandosi la prudenza del navigante, che getta la zavorra a mare, questa nave non arriverà in porto. Io voterò contro.

Detto questo, mi taccio e ringrazio il Senato della benevolenza, con cui mi ha ascoltato.

CREMONA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Mi limiterò a dire poche parole, perchè credo che la difesa di questo articolo spetti specialmente al signor ministro, che ne è l'autore principale.

Dico ciò, non già per togliere dalle nostre spalle una qualsiasi responsabilità, perchè noi lo abbiamo discusso insieme, ci siamo accordati intorno ad esso, ed ora siamo solidali con lui; ma senz'alcun dubbio il signor ministro potrà, assai meglio di noi, addurre gli argomenti che

suffragano questo nuovo articolo, che è venuto a sostituire l' art. 5 del primitivo progetto dell' Ufficio centrale.

Io mi permetterò soltanto di dire qualche cosa in risposta agli argomenti addotti dal mio carissimo amico, il senatore Colombo. Egli ha preso in speciale considerazione la scuole di ingegneria, ed ha detto che in queste scuole sono maggiori di numero certe materie, le quali, senza essere affatto secondarie, hanno gravità o importanza minore, ed ha soggiunto poi che queste cattedre non di rado giova che siano coperte da eminenti professionisti. Il fatto è verissimo, e si riscontra molto frequentemente nei politecnici stranieri, e sarebbe bene che fosse anche più frequente nelle nostre scuole. Io credo che questo fatto non giova a suffragare la sua opinione, ma viene anzi in aiuto all' articolo 5, quale è ora da noi presentato; giacchè precisamente perchè si tratta di cattedre che non sono di primissima importanza e di persone dedite ad una lucrosa professione, non è opportuno che quelle siano occupate da professori ordinari; e gl' insegnanti possono rimanere straordinari senza nessun scapito nè loro nè dell' Istituto a cui appartengono; ed è ciò che avviene non di rado nei politecnici stranieri.

Un eminente ingegnere, e così pure un avvocato, o un medico, i quali esercitino la professione, non vivono dello stipendio d' insegnante, come è il caso di un modesto filosofo o d' un matematico puro o d' un naturalista, che traggono i loro mezzi di sussistenza soltanto dalla cattedra. Un valente ingegnere (o medico, o avvocato) può ritrarre ricchezze dall' esercizio della sua professione; per lui la cattedra serve quasi di *réclame* in pro del suo esercizio professionale. A cotali insegnanti non nuoce di rimanere straordinari; e giova invece alla scuola che rimangano tali, potendo serbare i posti di professore ordinario a vantaggio degl' insegnanti delle lingue naturali o delle matematiche pure o di altre discipline analoghe, i quali consacrano tutto il loro tempo, tutta la loro vita, al laboratorio, alla cattedra, agli studi, senza profitti materiali.

Cosicchè mi pare che l' argomento del senatore Colombo non venga a suffragare la sua proposta.

Egli si è meravigliato che, in occasione di questo disegno di legge, avente per fine di far sì che i professori straordinari siano nominati per concorso e diventino stabili, si è meravigliato, dico, che si metta tutta la materia a soqquadro, si scompigli lo stato attuale delle cose, si pregiudichi la riforma generale degli studi.

Ma consideriamo quello che si doveva fare presentemente. Mi duole di dover annoiare il Senato col ripetere più volte gli stessi concetti.

Si doveva provvedere per legge ai professori straordinari, i quali figurano bensì nella legge Casati, ma sotto una forma che è affatto caduta in dissuetudine.

Il professore straordinario della legge Casati era nominato per un solo anno, per fare un corso complementare non continuativo. In seguito, a poco a poco, si è introdotto il sistema di nominare professori straordinari anche per le materie fondamentali, ed allora l'ufficio di straordinario divenne uno scalino per salire più alto e divenire ordinario senza concorso. Però una legge che provvedesse ai professori straordinari concepita in questa maniera non si è mai fatta, e per un quarto di secolo si è tirato innanzi con un semplice regolamento, non avente base in alcuna legge, contro il quale ebbe a protestare anche qualche ministro, il quale era nel vero, quando sosteneva che si offendeva la legge promuovendo senza concorso il professore straordinario a ordinario.

In questo stato di cose è naturale che da tutte le parti e per molto tempo si insistesse perchè la materia fosse regolata per legge.

Ma sarebbe forse bastato di affermare con una legge che i professori straordinari d' ora in avanti saranno nominati per concorso? Ma guardate la questione che si presenta subito spontaneamente.

Che cosa avverrà del professore straordinario dopo che sarà stato nominato per concorso? Dovrà restare perpetuamente straordinario, contentandosi della stabilità e degli aumenti sessennali! Questa sarebbe una soluzione, ma non è quella che vuole il senatore Colombo.

Egli dice: C' è già un regolamento che provvede alla promozione di ordinario.

Ma si tratta appunto di regolare la materia per legge, perchè il regolamento è contro la legge Casati e del resto è soggetto a mutare

da un momento all' altro. E ciò è tanto vero che lo stesso ministro attuale ha presentato un nuovo regolamento che sta in esame presso il Consiglio superiore, e nel quale ci sono disposizioni affatto diverse da quelle del regolamento precedente.

Che cosa vuol dire la proposta del senatore Colombo di conservare il regolamento?

Ma quale valore ha un regolamento che è stato più volte modificato, che può essere di nuovo alterato?

Un regolamento non ha valore se non esplica una legge preesistente. Ora, siccome una legge per i professori straordinari non c' è, il regolamento non conta nulla, anzi è una violazione della legge vigente, che è la legge Casati. Conterà il regolamento che verrà dopo questa legge, se essa avrà la fortuna di essere approvata.

Per questo mi pare che la proposta del senatore Colombo, di sopprimere l'art. 5, equivalga a dirci: rinunziate a tutto.

Egli propone di sopprimere l'art. 5 lasciando le cose come stanno.

Ma come stanno?

Certamente si possono fare altre obbiezioni e ne sono state fatte, per esempio, dal senatore Carle, alle quali ha bene risposto il senatore Canonico; si possono fare delle obbiezioni di altra natura e si potrà sostenere da alcuno che sia meglio il consacrare in una legge l' istituto della promozione, che ora è come campato in aria in un regolamento illegale, anzichè abrogare la promozione e provvedere nel modo che il signor ministro ha proposto e noi abbiamo accettato di buon grado.

Si potrà opinare che un sistema sia migliore dell'altro, ma gli argomenti addotti dal senatore Colombo, me lo perdoni l'amico carissimo, non mi persuadono.

Io mi limito a queste poche osservazioni, poichè sono sicuro che una migliore e più completa difesa sarà fatta dal signor ministro.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Sarò brevissimo. Sono d'accordo con il relatore, che sarà bene di stabilire per legge le norme che devono regolare le nomine e le attribuzioni dei professori straordinari; perchè i regolamenti possono mutare, a secondo la volontà dei ministri che si succedono nel Ministero dell' istruzione pubblica, mentre in materia così importante è bene vi sieno norme fisse. Ma sono anche d'accordo col senatore Carle, il quale disse che questa legge dovrebbe sanzionare ciò che l'esperienza ha dimostrato di aver fatto buona prova; vale a dire, che il professore straordinario, il quale, a norma di quanto si viene a stabilire in questa legge, è nominato dietro concorso, si possa promuoverlo ad ordinario, non obbligandolo a fare un secondo concorso, ma solamente quando una Commissione giudicherà che esso, dopo cinque anni, o più, da che ha esercitato in qualità di professore straordinario, avrà dato prove sicure della sua vera attività scientifica e della sua non dubbia abilità didattica.

Sono vari anni che vige, per regolamento, questo modo di promozione ad ordinario dei professori straordinari, ed i risultati sono stati buoni. Perchè volere costringere ad un nuovo esperimento, duro e pericoloso, insegnanti che hanno lavorato alacremente per farsi una riputazione, tanto nell' insegnamento, quanto nella scienza, mentre con un esame rigoroso potete accertarvi del valore loro?

Io sono certo che questo art. 5 avrebbe come conseguenza che uno, nominato straordinario, rimarrebbe tale per tutta la sua vita; poichè non posso immaginare che ci sia professore straordinario, tranne che non sia un pazzo, il quale vorrà esporsi al rischio di perdere in un momento il posto e la riputazione che si è acquistata a furia di lavoro.

Di ciò io credo che dovreste convincervene facilmente anche voi, che, in questa stessa legge stabilite, che quando dopo tre anni il professore straordinario non ha dato prova di attività nè didattica, nè scientifica, il ministro metterà il suo posto a concorso; al quale potrà anche concorrere lo stesso insegnante per l' inabilità del quale il ministro mette la cattedra a concorso. Dunque l'apertura del concorso, in questo caso, suona una punizione che si infligge all' insegnante inabile.

Ed allora come volete che un professore straordinario, perchè si è mostrato abilissimo, vi dica: punite anche me, ed aprite il concorso per la mia cattedra?

Adunque voi fate un articolo, che resterà lettera morta e che sarà l' ostacolo, pel quale i professori straordinari non possano divenire

ordinari, a meno che non si trovi poi l'espediente per eluderlo.

L'onor. Colombo, essendo direttore di una scuola di ingegneria, ha fatto rilevare come in questa scuola vi sono molti professori straordinari, i quali esercitano anche altra professione molto lucrosa, che non chiederebbero mai la loro promozione ad ordinarii per timore di perdere la loro riputazione con grave danno de' loro guadagni. Ma il relatore risponde che a tali professionisti, che veramente sono molto utili in una scuola d'ingegneria, importerà poco essere ordinari o straordinari; perchè nel modo che è fatta questa legge, la differenza fra l'ordinario e lo straordinario è solamente di stipendio, e questo importa poco a loro, che fanno lauti guadagni con l'esercizio della professione; mentre poi, per ciò che riguarda la dignità, quella, che ora con questa legge, si verrebbe a dare al professore straordinario; è la stessa di quella che fin qui ha goduto solo il professore ordinario. A parere del relatore, con questa legge fra il professore ordinario e quello straordinario non vi sarebbe altra differenza che il primo ha L. 5000 di stipendio ed il secondo L. 3500, e quindi ad un professionista o ad un industriale tale differenza importerà poco, esso non domanderà mai di essere promosso. Sarà pur così per i professori della scuola degli ingegneri, io non lo so; ma per le Università le cose non sono così. Sia pure che la differenza stia nello stipendio, lo che io però non credo. Ma ad un professore straordinario di Università volete levar la speranza d'andare avanti? No, voi non dovete levare niente a nessuno. Oggi nelle Università vi sono due categorie di straordinari, corrispondenti a due insegnamenti diversi: vi sono gli insegnamenti complementari, che, a norma della legge Casati, sono disimpegnati da professori straordinari, i quali possono rimanere sempre tali; ma vi sono anche cattedre fondamentali che provvisoriamente, per varie ragioni, sono occupati da professori straordinari. Queste cattedre dovranno, per la loro importanza, presto o tardi essere occupate da un professore ordinario.

Ora volete che un professore straordinario di una cattedra fondamentale, quel giorno che si crede di occuparla con un professore ordinario, sia costretto a correre il rischio del concorso, mentre ha dato prove luminose della sua operosità scientifica e della sua abilità didattica, e poi aspettate che lo chieda esso stesso? Ciò non sarà mai, e la cattedra fondamentale sarà e resterà occupata da un professore straordinario fin che esso vivrà.

Nell'interesse dell'Università sarà meglio, in questo caso, di stabilire che le cattedre fondamentali saranno sempre occupate da professori ordinari. Ma ciò sarebbe anche un danno; poichè la scienza non sta ferma, e non si può stabilire sin d'ora quali saranno in avvenire gli insegnamenti fondamentali di una Facoltà. Insegnamenti, che un tempo furono ritenuti fondamentali, si riputarono in un altro accessori o complementari, e di poi sono stati riconosciuti nuovamente come fondamentali.

Cito un esempio. Molti anni or sono, col progresso delle scienze sperimentali, si è creduto che le patologie, generale e particolari, le quali erano designate nella legge Casati fra le materie fondamentali, non avessero che poca importanza; tanto che la patologia medica in molte Università venne soppressa, e la patologia chirurgica affidata ad un incaricato o ad un professore straordinario. Anche la patologia generale in varie Università si era lasciata coperta con un professore straordinario; ma la scienza ha camminato, e quel giorno in cui si è messa nella giusta via per la ricerca delle cause delle malattie, si è ritornati a riconoscere che la patologia generale e le patologie speciali, medica e chirurgica, sono insegnamenti fondamentali nella Facoltà medica. Anzi l'importanza delle patologie viene sempre crescendo, tanto che da per tutto sorgono nuovi insegnamenti di patologie speciali. Questa verità è stata riconosciuta dallo stesso onor. ministro, il quale ci ha annunciato l'altro ieri di volere stabilire in alcune Università un nuovo insegnamento di patologia delle malattie esotiche. E farà bene.

Ma, se ancora abbiamo talune cattedre di patologia generale, o di patologia speciale medica, o chirurgica, occupate da professori straordinari di valore, vogliamo che questi soggiacciano al cimento del concorso per divenire ordinari? Non credo sia giusto.

Quindi a me pare che l'emendamento proposto dal senatore Carle si debba accettare; altrimenti quest'art. 5 distrugge l'effetto di questa legge. Questo è il mio parere.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non c'è dubbio che il nuovo articolo 5 di questa legge, viene ad introdurre un'essenziale modificazione al regime vigente. E come accade di tutte le umane cose non c'è dubbio nemmeno che questa disposizione dia luogo a qualche inconveniente. Parecchi ne furono indicati. Io non la difendo col vecchio principio che lo *adducere inconveniens non est solvere argumentum*, ma dirò le ragioni per le quali il concetto di un nuovo provvedimento fu proposto, accolto e formulato dall'Ufficio centrale.

Nella discussione generale io ebbi ad osservare che l'art. 5 così come era proposto, altro non veniva a rappresentare che la consacrazione per legge di ciò che erasi fatto nel regolamento.

Ora questo regolamento è mio proposito di mutarlo; di mutarlo, s'intende, con tutta la deferenza che è dovuta ai corpi consulenti, avendo già fatta dichiarazione verbale al Consiglio Superiore che io a nulla tenevo se non alla ricerca della verità, pronto a riconoscere la bontà delle altrui proposte.

Quando io presentai i nuovi regolamenti al Consiglio superiore non mancarono le apprensioni esagerate, le critiche precoci, i giudizi anticipati, e qualche amico autorevolissimo venne anche a consigliarmi di evitare difficoltà, provvedendo per legge.

Il consiglio era inopportuno, perchè io non venivo a modificare la legge, bensì il regolamento, come dettava il dover mio. Perchè io credo che il regolamento non risponda più alle esigenze degli studi, come è attestato dai voti del Parlamento e dei Corpi accademici.

Ora che viene innanzi una legge di riforma per la nomina degli straordinari, mi viene raccomandato di provvedere per regolamento! È una di quelle discordanze di opinioni, che mi sorprendono, ma non possono arrestare l'opera mia, persuaso, come sono, che si può e si deve discutere, per migliorare lo stato delle cose, non per mantenerlo.

Sta in fatto che il regime dell'insegnamento col grado di straordinario si è mutato man mano per forza di decreti.

La legge Casati dà allo straordinario una posizione veramente infelice, che merita di essere mutata.

Quando la proposta Battelli venne innanzi alla Camera, la Commissione parlamentare giudicò necessario di non limitarsi ad un solo articolo, all'abolizione cioè dell'art. 89; poichè mutando la posizione del professore straordinario, mettendolo col concorso in condizione più elevata e sicura, era necessario altresì di stabilire altre norme a guarentigia non solo del loro interesse, ma più di quello degli studi.

Avvenne così che la legge fosse ingrandita, avvenne, cioè, quello che è stato deplorato prima dal senatore Paternò ed ora da altri, e specialmente dal senatore Carle, quasichè la innovazione da noi portata in questo sistema crei una gran perturbazione, costituisca un gran pericolo. Ora io sono convinto che questa perturbazione non c'è, che questo pericolo non esiste, ed in poche parole spero di darne la dimostrazione al Senato.

Evidentemente ogni nostro ragionamento deve partire dallo stato di fatto, cioè dalla legge Casati, che è ancora in vigore, e lo sarà per un pezzo. Essa stabilisce la posizione dei professori ordinari, ma non dice, quindi esclude, che lo straordinario abbia diritto ad essere promosso ad ordinario. Che cosa dovrebbesi fare? Lasciare la situazione così com'è fatta dal regolamento?

Esso in fondo racchiude una somma di poteri discrezionali del ministro. Perciò mi fu chiesto: volete diminuire i vostri poteri, rinunciare alle prerogative del potere esecutivo? Io, in verità, non mi allarmo molto di questa responsabilità; ho avuto sempre in mente il concetto, che quando un potere discrezionale può esser tradotto in una disposizione di legge, che rappresenta una guarantigia di diritto e di giustizia, sia utile, anzi doveroso il farlo. Lo Stato moderno, che tende a realizzare altissime idealità umane, non ha che una forza, la quale lo sottragga a tendenze pericolose e perturbazioni gravissime, ed è il diventare uno stato di diritto.

È con questo criterio, che io mi sono governato in tutte le proposte che ho fatto, anche regolamentari. Invece di accrescere i poteri discrezionali del ministro, ho creduto convertirli in regole precise, che a me parevano di giustizia.

Così avviene in questo caso, stabilendo con

la legge che la nomina degli straordinari debba farsi per concorso. Contro questa diminuzione di potere nessuno ha avuto niente da obbiettare.

L'obbiezione è nata, quando la riforma fu condotta innanzi con la stessa logica, con cui è stata iniziata. Ora, vediamo, se cio siasi fatto.

Fatta la nomina dello straordinario per concorso il professore, dopo tre anni, è abilitato dal regolamento a chiedere la promozione. Che cosa avviene? Io non debbo dirlo al Senato, ove sono tanti professori.

Non citerò, ad esempio, i casi esposti dal senatore Pierantoni ed altri intorno alla facilità con cui oggi si stampa per dar prova di attività scientifica. Spesso le Commissioni non riescono ad esaminare esattamente tutte le pubblicazioni presentate.

Disgraziatamente lo stipendio dei professori è così piccolo che, in verità, non si può essere troppo inclinati ad essere rigorosi in siffatte promozioni.

Ma quando il professore diventa ordinario, non è raro il caso che non studia più, non produce più, e talvolta fa poche lezioni.

Contro questo stato di cose sono sorte mille voci, e chiesti provvedimenti fuori e dentro il Parlamento.

Dunque, la logica del reclamo e quindi della riforma conduce a dire: se la difficoltà non è sufficiente nel sistema stabilito dal regolamento, mutiamolo. Ed io dissi già nella discussione generale: cerchi l'Ufficio centrale una formola migliore. Abbiamo discusso insieme intorno agli inconvenienti dei vari sistemi, e trovammo che il migliore era quello proposto.

Se altri degli onorevoli senatori credono che un metodo migliore ci sia, lo propongano; ciascuno di noi lo desidera; ma non possiamo aderire al proposito di restar nella condizione presente.

Si teme che i professori straordinari in un concorso per la promozione possano perdere la cattedra. Ma, facciamo migliore riflessione: c'è in questa medesima legge un articolo che espone lo straordinario allo stesso pericolo di perdere la cattedra, se per cinque anni non abbia dato prova di attività scientifica.

Si ripresenta poi l'argomento sotto altro punto di vista, osservando che lo straordinario non chiederà l'apertura del concorso.

Io sono stato sempre in gran diffidenza verso tutti coloro, siano studenti, siano professori, che hanno paura dei concorsi.

Anche il sistema dei concorsi presenta qualche inconveniente, ma è la migliore garanzia che si sia finora escogitata; ed ha il grande vantaggio di mettere al di sopra di ogni sospetto l'azione del potere esecutivo.

Chi ha paura del concorso, vuol dire che non si sente abbastanza munito per vincere la prova.

Ma si tratta, dice il senatore Colombo, di professionisti che non possono mutar la loro residenza. Ma costoro hanno la cattedra come accessorio; e ne traggono autorità per raggiungere i sommi gradi nella fortuna professionale.

Sicchè taluno discutendo questa materia, è arrivato perfino a dire che sarebbe quasi opportuno e giusto invitare i professionisti a pagare qualcosa allo Stato, anzichè a percepirne stipendi ed assegni.

Se i professori straordinari, che esercitano una professione, hanno paura di perdere la cattedra, non chiederanno di fare il concorso ed è poco male per la scienza e per lo Stato.

Se sono valenti continueranno ad insegnare; se non lo sono dopo cinque anni potranno perdere la cattedra.

Il senatore Todaro, venuto ultimo a dar forza agli oppositori dell'articolo, dice che vi sono professori straordinari per cattedre primarie.

Noi non abbiamo in qualsiasi modo chiusa la porta per la nomina dei professori ordinari anche fuori concorso. Abbiamo l'art. 7 che risponde ad una proposta fatta dal senatore Cannizzaro, per lasciare la possibilità che persone venute in alta fama in una data materia scientifica, possano essere chiamate ad un insegnamento.

Abbiamo temperato in doppia forma l'art. 5 ammettendo, che chi non riesce vincitore del concorso, può passare in un'altra Università. Evidentemente se il concorso è limitato ai professori ordinari e straordinari, chi vince la cattedra lascia un posto vacante.

Io non credo, onor. Todaro, che ciò possa significare diminuzione di autorità scientifica e molto meno morale.

Un altro temperamento consiste nell'aver fatto omaggio ad analoga proposta del senatore

Cannizzaro, ammettendo il principio del trasferimento che mancava nella legge Casati.

Si può aggiungere in questo articolo che il professore non classificato primo nel concorso potrà occupare la cattedra di colui che lo vinse, ovvero una delle altre che potessero rimanere vacanti in seguito a trasferimenti decretati dal Ministero.

Vi è un'altra obbiezione, che credo sia nello spirito del discorso fatto dal senatore Pierantoni. Egli ha parlato di molte questioni relative al giudizio della Commissione e alla competenza del Consiglio superiore.

Io non m'intrattengo su questo argomento, che pur essendo importantissimo potrebbe allontanarmi dal processo logico che intendo seguire in questa discussione.

L'onor. Pierantoni domanda: perchè limitate il concorso ai professori ordinari e straordinari? Secondo la legge Casati dovrebbero esservi abilitati anche i dottori aggregati e i liberi docenti.

Gli rispondo subito che questa sua preoccupazione è eccessiva. Al concorso per ordinario sono ammessi tutti, anche gli scienziati che non sono nel pubblico insegnamento, ma non si può dare questa estensione ai concorsi per promuovere gli straordinari; altrimenti crescerebbe il loro pericolo. Ora si tratta soltanto di correggere un sistema che si crede difettoso.

Si è detto: ma perchè volete sottoporre ad un concorso il professore che è entrato nello insegnamento per un concorso precedente?

Il concorso per professore straordinario è sempre giudicato con minore severità, poichè si tratta di giovani che devono ancora progredire nello studio e dare miglior prova di sè.

Peraltro non può escludersi la possibilità che ad un concorso per posto di professore straordinario prenda parte un professore ordinario che desideri cambiar sede. Il caso non è raro.

Ormai il numero delle persone che aspirano alle cattedre universitarie cresce di giorno in giorno, mentre gli uomini che dedicano tutta la loro anima e le loro aspirazioni allo studio sono pochi, tanto più che ci vuole un gran spirito di sacrificio e un grande amore per dedicarsi all'insegnamento che è così scarsamente retribuito.

In tutte le amministrazioni dello Stato, quando si tratta di salire ai gradi direttivi, si chiede una prova di concorso. Perchè non ammetteremo lo stesso principio quando si tratta di passare da professore straordinario a ordinario? L'esperienza ha dimostrato che il giudizio di promuovibilità non offre sufficienti guarentigie. Se voi avete da fare nuove e migliori proposte, io le esaminerò ben volentieri, ma se non proponete niente, io insisto nella proposta del concorso, che evidentemente è garanzia della maggior severità possibile.

Ecco il ragionamento che mi condusse a proporre e sostenere il concetto dell'art. 5.

Certo è che tanto il ministro che l'Ufficio centrale non sono animati dal desiderio di nuocere, di disturbare nessun interesse. L'interesse individuale è garantito con molta cura da tutti i temperamenti che abbiamo introdotti in questa legge, ma al disopra degli interessi individuali che trovano tanti modi, ai tempi nostri, di farsi valere, vi sono gli interessi della scienza e del paese, ed io credo che il Senato vorrà associarsi a noi nel sostenerli.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Todaro.

TODARO. Io ho 36 anni di insegnamento e sono entrato nell'Università di primo acchito per la via maestra, come professore ordinario cioè direttamente per concorso. In tutto questo lasso di tempo ho la coscienza di aver fatto sempre il mio dovere e come insegnante e come uomo di scienza.

Credo che i professori, che vedo seduti in quest'aula e che hanno contribuito al progresso della scienza, non abbiano mai mancato al loro dovere d'insegnanti, anche dopo essere stati nominati professori ordinari; e credo pure che, per nostra fortuna, in Italia si trovano molti professori ordinari benemeriti della scienza e dell'insegnamento.

Questo, dico, per rispondere al signor ministro il quale mette tutti in un fascio e ci lancia rimproveri che sentiamo di non meritare.

Se ci sono alcuni che mancano al loro dovere li additi e prenda contro di loro severi provvedimenti. Ma non ci confonda tutti insieme. Quando si ha la coscienza di avere speso tutta la vita per la scienza e per l'insegnamento, riesce assai doloroso sentirsi dire innanzi al Senato, in pieno consesso, di non aver fatto il proprio dovere. Contro quest'affermazione altamente protesto in nome di tutti i professori

ordinari che illustrano con l'alto ingegno e col lavoro loro il nostro paese.

Ma veniamo alla quistione. Il signor ministro, per rispondere all'obbiezione da me sollevata intorno alla difficoltà che si viene a creare con questa legge per il passaggio del professore straordinario a professore ordinario, dice che vi provvede l'art. 7 della stessa, col quale si eliminerebbe l'inconveniente da me lamentato.

Io credo che in queste momento l'onorevole ministro confonda nella sua mente gli effetti dell'art. 69 della legge Casati, che ha una larga applicazione, con quelli dell'art. 7 della legge che discutiamo. Quest'articolo ha un'applicazione molto ristretta. Infatti esso dice: « Quando si tratti di materia specialissima che abbia scarsi cultori ».

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo discuteremo.

TODARO. Io non ho parlato di questi scarsi cultori, ma ho parlato di professori straordinari di una cattedra fondamentale, che richiede presto o tardi di essere occupata con un professore ordinario, per la materia della quale vi sono molti cultori. L'art. 7 non fa al caso nostro, e resterà sempre con questa legge obbligatorio un secondo concorso, onde lo straordinario di quella cattedra possa essere elevato ad ordinario.

Io dico all'onorevole ministro che io entrai all'Università per concorso. Ma io ho fatto il concorso quando aveva a pena venticinque anni. Allora avevo tutto l'ardore giovanile o se vogliamo l'audacia, ed aveva tutto da guadagnare e niente da perdere. Ma ora io non esporrei più la mia riputazione in un concorso per tutto l'oro del mondo. Sono quel che sono, ma non vorrei far dipendere il mio nome dall'opinione di alcuni individui chiamati a giudicare in un concorso.

Creda, signor ministro, che tanto più si avanza nel sapere e nel sentimento della propria dignità, tanto meno si è disposti a lasciarsi discutere. Io quindi affermo che l'art. 5 che stiamo discutendo resterà lettera morta. Non ci sarà uomo che si rispetti, il quale occuperà il posto di professore straordinario, che voglia cimentarsi ad un concorso per diventare ordinario.

E voi stesso dovreste essere di questa opinione, poichè in questa legge vi riservate di riaprire il concorso dopo cinque anni, nei quali il professore straordinario non dà prove sufficienti della sua attività scientifica ed abilità didattica. Dunque, io lo ripeto un'altra volta, l'apertura del concorso suona una punizione ed è un espediente per sbarazzarsi del professore straordinario inabile.

Vi è poi un'altra considerazione: si dice che il professore straordinario di un'università, quando sarà vinto in un concorso, passerà in un'altra università. Per esempio, da Roma andrà a Genova, o da questa in un'altra.

Ora io non credo che fra l'università di Roma e quella di Genova, entrambe della stessa classe, ci sia differenza; e tranne poche università di seconda classe, le quali tentano mano mano a pareggiarsi alle prime, le università sono tutte uguali, o tendono a divenirlo, ed in ogni modo lo debbono essere rapporto all'insegnamento; poichè si ha, da per tutto, lo stesso interesse d'avere un valente insegnante. Intanto voi, prima, col vostro concorso, gli date il bollo di mediocrità, e poi lo mandate in altra università.

E credete che in questa, maestri e scolari possano fare buon viso al malcapitato professore straordinario.

Ma non vedete i gravi inconvenienti cui andrete incontro con questa legge?

Quindi io insisto perchè sia accettato l'emendamento del senatore Carle, col quale si verrebbe a stabilire per legge la via che l'esperienza ha dimostrato essere la migliore per la promozione del professore straordinario a professore ordinario.

A mio modo di vedere il senatore Carle dice bene. Difatto, di già sono oramai entrate, nelle nostre costumanze universitarie per l'elevazione dei professori straordinari ad ordinari, le norme sancite nel regolamento universitario vigente; l'esperienza ha dimostrato che l'applicazione di tali norme ha dato eccellente risultato. Ora voi volete mutare tutto con questa legge.

Mi pare che voi fate il contrario di quello che facevano gli antichi Romani, i quali sancivano per legge, ciò che prima era stabilito dall'uso o dai costumi. Essi dicevano: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?* E noi togliamo con questa legge ciò che era stato introdotto utilmente nei nostri usi universitari.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi sarebbe molto spiacevole se rimanesse nell'animo dell' onorevole Todaro, o di altri senatori, e quindi nella pubblica impressione, che io abbia espresso giudizi meno che riguardosi verso la classe dei professori universitari.

Ho sempre sostenuto, ed anche in Senato, che è nell' interesse dei buoni professori, che sono il maggior numero, di purgare l' alto insegnamento universitario dai mali ond'è travagliato.

Un ministro che voglia affrontare le animosità, che vengono da qualsiasi riforma, e non son poche, ha ragione di sperare che i buoni professori diventino i primi e più attivi suoi collaboratori.

Nessuno più di me crede che debbano essi essere rispettati ed incoraggiati. (*Approvazioni*).

Ebbi già occasione di dire nell'adunanza dell' Ufficio centrale, che se avesse trovato una facile maniera di promuovere i professori straordinari in una categoria intermedia tra essi e i professori ordinari della legge Casati, avrei in ciò ravvisato un temperamento opportuno.

Il non graduare infatti questo passaggio al più alto grado, alla cima dell' insegnamento, ad una posizione assolutamente stabile circondata da somme guarentigie, non mi pare nè giusto nè utile; ma avremmo dovuto complicare troppo la legge, profondamente mutando il sistema vigente.

E sarebbe stato utile sotto un altro aspetto, perchè io credo che sia una vera ingiustizia, che tutti i professori ordinari abbiano la stessa rimunerazione. Gli uomini, che hanno dedicato tutta la loro opera alla scienza, è giusto che abbiano una rimunerazione adeguata alla loro vita di sacrificio.

Io spero di poter iniziare questo miglioramento coi mezzi, che mi offre la legge Casati.

Io sono animato dal desiderio di recare vantaggi e crescere autorità al corpo dei professori universitari.

Di questa mia sollecitudine condivisa dall'Ufficio centrale del Senato, potrei aggiungere un altro esempio. L' ultimo comma di questo articolo dice: « I professori straordinari potranno essere promossi senza concorso, ove abbiano ottenuto l' eleggibilità in un concorso per ordinario, secondo le leggi vigenti ».

Questa disposizione era certamente a beneficio di chi ha dato prova di un merito distinto.

Quali saranno le conseguenze dell' art. 5? Saranno restrittive, non lo nego; parecchi professori straordinari temeranno di fare il concorso; saranno promossi soltanto coloro che avranno i titoli necessari, e sarà bene per la scienza.

I professori straordinari, pagati con 3000 lire, sono nella maggior parte indotti dalla loro posizione ad esercitare altri uffici per provvedere alle necessità della vita.

Quanto alla *diminutio capitis*, che teme il senatore Todaro, io torno ad escluderla completamente. Il non essere classificato primo dalla Commissione di concorso, non può costituire nessun serio danno alla riputazione scientifica dei concorrenti compresi nella terna; dovendo supporre che il concorso sia fatto rigorosamente e giudicato bene.

Chi sia riuscito inferiore ad un uomo di merito universalmente riconosciuto per fama singolare nella sua dottrina, non crederà di essere diminuito nel suo prestigio, e passando, se gli convenga, ad altra cattedra, potrà tenerla altamente con decoro suo e degli studi. (*Bene*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. O io mi sono male spiegato, oppure ho avuto la sventura di non essere compreso. Ella non trova me tra i fautori dello *statu quo*; io sono stato un avversario ostinatissimo di tutti i regolamenti che guastarono le leggi, ed uno dei pochi che combatterono il sistema abusivo dei così detti catenacci e decreti-legge: anche quando rimanevo solo, mi contentavo di avere a compagna la mia coscienza.

Io lodo che ella abbia accettato l' iniziativa parlamentare che ha voluto ridurre gli abusi ministeriali. Quindi ammiro la sua opinione di voler convertire nello stato di diritto lo stato arbitrario, sebbene l' Italia abbia avuto una costituzione certa dichiaratrice di diritto.

Ella non mi ha risposto, nè io me ne lagnerò, in quella che è stata la discussione della non competenza del Consiglio superiore a decidere

della operosità scientifica e della attività didattica?

Ella certamente, s' io fossi caduto in errore, mi correggerebbe; ma è cosa certissima che sono 33 i consiglieri della pubblica istruzione; che ciascuna Facoltà ne nomina 4, di maniera che 16 sono eletti per Facoltà, e ciascuna Facoltà oggi ha il fardello di 19 insegnamonti.

Ora, mi dica ella, come può trovare nel Consiglio superiore uomini che possano giudicar bene della operosità scientifica e della attività didattica?

E parlando di ciò non ho fatto che esaminare una parte del secondo membro dell'art. 5. Poi mi sono fermato alla parte dell' articolo che dice: « il concorso però sarà limitato ai professori ordinari e straordinari della stessa materia ».

Io ho pietà per tutti gli infelici, ma veramente devo dire che nell' insegnamento di questi infelici non ne trovo. Non credo però che si debba credere assolutamente che solo perchè uno è professore di diritto sia un grande avvocato e faccia grandi affari, poichè, se l'onorevole ministro della pubblica istruzione e i suoi colleghi ne volessero la dimostrazione, dimostrerei che la via migliore per andare al foro, è quella di essere o ex-ministro, o ex-sottosegretario. Moltissimi professori non possono correre le vie del foro perchè non hanno la coscienza impura di allontanarsi dai loro doveri.

Le cause oggi si proseguono all' infinito. Qual professore poteva lasciare l' Università nostra per andare a Bologna, a Verona o altrove?

Però che vi sono professori che vivono tranquillamente nell'orbita serena della matematica, della balistica, i quali con una sola perizia qualche volta guadagnano dieci volte quello che i poveri avvocati non guadagnano difendendo gli orfani, il pupillo o la vedova.

Ma di queste miserie nessuno di noi è maculato. Ora poniamo le cose nel vero campo.

La sventura è questa, che con l' abuso dei regolamenti si è guastato tutto il sistema legislativo. L'onor. ministro, l'Ufficio centrale e i signori senatori sanno che ogni Facoltà ha un numero assegnato di insegnamento ufficiale.

La Università nostra ha nella facoltà giuridica dieci insegnanti ufficiali; ed invece gli insegnamenti sono stati portati a diciannove, e vi sono nove professori in più. Cosa devono essi sperare? Alcuna di queste cose: o la morte del collega, o la pazzia o la paralisi o la dimissione o qualche altra cosa che un professore diserti l' Università per andare al Consiglio di Stato.

Ora dunque la miseria di una classe dei professori, se c'è, è sorta per aver voluto violentare la legge col regolamento, perchè in un sol caso si può, per l'art. 70, aumentare eccezionalmente da dieci a undici.

Altro danno dell'insegnamento è questo, che quei professori che dovevano venire per fare il compimento della perfezione degli studi, hanno voluto tutti gli esami obbligatori. Se volete provvedere seriamente non fate questione di bilancio. Che cosa significa quest'articolo? Il professore straordinario quando potrà domandare la promozione? Quando ci sarà la cattedra vacante. E perchè volete riserbare il concorso soltanto al professore straordinario?

Io vi ho parlato di principî di diritto pubblico e di un diritto dichiarato dal nostro Statuto.

Ho detto: voi date il privilegio ai professori già ordinari di venire a concorrere contro i professori straordinari, per questioni di clima o di residenza. Non mi piace di stare all'università di un'isola, voglio andare sul continente.

Perchè questa facoltà, mentre una delle grandi garanzie del professore è di essere inamovibile, e a ciascuno si può dire: tu rimani dove sei andato per concorso?

Dopo ciò, accanto a questi professori straordinari si pone la classe dei professori ordinari della stessa materia, e questi sono i soli candidati, mentre ho già detto come ci sono molti professori pareggiati, dotti, abili, che sono amori del nostro amore per la scienza, perchè noi li abbiamo nominati professori, i quali non accettano di essere professori straordinari per restare nell' insegnamento pubblico, e tra questi c'è lei, onor. ministro.

Ora sarebbe strano che dimani un ex ministro della pubblica istruzione, professore pareggiato, non potesse venire a concorrere per una cattedra che si mette a concorso. Perciò io ho detto: conciliate questa vostra disposizione coll' articolo dello Statuto, il quale vuole che tutti i cittadini possano concorrere alle cattedre, e diciamo che i professori pareggiati hanno l'in-

teresse e il diritto di diventare professori ufficiali. Se ella ha pietà e se l'Ufficio centrale ha umanità per coloro che hanno già sette decimi dello stipendio, bisogna anche avere considerazione per coloro che non hanno stipendio alcuno.

Queste cose le dico impersonalmente, perchè sarei felice se potessi esser ancora professore straordinario e chiedere un concorso: significherebbe di abbandonare 30 anni di vita e di ritornare alla primavera degli anni miei.

Ma se questa legge non è nell'interesse mio e se son lieto di poter portare una parola affettuosa e disinteressata per l'insegnamento nel quale forse poco altro tempo resterò, prego il Senato, prego l'onorevole ministro di non credere che la concordia dell'Ufficio centrale e del ministro sia tutta in questa materia, perchè il fatto è che tutto questo lavoro aggiunto fu un lavoro di primo e secondo rimaneggiamento.

Ella, onorevole ministro, non ha il diritto di autore in questo disegno di legge, vuoi perchè d'iniziativa parlamentare, vuoi perchè è materia mutata dall'Ufficio centrale.

Io non parlo di regolamenti, perchè i regolamenti non sono di pertinenza del potere legislativo e non sono uso di andare a cercare i lavori di preparazione del Ministero per fare censure preventive.

Dei trasferimenti parlerò quando, secondo il nostro regolamento, sarà il momento di parlare. Mi pare che tra gli emendamenti vi sia anche quello di fermarci all'art. 1, e forse questo era il migliore partito.

CARLE. Domando la parola.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto della discussione, credo opportuno ricordare che il senatore Carle ha presentato un emendamento che ho già letto e che è del tenore seguente:

Art. 4.

«Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere di essere promosso ad ordinario.

«Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

«Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio superiore, mettere a concorso la cattedra».

Qui evidentemente non ci sarà più un vero concorso; la promozione si farà unicamente in ragione dei titoli e dell'operosità che il professore avrà spiegato.

Ora, poichè il senatore Carle ha chiesto di parlare, lo prego di svolgere maggiormente il suo emendamento.

CARLE. Ho domandato la parola non tanto per svolgere l'emendamento da me proposto all'articolo 5 che è stato così validamente appoggiato dall'onor. Colombo, e dall'onor. Todaro, ma solo per dichiarare che rinunziando a combattere l'art. 4, non ho mai inteso di ritirare l'emendamento relativo all'art. 5.

È in quest'articolo, che si concentra il dissidio fra l'Ufficio centrale e gli oratori che hanno parlato.

Da una parte l'Ufficio centrale introduce un nuovo concorso fra gli ordinari e straordinari di tutte le università del Regno, dall'altra coll'emendamento proposto si mantiene il giudizio di promozione per lo straordinario nominato per concorso, che abbia dato prova di attività scientifica e didattica.

Questa è la divergenza essenziale, che esiste fra noi, e per quanto abbia ammirato il discorso dell'onor. ministro, non sono riuscito a convincermi che io debba rinunciare alla opinione che ho prima sostenuta. Il ministro ha detto a ragione, che conviene partire dalle disposizioni della legge Casati, la quale non parla di professori straordinari e non richiede per la nomina di essi la prova del concorso.

Mi permetto di osservare a questo riguardo, che nella legge Casati occorre bensì il vocabolo di straordinari negli art. 89 e 90; ma che gli straordinari, di cui ivi si parla, sono semplicemente degli *incaricati* anno per anno. Di qui ne venne, che per graduare in qualche modo la carriera dell'insegnamento si dovette

di necessità creare la classe dei professori straordinari, i quali hanno una posizione intermedia fra gl' incaricati e professori ordinari. Una volta poi creata per necessità di cose questa classe intermedia, che esiste anche nelle Università straniere, veniva pure ad essere necessario di provvedere in qualche modo alla stabilità ed alla promozione di questi professori straordinari; e ciò si ottenne fino ad ora per mezzo di un diritto consuetudinario e regolamentare, che supplì alla lacuna che esisteva in proposito nella legge Casati.

A questo riguardo l'onor. ministro dice, che egli non intende di accettare questo stato di fatto, e che egli vorrebbe rendere più difficile questa promozione del professore straordinario nell' intento di elevare il livello scientifico dell' insegnante. Si può essere di accordo nel richiedere condizioni più severe per la promozione; ma non è punto necessario a questo effetto di togliere affatto di mezzo il giudizio di promozione.

A questo proposito mi permetto di osservare all' onor. ministro, che quando un diritto consuetudinario si è formato in base alle necessità, e ha fatto buona prova senza dar luogo a gravi inconvenienti, non può esservi ragione per volerlo modificare a qualunque costo, e sostituirlo con un sistema diverso, che per essere compiutamente nuovo potrà dar luogo ad altri inconvenienti, che non si possono neppure immaginare mancando in proposito il susssidio di qualsiasi esperienza.

Tale pericolo viene ad essere anche più grande, allorchè, come accade nel caso presente, il nuovo sistema, che si vuole introdurre, finisce per cambiare affatto il sistema dei concorsi, quale esiste nella legge Casati, e anzichè supplire alle lacune di essa, finisce per sovvertire affatto il nostro ordinamento scolastico, creando una forma ibrida di concorso, che tiene dal giudizio di promozione e dal concorso ad un tempo.

Nè serve l'osservazione dell' onorevole ministro, che col suo sistema gli straordinari, che non chiedono l' apertura del concorso, potranno essere messi fuori dell'Università, aprendo d'ufficio il concorso alle loro cattedre.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Quando non hanno titoli e dopo cinque anni.

CARLE. Badi a questo proposito l'onor. ministro, che quelli che non intendono di chiedere l'apertura del concorso saranno abbastanza accorti per procurarsi qualche nuovo titolo scientifico, che impedisca di poter applicare loro il capoverso dell'art. 4, e che quindi col nuovo sistema non si arriverà mai ad escludere le mediocrità dallo insegnamento superiore e intanto si renderà sempre più aleatoria la carriera dell'insegnamento, allontanandone i migliori.

Anche io desidero coll' onorevole ministro, che si innalzi il livello scientifico degli insegnanti, ma non si deve dimenticare, che avendo noi un numero grande di Università, a cui si deve provvedere, non si può pretendere, che tutto il personale insegnante assurga sempre a quella altezza scientifica, che potrà essere desiderata, ma che non può essere conseguita da tutti.

Si richiegga quindi una prova severa di concorso per essere nominato straordinario; si richiegga parimenti che lo straordinario, dopo aver vinto il concorso, continui a dar buona prova di sè per un triennio, e se volete anche per un quinquennio (questo si potrebbe ammettere: ma non si voglia pretendere, che egli per conservare la sua sede e il suo posto debba poi scendere in gara con tutti gli altri professori ordinari e straordinari delle Università del Regno e che debba chiedere egli stesso che la sua cattedra sia posta a concorso.

Per mia parte continuo sempre a credere che il giudizio di promozione, circondato da garanzie valide ed efficaci, corrisponda meglio allo spirito della legge Casati e agli interessi veri del nostro insegnamento superiore. Con questo sistema la possibilità della promozione incoraggia e conforta a progredire coloro che hanno conquistato la cattedra con un concorso, e intanto il timore della apertura del concorso scuote e stimola coloro che pervenuti al posto di straordinario trascurano di procurarsi nuovi titoli scientifici per essere promossi straordinari.

Non ho altro da aggiungere e mi rimetto al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Questo sarà il punto sostanziale sul quale il Senato dovrà pronunziarsi.

Do ora la parola al senatore Colombo, perchè dica se intende appoggiare questo emenda-

mento, oppure se non creda di ritornare, come dicevo pur dianzi, al primo articolo presentato dall' Ufficio centrale.

COLOMBO. Io ho già dichiarato che non intendeva di far proposte speciali sui due articoli, cioè sul nuovo articolo 5 presentato ora dall'Ufficio centrale e sulla formula presentata dal senatore Carle che è poi la prima presentata dall' Ufficio centrale, e che rappresenta il sistema ora in vigore; e per questo appunto esprimevo il desiderio di sopprimere del tutto l'art. 5, perchè la stessa disposizione è già inclusa nel regolamento attuale.

Tutta questa questione nasce dal diverso concetto che i fautori del nuovo articolo e i fautori del vecchio hanno del concorso per il posto di professore straordinario.

Quanto a me io ho sempre creduto che questo concorso costituisca il vero ingresso nell'insegnamento superiore.

Una volta che il concorso ha dato il modo di scegliere la persona adatta ad occupare una cattedra per una data materia in una data sede, come dice l'art. 1°, questa persona entra senz'altro nella carriera universitaria.

Forse, da quelli che pensano diversamente, si ritiene, come mi pare ritenga l'onor. ministro, che il concorso per un posto di straordinario si faccia con criteri più larghi ed indulgenti di quelli che si userebbero per un posto di ordinario. Ma questo non mi pare esatto; io certamente non ho mai visto che si usino differenze fra un concorso di straordinario e un concorso di ordinario.

E allora, se il concorso vinto dal professore straordinario è fatto con tali garanzie da aprirgli la porta alla carriera dell'insegnamento superiore, perchè obbligarlo a fare un nuovo concorso per passare nell' unico grado immediatamente superiore che è l'ordinariato?

Io non credo che regga il confronto con le altre carriere. Nelle carriere amministrative si può entrare per concorso; ma poi si passa di grado in grado generalmente per anzianità, o al più con promozione a scelta, ma questa in un campo molto limitato e solo per certi gradi e per certe carriere. Qui non vi sono che due gradi e si vorrebbe aprire un concorso per ognuno dei due.

Io son d'avviso che basti il primo concorso; in seguito al quale c'è modo di vedere se in un certo periodo di tempo, se non di 3, anche di 4 o di 5 anni, il professore straordinario dia prova di essere veramente un buon professore, se ha acquistato nuovi titoli per salire al grado di ordinario.

Si può allora dar luogo al giudizio di promozione; e si noti che questo giudizio è tutt'altro che indulgente, e si compie colle stesse norme e collo stesso rigore col quale si procede negli altri concorsi. Perchè dunque obbligare questo professore a promuovere un nuovo concorso, perchè metterlo nel durissimo bivio di dover o abbandonare la cattedra o trasferirsi in un altro posto? Capisco che per gli straordinari non vi è l' inamovibilità, che vale per gli ordinari; ma non mi pare conveniente che un uomo di scienza il quale entri nella carriera dell'insegnamento superiore per la porta dello straordinariato, si debba poterlo sbalzare da un capo all'altro d'Italia, come si fa per gli impiegati amministrativi.

Vi è poi un' altra considerazione d' indole affatto speciale, che mi permetto di sottoporre al Senato.

Le scuole superiori, siano universitarie o d'applicazione, hanno un determinato numero di professori ordinari.

Ora, se supponiamo che mentre tutti i posti di ordinario sono coperti, venga a prodursi in essi una vacanza, come potranno il direttore o la Facoltà provvedere a coprire il posto vacante, promuovendo a ordinario uno dei professori straordinari, se non vi è il consenso dello straordinario, che dovrebbe passare ordinario?

E si crede sempre facile che un professore ordinario consenta a correr l'alea di un concorso, come vorrebbe il nuovo art. 5?...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*... Allora si apre il concorso a ordinario...

COLOMBO... È una difficoltà di fatto, ma parmi che si possa frequentemente presentare.

Quando ho parlato la prima volta, io ho sostenuto la massima, che non conviene pregiudicare tutto un ordinamento, provvedendo ad una parte soltanto, perchè quando non si ha sott'occhio tutto il problema, è difficile risolvere una parte senza rischiare di pregiudicare tutte le altre parti.

L'onorevole ministro ha detto che vi è un

nuovo regolamento, il quale è presentemente sotto l'esame del Consiglio superiore.

Questo regolamento è d'iniziativa del ministro, e ciò è nel suo diritto. Ora dice l'onorevole ministro: io mi privo volontariamente di parte del mio potere discrezionale, e domando che si sancisca con questa legge una parte dei principî che io vorrei mettere nel regolamento nuovo.

Ora pare a me che il tradurre in legge una parte del regolamento che si sta esaminando dal Consiglio superiore, come faremmo ora per la nomina dei professori ordinari al posto degli straordinari, sia un pregiudicare tutto il regolamento, approvandone fin d'ora una parte.

Lasciamo prima che in seguito all'esame del Consiglio superiore, si abbia uno studio completo di tutta la materia da regolamentare per l'insegnamento superiore, ma non precorriamo il giudizio del Consiglio superiore, legiferando senz'altro sopra una delle disposizioni principali. Questa mi pare cosa evidente.

Ecco perchè io avevo posto il quesito: Conviene in sede di una legge che non fa che sanzionare quello che si fa ora. risolvere affrettatamente, lì per lì, durante la discussione di questa legge, una questione così importante, la cui soluzione dovrebbe essere meglio maturata in armonia con tutte le altre parti del regolamento?

Questa è la ragione per la quale io non credevo nemmeno necessario di sanzionare con l'art. 5 il fatto della promovibilità di un professore straordinario, perchè questo esiste già nel regolamento in vigore.

Per conseguenza io lo vorrei sopprimere. Ma se dovessi esser messo nell'alternativa o di votare l'art. 5 nuovo o l'art. 5 di ieri, vale a dire l'emendamento Carle, dichiaro che voterei per l'art. 5 antico, ossia per l'emendamento del senatore Carle.

PRESIDENTE. In sostanza, il senatore Colombo appoggia l'emendamento del senatore Carle. Allora mi pare che si potrebbe venire ai voti per risolvere una questione di massima, quale è quella esposta così lucidamente dai senatori Carle e Colombo.

Rileggo l'emendamento proposto dal senatore Carle, appoggiato dai senatori Todaro e Colombo, che verrebbe a sostituirsi a quello presentato dall'Ufficio centrale:

Art. 4.

« Il professore straordinario nominato per concorso, che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà essere promosso ad ordinario.

« Gli atti della promozione potranno essere iniziati, quando il ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori a stampa la sua operosità scientifica e dato prova della sua attività ed attitudine didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà.

« Se nel primo quinquennio della nomina, il professore straordinario non abbia dato prova sicura di attività scientifica e di valore didattico, il ministro potrà, su parere conforme del Consiglio Superiore, mettere a concorso la cattedra ».

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Carle è respinto).

Metto ai voti l'art. 5 del nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

Art. 5.

Il professore straordinario che abbia esercitato senza interruzione almeno per tre anni il suo ufficio, potrà chiedere che la sua cattedra sia messa a concorso per ordinario.

Quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca che il richiedente abbia dimostrato con nuovi lavori la sua operosità scientifica e dato prova della sua abilità didattica, e che si tratti di una cattedra importante per gli studi della rispettiva Facoltà, potrà bandire il concorso, limitandolo però ai soli professori ordinari e straordinari della stessa materia. Il professore che non riesce vincitore del concorso da lui chiesto potrà essere trasferito come straordinario alla cattedra lasciata vacante dal professore che lo ha vinto, o ad altra che si rendesse vacante per trasferimento.

Il professore straordinario potrà essere promosso senza nuovo concorso, qualora dopo tre anni di esercizio abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

Chi approva l'articolo 5 modificato come testè ho letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzazione ad istituire un ginnasio in Frosolone ed in Palmi ed a convertire in governativi i ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera ed Atri.

E, giacchè ho la parola debbo annunziare al Senato che, avendo la Commissione che ha in esame il progetto di legge sugli asili infantili introdotto radicali modificazioni nella proposta ministeriale, è mia intenzione di ritirare questo disegno di legge, onde riprenderlo in esame; epperciò prego la Commissione di sospendere i suoi lavori.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione del progetto di legge testè annunciato, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Quanto al disegno di legge sugli asili infantili, credo sarebbe bene che il signor ministro provvedesse con decreto Reale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi riservo di ritirare il disegno di legge dopo aver provocato il decreto Reale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì, alle ore 15:

1. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198 - *Seguito*);

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220);

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214);

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare (N. 219).

La seduta è sciolta (ore 8 e 45).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1901 (ore 19).

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXIX.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento di senatori — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge:* « *Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori* » (*N. 198*) — *Approvazione degli articoli 6 e 7, quest'ultimo modificato — All'art. 8 il senatore Dini svolge una proposta di aggiunta, che è approvata dopo dichiarazioni ed osservazioni del senatore Cremona, relatore, del ministro della pubblica irtruzione, dei senatori Siacci, Carle e Dini — Approvazione dell'art. 8 con l'aggiunta del senatore Dini — Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:* « *Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera* A, *della legge 31 luglio 1862, n. 719* » (*N. 320*) — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:* « *Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari* » (*N. 221*) — *Approvazione del progetto di legge:* « *Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare* » (*N. 219*) — *Approvazione del progetto di legge:* « *Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro* » (*N. 214*) — *Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Rinvio alla tornata successiva della discussione del progetto di legge:* « *Prevenzione e cura della pellagra* » (*N. 165*).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della marina e della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 68. — Il signor Comminantonio Di Toro, segretario del comune di Pietraferrana (Chieti) ed altri sette segretari di comuni limitrofi, fanno istanza al Senato perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Pasolini-Zanelli, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Finali e Sacchetti di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Pasolini-Zanelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor Giuseppe Pasolini Zanelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor Mariotti Giovanni, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Mariotti e Cefaly ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Mariotti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor Giovanni Mariotti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Mussi, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Pisa e Pellegrini di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Mussi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor Giuseppe Mussi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la nomina dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Fabrizio Colonna.

COLONNA F. SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno, per la categoria 3ª, articolo 33 dello Statuto, i signori:

Martelli avv. Mario, deputato per le legislature XIII, XIV, e XVII;

Riolo Vincenzo, deputato per le legislature XIV, XV, XVI, XVII e XVIII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli dei candidati, e conformi alle prescrizioni dello Statuto, ha l'onore ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, viene proposta ad unanimità di voti la convalidazione della nomina a senatore dei signori Mario Martelli e Vincenzo Riolo.

Se nessuno domanda di parlare, la votazione su questa proposta si farà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale per la votazione segreta sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama: « Seguito della discussione del disegno di legge sulla nomina del professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Essendo stato votato l'art. 5 nella seduta di sabato, riprenderemo la discussione all'art. 6 che rileggo:

Art. 6.

Sulla proposta di una Facoltà potrà esservi trasferito un professore straordinario di altra Università di egual grado.

Non è ammesso il trasferimento a cattedre non strettamente affini.

(Approvato).

Art. 7.

Quando si tratti di materia specialissima che abbia scarsi cultori, sulla proposta di una Facoltà e col parere conforme, a maggioranza di due terzi, del Consiglio superiore, il ministro potrà nominare a professore straordinario, prescindendo dal concorso, persona venuta in meritata fama di singolare perizia nella materia suaccennata.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro della pubblica istruzione, presenta un articolo 7 emendato nella maniera seguente:

« Sulla proposta di una Facoltà, il ministro potrà nominare a professore straordinario, pre-

scindendo dal concorso, persona venuta in meritata fama di singolare perizia in una determinata disciplina, e di conosciuta abilità didattica, e ciò sul parere conforme del Consiglio superiore dato a maggioranza di due terzi dei votanti ».

Quest'emendamento viene sostituito all'articolo 7. Il relatore ha facoltà di svolgerlo.

CREMONA, *relatore*. Questo nuovo art. 7 non è che una leggera variante della dizione primitiva dell'art. 7; variante concordata tra l' onorevole ministro e l'Ufficio centrale; non credo occorra svolgerlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 7, come venne testè emendato d'accordo tra il signor ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

I professori straordinari attuali, nominati per concorso o senza, s' intendono confermati indefinitamente, salvo il disposto dell'art. 4. Il quinquennio ivi menzionato comincerà coll' anno scolastico 1901-1902.

Ad essi sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6.

A quest'articolo viene proposta un'aggiunta dal senatore Dini, la quale suona così:

Per essi inoltre restano ancora applicabili le norme attualmente vigenti per la promozione a professori ordinari quando queste promozioni siano già in corso, o quando, in seguito al parere della Facoltà e del Consiglio superiore, risulti: *a*) che essi con nuovi lavori dimostrino la loro operosità scientifica, e forniscano le prove della loro abilità didattica; *b*) che si tratti di una cattedra importante per gli studi della Facoltà medesima.

Ha facoltà di parlare il senatore Dini per lo svolgimento di questa sua aggiunta.

DINI. Quest' aggiunta non ha bisogno di spiegazioni. Basta farne una semplice lettura per comprendere che con essa si tratta di conservare ai professori straordinari già nominati o la cui nomina sarà fatta prima di questa legge, i diritti che loro vengono dal regolamento attuale.

Secondo il regolamento vigente, dopo tre anni d'insegnamento, i professori straordinari possono chiedere la promozione a ordinari e possono ottenerla quando soddisfino a certe condizioni che sono stabilite nel regolamento stesso.

Ora, secondo gli articoli precedenti questa possibilità di avere la promozione senza un concorso verrebbe loro ad essere tolta, se non s' introduce una disposizione transitoria speciale.

E la disposizione transitoria che io propongo di aggiungere è quella appunto che tende a conservare loro il diritto che hanno, con certe cautele maggiori che in fondo almeno ordinariamente si applicano anche ora, ma che non erano espresse così chiaramente nei regolamenti precedenti, e per questo non furono sempre seguite.

Io prego perciò l' onor. ministro e l' Ufficio centrale di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia quest'aggiunta.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiata).

Prego l'onor. relatore di dire se accetta o meno quest'aggiunta.

CREMONA, *relatore*. L' Ufficio centrale non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. E l'onor. ministro?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Permetta il Senato che dica anch'io che accetto volontieri questa proposta, inquantochè risponde, credo, completamente a tutte le osservazioni, che furono svolte in questa Assemblea, dall' onor. Carle.

Egli si preoccupava del diritto consuetudinario e del diritto acquisito, cioè dei professori che siano in carica con concorso o no. Questa disposizione esenta dal concorso appunto i professori che sono attualmente in ufficio; solamente per la loro promozione applica la regola che lo stesso onorevole Carle voleva proporre, in sostituzione dell' articolo 5 già approvato; perciò mi lusingo che gli oppositori della legge siano soddisfatti.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Dopo le parole dell' onorevole relatore, io non ho bisogno di aggiungere che non mi oppongo all' aggiunta del senatore Dini.

Solamente osservo che si può, senza cambiare in nulla la sostanza e la portata di questa aggiunta, si può, ripeto, alquanto abbreviare, poichè qui si dice: « Per essi » (s' intende cioè per quei professori straordinari attualmente esercenti) « per essi inoltre restano ancora applicate le norme attualmente vigenti per la promozione a professori ordinari quando queste promozioni siano già in corso, o quando ecc. ».

Ora quelle parole: « per la promozione a professori ordinari, quando siano già in corso », mi paiono inutili poichè tutto è compreso in quello che si dice dopo.

Quelli per cui è già in corso la promozione sono precisamente quelli a cui si applicano le condizioni indicate con le lettere *a*) e *b*), cioè quelli che con nuovi lavori hanno dimostrato la loro operosità scientifica, e fornite le prove della loro operosità didattica, e quelli infine che occupano una cattedra importante per gli studi della Facoltà, e tutto ciò a parere della Facoltà e del Consiglio superiore.

Dunque le parole che ho citato non sono che un pleonasmo.

Prima però di fare una proposta attenderò la risposta del senatore Dini.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Poichè l'onor. ministro ha accennato al mio modesto nome, dichiaro che accetterei volentieri l'emendamento proposto dal collega Dini, in base al quale gli attuali straordinari, stati nominati per concorso, potranno essere promossi, secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti senza doversi prima assoggettare a quella singolare forma di concorso, che fu introdotta coll' art. 5 del presente disegno di legge.

Per essere tuttavia sincero sino alla fine, debbo aggiungere che l'emendamento da me proposto non riguardava solamente i professori straordinari, già nominati per concorso, ma anche quelli da nominarsi. Esso mirava ad uno scopo più alto, che era quello di impedire che si pregiudicasse anche nell'avvenire la carriera dell' insegnamento superiore, distogliendo da essa coloro, che avrebbero le attitudini per entrarvi.

Per mio conto credevo allora e credo anche adesso, che l'art. 5 quale è stato approvato, finisca per rendere pressochè impossibile tale carriera, in quanto che saranno ben pochi coloro che vorranno avviarsi ad una carriera, nella quale, dopo aver vinta la cattedra per concorso, e dopo aver per tre anni, almeno, lodevolmente compiuto il proprio ufficio e dato prova del loro progresso didattico e scientifico, non avranno altra risorsa che di chiedere l'apertura di un nuovo concorso difficile e pericoloso, in cui potranno trovarsi in gara con tutti gli altri professori ordinari o straordinari delle Università del Regno. In me resta sempre la convinzione, che in questo modo una legge, che era indirizzata a restringere il potere ministeriale e a dare una posizione giuridica e rispettata allo straordinario, assoggettandone la nomina alla prova del concorso, finisce in sostanza per distruggere la categoria stessa dei professori straordinari.

A mio avviso uno straordinario già nominato per concorso e che intanto non potrà mai essere promosso senza un nuovo concorso, per quante buone prove esso abbia dato nell'adempimento del proprio ufficio, non può più meritare il nome di straordinario. Esso sarà una nuova specie d'incaricato, che, incerto del proprio avvenire non potrà avere quella serenità di animo, che è necessaria per dedicarsi con abnegazione e con sacrificio al culto della scienza.

Sono queste le considerazioni, per le quali pur trovando equa ed onesta l'aggiunta fatta dall'onor. Dini, con cui si salva la posizione degli attuali straordinari, nominati per concorso, non potrò con mio rincrescimento dare il mio voto favorevole ad una legge che, ottima nel suo concetto informatore, colle aggiunte fatte finisce per contraddire all' intento stesso, che essa si propone.

PRESIDENTE. Consente il senatore Dini di modificare la sua aggiunta nel senso proposto dal senatore Siacci?

DINI. No, onorevole presidente, ma, se me lo permette, io intendo semplicemente di spiegarla ancora.

Secondo le norme attuali, quali sono fissate dall'art. 125 del regolamento universitario, pei professori straordinari possono essere iniziati gli atti per la promozione quando presentino nuovi titoli scientifici e forniscano la prova della loro attitudine didattica e abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario pei tre anni, e altro propriamente non si richiede.

Ora per tutti coloro per i quali sono già in

corso gli atti della promozione, il Consiglio superiore, quando è stato chiamato a pronunziarsi, ha applicato le disposizioni indicate, senza tenere conto sempre della natura della cattedra coperta dal professore perchè il regolamento non lo imponeva; mentre io nell'emendamento che propongo dico qualche cosa di più, perchè aggiungo anche che si debba riconoscere che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà alla quale il professore appartiene.

Ora, per quelli pei quali le promozioni sono già in corso, questa condizione non è stata sempre osservata dal Consiglio superiore; quindi se non si mettesse nella legge esplicitamente l'inciso che restano in vigore le norme vigenti per quelli pei quali le promozioni sono gia in corso, verrebbero senz'altro ad arrestarsi tutte le pratiche iniziate per la promozione di quei professori per i quali non è stata osservata la condizione medesima.

Con questo schiarimento voglio sperare che il senatore Siacci accetterà egli pure l'emendamento che io ho presentato.

Al senatore Carle dirò che io, pur dichiarando che se avessi potuto essere presente nelle sedute passate, mi sarei unito a lui nel sostenere il suo emendamento, credo però che allo stato delle cose si faccia bene ad accettare quello che ora propongo, ed anche a votare l'intiero progetto di legge.

Credo anche io con lui che sarebbe stato meglio consentire la promovibilità, anche per l'avvenire, degli straordinari ad ordinari, ma poichè il Senato ha ormai deciso altrimenti, sembra a me che non sia il caso di respingere il buono perchè non si è ottenuto il meglio. Ammetto che potesse essere migliore la proposta Carle di quella che è stata votata, ma, anche senza questa, credo che nella legge vi sia ancora assai di buono; respingerla significherebbe lasciare ancora la possibilità che si ritorni alla nomina dei professori straordinari, senza concorso, ma col solo arbitrio del ministro, e questo io non voglio.

Credo dunque buona questa legge, quantunque possa esser soggetta a qualche censura, e sul punto rilevato dal senatore Carle e anche su qualche altro, come, ad esempio, sulla disposizione per la quale il concorso non è valido che per la sede per la quale è stato aperto, ma, ad ogni modo, se da questo verranno effettivamente inconvenienti potremo sempre rimediarci in avvenire, e intanto contentiamoci di quanto si è fatto.

Il mio emendamento del resto tutela i diritti dei professori straordinari che già ci sono; e, mentre ringrazio il ministro e l'Ufficio centrale di averlo accettato, spero che ora il Senato vorrà farlo suo coll'accordargli la sua approvazione.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Al senatore Dini che è membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, vorrei osservare che egli deve sapere che quel Consiglio non dà mai voto che si proceda agli atti per la promozione, se non quando esso sia certo che la cattedra è tra quelle più importanti per la Facoltà. E potrei citare degli esempi.

Però siccome non si tratta che di un paio di righe, alle quali, sebbene a me paiano inutili, il collega Dini tiene molto, così non ho difficoltà di contentarlo, accettandole.

DINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la modificazione proposta dal senatore Dini, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8, così emendato, e che rileggo:

« I professori straordinari attuali, nominati per concorso o senza, s'intendono confermati indefinitamente, salvo il disposto dell'art. 4. Il quinquennio ivi menzionato comincierà con l'anno scolastico 1901-1902.

Ad essi sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6.

« Per essi inoltre restano ancora applicabili le norme attualmente vigenti per la promozione a professori ordinari quando queste promozioni siano già in corso, o quando, in seguito al parere della Facoltà e del Consiglio superiore, risulti: *a*) che essi con nuovi lavori dimostrino la loro operosità scientifica, e forniscano le prove delle loro abilità didattica; *b*) che si tratti di una cattedra importante per gli studi della Facoltà medesima ».

Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato).

Così abbiamo finito l'esame di questa legge che verrà poi votata domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 » (N. 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pareggiamento della Università di Macerata alle Università indicate nell'articolo 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario,* legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione (1) pel pareggiamento della Regia Università degli studi in Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra il Ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti dei Consigli provinciale e comunale e del Consorzio universitario di Macerata, in conformità delle deliberazioni 12 febbraio 1900 del Consiglio provinciale approvata in seduta del 2 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa, e 13 marzo 1900 della Deputazione provinciale; 10 febbraio e 28 marzo 1900 del Consiglio comunale, approvate in seduta del 2 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa, e 5 aprile 1900 della Giunta municipale; e 9 marzo 1900 della Commissione amministrativa del Consorzio universitario di Macerata, esistente in forza del Regio decreto 6 febbraio 1887, n. 4338.

PRESIDENTE. Apro la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

(1) Per la convenzione vedi stampato della Camera dei deputati, n. 145.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizione interpretativa od aggiunta all' articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario,* legge:

Articolo unico.

La restrizione di cui al comma secondo dell'art. 115 della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, secondo cui il diritto della vedova alla pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario, non è applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla legge 6 marzo 1898, n. 59, dagli ufficiali del genio navale (ingegneri e macchinisti) del corpo sanitario e del commissariato, collocati in posizione ausiliaria pei limiti di età in forza dell' art. 16 della legge stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare » (N. 219).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario,* legge:

(V. *Stampato N. 219*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui si è dato lettura.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-1903 e per i cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

(Approvato).

Art. 2.

In correlazione col capitolo istituito dall'articolo precedente, è autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1902-1903 e per cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

(Approvato).

Art. 3.

Gli stanziamenti indicati negli articoli 1 e 2 saranno di dieci milioni nell'esercizio 1902 903 e di otto milioni in caduno dei cinque esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 4.

L'importo dei mandati emessi sul capitolo istituito a' termini dell'articolo primo dovrà essere versato in un conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria generale del Regno.

Sul conto corrente il Ministero della guerra potrà emettere ordini di pagamento fino al limite della somma disponibile per provvedere alle anticipazioni di assegni dovuti ai corpi ed occorrenti pel servizio delle loro masse interne.

Gli ordini dovranno essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del tesoro, e contenere l'indicazione della causale della spesa.

(Approvato).

Art. 5.

Nel primo quadrimestre di ogni esercizio si procederà alla sistemazione del conto corrente dell'esercizio precedente. Il conto dell'esercizio 1901-902 sarà liquidato nel corso del primo semestre dell'esercizio 1902-903.

Qualora non risultasse estinto tutto l'importo degli ordini tratti sul conto corrente durante l'esercizio stesso dal Ministero della guerra, il ministro del tesoro salderà la differenza con un mandato sul capitolo delle anticipazioni di cui all' art. 1.

Le somme che per ritardato versamento non poterono essere ricuperate con l'imputazione all'esercizio precedente, al quale si riferivano saranno reintegrate nel conto corrente dell' esercizio nuovo.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge avrà vigore a tutto l'esercizio 1907-908.

Nel corso dell'esercizio precedente il Governo presenterà un disegno di legge per provvedere alle speciali necessità dell' Amministrazione della guerra ed alla gestione per parte dei corpi delle rispettive masse.

(Approvato).

Art. 7.

Tra i conti speciali che devono, a senso dell'art. 71 della legge di contabilità, corredare il rendiconto generale consuntivo delle amministrazioni dello Stato sarà, a cominciare da quella dell'esercizio in corso, annualmente pubblicata la situazione del conto fra il Tesoro ed il Ministero della guerra e quelle delle masse costituite in ciascun Corpo.

Alla prima di dette situazioni sarà allegata la distinta delle somme dovute al Tesoro alla chiusura di ciascun esercizio costituenti il saldo del conto corrente.

(Approvato).

Art. 8.

Le modalità d'esecuzione della presente legge saranno determinate con regolamento approvato con Decreto Reale d'accordo fra il Ministero della guerra e del tesoro.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro » (N. 214).

PRESIDENTE. Ora l' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro ».

Prego il senatore segretario Di San Gluseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario,* legge:

(V. *Stampato N. 214*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le sezioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro sono staccate dal comune di Fabrizia, in provincia di Catanzaro, e costituite in comune autonomo con sede nella borgata di Nardodipace, dalla quale prenderà nome il nuovo comune.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni, e per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Martelli Mario:

Senatori votanti	92
Favorevoli	81
Contrari	11

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Riolo Vincenzo:

Senatori votanti	92
Favorevoli	79
Contrari	13

Dichiaro quindi, a termini dell' art. 101 del regolamento, convalidata la nomina a senatori dei signori Martelli Mario e Riolo Vincenzo, e li ammetto a prestare giuramento.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165).

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro di agricoltura, industria e commercio e trattandosi di materia in cui deve necessariamente intervenire, debbo rinviare la discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198;)

Pareggiamento dell' Università di Macerata alle Università indicate nell' art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719, (N. 220);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214);

Conto corrente fra il Ministero del Tesoro e l'Amministrazione militare (N. 219).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Roma (N. 218).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1901 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXX.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore Cavalli — Deliberazione per la riunione del Senato in Comitato segreto — Giuramento del senatore Riolo — Votazione a scrutinio segreto — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema » (N. 218) — Parlano nella discussione generale, i senatori Canonico, Paternostro, Beltrani-Scalìa, Colonna Fabrizio, relatore, ed il ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei quattro articoli del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Sormani-Moretti, Pisa e Cavasola, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — All'art. 1 il senatore Guarneri svolge una sua proposta di aggiunta — Rispondono il senatore Cavasola, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli da 1 a 13 — All'art. 14 il relatore senatore Cavasola fa delle dichiarazioni e legge l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Si associa il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli altri articoli del progetto e dell'ordine del giorno — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della marina, della guerra, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Giuramento del senatore Cavalli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cavalli Luigi, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Vacchelli e Pellegrini ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Cavalli Luigi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cavalli Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Deliberazione per la riunione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Però debbo dare partecipazione al Senato di una domanda presentata da dieci senatori,

così concepita: « I sottoscritti domandano che il Senato, per la convalidazione Lorenzini, si costituisca in Comitato segreto ». — Cefaly, Massarucci, Siacci, Accinni, D'Aly, Aula, Pierantoni, Cucchi, Ugo Pisa e Astengo.

Sento il dovere di dar lettura al Senato dell'art. 70 del nostro regolamento, il quale suona così:

« La domanda acciò il Senato si costituisca in Comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da dieci senatori, sarà da essi fatta in iscritto e sottoscritta; i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

« Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, statuisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in essa discusso debba seguire in pubblico o no.

« I ministri del Re hanno il diritto di intervenire nel Comitato segreto ».

Non ho bisogno di ricordare al Senato che nel nostro regolamento abbiamo pure un procedimento speciale per la convalidazione dei titoli dei nuovi senatori.

Siccome il regolamento è generico, e non permette la discussione, interrogo il Senato se consente oppur no di radunarsi in Comitato segreto per deliberare sulla relazione che verrà presentata dalla Commissione per la convalidazione del senatore Lorenzini.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Dichiaro che io mi astengo dal voto.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque chi crede di consentire che il Senato si raduni in Comitato segreto per deliberare sulla relazione della Commissione riguardante la convalidazione dei titoli del senatore Lorenzini è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

Di questa deliberazione del Senato si darà comunicazione anche ai ministri del Re, i quali a norma dell'art. 70 del regolamento di cui ho dato lettura, hanno diritto d'intervenire al Comitato segreto.

Resta ora a decidere in qual giorno il Senato crede che debba aver luogo il Comitato segreto.

Se non si fanno osservazioni, tanto più che il presidente della Commissione, senatore Vitelleschi, sarebbe impossibilitato d'intervenire qualora la riunione avesse luogo giovedì, io propongo che il Comitato segreto abbia luogo venerdì 20 corrente alle ore 14.

Metto a partito questa proposta; chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

È approvata.

Giuramento del senatore Riolo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vincenzo Riolo di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Durante e Di San Giuseppe di introdurlo nell'aula.

(Il senatote Riolo, viene introdotto nell' aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vincenzo Riolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell' esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198);

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell' art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214);

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare (N. 219).

Prego il signor senatore segretario Colonna d'Avella di procedere all'appello nominale.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge « Prevenzione e cura della pellagra ».

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Vorrei pregare il Senato, qualora non abbia difficoltà, di consentire l'inversione dell'ordine del giorno, discutendo prima il disegno di legge che segue nell' ordine del giorno, e che riflette la tombola telegrafica a favore di tre Opere pie.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si intende approvata la proposta del senatore Canonico, tanto più che si tratta di una legge che, credo, non porterà lunga discussione.

Discussione del progetto di legge: «Tombola telegrafica a favore dell' Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema» (N. 218).

PRESIDENTE. Passeremo quindi alla discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell' Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 218*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

CANONICO. Mi consenta il Senato una sola parola. Io sono persuaso che nessuno dei miei colleghi può avere il menomo dubbio sulla bontà dello scopo a cui mira questo disegno di legge.

Ma comprendo benissimo che alcuni possono trovarsi esitanti quanto al mezzo: perchè purtroppo quando si tratta di tombole, vi sono sempre faccendieri i quali cercano sfruttare la beneficenza altrui per utile proprio.

Avendo l'onore di presiedere uno degli Istituti a cui favore è destinata la tombola, cioè quello relativo ai figli derelitti dei condannati, sento il dovere di brevemente chiarire la posizione davanti al Senato, onde tranquillare l'animo dei dubbiosi.

Che l'opera nostra sia buona ed utile è di evidenza intuitiva. Con mezzi scarsissimi, in un tempo relativamente breve, abbiamo già potuto collocare più di cento ragazzi. Essi erano abbandonati per le vie; da monelli sarebbero cresciuti discoli e divenuti più tardi candidati per le prigioni: ed ora abbiamo il conforto di sapere che fanno già, in massima parte, ottima prova.

Abbiamo anche un altro conforto: di vedere che quest'opera, buona riguardo ai figli, ha fatto bene anche ai genitori. L' esperienza ci mostra ogni giorno che nei condannati, anche quando ogni altra corda è muta, quella dell'affetto per la famiglia vibra pur sempre, e questo è un punto lucido che può diventare un punto d'appoggio per la leva della loro rigenerazione morale.

Voi sareste intenériti e commossi se io vi leggessi qui le lettere che riceviamo dai condannati.

Un padre scriveva dal carcere ringraziando dal fondo del cuore: e nello stesso tempo con lettere dirette alla figlia, una piccola bambina di sei o sette anni, le inculcava che fosse riconoscente alle cure amorose di cui era circondata, che cercasse di essere buona, affinchè in avvenire non le tornasse una sorte uguale a quella di suo padre.

« Quest'uomo, diceva il direttore di quella casa di pena, è diventato un uomo rigenerato. Se non dipendesse che da me, io assumerei la responsabilità di aprirgli le porte del carcere ».

Un altro carcerato scrisse: « io non ho moglie nè figli; quindi non parlo per interesse. Ma la vostra opera è santa: ed io ho pregato il direttore che mi lasciasse prelevare dal mio peculio una piccola somma per contribuire a quest'opera ».

Non è dunque mestieri insistere sull' utilità pratica di questo Istituto. Per dissipare ora quei timori che potessero essere in alcuni di voi nel dare il voto a questa legge, sol perchè si tratta di tombola, contro il cui abuso giustamente si sono sollevate molte opposizioni, tanto a nome mio quanto a nome dei miei colleghi nel Consiglio di direzione dell'Opera pia, io tengo a fare due solenni dichiarazioni: 1° che a qualunque costo, non tollereremo mai l'ingerenza insidiosa di chicchessia, e prenderemo a questo fine le più sicure e scrupolose cautele;

2° che di ogni operazione relativa alla tombola sarà dato il conto più chiaro, esatto e particolareggiato, affinchè ciascuno possa vedere con luce meridiana che non un centesimo sarà deviato dallo scopo a cui mira quest'opera benefica.

Prego perciò il Senato di approvare questo disegno di legge. Più numerosi saranno i voti favorevoli, tanto maggiore sarà la fiducia del pubblico, tanto maggiore lo stimolo prodotto dall'autorevole vostro suffragio per concorrere a quest'opera di vera carità e beneficenza.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io darò voto contrario a questo progetto di legge. Non è già che non riconosca la nobiltà del fine a cui è diretta la tombola che oggi si propone; ma è la scorrettezza del mezzo che mi impensierisce. Parecchie volte, anche con leggi, è stato stabilito di metter un freno a quest'allagamento di tombole, che a brevissimi periodi si rinnovano.

Se noi abbiamo delle grandi miserie da sollevare, se si tratta di salvare dal vizio e più tardi dalla galera dei poveri orfani a questo io credo si possa e si debba provvedere con altri mezzi.

Quando io vedo che nella miseria generale lo Stato si fa promotore e incoraggia una speculazione immorale per se stessa, io piango sulle sorti del mio paese. Perchè a dir vero se il lotto pubblico, che è una vera infamia, non si riesce ad abolirlo, se nessun ministro delle finanze ha avuto il coraggio di porre allo studio l'abolizione, sia pure graduale, di quest'obbrobrio, io credo non si debba contornarlo e accrescerlo con l'aggiunzione di queste lotterie che in ogni anno si ripetono più volte.

Il popolo italiano è posto tra il Monte di Pietà e il giuoco; ed è deplorevole, ripeto, che nessun ministro abbia saputo, almeno iniziare lo studio per venire all'abolizione di questo vituperevole giuoco.

Io rammento che una delle più alte menti finanziarie del nostro paese, forse il più competente, il più capace dei ministri delle finanze che abbia avuto l'Italia, un giorno trattando di questo argomento ebbe a dirmi che l'abolizione del giuoco del lotto non è cosa per se stessa difficile, perchè ai 30 o più milioni che lo Stato dovrebbe abbandonare si potrebbe in qualche altro modo provvedere, ma gli è che soppresso il lotto pubblico prenderebbe grande incremento il lotto clandestino, e di fronte a questo pericolo qualunque Governo si sarebbe arrestato.

Signori senatori, io credo che al solo annunzio di questa obbiezione chiunque sarà convinto della sua poca serietà. Perchè alla stregua di questa logica io non so come mai lo Stato non si faccia tenitore di case innominabili per far la concorrenza al vizio, o non si faccia esso tenitore di bische come qualche principotto di Stato a noi limitrofo. Perchè, se il fine giustifica i mezzi e se la concorrenza si deve fare dallo Stato al giuoco vizioso, non si potrebbe estendere anche in questo modo la speculazione immorale?

Ma, io penso che un Governo avveduto, un Governo morale che vuole provvedere davvero all'educazione delle nostre masse, debba studiare il modo di restringere il giuoco e non di allargarlo.

Sia nobilissimo lo scopo che si vuol conseguire ma ci si provveda con altri mezzi, perchè il mezzo di ricorrere al giuoco, ad ogni pie' sospinto, per me, è il peggiore di tutti, perchè, mentre voi sollevate la miseria da una parte, l'aggravate peggio dall'altra.

Queste sono le ragioni per cui darò il mio voto contrario al progetto.

BELTRANI-SCALÌA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALÌA. Due sole parole, per rispondere alla lunga disertazione che ha fatto il mio amico onorevole Paternostro sul giuoco del lotto e sullo stimolo che si dà al pubblico di giuocare per aiutare istituti di beneficenza.

E dirò: che i fanciulli cui provvedono questi tre istituti, dovrebbero essere a tutto carico dello Stato; e che se vi sono persone volenterose che procurano di sollevare tante miserie vere, tante miserie vive, come ha detto l'onorevole Canonico, il Governo risparmia qualche centinaia di migliaia di lire all'anno, ed il Senato fa opera buona nel favorire i loro sforzi. Nessuno di noi è amico del giuoco del lotto, e molto meno del lotto clandestino; ma non è questa la questione. Per ora si tratta di aiutare un'opera che darà qualche mezzo per curare una piaga che ogni giorno si fa peggiore; e quindi con piena coscienza io prego il Senato

di dare a questa legge voto favorevole. I vostri voti numerosi, onorevoli senatori, saranno benefico impulso per noi che dovremo attuarla.

COLONNA-D'AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-D'AVELLA, *relatore*. Come relatore, dirò due parole soltanto. Quanto ha detto il senatore Paternostro non è la prima volta che si sente nel Senato. Discutendosi su proposte di tombole e lotterie, si sono intese altra volta le considerazioni che egli ha svolto, e che dimostrano come questo non sia certamente un sistema da seguirsi frequentemente. Tanto è vero che anche un ministro delle finanze, se non erro, l'onor. Carmine, fece una volta la proposta perchè ci fosse un limite a queste lotterie, e che non se ne potessero fare più di una all'anno e per somme limitate. Anche io ho ricordato nella mia relazione un ordine del giorno del compianto senatore Ferraris, il quale invitava il Senato ad andar molto cauto e a ben ponderare quando fosse il caso di concedere queste lotterie.

Io ho studiato le condizioni in cui si trovano questi istituti che oggi verrebbero aiutati con questo disegno di legge e posso dire con sicura coscienza al Senato che, se ci sono casi in cui si deve fare eccezione, uno è precisamente questo. Di questi tre istituti, infatti, uno è per i figli dei carcerati e gli altri due che si trovano a Firenze, per i corrigendi dei due sessi.

Leggendo le relazioni annuali di questi tre istituti e specialmente dei due di Firenze si prova orrore nel sentire in quale immoralità viva l'adolescenza e si vede quanto bene facciano questi istituti e le persone egregie che ne hanno cura.

Mi associo perciò a quanto hanno detto i senatori Canonico e Beltrani-Scalìa, per raccomandare al Senato di dare il voto favorevole a questa legge. Nello stesso tempo, desidererei sapere dal signor ministro delle finanze se accetta le raccomandazioni che a nome dell'Ufficio centrale ho fatto, in fondo alla relazione, di volere, cioè, dar poi notizia al Parlamento, con una relazione, dei risultati che avrà avuto questa tombola, perchè sia noto quali siano i reali vantaggi e benefici che ne avranno risentiti questi tre istituti.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io ho ben poco da aggiungere a quanto hanno detto tanto bene i senatori Canonico, Beltrani-Scalìa ed il relatore dell'Ufficio centrale a proposito di questo progetto di legge; ma una parola devo rispondere io pure all'onorevole senatore Paternostro, che parlò contro l'adozione del progetto medesimo.

Le osservazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale mettono in chiaro la necessità di essere molto cauti e prudenti nel concedere lotterie o tombole, e come non si possano fare tali concessioni, se non quando concorrano le condizioni di uno scopo eminentemente utile per la beneficenza, o per l'arte, e che abbiano un carattere di generalità.

Ora tali condizioni si riscontrano in questo disegno di legge.

Resta l'altra questione assai più grave, accennata dal senatore Paternostro, quella del lotto.

Egli ha detto che è da meravigliare come nessun ministro delle finanze abbia mai nemmeno posto allo studio la questione dell'abolizione del giuoco del lotto. Sia lecito a me di osservare che di studi in proposito ve ne sono, o, per dir meglio, non vi è bisogno di molti studi.

Le difficoltà sono due: l'una - e vi accennava anche il senatore Paternostro - è che bisogna rinunciare a circa 34 milioni di lire; l'altra - adombrata pure dal senatore Paternostro, ma che conviene mettere più in chiaro - è che nel nostro popolo è troppo inveterata l'abitudine di tenere una porta aperta alla fortuna.

Noi siamo tutti d'accordo nel pensiero che l'educazione civile abbia a far scomparire questa cattiva abitudine, ma allo stato presente delle cose, abolendo il giuoco del lotto, si verrebbe a favorire lo sviluppo del giuoco clandestino.

Fatte queste dichiarazioni, io non ho che da riportarmi a quanto ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale in difesa del progetto di legge.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Nelle mie brevi parole, che furono una dichiarazione di voto e non una lunga dissertazione, come piacque dire al mio amico, il senatore Beltrani-Scalìa, io dissi che riconosceva la nobiltà del fine: era del mezzo che io non mi accontentava, reputandolo riprovevole, perchè voi volete sollevare la miseria, creando altre miserie.

Voi volete salvare dall' immoralità e dal vizio alcuni fanciulli, incoraggiando, istigando il vizio di altri.

In quanto alla questione del giuoco del lotto, io sento la difficoltà finanziaria, ma ripeto che in condizioni di finanze meno floride delle attuali un'alta competenza finanziaria mi diceva che una trentina di milioni si possono in qualche modo ricuperare, e credo non ci sarà nessun buon economista che non riconosca che, rimuovendo questa perdita che fa giornalmente il popolo, le sue condizioni in genere miglioreranno e ne avvantaggierà anche lo Stato. L'osservazione fatta che abolito il lotto ufficiale, il lotto clandestino diventerebbe gigante mi sembra una difficoltà non degna di un ministro delle finanze, perchè innanzi tutto il lotto clandestino si alimenta del lotto pubblico; la stella polare dei giuocatori clandestini è l'estrazione che fa il Governo, è l' impronta ufficiale che dà il Governo a questo turpe esercizio, dappoichè assai malagevolmente i giuocatori clandestini si accontenterebbero di una estrazione fatta in segreto che non avrebbe per essi nessuna garanzia.

D'altronde poi lo Stato è in possesso dei mezzi per reprimere questo abuso, e quindi io credo che circondata di opportune cautele, e provvedendovi anche pei gradi, l'abolizione del lotto non sia cosa così difficile come la vede il ministro delle finanze.

Io ho espresso la mia opinione e torno a ripetere che in fatto di tombole che sono un accrescimento dell' abbominevole giuoco del lotto io sarò contrario a questa come a tutte le altre simili proposte. Oggi non abbiamo solo le tombole che si concedono per decreto reale, ma ci sono anche quelle che si autorizzano dal prefetto quasi tutte le settimane.

Bisogna correggere l'abitudine di questo popolo che si vuole educare, e che noi primi abbiamo abbrutito.

Vedete ogni giorno questo popolo che si dice educato, che ha coscienza dei suoi diritti, non dei suoi doveri, qual frutto ha colto dalla istruzione popolare! Guardate la statistica dei suicidî, dei casi di pazzia, tutto questo parla chiaro!

Io mi opporrò sempre, dove si tratti di persistere in un sistema che peggiora le condizioni morali ed economiche del nostro popolo, e darò sempre il voto contrario a progetti di legge di questo genere.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho dimenticato, e ne chieggo venia al Senato, di dichiarare l' intendimento del Ministero sul desiderio espresso nella relazione dell' Ufficio centrale, cioè che a suo tempo il ministro faccia conoscere al Parlamento, con apposita relazione, i risultati di questa tombola, affinchè siano noti i benefici che i tre istituti ne avranno risentito.

Osservo che la tombola è concessa ai tre istituti e sarà da essi fatta. Questo però non impedirà che il ministro delle finanze nel promuovere il decreto reale che deve determinarne le disposizioni, abbia da fare obbligo ai tre istituti di rendere noti i risultati ottenuti, che saranno poi comunicati al Parlamento.

Credo con ciò di aver risposto in modo soddisfacente al giusto desiderio espresso dall' Ufficio centrale.

COLONNA D'AVELLA, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, fondata in Roma, la pia Casa di patronato pei minorenni, fondata in Firenze, e la Casa di rifugio per le minorenni correggende di San Felice a Ema, sono autorizzate a tenere in proprio benefizio una tombola telegrafica nazionale per l' ammontare di lire 800,000.

(Approvato).

Art. 2.

I suddetti tre Asili sono all'uopo autorizzati ad emettere 800,000 cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

(Approvato).

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(Approvato).

Art. 4.

Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che reca: « Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali del comune di Pavia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge testè fatta.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 165* B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Io fo plauso all'idea degli onorevoli senatori che hanno proposto il presente progetto di legge, e mi duole non essere stato del bel numero uno fra di loro che hanno presa tale savia e pietosa iniziativa.

Aderendo premuroso a questo progetto di legge credo però non inopportuno osservare come manchi, a mio avviso, in un punto perchè possa efficacemente valere in tutte quante le provincie del Regno e raggiungere quindi il fine suo dovunque.

La *zea mais* introdotta in Italia dagli Spagnuoli nel 1560, dopo la scoperta del Messico, vi si diffuse dal principio del secolo XVII rapidamente, accoltavi con molto favore da alcune popolazioni, anche perchè quel gustoso nutrimento riempie lo stomaco e vi produce una certa quale soddisfazione da far credere d'essere sazi mentre realmente se ne ha peso senza equivalente sostanza nutritiva.

La farina di granturco però sia ridotta in pane, sia coagulata con acqua in polenta, riesce nociva ogniqualvolta fu immaturo od avariato il grano donde fu tratta, oppure viene usata quale esclusivo alimento dell'uomo, tanto più se per tristi circostanze di miseria, non è temperata dal succo dell'uva ma inaffiata d'acqua spesso cattiva, anzi neanche talune volte va corretta dal sale, nè accompagnata da carni porcine, o da pesci salati, o da formaggi o simili companatici.

L'azione sullo stomaco di quel cibo esclusivo e di non ottima qualità, dal causare disturbi intestinali passa a disordinare le funzioni della pelle, poi attacca il sistema nervoso e più specialmente il cervello, recando conseguenze che non si limitano al solo individuo così mal nutrito ma si propagano per esso anche alle generazioni successive.

Questa terribile malattia, fino alla metà di questo secolo, era si può dire limitata e fattasi quasi indigena nelle sole parti basse della Lombardia e del Veneto. La si attribuiva specialmente al granone guasto per umidità e però si pensò opporvisi e prevenirla col prosciugare bene il pane cuocendolo nei forni ideati dall'abate Anelli, col cercare altrimenti di essiccare il grano prima di macinarlo là dove invece che cuocerne la farina in pane la si usa ridurre in

polenta, oppure istituendo locande o cucine da dove distribuivansi altre sostanze alimentari a buon mercato.

Ma dalle pianure padane quella disastrosa malattia, in questi ultimi anni, cessando là d'intensità e diffusione, si è estesa invece in parecchie altre parti dell' Italia mediana dove prima non era affatto conosciuta ed ivi anche in luoghi elevati dove, malauguratamente, si volle e vuole abbattere i boschi per sostituirvi cereali, grano e granone, sì che si ebbe a riscontrare non unicamente il *mais* guasto per soverchia umidità ma altresì la non piena sua maturanza origini quelle sostanze nocive e venefiche producenti la pellagra.

Fu osservato difatti come, a cagione della temperatura troppo bassa, nei terreni montanini non conviene, ancora che questi per la composizione loro fosserle favorevoli, porre a cultura la pianta del *zea mais*, la quale ha bisogno di almeno cinque mesi per raggiungere la perfetta maturazione.

Dovendosi in montagna seminare un mese più tardi che nelle pianure, al declinare cioè dell'aprile od ai primi del maggio, a stento il grano turco vi giunge in fioritura verso gli ultimi di agosto od ai primi del settembre quando pel caldo molto scemato ne riesce assolutamente inpossibile la maturazione, tanto più qualora anticipi il freddo d' inverno e non abbiansi neppure tre mesi utili per questa coltura.

In alcune provincie della media Italia dove dianzi la pellagra era ignota, come testè accennai, s'estende ogni dì più. Nella sola provincia umbra essa prese piede in guisa che ora, dai dati statistici, risulta esservi da mille a duemila pellagrosi, pei quali di recente fu aperto un apposito pellagrosario.

E chi osserva e studia rilevare può appunto che una delle cagioni del dilagare nella verde Umbria di quel guaio è l' inopportuna coltivazione e la conseguente non maturazione del grano, le cui pannocchie quei contadini mettono ad essicare sugli alberi od appese ai soffitti od al di fuori delle case coi grani lattescenti, senza che mai per tal modo possa mai più produrvisi la sostanza nutritiva.

Io crederei pertanto che tra le facoltà, per questo disegno di legge accordate alle autorità governative, uditi i rispettivi Consigli provinciali sanitari, fosse compresa quella di proibire la coltivazione del granturco al di là di una data altitudine, p. e., direi, al di sopra dei 400 metri. È proibito già dall'art. 1 mettere in commercio il grano turco immaturo. E sta bene. Ma i contadini, per molte ragioni ovvie e per le difficoltà di scambi e per naturale preferenza, usano mangiare il grano che loro stessi hanno seminato e coltivato, sicchè, dove s' ha la certezza che il granone in quelle condizioni di clima non può maturare, rimane quasi impossibile impedire lo si usi a nutrimento degli uomini e causi loro quindi la malattia che vorrebbesi prevenire. Io so di alcuni contadini, a cui essendo stato promesso di far venire grano migliore dall' estero, risposero: no, vogliamo il nostro; e s' ostinavano così a coltivare lo *zea mais*, dove realmente non poteva maturare, ed immaturo così, loro nuoceva avvelenandoli.

Riservomi dunque proporre che all' art 9, fra le parole: « Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essicazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati » si introducesse l'inciso *la coltivazione*.

In questo modo si renderebbe possibile alle autorità governative e locali d' inibire una fatica non solo vana ma dannosa, nel caso appunto in cui la scienza, sia agraria, sia medica, constati che è impossibile ottenere, in date località, la maturanza del granturco.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Il Parlamento nazionale ha già dimostrato di volere con una serie di leggi iniziare un'opera di doverosa riparazione sociale a profitto delle classi sofferenti per malsania di aria o di ambiente; trovo perciò molto bene ispirata l'iniziativa dei benemeriti nostri colleghi che d'accordo col Governo ha prodotto il disegno di legge, che sta oggi davanti al Senato.

Non era facile certo di concretare disposizioni di legge in materia, dovendosi tener presente, oltrechè lo scopo immediato e principale del disegno di legge di venire in soccorso a gente mal nutrita, e perciò sofferente di gravissime malattie, anche la necessità di far ciò, senza ostacolare quella libertà della produzione, che in un paese come il nostro, non soverchiamente sviluppato anche nella produzione agricola, è ben necessario di tutelare.

Si trattava di contemperare lo scopo della salute di questi poveri coltivatori della terra con la necessità della produzione.

Il progetto perciò non ha potuto spingersi a radicali proibizioni. Testè ho udito la voce di uno de' nostri autorevoli colleghi che intende di proporre un emendamento, certamente ispirato all'idea di rendere più efficace la legge, ma trattasi di un emendamento che bisognerà ben vagliare dal lato della convenienza dei lavoratori medesimi a profitto dei quali dovrebbe andare la legge.

Si potrebbe inibire la coltura del granturco a una certa elevazione per impedire la diffusione di questa tremenda malattia, ma bisogna pur tener presente se vi sia la possibilità di altra coltura che venga a compensare questi lavoratori della terra della mancanza del prodotto, che costituisce ora la loro principale alimentazione.

Il progetto di legge attuale ha delle linee semplici ma che sembrano per un primo passo opportune. Si limita a disciplinare l'uso del grano turco e a cercare di regolarne lo smercio; prescrive discipline speciali nei Comuni che saranno dichiarati centri d'infezione di questa malattia. Da ultimo viene anche a coordinare l'azione dello Stato con quella dei Comuni portando un sussidio pecuniario dello Stato, che, se non è grande, è, tanto più come inizio, certo sufficiente a portare qualche sollievo a queste disgrazie.

Sta di fatto che nelle plaghe in cui infierisce il flagello della pellagra (e lo chiamo flagello perchè realmente chi ha veduto da vicino gli effetti tremendi di questa malattia, può dire che si tratta di uno dei peggiori flagelli che possano colpire l'umanità), qualche cosa ha pur tentato di fare l'iniziativa privata.

Testè l'onorevole preopinante citava il defunto abate Anelli, che consacrò una parte della sua esistenza, in Lombardia, ai forni essiccatoi, creduti da lui rimedi efficaci per combattere la pellagra.

Citerò qui, a titolo di onore, una piccola ed utilissima istituzione, il pellagrosario di Inzago presso Milano, che con mezzi non grandi cerca ogni anno di curare le vittime di questo morbo; ed è sicuro che con mezzi piccoli, come quelli di cui dispone, ha già molto operato, inquantochè, chi entra nella casa di Inzago, o ne esce considerevolmente migliorato in salute, o, se è nell'inizio del morbo, ne esce ristabilito.

Era pur tempo che lo Stato intervenisse ad integrare l'opera dell'iniziativa privata nel combattere una malattia che realmente non ci fa onore davanti allo straniero, perchè è risaputo che costituisce oramai uno dei peggiori privilegi al rovescio del nostro paese.

Ed era tempo perciò, ripeto, che lo Stato si decidesse ad agire, ed è tanto più lodevole poi che l'iniziativa sia partita dal Senato inquanto dimostra così, coi fatti, di volere che dalle classi elevate debbono partire gli aiuti ai lavoratori della terra, alle infime fra le classi sociali, che lavorano e soffrono tacendo, vittime ancora della triste eredità di ignoranza e di errori del passato. (*Approvazioni*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. All'Ufficio centrale incaricato di studiare questo progetto di legge e di riferirne, sono pervenute nel frattempo alcune espressioni di desiderio dalle diverse provincie d'Italia affette dal morbo tristissimo della pellagra, in gran parte consone a quelle manifestate in quest'aula dall'onorevole Sormani-Moretti.

Si chiede da taluni che sia maggiore il rigore del provvedimento legislativo, dal momento che lo Stato si è deciso ad impegnare formalmente ed ufficialmente la lotta contro questo male che persevera, e, come ha detto esattamente l'onorevole Sormani-Moretti, si estende anche a zone le quali per il passato ne erano immuni.

Quindi da diversi Comitati, e principalmente da uomini di scienza, è stato espresso il voto che fosse estesa la proibizione della coltivazione del mais, o generale, secondo l'altitudine dei campi, oppure parziale, secondo certe qualità di granturco che non giungono ordinariamente a buona maturazione, quale il *quarantino*.

Altri, per dirlo in questa medesima occasione, hanno chiesto che fosse aggravato il rigore del progetto, impedendo, in modo assoluto, l'introduzione del mais estero in condizioni di non perfetta conservazione.

L'Ufficio centrale ha esaminato queste obbiezioni e questi desiderî, ma non ha creduto di spingersi più in là di quanto hanno fatto i proponenti, e confermato il ministro di agricoltura

e commercio, il quale portò il contributo della sua grande autorità e l'efficacia del suo intervento in questo provvedimento.

L'Ufficio centrale ha considerato che in un paese, quale il nostro, nel quale la coltivazione del granturco entra per tanta parte nel bilancio delle popolazioni rurali, fosse bensì ad esprimersi l'augurio di una rotazione agraria, nella quale entri una coltivazione redditizia quanto e più di questa e al tempo stesso più igienica, ma non si dovesse sopprimere d'un tratto un reddito così notevole per le popolazioni agricole. E perciò l'Ufficio centrale ha tenuto fermo alla proibizione ed alla limitazione di libertà solamente per quanto riguarda l'alimentazione umana, potendo benissimo intendersi che anche in regioni, nelle quali il granturco non arriva a perfetta maturità, la sua coltivazione possa ciò nondimeno rappresentare un'utilità economica, in quanto il prodotto sia destinato ad uso industriale, che non nuoccia all'uomo.

Ottenuto questo risultato, come si spera, mediante i provvedimenti proibitivi ed imperativi contenuti nel progetto di legge, l'Ufficio centrale non ha creduto accogliere alcuna delle raccomandazioni fatte nell'identico senso di quelle che abbiamo intese dal senatore Sormani-Moretti, ma si riserva, qualora l'emendamento sarà proposto in una forma concreta, di dare su di esso il suo parere definitivo.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avendo avuto l'onore d'intervenire in seno alla Commissione che ha studiato e ridotto questo disegno di legge, il pieno consenso dato da me alla sapienza politica degli iniziatori di questa legge, mi obbliga ad esprimere un sentimento di speciale reverenza e di alta soddisfazione per la nobile iniziativa presa dal Senato.

È bene, in questi tempi, che il supremo Corpo politico dello Stato si volga a considerare le miserie del popolo, e con quell'alta intelligenza e con quel sentimento squisito di umanità che gli è proprio provvede col suo senno ad estinguere, se si può, o a diminuire almeno grandemente il più triste dei privilegi che possa avere l'Italia, quelle, cioè, di una malattia vergognosa come la pellagra.

Non sento il bisogno di ulteriori parole, avendo espresso già il mio pieno consentimento coi senatori illustri che costituiscono la Commissione centrale.

La proposta fatta testè la credo degna da essere considerata, ma forse mi è necessario introdurla nel testo della legge, perchè è vero pur troppo che in altitudini, dove il frumento non attecchisce o non matura, a volte si viene al tristo divisamento di abbattere le selve, pur di seminarvi un granone che non avrà pregio.

E qui prometto all'egregio senatore di occuparmi di ciò, sopratutto per la conservazione degli alberi, e tra poco avrò l'onore di venire innanzi al Senato a proporre una modificazione alla legge che veramente ci garantisca dal supremo danno dell'esterminio delle selve. (*Bene*). In questo mi avranno, oltrechè, come sempre, ossequente, rigido legislatore.

Disgraziatamente, signori senatori, noi abbiamo in questa materia una legge colla quale si dovrebbe tollerare che si commettano in un giorno danni immensi ai quali non si ripara che in un secolo! (*Bene*).

Da questo punto di vista l'onorevole senatore si affidi a me, poichè fin da ora non permetterò, per quanto mi sarà possibile, l'atterramento pure di un albero solo.

Quanto poi al poter usufruire anche di un mais immaturo, non certo per l'alimentazione dell'uomo, fu oggetto della obbiezione, che a me sembra giusta, sollevata dall'Ufficio centrale.

Essendo ormai dimostrato che il mais imperfetto può essere alimento degli animali domestici, che sono scaturigine di prodotti giovevoli, non parrebbe che si dovesse per questo mais immaturo o guasto fare un assoluto divieto. Torno ad assicurare che, fino a quando io avrò l'onore di reggere questo Ministero, sarò vigile e severo custode degli alberi, nè permetterò che in quelle altitudini si procaccino i contadini un po' di terreno sul quale sperino seminare un granone che non può arrivare a maturità.

Dopo queste brevi osservazioni, spero che il Senato avrà la cortesia di approvare il presente disegno di legge, il quale ormai è studiato a fondo, confortandolo del suo voto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si procederà a quella degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia:

a) Granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;

b) Tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Non parlo per censurare l'articolo, ma per completarlo. Esso è troppo generico. Infatti è dato con esso divieto senza limitazione alcuna. « È vietato di vendere e di tenere per vendere », mentre tutti abbiamo riconosciuto che ci sono degli usi commerciali per i quali il grano immaturo o non disseccato o fracido possa servire. A me pare che quel divieto così generico non risponda al concetto della proposta di legge, molto più che l'art. 2, quando parla dell'immissione nel Regno del mais guasto limita il divieto ad immettere quel genere alterato solo per uso alimentare. A me pare che perciò si dovesse replicare la medesima frase all'art. 1, e dire che è vietato « per uso alimentare » ecc. ecc., altrimenti arriveremo alla fatale conseguenza, che il divieto così generico di vendere colpirebbe quel prodotto in tutte le sue possibili trasformazioni, ed avremo una specie di confisca del genere guasto, che arrecherebbe, direi, gravissimo danno a quelle popola zioni che, se non soffrirebbero per la pellagra, soffrirebbero della fame.

Dunque chiederei di aggiungere all'art. 1 quella frase « per uso alimentare » che è nel suo concetto, e che è scritto nel secondo articolo della legge; e perciò di dire: « è vietato *per uso alimentare* di vendere ecc. ecc. ».

PRESIDENTE. Sarebbe dunque una aggiunta delle parole « per uso alimentare », alle altre « è vietato ».

GUARNERI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia questa aggiunta del senatore Guarneri.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiata).

CAVASOLA, *relatore*. La differente dizione tra il primo ed il secondo articolo della legge ha la sua ragione di essere in questo fatto iniziale: l'introduzione è vietata in modo assoluto se non è autorizzata. Quando la introduzione non sia autorizzata il pericolo che circoli, che si trasformi il mais guasto, o la farina da esso derivata, non c'è più. Ecco la ragione per cui la dizione dell'art. 2 è assai più compendiosa, ma comprende tutti quanti i divieti con una parola. Non si lascia introdurre il mais guasto, e allora non se ne può fare nessun uso che non sia autorizzato. Quello invece che si produce nell'interno dello Stato, assai meno facilmente cade sotto gli occhi dell'autorità, assai più facilmente si sottrae al riscontro e controllo, e allora si cerca colpirlo nelle diverse sue manifestazioni, per dir così, cioè, quando viene sul mercato per essere venduto, quando è distribuito dal proprietario come anticipazione o mercede al colono, quando può essere portato al molino, o va al forno per la panificazione. Ecco perchè il primo articolo ha seguito il granturco nelle sue diverse presentazioni in commercio.

Quello che viene dall'estero lo si ferma al porto, non lo si lascia sbarcare, lo si ferma al confine, e allora cessa ogni ragione di preoccuparsene.

Per queste ragioni non mi parrebbe abbastanza giustificata la necessità della chiesta modificazione al primo articolo.

E per l'impiego del granturco imperfetto prodotto nell'interno dello Stato in altri usi che non sia l'alimentazione dell'uomo, provvede l'art. 3, colla autorizzazione da concedersi dalle autorità.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'art. 1 e l'art. 2 hanno un obbietto diverso.

L'art. 1° riguarda il mais coltivato nell'interno del Regno: l'altro il mais che può venire dall'estero.

Certo, come qualche oratore ha detto, vi ha chi domanda l'esterminio assoluto di questo secondo palmento: ciò sarebbe ingiusto e danni ne verrebbero certamente al commercio ed alla ricchezza nazionale. Ma preservare assoluta-

mente l'uomo da questo alimento, se guasto o immaturo, deve essere l'obbietto nostro precipuo.

Dunque a me non pare che ci sia questa contraddizione, perchè nel primo articolo il divieto è generale ed assoluto, mentre il secondo articolo riguarda il divieto di destinare ad alimento dell'uomo il granturco avariato proveniente dall'estero.

Io credo che poi negli articoli successivi ci sia una ulteriore dilucidazione sull'argomento, cosicchè pregherei l'onor. senatore Guarneri di voler attendere la discussione degli altri articoli, e forse troverà in questi altri articoli anche modo di ripresentare la sua modificazione, se dopo le mie parole lo crederà opportuno.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri consente?

GUARNERI. Parmi che siamo d'accordo con l'onorevole ministro nel concetto, differenti solo nella forma. Parmi non si neghi nè dal ministro, nè dal relatore, che il granturco guasto o alterato possa nel Regno vendersi per altri usi che non fosse l'alimentazione umana. Ma mi si fa la seguente obbiezione: quali garanzie si avranno affinchè, circolando, il granturco guasto non si venda per l'alimentazione? Ed io rispondo:

Tutto questo potrebbe essere materia di regolamento; potrebbe infatti imporsi un obbligo di denunzia, in un dato termine, qualche misura di controllo per queste dichiarazioni, ed una multa per le contravvenzioni.

Ma non si negherà che l'articolo primo è concepito in un senso così assoluto, ed il divieto è così generico, da includere anco i casi di vendite del grano alterato per tutt'altro uso che l'alimentazione.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io prego l'onor. senatore Guarneri a volersi persuadere che l'articolo primo ha la sua portata diretta all'alimentazione dell'uomo e bisogna assolutamente essere severi se si vuole raggiungere lo scopo umanitario che il Senato si è così nobilmente prefisso.

Quanto poi alla introduzione del mais guasto o nocivo che possa avvenire dal di fuori si può dire che questo non servirà all'alimentazione dell'uomo ma ad altri usi, a cui potrebbe essere destinato; ma, onor. Guarneri, io la prego di voler consentirmi che anche la distillazione di questo imperfetto o nocivo prodotto è proprio in Italia qualche cosa di perfettamente inutile.

Quando noi verremo qui, innanzi al Senato, a far vedere quale sterminata ricchezza ha l'Italia per fare le sue distillazioni, non solamente dell'alcool etilico, ma dell'alcool metilico, ella si persuaderà che è inutile fare entrare granone guasto, anche solo per la distillazione o per l'alimento degli animali.

A me sembra che si debba mantenere il rigore di questa legge che fa tanto onore al Senato, ed è questa la preghiera che faccio.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Ritiro la mia proposta dietro la dichiarazione del ministro e del relatore che il senso di questo divieto è limitato.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1° come è stato letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È vietata l'introduzione nel Regno per uso alimentare del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti, anche se l'avaria sia avvenuta durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

(Approvato).

Art. 3.

La circolazione nel Regno, la macinazione e la utilizzazione del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del prefetto o delle autorità locali, alle condizioni fissate dal regolamento.

La mancanza di autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

(Approvato).

Art. 4.

Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunziate all'autorità giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e saranno punite colla multa da L. 51 a L. 2000.

L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al sindaco e al medico provinciale, denunzierà di-

rettamente all'autorità giudiziaria le trasgressioni alla presente legge e al corrispondente regolamento, le quali importino applicazione di pena.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Propongo solo la correzione di una svista che è succeduta nella redazione dell'articolo. Esso dice: « saranno punite con la multa da L. 51 a 2000, ecc. ». Mi pare che si dovrebbe dire: « con l'ammenda da L. 51 e 2000 », perchè secondo il Codice vigente, la pena pecuniaria che non supera le L. 2000, si chiama ammenda e non multa.

PRESIDENTE. Allora diremo: « con l'ammenda da L. 51 e 2000 ». Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle contravvenzioni andranno a beneficio delle istituzioni locali per la prevenzione e la cura della pellagra.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali sanitari e i vigili sanitari avranno facoltà di visitare i depositi dei negozianti di granaglie e di farine, gli opifici dei mugnai, i panifici ed i pastifici per assicurare l'osservanza della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni caso di pellagra anche incipiente deve essere denunziato nei modi stabiliti dagli articoli 45 e 47 della legge sulla Sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849.

(Approvato).

Art. 8.

I comuni dove sia stata accertata endemia pellagrosa saranno sottoposti al regime speciale dell'art. 9 e seguenti della presente legge.

La dichiarazione di applicazione degli articoli stessi è fatta con decreto motivato dal prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale di sanità. Essa è esecutiva dal giorno della notificazione amministrativa al sindaco, che deve pubblicarla nello stesso giorno.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

Le norme provvisorie per la immediata esecuzione del presente articolo e dei seguenti, e i regolamenti speciali per disciplinarla in modo permanente, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed anche i Comizi agrari ed altri Istituti agricoli legalmente esistenti nella provincia, per la parte culturale.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. L' autorità del ministro non solo come tale, ma come insigne naturalista e clinico, e noto, valido tutore degli alberi, nonchè della incolumità delle selve preziose, mi fanno riposare tranquillo sugli affidamenti che qui testè ne ha dati, sicchè quindi v'è da stare sicuri ch' egli saprà opporsi efficacemente al persistere nella deplorevole usanza invalsa in parecchie provincie di abbattere boschi e selve per aumentare un' illusoria, anzi dannosa, cosidetta coltura agraria.

Per questo adunque e per gli schiarimenti che ha voluto dare l' Ufficio centrale e per agevolare l' adozione di una legge la quale è, in ogni modo, un primo passo utilissimo a provvedimenti ulteriori nell' interesse della salute delle popolazioni più misere, io non presento l'emendamento che avevo annunciato per questo articolo 9, e della cui ragionevolezza fu data, del resto, conferma dal ministro e dallo stesso relatore dell' Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 9 testè letto.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Nei comuni dichiarati colpiti da pellagra i municipi costruiranno ed eserciteranno un es-

siccatoio per granturco di capacità corrispondente al bisogno alimentare locale.

L'esercizio dell'essiccatoio è gratuito.

Le spese di costruzione e di esercizio sono obbligatorie per il comune.

All' impianto dell' essiccatoio sono applicabili le norme e i benefizi stabiliti dalla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per i prestiti di favore per opere pubbliche d'igiene.

Inoltre il comune dovrà destinare un locale a giudizio dell' ufficiale sanitario igienicamente adatto al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti che manchino di case sane e per la quantità corrispondente al bisogno dell' alimentazione famigliare.

L' adattamento del locale, l' esercizio del deposito e, occorrendo, la spesa del fitto saranno a carico del comune.

(Approvato).

Art. 11.

La Giunta comunale forma e tiene in corrente l' elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie sieno impotenti a procacciare l' alimentazione curativa.

L' alimentazione curativa dei poveri malati di pellagra è obbligatoria.

(Approvato).

Art. 12.

Alle spese dell' alimentazione curativa si provvede:

a) col prodotto della beneficenza privata;

b) col concorso eventuale degli Enti e degli Istituti pubblici;

c) col provento delle ammende di cui all' articolo 5;

d) col concorso del comune e della provincia nella misura che sarà determinata ogni anno col decreto Reale di reparto delle spese.

I proventi di cui alle lettere *a* e *b* andranno a diminuzione della quota del comune.

(Approvato).

Art. 13.

I malati poveri per i quali sia accertata l' insufficienza o la inefficacia della cura a domicilio devono essere ricoverati in pellagrosarî, in ospedali o in altri locali opportunamente ordinati.

Le spese di ricovero e di cura saranno a carico della provincia, quelle del trasporto a carico del comune.

(Approvato).

Art. 14.

Nei modi e colle forme determinate dal regolamento, potranno per decreto ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali od essere costituite Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali per coadiuvare le autorità locali nell'applicazione della presente legge.

Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per la introduzione di migliori pratiche agricole.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Prima che il Senato passi all'approvazione che, spero, vorrà concedere a questo articolo, l' Ufficio centrale sente il dovere di dichiarare che non fu senza grande rincrescimento che considerò a questo punto della legge la cessazione che per la sostituzione dell' azione ufficiale sarebbe avvenuta dell'opera di tanti filantropi che da soli od in Comitati hanno iniziato, e per molti anni sostenuto, da soli la lotta contro la pellagra.

Si deve principalmente all'azione dei Comitati, e soprattutto di quello, che nomino a titolo di grande onore, interprovinciale di Udine, se il concetto di affrontare risolutamente questa grave malattia si sia diffuso, e abbia trovato così facile accesso presso tutti.

Duole a me di non potere in questa occasione e con la solennità, che acquisterebbe dal dirlo in quest'aula, pronunciare l' elogio di tutti i medici, amministratori provinciali, sindaci, direttori d'ospedali e di pellagrosarii, scrittori di pregiatissime istruzioni popolari, maestri, di quanti insomma da un ventennio e più non solamente spendono la loro opera, ma, fanno ciò che è ancora più difficile e più gravoso a tutti i gentiluomini, vanno raccattando i mezzi per poter soccorrere e curare.

Non si è potuto però fare a meno di sostituire all'azione privata quella pubblica, per la

grande sproporzione che ancora esiste tra la potenzialità dei mezzi raccolti e il numero dei malati, che va ogni anno crescendo.

Io non voglio dilungarmi, ma cito solo qualche esempio.

Nella provincia di Bergamo, dove pure hanno avuto il primo inizio parecchie istituzioni benefiche, l'ultima statistica segna 6677 colpiti. Nel 1900 non se ne poterono curare che 1478. Su per giù è la proporzione, nella quale sta il numero degli ammalati con quello dei curati.

Perciò fu necessario decidersi a sostituire l'azione ufficiale e arrivare all' alimentazione gratuita obbligatoria dei malati poveri; ma, nel momento di approvare questo nuovo ordinamento, l'Ufficio centrale sente il dovere di proclamare l'alta benemerenza di quei filantropi e si onora di proporre al Senato che esso esprima ad essi la gratitudine a cui hanno diritto, coll'ordine del giorno del quale do lettura:

« Il Senato, altamente apprezzando l'opera provvida e generosa di quanti hanno individualmente, in volontarie associazioni, in uffici pubblici, iniziata e con esemplare perseveranza sostenuta la lotta contro la pellagra, manda ad essi tutta l'espressione del maggior plauso ». (*Bene*).

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi unisco di gran cuore a questo nobile divisamento espresso in Senato. Se attualmente il Governo prende, dietro l' iniziativa così nobilmente avuta dal primo corpo dello Stato, ad esercitare la sua influenza diretta per estinguere, se potrà, questo flagello, io credo che ciò non significhi rinunciare a quanti generosi vorranno unirsi col Governo stesso per seguitare nell' opera loro filantropica.

Certo suonerà graditissima questa lode del Senato, ma io ritengo che sia anche incitamento perchè questi signori si congiungano all'azione governativa, ed esercitino, sempre più e sempre meglio, la loro missione filantropica in un'opera di codesto genere, che è veramente redentrice nel nostro paese. (*Bene*).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno verrà posto ai voti prima di chiudere la discussione degli articoli.

Intanto pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

In caso di esitanza o di rifiuto da parte di qualche comune all' adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, provvederà il prefetto colle facoltà a lui demandate dalla legge comunale e provinciale, col concorso, per quanto occorra, della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 16.

Per l' attuazione dei provvedimenti preventivi, come per i curativi, i comuni e le provincie possono unirsi in consorzio secondo le circostanze locali e le loro convenienze.

(Approvato).

Art. 17.

Sul bilancio del Ministero dell' interno sarà stanziata annualmente in apposito capitolo, la somma di L. 100,000 per sussidi ai comuni per l' impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Uguale stanziamento sarà fatto sul bilancio del Ministero di agricoltura e commercio per incoraggiamento e aiuti ad istituti preventivi di indole economica e per miglioramento delle pratiche agrarie.

(Approvato).

Art. 18.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministero delle finanze è autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantità indicate, sulla propria responsabilità, dall'ufficiale sanitario.

La destinazione del sale distribuito ad uso diverso dall'indicato sarà punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397.

(Approvato).

Art. 19.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale su proposta dei ministri dell' interno e dell' agricoltura e commercio, inteso il Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Ora do lettura al Senato dell'ordine del giorno presentato dall' Ufficio centrale ed accettato dal signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Il Senato altamente apprezzando l' opera provvida e generosa di quanti hanno individualmente in volontarie associazioni, in uffici pubblici iniziato e con esemplare perseveranza sostenuta la lotta contro la pellagra, manda ad essi tutti l'espressione del maggior plauso ».

Apro la discussione su questo ordine del giorno.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Si potrebbe aggiungere, qualche frase, che implichi un « invito a continuare », poichè altrimenti mi sembra che questo elogio abbia l' aria di una specie di congedo a questi benemeriti.

CAVASOLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L' invito non possiamo farlo al di là di quello che sia implicato nell' articolo della legge, che dice: *nei modi e con le forme determinate dal regolamento potranno per decreto ministeriale essere chiamati i comitati provinciali o locali*, ecc.

In quest' articolo c' è la possibilità di giovarsi immediatamente anche dell' opera di tutti questi filantropi volonterosi, la possibilità di chiamarne a concorrere anche degli altri: ma l'Ufficio centrale non può oggi formulare con altra espressione più precisa il passaggio di questi stessi comitati al nuovo ordinamento. Dipenderà molto dalle circostanze locali, dalla organizzazione che il regolamento completerà, l'avere di luogo in luogo, il concorso più o meno immediato od esteso dei comitati attuali e delle persone.

Quello che premeva era di mettere nel progetto di legge la possibilità, la facoltà di giovarsi di questo concorso. È anche un principio, se mi permette il Senato, da incoraggiare questo, che lo Stato chiama formalmente in siffatto genere di prestazioni il concorso volonteroso dei cittadini a fianco suo.

Al di là di questo non credo sia possibile precisare.

PRESIDENTE. Naturalmente si esprime nel tempo stesso l'augurio che vogliano essere chiamate a prestare in avvenire l'opera loro tutte quelle filatropiche persone ed istituzioni che tanto hanno già fatto in prò dei pellagrosi.

L'onor. Guarneri insiste nella sua proposta?

GUARNERI. Dopo gli schiarimenti dati dal relatore, non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PBESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori:

Senatori votanti	109
Favorevoli	90
Contrari	19

Il Senato approva.

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lett. *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719:

Senatori votanti	109
Favorevoli	82
Contrari	27

Il Senato approva.

Disposizione interpretativa od oggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro:

Senatori votanti	109
Favorevoli	101
Contrari	8

Il Senato approva.

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare:

Senatori votanti	109
Favorevoli	102
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo frattanto l'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 15.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Prevenzione e cura della pellagra (n. 165);

Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema (n. 218).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di Villa Borghese (n. 216);

Acquisto della Galleria e del Museo Borghese (n. 217).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1901 (ore 12).

F. De Luigi

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXI.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Comunicazione — Discussione del progetto di legge: « Espropriazione di Villa Borghese » (N. 216) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Balestra e Pierantoni — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Parlano il ministro dell'interno ed i senatori Odescalchi, Balestra e Mariotti Filippo, relatore — Chiusura della discussione generale — All'art. 1 parlano i senatori Pierantoni, e Mariotti Filippo, relatore — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge e dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale — Discussione del progetto di legge: « Acquisto della Galleria e del Museo Borghese » (N. 217) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Pierantoni e Codronchi, relatore, il ministro della pubblica istruzione e il senatore Monteverde — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei quattro articoli del progetto di legge — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri dell'interno, della marina, della guerra, della pubblica istruzione e dell'agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema (N. 218).

Prego il senatore, segretario, Colonna Fabrizio di procedere all'appello nominale.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una lettera pervenuta alla Presidenza dal nostro collega senatore Boccardo che annunzia le sue dimissioni da membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Ecco il testo della lettera:

« *Eccellenza*,

« Per motivi di salute, prego il Senato di accettare le mie dimissioni da membro della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Devotissimo
G. BOCCARDO ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Boccardo delle presentate dimissioni ed il Senato provvederà

Tip. del Senato

domani alla nomina di altro senatore in sostituzione del dimissionario.

Discussione del disegno di legge: « Espropriazione di Villa Borghese » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Espropriazione di villa Borghese ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 216*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Balestra.

BALESTRA. Faccio alcune brevissime osservazioni sull'articolo primo di questo progetto di legge.

Nel secondo comma si legge: « Il Governo è autorizzato a trattenere tanta parte dei terreni della Villa Borghese quanto occorra alla fondazione di una scuola di agricoltura, in quella parte che meno si presta a pubblico giardino ». A me sembra che le parole « quanto occorra » siano troppo elastiche incerte, indeterminate. Se « il quanto occorra » si riferisce soltanto alla costruzione di un edificio sia pure ampio, sia pure con cortili ed annessi si tratterebbe di ben poca cosa; si tratterebbe di qualche centinaio o migliaio di metri, che non potrebbero influire sull'estensione della villa Borghese; ed in questo caso mi limiterei ad osservare che non vale proprio la pena di scorporare un appezzamento di terreno per destinarlo al detto scopo, mentre a ridosso della stessa villa vi sono molti terreni, che a seguito della crisi edilizia sono stati abbandonati e che potrebbero servire per l'impianto di una scuola agraria, senza bisogno di ricorrere alla villa in parola.

Ma il mio timore non è questo, bensì che il « quanto occorra » si riferisca ad una estensione di terreno col quale s'intenda dotare la scuola. E chi sarà l'arbitro che dovrà determinare il quantitativo di terreno occorrente ad una scuola agraria? Se questo giudizio arbitrale venisse rimesso ai professori della scuola agraria, potete esser certi che i medesimi col pretesto che molta parte della villa è occupata dai viali, dalle piazze e dai caseggiati, ne reclamerebbero forse e senza forse una metà. I professori e la scuola sono un cattivo vicino, un vicino invadente, tanto più che quando i professori pretendono di parlare a nome della scienza, le loro pretese sono sconfinate e non v'è forza umana che possa loro resistere.

Gl'Istituti scientifici di Panisperna insegnino. Quell'oasi, ove insieme agli Istituti, hanno trovato stanza i professori, è divenuto impenetrabile. Il piano regolatore della città si è arrestato dinnanzi a quelle colonne d'Ercole, poichè non è stato più possibile di proseguire le strade attraverso quella plaga e fra queste la via Milano una delle principali arterie della nostra città.

Dinanzi a questi pericoli mi pare necessario di conoscere almeno approssimativamente l'estensione di questo terreno che si vuol destinare alla fondazione di una scuola agraria, tanto più che abbiamo un ordine del giorno dell'Ufficio centrale col quale si invita il Governo a mettersi d'accordo col Comune per riservare altro spazio di terreno da servire alla costruzione di uno o più edifici per accogliervi le collezioni artistiche, cioè le gallerie acquistate dallo Stato e gli oggetti d'arte e di antichità provenienti dagli scavi.

E poi in una villa che sarà pubblica non è meraviglia se col tempo si sentirà la necessità di fondare anche un giardino zoologico.

Io allora mi domando: con tutte queste riserve, siano pure legittime, che resterà della villa?

Bisogna pur considerare che in Roma, a differenza di molte altre metropoli, si difetta al tutto di ville secondarie e che villa Borghese per Roma sarà, come fu per lo passato, quantunque privata, l'unica villa per pubblica passeggiata.

Se considerate la sua estensione in relazione all'abitato della città, riconoscerete che non ce n'è di troppo.

Il *Bois de Boulogne* a Parigi, il *Prater* di Vienna hanno una estensione di gran lunga maggiore. È vero che la popolazione di quelle grandi metropoli non è da confrontarsi con quella della nostra città; ma non è men vero che Parigi oltre alla grande passeggiata sudpetta, ha il Parc di Monceaux, i giardini della Tuileries, del Lussemburgo, e delle Piante; la città di Londra oltre all'Hide Park, il Regent's

Park, il Vittoria Park e così dicasi di Vienna e di altre città.

Mi guarderò bene dal fare una proposta con la quale venisse determinata per legge la quantità d'area da riservarsi a questa scuola agricola, poichè quand'anche tale proposta venisse fatta ed accettata dal Senato, la conseguenza sarebbe che la legge dovrebbe tornare all'altro ramo del Parlamento. Siccome io desidero, come molti desiderano, che la questione sia presto risoluta, non farò proposte; mi limito quindi a chiedere all'onor. ministro che mi sia cortese di dire quanto al massimo sarà l'estensione di questo terreno da riservarsi alla scuola agraria.

Dal momento che si deve votare quest'articolo è bene che si sappia almeno approssimativamente quello che si vota. Perchè, evidentemente, approvata questa legge, la villa viene acquistata dallo Stato e ceduta al Comune salvo quella riserva.

Ora, desidererei sapere quale sarà la proprietà del Comune e quale la proprietà della scuola agraria.

E domando all'onorevole ministro che mi voglia tranquillizzare sopra un'altra parte.

Qui è detto che la parte da scorporarsi dovrà essere quella che meno si presti a pubblico giardino.

Io domando al signor ministro se questa parte sia stata già determinata; domando se questa parte sia non nell'interno della villa, ma al confine della medesima, perchè se fosse nell'interno, evidentemente creerebbe delle servitù che sarebbero di grave conseguenza pel Comune una volta divenuto proprietario di questa villa.

Domando quindi se questa parte che si scorpora è nella parte periferica che corrisponde ad altre strade pubbliche, per guisa che questa riserva contempli un terreno, che si scorpora e si separa dalla villa, in modo da non creare servitù alla villa stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori. Io darò il voto favorevole a questo disegno di legge, lungamente desiderato dall'animo mio; ma voglio ricordare alcune notizie, che debbono illuminare il paese intorno al valore della legge che siamo per deliberare.

Sono antico estimatore dell'ingegno elettissimo e artistico del relatore di questo disegno di legge. Raccolgo dalla sua elegante relazione il fine della legge: insegna che « a onore di Umberto I si fa acquisto della villa Borghese e, nominandola da lui, se ne fa dono a Roma per godimento del popolo; che questo è lo scopo della legge ». Aggiunge « che la Villa si congiungerà col Pincio, e su quell'altura si ergerà la statua equestre di Umberto, pensiero e proposito che il nostro Re volle a sè riservare ».

Dal primo momento della liberazione di Roma io sentii, con tanti altri Italiani, l'affanno che questa gloriosa città nel suo terzo risorgimento non avesse un passeggio pubblico, che ogni modesta capitale delle altre nazioni civili e altri modesti paesi vantano e custodiscono con cura.

Ricordo, a titolo di onore, perchè la morte è giusta dispensiera di gloria, che il mio amico il fu conte Pianciani, sino dal 1873, essendo sindaco di Roma, fece studiare dai giureconsulti Raeli, Dejardins e Mancini, quali fossero i diritti del popolo di Roma fondati sopra il possesso storico di tre secoli, sulla Villa, e tentò l'acquisto di quella ricca parte dell'Urbe. Onde, intendiamolo bene, Roma non riceve in dono dallo Stato un dominio ch'era libero da ogni servitù spettante sulla villa Borghese; invece la città di Roma vede cessare il dominio dei Borghese sottoposto ad un'altissima servitù di uso pubblico per diletto, istruzione e ricreazione della cittadinanza romana.

Voi sapete le origini della Villa e della Galleria. Notissimi sono i costumi dei principi romani. Leggeste fra tanti in Marco Varrone nel libro *De Re rustica*, che i patrizi di Roma antica, i quali portavano in questa terra le spoglie opime del mondo conquistato, solevano edificare ville ed orti, destinandoli alle delizie e agli amori del popolo romano. Lucullo e Pompeo fecero simiglianti costruzioni a godimento del popolo, cittadino del mondo. Gli orti di Sallustio, di Cesare, di Mecenate, quelli di Marco Agrippa, prossimi al Pantheon, ebbero la medesima destinazione.

I papi, sovrani di Roma, che univano il pastorale alla spada a modo delle teocrazie orientali, ebbero questi medesimi sentimenti. Non potendo tramandare la tiara per diritto ereditario ai loro figli illegittimi, si deliziarono a fare fondazioni che dovevano ricordare il loro

dominio. Spesso arricchivano i loro parenti, che pure ambivano di lasciare orme nella storia. Sapete bene che il Cardinale Scipione Borghese, il nipote favorito di Paolo V, ottenuti immenso danaro e cospicui doni dallo zio, assegnò la villa al doppio ufficio di servire a passeggio pubblico ed alla istruzione ed educazione del popolo. Una lapide indicò la destinazione irrevocabile e l'antico possesso di tre secoli consacrò il certissimo diritto. Quando nel 1884 il principe Borghese, credendo di esercitare un diritto di proprietà, volle chiudere la villa all'uso pubblico di passeggio, sostenendo che per il passato vi fosse una semplice tolleranza, indirizzò una lettera a S. M. il Re Umberto I ed all'Augusta sua Consorte, in cui scrisse che la villa era chiusa al popolo, ma che rimaneva sempre aperta al Re e all'Augusta sua Signora. Umberto I rispose che si sentiva il primo cittadino d'Italia, e che avrebbe diviso la sorte ingiusta che si faceva al popolo italiano. (*Benissimo*). Sorse allora quella contesa giudiziaria, che dalla prima istanza per la Corte d' appello, giunse sino alla Cassazione. Se la storia ricorda artisti che morirono compiendo un capolavoro, io mi permetto di ricordare che il mio maestro, P. S. Mancini, avvocato straordinario del comune di Roma, pose tutta la sua coltura, tutto il suo amore a far decidere in linea possessoria, che l'alta servitù stava non solamente sulla villa, ma ben anche sul museo. Ora che si compie un acquisto per un prezzo che non è altissimo, si deve ricordare che il contratto è dovuto specialmente a quella vittoria giuridica che fece cadere arbitrarie pretensioni. Io sono lieto che quella villa sia assegnata all' apoteosi del Re martire, il cui cuore nei giorni della fortuna, come in quelli del dolore, vibrò sempre d' accordo con gli interessi e coi sentimenti del popolo. (*Approvazioni*). Darò con entusiasmo il voto favorevole alla legge.

Presentazione di un disegno di legge.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sulle « Associazioni o imprese tontinarie e di ripartizione ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge per la Villa Borghese.

Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. I senatori che hanno preso la parola, hanno dichiarato di votare questo disegno di legge il quale è stato ad unanimità approvato dall'Ufficio centrale; non occorre quindi che io aggiunga parola per raccomandarne l'approvazione al Senato.

Debbo soltanto rispondere alle domande di schiarimenti rivoltemi dal senatore Balestra. Egli teme che la superficie della villa Borghese possa esser soverchiamente ristretta per due cause: e cioè per lo impianto nei terreni della villa stessa di una scuola di agricoltura, e per effetto della proposta formulata nell'ordine del giorno proposto dalla Commissione e riguardante la costruzione nella villa Borghese di una Galleria di Belle Arti.

Riguardo alla prima di dette cause, che è quella che maggiormente preoccupa il senatore Balestra, io mi credo in dovere, per rassicurarlo completamente, di esporgli alcune trattative in via assolutamente ufficiosa, che hanno preceduto la proposta in parola.

Il ministro di agricoltura, avendo intenzione di fondare in Roma una scuola di agricoltura, avea da prima messo l'occhio sopra terreni che non sono propriamente nella villa Borghese, ma che si trovano poco distante ed appartengono al Municipio.

Siccome però, se si avesse voluto comprendere in questa legge anche il contratto col Municipio di Roma per la cessione di detto terreno, si avrebbe ritardato molto l'approvazione della legge stessa, si è invece stimato opportuno di ricorrere a questo espediente, di autorizzare cioè il Governo a costruire la scuola nei terreni più remoti della villa Borghese in guisa da non creare servitù alcuna per il rimanente della villa stessa, ma coll'intendimento però di addivenire in seguito ad un cambio di terreno col Municipio di Roma il quale concedendo per la scuola di agricoltura,

che è una istituzione di pubblico interesse un'area di poco valore, potrà avere in cambio la disponibilità completa di villa Borghese.

Io credo che con questi schiarimenti il senatore Balestra potrà essere tranquillo e sicuro che non sarà sottratta alla villa Borghese una superficie che possa recar danno al pubblico, rimanendo ad ogni modo inteso, che se questo cambio non avvenisse e si dovesse fondare la scuola di agricoltura nei terreni della villa stessa, questa dovrebbe sorgere, come accennò il senatore Balestra, in una parte remota che non imponga nessuna servitù di passaggio su quella parte della villa che resta a pubblico passeggio.

Rimane l'altra questione sulla quale però il senatore Balestra poco ha insistito, poichè realmente la quantità di terreno che potrà occorrere per la costruzione di un edificio per Istituto di Belle Arti sarà di proporzioni assai modeste.

Aggiungo infine, poichè ho la parola, che accetto molto di buon grado l'ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale.

Io ho creduto mio dovere, prima di accettare il concetto espresso da quest'ordine del giorno, di interpellare il sindaco di Roma affinchè, se qualche osservazione fosse stata fatta da parte del Municipio, potesse questa essere resa nota all'Ufficio centrale, prima che esso ne riferisse al Senato. Ora che il Municipio di Roma si è dichiarato ben lieto, come del resto non era da dubitare, che si sia assicurata la possibilità di costruire un edificio degno della capitale d' Italia per riunirvi i tesori artistici che attualmente sono dispersi qua e là, il Ministero non può che consentire nella fatta proposta e ringraziare l'Ufficio centrale, accettando l'ordine del giorno da esso proposto.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Onorevoli colleghi, veramente arrivo un poco tardi, quando cioè la questione è quasi esaurita, ma mi si vorrà permettere di aggiungere poche parole di carattere tecnico.

Applaudo anzitutto grandemente a questa legge, perchè costituisce un precedente di molta importanza, quello cioè di onorare la memoria di un alto personaggio storico con un' opera di utilità pubblica, uscendo dalla troppa comune mania di erigere costosi monumenti, alla cui esecuzione non sempre l' arte moderna ha corrisposto in bellezza. A questa regola generale han fatto lodevole eccezione alcuni artisti, e per primo designo il nostro collega Monteverde, che seppe uscire dalla volgare schiera, e l' architetto Sacconi per il cui talento nutro grandissima stima e molta speranza.

Se sono favorevole alla legge lo sono ancora più all' ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Si è verificato un grave inconveniente per essere stati presentati due progetti di legge in tempi diversi, uno, per l'espropriazione della villa e l' altro per l' acquisto della galleria Borghese. Ora se non si trovasse, come certo si troverà, mediante l' ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, un espediente per correggere questo inconveniente, si arriverebbe al risultato che lo Stato regalerebbe una cosa a lui utilissima al municipio che ne potrebbe ricavare poca o nessuna utilità.

Avere le preziose pitture della galleria Borghese senza un locale ove ospitarle, è sconveniente pel Governo.

Che cosa volete che il municipio faccia di una palazzina in mezzo ad una pubblica passeggiata?

La potrà forse affittare per un caffè, ritraendone una tenuissima pigione; mentre conservando il Governo la proprietà della casa, gli sarebbe utilissimo anche il riservarsi uno spazio annesso per un futuro possibile ingrandimento.

E qui mi arbitro a chiedere l' attenzione speciale del ministro dell' istruzione pubblica, al quale d' ora innanzi incombe un importante còmpito. Il mondo cambia, e cambiando il mondo deve cambiare necessariamente anche l' organizzazione dei Musei. In un tempo passato, a questo bisogno estetico dei Musei, supplivano le collezioni dei fidecommessi di famiglie aristocratiche. Nel tempo in cui queste furono fondate non erano avvenuti ancora i progressi recenti della scienza archeologica, o per meglio dire dell' ordinamento degli oggetti d' arte. Tutte le nostre antiche gallerie non sono cronologicamente e scientificamente disposte. Lo sono unicamente per appagare la voluttà dello sguardo, come usavasi nella magnificenza del Rinascimento.

Ora, volere o no, verrà un tempo, che non credo lontanissimo, in cui sarete obbligati a

non conservare tanti piccoli centri, ma sarete spinti per la necessità delle cose a creare la galleria, la raccolta di un museo centrale in Roma, *Le Musée du Louvre Italien.*

Per ciò fare, dovete fin da ora prevenire i bisogni dell'avvenire, riservandovi un adeguato spazio pei futuri ingrandimenti, per non essere poi in seguito obbligati ad acquistarlo ad altissimo prezzo; cosa che avviene in tutte le città che possono avere un successivo sviluppo.

Cercate di non cadere nell'errore commesso a Vienna, dove si sono fatti dei così splendidi Musei che il contenente è più pregevole del contenuto; mentre le sistemazioni più perfette delle gallerie moderne sono quelle di Londra e di Berlino, per le quali si è adottato delle vaste e semplici sale che ricevono la luce dall'alto.

In esse, i quadri non sono sovrapposti gli uni agli altri, come usavasi anticamente, ma sono collocati tutti in linea orizzontale; sicchè il visitatore può goderli a prima vista. Ora questi edifici non importano grandi spese. A voi per ora è sufficiente adottare un piano generale regolatore, quindi a misura che la copia degli oggetti vi ci costringerà, farete successive costruzioni. Noi abbiamo votato, non è molto, una legge che vi accorda un credito di 500 mila lire all'anno per acquisto di oggetti d'arte. È giusto che si acquistino oggetti d'arte per tutte le altre città d'Italia, ma si dovrà acquistare qualche cosa in Roma che deve avere il suo Museo che sia la sintesi di tutta l'arte italiana.

Nobilissimo scopo al quale bisogna arrivare gradatamente.

Di più avete la terra che con gli scavi vi da ogni tanto delle gradite sorprese, come quella del Pancraziaste e del Bacco trovati nel sottosuolo di Roma.

Per tutto questo, ripeto, avete bisogno di spazio, e quando farà d'uopo, su quel terreno che non vi costerà nulla, perchè avrete avuto la previsione di riservarvelo, potrete costruire economicamente quanto vi sia bisogno, e così con l'andare del tempo potrete formare quel Museo che un giorno o l'altro dovrà pur sorgere nella Capitale d'Italia.

Ora mi sia lecito solamente dire alcune parole per prevenire le obbiezioni che potrebbero sorgere a questo mio concetto.

Si dice: ma l'idea di farle un Museo a Villa Borghese ha l'inconveniente della lontananza; e poi chi è che edifica musei in campagna?

Potrei citare l'esempio del Kensinghton, che fu fondato in campagna e dopo fatto il museo vi sorse un quartiere intorno.

Villa Borghese non è più isolata, essa è già fiancheggiata dal quartiere Ludovisi.

Chi vi dice che un giorno quando sorgerà un grande museo, ove ora vi è l'attuale casino, non possa farsi ciò che con molto buon successo si è fatto a Parigi al Parc Monceaux ove è stata riservata una zona della pubblica passeggiata sulla quale sono sorti villini privati, che sono di grandissimo ornamento alla passeggiata stessa?

Ma è più facile trovare argomenti per distruggere le obbiezioni che si fanno ai musei anzichè trovare località adatte per edificarli. Si è parlato delle Terme; ebbene il museo delle Terme è già pieno con quegli oggetti che vi son collocati e non vi è spazio per ingrandirlo o se spazio si volesse lì d'intorno bisognerebbe pagarlo a carissimo prezzo. Di più il magnifico chiostro di Michelangelo, creato fra le rovine dell'antichità romana con l'ingegno di quel sommo artista, è stata un'opera altamente decorativa ma non è stata creata per un museo; e in quelle camerette ove provvisoriamente si sono ospitate le statue, mancano quei requisiti che sono necessari alla buona collocazione degli oggetti in un museo a criteri moderni.

Dicasi lo stesso per il museo di Papa Giulio, il quale, oltre ad avere la deficienza di spazio, ha anche una lontananza maggiore di quello di Villa Borghese.

Ma non voglio tediare più oltre il Senato, perchè queste sono verità tali che non hanno bisogno di essere più lungamente discusse; soltanto faccio osservare che io non vengo qui a proporre la creazione immediata di un edificio per museo, ma propongo lo studio ed il piano per attuarlo in avvenire.

Il che avete, onor. ministro dell'interno, implicitamente già fatto accettando l'ordine del giorno della Commissione e così eviterete future spese e difficoltà le quali saranno tutte eliminate con quest'atto di previdenza, sancito con l'approvazione dell'ordine del giorno medesimo. Così avrete spazio, tempo e misura da poter fare

un'opera veramente degna dell' Italia e della sua Capitale.

Non ho altro a dire. (*Approvazioni*).

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. ministro delle spiegazioni che si compiaciuto darmi e che mi hanno soddisfatto pienamente. Io spero che quello zelo che egli ha impiegato nel proporre questa legge vorrà ancora adoperarlo per condurre a termine le trattative fra Comune e Stato.

Quanto all'altra riserva proveniente dall' ordine del giorno dell' Ufficio centrale, dichiaro che io mi vi associo di gran cuore, perchè ritengo che, dopo che lo Stato ha speso diversi milioni per acquistare la proprietà di quelle gallerie fidecommissarie, è necessario che dia loro una sede degna, e credo che non vi sia località più adatta e migliore di villa Borghese. Quindi a me pare sia necessario provvedere in un tempo non lontano a questi locali, dal momento che molti di questi oggetti preziosi sono dispersi qua e là in località poco adatte e molti frammenti preziossimi sono attualmente conservati nelle cantine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si potrebbe chiudere la discussione generale e passare a quella degli articoli...

MARIOTTI F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI F., *relatore*. Prima di passare alla discussione degli articoli, bisognerebbe mettere ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale...

PRESIDENTE. La consuetudine vuole che gli ordini del giorno si mettano ai voti dopo la discussione degli articoli...

MARIOTTI F. *relatore*. Mi permetta il Senato di dar lettura dell'ordine del giorno che abbiamo proposto.

«Il Senato, confidando che il Governo del Re nell'atto di cessione della Villa Borghese al Municipio di Roma si mantenga il diritto di conservare il Museo e la Galleria nel Palazzo dove hanno sede, e si riservi, di accordo col Municipio, tanto spazio di terreno, quanto ne possa occorrere per la costruzione di uno o più edifici da destinarsi alle collezioni artistiche e storiche dello Stato e all' Istituto di Belle Arti, passa alla discussione della legge».

PRESIDENTE. Lo porrò ai voti dopo che saranno votati gli articoli.

MARIOTTI F. *relatore*. Io aderisco volentieri alla proposta dell' onorevole Presidente. Giustifico soltanto l' Ufficio centrale che voleva essere assicurato prima col voto del Senato di questo desiderio espresso nell' ordine del giorno.

Vista l'adesione di tutti coloro che hanno parlato e che furono tutti favorevoli, io non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Presidente; soltanto ho voluto giustificare la proposta dell'Ufficio centrale, dandone lettura.

Ed ora, poichè ho la parola, mi è caro di ringraziare tutti gli oratori, perchè tutti hanno aderito all'ordine del giorno.

Ma sento ronzarmi all'orecchio: Lassù le gallerie e i musei uniti insieme non saranno troppo lontani? È proprio necessario che si rimuovano da dove ora sono? A ciò, che l' onorevole Odescalchi ha detto efficacemente circa la distanza e altro c' è da aggiunger poco.

Basterebbe rispondere che, se nella Villa resta, come è dovere, il museo e la galleria Borghese, visitato nell'anno scorso da oltre ventimila persone, vi potranno soggiornare innumerevoli statue e pitture che lo Stato possiede o possiederà in Roma.

Inoltre la frequenza grande del popolo a quella Villa, così com'essa è, sarà maggiore, perchè il Municipio la dovrà congiungere al Pincio, e la trasformerà tutta quanta. E forse un tram elettrico l' attraverserà da Porta Pinciana a Porta del Popolo. (*Interruzione del senatore Balestra*).

Ma discorrere di ciò e deliberare spetta ad altri, che dovranno rinnovellare con pensieri moderni il passeggio antico.

Del resto alcuni non volevano manco i tramvai per le vie di Roma, come i Cinesi si opponevano alle strade ferrate che dovessero attraversare i loro Campisanti.

Ma è fatale che i morti debbano consentire la vita ai viventi. A Roma vecchia succede una Roma nuova. Comunque sia, è questo un pensiero che ora mi passa per la mente, ed io lo esprimo. Ma, si dice sommessamente: È proprio necessario che i Musei che abbiamo qua e là in Roma debbano cercare altrove la loro dimora unitamente con le altre gallerie? Non basterebbero per ciò le Terme di Diocleziano, dove sono collocate e ordinate tante altre cose

belle? No. Il Museo delle Terme è il luogo più angusto che si abbia per gli oggetti dell'arte. Da una parte il piazzale della Stazione, da un'altra la via Cernaia, e accanto la chiesa di S. Maria degli Angeli. E nessuno oserebbe di toccare quest'opera fatta da Michelangelo dentro le Terme.

È singolarissimo l'effetto che alcune parole indeterminate e vaghe produssero sull'umana fantasia. All'udire «Terme» si crede subito che lì dentro possano stare tutti i musei del mondo, atteso il grandioso concetto di siffatti edifici di Roma. Invece quivi lo spazio è tanto piccolo, che non solo non vi possono penetrare cose nuove, ma converrà che ne emigrino parecchie di quelle che vi sono capitate.

Vi è il portico di Michelangelo, dove nessuno avrebbe osato di collocare le statue del museo Ludovisi, perchè all'aperto; a causa dell'umidità le statue si ammuffano. Laonde sotto questi archi non si veggono cose di gran pregio. In piccole stanze, che formano due bracci, sono per ora alloggiate in disagio quelle statue nobilissime, a modo di pellegrini, in tempi di pellegrinaggi religiosi e politici, che, dovendo qui soggiornare per poco, si accomodano alla meglio. Manca lo spazio, mancano tutte quelle condizioni che oggi si richiedono per ammirare e studiare convenientemente le opere dell'arte.

Il Governo ha fatto acquisto di preziosi ornamenti d'oro scavati a Castel Chiusino di Ascoli Piceno. Ora, per far posto alle statue ludovisiane, quegli ornamenti sapete dove sono? Nelle soffitte. I ciechi, che nelle Terme hanno avuto finora il loro ospizio, di lì andranno presto in un altro luogo di Roma. Ma quelle stanze abitate da loro non basteranno per le collezioni epigrafiche che certo non sono tutte d'importanza uguale a quelle del Vaticano, ma sono più numerose e però vogliono spazio maggiore. Nè basta. Nei magazzini sono poste provvisoriamente cose rinvenute a Nocera Umbra, di antichità barbarica, come dicono gli intenditori. Lo Stato ha speso, per averle, ventiquattromila lire.

Quelle cose che stavano sotterra, ora stanno al buio, per difetto di spazio. Eppure, qualcuno immaginando, ma non vedendo, potrebbe credere che lassù possano trasportarsi e ordinarsi tutti i Musei e gli oggetti d'arte che in Roma abbiamo ed avremo. Sono fantasie non corrispondenti alla realtà. Di qui nasce la necessità di nuovo spazio e di edifici nuovi.

Nè per ciò solo è necessità di spazi nuovi; ma altresì per altri Musei e Gallerie. Nel grande edificio del Collegio Romano vi sono tre Musei: il Kircheriano, il preistorico e l'etnografico, il quale cresce a maraviglia per cospicui e frequenti doni, che provengono da ogni parte. Accanto ai Musei è la Biblioteca Vittorio Emanuele che similmente si aumenta a vista.

Non è possibile che il luogo sia sufficiente alla Biblioteca e ai Musei.

È e sarà una lotta continua fra loro. Chi dovrà uscire dall'edificio? Naturalmente i Musei, perchè la Biblioteca in quel luogo è comoda agli studiosi.

Ma converrà collocare degnamente i tre Musei. Nè basta ancora.

Nel palazzo dei Lincei v'è ancora la Galleria Corsini. I fondatori della Galleria Corsini, come delle altre, erano principi romani, che le crearono e le aumentarono a splendore dello loro famiglie nelle case loro. Ma modernamente, come ha osservato con alto senno il senatore Odescalchi, si richiede ben altro nell'ordinamento dei quadri e statue, che vogliono luce, aria e spazio convenienti. Ma la Galleria Corsini, che naturalmente non avea quelle condizioni per viver bene, ha veduto sopravvenire la Galleria Torlonia, che avea una bella dimora.

Al presente stanno male tutte e due; benchè si sia fatto ingegnosamente tutto ciò che si poteva per esse. Ma v'è di peggio.

L'*Ercole* di Canova, che faceva parte della Galleria Torlonia, ora deve vivere nascosto e ricoperto in un cortile, perchè non si ha un luogo dove possa stare convenientemente quell'*Ercole* che per bellezza gareggia, per grandezza eguaglia l'*Ercole Farnese*. Tutto ciò è possibile che duri così?

Le collezioni falische, tanto costose allo Stato dove sono? Forse alle Terme? No. In luogo vicino ed adatto? A villa Giulia, fuori di porta del Popolo e vi si va per la via dell'Arco Oscuro!

Un'altra ricchezza possediamo noi, cioè il Museo dei gessi, che si possiede da ogni paese civile, che vuole avere per diletto e istruzione

gli esemplari delle più ammirande opere dello scalpello.

Dove sono i nostri gessi? Il Museo è al Testaccio, e altre raccolte altrove nascoste per mancanza di spazio, fra le quali quella venuta di Grecia in dono all'Italia.

La Galleria dell'arte moderna sta bene forse nel palazzo dell'Esposizione? E se quivi stesse bene, è proprio conveniente che lo Stato paghi venticinquemila lire all'anno di affitto al municipio, a cui appartiene il palazzo?

Dov'è la sicurezza dell'avvenire?

Non aumenta sempre quella Galleria con gli acquisti continui?

Abbiamo per ciò nel bilancio un annuale stanziamento. E non si deve provvedere all'Istituto di Belle Arti e al Pensionato artistico che sono ora nel palazzo a ferro di cavallo, edificio dove chi vi alberga non solamente non ha i comodi per lo studio dell'arte, ma teme quotidianamente di essere oppresso da minaccianti ruine?

Questa, o signori, è in somma la condizione delle cose che domanda non tardi provvedimenti. L'adesione data dal Governo, dal Sindaco di Roma all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, all'approvazione del Senato, che come si vede unanime lo accoglie, ravviva la speranza di efficaci provvedimenti a bene delle arti.

Noi coll'ordine del giorno diciamo: L'Italia col donare a Roma un milione di metri quadrati di terreno, ne riserba poche migliaia per costruirvi a sue spese edifici artistici di utile a tutti e di maggiore ornamento alla Villa e a Roma.

Parmi pertanto che con la relazione stampata dell'Ufficio centrale e con questo breve discorso sia tolta via ogni dubbiezza circa la nostra proposta. La quale ha pur suscitato il desiderio e ravvivato la speranza dei cultori delle Arti Belle. Ed è mio dovere a questo proposito annunziare che l'Associazione artistica internazionale di Roma ha espresso il voto per simigliante scopo, secondo la proposta dell'Ufficio centrale.

Questo insomma è il desiderio delle Arti e degli artisti. Ricordate che non si può concepire l'Italia senza la vita viva delle Arti. Nè senza dar favore alle Arti si può governare l'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare per una somma non superiore a tre milioni di lire la Villa Borghese allo scopo di cederla gratuitamente al comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio, che prenderà il nome da Umberto I.

Il Governo è autorizzato a trattenere tanta parte dei terreni della Villa Borghese quanto occorra alla fondazione di una scuola di agricoltura, in quella parte che meno si presti a pubblico giardino.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il Senato deve deliberare un ordine del giorno che parla in un tempo del Museo e della Galleria Borghese. La relazione dell'Ufficio centrale ha sollevata una grave questione relativa alla separazione che si era fatta del Museo e del casino che lo contiene. O debbo avere la licenza di parlare ora di questo obbietto, ovvero dovrò fare riserva di parlare più tardi, quando verrà in discussione l'altro disegno di legge. Dovendo stare nei limiti del regolamento, benchè le due leggi siano strettamente connesse fra di loro, ho parlato per ascoltare ed osservare la volontà del signor presidente. Se egli vuole che si discuta adesso l'indicata questione, sono agli ordini del Senato.

MARIOTTI F., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, F., *relatore*. La discussione non si può rimandare ad altra legge; e la ragione è chiara.

Con questa legge noi autorizziamo il Governo ad acquistare la villa Borghese per darla al comune di Roma, salvo quelle riserve per il terreno occorrente agli edifici delle arti.

Nel 1899 fu fatta una convenzione fra il Governo ed i proprietari della villa Borghese.

Quando si fece questa convenzione, non si pensava ancora all'acquisto della villa. Questo pensiero è sorto nell'animo elevatissimo del nostro Presidente, quando era ministro dell'in-

terno, di accordo con l'amico mio Finali, ministro del tesoro.

Non si poteva allora pensare di riservarsi il palazzo, bisognava comperarlo. Allora non si fece; ma, ora che con una legge si acquista la villa ed il palazzo per donarlo a Roma, naturalmente noi dobbiamo riservare il palazzo, perchè possa servire ad uso di quella Galleria e di quel Museo che non potrebbe essere portato altrove.

Quindi a me pare si debba votare l'ordine del giorno in quanto ha riguardo appunto a questa questione.

Dopo gli articoli si deve votare l'ordine del giorno in cui è compreso ciò a cui accennava il senatore Pierantoni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pierantoni di riservare le sue osservazioni a quando verrà in discussione l'altro disegno di legge per l'acquisto della galleria Borghese.

PIERANTONI. Io ho chiesto a Lei di dirmi quello che si deve fare, perchè nella relazione e nell'ordine del giorno si parla di villa e di galleria.

La galleria comprende tanto il contenente, ossia il casino, quanto il contenuto. Spesso le magistrature decisero che discussioni parlamentari e gli ordini del giorno non possano valere come interpretazione della legge.

Io ho inteso fare la riserva di parlarne quando più tardi verrà in discussione l'altra legge, essendo una questione molto delicata che dev'essere chiarita ad impedire litigi e danni economici allo Stato.

PRESIDENTE. La questione cui Ella accenna si discuterà poi, quando passeremo all'altro progetto di legge.

Rileggo l'articolo primo e lo pongo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare per una somma non superiore a tre milioni di lire la Villa Borghese allo scopo di cederla gratuitamente al comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio, che prenderà il nome da Umberto I.

Il Governo è autorizzato a trattenero tanta parte dei terreni della Villa Borghese quanto occorra alla fondazione di una scuola di agricoltura, in quella parte che meno si presti a pubblico giardino-

(Approvato).

Art. 2.

Qualora manchi la possibilità dell'acquisto a trattativa privata, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilità senza però eccedere la somma indicata nell'articolo 1°.

(Approvato).

Art. 3.

La somma occorrente per l'esecuzione della presente legge sarà inscritta nel bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1903 904.

(Approvato).

Ora verremo all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e che è già stato svolto...

MARIOTTI F., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI F., *relatore*. Nell'ordine del giorno si dice: « passa alla discussione della legge », ora si deve dire: « passa alla votazione ».

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo dunque l'ordine del giorno con la modificazione proposta dal signor relatore:

« Il Senato, confidando che il Governo del Re nell'atto di cessione della Villa Borghese al Municipio di Roma si mantenga il diritto di conservare il Museo e la Galleria nel Palazzo dove hanno sede, e si riservi, di accordo col Municipio, tanto spazio di terreno, quanto en possa occorrere per la costruzione di uno o più edifici da destinarsi alle collezioni artistiche e storiche dello Stato e all'Istituto di Belle Arti, passa alla votazione della legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Acquisto della galleria e del museo Borghese ». (N. 217).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dell'altro disegno di legge:

« Acquisto della galleria e del museo Borghese ».

Prego il senatore, segretario, Colonna Fabrizio di darne lettura.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 217*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Signori senatori, io ho reso omaggio agli uomini benemeriti che prepararono questo disegno di legge e tra essi va compreso il presidente della nostra assemblea. Però non vi ha opera che non si presti alla critica. Tanto la Camera dei deputati quanto l'Ufficio centrale hanno spiegato il valore delle leggi; e prendono atto che le relazioni delle due leggi sono insieme coordinate, onde la prima distrugge in massima parte l'indole contrattuale di questa, che ora è venuta in discussione. Però il Senato ha dispensato l'Ufficio di presidenza dalla lettura della Convenzione. Perchè il silenzio non lasci aperta la via a ingiuste pretensioni e a litigi, ho pensato che sia doveroso richiamare l'attenzione del Senato sopra l'art. 8 per mettere in evidenza che le sanzioni della legge già discussa, come avvisarono le due relazioni dell'Ufficio centrale, distruggono radicalmente l'art. 8 e altri patti della convenzione.

Voi conoscete il carattere del fidecommissario che vige sopra i Musei e le pinacoteche di alcune famiglie patrizie. Sapete che nell'epoca della restaurazione politico-clericale furono ripristinati i fidecommissi maggiori di 16,000 scudi, e che una legge speciale restaurò i vincoli fidecommissari sopra le collezioni artistiche e archeologiche di Roma.

Non ricorderò la storia del lodo napoleonico per talune questioni relative alla famiglia Barberini, nè l'opposizione che il Governo di Francia fece alla restituzione di molti capilavori che appartenevano alla Galleria dell'illustre famiglia Borghese, quando il Canova fu mandato a Parigi e soffrì l'epigramma del Tayllerand il quale all'annunzio che vi era l'ambasciatore Canova disse: *que ce n'était pas un ambassadeur mais un emballeur!* Il Governo francese eccepì in quel tempo che nelle conquiste fatte dalla rivoluzione francese non dovessero essere compresi alcuni tesori tolti alla famiglia Borghese pei rapporti contrattuali di parentela esistenti tra l'Imperatore e i Borghese.

Certo è che l'ultimo studioso di diritto civile sa che per quanto s'insegni elementarmente, in tesi generale, che non vi possa essere accessione d'immobile a cose mobili, si ricorda il caso singolare di un immobile nel quale sono composti tesori artistici e cose di altissimo valore. In tali collezioni le cose mobili sono la parte maggiore e lo immobile sottostà per accessione alle pitture, alle statue, che compongono i musei e le gallerie. Infatti chi ponesse la Venere de' Medici in un casino non può negare che la Venere de' Medici avrà per accessione la sua dimora.

E ribadiscono tale verità i principî del fidecommesso, per cui la destinazione di una galleria di quadri, di un museo, di una pinacoteca o gissoteca all'uso pubblico, al godimento intellettuale e alla educazione artistica del popolo crea *un possesso del diritto di uso pubblico* o una servitù di uso e di utilità pubblica a favore della universalità dei cittadini, che ha nel Comune la sua legale rappresentanza. Così le statue, i quadri, le urne, come il palazzo o il casino per il vincolo dei fidecommessi sottostanno alla destinazione perpetua, che grandemente ridusse il diritto di proprietà e lo sottrae alla vendita. Chi comprerebbe infatti una villa con tale destinazione? Chi vorrebbe surrogarsi alla famiglia Borghese? Soltanto un gran mercante potrebbe fare l'acquisto della magnifica Villa e della Galleria.

Io non so chi fu il giureconsulto che dettò l'art. 8 della Convenzione che oggi è sottoposta al potere legislativo. Detto articolo aveva riconosciuto un diritto assoluto di proprietà nella famiglia Borghese, sul casino, tanto che dopo qualche tempo, la famiglia Borghese avrebbe avuta la potestà di mutare lo Stato in un semplice conduttore di questo palazzo e di richiedere una somma per l'affitto. Infatti l'art. 8 reca:

« Sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di continuare a mantenere per il termine di due (2) anni, da computarsi dalla data della chiusura del verbale di consegna, le collezioni artistiche nei locali in cui attualmente sono situate nel palazzo della Villa Borghese senza alcun obbligo di corrispettivo sotto nessun aspetto ai nobili venditori o loro aventi causa e col più ampio diritto di usarne per loro scopo a cui sono destinate, obbligandosi

i detti venditori a liberare il Governo da qualunque molestia gli venisse inferta per questa causa ».

Dunque per due anni il Governo faceva rimanere la Galleria in quei locali e il proprietario doveva durante questo tempo liberare da molestie lo Stato.

In vista delle condizioni ipotecarie in cui trovasi il detto casino, si era convenuto che i venditori si obbligavano di rilevare il Governo di quel prezzo di fitto che per parte dei creditori o compratori gli venisse imposto per la durata dei detti due anni e fino alla somma di lire venticinquemila (L 25,000) annue.

Il Ministero della pubblica istruzione aveva alienato il diritto di uso del popolo romano, aveva riconosciuto un diritto sciogliendo il vincolo fidecommissario, la grande servitù di uso pubblico spettante al popolo che ha il diritto di recarsi a vedere le collezioni artistiche; si obbligava di dover pagare una locazione del casino in dati casi, ed offeso il significato della parola *galleria*.

« Ove però il prezzo che si pretendesse dai creditori o compratori fosse superiore alle lire venticinquemila (L. 25,000) annue ed il Governo fosse così obbligato a rimuovere gli oggetti dai locali, i venditori perderanno interamente le lire cinquantamila (L. 50,000) di deposito che sarà devoluto al Governo a titolo di danni.

« Questo deposito verrà fatto prima o contemporaneamente al pagamento della prima annualità come fu detto all'art. [illegible]

« Tre mesi prima che scada il detto termine di due anni, il Governo sarà obbligato a dichiarare se intende lasciare o ritirare gli oggetti.

« Nel primo caso dovrà convenire col proprietario il prezzo del fitto, salve le speciali convenzioni che avesse già stipulate col nuovo proprietario ».

Si sarebbe rinnovato l'errore, per cui il palazzo Torlonia fu sciolto dal vincolo fidecommissario, lo Stato si assunse l'onere di trasportare il museo per poi ricomprare il palazzo, che doveva essere demolito, come ora infatti si va demolendo. È stata opera giusta e doverosa quella fatta dal Governo e dall' Ufficio centrale di far nettamente comprendere che la galleria non può essere separata dal casino perchè la villa comprende casino e galleria. Se non si fosse fatto sacrifizio del diritto di emendazione per la urgenza e la nobiltà dei fini, che le due leggi si propongono, conveniva invitare il Governo a far annullare l' art. 8 o il Senato doveva modificare il testo della legge.

Io ho voluto mostrare la irregolarità che si era commessa col far rimanere libero il diritto del proprietario e dei creditori a convertire il diritto d'uso pubblico nella potestà per lo Stato di essere locatore. Ho voluto parlare al fine di provocare le dichiarazioni dell' Ufficio centrale e del Governo per far certo il paese, che, dopo il sacrifizio di sei milioni, la nazione non soffrirà altre spese (*Bene*).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Per risolvere la questione sollevata dall'onor. Pierantoni, bisogna guardare alla data di questi due disegni di legge. Originariamente fu acquistata e fatta una convenzione per la galleria ed il museo Borghese, ed in questo acquisto non era compreso il palazzo dove il museo e la galleria sono raccolti.

Col secondo progetto di legge, quello per l'acquisto della villa Borghese, l'art. 8 della convenzione rimane assorbito, e non ha più ragione di essere, perchè, divenendo il Governo il proprietario, tutte le riserve di quell'art. 8 cadono.

Che cosa abbiamo fatto noi della Commissione di finanze che ha riferito sull'acquisto della galleria Borghese, e nell'Ufficio centrale che riferisce sull'acquisto della villa?

Ci siamo preoccupati del fatto, che mentre lo Stato regala al municipio di Roma la villa e gli edifici che costano tre milioni, non si è riservato il diritto di mantenere perennemente e gratuitamente la galleria nel palazzo, ove il cardinale Scipione Borghese la raccolse.

Ecco l'origine dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che è ribadito in questo disegno di legge, di cui io sono relatore.

Dopo questi schiarimenti, mi pare che il senatore Pierantoni dovrebbe esser tranquillo, perchè l'art. 8 è assorbito dall'altro disegno di legge per l'espropriazione della villa Borghese, che abbiamo già votato. Quindi non abbiamo da trattare nè con la famiglia Borghese, nè co' suoi creditori, ma col municipio.

Si sarebbe dovuto rimandare il disegno di legge alla Camera, ma, come era importante per molte ragioni di convenienza, che è inutile annoverare, che esso fosse sollecitamente approvato, ci siamo pertanto limitati ad un ordine del giorno, in cui si raccomanda al Governo di volere che, nell'atto di cessione, il comune di Roma si obblighi a tenere la galleria dove ora si trova.

Infatti, il sindaco di Roma ha accettato, in massima, questa condizione, salvo l'approvazione del Consiglio comunale.

Credo di avere dissipati i dubbi del senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il mio amico, il relatore Codronchi, mi ha dato ragione per ciò che io ho detto. Egli ha riconosciuta la contraddizione apparente fra le due leggi, ed ha indicato l'*ordine del giorno* e un carteggio avuto col sindaco di Roma come atti che eliminarono la possibilità di fare cadere sullo Stato onere superiore ai tre milioni che si deliberano.

Nè proprietario, nè creditore in questa grave cosa, io che amo soltanto la grandezza di Roma, che è tanta parte della grandezza d'Italia e la probità e la correttezza nella preparazione e deliberazione delle leggi, feci opera opportuna a provocare le notizie ricevute.

Spero che non sorgeranno liti, benchè non si sia annullato l'art. 8. Sappiamo quello che valgono gli *ordini del giorno*. Sono esortazioni, desideri, che spesso rimangono inesauditi, ma in queste due leggi furono unisoni le dichiarazioni del Governo, delle Commissioni parlamentari, i voti dei deputati e dei senatori, onde vorrò essere certo che, tanto l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, quanto il Consiglio dei ministri prima di dare esecuzione alle leggi e di mettere fuori i milioni si ricorderanno delle sentenze della magistratura che riconobbero la servitù pubblica, per quanto in linea possessoria, per ottenere con la villa la galleria e il casino dalla famiglia Borghese e dai creditori la sicurtà che non avranno da pretendere altro fuori delle somme concedute dalle leggi.

Si deve dileguare lo equivoco, si tratti di leggi strettamente contrattuali che non possono essere deliberate dai Parlamenti con la lesione del diritto dei terzi. Il popolo di Roma ha un diritto sulla galleria, casino e collezione. La stessa parola *galleria* non permette dubbî. Spero che per l'avvenire della Italia nostra che io non debba dire che fui tristo profeta. Prenda atto il Senato ad ogni modo del sentimento che ispirò la mia parola richiamando il Senato sopra l'articolo 8. Chè, se si fosse taciuto, non si sarebbero ottenute le preziose dichiarazioni che serviranno a rimuovere ogni possibilità d'incertezza prima che la legge sia mandata ad esecuzione. (*Bene!*)

NASI. *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io avrei dovuto parlare nella discussione dell'altro disegno di legge, ma in omaggio alla procedura regolamentare ho dovuto tacere.

L'argomento, come fu osservato, è promiscuo alle due leggi. Il senatore Pierantoni ha sollevato una questione di diritto mettendo innanzi il dubbio che il Governo abbia in qualche modo nociuto all'interesse dello Stato.

Io non ebbi l'onore di firmare questa convenzione, però se non ho mal inteso, il ragionamento dell'onor. Pierantoni contiene due parti. Nella prima egli accenna ad una servitù che esiste sul palazzo ove ora si trova la galleria Borghese; nella seconda si accenna alla convenienza di provvedere in modo chiaro a toglier di mezzo ogni equivoco.

In questa seconda parte ha risposto esaurientemente il relatore dell'Ufficio centrale, ed io lo ringrazio e mi associo in tutto e per tutto alle sue dichiarazioni.

Intorno alla prima parte osservo che non è il caso di discutere ora se esista o no servitù sul palazzo, perchè tale questione, comunque risoluta, è compenetrata col prezzo di acquisto della villa e degli edifici accessori di essa.

Se per la servitù gravante sulla galleria fidecommissaria, noi abbiamo potuto acquistar questa a metà prezzo, nella valutazione della villa e del palazzo fu o sarà tenuto conto anche del diritto del pubblico.

Ad ogni modo, posso assicurare che il Governo sarà sempre vigile difensore dei diritti dello Stato.

E, giacchè ho la parola, debbo esprimere vivissimo compiacimento per la proposta dell'Ufficio centrale, che siano, cioè, costruiti nella

villa Borghese uno o più edifici per sede di istituti d'arte.

Questo invito avrà il plauso del parlamento e del paese, perchè risolve una questione trattata con parole degnissime dal relatore senatore Mariotti.

Le condizioni attuali dei musei, delle gallerie e dell'istituto di belle arti in Roma hanno bisogno di pronti provvedimenti. Gli onorevoli senatori, che hanno parlato prima di me, hanno descritto a vivi colori lo stato infelice dei locali ove quegli istituti hanno sede. Ed io non devo ripetere ciò che fu detto.

Aggiungo soltanto che i giovani del pensionato artistico si trovano in un palazzo che minaccia rovina, ed essi, alloggiati in soffitte, devono sentir vergogna a ricevere i loro colleghi delle Accademie di Francia e di Spagna.

Se le nazioni straniere hanno provveduto in modo degno agli interessi dell'arte in Roma, tantopiù a ciò è tenuto lo Stato italiano, depositario di una grande gloria.

Quindi faccio pieno plauso alla proposta dell'Ufficio centrale e, quanto alle modalità di carattere tecnico e finanziario, non dissento punto dalle osservazioni fatte, le quali risolvono ogni difficoltà.

Il senatore Odescalchi ha notato che i metodi moderni della costruzione di edifici per musei e gallerie, rendono più agevole il còmpito di quello che non possa a prima vista parere, ed ha soggiunto che più o meno presto il Governo sarà indotto dal suo dovere e dal suo interesse ad acquistare le altre gallerie fidecommissarie.

Ma, fatti questi acquisti, non avremo spazio adeguato e sufficiente per esporre scientificamente tanti tesori artistici.

Dunque è necessario che nella villa Borghese sorga questo grande edificio, questa casa dell'Arte in cui si raccolgano tutte le gallerie romane, e nella quale abbia degna sede anche l'Istituto di belle arti. Allora torneremo, in un certo modo, alle antiche tradizioni della Grecia e di Roma, quando le pitture e le statue si esponevano alla luce del sole, alla vista della campagna ed erano oggetto di universale ammirazione.

Quando vicino alla galleria Borghese si potranno mettere le altre gallerie; quando in quel palazzo saranno raccolti gli oggetti dell'arte antica, quelli del Rinascimento e gli altri dell'età nostra, noi allora avremo reso un grande servigio a Roma, all'arte, all'Italia.

A raggiungere questo fine io intendo con ogni cura, e per quanto l'opera mia potrà valere, la spenderò di gran cuore in servizio di così nobile e patriottico ideale. (*Approvazioni*).

MONTEVERDE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MONTEVERDE. Come rappresentante dell'arte, io sono lietissimo e ringrazio a mio nome ed anche a nome dei miei colleghi per le buone intenzioni manifestate dall'onor. ministro della pubblica istruzione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata fra i ministri del tesoro e della pubblica istruzione e la Casa Borghese relativa alla Galleria e al Museo già fidecommissari di detta Casa, che restano destinati in perpetuo ad uso pubblico.

(Approvato).

Art. 2.

Per la esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 3,600,000, da ripartirsi in dieci annualità di L. 360,000 a cominciare dall'esercizio 1901-902.

Al pagamento della prima e della seconda annualità sarà provveduto mediante iscrizione di un apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il pagamento delle rate successive graverà per L. 200,000 sopra analogo capitolo della parte straordinaria del bilancio stesso e per L. 160,000 sul complessivo fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio predetto in forza dell'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.

(Approvato).

Art. 3.

Ferma rimanendo la tassa doganale dell'uno per cento, il Governo, a decorrere dal giorno susseguente alla pubblicazione della presente legge, è autorizzato a riscuotere per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi

quelli di artisti viventi, una tassa del 5 per cento, il cui provento sarà aggiunto al fondo ricordato nell' art. 2 ed inscritto in un capitolo speciale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Questa tassa non è applicabile in quelle provincie ove l' esportazione di simili oggetti è già sottoposta al pagamento di altre tasse e diritti.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di aumentare di un terzo la tariffa attuale della tassa di ingresso agli scavi, alle gallerie, ai musei ed ai monumenti e di regolare con decreto reale le disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1875 relativamente agli ingressi gratuiti le quali rimangono abrogate.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio dei seguenti disegni di legge:

Prevenzione e cura della pellagra:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell' Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema:

Senatori votanti . . .	97
Favorevoli	79
Contrari	18

Il Senato approva.

Intanto do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

1. Nomina di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

2. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di Villa Borghese (N. 216);

Acquisto della Galleria e del Museo Borghese (N. 217).

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri (N. 231);

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali (N. 211).

Leggo inoltre l'ordine del giorno per gli Uffici, alle ore 14.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia (N. 232);

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1901 (ore 19.30).

F. De Luigi

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge — Votazione a scrutinio segreto — Comunicazione — Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri » (N. 231) — Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 211) — Chiusura di votazione — Nomina di scrutatori — Annunzio d'interpellanza — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare al Senato, a nome del ministro delle finanze, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati per:

« Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1900, n. 326, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di villa Borghese;

Acquisto della galleria e del museo Borghese.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il nostro collega senatore Gravina, non potendo in questa rigida stagione prendere parte ai lavori del Senato, manda le sue dimissioni da Questore del Senato.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Noi apprezziamo la delicatezza del senatore Gravina, ma il Senato dovrebbe re-

spingere le dimissioni ed accordargli invece un congedo di due mesi.

Di ciò faccio formale proposta.

MICELI. Mi associo alla proposta del senatore Astengo.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. È nelle buone tradizioni del Senato di non accettare di primo acchito le dimissioni da un ufficio, tanto più quando si tratta di un collega così egregio come il senatore Gravina; e quindi anche io mi associo alla proposta fatta dai precedenti oratori.

PRESIDENTE. Il senatore Astengo, a cui si sono associati i senatori Miceli e Guarneri, propone di non accettare le dimissioni del senatore Gravina, ma di accordargli due mesi di congedo.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri » (N. 231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione del disegno di legge « Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 231*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la discussione generale è chiusa e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, dal 1° ottobre 1901, un ginnasio in Frosolone ed in Palmi, ed a convertire in governativi i ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera ed Atri, riscuotendo dagli Enti locali i contributi descritti nell'annessa tabella *A*.

TABELLA **A.**

Elenco dei Ginnasi di nuova istituzione e dei Ginnasi comunali che si convertono in governativi con l'ammontare dei contributi degli Enti locali e la relativa spesa.

GINNASI	Contributo degli Enti locali — Somma da iscriversi nel bilancio dell' Entrata	Ammontare della spesa per il personale dei Regi Ginnasi e Licei (V. sub-allegato A)	Ammontare della spesa per l' insegnamento della ginnastica	Somma complessiva da inscriversi nel bilancio della spesa
Ginnasi di nuova istituzione.				
Ginnasio di Frosolone	13,618 43	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. Palmi	7,500 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Ginnasi che si convertono in governativi.				
Ginnasio di Avezzano	14,900 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. di Cassino	7,500 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. di Pontedera	9,000 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. di Atri	7,000 »	15,100 »	600 »	15,700 »
	59,518 43	90,600 »	3,600 »	95,200 »

Art. 2.

La spesa a carico dell'erario, quale risulta dalla tabella stessa, verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, ripartendola per L. 90,600 sul capitolo 59 « Regi ginnasi e licei - Personale » e per L. 3600 su quello n. 112 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale ».

(Approvato).

Art. 3.

Le conversioni od istituzioni di cui nella presente legge, avranno luogo soltanto quando dai comuni di Avezzano, Pontedera, Palmi, Cassino ed Atri, sia stato assicurato all' erario il pagamento del contributo, giusta la misura indicata nell' annessa tabella *A*, mediante delegazione sui rispettivi esattori delle imposte.

(Approvato).

Procederemo domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 211).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Modificazione alla legge sullo stato dei sottufficiali ».

Interrogo il ministro della guerra se consente che la discussione si apra sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Accetto il testo presentato dall' Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Colonna Fabrizio di dar lettura del progetto di legge secondo il testo dell'Ufficio centrale.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge.

V. *Stampato N. 211* A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di anni tre. La ferma dei sottufficiali è di tre anni.

(Approvato).

Art. 2.

Compiuta la ferma, il sottufficiale può essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, è concessa una indennità di L. 250. L' indennità sarà di L. 350 per coloro che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che possegga i requisiti determinati dal regolamento e trovi posto nell' organico delle rafferme con soprassoldo, può essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo, altrimenti dev'essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all' ammissione al corso speciale della scuola militare potrà essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.

Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, già raffermato con soprassoldo, è ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.

(Approvato).

Art. 3.

Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale, che trovi posto nell' organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti con la presente legge sino al compimento di 28 anni di servizio e 45 di età, dopo di che non potrà ottenere ulteriori rafferme, nè con soprassoldo, nè senza soprassoldo.

Il sottufficiale, che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, dev'essere congedato, acquistando diritto alla indennità stabilita

dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo nei limiti stabiliti dai rispettivi organici i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

(Approvato).

Art. 5.

Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate:

a) una rafferma triennale con soprassoldo annuo di L. 109.50;

b) quattro rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 219;

c) otto rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 365;

d) otto successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 419.75, sino a che il sottufficiale rimanga alle armi.

Il soprassoldo è sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè vi rimangano, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.

I sottufficiali provvisti del soprassoldo di lire 365 possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad eccezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.

(Approvato).

Art. 6.

Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennità di lire 1000.

Questa indennità è aumentata di lire 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di lire 2000.

L'indennità non potrà ad ogni modo essere minore di lire 2000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver compiuto 12 anni di servizio, purchè abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualità di raffermato con soprassoldo.

Le indennità divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

I sottufficiali che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio possono ottenere il pagamento di una parte della indennità sino al massimo di tre quarti della indennità stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennità di lire 300, se abbia compiuto il primo anno di rafferma, o di lire 600, se abbia compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di lire 300 o 600 ed alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del raffermato con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennità pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in più dei cinque. Ad ogni modo l'indennità non potrà mai superare lire 2000.

(Approvato).

Art. 8.

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una

sola volta la qualità di raffermato con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle Amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali.

(Approvato).

Art. 10.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° Sergente - Vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° Furiere - Brigadiere dei carabinieri reali;

3° Furiere maggiore;

4° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

In tempo di pace nessuno può essere promosso furiere se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessuno può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno ette anni di servizio alle armi.

La promozione al grado di maresciallo è fatta esclusivamente a scelta tra i furieri ed i furieri maggiori dopo almeno nove anni di servizio.

Il sottufficiale che cessi dall'impiego inerente al grado di maresciallo è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal ministro della guerra con le norme del regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

L'assegno giornaliero del maresciallo è di L. 3.15.

La pensione di riposo è quella stessa stabilita per tale grado dalla Tabella IIª annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895 numero 70.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle delle altre leggi che possano avervi attinenza.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno entro tre mesi dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenutti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di età e di servizio di cui al precedente articolo 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

Coloro che rinunziano all'impiego potranno rimanere in servizio sino al 30° anno di servizio ed al 47° anno di età, continuando nel soprassoldo di lire 419.75.

Coloro che abbiano rinunziato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno più aspirarvi, a meno che cessino di autorità dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali alle armi che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto il 12° anno di servizio e non sieno in at-

tesa d'impiego o vi rinuncino, avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purchè posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

I sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il 20° anno di servizio, saranno ammessi al soprassoldo di L. 419.75 dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 16.

I sottufficiali e gli allievi sergenti vincolati alla ferma di anni 5 continueranno nell'obbligo contratto senza aver diritto ad alcun premio al termine della rafferma.

(Approvato).

Art. 17.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano già compiuto l'8° anno di servizio e sieno entrati nel 9°, potranno chiedere di essere congedati, percependo l'indennità di lire 1000. Quelli che si trovano nel 10°, nell'11° o nel 12° anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennità di L. 1250, - 1500, - 1750.

(Approvato).

Art. 18.

Durante i primi anni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, secondo che verrà stabilito dal regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennità per i sottufficiali raffermati con soprassoldo, che al compimento del 12° anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sarà portata da L. 2000 a L. 3000.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Risultano scrutatori i senatori Pierantoni, Orengo e Durand de la Penne.

Prego questi signori colleghi a voler procedere immediatamente allo spoglio delle schede, perchè si possa oggi stesso proclamare l'esito della votazione.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura di una interpellanza del senatore Astengo diretta al presidente del Consiglio, del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri intorno al progetto di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 1° maggio scorso, sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato.

« Firmato: ASTENGO ».

Non essendo presente il presidente del Consiglio, prego il signor ministro della pubblica istruzione a volergliene dare comunicazione, acciò possa far sapere se e quando intenda di rispondere.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi farò un dovere di comunicare al presidente del Consiglio il testo di questa domanda di interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di Villa Borghese:

Senatori votanti	94
Favorevoli	91
Contrari	3

Il Senato approva.

Acquisto della Galleria e del Museo Borghese:

Senatori votanti	94
Favorevoli	92
Contrari	2

Il Senato approva

Ora proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Senatori votanti	88
Maggioranza	45
Il senatore Blaserna ebbe voti .	46
» Pisa . . . » .	28
» Mezzanotte » .	6

Altri voti dispersi.

Il senatore Blaserna avendo ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto a commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza con gli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro riguardo alla soluzione di detta vertenza.

II. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della R. Marina (N. 230 - *urgenza*).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri (N. 231);

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali (N. 211).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 24 dicembre 1901 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXIII.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore Martelli — Convalidazione della nomina del senatore Lorenzini — Votazione a scrutinio segreto — Per la interpellanza del senatore Astengo — Svolgimento della interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza cogli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro in riguardo alla soluzione di detta vertenza — Parlano l'interpellante e il ministro degli affari esteri — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni che regolano le pensioni degli operai della regia marina » (N. 200) — Non ha luogo discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Dopo osservazioni del senatore Accinni, relatore, agli articoli 2 e 3 e relativa risposta del ministro della marina, sono approvati tutti gli articoli del progetto di legge — Chiusura di votazione — Presentazione di progetti di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri della marina, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Giuramento del senatore Martelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mario Martelli, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, invito i senatori Lanzara e Cagnola a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Martelli Mario viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Martelli Mario del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Convalidazione della nomina del senatore Lorenzini.

PRESIDENTE. In conseguenza della risoluzione presa dal Senato in comitato segreto sulla convalidazione della nomina a senatore del signor Lorenzini Augusto, invito il relatore della Commissione, incaricata della verifica dei titoli dei nuovi senatori, a leggere la sua relazione.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 fu nominato senatore del Regno, per la categoria 3ª, articolo 33 dello Statuto il signor Lorenzini Augusto deputato per le legislature XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del candidato, e conformi alle prescrizioni dello Statuto, ha l'onore di proporvene a maggioranza di voti la convalidazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, le conclusioni della Commissione saranno or ora votate a scrutinio segreto.

Tip. del Senato

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina del signor Lorenzini Augusto e per i due progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta, e cioè:

Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri;

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.

Prego il signor senatore segretario Colonna Fabrizio di procedere all'appello nominale.

(COLONNA FABRIZIO, *segretario*, fa l' appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

Per l' interpellanza del senatore Astengo.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ieri il senatore Astengo presentò una domanda d' interpellanza al presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio è trattenuto nell' altro ramo del Parlamento da una importante discussione e per mio mezzo prega il senatore Astengo di rimandare lo svolgimento della sua interpellanza a quando egli potrà intervenire alle sedute del Senato.

ASTENGO. Per parte mia consento.

PRESIDENTE. Si fisserà quindi d'accordo fra l'interpellante e il presidente del Consiglio il giorno in cui dovrà svolgersi l' interpellanza.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza con gli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro in riguardo alla soluzione di detta vertenza.

Ha facoltà di parlare il senatore Fava per svolgere la sua interpellanza.

FAVA. Come per i precedenti quattro linciaggi che si sono succeduti agli Stati Uniti dal 1891 a questa parte, quello di Erwin, di cui furono vittime due altri nostri connazionali, commosse profondamente l'opinione pubblica italiana. Il Governo federale ce ne fece esprimere il suo rammarico, e ci annunziò poi che la Corte di assise della Contea sarebbe convocata *ad hoc* per giudicare questo efferato misfatto, ma sul verdetto emesso dalla Corte è stato sinora serbato da ogni parte il più completo silenzio. Eppure le famiglie delle povere vittime, ed in generale tutti coloro che s' interessano ai nostri emigranti, spinti dal bisogno così lontani dalla patria, avevano ed hanno il diritto di essere meglio informati. Notizie perfettamente autentiche mi pongono in grado di colmare questa lacuna.

Il Gran Giurì della Contea si riunì effettivamente il 13 settembre ultimo, e pronunziò il seguente verdetto del quale leggo il testo tradotto dall' inglese:

« Noi, il Gran Giurì, fummo incapaci, dopo un rigido esame ed una accurata investigazione di tutti i testimoni, di trovare sufficienti prove circa la identità di coloro che perpetrarono questo assassinio ». E così conclude: « Il Gran Giurì ha lavorato per cinque giorni sforzandosi di fare il suo dovere e tutto quanto era possibile per rintracciare ed accertare chi fossero i colpevoli, ma le prove raccolte sono state assolutamente insufficienti per formolare un atto di accusa contro gli assassini che commisero questo delitto ».

Tale verdetto è del tutto identico, nella sostanza, a quelli pronunciati nei precedenti quattro linciaggi, ed il contegno del Governo americano nei primi tre casi fu invariabilmente identico.

Mentre ci faceva sempre esprimere il suo rammarico per quegli atti efferrati di popolo, esso limitava la sua azione alla sola che gli consentono gli ordinamenti politici interni della Confederazione, cioè a richiamare i governatori alla osservanza dei trattati in materia di protezione, eccitandoli a far ricercare ed a far punire i colpevoli.

Soltanto nel quarto linciaggio, in quello di Tallulah nel 1899, il Governo di Washington andò più oltre, e mandò sopra luogo un funzionario del dipartimento federale della giustizia, con incarico d'inquirere separatamente per conto del dipartimento predetto. Ma questa in-

chiesta separata rimase infruttuosa pel malvolere delle autorità statali, civili e militari che in nessun modo la facilitarono, e sulle quali ricade la responsabilità del troppo frequente rinnovarsi di questi fatti di sangue.

L'onor nostro c'impediva di più oltre tollerare un simile stato di cose, e fu nostra cura precipua, sotto l'abile direzione di un uomo di Stato dell'alto valore e della grande competenza dell'onorevole Visconti-Venosta, che mi duole di non vedere presente, di far nettamente stabilire dal Governo federale la sua esclusiva responsabilità nei casi di linciaggi di stranieri. Il presidente Mac Kinley comprese la giustizia delle nostre dimande, e frutto di non brevi negoziati furono i suoi due messaggi del 1899 e 1900, con i quali, invitando il Congresso a deferire alle Corti federali piena giurisdizione nei casi internazionali di questa natura, egli disse con memorabili parole « che in questi casi era coinvolta *in ultimo luogo* la responsabilità del Governo federale, cui incombe perciò, cosi egli aggiunse, di rimediare alla omissione costituzionale che ha condotto e può condurre a simili deplorevoli conseguenze ».

Mi è grato di poter qui rendere pubblico omaggio alla lealtà del presidente Mac Kinley ed al suo caldo amore per la giustizia, oggi che il suo patriottismo e la sua tragica fine lo hanno messo nel cuore del popolo americano così alto come è e sarà sempre nel cuore degli Italiani, il buon Re rapito come lui al suo popolo da una mano omicida. (*Bene*).

Conseguenza della nobile iniziativa del presidente Mac Kinley fu la presentazione al Congresso di due progetti di legge identici, di cui leggo il testo tradotto:

« Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America deliberano: Che qualsiasi atto commesso in uno Stato o territorio degli Stati Uniti in violazione dei diritti di un cittadino o suddito di un paese estero, garantiti a detto cittadino o suddito dai trattati fra gli Stati Uniti ed il detto paese, violazione che costituisce un delitto secondo le leggi di quello Stato o territorio, costituirà un delitto contro la pace e la dignità degli Stati Uniti e sarà punito con lo stesso modo o con le stesse pene comminate nelle Corti dei detti Stati e territori, e nel periodo delimitato dalle leggi di tali Stati e territori, e sarà giudicato nelle Corti federali; e, se provata la reità, la sentenza sarà eseguita allo stesso modo come sono eseguite le sentenze pronunziate per i delitti commessi sotto le leggi federali ».

La Commissione del Senato approvò alla unanimità questo *bill* con una relazione delle più notevoli; ma esso non potè giungere alla pubblica discussione per le molte quistioni di vitale interesse che, dopo la guerra con la Spagna, sopravvennero ed assorbirono tutta la sessione.

Con vera sorpresa ho dovuto ora constatare che nel recente messaggio del presidente Roosevelt non è fatto il menomo cenno a quelle misure legislative che stavano tanto a cuore del suo predecessore, e nelle quali sta la sola soluzione legale, giusta e dignitosa di questa spinosa vertenza. Nè finora si ha notizia di qualsiasi iniziativa del Congresso, tendente a trasferire alle Corti federali la punizione dei reati di linciaggio. Ed è questo silenzio che mi induce a rivolgere una interrogazione all'onorevole ministro degli esteri per dargli il modo di rassicurarci, e di dirci se egli spera ottenere, continuando in questa come in tutte le maggiori quistioni di politica internazionale, la linea di condotta tracciata dall'onor. Visconti Venosta, se egli spera ottenere che siano ripresentati al nuovo Congresso degli Stati Uniti dei progetti di legge simili a quelli che sono oramai decaduti pel solo fatto della chiusura del passato Congresso. Ovvero se egli ha trovato altra via più efficace per raggiungere la meta da tutti desiderata.

Mi rimane a parlare dell'altra importante questione dell'indennità pagata dal Governo federale a favore delle famiglie delle vittime, ed anche da questo lato sarebbe opportuno di conoscere il pensiero dell'onor. ministro rispetto ad una eventuale analoga offerta che ci venisse fatta per il linciaggio di Erwin.

Dopo l'eccidio di Tallulah nel 1899, l'indennità ci venne spontaneamente offerta, e sarebbe stato meglio rifiutarla per le ragioni che dirò più appresso.

Vero è che nel diritto anglo-sassone l'indennità poteva rappresentare una soddisfazione data dall'America all'Italia, ma a chi trovavasi in America era ben noto che il Congresso non accorda mai queste indennità se non a puro titolo di generoso soccorso ai superstiti, senza

nessun obbligo da parte del Governo, e che per tale elemosina, diciamola così, gli Americani si credono sdebitati verso di noi. Per questi motivi il rifiuto di ciò che poteva sembrare il prezzo del sangue, appariva opportuno ed avrebbe, a parer mio, fortemente colpita l'opinione pubblica americana.

Ma quando in Italia si fosse appreso che gli assassini non erano stati puniti, e che nessuna indennità era stata versata alle famiglie delle vittime, si sarebbe giudicato che noi non avevamo ottenuto soddisfazione di sorta.

Queste considerazioni di giusta suscettibilità nazionale dovevano avere un gran peso agli occhi dell'onor. Visconti Venosta, e la indennità non fu rifiutata.

Oggi però l'opinione pubblica italiana, meglio illuminata dal frequente rinnovarsi di tali eccidî, comprenderà, io spero, quanto più convenga alla dignità dell'Italia di non accettare una indennità dagli Stati Uniti anche se ce la offrissero, e di preferire invece che non si lasci da noi intentato alcun mezzo per ottenere dal Governo di Washington quella esemplare giustizia e quelle misure legislative che assicurino agli Italiani residenti agli Stati Uniti la protezione alla quale essi hanno diritto in virtù dei trattati. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole senatore Fava ha fatto con molta chiarezza l'esposizione dei precedenti, che egli conosce assai meglio di me; ritengo perciò superfluo rifare al Senato la storia di eventi che certo sono, per chiunque ha cuore d'italiano, dolorosi.

Io mi limiterò quindi unicamente ad esporre lo stato delle cose riguardo all'ultimo linciaggio e a indicare quale è stata e quale sarà la condotta del Governo.

Innanzi tutto a me preme di eliminare la erronea interpretazione e la sfavorevole impressione cui potrebbe dar luogo una frase pronunziata dall'onor. senatore Fava.

Egli ha detto che intorno al verdetto del grande Giurì raccolto per il linciaggio di Erwin si è mantenuto un geloso segreto.

Ora io debbo dichiarare che non ho alcuna ingerenza, nè alcuna responsabilità riguardo alla trasmissione di notizie per parte delle agenzie giornalistiche. Certo è che per parte mia non ho fatto nulla perchè le notizie relative al linciaggio di Erwin non venissero alla luce, e credo del resto che alla luce siano venute. Gli è che le notizie, purtroppo dolorose, di questo genere non amano essere lungamente commentate e diffuse sui giornali italiani. Ma certamente io non avevo nessuna ragione di tenere nascosta questa notizia, inquantochè avevo la perfetta coscienza che il Governo del Re aveva in questa occasione, come tutti i suoi rappresentanti all'estero, compiuto il suo dovere.

Quando avvenne il linciaggio di Erwin il Governo del Re incaricò, non solamente il nostro incaricato d'affari a Washington, ma anche il funzionario consolare nella cui giurisdizione era avvenuto il misfatto, di compiere le indagini le più accurate e diligenti onde cercare da un lato, tutti quegli indizi che potessero condurre in modo sicuro alla identificazione dei colpevoli, e dall'altro esercitare la più viva azione, la più tenace insistenza, presso il Governo federale, affinchè in quest'occasione venisse spiegata dalle autorità americane maggiore energia che nelle occasioni passate. E non è certo da ascriversi a mancanza di diligenza o di attività da parte dei funzionari diplomati e consolari del Governo, se un soddisfacente risultato ancor questa volta non è stato ottenuto.

Poche settimane dopo che il linciaggio avvenne, fu convocata appositamente, per giudicare il fatto criminoso, la gran Corte del giuri della contea di Washington e fu, da parte dei nostri funzionari, messa in pratica ogni diligenza per portare dinanzi alla Corte stessa informazioni e testimoni che valessero a identificare i colpevoli.

E non solamente avevamo fatto in questo senso le più vive raccomandazioni, ma avevamo anche ufficiosamente e ufficialmente; insistito presso il Governo federale, affinchè incaricasse alcuni suoi agenti di polizia di fare con ogni diligenza ricerche e indagini, ch'essi avrebbero potuto compiere con maggior frutto trovandosi in condizioni molto più indipendenti dalle influenze locali.

Ma non parve al Governo federale di poter assumere questa iniziativa per riguardo ai rapporti giuridici che intercedono fra esso e i singoli Stati della grande Repubblica.

Al processo i testimoni rimasero completamente muti; e, ciò che è più doloroso, uno dei tre italiani linciati, il quale aveva sopravvissuto ed era guarito e che si sarebbe trovato in condizione di poter portare innanzi al giurì informazioni assai precise che erano mancate nelle altre volte, rimase esso pure reticente dichiarando di essere affatto ignaro di qualunque indizio intorno alla identificazione dei colpevoli.

Vi era anche un altro fatto che avrebbe potuto fornire il filo conduttore per arrivare a scoprire i colpevoli.

La mattina del giorno in cui avvenne il linciaggio si erano presentati all'ufficio telefonico due individui noti ed identificati, i quali chiesero di poter telefonare per avvertire le vittime designate onde si mettessero in salvo, e l'ufficiale telefonico rifiutò la comunicazione.

Ma il gran giurì non trovò prove ed informazioni sufficienti per l'identificazione dei colpevoli e dichiarò, secondo la frase consueta, che la morte era avvenuta *per volontà di Dio*. (*Impressione e commenti*).

Il senatore Fava ha già esposto la condizione giuridica nella quale il Governo federale si trova di fronte agli Stati della Confederazione, ed ha ricordato che in seguito ad una sollecitatoria contenuta nel messaggio del defunto presidente Mac-Kinley, al Senato e alla Camera dei rappresentanti americani, erano stati presentati i progetti di legge intesi ad avocare al Governo federale la cognizione e il giudizio dei reati, che fossero commessi a danno dei cittadini esteri tutelati dai trattati internazionali.

Ma l'onorevole Fava ha anche soggiunto che malgrado le Commissioni del Senato e della Camera dei rappresentanti si fossero dichiarate unanimamente favorevoli a questi progetti di legge, essi non poterono arrivare alla publica discussione.

Il Senato comprenderà quindi che la situazione giuridica che noi abbiamo trovata quando si verificò l'ultimo linciaggio, era perfettamente uguale a quella nella quale avvennero gli altri quattro precedenti e che perciò non diversa poteva essere l'azione diplomatica che poteva esercitarsi verso il Governo federale.

Esaurite tutte le pratiche officiose e ufficiali, che ho esposto testè, onde spingere alla ricerca dei colpevoli e alla loro punizione, il Governo del Re, perduta ormai la speranza che almeno questa volta essi fossero ritrovati e puniti, ha rivolto al Governo americano una nota di protesta in cui, riassunti i fatti quali si erano svolti, ha ancora una volta espresso, come io esprimo oggi dinanzi al Senato, la fiducia e la speranza che il Governo federale non potrà a meno di considerare quanto sia grave, non solamente dal punto di vista dei rapporti internazionali, ma anche di quell'alta riputazione di civiltà di cui è meritamente degna la grande Repubblica americana, come sia grave, dico, una tale lacuna nei poteri del Governo federale, l'impossibilità, cioè nella quale esso si trova di mantenere gli impegni che a questo riguardo ha assunto con le altre nazioni.

Il Governo federale ha accolto questa nota esprimendo il suo vivo rincrescimento di ciò che era accaduto, manifestando esso pure il desiderio che fatti di questa natura potessero trovare in avvenire una sanzione più efficace, e prendendo infine l'impegno serissimo di ponderare attentamente la questione e di provvedere per l'avvenire.

Parmi quindi che sotto questo rispetto il Governo del Re ha fatto quello che poteva, certo non meno di ciò che era stato fatto nelle altre occasioni.

L'onorevole senatore Fava ha pure sollevata un'altra questione, quella dell'indennità ed ha espresso l'avviso che questa indennità dovrebbe essere rifiutata.

Egli ha ricordato, come è perfettamente esatto, che nell'occasione del penultimo linciaggio, quello di Tallulah, l'indennità era stata spontaneamente offerta dal Governo federale.

Ora io condivido pienamente il concetto dell'onor. Fava fino a questo punto, che cioè noi non possiamo considerare l'indennità come un riscatto del delitto commesso, come un esonero da ulteriori morali responsabilità del Governo federale; epperò io mi sono astenuto e mi asterrò dal chiedere una simile indennità. Ma quanto al rifiutare un'indennità spontaneamente offerta ai parenti delle vittime, mi perdoni l'onor. Fava, ma io non posso consentire con lui. Perchè, come potrebbe il Governo italiano assumere la responsabilità d'imporre a terzi di rifiutare un indennizzo a loro spontaneamente offerto, imporre a dei genitori a cui è stato ucciso il fi-

glio, a delle vedove cui sono stati uccisi i mariti, di rinunciare, sia pure per un alto sentimento di dignità e di fierezza nazionale, a quell'indennizzo che può rappresentare il sussidio della loro vecchiaia o il mantenimento dei loro figliuoli?

Fin qui io non credo che possa arrivare nè l'autorità legale, nè la convenienza morale del regio Governo.

Quindi anche in questa occasione la condotta del Governo s'inspirerà a quella seguita nel penultimo linciaggio; esso, cioè, non chiederà nessuna indennità perchè non possa lontanamente supporsi ch' esso la considera come il prezzo del sangue de' suoi cittadini; ma il Governo non si opporrà, se questa indennità sarà spontaneamente offerta, a che venga dagli aventi diritto accettata.

Dopo ciò io credo che ho assolto il mio còmpito, il quale del resto era molte facile dopo chè l' onor. Fava, il quale certo ha maggiore competenza di me in questo genere di fatti, aveva così chiaramente esposto le condizioni di fatto e di diritto della quistione.

Mi consenta però il Senato di fare, in tesi generale, una semplice dichiarazione.

In questa, come in qualunque altra occasione (ed auguro che di consimili non si verifichino più, nè negli Stati Uniti, nè altrove), il Governo del Re si è inspirato e s' inspirerà a questo concetto che l' Italia ha il diritto e il dovere di esercitare in favore di tutti i suoi figli che si recano all'estero, una protezione non spavalda, ma nemmeno rimessiva.

Noi guardiamo con una grandissima simpatia a queste nostre colonie che vanno portando in tutto il mondo il rigoglio fiorente della nostra italianità e che costituiscono la grande speranza dell'avvenire. Ma se in questa protezione noi dobbiamo portare una grande energia, però dobbiamo anche pensare che in quelli stessi paesi nei quali avvengono qualche volta incidenti dolorosi, queste nostre colonie trovano larga e fruttifera ospitalità e vanno man mano assurgendo a un tenore di vita materiale e morale che è in grande progresso e che costituisce uno dei migliori fattori della nostra vita e del nostro avvenire economico.

L'Italia quindi non deve dimenticare i suoi figli lontani, deve anzi tener sempre vivi i vincoli che li legano alla madre patria; ma deve portare sempre in questa sua azione il sentimento della equità, della legalità, della moderazione. (*Vivissime approvazioni*).

FAVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAVA. Ringrazio il ministro delle fatte dichiarazioni; confido che il Governo degli Stati Uniti manterrà questa volta le sue promesse e che da sua parte il Governo italiano insisterà perchè ad esse seguano i fatti.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta nessuna proposta, dichiaro esaurita l' interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina » (N. 230).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Colonna Fabrizio di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 230*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi alcun iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli operai permanenti della Regia marina è accordato il collocamento a riposo con diritto a pensione:

a) quando abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e cinquanta di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo;

c) quando dopo venticinque anni di servizio siano dichiarati inabili a continuarlo, qualunque sia la loro età.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni sarà fatta in base alla seguente tabella:

CATEGORIA	A 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 25 anni di servizio	Massimo a 40 anni di servizio
	giornate di mercede	giornate di mercede	Lire	Lire
Operai con mercede di L. 5 o più giornaliera	150	5	800	1000
Operai con mercede giornaliera superiore alle L. 2.50 ma che non raggiungono le lire 5	150	5	700	900
Operai con mercede giornaliera di L. 2.50 o meno .	150	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a lire 300.

ACCINNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCINNI, *relatore*. L' Ufficio centrale ha riscontrato una contraddizione nella tabella annessa a questo articolo secondo. Diffatti al primo alinea, quando si tratta di mercede superiore a 6 lire, un operaio che abbia 30 anni di servizio liquiderebbe L. 1050 e dai 30 a 40 anni molto di più; ora alla quarta colonna intitolata « massimo a 40 anni di servizio » è stabilita la cifra di L. 1000, e perciò se si seguissero letteralmente le norme indicate dalla tabella, accadrebbe che quelli che contano dai 30 ai 39 anni inclusi liquiderebbero una somma maggiore di chi conta 40 anni di servizio.

L' Ufficio centrale, seguendo la logica interpetrazione, ritenne che questo massimo di 40 anni di servizio deve considerarsi come massimo assoluto, cioè come la massima quota che può liquidare un operaio qualunque sia il numero di anni di servizio prestato.

Ma è bene che l' onorevole ministro dia qualche spiegazione affinchè s'abbia una norma che potrà servire per la liquidazione delle pensioni.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Riconosco, come ha osservato l'onorevole relatore, che sarebbe stato più preciso aver adottato, invece della locuzione « massimo a 40 anni di servizio », quella di « massimo assoluto », usata nella legge per la pensione agli operai della guerra.

Questa locuzione meno perfetta si trova nell'attuale disegno di legge forse per inavvertenza, per semplice ripetizione di quella impiegata nella legge antica; ma che la locuzione « massimo a 40 anni di servizio », significhi in realtà « massimo assoluto », risulta dall'esempio stesso che ha portato l'egregio relatore; poichè non è possibile che alcuno supponga che il legislatore voglia concedere ad un operaio una determinata pensione ad un periodo di servizio inferiore a quaranta anni, e diminuirgliela, poi dopo che, seguitando a servire, egli abbia acquistati maggiori titoli.

Il ministro del tesoro ha, a questo riguardo, interrogato la procura generale alla Corte dei conti; e questo ufficio, il quale è evidentemente il più competente ad interpretare una legge di pensione, ha risposto con una lettera della quale potrei anche dare lettura al Senato, se fosse necessario, che, a suo avviso, non può cader dubbio circa l'interpretazione da darsi alla legge come è redatta.

Ad ogni modo, se anche l'egregio relatore ed il Senato credessero che si dovesse, a questo riguardo, votare un ordine del giorno, io non avrei nessuna riluttanza ad accettarlo.

ACCINNI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACCINNI, *relatore*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del ministro che serviranno di norma alla liquidazione delle pensioni degli operai, tanto più che c' è una lettera della procura generale della Corte dei conti che risolve nel senso logico il nostro dubbio, e non occorre presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l' articolo 2 come è stato letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il tempo di servizio utile per ottenere la pensione di riposo è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio effettivo pre-

stato in qualità di lavorante, di amanuense, scritturale o disegnatore avventizio o di operaio presso qualsiasi stabilimentn o ufficio della Regia marina.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione saranno computati a tenore delle rispettive disposizioni i servizi militari, le campagne di guerra ed i servizi civili prestati presso altre ammistrazioni. dello Stato.

Non si computa per la determinazione della durata del servizio utile per la pensione il servizio prestato prima del diciassettesimo anno di età.

ACCINNI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCINNI, *relatore*. Anche quest'articolo dà luogo a un dubbio d'interpretazione.

Con la legge 12 giugno 1901 fu approvata la riduzione degli operai della regia marina da 20,000 a 12,000 e in quella legge fu creata una categoria di operai avventizi in sopranumero degli operai permanenti e non iscritti a ruolo. E nella stessa legge è detto che l'operaio avventizio non può mai aver diritto a pensione.

Ora in quest'articolo si parla di lavoranti e di operai della regia marina e quindi può nascere il dubbio che quando sarà attuata questa legge, l'operaio avventizio che passi ad essere operaio permanente, avendo diritto alla pensione, abbia anche quello di far valere nel liquidare la pensione il tempo che ha passato in servizio nella qualità di operaio avventizio.

Dal momento che qui vi sono due iscrizioni molto vaghe, poichè si parla di lavorante e di operaio presso qualsiasi stabilimento della regia marina si potrebbe interpretare nel senso più largo, vale a dire, ripeto, che l'operaio permanente possa aver diritto a valutare per la liquidazione della sua pensione, quel tempo che ha servito da operaio avventizio; ciò che non sarebbe conforme alla legge che vige per gli operai del Ministero della guerra.

L'Ufficio centrale chiese spiegazioni al signor ministro ed egli rispose che in nessun caso lo operaio avventizio aveva diritto a far valere i suoi anni di servizio per la liquidazione della pensione, anche quando passasse operaio permanente.

Ora affinchè risulti in questa discussione l'interpretazione che dà l'onorevole ministro a quest'articolo, l'Ufficio centrale lo pregherebbe a dare qualche spiegazione in proposito.

MORIN, *ministro della mcrina*. Domando la la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Anche a riguardo della redazione dell'articolo 3° debbo dare qualche spiegazione, e prima ancora, debbo dire come è accaduto che questo articolo sia stato redatto nel tenore che sta ora dinanzi al Senato.

L'articolo 3°, quale era stato presentato all'altro ramo del Parlamento, parlava semplicemente di lavoranti e di operai; ma è parso a qualche deputato che, con questa locuzione, sarebbero stati esclusi dal diritto a pensione gli scritturali e i disegnatori.

Io spiegai che, secondo la interpretazione che la marina aveva sempre dato alle parole « personale lavorante od operaio », tale pericolo non esisteva, perchè, fra i lavoranti e gli operai sono sempre stati inclusi, tanto gli scritturali o gli amanuensi, quanto i disegnatori avventizi.

Ad ogni modo, insistendo alcuni deputati perchè la redazione fosse modificata, siccome si trattava di spiegare maggiormente un concetto che il Ministero credeva sufficientemente espresso, ma che secondo alcuni non lo era, io aderii e aderì pure il mio collega del tesoro, e fu redatto il nuovo articolo seduta stante; metodo in generale da respingersi, perchè gli articoli di legge modificati in seduta pubblica, molto facilmente vanno soggetti ad essere male redatti.

Se avessimo avuto tempo dinanzi a noi, avrei pregato la Camera di volere rimandare l'articolo alla Commissione, perchè fosse studiato meglio e redatto in seno ad essa.

In questa nuova redazione venne introdotta quella parola *avventizi*, la quale, secondo alcuni, genera un po' di dubbio.

In realtà a me pare che, pur riconoscendo che la redazione della legge poteva essere più perfetta, non abbia fondamento una interpretazione di essa tale che accordi il diritto a pensione agli operai avventizi.

In primo luogo, perchè l'art. 1 del disegno di legge dice, nel modo più esplicito, che il diritto a pensione è accordato ai soli operai permanenti; poi perchè l'art. 7 della legge del 13 giugno 1901, che riduce la cifra degli

operai permanenti a 12,000, si esprime in maniera da considerare l'esistenza degli operai avventizi com un provvedimento assolutamente eccezionale. Ed è bene - se non stanco la pazienza del Senato - che legga questo articolo 7: « Il numero degli operai permanenti degli stabilimenti militari marittimi non potrà superare i 12,000. Quando per ragioni di convenienza tecnica, o di urgenza, occorresse un maggior numero di lavoranti, se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisori, osservando le norme prescritte dall'articolo 9 della legge 16 giugno 1896. Essi potranno però essere licenziati quando che sia, e in nessun caso acquisteranno il diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti e a conseguire la pensione ».

Dal complesso di queste disposizioni mi pare che risulti abbastanza che nella marina non esistono ora, nè vi sarà pericolo che esistano in avvenire, due categorie distinte di lavoranti, come vi sono in alcuni degli stabilimenti dell'esercito; vale a dire operai permanenti ed operai avventizi. Non vi saranno gli operai avventizi che aspirano a diventare permanenti; anzi gli operai che si possono prendere per soddisfare a bisogni eccezionali e temporanei, non sono nemmeno chiamati operai avventizi dalla legge del giugno scorso, ma sono designati con la classificazione di « provvisori ». Sicchè a me pare che il pericolo di un'interpretazione quale si è quella che, nè l'Ufficio centrale, nè il Governo, vogliono dare a questo articolo, non esista. Ad ogni modo, dichiaro nel modo più esplicito, che non è stato nell'intenzione del Governo di proporre che la legge abbia siffatta interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Le ferite e le infermità contemplate dall'articolo 1, lettera *b* e *c*, saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni riguardanti gli operai dipendenti dal Ministero della guerra e contenute negli articoli 156, 164, 165, 167, 168, 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono estese agli operai permanenti della Regia marina cioè a quelli indicati dall'articolo 28 del regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori della Regia marina, approvato con Regio decreto 20 giugno 1895, n. 431. Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 164 agli operai del Ministero della guerra, compresi nella categoria *A*, sono parificati i capi operai della Regia marina.

(Approvato).

Art. 6.

Quando un operaio della Regia marina già collocato a riposo come tale, sia riammesso in uno stabilimento dell'amministrazione marittima, cessa il suo diritto alla già assegnatagli pensione per tutto il tempo durante il quale egli resterà nuovamente iscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato innanzi e dopo il primo collocamento a riposo, quando egli ritorni in tale posizione.

(Approvato).

Art. 7.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo a senso dell'articolo 1, lettera *a*, prima di aver servito per due anni con la mercede con cui è retribuito all'atto della domanda, egli avrà soltanto diritto alla pensione in base alla mercede che gli veniva pagata prima dell'ultimo aumento conseguito.

(Approvato).

Art. 8.

Agli operai che sono stati retrocessi a classi inferiori per ragioni di età avanzata, o per infermità che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano pervenuti e mantenuta per due anni.

Agli operai che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilità nelmestiere è liquidata la pensione in base ad una mercede media risultante dalla paga più elevata moltiplicata pel numero di anni di servizio prestati fino a quello nel quale avvenne la retrocessione, e pel successivo periodo dalle mer-

cedi minori, moltiplicata ciascuna pel numero di anni durante i quali esse furono percepite.

(Approvato).

Art. 9.

Coloro che siano stati espulsi per furto in seguito a sentenza passata in giudicato, nei Regi stabilimenti marittimi o sulle Regie navi perdono il diritto alla pensione.

(Approvato).

Art. 10.

I capi operai che abbiano compiuti i 12 anni di servizio in tale qualità avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione stabilita nei modi indicati dall'articolo 2.

(Approvato).

Art. 11.

Gli operai che già appartenevano alla imperiale marina austriaca e le loro famiglie, hanno diritto di optare per il trattamento loro concesso con risoluzione 28 marzo 1866 dell'imperiale Regio Governo austriaco.

(Approvato).

Art. 12.

Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

(Approvato).

Art. 13.

La legge 1 giugno 1882, n. 787, è abrogata.

(Approvato).

Art. 14.

Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto di collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori potranno optare per queste ultime.

(Approvato).

Art. 15.

Per gli operai addetti ai polverifici o a lavori insalabri, quali saranno quelli da determinarsi con decreto Reale, ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, lettera *a*, il servizio effettivamente prestato nei polverifici o in quei lavori insalubri sarà aumentato di un quarto, nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che siano stati collocati a riposo nel corso dell'anno 1901.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Istituzioni di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri:

Votanti	111
Favorevoli	96
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazione alla legge sullo stato dei sottufficiali:

Votanti	111
Favorevoli	100
Contrari	11

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la convalidazione della nomina del signor senatore Lorenzini Augusto:

Votanti	111
Favorevoli	81
Contrari	30

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatore del signor Augusto Lorenzini, e lo ammetto a prestar giuramento.

Presentazione di progetti di legge.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato, d'accordo col ministro del tesoro e col presidente del Consiglio, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intorno all' approvazione della convenzione stipulata con l'Amministrazione provinciale di Milano e con l'Amministrazione comunale di Torino, e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona.

Prego il Senato che voglia dichiarare d' urgenza questo progetto di legge.

Mi onoro anche di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intorno alla cancellazione dell'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto del canale fluviale in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

Il signor ministro chiede che il primo di essi sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l' urgenza si intende accordata. Ora, siccome i termini per l'approvazione delle Convenzioni, alle quali il progetto di legge si riferisce, scadono col 31 dicembre, così, pare a me, che convenga mandare il progetto di legge stesso all'esame della Commissione permanente di finanze.

Non sorgendo obiezioni così rimane stabilito.

Quanto all' altro progetto di legge, esso sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Leggo l' ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina (N. 230).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo (N. 227);

Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia (N. 232);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXIV.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Clementini e Lorenzini — Comunicazioni — Approvazione del disegno di legge: « Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo » (N. 227) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia » (N. 232) — Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago » (N. 224) — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina, ed il sottosegretario di Stato per le finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Giuramento dei senatori Clementini e Lorenzini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Paolo Clementini, i cui titoli per la nomina a senatore furono già convalidati in altra seduta, invito i senatori Cefaly e Pellegrini a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Clementini viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella forma consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Paolo Clementini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Augusto Lorenzini, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Finali e Prospero Colonna ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Augusto Lorenzini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Augusto Lorenzini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Annuncio di una proposta del senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. È stato presentata dal senatore Pellegrini una proposta per « Modificazione ad un articolo del regolamento del Senato ».

Questa proposta, a norma del regolamento, sarà rinviata agli Uffici.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il senatore Gravina, al quale mi son fatto un dovere di comunicare la deliberazione del Senato, ha fatto pervenire alla Presidenza il seguente telegramma:

« Grazie infinite comunicazione deliberazione Senato. Gratissimo a lei, ai miei colleghi.

Grande benevolenza usata mio riguardo impone-mi recedere determinazione presa. Ossequio.

« Senatore GRAVINA ».

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè i disegni di legge, la cui discussione è all'ordine del giorno per la presente seduta, non daranno, probabilmente, luogo a discussione, propongo di invertire l'ordine del giorno, per poter così procedere più tardi ad una sola votazione a scrutinio segreto.

Non sorgendo obbiezioni, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo » (N. 227).

PRESIDENTE. Passeremo quindi alla discussione del disegno di legge: « Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo » (N. 227).

Prego il senatore, segretario, di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n.* 227).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le frazioni di Dormello e Dormelletto del comune di Mercurago, in provincia di Novara, sono staccate dal capoluogo e costituite in comune autonomo, con sede nella frazione di Dormelletto, la quale darà nome al Comune.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreto Reale tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia » (Numero 232).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvato il contratto 10 ottobre 1900, stipulato fra lo Stato e Siro Farina, portante permuta di aree e fabbricati che i due contraenti possiedono nel comune di Pavia.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago » (N. 224).

L'ordine del giorno reca: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 224*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore sono distaccate dal comune di Arzago e costituite Comuni autonomi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini dei due nuovi Comuni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della regia marina;

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo;

Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia;

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, a voler far l'appello nominale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, procede all'appello nominale.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge (alcuni dei quali a nome anche del mio collega del tesoro), già approvati dalla Camera dei deputati.

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Maggiori spese per l'arma dei Reali carabinieri;

Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza;

Proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna;

Proroga del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1901 per provvedimenti in favore dei danneggiati dalle frane e alluvioni del 1900;

Atto di transazione 29 marzo 1900 tra l'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano ed il tesoro dello Stato.

Finalmente un disegno di legge che autorizza la « Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel tempio di S. Domenico in Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione che egli ha fatto al Senato, anche a nome del suo collega del Tesoro, di questi otto progetti di legge, i quali seguiranno il loro corso regolamentare.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina:

Senatori votanti	75
Favorevoli	71
Contrari	4

Il Senato approva.

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo:

Senatori votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia:

Senatori votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago:

Votanti	76
Favorevoli	64
Contrari	12

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici per l'esame di alcuni dei disegni di legge presentati oggi dal ministro dell'interno.

Lunedì, seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Ricostituzione della frazione di Montemitro in comune autonomo (N. 228);

Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili (N. 225);

Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immabilizzazioni degli Istituti di emissione (N. 241).

La seduta è sciolta (ore 16 e 50).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1901 (ore 10)

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXV.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge — Commemorazione del senatore Brandolin — Approvazione del disegno di legge:* « *Ricostituzione della frazione Montemitro in comune autonomo* » (*N. 228*) — *Discussione del progetto di legge:* « *Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili* » (*N. 225*) — *Non ha luogo discussione generale — Sono approvati senza discussione gli articoli 1 e 2 — All'art. 3 parlano il senatore Pierantoni, relatore, ed il ministro delle finanze — Presentazione di disegni di legge — Ripresa della discussione; approvazione dell'art. 3 ed ultimo — Discussione del progetto di legge:* « *Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione* » (*N. 241*) — *Parlano, nella discussione generale, il senatore Pisa ed il ministro del tesoro — Presentazione di un progetto di legge — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i due articoli del progetto — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Avvertenze del presidente in ordine ai lavori del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, i ministri dell'interno, della marina, delle poste e dei telegrafi, delle finanze, della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e trasmesso all'esame degli Uffici.

Commemorarazione del senatore Brandolin.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Devo, con mio rammarico annunziare al Senato la perdita di un collega nostro il conte Annibale Brandolin, nato in San Casciano del Meschio, provincia di Treviso, nel 1829, senatore del Regno dal novembre 1898, ricco di censo; morì in Cordignano nelle prime ore di questo stesso giorno.

La malattia inseparabile dalla vecchiaia impedì al conte Brandolin di prender parte attiva ai lavori del Senato, ma sappiamo di lui che servì nobilmente la patria nella qualità di uffi-

ciale degli usseri e come tale sommamente stimato, ed amato.

Noi, compagni suoi, auguriamo che la terra sia leggiera al compianto collega. (*Bene*).

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Mi associo, a nome del Governo, alle parole di rimpianto profferite dal presidente del Senato in memoria del conte Brandolin, che ha servito lo Stato, sia nell'esercito, sia negli alti uffici del primo ramo del Parlamento.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione della frazione Montemitro in comune autonomo » (N. 228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Ricostituzione della frazione di Montemitro in comune autonomo ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 228*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Montemitro sarà staccata dal comune di San Felice Slavo (Campobasso) e ricostituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di disporre, con Decreto Reale, quanto concerne l'esecuzione completa della presente legge la quale andrà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del detto Decreto Reale, che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini del comune di Montemitro e separati gl' interessi di essi da quelli del comune di San Felice Slavo.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili » (N. 225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 225*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I boschi nazionali inalienabili di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Cansiglio in provincia di Belluno e quello di Ficuzza in provincia di Palermo sono destinati principalmente a stazioni climatiche. Essi saranno soggetti esclusivamente ai tagli richiesti dalla coltivazione e conservazione della foresta.

I detti boschi continueranno ad essere amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e saranno esclusi dal piano economico redatto a norma dell' art. 1° della legge 20 giugno 1871, n. 283, serie 2ª.

Le norme per i tagli di coltivazione e conservazione, di cui al primo comma, saranno approvate per decreto Reale, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro delle finanze:

di far concessioni temporanee di determinate aree, nelle proprietà demaniali di Vallombrosa, Camaldoli, Boscolungo, Cansiglio e Ficuzza allo scopo e a condizione che servano per

edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini;

di fare concessioni temporanee di acqua;

di permettere che sulle strade, le quali attraversano i detti boschi, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali già esistenti possono essere compresi nelle concessioni sempre che non siano necessari al servizio pubblico.

(Approvato).

Art. 3.

Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato; potranno farsi per la durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta.

I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonchè un canone annuo al Demanio, al quale, dopo scaduto il termine della concessione, rimarrà acquisita la proprietà degli immobili costruiti.

PIERANTONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *relatore*. Il Senato ha certamente veduto che un errore di stampa è incorso nella citazione dell'Alighieri. È errato il secondo verso della terzina. Si legge: « di Casentin discendono », invece doveva dire: « di Casentin discendon ». Non vorrei, tacendo, essere accusato di avere violata la misura dell'endecasillabo.

Dopo ciò, debbo ottenere una dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze. Il Senato sa che per voto concorde della Commissione della Camera dei deputati e dell'onorevole ministro delle finanze si aggiunse all'art. 3 della legge la condizione che le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Si vuol rimuovere ogni dubbiezza, e sapere quale parte della legge ora detta sarà precipuamente applicata a questa specie di concessione che ha un carattere *sui generis* nel nostro diritto perchè rientra nel numero dei contratti anomali, appena rassomigliando un poco ai contratti di *lease* che usano gl'Inglesi. Coloro che visitarono Londra sanno che la immensa capitale si distese per le foreste, i boschi e i parchi dei gran signori, convertiti a suoli edificatori. Privati cittadini vi edificano su case, che dopo un numero determinato di anni passano in proprietà del padrone del parco. Noi introduciamo questo sistema in quelle parti degli Appennini boscosi che non hanno alberi di gran fusto e non sono veramente boschive, cioè sui terreni risultanti dagli argini stradali. I suoli saranno assegnati alla edificazione di villini, di alberghi e di bagni, perchè servono a ridare vita e forza a quella progenie stanca che torna ai fonti di natura, ma non si muta l'inalienabilità del suolo.

Le signorie loro sanno esservi contratti di concessioni, e contratti di commissioni, che riguardano tanto le case mobili quanto le immobili, e contratti che recano vantaggio allo Stato, altri contratti che gli comandano spese.

Spiego le differenti ipotesi. Lo Stato avrà bisogno di cartucce, di bossoli per fucili, di provisioni per la marina, per l'esercito e per altri pubblici servigi, indicherà il campionario, farà studiare i Capitolati, determinerà le condizioni dei contratti. Approvati dal Consiglio di Stato secondo le leggi, si apriranno le gare di ribasso. Se la gara andasse deserta, lo Stato potrebbe fare la concessione a trattativa privata.

Vi sono poi commissioni, che lo Stato dà per costruire università, caserme, palazzi di giustizia, musei ed altri edifizi. Anche per questi lavori lo Stato prepara i contratti, ferma le condizioni, dà i disegni, indica la qualità dei materiali, e poi fa i collaudi, ecc. ecc. Invece per concessioni di suoli contemplate nella legge, lo Stato non commette costruzioni, conferisce soltanto un diritto di edificare sulla superficie di terreni demaniali, non abbandona la demanialità, e la inalienabilità di essi, vuole la osservanza delle leggi che riguardano la tutela dei boschi.

Ciò posto, vuolsi sapere in quale modo l'onorevole ministro delle finanze provvederà all'applicazione della legge sulla contabilità generale. Non è dato a noi suggerire rigorosamente

le forme necessarie, ma pare che soltanto in un modo si possa ottenere la gara, e che il pensiero contenuto nella legge votata dall'altro ramo del Parlamento sia questo: si ordineranno studi con rigore di tutela dei boschi per determinare i suoli destinati agli edifici. Al presente ne affida l'amore che muove l'onor. ministro di agricoltura e commercio per la conservazione degli alberi d'alto fusto e per il rimboschimento; in tutti i lotti si prepareranno i contratti con le norme di legge. La gara si potrà aprire soltanto sopra l'aumento dei canoni annui corrispondenti alla estensione dei terreni e alla durata delle concessioni, perchè questa legge possa entrare in quella della contabilità generale dello Stato come legge che deve addurre vantaggio allo Stato. Lo Stato acquista, col canone, un diritto di devoluzione, quando saranno scaduti i termini della concessione. Dopo la devoluzione lo Stato potrà far continuare l'esercizio dell'industria che privati cittadini, stranieri o Società nazionali e straniere vanno esercitando con nuovi contratti.

Queste sono le convinzioni del relatore, approvate dall'Ufficio centrale. Le ho fatte palesi al Senato e all'onorevole ministro delle finanze sperando che siano approvate. Il ministro, se lo crede, potrà fare altre dichiarazioni, delle quali prenderemo atto.

Con questa semplice esortazione, volta a chiarire l'applicazione della legge, sono lieto di dire che l'Ufficio centrale unanime invita il Senato a dar voto favorevole, sollecito, bramando che la legge entri nel numero di quelle che contengono promessa di un lieto avvenire, iniziando lavori, imprese, che potranno essere imitati in altre regioni della patria nostra. (*Bene*).

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha posto così bene il quesito, che ci ha dato egli stesso la soluzione. Egli domanda in quale modo si intende di rendere applicabili le norme della legge di contabilità dello Stato per le concessioni delle quali parlano gli art. 2 e 3 del disegno di legge. Queste concessioni possono avere la durata di 90 anni e saranno date a coloro, che acquistano aree determinate di piccola estensione, che non vadano a compromettere l'interesse della conservazione della foresta, e che, insieme con l'acquisto, assumano l'obbligo di erigere, sulle aree loro concesse, alberghi, o villini, od altri stabilimenti atti a rendere più attraente la bellissima regione di Vallombrosa o degli altri boschi demaniali indicati nell'art. 1 della legge.

La gara pubblica potrà essere applicata, come osservava il relatore, per la determinazione del canone.

L'amministrazione pubblica fisserà un capitolato, nel quale saranno indicati gli obblighi che il concessionario deve assumere. Sulla base di questo capitolato, potrà essere aperta la gara pubblica fra i concorrenti i quali, desiderando di profittare della concessione, vogliano offrire il canone che credono nell'interesse dello Stato.

S'intende poi, che quando la gara pubblica non riesca, avranno applicazione le altre norme della legge di contabilità e si potrà far luogo alla concessione anche a trattative private.

Così credo di aver risposto al quesito messo innanzi dal relatore dell'Ufficio centrale.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole ministro e prende atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353, sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia »;

« Proroga dei termini per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti di legge, dei quali il primo sarà trasmesso agli Uffici ed il secondo alla Commissione di finanze.

Discussione del progetto di legge: «Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione» (N. 241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: «Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione della immobilizzazione degli Istituti di emissione».

Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 241*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Ogni volta che in questi ultimi tempi, sulla fine dell'anno, si presentarono disegni di legge sulla proroga del corso legale dei biglietti, il Senato mi ha permesso di esporre succintamente alcune considerazioni sul problema così importante e così difficile della nostra circolazione.

Per far ciò obbiettivamente e chiarire la situazione, ho dovuto pur troppo sinora portar qui una nota triste, quale risultava spietatamente dalla nuda realtà delle cifre.

Oggi almeno, se il Senato mi consente di parlare, potrò mutare registro e constatare di completo accordo con l'onor. ministro del tesoro, un fatto culminante, assai confortante ed eloquente nella sua realtà numerica.

Nel volgere di questi ultimi dodici mesi il livello del cambio si è abbassato di ben quattro punti.

Il 15 dicembre dell'anno scorso l'aggio era sul 105 60; oggi oscilla lievemente sul 101 60. Donde la legittima compiacenza dell' onor. ministro del tesoro, a cui si associano sinceramente tutti coloro che comprendono quanto sia importante per l'economia nazionale quest' avvicinamento all'epoca, in cui si potrà abolire il corso forzoso, e potranno cessare i gravi danni che esso porta alla finanza e all'economia pubblica.

Oggi il compito, se non molto più facile, è almeno più chiaro. Si tratta di consolidare quanto si è ottenuto e di farne il punto di partenza per il successo finale. Ora è necessario a tale intento di conoscere le cause di questo grande progresso, e la via tenuta per conseguirlo, per rendere questa più agevole e quelle più costanti. Se non che, per quanto si scrutino le circostanze, messe anche così bene in luce con grande sincerità dall' onor. ministro del tesoro nella sua esposizione finanziaria, a mio modesto avviso, si è ancora costretti a brancolare nel buio. E qui chiedo venia di leggere quanto ha detto l' onorevole ministro del tesoro.

« Il ribasso del prezzo del cambio è tanto più notevole in quanto non vi concorse in modo assoluto artificio di sorta; si è verificato in un periodo di maggiori pagamenti all' estero per cause eccezionali, quali l' aumento avutosi in addietro nei prezzi del carbone, la spedizione in Cina, e l' insolita quantità di grano importato dall' estero che provocò l' esodo di ben 180 milioni di lire. Nè bisogna dimenticare il fatto del rimpatrio dei nostri titoli, che continua in larga e confortante progressione per un movimento di attrazione della potenza economica del paese, non già per la sfiducia del capitale estero. Nell'esercizio 1899-900 abbiamo pagato 73 milioni e 454,334 lire per interessi del nostro debito pubblico all' estero; ne abbiamo pagato 65 milioni e 300,657 lire nel 1900-901, con una differenza in meno di otto milioni di rendita, i quali corrispondono all'incirca a 160 milioni di capitale».

Come mai è avvenuto questo grande ribasso del cambio, quando militavano contro di esso i coefficienti più sfavorevoli menzionati qui dal ministro del tesoro? Questi coefficienti erano tali da dovere produrre necessariamente dei fortissimi pagamenti all'estero, e mi basti osservare che due soli di questi coefficienti, ossia la maggiore importazione dei grani ed il rimpatrio dei nostri titoli dall' estero, secondo le cifre date dall'onor. ministro del tesoro, portano, se non erro, da 340 a 350 milioni di pagamenti in oro fatti all'estero.

Per quanto si tratti di una materia assai difficile, in cui è altrettanto arduo di risalire dagli effetti alle cause, è certo che qui sfugge qualche cosa, ed è perciò necessario, credo almeno opportuno, che l'onor. ministro del tesoro voglia darne spiegazione coll' autorevole sua parola al Senato e al Paese, che di questo argomento giustamente molto si interessano.

Certo, vi sono stati anche dei coefficienti favorevoli, e io non voglio, per obbligo di sincerità, tacerli, e sono menzionati dall'onorevole ministro sempre nella sua accurata relazione.

E infatti a pagina 21 si accenna appunto:

« La circolazione bancaria si è mantenuta, durante l'anno, quasi costantemente nel limite normale, e qualche lieve sconfinamento fu di brevissima durata, a differenza delle notevoli eccedenze accertate nel 1899 e nel 1900. Il Tesoro ha governato il regime delle anticipazioni statutarie in modo da pesare il meno possibile, colle sue richieste, sul mercato monetario italiano ».

Tutto questo torna di grande elogio all'onorevole ministro del tesoro.

Si aggiunga che realmente anche come circolazione si è avuta una notevole riduzione; da 1097 milioni, come espone il ministro del tesoro, siamo scesi a 987.

E abbiamo circa 25 milioni in più di biglietti coperti interamente da riserva aurea.

La riserva delle banche ha toccato circa il 50 per cento dell'ammontare della circolazione; e aggiungerò anche un altro fatto non irrilevante; quello dell' arbitraggio, che in genere nelle nostre Borse è stato in nostro favore.

Soggiungerò pure, per non perdere di vista uno dei punti più importanti, che la nostra finanza è stata condotta da mano maestra.

È certo che il buon andamento della finanza ha una importanza grandissima nella fiducia, in genere, sulla circolazione.

Ma chi più ama, più teme; e l' onorevole ministro del tesoro che, se non mi supera, certo mi eguaglia, nell' affetto al paese, comprenderà, credo, queste mie esitanze e vorrà dissiparle colla sua autorevole parola.

D'altronde, comunque siasi, e supposto anche che, in passato, abbiano contribuito a tenere più alto di quanto doveva essere il cambio, gli artifici di speculazioni indebite, e meno scrupolose; artifici oggi fortunatamente cessati, ripeto, ora si impone un duplice dovere, quello cioè di mantenere la buona posizione oggi acquistata e di procedere verso la guarigione di quel morbo ostinato, insidioso, che da lunghi anni opprime ii nostro paese, colla cartamoneta.

Non facile nè l'una nè l'altra cosa, e credo che l'onorevole ministro del tesoro mi darà ragione in questa mia opinione. Non facile il mantenere, perchè se è lecito il paragone, si tratta di una vecchia piaga non ancora interamente rimarginata, che un movimento troppo brusco, che una imprudenza anche lieve, che eventi imprevedibili, che finalmente anche sole ripercussioni del mercato monetario internazionale possono inacerbire e di nuovo dilatare. Non è pur facile di procedere, quando non si vogliano usare quei mezzi empirici, da cui rifugge giustamente l'onorevole ministro del tesoro, e credo, da cui ripugni anche il Senato. Però, come dissi, bisogna pure ad ogni costo mantenere questa posizione acquistata, e per mantenerla, avanti tutto, si deve avere l'occhio alle finanze del nostro paese, inquantochè, se quello che conserva sano il corpo umano è un regime di vita regolare, quello che mantiene sana la circolazione è certo la buona finanza.

Fortunatamente il nostro bilancio è ora in ottime condizioni; il pareggio, dopo tanti sacrifizi, si è conseguito, e sarà titolo d'onore per l'onorevole ministro del tesoro di mantenere incrollabili questa fortunata condizione di cose, che è prima base di una sana circolazione monetaria.

Se non che, dopo molti anni di una amministrazione che è stata spesso troppo parsimoniosa, cagionando danni rilevanti, col sistema nostro tributario che esige riforme - oggi già quasi iniziate - riforme che saranno sempre nei primi tempi costose e rischiose, colla prossima scadenza di importantissimi trattati di commercio, che possono sensibilmente influire sulle correnti dei nostri scambi commerciali coll'estero, col problema ferroviario che batte alle porte e che richiederà pure un assetto non poco dispendioso, e finalmente con quelle grandi opere di pubblica utilità, reclamate giustamente da nobili regioni d'Italia, che sono state finora troppo trascurate e che meritano questi lavori, il fabbisogno si presenta davvero ingente.

E il paese, credo che tutti ne converranno, è già saturo d' imposte e la via del debito è già stata abbastanza battuta.

Anzi qui non va lesinato certo un sincero elogio all' onor. ministro del tesoro, che questa via del debito non solo ha saputo mantener

chiusa, ma ha anche ristretto, con accorte conversioni e con ammortamenti.

Tutto ciò ponderato, ripeto, si può tener fermo che non sia agevol cosa anche solo il mantenere quanto fino ad oggi si è conquistato nel campo della circolazione. Ma ho soggiunto che, oltre al mantenere, bisogna anche procedere. E qui mi soccorre ancora una volta l'acuto e fine intuito del ministro del tesoro. Leggo ciò che egli dice nella sua esposizione rispetto a questo punto del procedere verso l'abolizione del corso forzoso:

« Non sono ancora in poter nostro i due veri e più validi mezzi di provvedere, cioè la materiale riduzione della carta di Stato, fatta in rilevante misura, o l'accantonamento di una forte riserva metallica a garanzia delle monete di carta. Sarebbero queste le due vie larghe, per le quali l'aggio dovrebbe necessariamente incamminarsi per esulare definitivamente dal nostro mercato. Ma per il momento sono due strade, che rimangono ancora chiuse a motivo della situazione della Cassa ».

Ora, a mio modo di vedere, due sono gli ostacoli, che si frappongono ancora sulla via della abolizione del corso forzoso. Il primo è quello a cui accennò il ministro nel periodo, che ho avuto l'onore di leggere testè, ed è creato dai 450 milioni di carta-moneta dello Stato. Il secondo consiste nella debolezza anemica ancora persistente nei nostri istituti di emissione, che, se non erro, sono oppressi da un fardello di circa 370 milioni di partite incagliate e di perdite non ancora liquidate.

A questo proposito debbo aprire una parentesi. È davvero doloroso che, mentre la legge impone l'obbligo dell'ispezione per gli istituti di emissione, e l'anno scorso si ebbe il risultato dell'ispezione sulle Banche del 1899 solo nel dicembre, quest'anno per cause imputabili, non certamente, io confido, all'onorevole ministro del tesoro, il risultato delle ispezioni non è ancora a nostra cognizione.

E chiudo questa breve parentesi, che ha però la sua importanza, perchè, se vi sono le leggi, esse devono essere eseguite, tanto più in materia che è così delicata, come questa della circolazione.

Io penso che l'onor. ministro del tesoro non dissentirà forse da me interamente nella diagnosi che ho fatto testè del male, che è ancora da sanare, per poter raggiungere la meta. E ciò presumo, perchè questa diagnosi è basata sui sintomi, che sono esposti nella relazione finanziaria medesima. Quanto al primo rimedio riguardante la carta-moneta di Stato, è certo che l'onor. ministro ha messo la mano sulla piaga ed è anche certo che egli ha in mente i rimedi più efficaci.

Egli parla, quando si possa, o di restringere questa circolazione di Stato, oppure di rinforzarla con un buon coefficiente d'oro.

Se, e quando, l'onor. Di Broglio potrà usare di quest'ottimo farmaco dell'oro, è cosa che spetta interamente alla sua competenza.

Io debbo semplicemente limitarmi all'augurio che egli possa farlo presto e bene.

L'onor. ministro Di Broglio del resto ha portato in finanza un ottimo sistema: quello di promettere poco o nulla e di mantenero molto. Spero che anche in ciò seguirà questo sistema da lui già iniziato per altri rami della pubblica finanza.

Quanto al rimedio da portarsi alle banche d'emissione, per cercare di rafforzarle alquanto, l'onor. ministro del tesoro ha taciulo interamente e ne avrà avute le sue buone ragioni. Non vorrei, però, lo confesso, che con ciò intendesse di lasciar agire per loro la sola *vis medicatrix naturae*. Mi pare proprio che qualche tonico sia necessario per accelerare e consolidare la guarigione di questi istituti di emissione; ma, ripeto, l'onor. ministro del tesoro ha dato prova di essere un igienista di primo ordine nelle sue cure al tesoro ed al bilancio dello Stato e merita per ciò piena fiducia anche in questo argomento. Giudicherà e vedrà egli, se ed in qual misura qualche corroborante sia necessario.

E qui mi accorgo di avere forse soverchiamente abusato della benevola pazienza del Senato; riassumo dunque e concludo.

Darò il mio voto al progetto di legge, ed i motivi ne sono troppo ovvii perchè io debba esporli. Mi auguro soltanto che di progetti di legge come questo, non occorra d'ora innanzi portarne molti all'esame del Senato.

Dopo tanti anni di corso forzoso, con aggio talora altissimo, con oscillazioni assai rilevanti e sempre dannose, siamo finalmente giunti vicino a porto, e parmi oramai dovere imprescindibile quello di consolidare quanto si è ot-

tenuto, mantenendo rigidamente l'indirizzo finanziario finora seguito.

Per raggiungere l' intento finale converrà poi liberarci, appena lo potremo, della pressione soverchia dei biglietti di Stato, ed occorrerà agevolare agli istituti di emissione quell' ulteriore rinvigorimento, di cui hanno bisogno per uguagliare al valore dell'oro quello dei loro biglietti.

L' abolizione del corso forzoso, non mi stancherò dal ripeterlo, è requisito essenziale indispensabile, per la nostra risurrezione economica, colla quale soltanto, e non con le seducenti ma malsane teorie collettiviste, sarà possibile la graduale diffusione di una giusta maggiore agiatezza negli strati sociali inferiori, che ben la meritano, perchè con indefesso lavoro contribuiscono alla produzione della ricchezza nazionale. (*Bene*).

Presentazione di un progetto di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l' onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata di ieri, per « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e rinviato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti di Banca.

Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. L'onor. senatore Pisa, traendo occasione dal presente disegno di legge, assai modesto, ha svolto al Senato molte considerazioni importantissime in un campo assai più vasto, su materie molto gravi.

Egli ha parlato della finanza nazionale, non solo in sè stessa, ma in quanto possa avere rapporto con i problemi ferroviari e con i trattati commerciali; ha parlato inoltre della situazione degli Istituti di emissione, della circolazione bancaria, di quella di Stato, della situazione monetaria, delle opere pubbliche straordinarie, e di altri argomenti ancora.

Comprenderà agevolmente il Senato che una larga discussione sopra tutte queste materie esulerebbe troppo dai confini del progetto di legge del quale dobbiamo occuparci; io quindi risponderò brevemente, sperando tuttavia di poter dare al Senato ed al senatore Pisa alcune indicazioni soddisfacenti, e qualche assicurazione che valga a togliere ogni inquietudine.

Prima di tutto però io debbo rivolgere al senatore Pisa vivissimi ringraziamenti per le cortesi espressioni e per le lodi che egli mi ha rivolto, ma che io sento di non potere accettare che in minima parte.

Io non ho avuto altro merito se non quello di non peggiorare una condizione buona che si era già creata precedentemente, e forse di consolidarla; questo è il solo merito che io credo di potermi attribuire.

L'onor. senatore Pisa m'invita a far la diagnosi di quel fatto benefico che è rappresentato dalla grande diminuzione dell'aggio sulla moneta.

È un'analisi tutt'altro che agevole, non solo per le difficoltà di poter conoscere tutti i coefficienti che possono aver portata la situazione monetaria alla nuova felice condizione, ma sopratutto per potere determinare anche approssimativamente il singolo valore che a ciascuno di questi coefficienti si dovrebbe attribuire.

Io ne accennai alcuni in quella parte della mia esposizione finanziaria che il senatore Pisa ha avuto la bontà di qui riferire, ma credo che alcuni altri se ne potrebbero indicare con sicurezza, tra i quali principalissimo quello del notevole miglioramento della condizione monetaria in tutti gli Stati europei.

Il tasso del denaro, meno alcune oscillazioni, nell'anno decorso, ha finito per muoversi in una curva di sensibile discesa, ed è quindi naturale, che tal fatto riuscisse giovevole pure a noi facilitando l' acquisto della divisa estera.

L' Italia sente inoltre un beneficio, sul quale anni addietro non si contava, ed è quello delle forti correnti auree che vengono a noi dal continente americano per effetto delle rimesse degli emigranti. Sono rilevanti le somme di denaro effettivo che i nostri emigranti mandano al loro paese natìo.

Non posso indicare cifre positive, poichè non ebbi occasione di controllare quanto più volte mi venne riferito in proposito, ma certo si tratta di decine e decine di milioni. Ed è chiaro che l'affluenza di una siffatta quantità di moneta deve rendere assai minore il bisogno, da parte nostra, di ricerca di denaro all'estero.

Nè si deve dimenticare la notevolissima maggior affluenza di stranieri che si è verificata per lungo e non lontano periodo di tempo.

Ma io credo di poter esprimere una affermazione più assoluta in questa materia. A mio avviso, anche sul saggio della moneta, più dell'entità della circolazione cartacea, influisce una finanza solida, la quale dia assicurazione del nostro credito e della nostra fermezza nel conservare il pieno pareggio tra le entrate e le spese.

Sarebbe più dannoso il chiudere i nostri bilanci con qualche disavanzo, in confronto di avere una maggiore o minore quantità di circolazione di biglietti, bene inteso sempre entro limiti di ragionevole misura.

Mentre i bilanci di Stati di Europa più ricchi di noi si sono chiusi in disavanzo, il nostro ha invece presentato un avanzo abbastanza rilevante ed anche questo fatto deve aver influito sulla fiducia dei capitalisti a vantaggio del nostro credito.

È quindi chiaro che la mia opera dovrà svolgersi costantemente nel senso di conservare i risultati che abbiamo ottenuti nel periodo scorso, anche per migliorarli se sarà possibile. Certo abbiamo avanti a noi due vasti problemi che rappresentano due grosse incognite, vale a dire quello ferroviario e l'altro delle maggiori perdite che potranno pesare sulla nostra finanza per effetto dei nuovi trattati di commercio. Ma l'onorevole senatore Pisa mi accorderà che è impossibile che io affronti adesso questi due problemi, per i quali, tra altro, non ho ancora elementi bastevoli alla loro valutazione.

Però volendo essere sinceri parmi che sarebbe illusione il dire che si possa affrontare il problema ferroviario coi soli mezzi annuali del bilancio: evidentemente per la sua soluzione sarà necessario provvedere con altri mezzi dei quali non è certo ora il momento opportuno di parlare.

Quanto alle costruzioni ferroviarie, se si dovessero eseguire tutte d'un tratto, senza una graduale e prudente distribuzione, e senza il concetto già affermato di proporzionare la loro esecuzione alle forze vive annuali del bilancio, le inquietudini dell'onorevole senatore Pisa sarebbero certo fondate: ma in proposito non ho che a riferirmi alle dichiarazioni precise e chiare che il capo del Governo ha dato nell'altro ramo del Parlamento.

Io non vorrei tediar troppo il Senato, entrando in una dimostrazione anche elementare dei mezzi che il bilancio dei lavori pubblici presenta per la esecuzione di tali opere. Ma se avessi affidamento di non tediare il Senato, ne direi qualche cosa...

Voci. Parli, parli.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro* ...Mi rincresce di non aver ora che il solo sussidio della mia memoria, ma ad ogni modo spero di poter dare al Senato indicazioni abbastanza precise.

Coll'esercizio prossimo 1902-1903 cessa di aver effetto la così detta legge del quadriennio delle opere pubbliche straordinarie, e di conseguenza si dovrà provvedere ad una nuova distibuzione nei vari servizi di tutte le somme rese disponibili dall'espletamento di detta legge. Queste somme ammonteranno già a oltre 9 milioni nell'esercizio 1903-1904: e con un cammino progressivamente ascendente arriveranno a 23 milioni nel 1895-1896, e negli esercizi successivi a 26, a 36 e 38 milioni. Evidentemente questa somma non potrà essere destinata per intero alle nuove opere pubbliche, alle quali ha fatto chiara allusione il senatore Pisa, e cioè alla direttissima Roma-Napoli, all'acquedotto pugliese ed alle ferrovie complementari. Occorrerà certo di destinarne una parte notevole sia alla prosecuzione di altre opere d'ogni sorta già in corso, sia a nuove opere che chiamerò *comuni*, alle quali sarà necessario di provvedere.

Ma rimarranno ancora somme annue notevolissime da utilizzarsi per le opere cui alluse il senatore Pisa.

Secondo le valutazioni del mio collega dei lavori pubblici, che io devo ritenere tecnicamente esatte, inquantochè non posso rispondere che della parte finanziaria, noi potremo stanziare i fondi necessari per le opere straordinarie comuni ed un fondo annuale di 3 milioni per l'acquedotto pugliese.

Inoltre dall'esercizio 1905-1906 avremo un fondo disponibile per le costruzioni ferroviarie

che da 7 milioni salirà nei due anni successivi a circa 10 e 16 e successivamente a circa 18.

Evidentemente le nuove costruzioni ferroviarie non potranno pesare sul bilancio che da qui a tre, quattro o cinque anni, mentre col sistema delle sovvenzioni chilometriche è necessario da prima che avvengano le concessioni, poi che siano costruite le linee e vengano aperte al pubblico esercizio. Evidentemente un intermezzo di tre o qnattro anni sarà appena sufficiente.

Le cosidette ferrovie complementari rappresentano una rete di un migliaio circa di chilometri. Di questi 1000 chilometri si valuta che 500 possano essere agevolmente costruiti con una sovvenzione chilometrica non superiore a 5000 lire. Cinquemila lire per 500 chilometri farebbero un carico annuo, a costruzione finita, di due milioni e mezzo.

Ne rimangono quindi ancora 15 e mezzo: mettiamo pure 15, od anche 14. Ma rimangono pure altri 500 chilometri di linee complementari.

Qui è piuttosto difficile fare una seconda suddivisione, e dire quanti di questi 500 chilometri si potranno costruire del pari col sistema delle sovvenzioni chilometriche accresciute, s'intende, nella loro misura, e per quanti altri dovrà provvedersi con altri mezzi di costruzione.

Ma comprenderà l'onorevole Pisa che con un fondo annuo permanente di 14 a 15 milioni non è certo azzardato l'asserire che si potrà provvedere a molte altre costruzioni.

Ben inteso che il conto delle nuove costruzioni è pur esso approssimativo; ma io credo che non si avrà la necessità assoluta di costruire tutti i 1000 chilometri, o per lo meno si ricorrerà al rimedio del tempo.

Mi sembra pertanto che non abbia ragionevole fondamento quella trepidazione che è sorta e per la quale si dubita che per effetto delle nuove desiderate opere pubbliche, il bilancio dello Stato debba rimanere compromesso.

L'onorevole senatore Pisa si è anche lagnato che non sia ancora stata presentata al Senato la relazione della Commissione triennale d'inchiesta sugli Istituti di emissione.

Non è colpa di nessuno, è proprio conseguenza della larga estensione data dalla Commissione alla sua opera, veramente scrupolosa e diligente.

Però l'esame della relazione è stato compiuto, precisamente in questi ultimi giorni, dalla Commissione permanente di vigilanza, ed io credo che in brevissimo tempo sarò in grado di darne comunicazione al Parlamento.

Quanto ai nostri Istituti di emissione, lo stesso onorevole Pisa ha riconosciuto che la loro situazione è molto migliorata. Il miglioramento è sensibile anche per le cosidette partite incagliate, e dipende non solo dal lento ma continuo movimento delle mobilizzazioni, ma sopratutto dal fatto dell'aumento dei fondi di riserva dei vari Istituti e dal notevolissimo fondo d'accantonamento che è già riuscita a costituirsi la Banca d'Italia.

Riassumendo, a me sembra che, presa nel suo assieme, la nostra situazione finanziaria non dà motivo ad alcun allarme.

Certo sono d'accordo col senatore Pisa nel riconoscere la necessità di conservare il severo indirizzo che noi abbiamo sinora seguito, ma anche per tale continuazione, io credo che i precedenti del Governo e le sue chiare e precise dichiarazioni debbano dare sufficiente affidamento (*Approvazioni*).

PISA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Mi pare che la colpa da me commessa, coll'abusare del tempo del Senato, sia divenuta per lo meno veniale, visto che ha provocato dall'onor. ministro del tesoro delle assicurazioni che devono certo riuscire molto interessanti al Senato e al paese.

Ringrazio però, come meglio so e posso, avanti tutto l'onor. ministro del tesoro delle risposte che egli ha voluto dare, ma debbo pure confessare che non mi appagano appieno per quanto si riferisce alle sue spiegazioni riguardo alle contraddizione apparente tra il ribasso del cambio, ed i coefficienti ad esso specialmente contrari, verificatisi in questi ultimi tempi. Confesso di essere peccatore impenitente e resto per lo meno nel dubbio.

Mi si è citato la posizione migliore dei mercati monetari; ma mi permetto di rammentare all'onorevole ministro, che specialmente a motivo della disgraziata lunghissima guerra del Sud-Africa, il mercato inglese non è stato sempre favorevole, ed ha dato ripercussioni dannose anche sugli altri mercati d'Europa. Dimodochè non comprendo come si possa mettere a nostro favore l'andamento buono dei mercati mo-

netari europei, mentre esso non lo fu sempre in questo ultimo anno.

Mi si è parlato dell' influenza che può avere avuto l'emigrazione. L'onor. ministro del tesoro mi insegna che questa emigrazione va aumentando e fortunatamente nel senso del miglioramento; ma questo fatto non è tale da aver potuto portare un coefficiente importante a diminuzione dell'aggio. Per ultimo mi si è citato il concorso degli stranieri in Italia, ed è verissimo, ma quel concorso vi fu nell'anno del Giubileo e purtroppo quest'anno soffriamo del fenomeno contrario. Chiunque senza statistiche può osservare la diminuzione disgraziata del movimento dei forestieri in Italia di quest'anno.

In questi fatti, citati dall'onorevole ministro, non posso, adunque, trovare elementi sufficienti per chiarire i miei dubbi.

E il ministro delle finanze con molta ragione ha ribadito in parte la mia affermazione, che la buona finanza, significa buona circolazione.

E in ciò siamo perfettamente d'accordo, e io pure credo che questo sia stato senza dubbio il coefficiente più importante. Rimane però qualche dubbio, che, come bene disse il ministro del tesoro, in ultima analisi è difficile di chiarire, perchè in questa materia vi è un intreccio tale di cause ed effetti, da non permettere di fare affermazioni recise.

Debbo poi rettificare un' impressione, che le mie parole hanno fatto sull'onor. ministro. Non era inquietudine la mia, ma semplicemente una domanda di schiarimenti, e lo ringrazio di avere risposto in modo assai diffuso e tranquillante. Egli pure divide l'avviso che sia necessaria una rigida finanza per il mantenimento del pareggio, viste tutte le spese che dobbiamo ancora fronteggiare. Era mio pensiero di avere da lui conforto alla mia fiducia nell'avvenire. Ora, il ministro del tesoro ha portato in Senato dei calcoli, che, partendo da lui saranno certo ponderati, e debbono darci affidamento sicuro in argomento, per quanto rimangano alcuni grossi impegni per grandi opere pubbliche da eseguirsi, ed altri relativi al problema ferroviario.

Sul problema finanziario però il ministro del tesoro, con la sua solita sincera avvedutezza, ha creduto bene di fare delle riserve, ed ha fin da ora enunciato la massima, che al problema ferroviario occorrerà probabilmente di provvedere con altri mezzi.

Oggi non è il momento di discutere con quali altri mezzi sarà necessario provvedere; è però mio dovere di elogiare la sincera risposta del ministro del tesoro anche a questo proposito.

E concludo coll'esprimere la piena fiducia che, ligio alle dichiarazioni da lui fatte, l'onorevole ministro del tesoro continuerà nell'opera sua (che egli qui modestamente ha voluto qualificare come solo metodo di conservazione, ma che io credo anche di miglioramento effettivo), opera così utile al paese, così utile nello stesso tempo alla circolazione, che ha dato adito alle mie parole odierne.

In quest'opera che involge la massima responsabilità, poichè nella resurrezione finanziaria ed economica nazionale sta, secondo me, il perno principale su cui si deve poggiare per conseguire quel grande duraturo progresso a cui il nostro paese ha pure diritto e dovere di giungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all' articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1902.

(Approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato *R*) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Chiala di fare l'appello nominale.

CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Ricostituzione della frazione di Montemitro in comune autonomo:

Senatori votanti	70
Favorevoli	57
Contrari	11
Astenuti	2

Il Senato approva.

Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili:

Senatori votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	6
Astenuti	2

Il Senato approva.

Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione:

Senatori votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	7
Astenuti	2

Il Senato approva.

Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che la prossima seduta pubblica avrà luogo venerdì 27 corrente, alle ore 15, con ordine del giorno che sarà inviato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1901 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXVI.

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Giuramento dei senatori Quartieri e Fabrizi — Comunicazione — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:* « *Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1901-1902* » (*N. 242*) — *Approvazione del progetto di legge:* « *Maggiori spese per l'Arma dei Reali carabinieri* » (*N. 244*) — *Discussione del progetto di legge:* « *Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell' interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza* » (*N. 239*) — *Parlano, nella discussione generale, il senatore Astengo, relatore, ed il ministro dell' interno — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei cinque articoli del progetto di legge — Presentazione di progetti di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:* « *Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di S. Domenico di Palermo* » (*N. 237*) — *Approvazione del disegno di legge:* « *Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1890, n. 126, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac* » (*N. 234*) — *Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri dell' interno, della guerra, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di salute, i senatori Porro, per un mese, Faraggiana, Rossi Luigi, Curati e Gallozzi per quindici giorni e Vigoni Giuseppe per otto giorni.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Giuramento dei senatori Quartieri e Fabrizi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Nicola Quartieri, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Di San Giuseppe e Mariotti Filippo di introdurlo nell'aula.

(Il signor Nicola Quartieri viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Nicola Quartieri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor Paolo Fabrizi, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una

precedente seduta, prego i signori senatori Borromeo e Cefaly d'introdurlo nell'aula.

(Il signor Paolo Fabrizi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Paolo Fabrizi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione al Senato di due lettere; una è del senatore Mezzacapo, il quale scrive così:

« Eccellenza,

« Ora che la Commissione per la verifica dei senatori di nuova nomina ha compiuto l'opera sua, mi sento indotto, da ragioni puramente personali, a dimettermi da membro di quella Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte per alcuni anni dal voto del Senato ».

L'altra lettera è del senatore Nobili-Vitelleschi che scrive:

« La prego volere accogliere e presentare al Senato le mie dimissioni da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Do atto ai signori senatori Mezzacapo e Vitelleschi delle presentate dimissioni. Si procederà in altra seduta alla elezione dei due commissari in sostituzione dei dimissionari.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902 (N. 242).

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire novecentotrentamila (L. 930,000) in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Capitolo 9 - Funzioni pubbliche e feste governative	L.	30,000
Capitolo 24 - Spese casuali .	»	150,000
Capitolo 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi.	»	250,000
Capitolo 54 - Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie	»	400,000
Capitolo 56 - Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	»	10,000
Capitolo 59 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione	»	90,009
	L.	930,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Maggiori spese per l'Arma dei Reali carabinieri » (N. 244).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'altro disegno di legge: « Maggiori spese per l'arma dei Reali carabinieri ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 244*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 1,300,000 da inscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 e successivi esercizi sino all'esercizio 1906-1907 ad un capitolo con la denominazione: « Aumento della forza organica dell'Arma dei reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'Arma stessa ».

(Approvato).

Art. 2.

È pure approvata la spesa di lire 200,000 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per il corrente esercizio finanziario 1901-1902 ad un nuovo capitolo con la denominazione: « Provvista di biciclette in servizio dell'Arma dei reali carabinieri ».

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell' interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza » (N. 239).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa il personale di ragioneria dell' Amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 239*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *relatore*. L' Ufficio centrale fa plauso all'onor. ministro di aver presentato questo progetto di legge; però, avendo fatto alcune raccomandazioni all'onor. ministro, gradirebbe di avere sulle medesime una risposta. L' Ufficio centrale ritiene che il personale che è posto alla dipendenza dell' Interno, che è quello costituito nel 1871 e non più aumentato, sia affatto insufficiente, mentre dal 1871 moltissime altre leggi hanno arrecato nuove incombenze e quindi nuovi lavori agli uffici amministrativi, e quindi sarebbe opportuno di vedere se non sia il caso di esaminare se il personale corrisponde ai bisogni attuali del servizio pubblico.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ringrazio innanzi tutto l'Ufficio centrale dell'appoggio che ha dato al presente disegno di legge e delle parole gentili con le quali lo ha accompagnato.

L' Ufficio centrale ha osservato che in molti altri rami dipendenti dall'amministrazione dell' Interno il personale è in numero insufficiente, ed io non posso che convenire in ciò, avendo spessissimo occasione di rilevare siffatto inconveniente.

Il Senato però comprenderà che il Ministero deve andar molto a rilento prima di chiedere al Parlamento aumenti di spesa per il personale, dovendosi limitare a farlo quando una assoluta necessità lo imponga, come è precisamente per il personale addetto alle ragionerie delle prefetture.

Io ho potuto constatare che il controllo sui bilanci e sui conti delle Opere pie viene esercitato in modo assolutamente insufficiente, appunto in causa della deficienza di personale.

In prova di ciò basta che io rammenti al Senato che dalla inchiesta sul municipio di Napoli è risultato che da otto anni non si rivedevano i conti consuntivi di quella amministrazione. Ora se questo ha potuto verificarsi in una grande città come Napoli, è facile immaginarsi come il servizio di revisione dei conti possa procedere quando si tratta di comuni minori o di Opere pie che richiamano meno l'attenzione del pubblico e non sono tanto soggette al controllo della pubblica opinione.

Il Governo ha dovere assoluto di vigilare sul buon andamento delle Opere pie e di impedire ogni errore, ogni abuso che possa comprometterne l'esistenza o diminuirne il patrimonio.

Ma qualunque azione di Governo riesce inefficace se essa non si esplica mediante un rigoroso controllo sui conti consuntivi, mediante una attiva ed efficace revisione su tutta la gestione contabile delle pubbliche istituzioni di beneficenza.

E fu appunto per poter corrispondere nel miglior modo a questa necessità urgente, che io ho creduto mio dovere di limitarmi a domandare ciò che era strettamente necessario a questo scopo, pur riconoscendo tuttavia che per potere addivenire ad una completa e radicale riorganizzazione del servizio di ragioneria nelle prefetture, sarà necessario di fare altri passi.

Aggiungerò che ritengo molto ragionevole la proposta fatta nella relazione dell' Ufficio centrale riguardo al titolo da darsi ai funzionari di ragioneria, ai quali quello che hanno presentemente di *computisti* toglie autorità. E poichè il grado superiore è di ragioniere, trovo perfettamente logico che quello inferiore, come propone l' Ufficio centrale, sia di *vice-ragioniere*. Con ciò verrà conferita anche maggiore autorità e prestigio a questi funzionari, i quali, per effetto della presente legge, dovranno in avvenire assistere alle sedute dei Consigli di prefettura, delle Giunte provinciali amministrative, per riferire sui conti da loro esaminati.

L' Ufficio centrale ha osservato che si è provveduto a migliorare la condizione degli scrivani del Ministero dell' interno e non di quelli di prefettura. Per quanto riguarda gli scrivani del Ministero, debbo far notare - come del resto è stato rilevato anche dall' Ufficio centrale - che non si è reso necessario alcun aumento di spesa per attuarne il parziale collocamento in pianta, perchè a ciò si provvede con i fondi che prima servivano a pagare gli assegni come scrivani straordinari. Ma per gli scrivani addetti alle prefetture il problema è molto più vasto e difficile. Ho fatto il calcolo che, aumentando solo di 100 lire all' anno lo stipendio di questi scrivani, occorrerebbero non meno di 50,000 lire. È verissimo ciò che dice l' Ufficio centrale, che la condizione di questi scrivani è delle più misere, perchè ce ne sono trecento a cinquanta lire al mese...

ASTENGO, *relatore*. Lorde...

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. ...Tutti gli stipendi sono così. Ma per risolvere questo problema occorre una grossa somma. Ritengo d'altra parte che fino ad un certo punto sarebbe possibile attuare qualche miglioramento senza aumentare di molto la spesa, quando si adottasse il sistema di assumere per questo servizio d'ordine, non giovani che cominciano la carriera, ma pensionati militari.

Con questo sistema, mentre non si porterebbe aggravio al bilancio dello Stato, si darebbe aiuto ai pensionati che sono forniti di una pensione assai meschina e che con altre 50 o 60 lire al mese potrebbero campare meglio la vita.

Con ciò non intendo in alcun modo di respingere la raccomandazione dell' Ufficio centrale, perchè riconosco che ci troviamo di fronte alla classe più misera di impiegati, e se le condizioni della finanza consentiranno al collega del tesoro una maggiore larghezza, sarò io il primo ad invocare il suo concorso per questi straordinari, che realmente meritano molti riguardi.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Ringrazio l' onorevole ministro delle parole che ha pronunciato in favore delle proposte fatte dall' Ufficio centrale.

E giacchè si è parlato di un maggiore controllo del danaro delle Opere pie, mi permetta il Senato un mio ricordo antico. Quando io aveva l' onore di essere ispettore generale del Ministero dell' interno, trovai un prefetto di un'importante provincia, il quale voleva darsi il vanto presso il Ministero di avere esaurito tutto il grande arretrato dei conti delle Opere pie, e ne fece approvare in un giorno, e senza leggerli, una quantità, e per l' importo di molti milioni. A tutti i conti si appose tanto di *visto si approva*, e quel prefetto riscosse gli elogi del Ministero per la sua energia... E chi sa quanto sperpero di danaro dei poveri si è consumato in quel modo!

In quanto poi agli scrivani straordinari delle prefetture, le ragioni addotte dall' onorevole ministro hanno certo molto peso, e troverei anch' io conveniente che in avvenire si assumessero in servizio a preferenza dei pensionati, i quali con una cinquantina di lire aggiunte alla pensione, si troverebbero in migliori condizioni. Ma ora bisogna pensare ai disgraziati che sono in servizio da molti anni, e molti anche lontani dai loro paesi, e che assolutamente non possono vivere con 46 lire e mezza al mese, cioè con un salario inferiore a quello degli uscieri e degli inservienti. Non è lecito nè conveniente tenere negli uffici pubblici dei poveri diavoli con simili assegni, esposti a tutte le tentazioni...

L' Ufficio centrale ha raccomandato che non si ammettano più straordinari. Su di ciò io credo che vi sia un decreto, il quale ne vieta l' ammissione. Se se ne ammettessero dei nuovi si commetterebbe un abuso. Ad ogni modo l' Ufficio centrale vorrebbe anche su di ciò avere un' assicurazione dall' onorevole ministro dell' interno.

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Esiste un Decreto promosso da uno dei miei predecessori, il quale stabilisce il numero degli scrivani straordinari che possono essere addetti al Ministero dell' interno e lo stipendio che debbono avere.

È una specie di organico che non crea alcun diritto a carriera, ma impedisce al ministro di oltrepassare certi limiti.

Ora dalla somma stabilita per questi scrivani, se ne preleva con questo articolo di legge una parte, e la si trasporta al titolo primo, appunto per trasformare un numero corrispondente, come dice la legge, di scrivani straordinari in ufficiali d'ordine. Quindi rimane fermo che non si assumeranno in servizio nuovi scrivani straordinari, pur mantenendo quelli che ora vi sono.

Aggiungerò una spiegazione. L' Ufficio centrale disse che questo articolo fu messo all'ultimo momento...

ASTENGO, *relatore*. Non per farne biasimo.

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. ... Sta bene; ma debbo far rilevare una circostanza per spiegare l' origine di questo articolo. Esso era unito al disegno di legge per l' assestamento del bilancio. Ora la Giunta del bilancio, d' accordo col Ministero, osservò che, trattandosi di modificazioni di organico, non aveva sede opportuna nella legge di assestamento; e trasportò quindi l' articolo in questa legge che riflette appunto in parte l'organico del Ministero dell' interno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Alla pianta organica del personale di ragioneria dell' Amministrazione provinciale dell' interno sono aggiunti i seguenti posti:

Ragionieri	di 1ª	classe	n.	5	a L. 5000
Idem	» 2ª	»	»	5	a » 4500
Idem	» 3ª	»	»	10	a » 4000
Idem	» 4ª	»	»	25	a » 3500
Idem	» 5ª	»	»	25	a » 3000

(Approvato).

Art. 2.

Alle sedute della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, durante la discussione dei conti consuntivi assiste con voto consultivo, quello tra i funzionari di ragioneria, che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge; le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese.

(Approvato).

Art. 3.

I bilanci e i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prima di essere sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa, debbono essere depositati per la durata di otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, in cui ciascuna istituzione ha la propria sede, affinchè chiunque li possa esaminare.

Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del Comune ed alla porta esterna dell' ufficio della pia istituzione per tutta la durata del deposito stesso.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare entro i limiti della spesa attuale la carriera di ragioneria del Ministero dell'interno con quella dell' Amministrazione provinciale, e a determinare le norme per rendere effettiva la responsabilità stabilita dall'art. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a trasportare nel bilancio dell' esercizio corrente 1901-1902 una somma non eccedente le 73,000 lire dal capitolo n. 2 ed una di lire 2000 dal capitolo n. 3 al capitolo n. 1 del bilancio dello stesso Ministero e ad aumentare, entro i limiti della complessiva somma di lire 75,000, i posti di ufficiale d'or-

dine dell'organico dell'Amministrazione centrale dell'interno, allo scopo di collocare un numero corrispendente di scrivani attualmente in servizio presso l'Amministrazione stessa.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri.* Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per «Approvazione di una convenzione tra il Ministero degli esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa i pagamenti arretrati dovuti per le scuole italiane all'estero».

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per «Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189 che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1886, n. 2804.

Questi due progetti sono stati già approvati dall'altro ramo del Parlamento. Chiederei al Senato che ne volesse consentire l'urgenza, inviandoli, per il loro esame, alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Approvazione di una convenzione tra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento degli arretrati dovuti per le scuole italiane all'estero.

Il signor ministro, per questo progetto di legge, domanda l'urgenza ed il rinvio alla Commissione di finanze.

Se non si fanno osservazioni, così rimarrà stabilito.

2. Abrogazione della legge 14 maggio 1894 che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866.

Anche per questo secondo disegno di legge il signor ministro degli affari esteri domanda l'urgenza ed il rinvio alla Commissione di finanze.

Questo rinvio costituirebbe una eccezione...

PRINETTI, *ministro degli affari esteri.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri.* Questo progetto riguarda unicamente il modo di liquidazione della prima indennità dei consoli; è una questione di spesa, ed è per questo che domando al Senato che voglia rinviarne l'esame alla Commissione di finanze; si farà forse una eccezione, ma per affinità di materia; credo non possa esservi difficoltà ad accogliere la mia domanda.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se consente che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e rinviato alla Commissione di finanze.

Se non si fanno osservazioni, la domanda del signor ministro s'intende accolta.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: «Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di S. Domenico di Palermo» (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: «Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel tempio di S. Domenico di Palermo».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la tumulazione della salma di Francesco Crispi nel tempio di San Domenico di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno avendo domandato di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio Decreto 5 aprile 1890, n. 126, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac» (N. 234).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: «Conversione in legge

del Regio decreto 5 aprile 1900, n. 126, aumento dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac ».

Prego il senatore, segretario, di San Giuseppe di dar lettura del progetto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(*V. stampato n. 234*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 5 aprile 1900, n. 126, (allegato *A*), col quale fu aumentato l'abbuono per la distillazione dei vini.

(Approvato).

Art. 2.

L'abbuono concesso per la distillazione dei vini e delle vinacce dall'articolo 4 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26 alle fabbriche di spirito di seconda categoria è stabilito nella misura del venticinque per cento e, per le fabbriche esercitate dalle società cooperative, nella misura del trenta per cento, sempre che il prodotto sia accertato mediante il misuratore meccanico.

Rimangono fermi gli abbuoni concessi dall'articolo 4 della citata legge quando l'accertamento della tassa sia fatto in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

(Approvato).

Art. 3.

Al comma 2, dell'articolo 9, della citata legge sugli spiriti 30 gennaio 1896 è sostituito il seguente:

« Essi fabbricanti dovranno dare una cauzione, nella misura di un decimo della tassa corrispondente alla quantità di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito, in denaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ».

(Approvato).

Art. 4 (*transitorio*).

Fino al 30 aprile 1902 l'abbuono per la distillazione dei vini è portato al trenta per cento.

Anche questo progetto sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei cinque progetti di legge approvati per alzata e seduta in questa tornata.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori spese per l'arma dei Reali carabinieri:

Senatori votanti	78
Favorevoli	74
Contrari	4

Il Senato approva

Disposizioni circa il personale di ragioneria nell'Amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza:

Senatori votanti	78
Favorevoli	3
Contrari	5

Il Senato approva.

Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di S. Domenico di Palermo:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1900, n. 126, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazione per la nomina:

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto;

di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

2. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali (N. 210).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 31 dicembre 1901 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXVII.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Giuramento del senatore Badini-Confalonieri — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali » (N. 210 A) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Ricotti, Taverna, relatore, ed il ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Nomina di scrutatori — Ripresa della discussione — All'art. 1 parlano i senatori Ricotti, Taverna, relatore, e Mezzacapo, dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del progetto dell'Ufficio centrale — All'art. 4 parlano il senatore Ricotti, il ministro della guerra ed il senatore Taverna, relatore — Approvazione dell'art. 4 nel testo dell'Ufficio centrale — All'art. 5 parlano il ministro della guerra ed il senatore Ricotti — Approvazione dell'art. 5, ultimo del progetto, nel testo dell'Ufficio centrale — Dichiarazione del senatore De Sonnaz — Il senatore Taverna, relatore, riferisce su di una petizione e fa delle raccomandazioni al ministro della guerra che risponde. — Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della guerra, delle finanze, degli affari esteri, dell'interno e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Pisa e Pecile domandano un congedo di 15 giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Giuramento del senatore Badini-Confalonieri.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Alfonso Badini-Confalonieri di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Casana e Borgatta a volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor Badini-Confalonieri viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Alfonso Badini-Confalonieri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto;

c) di un Consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Tip. del Senato

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali » (N. 210 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali ».

Prego il signor ministro della guerra di volere dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Consento che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 210 A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

RICOTTI. Questo progetto di legge, presentato dall'onor. ministro della guerra, si divide in due parti principali.

La prima che corrisponde ai primi tre articoli della legge, ha per iscopo il miglioramento della carriera dei subalterni di fanteria; la seconda parte, che corrisponde agli art. 4 e 5, si riferisce ad alcune modificazioni nell'organico dei contabili, e al limite di età degli ufficiali di alcuni Corpi dell'esercito.

Nella discussione generale io parlerò soltanto di questa prima parte, riservandomi di prendere la parola sugli art. 4 e 5, se sarà il caso.

Come avrete letto nella relazione del senatore Taverna, il vostro Ufficio centrale fu unanime nell'encomiare il concetto della prima parte di questa legge, concetto che era nel desiderio di tutti, che cioè si venisse con qualche temperamento, anche in linea provvisoria, ad arrestare il soverchio ritardo che si è verificato, in questi ultimi anni, nell'avanzamento degli ufficiali subalterni di fanteria, ritardo che si accrescerà anche maggiormente negli anni prossimi venturi, se non si prende qualche immediato ed opportuno temperamento.

Il vostro Ufficio centrale fu unanime nell'approvare il concetto del ministro, ma quando si venne alla discussione dei diversi mezzi per raggiungere lo scopo, vi fu screzio nell'Ufficio centrale, poichè da una parte una maggioranza di tre commissari accettava in massima, salvo qualche modificazione di forma, il progetto del ministro, mentre una minoranza di due commissari credette, e crede, si debba migliorare il progetto ministeriale introducendovi sostanziali modificazioni.

Non essendosi riusciti ad un accordo tra maggioranza, ministro e minoranza, questa formulò il controprogetto che fu inserito nella relazione dell'Ufficio centrale.

Appartenendo io alla minoranza dell'Ufficio centrale, prego il Senato di permettermi l'esposizione dei motivi pei quali la detta minoranza persiste nelle sue proposte, malgrado queste siano state respinte e dalla maggioranza dell'Ufficio centrale e dal Ministero. Io desidero su di esse un verdetto del Senato, che accetterò senza rancore, se sarà contrario alle proposte della minoranza.

La minoranza osserva anzitutto che il progetto ministeriale col suo primo articolo, aumenta per 12 anni l'organico della fanteria di 400 capitani, portandoli così da 2005, quali sono oggidì, a 2405.

Con questa disposizione potrà succedere che tutti questi 400 capitani rimangano in servizio effettivo, ed allora bisognerà assegnarli ai reggimenti in ragione di tre o quattro per reggimento. Su di questo la minoranza considera che l'attuale nostro organico dei capitani di fanteria è già eccessivo, inquantochè ogni reggimento, oltre il fa bisogno naturale, ha tre capitani a disposizione, cioè senza impiego o, per meglio dire, impiegati in servizi eventuali.

Questo sistema è già per se stesso poco soddisfacente, e con la creazione dei nuovi 400 capitani si finirà per avere sei o sette capitani fuori quadro per ogni reggimento, creando in tal modo una situazione veramente deplorevole.

Potrei accennare a tutte le conseguenze poco lusinghiere per il servizio militare che da questo fatto derivano, ma mi basta fare un paragone, ed è questo: nell'esercito germanico, che tutti grandemente apprezziamo, il reggimento di fanteria è composto come da noi di 3 bat-

taglioni e 12 compagnie. Orbene il reggimento germanico in tempo di pace ha una forza media da 1700 a 1800 uomini di truppa e soli 12 capitani, quante sono le compagnie.

Da noi, il reggimento è di 12 compagnie più un deposito. Invece di 12, abbiamo 17 capitani, e col nuovo sistema proposto dal Ministero con questa legge, raggiungeremo i 20 o 21 capitani per reggimento, con una forza media del reggimento stesso di 1000 a 1100 uomini.

Però con l'art. 2 del presente disegno di legge si dispone che i nuovi 400 capitani, invece di restare in servizio, potranno, a loro domanda, essere collocati in aspettativa, con un assegno dei tre quinti dello stipendio. È probabile che molti accetteranno quest'invito, e quindi il soverchio numero di capitani in attività di servizio sarà diminuito.

Supponiamo il caso che tutti i 400 capitani vadano in aspettativa. Allora il primo inconveniente sparirebbe, ma ne sorgerebbe un altro non meno grave. Quest'aspettativa, secondo il progetto ministeriale, è da uno a tre anni: i capitani che vi andrebbero sono 400 su 2400, dunque sarebbe il sesto. Ora se i 400 capitani andranno in aspettativa per due o tre anni, rientrando, altri 400 dovranno surrogarli. Si stabilirà in tal modo un andirivieni fra i 2000 in servizio effettivo e i 400 in aspettativa, cosa affatto contraria al buon andamento del servizio nei reggimenti e causa di vero indebolimento delle qualità militari dei capitani.

Il sistema dei collocamenti in aspettativa in massa d'ufficiali, l'abbiamo già usato poco prima del 1866, e non ne fummo molto contenti.

Dunque il sistema del Ministero si presenta sotto duplice aspetto: o i nuovi 400 capitani rimarranno in servizio effettivo, ed allora si avrà un soverchio numero di capitani che imbarazzeranno il buon andamento dei reggimenti, o questi nuovi 400 capitani, in totalità, od in gran parte, andranno in aspettativa, ed allora questa alternativa tra aspettativa e richiamo in servizio dei capitani, produrrà una diminuzione non indifferente nel valore militare di essi.

La minoranza dell' Ufficio centrale crede poter riparare a questi due inconvenienti colla sua proposta la quale consiste nell'accettare l'aumento di 400 capitani di fanteria, ma alla condizione che nel complesso dei capitani, 400 di essi siano per loro domanda collocati in una speciale posizione di disponibilità nella quale essi rimarrebbero fino al momento del loro passaggio nella posizione ausiliaria, od a quella di riposo.

Debbo avvertire che nel controprogetto stampato nella relazione dell'Ufficio centrale occorse un errore, indicando che l'assegno annuo ai capitani, collocati in disponibilità, sia dei tre quinti dello stipendio, mentre era intenzione della minoranza di fissare l'assegno di sette decimi dello stipendio. Fatta questa correzione io ritengo che fra i 2000 capitani già esistenti ed i 400 di nuova nomina, si troveranno facilmente 400 che chiederanno il collocamento in disponibilità, ed allora si raggiungerà lo scopo di una promozione eccezionale di 400 tenenti a capitano, pur ovviando ai due inconvenienti da me indicati che sono inerenti al progetto ministeriale.

Un altro inconveniente del progetto ministeriale deriva dal fatto che, coll'aumento di 400 capitani di fanteria mantenuti in servizio effettivo, od in aspettativa temporanea, senza perdita di anzianità, si assicura bensì una promozione eccezionale a 400 subalterni, ma si prepara un avvenire ben triste per le promozioni dei capitani al grado di maggiore che avranno luogo fra 5 o 6 anni.

Al presente, nella carriera dei nostri ufficiali di fanteria, succede un fenomeno ben singolare. Mentre le promozioni a colonnello, a tenente colonnello ed a maggiore hanno luogo con una celerità che può esser invidiata da tutti gli altri eserciti europei, le promozioni dei subalterni a capitano sono ritardate in modo straordinario. A conferma di tale osservazione basta considerare che in questi due ultimi anni nella nostra fanteria, i capitani promossi maggiori avevano dai 21 ai 22 anni di grado d'ufficiale, mentre negli altri eserciti tale promozione si ottiene difficilmente prima dei 24 o 25 anni d'ufficialato.

Invece i nostri tenenti di fanteria promossi capitani nel 1901 avevano 16 anni di spalline colla certezza, se non si prende qualche eccezionale provvedimento, di raggiungere i 17 anni nelle promozioni del 1902 e successivamente i 18 e 19 anni. I risultati di carriera d'oggi sono una conseguenza logica della irregolarità colla quale si provvide al recluta-

mento dei sottotenenti della nostra fanteria dal 1867 ad oggi.

Dalle statistiche annuali pubblicate dal Ministero della guerra, risulta che gli ufficiali di nuova nomina in fanteria furono: nei 14 anni, dal 1867 a tutto il 1880, numero 2410 con una media annua di 172; nei 13 anni dal 1881 a tutto il 1893, numero 6670 con una media annua di 513.

Questi dati di fatto spiegano il fenomeno, già da me indicato, della carriera rapida degli ufficiali reclutati negli ultimi anni del primo periodo, cioè dal 1875 al 1880, e la grande lentezza della carriera che dovranno percorrere i reclutati nella seconda metà del secondo periodo, cioè dal 1886 al 1893.

Da questo stato di cose ne deriva che coll'aumento proposto dal Ministero di 400 capitani, si migliora bensì il passaggio a capitano degli attuali subalterni di fanteria, ma non si modifica per nulla la situazione per riguardo alla loro futura promozione a maggiore; per cui fra 5 o 6 anni le promozioni a maggiore in fanteria avranno luogo dopo 28 o 29 anni di spalline, ciò che è pure un male gravissimo, pari a quello d'oggidì delle promozioni a capitano molto ritardate.

Col sistema proposto dalla minoranza, del collocamento di 400 capitani in disponibilità, l'inconveniente che ora ho indicato non scompare interamente, ma almeno è alquanto attenuato, poichè i 400 capitani, passando in disponibilità, scompaiono definitivamente dal ruolo di capitani in servizio e non possono più concorrere alla promozione a maggiore.

Un'altra osservazione che debbo fare sul progetto ministeriale è questa:

Nella relazione ministeriale ed anche in quella della maggioranza dell'Ufficio centrale, con svariati calcoli si vuol dimostrare che col temperamento proposto di aumentare per 12 anni l'organico di 400 capitani di fanteria, si otterrà il seguente risultato: per 8 anni, cioè dal 1902 a tutto il 1909, i subalterni di fanteria saranno promossi capitani con 15 anni di spalline, nel 1910 incomincierà un periodo più favorevole alle promozioni dei subalterni che progressivamente da 15 scenderà a 11 anni di spalline per raggiungere il grado di capitano. La previsione del Ministero di ottenere negli 8 anni prossimi futuri la promozione a capitano dopo 15 anni di subalterno, non è certo un risultato pienamente soddisfacente, poichè il ministro stesso dichiara che il desiderato sarebbe di assicurare ai subalterni la promozione a capitano all'età dai 30 ai 32 anni, quanto dire dopo 10 a 12 anni di nomina a sottotenente; però, pei tempi che corrono, sarebbe questa, della promozione dopo 15 anni di subalterno, una soluzione accettabile. Ma pur troppo i calcoli del Ministero e quelli della maggioranza dell'Ufficio centrale, in appoggio a tali previsioni, sono infetti da molte inesattezze, correggendo le quali si giunge a previsioni ben diverse, quali sono: promozione a capitano fra 15 a 16 anni di permanenza a subalterno nel 902 e 903; permanenza dai 16 a 17 anni nel 904 e 905; permanenza dai 17 a 18 anni nel 906, 907 e 908; dopo il 908 la permanenza da subalterno andrà lentamente diminuendo.

Il dimostrare quali furono tutti i piccoli errori di calcolo riportati nelle due relazioni del Ministero e della maggioranza dell'Ufficio centrale, errori che, benchè piccoli, sommati assieme alterano notevolmente i risultati finali, sarebbe cosa lunga e fastidiosa, per cui non intendo di far subire agli onorevoli colleghi del Senato questa noia. Però per dar qualche peso alle mie affermazioni accennerò a soli due fatti.

Il Ministero nelle due tabelle *A* e *C* della sua relazione stabilisce come dato di fatto, che nel 1893 furono reclutati 248 sottotenenti di fanteria, e nel 1894 il reclutamento fu di 163, totale dei due anni 411 nuovi ufficiali; invece, come risulta dagli annuari militari e dai bollettini pubblicati dal Ministero, il numero degli ufficiali di fanteria di nuova nomina in quei due anni fa di 345 nel 1893 e di 308 nel 1894, ossia un totale di 653 nei due anni, quindi un errore di 242 ufficiali in meno registrati dal Ministero, la cui conseguenza è di aver indebitamente accelerata di un anno la carriera dei subalterni nominati ufficiali dal 1893 in poi.

La minoranza aveva dichiarato nelle riunioni tenute dall'Ufficio centrale che il numero di 70 capitani, calcolato dal Ministero come media annuale delle perdite di capitani di fanteria per altre cause, escluse le perdite per promozioni a maggiore, e quelle per collocamento a riposo per limite di età, era esagerato e doveva ridursi a 60 (pagina 10 della relazione ministeriale).

Il relatore dell'Ufficio centrale vorrebbe dimostrare, con un calcolo riferito in nota a pagina 8 della sua relazione, che nel 1901 questa perdita di capitani salì ad 81, superando così di 11 il numero di 70 adottato dal Ministero ed impugnato dalla minoranza come eccessivo.

Disgraziatamente lo specchietto delle perdite dell'anno 1901, riferito dal relatore, dimostra precisamente il contrario di quanto si affermava dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. Infatti per giungere alle 81 perdite calcolate dal relatore, furono compresi 23 capitani passati in aspettativa durante l'anno 1901, colla annotazione che danno luogo a promozioni di subalterni.

Ma, per esser preciso, lo specchietto della relazione doveva esser completato con un altro alinea intitolato: « Capitani richiamati dall'aspettativa che impediscono altrettante promozioni di subalterni », e siccome nel 1901 i capitani richiamati dall'aspettativa furono assai più di 23, così ne deduce che i capitani passati in aspettativa non devono esser conteggiati nelle perdite le quali, per l'anno 1901, da 81 scendono a 58, ossia un po' meno di quanto era stato affermato dalla minoranza.

Ho accennato a questi due errori di calcolo del Ministero e della maggioranza dell'Ufficio centrale nel solo scopo di persuadervi che le previsioni della minoranza, su quanto succederà nel movimento d'avanzamento dei subalterni di fanteria, dopo l'applicazione dei provvedimenti proposti dal Ministero, hanno un serio fondamento, benchè siano stati diversamente previsti dal Ministero e dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

La conclusione del mio ragionamento è la seguente:

Fra due anni, e precisamente nel 1904, per quanto riguarda l'avanzamento dei subalterni di fanteria, ritorneremo precisamente alla situazione d'oggi, cioè, promozione a capitano dopo 16 anni di subalterno, colla certezza che uno o due anni dopo si raggiungeranno i 17 anni.

Il ministro della guerra che si troverà in carica nel 1904, dovrà, per necessità, escogitare qualche nuovo temperamento per superare la crise, che sarà allora forse più intensa d'oggi, poichè nel 1904 od al più tardi nel 1905 si dovrà pensare non solo alla fanteria, ma certamente anche alla artiglieria e forse alla cavalleria, le quali due armi, col genio, si troveranno in condizioni di carriera poco diversa dalla fanteria.

Il sistema attuale proposto dal Ministero coll'aumento di 400 capitani all'organico, non potrà certamente esser rinnovato con un nuovo aumento all'organico di 400 capitani, quello della minoranza invece lascia fra due anni il terreno libero, imperocchè i 400 capitani, passati in disponibilità, non compariranno più nel ruolo dei capitani di fanteria, e nulla di più semplice che autorizzare una nuova ammissione di altri 400 capitani in disponibilità, e se ciò non basta, come credo, per rientrare in un avanzamento normale, nulla osta che si rinnovi qualche anno dopo una terza volta il giuoco, se questo sarà gustato, come credo, dai capitani, che per una fatalità trovano dinanzi a loro una carriera infelice colla quasi certezza di cadere per limite di età da capitano od al più tardi da maggiore.

Per dare un maggior peso alle mie affermazioni d'oggi sull'avanzamento dei subalterni nel prossimo venturo decennio, permettetemi vi ricordi la discussione che si fece in quest'aula nei primi mesi del corrente anno 1901.

Si discuteva allora una legge contenente un articolo col quale si consolidava la spesa del Ministero della guerra, per sei anni, in 275 milioni, comprendendo in tale somma 36 milioni per la spesa delle pensioni militari. Era allora in voga di gridare contro il continuo ingrossare delle spese delle pensioni militari che per il 1900-901 erano state previste in 35,248,000 lire. La Camera dei deputati aveva stabilito il limite massimo di 36 milioni, invitando il ministro a provvedere onde questa somma non fosse superata negli anni futuri.

Io dissi allora che il pericolo dell'aumento della spesa per pensioni militari, accertata nel consuntivo del 1899-900 in 34,861,000 lire, era un calcolo errato, ed invece nel consuntivo del 1900-901 avremmo constatato una diminuzione sui 34,861,000 dell'anno precedente, e che questa ragione decrescente avrebbe continuato per altri sei anni fino a raggiungere i 34 milioni.

Questa mia previsione era fondata sugli stessi argomenti che m'inducono oggi a prevedere che le promozioni a capitano, per 8 o 10 anni, saranno assai limitate, non superando i 160 al-

l'anno, contrariamente alla previsione ministeriale che le calcola a 240 fra 5 anni.

Il consuntivo del 1900-901 fu distribuito in questi ultimi giorni e nel medesimo si legge che la spesa accertata per pensioni militari fu di 34,701,000 lire, ossia di 160,000 lire inferiore a quella dell'anno precedente. È non solo probabile, ma quasi certo, che nel 1901-902 le spese per pensioni militari diminuiranno di altre 200,000 lire e in pochi altri anni saranno di soli 34 milioni e forse anche meno.

Ho ricordato questo fatto perchè desso è in stretta relazione coll'avanzamento dei subalterni, poichè è evidente che se diminuisce il numero degli ufficiali collocati annualmente a riposo, diminuirà del pari il numero dei subalterni da promuoversi a capitano, contrariamente alle previsioni del Ministero, che suppone un rapido accrescimento di tali promozioni nei prossimi futuri anni. Debbo infine dichiarare che di questi miei appunti sugli svariati calcoli riferiti nella relazione, non intendo farne responsabile l'onorevole ministro. Ho occupato io stesso, per molti anni, la carica di ministro, ed ho appreso che non gli è possibile di occuparsi personalmente di questi calcoli e per necessità deve rimettersi al lavoro dei suoi dipendenti.

Ma contro il progetto della minoranza si muove un appunto molto grave, il quale è formulato nella relazione da una risposta comunicata all' Ufficio centrale dal ministro della guerra, e che io leggerò:

« *a*) I capitani collocati in aspettativa temporanea, in caso di guerra, sarebbero tutti utilizzati pel comando delle compagnie di milizia mobile che attualmente è destinato ai luogotenenti anziani dell'esercito permanente. Se i detti capitani stessero anche tre anni in aspettativa sul totale dei 12 anni circa di permanenza in quel grado, essi così non perderebbero nulla delle loro qualità militari ».

Non perderebbero nulla delle loro qualità militari; mi pare un po' troppo.

Io credo che i capitani, anche dopo alcuni anni di permanenza nel grado, tenuti poi tre anni in aspettativa, ritornando in servizio, avranno perso alquanto delle loro qualità militari, o almeno non le avranno migliorate, come certo l'avrebbero migliorate se fossero restati in servizio.

Il ministro prosegue:

« Se invece dopo la proposta della minoranza dell'Ufficio centrale, fossero lasciati permanentemente nella posizione di non attività, perderebbero le attitudini necessarie per un posto non facile, come quello di comandante di una compagnia di milizia mobile ».

Certamente l' appunto fatto dal ministro ai capitani collocati in disponibilità è grave, ma se ben si studia la questione, si scorgerà facilmente che l'appunto è più apparente che reale. E infatti i capitani che andranno in disponibilità, come propone la minoranza, avranno oltre i 38 anni di età e 20 anni di servizio effettivo, non potranno quindi rimanere in tale posizione per oltre 12 anni. Nei primi 3 anni di disponibilità questi capitani si troveranno precisamente nelle stesse condizioni dei capitani che il Ministero vorrebbe mettere in aspettativa: ed in caso di mobilitazione le due categorie di capitani avrebbero la stessa attitudine militare pel comando di una compagnia di milizia mobile. Dopo i tre primi anni nei capitani in disponibilità vi sarà certamente un attenuamento nelle loro qualità militari, ma non sarà gran cosa, trattandosi di ufficiali che percorsero 20 anni in servizio effettivo, e saranno richiamati di quando in quando in servizio temporaneo per istruzione, come è previsto nel controprogetto della minoranza.

Questa piccola inferiorità del progetto della minoranza in riguardo alla qualità dei capitani che saranno eventualmente chiamati al comando della compagnia di milizia mobile in caso di guerra, è largamente compensata dall' indebolimento che il sistema ministeriale apporterebbe nel comando di compagnia dell'esercito permanente.

Infatti, nessuno potrà negare che i capitani, riprendendo il comando di compagnia nell'esercito permanente dopo tre anni d'aspettativa, avranno le loro qualità militari alquanto indebolite, e siccome ciò succederà per 400 capitani ogni tre anni, il male che ne soffrirà l'esercito permanente col sistema ministeriale, non è indifferente. In conclusione mi pare evidente che col sistema della minoranza si diminuisce alcun poco le qualità militari di 400 comandanti di compagnia di milizia mobile, e col sistema proposto dal ministro s' indebolisce il comando di tutte le 1371 compagnie di fante-

ria, bersaglieri ed alpini dell'esercito permanente.

Sarebbe certamente desiderabile che in caso di guerra, sia le compagnie della milizia come quelle dell'esercito permanente, fossero comandate da capitani degni per ogni riguardo a tale importante comando, ma se necessità imperiose ci obbligano a qualche sacrificio, preferisco che il sacrifizio cada sulla milizia e non mai sull'esercito permanente, sul quale si deve particolarmente contare per la sicurezza dello Stato. Questa è la ragione per la quale, malgrado il parere contrario del ministro e della maggioranza dell'Ufficio centrale, preferisco il controprogetto della minoranza.

Riguardo alla questione finanziaria non ho nulla da osservare. Col progetto ministeriale si avrebbe una maggiore spesa di 224,000 lire, se i nuovi 400 capitani restassero tutti in servizio, ma se soli 180 degli attuali capitani accettano di andare in aspettativa, la maggiore spesa scompare.

Col progetto della minoranza sarebbe assicurata una minore spesa di 160 mila lire.

La questione finanziaria si presenterà fra due o tre anni, quando, cioè, si constaterà la necessità di ricorrere ad altri temperamenti per assicurare una carriera normale ai subalterni di tutte le armi, fanteria, artiglieria, genio e forse anche a quelli di cavalleria. Allora bisognerà aumentare il numero dei capitani in disponibilità od aspettativa senza poter fare ulteriori riduzioni nel numero dei subalterni di fanteria, si avrà quindi una maggiore spesa che potrebbe anche risultare di qualche importanza, cioè di uno a due milioni.

Ma, fortunatamente, nel bilancio consolidato di 275 milioni abbiamo un capitolo di spesa che presenta una notevole economia colla quale si potrà largamente riparare alla maggiore spesa eventuale dei capitani collocati in disponibilità od aspettativa per far posto alle promozioni dei subalterni, alludo naturalmente al capitolo delle pensioni militari, di cui ho già discorso, il quale capitolo nel consolidamento dei 275 milioni fu calcolato per 36 milioni, mentre nell'esercizio 1900-901 fu di soli 34,700,000, lasciando così un avanzo di 1,300,000, avanzo che salirà fra pochi anni a 2 milioni per mantenersi tale almeno fino al 1909.

Questo avanzo è adunque più che sufficiente per coprire la maggiore spesa che potrà importare la sistemazione definitiva della carriera dei subalterni delle diverse armi dell'esercito.

Non ho altro da aggiungere alle considerazioni che intendevo fare sulla prima parte del progetto ministeriale e termino ringraziandovi della solita benevolenza che mi avete usato, e riservandomi di parlare ancora quando verrà in discussione l'art. 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Taverna, relatore.

TAVERNA, *relatore*. Mi permetta il Senato, prima di rispondere alle critiche molto severe che l'onor. Ricotti ha mosso, non solo al progetto di legge, ma anche al modestissimo calcolo fatto dalla Commissione, di accennare all'origine dell'attuale proposta di provvedimento.

Questo progetto di legge ha la sua origine dalla discussione che ebbe luogo questa primavera sul bilancio della guerra. Allora venne dai vari oratori rilevato che le condizioni di carriera dei nostri ufficiali inferiori, specialmente subalterni, erano infelici e che sarebbero sempre andate peggiorando se non vi si fosse portato rimedio.

Difatti allora i nostri tenenti di fanteria impiegavano circa 15 anni e mezzo di spalline per passare capitani. Oggi questo tempo è già arrivato a 16 anni e, se non vi si provvede, andremo ai 18 anni e forse ancor più. Dunque sin da allora si diceva: urge provvedere.

Negli altri eserciti, come nell'esercito francese, nell'esercito austriaco e russo in 12 anni si diventa capitano; ed è naturale che si debba cercare di arrivare anche da noi a questo risultato, perchè tale è il servizio che incombe al capitano, tale è il lavoro continuo, indefesso che gli spetta per poter nel breve tempo che gli uomini rimangono sotto le armi farne dei soldati, che ci vogliono degli elementi giovani per quel grado. E se ci vogliono per i capitani, a maggior ragione ci vorranno per i subalterni, ai quali spetta pure un mandato difficilissimo e gravissimo. Da subalterni che hanno 17 o 18 anni di spalline, che vedono davanti a loro un avvenire limitato assai, per quanto essi siano animati da spirito di patriottismo, e da sentimento del dovere e di devozione al paese, non si può sperare tutta quell'energia, e quel lavoro utile che è indispensabile.

Dunque urge assolutamente di provvedere riducendo con dei temperamenti la carriera degli ufficiali subalterni alla proporzione che uguagli presso a poco quella degli altri paesi.

Quale fu la ragione per cui si ebbe da noi questo stato di cose? La ragione è che si ha alla testa dei ruoli dei subalterni una quantità d'ufficiali presso a poco della stessa anzianità e della stessa età, ma che impiegheranno molti anni ad essere tutti promossi, e ciò in seguito ai grandi reclutamenti operati dal 1882 in poi. Infatti si trovano dei corsi di 700 od 800 ufficiali per anno, e le promozioni a capitano sono in questo momento all'incirca dai 150 ai 160 all'anno.

Ne viene che occorrono quattro o cinque anni per smaltire il corso di un solo anno. Ecco dunque da che deriva questo ristagno di carriera che porta grandissimi inconvenienti. Alla coda invece c'è il caso opposto. Abbiamo che i corsi attuali sono piccolissimi; minori di quello che rappresenterà il fabbisogno annuale fra alcuni anni per la promozione a capitano.

Quale rimedio ideò il ministro della guerra, senza, nello stesso tempo, aumentare la spesa? Pensò di fare una promozione straordinaria di 400 tenenti a capitano, promuovendo così i più anziani, e riducendo il tempo occorrente alla promozione a capitano a circa quindici anni per gli altri. In altri termini diciamo che saranno promossi quelli che hanno più di quindici anni di servizio, conservando l'ordinamento e l'organico di massima quale è attualmente.

Solo ora si fa una promozione straordinaria, la quale entro un certo numero di anni dovrà essere a poco a poco riassorbita, e intanto servirà come di regolatore, perchè faciliterà la corrente della promozione dei subalterni, che ora è quasi arenata. Poi, quando fra dieci o dodici anni, per effetto delle limitate uscite dalla scuola di Modena, le promozioni saranno divenute troppo rapide, a poco a poco si riassorbiranno questi 400 capitani in modo da ridurre la corrente delle promozioni ad un livello normale. Calcolando le perdite degli ufficiali in questo periodo di tempo di dodici anni, come lo fa il ministro, si verrebbe ad ottenere il risultato, che si impiegherebbero in via normale circa dodici anni per la promozione a capitano; termine, che è presso a poco comune agli altri eserciti.

Questo è il meccanismo del progetto ideato dal ministro. Però, per non aumentare le spese in bilancio, il ministro propone di tenere 400 tenenti in m no per compensare i 400 capitani in più. Ora, siccome la paga dei tenenti con due sessennii di anzianità è di L. 2600, e quella dei capitani di L. 3200, ne viene una differenza di circa 224,000 lire, e il ministro vi sopperisce così. Secondo la legge sull' ordinamento dell' esercito, egli ha il diritto di tenere sotto le armi un quarto di meno dei subalterni portati nell' organico, e di supplirvi con ufficiali di complemento. Quindi egli si varrebbe di questa facoltà per tenere un numero minore di ufficiali subalterni permanenti sotto le armi, che verrebbe a essere, dopo varie oscillazioni, di circa 700. Con questo risparmio egli trova largamente compenso, da poter saldare la spesa della differenza dal tenere i 400 capitani in più sotto le armi; e gliene avanza per poter anche tenere sotto le armi gli ufficiali di complemento, invece di tre mesi, come si è fatto finora, sei mesi, e così poter dar loro una migliore istruzione militare.

Con la riduzione dei subalterni, ne verrebbe ad avere due per compagnia in tempo di guerra, a cui si aggiungerebbero due subalterni di complemento. Questi che avrebbero fatto sei mesi di servizio attivo darebbero così sufficienti garanzie di buon servizio.

L' onor. ministro propone poi di mettere in aspettativa temporaria 400 capitani, quanti cioè verrebbero ad essere in soprannumero. Di modo che, se questi andassero tutti in aspettativa, si verrebbe a compensare la spesa, non solo, ma ad avere una economia, perchè abbiamo visto che la spesa è già compensata dalla minor quantità di subalterni sotto le armi.

Questa aspettativa, si noti, durerebbe da uno a tre anni; e poi sarebbero richiamati sotto le armi e andrebbero in aspettativa altri capitani.

La maggioranza della Commissione ritiene che questo sistema non sia cattivo, perchè, se questi 400 capitani si eliminassero addirittura, secondo l' idea della minoranza della Commissione, ne verrebbe che essi per i primi tempi conserverebbero l' attitudine militare, ma poi, avendo la coscienza che per loro la carriera attiva è finita, penserebbero a sistemare la loro vita per l' avvenire, e non penserebbero più al servizio militare. Mentre col sistema ministe-

riale, che la maggioranza della Commissione approva, questi capitani, sapendo di dover tornare sotto le armi, si terranno più al corrente delle cose militari ed avranno la coscienza di appartenere sempre all'esercito attivo.

La maggioranza non può dividere, con suo grande rammarico, l'opinione della minoranza, che cioè debba portare una grande diminuzione di valore ai capitani in servizio attivo, la possibilità che un certo numero di essi se ne vada in aspettativa temporanea.

La durata della permanenza nel grado di capitano, anche nella migliore ipotesi, non sarà mai meno di 12 anni circa, come presso a poco è in tutti i paesi, e se in questo periodo di 12 anni i capitani andassero in aspettativa in media per un paio d'anni, alla maggioranza della Commissione non sembra che questo possa bastare per influire molto sulla bontà delle loro qualità militari.

Tutti quelli che hanno servito nell'esercito sanno, che viene qualche momento in cui un ufficiale, per quanto sia di buona volontà, o per affari, a per altre ragioni, sente il bisogno di andare per qualche tempo a casa sua, ep oi riprende il servizio con più lena di prima.

Di più, sempre secondo l'opinione della maggioranza dell'ufficio centrale, il togliere via definitivamente questi 400 capitani, porterebbe delle serie conseguenze, perchè questi capitani sarebbero destinati al comando di milizia mobile in tempo di guerra, e se non fossero che ogni tanto richiamati in servizio per qualche mese, perderebbero troppo delle loro qualità militari per poter dar loro un posto così importante come quello del comando di una compagnia di milizia mobile in tempo di guerra.

Ecco le ragioni per cui la maggioranza della Commissione non può dividere l'opinione della minoranza, ed invece accetta la proposta ministeriale.

La minoranza della Commissione ha fatto poi molti appunti sui calcoli fatti dal Ministero. Quanto a questo rimarcò, anzitutto che trattandosi di calcoli per un tempo abbastanza lungo, l'esattezza è difficile a potersi ottenere; ma in fine, osservando il passato, si ottiene sempre una certa norma per poter giudicare dell'avvenire. Per conseguenza, la maggioranza della Commissione non potrebbe accettare le conclusioni così assolute poste innanzi dal senatore Ricotti, e considerando tutti i calcoli fatti dal ministro non ci sembra vi siano tali svarioni da renderli completamente erronei e tali da doverne tenere nessun conto.

A noi pare che per un periodo di cinque o sei anni il divario non sarà molto sensibile; se fra cinque o sei anni si verificherà che i calcoli non sono riusciti, e che realmente il numero delle vacanze risulterà minore del previsto, sarà allora il caso di provvedere.

L'onor. Ricotti ha anche rilevato uno sbaglio nei calcoli del Ministero di 143 subalterni...

RICOTTI. Di 250.

TAVERNA, *relatore* ...Sono 143 in tutto. Almeno a me così risulta.

Ed è vero che questo sbaglio è stato fatto, ma porterà una differenza di poco più di un anno di tempo. Entro un certo limite di anni, invece di metterci 13 anni a passar capitano, se ne dovrebbero impiegare 14.

Un altro appunto mosso direttamente alla maggioranza dell'Ufficio centrale è quello di aver calcolato le aspettative, ma di queste bisogna pure tener conto.

Vi saranno certamente taluni che cesseranno dall'aspettativa, ma vi sarà sempre qualche perdita, e basta consultare l'*Annuario militare* per seguire le traccie di queste aspettative. Sarà la quistione di valutarle in più od in meno, ma è innegabile che per questo fatto, delle vacanze se ne verificheranno.

La grande differenza fra maggioranza e minoranza sta in questo: la maggioranza ritiene che sia conveniente accettare la proposta del Ministero che i 400 capitani siano messi in una posizione temporanea di aspettativa, mentre la minoranza vorrebbe che questa posizione fosse permanente. Quanto ai calcoli dirò che, benchè io creda sempre che tutti i calcoli che prevedono una lunga portata d'anni debbono essere sempre accolti con larghezza di vedute e e non presi troppo alla lettera, pure non mi pare che i nostri presentino tali errori da dover ritenere che fra due anni si debba venire ad un nuovo provvedimento.

Questo progetto di legge provvede al bisogno immediato col togliere, per il momento, questo gravissimo inconveniente del ritardo così grande nelle promozioni, senza con ciò

portar aggravio al bilancio dello Stato, e mi pare sia bene.

Io non voglio tediare il Senato con l'esposizione di altre cifre, ma se si consultasse la relazione dell'Ufficio centrale si potrebbe vedere che si può fare fronte a tutte le spese, compresi i sessenni e le indennità cavalli, con la minore quantità di subalterni che si tengono sotto le armi. Se dopo un certo numero d'anni avvenisse che i calcoli ministeriali non fossero esatti e fosse necessario un altro provvedimento, ci sarà modo di farlo. Bisogna pure tener conto di tutte le economie che possono venire dall'aspettativa dei 400 capitani, delle quali non si è tenuto conto finora per far fronte alla spesa di 400 capitani in più.

Qualcuno potrà domandare se realmente questi 400 capitani andranno tutti in aspettativa. I fatti solo possono dare una risposta sicura a questa domanda; ma è probabile che, se non tutti, un numero considerevole ci andranno. Questo è un provvedimento che urge in questo momento, ed approvandolo, non s'impedisce in nessun modo che in avvenire si possa ritoccare.

A me sembra urgente di migliorare le condizioni di carriera dei subalterni di fanteria, e ciò mi pare di tutta evidenza. Io prego il Senato di riflettere a cosa si esige attualmente in guerra dal soldato, che pure si deve formare in media in 20 o 22 mesi di servizio.

Si richiede da lui di cominciare ad andare verso il nemico camminando da due a tre chilometri di distanza in ordine molto aperto, e pur conservando una certa regolarità; poi di continuare ad avanzarsi non più sotto la sorveglianza immediata dei capi, nel mentre che nelle sue file si avranno già avute delle perdite sensibili; poi fermarsi ad una certa distanza dalla posizione nemica dopo aver veduto cadere molti capi e molti compagni, e cominciare un fuoco lento e ben aggiustato per colpire gli avversari che saranno ben coperti, e sarà già molto se potrà vederne le teste. Malgrado tutto questo e malgrado le nuove perdite che avrà subito la sua compagnia, specialmente di capi, gli si chiederà di avanzarsi ancora togliendosi da quei piccoli ripari che avrà trovato, e camminando o meglio strisciando sul terreno.

Nell'avanzarsi sotto una grandine di palle avrà continuato a perdere un numero ancora maggiore di superiori e di compagni. Finalmente arriverà al punto dove diminuito molto di numero, si dovrà slanciare all'assalto contro il nemico per prenderne la posizione. Tutto questo non si può ottenere dal soldato che mediante un processo intensissimo d'istruzione e di educazione.

Bisogna non soltanto addestrare il corpo, ma bisogna educare lo spirito, l'anima del soldato. E tutto questo lavoro chi è che deve farlo? L'ufficiale.

— È una vera gara. — Tutti gli eserciti fanno del loro possibile per meglio educare il soldato, e prepararlo efficacemente alla guerra che oggi è molto più seria e difficile di quello che era una volta. Prima il soldato era inquadrato fra i suoi graduati, e si muoveva solo dietro il loro comando; ora bisogna che faccia molto da sè, e ad un certo momento, al segnale dell'assalto, bisogna si slanci avanti con le palle nemiche che gli fioccano intorno.

Sono gli ufficiali inferiori che formano il soldato, e che devono destare in lui quegli elevati sentimenti che sono latenti nel cuore degli uomini; quindi bisogna pensare a loro, e metterli in tali condizioni da poter disimpegnare bene la loro nobile ed ardua missione. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Da quanto ha detto con molta chiarezza l'onorevole relatore, di cui divido completamente le idee, risulta all'evidenza quale sia il funzionamento del rimedio temporaneo con cui s'intende migliorare le condizioni di avanzamento degli attuali subalterni anziani di fanteria.

Mentre dunque più non mi occorre entrare di proposito in un arido esame di cifre, non mi pare inopportuno un breve accenno alla storia recente dell'organico dei subalterni di fanterni che è la genesi di questa legge.

La legge del 23 giugno 1887 sull'ordinamento dell'esercito, portava un organico di 4517 subalterni di fanteria.

Venne poi la legge del 17 febbraio 1892 la quale riduceva questa cifra di circa 500, la portava cioè a 4023. L'articolo 2 di questa legge non fissava un termine entro cui si dovesse entrare in questo nuovo organico, ma stabiliva che la riduzione fosse graduale e in relazione con la produzione naturale delle scuole militari,

senza cioè diminuire artificialmente questa produzione.

Mentre questa riduzione era in corso sopravvennero i nuovi ordinamenti del 1894 e del 1897 e quindi una nuova riduzione di 162, il che faceva in totale una riduzione di 655 ufficiali dalla cifra primitiva.

Subito dopo per conseguenza si ridussero le ammissioni alla scuola di Modena della metà, e mentre le ammissioni fatte dal 1881 al 1896 fornivano in media più di 310 ufficiali, quella fatta nel 1897 non ne forniva che soli 140. Ma l'attuazione della riduzione diventava sempre più lunga e difficile anche perchè occorreva far posto a 150 ufficiali che rientravano dal corpo d'Africa, cosicchè la Corte dei conti prima ed il Consiglio di Stato poi, dichiaravano che non era più da ritenersi in vigore l'art. 2 della legge 1892, ed anzi il Parlamento, con una legge nuova, fissò un termine, cioè il gennaio 1901, in cui si dovesse entrare nell'organico, e vi si è difatti rientrati riducendo ancora le ammissioni alla scuola di Modena, le quali furono nel 1892-93, portate una a 180, l'altra a 140.

Fu in questo punto che io assunsi l'amministrazione della guerra. Avrei potuto ricominciare senz'altro ad ammettere alla scuola di Modena il numero normale di allievi, ossia più di 300. Se non che fin d'allora mi preoccupavo grandemente delle condizioni infelici d'avanzamento dei tenenti di fanteria.

Nell'arma di fanteria l'avvicendarsi più frequente delle classi (perchè cadono in fanteria tutte le ferme di un anno e in massima parte quelle di due anni), la frequenza dei piccoli distaccamenti di plotone, talvolta disastrosa, specialmente per chi abbia famiglia, il servizio gravoso per l'ordine pubblico, rendono la situazione degli ufficiali subalterni degna della più grande considerazione: urgeva dunque di provvedere. A questo scopo io ho regolato nel 1900 e 1901 entrate, tenendole sulla cifra di 140, invece di salire ad un numero superiore ai 300. Mi proponeva con questo di preparare in basso uno strato magro, profittando della latitudine che mi dava la legge di mantenere nell'organico, fino alla concorrenza di un quarto, ufficiali di complemento invece di ufficiali effettivi. A suo tempo questo strato magro montando a galla, cioè portandosi al punto della promozione a capitano, mi avrebbe poi permesso di riassorbire il rimedio che mi proponeva d'applicare, il quale consisteva in una promozione straordinazia di 400 capitani, ovviando poi alla pletora dei capitani nei reggimenti, per mezzo d'aspettative per riduzione di corso.

Oggi la preparazione è matura ed io presento al Senato la legge per la sua approvazione.

Vedo però che a questo sistema l'onorevole generale Ricotti muove due obbiezioni capitali. Egli oppugna innanzi tutto i miei calcoli, oppugna cioè la cifra della percentuale annua delle eliminazioni, la quale è, nella relazione che ho presentata, la base di tutte le previsioni. Ora io ho il più grande rispetto per la statistica individuale, massime quando ha sotto di sè una firma come quella del generale Ricotti, ma non posso a meno di osservare che i miei calcoli furono fatti da uffici competenti, i quali hanno appunto questa mansione ed in cui, se non altro, vi è maggior facilità di riscontro.

Ad ogni modo però, ammettendo anche - il che è tutt'altro che dimostrato - errati i calcoli miei ed esatti quelli del generale Ricotti, questa legge per i primi anni rimarrebbe pur sempre opportuna, perchè provvede indiscutibilmente ai bisogni di oggi ed anche a quelli di domani. Se poi fra un certo tempo, che l'onor. Ricotti afferma di tre anni, e che io direi molto maggiore, queste previsioni si dimostrassero troppo ottimiste, saremo sempre a tempo di prendere altri provvedimenti o del genere di quelli suggeriti dalla minoranza dell'Ufficio centrale, o come credo io, ritardando oltre al termine indicato nella relazione il riassorbimento dei capitani fuori quadro.

Nella seconda obbiezione del general Ricotti egli ci consiglia una misura molto più grave, poichè egli dice che la diminuzione dei 400 subalterni, a cui corrisponde l'aumento di 400 capitani, non farà che spostare la difficoltà che si incontra ora nella promozione da tenente a capitano, per portarla alla promozione da capitano a maggiore.

Ora in questo c'è certamente alcun che di vero; bisogna però notare che molti di questi capitani si fermeranno per istrada colpiti dal limite di età, poichè è naturale che nei periodi di carriera lenta, molte carriere finiscano col grado di capitano.

Ad ogni modo, però, invece di diminuire il

numero dei capitani presenti per mezzo di aspettative temporanee, egli vorrebbe eliminare 400 capitani in modo definitivo, con la disponibilità, ossia con un' aspettativa permanente. Ora a questo non ho che una osservazione da fare, e grande, a cui ha già accennato il generale Ricotti stesso, ed è questa: che il quadro che è già stato depauperato di 400 subalterni verrebbe ad essere così depauperato di 400 capitani, i quali rappresenteranno una perdita reale, poichè non ci possiamo fare l'illusione che dopo alcuni anni questi capitani possano servire come comandanti di compagnia, non soltanto perchè avranno perduto nelle qualità fisiche, ma anche, pel cambiamento dell' ambiente, nelle qualità militari.

Quindi, poichè è ammesso che i comandi di compagnia di milizia mobile debbano essere retti da ufficiali permanenti, si dovrebbero prendere ufficiali dell' esercito permanente per portarli alle compagnie di milizia mobile, e la misura si tradurrebbe in ciò, che 400 compagnie, le quali secondo il sistema da me proposto entrebbero in campagna con due ufficiali effettivi, col sistema della minoranza della Commissione vi entrerebbero invece con un ufficiale solo.

Ora questa responsabilità io non mi sento assolutamente di accettare, ed è per questa ragione che con mio rammarico non ho potuto accogliere le proposte della minoranza della Commissione.

RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Non voglio fare un altro discorso per dimostrare come le ragioni esposte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro non mi hanno persuaso. Meno l'ultima osservazione del ministro, mi pare che tutto il resto si è ridotto a dimostrare l'opportunità di accelerare l'avanzamento dei subalterni di fanteria mediante una apposita legge. Ma su questo eravamo tutti d'accordo.

L'onor. relatore ha creduto di rettificare una mia affermazione quella cioè che complessivamente nei due anni 1893 e 1894 il Ministero nei suoi calcoli attribuisce un reclutamento di 411 sottotenenti di fanteria, mentre in realtà esso fu di 653; quanto dire che il reclutamento complessivamente dei due anni, supera di 242 quello indicato dal Ministero. Questo calcolo l'abbiamo controllato in una delle riunioni dell'Ufficio centrale, con gli Annuari militari alla mano e quindi non posso spiegarmi come il relatore abbia affermato oggi che questa differenza è soltanto di 144. Prego l'onor. senatore Taverna a ripetere le sue indagini e son sicuro che nella sua lealtà riconoscerà il suo sbaglio. Questo incidente è una prova delle difficoltà che s' incontrano quando si discutono innanzi ad un'assemblea, sia pure il Senato, delle leggi che hanno il loro fondamento sopra calcoli numerici. Rinunzio quindi a fornire altre prove e mantengo la mia affermazione che cioè i calcoli del Ministero e quelli della maggioranza dell' Ufficio centrale, contengono molte inettezze ed il tempo dimostrerà che le loro previsioni d'oggi saranno smentite dai fatti compiuti.

L'onor. ministro, se ho ben compreso la sua argomentazione, ha cercato di dimostrare la verità del suo concetto primitivo che cioè, i capitani, dopo aver passato due o tre anni in aspettativa, rientrano ai reggimenti senza nulla aver perso delle loro qualità militari, mentre i capitani passati in disponibilità, come propone la minoranza dell' Ufficio centrale, dopo pochi anni perdono le loro qualità militari in grado tale da non esser neppure capaci di comandare una compagnia di milizia mobile. Mi spiace di non poter assentire in questo giudizio del signor ministro e, dopo le spiegazioni da lui date, rimango sempre più persuaso che nel complesso i capitani dell'esercito permanente perderanno non poco delle loro qualità militari con i continui passaggi dall'attività all'aspettativa e dalla aspettativa alla attività di servizio, tanto più che rientrando dalla aspettativa, in generale non solo cambieranno di compagnia, ma quasi sempre cambieranno anche di reggimento, e ciò non è certamente un buon metodo per aumentare l' efficacia del comando delle compagnie dell' esercito permanente.

L'onor. relatore, quando parlò della grande importanza che avranno gli ufficiali subalterni ed i capitani nella condotta della truppa nelle future guerre che saranno combattute con armi così perfezionate, non dico che abbia fatto della rettorica, ma mi pare siasi lasciato trascinare alquanto dalla grandezza dell'argomento.

L'importanza degli ufficiali inferiori in generale e dei capitani in particolare, nel condurre

la truppa, anzi nel trascinarla, nei momenti più difficili del combattimento, è una verità di oggi, come lo era nel secolo passato, prima che s'introducessero nelle armi da guerra quegli immensi perfezionamenti che onorano l'ultimo quarto di secolo.

È bensì vero che in questi ultimi tempi furono introdotti nei vari eserciti europei nuove formazioni di combattimento per meglio utilizzare le qualità speciali delle nuove armi ed anche per meglio ripararsi dai loro micidiali effetti, ma l'azione efficace degli ufficiali sulla truppa fu, e sarà sempre, essenzialmente d'indole morale.

È un fatto constatato che nelle battaglie e combattimenti, dopo l'introduzione delle nuove armi perfezionate, il numero dei morti e feriti, in proporzione del numero dei combattenti, è diminuito invece di aumentare, contrariamente a quanto era stato da molti previsto.

Qualunque sia l'effetto finale delle nuove armi nei combattimenti, è indubitato che l'influenza degli ufficiali inferiori sarà grandissima, come lo fu nelle guerre passate combattute con armi meno perfette...

TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

RICOTTI. Lasciandomi anch'io trascinare dal sentimento poetico, dirò che il capitano, per affermarsi come padre e padrone della sua compagnia, deve amare e farsi amare da' suoi soldati.

Quando questo amore reciproco esiste, come ha esistito, e credo esista tuttora nell'esercito nostro, siate sicuri che la compagnia non abbandonerà mai il suo capitano, e lo seguirà senza titubanze anche nei momeuti più pericolosi del combattimento.

Ma questo amore reciproco tra capitano e soldati non potrà raggiungersi se non quando il capitano comanderà per lungo tempo la stessa compagnia, la qual cosa non potrà verificarsi col sistema dei continui collocamenti in aspettativa e successivi richiami proposti dal Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

TAVERNA, *relatore*. Il senatore Ricotti, di cui rispetto molto l' opinione, ha detto che nulla è cambiato nei combattimenti moderni rispetto a quelli antichi. Ora io mi permetto di dire che c'è una differenza grande. È vero che prima, nel totale di un giorno di battaglia, il numero delle perdite era maggiore che non sia ora; e se pensiamo alle battaglie di Federico II, troviamo che allora si avevano perdite veramente enormi. Ma le armi attuali a ripetizione e a tiro radente, danno una intensità di perdite entro un dato limitato spazio di tempo, di cui una volta non si aveva idea. Ora quello che scuote di più il morale di una truppa è la intensità delle perdite in poco tempo. Se una compagnia perde il 30 per cento del suo effettivo dalla mattina alla sera, sarà scossa assai meno che se perde solo il 10 per cento, ma in pochi minuti. Ed ecco perchè più che mai ci vuole coesione ed affiatamento nella truppa, perchè, ripeto, l' intensità delle perdite in un dato tempo è assai maggiore oggi di quel che era una volta, e quindi la scossa morale prodotta da queste perdite è molto maggiore.

Anch' io, del resto, ammetto perfettamente la necessità che i comandanti della compagnia cambino il meno possibile. Ma, in fondo, in un periodo di dodici anni, uno o due anni di aspettativa non possono avere molta influenza. Tanto più che, purtroppo, i nostri soldati stanno sotto le armi solo 22 mesi in media: dunque hanno tempo di cambiare molte volte tutti, prima che il capitano cambi lui andando in aspettativa.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro oratore iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione degli articoli, dichiaro chiusa la votazione ed estraggo a sorte i nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori delle votazioni fatte in principio di seduta per la nomina di alcuni commissari.

Risultano scrutatori della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti i signori senatori Beltrani-Scalìa, Taiani e Cerruti Valentino;

Della votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all' Amministrazione del Fondo per il culto, i signori senatori Vischi, Roux e Canonico;

I signori senatori Cucchi, Primerano e Borgatta risultano scrutatori della votazione per la nomina di un consigliere d'Amministrazione

del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali ».

Rileggo l'articolo primo proposto dall' Ufficio centrale ed accettato dal ministro della guerra.

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di tenere nei ruoli, per il periodo dal 1902 al 1914 inclusi, 400 capitani di fanteria in più del numero stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del R. esercito, in luogo di altrettanti subalterni della stessa arma.

Il senatore Ricotti, della minoranza della Commissione, propone il seguente emendamento a questo articolo primo:

Art. 1.

Il numero dei tenenti e sotto tenenti dell'arma di fanteria fissato in 3854 dalla tabella 4 della legge 7 luglio 1901, n. 285 che modifica il testo unico della legge dell' ordinamento dell' esercito è ridotto a 3454.

Il senatore Ricotti insiste nel suo emendamento?

RICOTTI. Mantengo il mio articolo quale l' ho proposto. L' articolo primo accettato dal Ministero stabilisce come organico un aumento di 400 capitani, io non li ammetto come aumento organico, ma soltanto come disponibilità.

Se il mio primo articolo non passerà, cadono tutti gli altri da me proposti...

TAVERNA, *relatore*. Anche la maggioranza non lo ammette come aumento organico definitivo, lo ammette come aumento temporaneo di dodici anni...

RICOTTI. Si chiama organico quello che vien stabilito per legge.

Ora questo progetto di legge stabilisce che per dodici anni l'organico sarà aumentato di 400 capitani; invece io propongo che per dodici anni sia permesso al Governo di tenere 400 capitani in disponibilità, ma non mai in soprannumero nell'organico.

Con il progetto di legge del Ministero si potrebbero avere tutti i 400 capitani in attività di servizio.

Il ministro attuale non lo farà ma un altro ministro potrà volere tutti i 21 capitani nel reggimento, e l'attuale progetto di legge gli permetterebbe di farlo.

MEZZACAPO, *presidente dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di porlare.

MEZZACAPO. Nel votare il primo articolo non vorrei che, senza riflettere bene, s' incorresse in un equivoco. Col fare questa questione organica e non organica, si tratta di far passare quell' idea, che è cardinale, della minoranza, con la quale si introduce tutto un controprogetto che comincia dall' art. 1 e va fino all'articolo 4.

Ora la questione è questa. La sola differenza fra la minoranza e la maggioranza consiste, se questi 400 capitani dovranno essere mandati in disponibilità speciale temporanea, o se abolirli completamente dall' organico e passarli tutti alla *disponibilità* definitiva; cioè al riposo bello e buono.

Col sistema della minoranza, si tratterebbe di ripetere quanto fu fatto improvvidamente prima del 1866, e quello a cui fu costretto il senatore Ricotti, quando era ministro nel 1871 o 1872.

Prima del 1866, trovandosi per le guerre precedentemente combattute, agglomerata una quantità di ufficiali, ed il ministro Petitti non credendo alla prossimità della nuova guerra, pensò di ottenere lo sfollamento con la facilitazione delle aspettative.

Il senatore Ricotti con lo stesso intento, dopo il 1870, avendo un numero soverchio di ufficiali, immaginò l'art. 3.

Le disposizioni del Petitti e del Ricotti a che cosa tendevano? A facilitare l'uscita degli ufficiali.

Ora (siamo vecchi entrambi) e sappiamo le conseguenze che si ebbero da quelle due disposizioni.

La prima, come dicemmo, fu improvvida, la seconda fu una necessità; ma di entrambe le conseguenze furono le stesse. Cioè per la prima, quando avevamo nell' esercito il fiore della gio-

ventù italiana, buon numero laureati ingegneri od avvocati, ne' quali stava l'avvenire dell'esercito, essi ci lasciarono e intrapresero altre carriere.

Per la seconda, nel '71 o '72, l'esodo fu di tutti i migliori ufficiali; e se oggi voi passerete l'articolo proposto, col resto, dalla minoranza dell'Ufficio centrale, avrete le medesime conseguenze.

Andranno via i migliori capitani dell'esercito; cioè i forti fisicamente e moralmente, e che si sentiranno capaci di aprirsi un'altra via. Resteranno pur sempre quei tali capitani, rispettabilissimi, ma che per non avere ancora raggiunto i 50 anni di età non possono essere mandati via, sebbene in buon numero non più atti al servizio attivo.

Questa sarà la conseguenza della misura che propone la minoranza dell'Ufficio centrale. Perciò pensino bene che, passando l'art. 1, proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale, si vizia tutta la legge, e che in questo caso non rimane al ministro che di ritirare il progetto.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Appunto per non creare un equivoco aveva proposto si votasse come emendamento al progetto della maggioranza dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro, l'articolo 1° del controprogetto della minoranza, nell'intelligenza che se questo articolo 1° della minoranza fosse respinto io avrei ritirato tutti gli altri articoli del controprogetto.

Pare invece che l'onor. presidente dell'Ufficio centrale tema un equivoco...

MEZZACAPO, *presidente dell' Ufficio centrale*. Equivoco non suo ma del Senato.

RICOTTI ...In quanto al merito della questione mi pare che l'onor. Mezzacapo ha citato due precedenti importantissimi. Il primo fu compiuto poco prima del 1866, il secondo nel 1871.

Poco prima del 1866, si fece ciò che oggi vuole fare il ministro, ed il risultato fu allora assai cattivo; nel 1871 invece si concessero alcuni favori a quelli ufficiali che trovandosi in esuberanza accettavano di abbandonare volontariamente l'esercito attivo, per esser inscritti nella riserva, che è appunto quello che oggi vorrebbe fosse fatto la minoranza dell'Ufficio centrale, appunto perchè i risultati del 1871 non furono cattivi, checchè ne dica il senatore Mezzacapo.

Nel 1871 saranno andati via buoni ufficiali, ed altri buoni del pari andrebbero via oggi, ma, francamente, volete tener per forza ufficiali in eccedenza al bisogno perchè sono buoni?

MEZZACAPO, *presidente dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPO. Ripeto per l'appunto, che in questo sta il difetto; nell'eliminare un numero di capitani definitivamente dall'esercito, fino al 50° anno di età, con buoni assegni. Chi sa quanti troveranno il loro tornaconto a farlo! Noi perderemo i migliori ufficiali. Mentre, che, conservandoli in aspettativa temporanea, saranno sempre legati all' esercito, e potranno rientrare alla stesso reggimento, non in altro, come dice l'onor. Ricotti; essi conserveranno il numero del loro reggimento, ed apparterranno, per così dire, sempre alla stessa famiglia. In tal guisa l'inconveniente, da lui accennato, diminuisce di molto.

Oltrechè avremo immediatamente un fondo di capitani, al momento della guerra, per l'ordinamento della milizia mobile. Noi già siamo stati costretti ad avere tre capitani in più per reggimento, che all'onor. Ricotti sembrano soverchi; invece non lo sono. Non avendo noi solidi quadri di milizia mobile quale li ha l'esercito tedesco, abbiamo dovuto provvedere alla debolezza di essi con l'aggiungere ad ogni reggimento tre capitani in più nel servizio attivo, appunto per potere avere un quadro da servire per la milizia mobile. A questi, aggiungendo al momento della guerra tre capitani fra quelli in aspettativa speciale, si avranno i sei capitani per le sei compagnie che ogni reggimento è chiamato a formare in tempo di guerra.

Io mantengo quindi la mia opinione, ed invito il Senato ad approvare il primo articolo qual' è stato proposto dalla maggioranza della Commissione. Se il Senato crederà diversamente, noi ci sottoporremo alla sua deliberazione.

PRESIDENTE. È chiaro che il sistema proposto dall'onor. Ricotti differisce profondamente da quello della maggioranza dell'Ufficio centrale e del Ministero, come egli stesso ha dichiarato. Dunque spetta al Senato decidere se si debba accettare l'emendamento del senatore Ricotti, oppure se si debba mantenere l'articolo 1 pro-

posto dall'ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Verremo ai voti.

Rileggo l'emendamento presentato dalla minoranza dell'Ufficio centrale e difeso dall'onorevole senatore Ricotti.

Art. 1.

Il numero dei tenenti e sottotenenti dell'arma di fanteria fissato in 3854 dalla tabella 4 della legge 7 luglio 1901, n. 285, che modifica il testo unico della legge dell'ordinamento dell'esercito è ridotto a 3454.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale ed accettato dal Governo, il quale dice così:

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di tenere nei ruoli, per il periodo dal 1902 al 1914 inclusi, 400 capitani di fanteria in più del numero stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del R. esercito, in luogo di altrettanti subalterni della stessa arma.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Durante lo stesso periodo di tempo, il Governo è parimenti autorizzato a concedere ai capitani di fanteria che ne facciano volontaria domanda, e per un numero non superiore a 400, speciali collocamenti in aspettativa, della durata da 1 a 3 anni, con assegni uguali ai tre quinti del relativo stipendio.

Il tempo passato in tale aspettativa sarà considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di corpo, agli effetti dell'art. 58 del vigente testo unico della legge sulle pensioni civili e militari.

Nel computo delle eccedenze di 400 capitani, di cui all'art. 1, saranno compresi gli ora detti collocamenti speciali in aspettativa.

(Approvato).

Art. 3.

L'aumento di 400 capitani, di cui all'art. 1, non ha effetto sul ruolo organico dei capitani di fanteria, nei riguardi degli avanzamenti a scelta previsti dagli articoli 38 e 62 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Parimenti, debbono rimanere inalterati gli effetti degli avanzamenti a scelta previsti dall'art. 36 della citata legge; ed a questo scopo sarà provveduto con decreto reale affinchè i tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto dell'applicazione del precedente art. 1 e quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1902 e 1903, occupino, quando vengano promossi capitani a scelta, il posto medesimo che sarebbe ad essi spettato nel ruolo dei capitani ove il predetto art. 1 non avesse avuto applicazione.

(Approvato).

Art. 4.

Alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 7 luglio 1901, n. 285 - sono arrecate le seguenti modificazioni:

1° All'art. 43 sostituire:

« Art. 43. Il corpo contabile militare consta di:

« *a*) dodici compagnie di sussistenza;

« *b*) ufficiali d'amministrazione;

« *c*) ufficiali dei panifici.

« Il numero degli ufficiali d'ogni grado per ciascuno dei servizi indicati alla lettera *b*) e *c*) è determinato dalla tabella n. XIII ».

2° Alla tabella n. XIII sostituire la seguente:

Tabella n. XIII degli ufficiali del corpo contabile militare.

GRADO	Ufficiali d'amministrazione	Ufficiali dei panifici	Totale
Colonnello contabile	1	»	1
Tenenti colonnelli contabili	5	1	6
Maggiori contabili	19	3	22
Capitani contabili	319	26	345
Tenenti e sottotenenti contabili	707	58	765
	1051	88	1139

3° Nelle disposizioni generali e transitorie aggiungere il seguente articolo:

Art. 87. Le riduzioni negli ufficiali del corpo contabile saranno attuate in corrispondenza alle graduali eliminazioni che si produrranno nei singoli gradi.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Con quest' articolo si cambia l' organico del corpo contabile riducendo a quasi la metà il numero degli ufficiali superiori, e si ripartiscono in due ruoli distinti tutti gli ufficiali del corpo, iscrivendo in un ruolo gli ufficiali addetti ai panifici, nell'altro quelli addetti ai servizi contabili.

La divisione dei ruoli, a seconda delle specialità di servizio, fra gli ufficiali di una stessa arma ha talvolta qualche utilità pratica, ma produce una diversità di carriera fra le singole specialità che genera dei malumori dannosissimi allo spirito di solidarietà e cameratismo fra gli ufficiali di una stessa arma.

In massima io sono contrario a questa separazione di ruoli negli ufficiali della stessa arma, ma anche quelli d' avviso diverso debbono desiderare che la questione sia risolta con criteri generali e non incidentalmente, in caso speciale di ben poca importanza quale è appunto quello della creazione di un ruolo speciale per gli ufficiali addetti al servizio dei panifici.

La questione ha ben maggiore importanza per l' arma d' artiglieria, dove da taluni si vorrebbero stabilire due ruoli distinti, l'uno degli ufficiali addetti al servizio dei corpi combattenti, l' altro degli ufficiali addetti al servizio tecnico. Orbene, quando si risolverà questa questione principale sarà il caso di definire anche quelle secondarie. Quindi io vorrei si sospendesse questa creazione del ruolo degli ufficiali addetti ai panifici militari, rimandandola a tempo opportuno.

Riguardo al nuovo ruolo graduale degli ufficiali del corpo contabile, presi nel loro complesso, il ministro propone di ridurre il numero da 1165, quali sono oggidì, a 1139, quindi una diminuzione di 26, e sopra a tale riduzione non avrei nulla ad eccepire; ma scendendo ai particolari del nuovo organico proposto, si scorge una forte diminuzione nel numero degli ufficiali superiori che da 61 scenderebbe a 29, con una perdita maggiore della metà del ruolo ora in vigore. Questa proposta del ministro avrà per conseguenza di ridurre alla metà il numero già limitatissimo dei sottufficiali che, promossi ufficiali contabili, potranno raggiungere nella loro carriera il grado di maggiore.

Fin qui l' organico graduale degli ufficiali contabili era formato in modo che la loro modesta carriera non risultava di troppo inferiore agli ufficiali delle armi combattenti, provenienti, al pari dei contabili, dai sottufficiali, erasi a tal fine largheggiato alquanto nello stabilire il numero degli ufficiali superiori contabili, pur rimanendo sempre di gran lunga inferiore, in proporzione, del numero dei capitani subalterni.

Con questi sentimenti di equità si raggiunse il seguente risultato:

Gli ufficiali di fanteria, provenienti dai sot-

tufficiali, di nomina fra il 1875 e 1879 ebbero il 2.1 per cento che raggiunse il grado di maggiore; gli ufficiali contabili di ugual provenienza e di nomina negli stessi anni, solo il 1.4 per cento raggiunse il grado di maggiore. Dunque agli ufficiali contabili, con gli organici oggi in vigore, era assicurata una carriera di non molto inferiore a quella dei loro colleghi di fanteria d' ugual provenienza. Colle proposte oggi fatte dal Ministero, il distacco fra le due carriere diventerà enorme ed affatto ingiustificato.

Si potrebbe invocare a favore della proposta ministeriale l'interesse finanziario, ma se si esamina bene la questione, siccome si tratta di sostituire a 26 ufficiali superiori altrettanti capitani, la differenza di spesa annua non supererà i 30 a 35 mila lire, e quindi troppo piccola per poter giustificare, con ragioni di opportunità, una cosa che non ha certo il merito della equità.

Sarebbe adunque mio desiderio che questo articolo 4 fosse rinviato o meglio soppresso, ma non ne faccio la proposta, essendomi persuaso che il progetto ministeriale, lievemente corretto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, avrà il voto favorevole della grande maggioranza del Senato.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*, La specializzazione del servizio dei panifici è un bisogno, il quale è stato confermato da tutte le autorità, e provato da parecchi inconvenienti avvenuti nella produzione, la quale non ha seguito i progessi fatti dal commercio.

La nostra galletta, si deve rinnovare troppo spesso perchè men siano riusciti a poterla conservare. Ora, il primo elemento del progresso è la divisione del lavoro, e quantunque io riconosca gl'inconvenienti notati dal senatore Ricotti nella separazione dei ruoli, pur tuttavia prego il Senato di accettare questa specializzazione.

Riguardo poi alla diminuzione degli ufficiali superiori, io non faccio che ottemperare ad un voto espresso più volte dal Parlamento, e, secondo me, con ragione. Esaminando infatti il quadro di guerra, cioè il numero degli ufficiali contabili di cui ha bisogno l'esercito mobilitato, vediamo che occorrono 28 ufficiali superiori. Oggi ne abbiamo invece 61. Dunque è una carriera artificiale che si è creata unicamente per la considerazione di un parallelismo, che, secondo me, non ha ragione di esistere. Difatti le esigenze di coltura a cui deve soddisfare questo corpo, le quali trovano un riscontro fuori dell'esercito nelle carriere civili analoghe, non sono tali da richiedere pel corpo contabile una carriera parallela a quella delle armi combattenti, in cui, a parte il fattore morale, si esigono ben altri requisiti d' istruzione.

La variazione del resto si limita al numero degli ufficiali superiori, mentre il numero dei capitani è aumentato di dieci (da 335 a 345).

Per concretare la tabella io mi sono messo davanti agli occhi la carriera normale del sottufficiale che si dedica al servizio contabile. Egli può entrare, a 17 anni e mezzo, nel plotone allievi-sergenti; a 19 anni passa sergente, ed a 25 anni può passare ufficiale. Egli ha davanti a sè, per arrivare a 57 anni, che è il limite stabilito da questa legge pel capitano, altri 32 anni. Di questi egli ne potrà passarne 18 come subalterno e 14 come capitano.

Questa è la carriera normale, cioè il caposaldo che dovrebbe regolare le immissioni da me proposte, le quali non avrebbero luogo se questa carriera fosse compromessa. Mi pare che questa carriera presenti una sufficiente analogia con quella dei ragionieri delle carriere civili.

Difatti il capitano il quale a 57 anni è messo a riposo in queste condizioni, finisce per liquidare i quattro quinti dello stipendio, cioè 3100 lire, vale a dire liquida quanto un maggiore di fanteria che cessi a 53 anni per i limiti d'età.

Ora questo a me pare un compenso sufficiente. Per le personalità che emergono si è poi conservato il quadro degli ufficiali superiori in numero di 29, ossia uno di più di quelli che occorrono in guerra e questi ufficiali superiori sarebbero nominati tutti a scelta.

Per queste ragioni io dichiaro che mantengo l'articolo come è stato proposto.

TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *relatore*. La maggioranza dell' Ufficio centrale si unisce alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro della guerra e prega il Senato di volere accettare l'articolo 4, quale fu proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4, di cui la minoranza dell'Ufficio centrale vorrebbe la soppressione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

1° Nell'art. 4 dopo le parole: « trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitorio » inserire il seguente capoverso:

« Trentadue anni per la nomina a sottotenente nel corpo contabile ».

2° Nell'art. 5, all'alinea 2 aggiungere:

« Per i sottotenenti del corpo contabile militare, l'anzianità di sottufficiale deve essere di almeno sei anni ».

3° Alla tabella dell'art. 8 sostituire:

GRADO	Stato magg. gen. (1) Fanteria - Cavalleria Artiglieria - Genio Ufficiali del personale permanente dei distretti Ufficiali delle fortezze	Carabinieri reali Corpo sanitario Corpo di Commissariato	Corpo contabile Corpo veterinario
1	2	3	4
Tenenti generali	65	»	»
Maggiori generali	62	65	»
Colonnelli	58	62	64
Tenenti colonnelli	56	58	61
Maggiori	53	56	59
Capitani	50	53	57
Tenenti	48	50	52
Sottotenenti			

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 3ª colonna di questa tabella.

4° Nell'art. 27, sopprimere la linea:

10. » » contabile;

sostituire al n. 11 il n. 10, e, dopo le indicazioni relative agli ufficiali del corpo di stato maggiore, aggiungere:

« Gli ufficiali del corpo contabile militare sono inscritti in due ruoli distinti, e cioè:

« *a*) ufficiali d'amministrazione;

« *b*) ufficiali dei panifici ».

5° All'art. 33 aggiungere:

« I sottotenenti del corpo contabile militare sono tratti esclusivamente dai furieri e furieri maggiori dei corpi di truppa ».

8° All'art. 38 aggiungere:

« Nel corpo contabile, in ciascun ruolo, i maggiori sono nominati a scelta fra i capitani che hanno raggiunto il primo quarto del ruolo stesso ».

9° Nelle disposizioni transitorie aggiungere il seguente articolo:

Art. 68. Con decreto Reale saranno detrminate le modalità per la graduale applicazione dell'aumento dei limiti di età stabiliti dalla tabella della presente legge, in guisa che abbiano pieno vigore non più tardi del 1° gennaio 1907.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Nel fissare la carriera tipo degli ufficiali contabili, io riteneva come è detto nella relazione, che questa fosse il caposaldo che avrebbe regolato le immissioni dai corpi combattenti, le quali immissioni non avrebbero dovuto in nessun caso compromettere questa carriera. Ora è evidente che, dato lo stato attuale dei quadri, queste immissioni per parecchi anni non si possono fare.

La Commissione propone di escludere questo che io ponevo come obbiettivo lontano, ed io nella considerazione che ad ogni modo non lo potrei raggiungere per un pezzo, vi rinuncio senza difficoltà.

RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Prima di parlare delle modificazioni proposte dal ministro ai limiti di età stabiliti

colla legge d'avanzamento del 1896 della quale mi si attribuisce la paternità, prendo atto della dichiarazione del ministro colla quale egli accetta la soppressione dei numeri 6 e 7 dell'art. 5, soppressione proposta dall'intero Ufficio centrale.

Riguardo ai limiti di età il ministro propone siano aumentati per l'arma dei Carabinieri reali, per il Corpo contabile e per il Corpo veterinario.

La motivazione di questo aumento dei limiti d'età è essenzialmente d'ordine finanziario, solo per i carabinieri la relazione accenna a qualche ragione tecnica.

Io sono in massima contrario a questi aumenti dei limiti d'età, per molte ragioni che intendo esporre al Senato. Osserverò in primo luogo che l'aumento dei limiti d'età diminuisce bensì il carico delle pensioni, ma in una proporzione molto piccola e ciò contrariamente a quanto generalmente si crede. Vi hanno nell'organismo delle nostre leggi altre cause che influiscono assai di più sul carico delle pensioni. Oltre la legge dei limiti di età noi abbiamo altre leggi che danno diritto agli ufficiali di liquidare la pensione assai prima di raggiungere il limite di età, ed al Governo il diritto di collocarli a riposo d'autorità. Per esempio l'attuale limite di età dei capitani è di 50 anni per le armi combattenti, 53 anni per i medici, commissari, contabili e veterinari; ma vi ha pure una legge che dà diritto a tutti i capitani, siano o no delle armi combattenti, di liquidare la pensione di riposo o di servizio ausiliario, quando hanno raggiunto i 45 anni di età con 25 anni di servizio, ed in tali condizioni il Governo, sempre quando lo creda opportuno, può imporgli il collocamento a riposo d'autorità. Nei quattro anni da che funzionò regolarmente la legge dei limiti di età, si verificò il fatto che dei 250 ufficiali, all'incirca, che ogni anno furono collocati a riposo o nella posizione ausiliaria, oltre la metà, e precisamente il 54 per cento, non aveva ancora raggiunto il limite di età. Sono appunto questi ufficiali, collocati a riposo prima del limite di età, che maggiormente influiscono sull'importo annuo delle pensioni militari, e ciò in conseguenza di un errore scientifico e finanziario, che esiste nella formola prescritta dalla legge vigente per la liquidazione delle pensioni agli impiegati civili ed agli ufficiali. Questo errore, che ha conseguenze finanziarie abbastanza importanti, e che si cercò di correggere con due progetti di legge che furono presentati in questi ultimi anni, ma non andarono in fine, consiste essenzialmente in ciò, che attualmente nella liquidazione della pensione non si tien conto dell'età dell'impiegato civile o del militare; per cui si accorda la stessa pensione agli impiegati od ufficiali che al momento della liquidazione hanno lo stesso numero di anni di servizio e lo stesso stipendio, pur avendo una gran differenza d'età. È chiaro che fra due impiegati od ufficiali che liquidano la stessa pensione l'uno per esempio a 50 anni e l'altro a 60, il carico finanziario dello Stato è ben diverso poichè, quello di 50 anni ha la probabilità di percepire la pensione per 18 anni, mentre quello di 60 anni ha solo una vita probabile di 13 anni. Da ciò ne deriva che colla legge vigente delle pensioni civili e militari, quelli che premono maggiormente sull'importo delle pensioni, sono quelli che liquidano la pensione in età, relativamente, più giovane. Per cui avendo solo di mira l'alleggerimento delle pensioni militari, anzichè aumentare i limiti d'età ora stabiliti, sarebbe assai più efficace il regolar meglio i limiti di età e di servizio, per le giubilazioni precoci degli ufficiali.

D'altra parte sotto qualunque punto di vista si esamini la questione dei limiti di età, il momento di modificarli per alcuni corpi dell'esercito mi pare veramente inopportuno.

È inopportuno che l'esercito aumenti i suoi limiti di età, mentre la Regia marina, che pur fa parte dello stesso Stato, mantenga i suoi limiti di età assai inferiori a quelli oggi in vigore nell'esercito.

È inopportuno che l'esercito aumenti i limiti per alcuni corpi, a scopo di economizzare sull'importo annuo delle pensioni, mentre questo importo è in notevole diminuzione, già constatata in 160,000 lire nello scorso anno finanziario 1900-901 e che con tutta certezza continuerà a diminuire per almeno altri sette od otto anni.

È inopportuno l'aumento dei limiti di età in alcuni corpi dell'esercito, perchè un tale aumento accentuerebbe maggiormente la differenza di trattamento fra gli ufficiali dell'esercito e quelli della marina.

Per tutte queste ragioni per conto mio non approvo le disposizioni contenute nell'art. 5 della presente legge, ma mi astengo da qualsiasi proposta positiva, per i motivi già da me accennati discutendo l'art. 4.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Stante l'ora tarda, io limiterò la mia risposta a quanto riguarda la legge che si sta discutendo.

Noi abbiamo con questa legge diminuito di molto l'avanzamento del corpo contabile perchè si sono soppressi circa metà degli ufficiali superiori.

A me pare doveroso di dare a questo corpo un vantaggio, accordandogli alcune quote di pensione di più e permettendogli di stare alcuni anni di più in servizio, giacchè non facendo questo la condizione del corpo contabile diventerebbe molto peggiore. La stessa misura si è estesa al corpo veterinario che si trova già in analoghe condizioni di avanzamento, poichè il numero degli ufficiali superiori veterinari è limitatissimo quantunque essi siano ancora troppi.

Io mantengo perciò questo limite sopratutto per considerazioni di carriera e per considerazioni di equità, affinchè ciò che si perde da una parte venga guadagnato dall'altra.

I Carabinieri Reali sono già stati esclusi dall'appunto del generale Ricotti, perchè per essi militano altre ragioni. Quando un colonnello comincia a prendere pratica del suo territorio esso è colpito dal limite dei 58 anni. Conviene dunque fare in modo che esso rimanga più tempo nella sua giurisdizione e questo è notato da tutti ed è richiesto anche dal comando generale dell'arma.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. È necessaria una ulteriore spiegazione sulla questione dei limiti di età. Permettetemi ancora poche parole in proposito.

L'aumento dei limiti d'età non è desiderato dalla grande maggioranza degli ufficiali, sia dei corpi combattenti, sia dei non combattenti.

È vero che l'aumento dei limiti d'età procura agli ufficiali la facoltà di rimanere maggior tempo in servizio attivo, ma ritarda assai il loro progredire nella carriera, ciò che torna a danno non solo degli individui, ma ancor più del servizio militare.

È invece giustissima l'osservazione fatta dal ministro sulla convenienza di assicurare ai tenenti-colonnelli promossi colonnelli, una maggior permanenza in un grado così importante, ma ciò è vero non soltanto per l'arma dei Carabinieri, bensì per tutti i comandanti di reggimento delle armi combattenti.

Gli attuali limiti di età stabiliscono 56 anni pel tenente-colonnello, 58 pel colonnello; può quindi succedere, come è appunto successo in questi ultimi anni, per un certo numero di tenenti-colonnelli che furono promossi poco tempo prima d'aver compiuto i 56 anni colla certezza di non poter conservare il comando del reggimento oltre i 2 anni, ed è questo un male al quale occorre un pronto rimedio. Preoccupato di questo grave difetto dei nostri limiti di età, nella riunione tenuta dall'Ufficio centrale io avevo accennato alla convenienza di diminuire di un anno il limite di età dei tenenti-colonnelli, riducendolo da 56 a 55, e di aumentare di un anno, e forse anche di due, il limite d'età dei colonnelli elevandolo da 58 a 59 od anche a 60, in questo modo si assicurerebbe ai nuovi colonnelli promossi, anche poco prima del limite di età dei tenenti-colonnelli, una permanenza di 4 a 5 anni almeno nel comando del reggimento.

La proposta del ministro, limitata ai soli colonnelli dei Carabinieri, è incompleta, e quindi non posso approvarla.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, abbia la bontà di dire se accetta la soppressione dei numeri 6 e 7, proposta dalla Commissione?

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Accetto la soppressione dei numeri 6 e 7.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Chi approva l'articolo 5 nel testo proposto dall'Ufficio centrale (articolo di cui la minoranza dell'Ufficio stesso vorrebbe la soppressione), voglia alzarsi.

(Approvato).

L'onor. De Sonnaz mi ha chiesto di fare una dichiarazione prima che si passi alla votazione a scrutinio segreto.

Gli do facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Esprimo vivi ringraziamenti all'onor. ministro della guerra per aver presentato con sollecitudine al Senato, alla ripresa delle sedute parlamentari, il progetto di legge pel miglioramento della carriera dei tenenti anziani di fanteria, in seguito alle vive premure che gli erano state espresse allorquando il Senato discusse il bilancio del Ministero della guerra, prima delle ferie estive.

Io do il mio voto favorevole a questo progetto di legge, e lo do con tanta maggiore gioia e letizia, perchè con questo progetto di legge l'onor. ministro della guerra ha portato riparo all'arenamento della carriera dei tenenti anziani di fanteria, i quali hanno dato la miglior parte della loro gioventù in servizio del Re e della patria.

E mi auguro che l'onorevole ministro della guerra possa, prima che spunti la primavera, rassegnare alla firma sovrana la nomina a capitani dei nostri tenenti anziani di fanteria, i quali, un buon numero di essi, hanno diretto successivamente, sin ora, l'istruzione di ben 15 ed anche 16 classi di leva.

TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *relatore*. Come relatore dell'Ufficio centrale, devo riferire su una petizione giunta all'Ufficio centrale da parte di certo Pasquale Salvatori, il quale si rivolge al Senato perchè sia modificata la legge che si sta discutendo, specialmente nella parte che concerne il corpo contabile militare.

Questo desiderio è stato soddisfatto, inquantochè è stato ammesso che i capitani non possono più passare dalle armi combattenti al corpo contabile.

Ora io domando venia al Senato per un solo minuto, dovendo dirigere, non come relatore, ma come senatore, una calda preghiera all'onorevole ministro della guerra.

Tutti sanno come in questo momento le condizioni di carriera dei capitani anziani di stato maggiore, per una complicazione di cose troppo lunga a descriversi, non sia quale dovrebbe essere. In altri termini, essi non possono conseguire i vantaggi che loro assicurava la legge di avanzamento.

Prego l'onorevole ministro a voler prendere in considerazione questa circostanza, e vedere se vi fosse modo di provvedere onde l'intenzione del legislatore (che era di assicurare a questi ufficiali sempre un vantaggio del quinto nella promozione riguardo alla fanteria) venga rispettata. Così questi capitani non verrebbero ad essere scavalcati da capitani che hanno fatto semplicemente la scuola di guerra, e non essendo stati chiamati nello stato maggiore, per condizioni diverse, vengono ad avere però vantaggi maggiori.

Un'altra preghiera, vivissima, vorrei rivolgere all'onorevole ministro, ed è questa: abbiamo fin qui (e spero che il Senato darà suffragio favorevole all'attuale progetto di legge) provveduto, per il momento, alle condizioni di carriera dei subalterni di fanteria.

L'onorevole ministro ha annunciato che presto presenterà un provvedimento anche per l'artiglieria. Ma c'è un corpo che realmente, in questo momento, è in condizioni di avanzamento, specialmente per gli ufficiali inferiori, veramente tristi, ed è il corpo sanitario militare.

Ora il Senato sa bene di che importanza è l'avere un buon corpo sanitario militare. Tutti conoscono che in guerra le perdite maggiori non sono quelle prodotte dal fuoco nemico, ma sono quelle prodotte dalle malattie e dalle morti in seguito a ferite negli ospedali. Nella guerra del 1870, sopra un milione di tedeschi che passarono il Reno, i morti sul campo di battaglia non furono che 17,000 in tutto; dei feriti, se la memoria non mi tradisce, su 135,000, non si ebbero che 12,000 morti negli ospedali. Per causa di malattia poi ne morirono solo 12,000 altri. Onde all'infuori dei morti sui campi di battaglia, i tedeschi ebbero solo 24,000 uomini morti, sopra un milione di uomini che passarono il Reno. Se si confrontano queste perdite con quelle che ebbero gli alleati nella guerra di Crimea, o con quelle che patì l'esercito russo nella guerra del 1877-78, si vede che sono assolutamente pochissime, e perchè questa differenza? Perchè i tedeschi avevano un servizio sanitario che funzionava molto bene. È dunque di somma importanza la quistione di preparare, organizzare e dirigere bene, questo servizio. Quello che più occorre nei difficili momenti che seguitano la battaglia, è di far presto e di potere nel più breve tempo possibile sgombrare il campo dei feriti, poterli presto soccorrere e medicare, e ripartire poi celeremente per la cura,

tutti quelli appena trasportabili, sui territori lungo le retrovie, ed anche più indietro.

Così si evita l'infierire di molte malattie. Ma per studiare ed ordinare tutto questo lavoro, è necessario un corpo sanitario militare molto bene organizzato, ed abbastanza numeroso poi per poter dirigere efficacemente questa attività, in tempo di guerra. Cosa ne viene? Ne viene che occorre di avere un corpo sanitario militare nel quale vi sia il numero necessario di ufficiali superiori, ed un numero non abbondante di inferiori. Ciò perchè la preparazione, la direzione e l'organizzazione di un simile servizio, devono essere affidate ad ufficiali superiori che dedichino tutta la loro opera per lunghi anni a questo genere di lavoro. Degli ufficiali inferiori basta che ve ne sia il numero necessario per il servizio in tempo di pace. In tempo di guerra sarà sufficiente che ve ne siano per il servizio presso i corpi, ed in genere per il servizio detto di prima linea. Tutta la parte curativa può anche principalmente essere affidata ad altre istituzioni che entrano in azione in tempo di guerra.

Dunque mi pare che tutto questo si presti a trovare il modo di rendere conveniente la carriera degli ufficiali del corpo sanitario, aumentando il numero dei superiori, e diminuendo quello degli inferiori.

Credo che si potrebbe studiare questo miglioramento in modo da effettuarlo senza aumento di spesa per il bilancio e con vantaggio generale.

Sono idee che io espongo, ma pregherei l'onorevole ministro di studiare la questione, e di vedere quello che si potrà fare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. La nostra legge d'avanzamento non è in vigore che da quattro anni ed io non crederei opportuno di toccarla se non costretti da impellenti necessità. Ora la stessa impellente necessità che si è manifestata per gli ufficiali di fanteria si manifesta per altri personali, sebbene in proporzione minore e questi sono il personale di sanità, e gli ufficiali subalterni di commissariato. Per essi si stanno preparando alcuni provvedimenti; non è questione di studi, che quelli si fanno presto, ma bensì di preparazione e questa richiede tempo. Io non posso ancora dire nè quando nè come si farà, ma assicuro il Senato che la questione sta maturando.

Lo stesso io dico per quanto riguarda il Corpo di stato maggiore. Abbiamo disposizioni transitorie che mettono i capitani di stato maggiore, che avanzano ancora col regime della legge vecchia, i quali cioè hanno diritto nella promozione al vantaggio di un quinto sulla fanteria, in una condizione non uniforme, perchè quelli che vengono dalla cavalleria si trovano in condizione inferiore ai loro compagni che invece di passare in stato maggiore sono rimasti nella loro arma dopo aver fatto la scuola di guerra, cosa questa che è diametralmente opposta alle intenzioni del legislatore.

Gli ufficiali di stato maggiore poi, che avanzano col regime della legge nuova, avranno un vantaggio sul ruolo dell'arma propria, cosicchè nelle promozioni avverrà sempre uno scavalcamento interno nel corpo. Così ad esempio quello che proviene dalla cavalleria potrà passare avanti all'altro che proviene dalla fanteria: ciò che per ufficiali che disimpegnano lo stesso ufficio non è giusto.

Si dovrà dunque venire tosto o tardi ad un provvedimento, che io mi riservo di proporre, il quale consisterebbe nel togliere agli ufficiali di stato maggiore tutti i vantaggi attuali, promovendoli alla pari coll'arma che si trova in testa al momento di ogni promozione. E, siccome è còmpito del Ministero di mantenere, per quanto è possibile, la perequazione fra le diverse armi, così il vantaggio dello stato maggiore non sarebbe eccessivo, mentre poi cesserebbe ogni scavalcamento interno.

Così pure converrà ritoccare la dicitura dell'art. 25, nel senso indicato dalla relazione con cui esso fu presentato dal senatore Ricotti.

Quell'articolo non funziona; noi abbiamo una massa già selezionata e proveniente da tutte le armi, quella cioè del corpo di stato maggiore, e parrebbe logico che su questa, a preferenza di altre, cadesse il favore di un avanzamento individuale, per provvedere in tempo agli alti comandi. Invece in questi ultimi quattro anni mentre abbiamo avuto undici promozioni negli altri corpi, di cui la maggior parte per individualità tecniche, lo stato maggiore ne ha avuta soltanto una.

Per conseguenza io mi propongo di ritoccare l'art. 25 appena lo potrò.

TAVERNA, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Si dovrebbe procedere ora alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge, ma, attesa l'ora tarda, proporrei che la votazione avesse luogo nella prossima seduta.

Così resta stabilito.

Molti senatori hanno manifestato il desiderio che il Senato si convochi domani alle 14 e mezzo, invece che alle 15.

Se non si fanno osservazioni, rimane fermo che domani la seduta incomincerà alle ore 14 e 30.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti 83 — Maggioranza 42

Il senatore	Mezzanotte	ebbe voti	60
»	Boccardo	» »	58
»	Vacchelli	» »	57
Dispersi			9
Schede bianche			20

Proclamo eletti i senatori Mezzanotte, Boccardo e Vacchelli a commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto:

Votanti 84 — Maggioranza 43

Il senatore	Canonico	ebbe voti	57
»	Tajani	» »	56
»	Vitelleschi	» »	52
Dispersi			6
Schede bianche			20

Proclamo eletti i senatori Canonico, Tajani e Vitelleschi a commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Per la nomina di un consigliere di Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Votanti 84 — Maggioranza 43

Il senatore	Vitelleschi	ebbe voti	50
»	Guerrieri-Gonzaga	» »	10
»	Cefaly	» »	1
»	Colonna Prospero	» »	1
»	Cremona	» »	1
»	Miceli	» »	1
Schede bianche			20

Proclamo eletto il senatore Vitelleschi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14 e 30.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali (N. 210).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana delle Strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià per Borgomanero, ad Arona (N. 235);

Proroga del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 341, provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901 (N. 243);

Proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena (N. 246).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 4 gennaio 1902 (ore 11.15).

F. De Luigi
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXVIII.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazioni — Nomina di Commissioni — Inversione dell'ordine del giorno — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 341, Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901 » (N. 243) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena » (N. 246) — Discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell' esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona » (N. 235) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Carta-Mameli, Visocchi, Luchini Odoardo, Casana, Colombo, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i tre articoli del progetto e la convenzione — Fissazione di giorno per lo svolgimento di una interpellanza — Votazione a scrutinio segreto — Saluto al presidente — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti, il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dei lavori pubblici, della marina, della guerra, dell' interno, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una lettera inviata alla Presidenza, dal prefetto di Palazzo, così concepita:

« Ho l'onore di parteciparle che mercoledì, primo giorno dell'anno, alle ore 13 e 45, le LL. MM. il Re e la Regina riceveranno l'E. V. insieme all' Ufficio di Presidenza e ad una Deputazione del Senato del Regno ».

Do pure lettura di una lettera inviata dal ministro dell' interno, così concepita:

« Prego l'E. V. di voler provvedere acciocchè una rappresentanza di codesto alto Consesso intervenga all'anniversaria onoranza che, per il compianto Re Vittorio Emanuele, avrà luogo al Pantheon il 15 gennaio prossimo.

« *Il Ministro*
GIOLITTI ».

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che dovranno comporre la Commissione che, con la Presidenza,

si recherà al Quirinale per presentare gli omaggi di capo d'anno alle LL. MM. il Re e la Regina.

La Commissione, come di consueto, sarà composta di undici senatori, dei quali nove membri effettivi e due supplenti.

(Si procede all'estrazione a sorte).

PRESIDENTE. La Deputazione che avrà l'onore di presentare gli omaggi del Senato alle LL. MM. rimane composta dei senatori: Sormani-Moretti, Caetani, Balestra, Todaro, Paternostro, Cerruti Carlo, Vitelleschi, Vigoni Giuseppe e Barsanti. Supplenti: Canonico e Vacchelli.

Si procederà ora al sorteggio dei nomi dei senatori che rappresenteranno il Senato alle onoranze che avranno luogo il 15 del prossimo gennaio al Pantheon, in memoria di S. M. Vittorio Emanuele II.

(Si procede al sorteggio).

PRESIDENTE. La Deputazione del Senato che assisterà alle onoranze funebri anniversarie per il Re Vittorio Emanuele II, risulta composta dei senatori: Mirri, Borromeo, Martelli, Carle, Balenzano, Cardarelli e Doria Pamphili.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, rimanderemo la votazione del disegno di legge, ieri discusso, a più tardi, quando cioè il Senato avrà esaurita la discussione dei tre disegni di legge che sono inscritti all'ordine del giorno.

E poichè mi risulta che la Commissione di finanze si trova radunata per esaminare alcuni disegni di legge, così, prima del progetto di legge sul Sempione, incominceremo l'esame degli altri due disegni di legge che seguono immediatamente nell'ordine del giorno, e che probabilmente non daranno luogo a discussione.

Non sorgendo obbiezioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 341, Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901 » (N. 243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 341, Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È prorogato di mesi sei il termine stabilito dalla legge 7 luglio 1901, n. 341, per la presentazione da parte delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi delle domande di sussidio per riparare i danni prodotti alle opere provinciali, comunali e consortili dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre 1901.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, ne rimanderemo a più tardi la votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena » (N. 246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, in conformità della legge 21 giugno 1869 che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, cesseranno di avere corso col 31 dicembre 1906. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1916 saranno prescritti a favore dell'Istituto emittente.

Sino al 31 dicembre 1906 l'Istituto predetto potrà fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta che per esso soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo.

La circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena non potrà eccedere l'ammontare che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi entro il 31 dicembre 1901.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona.

PRESIDENTE. Ora intraprenderemo la discussione dell'altro disegno di legge che ha per titolo: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona ».

Prego il senatore, segretario, di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 235*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Signori senatori! La legge che ci viene proposta è necessario complemento, è conseguenza naturale della legge 3 agosto 1890 che approvò la convenzione Italo-Svizzera per il traforo del Sempione, e della legge 20 luglio 1900, per la costruzione della ferrovia Iselle-Domodossola.

È facile intendere che lasciando a metà questa grande arteria ferroviaria, si annullerebbero in molta parte i vantaggi che il nuovo valico alpino deve arrecare al paese.

La linea esistente Arona-Orta-Domodossola, per le sue condizioni planimetriche e altimetriche, non si presta all'ufficio di una linea internazionale.

Cotesta linea, infatti, presenta pendenze di oltre il 16 per mille e curve assai ristrette e numerosissime, onde la necessità delle proposte nuove linee. Queste due nuove linee incanaleranno, per dir così, le correnti commerciali che provengono dalla Svizzera e dall'Europa centrale.

E mentre si combatte un'aspra guerra per attrarre come meglio si può queste correnti, la costruzione delle due nuove linee sarà cosa grandemente provvida, e dico delle due linee perchè, per me, sono egualmente importanti.

Entrambe avvicinano alla Svizzera e all'Europa centrale due regioni industriali, anzi le più industriali che abbiamo nel nostro paese, ed il massimo nostro porto; non solo, ma gioveranno anco alla media e all'Italia meridionale fino a Brindisi, facilitando gli scambi, il commercio di transito ed il trasporto dei viaggiatori.

Si può quindi dire, senza tema di errare, che queste linee sono d'interesse, non regionale soltanto, ma nazionale.

Ciò stante, bene avvisò il Governo nel proporre l'approvazione della costruzione di queste linee mediante concessione nominale alla provincia di Milano ed alla città di Torino, e per concessione effettiva alla Società esercente la Rete Mediterranea.

Non avrei nulla a dire rispetto alla concessione di queste due linee. In massima sono perfettamente d'accordo col Governo proponente; solo le convenzioni stipulate con la Società Mediterranea, a mio parere, danno luogo ad alcuni dubbi.

In coteste convenzioni vi sono specialmente tre punti, non dirò neri, ma scuri, che avrebbero bisogno di essere chiariti; ed io spero che il signor ministro dei lavori pubblici e l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, li chiariranno ampiamente.

Prima però di procedere all'esame di tali punti oscuri, io devo dar lode al signor ministro, che non ha pensato di affidare allo Stato la costruzione di queste linee.

I fatti hanno ripetutamente dimostrato che lo Stato è cattivo costruttore. E si capisce; i congegni che lo Stato ha in mano, mancano di elasticità, costretti come sono ad osservare certe norme, che mal si prestano all'esecuzione di grandi lavori ferroviari.

Le convenzioni stipulate parrebbero, - attesa la scadenza breve del periodo di riscatto - un *forfait* concordato con la società concessiona-

ria, ma non è; ed è meglio, a mio avviso che non sia.

Si è visto sempre che i *forfaits* stipulati dallo Stato, con l'intendimento di evitare le liti, non le impediscono. Si ha un bel dire che è un prezzo fatto: le questioni sorgono sempre per lavori che si pretendono extracontrattuali. Nel caso odierno questo pericolo non c'è.

Do anche lode all'onor. ministro di aver proposto che alle due linee si accordi il massimo sussidio di 5000 lire al chilometro. E ne do lode al ministro perchè la misura del sussidio risponde ai criteri savissimi della legge 30 giugno 1889 relativa alle sovvenzioni ferroviarie.

Ma veniamo all'esame dei tre punti cui ho accennato dianzi. Essi sono gli articoli che riguardano le varianti, le dotazioni iniziali del materiale rotabile e il prezzo del riscatto.

Quanto alle varianti d'ordine tecnico, a mio modo di vedere non ce ne dovrebbero essere. Si tratta infatti di un progetto che è stato, secondo è detto nella relazione del ministro, esaminato e riesaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ma c'è pericolo che queste varianti si propongano dalle Società allo scopo soltanto di conseguire una economia. E in questo caso, rimanendo, sempre, immutato il prezzo del riscatto, ne verrebbe che lo Stato dovrebbe pagare più di quel che è dovuto. E badiamo: in due tronchi ferroviari del complessivo importo di oltre 45 milioni; le varianti possono rappresentare una somma abbastanza rilevante.

Pregherei quindi il ministro di essere molto rigido e di non approvare facilmente (ciò che del resto non credo che farà) le varianti se non sono più che giustificate sotto il punto di vista tecnico.

Materiale rotabile. — La dotazione iniziale, in ragione di 20,000 lire al chilometro per la linea Arona-Domodossola, e di L. 12,000 per quella da Santhià a Domodossola, mi sembra scarsa. E sembra scarsa anche all'egregio relatore della Commissione, il quale nella sua relazione così dice: « La vostra Commissione è inclinata a credere che in casi normali quelle cifre di dotazione sarebbero forse alquanto scarse ».

Ora quando un uomo della competenza dell'onor. Colombo inclina a credere che la dotazione sia scarsa, io ritengo che realmente lo sia.

Si dice: in avvenire si provvederà! Ma intanto si comincia male. Cotesta deficienza di materiale è una vecchia piaga della nostre ferrovie: il porto di Genova informi. A me sembra non solo nel presente caso, ma si ancora in tanti altri lavori, facciamo come quei prodighi che spendono e spandono, e poi per tranquillare la loro coscienza fanno delle *économies de bouts de chandelle* che non approdano a nulla.

In quanto al prezzo del riscatto, l'art. 284 della legge sulle opere pubbliche, provvede con una norma fissa e certa; accorda al concessionario della linea che si vuole riscattare, una somma in ragione del terzo del prodotto netto degli ultimi tre anni di esercizio e ripete questa annualità per il tempo che avrebbe dovuto durare la concessione.

Nelle Convenzioni ora stipulate si è proceduto diversamente. Si è calcolato quanto valgono i due tronchi e si paga - badi il ministro del tesoro - in una sol volta la somma di L. 45,725,000,

Desidererei sapere dal signor ministro dei lavori pubblici come si è calcolato questo prezzo; qualche cosa dice sul proposito la relazione, ma mi pare non abbastanza.

Per determinare il prezzo si sono esaminati progetti compilati e presentati dalla Società delle reti Mediterranee. Ma come sono stati compilati questi progetti? Essi mi affidano poco, e di diffidare traggo motivo dal fatto che mentre nei progetti originari il costo complessivo era L. 48,219,487, ora la Società si contenta, per il riscatto, di 45,725,000 lire, ossia accetta una riduzione nientemeno che di circa due milioni e mezzo, ed in cifra precisa di L. 2,494,437.

Io domando: come sono stati compilati i progetti, se essi ammettono questa riduzione senza danno della Società.

Si dice: Noi abbiamo esaminato delle linee che si trovano in condizioni analoghe, come sarebbero la Novara-Pino, la Gozzano-Domodossola.

Ma se in natura non vi sono due foglie che siano perfettamente eguali, come è possibile trovare due linee ferroviarie eguali, quando si svolgono in termini che uguali non possono essere?

E facile capire come le condizioni debbano essere diverse, sebbene fra queste due linee vi sia una certa analogia. Del resto neppure si può affermare *a priori* che l'analogia esista, ma

bisogna lasciare che la costruzione sia in gran parte eseguita, perchè nelle opere, specie ferroviarie, c'è sempre dell'imprevisto e dell'imprevedibile.

Io quindi prego il signor ministro a volermi dire se è stato esaminato il prezzo unitario di ogni singolo lavoro, di ogni singola categoria di lavoro per determinare il prezzo di riscatto.

Questi sono i tre punti più oscuri delle Convenzioni.

Ma ha attirato anche la mia attenzione una omissione avvenuta che mi pare grave assai.

Il signor ministro nell' altro ramo del Parlamento dichiarò che il Governo, qualora non proceda al riscatto nel 1° luglio 1905, può provedervi in qualunque tempo, purchè dentro i 30 anni, a termini della legge sulle opere pubbliche. Ma disgraziatamente nell Convenzioni, a quanto ho potuto leggere - avrò letto male - ciò non è detto chiaramente.

Io finisco con una dichiarazione ed è questa: voterò in favore della legge, per un alto interesse economico e politico, però voterò con animo più tranquillo se, come spero, il ministro ed il relatore della Commissione mi favoriranno spiegazioni pienamente rassicuranti.

VISOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. A mio avviso il presente disegno di legge è dei più provvidi e dei più lodevoli. È da tributar schietta lode all' amministrazione della provincia di Milano per avere sollecitamente fatto studiare e richiesta la concessione della linea ferroviaria di 56 chilometri che parte da Domodossola e discende ad Arona. Questa linea in parte di nuova costruzione, per un'altra è un duplicato della ferrovia già in esercizio da Borgomanero a Domodossola, ma io trovo anche accettabili le ragioni di tal duplicazione.

Non minor vanto merita il solerte municipio della città di Torino per avere da lunga mano preparato ed ora richiesta, la concessione della Santhià-Borgomanero-Arona, linea di 65 chilometri, che è una comunicazione più diretta di quella già esistente di Novara-Borgomanero-Domodossola.

È da commendare eziandio l' onor. ministro dei lavori pubblici per aver continuato gli studi di queste due linee con quella larghezza di vedute di cui son degne, per entrare a far parte, e parte importante, della rete ferroviaria europea. Dalla relazione che l'onor. ministro premette a questo disegno di legge, apparisce chiaramente con quanto studio e con quanto amore egli abbia cercato che la costruzione di queste linee sia fatta in modo da corrispondere allo scopo di portare ed accrescere il traffico della Svizzera, della parte occidentale della Francia e del resto d'Europa nei nostri importantissimi porti di Genova e di Brindisi.

Ma, mentre mi felicito con quelle parti d' Italia che, sia per la loro natura, sia per l'ammirabile solerzia con cai sanno prepararsi la via a veder con ogni studio e larghezza secondato il loro progresso ed il compimento de' loro bisogni, non posso fare a meno di non deplorare la lentezza, le inestricabili difficoltà con cui a simili bisogni si provvede nelle provincie meridionali.

Questa grande parte d' Italia che con tanto slancio di patriottismo concorse alla formazione dell'unità della patria, non sempre per sua inerzia vede a lei concedersi con difficoltà ed avarizia le fonti di ricchezza ed i vantaggi di cui sovrabbondano le altre parti d'Italia!

Nè si creda, o signori, esagerato il mio dire. Chi crederebbe che ancora nelle provincie meridionali sono in costruzione e lontane dall' esercizio, le ferrovie di seconda categoria, mentre in altre parti d' Italia sono tutte in esercizio le molte ferrovie di quarta categoria? Eppure questo è un fatto. L' Avezzano-Roccasecca, di seconda categoria, è tuttora in costruzione, e mentre in altre parti d'Italia, ai commerci ed al servizio locale si è provveduto con apposite ferrovie di quarta categoria, nell'Avezzano-Roccasecca si lesina una stazione, magari una fermata che da anni invano si reclama e che oltre al comodo e vantaggio delle popolazioni, contribuirebbe non poco ad aumentare il reddito della ferrovia.

Questa è la nostra condizione, la quale io non posso a meno di esporre in Parlamento affinchè il Governo ed il ministro dei lavori pubblici in special modo, voglia rivolgere alle provincie del Mezzogiorno quelle cure così amorevoli che egli ora per primo ha spese al miglioramento delle regioni dell' Italia Alta. Molte promesse furono fatte in epilogo dell' importante discussione tenuta alla Camera dei deputati intorno alle triste condizioni delle provincie meridionali.

Ma io purtroppo temo, o signori, che di molto non si cangi l'antico ritmo, quantunque uno dei più eletti e generosi ingegni delle provincie meridionali dia la sua opera al Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione parlamentare che esaminava il disegno di legge finanziario (che, si dice degli sgravi, e che mi guarderei bene di ritenerlo come una legge di sgravio), questa Commissione, dico, dopo aver preparato la sua relazione favorevole a quel disegno di legge, avendo udito il cennato discorso dell'onorevole presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, con cui notevoli provvedimenti si promettevano all'Italia meridionale, credette di dover chiamare nel suo seno i ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; e domandar loro quali fossero le loro intenzioni, e se veramente essi credessero di mettere in atto quanto erasi promesso: il che certamente, a loro credere, avrebbe portato lo scompiglio del nostro bilancio.

I ministri li rassicurarono e il ministro dei lavori pubblici promise che allora solo si sarebbero eseguiti i promessi lavori pubblici nelle provincie meridionali quando la loro spesa non avesse in nulla aumentato l'assegnamento che ora è fatto al bilancio dei lavori pubblici.

Ed allora solo, o signori, i relatori del disegno di legge di cui vi ho parlato, allora solo, liberarono alle stampe le loro relazioni favorevoli, quando cioè ebbero ottenute tali assicurazioni.

E di ciò diedero particolare notizia in appendice alla relazione medesima.

Ora, questa tenerezza per mantenere il bilancio dello Stato in quell'equilibrio in cui si trova, certamente, è lodevolissima e la divido anch'io, ma non posso fare a meno di prendere un non molto favorevole prognostico per le buone promesse date alle nostre provincie, quando io vedo che tanto disusato rigore d'evitare ogni esorbitanza di spese sia messo in atto solo ad udir le promesse date all'Italia meridionale.

In altri tempi, in altre circostanze all'equilibrio del bilancio non si è badato, e, peggio ancora, ferrovie determinate per legge, e per ripetute leggi, nelle provincie nostre non sono state eseguite.

I fondi che erano per legge stati assegnati alle linee meridionali, sono stati assorbiti da altre linee.

Ed ora invece si prende tanta sollecitudine, tanto timore che si abbia ad oltrepassare di poco la spesa del bilancio dei lavori pubblici quando ciò avesse a bisognare per lavori nelle provincie del Mezzogiorno! Consentite, signori senatori, che io faccia in questo recinto queste osservazioni e che le faccia al Governo, affinchè esso si premunisca e si adoperi efficacemente a mostrare con fatti come questi miei timori, che sono divisi da tutte quelle provincie, non abbiano a verificarsi.

Io auguro di gran cuore all'onor. ministro dei lavori pubblici che, avendo iniziato le sue opere maggiori con provvedimenti costosissimi alla stazione ferroviaria di Genova con altra legge, e alle ferrovie d'accesso al Sempione che oggi discutiamo, opere tutte in vantaggio immediato dell'Italia alta, sappia e possa sollecitamente dar mano all'effettivo realizzamento delle promesse fatte all'Italia meridionale. Certo non consentirà egli che la madre patria sia ad alcuni dei suoi figli tanto amorosa e ad altri madrigna.

Di tale giustizia ed equanime trattamento io porto nell'animo ferma speranza e con questa darò voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Luchini Odoardo.

LUCHINI O. Traggo argomento da questo disegno di legge per sottoporre brevi considerazioni all'attenzione del Governo e alla benevolenza del Senato.

Io non farò ipocrite dichiarazioni di non esser tocco da interessi locali; giudicherà il Senato, se le brevi parole che dirò, le dica nell'interesse generale. Si rassicuri però che non parlerò nè di dirette, nè di direttissime. Anzi, per farmi aristotelico quanto Aristotile (ma se non più, neanche meno), prenderò per punto di partenza le stesse dichiarazioni che in nome del Governo più volte ha fatto l'onor. ministro dei lavori pubblici.

Io credo così poter compendiare i suoi concetti, ed egli mi corregga se erro. Nessuna delle costruzioni decretate per legge dev'essere abbandonata, non si tratterà di sopprimere ma neppure di ciecamente eseguire. Trattandosi di nuove condizioni, sorte da una ventina d'anni

in poi, il problema ferroviario va riveduto. Il suo concetto credo esser questo: una revisione del problema delle costruzioni ferroviarie, una revisione senza concetto *a priori*, studiando linea per linea, progetto per progetto, quello che sia più necessario e meglio si convenga. E necessario far così e dirò anche è sommamente onesto e ne do lode all'onor. ministro.

Non può negarsi che da una ventina di anni in poi i bisogni siano mutati, nuove condizioni di cose sieno sorte; non può negarsi che non tutte le linee abbiano corrisposto alle speranze, mentre altre linee si siano, fortunatamente, dimostrate insufficienti ai bisogni nuovi e all'incremento ed intensità del traffico; ma io non voglio parlare di tutte queste condizioni generali. Io mi fermerò sopra tre punti soltanto: l'imminente apertura del valico del Sempione, l'imminente scadenza delle Convenzioni e i chiesti raddoppiamenti di alcuni binari.

Apertura del valico del Sempione.

Si è sciolto un inno per le larghe promesse che questo desiderato avvenimento fa all'Italia ed anch'io mi unisco a quelli che cantano l'inno, ed anch'io credo che sommamente utile ai traffici nazionali sarà questo nuovo valico alpino.

Senonchè io noto questo, che tanto coloro che proposero la legge per il valico del Sempione, quanto coloro che ne riferirono, si sono largamente diffusi nell'esaminare i vantaggi che ne avranno la Liguria, il Piemonte e la Lombardia; ma dopo fatta questa ispezione sui vantaggi che queste regioni possono avere, pare che siano montati sulla valigia delle Indie, e andati ad esaminare i vantaggi che il valico del Sempione recherà al nostro paese coi rapporti con l'Oriente e l'estremo Oriente.

Tutto ciò è buono, ma parmi che si sia un po' dimenticato quali debbano essere gli effetti che esso può recare e, se sapremo profittarne, all'Italia occidentale e meridionale, specialmente quando sarà costruita la linea Aulla-Lucca, che è una suprema necessità dello Stato.

Vediamo qual'è la situazione attuale.

Per le comunicazioni e pei traffici con l'Italia occidentale e meridionale bisognerà necessariamente valersi della linea maremmana, la quale è inadatta ai grandi treni per una specie di vizio congenito, per il modo con cui fu costruita, perchè se ne voleva fare una ferrovia di secondo ordine. Invece essa si è manifestata già tanto insufficiente al bisogno, che si tratta di raddoppiare su tutta la sua estensione i binari.

Ora è presumibile che, se la linea maremmana è già insufficente al bisogno, più che mai sarà tale quando l'apertura del Sempione ci porterà i vantaggi, che noi ci auguriamo di riportare e per i quali abbiamo fatto e siamo pronti a fare sacrifici non lievi. Lo sfogo naturale, per quel che riguarda l'Italia occidentale e meridionale, voglio dire lo sfogo naturale del Sempione, è una linea longitudinale interna che, congiungendo Lucca con la linea senese, e questa con la linea Viterbo-Roma, ci conduca alla capitale.

Nell'imminente scadenza delle Convenzioni, noi dovremo decidere se accettare l'esercizio di Stato o il rinnovamento delle Convenzioni. Ma la scelta non può essere fatta fra due termini astratti: bisogna che ambedue i termini siano concreti.

E qui è questione di metodo, ma questione essenziale. La determinazione delle Reti deve, a parer mio, necessariamente precedere il giudizio che noi dobbiamo fare fra i due sistemi. Perchè è evidente che, a seconda che le Reti saranno tali o tali altre, avremo dalle Società che imprenderanno o continueranno l'esercizio, l'offerta di certe, più che di certe altre condizioni. Ed io credo che proprio si metta il cavallo sopra la sella quando si vuol richiamare il Parlamento ed il paese a decidere fra i due sistemi prima che uno dei termini sia concreto, cioè prima che le Reti siano esattamente determinate.

Ora a questo proposito, tenuto conto della divisione longitudinale attuale, il Senato non può non por mente che la così detta rete Mediterranea non è una rete; ma è composta di due mezze reti legate da quel filo sottilissimo e tanto facile a rompersi, che è la linea Maremmana. E non è un mistero che la Mediterranea ha, circa la continuazione dell'esercizio, posto al Governo questo dilemma: o si costruisca un altra longitudinale col proseguimento della Roma-Viterbo fino al congiungimento almeno con Torrenieri, ovvero che la linea Firenze-Arezzo-Roma sia dichiarata comune ad ambedue le reti, condizione questa che probabilmente

l'Adriatica non accetterà mai, per le gravi confusioni ed impedimenti che recherebbe.

Notisi poi che i rapporti fra le due Società (è una cosa che fino a poco tempo fa ignoravo e che mi maravigliò molto), sono così cordiali, che quando una Società fa passare i suoi vagoni nelle linee dell'altra, paga come se fosse un terzo estraneo qualunque.

È vero che l'Adriatica rare volte ha bisogno delle linee della Mediterranea, mentre questa ha bisogno spessissimo delle linee dell'Adriatica e questo spiega la cosa. Appunto per ciò la Mediterranea fino dal 1886 studiò a sue spese una ferrovia Roma-Viterbo-Siena, che, grazia specialmente all'operosità, all'influenza del nostro collega Finali, presidente del Consorzio viterbese, potè essere attuata fino a Viterbo. Disgraziatamente per discordie insorte e per altre ragioni che è inutile qui ricordare, non potè essere proseguita fin verso Siena, e il Consorzio per la parte superiore non potè mai essere formato.

Ora l'imminenza del termine delle Convenzioni poi pare sia una ragione di più per pensare, per lo meno, *a questa longitudinale interna*, e vedere se per il grande interesse che vi ha la Mediterranea non convenga accollarne a questa la costruzione, quando le Convenzioni avessero ad essere rimandate, con le condizioni più favorevoli per lo Stato che sia possibile ottenere. Ecco un problema degnissimo di studio e che l'apertura del Sempione rende più che mai degno di studio.

Difesa militare.

Parlo, s'intende bene, col semplice buon senso: non sono un tecnico nè potrei ormai sperare di diventarlo.

Il Senato ricorda il suo ordine del giorno del 1885, relatore l'onor. nostro presidente, perchè nelle concessioni di nuove linee, si desse sempre la prevalenza a quelle d'interesse militare.

Ordini del giorno simili ne sono stati votati spesso anche dalla Camera, ed il Governo li ha sempre accettati. È ora inutile ricordare se siano stati osservati e sarebbe sterile il recriminare.

Il ministro della guerra ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento sul riordinamento delle strade ferrate e sulla importanza della linea longitudinale interna, che a senso suo è di primissimo ordine strategico: è vero che tutte le strade ferrate hanno importanza strategica, ma anche in questo vi sono i gradi. D'altra parte non si può dimenticare, quello che non è un mistero per alcuno, ciò che nella mobilitazione dell'esercito la nostra linea maremmana è contata come zero: la mobilitazione si deve fare assolutamente prescindendo dalla linea maremmana, poichè dall'altra parte di Italia ci sono gli stessi pericoli, o non valersi delle linee littoranee, ovvero tutelare quelle linee con una flotta sul Tirreno ed un'altra sull'Adriatico che non avessero altro ufficio, se pur potessero ripromettersi di riuscire contro i colpi di mano del nemico, di guardare queste due linee.

Immagini ora il Senato quale strozza di uomini e di munizioni dovrebbe avvenire quando noi per la mobilitazione dell'esercito verso il nord, non potessimo contare che sopra una linea interna, da Roma in su, sulla linea Roma-Arezzo-Firenze.

Nel 1885 la Germania aveva 17 linee indipendenti che da tutte le parti della Germania portavano sui Vosgi.

Adesso probabilmente queste linee saranno aumentate. Noi non ne abbiamo che una sola; sicchè aumentarne appena un'altra mi pare sarebbe cosa strettamente necessaria per la difesa militare.

Quanto al raddoppiamento dei binari, non nego che la cosa, per sè considerata, possa essere necessaria, e sia un buon segno, perchè se si sente la necessità di raddoppiare i binari è segno che il traffico, il movimento vanno aumentando, ma vorrei che questo raddoppiamento non significasse abbandono di linee che sono necessarie. Di questo mi dorrebbe, e d'altra parte non bisogna dimenticare che se noi raddoppiamo il binario della Maremmana (cosa che ripeto, in sè stessa, e rispetto al traffico sarebbe buona) per ciò che riguarda la difesa militare noi moltiplicheremo lo zero per due.

Perciò io vorrei che il ministro tenesse presente questa questione del raddoppiamento dei binari non per se stessa, ma anche nelle sue relazioni, con un concetto organico, completo, come mi auguro da lui.

Una ultima osservazione ed avrò finito la questione di giustizia.

Se noi esaminiamo una carta d' Italia con le linee ferrate noi vediamo che forse la maggiore delle lacune si trova in quella regione che è costituita dalla parte nord della provincia di Roma, parte sud della provincia di Siena, parte ovest della provincia di Grosseto. E quanto alle legittime aspirazioni delle popolazioni, evidentemente la linea Roma-Viterbo non fu concessa e costruita per andare a Viterbo soltanto, fu costruita per andare fino al nord d' Italia.

C'è l'eloquenza dei fatti che è maggiore anche dell' eloquenza delle leggi.

Noi abbiamo i due tronchi Roma-Viterbo e la linea senese che si guardano come due innamorati da lontano, senza potersi raggiungere.

Mi auguro che venga il ministro il quale un giorno faccia il ben auspicato connubio ed io augurerei all'onor. Giusso che fosse egli colui che questo connubio facesse.

D'altra parte la linea di Siena è stata sempre la linea tradizionale per andare a Roma.

La Cassia da Roma, oltre Bolsena, si divideva in due nella parte orientale e nella parte occidentale.

Dal medio evo in poi fino a che non furono introdotte le ferrovie, la linea più diretta per andare a Roma è stata sempre la linea di Siena, e per quella strada ci morì perfino un Imperatore germanico.

Oggi, per esempio, le linee telegrafiche internazionali e perfino la linea telefonica Parigi-Roma passa da Siena, che è il naturale e tradizionale cammino per venire dal nord d'Italia qui a Roma.

Concludo. Pare a me che queste considerazioni, benchè imperfettamente espresse, meritino tutte le attenzioni del Governo e del Senato, tanto nell' interesse commerciale, quanto nell' interesse della difesa dello Stato.

Si è dichiarato più volte di voler provvedere agl' interessi del sud, ed è bene; di voler provvedere agl' interessi del nord, ed è bene; ma non dimentichiamo che c'è anche l'Italia di mezzo. Tra il nord e il sud non lasciamo nessuna lacuna nelle sollecitudini nostre; la giustizia non è vera giustizia se non è completa ed eguale per tutti: *unicuique suum.*

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Non creda il Senato; dovrei dire non tema, che io voglia addentrarmi nella grossa questione, considerata nel suo complesso, del progetto di legge che ci sta dinanzi.

Non potrei, anzi non dovrei, per ragioni di riguardo ovvie, sorpassare un riserbo che mi è imposto per considerazioni che il Senato facilmente comprende; ma, siccome ritengo che non sia inopportuno che l'onorevole ministro dei lavori pubblici voglia dilucidare alcuni miei dubbi d'indole essenzialmente tecnica, mi è parso più riguardoso verso il Senato, anzichè fare queste osservazioni a proposito dell'art. 1, che forse era la sede più naturale, di profittare della circostanza che l' onorevole ministro avrebbe risposto a precedenti oratori, per pregarlo di volere in quell'occasione dare anche modesta soddisfazione ai dubbi che io mi permetto di sottoporgli.

A destra e a sinistra del Toce siedono regioni nelle quali si svolge con una intensità non comune un'attività industriale la quale porta la esplicazione di una forza di migliaia e migliaia di cavalli-vapore e dà lavoro ad una diecina di migliaia di operai.

Queste regioni era naturale che aspirassero, nell'occasione che sta per aprirsi un'arteria principale di movimento con lo sbocco del Sempione, al vantaggio di poter essere con quell'arteria anch'esse collegate, e di questo desiderio credette la città di Torino di farsi patrona.

La città di Torino ciò fece perchè con l'attuazione di quei brevi tronchi di linea, essa avrebbe potuto mantenere quel legame antico che l'unisce a quelle regioni, e che per la forza delle cose, nel confronto delle facilità delle nuove comunicazioni con altre regioni, può andare man mano dissipandosi. E l'aveva fatto tanto più perchè da Feriolo verso Locarno l'avvenire deve dare al movimento internazionale una linea nuova, la quale servirebbe grandemente per le comunicazioni del Canton Ticino col Vallese, che si svolgerebbero con vantaggio italiano su territorio italiano; e per la città che s'era fatta patrona di quei tronchi, potrebbe essere il principio dell'avviamento d'una corrente internazionale, che, attraversando Torino e Cuneo, tenderebbe al mare, quando la legge del 1879 sia per avere piena applicazione con le linee non ancora interamente costruite.

Ma l'onorevole ministro e il Governo del Re, ai quali spetta la responsabilità di giudicare sulle proposte di legge che è opportuno portare innanzi al Parlamento, credettero che non fosse il caso d'accogliere quella domanda.

L'onor. ministro e il Governo del Re ciò facendo si ispirarono ad un sentimento così elevato di riguardo ad una giusta distribuzione, per quanto sta allo Stato, nei rapporti con tutte le regioni, che non io certamente, nè la città di Torino potrebbero disapprovarneli. Ma se la città di Torino ed io, nonostante le mie personali convinzioni, crediamo di acquietarci ad una soluzione negativa, che, come ho detto, si è ispirata a sentimenti così alti da imporsi a chiunque abbia profondo nell'animo il sentimento unitario, mi consenta l'onor. ministro, mi consenta il Senato, che io rivolga poche interrogazioni, le quali sono intese ad escludere che nemmeno coll'applicazione della legge 30 aprile 1899, non possa ottenersi quella concessione dagli enti interessati o da altri che, avvalendosi delle leggi in vigore, credessero di farne domanda.

Nel capitolato della linea Arona-Domodossola, l'elenco delle stazioni avrebbe dovuto portare anche quella di Feriolo che era precisamente la stazione la quale nel progetto redatto dalla subconcessionaria Società Mediterranea serviva come punto di partenza per la linea Feriolo-Intra, destinata ad essere poi proseguita fino a Locarno.

Io ho ragione di ritenere che l'omissione sia affatto accidentale e materiale. Ad ogni buon fine non mi pare inopportuno che l'onor. ministro voglia escludere il dubbio che sia stata tralasciata con intenzione, e lo pregherei anche di rassicurarmi che fra gli obblighi imposti alla Società Mediterranea siavi anche quello della costituzione fin d'ora della sede di quella stazione.

Così pure, quando altri concessionari, che potrebbero essere gli enti interessati, valendosi della legge del 30 aprile 1899, credessero di far domanda per la concessione di quel tronco, sarebbe molto importante che potessero essi profittarsi della facoltà che dà l'art. 270 della legge 20 marzo 1865 (legge sui lavori pubblici) in forma più generica, e l'art. 43 della legge 28 dicembre 1896 in forma più precisa, dell'uso promiscuo di tratti di binari già esistenti.

E sarebbe molto importante e confortante per quegli enti che spererebbero colla loro iniziativa e colle loro forze di poter provvedere a quel tronco, il sapere dall'onorevole ministro che di questa facoltà potrebbero valersi anche nel periodo in cui vi sia soltanto un binario e così per esso passare sul ponte sul Toce ed affluire alla stazione di Feriolo.

L'onorevole ministro sa come questo tronco Feriolo-Intra sarebbe la prima parte di una comunicazione d'indole internazionale per la quale anche in Svizzera si sono commossi a tal punto che il sindaco di Locarno ottenne già nel 22 dicembre 1898 la concessione del tratto che da Locarno va al confine, e nel 26 novembre 1901 fu rivolto al gran Consiglio Ticinese dal Consiglio di Stato della Repubblica e Canton Ticino un apposito messaggio. Voglio sperare che il ministro nel favorirmi cortese risposta vorrà riconoscere che realmente quella linea sarebbe di grande importanza e degna per conseguenza di aspirare al massimo sussidio della legge. (*Approvazioni*).

COLOMBO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *relatore*. La Commissione di finanze del Senato avendomi fatto l'onore d'incaricarmi di difendere il progetto che è in discussione, io risponderò anzitutto a nome suo alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Carta-Mameli.

Quanto alle osservazioni e ai desiderî espressi dagli onorevoli Visocchi, Luchini e Casana, la Commissione di finanze non può che esprimere, per bocca mia, la sua simpatia per le aspirazioni da loro manifestate; ma naturalmente deve lasciare all'onor. ministro il còmpito di rispondere. Senza dubbio le condizioni delle quali ha parlato lungamente il senatore Luchini sono degne di ogni riguardo, e dal punto di vista militare io non posso non dividere le apprensioni da lui manifestate e comprendere la necessità di una conveniente linea interna, la quale possa provvedere, in caso di bisogno, a sostituire le linee che sono lungo il mare; ma, torno a ripetere, non è mio còmpito parlare su questo argomento e mi limito, per conseguenza, alla difesa del disegno di legge.

L'onorevole senatore Carta-Mameli ha fatto delle osservazioni al disegno di legge e preci-

samente alle convenzioni e ai capitolati che noi dovremmo approvare col primo articolo del medesimo.

La prima osservazione si riferisce alle varianti.

In ambedue i capitolati per la costruzione e l'esercizio delle linee Domodossola-Arona e Arona-Santhià-Borgomanero, c'è un articolo nel quale si dice che la Società Mediterranea subconcessionaria potrà proporre al Governo varianti d'esecuzione al progetto approvato, sulle quali il Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pronuncierà in via definitiva.

Pare a me che la dizione di questo primo comma dell'art. 7 dei due capitolati possa offrire una sufficiente e soddisfacente risposta all'onorevole senatore Carta-Mameli.

L'onor. Carta-Mameli dice che di varianti non dovrebbero esservene perchè il progetto è stato lungamente ed ampiamente studiato. Io non credo che sia stato tutto studiato sul terreno come mi pare supponesse l'onor. Carta Mameli, quindi è possibile che varianti se ne propongano nello studio definitivo del progetto.

Non possono però essere, a mio giudizio, e in questo concordo con l'onor. Carta-Mameli, di una grande importanza; ma comunque sia noi non dobbiamo allarmarcene perchè il primo comma dell'art. 7 dispone appunto che le varianti non saranno eseguite se il Governo non le consentirà. Spetta al Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di pronunciarsi in via definitiva. Quindi su questo punto credo che il Senato possa essere perfettamente tranquillo.

Viene poi la seconda obbiezione: quella sulle dotazioni. Ci sono in ambidue i capitolati degli articoli i quali stabiliscono le così dette dotazioni, vale a dire le somme che si stabiliscono fin da principio per dotare le due linee concesse del materiale mobile e d'esercizio. Queste dotazioni sono stabilite da principio e fino a certi limiti d'introito a 12 mila lire per la linea Arona-Borgomanero-Santhià e 20 mila per la linea Arona-Domodossola. Il senatore Carta-Mameli teme che queste dotazioni sono alquanto scarse, e cita anche l'opinione della Commissione di finanze, la quale in realtà nel rapporto esprime pure questo dubbio.

Ma io devo spiegare il pensiero mio e della Commissione di finanze nell'esprimere tale giudizio.

Se si trattasse di una rete nuova da costruire e da dotare di materiale mobile e di esercizio, le dotazioni, credo io, dovrebbero essere stabilite per tutta la durata dell'esercizio in una misura maggiore di quella stabilita nei capitolati. Le linee complementari italiane hanno richiesto più delle 12 mila lire, che sono previste per i primordi dell'esercizio dell'Arona-Borgomanero-Santhià, e le linee principali più delle 20 mila lire stabilite per l'Arona-Domodossola. Ma qui siamo in condizioni diverse.

Io consento col senatore Carta-Mameli che in tesi generale queste dotazioni possono parere scarse, ma dico che il problema è diverso. In sostanza, quanto durerà l'esercizio fatto sotto l'impero di queste convenzioni? Se la Società Mediterranea continuerà nell'esercizio della rete, che esercita ora, bisognerà fare un contratto, in cui si stabiliranno le norme anche per le dotazioni di tutta la rete; se invece essa cesserà allo scadere delle convenzioni, il Governo procederà al riscatto e quindi prenderà l'esercizio delle linee concesse. Dunque l'efficacia dell'articolo concernente le dotazioni si limita a quel breve tempo che passerà tra l'apertura del valico del Sempione e la scadenza delle convenzioni, vale a dire un anno al più, e probabilmente meno, inquantochè è sperabile, ma non meno probabile, che il Sempione si possa aprire all'epoca fissata per la quantità d'acqua che è stata trovata, e per lo strato mobile che si è incontrato dalla parte italiana.

Si tratta dunque di dotazioni stabilite per un brevissimo periodo iniziale; ed è evidente che, siccome il traffico non crescerà che con una certa progressione, così non ci sarà bisogno immediatamente di materiale mobile, nella misura che sarebbe richiesta dall'esercizio continuo di quelle linee. Credo quindi che le cifre stabilite per queste dotazioni siano sufficienti, tenuto anche conto della circostanza (che vale per la linea Arona-Domodossola) che per queste linee internazionali i convogli viaggiatori sono formati con materiale di lusso che generalmente viene dall'estero e percorre l'intera linea fino a destinazione. Così avviene pei treni del Gottardo che vanno a Milano e a Genova,

così pei treni contenenti carrozze della Compagnia del Nord francese che vanno a Venezia, ecc.

Questo fatto diminuisce naturalmente la quantità di materiale che si deve provvedere per fare l'esercizio, per cui per una causa e per l'altra ho la convinzione che nemmeno si potranno spendere quelle dotazioni chilometriche che sono state previste nella Convenzione, pur rimanendo vera, in tesi generale, l'osservazione fatta dall'onor. senatore Carta-Mameli.

Finalmente l'onor. Carta-Mameli ha parlato del riscatto. In quanto all'epoca del riscatto negli articoli che riguardano questa materia nei due Capitolati, è bensì detto che nel caso che il Governo non proceda al riscatto alla data del 30 giugno 1905, la facoltà del riscatto è protratta alla scadenza del trentennio, secondo le norme della legge del 1865 sulle opere pubbliche; ma, dice l'onor. Carta-Mameli, non è ivi detto quello che l'onor. ministro ha dichiarato alla Camera, vale a dire che il Governo si riserva la facoltà di anticipare il riscatto.

Ma pare a me che questa facoltà se non è esplicitamente detta è implicitamente accordata; se l'accorda da sè il Governo dal momento che nello stesso comma in cui si dice che quando il Governo non proceda al riscatto al 30 giugno 1905 la facoltà s'intenderà protratta alla scadenza del trentennio, si dice, anche, salvo quanto potrà essere concordato nel nuovo contratto.

Dunque siccome questo fatto della protrazione al trentennio si collega colla ipotesi che si rinnovino le Convenzioni colla Società Mediterranea, al rinnovarsi della Convenzione il Governo metterà per patto quella facoltà anticipata di riscatto, come già dichiarò alla Camera il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore Carta-Mameli ha parlato anche del prezzo, ed ha fatto questa osservazione: il prezzo preventivato era di circa 48 milioni e poi fu ridotto a 45 e rotti, e cioè a due milioni e mezzo di meno. Come mai, egli dice, la Mediterranea ha potuto ridurre di tanto questo prezzo?

La risposta è semplice. La Società Mediterranea come qualunque altra Società costruttrice, avrà fatto i suoi conti, introducendovi una frazione percentuale per rappresentare le alee e gli utili. Non si fa preventivo di costruzioni senza una quota per gl'imprevisti e per riservarsi un conveniente profitto; quindi non si sarà fatto probabilmente altro che diminuire il margine che la Società si sarà riservato nello stabilire il primo prezzo.

Quanto poi al valore assoluto delle somme stabilite per il riscatto, queste somme, come fu detto anche nella relazione della Commissione permanente di finanze, risultano manifestamente inferiori a quello che per linee che si trovano in circostanze analoghe, sono state effettivamente pagate.

Non parliamo dell'Arona-Borgomanero-Santhià, il cui prezzo chilometrico per il riscatto sarebbe di 267,000 lire, somma che è notevolmente inferiore alla media del prezzo che hanno costato tutte le linee italiane; ma per l'Arona-Domodossola si possono avere termini quasi precisi di confronto. Si tratta di una linea di approccio alla montagna; dunque si trova nelle condizioni stesse che si sono verificate per altre linee vicine, come la Gozzano-Domodossola, e l'Arona-Pino e, potremmo anche dire, per la linea Faenza-Firenze. Ma teniamoci alla linea Gozzano-Domodossola od alla Novara-Pino, che sono in condizioni assolutamente paragonabili, perchè contigue alla Arona-Domodossola e tracciate negli stessi terreni e nella stessa plaga.

Ora, dalla relazione sulle costruzioni delle strade ferrate italiane, dal 1° gennaio 1896 al 31 dicembre 1900, pubblicata dall'Ispettorato generale delle ferrovie, risulta che la Novara-Pino è costata 675,541 lire al chilometro, e la Gozzano-Domodossola 579,546 lire al chilometro; e notate che si tratta di costi, nei quali non furono computate nè le spese generali, nè l'interesse del capitale impiegato durante le costruzioni; per cui quelle somme andrebbero aumentate per fare un vero ed esatto confronto con quella che si dovrà pagare pel riscatto della Arona-Domodossola. Ma se confrontiamo quelle somme, anche così come sono senza aumentarle, con le 506,000 lire che verrebbe a costare per chilometro la linea Arona-Domodossola, troviamo che il prezzo sul quale l'onorevole ministro ha stabilito il riscatto, non è eccessivo e può, con tutta sicurezza, ritenersi proporzionato alla entità dell'opera.

Mi pare così di avere risposto alle osservazioni dell'onorevole senatore Carta-Mameli. Non mi rimarrebbe che di raccomandare il pro-

getto al Senato a nome della Commissione di finanze.

E certo che il passaggio del Sempione porterà un grandissimo incremento nei commerci e nella economia nazionale. L'Italia è posta in una situazione singolarmente favorevole, trovandosi sulla linea di congiungimento fra l'Oriente e la più ricca e popolata parte di Europa, l'Europa centrale e occidentale. Noi dobbiamo per conseguenza favorire in tutti i modi quei nuovi passaggi che sono destinati ad aumentare la facilità delle comunicazioni attraverso l'Italia, a rendere più rapide e più dirette, per le merci e pei passeggeri, le vie che conducono dall'estero al centro della valle del Po e ai porti di Genova e di Brindisi che sono i nostri porti principali sulla strada dell'Oriente.

Non parlo del porto di Venezia perchè ha la sua zona di efficienza speciale e di questa zona mostra di trarre un gran partito, come lo mostra il fatto che esso è andato continuatamente aumentando di attività, da pochi anni in qua, grazie, sopratutto, alla stazione marittima impiantata a Venezia dalla Società Adriatica.

Ora per render sempre più proficuo per il nostro paese il nuovo valico del Sempione, noi abbiamo due ordini di provvedimenti da adottare. Noi dobbiamo anzitutto procurare che gli accessi al Sempione siano costruiti in maniera da servire a quel grande traffico internazionale che noi ne aspettiamo; e d'altra parte dobbiamo pensare a mettere in perfetto assetto i porti ai quali quel valico mette capo; e non solo i porti stessi, ma anche le linee che danno accesso a quei porti. Quanto alle linee di accesso al Sempione io ho esposto alcuni dati nella relazione, per fare comprendere la necessità di sostituire alla linea esistente altre linee più adatte al traffico internazionale cui devono servire. Nondimeno, domando il permesso al Senato di esporre, molto concisamente, altri elementi che rendano più chiaro il confronto fra le nuove linee che si propongono e la linea esistente, anche perchè questa, per me, è una specie di questione personale.

Noi abbiamo adesso come accesso al Sempione la linea Novara-Gozzano-Domodossola.

Questa linea è stata trovata disadatta al traffico che ci aspettiamo dal Sempione, perchè non corrisponde nè per il suo andamento planimetrico, nè per il suo profilo, cioè per l'andamento altimetrico, alle condizioni nelle quali si trova la linea del Sempione da Losanna allo sbocco della gran galleria verso l'Italia.

Questa linea del Sempione si può veramente chiamare straordinaria, perchè non c'è passaggio alpino e forse non ce ne sarà mai in avvenire, che abbia il suo punto culminante ad un'altitudine così bassa; mentre il passaggio del Gottardo è a 1150 metri sul mare, il Brennero e il Moncenisio sono varcati ad altitudini ancora maggiori, il valico del Sempione raggiunge appena la massima altitudine nel centro della galleria a 700 metri, e agli sbocchi la sua elevazione è ancora minore.

Dunque questa è una linea eccezionale come linea di passaggio delle Alpi. Ora non sarebbe straordinario, che mentre una linea che attraversa le viscere delle Alpi offre pendenze non maggiori, salvo in un punto solo, di dieci per mille e un andamento pochissimo tormentato da curve, non sarebbe straordinario, dico, che noi lasciassimo sussistere per 70 o 80 chilometri dal lato italiano una linea d'accesso che presenta pendenze fino a 17 per mille e delle curve che si continuano l'una all'altra in un senso o in un senso contrario fino ad occupare quasi la metà dell'intero percorso?

È evidente che non si può lasciar sussistere una simile anomalia, non si può ammettere che una linea della quale si può facilmente dimostrare con cifre la pochissima adattabilità ad un traffico che da 30,000 lire al chilometro si elevasse a quei ben maggiori introiti chilometrici che ci promette il valico del Sempione, turbi e renda difficile, intercalandosi fra Losanna e i porti italiani, tutto l'esercizio di questa grande arteria nazionale. Fra Iselle, dove sbocca la gran galleria, e Domodossola, sono concentrate, per un breve tronco di 19 chilometri, le maggiori difficoltà dal lato italiano, e si possono perciò facilmente superare come cercai di mostrare nella relazione, senza nè sdoppiare i convogli, nè incagliare l'esercizio. Ma, appunto per ciò, tutti gli accessi a valle di Domodossola devono entrare nella categoria delle linee di pianura, come sono quelle che si trovano a monte di Iselle sino a Losanna.

Ora le stazioni anguste, le curve e le contocurve, le pendenze e le contropendenze sul tronco Gozzano-Domodossola sono tali ostacoli

che i grandi treni internazionali non potrebbero percorrerlo colla velocità necessaria, cioè con quelle velocità che pur sono consentite dall'andamento generale del passaggio.

Il Senato mi permetterà di non entrare in particolari, ma mi limiterò a fargli osservare, a titolo di esempio, semplicemente un caso, che è stato già rilevato da altri, per dimostrare l'influenza che possono, per esempio, esercitare le curve o le controcurve sull'andamento dei convogli.

Supponiamo due curve, l'una in un senso e e l'altra in senso contrario, raccordate da un breve tratto rettilineo, come ce ne sono parecchie sulla linea da Gozzano a Gravellona.

Sulle curve le rotaie sono in pendenza, cioè una è più alta dell'altra per parare alla forza centrifuga: quindi in una curva sono inclinate in un senso, nell'altra curva lo sono in senso contrario, e le due inclinazioni non si possono neppure raccordare nel breve tronco rettilineo intermedio. Immaginiamo ora, non i piccoli treni del traffico locale, ma un convoglio internazionale lungo 150 o 200 metri, macchina compresa, come saranno i convogli che verranno dal Sempione o che vi andranno, e pensiamo in quali condizioni si troveranno su quel tronco e quanto bisognerà ridurne la velocità per evitare accidenti.

Ma però può sorgere spontanea un'obbiezione che fu mossa realmente: e evidente che il traffico sul nuovo valico non potrà crescere ad un tratto, ma richiederà qualche anno prima di salire alle 45 o 50 mila lire previste per l'impianto del doppio binario. Facciamo dunque le opere necessarie per i primi anni d'esercizio, e rimandiamo la soluzione radicale del problema a quando sarà verificato quell'aumento di traffico che si prevede.

Ora io comincierò ad osservare che per mettere la Gozzano-Domodossola, in grado di provvedere al traffico iniziale, bisogna però sempre fare delle operazioni che non sono poco costose. Bisogna pensare ad allungare certe stazioni per renderle capaci di accogliere i più lunghi treni; e poi, volendo pur provvedere col solo tronco da Arona lungo il Lago Maggiore alle comunicazioni con Milano, bisognerà fare un raccordo a Gravellona o ad Ornavasso o in qualche stazione non lontana. Ora queste stazioni in cui si dovrebbe fare il raccordo, sono in condizioni tali che il raccordo costerebbe moltissimo.

Per dare soltanto un'idea, supponiamo che il raccordo si faccia a Ornavasso: ivi abbiamo una stazione che occupa poco più di 300 metri in lunghezza, situata fra due tronchi acclivi al 16 per mille da una parte e dall'altra; volendola trasformare in una stazione di smistamento cioè raddoppiarne o triplicarne la lunghezza, bisognerebbe rifare i tronchi di accesso, e poichè si trovano pure delle opere d'arte, ciò non si può fare senza una spesa considerevole. Circostanze analoghe, anzi peggiori, esistono pel raccordo a Gravellona. La questione è dunque risolvibile sì, ma complicata e tale che richiederebbe in ogni caso un grave dispendio.

Fra l'adattamento delle stazioni e i miglioramenti indispensabili in qualche punto e le opere pel raccordo occorrerà una spesa, che sarà per lo meno di un cinque milioni. Poi dopo due o tre o quattro anni il traffico del Sempione arriverà al limite pel quale si farà la seconda galleria e bisognerà installare il secondo binario, e allora bisognerà pensare a rifare quella linea, non potendosene più servire per l'aumentato movimento: cioè bisognerà fare allora quello che possiamo fare adesso meno il dispendio dell'addattamento.

La vostra Commissione crede adunque che non ci sia altra soluzione possibile che il provvedere una volta per sempre e in modo definitivo e perfetto alle comunicazioni col Sempione.

E allora tanto Torino quanto Milano e Genova avranno le loro comunicazioni nelle condizioni migliori, e lo smistamento si farà in un sol punto cioè ad Arona, le tre direzioni di Torino, di Genova e di Milano.

Ora non mi rimane più altro che rivolgermi, a nome della Commissione di finanze, all'onorevole ministro e raccomandargli la soluzione dell'intero problema, cioè i provvedimenti che ancora saranno necessari di adottare per trarre il massimo partito da questo nuovo valico.

Noi abbiamo in Italia uno dei più importanti porti d'Europa, il porto di Genova, il quale è andato meravigliosamente aumentando di potenza da pochi anni in qua. Ormai ha un movimento che oltrepassa i 6,000,000 di tonnellate, e si trova in grado di competere con quello di

Marsiglia, malgrado tutte le circostanze favorevoli nelle quali questo si trova.

Già molto si è fatto per migliorare il porto di Genova, quanto alle calate, ai magazzini e ai mezzi meccanici per facilitare il carico e lo scarico delle mercanzie; ma molto più si farà, anzi si farà tutto quello che sarà necessario per metterlo in grado di bastare anche al nuovo sbocco del Sempione, se l'onor. ministro penserà, come credo che ne abbia già dato l'affidamento, a stabilire quel principio dell' autonomia del porto, per il quale il porto di Genova, senza costar nulla allo Stato, potrà con le proprie risorse provvedere al suo ampliamento. Ma bisognerà anche, oltre a questa grande riforma, provvedere un giorno o l'altro al completamento delle linee di accesso al porto attraverso all'Appennino.

Le linee attuali provvedono abbastanza bene per ora; ma il fatto, pur troppo frequente, dell'interruzione del traffico, dimostra che c'è qualche cosa che non va; non solo c'è deficienza di materiale rotabile; non solo c'è insufficienza di parchi e per conseguenza ingombro di materiale, ma c'è anche il difetto della scarsa potenzialità delle linee d'accesso.

Io non nego che questa potenzialità sia già stata aumentata con il nuovo sistema introdotto per la ventilazione delle gallerie dei Giovi e di Ronco, quantunque ritengo che meglio si sarebbe provveduto ad aumentare questa potenzialità con l'applicazione della trazione elettrica lungo ambedue le gallerie.

Ma in ogni modo, anche valendosi, di questo mezzo per aumentare la potenzialità di quelle gallerie, ci troviamo, credo, non molto lontani dall' epoca in cui dovremo pur pensare a qualche nuovo valico. Non è il caso di fare ora delle proposte, ma la Commissione di finanza si permette additare l' importanza della questione all' onorevole ministro sperando che egli, che ha già mostrato di avere un così chiaro concetto della nuova situazione creata dal nuovo valico, saprà provvedere in tempo anche a questa necessità. Noi, non potremo trarre tutto il partito che il valico del Sempione offre all' Italia, senza mettere il porto di Genova e anche il porto di Brindisi e le linee che mettono capo a questi posti in condizioni tali da poter accogliere tutto il più grande movimento di merci e passeggeri che ci verrà dal Sempione, vale a dire tutto il traffico proveniente dai Cantoni francesi della Svizzera, e da quella gran zona francese che da Ginevra allargandosi a ventaglio va a prendere quasi tutta la larghezza del canale della Manica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Rendo, innanzi tutto, le maggiori lodi alla Commissione di finanze ed al suo illustre relatore, al quale sono grato vivamente della cortesia che egli ha usato verso di me. E prendo subito a rispondere, uno per uno, a tutti gli oratori che hanno voluto prendere parte a questa discussione e innanzi tutti all' onorevole senatore Carta-Mameli, che sentitamente ringrazio per il valido appoggio e per il grande ausilio di cui mi è stato benevolo. Senza ripetere tutte le osservazioni che egli ha fatto in merito alla legge, prendo atto, e con vivo compiacimento, della sua dichiarazione favorevole. Mi corre però l' obbligo di dare all' onorevole senatore tutti quei chiarimenti che egli mi ha chiesti; perchè io desidero che egli possa, non solo per ragioni economiche o per motivi politici, ma anche per considerazioni d' ordine tecnico, dare il suo parere favorevole con precisa cognizione di causa e con piena coscienza. Il primo dubbio espresso dall' onorevole Carta-Mameli riguarda le varianti. Io potrei non preoccuparmene perchè la questione è stata già così splendidamente svolta dal senatore Colombo; ma tengo a dare da parte mia quegli schiarimenti che a me solo debbono essere richiesti.

Innanzi tutto si deve riflettere che queste Convenzioni, si riferiscono a progetti i quali, benchè di massima, sono stati fatti sopra piani quotati rilevati sul terreno con la maggiore precisione.

Fatta questa dichiarazione aggiungerò, che, non è facile che debba avverarsi il bisogno di varianti, massime per la linea che da Arona va a Domodossola, il cui tracciato è quasi obbligato; sicchè io credo che se pure qualche variante potrà essere necessaria, essa non potrà portare che un lieve spostamento, forse soltanto poche diecine di metri. Ad ogni modo, in tesi generale, io ritengo che non sia giusto pronunciarsi contro le varianti sol perchè si teme che esse debbano dar luogo ad economie vantaggiose per la Società. Contro gli inconvenienti

possibili, e che io non voglio certo negare, della ammissione delle varianti, stanno indubbiamente molti vantaggi; e per questo ho preferito che ne fosse fatta menzione nel contratto, ed in modo tale che, quando esse debbano apportare un beneficio qualunque, questo non sia tutto per il concessionario, ma risulti a vantaggio anche dello Stato.

Se quindi mi saranno proposte delle varianti da parte della Società (e, ripeto, non ne prevedo alcuna importante almeno nella grande linea Arona-Domodossola e forse nemmeno per l'altra da Santhià per Borgomanero ad Arona), innanzi tutto io avrò il diritto di accettarle o di rifiutarle; ma se, ammettendole, ne risultasse una considerevole economia, il vantaggio di questa sarà diviso tra lo Stato e la Società.

Ma si è opposto che ciò non si è mai fatto. Fosse pur vero, si sarebbe fatto male. Ma nemmeno ciò è esatto perchè nei *forfaits* della Eboli-Reggio, per esempio, furono adottate colla approvazione del Governo talune varianti, delle quali l'economia di spesa è stato devoluta per metà a favore dell'appaltatore e per l'altra metà a benefizio dell'Amministrazione.

Alla Camera, poichè mi venne fatta questa osservazione, io detti una risposta che potrà sembrare vanitosa, ma che mi sembra opportuno ricordare al Senato.

Ero sindaco di Napoli quando furono presentati i piani definitivi per l'acquedotto del Serino, e vi erano molte varianti che diminuivano di assai il prezzo dell'opera. Io dissi: le accetterò, ma quale compenso riceverà il Municipio da queste variazioni?

Il contratto era per la garanzia di minimo fino a 38 milioni e mezzo; ebbene quella garanzia fu ridotta a 30 milioni.

Come si vede, adunque, non è solo questione di bontà intrinseca del contratto, ma anche del modo di esecuzione di esso; ed io cercherò con tutto l'impegno di fare in modo che questi contratti siano eseguiti convenientemente. (*Bene*).

Veniamo ora ad un secondo dubbio affacciato dall' onorevole Carta-Mameli, quello della dotazione del materiale mobile. Riguardo a questa, di fronte a ciò che la Società aveva richiesto, io stesso ho voluto la riduzione cui l'onorevole Carta-Mameli ha accennato.

La Società proponeva 30,000 lire per una linea e 20,000 per l'altra di dotazione immediata senza proposte di aumento pel seguito. A me queste somme sembravano troppo alte, sia perchè in tutte le concessioni, anche delle ferrovie costruite per conto dello Stato colla legge del giugno 1888, non si è prevista una dotazione iniziale eccedente le L. 12,000 a chilometro, sia perchè io sono convinto che il reddito dei primi anni non potrà essere tale da avere bisogno di una somma maggiore delle 20,000 e delle 12,000 lire a chilometro rispettivamente.

Si noti poi che le Convenzioni di cui discutiamo prevedono aumenti graduali nello ammontare delle dotazioni iniziali proporzionate al crescente sviluppo del traffico e ciò mi pare che basti per soddisfare ogni ulteriore esigenza: e confido per questo che il senatore Carta-Mameli non vorrà insistere.

La terza questione sulla quale io sono tenuto a dare schiarimenti è quella del prezzo di riscatto, fissato in 45,725 mila lire.

Per stabilire il prezzo con la maggior ponderatezza e convinzione che mi fosse possibile, io ho studiato col più scrupoloso interesse questo punto, e prego il Senato di permettermi che io lo venga esaminando.

Per la linea Santhià-Borgomanero, la Società su per giù ha riprodotto, con una variante, il progetto dell'ingegnere Giambastiani, il quale aveva fatto lo studio per conto dello Stato, ed i prezzi unitari proposti dalla Mediterranea sono stati precisamente quelli stabiliti dal Giambastiani. Questa è stata per me una grande norma.

Veniamo ora all'altra linea da Arona a Domodossola.

Per questa ho fatto esaminare, ed ho esaminato io stesso, le perizie colla massima cura, facendone personalmente uno studio speciale, giacchè mi premeva persuadermi della bontà della proposta.

Esaminando adunque i prezzi, non soltanto mi sono accertato che essi corrispondevano a quelli in uso nelle località attraversate, ma ho fatto anche un confronto fra i prezzi di questa nuova linea Arona-Domodossola, e quelli del tronco attiguo, in costruzione, Domodossola-Iselle; sembrandomi che il confronto con quest'ultima fosse adatto e conveniente, giacchè trattasi di una costruzione dal Governo affidata a prezzo fatto alla Mediterranea nella

stessa vallata. Da questo parallelo ho rilevato che i prezzi di base di questo nuovo contratto sono dal 25 al 26 per cento inferiori a quelli che erano stati previsti nel progetto del tronco Domodossola-Iselle, e che ribassati nella anzidetta misura, dopo un voto del Consiglio superiore, furono presi come base nel *forfait* contrattato dal Governo colla Società per questo tronco.

Il risultato rassicurante di tale confronto bastava, in sè, a persuadermi della convenienza del contratto attuale.

Un'altra modificazione importantissima è stata pure voluta dal Governo. Ed ecco di che si tratta. Per la linea Arona-Domodossola, la Società Mediterranea avea fatto la proposta in guisa che il tracciato di essa doveva attraversare il Toce quattro volte, senza toccare in alcun punto la linea attuale. A me pareva uno sconcio che in caso di impedimento d'una linea non si potesse avere il transito sull'altra, e quindi ho fatto fare degli studi accurati perchè si introducesse questa variante.

Si noti che fu necessaria una certa insistenza da parte del Ministero e dei suoi funzionari tecnici (ed io debbo lodarneli dinanzi al Senato) perchè da parte della Società non si voleva che queste due linee combaciassero.

La variante dovè essere studiata sul terreno; e ciò dette occasione ai funzionari governativi di rivedere i prezzi per modo che quei due milioni e mezzo di economia ai quali l'onor. Carta-Mameli ha accennato, dipendono in piccola parte da una diminuzione di lavoro derivante dalla variazione introdotta dagli ingegneri dell'Amministrazione; in parte da diminuzione di prezzi; ed in parte, finalmente, dalla somma di un milione tolto in blocco dal contratto dopo la valutazione già fatta, e riveduta dal Consiglio superiore.

E noti di più il Senato che, mentre in quasi tutti i contratti si stabilisce ordinariamente per gli imprevisti una percentuale del dieci per cento sul costo totale dei lavori ed altrettanto, o quasi, per le spese di amministrazione, noi abbiamo qui previsto per ciascuno di questi titoli solo il cinque per cento ed ancora nella somma di 45,725,000, che è il prezzo del riscatto, sono compresi gli interessi del capitale durante la costruzione, con una media decorrenza sul periodo corrispondente di trenta mesi fissato per l'ultimazione dell'opera.

Come vede il senatore Carta-Mameli, anche senza che io ripeta qui tutte quelle considerazioni che ha fatto l'onor. Colombo e che io mi era permesso di esporre alla Camera, nulla noi abbiamo trascurato perchè i calcoli fossero fatti con la massima accuratezza ed i prezzi unitari vagliati, uno per uno, con ogni diligenza e col maggior studio. Di guisa che io non temo di affermare che il contratto che oggi ho l'onore di presentare al Senato, sia non solo accettabile, ma buono, anche dal lato finanziario.

Ed io mi auguro che il senatore Carta-Mameli vorrà appoggiare questa legge non solamente per ragioni economiche e politiche, ma anche perchè si sarà persuaso, che essa è realmente buona e vantaggiosa.

Rispondo ora al senatore Visocchi e prima di tutto, gli porgo i miei ringraziamenti per l'appoggio che egli dà a questo disegno di legge e per le cortesi parole che egli mi ha rivolte.

Ma ho un increscioso dovere da compiere nel rispondere e cercherò di compierlo col miglior garbo possibile ben sapendo l'onorevole Visocchi come sia infinita la stima che io ho per lui.

In alcune considerazioni che egli ha fatto, quantunque ispirato dai più nobili sentimenti, a me sembra che egli sia incorso in qualche affermazione inesatta.

Prima di tutto egli disse: voterò la legge perchè riguarda nobilissime regioni, ma non vorrei che mentre si giova a quelle nobilissime regioni, se ne trascurassero altre che pure hanno diritto ad ogni considerazione.

In fondo egli disse: il Governo ha fatto delle promesse, ma io non credo a quelle promesse. Orbene, onorevole Visocchi, io credo che Ella abbia torto di non voler credere alle promesse del Governo, alcune delle quali sono già realizzate. Ma, se l'onorevole Visocchi non crede all'utilità degli sgravi, io debbo a mia volta ricordare che fra le promesse fatte dal presidente del Consiglio in nome del Ministero nel presentarsi alla Camera fu precisamente quella di volere alleggerire i pesi che per i farinacei gravavano molte popolazioni d'Italia e in ispecie le meridionali.

Ora, la maggior parte degli sgravi apportati con la legge già approvata dalla Camera, tor-

nerà precisamente a vantaggio delle contrade meridionali ed insulari. Vede dunque l'onorevole Visocchi quanta premura il Ministero pone nell'adempiere agli impegni assunti, ed io lo prego di voler avere maggior fiducia nelle promesse del Governo.

Ma veniamo più da vicino alle cose che egli desidera e alle doglianze che egli muove.

Ecco due convenzioni, dice l'onor. Visocchi, che interessano principalmente le regioni del Nord; mentre per il Mezzogiorno vediamo spesso negata una stazione su di una linea che ancora è in costruzione.

A questo proposito, l'onorevole Visocchi sa bene con quanta premura io mi occupi del suo desiderio; ma non posso nascondergli che non lievi difficoltà lo contrastino, giacchè il contratto è già fatto, e la linea, nel tratto cui egli allude, è già eseguita.

Ad ogni modo, posso assicurarlo che si sta studiando la cosa, per vedere se ancora la stazione si possa situare sulla linea come e dove egli desidera.

Quanto poi alla doglianza sua perchè nell'ultima recente riunione della Commissione chiamata a studiare i provvedimenti di sgravio e i provvedimenti finanziari alla presenza dei ministri interessati, si sarebbe accennato al proposito di trascurare le linee meridionali, mi corre l'obbligo di dichiarare all'onor. Visocchi che ciò non è punto esatto. La questione era sulle dichiarazioni solenni fatte dal presidente del Consiglio circa le strade ferrate complementari. Orbene, le strade ferrate complementari non riguardano solo il Mezzogiorno d'Italia, ma tutt'intera la penisola. Il programma comprende la Cuneo-Ventimiglia in Piemonte, due linee per la Lombardia, due pel Veneto, parecchie per l'Italia centrale, quattro pel Mezzogiorno ed una per la Sicilia. Per tutte le regioni, dunque, e la parola dell'onor. presidente del Consiglio non verrà meno, poichè io penso che queste linee saranno eseguite tutte. Ma noti, onor. Visocchi, che non una parola è stata detta in contrario e nessuno ha mai affermato che si debba ritardare l'esecuzione di queste linee. Ma si è detto, invece, che, quando si dovesse usare una preferenza, questo sarebbe data piuttosto a quelle regioni che ne avessero bisogno maggiore.

Ripeto dunque l'augurio e la preghiera che l'onor. Visocchi voglia prestare maggiore fiducia alle promesse del Ministero, che le manterrà per l'avvenire, come non ha trascurato di mantenerle per lo passato.

Anche all'onor. Luchini ho il dovere di rispondere brevi parole. Egli non si oppone all'approvazione di questo disegno di legge, ma dice: si pensa al settentrione d'Italia, si pensa al Mezzogiorno, ma al centro non si pensa affatto.

Egli allude principalmente alla Toscana, che vorrebbe collegata più direttamente con Roma per mezzo di una nuova linea interna, ed accenna a quella che da Orvieto dovrebbe, continuando per Siena e Lucca, mettere poi capo all'Italia superiore Mi piace riconoscere, che il notevole discorso dell'onor. Luchini è informato a principî assai giusti. Infatti non è chi non vegga come, anche per scopi politici e militari, occorra avere un maggior numero di linee che da Roma vadano nelle pianure della Lombardia. Ma una sol cosa non ha notato l'onor. Luchini, ed è che in questa materia bisogna andare a rilento e procedere a poco a poco, in relazione a quanto le nostre condizioni finanziarie ci possono permettere.

Non è certamente il ministro dei lavori pubblici che possa opporsi alla esecuzione di nuove ferrovie, chè anzi egli dovrebbe avere il desiderio di farne molte, tanto più che nessuno può dubitare che molte ancora ne occorrano al nostro paese.

Ma ben diversa portata avrebbe l'affermazione che io venissi a fare oggi al Senato, che sia assolutamente necessario farle subito!

L'onor. Luchini dice che qui è proprio il caso di mettere la sella sul cavallo.

D'accordo: ma se sapesse, onor. Luchini, quanti cavalli aspettano la loro sella in questo momento! (*Ilarità*).

Per esempio, vi è Genova che domanda, non solo una nuova linea per Milano, ma anche un'altra per Piacenza; vi è Livorno, che afferma la necessità di un'altra linea per il suo porto, la quale, staccandosi da Lucca, vada direttamente a Modena, ed allo stesso modo in tutte le parti d'Italia abbiamo una vera fioritura di desideri e di richieste di strade ferrate.

Ora, io sono d'avviso che un ministro il quale si rispetti, e intenda come sia doveroso l'ufficio suo di non fare promesse a cui sia poi costretto

a mancare, debba dire recisamente: andiamo adagio, con tutte queste nuove linee.

Ormai il Governo ha manifestato il proprio pensiero senza esitazione; da venti anni si aspetta la costruzione di diciassette linee, ed io ho già preso impegno di presentare opportune proposte perchè gradatamente queste linee abbiano il loro compimento.

Ora io credo che oltre questo solenne impegno nulla più si possa per ora dire da parte del ministro, ne di più si possa pretendere da chicchessia. Perchè se troppo si volesse fare o pretendere correremmo il rischio o di turbare l'equilibrio del bilancio dello Stato, o di lusingare soverchiamente le popolazioni, le quali avrebbero più tardi il diritto di pensare che noi abbiamo abusato della loro credulità.

Io dico dunque: parliamo chiaro; non ci limitiamo, per ora, a presentare la proposta che riguarda le linee di accesso al Sempione, già previste da una legge precedente, ma pensiamo anche alla costruzione delle altre ferrovie, che sono anch'esse sanzionate da leggi.

Gli impegni del Governo sono oramai formali, ma, come dissi, riguardano quelle ferrovie già votate, che le popolazioni aspettano perchè le sanno decretate sin dal 1879.

Soltanto dopo il compimento di queste, potremo domandarci se il paese non abbia la necessità di altre linee. E vedremo allora ciò che converrà di fare, a misura che i bisogni si faranno palesi almeno per ciò che riguarda le ferrovie che non potessero essere fatte col sussidio chilometrico, perchè per queste è aperta la via anco oggi.

Il senatore Luchini ha accennato anche alla necessità del raddoppiamento del binario della linea maremmana.

Posso assicurare che è un pensiero costante del Governo di fare in guisa che le attuali linee siano messe in condizione di far fronte allo incremento sempre crescente del traffico; ed io sono lieto di dire al Senato che nei primi cinque mesi di questo esercizio mentre sono scemati i viaggiatori, per ragioni ovvie, sono però di molto accresciuti gli introiti delle merci.

Il Governo, dunque, ha interesse ed obbligo di provvedere sia ai raddoppiamenti dei binari, dove occorrano, sia a tutte le altre opere necessarie perchè le linee in esercizio corrispondano allo sviluppo progressivo del traffico, mentre, come ho già dichiarato, sarebbe pericoloso l'affidamento della costruzione immediata di linee nuove.

Ed eccomi, ora, al senatore Casana, il quale mi chiede alcuni schiarimenti. Ripeterò anche a lui, prima di tutto, ciò che ebbi già occasione di dire alla Camera dei deputati, e cioè che fu una semplice dimenticanza il non avere enumerata fra le stazioni della Arona-Domodossola quella di Feriolo.

Aggiungo che questa stazione sarà fatta per corrispondere ai bisogni immediati dell'oggi, ma che il piazzale verrà preparato altresì per quanto possa occorrere nella ipotesi di una eventuale diramazione verso Pallanza ed Intra.

Per ciò che riguarda poi il servizio cumulativo, anche per questo argomento do le più esplicite assicurazioni, che qualora si facesse la linea da Feriolo a Pallanza ed Intra, la Società Mediterranea sarà obbligata al servizio promiscuo nella stazione di diramazione.

E devo aggiungere ancora che il ponte sul Toce, del quale ha parlato l'onorevole senatore Casana, sarà predisposto subito pel doppio binario, il quale potrà servire anche alla diramazione.

Quanto al terzo quesito che egli fa, cioè se il Governo consentirà in avvenire questa linea, io dichiaro esplicitamente che l'avrei consentita anche ora se non mi si fosse voluta imporre la condizione del riscatto obbligatorio per questa come per le altre linee di cui ci occupiamo.

Questo io ho creduto eccedesse le mie facoltà. Ma, ripeto, se questa linea venisse chiesta anche domani, dichiaro con tutta franchezza che non solo la linea sarà concessa, ma che potrà esserle accordato un conveniente sussidio dallo Stato nel limite massimo delle 5 mila lire per chilometro fissato dalla legge in vigore.

Questo io dico perchè è proprio mio vivissimo desiderio; ma alla Camera ho detto qualcosa di più e non voglio tacerla al Senato. Io credo che una linea da Feriolo per Pallanza ed Intra sia di tanta importanza commerciale, che qualora essa dovesse, un giorno, divenire internazionale mediante una congiunzione con la linea svizzera dal confine a Locarno, ciò potrebbe essere una ragione molto seria per spingere il Governo a fare anche di più accordando un sussidio maggiore.

Ed ora non mi resta che rispondere poche parole all'onorevole Colombo.

Egli ha detto: Con queste due convenzioni voi provvedete in gran parte al movimento del traffico che verrà dalla Svizzera. Badate però che questo movimento richiederà altresì che si provveda ai porti ed ai loro accessi. In modo principale egli ha inteso parlare del porto di Genova.

A questo proposito dichiaro esplicitamente che è già pronto il disegno di legge sul riordinamento del porto di Genova, sulla base dell'autonomia, e sarà mia cura presentarlo alla Camera appena questa sarà riaperta.

Con esso si provvederà largamente a quanto riguarda il porto di Genova, perchè si avrà un nuovo bacino di circa 40 ettare con profondità da 10 a 15 metri, tale da poter servire per le maggiori navi del mondo, e provvedere in modo sicuro all'avvenire prossimo del porto di Genova.

Ma ora debba fare un'altra dichiarazione rispetto ai valichi apenninici. E dirò subito con la consueta franchezza che questa mi sembra una preoccupazione assolutamente prematura. Gli attuali valichi dei Giovi che ora sono ventilati col sistema Saccardo, e che possono domani essere facilitati con l'adozione della trazione elettrica, potranno bastare per un carico giornaliero dai due a tremila vagoni. Dobbiamo sì tener d'occhio l'avvenire, ma non dobbiamo farci illusioni troppo grandi intorno ad esso; tanto più che vediamo sin da ora che, finchè il movimento del porto di Genova non avrà oltrepassato otto o nove milioni di tonnellate, gli attuali valichi apenninici saranno sufficienti. Ma dichiaro egualmente che, se con l'apertura del Sempione, o anche prima, il movimento del porto di Genova dovesse ascendere così vertiginosamente da rendere necessari nuovi valichi, io sarei il primo a venire innanzi al Parlamento per chieder nuovi fondi per la necessaria spesa.

Oggi però, sempre per non essere troppo facile a promettere e per non andare incontro a delusioni, ripeto che non sono persuaso ve ne sia la necessità.

Il senatore Colombo ha pure parlato del porto di Brindisi e del possibile raddoppiamento del binario da Brindisi ad Ancona. È una questione che si sta studiando dal Governo, e quando gli studi saranno compiuti, io presenterò il relativo progetto di legge al Parlamento. Spero che gli onorevoli senatori ai quali ho rivolte finora le mie parole saranno soddisfatti delle mie aperte dichiarazioni, che dovrebbero aver chiarito, così mi lusingo, i loro dubbi. E concludo pregando il Senato di voler confortare coi suoi suffragi favorevoli questo disegno di legge non soltanto per scopi economici e politici, ma anche, come dicevo da principio, per considerazioni d'ordine tecnico e finanziario; per la persuasione cioè, che in me è ferma ed intera, che con questo disegno di legge il Governo ha proposto alla sua approvazione due buoni contratti. (*Bene! Approvazioni*).

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Mi corre l'obbligo di ringraziare l'onor. ministro e l'illustre relatore della Commissione, delle spiegazioni date. E li ringrazio per due ragioni: per la squisita cortesia della forma, con cui risposero alle mie domande, e perchè i loro schiarimenti mi pongono in grado di votare la legge con animo tranquillo e con sicura coscienza.

Soltanto debbo chiarire un mio concetto, che forse non ho spiegato bene. Io non sono contrario alle varianti in genere. Pregai solo l'onorevole ministro di esser rigoroso nell'accettare le varianti, ammettendole nell'unico caso in cui le consiglino impellenti ragioni tecniche.

L'onor. ministro lo ha promesso, ed io nelle sue promesse ho fede.

COLOMBO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *relatore*. Ringrazio anch'io l'onorevole ministro delle assicurazioni che ha avuto la cortesia di darmi circa il progetto per l'autonomia del porto di Genova. Quanto alle linee di accesso, io devo rammentare all'onor. ministro che non ho domandato che ci si provvedesse immediatamente.

Io ho detto soltanto questo: la questione degli accessi al porto di Genova è un problema che s'imporrà, perchè io credo che quel porto avrà un traffico continuamente crescente in un breve periodo. Ed io confidavo appunto (e vedo che ho avuto ragione di confidare, che l'onorevole ministro rispondesse che quando si verificherà questo aumento in tale misura da richiedere un terzo valico, egli non mancherà di provvedervi.

CASANA. Domando la parola.

LUCHINI O. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Ho chiesto di parlare soltanto per ringraziare l'onorevole ministro delle esplicite e gentili dichiarazioni.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Luchini ha chiesto di parlare, io sono in dovere di dar comunicazione al Senato di un ordine del giorno da lui presentato.

Esso è del seguente tenore:

«Il Senato, confidando che nella revisione del programma finanziario più volte annunziato dal Governo, saranno oggetto della sua sollecitudine tutti i problemi che si connettono alla prossima apertura del Sempione, alla imminente scadenza delle Convenzioni ed alla determinazione delle reti, alla scelta fra il chiesto raddoppiamento di alcuni binari e la costruzione di tronchi nuovi, alla difesa militare, passa alla discussione degli articoli».

Ha facoltà di parlare il senatore Luchini Odoardo.

LUCHINI O. Debbo fare una sola dichiarazione.

Io, e me ne duole, sono stato frainteso dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Io non ho chiesto progetti, nè tampoco progetti di ferrovie; io mi sono riportato alle stesse sue dichiarazioni fatte innanzi l'altro ramo del Parlamento.

Egli ha detto che dovevano eseguirsi le reti delle ferrovie complementari, ma doveva tenersi conto anche delle condizioni nuove, esser necessario avere un concetto organico di ciò che deve farsi.

Ora non può negarsi che quei gravi problemi cui accennava, s'impongono, ed io domando che il Governo ne faccia oggetto di studio, perchè poi si venga alla deliberazione ed all'attuazione delle ferrovie che si credono utili via via, quando il momento verrà.

Accennavo, per esempio, alla scadenza delle convenzioni, e diceva: se la Società che deve esercitare la rete Mediterranea, dato che la divisione rimanga qual'è, dice: ho bisogno di una linea longitudinale interna per avere veramente una rete, e faccia buone condizioni allo Stato, che potrebbe approfittare di questo vantaggio, vorrebbe l'onorevole ministro dei lavori pubblici escludere *a priori* che non ci sia l'opportunità di studiare anche questa combinazione?

Io dunque domando che nel suo programma di studio entrino anche le considerazioni che ebbi l'onore di esporre al Senato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Odoardo Luchini?

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto debbo dire che il ministro non ha mai dichiarato di voler procedere ad un nuovo piano organico delle strade ferrate (*Approvazioni*); e quando nella Camera dei deputati il giorno nove di maggio un simile desiderio venne espresso dall'onor. Lacava, io dovetti rispondere negativamente nel modo più esplicito.

Ho, di fronte a me, la grave questione delle ferrovie complementari, già sancite da leggi anteriori, e questa promisi di studiare e di risolvere.

Ma io non posso aggiungere alle complementari altre linee non previste in nessuna legge dello Stato.

Io pregherei quindi l'onor. Luchini di non volere insistere nel suo ordine del giorno che non posso accettare. Io non credo, mi piace ripeterlo, che il Governo possa oggi assumere di fronte al paese l'obbligo di presentare un nuovo piano di tutte le strade ferrate necessarie, ciò che sarebbe pericolosissimo. (*Approvazioni*).

Si aprirebbe la via a troppo larghe speranze e tutto il paese sarebbe domani disilluso. Questo non credo sia opera coscienziosa da parte di un ministro e di un galantuomo. (*Approvazioni vivissime*).

Perciò se il senatore Luchini vuole convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione, io l'accetto volentieri; ma se egli lo mantiene come ordine del giorno, che dovrà con solennità esser votato, io debbo mio malgrado pregare il Senato di rifiutargli la sua approvazione. (*Nuove approvazioni*).

LUCHINI O. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCHINI O. A me pare che ai bisogni futuri del paese si dovrebbe sempre con mente previdente pensare e non sempre vedere i pericoli che il ministro teme. Ad ogni modo lo prego almeno per ora di considerare come raccomandazione

quello che nel mio ordine del giorno si contiene.

Dopo ciò non insisto e lo ritiro.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto, come raccomandazione, ciò che si contiene nell'ordine del giorno presentato dall'on. Luchini.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le due Convenzioni stipulate addì 28 novembre 1901, l'una fra il ministro dei lavori pubblici e il ministro del tesoro per l'Amministrazione dello Stato ed i signori commendatore avvocato Paolo Manusardi, presidente della Deputazione provinciale di Milano, ed il commendatore ingegnere Clemente Maraini, il primo quale rappresentante della provincia di Milano ed il secondo quale mandatario della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una linea di ferrovia a sezione ordinaria da Domodossola ad Arona; l'altra fra gli stessi ministri ed i signori nobile ingegnere Severino Casana, senatore del Regno e sindaco di Torino, e il commendatore ingegnere Clemente Maraini, il primo quale rappresentante del comune di Torino ed il secondo quale mandatario della Società della Rete Mediterranea, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della linea da Santhià per Borgomanero ad Arona.

L'approvazione di ciascuna delle due Convenzioni rimane subordinata alla seguente aggiunta: In qualunque tempo avvenga il riscatto, dalla data di esso cesserà la sovvenzione chilometrica alla linea o alle linee riscattate (1).

(Approvato).

Art. 2.

I prefetti, dietro richiesta della Società subconcessionaria, emetteranno i decreti di urgenza per autorizzare la occupazione immediata dei terreni occorrenti alla costruzione delle linee di cui nelle Convenzioni approvate colla presente legge, e per la procedura di esproprio saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re, non più tardi del 31 marzo 1904, presenterà al Parlamento un progetto di legge per determinare in qual tempo sarà da effettuarsi il riscatto delle linee contemplate nelle Convenzioni approvate con la presente legge, qualora a quella data non siano intervenuti speciali accordi in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione medesima.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà fra poco votato a scrutinio segreto.

Fissazione di giorno per lo svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, ha facoltà di parlare il senatore Astengo.

ASTENGO. Io avevo presentato un'interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio sul progetto di legge degli organici. Desidererei sapere dal medesimo quando posso svolgerla...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Io sono agli ordini del Senato, e sono pronto a rispondere anche subito...

ASTENGO. Però io dovrei parlare a lungo, dovendo svolgere parecchie considerazioni...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Si potrebbe svolgere l'interpellanza de senatore Astengo alla ripresa dei lavori del Senato...

ASTENGO. Accetto.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che la interpellanza del senatore Astengo sarà svolta alla riapertura delle sedute del Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, approvati ieri ed oggi per alzata e seduta. Prego

(1) Per la convenzione vedi stampato della Camera dei deputati n. 330.

il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Saluto al Presidente.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Prima che si chiuda questa seduta io credo di farmi interprete dell'unanime sentimento dei miei colleghi, rivolgendo all'onorando nostro presidente un vivo ringraziamento per il modo come ha diretto le nostre discussioni, ed un sincero augurio che per molti anni ancora la sua preziosa esistenza sia conservata alla Patria. (*Prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Mi considero obbligatissimo all'onorevole Serena ed all'intiero Senato di questa novella prova di benevolenza che ricevo, inattesa, e non saprei egualmente dire, meritata.

Io cerco semplicemente di fare modestamente il mio dovere, e mi studio di servire come so, e posso, la patria, nella misura delle mie piccole forze.

Accolgo di gran cuore gli augurî dell'amico Serena e degli altri colleghi, e vedrò di rendermi degno della loro benevolenza.

E frattanto esprimo l'augurio il più sincero, che il nuovo anno sia per voi fausto e felice, come coi vostri augurî mi avete procacciato la maggiore soddisfazione che mi fosse lecito sperare. (*Nuovi e vivissimi applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali:

Senatori votanti	86
Favorevoli	72
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino a colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona:

Senatori votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 341, Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901:

Senatori votanti	86
Favorevoli	83
Contrari	3

Il Senato approva.

Proroga del termine per la circolazione dei bnoni agrari del Monte dei Paschi di Siena:

Votanti	86
Favorevoli	83
Contrari	3

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 5 gennaio 1902 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXIX.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del senatore Resti-Ferrari — Congedi — Comunicazione — Commemorazione del senatore Desimone — Svolgimento della interpellanza del senatore Astengo al presidente del Consiglio dei ministri intorno al disegno di legge già approvato dal Senato nella seduta 1° maggio u. s. sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato — Parlano l' interpellante ed il presidente del Consiglio dei ministri — L' interpellanza è dichiarata esaurita — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie » (N. 245) — Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell' atto di transazione 29 marzo 1900 c. ll' Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano, relativo alla vertenza per l' interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra » (N. 238) — Discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 226) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Saladini, Ginistrelli, Maragliano, Pisa, Carnazza-Puglisi ed Odescalchi — La discussione generale è dichiarata chiusa, riservata la parola al relatore ed al ministro di agricoltura, industria e commercio — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva — Fissazione di giorno per lo svolgimento di una interpellanza.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dell' interno, di grazia, giustizia e dei culti, del tesoro, delle finanze, della marina, della guerra, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi, dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Colonna Fabrizio di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 71. — Il sindaco del comune di S. Severo (Foggia), a nome di quella Giunta municipale, fa istanza al Senato perchè vengano modificati gli articoli 3 e 4 del disegno di legge sugli « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » in riguardo ai comuni che già hanno abolito il dazio sui farinacei.

« 72. — Il R. commissario del municipio dell' isola del Giglio fa istanza identica alla precedente.

« 73. — Il presidente della Società di mutuo soccorso fra i maestri comunali di Messina, fa istanza al Senato, a nome di quella associazione, per ottenere una riduzione di prezzo sui viaggi in ferrovia e sui piroscafi postali.

« 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. — I sindaci delle città di Faenza, Novara, Codogno, Prato (Toscana), Bronte (Catania), S. Agata Feltria, Firenze e Abbiategrasso, a nome delle rispettive Giunte comunali, fanno istanza identica alla precedente n. 71.

« 82. — Il sindaco di Lodi fa istanza al Senato perchè siano ammessi al corso governativo, del quale si tratta nell' art. 3 del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », anche quei comuni che prima dell' attuazione della legge avessero temporaneamente sospeso il dazio sui farinacei.

« 83. — Il signor Pietro Bona di Stili (Gerace), ed altri 113 cittadini di Stilesi, fanno istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

« 84. — Il cardinale arcivescovo di Napoli, il cardinale arcivescovo di Capua ed altri 13 arcivescovi e vescovi delle diocesi della Campania fanno istanza identica alla precedente.

« 85. — L' arcivescovo di Taranto ed altri 13 vescovi delle Puglie, fanno istanza identica alla precedente.

« 86. — L'arcivescovo di Reggio ed altri 18, fra arcivescovi e vescovi delle Calabrie, fanno istanza identica alla precedente.

« 87. — Il cardinale arcivescovo di Torino ed altri 21 tra arcivescovi e vescovi di Liguria e Piemonte, fanno istanza identica alla precedente.

« 88. — La contessa Elena Filippani fa istanza al Senato per una riforma dei regolamenti carcerari attualmente in vigore ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Colonna Fabrizio di dar lettura di una lettera del presidente della Corte dei conti.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge:

Roma, 3 gennaio 1902.

In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1872, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all' E. V. che nella seconda quindicina di dicembre 1901, non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI.

Giuramento del senatore Resti-Ferrari.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avvocato Giuseppe Resti-Ferrari, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati in altra tornata, prego i signori senatori Cadenazzi e Manfredi a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il senatore Resti-Ferrari presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor avvocato Giuseppe Resti-Ferrari del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Mezzanotte domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia. I senatori Secondi e Rossi Angelo, per motivi di salute, domandano un congedo di un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Il senatore Negrotto Cambiaso scrive che, per motivi di salute, non può intervenire alle sedute del Senato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Devo comunicare al Senato la seguente lettera del nostro collega Fabrizio Colonna:

« *Eccellenza*,

« La prego accogliere e fare accettare le mie dimissioni da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

« Con profonda osservanza della E. V.

Dev.mo
FABRIZIO COLONNA ».

Do atto al senatore Colonna di questa rinunzia.

Cammemorazione del senatore Desimone.

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Mi è grave dovere, al primo riaprirsi dei nostri lavori, annunziare la perdita di un altro collega. Il senatore Giuseppe Desimone mori nel giorno sette del corrente mese in Tora, presso

Gaeta, dov'era nato, nell'età di soli cinquantott'anni.

Deputato al Parlamento per Caserta fra il 1886 ed il 1892, egli era entrato a far parte di questo Senato nel novembre 1892; ma tranne poche parole da esso pronunciate in pubblica adunanza nella Camera dei deputati, non appare che in altra maniera abbia partecipato attivamente ai lavori dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Però il Desimone godeva fama d'uomo colto e per una lunga serie d'anni mostrò di voler partecipare largamente alle lotte di carattere politico. Ma preferì invece rimanere nell'ambito della vita pubblica, comunale e provinciale, dove spiegò una rara attività per la difesa degli interessi d'indole strettamente locale. Coprì pertanto e tenne con onore le cariche di sindaco e di membro, poi di presidente, del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro; chè anzi esercitò per assai tempo, in mezzo a lotte ardenti di partito, un vero predominio sulla vita pubblica di quella provincia. Ma da parecchio tempo in qua egli si era pressochè ritirato dagli affari e si occupava esclusivamente del miglioramento delle sue terre, le quali, mercè l'opera del Desimone, avevano preso l'aspetto di poderi modello. Con ciò egli si era reso particolarmente benemerito presso le classi rurali, le quali dall'atteggiamento dei proprietari traggono lo stimolo e l'esempio più efficace d'ogni altro, a seguire nella coltivazione delle terre i metodi, che alla prova si mostrano più convincenti.

Amici ed avversari non posero mai in dubbio la lealtà del carattere congiunta all'energia ed alla fermezza dell'Uomo, e vivendo in mezzo alle sue terre il nostro Desimone veniva giustamente considerato come il tipo del gentiluomo di campagna. Perciò la morte di lui destò largo cordoglio in quelle popolazioni, che lo apprezzarono in vita per le sue qualità di mente e di cuore.

Che Dio conceda pace all'anima sua! (*Benissimo*).

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Interpellanza del senatore Astengo al presidente del Consiglio dei ministri intorno al disegno di legge già approvato dal Senato nella seduta del 1° maggio u. s. sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Astengo per lo svolgimento di questa sua interpellanza.

ASTENGO. Onorevoli colleghi! La mia interpellanza, sebbene sembri molto modesta, ha invece una speciale importanza perchè riguarda anche i diritti del Senato; quindi io faccio appello a tutta la vostra benevolenza.

Ricorderà il Senato che molte volte si è criticato l'abuso delle continue mutazioni dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, e anche nella Camera elettiva si fecero uguali critiche, finchè la vostra Commissione permanente di finanze propose un ordine del giorno col quale s'invitava il Governo a regolare con apposita legge la materia dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato.

Approvato dal Senato quest'ordine del giorno, l'onor. Pelloux, allora presidente del Consiglio dei ministri, presentò un progetto di legge sul quale riferì, con una dottissima relazione, l'onorevole Ricotti.

Quel progetto non ebbe seguito per la chiusura della Sessione, ma l'onor. Saracco subito si fece un dovere di ripresentarlo. Fu mandato agli Uffici, fu nominata una Commissione della quale era presidente l'onor. Taiani, e membri gli onor. Roux, Rattazzi, Borgatta e Astengo.

La Commissione propose alcune modificazioni, le stesse che aveva suggerite l'onor. Ricotti, relatore della Commissione precedente, e il progetto venne dinanzi al Senato.

L'onor. Zanardelli succeduto all'onor. Saracco nella presidenza del Consiglio dei ministri, disse che accettava quel progetto, e consentì che sul progetto della Commissione si aprisse la discussione.

Fatta la discussione e approvato il progetto, l'onor. Zanardelli con una bella relazione lo presentò subito alla Camera dei deputati, avvertendo che quel progetto coincideva perfettamente con le sue idee sulla necessità che i ruoli organici fossero approvati dal potere legislativo e non dal potere esecutivo.

E la ragione era evidente; perchè da 30 anni a questa parte noi abbiamo assistito a questa lanterna magica di ruoli organici, sempre fatti col pretesto delle necessità del pubblico servizio, ma tra le righe dei quali si capiva che in realtà si voleva favorire l'uno o l'altro impie-

gato. E chi è pratico della pubblica amministrazione sa che spesso accadeva che aumentandosi un posto di direttore generale, oppure di capo divisione, e sopprimendosi, per stare nei limiti della spesa, uno o due posti di segretario, il fine era facilmente raggiunto.

Tutto ciò è evidente che porta la demoralizzazione nella classe degli impiegati, che vedono poco tutelati i loro diritti di carriera con danno evidente dei pubblici servizi.

Peggio ancora poi quando qualche ministro si è permesso di decretare nuovi ruoli organici con un articolo in fine così concepito: « Disposizioni transitorie. Per la prima attuazione di questo ruolo organico è data facoltà al ministro di derogare alle norme di ammissione », ecc. Così che cosa succedeva? che nell'attuazione di questo ruolo organico, il ministro poteva anche prendere il suo servitore, il suo barbiere, per modo di dire, e crearlo segretario o capo-sezione, e farlo entrare così dalla finestra e non dalla porta grande dei concorsi e degli esami.

Potremmo molti di noi ricordare quanti sono entrati così di strasforo nelle Amministrazioni dello Stato, e potremmo anche farne i nomi.

Approvato dunque dal Senato questo progetto, l'onor. Zanardelli lo presentò alla Camera dei deputati con parole che tornavano in elogio del progetto stesso.

Mi piace ricordare alcune parole della relazione dell'onor. Zanardelli alla Camera dei deputati: « Questo disegno di legge moveva al pari del primo (quello dell' onor. Pelloux) dal principio dell' esclusiva competenza del Parlamento, in ordine alla modificazione del numero dei Ministeri, sciogliendo quindi, nel senso più largamente favorevole alle facoltà parlamentari, le questioni concernenti i ruoli organici delle pubbliche Amministrazioni ».

Ma lo strano è che questo progetto, presentato dall'onor. Zanardelli alla Camera dei deputati il 2 maggio 1901, s'è poi arrenato negli archivi della Camera, - cioè mi spiego meglio - non andò agli Uffici. Io naturalmente anche come relatore dell'ultimo progetto, sento il bisogno di domandare perchè questo progetto non ha avuto il suo corso regolare.

Se dalla Camera dei deputati viene a noi un progetto di legge, nessuno si immagina che possa rimanere sepolto negli archivi del Senato; del resto l' illustre nostro presidente, vigile custode delle buone e corrette norme parlamentari, non lo permetterebbe certo.

Ora come va che il progetto approvato dal Senato è rimasto negli archivi della Camera senza nemmeno passare agli Uffici? A me pare che in tutto questo vi sia una grave mancanza di riguardo verso il Senato.

Ecco perchè ho presentato questa interpellanza. Si dice, ma io non lo credo, che il Ministero forse aveva altri criteri diversi e desiderava che non si andasse in fondo; ma allora era meglio ritirare il progetto e non disturbare una Commissione di galantuomini per studiarlo inutilmente.

Aggiungo qui un altro rilievo che mi pare grave.

Appena approvato dal Senato questo progetto di legge, vennero le discussioni dei bilanci. Alla Camera l'onor. Cocco-Ortu disse: che in omaggio al progetto approvato dal Senato, il Governo non poteva fare nuovi ruoli organici con decreti reali, occorrendo una disposizione legislativa. Lo stesso disse l'onorevole Giolitti, quando gli si raccomandò di fare qualche variante nel ruolo organico di un'amministrazione da lui dipendente.

Potevamo esser certi che nel frattempo nessun ministro avrebbe fatto nuovi ruoli organici. Invece abbiamo avuto quasi una valanga di nuovi organici.

Ha cominciato l'onor. Wollemborg e poi quasi tutti gli altri ministri. E lo stesso onor. Giolitti che aveva dichiarato qui che si sarebbe astenuto, in omaggio al voto del Senato, di fare nuovi ruoli organici, ha invece dato corso ad un nuovo ruolo per l'amministrazione carceraria. Potrei dire molte cose su questi ruoli organici, specialmente su quelli nei quali si è inserita quella famosa facoltà al ministro: « Per questa prima volta è data facoltà di derogare alle norme di amministrazione », ecc.

Ma non credo di entrare oggi in questa discussione. La faremo ai bilanci rispettivi, e mi riservo allora libertà di parola e di giudizio.

Ora lo scopo della mia interpellanza è questo: perchè il progetto si è arrenato?

Quale è la mano occulta che l' ha fermato negli archivi della Camera e impedì che si presentasse agli Uffici?

L' onor. Zanardelli potrà dire: la Camera non ha avuto tempo di discuterlo perchè asse-

diata da una quantità di progetti più importanti.

Sarebbe una scusa ben magra, perchè la Camera dei deputati trovò anche il tempo di discutere progetti di nessuna importanza, come quelli di aggregazioni di frazioni di comuni ad altri comuni, di tombole, ecc.. Poteva quindi, se voleva, aver tutto il tempo di discutere anche il progetto sugli organici che toccava una delle garanzie maggiori per la classe degli impiegati.

Del resto non si potrebbe fare alcun appunto alla Camera se non trovò il tempo di discutere anche il progetto degli organici, perchè non aveva dinanzi a sè alcun progetto.

E perchè poi non ostante le dichiarazioni fatte dai ministri, e al Senato e alla Camera, essi hanno creduto, stretti dalle così dette necessità di servizio, di far nuovi organici? Così operando essi hanno reso poco omaggio al voto del Senato, e, credo, anche un cattivo servigio alle amministrazioni dello Stato.

Io non dirò più oltre perchè, ripeto, riserbo le mie osservazioni a quando discuteremo i bilanci.

Riassumendomi, domando all' onor. presidente del Consiglio dei ministri quali sono i suoi criteri sulla materia.

Tutti i giorni noi vediamo annunciato nei giornali che per il Governo è un debito d'onore di pensare alla classe degli impiegati, e che si sta studiando un progetto di legge sullo stato degli impiegati.

Son 30 anni che si dice sempre questo! Ne furono presentati molti progetti sullo stato degli impiegati. Uno ebbe anche l'onore dell'approvazione del Senato e ne fu relatore il compianto Bargoni. Ma non arrivò in porto e si arenò nella Camera.

Io dubito molto che un progetto di legge sullo stato degli impiegati arrivi mai in porto. Si capisce: un progetto simile, come quello sugli organici, è tutto a garanzia degli impiegati dello Stato; e nessun ministro le vuole queste garanzie, poichè vuole avere la mano libera di fare e disfare come meglio crede.

Si intende che parlo in senso oggettivo, non per dare colpa più a un Ministero che all'altro, dico solo che in generale i Ministeri hanno sempre mostrato di volere avere i maggiori poteri sul personale, di non volere controlli, e quindi a parole sono sempre larghi di sentimenti benevoli per la classe degli impiegati, in fatto, poco o niente.

Ora io desidero sapere se il progetto sugli organici il Governo vorrà ripresentarlo, poichè quello approvato dal Senato disgraziatamente cadrà da sè colla chiusura della sessione, e se veramente vorrà poi anche presentare un disegno di legge sullo stato degli impiegati.

Riservo la mia risposta dopo che avrò sentito l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Non ho che una sola parola da dire.

Come l'onor. Astengo ha esposto, io ho accettato il disegno di legge, del quale egli parlò, e appena approvato dal Senato mi sono affrettato a presentarlo alla Camera dei deputati. Ma la Camera, come ognuno sa, ebbe un periodo molto laborioso, e quindi questo progetto, come l'onor. Astengo ha detto, non ebbe corso.

Potrei anche, se vuole, ammettere di 'avere il torto di essermene dimenticato, ma in questo caso è un torto comune a tutti. Alla presidenza della Camera, ai 508 deputati, perchè nei progetti pendenti c'è di solito qualcuno che domanda a qual punto si trovino e li sollecita; e sopratutto poi se l'è dimenticato l'on. Astengo, perchè se invece di fare adesso una interpellanza, me ne avesse parlato qualche tempo fa, io ben volentieri mi sarei fatto premura di sollecitarlo.

Dunque ripeto che, al caso, questa mia colpa è comune a tutti e sopratutto all'onor. Astengo il quale ha tanto a cuore questo progetto (*Si ride*).

Dichiaro però che se continuerà la sessione farò in seguito quello che avrei fatto prima, ove, come ho detto e ripetuto, l'onor. Astengo mi avesse prima ricordato la cosa; se invece la sessione si chiuderà lo ripresenterò. Non posso evidentemente dire di più.

Quanto poi all'accusa fatta dall'onorevole interpellante ad alcuno dei miei colleghi per aver essi presentato dei nuovi organici, potrei dire in via generale che un progetto di legge non è legge, e quindi non è obbligatorio. Ma dirò

ben di più, dirò che nel caso in discorso, sarebbe in parte colpa delle disposizioni votate qui dentro se alcuni dei miei colleghi hanno presentato quelle variazioni.

Vi è infatti un ordine del giorno votato in quell'occasione dal Senato che dice: « Il Senato invita il presidente del Consiglio dei ministri a voler comunicare alla Camera entro tre mesi dalla promulgazione della legge sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato un fascicolo in cui siano riprodotti tutti i ruoli organici, i quali trovandosi in vigore alla data della promulgazione della legge stessa, cadano sotto il disposto dell' art. 2 ».

Dunque è naturale che se ciascun ministro deve presentare questo fascicolo con gli organici definitivi, deve fare delle indagini e presentare i migliori possibili, e questa è una ragione di più che sta contro l' onor. Astengo, una ragione da cui i miei colleghi possono aver avuto impulso imperioso.

Quanto poi alla legge sullo stato degli impiegati io assicuro il senatore Astengo che essa sarà presentata, e che il suo corso sarà perseguito con tutta energia.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio anzitutto l'onor. presidente del Consiglio di questa ultima dichiarazione, che la legge sullo stato degli impiegati sarà quanto prima presentata.

Non posso accettare il rimprovero, che se il Governo si è dimenticato di sollecitare l'approvazione del progetto sugli organici, anche io, come relatore, me ne sono dimenticato, perchè il mio còmpito fuori di quest'aula è cessato. Io non debbo occuparmi se alla Camera dei deputati un progetto sia subito inviato agli Uffici pel suo esame, o se per preghiera di qualcuno è messo nel limbo. A ciascuno la sua responsabilità.

In quanto all'ordine del giorno che, secondo l'onorevole Zanardelli, giustificherebbe i nuovi ruoli organici, decretati in questi ultimi mesi, io debbo dire che è ovvio, è elementare che quell'ordine del giorno riguardasse non già la facoltà al potere esecutivo di fare nel frattempo nuovi ruoli organici, ma riflettesse solo gli organici in vigore in quel momento.

Il Senato con quell'ordine del giorno intendeva dire: siccome abbiamo una valanga di organici - e in qualche Ministero ve ne sono fatti trenta o quaranta nel giro di quindici o venti anni - stabiliamo quali sono gli ultimi. Quindi l'interpretazione dell'onor. Zanardelli non è esatta, ed io non posso affatto accettarla.

Del resto è stata una dimenticanza sua, non mia, il non sollecitare questo disegno di legge.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*... No! No!

ASTENGO... Se non fu una dimenticanza, fu quel che fu. Non è il caso ora di dire di più, sebbene mi sarebbe molto facile. Constato il fatto, che quel progetto di legge, approvato dal Senato, non ebbe seguito, commettendosi così una mancanza di riguardo verso il Senato. Se un progetto di legge, anche di nessuna importanza, anche d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, viene presentato a noi, il nostro presidente si fa un dovere di mandarlo immediatamente agli Uffici. Al contrario i progetti approvati dal Senato vanno a dormire negli archivi della Camera. Che vi siano forse due pesi e due misure? Il Senato ha gli stessi diritti della Camera dei deputati, e non deve fare il comodo della Camera, come la Camera non deve fare il comodo nostro. Quindi devo insistere pregando l'onor. presidente di provvedere perchè i diritti del Senato siano salvaguardati in egual misura come quelli della Camera dei deputati. Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Siccome non venne fatta alcuna proposta, così dichiaro esaurita l'interpellanza.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie » (N. 245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie ».

Prego il senatore, segretario, Colonna Fabrizio di darne lettura.

COLONNA F., *segretario*, legge:

Articolo unico.

Con speciale disegno di legge, da presentarsi al Parlamento entro il dicembre 1902, il Governo farà le proposte oppertune intorno al

servizio di navigazione tra Venezia e le Indie, cui si riferisce l'art. 7 della legge 27 marzo 1900, n. 107.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa e, trattandosi di un articolo unico, si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano, relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra » (N. 238).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge che ha per titolo: « Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra ».

Prego il senatore, segretario, Colonna Fabrizio di dar lettura del progetto di legge.

COLONNA F., *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 238*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'atto di transazione 29 marzo 1900 stipulato presso la prefettura di Milano tra i Ministeri dell'interno e delle finanze e l'Amministrazione degli istituti ospedalieri di Milano, nell'intento di risolvere le vertenze per l'interramento del laghetto di Santo Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di Santa Caterina alla Ruota e della Senavra.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato il Ministero delle finanze a cedere all'ospedale Maggiore di Milano in esecuzione di detto atto ed alle condizioni in esso specificate, lo stabile demaniale situato in quella città, denominato ex-convento di San Bernardino alle Monache.

(Approvato).

Art. 3.

L'ospedale maggiore di Milano è esonerato dalle spese e tasse indicate nell'art. 11 dell'atto di transazione suindicato.

(Approvato).

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 226-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro ».

Chiedo al signor ministro di agricoltura, industria e commercio se consente che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Colonna Fabrizio di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

COLONNA F., *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 226*-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Saladini.

SALADINI. Onorevoli Senatori!

Il progetto della istituzione di un Ufficio del lavoro non merita a mio avviso nè entusiasmo, nè agitazione pro o contro, perchè è una necessità imposta dalle attribuzioni, cui non si può sottrarre lo Stato moderno. Una volta messo innanzi questo nuovo ufficio di Stato si farà, ne son convinto, la sua strada felicemente seguendo il movimento sociale. Da semplice ufficio di statistica, di notizie sulle condizioni del lavoro e del capitale diverrà poco a poco un regolatore del progresso economico

della nazione, diverrà una delle istituzioni più vitali dei poteri direttivi centrali e locali Facile sarebbe stato con un poco di pazienza recarvi sintetica esposizione storica di simili istituzioni in altri paesi civili, ma per chi ha letto i documenti parlamentari sull'argomento, sarebbe una oziosa ripetizione e a chi non li ha letti mancherebbe anche la pazienza di ascoltarla da me. Questi uffizi funzionano più o meno da per tutto nei paesi civili come organi di informazioni e cominciano in alcuni paesi a far qualche cosa che mira alla pacificazione tra le classi sociali, e a tale scopo si valgono delle organizzazioni operaie, agrarie, industriali.

Noi fedeli alla italica tradizione del *festina lente*, veniamo un po' in ritardo a riconoscere la necessità di questo nuovo organo, ed è perciò che sentiamo forse il dovere di affrettarci e portarlo fin dal suo nascere ad una forma di sviluppo, che sarebbe stato meglio, ne convengo, avesse potuto evolversi pian piano.

Tuttavia, giacchè abbiamo perduto tempo, giacchè incalza, e sarebbe cecità non accorgersene, il bisogno di occuparsi seriamente, ampiamente, con la maggiore diligenza possibile, delle questioni interessanti le classi lavoratrici e per conseguenza dell'ordine della intera società non sarà male fare un po' di cammino tutto in una volta. È perciò che a me non dispiaceva il progetto presentato al Senato come venne approvato dalla Camera dei deputati. Quello modificato dal nostro Ufficio centrale conserva l'istitutione, ma toglie la parte che accorda una rappresentanza elettiva nel Consiglio del lavoro ad associazioni, leghe di lavoratori, di contadini, di Camere di lavoro, tutti enti che, se non hanno giuridica costituzione, pure è innegabile che esistono. È tanto innegabile, che noi le lasciamo discutere, promuovere congressi, proclamare scioperi, sostener lotte verso proprietari, verso industriali, verso Camere di commercio e Municipi. Io capirei, pur non consentendo, una politica ultraconservatrice che impedisse tutto ciò, ma allora non si dovrebbe lasciare che funzionassero per nulla; bisognerebbe scioglierle. Ma una politica invece che le permetta, le trovi conciliabili con le istituzioni nostre e con la sicurezza dello Stato, e poi tema, sdegni di riconoscerne l'importanza, di ascoltarne le voci, di discuterne i reclami, di accoglierne le rappresentanze, sarebbe davvero una politica infelice e dannosa.

È bensì vero che il progetto della Commissione in fondo non è che un ritorno del disegno di legge alle sue origini. Anzi una proposta d'iniziativa parlamentare era ancora più circoscritta, perchè lasciava al Governo del Re, con un regolamento, di provvedere ad ordinare un semplice ufficio del lavoro.

Con lodevole spirito di previdente ascolto alle voci delle classi lavoratrici, volle far di meglio l'illustre presidente del Consiglio, che allora reggeva l'*interim* del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Egli presentava, subito dopo, un disegno di legge assai più largo e complesso che all'Ufficio del lavoro accompagnava l'istituzione di un Consiglio superiore del lavoro, sotto la presidenza del ministro o di chi ne fa le veci, e composto di 36 membri. In questi erano elettivi solo i rappresentanti del Senato e della Camera. Gli altri tutti, o per diritto vi entravano quali funzionari tecnici, o venivano nominati con R. decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 10 di questi consiglieri sarebbero stati scelti fra proprietari agricoltori e commercianti e 10 fra gli operai.

Le norme per questa scelta si rimandavano al regolamento. Ma dall'altro ramo del Parlamento, col consenso dei ministri, il disegno di legge si accrebbe ancora e si portò a 44 il numero dei membri componenti il Consiglio e si fissò di rendere direttamente elettive alcune rappresentanze.

Fin qui, nulla di straordinario, perché il criterio elettivo è da tempo base ad ogni nostra nuova istituzione.

La pretesa anomalia consisterebbe nelle specificazioni che si sono volute introdurre nella legge.

Si sono date facoltà elettorali ad associazioni che, oltre a non avere personalità giuridica, non sono disciplinate per nulla da leggi, da regolamenti e, come si dice nella relazione dell'Ufficio centrale, si creano quasi e si modificano ad insaputa del Governo. Quanto al non aver personalità giuridica, ciò non dovrebbe creare difficoltà alcuna, dal momento che l'Ufficio centrale conserva la facoltà di eleggere i membri del Consiglio del lavoro, alla Lega delle società cooperative, alle associazioni delle Ban-

che popolari e alla federazione italiana delle Società di mutuo soccorso.

Quanto al non essere per nulla regolate da leggi che ne circoscrivano l'azione, ne determinino le responsabilità civili e morali, io domando: di chi è la colpa? È certamente dello Stato e di noi legislatori. Giacchè le abbiamo lasciate sviluppare tanto che esse ci mostrano anche troppo la loro vitalità, giacchè ci siamo fin qui sì poco curati di renderne l'esistenza ben determinata di fronte ai diritti dello Stato e della società, vorremo ora noi negare loro qualsiasi riconoscimento in una legge che segna il primo avviamento alla soluzione pacifica di problemi economici? Vorremo noi chiudere gli occhi e dire, che per noi è come non esistessero queste associazioni? Io credo che faremo bene a cominciare ad inaugurare l'intervento doveroso dello Stato presso queste associazioni. Esse, accettando la rappresentanza in un Consiglio superiore del lavoro, verranno a riconoscere l'autorità della legge, si educheranno a rispettarla e sarà tanto di guadagnato.

E l'aver accordata loro una rappresentanza sarà uno sprone per il legislatore stesso acciocchè si metta una buona volta a studiare e a provvedere con una legge liberale, ma giusta a garanzia dello Stato, che regoli la organizzazione delle Unioni del lavoro.

Il guaio vero è in questa nostra trascuranza che lascia ogni iniziativa, ogni azione organizzatrice ad uomini di parte, ad agitatori politici, a propagandisti di un collettivismo più o meno rivoluzionario.

So bene che nella legge francese, benchè ministro il Millerand, s'introdussero disposizioni per cui coloro che fanno parte di sindacati non riconosciuti dalla legge non hanno diritto di essere elettori dei Consigli del lavoro. Ma e che per ciò?

In Francia è ben diverso, come tutti sapete, il grado di sviluppo a cui giunsero le organizzazioni legali delle varie categorie di lavoratori.

Quando fosse da noi altrettanto, potremmo allora fare delle esclusioni. Ma ora, escludendo le associazioni operaie che non sono riconosciute da legge, le escluderemmo tutte e, se non tutte, certo le principali, le più attive, quelle che più delle altre hanno bisogno di essere curate, e curate non già perchè si impedisca, bensì per contro perchè si favorisca la loro organizzazione, preservandola da eccessi, da deviamenti erronei e perniciosi.

E ad impedire inconvenienti nelle elezioni di rappresentanze dirette accordate a questi enti, non sarebbe difficile provvedere col Regolamento di cui all'art. 11 di questo disegno di legge. Vi si potrebbe prescrivere quei limiti di azione, di finalità, oltre i quali passando, l'Associazione perderebbe ogni diritto elettorale al Consiglio del lavoro.

Mi si dirà ciò che già altrove fu osservato, che nel congresso dei contadini a Bologna si dichiarò di mirare all'abolizione della proprietà, alla socializzazione dei mezzi di produzione, e che quindi riconoscere in una legge dello Stato una siffatta federazione, sarebbe *inaudito*, *scorretto*, *pericoloso*.

No, non è inaudito, perchè leghe di lavoratori della terra proclamantine teoricamente la nazionalizzazione, vi sono da tempo in altri paesi, nell'Inghilterra, ad esempio, e sono registrate in uffici dello Stato, ed hanno rappresentanze riconosciute legalmente.

No, non è scorretto, perchè facendo entrare i rappresentanti della federazione dei contadini nel Consiglio del lavoro non si aderisce alle teorie da esse enunciate (e si avverta che nel suo seno già contro tali teorie si ribellarono minoranze discordi), ma bensì si cerca di rendere quelle masse consapevoli della realtà delle cose, di chiamarle a discutere con noi, di prevenire che escano da certi confini.

No, non è pericoloso, perchè il pericolo non è dove i proletari si organizzano, dove si inducono a trattare e a studiare insieme alle classi dirigenti, ma è piuttosto dove, o nascostamente, senza organizzazione, si dibattono malcontenti nella miseria, nell'ignoranza, o non ascoltati, nè ascoltati a tempo dai moderatori della cosa pubblica si lasciano trascinare senza avvedersene a rovinosi sovvertimenti nelle idee e nei fatti dalle loro momentanee passioni eccitate.

Infine è evidente che appunto perchè sono opposte alle nostre le teorie alle quali talora queste associazioni di proletari rendono omaggio di voti clamorosi, appunto perchè mostrano di avere scopi contrastanti a ciò che noi crediamo essere il vero bene comune, è evidente che appunto per questo sarebbe utile averli in mezzo

a noi, sentir le loro ragioni, obbligarli ad ascoltare le nostre.

Il lasciare al ministro di agricoltura e commercio la scelta di tutti i membri operai nel Consiglio del lavoro non può condurre allo stesso risultato. Meno male ciò fosse stato di primo acchito sanzionato. Ma ora, dopo che si è solennemente introdotto nel disegno di legge il modo di scelta direttamente elettiva, lasciandola a certi dati enti, la cui esistenza ogni dì più crescente in forze organizzate non possiamo nasconderci, ora che il togliere al progetto di legge questa liberale amplificazione arrecatavi dalla Camera dei deputati porrebbe il ministro nella dolorosa necessità di scartare dal novero dei nominandi chi appartenesse a quelle Associazioni, ora davvero il risultato di una tale variazione sarebbe un alterare sostanzialmente lo scopo, lo spirito della legge.

L'Ufficio del lavoro non potrebbe funzionare bene senza una reale collaborazione delle organizzazioni proletarie, nè potrebbe ispirare quella fiducia nelle popolazioni, che è principale coefficiente allo sviluppo di ogni istituzione.

Tutti ormai vediamo che le forme di organizzazione preferite dai lavoratori sono le Camere del lavoro, le quali raccolgono tutte le leghe dal mutualismo sino alla resistenza.

L'esclusione di questi rappresentanti in un istituto mirante alla tutela, alla legislazione del lavoro sarebbe un errore madornale. Dovessero anche questi rappresentanti essere selvaggiamente battaglieri, l'abilità dei reggitori e moderatori della vita sociale consiste, un po' come nei domatori di fiere, non tanto nell'accostare le fiere addomesticate, quanto nel saper addomesticare quelle che ancora sono selvaggie.

Infine, onorevoli senatori, si tratta di cinque membri su quarantaquattro; di concederne, cioè due alla Federazione delle Camere del lavoro, due a quella dei contadini, uno alla Federazione dei lavoratori dei porti e del mare.

Non vale la pena di preoccuparsi per così poco e togliere alla legge ciò che più soddisfa allo spirito popolare.

Serenamente guardando alla storia moderna di simili associazioni nei paesi esteri e nel nostro, noi ci dobbiamo convincere che sorgono sempre con lirismo d'ideali irrealizzabili, ma poi, se non irritate da persecuzioni reazionarie, ben presto scendono nel campo pratico e si evolvono, e crescendo in forza morale assumono responsabilità, vanno perdendo i metodi violenti e finiscono coll'accontentarsi di effettivi miglioramenti compatibili colla conservazione dell'ordine sociale.

Così è avvenuto per le associazioni dei contadini nella Gran Brettagna, dove finirono anzi collo sciogliersi di per loro stesse, e così avverrebbe certo presso di noi, e tanto più presto, quanto più ci mostreremo solleciti a riconoscere i loro bisogni ed i loro diritti.

Concludo. Questa legge certo potrebbe esser migliore, ma lo diverrà col tempo; uno dei più urgenti miglioramenti sarebbe quello di promuovere l'istituzione degli uffici di lavoro municipali. Nel Belgio vi sono già questi organi integratori istituiti nelle provincie; in Italia sarebbe più conforme alle tradizioni, alla natura della nostra compagine amministrativa di valersi dei comuni.

Alcuni di questi uffici municipali si sono già costituiti, ed a titolo d'onore cito Brescia, Vercelli, e lasciate che nomini anche la mia terra natale, Cesena. Giovi notare a questo proposito, che negli statuti di alcuni di questi locali uffizi del lavoro, già approvati dall'autorità tutoria governativa, nelle deliberazioni già vistate dai prefetti, si accorda una rappresentanza precisamente alle Camere di lavoro ed alle organizzazioni dei proletari, cui si vorrebbe oggi negarla nell'ufficio del lavoro di Stato. Non sarebbe questo un contraddire a ciò che si è già fatto, a ciò che si è già permesso? E quando municipi e provincie si videro concedere dei sussidi alle Camere di lavoro, e queste concessioni furono approvate dalle Giunte amministrative e dai prefetti, ma non era questo un indirizzo contro il quale stonerebbe del tutto la esclusione colla quale oggi si vorrebbe non riconoscere più alcun diritto a quelle Associazioni?

Per questi motivi che alquanto incompletamente ho esposto, ma che voi, onorevoli senatori, con la vostra saggezza saprete approfondire, io mi auguro e spero che Governo e Senato vorranno mantenere a questa legge ciò che meglio costituisce il suo carattere sociale, cioè la rappresentanza elettiva concessa direttamente alle organizzazioni operaie, alle Camere di lavoro, alle Federazioni dei contadini, ai lavoratori dei porti e del mare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ginistrelli.

GINISTRELLI. Signori Senatori, onorevole ministro di agricoltura.

La legge sull'Ufficio centrale del lavoro e di un Consiglio superiore di esso ha, secondo le mie modeste vedute, un lato utile e pratico ed un altro che cozza contro alcune leggi di armonia sociale sulle quali si poggia il libero svolgimento del lavoro ed in pari tempo muterebbe il diritto di sorveglianza dello Stato, surrogandolo all'azione privata. L'argomento è assai vasto ed interessante, sarò peraltro il più breve possibile.

Trasparisce dalla relazione che lo scopo di questa legge è umanitario e che si vuole venire in aiuto della classe lavoratrice, accrescendone il benessere. Duolmi dover dire che non solo non si ottiene lo scopo prefisso, ma per contrario si ottiene precisamente ciò che si vuole eliminare.

E per vero, tutte le classi in Italia aspettano da oltre quarant'anni che i governanti si accingano a sgravare le imposte, non tanto sulle industrie, quanto sulla proprietà fondiaria, e non fa duopo dimostrare che quanto maggiori sono le imposte che gravano sulla terra, tanto maggiormente la miseria dei lavoratori coincide con la povertà dei proprietari.

L'art. 1 di questa legge istituisce presso il Ministero di agricoltura un Ufficio centrale del lavoro con incarico di raccogliere, coordinare e pubblicare notizie relative al lavoro nel Regno ed all'estero e precisamente nei paesi ove è diretta la nostra emigrazione. Idea ottima e pratica ma che non renderebbe necessaria la istituzione del Consiglio superiore del lavoro, sempre che si obbligassero le Camere di commercio, i Comizi agrari, i produttori e capi delle aziende agrarie, industriali e commerciali e le Società di mutuo soccorso a rispondere a tutti quei quesiti che l'Ufficio centrale governativo credesse di rivolgere loro.

L'istituzione del Consiglio superiore del lavoro sull'Ufficio di esso sarebbe moltiplicare enti non necessari, aumentando gl'ingranaggi della macchina burocratica, che arresterebbe maggiormente il lavoro stesso.

La spesa che oggi è fissata a 50,000 lire, domani sarà aumentata, e chi sa di quanto, come si è verificato sempre per quella biasimevole e condannevole tendenza che domina in Italia di aumentare il numero degli impiegati e perpetuare il socialismo di Stato.

Il Consiglio superiore del lavoro, sarebbe un terzo Parlamento o un Parlamentino, composto di tutte le classi sociali, dimenticando che l'articolo 100 della legge politica ha già dato al Parlamento i rappresentanti del popolo che nella libera Inghilterra, che si cita ad ogni istante, non è stato ancora attuato nè si attuerà.

In Inghilterra non esiste l'Ufficio del lavoro, ma un Ufficio di registro, composto di tre soli impiegati, i quali obbligano le associazioni alla registrazione e alla disciplina. In tal modo quel Governo sorveglia, vigila e segue lo svolgimento del libero lavoro tanto dal lato politico, quanto da quello economico.

L'art. 6° della legge è il più umanitario di tutti, perchè provvede alle indennità di coloro che non risiedono in Roma e che fanno parte tanto del Comitato che del Consiglio.

E l'art. 4 dice che « il Consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai ».

E qui, onorevole Baccelli, mi fermo, e comincio col domandarle: quest'esame che deve fare il Consiglio superiore del lavoro sarà un esame platonico, o un esame di fatto?

Se è platonico, è perfettamente inutile, perchè lascia il tempo che trova, ma se è esame di fatto, vuol dire che sarebbe l'arbitro per stabilire le mercedi fra i padroni e gli operai.

La legge di ordine adunque che regola le mercedi e ne determina la quota per ogni individuo, sarà la parola umanitaria del Consiglio superiore del lavoro e non più la legge che regola il prezzo di tutte le cose, cioè la domanda e l'offerta.

Non posso giammai credere che si voglia raggiungere questo scopo, fissando per legge l'uguaglianza delle mercedi, perchè, se così fosse, il potere esecutivo seguirebbe il socialismo e il comunismo, fatali prodotti del traviamento di pensiero che cercarono e cercano di stabilire l'uguaglianza delle mercedi.

In tal modo si tenterebbe di distruggere la legge delle disuguaglianze dispregiando la superiorità ed obbligando i più intelligenti a guadagnare lo stesso degli ignoranti e dei viziosi.

È chiaro dunque che non è possibile distruggere nè trasformare questa legge d'armonia

economica, che è un assioma nella scienza dell'economia, e che l'uguaglianza delle mercedi arrecherebbe miseria, abbrutimento, disordine e dissoluzione della società.

D'altro canto qual'è la legge che regola la mercede? Io credo, senza tema di errare, che è quella stessa che regola il prezzo generale di tutte le cose, basato sull'offerta e sulla domanda, e la quota della mercede dipende dalla proporzione esistente fra la popolazione operaia e quella parte di capitale destinata come approvvigionamento per alimentare la medesima. Nè l'abbondanza delle raccolte, nè l'attività dell'industria, nè l'aumento assoluto del capitale della nazione, nè le leggi artefatte, hanno diretto influsso sul movimento delle mercedi, ma solo l'aumento dell' approvvigionamento agisce sulle mercedi stesse in modo da apportarvi un rialzo.

In coerenza a questa legge, le mercedi alzano, se aumenta il capitale di approvvigionamento o diminuisce la popolazione operaia, abbassano se diminuisce il capitale di approvvigionamento e aumenta il numero degli operai.

Veniamo ora alla pratica.

In quale Stato di Europa le mercedi sono più basse?

Non fa d'uopo riflettere per rispondere che in Italia le mercedi sono più basse di tutte le nazioni estere. Le cause di questo abbassamento sono varie e possono definirsi in cause generali e speciali. E non potendo enumerarle tutte, mi limito a dire che la dispersione o l'emigrazione dei capitali cagionata da disordini e da scioperi provocati, la conversione del capitale circolante in capitale fisso, gli insopportabili balzelli imposti sulla proprietà fondiaria non solo dal Governo, ma benanche dalle provincie e dai comuni e la libertà malintesa sono le vere cause dell'abbassamento delle mercedi, che non si rialzeranno mai sino a quando non si sgraverà la proprietà della terra e corrette le leggi che danno il potere ai comuni di abusare sotto ogni rapporto delle loro facoltà.

Tutti i Consigli superiori del lavoro del mondo non raggiungeranno mai lo scopo; e questa legge non solo sarà dannosa, ma quando non arrecando benefizi nè ai conservatori, nè alle masse operaie, farà ritenere gli attuali governanti *a Dio spiacenti ed ai nemici sui.*

Che, se il potere esecutivo volesse essere veramente umanitario, tolga, se non tutte, almeno in parte, le cause che producono l'abbassamento delle mercedi, e si vedrà per quella legge assiomatica e provvidenziale che regola il prezzo di tutte le cose, cioè l'offerta e la domanda, rialzare le mercedi con benefico risveglio e benessere della classe operaia.

Vorrà forse il signor Ministro, quale presidente del Consiglio del lavoro, divenire l'arbitro delle ingiuste e cavillose pretensioni tra i padroni ed operai, e fissare le mercedi?

Ed in questo caso lo Stato non solo perturberebbe la sua missione che consiste nella sorveglianza e vigilanza, sostituendosi ai privati, ma quanto s'infrangerebbe contro la legge di ordine del compenso.

Ed è pure degno di nota che i due presidenti del Consiglio dei ministri attuali di Francia e d'Italia tentarono la prova ed ottennero un grandissimo insuccesso.

È evidente dunque che le leggi di armonia sociale non si possono distruggere nè trasformare, e che le leggi artefatte, che a quelle si sostituiscono, sconvolgono l'ordine economico ottenendo lo scopo contrario che il legislatore si propone.

Molti anni or sono surse in Italia una scuola, che il Ministero Zanardelli richiama in vita, la quale cercò di dimostrare che la legge di ordine del compenso fosse malamente osservata e che fosse anche fallace.

Si disse che, ritenendo la mercede come un valore di cambio e una merce il di cui prezzo si valuta dal rapporto dell'offerta e dalla domanda, si offende la giustizia. Si soggiungeva: considerato il lavoro come merce, deve sempre abbassare, atteso l'influsso delle innovazioni e della moltiplicazione degli operai. Si definì quindi la legge del compenso come desolante e che giustifica la miseria.

Si conchiuse che in un buon regime economico, a misura che il lavoro abbassa di prezzo, la rimunerazione del lavoro dovrebbe elevarsi, e se i progressi economici fossero giusti, la diminuzione del prezzo del lavoro dovrebbe essere necessariamente seguìta dal miglioramento della sorte degli operai.

Ma quando si domandò ai seguaci di questa scuola: quale è dunque la vera legge che regola la mercede? essi risposero: è quella che comprende il numero degli operai, la quantità

del lavoro domandato, ed il prezzo delle sussistenze. Ciò che vuol dire ripetere con altre parole, la formola della legge del compenso, modificata solo dalla considerazione al prezzo delle cose.

Non valeva dunque la pena che avessero declamato contro quella legge di ordine discussa e riconosciuta dal mondo intero. Quelle declamazioni sono servite d'appoggio ad ingiuste e violenti pretensioni, come oggi col fatto si verifica in Italia.

Gli oppositori della legge di ordine hanno preso equivoco, ovvero fingono di prendere equivoco tra la legge che regola le mercedi e i risultati di fatto prodotti da cause che perturbano quella legge.

Dimostro ciò praticamente. In Inghilterra la legge di ordine del compenso è bene osservata, risponde allo scopo e sostiene alte le mercedi; in Italia anche risponde, ma le mercedi sono basse. Quale è la causa dei due differenti risultati? Rispondo: la mitezza delle tasse in Inghilterra e la gravezza delle imposte in Italia cagionano l'equilibrio nella prima e la perturbazione della legge d'ordine e del compenso presso di noi.

Ed infatti in Inghilterra *the income-tax* cioè la tassa sulla rendita è di 6 *pence into pound*, ossia il 6 per cento sulla terra; mentre da noi fra erario, provincia e comune siamo giunti nella provincia di Napoli al 41 per cento.

La tassa sulla ricchezza mobile in Inghilterra è del 6 per cento, presso di noi del 20 per cento; la tassa sulle professioni è del 6 per cento, mentre da noi fa d'uopo gemere sotto gli artigli degli agenti del fisco che gravano l'imposta a lor talento.

In Inghilterra coloro che guadagnano 150 lire sterline all'anno, pari a 3750 lire, non pagano ricchezza mobile; presso di noi le guardie private dei campi pagano la tassa su 50 lire mensili di stipendio.

Tralascio per brevità di continuare lo studio comparativo e cito solo la tassa sul bestiame, sul focatico, quella di posteggio, quella sulla rendita ipotetica dei coloni fittuari di terreni, la locativa, la camerale e tante altre che non vessano nessuna nazione.

Ora, signori, come pretendere che la legge di ordine del compenso possa svolgersi presso di noi come si svolge in Inghilterra e sostenere alte le mercedi?

Ecco la ragione per cui la mano d'opera in Italia è pagata a così vile prezzo, mentre nelle nazioni ben ordinate, dove si paga la giusta imposta e dove non esiste il gran Tempio del Socialismo di Stato, gli operai vivono bene e soddisfano a tutti i loro bisogni. Duolmi, onorevole ministro Baccelli, di vedere il suo nome collegato ad una legge con la quale si rinnegano le varie fasi e la storia del lavoro, che prosperò solo con la protezione della libertà.

Nel primo periodo del medio evo fu universale il dispregio del lavoro, perchè quasi generale era la servitù.

Il primo passo verso la libertà e l'emancipazione del lavoro fu nel secondo periodo del medio evo, mediante le intraprese agricole, manifatturiere e commerciali.

Fatte ricche e potenti le Associazioni e Corporazioni, imposero le fiscalità formando il monopolio del lavoro che fu di nuovo un istrumento di tirannia.

Si deve al dottissimo economista francese Turgot che nel suo ministero, predisponendo l'editto di soppressione delle Corporazioni, rivendicava a nome del Cristianesimo e della Scienza la libertà del lavoro.

Smith e la sua scuola seguirono l'esempio, insegnando in Inghilterra che il lavoro è l'unica sorgente della ricchezza.

I terribili sconvolgimenti scoppiati in Europa fecero rifugiare il lavoro in Inghilterra, dove, protetto dalla vera libertà che non esce dai confini dell'ordine, si sviluppò rapidamente e rese quella nazione la prima fra le manifatturiere del mondo.

Dai vari periodi storici da me citati si vede chiaro che il lavoro si svolge, sviluppa e progredisce con la libertà, e che l'organizzazione del lavoro per leggi artefatte è follia che dissolve l'associazione politica, arresta il lavoro stesso e dà il diritto di ritenere che l'abuso della libertà in Italia genera la più crudele tirannia.

Se non che l'onor. ministro Baccelli potrebbe dirmi che io fossi ancor più liberale del Ministero, al quale egli appartiene, e che non è possibile lasciare il lavoro in balìa della libertà assoluta; ed a me sarebbe facile rispondere che nel mondo civile non può esistere la libertà

assoluta, la quale genera disordine, e che i limiti della libertà del lavoro sono poggiati sui rapporti della morale e del costume, della salute e della vita degli operai e della sicurezza pubblica. Ma con ciò non si giustifica l'istituzione del Parlamentino del lavoro dei 44, essendo sufficienti il Parlamento ed il Senato.

In Inghilterra l'Ufficio del Registro, che funziona fin dal 1793, disciplinò *le Friendly-Society* e le *Trade-Unions*, mercè le leggi « *The Conspiracy and protection Act* » e giammai si tentò di organizzare il lavoro: presso di noi sotto lo scopo umanitario e delle *pubbliche libertà* si vuole disciplinare il libero lavoro soggetto solo alle leggi delle armonie economiche; mentre non si disciplinano le associazioni che provocano in Italia continui e giornalieri disordini, innalzando così la tirannia della piazza e su di ciò richiamo tutta l'attenzione del Senato.

Questa è la ragione perchè da noi alligna la pianta socialistica, mentre in Inghilterra non attecchisce e ciò che asserisco è riconosciuto dalla stessa stampa socialista d'Italia.

Ed è importante notare, onde evitare equivoci, che l'organizzazione del lavoro da parte dei lavoratori, la quale è permessa sempre che non esca dalla legalità e dai confini della libertà, non debba confondersi con l'organizzazione del lavoro da parte del Governo, non solo perchè inattuabile, ma quanto, come esponevo dianzi, muterebbe il dritto dello Stato della vigilanza e sorveglianza, sostituendolo all'azione privata.

Signori senatori, prima di conchiudere, sento il dovere di rendere un tributo di giustizia all'eccellentissimo signor presidente del Senato ed all'onorevole Chimirri che nel Ministero Saracco non sognarono di proporre l'istituzione del terzo Parlamento del Consiglio superiore del lavoro, ma per contrario proposero lo sgravio della piccola proprietà per salvarla dagli artigli del Fisco.

Quei due egregi uomini compresero che dallo sgravio della terra dipende in massima parte l'aumento del lavoro ed il rialzo delle mercedi.

La mia parola, o signori, è sincera, ma non pretenziosa, e credo di aver dimostrato la mia tesi con la teoria, col fatto e con la storia del lavoro. Ed è perciò che voterò contro questa legge che mi pare propriamente fatta per destare grande sensazione nell'animo degli ingenui, e danno manifesto allo sviluppo del lavoro, che deve essere libero come libero è il pensiero dell'umanità. (*Approvazioni*).

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi. Sarò brevissimo; farò poche osservazioni, anzi poche riflessioni circa il progetto di legge che abbiamo innanzi. Io non mi fermerò a rilevare la bontà del concetto cui esso si ispira. Questa bontà fu già illustrata egregiamente dall'Ufficio centrale, il quale certo con le parole sue rispecchia il pensiero e la opinione di quanti credono che sia oggi più che mai dovere dello Stato di regolarizzare con provvedimenti legislativi tutto quanto può interessare il lavoro ed i lavoratori. Ma se il concetto parve anche agli illustri colleghi dell'Ufficio centrale senza discussione commendevole, pure, come appare dalla relazione, non si sono credute in tutto accettabili le modalità con cui il concetto si è esplicato nel progetto di legge quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento: e di qui le modificazioni che l'onorevole Ufficio centrale ci ha presentato.

Ed, invero, se ci facciamo ad esaminare questo progetto nel complesso suo, certo dobbiamo convenire che esso risente un po' di una certa fretta; tanto più se noi lo consideriamo dal punto di vista della sua struttura organica. Ed è appunto un difetto organico quello che sovratutto, a parer mio, si rileva in esso.

Questo progetto, in principio, come risulta dalla prima proposta di esso fatta nell'altro ramo del Parlamento dagli onorevoli Pantano e Colaianni, aveva proporzioni più modeste, si limitava ad istituire un semplice ufficio di studi e informazioni, un osservatorio del lavoro; ma oggi, con la creazione di un Consiglio Superiore, con le attribuzioni che al detto Consiglio vennero date, la nuova istituzione diventa un organismo, non solo di pensiero, ma di azione, e di sua natura altamente complesso e comprensivo: un organismo quindi che, come tutti gli organismi complessi, ha bisogno di unità elementari destinate a mantenerlo rigoglioso e a farlo ben funzionare.

Un ente che, come questo, è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai, a suggerire i provvedi-

menti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai e tante altre questioni che sorgono dalla conoscenza della vita delle officine e dei campi, come potrebbe efficacemente vivere e funzionare senza il concorso di quelle unità elementari di cui deve essere la somma e la sintesi? di unità periferiche localizzate nei centri del lavoro, composte di lavoratori da cui deve trarre la ragione della sua vita?

Queste unità elementari esistono già nei vari centri di attività industriale ed hanno, secondo i luoghi e le tendenze, assunto nomi differenti; *Leghe*, *Federazioni*, *Camere di lavoro*, ecc. È inutile oggi indagare per istigazione di chi, queste istituzioni siano sorte, quali furono o potessero essere gl' intenti reconditi di coloro che primi diedero mano alla loro organizzazione, omai esse esistono fra noi come esistono in tutti i paesi industriali ed esistono e vivono perchè rispondono ad una necessità naturale, a quel bisogno che sentono gli uomini che hanno interessi comuni di aggrupparsi per difenderli da ogni possibile attentato, per farli meglio trionfare.

Ora una legge che è destinata ad organizzare la tutela legale, la rappresentanza ufficiale del lavoro in Italia, avrebbe dovuto essere un tutto organico, dar vita legale a questi organismi elementari periferici, far sì che il Consiglio del lavoro, sgorgasse, derivasse in buona parte da essi, conglobarli nella costituzione sua in modo che ne risultasse un edificio completo ed armonico. Perchè, con un articolo, un articolo solo non si poteva consacrare l'esistenza legale di questi organismi, lasciando alle disposizioni regolamentari di stabilirne le funzioni a seconda degli interessi che rappresentano? E sarebbe stata opera di alta sapienza politica, perchè per essa si sarebbe dato un centro legale di aggruppamento alle varie classi di lavoratori, che vogliono, che domandano solo nella loro grande maggioranza di far sentire collettivamente la voce dei loro interessi e di vederla ascoltata.

Perchè, dobbiamo riconoscerlo, il movimento operaio cui assistiamo non è nell' essenza sua sovversivo, no. È un movimento nell' essenza sua, nel contenuto suo esclusivamente economico e diventa e diventerà politico se lo lasciamo e lo lasceremo in balìa della politica e dei politicanti. Il giorno in cui lo Stato, abbandonando la via tortuosa delle concessioni lesinate frusto a frusto, riconoscerà francamente e risolutamente nei lavoratori il diritto di avere le loro rappresentanze legali ed ufficiali come è stato riconosciuto agli industriali ed ai commercianti colle Camere di commercio; il giorno in cui i lavoratori di ogni colore, di ogni confessione politica, saranno tutti chiamati ad eleggere le loro rappresentanze quali membri di istituzioni legalmente esistenti; in quel giorno questi organismi stretti dalla evidenza riconosceranno nel Governo un equo tutore degli interessi di tutti i cittadini qualunque sia la classe cui appartengono o diventeranno strumento di ordine e di pace sociale.

Ma questo non si è fatto e la legge che ci viene presentata accenna solo e timidamente alla concessione di una modesta rappresentanza nel consiglio superiore del lavoro a questi organismi, che lascia fuori dell'orbita ufficiale, che restano divisi dall' albero centrale di cui dovrebbero essere le radici.

Perchè non bisogna dissimularcelo, onorevoli colleghi, o questo ente che si vuole creare colla nuova legge rifletterà i fremiti della vita delle officine e dei campi e gioverà allo scopo, o non li sentirà e sarà un' unità burocratica di più ed un peso inutile al bilancio dello Stato.

Questo vizio organico, questo difetto, dipendente dal non avere nella legge provveduto alla legalizzazione degli aggregati di lavoratori che sono sorti e sorgeranno nei vari punti del paese, sarebbe per avventura insanabile? Non lo credo.

Già l'onor. Saladini ha accennato al modo con cui potrebbe essere sanato, quello di disposizioni regolamentari che bene caratterizzassero e scolpissero le modalità e le condizioni di esistenza di questi corpi che sono chiamati ad eleggere col progetto di legge votato dalla Camera, la loro rappresentanza in seno al Consiglio del lavoro. E se un ordine del giorno del Senato, approvando la legge quale è, creasse l'impegno al Governo ed il Governo lo accettasse, di includere nel regolamento le disposizioni all'uopo necessarie parmi che il vizio da me lamentato sarebbe già in parte sanato. Ma accettando, così come furono presentate le conclusioni proposte dall' Ufficio centrale, eliminando le rappresentanze delle camere di lavoro e di altri sodalizi similari; se non erro, noi

verremo sempre più ad allontanarci dalla meta di avere quella costituzione organica che è indispensabile al nuovo Istituto. Comprendo bene, ed è già accennato nella relazione, a qual pensiero siasi ispirato l' Ufficio centrale nel proporre di eliminare dalla rappresentanza menzionata nella legge, i designati dalle Camere di lavoro e da altre istituzioni consimili. Fu in omaggio, certo, alla tradizione legislativa, che l'Ufficio ciò fece, trattandosi di istituzioni che non hanno personalità giuridica. Ma in questo punto credo opportuno ricordare una definizione che intesi dalla bocca di un grande uomo politico, Castellar quando disse: « La politica è la transazione dell'ideale con la realtà ». E mi chiedo se in questo momento, non sia il caso, in omaggio alle esigenze della realtà, di abbandonare queste restrizioni che, ne convengo, sono perfettamente giustificate dalla tradizione legislativa, ed accettare un temperamento il quale condurrebbe allo stesso scopo cui l' Ufficio centrale mira: quello di ben definire questi organismi, la cui essenza non trova ben definita.

Così cadrebbero le ragioni per cui l' Ufficio centrale vuole eliminati i rappresentanti degli aggruppamenti operai già esistenti, aggruppamenti, del resto, che se non hanno personalità giuridica, hanno però esistenza legale.

Secondo lo Statuto del Regno, invero, ogni associazione di cittadini deve ritenersi legale ed è legale, tanto più, in quanto che il potere esecutivo ne rispetta l'esistenza. Vi sono del resto certo molti precedenti, come accennava appunto il senatore Saladini, di istituzioni le quali sono ammesse alla rappresentanza in enti ufficiali, senza che sieno tassativamente, espressamente riconosciute dalla legge, e anche l'onor. Saladini lo notava benissimo, in questo stesso progetto, sono ammessi altri enti, che non hanno personalità giuridica e che da nessuna legge sono riconosciuti.

Io credo che eliminato questo punto, l'Ufficio centrale, certo, non insisterebbe più sulle altre mende che hanno importanza minore e cui si potrebbe provvedere con opportuni ordini del giorno, con raccomandazioni di regolamento, e così si verrebbe al risultato non solo di non ritardare l'applicazione di questa legge liberale, ma ancora si verrebbe all'altro risultato di avviarci con disposizioni regolamentari a creare organico e vitale questo Istituto di previdenza sociale al cui definitivo assetto certo, provvederà ulteriormente il Governo. Ce ne affida il senno e la competenza dell' onor. presidente del Consiglio e dell'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, che certo vi provvederanno con ulteriori e più pensati provvedimenti legislativi. E così il Senato intanto farebbe primo, il passo più risoluto, più decisivo in questo senso nella legislazione organizzatrice del lavoro dimostrando, come sempre ha dimostrato il primo ramo del Parlamento, di caldeggiare per ogni branca della umana attività, un progresso ordinato, nell'orbita della legalità. (*Approvazioni*).

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Dal concetto biblico così umile del lavoro come pena, come punizione, col progresso evolutivo dei tempi e dell'ambiente si è giunti ora all' eccesso contrario: al valore eccessivo utopistico dato al lavoro medesimo dalle teorie Marxiste, che vogliono in esso riconoscere l'unico ed esclusivo fattore delle ricchezze, rivendicabili perciò dalla proprietà, che col metodo di compensi irrisori ai lavoratori, se le sarebbe indebitamente appropriate. La schiavitù e la servitù non hanno posto più, ormai da moltissimi anni, in nessuna delle nazioni civili. L'hanno ceduto al sistema del salariato, sul quale il Lassalle ha fondato la ben nota sua legge *di bronzo*, che se realmente esistesse, come fu escogitata e espressa dal suo autore, dovrebbe far disperare del progresso e della giustizia umana. Poichè se è vero che il lavoro nobilita l' uomo, non si può ammettere assolutamente che abbia un valore forzatamente, tristamente così piccolo da abbrutirlo, col dargli il compenso minimo, necessario alla più infelice esistenza. Chi lavora deve avere un compenso che rappresenti equamente la parte presa nella produzione.

Il valore della fatica delle braccia, cioè del lavoro manuale, deve corrispondere approssimativamente al *plus valore* dato alla materia prima col lavoro medesimo, dedotto il costo di questa materia prima, dedotto l' interesse del capitale che in fondo è lavoro accumulato, dedotto finalmente il profitto dell' imprenditore: lavoro d' intelligenza, d'iniziativa e di direzione esso stesso.

In questo concetto del valore del lavoro sono

ormai concordi la più parte dei pensatori e legislatori moderni. Di questo concetto, che è basato sulla realtà ed equità dei fatti, essi cercano appunto di agevolare l'effettuazione nelle legislazioni moderne, procurando di ottenerla con le minori scosse, con i minimi attriti possibili, in opposizione alla deleteria lotta di classe, per poter assicurare il progresso pacifico della produzione.

Donde la riconosciuta libertà assoluta del lavoro col corollario suo indispensabile della libertà di organizzazione operaia e di sciopero, necessarie entrambe per le classi lavoratrici a far valere i loro diritti nella fissazione del compenso e della disciplina del lavoro, in condizioni non troppo inferiori, di fronte a chi ricorre alla loro prestazione d'opera. Donde la convenienza, ormai evidente, di regolare con savi equi provvedimenti legislativi il contratto di lavoro. Donde finalmente l' utilità grande ed evidente dell'odierno disegno di legge.

Con questo disegno di legge si mira appunto ad assicurare, nel limite del reale valore del lavoro la prosperità della produzione.

Data l' ardua complessità del problema del lavoro, in cui cozzano grandissimi interessi discordi, di cui bisogna tenere il debito conto, per impedirne la decisa opposizione, che danneggerebbe nella produzione chi dà e chi riceve lavoro, e la comunità a cui appartengono; data la necessaria internazionalità del problema del lavoro, che è strettamente connesso colle fluttuazioni continue dei profitti e dei salari in tutto il mondo civile; data finalmente la continua mutabilità dei termini di questo problema stesso, prodotta dalla concorrenza delle braccia e dei capitali; dalla invenzione, dalla introduzione continua di nuove macchine; dai meccanismi doganali; prodotta infine da quelle correnti migratorie che continuamente mutano, era pur necessario che vi fosse un ente, che di tutto questo insieme si preoccupasse, per poterne ritrarre le norme opportune ad una legislazione sul lavoro. È appunto al Consiglio e all'Ufficio del lavoro che spetta questo nobile còmpito. Deve il Consiglio e l' Ufficio del lavoro investigare la condizione dei mercati del lavoro, informare chi ha bisogno di questi dati; indagare le cause dei dissidi eventuali tra il capitale e il lavoro stesso; da ultimo studiare e predisporre quei provvedimenti amministrativi e legislativi, che siano ritenuti necessari per assicurare il pacifico svolgimento della produzione, con un benessere maggiore, sia in alto che in basso, per chiunque a questa produzione prese parte. Suffraga a tutto ciò il disegno di legge odierno?

Gli emendamenti, che l'Ufficio centrale ha introdotto in questo disegno di legge, tendono a migliorarlo od a peggiorarlo? Ecco le due questioni a cui, sia pure imperfettamente e succintamente, mi sembra il caso di dover rispondere.

L'odierno disegno di legge è tutt' altro che perfetto e fu detto già da qualcuno degli onorevoli preopinanti. È tutt' altro che perfetto e risente, senza dubbio, della minor ponderazione con cui furono introdotte in esso delle modificazioni nell' altro ramo del Parlamento. Come inizio di una legislazione del lavoro non si può negare tuttavia che esso non abbia i requisiti necessari per consigliarne l'adozione. Certo che nella rappresentanza diretta dei lavoratori in seno al Consiglio si è dovuto sorvolare sulla veste legale delle organizzazioni, da cui devono emanare questi rappresentanti. Di tale difetto appunto si è preoccupato l'Ufficio centrale cercando, se non di eliminarlo interamente, perchè ciò non sembrava possibile, almeno di attenuarlo.

Il rapidissimo movimento dell' organizzazione del lavoro è diventato in questi ultimi tempi quasi vertiginoso. Ha impedito finora di poter neppure iniziare il tentativo di disciplinarlo con provvedimenti di legge, che potessero dare a queste associazioni veste legale. Nè questa era cosa facile, e lo disse benissimo, riconoscendolo col suo grande acume, nel suo splendido discorso recente agli operai di Gardone, l'illustre presidente del Consiglio dei ministri.

Egli osservò infatti che « si tratta di provvedimenti nei quali senza una grande prudenza e una grande previdenza si corre pericolo di ferire quegli stessi che si vogliono tutelare ». Cosa verissima e che rende ragione della difficoltà di questi provvedimenti e che rende ragione anche della non meritata taccia al Governo di non avere ancora potuto portarli alla discussione, tanto più che si aggiunge in questo argomento un'altra difficoltà grandissima, cioè quella della diffidenza enorme, per lo più non giustificata, che le masse lavoratrici risentono contro ogni prov-

vedimento del Governo che tende a regolare le loro organizzazioni.

Sta però che moltissime e grandi organizzazioni di lavoratori esistono, sia pure soltanto di fatto, oggidì in Italia, e se è dubbio dal lato legale di prenderle in considerazione, non sembra però socialmente altrettanto prudente di ignorarle affatto, quando si tratta della costituzione di un Consiglio del lavoro, in cui tutti gli appartenenti a queste organizzazioni stesse avranno un grande interesse.

L'Ufficio centrale ha sentita questa convenienza sociale contrapposta al criterio giuridico e lo esprime in una frase della sua relazione. « L'Ufficio centrale avvisò potersi conservare quella facoltà alle associazioni esistenti, anche soltanto di fatto, ad enti come le Società di mutuo soccorso, le Società cooperative, le Banche popolari, la cui costituzione è retta da leggi ».

Mi perdoni però l'Ufficio centrale, mi sembra che non siasi tenuto imparzialmente e interamente conto di questa convenienza sociale cogli emendamenti proposti. E mi spiego: si sono escluse delle associazioni che, appunto perchè esistenti soltanto di fatto e di disciplina ancora sconosciuta, non potevano, secondo il criterio legale, scegliere dei rappresentanti nel Consiglio del lavoro. Si è però ammessa, ad esempio, la federazione delle Società di mutuo soccorso.

Ora, dalle statistiche ultime italiane risulta che appena un ottavo delle Società di mutuo soccorso, appartenenti alla federazione italiana, possiedono veste legale: perciò è una federazione che comprende soltanto un ottavo di Società riconosciute legalmente.

Vi fu adunque una certa quale inconseguenza nei criteri seguiti dall'Ufficio centrale: maggiore larghezza per la federazione delle Società di mutuo soccorso e minore per le altre escluse.

Ma, pure sorvolando su questa disparità di criteri tra l'Ufficio centrale e il disegno di legge, bisogna por mente al divario certo non indifferente nella costituzione del Consiglio del lavoro, tra le proposte dell'Ufficio centrale e quelle del disegno di legge.

Nel disegno di legge venuto avanti al Senato, il Consiglio del lavoro era, se non erro, composto, oltre al presidente, di 44 membri; di questi 44 membri, 15 figuravano come rappresentanti di sodalizi operai; ossia circa un terzo rappresentava l'elemento del lavoro.

Di più, di questi 15, 8 erano di designazione diretta delle Associazioni operaie; quindi più della metà dei componenti la delegazione operaia in seno al Consiglio del lavoro provenivano da designazione diretta delle Associazioni operaie.

L'Ufficio centrale ha ridotto a 40 il numero dei componenti il Consiglio del lavoro; e su questi non ha dato posto che a 10 rappresentanti l'elemento operaio medesimo, ossia a un quarto del totale. Di più non ha lasciato che tre membri alla designazione diretta delle Associazioni operaie.

La differenza dunque non è realmente piccola: si è ridotta da un terzo a un quarto la proporzione fra l'elemento operaio e l'elemento degli imprenditori e capitalistico in seno al Consiglio; si è da ultimo ridotto di ben due terzi, cioè da otto a tre, il numero dei rappresentanti designati direttamente dalle rappresentanze operaie.

È cosa di non lieve importanza e che realmente si presenta tanto meno giustificata in quanto si voglia por mente al minor prestigio che ne deriverebbe al Consiglio medesimo in faccia alle masse operaie.

D'altronde dalle statistiche ufficiali del 1892 in Italia, risulterebbero circa 12,685,000 lavoratori in Italia: 4,185,000 nelle manifatture, 8 milioni e mezzo circa nell'agricoltura.

Non pare in vero troppo omeopatica questa rappresentanza di 10 operai lavoratori della terra o delle industrie in seno ad un Consiglio composto di 40 membri?

Io ne lascio il giudizio all'Ufficio centrale medesimo, ed all'alta, serena, imparzialità del Senato, senza pregiudizi o preconcetti di classe che qui non possono, non devono trovare posto.

Ignoro se l'Ufficio centrale terrà tanto al mezzo termine da lui adottato per non demordere dalla esclusione delle associazioni che prima erano proposte dalla Camera; ma ad ogni modo io chiedo all'Ufficio centrale, ed all'uopo mi permetterei di pregarlo caldamente, se egli non avesse difficoltà, accrescendo il numero degli operai rappresentati nel Consiglio del lavoro, di ristabilire presso a poco quelle proporzioni numeriche che esistevano nel progetto di legge

della Camera, e che in vero più corrispondono all'equità ed alla realtà dei fatti.

Riassumendo: il progetto di legge presentato non è certo scevro di difetti, ma non si può dire che non risponda abbastanza alle grandi finalità a cui il Consiglio e l'Ufficio del lavoro sono chiamati.

Gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale hanno cercato di diminuirne le mende, ma, a mio modo di vedere, se non si introducesse questo miglioramento da me chiesto testè, finirebbero con lo scemare la robustezza della compagine del nuovo istituto, col togliergli alquanto della potenzialità che gli è necessaria per dare i frutti che da questa nuova istituzione stessa tutti ci attendiamo.

Nella splendida relazione dettata alla Camera dei deputati da una delle personalità più geniali, più erudite in materia economica e sociale che vanti il nostro paese, è stata citata una massima del nostro grande Cavour ed io non so resistere alla tentazione di leggerla ancora qui testualmente.

Il conte Camillo Cavour disse che «l'eguaglianza dei dritti politici non farà mai cessare l'ineguaglianza delle condizioni e per ciò non vi ha che un mezzo di prevenire il socialismo ed è che le classi superiori si consacrino al bene delle inferiori, se no la guerra sociale è inevitabile».

Io credo che in quest'aula non sarà citato invano questo suggerimento fatidico del maggiore fra i nostri uomini di Stato moderni, e che tutti noi concordi accoglieremo questi suggerimenti e cercheremo di metterli in pratica nel modo più ponderato e più equo.

Sarà una vera opera di previdenza e di saviezza sociale che il Senato mostrerà di voler compiere. (*Bene*).

CARNAZZA-PUGLISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI. Dopo aver letto la relazione dell'Ufficio centrale ed aver inteso l'opinione del Governo, il mio proposito era di non parlare perchè mi pareva che non potesse sollevarsi questione sull'adozione del progetto di legge, che risponde ad una necessità dei principî economici più puri.

Era questo il mio proposito, ma ho inteso, ascoltando con attenzione i preopinanti, che il progetto di legge, più che inutile è dannoso, come lo inizio di una organizzazione del lavoro. Ora mi si permetta, che lo dica, così dicendo, è stato frainteso il progetto della legge, o per lo meno, il nome di istituzione di un ufficio del lavoro ha impressionato, perchè lo si accusa di organizzazione del lavoro; ma evidentemente questo è un errore.

Il progetto non tende per nulla ad organizzare il lavoro; se per avventura ciò fosse allora noi potremmo dire che coloro che seggono al banco del Ministero non sarebbero che dei socialisti organizzatori.

No, essi sono propugnatori di idee veramente liberali ed economiche, e come tali noi li abbiamo sempre apprezzati anche nel programma del Ministero dell'interno e nelle parole del presidente del Consiglio, tutela di tutte le manifestazioni e garentia della libertà del lavoro.

Dunque, è in nome della libertà economica che questo progetto di legge deve essere approvato, e credo che il suffragio del Senato non mancherà allo stesso; ma ho inteso dall'onor. Ginestrelli delle cose che mi soprendono. Sono verità economiche incontrastabili le sue, ma il dire, che in Inghilterra questa istituzione non si conosce, che solamente un registro tenuto da tre impiegati serve all'annotazione della occupazione degli operai, non mi pare che sia esatto.

L'onor. Ginestrelli dovrebbe ricordare che in Inghilterra questa istituzione non si chiama organizzazione dell'ufficio del lavoro, nome datole in Francia con la legge del 1º luglio 1891, se male non avviso. No, in Inghilterra è la *Royal Institution* per la produzione, che riunisce tutti gli elementi, tutti i fattori che servono a determinare il costo di produzione economicamente, la spesa necessaria nel linguaggio comune. Ora, l'ufficio del lavoro come è organizzato in Francia, l'ufficio del lavoro secondo il progetto del ministro di agricoltura, industria e commercio, tende effettivamente a raccogliere e presentare tutti gli elementi atti a dimostrare il costo di produzione. E perchè? Per una ragione semplice e facile.

Le teorie economiche dell'onor. Ginistrelli mettetele in piazza, esponetele pure con la massima chiarezza, esse riusciranno sempre incomprensibili alla grandissima maggioranza del popolo e dei contadini.

Che cosa dunque bisogna fare? Delle istituzioni con le quali possano costoro avere la prova della verità e della esattezza di quelle teorie economiche, farli intervenire a fare i conti con quel capitalista o quel proprietario che chiamano sfruttatore, e fargli constatare come si ripartisce la produzione.

Questo è l'obbietto dell'ufficio del lavoro, questo è l'obbietto della *Royal Institution* per l'industria e la produzione in Inghilterra.

E diffatti, onor. Ginestrelli, non parlo di ciò che è successo molto tempo indietro in Inghilterra, perchè si sa che fino agli albori del 1600 le tariffe degli operai erano determinate dal Parlamento, parlo di fatti recenti che hanno maggiore importanza per noi. Nel 1895-96 e susseguenta, il *leader* degli operai d'Inghilterra, John Burns, che cosa dice? Fate i conti con me per la produzione, vediamo come si distribuisce.

Io che sono l'operaio, ho il diritto di avere la mia parte nella produzione, mentre voi capitalista assorbite tutto, facciamo i conti. Ebbene, grazie alla *Royal Institution*, grazie agli elementi somministrati dall'ufficio del lavoro, il conto è stato fatto, e il John Burns, il quale non sosteneva altro che la giornata di lavoro di otto ore e mezzo o di nove ore, quando venne alla stretta dei conti, ha dovuto dire: che non si poteva diminuire l'orario; e sapete perchè? Per una ragione semplicissima; perchè il capitale che s'impiegava in tutti quei lavori, ferrovie ed altri stabilimenti che erano nello Stato e dipendenti dal Governo non producevano l'uno per cento d'interessi, epperò richiedeva l'intervento dello Stato e de' comuni, quasi questi enti potessero avere gratuitamente i capitali occorrenti.

L'operaio l'ha compreso, e che cosa si è avuto? Che avendo fatto il conto, egli ha dovuto riconoscere che la giornata di lavoro non può essere abbreviata.

Ora l' istituzione dell' Ufficio del lavoro non serve ad altro che a determinare l' impiego di capitali e del lavoro in vista della produzione e quindi a poter fare il conto insieme con coloro che sono interessati nella ripartizione del prodotto.

Facciano insieme i conti il capitalista, il proprietario e l' operaio e vivranno da amici col ripartire equamente il prodotto. Ecco lo spirito dell' istituzione.

Dunque il progetto, per me, rappresenta la migliore fra le idee economiche liberali che si possano avere, vuoi sotto l' aspetto economico, vuoi sotto l'aspetto puramente ed essenzialmente politico; la *Royal Institution* come le Società cooperative, non sono che mezzi o istituzioni che servono di controllo alla libertà economica, epperò riescono quasi inutili allorchè questa regna ed offrono grandi vantaggi per abbattere i privilegi industriali e scongiurare i deplorabili effetti del monopolio e dei *trusts*.

E poichè ho la parola sento il dovere non già d' interloquire sulla questione giuridica perchè trovando Ufficio centrale e Ministero d' accordo crederei d' infastidire il Senato, sostenendo l' una o l' altra idea. I campioni dell' una o dell' altra parte non hanno bisogno del concorso di quest' umile soldato; epperò mi limito ad osservare che in Inghilterra la *Royal Institution* nacque e fu creata come istituzione privata nel 1799; furono dei nobili, dei professori quelli che l'impiantarono; e solo nel gennaio del 1800 venne sotto il patronato del re Giorgio III. Ed allora le corporazioni d'arti e mestieri non solo non esistevano come personalità giuridica, ma forse nemmeno in semplici riunioni come esistono ora presso di noi. Da noi si tratta di riunioni che si organizzano dopo una legge che le ha soppresse in nome della libertà. Parlo della legge del 1879 votata dal Parlamento. Ma il sistema dell' organizzazione della *Royal Institution* è semplice, perchè qualunque persona o delegato di classe di operai ha diritto d' intervenire pagando 20 ghinee. L'Austria e l'Ungheria colla legge del 1883-1884, addottarono il sistema del nostro Ufficio centrale: vollero che le maestranze fossero costituite in personalità giuridiche. E difatti le corporazioni d' arti e mestieri sono state riconosciute in Ungheria e in Austria dalla legge del 1883 o 84, o 85. Il Parlamento tedesco nel 1885 espressamente dichiarava che tutte le corporazioni operaie fossero riconosciute come personalità giuridiche.

Dunque in Europa siamo incontrastabilmente in questa condizione: che alcuni Stati agli assembramenti degli industriali o contadini, vuoi manifatturieri, vuoi commercianti, hanno attribuita personalità giuridica naturale, necessaria,

non artificiale o contingente (ed è necessario giuridicamente tener conto di tale distinzione), mentre altri l'hanno negato e l'hanno reputato inutile ammettendo singolarmente gli individui.

Ora considerando le esigenze del tempo, non è forse utile se non necessario che queste corporazioni sieno considerate come personalità giuridiche naturali e necessarie? non riconoscendosi nelle medesime questo carattere che a solo fine di costatare con la rappresentanza delle diverse classi operaie il costo di produzione delle cose e la ripartizione del prodotto?

Ora, politicamente, se non giuridicamente, non dobbiamo guardare se un individuo ha una maggiore od una minore capacità; con chiunque si presenta abbiamo il diritto ed il dovere di dire: Facciamo i conti. Io come capitalista per non essere tacciato di usurpare, di volermi appropriare, e di voler sfruttare questi operai; e l'operaio per avere il diritto di dire: Io devo avere la ricompensa che mi si deve per il mio lavoro.

Dobbiamo essere nelle identiche condizioni. L'uguaglianza è condizione di essenza per la libertà. La democrazia non consiste che in una idea sola; la esenzione del privilegio. Giù il privilegio da qualunque parte.

L'operaio ha il diritto di poter dire al proprietario, al capitalista: Voi contribuite nella produzione come contribuisco io, facciamo il conto assieme.

Epperò il ricercare, con quello col quale si devono fare i conti, se abbia o non abbia la legale rappresentanza, mi pare perfettamente inutile.

Ma, ripeto, il Senato sa meglio di me e di ogni altro quale è lo stato della legislazione in Europa in questo momento, comprendo quale è lo scopo del progetto presentato dal Ministero e conseguentemente credo che il far presto, il levare gl'indugi, sia opera eminentemente politica.

Perchè, o signori, non ci facciamo illusioni: la questione fra il capitale e il lavoro è una questione che s'impone; e tutta la esattezza delle teorie economiche non vale a risolverla nella mente degli operai, bisogna venire al risultato pratico; bisogna materialmente convincere colui che non comprende la teoria economica.

È solo l'esperienza e la materialità che gli infonde la persuasione. Quindi l'uomo capace, l'uomo di Stato, l'uomo politico, deve venire a questo punto, cioè di ridurre materiale e visibile anche a l'occhio il più volgare l'equa ripartizione del prodotto. Abbiamo la costruzione di un chilometro di ferrovia, abbiamo la costruzione di una corazzata per la quale occorre una quantità di lavoro ed un capitale e quando è conosciuto quanto costa e quanto si paga è facile comprendere come il prodotto è ripartito e quale è la parte attribuita ad ognuno dei suoi fattori.

La dimostrazione di tale verità s'impone, e siamo come quella Banca la quale avrà forse i mezzi di poter pagare ma ritarda il pagamento, ingenera il panico e fallisce; mentre viceversa se avete una Banca che forse non potrà completamente adempire ai suoi impegni, ma paga e paga a vista, e prontamente è paga anche il biglietto falso per non far dubitare di frapporre indugi, ebbene la sua vita è assicurata, il suo credito è mantenuto.

Questo è il progetto di legge, ed io spero e mi auguro che il Senato vorrà coronarlo del suo voto efficace (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Onorevoli colleghi. Io non vengo nè a sostenere nè a combattere la legge, ma mi permetterò soltanto di rivolgere alcuni miei dubbi tecnici all'onorevole ministro, e di pregarlo di darmi qualche spiegazione sopra alcuni punti che mi rimangono oscuri.

Io riconosco che lo scopo di questa legge è nobilissimo e che potrà una legge fatta in questo senso dare dei pratici e benefici effetti. Ma per raggiungere codesto scopo bisogna che la legge sia bene sviscerata; ed è cosa difficile per l'argomento di cui tratta in quanto che essa si aggira ed informa ad una nuova teoria, ad una nuova scienza i cui problemi non si sono potuti ancora affatto risolvere dall'esperienza.

Secondo me questa legge avrebbe bisogno di studio e di essere migliorata con qualche emendamento.

E darò un esempio.

Abbiamo avuto non ha guari sotto un diverso Ministero una legge che era pure di ordine sociale, una legge che aveva grandissima,

o quasi unica, attinenza col lavoro, la legge dell'emigrazione, giacchè nella sua massima parte la nostra emigrazione componesi di lavoranti. Il Ministero rimase duro come un macigno e respinse ogni emendamento.

Io credo che se avessi qualche ragione di domandarlo a coloro che hanno avuto l'altissimo onore di mettere in pratica l'esecuzione di questa legge, dessi non avrebbero difficoltà a dire che se questa fosse stata emendata in qualche parte il loro compito sarebbe più facile e piano.

Ora per quest'altra legge finchè siamo ancora nel periodo della discussione, finchè la legge non sia votata ancora, è sempre aperto il campo a migliorarla. Di emendarla si è data cura l'Ufficio centrale. Ma mi scusino se dirò ai membri di esso cosa che possa sembrare non cortese, la scortesia sarà però nella frase perchè l'animo mio è deferentissimo verso di loro. Dunque chiedo loro venia se non annetto importanza agli emendamenti che hanno proposto.

Che i membri di questo Ufficio centrale del lavoro siano 40 o 38 poco importa, che ad eleggere i componenti di questo Ufficio vi siano 10 o 12 Società che ne abbiano il diritto, poco monta, che abbiano chiamato alcune Associazioni perchè non riconosciute dal Governo, pure non mi preoccupa molto.

Fra queste, mettendo i punti sull'*i*, è stato, forse da un loro emendamento, negato il diritto di voto alla riunione dei lavoratori della terra, forse in seguito ad un congresso, ove i medesimi si sono dichiarati per la proprietà collettiva, come un futuro ideale, al quale aspiravano.

Nè mi preoccupo della loro ammissione o del loro scarto, nè mi mette spavento l'ammissione dei delegati delle associazioni agrarie che si sono pronunciate per la proprietà collettiva giacchè non ho mai paura, quando un avversario afferma un grosso assurdo, perchè sono certo che l'esperienza ne dimostrerà l'assoluta inanità. Non che io creda alla impossibilità della proprietà collettiva parziale; la quale ha esistito nel passato sotto varie forme.

Nelle tenebre del medio evo gli Ordini benedettini erano una specie di proprietà collettiva agraria, che ha recato grandi beneficî. Al giorno d'oggi esistono, sotto forma di associazioni agrarie, alcune parziali proprietà collettive. Ed appunto mi sembra che l'universo è bello, perchè è svariatissimo, e credo che tale rimarrà ancora per tutti i secoli che durerà. L'uniformità assoluta la ritengo uno spauracchio ed una utopia non temibile.

Ma veniamo a cose più pratiche. Quali sono gli scopi principali, a cui mira questa legge? Io ne riconosco due. Uno è di apprestare il materiale scientifico per elaborare le leggi che si faranno in avvenire, e che avranno carattere di leggi sociali. Ciò è una buona cosa, ma la si può fare anche senza l'aiuto dell'opera di quel nuovo ordegno; nè quegli operai che saranno chiamati a far parte del Consiglio del lavoro potranno, io credo, portare un grande peso di istruzione scientifica.

L'altro scopo, al quale mira la legge, che io credo assai utile, è di formare un centro d'informazioni, il quale in tutta Italia faccia conoscere le diverse condizioni del lavoro. E questa è una cosa della quale abbiamo grandissimo bisogno tanto per il lavoro quanto per altre forme dell'attività umana.

Noi pel commercio manchiamo di un centro d'informazioni che faccia fiorire il commercio stesso.

C'è chi ha una merce a Milano, c'è chi ha il grandissimo desiderio di comprarla a Roma; manca l'organo intermedio, che avvicini il primo al secondo.

Sarà dunque utilissimo che si faccia una larga diffusione di notizie nelle condizioni del lavoro in Italia: onde dove le braccia mancano o manchi una data qualità di lavoro, possano, dopo le informazioni avute, affluire coloro che potranno, lavorando, rendere un utile a chi ha bisogno di loro, e procacciare a se medesimi migliore mercede.

Simile cosa la abbiamo ma in modo naturale, tradizionale, imperfetto, nell'Agro romano, dove i lavoratori immigrano dagli Abruzzi, dalle Marche, da dove insomma c'è esuberanza di abitanti e deficienza di lavoro, e vengono qui dove le braccia scarseggiano.

Però tutto questo si fa senza informazioni; e quella gente capita in mano di intraprendenti che speculano sulle loro miserie, ed avvengono sinistri casi che, con migliori informazioni, si potrebbero eliminare.

Però, affinchè una legge produca degli effetti buoni ed immediati, conviene, secondo

me, che sia chiara e determinata, e non ingeneri confusione come un'altra legge già votata.

Ora qui noi abbiamo due questioni assolutamente distinte: il lavoro all'interno e quello all'estero; e, nel modo come è stato espresso in questa legge si entra nel terreno già acquistato dalla Commissione per l'emigrazione. Quindi avremo o un duplicato inutilmente di lavoro, ed andremo incontro a una confusione per incrocio di attribuzioni.

Di più abbiamo bisogno di strumenti assolutamente diversi per l'una e per l'altra cosa.

Gli organi naturali per le informazioni del lavoro all'estero sono i consoli, ed è naturale che il Ministero degli esteri, richiesto della Commissione superiore per l'emigrazione, faccia affluire tutte le informazioni che costoro raccoglieranno, tanto nei paesi al di là dell'Oceano quanto in quelli ove si riversa la nostra emigrazione temporanea.

Ora dovranno questi consoli mandare contemporaneamente le loro informazioni tanto alla Commissione per l'emigrazione, quanto all'Ufficio centrale del lavoro? Ciò temo che possa generare una deplorevole confusione.

In quanto alle condizioni del lavoro nell'interno, gli organi naturali, per le informazioni, sono i prefetti, dessi hanno maggior facilità di apprestare le notizie richieste. Ora i rapporti dei prefetti si andranno a mischiare con quelli dei consoli, e ciò, ripeto, temo degeneri in confusione.

Di più vi è un capo a quest'ufficio per la emigrazione, ed ho il piacere di veder qui vicino, il quale è fra tutti gli Italiani una delle persone più attive che io conosca; però, dal poco tempo che ha assunto il nuovo ufficio, è talmente sopracarico di mansioni, che è obbligato a rubare pel suo lavoro quelle brevissime ore che ogni uomo ha diritto di conservare per la ricreazione della mente e per la salute del corpo. Ora voi fate entrare di diritto quest'uomo anche nella Commissione del lavoro, dove dovrà avere una parte importante, e, per quanto egli sia robustissimo, temo che accasciato sotto il pondo del lavoro, egli abbia a soggiacere.

Anche questo sarà un altro dei non piccoli inconvenienti che si presenteranno, se, ora che ne è il momento proprio, non viene introdotta qualche modificazione a questo disegno di legge.

Secondo me, il punto che lo potrebbe migliorare molto sarebbe nel distinguere, onorevole Baccelli, come si faceva ai tempi della nostra verde giovinezza, quando in latino studiavamo la filosofia, nel distinguere, ripeto, la *maiorem* dalla *minorem* ossia dividere la materia; lasciare completamente tuttociò che ha riguardo al lavoro dell'emigrazione all'estero, all'ufficio già istituito, e limitare le incombenze del nuovo ente a ciò che riguarda puramente il lavoro italiano.

Mi sono limitato di proporre al noto acume del signor ministro questa che a me sembrava la maggiore delle obiezioni alla presente legge.

Vi sarebbero altri piccoli dettagli da correggere, ma farò cenno ad uno solo di essi.

È destino fatale che tutte le pubblicazioni ufficiali non siano mai lette da nessuno, anche se ben fatte ed interessanti, come è per esempio il bollettino consolare.

Ora vendendo anche al solo prezzo di costo il bollettino dell'Ufficio del lavoro, siate sicuri che per esso non troverete nè compratori nè lettori, e questa nuova pubblicazione andrà ad accrescere la catasta di carta ufficiale che non legge mai nessuno.

Arrivereste molto più facilmente allo scopo acquistando una rubrica in uno degli organi che per iniziativa privata già esistono e sono diffusi; così con spesa minore avreste la sicurezza di trovare lettori.

Ma l'argomento sul quale parlo, gli emendamenti che vagheggio non possono trattarsi utilmente in un discorso così fatto all'improvviso come il mio. Bisognerebbe avere la legge sott'occhio, studiarla per molti giorni, avere numerosi libri da consultare, e quindi fare un faticoso lavoro, perchè, ripeto, il fare leggi di carattere sociale è la cosa più difficile che possa esistere e per la novità della scienza e per la incertezza della soluzione dei problemi non ancora sanciti dalla esperienza.

Quindi, onorevole ministro, mi scusi per quel poco che ho detto, ed attendo con piacere di sentire la sua squillante parola, la quale, non ne dubito, saprà dilegnare quelle, poche tenebre che ho nella mente e che mi offuscano la chiara visione di questa legge. (*Bene*).

PRESIDENTE. Siccome non vi sono altri oratori iscritti, proporrei al Senato di dichiarare chiusa la discussione generale, salva, naturalmente, la parola al relatore ed al signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

Pongo ai voti la proposta di chiudere la discussione generale.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvata).

Stante l'ora tarda, rinvieremo a domani il seguito della discussione.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dell'interno, gli domando quando creda di poter rispondere all'interpellanza, già annunziata, del senatore Maragliano su alcuni casi di peste verificatisi in Napoli.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora, se il senatore Maragliano consente, lo svolgimento della sua interpellanza avrà luogo dopo la votazione dei disegni di legge posti all'ordine del giorno.

MARAGLIANO. Acconsento.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie:

Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un Ufficio del lavoro;

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari;

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente;

Riforma del casellario giudiziale;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie;

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

3. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

La seduta è sciolta alle ore 18.40.

Licenziato per la stampa il 20 gennaio 1902 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXX.

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Dichiarazione del senatore Ginistrelli sul processo verbale — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 226) — Parlano il senatore Cerruti Carlo, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 1 — All'art. 2 parlano i senatori Guarneri, Maragliano, Municchi e Saladini, il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Cerruti Carlo, relatore — Approvazione dell'art. 2 — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 — All'art. 6 parla il senatore Del Zio, al quale risponde il senatore Cerruti Carlo, relatore — Approvazione dell'art. 6 — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli da 7 a 14, ultimo del progetto di legge — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, dell'interno, della guerra e della marina.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

GINISTRELLI. Domando la parola sul processo verbale, per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINISTRELLI. Ieri io non ero presente, quando l'onor. prof. senatore Carnazza-Puglisi ha creduto di confutare o negare alcune mie affermazioni, asserendo che il lavoro in Inghilterra non è libero. Mi si consenta una breve dichiarazione.

Evidentemente l'onor. Carnazza-Puglisi ha preso equivoco fra l'organizzazione del lavoro fatta dalle *Trade Unions* e da altre associazioni, compresa la *Royal Institution*, e l'organizzazione del lavoro che si vorrebbe fare dall'attuale Ministero colla istituzione del Consiglio superiore del lavoro.

Dal 1239 al 1307 il Parlamento inglese votò trenta e più articoli di legge, allo scopo esplicito di prevenire e proibire l'organizzazione del lavoro delle *Trade Unions* e delle altre Associazioni posteriori di lavoratori.

Ma i progressi della scienza economica fecero subito comprendere che l'organizzazione del lavoro da parte dei lavoratori, nei termini della vera libertà, non si può ostacolare, nè proibire. Posteriormente, essendosi constatato che le *Trade Unions* e le Associazioni che seguirono, si manifestavano sotto forma di Società segrete, si riconobbe che un metodo sommario di procedura era necessario, e si votò la legge quarantesima sotto Giorgio III capoverso 106.

Da quell'epoca sino al 1875 si è accuratamente studiata, dal Parlamento e dal Governo, la questione dell'organizzazione del lavoro fra gli operai, ma non si è mai sognata l'organizzazione del lavoro da parte dello Stato,

perchè se ciò avesse voluto farsi, avrebbe mutato il diritto di sorveglianza e vigilanza surrogandosi all'azione privata.

Gli statisti inglesi, come dissi nel mio discorso, hanno riconosciuto che i limiti della libertà del lavoro sono poggiati sui rapporti della morale e del costume, della salute e vita degli operai e della sicurezza pubblica.

Si istituì quindi, nel 1739, il *Register*, cioè il Registratore, il quale obbliga tutte le Associazioni operaie alla registrazione, e a spedire ogni fine d'anno il bilancio della Società e lo stato delle malattie e mortalità dei soci; ma con ciò si previene la possibilità di frodi, e non si disciplina nè si vincola il lavoro, che anzi toglie di mezzo qualunque ostacolo potesse ritardare od impedire lo sviluppo del lavoro stesso.

Le mie affermazioni dunque sono poggiate sul fatto e sulla storia, e mal si negano; e sarebbe strano come io, che mi rispetto troppo, venissi nel Senato ad affermare fatti non veri!!

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ginistrelli di queste dichiarazioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, il verbale si intende approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie;

Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro ».

Come il Senato rammenta, ieri venne deliberata la chiusura della discussione generale, salva la parola al ministro di agricoltura, industria e commercio ed al relatore dell'Ufficio centrale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Signori senatori. Il compito dell'Ufficio centrale, a nome del quale ho l'onore di parlare, è breve e semplice, perchè quasi tutti i nostri colleghi che ieri hanno discorso su questo disegno di legge ne hanno approvato il concetto.

Delle obiezioni messe innanzi, quella dell'onorevole Pisa può essere assecondata colla proposta che l'Ufficio centrale farà al Senato, d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio e col presidente del Consiglio.

Le obiezioni dei senatori Saladini, Maragliano e Ginistrelli mi paiono il risultato di un equivoco, chiarito il quale, io spero che essi acconsentiranno a votare con noi.

Rimane l'obiezione del senatore Odescalchi e se egli fosse qui non dispererei di potere indurre anche lui, di solito così equanime, ad essere con noi.

Poniamo bene in chiaro il concetto del disegno di legge.

Si tratta d'istituire un ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di creare un Consiglio superiore del lavoro, il quale nel suo corpo nomini un Comitato permanente. L'Ufficio del lavoro deve raccogliere notizie che riguardino il lavoro ed i suoi elementi, gli scioperi ed i contrasti fra operai e industriali, fra agricoltori e contadini, gli effetti e le risoluzioni, che se ne ebbero, lo svolgimento della legislazione sociale, qui ed altrove.

Il Consiglio superiore del lavoro, presieduto dal ministro del commercio e costituito con membri del Parlamento, con industriali, proprietari, operai, contadini, studiosi di scienze statistiche ed economiche, dovrà esaminare le questioni che sorgono fra industriali ed operai, vigilare al miglioramento delle classi lavoratrici, richiesto dal ministro, dare il suo avviso sui disegni di leggi circa il lavoro e indicare all'Ufficio del lavoro le indagini e gli studi a farsi.

E siccome per il gran numero dei suoi membri che noi proporremo di fissare in 43, l'opera ne sarebbe forse troppo lenta, un Comitato per-

manente di nove soltanto, tre dei quali, operai, dovrà prepararla e renderla più agevole e spedita.

È necessario è utile creare fra noi questi nuovi organismi?

L'esempio di nazioni più operose della nostra, che ci hanno preceduto nell'accettare istituti analoghi deve ammonirci. Lo studio dei fatti ci deve spingere ad operare senza ritardo.

L'uso delle macchine anche per l'agricoltura la facilità dei trasporti e delle comunicazioni, l'insidia della concorrenza, la intensità stessa della produzione nelle officine e nei campi, creano rapporti nuovi ed inattesi fra industriali ed operai, fra proprietari e contadini, di una gravità eccezionale.

Il legislatore non può rimanere inoperoso nè per atti, i quali sembrino o siano di violento ricatto, nè per patti contrattuali, la cui imposizione sembri determinata dall'abuso di chi debba pur lavorare per vivere. Ma il legiferare sopra argomenti così complessi in modo che la libertà di offrire e di ricusare l'opera propria non resti mai offesa, e i patti contrattualmente stipulati siano eseguiti, se non sono sopravvenute contingenze impreviste, non è facile.

Nell'antica Roma, quando sorgevano nuovi rapporti civili non previsti da leggi esistenti, il pretore nell'assumere l'uffizio, soleva dichiarare in un editto come avrebbe deciso se fossero sorte questioni. Così si svolse e crebbe mano mano che il bisogno ne appariva, col consenso del popolo, quel giure, venuto poi a dignità e ad altezza di sapienza insuperata.

Per i nostri ordinamenti, non possiamo delegare a verun Corpo la facoltà di legiferare; ma per provvedere con leggi saggie ed opportune ai bisogni nuovi e gravi della classe lavoratrice e proletaria, ai nuovi rapporti che essa ha cogli industriali, abbiamo il dovere di chiedere la cooperazione di tutti coloro che per la preparazione, gli studi, la condizione, l'interesse, l'origine, per l'elemento in cui vivono provarono, e provano, e sentono, e vedono il bisogno od il danno di leggi che non esistono

E così quel Consiglio superiore del lavoro, che alcuno degli oratori di ieri crede inutile o pericoloso, o teme dover essere un piccolo Parlamento darà il più efficace ausilio ad un ministro, il quale si proponga di ridare all'Italia per la nuova legislazione sul lavoro, quella gloria che l'antica Roma conseguì nel far leggi rispondenti ai bisogni di quei tempi.

E lode sincera è dovuta al presidente del Consiglio, che nel disegno di legge da lui presentato, aggiunse all'Ufficio del lavoro, proposto già dagli onorevoli Pantano e Colajanni, la creazione del Consiglio superiore del lavoro.

Ma, diceva ieri l'onor. Odescalchi, vi è necessità di questo Consiglio superiore del lavoro? E il ministro di agricoltura e commercio non potrebbe valersi dei consigli e delle opere dei direttori preposti ai vari servizi del suo dicastero, per provvedere? Sì, un ministro il quale avesse mente, cuore, dottrina eccezionale, conoscenza perfetta di tutto il movimento economico moderno, intuito e altezza d'ingegno corrispondenti alla gravità del tema da ordinare e delle leggi che occorrono, potrebbe proporre le leggi che occorrono.

Ma fino ad ora quest'uomo non si è avuto in Italia nè fuori; e però avviene che, mentre oggi il contratto di lavoro ha assunto un'importanza eccezionale e straordinaria, non vi sono leggi che gli diano norme convenienti. Non vi provvede il Codice di commercio che ne tace e non vi provvede il Codice civile; perchè le poche disposizioni sulla locazione d'opera sono tratte da leggi romane, scritte quando il lavoro era prestato dagli schiavi e perciò non occorreva provvedere che a poche opere di certe classi di persone.

Ma, ci diceva il senatore Ginistrelli, questo Consiglio superiore del lavoro pretenderà di determinare e di fissare il corrispettivo del lavoro, perchè l'articolo 4 del progetto di legge gli assegna il còmpito di esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni e operai e questa ingerenza sua in rapporti privati e contrattuali è eccessiva, nè si deve tollerare.

A questa obbiezione, ieri ha risposto assai bene il senatore Carnazza-Puglisi, che ringrazio di essere venuto in soccorso dell'Ufficio centrale. Egli avvertì, ed è vero, che il prezzo del lavoro è indipendente affatto da ogni ingerenza del Consiglio superiore.

Il lavoro rappresenta una merce il cui corrispettivo deve essere liberamente determinato o dalle parti o, per loro volontà, da altri che esse abbiano scelto. Ma, conchiuso il con-

tratto e fissato il prezzo della mano d'opera, possono sorgere gravissime contestazioni fra gli imprenditori e gli operai, fra i proprietari e i contadini. Una delle preoccupazioni maggiori dei proprietari è che i contadini, dopo aver convenuto di prestare l'opera loro per certe operazioni, venuta l'epoca d'imprendere il lavoro, rifiutino di eseguire il contratto. Se si tratta di operazioni agrarie, che si debbano compiere in determinato numero di giorni, sotto pena di danni enormi, il proprietario si trova in questa condizione: o di cedere alle imposizioni che gli sono fatte (le quali costituiscono un ricatto morale e violento) o di dover sottostare, senza veruna colpa nè causa onesta, ad un danno di cui non si sa determinare la misura. (*Approvazioni*).

Sono questi i problemi dei quali il Consiglio superiore del lavoro è chiamato a fare l'esame per dire come vi si possa provvedere; ed è conveniente che il Consiglio superiore del lavoro esista, ed esista come si propone di costituirlo, perchè se saranno in grande numero gli operai e i contadini, i quali facciano parte del Consiglio e del Comitato permanente, non avverrà che costoro credano o dicano che se essi vi appartenessero, avrebbero saputo conciliare gli opposti interessi delle parti. No, ciò non avverrà, perchè il Consiglio superiore del lavoro comprende almeno 15 fra contadini ed operai ed il Comitato permanente è costituito per un terzo di operai. È chiaro che in queste circostanze tutti quei problemi, i quali si presentano così ardui e pericolosi per la pace e l'armonia sociale saranno esaminati con amore e con senno pratico.

Ma perchè, si è pur detto, questo Consiglio superiore del lavoro si vuole costituito in modo diverso da quello che era stata deliberato dalla Camera? Perchè, ci chiedeva l'onor. Saladini, perchè non ammettere nel Consiglio superiore del lavoro i rappresentanti di quelle classi sociali, le quali, quando vi appartengano, con qualunque animo ne facciano parte, dovranno acconciarsi alla necessità delle cose e rinunciare ad erronei concetti o ad esagerate illusioni?

Qui è dove l'onor. Saladini e l'onorevole Maragliano sono, a parer mio, caduti in un equivoco. Perchè noi non abbiamo punto pensato, come essi immaginarono, a torto, che nel Consiglio superiore del lavoro, dovessero essere rappresentati soltanto gli enti che avessero personalità giuridica. Tutt'altro.

L'Ufficio centrale fu unanime nel ritenere che dal diritto di associarsi derivi quello che l'associazione costituita abbia una esistenza almeno di fatto e non possa essere disconosciuta. L'esistenza sua non potrà concepirsi disgiunta dalla esistenza delle persone degli associati, ma non potrà neppure negarsi. E perciò abbiamo pensato essere conveniente di trarre i membri che debbano costituire il Consiglio superiore del lavoro, anche da quelle associazioni, in cui sono agricoltori, industriali, operai o contadini, sebbene esse non abbiano altra esistenza che di fatto. E così fu conservato il diritto di nominare membri del Consiglio superiore del lavoro alla federazione delle Società di mutuo soccorso, alla lega nazionale delle cooperative italiane, alle associazioni fra le Banche popolari sebbene si sappia che codeste sono federazioni, leghe, associazioni aventi un'esistenza soltanto di fatto.

E fu proposto di non attribuire questo diritto alla federazione nazionale fra i contadini, alla federazione nazionale fra i lavoratori dei porti e del mare e alla federazione nazionale delle Camere di lavoro, perchè esse, per quanto ci è stato dichiarato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, non esistono neanche in fatto. Noi lo abbiamo pregato a volere comunicarci gli statuti di codeste federazioni e a dichiararci se risultava quando e come esse fossero state costituite e chi la rappresentava e da chi, e dove costoro fossero stati eletti.

La risposta fu che al Ministero di agricoltura, e neanche a quello dell'interno non si aveano gli statuti di queste associazioni e che per due di esse si avevano soltanto i progetti di statuti e che non constava altro.

E quanto alle Camere di lavoro ci è stato dichiarato che 22 provincie non ne hanno affatto e che, in altre provincie le Camere di lavoro sorgono con criteri o regionali, o provinciali, o anche soltanto comunali. In questa condizione di cose era naturale che l'Ufficio centrale domandasse a se stesso, se poteva proporre che si approvasse un disegno di legge, in cui il diritto di nominare rappresentanti nel Consi-

glio superiore del lavoro era attribuito ad associazioni che non esistevano neanche in fatto.

Se la legge fosse stata approvata come ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento, essa non avrebbe potuto avere eseguimento. Ecco perchè noi rispettosi del diritto, che ognuno ha di associarsi per scopi leciti ed onesti, abbiamo proposto che fosse conservato il diritto di nominare membri del suddetto Consiglio, anche ad associazioni le quali, sebbene non avessero personalità giuridica autonoma, indipendente dagli associati, in fatto però esistevano ed ecco perchè abbiamo dovuto proporre che il disegno di legge si modificasse non attribuendo l'eguale diritto ad associazioni, assolutamente inesistenti.

Detto ciò, è forse superfluo osservare che lo scopo delle Camere del lavoro non è ancora precisamente determinato. E se io non ho male compreso alcuni scritti apparsi nella *Critica sociale* parrebbe che, secondo alcuni, le Camere del lavoro debbano avere uno scopo politico anzi che economico. E se esse si costituissero con scopo principalmente politico, sarebbe conveniente e opportuno ammetterle fin d'ora ad eleggere membri di un Consiglio del lavoro costituito unicamente per esaminare rapporti contrattuali o disegni di legge, i quali riguardino chi presta l'opera sua e chi la domanda?

Se accadrà che queste Federazioni si costituiscano con uno scopo economico, inteso soltanto a proteggere i lavoratori, il ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale per la proposta fatta dall'Ufficio centrale ha diritto di nominare sette operai e contadini, potrà, nel regolamento a farsi ai termini dell'art. 13, dichiarare quali di queste Federazioni possano designare a lui le persone che egli abbia poi ad eleggere: la quale disposizione non manca di precedenti in regolamenti fatti dallo stesso ministro di agricoltura, industria e commercio.

Mi pare d'aver dimostrato che l'obiezione, fatta dal senatore Saladini e ripetuta dal senatore Maragliano non dipenda che da un equivoco; dall'equivoco, cioè, di considerare esistenti quelle federazioni che nel disegno di legge dell'Ufficio centrale non sono indicate, sol perchè esse non esistono ancora.

Giunto a questo punto, mi rimane soltanto il grato dovere di rispondere al senatore Pisa che l'Ufficio centrale aderisce al suo desiderio. Egli, accettando la proposta nostra di togliere alle tre federazioni che non esistono il diritto di concorrere a costituire il Consiglio superiore del lavoro, ci invitò a proporre che si aumentasse il numero degli operai e contadini da eleggersi da quelle associazioni di cui essi fanno parte.

E io dichiaro che l'Ufficio centrale d'accordo coll'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio e col suo collega, il presidente, proporrà che il Consiglio superiore del lavoro sia costituito di 43 membri; che la federazione delle Società di mutuo soccorso possa nominare tre membri e non uno solamente; che la Lega nazionale delle cooperative italiane ne nomini tre e non due.

In questo modo avremo il Consiglio superiore del lavoro costituito da 43 membri, dei quali i 30 eletti dalle associazioni indicate nell'art. 2 e dal ministro di agricoltura, industria e commercio rimarranno in ufficio tre anni e potranno mutarsi per giusto terzo ogni anno.

Ecco le considerazioni che in nome dell'Ufficio centrale io ho l'onore di rassegnare al Senato, pregandolo di voler approvare il disegno di legge. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI G. *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io debbo attribuire a mia particolare ventura l'essere d'accordo coll'Ufficio centrale.

Innanzi tutto perchè l'Ufficio centrale ha dovuto correggere necessariamente alcune mende di redazione le quali non potevano essere più nel testo della legge.

In secondo luogo perchè le ragioni presentate all'Assemblea sono di tal evidenza, che non possono non convincere ogni uomo che abbia per mèta fissa il bene del proletariato.

E come io sarò fiero di presentare all'altro ramo del Parlamento una legge importantissima d'iniziativa del Senato, quella che riguarda una malattia popolare, così anche sarò felice di esporre alla Camera le ragioni che oggi con sapienza legislativa ha svolto il relatore della legge.

Io non posso portar qui un contingente di sapienza giuridica che non ho, ma porto in-

vece un piccolo contributo di scienza naturalistica la quale mi fa vedere come la felice alba delle leggi sociali che sorge con questo progetto onori il Senato del Regno.

Certo in quest'ordine d'idee molto si ha da fare. Dobbiamo sempre più paternamente provvedere, con la sicurezza di propiziare a noi tutte queste masse di operai che bene analizzate da vicino, e ognuno che eserciti una professione la quale metta a contatto dei maggiori bisogni di chi non ha può farlo, mostrano di ragionare col cuore e di aver l'animo grato molto più di quello che non si creda. Io posso parlarne per esperienza propria. Cosicchè tutto il proletariato si sentirà legato al beneficio che il Senato gli fa, non solamente accettando una legge come questa, ma suffragandola anche coi propri pensieri e coi propri affetti per migliorarla.

Comprendo benissimo alcune difficoltà: volete dare voi diritti a chi non esiste?

È naturale, non c'è diritto per i non esistenti; ma un ente che cominciasse ad esistere potrebbe trovare un diritto anticipato, già concesso ad associazioni congeneri le quali pure hanno una vita.

Ed ecco perchè io affermo di parlare qui come naturalista.

Nel tempo passato si poteva immaginare che tutti gli operai fossero come monadi sparse; a questo stato è succeduto quello di aggregazione. È lo stato della pietra. Ma la pietra pure ha una qualità che è quella di resistere. Dall'aggregazione si passa all'organamento; ma bisogna incominciare allora dallo studiare l'ambiente e le funzioni; dal vedere le relazioni che passano fra le funzioni dell'organismo e l'ambiente stesso; nè potrebbe mai dirsi bene organizzata un'associazione la quale non consentisse alle leggi dello Stato e non fosse sotto l'egida di quello: perchè uno Stato non può dare altrui maggiori libertà di quelle che non abbia date a se stesso.

Ora se queste sono le ragioni che tutti noi persuadono ad iniziare un'êra di leggi sociali, io mi unisco al valoroso relatore pregando vivamente il Senato perchè voglia accordare il suo suffragio a questo disegno di legge. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, essendo già stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un Ufficio del lavoro con lo scopo:

a) di raccogliere, coordinare e pubblicare notizie ed informazioni relative al lavoro nel Regno e nei paesi esteri dove a preferenza si dirige l'emigrazione, principalmente per quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro; i rapporti di questo col capitale; il numero e le condizioni degli operai, anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati; il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro e le condizioni comparate del lavoro in Italia ed all'estero;

b) di seguire e di far conoscere lo svolgimento della legislazione e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, come pure di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia;

c) di compiere tutti gli studî e le ricerche, che nelle materie indicate fossero ordinati dal ministro di agricoltura, industria e commercio di propria iniziativa, ovvero in seguito a voti o proposte del Consiglio superiore del lavoro.

(Approvato).

Leggo l'art. 2 come è stato modificato d'accordo fra l'Ufficio centrale e l'onorevole Ministro:

Art. 2.

È pure istituito presso lo stesso Ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio superiore del lavoro presieduto dal ministro, o in sua vece, dal sottosegretario di Stato.

Il Consiglio è composto di quarantatre membri, oltre il presidente, dei quali:

tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dal Camera dei deputati per la durata della Legislatura;

quattro membri eletti dalle Camere di commercio;

quattro dai Comizi agrari;

tre membri eletti dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso;

tre membri eletti dalla Lega nazionale delle Cooperative italiane;

due membri eletti dall'Associazione fra le Banche popolari.

Inoltre fanno parte del Consiglio: il direttore generale dell'agricoltura; il direttore generale della statistica; il direttore generale della marina mercantile; il direttore della industria e commercio; il direttore della divisione credito e previdenza; il direttore dell'Ufficio del lavoro; il commissario generale dell'emigrazione.

Gli altri quattordici membri sono nominati con Regio decreto sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e sono scelti: due, fra i cultori delle discipline economiche e statistiche; cinque fra i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali; due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna; uno fra i lavoratori dei porti e del mare; quattro fra contadini e operai.

Ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, tutti i membri eletti o nominati durano in carica tre anni, sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Io non sono un avversario di questo progetto di legge, tanto è vero che mi sono astenuto dal prendere la parola nella discussione generale. Gli do bensì, con certe riserve, il benvenuto nella legislazione italiana. Era arrivato il tempo che questo vuoto si riempisse nella nostra legislazione. Quando tutte le grandi nazioni d'Europa hanno cercato di iniziare, se possibile, una legislazione sul lavoro, bisognava che anche noi ci azzardassimo in questa via. Io però approvo la legge ad una condizione, che è mio augurio il quale spero si realizzi; cioè che questo Consiglio superiore del lavoro riesca, non ad inasprire la lotta fra il capitale ed il lavoro, non a far diventare più vivo il conflitto fra le classi lavoratrici e le dirigenti, ma che esso si ispiri alla sua alta missione di essere il vero paciere fra le diverse classi sociali, il moderatore tranquillo e ponderato di questi conflitti che nascono ogni giorno in Italia. A questa sola condizione voterò il progetto di legge; ma dubito che l'organismo del cennato Consiglio superiore del lavoro, che ci si propone coll'articolo secondo, non risponda a questo concetto, e non riesca a questo intento.

Io non censuro questo organismo sotto il punto di vista giuridico del nostro Ufficio centrale, io lo disapprovo od almeno ho gravi dubbi sulla sua vitalità, perchè non mi pare pratico, non mi pare attuabile, non mi pare che debba riuscire all'intento suo.

E pria di ogni altro è un'assemblea troppo numerosa, quella proposta col presente art. 2 è un piccolo Parlamento di 43 o 45 membri. Per chi ha l'abitudine delle assemblee non ignora, che è difficile dirigere e disciplinare una riunione così numerosa, perchè è facile che dessa si divida in gruppi, in partiti divisi da principî, o da personalità, come altre volte se ne è fatta dolorosa esperienza.

Uno dei nostri egregi colleghi, allora ministro di agricoltura e commercio, presentò, vari anni addietro, un progetto di legge per organizzare il Consiglio del Banco di Sicilia.

Partì, nella detta organizzazione dal giusto concetto, ma pur troppo dottrinario, che il Banco rappresentasse tutti gl'interessi peculiari della Sicilia essendo siciliano il capitale della sua dotazione, e propose un'assemblea di 60 e più membri in cui entrassero i rappresentanti delle sette provincie siciliane, i rappresentanti delle città tutte ove il Banco aveva sedi o succursali, incluse sinanco Milano e Genova i rappresentanti delle Camere di commercio di queste città ed i rappresentanti perfino dei Consigli d'ordine degli avvocati.

Io, o signori, censurai questo sistema, prevedendo che un'assemblea così composta e così numerosa non sarebbe stato un organismo vitale per un istituto di credito; e l'esperienza pur troppo mi diede ben presto ragione.

Avvennero infatti degli scandali, dei quali sentiamo ancora l'eco nella Corte d'assise di Bologna. Quell'assemblea si divise in piccoli partiti, in piccole chiesuole, e diede luogo a lotte personali; tanto che sotto il Ministero Di Rudinì si intese il bisogno di ridurne il numero e di condurlo a modeste ed organiche proporzioni; e da quel giorno in poi si ebbe un buon governo al Banco di Sicilia. L'esperienza, mi

duole l'anticiparlo, proverà che è ben difficile cosa di dirigere un' assemblea di quarantatre o quarantacinque membri. Ma vi ha di più: i componenti di quest' assemblea sono di indole troppo disparata, sono poco omogenei tra loro per poter ottenere dei frutti veri, dei risultati effettivi dai loro deliberati. Si è proceduto al solito con dei principî tutto affatto dottrinali; si è voluto costituire in quel corpo la rappresentanza di tutti gli interessi economici commerciali, agricoli e sinanco del mare che esistono in Italia; si e voluto prendere un pizzico per ogni classe sociale, e costituire questa assemblea tanto svariata.

Tutto ciò, o signori, nuoce alla serietà ed alla vitalità di questo novello istituto, e forse ne produrrà la sterilità. Io vorrei essere un cattivo profeta, ma temo che quell' assemblea non diventerà che un *club* politico che non darà altro che vane e inutili discussioni. Voi troverete in quell'assemblea il professore di Università che verrà a parlarvi delle teorie di Smith, di Ricardo o di Mill; avrete i rappresentanti delle associazioni popolari che vi parleranno delle teorie di Marx, di Lassalle o di George; avrete, insomma, questo pandemonio della attuale scienza economica. Ed allora, o signori, quali frutti vi augurate da questa assemblea, dove non avrete che discussioni teoriche, che analisi di principî, che dottrine, e non si parlerà che raramente della realtà delle cose?

E badate, o signori, che io temo che in quell'assemblea si adopereranno benanco diversi idiomi. Vi sarà il professore e lo scienziato che parleranno il puro toscano e il puro linguaggio dell'Accademia della Crusca; ma vi saranno popolani o rappresentanti degli operai, delle miniere, vi saranno i lavoratori del mare, gli artigiani e gli agricoltori che adopereranno i loro dialetti locali, fors' anco il siciliano ed il sardo, e dubito che forse vi sarà di bisogno di interpreti come alla Corte d'assise. Questo sarà l' effettivo giuoco di questo Istituto, ed io compiango il ministro di agricoltura, industria e commercio che dovrà presiedere queste assemblee così numerose e composte di persone d'indole così disparata; e sono persuaso che l' onorevole Baccelli si troverà più imbarazzato nel dirigere quest' assemblea di quanto lo sarebbe, se al letto di un suo ammalato si trovasse a fronte di un congresso medico di quarantatre o quarantacinque dottori in medicina e in chirurgia.

Questo è ciò che mi suggerisce la mia esperienza, e soggiungo che tutto ciò l' ho detto, non perchè io speri di vedere ascoltate queste mie parole, ma perchè si sappia che queste difficoltà vi è chi le abbia vedute e anticipate. Io sono convinto dippiù che il Governo non accetterebbe in verun modo una riduzione del numero stabilito in quell'articolo, perchè questo è l' articolo politico del progetto, al quale non gli è dato, o permesso a libito di fare dei larghi ritocchi. Riducendo il numero dei membri con esso proposti comprometterebbe forse questa legge davanti all' altro ramo del Parlamento, e quel che è più rischierebbe forse la situazione politica del Ministero; quindi son sicuro che il Senato, nella sua maggioranza, non farebbe quest' atto di disubbedienza alla volontà del Governo, e respingerebbe qualunque mia proposta di ridurre il numero, o di variare la composizione del Consiglio superiore del lavoro, come è stato proposto dall' art. 2.

Solo voglio augurarmi che nell' avvenire vi sia qualcuno che dica: Vi fu un povero senatore il quale ebbe la previggenza di anticipare questo stato di cose, che quell' assemblea è un' assemblea difficile a governare per il numero dei suoi componenti e per la loro disparità di indole, ed allora si ricorderà che quel povero senatore era Andrea Guarneri, che ora vi parla da questo banco.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola su questo articolo per fare un'osservazione e una proposta. L' osservazione si riflette alle parole dell'onor. relatore, il quale mostrò di ritenere che quanto si disse da me e dall' onor. Saladini, provenisse da un equivoco, cioè dalla credenza che esistano queste federazioni, queste Camere di lavoro, queste istituzioni, di cui nell'art. 2 nella legge si fa menzione, mentre che effettivamente non esisterebbero.

Non è qui il luogo ed il momento di fare un' indagine minuta a questo riguardo. Certo accettando le dichiarazioni dell'onor. relatore, le sue osservazioni sarebbero giustissime e noi si sarebbe effettivamente caduti in equivoco consistente in una confusione fra Camere di lavoro che effettivamente esistono e federa-

zioni delle Camere di lavoro, che secondo il relatore non esisterebbero.

Stando così le cose, l'obbiezione del relatore avrebbe ragione di essere dal punto di vista formale non da quello essenziale, perchè sono sempre convinto che quanto più sarà larga la rappresentanza degli enti operai, l'Ufficio del lavoro d'altrettanto meglio funzionerà, perchè un Ufficio sifiatto, come dissi ieri, se non sarà fecondato dal concorso delle forze vive dei lavoratori, si limiterà ad essere una nuova unità burocratica e nulla più.

E vengo alla proposta. Nelle categorie che sono chiamate a dare i loro membri al Consiglio superiore, compresi fra gli altri e giustamente, i cultori di discipline economiche e statistiche, non trovo fatta menzione dei cultori delle discipline igienico-mediche. Ora chi conosce il movimento che havvi in tutto ciò che riguarda la legislazione del lavoro negli altri paesi e la grande parte che in queste misure legislative hanno i provvedimenti di natura igienica, deve convenire che un Consiglio, chiamato a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai, debba avere nel suo seno persona di competenza tecnica nel campo delle discipline igieniche e mediche. Comprendo perfettamente che per l'aggregato numerico del Consiglio non si può stabilire che vi debbano sempre essere tassativamente e gli uni e gli altri, ma pregherei l'onor. relatore a voler accettare semplicemente che là ove si legge: « tra i cultori delle discipline economiche e statistiche », s'aggiungesse ancora: « igieniche e mediche ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

MUNICCHI. Ho chiesto la parola per proporre un piccolo emendamento al penultimo capoverso dell'art. 2. Favorevole alla legge, non avrei davvero proposto emendamenti quando il progetto stesso non avesse dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento: ma, giacchè questo deve avvenire, ho assunto in tal circostanza l'eccitamento a proporre l'emendamento di cui ora dirò.

Nel penultimo capoverso di questo articolo si stabilisce che ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, i membri eletti o nominati – eletti dagli enti che sono indicati precedentemente dall'articolo stesso o nominati dal ministro – durano in carica tre anni, *e sono sempre rieleggibili*. Ora mi giova il rammentare che nella nostra legislazione è stato ormai consacrato un principio che mi pare assolutamente utile e di progresso, quello cioè dell'avvicendamento degli uomini in certi pubblici uffici.

Quando una legge stabilisce che le persone chiamate a cuoprire certi dati uffici per un determinato periodo di tempo sono però rieleggibili, sempre od almeno il più delle volte avviene che rimangono essi infeudati nell'ufficio. O che ciò avvenga per cortesia di chi deve nominare, o per altre ragioni, certo è che la possibilità legale della rielezione si traduce nel fatto della permanenza nell'ufficio sempre delle stesse persone, e ciò senza pubblico vantaggio anzi con danno perchè pel progresso delle idee, per la rinnovazione di forze esauste, per la utilizzazione di nuovi e vivi elementi, e per la civica educazione è bene che i cittadini si avvicendino nella gestione della cosa pubblica.

Questo principio noi lo abbiamo consacrato, per esempio, nella legge sugli Istituti di beneficenza e nella composizione della Giunta provinciale amministrativa. Anzi è notevole che con quelle disposizioni non si creò qualche cosa di nuovo, perchè il sistema detto della *contumacia* pel quale il cittadino che aveva esercitato un determinato ufficio per un certo tempo, ne rimaneva escluso dopo una prima o dopo più elezioni, salvo il poter essere rieletto quando fosse decorso un altro periodo di tempo, ha una storia nelle istituzioni politiche e civili di alcuni tra gli antichi Stati italiani dell'età di mezzo. Anche il Concilio di Trento (il bene bisogna prenderlo dove si trova) stabilì che i membri delle amministrazioni delle Opere pie dovessero essere rinnovati, non potendo essere rieletti senza un tempo d'interruzione nella gestione dell'ufficio.

Ora mi sia permesso l'osservare che se questo sistema dell'avvicendamento degli uomini è utile come io credo, per vari pubblici uffici, tanto più lo è riguardo all'importantissimo tema della legge attuale.

Invero a me sembra che uno degli scopi di questa legge, sia quello di chiamare il proletariato, cioè gli operai ed i contadini a vedere le difficoltà dell'applicazione di certi principî seducenti, ma nell'attuazione impossibili.

Codesti operai e contadini saranno essi che

dovranno insieme agli altri membri del Consiglio superiore del lavoro studiare le questioni dei rapporti fra capitale e lavoro, suggerire i provvedimenti con cui si possano migliorare le condizioni del proletariato (miglioramento che tutti abbiamo in cuore e che tutti vogliamo per quanto sia possibile) (*Approvazioni*) e che dovranno dare il loro parere per la legislazione del lavoro che anch'io saluto come un grande progresso della civiltà moderna.

Ma perchè questo scopo della legge meglio si raggiunga facciamo che non siano sempre gli stessi individui che una volta nominati rimangano fermi nell'Istituto di cui ci occupiamo. Teniamo la porta aperta onde ci sia rinnovamento di uomini e quindi di forze, di attitudini e d'idee.

L'utilità sarà tanto maggiore quanto più si estenderà il numero di coloro che via via, in forza dell'avvicendamento, saranno chiamati alle funzioni di questo nuovo, importante istituto da cui noi speriamo bene, e lo speriamo nell'interesse di tutte le classi ed in quello dell'ordine sociale.

Quindi, onorevoli colleghi, io proporrei che come è detto nella legge degli Istituti di pubblica beneficenza si disponesse nell'articolo di legge in esame, che i membri eletti o nominati non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta.

Vedete che non mi spingo a dire che, finito il triennio, debbano senz'altro essere ineleggibili. Voglio tenere conto anche dell'utilizzazione dell'esperienza nell'esercizio della funzione, però limitato l'esercizio stesso ad uno stabilito ragionevole periodo di tempo. E poichè come ho detto, abbiamo l'esempio della legge sugli Istituti di beneficenza, mi contento che la disposizione di quella si ripeta nella legge attuale.

Questo è l'emendamento che io propongo e nel quale spero di aver favorevoli e l'Ufficio centrale e il signor ministro.

SALADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALADINI. Dichiaro che, pur mantenendo il mio concetto, che per un alto senso di convenienza politica sarebbe stato meglio lasciare una rappresentanza diretta anche a quegli enti dei quali, se l'esistenza di fatto non è accertata, l'esistenza etica è innegabile, io dichiaro che voterò quest'articolo com'è proposto dall'Ufficio centrale, augurandomi per una parte che valga di sprone a queste associazioni, a queste leghe federate di portare i loro statuti a conoscenza dello Stato, sì che questi accordi ad esse di entrare con rappresentanze nel Consiglio del lavoro, e d'altra parte che la scelta sindacale venga dal ministro fatta anche in seno a questo ente.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se la proposta del senatore Municchi sia appoggiata.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiata).

Chiedo altrettanto per quella del senatore Maragliano.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiata).

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho udito con molto interesse il discorso dell'onorevole senatore Guarneri, perchè veramente nel far le leggi bisogna avere innanzi tutto una grande prudenza; però io mi permetterei di sottoporre all'alta intelligenza sua questo mio concetto, che può essere forse troppo naturalistico, ma che è vero. Il concetto è il seguente: si può dalla dissonanza ottenere l'armonia.

Vorrei appellarmene ad uno dei più illustri fisici che onorano quest'assemblea, al professor Blaserna, e se ciò è possibile in senso materiale credo si possa anche in senso morale. Avviciniamoli questi esseri: noi facciamo con questa legge una prova la quale è di sua natura correggibile. Quando il tempo e i casi avranno dimostrato che noi potevamo far meglio, torneremo sull'opera nostra, e la correggeremo. Che cosa vi è d'immanente e d'ineluttabile a questo mondo? Nulla.

Politica! Ma questo è un istituto altamente economico, e quando noi preferiremo che non si facciano rappresentanze per interposta persona, ma vorremo averle tra i contadini e tra gli uomini che lavorano, allora nel loro contatto non ci è nulla a temere. Ho detto già che io sono persuaso, come un uomo che tocca molto largamente le sventure umane, che quella gente ragiona col cuore, e col cuore in questi casi si ragiona sempre bene. Essi sen-

tiranno la gratitudine per l'opera nostra. Cosicchè io non dividerei le paure dell'illustre senatore, ma accarezzerei le mie proprie speranze.

In quanto alla proposta del senatore Maragliano, parrà veramente meraviglioso che io, pur onorandomi di essere suo collega, dichiari di non accettarla, perchè ad essa è già provveduto. Noi vogliamo integrare la legge sugl'infortuni del lavoro, con una Commissione già nominata, che deve studiare le malattie che sorgono dagli esercizi professionali. Naturalmente un giorno, quando le nostre leggi sentiranno la necessità di essere perfezionate, anche cotesto concetto si potrà unire a quello della ricerca del lavoro, e non della sua disciplina, perchè noi non intendiamo organizzare il lavoro e sottrarlo alle fatali leggi della sua natura, ma vogliamo concorrere con tutti i nostri mezzi a far sì che esso non manchi al proletariato a cui dobbiamo indicare quale sia il più proficuo nella comparazione che faremo tra i lavori non solamente nazionali, ma internazionali; avviando così le correnti della nostra emigrazione là dove avranno maggior sicurezza di salute e di profitto.

In quanto alla proposta ultima del senatore Municchi, egli forse si meraviglierà che io, essendomi sin dal principio dichiarato incompetente nelle questioni di giurisprudenza, faccia avvertire modestamente a lui come il Consiglio superiore del lavoro non debba giudicare, ma solamente raccogliere gli elementi e i dati necessari ad illuminare le intelligenze intorno ai maggiori profitti del lavoro. Non v'ha dunque nè ragione amministrativa, strettamente parlando, nè ragione di giudizio.

Non è quindi male che i membri del Consiglio superiore del lavoro riconfermati nell'ufficio possano con ciò accrescere la loro esperienza su tali importanti questioni.

Del resto a me non parrebbe assolutamente necessario oppormi alla proposta del senatore Municchi. Ho creduto opportuno esporre queste considerazioni al Senato ed alla Commissione; ma mi rimetto a ciò che pensa la Commissione stessa ed il suo relatore.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO, *relatore*. L'Ufficio centrale mi incarica di pregare il senatore Municchi a non insistere nella sua proposta, considerando che si tratta di un Consiglio il quale dichiara soltanto l'avviso suo, e imprende studi, ma non amministra. Il solo esempio che abbiamo nella nostra legislazione di membri che non possano essere riconfermati più di una volta si incontra, se non erro, nella legge sulle istituzioni di previdenza; ma si tratta di membri che amministrano effettivamente e perciò parve conveniente che essi debbano di quando in quando essere sostituiti. Perciò io prego il senatore Municchi a non insistere nel suo emendamento. Dichiaro però fin d'ora che, quando egli insistesse, l'Ufficio centrale non fa opposizione all'accoglimento dell'emendamento chiesto, poichè non ne sarebbe punto mutata la sostanza della legge.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Io non ho proposto l'emendamento per una ragione relativa all'amministrazione e so bene che il Consiglio superiore del lavoro non deve amministrare ma studiare le questioni concernenti i rapporti tra padroni ed operai, suggerire i miglioramenti delle condizioni del proletariato, ed esprimere parere in quanto si riferisce alla legislazione del lavoro. Rammento, però, che io ho detto che, uno degli scopi della legge essendo quello di chiamare gli operai e contadini a constatare le difficoltà che vi sono ad armonizzare i rapporti tra capitale e lavoro, ed a ben risolvere le varie questioni sociali ed economiche che saranno sottoposte allo studio del Consiglio superiore del lavoro, era opportuno ed utile anche per questa ragione, che ci fosse l'avvicendamento degli uomini chiamati a comporre il Consiglio di cui trattasi. Ma dal momento che il ministro si rimette all'Ufficio centrale, e che l'Ufficio centrale mi prega di non insistere nell'emendamento, io, favorevole alla legge, non voglio incorrere nell'apparenza di creare difficoltà all'attuazione della legge stessa, che credo un bene per il nostro paese nei rapporti sociali, economici e politici.

Dichiaro quindi di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano ritira il suo emendamento o lo mantiene?

MARAGLIANO. Dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro, ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di palare il senatore Guarneri.

GUARNERI. Volevo un semplice schiarimento: perchè solo i poveri senatori e deputati non sono rieleggibili, mentre tutti gli altri lo sono?

CERRUTI CARLO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO, *relatore*. S' intende che i senatori e i deputati, i quali durano in carica tutta la legislatura, possono sempre essere rieletti; nè ci sembra occorra una speciale dichiarazione, la quale, se alcuno volesse richiedere, si dovrebbe fare, aggiungendo là dove è detto: « tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura » le parole: « e rieleggibili »...

PRESIDENTE. Ma mi pare che questo si debba intendere, senza specificarlo. .

CERRUTI CARLO, *relatore*. Se si ritiene sufficiente questa mia dichiarazione, allora credo inutile la proposta aggiunta.

GUARNERI. È sufficiente la dichiarazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo del progetto di legge nel testo proposto dall' Ufficio centrale del quale ho già data lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il direttore dell' *Ufficio del lavoro* fa parte di diritto del Consiglio dell' Emigrazione e di quello della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai; a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai; a proporre gli studi e le indagini da compiersi dall' Ufficio del lavoro; ad esprimere parere sopra i disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro oggetto che il ministro sottoponga al suo studio.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione degli articoli del progetto di legge: « Istituzione dell'Ufficio del lavoro ».

Art. 5.

Nel Consiglio superiore del lavoro sarà istituito un Comitato permanente con l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio e di adempiere alle altre attribuzioni consultive che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'articolo 13.

Il Comitato permanente sarà composto di nove membri, di cui otto saranno designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e tre di essi dovranno essere scelti fra i consiglieri operai.

Il commissario generale dell' emigrazione fa parte di diritto del Comitato permanente.

(Approvato).

Art. 6.

Ai membri del Consiglio e del Comitato permanente, che non risiedano in Roma, saranno corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che stabilirà il regolamento.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Signori, poichè tutta la legge in esame si divide in due parti, in quella delle ragioni sulle quali è fondato il nuovo istituto dell'ufficio del lavoro, col suo Consiglio superiore e col suo Comitato permanente, e in quella de' mezzi onde possa rettamente funzionare, permettete che in poche parole io dica ancora qualcosa sull'una e sull' altra.

La prima parte è stata bellamente riassunta dall' Ufficio centrale nelle seguenti linee:

« Il vostro Ufficio centrale è convinto che adottando il concetto sostanziale del disegno di legge, che fu già approvato dall' altro ramo del Parlamento, si porrà l'Italia in grado d'imitare con profitto l' iniziativa vigorosamente assunta in tutte quelle altre nazioni che, per l'opera intelligente di industriali, di agricoltori e delle classi lavoratrici, conseguirono onore e ricchezza ».

Il fine dunque della legge, per quanto complessa ne' suoi modi di sviluppo ed ordini di applicazione, è semplicissimo nel suo principio logico, che può così formularsi : Aumentare la ricchezza della nazione, valendosi dell'iniziativa già vigorosamente presa da altre nazioni colla virtù de' precennati fattori, e procurando non solo di raggiungerle ma di sorpassarle. Il che l'Italia può sempre fare colla coscienza e scienza della sua Legge sovrana.

Le disposizioni poi del 1° articolo specificano gli scopi dell' istituzione e stanno là per dimostrare, a chi s' interna nel suo profondo, la bontà della fondazione novella.

Benediciamola dunque, e spargiamo a larghe mani felici auguri, e rose di aurora su questa giovine figlia della sapienza e della speranza, e sopra i suoi propositi di giustizia e d'amore!

Alla seconda parte però della legge occorre un contrappeso di buon senso per un solido sviluppo dell' istituto; ma, disgraziatamente, non appare ancora sicuro. Essa abbraccia quattro articoli.

Io ho domandato la parola sul 6° - sul quale è ora aperta la discussione - perchè è connesso coll' art. 7, con la seconda parte dell'art. 8, e con gli articoli 11 e 12.

In tutti questi articoli si parla di una sola cosa, cioè del sangue che deve circolare nelle vene dell' istituto novello, affinchè viva e si mova come persona, e non traballi com'ombra; che sia tale insomma quale fu già annunciata e sperata da tutta Italia.

Infatti coll'art. 6 si dichiara che saranno corrisposte indennità di viaggio e di soggiorno ai membri del Consiglio e del Comitato permanente non residenti in Roma, i quali siano chiamati dal Governo a realizzare qualcuno dei còmpiti assegnati nel primo articolo.

Coll'art. 7 si dichiara che dodici bollettini dell' ufficio del lavoro saranno pubblicati ogni anno, e inviati gratuitamente a quante Associazioni operaie ne facciano richiesta. Esse si contano a migliaia nel Regno; ma questa gratuità basta da sola ad assorbire il fondo stanziato, anche ammesso largo lo spaccio di vendita, e copiosi gli abbonamenti.

Nell'art. 11 e molto più nei provvedimenti sottintesi e rimandati al regolamento coll'art. 13, si fa capire che il personale di questo Ufficio e quello dei collaboratori dovrà essere rimunerato secondo l' importanza dei lavori necessari e secondo la utilità che ne potrà venire. Ma all'art. 12 è tassativamente poi stabilita la somma del tutto ombrabile, deficiente; è pietrificato ogni altro rivolo e siamo come in macchina da strozza.

Io dichiaro di non poter supporre che il Ministero non veda come la somma fissata sia inadeguata al còmpito che si è prefisso.

Il Ministero in fondo in fondo ha detto: facciamo un' esperienza ed in seguito la nazione e il Parlamento troveranno il modo di largheggiare negli stanziamenti ancora necessari.

Io ben comprendo ciò: ammetto che le forze latenti di una discussione legislativa possano condurre ad argomenti d' altri impegni finanziari; ma non sarebbe degno del Parlamento il mutismo assoluto su tanta sproporzione tra lo scopo e i mezzi assegnati a conseguirlo.

Credo che si potrebbe benissimo correggere tanto tormentoso silenzio, e senza mutare il testo degli articoli, o le parole della legge, dando una spiegazione conveniente al primo inciso dell'art. 11. Vi si legge:

« All' Ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente per decreti Reali tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali ».

Ora resti inteso che queste aggregazioni verranno fatte con gli stanziamenti stabiliti per esso nei bilanci di tutti gli altri Ministeri.

Un Ufficio davvero italiano per il lavoro, o signori, non è altro al punto in cui è giunta la civiltà nostra, e comune, se non che un' emanazione dell' intelligenza collettiva della nazione che con libertà e con necessità evidentemente si subordina il concorso di tutte le altre forze del progresso, e specialmente quelle per sè prestabilite, in tutti gli altri Ministeri.

Si tratta dunque non soltanto dell' unità di piano nelle idee, per la produzione della più

grande ricchezza possibile della patria, ma ancora della unità vera della somma delle lire 50,000, che deve essere intesa moltiplicata per tutti gli altri Ministeri, ricavandola da quei servizi principali in cui trovano addentellato i còmpiti propri dell'Ufficio del lavoro. Per tal guisa la somma salirà al mezzo milione ed al milione; e allora sì che la cosa avrà un aspetto di verità e solidità degno della nuova Italia.

La grande nazione italiana, o signori, non si preoccupò, non si preoccuperà mai delle parvenze splendide degli ottimi progetti. Disdegna i parti da zimbello, flagellati dalla satira del venosino, e adora in eterno l'architettonica di Dante, di Michelangelo, che meritò l'ammirazione di tutti i secoli per la precisione del calcolo nei massimi e nei minimi dell'impianto.

Giacchè nell'art. 11 è tassativamente detto che i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali, debbono essere gradatamente riferiti e aggregati all'Ufficio del lavoro, colla presente fondazione ideato, si tenga per inteso ed acquisito che vengano coi loro assegni.

Senza ciò la bellissima vostra pargoletta crescerà malata e prima dell'anno sarà seppellita, mentre tutti auguriamo invece che viva e prenda voli d'aquila nel firmamento.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Mi pare che il senatore Del Zio non faccia opposizione al disegno di legge. Egli prevede soltanto il caso che le 50,000 lire, di cui all'art. 11, non possano bastare e ammonisce perchè, ove si aggreghino all'Ufficio del lavoro tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, ecc, si accresca il fondo delle 50,000 lire, di quanto si diminuiranno gli assegni che negli altri Ministeri sono dati per i servizi stessi. E sia: quando si vedrà che le 50,000 lire non bastino, allora si assegneranno all'Ufficio del lavoro, le somme che rimarranno disponibili presso gli altri Ministeri. Così viene appagato il desiderio dell'onorevole Del Zio.

PRESIDENTE. Il senatore Del Zio non fa proposte, quindi, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 6 nel testo già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie:

Senatori votanti	156
Favorevoli	142
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra:

Senatori votanti	156
Favorevoli	146
Contrari	10

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo adesso la discussione del progetto di legge sulla istituzione dell'Ufficio del lavoro. Rileggo l'art. 7.

Art. 7.

L'Ufficio del lavoro pubblicherà, mensilmente almeno, un *Bollettino dell'Ufficio del lavoro*, il quale conterrà le informazioni e le notizie di cui all'art. 1; e con particolarità quelle dei paesi verso i quali è diretta l'emigrazione italiana. L'Ufficio pubblicherà anche monografie su tutte le varie quistioni che interessano il lavoro.

(Approvato).

Art. 8.

Le pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro saranno vendute o date in abbonamento al solo prezzo di stampa.

Saranno però inviate gratuitamente a quante associazioni operaie ne facciano richiesta.

(Approvato).

Art. 9.

Le autorità locali, i corpi morali, i sodalizi agrari, industriali, commerciali e operai e gli Uffici locali del lavoro hanno obbligo di fornire all'Ufficio del lavoro le notizie e le informazioni, che saranno loro richieste, perchè possa adempiere alle sue attribuzioni.

Tutte le comunicazioni da essi dirette all'Ufficio del lavoro godranno della franchigia postale.

(Approvato).

Art. 10.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'Ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verità, sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.

(Approvato).

Art. 11.

All'Ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente per decreti Reali tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.

Per il personale di questo Ufficio è autorizzata una maggiore spesa annua non superiore a L. 50,000; e alle relative variazioni di organico sarà provveduto col bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-1903.

(Approvato).

Art. 12.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'Ufficio e del Consiglio superiore dei lavori.

(Approvato).

Art. 13.

Un regolamento da approvarsi con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato:

stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro;

specificherà le attribuzioni di esso, del Consiglio del lavoro e del Comitato permanente entro i limiti stabiliti dalla presente legge;

indicherà con quali norme le Camere di commercio, i Comizi, la Federazione, la Lega e l'Associazione indicate nell'articolo 2 procederanno alla scelta, fra persone appartenenti rispettivamente a ciascuno, dei loro rappresentanti;

determinerà quanto altro è necessario per l'esecuzione della legge medesima.

Una parte dei componenti dell'Ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sarà scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Istituzione di un ufficio del lavoro. »

Prego il segretario senatore Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio del lavoro ».

Senatori votanti	152
Favorevoli	117
Contrari	35

Il Senato approva.

Avverto che domani in principio di seduta, a tenore della deliberazione votata nella tornata del 29 novembre u. s., il Senato dovrà deliberare sulla presa in considerazione di una proposta del nostro collega Cefaly per modificazione all'art. 103 del regolamento del Senato.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

1. Svolgimento della proposta d'iniziativa del senatore Cefaly concernente modificazioni all'art. 103 del regolamento del Senato.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (N. 248);

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (N. 223);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247).

3. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

4. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 (N. 249);

Approvazione di una convenzione fra il ministro degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 21 gennaio 1902 (ore 12)

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXI.

TORNATA DEL 16 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Svolgimento della proposta d' iniziativa del senatore Cefaly concernente modificazioni all'art. 103 del Regolamento del Senato — Parla il senatore Cefaly — La proposta è presa in considerazione e trasmessa agli Uffici — Annunzio d' interpellanze — Discussione del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248) — Si inizia la discussione generale — Discorsi dei senatori Massarani e Boccardo — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio e i ministri del tesoro, delle finanze, della guerra, dell' interno, di grazia e giustizia e dei culti, della marina, e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Cremona e Quartieri hanno chiesto un congedo di dodici giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s' intendono accordati.

Svolgimento della proposta d' iniziativa del senatore Cefaly concernente modificazioni all' art. 103 del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento della proposta d' iniziativa del senatore Cefaly concernente modificazioni all' art. 103 del Regolamento del Senato ».

Questa proposta è già stata letta al Senato in altra tornata; oggi si deve deliberare sulla sua presa in considerazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Cefaly.

CEFALY. Spiegherò brevemente in che consistano le modificazioni da me proposte all' articolo 103 del regolamento.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, a causa delle gravi, delicatissime sue mansioni, dev' essere suffragata dalla più piena fiducia, circondata dalla maggiore autorità. Allorchè essa presenta proposta unanime per la convalidazione di una nomina fatta dal Re, non si può supporre, perchè non è mai avvenuto e non deve avvenire, che tale proposta non abbia la sanzione del Senato. Non è quindi nè utile, nè conveniente ammettere che in tal caso vi sia bisogno di votazione segreta. Del resto, per circostanze imprevedibili, eccezionali, basta a provvedere l' art. 52 dello Statuto, in forza del quale dieci senatori possono domandare tanto lo scrutinio segreto, quanto il Comitato segreto.

A parte questa eccezionalità di casi, trattandosi di convalidare la nomina di un nostro degnissimo collega, la quale ha anche il suffragio unanime della Commissione, è inutile ed inopportuno esporsi all'eventualità che per equivoco, o per distrazione, o per speciali considerazioni anche estranee al candidato, escano

fuori nella votazione segreta, come l'esperienza ha pur troppo dimostrato, delle palle nere, le quali, insufficienti a far respingere la proposta, non hanno che un valore puramente negativo ed ingrato.

La prima modificazione quindi sarebbe questa: ritornare al vecchio sistema di votazione per alzata e seduta, nella convalidazione di quelle nomine, che portano l'unanime favorevole consenso della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Quando invece la Commissione esprimesse parere contrario, o non unanime, alla convalidazione, è necessario che il Senato, il quale deve giudicare, dia modo alla Commissione stessa, o ad altri, di manifestare le ragioni della loro opinione contraria, perchè l'alto Consesso possa da esse ritrarre lume nell'esercizio dell'altissima, inappellabile, sovrana sua prerogativa. In tal caso quindi è indispensabile, che il Senato si costituisca in Comitato segreto per poter liberamente discutere, senza di che esso sarebbe costretto a votare alla cieca, senza alcuna cognizione di causa, senza una relazione motivata, senza la guida dell'autorevole Commissione, la quale, essendo scissa o contraria alla convalidazione, non avrebbe modo d'informare il Senato delle ragioni determinanti le conclusioni presentate. Per l'autorità quindi delle nostre deliberazioni, in questi casi, il Comitato segreto s'impone in modo assoluto, ed amo credere che da nessuno sarà contrastato.

La terza ed ultima modificazione è sicuramente la più accettabile, perchè non reca alcun inconveniente e ne evita uno grandissimo.

Non è utile, nè conveniente far conoscere e registrare nei processi verbali i voti contrari, che ha riportato un nostro collega. Quando la validità dei titoli è stata riconosciuta e votata dal Senato, il neo senatore s'investe delle funzioni, diventa un nostro collega, ed è bene che non si sappia qual numero di voti contrari egli abbia riportato, per non dar luogo ad apprezzamenti ed interpretazioni spesso ingiuste od ingiuriose. Non è bello poi neppure per lo stesso nuovo collega conoscere il numero dei senatori che non lo avrebbero accettato, e farlo passare pel Tizio dalle 10 palle nere, dalle 20 o dalle 40. Questo emendamento è tanto necessario che la Presidenza del senato lo aveva adottato, comunque non sancito ancora dalla nostra deliberazione; ma un Senatore fece appello al regolamento vigente, e la Presidenza ha dovuto uniformarsi alla tassativa disposizione contraria.

Sono queste le brevi, ma sostanziali modificazioni, che l'esperienza ha dimostrato necessario di apportare al nuovo regolamento. Noi potremo discuterne debitamente in seguito; ma pel momento non dubito che il Senato vorrà prenderle in considerazione, perchè sono sicuro che esse stanno nel desiderio e nella coscienza della maggioranza dei senatori.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 83 del nostro regolamento:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo indeterminato.

« Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione, ma il proponente ha diritto di replicare ».

La proposta è stata sviluppata, e se nessuno intende parlar contro, pongo ai voti la presa in considerazione.

Coloro i quali credono che debba esser presa in considerazione la proposta svolta dal senatore Cefaly, sono pregati di alzarsi.

La proposta è presa in considerazione e sarà trasmessa, a tenore dell'art. 84 del regolamento, all'esame degli Uffici.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che vennero presentate due domande di interpellanza.

L'una è diretta al presidente del Consiglio dal senatore Andrea Guarneri, il quale desidera interrogarlo sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

L'altra è del senatore Pierantoni il quale chiede di interpellare l'onor. guardasigilli, intorno alla condotta del presidente del tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giuridico.

Non essendo presente nè il presidente del Consiglio nè il guardasigilli, prego il ministro delle finanze di voler dare notizia ai suoi colleghi di queste domande di interpellanza.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Informerò i ministri assenti della presentazione di queste due domande di interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 248*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Il primo iscritto è il senatore Massarani, al quale do facoltà di parlare.

MASSARANI. Mi ingegnerò di parlare in piedi finchè le forze me lo permetteranno.

Signori Senatori,

Nessuno che abbia la mente aperta alle idee moderne, e senta lo spirito dei tempi, può negarsi a riconoscere irresistibile l'evoluzione del quarto stato, il quale, come già il terzo alla fine del secolo decimottavo, aspira a rivendicare nella società il suo posto, non senza qualche volta eccedere, come accade nell'impeto del desiderio, la giusta misura.

Fu detto del terzo stato che esso era nulla, e che doveva esser tutto; ma il tempo, dopo esser parso favorire sulle prime l'altezzosa richiesta, non tardò a ridurla nei termini della moderazione e della giustizia. Eppure, il terzo stato, quando l'accampava, era pervenuto ad un grado di preparazione intellettuale, che il quarto non ha peranco raggiunto.

Bensì, nella sfera di efficienza politica, questo quarto stato ha toccato sotto i nostri occhi pressochè il vertice, e certamente ha precorso lo stadio al quale si può dire arrivato nelle condizioni economiche, intellettuali e morali.

Se in questo procedimento siasi scrupolosamente seguito l'ordine logico, che la prudenza e la ragione stessa delle cose avrebbero consigliato, torna ora vano il considerare.

Gli avvenimenti non sono tutti e sempre in potere degli uomini. Le legislazioni stesse procedono talora a sbalzi, piuttosto che per gradi lentamente e maturamente misurati; e può accadere che un passo, il quale sembra dato troppo in fretta e con insufficiente ponderazione, costringa ad affrettare uno sviluppo parallelo, che altrimenti sarebbe stato arduo il promuovere; e che ad un'antecipazione, forse prematura, corrisponda un acceleramento quasi provvidenziale dell'umano progresso.

Checchè ne sia, certo è che le nostre classi popolari si trovano nel legittimo possesso di diritti politici, nell'esercizio dei quali, nessun uomo di Stato può credere possibile che esse siano per essere regressivamente limitate e ristrette: bensì deve farsi tosto capace della necessità, per non dire dell'urgenza, di svolgere e di governare il loro movimento evolutivo sotto quelle tre forme di progresso, l'intellettuale, il morale e l'economico, senza delle quali il solo progresso politico può risolversi talora in una vana e forse esiziale apparenza, e in grazia delle quali invece, può ristabilirsi quell'equilibrio, che, ai nostri giorni, forza è confessare alquanto imperfetto.

Di qui la necessità di svolgere alacremente l'istruzione, e più, l'educazione del popolo; di qui la necessità di sospingere coraggiosamente innanzi quella legislazione nuova, più o meno propriamente chiamata sociale, la quale intende a migliorare le condizioni materiali dei meno abbienti, a tutelarne la salute, a moderare in termini umani il lavoro, a promuovere la mutualità, a fomentare il risparmio; e sopratutto a ridurre in limiti ragionevoli, e ragguagliati ai servigj che al popolo si rendono, i contributi che gli si domandano in pro dello Stato e del Comune.

In quest'arringo il Senato può rallegrarsi di essere stato non peritoso, non tardo e non pavido tutore delle ragioni del popolo; di non avere aspettato esortazioni e stimoli tribunizii, per avviarlo a sorti migliori.

Non solamente, ad ogni ritocco della legge comunale e provinciale, pur procurando di infrenare le inclinazioni spendereccie dei grandi e dei piccoli centri, si è mirato sempre a mantenere illesi quei servigii, che tornavano in beneficio del maggior numero; si è assicurata la cura dei malati poveri e delle puerpere a carico dei Comuni, si è assicurata l'assistenza dei pazzi poveri e dei trovatelli a carico delle Provincie; ma di più, un intiero codice igienico fu sancito, il quale contiene numerose provvi-

sioni profilattiche, la maggior parte intese in beneficio dei lavoratori; una legge speciale ebbe qui inizio, e fu dopo lunga e reiterata discussione votata, per tutelare e ridurre entro giusti limiti il lavoro dei fanciulli; un' altra legge costituì negli imprenditori l' obbligo di assicurare i loro operai, a fine di rendere meno gravi le conseguenze di quegli infortunii, che inevitabilmente intervengono nell'esercizio di alcune industrie; e finalmente, a mitigare le sorti di coloro che possono legittimamente chiamarsi i veterani del lavoro, si è costituita una cassa-pensioni in beneficio della vecchiaja.

Certo, alcune di queste leggi possono essere imperfette. Riguardo a quelle che concernono il lavoro dei fanciulli e gli infortunii del lavoro, alla discussione delle quali io ho preso tutta quella parte che le scarse mie forze mi consentivano, non mi ero peritato di esprimere desiderii, che rimasero insoddisfatti. Auguro che loro tocchi sorte migliore quando così fatte questioni, sempre vive nella coscienza pubblica, siano dal volgere delle vicende parlamentari ricondotte davanti a questo augusto Consesso. Ma forse non era inopportuno e del tutto inutile il ricordare come il Senato abbia sempre con zelo verace preso a cuore sì fatti argomenti, per sfatare una stolta leggenda, che vorrebbe darlo a credere sistematicamente ostile ad ogni novità, e per dimostrare come esso sia per accostarsi anche al presente dibattito con quell'animo benevolo che ha sempre governato la sua condotta, ogniqualvolta si trattasse di arrecare un reale sollievo alle classi popolari. (*Qui l'oratore profitta della indulgenza del Senato, e continua a parlare seduto*).

La mia opinione ed il mio voto sono certamente quantità trascurabili; nondimeno mi sia lecito ricordare che la questione degli sgravii in favore delle classi meno abbienti ha sempre fatto oggetto delle mie predilezioni; e che fino dall' anno 1883 avevo avuto l' onore di proporre in questo Senato che le quote minime fossero esonerate così dalla imposta fondiaria come dalla tassa sulla ricchezza mobile; fino dall' anno 1894 avevo avuto l' onore di proporre la riduzione della gabella del sale.

Quest'ultimo provvedimento, lo confesso, non ha cessato di arridermi come il più agevole e il più sicuro; e in tale persuasione mi confortava a perseverare il saperlo tra i divisamenti di un illustre predecessore del signor ministro del tesoro, di un personaggio, la cui alta autorità in materia finanziaria è universalmente riconosciuta. Ma non era sola a prevalere sull'animo mio l' autorità di quel mio onorevolissimo amico. Una ragione manifesta per preferire ad ogni altra maniera di sgravio la diminuzione della gabella del sale mi pareva questa, che, tale diminuzione cadendo sopra una derrata, la quale deve vendersi a prezzi indeclinabili, perchè fissati per legge, essa offre piena sicurezza di profittare tutta quanta al consumatore; lo che non può dirsi con altrettanta sicurezza degli sgravii, che cadono sopra altre materie di prima necessità, abbandonate a contrattazione libera; rispetto alle quali il beneficio, specie ove si ripartisca in frazioni minime, si sperde in tutto od in parte, attraverso i rigagnoli della minuta vendita. Lo si è visto pur troppo al tempo della abolizione del macinato.

Inoltre, la diminuzione della gabella del sale poteva operarsi senza turbare per nulla i bilanci dei Comuni, e senza obbligare lo Stato ad ulteriori sagrificii, a fine di ristabilire in essi l'equilibrio.

Vero è che in pro degli sgravii sovr' altri consumi si contrappone che, oltre al recare un beneficio economico, hanno in qualche modo un valore politico, quello cioè di togliere certi attriti, che pur troppo spesso abbiamo visto manifestarsi fra i municipii, in ispecie i piccoli municipii, e i loro amministrati; e di rendere meno stridente il raffronto fra le classi abbienti e le meno abbienti. Mi sia però lecito osservare che questo intento non si otterrà forse completamente, perchè ai Comuni rimarrà sempre la necessità di ricorrere a qualche nuova gravezza, nonostante gli ajuti che ottengono dallo Stato. Di più, vi hanno Comuni, i quali, avendo preceduto lo Stato nell' abolizione dei dazii sui farinacei e non ne ricevendo alcun compenso, si trovano o si troveranno in una condizione anormale, dovranno subire una disparità di trattamento. In questo novero vi sono Comuni ragguardevoli, Bergamo tra gli altri, Verona, Milano, i quali, non senza buone ragioni, insorgono a protestare.

Questi sono inconvenienti inevitabili, inerenti alla misura che si propone.

Checchè ne sia, io non riconosco a me stesso autorità sufficiente per entrare in questa di-

sputazione, e sono disposto ad ammettere lo sgravio dei consumi nella misura e nella forma in cui dal Governo è proposto, purchè vi si sopperisca coi civanzi del bilancio, i quali, in effetto, bastano a compensarlo; ma non saprei altrettanto facilmente acconciarmi, per questo titolo, a novelli aggravii sui contribuenti.

E mi duole che a questo proposito si ripigli una consuetudine, inaugurata, se non erro, dal rimpianto Sella, quella di abbinare disposizioni di legge, le quali non hanno fra sè alcun vincolo naturale e logico, ma solo vengono insieme costrette perchè così piace ai signori ministri proponenti, i quali sperano che, per amore dell'una, noi ci si pieghi a dare anche all'altra, benchè a contraggenio, il suffragio.

Io non so intendere veramente con quale diritto si possa costringere la coscienza di un senatore o a ricusare sgravii che crede giusti ed attuabili, ovvero ad approvare contemporaneamente novelli aggravii, che, o in tutto in parte, non stima opportuni nè giusti.

In cosa di molto minor momento, cioè quando in un disegno di legge un articolo presenti questioni complesse, risolvibili in proposizioni semplici, la divisione è ammessa solo che sia domandata (art. 51 del Regolamento del Senato). Perchè dunque non dovrebbe la stessa dottrina applicarsi, perchè non dovrebbe la divisione ammettersi di pieno diritto, allorchè trattisi di disposizioni di legge tanto fra sè diverse quanto è uno sgravio da un aggravio? allorchè trattisi di un complesso, al quale si è voluto bensì imporre il titolo di una legge sola, ma che realmente consta di più leggi disparate?

Questo abbinamento, lo dissi, è il sistema che prevalse al tempo dell' *omnibus* Sella. Allora, forse, le gravi necessità dello Stato potevano renderne in qualche modo ragione; ma non mi pare che nel momento attuale, in cui le condizioni delle finanze, l'assetto del credito nostro, sono incoraggianti, vi sia luogo alla medesima giustificazione.

Perchè mai, nel caso odierno, non dovrebbe essere oggetto di dibattito e di votazione separata la proposta di una novella tassazione sulle successioni, la quale immuta lo stato di diritto in vigore, ed insinua nella legislazione fiscale un principio, quello della tassa progressiva, che, a giudizio di molti, apertamente contraddice all' art. 25 dello Statuto del Regno, giusta il quale tutti i regnicoli « contribuiscono indistintamente, *nella proporzione dei loro averi*, ai carichi dello Stato? »

Quale sia la procedura a seguire per ottenere la divisione, manifestamente reclamata dall'analogia e dalla logica, io non veggo scritto in alcun articolo del Regolamento; forse potrebbe essere il rinvio dell'art. 3° ed ultimo del disegno di legge; ad ogni modo, su questa, che potrebbe chiamarsi questione preliminare, e che involge un caso non preteribile di libertà del voto, io invoco l' attenzione e la tutela del nostro onorevolissimo presidente, il quale saprà senza dubbio trovare una soluzione, che non lasci prevalere la forma alla sostanza.

Nè valga il dire che, essendo norma impreteribile di buona amministrazione l'assegnare per ogni nuova uscita una entrata corrispondente, gli aggravii nuovi formino un compenso e quasi un' appendice necessaria dei nuovi sgravii: però che questi, ascendendo nel presunto loro complesso a somma di gran lunga inferiore a quella a cui lo stesso signor ministro del tesoro ha fatto ascendere, nella sua lucida esposizione finanziaria, i civanzi del bilancio, sono da essi esuberantemente coperti; e vennero limitati ai soli dazii sui farinacei, laddove altre materie di prima necessità avrebbero, per parità di ragione, reclamato analoghe riduzioni, per questa considerazione appunto, che saviamente non si volle sovvertire un felice assetto finanziario, il quale tanto preme di conservare illeso; a talchè si è attestato il proposito di non avventurarsi a riforme ulteriori, insino a che le risultanze dei futuri bilanci non ne sopperiscano i mezzi.

È, del resto, contraddittorio che, mentre si mira a rendere soddisfatte numerose classi cogli sgravii, ci si avventuri a suscitare un' inevitabile malcontento in altre: in tutti coloro, che, in un paese già assai onerato, si troveranno inopinatamente colpiti da aggravii nuovi: e tutti sanno che gli Italiani, che certo sono lungi dall'essere i più ricchi, sono tuttavia i più gravati del mondo intero.

Nè si creda che per essere scaraventato sulle spalle dei più ricchi, il novello peso non si devolva in parte anche sugli altri ceti.

È noto ad ogni finanziere, ad ogni sociologo, ad ogni economista, il fenomeno della ripercussione, o come la chiamano, dell' incidenza

dell'imposta: ed anche ai profani, come io mi sono, è manifesto che la nuova gravezza, la quale sembra colpire solamente le classi ricche, per incidenza si ripercuote anche sulle altre.

Ogni maggior contributo dato allo Stato, restringe di tanto il reddito disponibile del cittadino; ed ogni riduzione di reddito induce, per lo meno i previdenti, come è a desiderare che tutti siano, a limitare d'altrettanto le spese. Or sono queste spese appunto che alimentano il lavoro, il quale è ordinariamente fornito da quelle classi meno abbienti, cui si aveva in animo di beneficare.

V'ha di più. Si dice essere maggiore l'onere dello Stato per le guarentigie offerte alle grandi fortune, di quello che non sia per le guarentigie dallo Stato medesimo offerte ai meno abbienti. Al cittadino che non possiede, si offre soltanto una garanzia personale, la possibilità di lavorare liberamente e sicuramente; ma all'abbiente si garantisce anche il libero godimento dei suoi beni; e quindi è naturale che lo Stato imponga a lui gravezze maggiori. E bene sta. Ma, a codesta giustizia distributiva ed equamente ripartitrice degli oneri, provvede appunto l'imposta proporzionale.

Potrebbesi bensì ammettere che le gravezze dovessero essere, non che proporzionali, progressive, quando si potesse dimostrare che, rispetto alle grandi fortune esse corrispondono a servigj molto maggiori, e tali che non possano essere rappresentati dalla proporzionalità del tributo.

Ma se guardiamo quello che avviene per le grandi aziende rispetto ad aziende minori, di leggieri ci rendiamo capaci come più costino, relativamente, queste che quelle; però che le spese generali rimangono costanti, così nelle piccole aziende come nelle maggiori. Quindi è che i servigii che lo Stato rende alle grandi fortune non sono tanto maggiori di quelli che rende alle piccole od agli stessi nullatenenti, che non basti la proporzionalità a rimunerarli in giusta misura.

Ma vada, vorrei anche ammettere, la tassa progressiva, se le tasse una volta messe non rimanessero perpetue, anzi non si sapesse che è facile accrescerle, ma è molto difficile, per non dire sovente impossibile, diminuirle. Ora, si comprenderebbe anche un'imposta progressiva, la quale fosse diretta a sanare quella progressione inversa che avviene nei dazii di consumo sovra oggetti di prima necessità; dazii che gravano più sulle classi povere, che non sui ricchi; poichè certo il povero di quegli oggetti fa un consumo relativamente maggiore che non il ricco.

Ma questo stato anormale dei dazii gravanti sugli oggetti di prima necessità è quello appunto che ora ci proponiamo di togliere. È contraddittorio adunque che, mentre ci mettiamo per questa buona via, si venga instaurando una anormalità in senso opposto, con l'istituire la tassa progressiva; massimamente con quei saggi così elevati, che risultano dalla tabella a noi proposta.

Che se la progressività, quando la si adotti, non come spediente temporaneo, ma come sistema, può prestare il fianco a molte obbiezioni, mi pare che non sia eccezionalmente giustificata quando la si applichi alle tasse di successione.

L'idea, che d'ordinario trascina il legislatore a calcare la mano del fisco sulle successioni, è questa, che la botta sia meno sentita, toccando, non a chi perde con la morte tutto, ma a chi, con l'eredità o col legato, guadagna pur sempre qualcosa. Ma io credo questa un'idea sbagliata, e, se me lo permettete, un calcolo non abbastanza morale; poichè che si fa in sostanza, se non fare assegnamento sull'egoismo del testatore, supponendo che egli si disinteressi di tutto ciò che sia per avvenire dopo la sua morte? Che si fa, se non calcolare sull'egoismo del legatario o dell'erede, supponendo che il gusto di arraffare una porzione ereditaria gli faccia perdonare quel tanto che il fisco pretende come preda sua? In sostanza, si colpisce la proprietà nell'esercizio della sua funzione più umana, più degna e più nobile, nell'esercizio dell'altruismo.

Non vi è forse caso, come quello del testamento, in cui chi dispone dell'aver suo disponga all'infuori di ogni preoccupazione d'interesse personale, ma sia veramente inspirato dal desiderio di giovare alle persone a lui attinenti, oppure di servire all'utile pubblico.

Che sarebbe della società umana se ciascuno pensasse esclusivamente a ciò che sè stesso concerne, e non si sentisse collegato da alcun vincolo alle generazioni venture?

Ciascuna di queste dovrebbe ricominciare la vita daccapo, come avviene nello stato sel-

vaggio; e la civiltà, la quale tutta s'impernia alla tradizione, alla trasmissione delle conquiste del passato in beneficio dell'avvenire, ne andrebbe scompaginata e dispersa.

Per questo, la provvida Natura ha instillato nel cuore umano, come primo germe della società, il sentimento della famiglia, il quale è fra i precipui incentivi del lavoro, e, non solamente lo stimola, ma, quel che è più, lo moralizza, ponendogli innanzi un obbiettivo che non si inspira all'egoismo, bensì all'altruismo; a quella prima forma d'altruismo, che è cementata dalle ragioni stesse del sangue, e della quale si può dire che anticipatamente fu convertita in un debito sacro col fatto della paternità e coll'atto medesimo della generazione. Per questo, la Natura ha incoraggiato a considerare ciò che avviene dopo la morte come una continuazione quasi della vita.

Ed è ventura che questo sacro legame della famiglia non avvinca soltanto gli ascendenti ai discendenti, ma altresì il conjuge al conjuge, il capofamiglia a' suoi collaterali, agnati od affini, estendendosi con la cerchia domestica l'efficacia della propulsione economica e della azione educatrice, fino a che arrivi, quasi per circoli concentrici, a diffondere il beneficio in pro dell'intiero corpo sociale. Quindi è che tutte le legislazioni civili, non solamente hanno riconosciuto come corollario della proprietà il diritto di testare, ma altresì hanno garantito il legittimo trapasso dell'asse ereditario ai discendenti, agli ascendenti, al conjuge, ed anche, in difetto di una disposizione espressa del testatore, ai collaterali.

La percezione di una quota in favore del Fisco fu legittimata poi come correspettivo di un servigio che lo Stato renderebbe agli eredi, e di guarentigie che ad esso incomberebbe di prendere in pro della pubblica cosa; lo che può sopr attutto esser vero dove siano in vigore, e da noi non sono, i provvidi istituti dei giudizii pupillari e della ventilazione ereditaria; ai quali imperfettamente da noi suppliscono i Consigli di famiglia.

A questo titolo di correspettivo di servigj potrebbe dunque in una modicissima misura giustificarsi anche la progressività della tassa, ove gli uffici incombenti allo Stato rispetto a un grande asse ereditario fossero di tanto superiori a quelli reclamati da una eredità esigua o mediocre, che non bastasse la proporzionalità ad equamente retribuirli; ma ho già procurato di dimostrare che avviene per lo appunto il contrario: che, cioè, gli uffici incombenti allo Stato per cagione di trapassi ereditarii diventano, non più, anzi meno onerosi, a misura che l'asse ereditario aumenta.

Vivete poi certi che quando lo Stato rende servigj speciali, dai quali per lo più il cittadino assai di buon grado lo dispenserebbe, sempre è sollecito di farsene largamente retribuire di caso in caso, all'infuori da ogni tassazione generale; sì che, applicando questa, e massime esagerandola, si corre presentissimo pericolo di cadere in un *bis in idem*.

Questo è certo altresì che insino ad ora le successioni in Italia non furono gravate di tassazione progressiva; e nondimeno la tassazione delle eredità e dei legati vi è considerata tutt'altro che mite. E che tale sia, lo prova il confronto con due potenti Imperii, l'Austria e la Russia, coi quali possiamo meno inadeguatamente paragonarci che non con nazioni troppo più ricche di noi. Da noi dunque, giusta la legge sulle tasse di registro (testo unico, 20 maggio 1897, n. 127) la tassa attuale per le successioni — e identica è quella per le donazioni — va da un minimo di lire 1 60 per cento fra ascendenti e discendenti, a un massimo di lire 15 riguardo a estranei e ad istituti diversi; laddove in Austria, per legge del 9 febbrajo 1850, ed in Russia per legge del 1882, oscilla fra un minimo di uno per cento e un massimo di otto per cento.

Non tedierò il Senato colla enumerazione delle nove classi fra cui vanno divisi presso di noi i contribuenti, sotto il rispetto della tassa ereditaria; mi riserbo bensì di parlare di ciò che concerne gli stabilimenti e istituti, siano di assistenza o siano di pubblica utilità sotto altra forma, i quali, a mio avviso, dovrebbero essere trattati tutti alla medesima stregua, laddove soltanto i primi fruiscono della tassazione in ragione del 5 per cento, e gli altri invece soggiacciono alla tassazione massima del 15. Ma prima, concedetemi di esaurire il confronto con altre legislazioni vigenti in Europa.

La Francia, sull'esempio della quale noi reputiamo spesso indispensabile di modellarci subito, seguendola dappresso quasi ad ogni stadio delle sue rapide evoluzioni, senza aspet-

tare i consigli dell'esperienza, la Francia ebbe, fino al principio dello scorso anno, in materia di tasse successorie, una legislazione, che, senza essere così mite come quella dell'Austria e della Russia, lo era tuttavia più di quella vigente tra noi; poichè, da un minimo di lire 1.25 in linea diretta, procedeva sino ad un massimo di lire 11.25 fra estranei.

E sapete di quali censure essa era nondimeno fatta segno da economisti autorevolissimi. Questi le rimproveravano di colpire la nuda proprietà per l'intiero valore del fondo, e per la metà l'usufrutto. Così che, nel caso in cui fossero separati l'uno dall'altro, venivano a pagare una volta e mezza la tassa. Si notava altresì, che quando pure la proprietà non fosse divisa dall'usufrutto, essa era gravata dall'imposta, senza esenzione d'alcuna sorta in favore di quote minime, e senza deduzione dei debiti, ciò che riusciva incomportabile sopratutto alle classi medie; presso le quali spesso gli eredi si trovavano nella dura necessità di aggravarsi di debiti, ovvero di vendere precipitosamente una parte dei loro beni per sopperire alle tasse, mentre, all'ultimo, l'eredità riusciva loro di pochissimo o di nessun beneficio.

Censure queste che non muovevano da novellini o da malcontenti per sistema, anzi da un uomo della dottrina e della autorità di un Leroy-Beaulieu.

E lascerò dire a voi, onorevoli senatori, se ed in quanta parte almeno queste censure non siano anche alla odierna nostra legislazione applicabili.

In effetto, anche da noi, se non è in massima esclusa la deduzione dei debiti, tanti e così sottili sono i cavilli messi innanzi dal fisco prima di riconoscere che i debiti sieno bastevolmente comprovati, da mettere alla disperazione quegli infelici, la cui eredità, peggio che assorbita, sia dalle passività oltrepassata. Ma, come questa legislazione nostra odierna in fatto di tasse ereditarie non fosse già abbastanza grave, noi abbiamo fretta di peggiorarla, forse per questo solo che la Francia ha peggiorato la sua.

La Francia, in effetto, con legge del 25-26 febbrajo dell'anno testè decorso 1901, ha principiato a stabilire la tassa progressiva, che distingue i patrimonii in otto classi; la classe minima va da una lira a 2000, e la tassa vi è di una lira per cento in linea diretta, di lire 15 fra estranei; la classe massima è quella che oltrepassa il milione, e per questa la tassa è di lire 2 50 per cento in linea diretta, e di lire 18.50 fra estranei. Una soddisfazione sola è stata data alla causa del manifesto diritto, che, cioè, la tassa si prelevi sulla porzione netta di ciascun compartecipante alla eredità, previa la deduzione dei debiti. Quale contrasto colla franchigia dei trapassi ereditarii nel Romano Diritto! Nondimeno, così qual è, questo rincrudimento fiscale, operato in Francia con lo applicare alle successioni la tassa progressiva, è meno grave di quello che il simile sarebbe, se applicato da noi: perchè in Francia furono lasciate nella situazione loro fatta dalla vecchia legge più mite le donazioni; laddove per noi queste sarebbero in tutto e per tutto assimilate alle successioni, e dovrebbero, alla pari con queste, subire la nuova gravezza.

Se passiamo all'Inghilterra, non vi maraviglierà il trovarvi di fronte ad una molteplicità di nomi e di casi, come suole avvenire in quella intricata legislazione.

Prima del 1894, i tributi successorii constavano in Inghilterra di varii elementi, che in sostanza si potevano ridurre a due categorie: nell'una, il *Probate Duty* colpiva l'ammontare totale delle eredità, senza riguardo al modo con cui fosse distribuita ed alle persone a cui pervenisse: nell'altra, tasse speciali, quali il *Legacy*, il *Succession*, e l'*Estate Duty*, colpivano le porzioni ereditarie secondo che spettassero agli eredi diretti, ai collaterali ovvero agli estranei.

Questo sistema introduceva metodi di accertamento dell'eredità diversi, secondo che si trattasse di possesso mobiliare o di immobiliare. Epperò, le molte censure a cui fu fatto segno, come quello che dava ansa a stridenti disparità, evocarono la promulgazione, avvenuta nel 1894, di una nuova legge, di un nuovo *Estate Duty*, in virtù del quale la tassa si percepisce in modo univoco sul valore di mercato della proprietà, sia essa mobiliare od immobiliare.

Ma una novità più notevole in questa legge, anch'essa, come si vede, assai recente, è la progressione del saggio, di punto in bianco adottata, laddove prima non si conosceva se non un minimo di esenzione. Giusta il nuovo *Estate Duty*, i patrimonii inferiori a 100 sterline

non sono affatto tassati, quelli inferiori a 300 sterline pagano la tassa fissa di lire 3, quelli da 300 a 500 la tassa fissa di lire 5; le ulteriori sei classi una tassa sempre crescente, che va dal 3 per cento al massimo di 8 per i patrimonii eccedenti il milione; il milione, si badi bene, di lire sterline, equivalente a 25 milioni di lire nostre.

Vero è che a questo nuovo *Estate Duty* continuano a coesistere il *Legacy Duty* e il *Succession Duty*. Ma è da considerare che la progressione viene applicata in misura assai mite, appena salendo attraverso nove classi dall' 1 all'8 per cento; il quale ultimo saggio non opera se non quando la proprietà trovasi essere arrivata a un altissimo grado di condensazione, a tale grado che assai rade volte essa raggiunge da noi.

Voi m'insegnate, del resto, come gli esempii dell'Inghilterra non possano essere accolti dagli Stati continentali dell' occidente e del mezzodì se non con estrema ponderazione, tanta è la diversità fra le sue condizioni sociali e politiche e quelle dei popoli latini; in Inghilterra le forze conservatrici, quali sono quelle che scaturiscono dalla nascita e dalla proprietà, essendo avvalorate da un privilegio radicato nella storia, che assegna loro uffici politici a titolo ereditario, e persino magistrature giudiziarie a titolo di giurisdizione personale e locale; oltrechè la concitazione estrema della operosità industriale e del movimento finanziario vi favorisce le grosse accumulazioni della ricchezza, le quali hanno più bisogno di limiti che non di incentivi, laddove da noi il lavoro, non sempre e dapertutto solerte, e il lento e sospettoso risparmio domandano piuttosto di essere incuorati e sospinti, che non abbisognino d'essere inalveati e rattenuti da ostacoli materiali e da controspinte morali.

Del resto, come testè ricordai, la tassa progressiva in Inghilterra non incomincia ad essere sensibile se non quando si tratta di patrimonii di 25,000 lire sterline, equivalenti a 250,000 lire nostre, e ascende al saggio massimo, che non è superiore all' 8 per cento, soltanto quando si tratti d' un milione di sterline, ciò che vuol dire ad una somma che difficilmente si avvera nelle nostre successioni.

Se prescindiamo da questi esempii meno a noi confacenti, e ci accostiamo alla Germania, troviamo una legislazione tanto più degna di nota, in quanto è quella di un popolo, che, sotto gli ultimi regni, pur senza che ne andassero scosse le antiche consuetudini d' ordine e di disciplina, ha subito l'influsso delle idee, delle disputazioni e degli studii sociali più fervorosi e più intensi.

Questa legislazione, la dio mercè, ne riconduce agli splendidi dettami del romano senno, verso i quali pare che troppo spesso noi abbiamo bisogno di essere tardamente ravviati dagli esempii di stirpi straniere.

Tutti sanno, in effetto, che la *vicesima hereditatum* reputasi non anteriore ai tempi di Augusto; ed era tassa di misura sì lieve, da essere facilmente tollerata, non eccedendo, come dice lo stesso vocabolo, il 5 per cento. Se non che pare che anche questa fosse, sotto Giustiniano, abolita.

La legislazione germanica, dunque, torna sulle orme della romana, e merita di essere maturamente da noi considerata.

La legge dell' Impero germanico 30 maggio 1873, sostanzialmente confermata mediante l' ultimo testo unico pubblicatone il 24 maggio 1891 e tuttora vigente, proclama un numero di totali esenzioni quale non saprebbe augurar maggiore nessuna mente liberale, e, direi quasi, nessuna fantasia di utopista. Affatto esenti non solo le piccole eredità inferiori a 150 marchi, ma tutti i trapassi ereditarii, a qualsivoglia somma ascendano, quando si avverino fra ascendenti e discendenti, purchè il rapporto di famiglia risulti da matrimonio regolare; e per ciò che concerne i figli illegittimi, esenti le successioni che provengano dalla madre o da ascendenti di lei.

Esenti del pari sempre i trapassi ereditarii tra conjugi; esenti, fino alla concorrenza di 900 marchi, i lasciti in favore di persone addette al servizio del testatore, e, quando oltrepassino la detta somma, non soggetti che alla tassa minima dell' 1 per cento. Ciò che è ancora più notevole, sono del pari esenti da tassazione per trapassi ereditarii, non soltanto le istituzioni di beneficenza, e quei consorzii che in Germania esercitano un uffizio analogo a quello delle nostre Congregazioni di carità; ma lo sono altresì i legati a favore di scuole, di musei, di pinacoteche, e infine di ogni ente

morale, che abbia personalità giuridica e sia vigilato dallo Stato.

Data l'adozione di così savii e liberali criterii, è facile intendere come ogni preoccupazione fiscale sia cacciata in bando da tutta quanta la legislazione che concerne ogni altro caso di trapassi ereditarii, e come affatto modiche siano le tasse attinenti a sì fatti trapassi.

Basti questo, che, siccome ebbi già occasione di notare, i lasciti d' oltre 900 marchi in favore di familiari e in rimunerazione di prestati servigj non soggiacciono che alla tassa dell' 1 per cento; che i figli adottivi e loro dipendenti, i fratelli e fratellastri coi loro discendenti, non pagano se non il 2 per cento; il 4 tutti gli altri parenti sino al sesto grado, i figliastri e loro discendenti, i padrigni, le matrigne, i generi, suoceri, suocere e nuore, i figli naturali riconosciuti, infine i lasciti di beneficenza privata, che vestano tuttavia carattere di pubblico beneficio. Non mi occorre insistere per rendere manifesto quanti pochi casi rimangano, i quali possano essere colpiti dalla tassa massima, che è dell' 8 per cento.

E la nazione, si noti, che mostrasi così aliena da ogni fiscalismo in materia di successioni, è pur quella che possiede il più completo corpo di leggi sociali che si conosca, a pro delle classi meno abbienti. Ma quei sapienti legislatori non reputarono che per incoraggiare il lavoro d'oggi fosse spediente ed opportuno deprimere e manomettere il risparmio, che è, infine, lavoro di jeri.

Da noi invece, che certo non possiamo pretendere di essere i più ricchi, nè i più solerti del mondo, la progressione proposta è la più grave che mai siasi applicata in Europa; e gli esempj delle legislazioni che ho citato possono farvene piena fede.

Ma, oltre che la tassa è grave, se ne è resa più fastidiosa l'applicazione con un sistema talmente complicato, che non farà mentire la fama di assai involute, acquisita a molte leggi italiane.

Molesto il còmpito di quella legione di impiegati che si richiederà ad applicarla; più molesta la condizione di coloro che la dovranno subire. In effetto, ogni porzione ereditaria dovrà essere scissa in tante sezioni, a ciascuna delle quali dovrà applicarsi una tassazione speciale. Peraltro, dalla somma di tutte queste medie risulterà, anche per le somme inferiori al milione, se trattisi di estranei — e ricordiamoci che fra gli estranei vanno anche i familiari e gli istituti di utilità pubblica che non siano di mera carità — una tassa del 20.78 per cento. Le somme poi eccedenti il milione saranno soggette al saggio massimo del 22 per cento, che è dire più del quinto della somma legata.

Oltre alla gravità, deve impensierire e disanimare anche l'incertezza della tassa. A chi, in effetto, è commessa la valutazione della sostanza immobiliare, che costituisce per lo più il nòcciolo dei grandi patrimonii? Non a magistrati, nè a tecnici, che abbiano obbligo di attenersi ad un modulo fisso, come potrebbe essere un dato multiplo dell'imposta erariale, provinciale e comunale, insieme prese; bensì è commessa a Commissioni locali, le quali naturalmente risentiranno tutte le oscillazioni delle correnti politiche; e, non avendo prefissi davanti a sè dei criterii obbiettivi, saranno facile preda alle preoccupazioni ed agli influssi, per non dire alle passioni, alle simpatie ed alle antipatie, che tanto facilmente si destano, s'alimentano, si propagano nei gremii locali, e di cui l'Italia ha purtroppo fatto, in alcune sue amministrazioni comunali e provinciali, sì recente e dolorosa esperienza.

Neppure possiamo lusingarci di quella attenuazione che la stessa ultima legge francese ha concesso riguardo all'imposta successoria, lasciando in vigore la tariffa antica più mite per ciò che riguarda le donazioni; da noi invece le donazioni saranno in tutto pareggiate alle successioni.

Se non che, vogliate permettere ch' io torni alla questione che mi sta a più a cuore, voglio dire alla convenienza di ammettere ad una tassazione di favore, non solo le opere di carità, ma tutti gli istituti d' utilità pubblica. Concedetemi, a questo proposito, di leggere il tenore della legge vigente 20 maggio 1897 sulla tassa di registro.

Essa contempla all' art. 97 della tariffa per la tassazione privilegiata del 5 per cento (salva diminuzione di un decimo se il valore delle cose assegnate non superi 500 lire) le donazioni, liberalità e parimenti le successioni, « quando hanno luogo in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo il

soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali e comunali. »

Similmente, la legge (articoli 98 e 109) favorisce, ammettendole alla tassazione privilegiata del 5 per cento, le Società di mutuo soccorso, quando si propongano « o di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro, di vecchiaja, o di venire in ajuto alle famiglie dei soci defunti, ovvero di cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare ajuto ai soci per l'acquisto del loro mestiere, ed esercitare altri uffici proprii delle istituzioni di previdenza economica » (legge 15 aprile 1886, n. 3818, art. 1 e 2). Il nuovo disegno di legge poi, all'ultimo paragrafo della tabella *A*, allegato *C*, il quale riguarda la tassazione privilegiata del 5 per 100, non contempla che tassativamente gli istituti *di beneficenza*. E la locuzione di « donazioni e legati intesi per la esplicita volontà del testatore a delle opere di assistenza » è pure quella di cui fa uso, per applicarvi una tassazione privilegiata del 9 per cento, la nuovissima legge francese.

Anche la precedente legge francese del 1896 si valeva della stessa formula, e solo aggiungeva: « come pure le donazioni e i legati fatti ai pubblici stabilimenti di carità e ospitalieri, alle Società di mutuo soccorso e a tutte le altre Società riconosciute di pubblica utilità, le cui risorse siano destinate ad opere d'assistenza. » E altrove: « Le donazioni e i legati alle Società di educazione popolare gratuita, riconosciute di pubblica utilità e sovvenzionate dallo Stato. »

Ma da tutte codeste locuzioni apparisce un concetto evidentemente restrittivo, perchè non abbraccia altre fondazioni di utilità pubblica, come potrebbero essere scuole, musei, opere viali od edilizie, ed altre quali che siano, le quali tornino parimenti in utile dell'universale.

È di questo concetto restrittivo ch'io non so farmi capace. Giusto è che lo Stato avochi a sè una parte del reddito dei cittadini per applicarla a scopi di necessità o di utilità pubblica. E fino a che si tratti di servigii necessarii, come quelli della sicurezza, della viabilità, dell'igiene, si comprende che lo Stato assuma sopra di sè di provvedervi; ma quando trattisi di ampliare questi beneficii in pro del pubblico, perchè non incoraggierebbe lo Stato il buon volere dei cittadini, che intendano volgere spontaneamente a così utile fine le proprie forze? Perchè ai volonterosi non darebbe adito a compiere spontaneamente il bene, anzi ne li distoglierebbe coll'arrogare a sè una parte eccessivamente lauta di quelle risorse, ch'essi direttamente vorrebbero applicare a scopi di utilità pubblica? Non è forse il privato meglio in grado che non sia il potere centrale di conoscere i bisogni locali a cui provvedere, e i mezzi più idonei a soddisfarli? E gli scopi di utilità pubblica si riducono forse tutti a ciò che, con un criterio assai restrittivo, si è soliti intendere per *beneficenza* od *assistenza?*

Io credo, quanto a me, che sia un concetto arretrato il ridurre le funzioni dell'altruismo all'assistenza degli invalidi e dei malati; questa è, senza dubbio, opera buona e meritevole; ma, sotto il rispetto dell'utilità sociale, ancor meglio dell'ajutare costoro, che sono oramai forze esaurite e disperse, non vale egli il dare una mano alle forze latenti e neglette, così che possano, la mercè di un opportuno ausilio, svolgersi in beneficio proprio e di tutti? Una donazione od un lascito, che abbiano per iscopo di fondare od ampliare una scuola pratica di agricoltura, ovvero una scuola di elettricità applicata alle arti, non sono forse più o per lo meno altrettanto apprezzabili, sotto il rispetto dell'utilità sociale, che una donazione od un lascito a beneficio d'un ospedale di rachitici o d'incurabili? Eppure, casi come questi ultimi soltanto, secondo la nostra e secondo tutte le moderne legislazioni, eccetto la germanica, sono ammessi ad una tassazione di favore, laddove i primi sono colpiti dalla tassa elevata al suo massimo saggio fiscale. Questi il 5, quelli pagherebbero da noi al fisco oggi il 15, dimani il 20.70 o il 22 per cento.

A dire un caso fra tanti, ponete che un privato riconosca la necessità di istituire nel suo Comune una Scuola di disegno industriale, per giovare a quelle industrie meccaniche che sono la principale fonte della prosperità di quella sua terricciuola, ma che, per mancanza d'istruzione, intristiscono e sotto il rispetto tecnico e sotto l'estetico; perchè vorrete voi, falcidiando il modesto

avere del probo cittadino, togliergli la possibilità di creare in punto di morte quella scuola, a cui magari i mezzi del Comune non bastano? Perchè vorrete togliere ad un altro, colpa l'eccessiva falcidia fiscale, la possibilità di provvedere con un proprio lascito alla costruzione di un ponte, che sa essere il miglior modo di prosperare il proprio Comune, agevolandone le relazioni con un importante mercato?

Abbiamo avuto esempii di uomini benefici i quali hanno pensato a compiere opere di somigliante natura del loro vivente; ma chi vi dice che se non avessero avuto questa preveggenza, e se i loro beni dovessero ora sottostare alla diminuzione di oltre un quinto, potrebbero tuttavia bastare ai salutari loro divisamenti?

Il nostro rimpianto collega il senatore Rosazza, ha, per magnanimo e spontaneo impulso, giovato ai proprî conterranei, coll'aprire un *tunnel* che mettesse in comunicazione diretta due valli vicine, ma intercette da un giogo alpestre; ed ha con ciò prosperato di molto la cosa pubblica nella sua terra; beneficio anche questo, che, colla somma all'uopo da lui destinata, se voi la falcidiaste di oltre un quinto, non si potrebbe altrimenti compiere.

Avventurato il principe Torlonia che pensò da vivo a prosciugare il lago Fucino; forse, lui morto, il capitale cospicuo, che investì in quell'opera di romano ardimento, non vi basterebbe, dovendo sottostare alle cesoje del fisco.

E la Società Umanitaria, fondata dal Loria a Milano, per poco che ad opere di mera carità volesse preferire, secondo un più moderno concetto, tentativi di provvida cooperazione, vedrebbe due o tre de' suoi dodici milioni inabissarsi nelle fauci dell' inesorabile pubblicano.

Assistere, o per lo meno non impedire l'azione di forze vive, le quali non aspettano che un'aura di sapiente tolleranza per tradursi in atto, mi pare che sia cómpito degno di uno Stato moderno; e per veder modo di ottenere a tutti gli istituti di utilità pubblica il trattamento medesimo che il disegno di legge concede ai soli istituti di beneficenza, avrò l'onore di presentare a suo luogo un emendamento.

Un altro punto mi pare meritevole di considerazione; già vi ho accennato in principio, ed ora mi permetto di tornarci su.

Intendo la situazione privilegiata da concedersi a coloro, che non per nulla si chiamano *familiari*, quasi debbano in certo modo considerarsi parte della famiglia. Chi vi ha servito fedelmente per venti anni nell'azienda vostra, vuoi domestica, o rurale o industriale o commerciale, non ha egli diritto ad essere considerato alla pari di un parente, che forse altro non ha fatto se non aspettare ansiosamente il giorno in cui toccar con mano alcun che del vostro peculio? Perchè a questo familiare non concedere la tassazione privilegiata, la quale è, secondo la legge attuale, del 5 per cento? Se un domestico vi ha assistito con benevolenza nell' infermità, se un capo officina si è esposto a pericoli per voi, se un commesso viaggiatore ha per voi diffuso i vostri prodotti in tutte le parti del mondo, se un fattore, *rara avis*, ha atteso con onestà e con zelo ai vostri interessi rurali, perchè non vorrà lo Stato permettere che voi lo ricordiate in morte, senza rapirgli una parte notevole del beneficio?

Io sottopongo alla vostra considerazione, signori senatori, il duplice ordine d'idee, che ho avuto l'onore di svolgere, e che riassumerò in due emendamenti, i quali, nella discussione degli articoli, avrò l'onore di presentare. Essi avranno per iscopo di equiparare gli istituti di utilità pubblica, qualunque essa sia, a quelli di mera beneficenza; e di equiparare ai parenti meno prossimi quei familiari che abbiano reso al testatore fedeli servigj durante un lasso di tempo considerevole.

Mi permetta il Senato di ricordarlo: l'asprezza, l' avidità eccessiva del fisco non ha arricchito mai nessuno Stato, essa ha piuttosto contribuito a far decadere Stati fiorenti. Informino, fra l'altre, le storie del Basso Impero, della monarchia francese sulla fine del XVIII secolo, e del dominio spagnolesco in Italia.

Non è col far discendere, nel corso di poche generazioni, i ricchi a poco meglio di nullatenenti, ma col far salire le plebi, grazie a una savia educazione e ad un equa tutela, a popolo civile, che voi compirete, onorevoli senatori, opera degna del vostro patriottismo e della vostra sapienza. (*Vivissime approvazioni, molti senatori si recano a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo secondo inscritto.

BOCCARDO. Signori Senatori.— Appartenendo io alla minoranza della vostra Commissione, chiedo licenza di chiarire con tutta la massima bre-

vità che è compatibile con la suprema gravità dell' argomento, le ragioni che mi dànno il rammarico di separarmi questa volta da cari e riveriti colleghi, dei quali io tenni sempre ad onore di essere fido e modesto seguace.

Giammai in mia vita, come in questa occasione, mi sono augurato di possedere il dono di recare la persuasione negli animi altrui. Prevedo pur troppo che la mia parola riuscirà invece ahimè! molesta a più di uno, siccome suole avvenire a chi ha la mala ventura di enunciare concetti, ai quali non arridono le aure del dominante favor popolare.

Io sento perciò a mille doppi più del consueto la necessità di raccomandarmi alla sapiente imparzialità del Senato. La lunga esperienza che io ne ho fatta ormai di oltre un quarto di secolo mi affida che questa eccelsa assemblea vorrà riconoscere che le mie qualsiansi opinioni giammai non si inspirarono a mire partigiane, ad intenti di opposizione, dai quali fu sempre per indole e per educazione alieno l' animo mio, ma bensì invece a sincere e profonde convinzioni; e mi assicura che il Senato mi vorrà essere largo della sua indulgente tolleranza. Ed anche agli avversari medesimi parmi che non dovrà sembrare nè condannabile nè increscioso che un uomo, il quale ha per tutta una lunga vita professato sopra un punto essenziale del credo politico e civile certe determinate dottrine, sorga con tutte, siano pur deboli, le sue forze, a sostenere quelle dottrine, allorchè crede di sentirle profondamente minacciate... che dico? ferite a morte.

Verrò subito al vivo dell' argomento, non senza premettere però, per amore di chiarezza, alcuni elementari principî dai quali tutta la materia che è in discussione trovasi dominata.

E innanzi tutto, facciamoci da capo al concetto fondamentale dell' imposta. O io mi inganno, o l' imposta è quella quota della privata fortuna che i pubblici poteri prelevano allo scopo di abilitarsi ai pubblici servizi. Come tanti e tanti fenomeni dell' universo materiale e morale, obbedisce l' imposta ad una vera e propria legge di polarità. Con uno de' suoi poli ha relazione con l'entità dei servigi che lo Stato presta al cittadino; con l'altro tocca alla fortuna del cittadino medesimo, in quanto questa fortuna è chiamata a concorrere a quei pubblici servigi, in nome dei quali l' imposta è costituita.

Per essere giusta, per essere legittima, l'imposta è quindi, per definizione, una proporzione tra i servigi resi dallo Stato e le fortune private.

Ciò è tanto vero, che il nostro Statuto all'articolo 25 si esprime testualmente così: « essi (*i cittadini*) contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato ».

Se la giustizia è *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, l' ideale della giustizia in materia di tributi, non può essere e non è che questa proporzionalità tra i servigi resi dallo Stato e la ricchezza del contribuente. Giustizia, legittimità dell' imposta implicano, ripeto per definizione, un rapporto fra l'entità, la quantità, la qualità dei servigi resi dai pubblici poteri e la possibilità contributiva del cittadino.

Questo in teoria; e le teorie, o signori, non sono una cosa vana.

Però nel fatto un primo ostacolo, una violenta perturbazione all'applicazione rigorosa di questa teoria reca un fenomeno di cui chi non sia cieco non può dissimularsi l' esistenza: il fenomeno, voglio dire, della infinita molteplicità, dell'immane enormità dei servizi pubblici. È questo il carattere della moderna società incivilita, che ha centuplicato e ingigantito la mole e svariato all' infinito le qualità dei servizi pubblici.

Chi paragonasse il gigantesco sviluppo che codesti servizi hanno preso nelle società contemporanee con quello che avevano nei secoli andati, e ne facesse, come è debito dello studioso, l'analisi comparativa, di certo verrebbe a questa conseguenza: all'impossibilità, cioè, di applicare rigorosamente quella proporzionalità tra i servizi resi e la fortuna del contribuente per mantenerli, che è pur tuttavia il *primum mobile* di qualunque teoria finanziaria. Sarebbero così colossali, così schiaccianti le aliquote di una imposta che, per mantenersi proporzionale alle fortune ed ai servizi, volesse rigorosamente cimentarsi con la geometria di questo rapporto, che nessun finanziere per coraggioso e temerario che fosse, potrebbe avere ardimento di stabilire queste aliquote.

L' impossibilità è proprio materialmente dimostrata. Ed allora che ha fatto l' ingegno fi-

nanziario per uscire da questo pauroso labirinto? La sottigliezza dei finanzieri, di cui forse nessun altro ramo dell'attività umana offre il confronto, è uscita da questo bivio, ha risoluto questa antinomia, con una doppia sottile trovata. In primo luogo con la creazione delle tasse. La tassa, che molti ancora confondono con l'imposta, non è altro se non che quel prelevamento dalla privata fortuna che ad essa è sottratta, non in vista della generalità dei pubblici servizi, ma a scopo di risarcimento di un servizio particolare.

Di codeste tasse tutti i sistemi finanziari sovrabbondano.

Le tasse scolastiche, le tasse giudiziarie in grandissima parte, le tasse di bollo e di registro che dànno data certa agli atti delle private contrattazioni, appartengono tutte a questa categoria di tributi. Sono vere tasse, cioè corrispettivo di un servizio speciale.

Vi sono, per verità, certi sistemi finanziari aventi nella finanza degli Stati moderni un'importanza affatto eccezionale, nei quali questo concetto della tassa, cioè del corrispettivo di un servizio, si è portato ad una espressione veramente straordinaria, quasi paradossale. Nel sistema finanziario inglese la specializzazione dei tributi domandati, nonchè dallo Stato, dai minori poteri pubblici, contee e comuni, questa specializzazione di tasse particolari ha assunto un'importanza quantitativamente e qualitativamente davvero straordinaria.

Il cittadino inglese paga la *poor rate*, una quota per l'applicazione della famosa legge di Elisabetta tante volte successivamente modificata, la tassa dei poveri. Paga la *sewers rate*, tassa per la spazzatura e polizia delle strade; paga la *lunatics asylum rate*, tassa per il mantenimento dei mentecatti; paga la *turnpike rate*, per i pedaggi e per il passaggio dei ponti; e così via via. Ecco la specializzazione portata all'ultimo grado della sua espressione.

Questo della tassa è il primo artifizio col quale il finanziere moderno è uscito dal paradosso davanti al quale era costituito dalla magnitudine dei pubblici servizi. Ma il finanziere è andato assai più in là. Altra ben più copiosa fonte di prodotti, altro più vasto campo di proventi gli hanno fornito i consumi: far pagare al cittadino nel momento istesso in cui si procura la soddisfazione di un bisogno o di un piacere, mettere la mano del fisco accanto, dentro se è possibile, alla scodella del venditore del prodotto che quel consumo o quel piacere dovrà soddisfare, non vi pare, o signori, che sia stata una invenzione meravigliosa? E questa invenzione ha fatto appunto il fisco; - indi i dazi di consumo.

Io dicevo che la fonte dei dazi di consumo lascia a grande distanza dietro di sè il provento delle tasse, e posso ora aggiungere anche il provento delle imposte.

Prendiamo, o signori, un esempio tipico, quello del più grande impero moderno, di quell'impero, che nella storia non trova altro emulo, se pur non l'ha superato, che l'impero Romano. Alludo alla finanza inglese. Avete voi mai, o signori, col soccorso delle opere insigni uscite dalla mente dei finanzieri britannici, avete voi mai cercato di ridurre, di conglobare in determinate categorie le parti di quella immensa e colossale macchina fiscale che è il bilancio inglese?

Se noi prendiamo il bilancio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda (non l'*attuale* bilancio, perchè ora vi è un elemento di perturbazione che bisogna proprio lasciare in disparte, poichè seguendo la logica dei fisici, bisogna eliminare gli errori di osservazione e gli errori di accidentalità), ma se noi prendiamo il bilancio inglese dei cinque o sei anni che hanno preceduto la guerra boera e se noi esaminiamo la media annuale di ciò che il Governo inglese prendeva al popolo dell'impero nei 5 o 6 anni che precedettero la guerra sud-africana, noi troviamo cifre meravigliose. Col soccorso degli studi del Giffen e di altri potenti maneggiatori di numeri facciamo, se vi piace, un piccolo lavoro di riduzione. Il bilancio medio di quei 5 o 6 anni oscilla fra i 90 e i 95 milioni di lire sterline. Ecco ora, signori, come si scompone questa cifra: comincio a togliere 15 milioni di lire sterline che rappresentano le tasse dei servizi (bollo, registro, poste, telegrafi ecc.).

Restano 75 milioni. Questi si dividono nel modo seguente: dazi o tasse sugli spiriti (dico dazi o tasse, perchè gli spiriti in Inghilterra, come da noi del resto, sono doppiamente colpiti, da una tassa interna di fabbricazione e da un dazio di confine); sommando insieme questi due elementi, si hanno nientemeno che queste cifre: gli spiriti nazionali ed esteri sono colpiti

da 18 milioni di lire sterline; la birra figura per 8 milioni; le licenze per 4 milioni; per 9 milioni il tabacco; il the, e il caffè - badate, sempre prima della guerra boera, perchè ora, il the sopratutto, è ben altrimenti colpito - per 5 milioni; altri dazi doganali, che non sieno sugli spiriti, per 16 milioni. Sommo tutte queste cifre che rappresentano dazi di consumo, ed ottengo o signori, la cifra enorme di 60 milioni di lire sterline.

Che resta all' imposta, alla vera e propria imposta, in un paese che ha preso cotanto sotto forma di tassa dei servizi e sotto forma di dazio di consumo? Non resta che da 15 a 20 milioni di lire sterline. Ecco tutto quello che l' imposta dell' impero inglese fa gravare sopra la proprietà e sopra i redditi.

Io, anche a rischio di tediare un po' troppo i colleghi.....

Voci. No, no...

BOCCARDO..... ho voluto ricordare queste cifre perchè mi sembra che in esse si trovino due grandi e solenni lezioni. Il primo insegnamento che da queste cifre apparisce a chi voglia non chiudere gli occhi al vero, è questo: l' importanza veramente capitale che nei bilanci finanziari moderni hanno le tasse e sopra tutto i dazi dei consumi. Questo artifizio, diciamolo pure, è poco razionale, *a priori*, dirimpetto alla geometria finanziaria; ma questo artifizio del finanziere che sta aspettando al varco la ricchezza del privato, appena si manifesta con un atto o con un consumo, per farle pagare il pedaggio è, secondo me, il primo insegnamento che apparisce dall' analisi che ho fatto di uno (e si potrebbe ripetere per tutti gli altri) dei sistemi finanziari moderni.

Prima lezione adunque è l' immensa importanza che nella finanza delle nazioni civili dell' oggi hanno le tasse ed i consumi, dirimpetto alla vera, alla propria imposta.

Ma ve n' è una seconda, ed è una lezione che mi pare prezzo dell' opera il non nascondere. E secondo me è questa: Per quanto il metodo capzioso, surretizio, se volete, del fisco che piglia in occasione dell'atto e del consumo, dinanzi alla pura ragione si giustifichi male, anzi niente, nel fatto però, se con occhio un pò filosofico noi ci facciamo ad esaminare i rapporti che invincibili nascono da queste cifre, noi arriviamo, mi pare, a questa conseguenza: che cioè quella irrazionalità scomparisce, perocchè quel metodo capsioso e surretizio in fondo, oltre che essere una necessità ineluttabile dirimpetto alla eccessiva magnitudine dei servizi pubblici a cui una aliquota colossale dovrebbe e pur non potrebbe corrispondere, oltre ad essere necessario, in fondo, permettete che io lo dica, anche a rischio di essere lapidato, in fondo, ripeto, è benefico, è vantaggioso.

Immaginate, o signori, che una Provvidenza, intenerita dell' umana miseria, facesse piovere un'altra volta la manna nei deserti, ahimè troppo popolati, dell' Europa moderna.

Immaginate che il pane e i prodotti acconci a tutti gli umani consumi fossero assolutamente gratuiti, immaginate che l'uomo non avesse più col sudore della propria fronte a guadagnarsi il pane quotidiano, a procurarsi vestimento, casa, vie di comunicazione ed ogni più raffinata agiatezza. Io oso affermare, o signori, che l'Arcadia si muterebbe ben tosto in una condizione di cose tutt'altra che di Paradiso terrestre.

Vi è un principio fatale che governa tutta la natura organica, un principio la cui analisi scientifica oggi è stata fatta da tutta una scuola di grandi pensatori e di naturalisti insigni da Darwin in poi, ma che prima era stata fatta, nella prima metà del secolo scorso, per la sola razza umana da un immortale benchè calunniato pensatore, da Tommaso Roberto Malthus. È il principio di popolazione: data la gratuità assoluta dei prodotti di consumo, l'umanità non tarderebbe, in un periodo ahimè troppo breve, a moltiplicarsi per guisa da rendere impossibile la vita in questa aiuola che ci fa tanto feroci. La natura non dando il pane che a prezzo del lavoro, ha posto un freno salutare alla prolificazione. E il fisco, facendo contribuire le moltitudini ai pubblici carichi nella sola forma in cui era possibile farvela contribuire, ha seguìto e completato l'opera della natura. Sono le difficoltà create alla pienezza dell' appagamento dei bisogni dagli artigli dell' agente fiscale, che hanno acuito e talvolta creato quello che il buon Malthus chiamò il principio di restrizione, per impedire l'estrema delle sventure umane, che sarebbe il ritorno al cannibalismo. A rischio di scandalizzare non pochi, io penso che nel sistema moderno delle tasse e dei consumi, oltre alla legge, che basterebbe da sè, impre-

scindibile della necessità, vi sia anche un reale e profondo beneficio: il freno salutare del principio di popolazione.

Ma il sistema delle tasse e dei dazi di consumo, è inutile negarlo, ha un grave vizio teoretico: è progressivo al rovescio. È indubitabile che se io, modestissimo cittadino, mi paragono alle colossali fortune di taluno dei nostri colleghi, non consumo più sale di loro, nè meno; non sono un maggior consumatore di pane nè un minore: è chiaro dunque che le tasse, e i dazi che prelevano dalla privata fortuna un contributo urtano contro il principio teoretico della proporzionalità e vi urtano a carico del meno ricco.

Questa obbiezione è inevitabile ed è vera; è vera, ma bisogna contrapporla, se non si vuole essere unilaterali, ai due insegnamenti che la logica ci ha obbligato a trarre dall'osservazione del fatto; è certo che nel prelevamento sui consumi la razionalità geometrica è ferita, vi è una progressione all'inverso, ma è certo altresì che i dazi di consumo si giustificano per quelle considerazioni che ho avuto poc'anzi l'onore di accennare.

In questa materia così complessa guai ad essere unilaterali: bisogna vedere da tutti i lati il poliedro delle verità economiche e sociali.

Io non nego il vizio intrinseco dei dazi di consumo; non lo nego, ma lo pongo a raffronto con le supreme necessità che dominano le associazioni moderne. E queste necessità ne sono la ineluttabile giustificazione.

Ma procediamo oltre.

Gli unilaterali, dato il difetto del sistema che tassa i consumi, si sono affrettati a trarne una conseguenza.

Gli unilaterali (alludo alla reazione democratica) hanno detto: Ma dal momento che col tassare i consumi si colpisce il povero in misura relativamente maggiore di quella con la quale è colpito il ricco, per ragione di onesto compenso noi tasseremo il ricco, l'abbiente, non più in semplice proporzione, ma con una ragione di progressione; in altri termini traducendo la cosa in lingua povera, l'individuo che ha 100, con un sistema proporzionale del 5 per cento paga 5; l'individuo che ha 100,000, col sistema proporzionale del 5 per cento paga 5000. Ora, proseguono gli unilaterali, il sacrificio che subisce il possessore di 100, pagando 5, è una quantità enormemente maggiore, immensamente più gravosa del sacrificio che prova il possessore di 100,000 a pagare 5000. Indi non più la proporzione uniforme, non più il coefficiente costante del 5, ma applicheremo al possessore di maggiore fortuna un coefficiente diverso e crescente: aumenteremo al 5 e mezzo fino ad una determinata categoria; in una classe superiore arriveremo al 6, in altra al 10, e così man mano in ognuno degli strati soprastanti della piramide sociale.

Ecco, signori, il fondamento della finanza a base d'imposta progressiva. Il primo scrittore di grido, che abbia sostenuto questa che fu chiamata la teoria subbiettiva, o la teoria del sacrificio, fu l'illustre Giambattista Say. Con forme diverse è stata ripetuta da un illustre italiano, che a titolo di onore io voglio ricordare, dal Pescatore; ed altri l'hanno sostenuta, in guisa che oggi forma il credo di tutta, non dirò solo, una scuola di finanzieri e di economisti, ma quasi della maggioranza dei lettori di libri e di giornali.

Ma esaminiamo un poco più dappresso questa teoria della progressività. A prescindere che essa colpisce nel petto il principio statutario (non vi è sofisma che possa dimostrare il contrario, talmente che ad uno della mia generazione, ad un vecchio a cui si venga a dire che all'imposta proporzionale si sostituirà l'imposta progressiva, pare di sentire a dire che lo Statuto non ci è più), ma a prescindere da questo, l'imposta progressiva, secondo me, presenta due insanabili difetti, anzi dirò meglio, due vizi fondamentali, ai quali non è dato a sapienza umana di trovare rimedio.

Anzitutto l'imposta progressiva non è che l'arbitrio. Fino a tanto che i pubblici poteri, che si arrogano il diritto di domandare il contributo del cittadino, diranno a tutti i cittadini: « Sarete trattati egualmente »; fintanto che il fisco a tutti, ricchi, poveri e medi, domanda il 5, il 10, il 20, o sia pure l'imposta ossidionale del cento per cento, ma a tutti, ognuno riconoscerà che si sta sotto l'impero della legge. Ma allorquando il fisco viene e dice: vi è una classe di cittadini ai quali io domando il 5; per ragioni mie particolari che si assommano nella teoria del sacrificio, io domando ad un'altra classe di cittadini, il 5 più un'x, e ad una terza classe di cittadini il 5, più questa x, più un'altra

quantità, e così via discorrendo, quel giorno non siamo più sotto l'impero della legge, ma ci troviamo in balìa dell'arbitrio. (*Bene*).

Ma, Dio buono, abbiasi una linea, una distanza: questa può misurarsi a miriametri, a metri, a millimetri, a milionesimi di millimetri, ma il risultato, qualunque sia l'unità di misura che scegliete, il risultato non muta. Quando a misurare la vostra linea per una prima frazione adoperate il metro, per una seconda frazione il metro più qualche cosa e così di seguito, io domando chi porrà limite alla ragione di questa progressione?

Fino a quando siederanno alla testa delle cose dello Stato, uomini corretti, onesti, ottimi cittadini che hanno fatto le loro prove nella vita nazionale, io cittadino, potrò ancora aver fede che la ragione della progressione non sarà molto rapida e che a me, che non sono ricco, si applicherà il cinque, al mio vicino che è più ricco si applicherà il cinque e mezzo, il metro più qualche linea; ma i Governi non sono eterni, e nel rapido e spesso tumultuoso turbinare del passaggio dei partiti al potere, chi garantisce che sempre questo potere sarà nelle mani di persone serie, oneste, prudenti?

E se al girondino dell'oggi par buona una data ragione di progressione, che cosa parrà al giacobino di domani? E siccome *il y a toujours un plus jacobin que nous*, che cosa penseranno i futuri Marat, allorquando, avendo in mano l'arma potentissima del fisco, se ne potranno servire a loro talento?

A me pare evidente, m'ingannerò forse, pare manifesto e chiaro che data la qualità, l'intrinseca natura dell'imposta, cioè la corrispondenza tra il prelevamento dalla fortuna privata e la qualità e quantità dei servizi che legittimano l'imposta, questa non possa essere che proporzionale e che cadendo nel baratro della imposta progressiva, non vi sia alcun limite aprioristico il quale garantisca il cittadino contro la possibilità, contro la necessità dirò anzi, degli abusi.

Questo è il primo vizio insanabile dell'imposta progressiva; ma ve ne è un secondo che io non dirò più grave, quantunque le mie tendenze di economista lo facciano riconoscere per lo meno gravissimo; ed è che l'imposta progressiva pone un ostacolo alla capitalizzazione, alla formazione dei capitali.

Dinanzi alla guadagnata ricchezza l'uomo può decidersi di essa a fare uno di questi due usi:

Uno è pieno di delizie, di tentazioni, di sorrisi; l'altro è irsuto di difficoltà, di ostacoli, di forza d'animo che vince questi ostacoli e queste tentazioni.

Il primo è il consumo della ricchezza guadagnata, e sia pure guadagnata dal ricco o dal povero, la cosa non muta. Della guadagnata ricchezza l'uomo può darsi spasso e piacere. Purtroppo nella nostra natura ci sono delle tentazioni, per molti di noi invincibili, ad incamminarsi su questo comodo, su questo ridente sentiero del consumo; ma c'è l'altro sentiero, quello degli uomini previdenti, il sentiero dei forti, di quelli che vedono accanto alla privazione dell'oggi il benefizio del domani.

L'evoluzione della razza, il progresso, la perfettibilità, tutto questo, o signori, si chiama con una parola sola: questo è il risparmio.

Ora è assolutamente insito nell'imposta di progressione il creare un incitamento al consumo, un ostacolo al risparmio. (*Benissimo!*)

Dei due cittadini l'uno dei quali si dà bel tempo e l'altro si impone sacrifizi per formare il capitale (e sapete bene che il capitale non è altro che il lavoro risparmiato e destinato a futura riproduzione), dei due cittadini l'uno dall'imposta progressiva è incoraggiato; l'altro, quello che dovrebbe essere favorito come depositario della legge del progresso umano, è invece osteggiato, punito, quasi come un colpevole; perchè tutte le volte che segno di ricchezza apparisce, questo segno di ricchezza davanti alla legge, davanti alla logica dell'imposta progressiva non è altro che una ragione per infierire di più sopra il possessore di quest'aumentata ricchezza. A me pare evidente quindi che l'imposta progressiva, ingiusta perchè arbitraria, è dannosa, è disastrosa perchè nemica della capitalizzazione, il che vuol dire nemica del progresso umano. (*Benissimo*).

Tra le frasi fatte, o signori, delle quali fa sua delizia una certa eloquenza tribunizia, oggi venuta in gran moda, c'è questa: I ricchi diventano sempre più ricchi, più poveri i poveri; si aumenta sempre la disparità delle fortune. Ora, o signori, se è possibile al mondo trovare qualcosa che poco o nulla risponda al vero, è questa affermazione.

Tutte le statistiche del mondo, tutti gl'imparziali studiosi ed osservatori, vengono a conferma di questo gran vero: la distanza tra le classi elevate e le meno alte si fa tutti i giorni minore. Il numero delle opulente fortune di rimpetto alla comune delle ricchezze, diventa ogni giorno più piccolo. Un innalzamento continuo dal basso in alto, una specie di lavoro di endosmosi dalle masse popolari verso le centrali e una specie di lavoro di esosmosi nella parte superiore della compagine sociale, producono questo singolare, maraviglioso e benefico risultato.

Gli operai sono beneficati da questa legge di progresso in doppio modo: come consumatori, perchè trovano più abbondante, più copioso, di miglior qualità il consumo, sono meglio alloggiati, meglio nutriti, meglio provveduti dell'alimento anche intellettuale e morale; come produttori poi, come lavoratori, perchè hanno salari tutti i giorni maggiori. È cosa sommamente consolante il considerare l'operaio dell'Europa paragonato all'operaio degli Stati Uniti di America, e in Europa, l'operaio inglese messo a raffronto dell'operaio francese, belga, e questi messi in confronto all'operaio dell'Europa latina, e riscontrare sotto il rispetto dei salari quasi come una scala che da un minimo del povero lavoratore del Mezzogiorno, si innalza alle cifre, non sognate mai nei secoli passati, delle rimunerazioni del lavoro dell'operaio della parte nordica dell'Europa, e di rimpetto a questo dell'operaio più avanzato degli Stati Uniti d'America.

E intanto che le classi più numerose e più povere diventano ogni giorno meno povere, che succede, o signori, nella più elevata parte della piramide sociale?

Vi è un fenomeno che ha assunto oggi le proporzioni di una legge fatale, ed è il fenomeno della progressiva riduzione della potenza redditizia dei capitali.

Immaginate un capitalista che avesse potuto vivere la vita leggendaria di Matusalem: nel primo anno del suo millennio, costui avrebbe visto il proprio capitale fruttargli - chissà - il 50 per cento; e poi lo vide man mano discendere sino ad arrivare alle condizioni odierne, dove i popoli più innanzi nella civiltà si contentano d'un interesse, d'un profitto - come dicono gli economisti - del capitale che non eccede il 2 $^1/_2$ per cento. Donde questa diminuzione della potenza redditizia del capitale? Dipende da molte cause. La conquista continua, assidua delle forze gratuite della natura, l'impossessarsi pur continuo dell'uomo sul mondo esteriore, l'estendersi delle concorrenze, il far lavorare possenti macchine laddove prima lavorava invece la sola mano dell'uomo, la diminuita potenza di compra della moneta, l'esser costretti ad obbedire a quella meravigliosa legge trovata da Federico Bastiat, alla progressiva diminuzione della ricchezza onerosa, al progressivo aumento della ricchezza gratuita, sono tutte le circostanze che hanno prodotto quest'ultimo risultato; per cui il parlare oggi di borghesie (e peggio poi d'aristocrazie) grasse e gaudenti è, o sta per divenire, un vero anacronismo. Tutte le borghesie, tutte le medie ed alte classi sociali, vedendo scemare ogni giorno la potenza produttiva del capitale, sono costrette, volenti o nolenti, a darsi anch'esse alla legge universale del lavoro. San Paolo ha detto una volta: *qui non laborat nec manducet*. Borghesie moderne, badate bene, il giorno di mangiar solo per quanto lavorate, o è venuto o sta per venire! (*Benissimo*).

Quindi diminuzione della distanza che separò fino ai tempi odierni le classi inferiori dalla classe superiore.

Io non conosco un errore più madornale di quello di cui tanto si compiacciono le odierne teorie tribunizie.

Ma l'imposta progressiva non ha solo questi, che mi paiono già gravi, peccati; ne ha qualchedun'altro che il Senato mi permetterà di accennare. Lo farò rapidamente.

La progressione, una volta stabilita sopra una determinata ragione, se vuole mantenersi fedele al suo principio logico, deve continuare colla stessa, anzi con maggior ragione nelle classi man mano superiori.

Quando il finanziere progressista ha detto che alla classe *A* prenderà il 5, alla classe *B* il 5 più qualche cosa, bisogna, se vuol essere ossequiente alla logica, se vuol essere coerente, bisogna che alle classi *C*, *D*, *n*, all'infinito, continui ad applicare con sempre crescente energia la ragione progressiva.

Provatevi a farlo, o signori, e i più elementari principî dell'aritmetica e dell'algebra vi dicono che viene presto il momento in cui bisogna fermarsi; perchè l'imposta progressiva

versa in questo dilemma: o continua colla sua ragione di progressiva fiscalità, e viene bentosto il punto in cui assorbe il capitale, in cui divora la proprietà a cui è applicata; o si ferma, e si ferma precisamente (vi prego di notarlo) in quel punto in cui le ricchezze sono enormi, in quel punto cioè dove, per la sua logica, dovrebbe colpire di più; - e allora io dico che questa imposta che si vantava di essere un progresso di rimpetto all'imposta proporzionale, non è che un vero e proprio e irraregresso verso l'arbitrio il più sconfinato.

Procedendo nell'esame imparziale di questa complessa questione, una cosa si trova, o signori, ed è che da per tutto dove l'imposta progressiva è stata applicata si è cominciato precisamente dove?

Si è cominciato dall'imposta di successione. Così in Inghilterra, dove la progressione però comincia a fortune relativamente assai alte, e dove l'aliquota non arriva che all'8 per cento.

In Inghilterra, come dappertutto adunque, si è cominciato precisamente dall'imposta sulle successioni.

Vi ha da essere un perchè, e il perchè è stato già colla solita forbitezza di linguaggio accennato dal mio collega l'illustre Massarani. È comodo gravar la mano sulle successioni, perchè si colpisce una volta solo il contribuente e lo si colpisce precisamente nel momento in cui egli s'accorge di avere il gran merito di esser nato; ed è ben naturale che il finanziere, sempre accorto e sagace loico, si prevalga di queste due circostanze, dell'unicità del colpo e del colpo dato in buon momento, per incassare il tributo, spiumando la gallina col minor male possibile.

Ma badate: *abyssus...* con quel che segue. Vi sono principî che una volta accolti in un organismo fanno quello che i medici mi hanno detto fare certi alcaloidi: sono piccolosissime, atomiche sostanze, ma una volta preso possesso del povero organismo umano, ne sono i padroni. Del resto, fanno così anche i microbi. Ora il principio della progressività, che timidamente si insinua nel sistema tributario con l'imposta delle successioni, non dubitatene, fra poco (l'appettito viene mangiando) troverà il modo di applicarsi altrove, e già appariscono gli annunzi premonitori di un'imposta la quale applichi il concetto della progressività ai redditi. In altri paesi questo già si è fatto, timidamente, se volete; ma le scuole, antesignane, annunziano che la timidità sarà solo temporanea e verrà il *Dies irae*. In Svizzera, in Prussia, la *Classensteuer* e la *Einkommensteuer* hanno cominciato a distribuire per classi le industrie, i redditi e le classi sociali, ad applicarvi il principio della progressività. Perchè la logica delle cose è sempre molto più forte delle transazioni temporanee degli uomini.

Ai vizi intrinseci, insanabili che inquinano l'imposta progressiva, in Italia si aggiunge un peggiorativo tutto nostro, tutta una idiosincrasia nostra particolare.

Io l'ho detto a principio, sono preparato ad essere giudicato severamente se dico con abituale franchezza cose che urtino il pregiudizio altrui (uso la parola nel senso buono, cioè giudizio anteriore) che io rispetto a condizione che si rispettino un po' anche i pregiudizi miei.

In Italia vi sarebbe bisogno, forse più che in molte altre nazioni, di un grande rispetto, di un vivo incoraggiamento al capitale perchè, inutile negarlo, noi non siamo ricchi. E se ricchi divenir vogliamo, sarà soltanto a patto di applicare alle latenti, proprio latenti, ricchezze del nostro paese la leva potente del capitale, del capitale in tutte le sue forme materiali, intellettuali e morali.

Ora osserviamo un po' qual'è la sorte che il costume, l'abitudine, le tendenze fanno al capitale in Italia.

Prendiamo un'impresa tipica, una di quelle imprese che sopprimendo le distanze, aumentano, raddoppiano, centuplicano la potenza delle transazioni del lavoro umano, l'impresa ferroviaria. Ma come è stata, signori, trattata, come è ora e aggiungerò come sarà trattata in Italia?

Quando nel 1885 si fecero le famose convenzioni, fu un coro universale dei democratici contro il *carrozzino* che si faceva a favore dei capitalisti.

Quel carrozzino si è ridotto a questo, che i capitalisti che hanno costrutto le otto o dieci migliaia di chilometri di strada ferrata italiana non hanno mai oltrepassato nell'annuo frutto del loro capitale il modesto 5 per cento, ed oggi lo vedono ridotto ad un po' meno del 4.

Quello che sarà domani io non lo so. È un

coro persistente di accuse, di improperi, di sospetti, di minaccie, d'inchieste, di imposizioni, di sopraffazioni, di scioperi, e, se occorre, anche di condanne qualche volta al carcere dei direttori delle strade ferrate. E si continua a considerare il capitale impiegato in queste benefiche imprese non come un aiuto ad un prospero e grande avvenire, ma come un privilegio, un monopolio e quasi come un'offesa, contro cui tutte le armi son buone.

Purtroppo io ho paura che si verifichi oggi in Italia quello che si è già verificato una volta, parecchi secoli or sono, nella parte più bella e più ridente della nostra penisola. Nella Repubblica di Firenze vi furono i fautori della imposta progressiva (non è una creazione moderna) che più elegantemente si chiamava allora la *decima scalata*. Nel Consiglio del Comune la decima scalata ebbe forti e violenti sostenitori, ed un solo avversario, ma grande, Francesco Guicciardini. A leggere il mirabile discorso che il sommo storico pronunziò in quella occasione, viene voglia di dire che nessun economista pratico, nessun finanziere moderno lo eguaglia per abilità, per fermezza e forza di logica. Gli avversari del Guicciardini, i fautori della decima scalata, gli rispondevano ad un belcirca le cose che oggi rispondono gli avversari dell'economia moderna. Io non ripeterò quello che dicevano allora, ma citerò solo una frase del più violento - e mi rincresce che il nome sia scomparso e la storia non ce lo abbia conservato: « Ah, se i ricchi hanno la ricchezza, noi vogliamo che ci crepino sotto! » (*Ilarità*).

Ha avuto ben ragione, e sapeva quello che diceva il Proudhon, quando profferì la famosa definizione: « La démocratie c'est l'envie! ». Ora pur troppo in Italia questa definizione si attaglia a molti fautori dell'imposta progressiva.

Io non fui mai entusiasta partigiano di quelle società anonime, le quali, se hanno molto giovato al mondo per la grandezza delle opere che resero possibili, hanno però anche introdotto molti elementi, sopratutto morali, di perturbazione nelle società moderne. Però è vano il negare che le più grandi imprese del secolo XIX e dell'iniziato XX, furono e sono l'opera di questo principio dell'anonimato, principio che realizza nella compagine sociale il regime delle acque nella compagine geografica: si raccolgono i piccoli rivi in rivi maggiori che sono tributari di mano in mano di più forti volumi d'acqua, fin tanto che si arriva al fiume navigabile ed irrigante.

E così avviene delle società anonime: raccolgono il tenue, atomico risparmio del privato, lo mettono nel piccolo rivo locale per condurlo poi all'imponente massa di un'opera che si chiama canale di Suez, galleria del Gottardo o costruzione di ventine di migliaia di chilometri di strade ferrate, in altri termini che ha il nome delle più grandi, delle più solenni manifestazioni del genio creatore della civiltà moderna. Ora questo principio fecondo, che vuol essere regolato, i cui abusi vogliono essere repressi, forse con maggiore energia di quello che finora siasi mai fatto, questo principio però, o signori, rispettatelo, non colpite quel titolo al portatore nel quale si esprime la potenzialità fattrice dell'anonimato; poichè colpendolo, attenuandolo, scemandolo, colpite ed attenuate una forza viva di prim'ordine della ricchezza e dell'incivilimento.

Io qui non posso resistere alla tentazione di ricordare alcune nobili parole che parecchi anni or sono, nel 1884, pronunciava nell'altro ramo del Parlamento l'illustre attuale presidente del Consiglio.

Diceva Zanardelli allora: « Io ho fede nelle private iniziative, nelle libere forze individuali e collettive, nella gagliarda responsabilità di quelle imprese le quali si affidano a quanto ha di solerte, di assiduo, d'inventivo, di volenteroso, di ostinato, l'interesse privato ».

Non si può dir meglio; - ma, io domando: questo interesse privato, queste energie benefiche si susciteranno esse, oppure si deprimeranno coll'inferocire del fisco e con la tassa progressiva?

Io pongo il quesito alla mente superiore che ha trovato quella nobile espressione di concetti, aspettando che quella mente istessa li ponga in armonia con le tendenze di questo progetto di legge.

Se il ricco con l'imposta progressiva e con tutto il macchinario che l'accompagna, è direttamente colpito, di rimbalzo, o signori, altri riceve il tiro, vero tiro *à la Vauban*.

Più di tutti ne soffre il povero. Qui veramente il povero diventa più povero. Se si fa-

cesse l'analisi di molte aziende private di un gran numero di famiglie della media ed anche dell'alta classe sociale, si vedrebbe uno spettacolo degno di molta considerazione.

Chi non è più nella prima parte della vita ha potuto assistere a questo spettacolo doloroso quant'altro mai. Famiglie che avevano un equipaggio proprio l'hanno incominciato a sopprimere. Il numero dei domestici fu diminuito; dove si trovava modo di far lavorare una schiera di artieri, di muratori, di fabbri, di falegnami, si è rinunziato a impiegare molte braccia e, per conseguenza, a procurare ai poveri molti guadagni.

Fu accennato dal collega Massarani al grande principio della ripercussione delle imposte. Principio eccellente, è vero; ma qui c'è ben altro molto più che un s emplice fenomeno d'incidenza d'imposte.

C'è proprio una riduzione, una diminuzione di vita, uno scemamento di forze sociali. Io temo che quando la statistica potesse penetrare con maggior sicurezza d'indagini nelle condizioni domestiche di molte fortune, scorgerebbe il moto iniziale di un fenomeno molto minaccioso. Se domani uno storico della forza e della scuola del Taine, dell'autore immortale dell'*Ancien régime* venisse a scrutinare nei suoi dettagli questo fenomeno, che io non fo che accennare di volo, ci vedrebbe qualcosa di simile a quello che con penna sovrana ha descritto quell'insigne indagatore, il principio, il sintomo premonitore di una paurosa rivoluzione. (*Commenti*).

Veniamo, poichè voglio affrettarmi davvero, veniamo alla panacea degli sgravi, panacea dettata in gran parte da nobilissimi intenti di riparare precisamente a quelle miserie che io ho forse troppo crudamente descritte.

Qui io debbo dire che se merito o colpa c'è, nè merito nè colpa va interamente all'attuale Governo. L'annunzio e la promessa di sgravi rimontano a periodi e ad uomini anteriori agli attuali. Gli odierni depositari del potere, in fondo non fanno che accettare un retaggio ed applicarlo. Ma questa panacea degli sgravi è proprio quello che ci vuole per medicare le malattie della finanza e dell'economia italiana? Non facciamoci illusione, o signori. Quattro o cinque lire di diminuzione nell'annua spesa, nel bilancio della famiglia popolare forse potranno discendere da questo sgravio, sebbene l'esempio della storia del macinato insegni qualche cosa, sebbene fino a che resta alla frontiera il dazio di sette lire e mezzo al quintale sul grano, lo sgravio dei farinacei rischi di non dare neppure quelle quattro o cinque lire di beneficio al bilancio della povera famiglia.

È vero che potremo dare al capo di questa famiglia *une fiche de consolation*, nominandolo cavaliere del lavoro. (*Viva ilarità*).

Ma siamo proprio seri. A gente che come voi, signori ministri, è riuscita a sì bella mèta, io amo dichiararlo con quella stessa franchezza con la quale ho fatte le precedenti dichiarazioni, a voi che avete potuto portare ad insperata fortuna la nave del tesoro e delle finanze, la mèta che vi proponete cogli attuali sgravi è eccessivamente modesta.

A ben altro fine parmi che si potevano indirizzare le forze di cui disponete.

Se voi date uno sguardo al di là dell'Italia, voi vedete un'Europa che non è mai stata così sofferente come è oggi. Guardate all'Inghilterra, immersa in quella gigantesca crisi a cui può solo resistere la sua potenza colossale; guardate alla Germania, ieri vittoriosa, trionfante, oggi in mezzo alle rovine delle sue banche, dei suoi stabilimenti industriali, di tutto il suo commercio; guardate all'Austria, anch'essa minacciata da malori di varia natura; e voi scorgete che tutto il mondo, non esclusa l'America settentrionale, rigurgita oggi di capitale infruttuoso, pauroso d'investirsi in patria, il quale sarebbe avidissimo, per quella legge di compenso che nei capitali riproduce qualche cosa di simile a ciò che accade nei vasi comunicanti in fisica, di accorrere a quest'Italia, il cui credito - merito vostro, lo riconosco, in gran parte - s'è tanto alzato. Ma perchè non profittare di quest'occasione per compiere una riforma ben altrimenti grandiosa e solenne e benefica, di quel che sieno le 4 o 5 lire che voi elargite con tanto rumore al bilancio del povero?

Ma ricordiamoci che noi abbiamo la circolazione profondamente malata. Risanare il sistema della circolazione sarebbe, a mio credere, uno sgravio di ben altra importanza di quella che possa avere una piccola diminuzione, molto problematica, nel prezzo del pane; diminuzione ottenuta poi a prezzo di un fatto che proprio

mi pare che debba ripugnare ad uomini saggi come siete voi.

Il fatto è questo: vi sono in Italia Comuni amministrati male (e sono i più), altri amministrati bene (e sono pochi). Ebbene, con questa legge voi date un premio ai primi e scordate totalmente i secondi. Ora quel problematico vantaggio della atomica diminuzione, molto discutibile, del prezzo del pane, l'ottenete precisamente con una grande ingiustizia amministrativa, mentre dinanzi a voi sta la possibilità del richiamo delle forze vive dei capitali stranieri che altro non domandano che di venir a fecondare la terra, l'industria, la ricchezza latente dell'Italia.

Purtroppo queste cose le dice un economista, lo dice cioè uno che si trova nella più singolare delle situazioni. Gli economisti da una parte hanno la schiera potente, irruente, domani sovrana (non mi fo illusioni), sia pure transitoria, del socialismo; dall'altra hanno i protezionisti, socialisti di un'altra maniera (*commenti*). Ma lasciateci, o signori, a noi vinti, lasciateci almeno una consolazione, quella di poter credere che questo stato di cose non sarà eterno:

Multa renascentur quae iam cecidere ecc.

Ed ora mi affretto all'ultimo punto, sul quale desidero chiarire l'animo mio in Senato; al punto della questione costituzionale.

Io non tratterò qui di certo (è d'altri omeri soma che da' miei) non tratterò la questione della competenza del Senato in materia finanziaria; soltanto dirò che qui non si tratta di opporre un sistema finanziario senatorio al sistema finanziario della Camera dei deputati. Si tratta soltanto di segnalare una tendenza che riteniamo sovranamente pericolosa e di frenare questa tendenza. Si tratta di ricordare (e questa è opera veramente senatoria) che vi è un art. 25 dello Statuto.

Mi pare che queste pretese non eccedano i confini della più grande modestia.

E questo desiderio di frenare la perniciosa tendenza si verifica per noi, per me, in occasione di una legge che anche i suoi fautori medesimi devono riconoscere che è tutt'altro che perfetta, e che risente gli effetti di una singolare precipitazione.

Quali sono questi difetti della legge? — Beneficio nullo o quasi nullo pei poveri che si vogliono beneficare. Si premiano i comuni peggio amministrati; si propone una imposta progressiva che agli occhi nostri altro non è che un precipizio nell'ignoto; e la si propone con aliquote di straordinaria, di crudele incomportabilità. Per determinare i valori sui quali cadrà il colpo di quest'arme micidiale, si scompagina il sistema amministrativo colla creazione di quelle Commissioni provinciali le quali saranno incaricate nientemeno che di dare alla proprietà fondiaria, coi loro elenchi per classi e qualità, colle loro tariffe, un terzo valore. I nostri fondi saranno adunque apprezzati in tre diversi modi. Primo valore è quello reale, perchè *res tanti valet quanti emi et vendi potest*. Secondo valore, il valore catastale creato ieri, e non ancora completamente, in Italia. Terzo valore è questo delle Commissioni provinciali di cui lascio al collega Massarani, che lo ha fatto benissimo, l'accennare i gravi, gli enormi difetti.

Vi è un altro difetto ancora che io non so se egli abbia accennato ma che a me colpisce, direi, nel cuore. Come è trattata la vedova usufruttuaria da questa tariffa? Io non sono riuscito a capirlo. Quando il padre di famiglia lascia il proprio patrimonio ai figli coll'usufrutto alla vedova, non riesco a comprendere se a questa vedova sarà applicata l'antica tariffa o la nuova e se quindi l'eredità sarà colpita due volte.

Ed è una circostanza che mi pare molto grave. Aggiungerò un ultimo difetto che mi pare di intravedere. Già gli avvocati sono alla riscossa: già si legge abilmente fra le righe: già all'astuzia abile del fisco un'astuzia dieci volte più abile sta per contrapporsi.

E questa imposta che si presenta come redentrice delle nostre finanze, con l'abilità ben nota dei giureconsulti, finirà per risolversi, non voglio dire in una mano piena di semplice aria atmosferica, ma certo in una mano non ricca di quei prodotti che furono nella mente degli inventori.

E qui, o signori, io pongo fine al mio troppo lungo discorso. Solamente io credo di avere obbedito ad un sentimento patriottico nel fare queste modeste osservazioni. Se gli uomini egregi che governano l'Italia e verso i quali io non ho che stima e rispetto, vorranno prendere queste mie parole come l'espressione di ciò che un galantuomo crede sacrosanta verità, io ne andrò lieto e ne sarò grato, perchè cre-

derò di aver reso un servigio al paese ed a loro medesimi; altrimenti mi resterà sempre il conforto di aver compiuto il mio dovere. (*Vivissime e generali approvazioni*; *molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a domani: ed anzi io propongo al Senato che la seduta cominci alle ore quattordici anzichè alle quindici. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (N. 248 - *Seguito*);

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (N. 223);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247).

II. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 (N. 249);

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero (N. 250);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236).

IV. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (N. II-A).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 25 gennaio 1902 (ore 9.30).

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXII.

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248) — Discorsi dei senatori Saladini, Casana, Vitelleschi e Visocchi — Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza — Parlano il senatore Guarneri ed il presidente del Consiglio — Rinvio del seguito della discussione del progetto di legge sugli sgravi alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ed i ministri del tesoro, delle finanze, della guerra, di grazia, giustizia e dei culti, e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Prampero, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« N. 89. — La contessa Elena Filippani fa istanza al Senato contro persecuzioni e favoritismi dei quali si afferma vittima.

« 90. — Il signor Armocida Francesco, segretario comunale del comune di Precacore (Reggio Calabria), fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge sui segretari comunali siano introdotte modificazioni intese ad estenderne i benefizi anche ai segretari dei comuni inferiori a mille abitanti ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Pellegrini ha ritirato una sua proposta di modificazione al regolamento del Senato, quantunque fosse già stata ammessa alla lettura dagli Uffici.

Il senatore Tittoni Vincenzo mi ha indirizzato la seguente lettera:

« Le condizioni della mia salute non permettendomi d'intervenire in seno alla Commissione per la vigilanza del debito pubblico nelle sue riunioni, prego l'E. V. di considerarmi come dimissionario da detta Commissione.

« Salutandola distintamente mi creda dell'E.V.

« VINCENZO TITTONI ».

Prendo atto delle dimissioni del senatore Vincenzo Tittoni da membro della Commissione di vigilanza al debito pubblico, e si provvederà alla sostituzione del dimissionario in altra tornata.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Ha facoltà di parlare nella discussione generale, iniziata ieri, il senatore Saladini.

SALADINI. Onorevoli senatori! Nella seduta di ieri io tenni dietro con doveroso ossequio, con religiosa attenzione alle considerazioni svolte con nobili sentimenti, con ornata ed erudita parola dall'illustre senatore Massarani, ed ammirai la facondia ponderosa di quel maestro di scienze economiche, che è il senatore Boccardo. Davvero parrebbe immodesta pretesa la mia di assumere ufficio che non mi spetta, di scendere in lizza contro così forti campioni per difendere i principî che informano il disegno di legge attuale; ma mi conforta il pensiero che giova anche in gravi dibattiti un parlare semplice, piano, alla buona, senza elevarsi a teorie di scienza, bensì attenendosi al pratico senso dei fatti e delle necessità economiche e politiche. Giova se non altro, per lasciare la mente riposare alquanto delle troppo dotte e profonde speculazioni.

Mi conforta anche il pensiero che più le menti sono superiori, maggiore è la benigna cortesia e la tolleranza, e queste mi si useranno anche se, umile studioso in fatto di scienze economiche, ed umile amministratore di cosa pubblica, mi permetterò di dir cose che forse urteranno le convinzioni degli illustri preopinanti di ieri.

Passata la prima impressione del fascino, che pure in me produsse la splendida orazione del senatore Boccardo, non potei a meno di pensare qual maraviglioso dono sia ancora nelle assemblee la parola, se adoperata da chi al senno profondo, alla coltura, alla convinzione, unisce l'arte della eloquenza.

La parola ha il privilegio talora di far dimenticare la realtà delle cose, di trasportarci nel mondo delle idealità, e non solo nel mondo delle idealità future, ma talora anche delle idealità e delle teorie che hanno già fatto il loro tempo.

Io non credeva ad esempio che si potesse più discutere teoricamente sulla equità ed utilità sociale dell'abolizione dei dazi consumi interni, perchè oramai da più di 40 anni ne hanno discusso e scritto scienziati di ogni paese e di ogni scuola, e la scienza ha dovuto piegarsi alla politica pratica.

È da più di 40 anni che il Frère-Orban nel Belgio inaugurava tale riforma la quale fu poi seguita dai paesi tutti d'Europa che avevano il dazio, meno, se non erro, la Francia e l'Italia.

Parevami piuttosto si potesse lamentare che il legislatore non fosse riuscito ancora, in causa della instabilità e lentezza dei lavori parlamentari, a corrispondere ad un solenne invito, che da vari anni era stato mosso al Governo dall'altro ramo del Parlamento, nel senso di una graduale abolizione dei dazi di consumo. E non vi è bisogno che io ricordi come lo Statuto riconosca alla Camera dei deputati una prima competenza in questa materia.

Io non credeva che il dibattito teorico intorno alla imposta progressiva sulle successioni valesse più il prezzo dell'opera; nol credevo, perchè ricordo che uno dei più forti teorici oppositori di questa imposta, il Leroy-Beaulieu si limita esso stesso a combattere il principio generale, l'applicazione ai redditi, ai capitali dei vivi; ma si spiega anch'esso a riconoscere potersi accogliere nelle tasse sulle eredità, che è una questione tutto affatto speciale, questo criterio di progressività.

Varie scuole, insigni economisti di varie tendenze, dallo Smith al Say, al Wagner, al Neumann, al Loria, che è una nostra vivente gloria italiana, tutti sostennero e sostengono la teoria della finanza a base di imposta progressiva, che è l'unico modo di soddisfare alle necessità moderne, al nuovo diritto economico-sociale.

Nel nostro Parlamento non è nuova l'idea della progressività di tassa sui trapassi. Sarà nuova in fatto di atti legislativi sanzionati, non in fatto di atti preparatori.

Tutti ricordiamo che vi sono state delle proposte di leggi presentate fino dal 1889 e di nuovo nel 1892-93 fino a quella del 1898 ed in ultimo quelle del 1901.

Tutti sappiamo poi che il principio della progressione, nella linea retta delle successioni, ha già cominciato a fare le sue prove felicemente in Francia ed in Inghilterra.

Applicata presso noi con la degressione delle quote minori, sino all'esonero delle minime, diviene un necessario temperamento della proporzione.

E questa era opinione del Minghetti.

Il concetto statutario della proporzionalità non deve più interpretarsi nel senso aritmetico. Questa interpretazione senza dubbio deve cedere all'altra più razionale della proporzionalità nel sacrificio individuale e nel godimento

che il diverso grado di ricchezza accorda ai più economicamente fortunati.

I vantaggi arrecati dai grandi servizi pubblici, dall' incremento d' istituti e provvisioni per la salute, per la cultura, per le ricreazioni estetiche e artistiche, per tutto ciò infine che si compendia nel nome di civiltà progrediente possiamo noi dire che si riversano con proporzione aritmetica su tutti? O non è piuttosto evidente che quando arriviamo a quell' agiatezza, oltre la quale soltanto è dato usufruire di alcune raffinatezze di questa civiltà, si va creando subito un nuovo rapporto progressivo tra la fortuna e il godimento dei servizi dati dallo Stato?

Ma è vero poi che le aliquote che noi adotteremmo di un tratto con questo disegno di legge sono crudeli, enormi e superiori ad ogni altra fin qui altrove applicata?

Non sembra affatto, se si guarda alle tabelle dell' imposta di successione nell' Inghilterra - dove vediamo subito che la progressione viene applicata dall'1 sino all'8 per cento a cominciare da lire sterline 100 fino al milione. Non so a che alludesse l' illustre senatore Boccardo quando disse che si augurava si potesse da noi incominciare la progressione, laddove incominciava la tariffa progressiva inglese. In questa scala progressiva inglese s' arriva ben presto anche in linea retta al 4 per cento, sulle fortune che rappresenterebbero poco più di 250,000 lire, mentre la nostra percentuale sulle massime oltre il milione non sarebbe che del 3.60; e non sfuggirà, a chi ha bene studiato quella tabella, come a mezzo del congegno applicato delle quote divise venga ad essere poi in media anche minore questa percentuale.

Potrà sembrare di alcun poco più grave l'aliquota nostra, se si guarda alla scala progressiva della Francia, dove in linea retta non si oltrepassa il 2.50 per cento. Ma in Francia la tariffa progressiva è applicata a tutte le fortune: per contro da noi si sgravano le fortune minori, non si fa pesare il carico della progressione sulle medie. Anzi le quote basse godono tutte di qualche sollievo sulla tassa attuale, se in linea retta o tra i coniugi. Vi è poi, come avevo accennato, la divisione ideale in quote e frazioni dei patrimoni, che attenua indubbiamente di molto l'effetto della progressione. Tutto ciò adunque toglie, come un geniale economista e valente uomo politico ebbe a dire nell' altro ramo del Parlamento, la principale critica al congegno della progressività, che cioè *questa come l'avoltoio finisca per divorare se stessa.*

No, o signori, io sono convinto che non divorerà affatto se stessa, non farà fuggire nè deprimerà il capitale, non sarà ostacolo al risparmio. Lo vediamo negli altri paesi e lo vedremo anche meglio in Italia, dove, se vi è un peggiore stato speciale economico al quale convenga usar riguardo, oh! non è l'avvilimento dei grossi capitali, ma ben piuttosto è il dissesto delle fortune piccole e medie, è l' avvilimento dei salariati.

Al motto di Proudhon così sarcastico: « La democrazia è l'invidia », il pensatore moderno serenamente deve contrapporre il motto vero che, cioè: *la democrazia combatte le sperequazioni e le ingiustizie per cacciare lungi da sè l'invidia.*

Un po' di pacificazione col proletariato, un po' d' incoraggiamento ai piccoli proprietari e ai lavoratori, e vedremo presto il capitale con la maggiore tranquillità rinfrancarsi di coraggio e venire a noi.

L' onor. senatore Boccardo ben a diritto si rallegrava di quel movimento, che con bella similitudine naturalista chiamava di *endosmosi* e di *esosmosi*, per il quale il proletariato si eleva coi salari e colla vita intellettuale, mentre il capitalista si va accostando verso di esso per riconoscerne i legittimi diritti.

Seguitarlo questo movimento, a me sembra opera degna di previdenti conservatori, opera degna del Senato; e questo progetto di legge tende precisamente a questo scopo. Se ad alcaloide o a microbo può esser paragonato il principio della progressività introducentesi con questo disegno di legge nel nostro organismo finanziario, lo può essere soltanto come uno di quegli alcaloidi che si somministrano in dose proporzionata alla resistenza dell'organismo per antidoto contro la infezione alla quale si vuol riparare; lo può essere come uno di quei microbi vitali che servono ad immunizzare il sangue contro i microbi distruttori.

Ma lasciando ad altri più competenti di far meglio la difesa di questa prima applicazione della tassa progressiva, permettetemi ancora qualche considerazione generale a favore di questi provvedimenti.

A me sembrano concatenati in modo gli sgravi agli aggravi, se pur possono chiamarsi aggravi alcuni ritocchi per una maggiore giustizia distributiva, da non potersi scindere gli uni dagli altri senza alterare del tutto l'economia della legge. L'aspettare che maturino i civanzi come desidererebbe l'onor. senatore Massarani, per poter con essi soli provvedere agli sgravi, è addirittura una illusione.

Vi è un' altra obbiezione che non ricordo di aver sentito accennare dagli illustri oratori di ieri, ma che ricordo bene di aver letto nella relazione della nostra Commissione di finanze.

Si teme che la intromissione del Governo nella gestione dell' amministrazione comunale ne offenda l'autonomia. Ma come mai! Solo ora, che per la prima volta l' intervento dello Stato è favorevole ai bilanci comunali ed è anzi necessario per impedirne il dissesto, vien fuori questa tenerezza per l'autonomia comunale? Ma se finora, coi nostri fiscali provvedimenti ed interventi, non abbiamo avuto ad essi alcun riguardo! Ma se può dirsi che il bilancio locale sia divenuto un letto di Procuste imposto dallo Stato, da cui perfino la forma nei suoi minimi dettagli si vuol dettare?

Io avrei capito si fosse invocata l' autonomia comunale quando si trattava di toglier loro delle entrate (e lo Stato purtroppo lo ha dovuto fare nel passato), o quando si trattava di obbligarli a spese riguardanti servigi pubblici di carattere generale, governativo, o quando si costringeva (come ancora purtroppo si costringe) ad iscrivere di ufficio nei bilanci delle quote di concorso ad opere pubbliche che sono dello Stato, ma che, per le leggi che vi sono, lo Stato ha diritto di farsi in parte rimborsare, ma che, con una procedura, sempre invano deplorata, sono ordinate, eseguite, liquidate dallo Stato senza alcun consenso, nè controllo da parte dei comuni chiamati a concorrere. Ma divenire ora gelosi di questa autonomia, ora che finalmente la tutela dello Stato compie un atto veramente da tutore paterno, parmi davvero una cosa fuori di proposito.

È certo un ideale sorridente a chiunque insieme col sentimento unitario politico abbia quello della vita locale indipendente e libera, è un ideale bellissimo quello dell' autonomia comunale, a cominciare dalla tributaria; ma prima occorre riparare ad un indebolimento in cui è caduto per opera nostra, per opera del legislatore e dello Stato, questo ente storicamente glorioso. Le sue forze sono ormai paralizzate dopo così lunga serie di supini adattamenti al servaggio fiscale accentratore e tormentatore. Oh! ben venga adunque questo primo atto di riparazione a queste forze, e chissà che dopo non si possa pensare con maggiore efficacia a risollevare l' autonomia delle gestioni comunali.

E purtroppo a rianimare queste forze dei comuni non basterà l'aiuto attuale. Altri ce ne vorranno, ed altri a me sembra che debba aver in mente di poter offrire il ministro delle finanze d'accordo con quello del tesoro, giacchè ho visto che nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento egli poneva in conto ai comuni, quali vantaggi prossimi futuri, quelli ricavabili dalla gestione diretta di vari servizi pubblici, accennando non solo alle tramvie, illuminazione elettrica, acquedotti, ma anche alle assicurazioni mutue dei danni e degli incendi.

Se togliamo alcune città ricche che hanno degli istituti di credito grandioso che possono aiutare i municipi, in tutti gli altri comuni chi darà i capitali necessari all' impianto e all'esercizio di queste industrie?

Come si potrà dallo Stato provvedere a questi maggiori aiuti?

Oltre l'abolizione dei dazi consumi vi sono altri bisogni, che non possono a lungo restare insoddisfatti.

Ben li accennava l' illustre senatore Massarani: vi è la diminuzione del costo del sale, vi sono le quote minime della fondiaria e della ricchezza mobile da sgravare.

Anche per questi sgravi le aspettazioni datano da molto tempo. Ma come mai vorrebbe il senatore Massarani che per questi successivi sgravi, come già per la maggior parte di quelli compresi nell' attuale disegno di legge, si potesse fare assegnamento solo sui così detti *superi* del bilancio?

La sintetica e lucidissima relazione di quel competentissimo ed illustre finanziere, che è il senatore Vacchelli, mi pare che debba istruire in argomento.

Egli riconosce fortunatamente buone le condizioni del bilancio, sì da consentire l'approvazione del disegno di legge, ma avverte in bel modo che il novero delle spese da iscrivere

sarà forse più lungo e più grave del novero degli avanzi da calcolare.

Coi 14 milioni di avanzo disponibili, che si avranno nel prossimo esercizio 1902-1903, è ben vero che si può ad esuberanza coprire l'aggravio, che al bilancio dello stesso esercizio porterà questa legge; ma e per gli esercizi futuri?

Si potrà ritenere sempre in 45 milioni il prodotto del dazio doganale sul grano?

Si potrà continuare a non iscrivere in bilancio per quanto riguarda le pensioni, che solo il pagamento di un debito per servigi di esercizi anteriori?

E i 20 milioni circa per l'acquisto di materiale rotabile bisognerà pure rimborsarli un giorno o l'altro!

E i 45 milioni del Sempione? E le minori entrate, che si verificheranno per lo sgravio dei terreni a mano che procederà l'applicazione della legge sulla perequazione fondiaria?

Pensare ad economie sarebbe una cecità, ne convengono tutti.

Chi non conosce che l'accrescersi continuo dei bisogni e delle esigenze della vita sociale moderna non permette di diminuire la somma complessiva delle spese a carico dello Stato?

Ma vi è anche di più: alla polica degli sgravi non si può fare a meno di associare la politica dei lavori, destinando gli eventuali avanzi attivi del bilancio a beneficio di grandiose opere pubbliche che siano sane e produttive.

Infine soprattutto, e prima di tutto, Ministero e Parlamento debbono preoccuparsi di lasciare intatto e solido ognor più il pareggio, che è l'unico modo per poi rendere un giorno possibile l'operazione che più di ogni altro arrecherebbe nuova efficace risorsa, cioè la conversione del nostro debito ad un saggio più basso.

Ora dunque si addimostra evidente la necessità di non far calcolo sugli avanzi, di continuare d'ora innanzi arditamente nella via per la quale timidamente con questa legge si muove un passo.

E sarebbe stato desiderabile che anche ora non si fosse ricorso per nulla ad intaccare gli avanzi preveduti dal bilancio per compensare le perdite rilevanti dello sgravio.

Lo sgravio, secondo me, avrebbe dovuto essere coperto intieramente da nuovi proventi a pro dello Stato e degli enti locali, proventi ricavati più da perequazione che da aumento di balzelli.

E lasciate, giacchè siete così benevoli, onorandi colleghi, lasciate che io svolga intiero il mio pensiero, accennando come io stimo un grande vantaggio pure quello che dall'attuale abolizione del dazio sulle farine deriva, di impedire cioè, o, per lo meno, di ritardare la diminuzione del diritto di confine sul grano. È infatti giusto che, mentre le popolazioni urbane vengono assai favorite da questa legge, le agricole rurali produttrici di cereali veggano mantenuto l'aiuto protettore in questo dazio doganale.

La statistica doganale è la migliore conferma di questo, imperocchè essa ci prova che nonostante l'aumento non lieve di popolazione e conseguente consumo, noi abbiamo in dieci anni diminuito di più che centomila tonnellate il nostro fabbisogno di grano dall'estero.

Un altro vantaggio di queste riforma è un inizio di perequazione, o per meglio dire è il cominciare sul serio a togliere una parte delle penose sperequazioni che conturbano l'economia e lo spirito delle popolazioni.

La disuguaglianza del contribuente ne' vari luoghi d'Italia e quindi la disuguaglianza di trattamento economico è davvero presso di noi contrastante in modo straordinario e deplorevole con la nostra eguaglianza politica ed amministrativa.

Questa legge comincia, in materia di dazi consumo, a correggere questo stato di cose iniquo, e questo principio deve far sperar che si possa presto provvedere ad altre sperequazioni non meno ingiuste e non meno gravose.

La legge, per esempio, sulla perequazione della imposta fondiaria, anche fatta astrazione dalla lentezza e dalla mancanza di mezzi in alcuni luoghi per la sua applicazione, non raggiunge la vera perequazione.

Altro è perequare i redditi mediante un catasto con criteri uniformi eseguiti, altro è avere perequata la tassazione luogo per luogo, provincia per provincia, Comune per Comune.

Tutti sappiamo come dalla perequazione suddetta noi ci siamo sempre più allontanati, nonostante che si siano fatte parecchie leggi per infrenare l'aumento dei centesimi addizionali della sovraimposta.

L'eccedenza di questi limiti oramai è dive-

nuta un fatto abituale ed ha un grado diverversissimo da terra a terra in Italia. Vi sono Comuni che non arrivano ai 50 centesimi legali, ve ne sono che arrivano alle due, tre e quattre lire di sovrimposta.

Porre un rimedio a qnesto stato di cose deplorevole non è facile con un mezzo termine qualunque. Certo occorre una riforma radicale. Permettetemi che accenni ad antico mio convincimento.

Il rimedio sarebbe nella divisione dei cespiti, lasciando l'imposta fondiaria ai Comuni con limiti determinati per il massimo e per il minimo, avocando allo Stato le tasse personali, le tasse di famiglia, fuocatico e valore locativo che, così come oggi sono applicate, qua e là, creano una maggiore, e forse la più sentita e la più gravosa delle sperequazioni.

Io non cito confronti perchè questi sono sempre odiosi, ma è un fatto che in Italia basta cambiare domicilio e con la stessa fortuna voi pagate migliaia di lire in una città ed in altri luoghi o poco od anche nulla.

Il togliere la tassa di famiglia agli enti locali, il farne una tassa governativa, che con lieve percentuale colpisca progressivamente tutti i redditi, a cominciare da un minimo oltre il necessario, questa sarebbe la base di una vera semplificazione e perequazione nei nostri tributi.

Ora, onorevoli senatori, è appunto perchè in una legge come questa, riparante ad una parte delle nostre disuguaglianze le più stridenti, non si dovrebbe permettere che venisse a risentirsi il danno morale di un' altra, sebbene piccola, pur nuova e deplorevole sperequazione, quale sarebbe la esclusione dal beneficio della quota di concorso dello Stato a pochi e benemeriti comuni precursori dell' abolizione del dazio sulle farine; è precisamente per ciò, non già per misero criterio di locale interesse, che io invoco dall'onor. ministro ascolto ai reclami di questi comuni. Mi permetta il Senato, per dargli la più evidente delle prove che io non vengo qui a difendere questa causa perchè abbia su me esercitato pressione qualche interesse locale, mi permetta il Senato, che io rilevi, a questo proposito, qual è lo spirito pubblico, nella coscienza delle popolazioni romagnole, alle quali mi onoro di appartenere.

Uno dei giornali che meglio di qualunque altro rappresenta la parte monarchico-costituzionale della Romagna, appena furono votati gli sgravi alla Camera, sebbene questo stesso giornale rappresenti gl'interessi locali di uno dei comuni che primo di tutti abolì il dazio sui farinacei, e che si vede dimenticato, questo giornale, vero interprete dell' opinione della maggioranza del mio paese, scriveva in questo modo: « Sebbene, malgrado gli sforzi dei nostri rappresentanti e le giuste osservazioni che furono esposte alla Camera, non sia stato accolto l'emendamento, per il quale i beneficî, che il Governo assicura ai comuni, che dovranno abolire i dazi sulle farine, avrebbero dovuto estendersi a quelli, che hanno già spontaneamente attuato questa riforma, noi non possiamo, assurgendo al disopra dei nostri locali interessi e guardando a quelli della nazione, che rallegrarci del largo e concorde voto col quale i deputati hanno fatto un primo e notevole salto sulla via degli sgravi ». E chiudeva lo stesso articolo con queste parole: « Quanto ai riguardi che anche comuni, come il nostro, meritano, noi conchiudiamo che il maggior gettito che daranno, come avviene sempre, le nuove risorse, su cui il progetto ministeriale fa assegnamento e specialmente la giusta progressività delle tasse di successione, daranno i mezzi in avvenire di provvedere. In ogni modo non sappiamo dolerci di aver anticipato una necessaria e giusta riforma e ci compiacciamo anzi che l'anticipazione di vari comuni, compreso il nostro, abbia servito a renderne possibile la generale applicazione ».

Non fa bisogno di commenti.

I comuni che chiedono di essere considerati per aver abolito il dazio, sono, se non erro, trenta: dieci ne menziona il relatore della Commissione di finanze; altri venti mi sembra che si trovino nelle stesse condizioni e forse non tutti giunsero in tempo a mandare la loro adesione alla petizione. Ma a me sono giunte lettere e telegrammi che comprovano la loro adesione. Ve ne sono di tutte le parti d' Italia. In Sicilia: Bronte, Canicattì, Caltagirone, Castelvetrano; nel Mezzodì continentale: Ariano, Casapulla, Palo del Colle, San Severo, San Marco in Lamis. La maggior parte, e i più notevoli, sono nell' Italia settentrionale e centrale: Milano, Firenze, Novara, Udine, Verona, Susa, Lecco, Codogno, Lodi, Carrara, Abbiategrasso,

Prato, Orbetello, Firenzuola di Piacenza, Isola del Giglio; in Romagna ve ne sono tre: Faenza, Rimini e Cesena.

Si può sottilizzare e argomentare quanto si vuole, ma resta il fatto che l'impressione di quei trenta comuni, delle loro popolazioni sarà questo: che in un progetto di legge, che è il primo atto col quale lo Stato viene in aiuto ai bilanci esausti dei comuni, vengono lasciati senza aiuto solo essi, che lo meritavano di più. E lo meritavano di più perchè i loro bilanci sostennero e sostengono delle gravezze maggiori di quelle che sarebbero giuste, di quelle di molti altri che pur vengono beneficati, e a queste gravezze gli amministrati si sobbarcarono per far atto di vera democratica liberalità in omaggio all'esempio dello Stato e colla fiducia che si sarebbe loro usato un riguardo, appena si fosse presentato il caso di un provvedimento legislativo in favore dei comuni.

È or dunque saggio, equo, di escluderli?

E non posso tacere che si accresce, a mio avviso, il senso ingrato della ingiustizia quando attento esame si faccia delle disposizioni degli articoli 10, 19, 20 e 21. Senza tediare il Senato, risulta questo (e se sono in errore mi correggerà o il relatore della Commissione o il ministro, ed io sarei ben lieto di ricredermi - ma pur troppo non sarà): risulta che a quei comuni che hanno dazi non superiori del 40 per cento del reddito totale si concederanno i 7 o gli 8 decimi di sussidio, anche se non avranno applicate tasse locali, anche se non avranno raggiunto il limite legale della sovrimposta. E a quelli che lo hanno (altro che raggiunto!) ecceduto enormemente e hanno dovuto sacrificare i contribuenti con tutte le tasse locali possibili per sostenere l'abolizione del dazio precedentemente a questa legge, si concede un bel nulla!

Certo alla Commissione di finanze non possono essere sfuggire queste considerazioni, ma essa si è dovuta per ragioni di convenienza, di opportunità politica, limitare a prendere atto di alcune dichiarazioni, che non nego siano benigne, dell'onor. ministro, ma a me sembrano inefficaci.

Quindi la Commissione soggiunge che non v'era altro a fare e per l'esiguità dei mezzi, e perchè la norma seguita dallo Stato in queste materie e congeneri, è stata sempre di limitarsi a quei comuni nei quali si verificasse il bisogno dell'aiuto dello Stato, senza dar compensi a quelli che già possedevano i mezzi.

Ma prima di tutto io domando: come mai ammettete, *a priori*, che il bisogno dell'aiuto si verifichi per tutti i comuni che non abolirono e che dovranno abolire?

E *a priori* negate che esista il bisogno in quelli che, se non hanno più il dazio, hanno però certo le conseguenze gravose di questa loro soppressione?

Ma dato che si debba ritenere, come sembra lo ritenga l'onor. Commissione permanente di finanze, che si debba ritenere che sono provvisti di mezzi propri i comuni, solo per il fatto che ai trova già depennato dai loro bilanci qualunque reddito sui farinacei, mi sia lecito chiedere: perchè si sono allora compresi nella legge i comuni che abolivano il dazio dal 1° gennaio 1901? Se si ammette possibile che, non ostante il pareggio da loro ottenuto nel 1901, possono essere le condizioni di quei bilanci tali da non provvedere egualmente al pareggio del 1902 senza un aiuto dello Stato, perchè non lo ammettete questo anche per quelli, che con più lungo sforzo hanno ottenuto, è vero, il pareggio, ma possono appunto perciò essere più esausti di forze per i futuri bilanci?

Quanto alla obbiezione della esiguità dei mezzi, basterebbe che per tutti indistintamente i comuni si subordinasse il concorso alla situazione dei bilanci rispettivi, obbligandoli prima a compensarsi colle risorse normali di sovrimposte entro i limiti, di tasse locali che non avessero applicato, e la somma complessiva a carico dello Stato diminuirebbe invece di crescere.

Mi sembra che la somma perduta da questi comuni, che abolirono il dazio, si calcoli in 2,600,000 lire. Ma non già in 7 od 8 decimi di questa somma si dovrebbe calcolare l'aumento di concorso a carico dello Stato; perchè prima si dovrebbero e si potrebbero fare parecchie detrazioni.

Ve ne sono, ad esempio, che hanno avuto compensi mediante le disposizioni della legge 14 luglio 1898, e questi vanno diffalcati.

Si potrebbe sottrarre anche quel maggior reddito che potrebbero dare le tassazioni sulle carni, foraggi, acque gassose, energia elettrica, applicate secondo l'art. 9; quel beneficio che si ricavasse dal § 6 dell'art. 10, che mi pare sia: ap-

plicazione dei dazi di consumo governativi con tariffe conformi alla tabella *A*, annessa al progetto di legge; e finalmente per quei comuni, che ottenessero un provento dalle tasse che lo Stato cede sulle acque gassose e sui pubblici trattenimenti, se ne dovrebbe egualmente tener conto e sottrarne l'importo.

Se tutti questi diffalchi si facessero per ciascun comune, anche per quelli a cui s'impone con questa legge l'abolizione, io non esagero, affermando, che i mezzi, di cui si dispone ora in questo disegno di legge, sarebbero anche eccessivi.

Nè mi si obbietti che, una volta ammesso questo concorso, si dovrebbe anche ammettere per i 5000 e più comuni che non hanno avuto mai il dazio; perchè addirittura in quelli mancherebbe l'atto dell'abolizione, il fatto della perdita di un reddito, quindi ogni base al diritto di attingere nuove risorse. Per aver diritto ad attingere nuove risorse bisogna aver avuto o spontaneamente od obbligatoriamente una cessazione di reddito, od una nuova spesa imprescindibile.

Lo prova il fatto che, per quanto io sappia, questi comuni non hanno mosso lamento di sorta. Anzi a titolo d'onore per un comune, che è Avigliano in provincia di Potenza, dirò che ebbi un suo telegramma, il quale plaude all'opera giusta in favore dei comuni che abolirono il dazio sui farinacei, fa sapere che esso non applicò mai il dazio, non chiede nulla, ma fa voti che sia concesso qualche cosa a coloro che attuarono questa audace riforma.

Ed ora mi si permetta un cenno sulle dichiarazioni benigne, che volle fare l'onor. ministro alla Commissione di finanze su questo argomento.

Il ministro rispondeva, che i comuni che hanno abolito il dazio sui farinacei anteriormente al 1901 possono essere avvantaggiati in tre modi. Il primo sarebbe: il provento a loro devoluto dal 1° luglio 1902, a' termini dell'articolo 7 del progetto, delle due tasse sulle acque gassose e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici. Ora prima di tutto osserverei che è un provento non solo devoluto a loro, ma a tutti. Quindi il milione, che si calcola riscosso in media annualmente dallo Stato, viene ad essere ripartito in troppe quote. Ma vi sono poi quei comuni in cui manca la materia tassabile!

Un secondo vantaggio, disse l'onor. ministro, sarebbe la partecipazione al riparto dei maggiori proventi daziari derivanti da ampliamenti di cerchie daziarie, o da passaggi di classe, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 14 luglio 1898.

Mi sbaglierò, ma a me sembra questa una completa illusione. Dopo questa legge, che ha uno scopo del tutto opposto a quella del 1898, la quale mirava a facilitare l'abolizione del dazio sulle farine favorendo l'ampliamento delle cinte daziarie, mentre questa ciò impedisce, e mira all'abolizione prossima futura di tutti i dazi consumi, non vi sarà certo più nessun comune, che possa chiedere un ampliamento di cinta daziaria. Nè è plausibile vi siano comuni, che dopo una legge, il cui scopo è di porre un freno ad aumento qualsiasi di balzelli daziari, pensino a valersi della facoltà di passaggio a classe superiore.

Quindi non v'è proprio a sperare nulla per l'aumento di questi proventi in avvenire. Pochissimo o meglio nulla pur si può sperare dai residui, che di tali proventi siano ancor disponibili.

Se non erro, ammontano a sole lire 40,900. Ora, è facile comprendere come questa somma non possa bastare a soddisfare nessuno; anzi è molto saggio ammettere che essa sarà assorbita da quei pochi comuni, che hanno, secondo la legge 14 luglio 1898, il diritto di fruirne, perchè con l'ultimo censimento devono passare ad una classe superiore.

Resta dunque, onorevole ministro, il terzo vantaggio; consisterebbe nei maggiori riguardi che già furono - diceva l'onorevole ministro - e che saranno usati a favore di detti comuni nella determinazione dei canoni daziari da essi dovuti allo Stato.

E quanto ai riguardi usati, sarà per quei pochissimi che fruirono già della citata legge del 1898 quando allargarono la cinta, ma quello non era un riguardo, bensì un diritto acquisito per legge.

Del resto, le cifre dicono qualche cosa; basta uno sguardo alla tabella annessa ai documenti parlamentari, la tabella cioè del prospetto dei dazi sui farinacei in rapporto coi canoni dovuti allo Stato nel 1900 per vedere come questi canoni, consolidati per il quinquennio in scadenza 1905, non hanno alcun carattere

proporzionale di favore per i comuni che hanno abolito il dazio.

Vi si trovano bensì per contro dei comuni, che col solo dazio sui farinacei superano, e di molto, il canone daziario pagato al Governo.

Quanto alla promessa di riguardi nel futuro vorrei anch' io poter prenderne atto ed accontentarmene, ma mi si affaccia un dubbio serio.

Nel 1905, sebbene l'onorevole ministro non abbia voluto porre un limite di tempo per la presentazione di una più ampia riforma tributaria, a me sembra (e lo auguro al paese) che non sarà più il caso di ribassar canoni daziari, perchè questi più non esisteranno.

Non vi è nulla, o signori, di più sgradevole per l'educazione dello spirito pubblico che il fare una promessa, quando si possa prevedere che a nulla essa dovrà concludere.

Faccia l' onorevole ministro, la cui autorità ed il cui valore meritano tutta la fiducia, faccia una promessa che possa esser presto soddisfatta, prepari pure un avvenire migliore a scadenza più lontana, ma intanto trovi modo di compiere un atto di giustizia immediata o quasi immediata, e lasci a tutti, me compreso, di votare la legge con piena soddisfazione, senza il menomo rincrescimento di aver sacrificato un interesse morale e materiale, che se riguarda direttamente poche città consorelle, si riflette pur indirettamente su tutta la nazione.

Così soltanto io credo si corrisponderà degnamente all'augusta parola, che risuonava in quest'aula.

Che se per alto senso di convenienza politica questo progetto di legge vorrà essere dal Senato approvato senza il minimo emendamento, io mi auguro che il ministro non rifiuterà di accettare un ordine del giorno, che mi riservo di presentare prima che si passi alla discussione degli articoli, col quale prendendo a cuore la sostanza dei giusti desideri di questi comuni, si usi loro un vero riguardo, un riguardo che giunga a trattarli se non al pari, almeno non al di sotto troppo degli altri. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor presidente del Consiglio dei ministri, lo invito a dichiarare se e quando creda rispondere alla interpellanza del senatore Guarneri, ieri annunziata.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Io accetterei di rispondere all'interpellanza del senatore Guarneri, per quanto essa sia sconfinata e vasta, anche subito; ma, sicuro di essere interprete anche del desiderio del Senato, al quale naturalmente preme che innanzi tutto il progetto di legge sugli sgavii sia discusso, io chiedo che la interpellanza del senatore Guarneri sia messa all'ordine del giorno dopo esaurito tutto il lavoro legislativo già pronto per questo periodo di sessione.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io avrei desiderato che la mia interpellanza venisse discussa dopo la legge sugli sgravi.

Io non posso dettare legge al presidente del Consiglio dei ministri. Egli è arbitro di stabilire il giorno che più gli talenta; pur troppo prevedo che la mia interpellanza andrà in coda all'ordine del giorno e la si discuterà quando sarà possibile; intanto constato che il presidente del Consiglio ha preso impegno di discuterla prima che si chiuda la sessione.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del presidente del Consiglio dei ministri di discutere, cioè, la interpellanza del senatore Guarneri dopo esaurito l'esame dei varii progetti di legge che sono già pronti per la discussione.

Non sorgendo obbiezioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora continueremo la discussione del progetto di legge sugli sgravi.

Ha facoltà di parlare l'onor. Casana.

CASANA. Non ho bisogno di dire quanto io sia peritante nel prendere la parola davanti ad un Consesso composto di così autorevoli persone e dopo che oratori di tanta autorità, di tanta dottrina hanno toccato al grave argomento insito nel progetto che ci sta dinanzi; confido tuttavia nell' abituale cortesia del Senata e voglio sperare che mi sia lecito di pensare che, nella elaborazione delle idee che tendono a determinazioni importanti, anche idee modeste possano talvolta trovar posto.

Alla costruzione degli edifizi i più sontuosi concorrono anche materiali umili.

Il progetto di legge che ci sta dinanzi comprende due parti ben distinte. Una che riguarda i provvedimenti per far cessare uno stato anormale veramente eccezionale e l'altra che è intesa a fornire i mezzi, o almeno parte dei mezzi, per provvedere a quanto si intende colla prima parte ottenere. Ed è intorno all' indirizzo di cui questa seconda parte del progetto di legge è nuova prova che io intenderei fare qualche osservazione.

Il problema tocca a vari argomenti importanti, presenta un campo a considerazioni molto larghe, è come un poliedro a tante faccie; ma io, per non tediare il Senato, per il sentimento che debbo avere della pochezza de' miei mezzi, mi limiterò a considerare una sola di queste faccie del poliedro.

Nel passato, un passato che è forse più remoto ancora per diversità marcata di situazione, anzichè per periodo materiale di tempo, quando gli uomini che avevano l'alta responsabilità della cosa pubblica, dovevano provvedere al grave intento di raggruppare le sparse membra d' Italia, di vegliare all' esistenza stessa dello Stato, di disporre quanto era necessario allo svolgimento del movimento patriottico e delle cose di guerra, mentre in pari tempo incombeva loro di costituire quel largo patrimonio di opere pubbliche che i governi passati avevano così lungamente trascurato, si comprende che innanzi alle immani difficoltà le quali man mano andavano succedendosi, la finanza nostra non potesse svolgersi che a base d'espedienti, di nuove tasse, di ritocchi.

E in questo periodo epico della finanza italiana starà sempre come pagina gloriosa la legge del 24 novembre 1864, quando eroi della finanza ebbero l'ardire di proporre e il Parlamento con grande saviezza e abnegazione approvò che si dovesse nello stesso anno anticipare la tassa fondiaria. Nè questo ricordo io rievoco a caso, perchè in questi tempi in cui v'è il mal vezzo di rappresentare la proprietà fondiaria come oggetto di discredito e d'odio, non è fuor di luogo rammemorare quell'insigne atto di abnegazione dei contribuenti fondiari. (*Bravo! Bene!*).

Ma oggi che per la virtù, l'ingegno e la fermezza di carattere degli uomini di Stato di quel tempo, per le doti di coloro che susseguirono nel grave compito, e per l'operosità stessa degli Italiani, i quali oltre che dar insigne esempio di sacrifici lungamente durati da un popolo, provvidero con grande operosità a svolgere molte risorse economiche paesane, si è potuto giungere ad un distacco tra le due situazioni della nostra finanza tale da consentire la proposta di un progetto di legge di sgravi; io mi domando se non è venuto il momento di abbandonare un sistema di tributi che hanno tutto il carattere di espedienti? espedienti che costituirono un titolo di grande benemerenza per gli uomini di Stato del tempo, ma oggidì sembrano un anacronismo, e più che mai lasciano il desiderio di un programma di riforma tributaria ampio, organico, il quale, per quanto è umanamente possibile, attenui le attuali sperequazioni, e faccia trionfare coll'equità la correttezza dei contribuenti.

A mio modesto avviso, base principale per giungere ad una riforma tributaria in tal senso, dovrebbe essere innanzi tutto l'accertamento il più sicuro possibile dei redditi nei diversi modi coi quali essi si producono, siano proprietà immobiliari o mobiliari, azioni di credito, titoli, esercizi di qualunque maniera, professioni, mestieri, aziende commerciali, industriali, locazioni d'opera; e allorquando al modo di questo accertamento preciso, per quanto è consentito nelle cose della natura umana, siasi provveduto, non sarebbe difficile instaurare una tassa sul reddito, la quale oltrecchè provvedere gran parte di mezzi allo Stato, darebbe anche ai comuni ed alle provincie i cespiti per essi necessari, imperocchè basterebbe di assegnare a quegli enti una percentuale sulla applicazione della tassa sui redditi esplicantisi nell' ambito della loro regione. E questo partito meglio risponderebbe a dare proventi sicuri che non altri coi quali da molti si vanno accarezzando speranze od illusioni; tale è la municipalizzazione di servizi pubblici, di assicurazioni contro infortuni e simili, fatta non solo a scopo di utile generale, ma a beneficio dell'erario di quegli enti.

Se la municipalizzazione si riferisce a servizi pubblici, di consumo largamente diffuso, perchè il comune possa trarne un cespite, bisogna necessariamente che alla generalità dei consumatori accolli il peso di un prezzo assai al di là di quello di vero costo, coll'aggravante quando

si trattasse dell'acqua che la municipalizzazione nel senso speculativo sarebbe un' offesa ai più elementari principî d' igiene pubblica. Ma anche quando si tratti del gas o di servizi simili, siccome nelle città veramente a capo della civiltà sono ormai diffusi presso le più modeste persone, volerne trarre frutto per l'erario comunale, equivale ad un aggravamento sotto altra forma dato ai contribuenti. Così per l'assicurazione.

Se l'assicurazione contro i sinistri di incendi, grandine e simile deve costituire un cespite pel comune, ciò vuol dire che le relative tasse si sostituiranno al danno del sinistro e, sotto altra forma, colpiranno il cittadino.

Rientrando nello argomento principale, per poter venire all'accertamento sicuro dei redditi, due determinazioni risolute occorrono, ed è su questo argomento sopratutto, che io chiedo venia al Senato se mi tratterrò alquanto.

Prima condizione ed assoluta sarebbe di avere il coraggio di affrontare la nominatività dei titoli di qualunque specie, compresa la rendita pubblica.

Io comprendo che a questo partito molte eccezioni si siano sollevate, e molte eccezioni si solleverebbero; ma ad esse è facile dar vittoriosa risposta. Io non mi soffermo su tutte le principali eccezioni che al riguardo si possono fare; ma sopratutto vorrei che penetrasse nell'animo di coloro che hanno la benevolenza di dare ascolto alle mie parole, come sia in certi argomenti necessario trarre ammaestramento dal passato. Ed io che ho ricordato prima il valore degli uomini che provvidero a supreme necessità in momenti difficili, non posso trattenermi dal soffermarmi ora sopra di un notevole vantaggio di cui l'erario pubblico avrebbe potuto profittare se l' arditezza di una determinata disposizione avesse potuto allora affrontarsi. Arditezza di disposizione che certamente non è identica a quella di cui io parlo oggi, ma che per analogia di situazione è bene rammentare, essendochè dalle conseguenze dell'essere essa mancata si può trarre la persuasione della necessità di risolutezza e conforto all'attuazione del concetto da me esposto; e mi spiego.

In quel lungo periodo faticoso e difficile, occorse di dover provvedere alla finanza pubblica con successive emissioni di prestiti. Oggi il cielo è sereno, il tempo è tranquillo e non possiamo a meno di meravigliarci che invece di fare tutte quelle emissioni al tasso che sinceramente rispondeva alla realtà di quel momento in cui il credito dello Stato era crudelmente colpito, si sia creduto invece di mantenere fermo il tasso del 5 per cento ed emettere la rendita a quel bassissimo prezzo che diventava necessario per coonestare l'anzidetto tasso.

Conseguenza di questo fatto, che, mi affretto a dirlo, per la reverenza che ho per gli uomini che allora ressero la cosa pubblica, debbo supporre sia stato fatalmente ineluttabile, fu che non siasi dipoi raggiunto l' insigne vantaggio, che da lungo tempo avremmo potuto ottenere, di liberare l'erario nazionale da un grave carico, vantaggio che si sarebbe invece da un pezzo ottenuto se altrimenti si fosse operato; perchè evidentemente la rendita emessa all' 8 o al 7 per cento, quale era il tasso reale del credito o del discredito di allora avrebbe dato mezzo da assai tempo alla rendita nostra di salire così alto che conversioni volontarie se ne sarebbero già potuto fare.

Io non ho questo ricordato per un inutile sfoggio di postuma sapienza, nè in alcun modo vorrei che la mia osservazione potesse apparire in contrasto colla insigne benemerenza degli uomini di Stato di allora verso i quali non sarà mai bastante la gratitudine degli Italiani. Anzi io mi sono persuaso che in quei giorni cotanto difficili la responsabilità delle determinazioni fosse così grave da dar ragione di essersi lasciati trattenere dal susurro di preoccupazioni, di timori per la novità del partito, susurro che certamente sarà sorto per parte dei finanzieri, dei consuetudinari, dei timidi che quel partito avranno rappresentato come sempre più fatale al credito italiano.

Ma oggi, che, giunti dal pelago alla riva, possiamo guardare serenamente a quel passato, non è egli opportuno per ammaestramento nostro, rilevare quale vantaggio si è perduto per non aver avuto il coraggio di snebbiarsi da quell'ambiente procedendo oltre sulla via della assoluta sincerità, senza lasciarsi impressionare da quelle molteplici preoccupazioni?

Io vi prego di scusarmi se mi sono intrattenuto su questo ricordo; ma l'ho fatto con intenzione, perchè oggi, attorno al concetto della nominatività dei titoli, lo stesso susurro, le stesse eccezioni, le stesse preoccupazioni si

mettono avanti dai timidi, dai consuetudinari, dagli uomini d'affari, dai finanzieri. E si capisce; nulla di più comodo per i finanzieri che l'avere della rendita al portatore.

L'avaro d'una volta chiudendo il suo tesoro nel forziere ne perdeva il frutto, mentre oggi quelli che i loro risparmi non si affidano di dare a profitto dell'agricoltura, del commercio e dell'industria, impiegandoli nella rendita, fanno l'avaro; ma nello stesso tempo ne traggono dei frutti i quali sono una nota tanto più stridente inquantochè lo Stato per pagarli li sottrae puranco ai guadagni di quei contribuenti che nell'agricoltura, nei commerci, nelle industrie di quei capitali potrebbero trarre grande vantaggio.

Mi si potrà obiettare che oggi aneliamo alla conversione della rendita pubblica e che la condizione della nominatività dei titoli non farebbe che ritardarne l'approvazione. Ora permettetemi che io affermi invece che anzi la faciliterebbe; ed ecco come.

Secondo il concetto che io già modestamente esposi fin dall'agosto del 1898 la deliberazione della nominatività dei titoli avrebbe a farsi d'un tratto, e mentre questa condizione di nominatività, imposta con atto pronto, colpirebbe tutti i titoli, compresa la rendita pubblica posseduta da regnicoli, non dovrebbe invece essere applicata ai singoli titoli che in quel momento fossero in possesso di esteri; materialmente ciò potrebbe farsi mercè l'*affidavit*, e moralrisponderebbe ad un alto principio di diritto.

Lo Stato infatti verso i regnicoli è debitore e principe ad un tempo; talchè mentre essoq uale debitore ha il dovere di pagare integralmente gli interessi del debito contratto, può tuttavia per diritto di impero imporre quelle modalità mercè le quali accertarsi che i regnicoli possessori di rendita pubblica non si sottraggano ai pubblici carichi: ma verso gli esteri la cosa è ben diversa, e lo Stato, se vuole essere perfettamente onesto, non può considerarsi che debitore.

Da questa eccezione, che risponderebbe ad un principio elevato, emergerebbe per lo Stato anche un vantaggio materiale e pratico, come avviene sempre per chi segue la retta via.

Questi singoli titoli infatti, che, per quanto si sa essere all'estero, possono valutarsi dell'entità di un miliardo ad un miliardo e mezzo, ed ai quali sarebbe conservata, a diversità degli altri, la facoltà d'essere al portatore, dovrebbero potere, nel mio concetto, essere liberamente contrattati, e anche all'occorrenza acquistati da italiani, senza perdere quel privilegio: in quest'ultimo caso costituirebbero in verità una piccola eccezione all'accertamento completo dei redditi, ma l'eccezione sarebbe manifestamente lieve: per contro quei titoli non tardebbero a raggiungere un prezzo così elevato, perchè ricercatissimi, da fornire il primo mezzo per una conversione. Ecco perchè io credetti di affermare che la mia proposta faciliterebbe la conversione: una conversione volontaria non si può fare, se dietro lo Stato non si ha dei banchieri, i quali diano la garanzia necessaria di fornire il capitale eventualmente necessario per dare effetto all'alternativa, secondo la quale lo Stato offrirebbe ai possessori di rendita di accettare la riduzione del tasso, od altrimenti acconsentire al rimborso del valore capitale nominale.

Evidentemente, quando questa operazione fosse circoscritta ad un miliardo, o ad un miliardo e mezzo, il Governo potrebbe combinarla a condizioni molto migliori e più presto, che non quando si trattasse di ottenere che un gruppo bancario garantisse un'operazione simile per tutti gli otto miliardi di rendita pubblica al cinque per cento. Quindi l'affermazione mia, che la nominatività dei titoli non abbia ad impedire, anzi abbia a facilitare la conversione, può dirsi fondata.

Ma, siccome ho accennato che fondamento principale della riforma tributaria dovrebbe essere l'accertamento sicuro di tutti i redditi, per quanto a natura umana è dato ottenere, un altro atto coraggioso s'imporrebbe, la nullità degli atti non registrati. Senza quel risoluto provvedimento i redditi, che traggono origine da azioni di credito, sfuggirebbero, e diverrebbero un facile mezzo per isfuggire alla tassa.

Io ben so che quel progetto fu già altra volta proposto al Parlamento italiano e respinto, ma lasciatemi credere che quando, invece di essere proposto soltanto a scopo fiscale, come fu allora, fosse proposto per integrare tutto un sistema di riforma tributaria, semplice, ampia ed organica, e meglio rispondente ad equità, potrebbe essere altrimenti considerato,

e, per quanto combattuto, finirebbe per prevalere.

Certamente quella disposizione non potrebbe essere ottenuta senza accompagnarla in pari tempo con una notevole riduzione delle tasse di registro e bollo. E ben venga questa riduzione, perchè essa servirà, io voglio sperare, assieme all' altro complesso di proposte, a ricondurre i contribuenti italiani a quel sentimento di correttezza, dal quale con ragione l' onorevole ministro lamentò che di tanto si siano allontanati.

È triste vedere come la necessità impellente delle finanze avendo condotto ad elevare a limite altissimo i tributi e le tasse, la moralità pubblica (parlo di quella tributaria) sia contemporaneamente andata decrescendo in un modo spaventoso.

Le sperequazioni molteplici che risultano da un sistema tributario a rappezzamenti, le tasse, molte volte contro equità duplicate, hanno ingenerato anche nell' animo di persone oneste, ma fiacche, il sentimento che l'artifizioso accorgimento non sia altro che un mezzo di rendere equa la misura della tassa.

La mia proposta porterebbe perciò con sè anche il gran vantaggio che a poco a poco si educherebbe il contribuente italiano a ritornare sulla via della correttezza.

Disonesti ve ne saranno sempre, ma le buone leggi devono far sì che a questi sia imposto, per quanto è possibile, un freno, ed agli animi onesti abbenchè deboli, sia dato conforto a procedere per quella via che è l'unica buona e doverosa (*Bene*).

L'attuazione, certamente ampia, di riforme tributarie, cui ho accennato, potrebbe, a mio debole avviso, andare in vigore in due modi.

Nel suo complesso, ed in tal caso senza alcun dubbio si imporrebbe in pari tempo il consolidamento del bilancio almeno per un triennio, poichè per certo una innovazione di quella fatta non si può credere che pel primo anno non dia un perturbamento, ed è indispensabile che in un triennio ci sia la compensazione necessaria per non infirmare la saldezza del bilancio; od altrimenti potrebbe essere attuata a gradi. Ma quello che io desidererei, se un modesto desiderio di chi ama quanto tutti noi il paese, può essere espresso, anche quando la mente non è forse all'altezza del cuore, si è che un programma largo, ampio, completo, organico di riforma tributaria, abbia ad essere nella mente degli uomini illustri che seggono a quel banco, e questo possa gradatamente esplicarsi nei successivi atti legislativi che fossero per proporre.

Rientrando più specialmente nell'argomento del progetto di legge in esame coll'ideale che io esplicai avere innanzi alla mia mente posso io non constatare che anche questo progetto di legge ricade nel sistema di ritocchi, di inasprimenti di tasse?

Voterò io pertanto questo progetto di legge, devo io sperare o presumere che il Senato lo approvi?

Per quanto ciò possa parere in contradizione colle aspirazioni espresse, rispondo affermativamente, e spiego il mio concetto.

Senza alcun dubbio se io potessi vedere che la mia parola bastasse perchè d'un tratto alle proposte attuali in breve tempo potesse sostituirsi, con attuazione pratica e pronta, un concetto quale mi sono permesso di esporre, io non esiterei a respingere il progetto.

Quelle stesse nebbie che da tante parti mano mano s'innalzano, ogni volta che si pone innanzi un concetto ardito e coraggioso, e che così spesso possono velare ad uomini di valore la meta cui dovrebbero mirare, quelle stesse nebbie sorge rebbero ora e porterebbero la necessità di un lavoro lento, faticoso da parte di quelli che volessero far prevalere quei concetti; ed intanto continuerebbe a permanere lo stato grandemente anormale di comuni coi dazi esorbitanti sui farinacei, dazi che non si sarebbero mai dovuti consentire, ma dei quali è inutile ricercare la responsabilità che ricade su una legione di persone, cittadini, Parlamento, ministri di tutte le epoche.

Dacchè si è permesso ai comuni di elevare le tasse sopra una materia prima di tanta necessità a limiti così esorbitanti; poichè è avvenuto che questi comuni siano caduti in condizioni tali che senza un soccorso dello Stato certamente non sono in grado di sottrarsi a quella situazione che costituisce un obbrobrio per il nostro paese; io confesso che la responsabilità di far ritardare il rimedio a quello stato di cose non mi sento di affrontare.

Io rammento che per riparare ad altra anomalia gravissima che colpiva parecchi comuni

il Parlamento non esitò ad approvare la legge 24 aprile 1898 nella quale l'art. 2 contiene tale una deliberazione che tiene del rivoluzionario.

La legge del 24 aprile 1898 infatti per portare rimedio alla condizione dolorosa che senza alcun dubbio ogni cittadino italiano non poteva che deplorare, di prestiti a tasso esorbitante incontrati da diversi comuni, costituì la sezione autonoma dei prestiti comunali e provinciali presso la Cassa depositi e prestiti, e voi, o signori, ricordate per certo l'art. 2 di quella legge e di quale portata rivoluzionaria, mi sia concessa la parola, esso fosse improntato, vi rammenterete. Perchè in virtù di quell'art. 2 i prestiti o debiti dai comuni, provincie e taluni consorzi contratti regolarmente, potevano da essi essere trasformati *nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario.*

Ora se per una anomalia di quella natura si credette dal Parlamento italiano, epperciò anche dal Senato, adottare una misura così energica, io penso che non sia nemmeno da rimproverare la mia modesta persona se nonostante la convinzione che ho espressa dapprima, piuttosto che contribuire a ritardare più oltre una riforma, la quale tende a togliere lo scandalo di un dazio esorbitante sui farinacei io mi piego a votare un progetto di legge che per altra parte non risponde appieno al sentimento mio, al mio desiderio.

Non possiamo d'altronde dimenticare come ripetutamente siano giunte alle orecchie degli umili delle promesse solenni, come da parecchio tempo la seduzione di parole che facevano sperare alleviamenti di tributi, sia arrivata alle orecchie dei contribuenti modesti; dobbiamo rammentare che a fianco di quelle voci, le quali nel caso del rigetto della legge da parte nostra diventerebbero una vana lusinga, a fianco di esse, dico, con voce che va sempre più rumoreggiando, i facili tribuni vanno insinuando nelle masse il scetticismo, la diffidenza contro le classi dirigenti; ad essi nel caso di rigetto della legge sarebbe facile far supporre che noi non si pensi tutti dal più autorevole dei senatori al più modesto quale sono io, non si pensi e non si desideri intimamente che tutto ciò che può essere praticamente utile a beneficio degli umili, abbia da essere deliberato e approvato.

Per tali considerazioni io non mi sentirei di assumere la responsabilità che avessero a permanere gli esagerati dazi sui farinacei che questo progetto di legge tende a fare sparire. Chè se darò il voto al progetto di legge, non posso esimermi da un caldo voto perchè, sgombrata la via dalle due principali anomalie inquinanti parecchie amministrazioni comunali italiane, quella dei prestiti usurari e quella dei dazi esorbitanti sui farinacei, possa svolgersi un periodo abbastanza sereno da permettere agli uomini di Governo di dedicare tutta la mente loro elevata e dotta, per studiare non solo, ma affermare un programma di riforma tributaria che possa attuarsi mano mano coi successivi atti legislativi.

Questo è il mio voto. Ed io vorrei che gli uomini di Governo, quando in mezzo alle titubanze che appunto nelle grandi risolutezze non possono a meno di assalirli per fatto di uomini timidi, consuetudinari e interessati, ricordassero le parole di Michelangelo: « Chi va dietro agli altri mai non avanza ». Possa invece l'Italia, anche in materia tributaria, farsi maestra alle altre nazioni.

Ed ora chiedo venia agli onorevoli senatori se ho dato troppo svolgimento a idee mie personali. Io sentivo tutto l'ardire di tal atto.

Se tra queste idee ve n'ha qualcuna contenente un germe così fecondo, da poter essere raccolto da menti elevate, autorevoli e dotte, sarò ben lieto; che se esse invece risultano di nessun valore, cadendo nel vuoto, costituiranno la vera punizione del mio ardire. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelleschi.

VITELLESCHI. Il Senato comprenderà la mia esitazione ad inoltrarmi in un campo che è stato così abilmente e ampiamente mietuto dagli onorevoli preopinanti. Soprattutto, lo splendido discorso, tanto nella sostanza quanto nella forma, dell'illustre senatore Boccardo, oltre che poco m'incoraggia a tenere il confronto, mi dispenserebbe anche dal parlare avendo egli ampiamente svolta la materia.

Se non che, essendomi anch'io dovuto dividere dai miei rispettabili colleghi e far parte della minoranza della quale ha parlato l'onorevole Boccardo, sento il dovere di dirne le ragioni e di assumere la solidarietà con la minoranza stessa. E quindi mi proverò a esporre

semplicemente e francamente le mie considerazioni.

Io non mi eleverò all'altezza a cui s'è elevato l'onor. Boccardo, ma anderò terra terra, dicendo quello che penso, ed esponendo le mie impressioni sopra questa legge.

E la prima, spontanea, è stata un'impressione di sorpresa, di meraviglia. Da gran tempo si lamentano le gravezze delle imposte sopra questo paese, il più imposto che ci sia nel mondo civile, e non solo se ne lamentano, ma se ne rammentano ed esperimentano le conseguenze, nello stento che esso prova a mettersi a paro degli altri paesi in fatto di prosperità, e nel malcontento generale di tutte le classi, nella moltiplicazione dei partiti ostili fino al *delenda Carthago*.

Noi ci siamo abituati a parlare dell'anarchia come se fosse una manifestazione ordinaria e che stesse nella natura delle cose.

Eppure se si studiasse un poco lo stato sociale e politico dell'Europa si vedrebbe che il terreno fecondo a questa malnata pianta si riscontra sempre in corrispondenza con i governi più gravi e più tormentosi.

Esso pare quasi un grido istintivo brutale di disperazione che classi le meno colte e meno riflessive emettono in presenza delle sofferenze che risentono da un mal governo.

Noi invece ci siamo avvezzati a convivere con questo spaventoso sintomo e non ci hanno neppure risvegliato le terribili tragedie alle quali ha dato luogo. Tutti i giorni noi proviamo i tristi effetti di questo stato di cose senza mai pensare qual parte di responsabilità spetti a noi.

Tutte le volte, quando non vi erano ancora nè anarchici, nè emigranti, che rappresentano un secondo sintomo della miseria e della disperazione che produce il nostro sistema fiscale, quando non c'erano ancora nè gli uni nè gli altri, ossia quando il paese era in condizioni economiche normali, e si cominciavano ad applicare le gravi imposte, a prendere data dal famoso *omnibus* che stritolò per il primo il corpo dei contribuenti italiani, e seguendo per tutti gli altri rincrudimenti, si sono sempre sollevati questi lamenti e fatte queste previsioni; e si rispondeva sempre con le esigenze del bilancio; e il pubblico piegava il capo e si rassegnava.

Quello che non ci saremmo mai aspettati, e che proprio era riservato a voi, era che il giorno in cui con tanta solennità annunziavate al mondo che il bilancio dell'Italia, non solo era in pareggio, ma era in abbondante eccedenza, proprio quel giorno avreste proposto dei nuovi aumenti d'imposta.

Ripensandoci sopra, però, forse questa mia meraviglia non era giustificata, perchè pare invece che il pareggio porti malore all'Italia.

La prima volta, dopo il pareggio ottenuto dal compianto Minghetti, si ebbe il momento critico in cui si inaugurò l'epoca delle grandi spese, dei debiti a miliardi, dell'abolizione del macinato, con tutte le follie che ne hanno conseguito, fino a che si è dovuto ricorrere a nuovi e più gravi inasprimenti.

Questo secondo pareggio mi fa l'effetto di essere una perfetta riproduzione del primo, dappoichè già è accompagnato, da un lato dagli sgravi e dall'altro da dispendiose concessioni.

Le farine di oggi ricordano il macinato di ieri. Decisamente l'uomo non impara mai, neppure a proprie spese.

La ragione di questo fenomeno è che i nostri uomini di Stato hanno scambiato il pareggio dello Stato per il pareggio della nazione. Se in una famiglia privata si prendesse l'abitudine di spendere a volontà e di volere che alla fine dell'anno tutto fosse pagato e che la contabilità della famiglia fosse in regola, è probabile che tutta la fortuna della famiglia in pochi anni passerebbe: il bilancio sarebbe in regola, ma la famiglia non avrebbe più di che vivere.

Col processo adottato in Italia dai fautori del pareggio voi potrete conseguirlo anche con cifre elevatissime; ma, viceversa, il pareggio della nazione tende a diventare zero.

Quando il pareggio della nazione sarà zero, finirà per essere zero anche quello dello Stato, vale a dire che succederà la bancarotta, la rovina completa.

Quindi non c'è niente di più pericoloso di questa lustra del pareggio, quando è intesa come l'intendiamo noi.

Quando il pareggio corrisponde al benessere della nazione è certamente un beneficio; tutte le volte che il pareggio si deve ottenere a qualunque costo, senza nessun freno di spese, il pareggio per il pareggio, ne è la rovina.

Ed è infatti con questa politica che noi da trent' anni a questa parte stiamo sacrificando la prosperità dell'Italia all' ideale del pareggio.

Questa volta però non avete neanche aspettato di avere prima il *deficit* per mettere le imposte; si mettono le imposte quando c'è l'eccedenza: perchè questa legge è un vero e proprio aumento d' imposte con l'ironico titolo di sgravi.

Prima di tutto, per essere sgravi, bisognerebbe che fossero tali davvero, ossia a dire che veramente le eccedenze fossero state impiegate a sgravare, senza imporre altri aggravi. Il cambiar dorso non toglie peso al basto: esso resta tal quale. Ma anche il cambiamento del dorso non è indifferente; perchè voi con questa legge togliete le tasse di consumazione. È stata molto opportuna ed istruttiva la distinzione che ieri il nostro collega Boccardo ha fatto fra le tasse e le imposte.

Le tasse di consumazione, egli vi ha dimostrato, sono la più possente leva con cui l'Inghilterra supplisce alle sue spese. E si capisce: perchè le tasse di consumazione, estendendosi su di una larga base, sono molto meno sensibili a quelli che le sopportano, mentre da altro lato hanno minor riflesso sulla prosperità pubblica.

Invece le vere imposte, le imposte sulla produzione, con le quali voi sostituite le tasse di consumazione, sono più gravi perchè operano in un centro più ristretto e nello stesso tempo colpiscono al cuore la pubblica ricchezza.

Tuttociò voi lo intendete benissimo; ho troppa stima della vostra intelligenza per cercare di dimostrarvelo.

Ma a queste considerazioni se ne oppone una che chiamerei morale e psicologica: vale a dire, che bisogna venire in aiuto ai poveri, agli umili e non abbienti. Nobilissimo sentimento quello di giovare ai poveri e diseredati della fortuna, sentimento che in Italia non ha aspettato, per svilupparsi, i moderni umanitari. Esso è antico quanto il cristianesimo e l' Italia è stata maestra agli altri popoli nelle grandi istituzioni che questo sentimento ha prodotto.

Ma c' è una grande differenza fra il sentimento di far del bene ai poveri, e quello di piacer loro, di soddisfare alle loro povere, comprensibili, ma spesso pericolose passioni, ad adularli, a creare in essi pericolose illusioni. Da che il popolo è divenuto sovrano ha trovato come gli antichi Re i suoi adulatori e non con differenti risultati.

Ora vediamo a quale dei due sentimenti sia ispirata questa legge.

Cosa concedete voi a questi poveri? L' onorevole Boccardo ve l' ha detto: 5 lire ad un dipresso per famiglia, che, ridotte a persone, secondo quanto ho inteso da alcuni che hanno fatto studi in proposito, variano dai 60 ai 100 centesimi a persona. Bel regalo veramente che fate loro! Del resto i preopinanti vi hanno anche avvertito che l'esperienza dimostra come questi beneficî non arrivano mai a coloro per cui sono fatti.

Questi beneficî si perdono nell' alea del mercato, nella speculazione; e probabilmente, se voi poteste fare un' analisi l' anno dopo che avrete ceduti questi 15 o 20 milioni, li ritroverete tutti nelle tasche di piccoli speculatori che saranno i soli che ne avranno usufruito. Quanto al popolo state tranquilli che non ne trarrà alcun profitto. Questa legge non dà che una soddisfazione morale a quel che chiamerei volentieri un pregiudizio. Perchè l' avversione leggendaria a questa sorta di tassa è un resto di tempi dei quali non è più traccia. Quando tutto si contava per centesimi anche questi pochi potevano avere un valore. Oggi che i valori sono cresciuti, e sono cresciuti in rapporto i bisogni, queste tasse hanno perduto quasi affatto la loro importanza.

Però a questo punto io devo fare una dichiarazione e cioè che questo che io dico non è già per fare l' apologia dei dazi locali interni che sono una delle piaghe delle razze latine, e che sono dannose non per la loro propria gravezza ma per l' imbarazzo che creano nei rapporti della vita sociale interna del paese: voglio solo parlare delle tasse di consumazione in generale che sono certo il modo più produttivo e meno incomodo di imporre.

Quanto alle tasse locali e ai dazi, io sono pronto ad abolirli anche con questa legge, se non ne venissero le conseguenze che voi ne cavate. E la prima di queste conseguenze è la intromissione dello Stato nelle faccende interne dei Comuni. Avrei capito che aveste fatto altre concessioni ai Comuni, come in parte si è fatto perchè compensassero questa perdita, avrei capito che li aveste rilevati da alcune spese ob-

bligatorie, perchè infine le spese con cui i Comuni si sono rovinati le abbiamo imposte noi stessi; e quindi avrei capito di alleggerirli delle spese obbligatorie, almeno, fino al limite consentito dalle loro forze, ma avrei voluto che voi li aveste lasciati in presenza della loro responsabilità.

Ma quel che è stabilito da questa legge, e cioè, che da un lato vi saranno migliaia di Comuni che dispongono e spendono, e dall'altro lo Stato che paga, è una tale perturbazione di ogni responsabilità e di ogni competenza, che veramente io mi domando se sogno, quando penso allo Statuto che vorrebbe l'eguaglianza di tutti innanzi alla legge, alla libertà dei Comuni e a tutti i sani principî con i quali e sui quali l'Italia è stata fatta.

Ciò nondimeno io avrei potuto anche comprendere che, volendo fare questa abolizione, ed essendovi dei Comuni, ai quali pare che le loro condizioni rendano impossibile farla prontamente, si fosse stabilito un concorso temporaneo, determinato di quantità e di tempo, durante il quale i Comuni si fossero potuti preparare a questa trasformazione. È quello che ha fatto il Belgio, il quale, appunto per non rimanere esposto per questi sussidi, a una fonte inesauribile di spese, ha determinato dei fondi precisi che servono per l'abolizione del dazio consumo. Ma in questa legge il sussidio è indefinito di quantità e di tempo. Non solo, ma si è creato un ente, si è costituita una Commissione, la quale è una specie di provvidenza permanente che distribuisce questa manna.

Figuratevi, con i bisogni dei Comuni da un lato, con le ingerenze parlamentari dall'altra, cosa diverrà questa distribuzione di manna, quante difficoltà incontrerà, e sopratutto quante concessioni sarà obbligata a fare, e certamente, inevitabilmente, diventerà uno dei grandi e pericolosi strumenti elettorali.

Notate poi che il Governo, con l'istrumento di quella famosa Commissione, in certi casi, può imporre ai Comuni delle imposte. Dunque questo Governo, che da una parte dà quattrini e da un'altra parte impone tasse, all'infuori di tutto quello che è il diritto pubblico: è una aberrazione così strana, che può farsi solo sotto l'impeto di questo entusiasmo ingiustificato e quasi inconsciente per l'abolizione del dazio sui farinacei.

Ora creare una tale confusione in tutti i nostri ordinamenti amministrativi soltanto per ottenere quel risultato assai incerto di far presente ai poveri per poveri che sieno di 40 o 50 centesimi all'anno, mi pare che ci sia una tale sproporzione, che è la spontanea e naturale condanna di questa legge.

Infatti, se la discussione di questa legge dovesse procedere oltre, io mi permetterò nel relativo articolo di fare una proposta per limitare almeno il tempo, per determinare questo concorso, perchè non diventi un diritto quasi acquisito a questi sussidi.

Dappoichè una volta stabilito, vedrete quali ne saranno le conseguenze. In sostanza vi sarà un gran numero di Comuni che vivrà a spese dello Stato, e quando vi si saranno avvezzati, se vorrete un giorno dir loro: oramai è abbastanza di questi sussidi, trovate modo di vivere da voi, credete che sarà facile farlo?

La seconda conseguenza è l'introduzione di nuove imposte.

La tassa di successione. — Io ho detto che con questa legge si combatteva la ricchezza, ed infatti il primo carattere che si presenta nella prima proposta è l'imposta progressiva.

L'onor. Boccardo, con quella grande competenza che lo distingue, ha abbastanza svolto questo argomento perchè io mi permetta di aggiungere qualche parola, ma è certo ed evidente, e non ha neppure bisogno di dimostrazione il dire che l'imposta progressiva è una vera persecuzione, una vera ammenda imposta alla ricchezza. Da alcuni paesi molto solidi e ricchi è stato fatto qualche tentativo del genere senza grande pericolo, ma prima di tutto non si può discutere nè in tutto nè nelle sue parti questa legge, senza tener conto dello stato attuale delle imposte in Italia. Quando in Inghilterra si è fatto questo esperimento, il tasso della ricchezza mobile era ed è al 2 ½ o 3 per cento, quando le forze del paese sono tutte in attività, questo tentativo d'imposta progressiva che va al massimo all'8 per cento, si può fare senza pericolo; gl'Inglesi hanno tanto il sentimento della loro forza che sanno, quando fanno di questi tentativi, che li possono anche frenare. Ma datemi un paese dove l'imposta sta al 20, 30 o 40 per cento, aggiungete l'imposta progressiva, colla poca resistenza delle forze conservatrici, colla prevalenza che hanno acquistato

i partiti estremi, voi avrete creato una molla, che un primo Ministero più accentuato del nostro non avrà che a premere per cambiare le imposte in una vera spogliazione.

E questo, ripeto, è necessariamente il punto di partenza per discutere questa legge e cioè la chiara visione dello stato attuale delle imposte e delle tasse, degli oneri che gravano sui contribuenti.

Qui partiamo dalla base di una proprietà che paga il 30 o 40 per cento, che cioè ha già perduto un terzo del suo valore; ponetegli, ad epoche ricorrenti di 15 o 20 anni, il pagamento delle aliquote che avete stabilito per le successioni, e vedrete quale enorme aggravio si raggiunga. Per la sola successione diretta per la quale è la più mite, l'imposta induce la perdita della rendita di un anno, senza perciò in quello stesso anno essere sgravata da tutte le altre imposte.

Il figlio, alla morte del padre, rimarrà un anno senza niente; è vero che potrà pagare in due o tre anni, ossia creare un debito, dunque o debito o niente, che felice stato!

Vero è che il Governo italiano si è talmente acclimatato al debito come una specie d'ideale che ogni volta che si fa un debito pare che si faccia una funzione di Stato. (*Ilarità*). Ma i debiti sono sempre tali. E intanto questo erede figlio di suo padre incomincia la vita con una privazione assoluta. Non parlo poi dei risultati morali di questo stato di cose, perchè si è sempre considerato che padre e figlio fossero una unica persona, il che ha una grande influenza nei loro rapporti. Oggi che si saprà che la fortuna del padre per passare al figlio deve avere una notevole perdita, probabilmente questi rapporti saranno cambiati profondamente, senza contare, in fatto di risultati morali, tutte le frodi e tutti gli artifizi che si faranno e che saranno procurati e quasi legittimati dalla enormità della imposta. Quando poi si passa agli altri che non sono discendenti diretti, quando si passa ai parenti lontani ed agli estranei, diventa una vera confisca; si va fino al 22 per cento; è una vera espropriazione, una confisca, è inutile chiamarla altrimenti. Ma a parte la enorme ingiustizia, senza parlare dell'art. 29 dello Statuto, secondo il quale le proprietà sarebbero inviolabili, senza tutte queste gravi considerazioni io domando: Quale è la condizione che con questa legge fate alla proprietà in Italia?

Voi, come condizione normale, ne assorbite già un terzo per i servigi di Stato. Ora con delle nuove aliquote che dal 3 per cento ascendono fino al 22 la tornate a colpire con ricorrenza periodica. Cosa ne resta, cosa diviene la esistenza di questi proprietari che pure costituiscono il fondo della nostra esistenza, il capitale, la base sulla quale voi vivete?

È inutile farsi illusione; i poveri diseredati sono belli e buoni, ma anche essi perchè mangino, bisogna che vi sia la proprietà che li faccia lavorare, se questa non lavora i poveri non mangeranno. Con leggerezza voi venite a scalzare ed a liquidare questa proprietà che è la base di tutta l'esistenza sociale.

Ma frattanto che si opera questa liquidazione voi racimolate tutti i suoi risparmi.

L'onor. Boccardo l'altro giorno vi ha fatto intendere come questi risparmi sono quelli che formano il capitale.

Questa parola *capitale* che oggi pare sia diventata oggetto di odio, è quella che fa vivere voi, noi ed i poveri prima di tutto.

Quando voi togliete al proprietario costantemente un terzo, parte della sua rendita e che per sopra più ogni 15 o 20 anni voi rincarate togliendogliene ancora dal 3 60 fino al 22 per cento, come volete che questo disgraziato risparmi? Che conservi questa proprietà? E allora chi credete che impiegherà i capitali per la riproduzione; e qual'altra fonte c'è per riprodurre e mantenere la rendita? Questa rendita che pure voi volete imporre così spietatamente?

Io non ne conosco altra, e allora succede che la proprietà decade. La proprietà piano piano perde di valore; e notate bene che le imposte governative non sono le sole difficoltà con le quali si dibatte. Anche lo spirito di rivolta che aleggia negli operai le crea un altro serio e grosso imbarazzo.

A quanto si afferma vi sono già esempi di proprietari che si sono disfatti della loro proprietà.

Ora nella vita economica, il gettare via la proprietà, equivale al suicidio nella vita umana. Per essere giunti a tal punto bisogna dire che la vita della proprietà sia divenuta insopportabile.

Ho detto che la proprietà era una delle grandi

basi su cui vive la società moderna; un'altra base è l'industria e voi non avete mancato di colpire anche questa, tanto perchè non ci sia una fonte di ricchezza che rimanga immune.

Quello che avete fatto per i valori circolanti pare cosa da poco. È un terzo di aumento della tassa sui valori circolanti, ma non bisogna dimenticare che questi valori oggi, credo, come seconda catogoria sieno gravati di già del 12 o 15 per cento, e adesso con questo aumento che va al 3 diventa il 18 per cento. Ma non basta, voi questo 3 per cento lo avete imposto perchè vi pare che sfuggano alla tassa di successione, ma viceversa poi non avete tolto per loro questa tassa.

Tutti coloro che non possono sottrarvisi, e sono molti, avranno il 18 per cento per tassa normale; viceversa, secondo i diversi gradi, avranno ancora dal 3.60 al 22 per cento di imposta per le successioni. Ora se la proprietà è la base solida, costante per la prosperità di una nazione, non c'è dubbio che l'industria è l'istrumento per farla progredire più rapidamente. I paesi i quali non vivono che sulla proprietà hanno un'agiatezza tranquilla: ma è con l'industria che si possono fare grandi voli di prosperità e di attività. Ma questa industria ha come carattere speciale d'avere la difficoltà d'essere esposta ad immensi pericoli, e quindi in tutti i paesi civili si tocca con molta delicatezza quest'istrumento e generalmente lo s'impone il meno possibile, oppure non lo si impone affatto, perchè si ritiene che i servigi che quell'istrumento rende sono molto maggiori di quelli che si avrebbero dall'esagerazione dell'imposta. E questo è specialmente sensibile nei paesi in cui la vita industriale è ancora in infanzia, perchè i primi momenti delle industrie sono sempre faticosi ed ogni nuovo peso che voi getterete nella bilancia dell'industria basterà ad arrestarla. Siccome in Italia tutto sta allo stato d'incominciamento, questo colpo, dirò così, brutale ne arresterà una gran parte e per lungo tempo. Notate bene che anche l'industria si trova in presenza delle stesse difficoltà da parte dei partiti popolari. E quindi da questa legge proprietà ed industria sono colpite seriamente e gravemente. Ora vale la pena di far tutto ciò per dare ai così detti poveri o nullatenenti un beneficio di qualche centesimo? Sopratutto quando colla eccedenza del bilancio avreste mezzo di farlo senza portare nuovi aggravi?

In sostanza, per una futile ragione voi portate la mano audace sopra le fonti della ricchezza per iscompigliarle e inaridirle. E chi se ne risentiranno i primi se non gli umili ed i poveri? Perseguitando la ricchezza per adulare i poveri, voi producete la povertà, cioè aumentate i poveri e preparate peggiori condizioni a quelli che lo sono.

Avrei dovuto anche parlare del nuovo organismo che con questa legge si crea per esercitare la tassa di successione. Ma ne ha parlato l'onorevole Boccardo.

Per la proprietà vi saranno tre valori diversi: il reale, il contrattuale, quello stabilito dal catasto e quello delle Commissioni provinciali.

Quale sarà il vero? Fino ad oggi si poteva discutere dal contribuente caso per caso il suo debito, oggi esso è sottoposto ad una tariffa provinciale, peggio per voi se avete qualche terreno sterile in una regione abbastanza produttiva, pagherete egualmente. Avete bensì la facoltà di reclamo, ma intanto pagate. E si sa che cosa valgono questi reclami.

Tutti questi tormenti non si spiegano con criteri economici e finanziari. E quindi lasciate che vi parli con l'usata franchezza: spero che non ve l'avrete a male, ma la verità avanti tutto. Da tutte queste considerazioni emerge che codesta non è sul serio una legge economica, finanziaria, ma è una legge politica. (*Commenti. Ilarità*). La vera verità è che questa legge sacrifica alle furie del socialismo. Ma voi non avete l'illusione di calmarle con i vostri bricioli di farina. Altro esse vogliono. Ed ecco come il vostro sacrificio loro giova. (*Approvazioni*).

Io non credo all'avvenire del socialismo, per ragioni ben semplici; prima di tutto perchè praticamente non si potrebbe attuare, a meno di ritornare alla vita elementare del padre Abramo; secondariamente perchè le tendenze del secolo sono tutt'altro che per quella via. Per attuare la vita socialista si richiederebbero delle grandi virtù. Bisognerebbe contentarci di cucire le nostre scarpe, di coltivare il nostro campo! Non è questo che vuole oggi il mondo moderno: il mondo vuole quattrini e piaceri, e questo desiderio si manifesta nelle classi ele-

vate coll'affarismo e nelle basse col socialismo, che non è altro che domandare quello che non si ha.

Il socialismo astratto richiederebbe grandi virtù e quindi un mondo che non possiamo neanche concepire. Ma il giorno in cui si realizzasse, come tutte le cose di questo mondo, finirebbe ad avere i suoi rovesci e i suoi vantaggi. La popolazione diminuirebbe della metà, ma quelli che resterebbero finirebbero per vivere in un modo qualsiasi.

Ma il peggio è fare del socialismo colla società basata sopra basi opposte, con l'insinuare nella nostra vita economica e sociale pian piano e alla chetichella tutte queste misure che appartengono a uno stato di cose che non esiste, e forse non esisterà mai; così facendo, voi non otterrete che una cosa, distruggere quello che c'è, ma viceversa non crear niente, e non fare altro che produrre il disordine e la confusione. Ma qui cade la ragione per cui questa legge forse inconsciamente, almeno lo spero, sacrifica alle furie del socialismo.

I socialisti lo sanno che queste misure indeboliscono e disgustano le classi sulle quali è fondato l'ordine sociale, e fino al punto di arrivare al risultato di poter distruggere quello che c'è per metterci qualche cosa di nuovo.

Ecco perchè quei vostri amici approvano e gradiscono molto più le vostre imposte che i vostri sgravi, che sanno bene cosa valgono.

Mi è avvenuto di leggere ulteriormente il libro di uno dei grandi profeti del socialismo il quale nella logica del suo entusiasmo arriva anzi alla conclusione che non vi è d'efficace per la redenzione degli umili che l'anarchia, di non avere più nessun Governo! (*Commenti*).

Tutte le disposizioni di questa legge paiono copiate appunto da quel libro. L'imposta sulla successione, come primo passo per assorbire la proprietà. Dappoichè si tratta di rendere ai proprietari impossibile la gestione della proprietà perchè di necessità l'abbandonino.

E d'altronde come primo passo è il più facile a fare perchè, per le ragioni spiegate l'altro giorno dal senatore Boccardo, il morto non si lamenta, e quello che vive dopo si lamenta meno d'un altro, è una maniera per cominciare e poi arrivare fino al punto desiderato.

Poi impedire l'accumulazione dei grandi capitali mobili; ed ecco infatti che vengono le imposte sulle industrie. E qui permettetemi che faccia un passo indietro ancora sulla questione dell'imposta sui valori circolanti.

Quello che vi è, permettetemi la parola, di veramente comico, è quell'incoraggiamento dato ai certificati nominativi.

La ragione, si dice, è perchè così non sfuggiranno alla successione. Sono quelle piccole ragioni di fisco, le quali non tengono mai nessun conto dalle grandi ragioni di Stato. Ma come si è fatta la civiltà moderna se non a forza di Società anonime? Credete voi che si sarebbe fatto il Gottardo, il Cenisio, con dei certificati sottoscritti uno per uno dai portieri, dai domestici, dalle serve? Avreste dovuto aspettare un pezzo.

Questo meraviglioso istromento, che ha i suoi difetti come tutte le cose di questo mondo, ha permesso, colla similitudine elegante che l'onorevole Boccardo ieri portava dei rigagnoli che formano i fiumi ha permesso a tutti i più piccoli risparmi di andare a formare i grossi capitali che erano necessari per quelle grandi imprese.

Ebbene voi fate quello che potete per combatterlo, date un premio, incoraggiate i certificati nominativi, ossia incoraggiate l'abbandono di questo grande fattore di meravigliosi capitali, e che per soprappiù è proprio il portato delle idee moderne, inquantochè se vi è un modo pratico di fare quello che si chiama la socializzazione del capitale, è la Società anonima. Non se ne potrebbe inventare uno migliore e più democratico.

So bene che l'incoraggiamento non è grande: ma insomma come indirizzo è curioso. Nel secolo xx voi combattete le Società anonime per tornare ai certificati nominativi. Dunque certificati nominativi, cooperative, collettività, ecc. sono tutti piccoli espedienti con cui vi credete di conquidere gente che ha ben altra mira che questi piccoli espedienti, ma la quale sa quello che fa: sa che a forza di questi piccoli espedienti mina l'antico ordine di cose. A quello che verrà poi ci penseranno loro.

Dunque voi sacrificate a queste furie; ma voi non avete solo sacrificato alle furie del socialismo, ma altresì a quelle del regionalismo. E qui si presenta un fenomeno curioso. Da un lato voi mettete imposte quando siete in eccedenza, e dall'altro voi fate dei lavori per cen-

tinaia di milioni. E lavori non necessari. Certo è meglio andare a Napoli in un'ora di meno che in un'ora di più, ma ci sono molte cose assai più importanti. E inoltre con questa nuova strada voi vi fate concorrenza a voi stessi. Ora perchè questi lavori? Perchè fra le intemperanze di fatto e quelle di parole con questi turbinosi modi di governare abbiano sollevato il malcontento di alcune regioni d'Italia e voi vi studiate di calmar questi malcontenti a forza di quattrini. Sarebbe stato meglio il non provocarli e risparmiare qualche centinaio di milioni, anche perchè non è men vero che queste centinaia di milioni promessi aggiungono un'altra gravità alla combinazione di queste disposizioni legislative: essendo che per verità all'eccedenza io credo fino ad un certo punto. Le eccedenze come le deficenze sono sovente relative. Mi ricordo di un ingenuo amico che nell'amministrazione di un nostro Circolo doveva presentare il bilancio e mi domandò con gran franchezza: « Come vuoi che lo presenti, con un *deficit* o con un avanzo? » Io fui sorpreso, ma l'aveva detto con tanta sincerità che non me ne potei avere a male. Ripensandoci poi sentii che in quella frase ingenua c'è qualcosa di vero.

E per esempio in questo caso voi vi credete abilitati a fare due strade per andare a Napoli, ma tutte le altre strade che sono già in attività stanno nelle buone condizioni richieste dagli impegni che il Governo ha?

Sì o no? e se tutti gli impegni presi a quel riguardo dovessero essere soddisfatti, e non voglio neanche accennarli per non dar melanconia al Senato, ci sarebbero le eccedenze?

E allora se non ci fosse eccedenza forse non mettereste imposte da che per la vostra curiosa logica quando vi è eccedenze mettete imposte.

Ma non è qui il caso di scherzare; la questione è troppo grave. E quindi mi riassumo. Questa legge non ha che una sola cosa di buono: la tendenza ad abolire i dazi interni.

Ma questo si potrebbe fare in altri modi, dei quali questo è il peggiore. Essa non produce quegli effetti a favore dei poveri che voi volete ottenere; e viceversa disgusta profondamente tutte quelle classi sulle quali voi dovete contare se volete governare, e sulle quali deve contare chiunque si troverà a quel posto, perchè non si governa che con quelli che lavorano e con quelli che producono; i proletari sono fatti per essere un istrumento utilissimo, importantissimo della economia nazionale, ma non saranno mai base di nessun Governo di questo mondo.

Alcuni dei colleghi hanno annunziati telegrammi e rallegramenti. È proprio il male di questa sorta di legge di fare credere al popolo che si fa il suo bene mentre si fa il suo danno.

Non vi fidate di quelli applausi, che si risolvono nel fatto in emigrazione, in mendicità, in moltiplicazione di socialisti, di anarchici e di clericali che sono i veri ultimi effetti che voi conseguite con questo sistema rovinoso di governo.

Se voi lo governaste bene, non vi applaudirebbe ma vi ringrazierebbe, invece ora sì, vi applaude, ma quelli stessi che ora vi applaudono, se li lasciate fare, vi daranno più tardi delle prove ardenti dei loro affetti. La storia delle rivoluzioni è là per informare. Non è questione di piacere a questo o a quello, si tratta far il bene pubblico che è il più sicuro perchè è il bene di tutti.

Detto tutto questo, io sono troppo ragionevole per non riconoscere, fino ad un certo punto, che questa legge possa essere stata una convenienza politica del Governo; ma l'essere una convenienza politica di un Governo, non vuol dire che sia una convenienza del Senato. Il Governo ha una vita limitata. Ma il Senato è identificato nella vita della nazione, e quindi non può aspettare le scadenze di cambiali tirate, quando voi non sarete più là a quei banchi, perchè esso ha la responsabilità che deve portar sempre.

Qui vi sono dunque differenti compiti. Il Governo può avere le sue ragioni di fare quello che fa, il Senato ha le sue per fare quello che dovrebbe fare. Se io fossi il Governo mi lascerei rendere questo servigio dal Senato (*Ilarità*) pure rimanendone con le mani perfettamente pure. Se io fossi il Senato gli renderei questo servizio malgrado lui (*Ilarità*) e saremmo contenti tutti.

Queste sono considerazioni che io ho esposto innanzi al Senato, il quale ne farà l'uso che crederà di fare.

Per me rimane solamente uno sdebito della mia coscienza. Intendo di aver fatto il mio dovere e di aver dichiarato in questa occasione

il mio voto. (*Approvazioni vivissime e generali - Molti senatori si recano a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa (ore 17.10).

(La seduta è ripresa alle ore 17 e 30).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione interrotta. Ha facoltà di parlare il senatore Visocchi.

VISOCCHI. Signori senatori. Dopo i sapienti ed eloquentissimi discorsi pronunciati ieri ed oggi nel Senato a riguardo del presente disegno di legge, è ben difficile di prendere la parola e di dir cose, le quali possano meritare l'attenzione di questo alto consesso.

Nondimeno io credo di adempiere ad un mio dovere, esponendo alcune conseguenze di fatto di questo disegno di legge, tanto nocive e disastrose da doverne dissuader l'approvazione. Quando a ciò il mio dire non riesca, valga almeno a dar ragione del voto che io sono per dare.

Questo disegno di legge ha due intendimenti, i quali io credo che meritino tutta la nostra approvazione.

Il primo è quello di sgravare di dazio i consumi più necessari: il pane, le paste, le farine; l'altro di mantenere al nostro bilancio il suo pareggio.

In questi due intendimenti, come dicevo, non possiamo non essere d'accordo col Governo; ma a me pare che il ministro delle finanze sia stato tanto dominato dal sentimento del dovere che gl'impone il suo ufficio, di mantenere l'erario sempre convenientemente provvisto, che non è poi riuscito ad adottare i mezzi necessari, per conseguire l'uno e l'altro degli intendimenti che si era proposto.

Non mi pare che si consegua il primo intendimento, cioè quello di sgravare i consumi più necessari, perchè questo abbuono dei dazi sui farinacei è diviso in tre esercizi ed è cotanto sminuzzato da non poter produrre alcun effetto.

Infatti, o signori, questa legge dispone che nel primo esercizio che seguirà, il dazio sui farinacei è ridotto a due lire al quintale, nell'esercizio seguente 1903-904 sarà ridotto ad una lira, e nell'altro esercizio 1904-905 verrà abolito per intero.

Se d'un tratto si fosse abolito tutto il dazio, potrebbe alcuno pensare che il prezzo del pane sarebbe scemato di qualche quantità contrattabile, 5 o 2 centesimi. Ma così frazionata l'abolizione, chi di noi può immaginare che la diminuzione di una lira del dazio possa produrre la diminuzione di un centesimo nel prezzo del pane? Certamente questo non avverrà, e questo sgravio sarà del tutto illusorio.

Noi ne avemmo già una prova quando il Governo nel 1894 rinunciò ai dazi sui farinacei che esso esigeva, ebbene nessuna diminuzione di prezzo avvenne sul pane. E quando nel decorso anno il dazio sul caffè è stato diminuito di 4 lire, non per questo noi abbiamo veduto che il chilo di caffè sia stato diminuito di prezzo.

Dunque, o signori, a me pare che non solo *a priori*, ma con dimostrazione di fatto si possa inferire che questo abbandono di dazio di consumo sui farinacei che si fa con la presente legge non produrrà diminuzione di prezzo sul pane del povero, che è quel che ci proponevamo di fare.

E come potremo noi rallegrarci di avere adempiuto a quella augusta parola che appunto in quest'aula annunziava alcuni sgravi alle classi meno abbienti? Questo sgravio infatti non avverrà e noi non avremo adempiuto le promesse regali altrimenti, che procurando al popolo una grande delusione.

E non è solo questo il difetto cha io trovo in questa legge, ma io ne trovo un altro gravissimo nella facoltà che si concede ai comuni chiusi di diventare aperti. Ora la differenza della esazione del dazio che vi è tra il comune aperto e quello chiuso, costituisce una grande ingiustizia. Nei comuni chiusi il dazio si esige all'entrata ed è pagato egualmente ed impreteribilmente da tutti; nei comuni aperti invece, il dazio si esige alla minuta vendita. Che vuol dire, o signori? Che il povero, il meschino che può comperare solamente alla minuta le derrate di sua necessità, paga il dazio; gli altri che possono provvedersi all'ingrosso non lo pagano.

Questa grande ingiustizia, che la legge ora vigente ammette per necessità solamente nei comuni di minor popolazione e più villerecci, dalla legge che ci sta dinanzi è allargata alla gran massa dei comuni di 2ª, di 3ª e di 4ª categoria.

Vuol dire, o signori, che d' ora innanzi la massima parte dei comuni italiani esigeranno il dazio consumo con quel modo ingiusto che io vi ho testè accennato.

E non basta, o signori, non solamente per numero si accresce questa ingiustizia, ma si accresce anche di intensità, perchè nella presente legge l'articolo 15 dell'allegato *A* dispone che quando i comuni vogliano esigere il dazio consumo nella misura della classe a loro superiore, essi lo possono egualmente. In conseguenza, anche per intensità si accrescerà questa ingiustizia. Ed allora, o signori, vogliamo noi approvare questa legge, la quale non giova a nulla e peggiora le condizioni di esazione che attualmente vi sono?

Qui alcuno potrà dirmi: ma queste barriere che circondano i nostri comuni e che fanno sostare ad ogni piè sospinto il viaggiatore ed il povero operaio, non volete che siano abbattute?

Sì, o signori, io desidero vivamente che queste barriere siano abbattute, non so a qual sacrifizio non presterei il mio assenso per vederle annientate, ma quando si tratta di abbatterle per consacrare un'ingiustizia a favore dei benestanti ed a danno dei più miseri, allora debbo rassegnarmi a sopportarle ancora per evitare un male maggiore.

Mi pare di aver dimostrato che il primo degl'intendimenti che il ministro si era proposto, quello cioè di sgravare i consumi più necessari, col presente disegno di legge non viene adunque fatto.

Sarà un'assoluta illusione, un grande disinganno il giorno seguente a quello in cui questo progetto diverrà legge. Con essa non si farebbe che danneggiare l'erario senza portare alle popolazioni il minimo vantaggio, e i 25 milioni che in definitiva costerà l'abolizione del dazio consumo dei farinacei, saran per intero dispersi in maggior guadagno dei negozianti delle derrate di prima necessità a cui questi dazi si riferiscono.

Per il che posso sicuramente dichiarare che non è già che io sia contrario all'abolizione dei dazi di consumo, ma sono contrario a che si dica di farlo, mentre non si fa, e che si facciano grandi sottrazioni al pubblico danaro senza ribassare i consumi del povero.

E qui mi piace ricordare che il popolo che veramente lavora e produce, non tanto reclama la diminuzione di qualche centesimo sul prezzo del chilo di pane, quanto desidera di poter trovare il modo con cui esso possa comprare il chilo del pane.

Non dobbiamo dimenticare, o signori, che nella massima parte d'Italia questo è il male che più affligge le popolazioni operaie, cioè la mancanza di lavoro.

Non son trascorsi molti giorni da che il sindaco di Roma ed il Ministero dei lavori pubblici ebbero a dare o poca, o nessuna speranza alle Commissioni di operai disoccupati che chiedevan lavoro. Un' altra pruova l' abbiamo in quella piaga dell'emigrazione che alcuni dissero buona, provvida; ma non lascierà però d'essere un male e molto doloroso che i nostri concittadini debbano in frotta ed a famiglie intere, lasciar la casa, la patria, i parenti ed amici, e con pericolosi viaggi andare a cercare lavoro altrove, molte volte accettando i lavori più duri e perigliosi che dagli indigeni son ricusati!

Il nostro grande studio nel volere migliorare le condizioni del popolo, avrebbe dovuto essere adunque nel cercare ogni mezzo per aumentare questo lavoro, il movimento, le nuove intraprese in questa nostra patria. Ma a me pare che disgraziatamente questo disegno di legge sia volto piuttosto a contrariare questo scopo. Infatti, o signori, noi troviamo da principio aumentata la vigente tassa di circolazione. Questa tassa di circolazione, come voi sapete, viene esatta nel nostro paese sopra la quantità dei capitali che le società dichiarano di destinare ad una data impresa. Siano o no questi capitali raccolti o versati, sieno o no i titoli in circolazione, siavi nell' intrapresa guadagno o perdita, la tassa dell' 1,80 per mille si esige sempre, ogni anno sul capitale dichiarato, notate, non sui frutti, ma sul capitale.

Ora questa tassa l'onorevole ministro delle finanze ci propone in questa legge d'aumentare d'un terzo; e ditemi voi se questo aumento non debba essere d'inciampo, di scoraggiamento ai capitali esteri di cercare investimento nel paese nostro ed ai capitali paesani di raccogliersi per date nuove industrie ed altre imprese.

Noi dunque facciamo tutto il contrario di quello che dovremmo fare, di quel che si fa in altri Stati d' Europa e che noi medesimi ab-

biamo fatto con altre leggi nelle quali abbiamo proposto esenzioni d'imposte, o premi, ad alcune speciali opere e costruzioni. Ora dunque ci volgiamo ad una via epposta, veniamo ad aumentare le tasse, già molte, che questi capitali pagavano, ed in conseguenza veniamo a scoraggiarli, ad allontanarli dall'intraprendere industrie od altri lavori nel nostro paese e così alle nostre classi lavoratrici rechiamo un reale nocumento.

Inoltre l'onorevole ministro, spinto e sollecitato dal suo proposito di mantenere il pareggio del bilancio, si è messo a proporci altre riforme delle tasse che ci sono. E prima ha voluto riformare la tassa sulle polveri piriche. Io non mi tratterrò a parlarne. Mi pare che il riordinamento che si propone sia a vantaggio delle grandi fabbriche ed in danno dei piccoli industriali che fabbricavano le polveri. Ma l'onorevole ministro ci dice che principalmente è stato guidato in ciò dall'intendimento di mantenere l'incolumità de' cittadini, e dinanzi a questo umanissimo desiderio io m'inchino, non vado avanti; soltanto noto che questa riforma porta un mezzo milioncino di guadagno all'erario, vale a dire un aumento di tassa.

Di poi, l'onorevole ministro venne alla riforma delle tasse di registro e specialmente e particolarmente di quella che riguarda le successioni.

A voler riformare le nostre tasse, o signori, a me pare che non ci sia che una via sola, ed è quella di diminuirne la gravezza, perchè tutte le nostre imposte portano questo gravissimo peccato originale, quello di essere troppo gravose. Imposte, sotto il peso di grandi bisogni, sotto l'impulso del dovere di corrispondere ai nostri impegni, con materia tassabile ristretta, tutte le nostre tasse hanno il gravissimo inconveniente di essere troppo alte.

E questa tassa di registro singolarmente elevata, e dalle interpretazioni fiscali e legali tanto inacerbita, che essa ha ridotto i cittadini nelle loro contrattazioni, diciamolo pure chiaro e manifesto, nei loro contratti scritti a dire molto meno, o molto diversamente da quello che in realtà han convenuto, e quando possono nascondere il valore delle cose, sia nelle tasse di successione, sia negli altri contratti, lo fanno volentieri.

In questa condizione di cose, onorevole ministro, quale era la riforma prima che dovevamo portare a questa tassa? Certamente quella di diminuirla. Ma io vedo che disgraziatamente si è fatto tutto il contrario.

Non mancherò di lodare il ministro del grande amore e del grande studio che egli ha posto in questo suo lavoro. Non mancherò di ricordare che in alcune parti egli porta dei notevoli ed utili miglioramenti.

Il primo è quello di abolire o attenuare il pagamento sopra le quote minime, troppo minime veramente, ma è pur qualche cosa. Io credo che questa diminuzione di tassa che egli ha portato in queste infime contrattazioni, arrecherà un vantaggio piuttosto che danno all'erario, perchè, in vero, la gravezza della tassa impediva che molte di questi piccoli contratti si scrivessero e si regolarizzassero. Ora la tassa mite e adattata al caso, io credo che porterà appunto che molta maggior quantità di questi contratti si scriveranno e si porteranno alla verificazione del registro, e ciò compenserà la diminuzione di tassa.

Abbiamo anche l'art. 5 che corregge l'attuale accertamento di debiti dell'eredità e consente che il passivo sia ammesso nella sua integrità.

Di queste due disposizioni io do lode sincerissima all'onorevole ministro.

Ma mi duole moltissimo che questi due fiori siano immersi in mezzo ad acutissime spine che son l'aumento della tassa di successione. Il senatore Boccardo nel suo magistrale discorso di ieri ci dimostrò al vivo quali erano i danni ed i pericoli che s'incontravano nel cominciare ad adottare il sistema di progressività nelle tasse di successione: e primo è l'ingiustizia, in quanto che la progressione si arresta appunto nel momento in cui maggiore avrebbe dovuto spiegarsi e se continuasse cadrebbe nell'assurdo di pareggiar l'imposta alla somma tassabile.

Ci dimostrò come queste tasse progressive erano contrarie e dissuadatrici dal risparmio: il grave pericolo che alcun Governo ne abusi (dal che non siamo molto lontani), ed infine ci rammentò come la progressività è contraria alle esplicite disposizioni statutarie che ci governano.

Ma l'onorevole ministro di tutte queste cose non si è preoccupato: ha notato come da cinque

o sei anni in qua si sono presentati dei disegni di legge che ammettevano la progressività come uno dei principî che dovessero governare le tasse di successione, ma non ha rammentato come appunto da cinque o sei anni in qua questi disegni di legge non abbiano avuto l'onore di essere discussi ed approvati: il che dimostra quanta avversione essi trovarono nella rappresentanza parlamentare, e non credo ch'egli renda un buon servigio al nostro paese proponendone arditamente l'adozione.

Io non mi dilungherò in questa discussione che fra gli economisti ha sostenitori ed oppositori valentissimi. Ma non posso fare a meno di dolermi che il ministro, avendo accettato il sistema di progressione, lo abbia fatto in misura altissima, e tanto elevata che possa dirsi una confisca del capitale.

Infatti, o signori, non è nuovo nè raro che diverse successioni del medesimo patrimonio avvengano nel breve spazio di un anno, qualche volta anche di meno, e quando in una data successione si esigono le tasse del 19 e del 22 per cento successivamente due o tre volte, si vede chiarissimamente che questa successione è confiscata dall'imposta.

Si dice che la tassa di registro è una delle più giuste, perchè un corrispettivo del servizio che il Governo rende, di consegnare fedelmente ad altri quello che era proprietà del defunto, ma, o signori, se il corrispettivo del servizio è cosa ragionevole, il corrispettivo della confisca è un grande assurdo e le proposte tasse di successione si possono ormai ritenere per una confisca.

L'onor. relatore ci diceva che la tassa progressiva è giustificata anche dalla considerazione che i proprietari maggiori, non pagando le tasse di consumo con quella durezza e con quel sacrifizio con cui le pagano le classi meno abbienti, è ragionevole che sieno maggiormente tassati altrove.

Ma io dico all'onor. relatore, di cui ho letto con molta attenzione la concisa e diligente relazione, che mi pare che quello che egli dice non si convenga al caso attuale, imperocchè, se in questa legge appunto questi dazi di consumo si aboliscono, non vi è bisogno di equiparare altrimenti il carico, mediante le tasse progressive sulle successioni. Invece si adotta una duplicazione di mezzi, la quale non può non essere ingiusta.

Da ultimo io faccio osservare che questo grande aumento della tassa di successione porterà una gran disillusione all'onor. ministro delle finanze, il quale si lusinga di vedere aumentato il gettito di questa tassa. È una legge notissima che l'eccesso delle tasse genera le frodi e mille guise di ripieghi per deludere la legge. E nel caso nostro se ne prenderanno tanti, che i 4 milioni e mezzo di aumento, sperati dal ministro, non si verificheranno.

Quello che certamente non mancherà è il grande malcontento che questa legge desterà. I contribuenti italiani, come bene osservò oggi il senatore Vitelleschi, tollerarono tutte le imposizioni quando videro l'onore della patria in pericolo; ma ora che i bisogni dell'erario non vi sono, or che una riforma dei dazi di consumo si fraziona miseramente ed inefficacemente e ciò nondimeno si vedon così eccessivamente rincarare le tasse di successione, si sdegnano, diventano inimici, insofferenti del cattivo Governo del loro paese. E tale indignazione ed avversione non dobbiamo tenere in non cale, perchè presto o tardi spiegherà i suoi tristi effetti.

Signori senatori: parmi di aver dimostrato che l'onor. ministro con l'attuale disegno di legge non consiegue nè l'uno, nè l'altro degli scopi, che si era proposti e che la presente legge non isgrava, nè sgraverà, il pane dalla tassa di cui si vuol liberarlo, peggiora la esazione dei dazi di consumo a danno del povero; anzichè accrescere il lavoro, la produzione, il risparmio nazionale, lo avversa e lo contrasta; anzichè riformare le tasse di registro, ne peggiora grandemente l'attuale assetto; crea enormi malcontenti ed infine non assicura all'erario l'entrata dei nuovi sacrifici che si chiedono ai contribuenti.

In questa condizione di cose a me pare che i veri amici del Governo saranno quelli che gl'impediranno di commettere tanti errori e che, non approvando questa legge, lo inviteranno, anzi lo obbligheranno, a presentare le medesime riforme, che ora ci chiede, ma in un modo più efficace e più accettabile. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione viene rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804;

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari, circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero;

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari;

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente;

Riforma del casellario giudiziale;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie;

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª), sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

2. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmemente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara;

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali.

4. Relazione della Commissione pei decreti registrati *con riserva*.

5. Interpellauza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18,10).

Licenziato per la stampa il 25 gennaio 1902 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXIII.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di una petizione — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 » (N. 249) — Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari, circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero » (N. 250) — Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N 248) — Discorsi dei senatori Negri, Colombo, Finali, Serena, Rossi Luigi e Pelloux Luigi — Proposta del senatore Guarneri — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 35.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, del tesoro, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della marina, della guerra e dell'interno.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale viene approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« N. 21. — Il signor Filippo Lisardi, maestro elementare a Terni, fa istanza al Senato perchè venga sollecitamente discusso ed approvato il disegno di legge a favore dei maestri elementari con patente di grado inferiore ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 » (N. 249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189 che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La legge 14 maggio 1894, n. 189, è abrogata e sono richiamati in vigore gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge 28 gennaio 1866, n. 2804.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Tip. del Senato.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari, circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero » (N. 250)

PRESIDENTE. Segue ora la discussione dell'altro progetto di legge: « Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 250*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata, con effetto dall'esercizio finanziario 1900 901, la convenzione del 28 giugno 1901 tra il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione del Monte pensioni dei maestri elementari per la estinzione del debito complessivo di L. 203,132 65 derivante dalle quote di contributo e relativi interessi, dovuti dal Ministero stesso e dagli insegnanti delle scuole elementari e giardini d'infanzia all'estero dal gennaio 1890 a tutto il dicembre 1899.

Prima di porre ai voti questo articolo, rileggo la Convenzione:

CONVENZIONE

tra il Ministero degli affari esteri e la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, quale amministratrice del Monte pensioni per gl' insegnanti elementari, relativamente al debito di contributi per l'iscrizione degli insegnanti italiani nelle scuole elementari all'estero.

Viste le relazioni fatte dall'Amministrazione del Monte pensioni al Consiglio permanente della Cassa depositi e prestiti, relativamente alla iscrizione al Monte dei maestri elementari all'estero, con effetto retroattivo dal 27 gennaio 1890;

Viste le deliberazioni prese dal prefato Consiglio permanente, in esito alle relazioni ora dette, in data 12 febbraio 1900 e 27 aprile 1901;

Ritenuto che con tali deliberazioni fu stabilito:

a) di iscrivere al Monte pensioni gl'insegnanti elementari residenti all'estero, sia titolari di scuole maschili o femminili, sia di giardini d'infanzia, quali si trovavano in servizio al 1° gennaio 1900, e con effetto retroattivo dal 27 gennaio 1900, data con la quale le scuole Regie all'estere ebbero riconoscimento legale;

b) di accordare al Ministero degli affari esteri la facoltà di estinguere il debito per contributi arretrati dal 27 gennaio 1890 al 31 dicembre 1899, in lire 203,132 65, in 22 annualità, con l'interesse scalare del 4.50 per cento, come per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni e Provincie per dimissione di debiti;

Ritenuto che l'annualità da pagarsi dal Ministero degli affari esteri in ciascuno dei 22 anni ammonta per tal modo a lire 14,736 39;

Fra il Ministero degli affari esteri e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice del Monte pensioni pei maestri elementari, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il R. Ministero degli affari esteri riconosce accertato nella somma di lire 203,132 65 comprensiva i relativi interessi composti nella misura del 5 per cento, sino al 31 dicembre 1899, i debito per arretrati dal 27 gennaio 1890 al 31 dicembre 1899, di contributi dovuti dallo stesso Ministero nella misura del 5 per cento sugli stipendi corrisposti agl'insegnanti elementari all'estero, e da questi ultimi nella misura del 3 per cento fino al 31 dicembre 1894 e del 4 per cento dal 1° gennaio 1895 al 31 dicembre 1899.

Art. 2.

Il R. Ministero degli affari esteri accetta, per l'estinzione del debito di cui all'articolo 1, il piano d'ammortamento predisposto dall'Ammi-

nistrazione del Monte, cioè si assume l'obbligo di provvedere al pagamento dell'indicato debito in 22 annualità di lire 14,736 39 a cominciare dal corrente esercizio 1900-1901 e di provvedere altresì al pagamento degli interessi sulla prima annualità di lire 14,736 39, già scaduta col 31 dicembre 1900, nella misura del 4.50 per cento dal 1° gennaio 1901 all'epoca del pagamento.

Art. 3.

La presente convenzione sarà allegata al progetto di legge che all'uopo sarà presentato al Parlamento a cura del R. Ministro degli affari esteri d'accordo col Ministro del tesoro.

Fatta a Roma, oggi 26 giugno 1901.

In doppio esemplare, per uso delle rispettive amministrazioni.

Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri
PRINETTI.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti amministratore del Monte pensioni
VENOSTA.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 e la relativa Convenzione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I fondi occorrenti per l'estinzione del debito di cui all'art. 1, e degl'interessi, saranno prelevati dal capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri, relativo alle spese delle scuole all'estero, nella somma di L. 14,736 39 e per la durata di 22 anni.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Come ricorda il Senato, ieri venne continuata la discussione generale. Primo iscritto è oggi il senatore Negri, il quale ha facoltà di parlare.

NEGRI. Signori, chi abbia assistito alla discussione così vasta e dotta avvenuta in questi giorni nell'aula del Senato ed abbia ascoltate le potenti obbiezioni che furono sollevate contro questa legge, la quale presenta, quasi di sorpresa e per via di incidenza, alcune delle più gravi questioni dell'economia moderna, deve essersi domandato perchè mai questa legge sia stata proposta.

Io credo che forse la spiegazione del fatto debba cercarsi nelle condizioni direi quasi psicologiche del Governo e del Parlamento.

Dopo che per tre o quattro anni si sono ripetute le medesime promesse, dopo che tre o quattro Ministeri si sono accinti a mantenerle senza mai riuscirvi, dopo che le redini delle finanze dello Stato furono riprese da quel medesimo onorevole ed egregio ministro che già altre volte aveva tentato di sciogliere il problema, il Ministero attuale forse si sarà detto, che, se egli avesse semplicemente persistito nell'applicazione del consiglio che Guido da Montefeltro dava a papa Bonifacio, *lunga promessa con l'attender corto*, e non fosse riuscito a condurre a riva un disegno di legge che, almeno nell'apparenza, ponesse fine a quel corto attendere, esso ne sarebbe uscito del tutto esautorato.

Se non che se da questa considerazione dirò così psicologica può venire la spiegazione della presentazione di questa legge, non viene la conseguenza che la legge sia buona per sè stessa.

Un male, ritenuto inevitabile, rimane pur sempre un male, ed a me pare che appunto a questa categoria di mali appartenga la legge di cui stiamo discutendo.

Io non vorrei esprimere un giudizio temerario e, se mai fosse temerario, ne chiedo scusa *a priori*. Ma io quasi sarei indotto a credere che se l'onor. ministro delle finanze avesse potuto evitare di presentare questa legge, nel fondo dell'anima non ne sarebbe stato scontento. Infatti egli ha dovuto cadere in contraddizione con sè stesso, e, volendo alleggerire i tributi, ha finito per presentare una legge che per eufemismo può chiamarsi legge degli sgravi, ma che forse con migliore o almeno

con uguale ragione può chiamarsi legge degli aggravi. Egli probabilmente sarà stato mosso dal concetto, lodevole dal punto di vista finanziario, di colmare i vuoti che gli sgravi avrebbero prodotto nel bilancio, fors'anche dal concetto morale ed educativo di ricordare al contribuente italiano che, anche fra gli albori dell'êra nuova, la quale, a quel che si dice, va sorgendo, non gli verrà mai meno la ferrea disciplina a cui l'ha abituato il paterno rigore del fisco nazionale (*Approvazioni*).

La durezza delle nuove tasse o l'inasprimento delle tasse antiche che ha sollevato sì forti obbiezioni da parte di uomini insigni, è per me la prova più evidente dell'inopportunità di questa legge, perchè è la prova più evidente che non era ancor giunto il momento per iniziare una vera ed efficace politica di sgravio. Con questa politica finanziaria il Ministero si è trovato in una dolorosa alternativa: o esporsi al pericolo di ferire l'organismo ancor così fragile del nostro bilancio, oppure aggravare di nuovo i contribuenti, ricollocando con una mano il peso che con l'altra aveva levato: ciò che ha per effetto che questa legge, come ieri già osservava l'onor. Vitelleschi, si riduce in fondo ad uno spostamento del peso da una spalla all'altra, rimanendo poi sempre identico il fardello complessivo che il contribuente italiano deve portare.

La legge pertanto non è, e non può essere buona perchè si prefigge uno scopo che non è realizzabile. Si prefigge di conciliare due termini che sono contradditorî; l'alleggerimento dei tributi e la conservazione della integrità del bilancio dello Stato. L'errore assai più che nella legge sta nella ispirazione da cui ha preso le mosse.

Io, o signori, non nego affatto la esistenza di un problema tributario nel nostro paese. Messo insieme frettolosamente, con un empirismo che molte volte è in contraddizione coi portati della scienza, sotto la pressione di urgenti bisogni, il nostro sistema tributario è riuscito tale che, forse più ancora che per la gravezza del peso, riesce uggioso e doloroso al contribuente per la complicazione e per gli attriti del meccanismo.

Se non che alla riforma di un sistema così ponderoso e così complicato, a me pare non si possa metter mano se non con un vasto concetto di insieme che ne abbracci tutte le parti, e sopratutto in una condizione di perfetta, assoluta sicurezza.

No, non è con meschini ritocchi, non è con un'altalena di piccoli aggravi e sgravi, non è con un sistema di sdruciture e di rappezzi che si renderà veramente organica e vitale la finanza italiana.

Nell'interesse stesso dei contribuenti, nell'interesse stesso di una riforma, la quale valga a mettere la finanza del nostro paese sopra una base davvero rispondente alle esigenze dei tempi e ai progressi sociali, bisognerebbe aver la forza di aspettare, aver la forza di saper resistere alle pressioni impazienti e alle voci artificiose che giungono da varie parti.

Ad un solo e supremo obbiettivo si dovrebbe tendere lo sguardo, almeno per ora, a quello di portare il bilancio dello Stato a quella condizione di perfetta, irremovibile stabilità nella quale fosse possibile di affrontare le incertezze e le oscillazioni che ogni grande riforma porta con sè, senza dover ricorrere agli espedienti dei nuovi aggravi, onde evitare il pericolo di ricadere nel disordine.

Colla politica finanziaria degli espedienti voi non eviterete quel pericolo, e nel medesimo tempo non riuscirete che di ben scarso sollievo al paese, non potrete davvero risollevarne lo spirito e le forze.

Io mi guarderò bene dal rientrare nell'esame dei particolari di questa legge; esame che già è stato compiuto in quest'aula con una critica così vasta e così esauriente.

Mi permetta però il Senato di considerare la legge in alcune delle sue linee generali ed in alcune delle sue conseguenze.

Questa legge si propone l'abolizione del dazio consumo sui farinacei.

Il dazio consumo, come è noto, è un'imposta oramai combattuta da tutta la sinistra dell'economia moderna.

Però, or son due giorni, noi abbiamo udito dalla sapiente parola del senatore Boccardo come, dopo tutto, il dazio consumo potrebbe ancora difendersi anche dal punto di vista della teoria e della scienza.

Ma io abbandono affatto il terreno teorico e mi rimetto proprio nel campo della pratica. Io mi domando: quest'abolizione del dazio consumo sui farinacei era davvero così urgente-

mente richiesta e desiderata dal paese da determinare la presentazione di una legge siffatta? O signori, se noi ci rivolgessimo non già alle voci sorgenti dalla piazza o talvolta anche dai banchi delle assemblee politiche, ma interrogassimo coloro che vivono della vita del paese, che partecipano all' amministrazione dei loro Comuni, che ne conoscono i bisogni e le strettezze, costoro risponderebbero di no.

Certo io non nego che in alcuni luoghi questa tassa è stata portata ad un' altezza eccessiva e incomportabile: le tabelle annesse al disegno ministeriale sono lì per provarlo; ma io affermo anche che in una gran parte, e forse nella maggior parte dei Comuni, questa imposta è tenuta in una misura così equa e temperata da riescire insensibile al contribuente. Io non esito, per esempio, ad affermare che non v' ha contadino di Lombardia il quale non preferisca questa imposta indiretta, di cui neppur si accorge, a qualunque imposta diretta, ad una imposta, per esempio, che lo colpisse sul bestiame.

Le agitazioni, che pur troppo si sono verificate in questi ultimi tempi anche in quelle regioni, hanno origine o da scioperi che non hanno la più lontana attinenza col dazio sulle farine, oppure appunto dalla imposizione di una di queste tasse dirette, che ha irritato le popolazioni contro le amministrazioni comunali.

Perchè dunque, invece di riparare all'eccesso ed all'abuso dove questi si verificano, presentare una legge di ordine generale la quale, come ora dico, aumenterà l' imbarazzo finanziario in cui si trovano i Comuni?

Già, se ben ricordo, nell'altro ramo del Parlamento, una voce autorevole aveva fatto una proposta che a me parrebbe tanto razionale, quella di stabilire un massimo che fosse comportabile per il dazio sulle farine, per esempio, due lire.

Questo massimo avrebbe servito come regolatore per i bilanci dei Comuni; il Governo avrebbe potuto esaminare questi bilanci e portare il suo sussidio solo là dove l' eccesso e l'abuso non si dovesse attribuire a qualche sciupio colpevole e riparabile.

Ma, invece, per seguire quella che a me pare una finanza retorica, si è voluto fare una legge generale la quale, lo ripeto, porrà una gran parte dei Comuni in grave imbarazzo finanziario. Ora ricordiamoci, o signori, che il dissesto delle finanze dei Comuni non è meno funesto e fatale per il paese del dissesto delle finanze dello Stato.

Ricordiamoci che il nostro organismo finanziario e amministrativo consta di elementi che non si possono scindere ed osservare separatamente senza un vero artifizio di violenza, ricordiamoci che le finanze dei Comuni sono parte essenziale della economia del paese. Di ciò dimentico, il Governo italiano troppe volte ha cercato di risanare il suo bilancio premendo la mano sulle finanze dei comuni, sia attribuendo loro uffici o funzioni che a lui spettavano, sia col portar via delle risorse di cui legittimamente usavano.

Da qui la conseguenza che le finanze dei Comuni sono quasi dovunque in gravi condizioni, e sono ben pochi quei Comuni i quali non abbiano una vita affannosa e stentata. Ora, o signori, questa legge la renderà ancor più stentata e affannosa perchè lo Stato copre, è vero, per la maggior parte il vuoto che gli sgravi porteranno nelle finanze dei Comuni, ma ne lascia scoperta un' altra parte, ed incoraggia i Comuni a provvedervi con nuove tasse. Ma, o signori, è evidente che i comuni nella maggior parte, sopratutto i piccoli, non potranno ricorrere per questi provvedimenti, nè ai teatri, o alle acque gassose come suggerisce l'art. 7 dell'allegato *A*, nè all' incrudimento delle altre voci del dazio consumo, come suggerisce l' art. 9, perchè questo incrudimento riuscirebbe ben più doloroso ai contribuenti, sopratutto ai contribuenti poveri, di quello che riesca il dazio odierno sui farinacei.

Che cosa faranno allora i Comuni? Una cosa semplicissima ed assai facile, la quale è consigliata loro dall'art. 10 dell' allegato *A*, cioè daranno un giro di vite alla sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, che sarà sollevata ad una altezza ancor maggiore di quella già altissima a cui oggi si trova. Ora questa necessità dell' inasprimento della sovrimposta è, per me, uno dei difetti più gravi di questa legge, un difetto, che ferisce un punto estremamente delicato del nostro sistema tributario, un difetto, dirò anche, immorale, perchè lo Stato, che ha fatto una legge, consiglia egli stesso ed esorta i cittadini a trasgredirla. Infatti la sovrimposta è già una cosa deplorevole per sè stessa, poi-

chè scinde sopra tre enti separati, Stato, provincia e comune, la responsabilità di una imposta, la quale viene a cadere collettivamente sul singolo individuo contribuente.

Ma la cosa diventa più deplorevole ancora nella pratica, perchè lo Stato ha bensì stabilito un limite alla sovrimposta, ma poi, forse nel rimorso dell' oppressione da lui esercitata sui comuni, ha ammesso che, con certe precauzioni, questo limite si possa superare. In tal modo ha aperto una porticina all'abuso, per la quale tutta la folla dei comuni, spinta dagli urgenti bisogni, è passata allegramente. Ora questa legge farà varcar la soglia anche a quelli che non sono ancora passati, e spingerà gli altri molto più avanti.

Ora quando noi pensiamo che l' inasprimento della tassa di successione, di cui si è così dottamente parlato in quest'aula, finirà in gran parte anch' esso a ricadere sulla proprietà fondiaria, la quale già si piega, e più ancora si piegherà sotto il peso della sovrimposta, è chiaro che l' ultimo effetto di questa legge finirà a ripercuotersi sulle condizioni dell' agricoltura, che pure è la base prima ed essenziale della ricchezza di tutti i paesi, ma sopratutto di un paese come il nostro.

A me pare che una riforma, o parziale o totale, del dazio consumo comunale non potrebbe mai scompagnarsi da un più vasto disegno di riforma di tutti i tributi locali. È nella confusione, nell'arruffio dei tre enti costitutivi del nostro ordinamento amministrativo e finanziario che sta il massimo dei difetti. Il dissesto dei comuni torrà al paese il beneficio che gli dovrebbe venire dall' assestamento della finanze dello Stato.

Questo dei tributi locali è uno di quei problemi, non apparenti, ma oggettivi, che oggi s' impongono davvero: e se l' onor. ministro delle finanze, che è così acuto e sì coscienzioso ed esperto conoscitore degli enti locali, vorrà porre allo studio questo problema per avvicinarsi alla soluzione, egli renderà al paese un servizio assai più grande, che con la proposta di piccoli sgravi, i quali recheranno poco o nessun sollievo, e aumenteranno le strettezze dei nostri comuni.

Ma, o signori, io non faccio queste osservazioni contrarie alla legge, perchè io creda che sia possibile sostituire una legge migliore.

Il difetto, già lo dissi, sta nella premessa, nella ispirazione da cui si è partiti; il difetto sta nella debolezza di cedere alle impazienze del convalescente il quale, al primo sintomo di guarigione, vorrebbe sottrarsi alla cura che lo ha risanato, e riprendere le abitudini di un tempo, mentre egli non avrebbe bisogno che di pace e di riposo per riacquistare interamente le sue forze, e noi non dovremmo eccitarne le agitazioni con la continua irrequietudine dei nostri rimedi e provvedimenti, irrequietudine che lo rende simile a quella inferma di Dante che col voltolarsi nel letto cerca riposo ai propri dolori.

Se noi lasciassimo che il paese svolgesse tranquillamente e ordinatamente le energie latenti che in lui si rivelano, ben presto esso davvero si troverebbe in quelle condizioni in cui potrebbe seriamente riorganizzarsi nell' amministrazione e nella finanza, ma col nostro sistema e colla nostra condotta, noi ritarderemo l'alba di quel giorno, e feriremo quegli stessi interessi che vogliamo aiutare.

Se, o signori, mi è lecito di uscire per un istante dal campo strettamente finanziario, io mi permetterei di dire che questa nostra condotta ha la sua origine nella tendenza frettolosa che noi abbiamo di seguire le impulsioni molte volte generose, ma più spesso irrazionali, dei partiti avanzati, quasi che i partiti avanzati rappresentassero il progresso. Ma il progresso, o signori, è cosa essenzialmente razionale. Ora in un paese retto a libertà, dove quindi la rivoluzione è un assurdo, i partiti avanzati non rappresentano il progresso, ma ne sono quasi sempre la negazione e la rovina. (*Approvazioni*).

Si dice: noi vogliamo meglio distribuita la ricchezza. Sta bene. Ma, o signori, prima di distribuire la ricchezza bisogna crearla, altrimenti noi non faremo altro che distribuire la miseria. (*Commenti*). E pur troppo è ciò che io temo noi stiamo facendo, con la istituzione permanente dello sciopero, in un paese dove la grande industria della vita moderna è appena nascente, in un paese dove le masse lavoratrici non hanno ancora l'educazione sufficiente per essere veramente consapevoli delle conseguenze di ciò che vogliono e di ciò che fanno, dove pertanto quelle masse non sono un organismo cosciente e che si possa tempe-

rare per sè stesso, non sono che uno strumento nelle mani di chi le agita e le conduce. L'agitazione sociale così prematura e intempestiva che noi andiamo eccitando, non avrà, io temo, altro effetto che di ritardare lo sviluppo economico del paese, con danno irreparabile di tutti. (*Benissimo. Approvazioni*).

Signori; la distinzione veramente profonda nel mondo della vita politica italiana non è fra coloro che vogliono il progresso e coloro che non lo vogliono. Tutti lo vogliamo il progresso! Nel mondo politico italiano siamo tutti progressisti. Conservatori schietti e veri, io non ne ho veduti e non ne veggo. La distinzione vera sta fra coloro che vogliono precipitare il progresso e coloro che vogliono procedere con quella temperanza e con quella misura che sole ne possono assicurare il successo.

E pur troppo, o signori, a me pare che i primi, coloro che fatalmente lo vogliono precipitare con rovina di tutti, acquistino una prevalenza sempre maggiore, esercitando anche sul Governo un' attrazione a cui non sa e non vuole resistere. Ciò, o signori, crea un doppio pericolo, un pericolo di politica interna ed un pericolo di politica finanziaria. Il pericolo interno è che le preziose energie le quali, saviamente condotte e sorrette, condurrebbero al risanamento morale ed economico del paese, si consumino in lotte infeconde, in attriti non d'altro generatori che di vuoto strepito. (*Approvazioni*). Il pericolo finanziario è che si scuota l' edifizio della finanza del paese, prima di aver la forza e i materiali necessari per ricostruirla, compromettendo in tal modo l' avvenire per la smania di fare nel presente ciò che il presente ancora non comporta. E, o signori, di questa tendenza pericolosa a me pare che la legge attuale sia un sintomo, esiguo ancora, ma un sintomo espressivo.

Signori, la terza Italia, ormai il mondo lo riconosce, è nata vitale; noi abbiamo dato della nostra vitalità la prova maggiore che sia possibile agl' individui, come ai popoli. Abbiamo attraversato crisi dolorose e terribili, e ne siamo usciti vittoriosi.

Soli pochi anni or sono, l'Italia era atterrata sotto l'impressione di un disastro militare che l'aveva umiliata, e a stento si muoveva fra le strettezze finanziarie. I suoi nemici, e pochi non sono, e in casa e fuori, già la vedevano sull'orlo dell'abisso e sorridevano della sua, essi credevano, immancabile caduta.

Ora, o signori, tutto ciò è mutato; l'Italia ha sostenuto enormi sacrifizi per tenere alto il suo credito e il suo nome, e per fare onore ai propri impegni. Questa virtù, fatta di volontà e di pazienza, le ridona il rispetto di tutte le nazioni civili.

Questa virtù è il vanto maggiore dell' Italia moderna, è la garanzia più sicura della sua esistenza. Conservare, o signori, questa situazione preziosa, coordinare tutta l'azione del Governo a questo scopo supremo di accrescere la intensità del lavoro e della ricchezza nazionale, serbare le forze per la soluzione di quei problemi non apparenti, ma reali, che oggi s'impongono, saper quindi resistere alle pressioni impazienti ed irragionevoli, nella convinzione che l'ordine presente, acquistato a prezzo di pericolose transazioni, non può non esser foriero di disordine futuro, ecco, o signori, il còmpito del nostro Governo.

Se io dicessi che il Ministero nella sua condotta abbia dimostrato di avere sempre la chiara visione dei pericoli che minacciano la rovina di ciò che abbiamo guadagnato, io direi cosa di cui non sono convinto. Ma, o signori, io non dispero, perchè ho fede nelle forze vive del mio paese; non dispero, perchè mi affido all'alto e lungamente provato patriottismo dell'onorevole presidente del Consiglio. Voglia egli tenere ritta nel suo cammino la nave dello Stato, che altri vorrebbero orientata verso orizzonti ignoti o burrascosi, ed egli avrà con sè tutti coloro che, al disopra delle meschine passioni di partito, pongono la grandezza, la forza, la prosperità della patria. (*Vivi e prolungati applausi — Molti senatori si recano a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Il Senato permetterà che io esponga brevemente i motivi per i quali sarei disposto a votare gli sgravi proposti in questo disegno di legge, quando il Governo consentisse a rinviare l'art. 3, quello cioè che riguarda le nuove imposte.

Io comprendo i motivi che hanno spinto il Governo a presentare d'urgenza questo disegno di legge e affrettarne la discussione nei due rami del Parlamento. Fin dal momento che il

nostro bilancio annunziava un sensibile miglioramento, da qualcuno dei Ministeri precedenti furono fatte imprudenti promesse, che poi si son pur dovute mantenere quando le speranze concepite per il nostro bilancio si sono avverate; ed è anche logico che sia così. Io mi rammento di aver sempre sostenuto, nella mia breve vita politica, il principio che le nostre imposte sono eccessivamente elevate, e quindi bisognava introdurre economie in tutti i bilanci, persino nel bilancio della guerra, per impedire che aumentassero. E quindi ho salutato con gioia il successo di quella politica di raccoglimento e d'economie, inaugurata dall'onorevole Di Rudinì nel 1891, alla quale ho preso anch'io una modestissima parte; e mi sono rallegrato vedendo come in dieci anni quella politica abbia condotto ai risultati che l'onorevole ministro del tesoro ci annunziò con la sua sobria e lucida esposizione finanziaria del novembre dell'anno scorso.

Il nostro bilancio, infatti, ci ha dato nel 1900-901 uno straordinario avanzo di più di 40 milioni. L'onor. ministro del tesoro ha anche potuto prevedere per il 1901-902, esercizio in corso, da 13 a 14 milioni di avanzo, e un avanzo di 14 o 15 milioni per il 1902-903; e questo facendo l'analisi delle nostre condizioni finanziarie colla più grande prudenza, non tenendo che un modestissimo conto degli elementi che hanno potuto produrre quello straordinario avanzo del 1900-901.

Procedendo cogli stessi criteri di prudenza il ministro del tesoro e il ministro dei lavori pubblici ci hanno assicurato che non dobbiamo nemmeno troppo preoccuparci dei gravi impegni per ferrovie ed altre opere, che hanno preso nell'altro ramo del Parlamento l'onor. presidente del Consiglio e l'onor. ministro dei lavori pubblici.

Abbiamo appreso infatti che nel bilancio dei lavori pubblici ci saranno delle disponibilità che cominciano dal 1903-904: disponibilità che in quell'esercizio saranno di circa 9 milioni, e poi saliranno a 12, e poi a 20 o 23 e poi a 25, 36 e persino a 38 milioni.

Noi abbiamo la sicurezza che quando si sappia valersi saggiamente, e con prudenza di queste disponibilità, potremo compire quel programma che l'onor. presidente del Consiglio ha fatto alla Camera: vale a dire, potremo, non solo provvedere agli accessi al Sempione, ma anche compiere la maggior parte delle ferrovie complementari, e dare alle Puglie il suo acquedotto, senza dissestare sensibilmente il bilancio; ben inteso quando si abbia la massima cura nel proporzionare le spese al margine lasciato in bilancio.

Sarebbe stato dunque molto saggio se noi avessimo potuto continuare ancora per qualche tempo in quella politica di raccoglimento che ci ha condotto alle condizioni attuali: quella politica di raccoglimento che ha portato il pareggio del bilancio, che ha abbassato l'aggio, che ha consolidato il nostro credito all'estero, che infine ha portato la rendita alla pari e anche al di là della pari.

Sarebbe stato saggio, dico, di aspettare, prima di proporre degli sgravi, per vedere se il bilancio si mantenesse nelle condizioni nelle quali ora si trova.

L'economia pubblica dei paesi è soggetta sempre ad oscillazioni; qualche volta a gravi oscillazioni, qualche volta a vere crisi; e appunto ne vediamo un esempio adesso in Germania.

Dunque bisogna essere certi che queste oscillazioni non infirmino la solidità del nostro bilancio e che gli avanzi che troviamo ora abbiano a mantenersi e diventare sempre più grandi.

Non dobbiamo dimenticare che gli elementi principali dei nostri avanzi sono sopratutto le straordinarie importazioni di grano e di zucchero: importazioni che anche nell'esercizio in corso eleveranno l'avanzo ad una cifra ben superiore a quella che veniva preveduta nell'esposizione finanziaria dell'onor. ministro del tesoro. Noi dobbiamo anzi augurarci che quelle importazioni straordinarie non abbiano più a verificarsi, nell' interesse della nostra agricoltura e della nostra industria.

Io avrei perciò amato che l'onor. ministro delle finanze avesse aspettato per proporre gli sgravi il momento in cui il bilancio avesse presentato un reale, costante e duraturo avanzo non di 14, 15 o 16 milioni, ma di 20 o 30 milioni almeno, tanti quanti bastassero ad attuare uno sgravio che fosse veramente sentito dai contribuenti.

Ma una volta che si è lanciato il grido degli sgravi popolari, è evidente che sarebbe non

solo impossibile, ma anche impolitico l'opporvisi.

Io dunque accetto il principio degli sgravi, ed anche la natura di questi sgravi; per quanto in quest'aula si siano fatte molte e giuste critiche alla abolizione del dazio comunale sopra i farinacei, e per quanto siamo tutti convinti (e fu ripetuto anche oggi dal senatore Negri) che quasi insensibile sarà il vantaggio dei contribuenti per questa abolizione.

Ma quel che io non posso votare sono le imposte. Il progetto di legge stabilisce un'abolizione graduale, dando allo Stato un onere che da 10 milioni nell'esercizio 1902-1903 si eleva fino a 24 milioni nel 1904-1905; contrappone in parte, a vantaggio dei comuni, degli incrudimenti di tasse locali per una somma da 4 a 5 milioni; e poi nell'art. 3 contrappone a vantaggio dello Stato gli aumenti delle imposte sulle successioni e sui titoli circolanti: e questo per la misura di circa 4 milioni, che erano 8 o 9 nel progetto primitivamente presentato all'altro ramo del Parlamento.

Ora io dico: che vuol dire sgravare? Vuol dire diminuire la somma complessiva delle imposte che si pagano in un paese. Noi paghiamo in Italia fra contributo erariale e contributo locale circa due miliardi. Dunque, se vogliamo sgravare, leviamo da questi due miliardi 20 o 30 milioni. È una piccola cosa, ma sarà tanto di guadagnato. Ma io non comprendo che si facciano degli sgravi fuori dei limiti degli avanzi del bilancio. Sgravate pure, finchè il bilancio ve ne dà il mezzo, ma non andate a mettere altri aggravi o ad aumentare quelli esistenti per parare in parte al vuoto lasciato dagli sgravi. Questo mi pare un ragionamento, direi quasi, elementare.

Ecco la ragione per la quale, se il Governo consentisse a sospendere l'art. 3, io sarei disposto a votare gli sgravi; ma non sarei disposto a votarli in caso contrario, perchè dopo le peripezie che hanno avuto in questi dieci anni passati i contribuenti italiani mi pare che sia venuto il tempo di lasciarli in pace, di non elevare di più le aliquote già così alte, che li colpiscono.

Se ci fosse un'urgente necessità di Stato, se il paese fosse in pericolo, se si trattasse di raggiungere uno scopo veramente vitale per l'avvenire della patria, io potrei ammettere un nuovo appello ai contribuenti. Ma aggravarli di nuovo, mentre il bilancio è in equilibrio, anzi presenta un avanzo, mi pare non solo una durezza ingiustificata, ma un atto grandemente impolitico.

Pensando poi al fatto, che per provvedere in parte ad un onere di finanza, il quale comincia con 10 milioni, poi sale a 16, poi a 24, si è voluto incrudire in modo così grande le aliquote della tassa sulle successioni e aumentare quella dei titoli al portatore con manifesto danno della proprietà e dell'industria, soltanto per poter contrapporre a quell'impegno di 24 milioni il piccolo compenso di 4 milioni di introito, non si può a meno di dubitare che ci sia, per farlo, qualche altra ragione. Si è voluto forse approfittare di questa occasione per iniziare una trasformazione di tributi? Si è voluto forse in occasione di questa legge di sgravi far entrare nel diritto tributario italiano il principio della progressività? Ecco i dubbi che spontaneamente si presentano, osservando la sproporzione fra i compensi domandati agli aumenti d'imposta, e gli oneri, ai quali si mira a provvedere. Ora sarà bene, per quanto l'argomento sia stato già toccato magistralmente da altri onorevoli colleghi, considerare alquanto queste due ipotesi.

Io non sono un economista, anzi, a dire il vero, diffido qualche volta della scienza economica, vedendo spesso agitarsi nel campo di questa scienza tendenze opposte, che si combattono fra loro, come, per esempio, il liberismo da una parte, il protezionismo dall'altra. In economia, come in altre scienze sociali, e anche persino in qualche scienza positiva, ci sono dei sistemi che prevalgono in un determinato momento e sotto l'influenza di determinate circostanze per dar luogo ad altri sistemi corrispondenti a circostanze e a momenti storici diversi. Così, non essendo economista, ho un dubbio, che discorda forse dalle teorie prevalenti al presente: ho, cioè, un forte dubbio sulla convenienza di dare una preferenza assoluta alle imposte sul capitale e sul reddito in confronto di quelle sui consumi.

Io ho udito, qualche giorno fa, dire da un nostro stimatissimo e autorevolissimo collega, che il sistema tributario di uno Stato non è arbitrario, ma è la conseguenza logica delle condizioni economiche, nelle quali quello Stato

si trova. Nei paesi relativamente poveri prevalgono le imposte sui consumi e più propriamente sui concorsi popolari; e questo è chiaro, perchè siccome la più gran parte dei tributi che uno Stato riscuote è formata dal contributo dei minori contribuenti, i nullatenenti non possono contribuire che coi loro consumi. Nei paesi ricchi invece sono le tasse sul reddito che hanno la preferenza. Così, diceva quel mio collega, l'Inghilterra non può avere lo stesso sistema tributario della Russia: così, dico io, i Comuni del Mezzogiorno non possono avere lo stesso sistema tributario dei Comuni del Settentrione, essendo diverse le loro condizioni economiche; bisognerebbe forzare la natura, volendo fare altrimenti.

Potrei anche citare un esempio classico. Un illustre senatore, che, oltre ad essere un grande statista, è anche un erudito, mi diceva che ai tempi di Nerone si era manifestata una grande avversione alle tasse di consumo, le quali erano esatte dai pubblicani di allora, che sono gli agenti di imposte moderni. Il Senato ha respinto questa domanda di trasformazione di tributi. Lo dice Tacito, narrando nei suoi Annali che Nerone, assordato dalle doglianze del popolo contro i pubblicani, giudicò se non convenisse togliere tutte le gabelle, facendo così il più bel dono che potesse fare al genere umano. Ma i senatori, lodando assai la sua magnanimità, pur rattennero il suo impeto, mostrando che scioglierebbesi l'Impero, levandogli il suo sostentamento. Levati i dazi, dissero, verrebbe a domandarsi l'abolizione dei tributi.

Ora io non domando al Senato di oggi che voglia rifiutarsi a studiare in avvenire la trasformazione dei tributi nel senso di sostituire alle tasse di consumo le imposte sul reddito, ma desidererei che il Senato lodasse bensì la magnanimità del ministro delle finanze, ma nel medesimo tempo ne rattenesse l' impeto, come il Senato di Roma rattenne l' impeto di Nerone. (*Ilarità*).

Io ho poi un altro principio che può sembrare eretico, e che tale è sembrato anche a qualche egregio e carissimo amico mio; io credo che tutti gli aggravi che colpiscono il capitale ed il reddito vanno in ultima analisi a colpire le classi lavoratrici. (*Approvazioni*).

Ogni somma che levate ai ricchi, a coloro che hanno più del necessario, corrisponde ad un minor consumo di oggetti necessari alla vita od a minor risparmio; ed allora sarà tanto meno lavoro e tanto meno guadagno per coloro che hanno il còmpito di lavorare e produrre. (*Benissimo*).

Ed allora io mi domando, raggiungerà lo scopo che si propongono i trasformazionisti, questo passaggio dei tributi dai meno ricchi ai più ricchi?

Otterranno essi ciò che è nel loro ideale, di livellare gli oneri, se non livellare la fortune?

Sono gravi problemi, egregi colleghi, e per conseguenza io mi domando se a proposito di una legge di gravio e per una somma di soli 4 milioni, convenga introdurre nella nostra legislazione un principio di trasformazione tributaria senza averlo prima ben ponderato.

Io non mi oppongo a che la questione si studi, perchè riconosco che trattasi di un problema della massima importanza per l'avvenire di un popolo; ma domando che la questione non si pregiudichi ora a proposito di questo disegno di legge, ma se ne faccia prima tema di un programma largo, chiaro, preciso, ampiamente discusso.

Veniamo alla progressività.

Io ho udito le ragioni opposte contro la progressività nello splendido discorso del senatore Boccardo.

Io consento nelle massime che egli ha esposte; però, nel caso pratico, non mi opporrei anche ad una mite progressività quando essa partisse da aliquote basse, e non si elevasse ad aliquote smoderate. Ma da noi come volete fare delle tasse progressive con le aliquote così alte che abbiamo?

Nel 1891-92, quando avevo l'onore di reggere le finanze, mi ricordo di aver fatto degli studi per vedere di liberare dall'eccesso delle imposte i minori contribuenti aggravando un po' più i contribuenti maggiori, e precisamente nella ricchezza mobile e nelle successioni.

Orbene, io ho fatto tutti i tentativi e scandagli opportuni, e mi sono sempre trovato contro all'ostacolo di aliquote di 20, 25 per cento per il grado più elevato.

Davanti a queste colonne di Ercole ho creduto bene di non dare ulteriore corso a quegli studi; ma l'onorevole ministro delle finanze è

stato più Ercole di me ed ha creduto di superarle.

Vediamo quali sono le aliquote che offrono, nei diversi Stati d'Europa nei quali sono introdotte, queste tasse progressive.

Chiediamolo alla Svizzera, che credo sia uno dei paesi che ha la massima aliquota più elevata. A Ginevra la tassa sul capitale ha un massimo di 3 per mille. Supponendo che mille lire di capitale dieno 40 lire di utile al 4 per cento, quel massimo vuol dire 7 e mezzo per cento sul reddito.

A Losanna l'imposta è ancora un po' più alta. Si arriva al 4 per mille, il che vuol dire, supponendo il reddito del 4 per cento, 10 per cento di imposta sul reddito.

Sono cifre non basse, ma siamo nondimeno ancora lontani dalle aliquote nostre ordinarie.

Nella tassa di successione, l'abbiamo sentito dire da parecchi oratori, si ha in Inghilterra un massimo dell'8 per cento; e notiamo che là il tasso della *income-tax*, la quale, se non è la nostra ricchezza mobile, vi si avvicina, è molto più bassa del tasso medio della nostra ricchezza mobile.

In Francia sono riusciti, con grande difficoltà e malgrado una fortissima opposizione, ad elevare il massimo della tassa successioni sino al 18 per cento.

Ma notate bene, in Francia non c'è la tassa di ricchezza mobile. Ci sono bensì alcune piccole tasse, come la tassa sulle patenti e altre, ma sono ben lontane dall'equivalere alla nostra tassa di ricchezza mobile.

Con questo progetto di legge che stiamo discutendo, noi arriviamo sino al 22 per cento sulle successioni, e per di più abbiamo la tassa di ricchezza mobile colle aliquote che conosciamo.

Ora, io dico, quando con la progressione si arriva a questo limite, io non la chiamo più imposta, la chiamo confisca per diritto d'impero.

Aggiungo di più. Arrivando a questo limite mi pare si possa legittimamente dire che abbandoniamo la base statutaria del nostro sistema tributario, per entrare in un regime di finanza che si potrebbe anche chiamare socialista.

Ma non sono già abbastanza alte le nostre aliquote?

Da noi si paga dal 30 al 40 per cento tra tasse erariali, comunali e provinciali sulla proprietà immobiliare rustica e urbana. La proprietà mobiliare paga 20 e perfino 25 per cento. Prendiamola, ad esempio, nella forma di azioni e di obbligazioni. Un'azione di 500 lire col reddito, poniamo, di 20 lire, paga per ricchezza mobile 2 lire, per tassa di circolazione 90 centesimi, in sostanza il 15 per cento. Coll'aggravamento dell'imposta di circolazione da 1.80 a 2.40 arriviamo al 16 per cento.

Per un'obbligazione, che è una forma di capitale sussidiario dell'industria, fra la ricchezza mobile e la tassa di circolazione l'imposta si eleva dal 20 al 21 per cento.

Poi sappiamo quante altre tasse l'industria abbia da pagare: tassa sui fabbricati, ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati, e altre piccole imposte, tenuto conto delle quali, come ho avuto occasione di verificarlo un centinaio di volte, arriviamo agevolmente a non meno di 25 per cento. Questo per l'industria è un onere eccessivo.

Non parliamo poi dei consumi: col dazio sui cereali paghiamo il 30 per cento sulla materia prima del pane; noi paghiamo il 200 per cento sul petrolio, la cosidetta luce del povero; da 30 a 40 per cento sul ferro e l'acciaio, che sono la vita della nostra industria, che servono alle nostre ferrovie, che servono a fabbricare le nostre case.

Ben si vede o signori, che queste sono aliquote enormi; eppure si vuole aumentarle ancora? E egli giusto, è egli politico di continuare ad aggravare la proprietà e il capitale destinato all'industria?

Credete che siano accettabili questi aggravamenti quando la proprietà e il capitale destinato all'industria trovansi sotto la minaccia di uno spettro terribile, dello spettro degli scioperi, che prepara loro una ancor più grave iattura?

Ma era proprio necessario d'imporre questi aggravi? Pare a me che nelle proporzioni alle quali le conseguenze di quest'art. 3 sono state ridotte dal voto dell'altro ramo del Parlamento, il Governo potrebbe benissimo rinunziarvi e lo dimostro anche. Vogliate rammentare, onorevoli colleghi, che il Governo chiese all'altro ramo del Parlamento da 8 a 9,000,000 d'imposte col-

l'art. 3, e che non gliene furono accordate che quattro.

Confrontiamo ora gli avanzi previsti dal bilancio con gli oneri derivanti dalla legge sugli sgravi.

Noi avremo, per l'art. 1 del disegno di legge un onere di 10,000,000 nell'anno venturo 1902-903; nel 1903 904 un onere di 16,000,000; nel 1904-905 un onere di 24,000,000.

Cosa abbiamo da contrapporvi? Nel 1902-903 il calcolo, devo dirlo ad onore del ministro del tesoro, fatto con la più grande prudenza, ci promette un avanzo di 14 o 15,000,000. Vogliamo sperare che non si verificheranno circostanze tali da dover rinunciare anche per il 1903-904 a questo limitatissimo avanzo che il ministro del tesoro direi quasi ci garantisce.

Dunque per il 1902-903 e 1903-904, gli oneri dovuti agli sgravi sono coperti largamente dagli avanzi del bilancio. Resta il 1904-905: in quel l'esercizio avremo realmente da una parte 24,000,000 di oneri e dall'altra, supponendo che l'avanzo continui senza accrescersi, circa 15,000,000. Ma domando: non dovremmo provvederci ugualmente anche se si applicasse l'art. 3 della legge, in virtù del quale i 24,000,000 diventerebbero 20?

In qualunque caso, si dovrebbe sempre pensare a colmar questo vuoto fra i 24 o i 20 milioni di oneri, e i 15 di avanzo. Ora dal momento che i sussidi ai comuni sono dati *pro tempore*, cioè non indefinitamente, e devono erogarsi soltanto fino al giorno in cui il Governo non presenterà quella legge dei tributi locali che ha promesso, io dico: quando verrà il 1904-905, vedremo. Se il bilancio consentirà di spendere quei 3, 4 o 5 milioni di più, li spenderemo, altrimenti troveremo allora il modo di provvedere. E così il Ministero sarà stimolato a presentare tanto più presto quella legge sui tributi locali, che porrà fine ai sussidi pei comuni, mettendo questi in grado di provvedere ai loro bisogni altrimenti.

Concludo adunque che io non posso, nè intendo votare aggravi, dei quali non vedo la necessità, mentre ne vedo l'ingiustizia e i pericoli; che per conseguenza non voterò gli sgravi, se non quando il Governo consentisse a sopprimere o rinviare l'articolo 3. E, se il rinvio fosse consentito, voterò gli sgravi perchè rispondono a una promessa troppe volte ripetuta da qualche anno in qua, ma li voterò a malincuore, pensando che con questo disegno di legge si sciupa una situazione veramente eccezionale nella quale circostanze straordinariamente favorevoli hanno messo in questi ultimi anni il Governo e il paese, tanto dal punto di vista della finanza, quanto da quello dell'economia nazionale.

La situazione finanziaria creata durante dieci anni dalla politica di raccoglimento è grandemente confortante. Noi abbiamo raccolto i frutti di questa politica assai più presto che non credevamo, tanto che coloro i quali credono utile e desiderabile la riduzione della rendita, vedono ormai poco lontano il momento in cui questa riduzione si possa fare.

D'altra parte noi siamo in un periodo di straordinario sviluppo economico. Questo sviluppo, che data da pochissimi anni, proviene dall'incredibile progresso compiuto nel campo delle scienze fisiche al quale l'Italia ha partecipato più che qualunque altra nazione, con uomini di genio come furono quelli che si sono successi in questi studi da Volta a Marconi. Le vette delle Alpi e dell'Appennino mandano al piano, coi loro corsi d'acqua, una forza meccanica immensa e perenne che l'elettricità sa raccogliere e distribuire. L'effetto di queste forze idrauliche così utitizzate coll'elettricità è talmente grande, che la fisionomia della stessa Alta Italia è cambiata; mentre il Mezzogiorno si prepara ad entrare esso pure, in condizioni pari o poco diverse, nel campo industriale. Napoli attende dalle forze del Volturno e del Garigliano la sua redenzione economica. Ormai possiamo esser certi di trovarci in grado di gareggiare anche colle nazioni più forti nella produzione industriale. Noi possiamo già dire oggi che non abbiam più bisogno del carbone fossile inglese per animare le antiche industrie e quelle che si son venute costituendo coll'alito fecondatore del progresso scientifico moderno. Possiamo anche spingere lo sguardo più in là, e sperare che un giorno o l'altro non avremo più bisogno del carbone non solo per le ferrovie, ma anche per la marina e persino per la produzione economica del calore.

In presenza di queste straordinarie condizioni, quali obbiettivi, quali còmpiti potrebbe proporsi un Governo forte e sicuro di sè, colla coscienza di aver con sè tutto il paese?

Se invece di occuparsi di minuti sgravi e di far pesare ancor di più la mano sopra il capitale immobiliare e su quello destinato all'industria, il Governo si fosse accinto a svolgere un largo programma di politica di lavoro, con saggezza e con prudenza, attendendo che le speranze del bilancio diventino certezza, qual bene non avrebbe fatto al paese con una finanza restauratrice?

Migliorare la circolazione; avviarsi ad un lento ammortamento del debito pubblico, contrapporre a poco a poco una larga riserva d'oro alla carta di Stato per poter non solo abbassare l'aggio, ma anche permetter di intraprendere una più o meno prossima abolizione del corso forzoso che sarebbe il più evidente e il migliore degli sgravi; sollevare la proprietà fondiaria dallo stato di depressione in cui si trova; aiutare l'agricoltura ad elevarsi a quell'altezza alla quale si è elevata l'industria da sè stessa, approfittando di straordinarie circostanze, ecco quali dovrebbero essere i propositi degni di un Governo veramente riparatore.

Sono propositi certamente non scevri di difficoltà e di ostacoli, ma non sono impari al valore e al senno di coloro che seggono sopra quei banchi.

Ma fatalmente le circostanze hanno voluto che si seguisse un'altra strada. Quindi io non posso che ripetere ciò che ho già detto più di una volta: che voterò gli sgravi se non si votano le imposte; ma se il Governo non acconsente a ritirare l'art. 3, o a rinviarlo, io dovrò, mio malgrado, votar contro l'intero disegno di legge. (*Approvazioni generali e vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI. Signori senatori! Non può esser dubbio che, tranne l'iniziativa pei bilanci e per le leggi d'imposizione di tributi, da presentarsi prima nella Camera dei deputati, non vi è alcuna differenza fra le prerogative della Camera e quelle del Senato rispetto agli argomenti finanziari; di modo che il Senato possa, non solo respingere, ma altresì emendare i progetti che gli pervengono già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Io ebbi l'onore, in solenne occasione, di sostenere quella tesi qui in Senato, contraddicente il presidente del Consiglio di allora. Ma, mentre riaffermo questo principio, debbo soggiungere che in trent'anni, da che appartengo al Senato, ho visto sempre darsi da esso prova di molta prudenza nell'usare del suo diritto, del quale perciò ha fatto uso col più grande riserbo. E non solo per progetti finanziari, ma anche per altri principalmente economici.

Fra i finanziari meno lontani, mi basti ricordare la legge sulla perequazione fondiaria, e la serie dei provvedimenti finanziari, che parecchi ministri hanno successivamente proposto.

Fra i progetti economici mi basti ricordare la legge ferroviaria, la legge bancaria, che furono anch'esse approvate dal Senato senza alcuno emendamento. E fra quei progetti ve ne erano di più complessi ed importanti di quello che ci sta oggi dinanzi.

Vi è una eccezione molto ricordata, ed è quella che riguarda la tassa di macinato, la cui abolizione fu ritardata dal Senato. Quella fu un trionfo singolare della eloquenza dell'uomo che regge i nostri dibattimenti, alla cui eloquenza, che trascinava facilmente l'assemblea, era difficile al Governo resistere. Ma se la renitenza del Senato fu temporaneamente propizia al bilancio dello Stato, non credo che fosse egualmente propizia alle sorti politiche del partito, di cui era capo in Parlamento e nel paese Quintino Sella. (*Movimento*).

Fra i provvedimenti più recenti, che furono dal Senato approvati senza neppur l'ombra di quella forte e nudrita discussione che ci ha tenuti attenti durante tre giorni, mi basti ricordare quello dell'imposta di ricchezza mobile, del quale anche oggi si è parlato molto, la cui aliquota fu elevata dal 13.20 al 20 per cento.

Mi basti ricordare la diminuzione dell'interesse di cartelle fondiarie, non emesse dallo Stato, dal 5 al 3.50 per cento.

Ma basti ricordare il non lontano inasprimento delle tasse di successione e sugli affari, e finalmente la divisione dell'imposta sui redditi dei capitali in due categorie con due tassazioni diverse.

Il mio amico Massarani, di cui il Senato tanto ammirava la vigoria di spirito e di parola nella debilità delle membra inferme, deplorava che provvedimenti così gravi si presentassero nella forma di *omnibus*; la quale, osservava egli giustamente, non lascia intera la libertà del voto, obbligando ad un voto complessivo, che deve

essere per il sì o per il no, mentre se fossero separatamente proposti, si potrebbe a taluno aderire, a tal altro resistere.

Certamente il sistema dell'*omnibus* finanziario non risponde nè ai concetti razionali, nè alle giuste norme dell'azione legislativa; ma è un sistema, che, introdotto da Quintino Sella circa quarant'anni fa, quando la finanza versava in condizioni gravissime, si è portato avanti negli anni che si sono succeduti. E vi è un *omnibus*, i cui allegati sono notati per lettere alfabetiche, le quali non bastando, bisognò raddoppiare le prime lettere dell'alfabeto per completare la numerazione. Quindi, a paragone di alcuni di quegli *omnibus*, il presente merita meno le critiche acute e vivaci del mio amico Massarani, perchè esso, che da qualcuno sento chiamare una carrozzella a tre ruote, consta di tre articoli, che approvano altrettanti allegati. (*Ilarità*).

Io mi propongo, invocando benevola e indulgente attenzione, di parlare con la massima brevità che mi sia possibile, di alcuni punti i più discussi del progetto: e pigliando la parola mi duole sinceramente di trovarmi in dissenso da amici e colleghi stimati e cari, coi quali amerei invece molto di trovarmi d'accordo. In ispecie poi mi duole di trovarmi in un punto capitale in disaccordo con Girolamo Boccardo, il quale, sebbene sia mio coetaneo, ho sempre considerato per mio maestro; e ciò per grande virtù sua, perchè egli da giovanissimo si assise fra i maestri dell'economia politica in Italia. (*Bene*).

Il progetto di legge adunque si divide in tre parti: una riguarda la tassa sulle polveri piriche, l'altra gli sgravi sui dazi di consumo nei bilanci dei comuni mediante concorso dello Stato, e la terza alcune modificazioni delle tasse sugli affari, e specialmente della tassa di successione.

Bastano due parole per trattare della prima parte, che nessuno ha oppugnato seriamente. Si può dire che in genere si riconosca da tutti la bontà tecnica ed economica del provvedimento. Lo stesso onor. Visocchi, che ieri faceva qualche acuta critica parziale, concludeva dicendo che, nonostante la critica che credeva meritata dall'allegato *B*, egli lo avrebbe votato. Dunque su questa parte non parliamo, e passiamo al dazio sui consumi interni.

Ho sentito ripetere oggi il famosissimo verso di Dante; ma se noi non provvediamo prestissimo, il « lungo prometter coll'attender corto » potrebbe essere rivolto a noi. Non è solo una promessa di Governo, è una promessa che sale ben più in alto.

E fra i tanti aforismi che ho sentito in questa discussione, mi si conceda di metterne fuori uno per mio conto, ed è: che non è sapienza di Stato pascere i popoli di frasche e di vento. (*Approvazioni*).

Era il migliore sgravio quello che si è accordato, cioè quello di condurre i comuni a togliere il dazio sui farinacei, dazio al quale ha già rinunziato lo Stato per la parte che lo riguardava?

Questa preferibilità credo troppo difficile, che con criteri assoluti si possa stabilire.

Il mio amico Massarani, con parole così lusinghiere verso di me, che bisogna condonare alla sua amicizia, ha ricordato al Senato che io preferiva la diminuzione del prezzo del sale, che sarebbe stata riforma semplice, di effetto certo, diretto e tangibile; altri proponevano una diminuzione regressiva della tassa fondiaria, con rinuncia alle quote minime; altri avrebbe voluto applicare la medesima riforma alla tassa di ricchezza mobile; altri proponevano altre e diverse cose; ma bisognava pur venire ad una risoluzione, altrimenti avremmo fatto ricordare il lepido episodio narrato in un celebre poema burlesco bolognese.

Si può poi osservare, come fece il senatore Boccardo, che dovrebbe sembrar strana la sollecitudine di togliere il dazio consumo sui farinacei, mentre resta la tassa doganale di sette lire e mezzo per quintale sul grano, la quale di altrettanto innalza il prezzo di questa, che è la prima e la massima delle derrate necessarie alla vita umana.

Ma finalmente si viene innanzi a noi con un progetto già approvato dall'altra Camera. Noi andremmo incontro a critiche molto severe, se ci mettessimo ora a studiare quale è degli sgravi il più accettabile, e quale sia preferibile a questo sui farinacei. Sarebbe un campo vastissimo di investigazione.

L'onorevole Boccardo, del cui discorso io non ho perduto una parola, pareva che mettesse innanzi, come ad esempio, il bilancio inglese, che sarebbe, secondo lui, a base di consumi, tanto che il prodotto dei consumi rappresenta

i due terzi dell'entrata. E poi, escogitando, diceva che i mezzi disponibili del bilancio dovrebbero, a suo avviso, essere consacrati a migliorare la circolazione monetaria; e con la magia della sua parola arrivava a dimostrare che il miglioramento della circolazione monetaria, giovava ai più, e specialmente ai poveri.

Questo dell'abolizione del dazio consumo sui farinacei è uno sgravio reale e tangibile, ma che si sentirà meno di quello che io vagheggiava, quello cioè della diminuzione del prezzo del sale.

L'animosità popolare contro la tassa di consumo sui farinacei, e contro la sua asprezza, col voto di diminuirla, ha avuto manifestazioni in Italia pur troppo numerose; e oggi, quando ne parlava l'onorevole Negri, mi pareva che egli dimenticasse i fatti di una dolorosa storia troppo recente.

L'onorevole Vitelleschi poi, nel suo, veramente impressionante, discorso di ieri, ripigliava una parte della tesi dell'onorevole Boccardo, anzi la portava più oltre, pretendendo dimostrare la niuna utilità dell'abolizione del dazio sulle farine in favore dei poveri, per la niuna ripercussione che il dazio o la sua abolizione ha sul prezzo del pane. Ma io in verità credeva che più prudentemente avrebbe agito l'onorevole Vitelleschi, lasciando in disparte quella tesi, o almeno non affermandola in senso così assoluto; dopo che l'onorevole Boccardo avevaci dimostrato, che il dazio sui farinacei pesa all'inverso dell'ammontare delle rendite e delle fortune, cioè cade sui poveri in una misura molto superiore di quello che cada sugli agiati e i ricchi; ciò posto, non mi pare proprio che si possa sostenere la tesi che la riforma poco o punto giovi ai poveri.

Se fosse fondata quella tesi, non vi sarebbe modo di recare sollievo ai poveri o meno abbienti, colla riforma, mitigazione o abolizione di alcuna tassa di consumo.

In quanto poi all'intervento dello Stato a ristoro dei bilanci dei comuni ai quali ora si vuole imporre la cessazione del provento della tassa di consumo sui farinacei, mi par proprio che non si possa dubitarne. Non trovo alcuna ragione nè giuridica, nè economica, nè morale, per cui si possa disconoscere nello Stato il dovere di provvedere con mezzi propri al compimento di questa riforma.

Già lo Stato ha rinunciato a quella parte del provento del dazio consumo, che a lui spettava.

Se egli soccorre col suo bilancio quei comuni ai quali viene ora a mancare troppa parte delle loro entrate, non fa che il suo dovere: accade sotto forma di concorso, da sostenersi nella parte passiva del bilancio, quel che accadde già nella parte attiva, in forma di diminuzione d'entrata.

Sarebbe poi curioso, che le conseguenze di una riforma tributaria, imposta ai comuni dallo Stato, dovessè essere sostenuta dai comuni; e allora quale è il benefizio che lo Stato recherebbe in adempimento delle sue promesse?

A questo proposito ieri sentii alcune considerazioni, che spero gli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro abbiano preso in quella benevola considerazione che meritano.

Vi sono dei comuni precursori, i quali benchè le condizioni dei loro bilanci strettamente esaminate non lo permettessero hanno abolito il dazio consumo comunale, dopo che era stato abolito il governativo. Ora ad essi non devesi avere alcun riguardo?

Essi debbono sostenere gli effetti della riforma, che in loro ebbe il merito della spontaneità, senza partecipare menomamente a quelle provvidenze che largamente si stabiliscono per i comuni ai quali la riforma è ora imposta?

Io non faccio alcuna proposta; ma le considerazioni dell'onor. Saladini rispondono a così alti concetti, si ispirano a così profonde e reali considerazioni di equità, che io amo sperare che l'onor. ministro delle finanze e l'onor. ministro del tesoro potranno trovar modo, di dare a quelle raccomandazioni una qualche soddisfazione, la più larga possibile.

E adesso veniamo alla terza parte del progetto di legge, quella che riguarda le tasse sugli affari e il trapasso di proprietà per donazione o successione.

Questo è veramente il centro a cui si rivolgono tutte le obbiezioni; e forse, se non c'era la terza parte, le altre due sarebbero passate liscie.

Comincio dall'osservare un fenomeno curioso: si chiama, questa terza parte, soltanto legge d'aggravio, mentre invece vi sono anche degli sgravi e non pochi.

Nessuno ne ha parlato; ma si scorge facil-

mente, leggendo l'allegato, che tanto per i contratti quanto per le successioni vi sono esenzioni ed agevolazioni abbastanza larghe. Giova a tutti indistintamente la rateazione in più anni del pagamento della tassa; vi sono poi agevolazioni fatte specialmente ai poveri, i quali non trovano facilmente una voce per esprimere il loro sentimento e per dirvi « grazie ».

Basti il dir questo; che per essa si rende più equa la deduzione delle passività da tutte le sostenze ereditarie; che per essa tutti i contratti colonici della specie indicata dalla legge, da oggi in poi saranno esentati da tassa. Per esempio, tutti i contratti che si fanno nella mia regione, dove i campi sono coltivati con contratti a mezzadria, ne anderanno esenti. Invece da nessuno degli oratori avversari alla legge si è riconosciuto che qui ci sia anche attenuazione od esenzione di tassa, ma si è parlato soltanto di aggravi.

E questi aggravi sono di due specie: l'una riguarda la tassa di circolazione sulle azioni e sulle obbligazioni al portatore, l'altra è la tassa così detta progressiva sulle successioni; e uso pensatamente questa espressione, perchè più che progressiva questa dovrebbe chiamarsi imposta graduale; e ha preso questo aspetto con certezza, ma senza contraddire alla proposta ministeriale, per un emendamento opportunamente introdotto nella Camera dei deputati pel quale quella scala ascendente di tassa fu dichiarata applicabile per quote o rate successive.

Giova parlar chiaro, mettere le cose in evidenza; perchè il giudizio poi sia più sicuro.

Cominciamo pertanto della tassa di circolazione sui titoli delle Società anonime, siano azioni od obbligazioni.

Si dice in contrario: ma voi volete uccidere le Società anonime; volete impedire per mezzo di una tassa che si abbiano i mezzi di traforare il Gottardo, il Cenisio, il Sempione, di tagliare l'istmo di Suez, e di fare tante altre grandiose intraprese. Ma nessuno si è mai sognato questo! E l'arte rettorica non si elevò mai a maggiore iperbole.

Sicuramente l'inno che fu recitato per esaltare gli effetti dell'opera delle Società anonime nei tempi nostri ha stupendo riscontro nei fatti, ed ha un'eco anche nell'animo mio. Ma come mai l'essere l'azione, o l'obbligazione della Società anonima nominativa anzichè al portatore, nuoce alla Società stessa, impedisce la sua esplicazione, il suo largo funzionamento?

Il Codice commerciale questi titoli delle Società anonime li ammette tanto se al portatore che nominativi, rimanendo pur sempre Società anonime. Se a voi giova l'aver le azioni al portatore, anzichè nominative, pagate quella piccola tassa di più, che infine non è molto, come vedete, perchè è di un terzo soltanto. Sulla base attuale della tassa di circolazione sulle azioni ed obbligazioni, quella sulle nominative sarà dell'uno e ottanta per mille; mentre quella sulle azioni e obbligazioni al portatore sarà di due e quaranta per mille. Guardate quale è in realità la gravità maggiore che ne viene sui titoli al portatore; e chiunque poi la può sempre evitare convertendo i suoi titoli in nominativi.

Una delle ragioni fondamentali per cui s'imporrebbe questa tassa lievamente differenziale è, che questi titoli al portatore troppo facilmente sfuggono alla tassa di successione. Ma la Banca d'Italia, il più grande istituto di credito del Regno, non ha tutte le sue azioni nominative? E ciò per disposizione di legge. Credo che sia altrettanto delle azioni delle Società ferroviarie...

Voci. No, no...

FINALI... non lo aveva affermato, ma ben possono essere nominative, perchè nessuna legge o statuto vieta che lo siano. In qualunque caso poi dato, anche, che la forma di azioni o di obbligazioni nominative, che non è obbligatoria, ma che dipende dalla volontà del possessore, dovesse arrecare qualche intralcio, questo intralcio riguarderebbe solo le speculazioni di Borsa, verso le quali non credo che il Senato voglia essere soverchiamente tenero. (*Approvazioni*).

La questione più grave, direi la questione capitale, è quella che riguarda la tassa sulle successioni; e che, amo ripeterlo, è propriamente graduale, non progressiva.

Prego i miei onorevoli colleghi di accordarmi su questo punto una indulgente attenzione, perchè sono troppo autorevoli le opinioni che si sono manifestate in senso contrario; prego in ispecie il senatore Boccardo di concedere in questo argomento a me, pur tanto minore, un poco di quella indulgenza che egli usò verso Terenzio Mamiani, che nell'ultimo suo libro, e

quasi testamento politico: *Dei proletari e del capitale*, si mostrò favorevole alla imposta progressiva.

Questa della imposta progressiva non è una questione che si sia studiata oggi, ma è questione che si presenta al vestibolo della scienza economica; e chiunque sia mediocremente od anche superficialmente versato nell' economia politica dev' esser venuto qui con una opinione formata, e non ha avuto bisogno di formarsela occasionalmente per lo studio di questo progetto di legge.

Io confesso che, per insufficienza di studî e di erudizione storica, non posso affermare se e come l' imposta progressiva fosse nella repubblica di Firenze o in altra delle nostre repubbliche; ma so che essa si affaccia, forse per la prima volta nei libri di Montesquieu, dal quale, meglio che dal Guicciardini, citato dall'onorevole Boccardo, si possono ricavare consigli pel governo democratico degli Stati.

Di Adamo Smith, il fondatore, il creatore della scienza economica, è inutile parlare; perchè tanta è l' autorità del nome suo, che le due scuole hanno preteso appropriarsi la sua opinione in favore. Ma Bentham fu favorevole all' imposta progressiva, e Stuart Mill, che fu nostro contemporaneo, ed ora disgraziatamente non lo è più, le è stato favorevole, benchè limitatamente alla imposta sulle successioni, che è appunto quella di cui si tratta.

Giovambattista Say l'introduttore del sistema economico Smittiano in Francia, il capo della scuola economica ortodossa in Francia, non fu apertamente, assolutamente favorevole all' imposta progressiva?

E non è altrettanto del Garnier, il divulgatore di quelle dottrine in un' infinità di libri e di scritti?

Degli scrittori italiani meno recenti, voglio ricordare per la grandezza del nome Pellegrino Rossi; e per essere stato membro di questo nostro Senato, Antonio Ciccone; il quale mette innanzi la dottrina dell' imposta progressiva quasi senza discuterla, tanto gli pare confacente alla ragione e natura delle cose.

E dei recenti e contemporanei nostri scrittori, la gran maggioranza, e me ne appello allo stesso onor. Boccardo, non è forse favorevole all' imposta progressiva, non ostante la molta e continua influenza esercitata da Girolamo Boccardo e coll' insegnamento e cogli scritti in senso contrario?

In Germania poi si può dire che non solo la maggioranza degli scrittori economisti sia favorevole, ma la generalità è tale, che la teoria della imposta progressiva più non vi si discute, ma soltanto si espone.

Il fondamento della imposta progressiva è questo, che l' importanza relativa dei servigi, che lo Stato rende ad una persona, va crescendo col crescere della sua ricchezza; e che d' altra parte col crescere della ricchezza scema l' intensità dei sacrifici, che deve fare colui che è chiamato a soddisfare l' imposta.

Il senatore Boccardo opponeva che l' imposta progressiva, una volta introdotta, diventa irrefrenabile e conduce alla spogliazione. Ma bisogna presupporre un Governo incivile e barbaro, ed un tempo, in cui ogni buon principio sia sovvertito. Ora pel caso che avvenisse un cataclisma di questa fatta, che io non temo, è inutile occuparsi di principî più o meno corretti o prudenti di Governo, e di legislazione civile e finanziaria. Invece io credo che l' imposta progressiva, o meglio graduale, ad un certo punto debba necessariamente fermarsi; perchè arrivati ad un certo punto di ricchezza, non vi è più al di là nè accrescimento nell' importanza dei servigi, nè accrescimento nella intensità dei sacrifici, che occorrono per soddisfare il debito verso lo Stato.

Fra gli scrittori contemporanei francesi, quegli che più acremente, più apertamente, e qualche volta più violentemente, si opponga alla imposta progressiva è il Leroy Beaulieu. Ma i lettori delle opere di quell' insigne scienziato pare che abbiano dimenticato, o vogliano dimenticare, che, dopo aver lungamente parlato contro l'imposta progressiva sulla rendita, dichiara nettamente, che fa una eccezione per l' imposta sulle eredità e sulle successioni.

E questa opinione di Leroy Beaulieu mostra quanto elevato e intuitivo fosse l' ingegno di Camillo Cavour, il quale per tre volte nel Parlamento subalpino trattò della imposta progressiva, arrivando finalmente alla conclusione, che egli, dopo averci pensato e ripensato (e il pensiero di Cavour ed il suo studio valeva quello di molti uomini uniti insieme) egli contro l'imposta progressiva non aveva trovato che un solo argomento; vale a dire che l' imposta

progressiva faceva ostacolo al formarsi del capitale.

Dunque secondo l'opinione di Cavour, la sua opposizione all'imposta progressiva riguardava la sua applicazione alla rendita, non alla eredità, perchè in questa non c'è capitale in formazione, bensì un capitale già formato. (*Approvazioni*).

Ma si è fatta anche un'obbiezione che impensierisce e spaventa, si dice: Dimenticate voi l'art. 25 dello Statuto? Volete violarlo? Esso dice: « Tutti i regnicoli indistintamente contribuiscono nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato ». E va bene.

Mi sia lecito preliminarmente osservare, che anche colla progressione o graduazione, l'imposta resta proporzionale alla ricchezza, o, come lo Statuto dice, agli averi; quest'articolo, inteso sopratutto a stabilire che tutti, persone individue ed enti morali dovevano pagare le imposte e i tributi, non è la prima volta che si discute; fu discusso già nel Parlamento subalpino, nel quale il senatore Carlo Ignazio Giulio, del quale il nostro presidente potrebbe dire quanta fosse la sapienza e la dottrina e la reputazione, e quante le civili virtù, dimostrò che l'imposta progressiva avrebbe offeso l'art. 25 dello Statuto, che stabilisce la proporzionalità dell'imposta, solo nel caso che la sua progressione fosse stata più rapida di quella della rendita. E all'imposta progressiva fu favorevole Matteo Pescatore, che avemmo collega fino al 1879, la cui autorità è grande tra i cultori delle scienze giuridiche.

In verità, le critiche più fiere, anzichè contro la progressività dell'imposta stanno, a mio avviso, contro il punto di partenza, il quale non si può disconoscere che sia troppo elevato. Ciò risulta in ispecie dai discorsi degli onor. Colombo e Vitelleschi, il quale ha contrapposto a quella che per noi si propone, la progressione già adottata dalla legge inglese; ma io potrei facilmente dimostrargli, che la nostra scala progressiva è incomparabilmente meno alta dell'inglese. Non diamo alla progressione o graduazione colpe che non ha; se l'imposta fosse all'inizio, per esempio, dell'1 per cento, anche colla progressione al sestuplo si eleverebbe al 6 per cento; ma coll'imposta iniziale all'8 o 9 per cento, soltanto col raddoppiamento la tassa va ad enorme altezza.

Ma questa questione non è oggi che si doveva fare, sibbene in occasione degli ultimi provvedimenti finanziari, quando, senza opposizione e quasi senza discussione qui in Senato, l'imposta normale fu portata all'8 e mezzo, al 12, al 15 per cento, secondo le categorie e i gradi: dessa meno si può fare intorno ad una progressione, la quale, tranne il caso delle successioni dirette, non eleva mai nella sua graduazione l'imposta oltre un quarto, un terzo o la metà della normale. Per le successioni in linea retta, se a due milioni di quota la tassa raddoppierà, fino a cinquantamila sarà attenuata, e fino a 250,000 lievemente accresciuta: fra coniugi, fra fratelli e sorelle un aumento alquanto sensibile non comincierà che al mezzo milione. E potrei proseguire cogli esempi.

Ma è vero che la progressione dell'imposta sia cosa enorme, spaventevole, mai più vista in Italia?

Come mai? Nel 1866, molti presenti possono ricordarlo, il prestito forzoso nazionale non fu stabilito sopra una base progressiva e regressiva?

Il prestito, normalmente, aveva una quota del 20 per cento, ed i contribuenti erano divisi in otto classi: una, la più numerosa, al basso esente dalla imposta, delle altre sette, la media pagava il 20, le tre inferiori pagavano 8, 12, 16 per cento, e le tre superiori 24, 28 e 32; quindi fu stabilito il prestito in modo che, mentre l'infima classe pagava l'8 per cento, la classe più alta fu obbligata a pagare il 32 per cento del reddito.

E non mi ricordo io, che pure ebbi l'incarico di mettere in esecuzione quella legge, non mi ricordo che alcuno sollevasse querela, e si accusasse il decreto Reale fatto, a proposta di Antonio Scialoja decoro delle scienze e del Senato, con pieni poteri, di avere violato uno dei principî fondamentali dello statuto del Regno.

Lo ammetteva anche l'onor. Boccardo, che vi sono leggi nostre nelle quali il principio della proporzionalità non è osservato. Fa onore a lui, al suo acume, alla sua lealtà di pensatore l'aver dichiarato questo al Senato; ma egli ha parlato sopratutto del sale e delle farine, le cui tasse, secondo lui, ed a ragione, stanno rispetto ai consumatori in una scala inversa alla rispettiva rendita, e alla rispettiva fortuna.

Egli ha fatto per questo una dimostrazione

scientifica, io ne farò una più semplice, ma molto chiara.

La tassa attuale del dazio consumo non ha dessa una tariffa che varia da una ad altra classe dei Comuni?

Le tasse non si raddoppiano per lo stesso genere dalla 4ª alla 1ª classe?

Non si paga nella 1ª per un ettolitro di vino o per un quintale di carne il doppio di quello che si paga nella 4ª classe per un ettolitro di vino e per un quintale di carne che pure hanno lo stesso valore?

Vi è poi la tassa fissa di bollo, la quale per alcune specie di affari ha unita la tassa di registro. Naturalmente il gravame di questa tassa fissa sta in ragione inversa dell'importanza dell'atto a cui la tassa stessa si applica. Se per un affare di 100 lire applicate la stessa tassa che per l'affare di 1000 lire, è evidente che il contraente per 1000 lire ha avuto minore aggravio dell'altro.

E poi, l'ho accennato in principio di questo mio discorso, non abbiamo già l'imposta di ricchezza mobile relativa alle rendite dei capitali, compresa nella categoria *A*, che è del 15 o del 20 per cento secondo la natura non della rendita, ma secondo la natura e la qualità del debitore?

Io quindi credo che ingiustamente si apponga l'art. 25 dello Statuto a questa riforma. (*Approvazioni*).

Vi è un ben noto professore dell'Università di Bologna che scrisse un'opera espressamente contro l'imposta progressiva.

Io non conosceva il libro; l'ho conosciuto per le parole che a me disse di lode l'onor. Boccardo, i cui consigli seguo sempre, o quasi sempre, benchè questa volta mi trovi ad essere di parere contrario. (*Ilarità*).

In questo libro che non ha altro titolo che *L'imposta progressiva*, e che è contrario recisamente ad essa, sentite cosa si dice a proposito dell'art. 25 dello Statuto:

« Importa infatti avvertire che un'imposta la quale colpisca a scaglioni » appunto come quella proposta dall'onor. Carcano « con percentuali sempre più alte, i redditi e i capitali successivamente maggiori non costituisce a rigore il sistema dell'imposta progressiva ». E poi « non si può dunque riconoscere nel sistema che fa progredire la proporzione dell'imposta con l'entità parziale dei redditi complessivi, un'aperta violazione all'art. 25 dello Statuto ».

Questa è una dottrina consegnata nel libro del prof. Martello, che scrisse contro l'imposta progressiva in Italia; il quale esclude che l'imposta, stabilita nel modo che ci è proposto, offenda l'art. 25 dello Statuto.

Ormai l'imposta graduale o progressiva dai libri dei filosofi e degli economisti è da un pezzo passata nella legislazione dei popoli civili, in corrispondenza allo svolgimento dei concetti moderni politici ed economici sull'ordinamento della società.

Si può bensì non approvarla, ma non si può senza iperbolica esagerazione, senza uno sforzo di fantasia gridare contr'essa al finimondo, al sovvertimento dei fondamenti del viver civile, politico e sociale.

Si debbono poi tener presenti le legislazioni degli altri Stati. La tassa progressiva sulla rendita è in Olanda, è in tutti, o quasi tutti, gli Stati Germanici, è nei regni Scandinavi, è in Austria-Ungheria, è nei Cantoni Svizzeri. La Repubblica di Francia e il Regno Unito della Gran Bretagna, se non hanno la tassa progressiva sulla rendita, l'hanno sulle successioni. Ma dunque, come si viene avanti con lo spauracchio dell'ignoto e perfino dell'anarchia? Ci vuole una buona dose di ardita fantasia, io diceva, per parlare d'anarchia a proposito di imposta progressiva!

In genere si può deplorare la gravezza delle imposte; ma auguriamoci, e lo raccomando all'onorevole ministro delle finanze e al suo collega del tesoro, che si trovi modo di temperarla, così per questo come per tanti altri rami. Così pei contratti vi sarebbero da introdurre molti temperamenti di tasse, anche per non eccitare della povera gente a fare delle simulazioni o delle dissimulazioni, per sfuggire ad imposte troppo gravose.

Si può anche deplorare - e lo ha fatto specialmente l'onor. Colombo - che s'introduca tanta novità nella nostra legislazione con una previsione di così piccolo risultato.

Io in particolar modo - e lo sanno i miei colleghi della Commissione di finanza - avrei voluto che proprio non venisse fuori quell'organismo nuovo, per l'estimazione dei beni rustici ed urbani, che si vedrà alla pratica quanto costerà, seppure non vi si dovrà rinunziare, per-

chè non riuscirà a nulla. Riuscendo, avremo due catasti, una per l'imposta fondiaria, l'altro per la tassa sugli affari e sulle successioni.

Apposite Commissioni devono con metodi arbitrari stabilire ufficialmente il valore medio degli stabili che cadono in contrattazione; mentre nei contratti non si tratta di media, ma di apprezzamenti singolari per ogni stabile; e non è escluso che il proprietario si risolva a vendere sotto il valore, pur di non restare con un debito.

Nel propugnare che fosse abbandonato quel concetto, mi trovai solo o quasi solo nella Commissione di finanza; e in Senato non ho avuto il piacere di sentire favorevole a quell'idea altri che il mio amico Massarani, col quale mi compiaccio assai in questo argomento, come in tanti altri, anche non finanziari, di andar d'accordo.

Concludo. Il sistema di tassazione che ora apertamente si applicherebbe, ci farà entrare nelle condizioni dei popoli più civili rispetto all'ordinamento tributario; non offende alcun diritto o alcun principio, non osta alla prosperità e alla pubblica ricchezza, non impedisce il movimento e il progresso economico.

Si è parlato di ponderose questioni che agitano, di pericoli che minacciano la società; ma questa non è condizione propria dell'Italia; questa è una condizione universale, che si manifesta specialmente là dove maggiore è il progresso civile, politico ed economico.

Per ciò credo, che sia sapienza di Governo, studiare di continuo quei provvedimenti, che possano rendere meno aspre le inevitabili disuguaglianze delle ricchezze e delle fortune. (*Approvazioni vivissime e generali. Molti senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. Al punto in cui siamo e dopo una così dotta, ampia ed elevata discussione, degna veramente di questo alto Consesso, un nuovo discorso sarebbe inutile o superfluo.

Io quindi parlerò colla maggior brevità, principalmente per dichiarare le ragioni del mio voto, e persuaso fin da ora, che voi tutti, onorevoli colleghi, riterrete che io parlo non per odio di altrui, ma per ver dire, o almeno per dire ciò che a me sembra il vero. I pochi, o molti che mi conoscono, sanno che io, liberale moderato sempre, non fui mai acciecato da partigiane e faziose passioni; e lo stesso onor. Zanardelli forse non ha dimenticato che nell'altro ramo del Parlamento nei vari e non brevi periodi durante i quali egli resse con tanta competenza e con tanta meritata lode il Ministero di grazia e giustizia, fui tra i più modesti, ma pur tra i più convinti sostenitori di alcune di quelle riforme che hanno reso il suo nome caro e rispettato in Italia.

Non lo nascondo, o signori, io non solo speravo ma ero quasi sicuro che l'onor. Zanardelli, chiamato dalla fiducia della Corona al governo del nostro paese in un momento in cui le condizioni del bilancio nazionale erano finalmente davvero migliorate, avrebbe adoperata tutta la sua grande autorità per consolidare e rendere duratura la migliorata nostra posizione finanziaria, frenando da una parte le impazienze, sia pure giustissime, di coloro che vogliono che subito si metta mano ad opere di indiscutibile utilità pubblica, e dall'altra preparando coi suoi valorosi colleghi, Carcano e Di-Broglio, una vera e completa riforma organica del sistema tributario, riforma che, siamo giusti, non si poteva compiere se non quando si fosse raggiunto quel confortante stato di cose che fu lucidamente e coscienziosamente esposto dal ministro del tesoro nella sua esposizione finanziaria.

Che cosa ha fatto invece il Ministero? Io non metto in dubbio le sue buone intenzioni: non dico che la legge che esso ci ha presentato sia soltanto una legge politica, come affermò il senatore Vitelleschi; ma dico che il Ministero, dopo di avere nel passato anno preparato una riforma più larga della legge sul dazio di consumo e sui modi della sua riscossione, non poteva e non doveva limitarsi ai piccoli sgravi, che ora propone, perchè (ha ragione il senatore Finali) non è sapienza di Stato pascere il popolo di frasche e di fraschette.

Nel passato anno si era lasciato sperare alle popolazioni una riforma, onorevole Vacchelli, ben più ambìta e più attesa di questa che oggi discutiamo, l'abolizione, cioè, della cinta daziaria nei comuni chiusi; la distruzione dell'odiato casotto daziario. I comuni si affrettarono a deliberare l'una e l'altra cosa, e in un comune della mia provincia, in quello di Altamura, trovandosi sciolto il Consiglio comunale, il com-

missario regio, che era un consigliere di prefettura, mentre si accingeva, com' era suo dovere, a dare in appalto il dazio, d' un tratto si arrestò; e nella relazione da lui letta al ricostituito Consiglio disse queste parole: « Nel marzo mi accingevo all' appalto, col quale si sarebbe anche risoluta la questione del personale; se non che dovetti far sosta innanzi al progetto legislativo per l' abolizione delle cinte daziarie nei comuni di terza e quarta categoria con generosa iniziativa presentato dal Governo del Re nel nobile intento di alleviare le condizioni dei meno abbienti e d' iniziare un' êra novella riparatrice di abusi, ecc., ecc. ».

Il nuovo Consiglio, venuto su con le migliori intenzioni del mondo e col programma dell'abolizione della cinta daziaria e del dazio sui cereali, si affrettò immediatamente a prendere le analoghe deliberazioni, ma le sue deliberazioni non furono approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in vista delle disastrose conseguenze finanziarie che ne sarebbero derivate al comune. Allora si temettero gravissimi disordini, e l'autorità comunale per iscongiurarli, si rivolse all' autorità tutoria supplicandola di sopprimere almeno dalla tariffa del dazio le voci « uva e mosto ».

La Giunta provinciale aderì, e i temuti e minacciati disordini furono allora in fatto evitati. Imperocchè, onorevoli colleghi, in quel comune come in molti altri del mezzogiorno d' Italia il contadino, se riesce a trovar lavoro, riesce anche a sfamare sè e la propria famiglia pagando il pane qualche centesimo di più; ma il contadino in quei comuni non si rassegna alle vessazioni degli agenti finanziari; si ribella alla vista degli agenti medesimi i quali talvolta arrivano a perquisire e a rovistare financo le sgualcite vesti delle povere donne.

Dunque, dopo di avere annunziata e promessa l'abolizione della cinta daziaria, a questo dovevate innanzi tutto provvedere; ed io spero che il Governo presieduto dall'onorevole Zanardelli vi provvederà al più presto, se vorrà evitare fatti dolorosissimi.

I Borboni di Napoli, o signori, quando si accorgevano che i popoli soggetti, accorati dalla mala signoria, cercavano di mettersi d'accordo e si accingevano a tumultuare od insorgere, riuscivano subito a rompere ogni accordo ricorrendo ad una specie di legge agraria, la legge sulla ripartizione dei demani comunali. Quella legge il Borbone la lasciava dormire in tempi normali e tranquilli; la rimetteva in vigore alle occorrenze. Così le plebi, distaccandosi dagli abbienti, insorgevano contro di essi; si verificava una vera lotta di classi, ed il Borbone, dopo di averla promossa, ripigliava placidamente i sonni per poco interrotti e turbati.

Prima dell'entrata maravigliosa del generale Garibaldi in Napoli, e proprio ne' giorni in cui Potenza prima, e poscia la mia Altamura insorgevano proclamando il Governo provvisorio in nome di Re Vittorio Emanuele, nella vicina città di Matera, capoluogo del circondario omonimo, avveniva una scena selvaggia di sangue, il cui il solo ricordo, dopo 42 anni, mi fa rabbrividire. Un gentiluomo onesto, antico liberale, rispettato da tutti, e fino a quel tempo idolo della popolazione, fu da una plebe cieca e briaca trascinato sulla pubblica piazza, legato sopra una sedia e finito a colpi di scure e di accetta. Questo benemerito cittadino, o signori, era il padre di un nostro collega, era Francesco Gattini, padre del senatore conte Giuseppe Gattini.

Che cosa aveva egli fatto? Nulla; per tutta la sua vita, lo ripeto, era stato l' idolo della sua città; ma i seguaci dei Borboni, vedendo in quel momento che i popoli insorgevano aspirando a libertà, credettero (erano i figli e i nepoti dei sanfedisti) di poter arrestare la marcia gloriosa e trionfale di Giuseppe Garibaldi, rinnovando le stragi del 1799.

Quell' infelice fu barbaramente trucidato non perchè possessore di terre demaniali, ma perchè era liberale, perchè fu detto e ripetuto che era custode di documenti comprovanti la demanialità delle terre possedute dagli altri signori del luogo. Bastò che in sua casa non si trovasse neppur uno degli immaginari documenti, perchè egli facesse quella fine miseranda.

Ora, o signori, volete voi alla questione demaniale, non ancora sventuratamente risoluta del tutto, aggiungere anche la questione della cinta daziaria?

Io spero di no, anzi sono certo che la questione della cinta daziaria sarà presto da voi risoluta, e poichè io non faccio un discorso puramente teorico, il Senato mi permetterà che accenni ancora ad un altro fatto che dimostrerà

a quali conseguenze si potrà arrivare se i casotti daziari non saranno distrutti.

Nell'ottobre del passato anno, quando si temevano i disordini di cui ho fatto cenno, in Altamura si trovavano due vostri colleghi, il senatore Melodia ed il senatore Serena che ha l'onore di parlarvi.

Se si fosse abolito tutto il dazio, questi due vostri colleghi ne avrebbero goduto come tutti gli altri cittadini: se si fosse soltanto dichiarato aperto il comune chiuso, questi vostri due colleghi ne avrebbero goduto più degli altri, perchè essi, consumando il prodotto delle loro terre, potevano esimersi dal pagamento del dazio sulla minuta vendita. È cosa evidente, mi pare. Eppure, signori, il sottoprefetto di Altamura avvisò il senatore Melodia e me di aver fatto in quei giorni guardare le nostre case dai carabinieri reali e di aver preso altri provvedimenti a tutela della nostra personale sicurezza. Perchè? voi mi domanderete? Perchè, non più i seguaci dei Borboni, ma i seguaci di quegli apostoli, i quali credono di poter fare ritornare l'età dell'oro eccitando l'odio di classe, avevano susurrato alle orecchie dei nostri poveri contadini proprio le testuali parole, che io mi limito a tradurre dal dialetto: « Voi non riuscirete a nulla, fino a quando non vi sbarazzerete dei senatori Serena e Melodia, *i quali consigliano a Sua Maestà il Re di non abolire il dazio di consumo!* » (*Ilarità e commenti*).

Non ridete, o signori, son cose da piangere e non da ridere!

Lo so, quei contadini ripetevano inconsciamente parole che avevano udito; ma quei poveri contadini anche inconsciamente potrebbero costringervi un giorno o l'altro a radiare, contro la vostra volontà, lo spero, i nomi dei due vostri colleghi dall'elenco dei senatori.

Io confido che il Governo tenendo in serio conto quello che ho detto, provvederà a tempo opportuno; altrimenti, onorevole Giolitti, aspettatevi di vedermi nell'autunno di ogni anno supplice alla vostra porta ad implorare la vostra protezione e quella dei vostri funzionari per me e per la mia famiglia. Spero che per lunghi anni possiate essere in grado di accordarmi questa protezione, che in ogni modo non potreste negarmi, perchè, in fin de' conti, onorevole Giolitti, io, il senatore Melodia, il senatore Visocchi e quanti siamo qui che desideriamo vivamente l'abolizione della cinta daziaria, non l'abbiamo mai promessa, non l'abbiamo mai neppure lasciata sperare ai nostri concittadini e ai cittadini degli altri Comuni chiusi del Regno d'Italia.

Vedremmo con piacere abolite tante barriere; ma chi ha fatto la promessa di abolirle, ha l'obbligo di mantenerla.

Passando ora a parlare più specialmente delle varie parti della presente legge, il senatore Finali parmi che abbia detto che essa è paragonabile ad un carro con tre ruote. Veramente sarebbero quattro le ruote, e cioè polveri piriche, sgravio sui cereali, aumento sulla tassa di successione e tassa sulla circolazione. Lasciando da parte la ruota delle polveri piriche perchè tutti siamo persuasi che il proposto rimaneggiamento della tassa che le colpisce non potrà produrre uno scoppio veramente pericoloso, e passando subito allo sgravio sui farinacei, non ripeterò quello che già è stato detto e ripetuto e di cui credo siano convinti gli stessi ministri proponenti, cioè che esso non produrrà alcun effetto benefico. Il provvedimento è inefficace, lascierà il tempo che trova, ed il prezzo del pane non diminuirà.

Con tutto ciò, poichè in sostanza si tratta di completare la legge del 1894, poichè si tratta di cosa di evidente giustizia, io voterei questo piccolo sgravio sui farinacei se non si risolvesse in aggravio per il bilancio dello Stato ed anche dei bilanci dei comuni i quali dovranno necessariamente aggravare la proprietà fondiaria per provvedere ai due o tre decimi del dazio consumo sui farinacei che restano a loro carico.

Ora, dico la verità, io rinunzio al piccolo benefizio che ci si propone se per esso debbo vedere aggravato il bilancio dello Stato e quello dei comuni.

Quanto poi alla tassa di circolazione e a quella sulle successioni, dirò francamente che a me pare che il discorso testè pronunciato dall'illustre senatore Finali non sia riuscito a combattere trionfalmente le cose dette con tanta dottrina dall'esimio senatore Boccardo, che io ebbi sempre a mio maestre, ed ora ho l'alto onore di avere a collega nel Consiglio di Stato e nel Senato.

La tassa di circolazione, è stato detto e dimostrato, impedirà l'aumento del capitale, e

lo impedirà proprio nel momento in cui nelle pubbliche conferenze, nei libri che si pubblicano, negli articoli dei giornali si dice e si ripete che le principali città d'Italia debbono diventare città industriali.

Quando alle grandi imprese non possono agevolmente partecipare i piccoli capitali, non si crea la grande industria, e la grande industria è la vera madre del lavoro, il quale per essere proficuo e duraturo non può essere, checchè ne pensino i seguaci di una scuola ora in moda, non può essere in antagonismo e in lotta col capitale.

Non posso poi votare la tassa di successione non solo per le ragioni dette dagli illustri oratori che mi hanno preceduto, ma anche perchè con l'aumento delle tasse di successione si viene ad aumentare il malcontento dei poveri piccoli proprietari di tutta Italia. Sono 42 anni che siamo uniti ma non ci conosciamo ancora, o signori! Si crede dappertutto che l'Italia meridionale sia una vastissima estensione di terra suddivisa in un centinaio di latifondi, e si conchiude col dire: colpiamo questi latifondi, che fin dai tempi degli antichi Romani furono la causa della rovina d'Italia.

No, signori, i latifondi furono colpiti dal Codice Napoleone, che in quasi 100 anni con l'abolizione dei maiorascati e dei fidecommissi ha prodotto i suoi effetti, ed è riuscito a frazionare la proprietà.

L'onorevole Carcano, a cui vedo prendere degli appunti, forse pensa in questo momento alla sua regione, dove la proprietà è frazionata, dove non vi ha forse un contadino che non possieda una pertica di terreno migliorata con la coltura intensiva. Ebbene, per quella pertica di terreno, che ha un valore superiore alle 300 lire, i sei o sette figliuoli del contadino dovranno pagare la tassa di successione! Così, quando verrà a morte il proletario della bassa Italia, a cui avete dato un ettare di terreno demaniale, da lui trasformato col sudore della propria fronte, i suoi figliuoli dovranno pagare la tassa di successione!

Ma con ciò voi non colpirete i fantastici latifondi di cui molti parlano; verrete a colpire i meno abbienti, aumenterete il malcontento e col malcontento le file di coloro che vogliono distrutto l'attuale ordine di cose.

Ho detto di voler parlare brevemente e mi affretto a concludere.

Ieri l'onor. Vitelleschi diceva: se io fossi il Ministero renderei al Senato il servizio di ritirar questa legge: se io fossi il Senato, renderei questo servigio al Ministero suo malgrado. Io invece vorrei avere quell'autorità che sventuratamente non ho, per persuadere Senato e Ministero a mettersi d'accordo e sospendere d'accordo la discussione di questa legge, dopo però una solenne e formale promessa da parte del Ministero che alla prossima ripresa dei lavori parlamentari presenterà una completa riforma organica e razionale del nostro sistema tributario, e non già un altro di quei tanti piccoli espedienti a base di ritocchi, dei quali ieri parlava il senatore Casana.

Voi, o signori del Ministero, potete giovarvi di tutti gli studi fatti da gran tempo nei due rami del Parlamento sulla riforma dei tributi locali; voi avete quella competenza che vi permette di affrontare e di risolvere l'arduo problema, e oltre a tutto ciò voi vi trovate al potere in un momento eccezionalmente favorevole. La rendita alla pari, il cambio ridotto quasi a niente, le condizioni del mercato europeo, tutto vi consiglia a fare e a far presto. Non vi fate sfuggire la favorevole occasione, afferratela anzi per i capelli, perchè non vi sfugga.

Onorevole Zanardelli, mi conoscete da gran tempo e sapete che parlo col cuore. Presentate subito al Parlamento la legge veramente organica che il paese reclama ed aspetta, e sia vostro, tutto vostro, il grande merito di aver potuto finalmente provare coi fatti che la finanza italiana non è più: « simigliante a quella inferma - che non può trovar posa in sulle piume - e con dar volta suo dolore scherma ». (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Luigi.

ROSSI LUIGI. Al punto a cui è giunta la discussione, io crederei di mancare di rispetto al Senato se mi proponessi d'intrattenerlo più che per pochi minuti.

L'argomento è noto e si discute da assai tempo nel paese in un terreno anche più vasto, già è stato trattato dall'altro ramo del Parlamento, e si dibatte da una settimana in questa stessa assemblea.

Non dunque è più lecita una dimostrazione,

ma soltanto una enunciazione della tesi nella quale si crede. Onde io sarò assai breve e mi limiterò ad alcune osservazioni sui punti essenziali in un rapido esame del tema che ci occupa.

Ho ascoltato con doverosa attenzione, e qualche volta anche con vera ammirazione, i discorsi degli oratori che mi hanno preceduto.

Molte furono le obbiezioni, non tutte conformi però; tanto che con essi non si saprebbe in qual modo mettere insieme qualche cosa da opporre in modo concreto al progetto del Governo.

Radicalmente contrarii a qualunque provvedimento si sono mostrati autorevolissimi colleghi come l'onor. Massarani, l'onor. Boccardo, l'onor. Vitelleschi.

Essi hanno combattuto gli sgravi, perchè non avrebbero pratica efficacia, e turberebbero il trattamento fatto ai comuni.

Hanno combattuto la imposta progressiva come antistatutaria, ingiusta, arbitraria ed esiziale all'economia del paese. Hanno infine combattuto le disposizioni che concernano i titoli al portatore, come quelle che vanno a ferire a morte, si disse, le Società anonime.

Contrario è stato pure ieri l'onor. Visocchi, il quale ha detto che, mentre la legge si prefigge due ottimi scopi, quello di sgravare i farinacei e di mantenere l'integrità del bilancio, non arriva però a questo duplice intento.

Contrario oggi è stato lo stesso onorevole Negri. Egli ha fatto bensì un inno, meritatissimo invero, alla persona del nostro amico, l'onorevole Zanardelli; ma quanto alla legge si è mostrato decisamente nemico. Contrario or ora anche l'onorevole Serena, e prima di lui l'onor. Colombo, il quale, mentre si adattava a votare gli sgravi, dichiarava però di non poter votare l'art. 3 della legge. Favorevole ieri l'altro l'onor. Saladini, e favorevole oggi, con l'alta autorità che gli viene dal nome e dalla carriera amministrativa e parlamentare, l'onor. Finali.

Non io mi attenterò di seguire gli argomenti dei vari oratori, ciò non giovando alla discussione, e non consentendolo le mie scarse attitudini. Mi limiterò ai due punti più gravi, quelli contro i quali ha formidabilmente roteato la durlindana dell'onorevole Boccardo: l'*imposta progressiva e la tassa sui titoli al portatore.*

Non è possibile, nella parte dottrinale, essere in disaccordo con un maestro come l'onor. Boccardo, il quale ci ha usato la cortesia di richiamarci sul banchi del Senato gli insegnamenti dei nostri giovani anni. Quando egli spiegava che cosa sia *imposta* e che cosa sia *tassa*, l'una il corrispettivo d'un servizio generale, l'altra il corrispettivo d'un servizio particolare, ed il temperamento che l'accorgimento dei finanzieri ha potuto colla seconda portare alla prima, ci diceva qualche cosa che ci ringiovaniva ed allietava lo spirito.

Agli scopi dell'attuale dibattito, non giova nemmeno vedere se sia esatta la sua definizione dell'imposta progressiva.

Io, intanto, penso che nel caso concreto si tratti d'imposta *degressiva*, anzichè *progressiva*.

La *progressiva* parte dal basso per salire geometricamente *usque ad finem*. Qui invece da un punto *maximum* prestabilito si discende a un *minimum* pure determinato.

Comunque sia, per sentimento e per convinzione, obbietto su questo punto all'onorevole Boccardo le risposte dell'onorevole Finali.

Ma dove evidentemente erra l'onorevole Boccardo è nell'applicazione che ha fatto delle sue dottrine al caso in esame.

Perchè? Perchè noi ci troviamo di fronte a un sistema d'imposte che ha già ferito profondamente il concetto della proporzionalità, e adottato il sistema della progressività.

E, badate bene, della *progressività a rovescio*.

Già l'onorevole Vacchelli, un uomo che in poco dice molto, nella sua relazione scriveva precisamente così:

« Negli Stati moderni che devono così largamente ricorrere alle imposte sui consumi, la progressività di alcune tasse è un compenso alla ripartizione delle tasse sui consumi che non segue affatto la proporzione della fortuna dei contribuenti e gravitano relativamente più sopra i piccoli che sopra i grandi ».

E questo passo è stato illustrato dall'onorevole Boccardo, quando egli, agitando fra le sue mani poderose il bilancio della nazione inglese, rilevava come due terzi circa delle entrate, e cioè 60,000,000 di sterline, fossero desunte dalle tasse e dai dazi.

L'onorevole Boccardo nella sua lealtà di polemica aggiungeva: « Con ciò effettivamente si applica la progressione a rovescio, perchè col

dazio il principio della proporzionalità è ferito, in quanto che la grande paga come la piccola fortuna ».

Ora anche i bilanci dello Stato italiano, delle provincie e dei comuni, attingono largamente al dazio consumo.

Così anche in essi è ferito il principio della proporzionalità; anche in essi già vige il regime della progressività a rovescio, e, io dico, tanto più odioso in quanto che si ripercuote sopra i meno abbienti.

Allora che cosa vi è da rimproverare a quella che avete chiamata dall'alto della vostra tribuna la *reazione democratica*?

La reazione democratica nel disegno di legge non ha fatto che leggermente riparare e correggere le ingiustizie dei sistemi in vigore con un pizzico d'imposta progressiva applicata alle donazioni e alle successioni per causa di morte.

Non scendo a dettagli. Ricordo soltanto il bilancio del comune di Milano. Per tre quinti è poggiato sul dazio.

Su 25 milioni 15 sono ritratti dal dazio consumo.

Così avviene che, se nel discutere l'attuale proposta del Governo, non si prescinde, e non si deve prescindere, dalla questione di fatto e dalla vigente condizione di cose, tutto l'edifizio dottrinale dell'onor. Boccardo viene fatalmente a crollare. Viene a crollare perchè non si crea l'imposta progressiva *ex novo*, ma si corregge ed in piccola dose una progressione a rovescio che si trova già nella nostra codificazione tributaria.

Coll'argomento fondamentale cadono gli argomenti accessori.

L'onor. Boccardo diceva: badate che noi siamo già sulla mala via, perchè le private fortune diminuiscono, perchè vediamo delle persone che vivevano in una grande agiatezza ridotte a restringersi. Vediamo di non camminare su questa via disastrosa, perchè noi andiamo a sconvolgere la ricchezza nazionale.

E questo, con sua buona pace, non è vero! Non vorrei dire una parola men che rispettosa e corretta, ma non è vero; imperocchè, se vi sono le fortune che rovinano, vi sono quelle che crescono, e l'agiatezza aumenta in modo visibile.

Nomi classici che appartenevano alla vecchia e valorosa nobiltà hanno perito; ma nomi nuovi nascono, crescono e ingigantiscono nei commerci e nelle industrie, che hanno preparato col lavoro le fonti della ricchezza del presente e dell'avvenire.

D'altronde se anche questi inconvenienti fossero veri, non si potrebbe accusarne la legge vigente che è ancora allo studio davanti a noi, e non ha potuto determinare i suoi pratici effetti.

Non seguo gli onorevoli oppositori negli ulteriori argomenti che hanno affacciato contro l'imposta progressiva, quali questi: che, con essa si vada ad uccidere il capitale e che essa sia nemica del progresso. Facile sarebbe la risposta, ma per amore di brevità amo prescinderne, e spero che gli economisti della cattedra vorranno mettere al mio attivo questo delicato riserbo. Senonchè la discussione ha dilagato dal campo economico e finanziario, nel campo politico, ed ha dilagato per fatto, e lo dico a titolo d'onore, dell'onor. Vitelleschi.

L'onorevole Vitelleschi, dopo avere accettato su questo tema le parole dell'onor. Boccardo, ha soggiunto: badate che la vostra imposta progressiva non è che una *multa sulla ricchezza*; badate che voi non siete come in Inghilterra armati, nella difesa del diritto di proprietà; badate infine, ha detto, che questo tentativo in Inghilterra l'hanno fatto non al di là dell'otto per cento e cominciando dalle fortune di 35,000 lire sterline.

Si potrebbe per incidenza domandare se si è tenuto conto della disparità delle ricchezze e delle condizioni dei due paesi. Ma prescindiamo anche da ciò. L'onor. Vitelleschi rivolgendo la parola e il gesto al banco del Governo, diceva: parliamoci chiaro, voi non fate una legge economica, voi non fate una legge finanziaria, voi sostanzialmente sacrificate alle furie del socialismo, e fate essenzialmente una legge politica.

Io non ho autorità di parlare a nome del Governo, ma seguo la mia interpretazione; io non intendo come si possa sostenere che la politica vada separata dall'economia e dalla finanza del paese.

La questione è piuttosto di vedere se si fa una politica opportuna e se dalla esperienza si sia imparato qualche cosa.

Dal 1860 in poi il problema di un più umano trattamento del lavoro, e della riforma tributaria è stato la *tarte à la crème* di tutti i

programmi politici. Non se ne è fatto niente! Altro che quelle inquietudini a cui alludeva il senatore Negri! Che cosa è accaduto? È accaduto che nell'anno di grazia 1901 la classi operaie si muovessero da sè. Armate del voto e addestrate nel maneggio dello sciopero, hanno accresciuto i loro salari di poco meno di 100 milioni. Ben più degli sgravi che viene ora a proporre il Governo!

Povera economia nazionale se dovesse essere ferita da un progetto modesto come quello di cui si discute!

Ho sentito dal senatore Massarani rievocare le memorie del 1789, e dire: « noi riproduciamo qualche cosa di simile ad allora ». Veramente, dico io, anche all'epoca del terrore vi erano quelli che, nelle discussioni politiche, amabilmente scherzavano sulle nuove dottrine; e non mancavano di spirito nemmeno essi i legittimisti di Coblenza. Ma, onorevole Massarani, ella ha detto che nel 1789 il terzo stato era istruito e preparato alla rivoluzione assai più che non sia il quarto stato oggidì. La rivoluzione fu fatta e fu una rivoluzione intrisa di sangue e a base di ghigliottina.

Dobbiamo proprio noi, borghesi costituzionali, lamentarci se le classi popolari procedono per le vie della pacifica evoluzione?

Avverto, per incidenza, che io fui licenziato dalla Camera da voti socialisti.

La verità è che ogni epoca ha i suoi problemi da risolvere e i suoi metodi per risolverli, e che non è praticamente possibile discutere oggidì della finanza e della economia del paese con le teorie venerabili di Adamo Smith, come non è possibile trattare le novissime contrattazioni private con le formule del diritto romano ieri invocate dall'onor. Massarani.

Le formule di Papiniano, di Modestino e di Paolo sono insufficienti a dirimere i rapporti che si agitano nelle grandi contrattazioni mercantili, in quelle lotte che lo Spencer chiama *di cannibalismo commerciale*. Così le vecchie teorie economiche sono impotenti a risolvere i problemi vitali dell'oggi.

Coloro i quali – lo dico con tutto il rispetto possibile, ma lo dico perchè è un sentimento profondo dell'animo mio – coloro i quali credono di poter risolvere quel po' po' di roba che bolle nella grande pentola sociale e che freme nelle viscere della moderna società, con le enunciate antiche dottrine, mi ricordano quei bravi gentiluomini che hanno preceduto di tre o quattro secoli lo storico fiorentino evocato dall'onor. Boccardo, i quali si ostinavano a rimaner rinchiusi nelle loro rocche feudali mentre cresceva al piano e fioriva la nuova città.

Passo ai *titoli al portatore*, se me lo permette la cortesia del Senato.

Nelle parole e nei concetti dell'onorevole Boccardo e dell'onorevole Vitelleschi deve esservi stato equivoco a proposito delle società anonime. Essi devono aver confuso il carattere anonimo della società col carattere del titolo, perchè hanno detto che, applicando una tassa maggiore ai titoli al portatore, si uccide la società anonima.

Ma essa vive all'infuori della qualità del titolo, come già disse l'onorevole Finali, non essendo incompatibile colla società anonima il titolo nominativo.

La Banca d'Italia, che è la prima nostra società anonima, per virtù di legge, per un emendamento che l'onorevole Mussi ed io avevamo proposto alla Camera, ha tutti i suoi titoli nominativi; e tutti gli azionisti di qualunque società anonima, a termini del Codice di commercio, possono presentare i loro titoli e convertirli in nominativi. Quindi quando si dice: la tassa sui titoli al portatore uccide la società anonima, si confonde la qualità del titolo con quella della società.

La questione è per altro complessa e si riattacca ad un'altra più grave, quella della sperequazione dei tributi nei riguardi delle trasmissioni delle proprietà immobiliari e mobiliari.

Se vi sia sperequazione di tributi fra la proprietà immobiliare e la mobiliare, in tesi astratta, non è facile dire; ma si può con sicurezza affermare che la sperequazione avviene nella pratica, perchè nel trasferimento immobiliare il fisco è tutelato dal Codice civile; esso non è perfetto, se non quando lo si trascrive nei pubblici uffici, e allora niente sfugge all'azione dell'erario. Il trasferimento mobiliare invece è protetto dal principio sancito dall'art. 707 del Codice civile. *Possession vaut titre.*

Qui la frode è largamente organizzata; sono pochi quelli che inspirano la loro azione a criteri della più assoluta onestà, e credano che non sia mai lecito frodare nemmeno l'erario.

Pochi pagano la tassa. Si è creduto ovviare con l'obbligo della denunzia agli istituti depositari dei titoli. Ma con scarso risultato, specialmente perchè nei sistemi di deposito, alle vecchie polizze si è nella pratica sostituito il sistema delle cassette.

Così avviene che quando si tratta di un morto, di cui si debbano ritirare i titoli, se gli eredi sono buoni amici della Banca o dei suoi cassieri, non si registra il ritiro della cassetta.

Nel mio esercizio professionale mi è accaduto di assistere ad un ultimo atto di questa operazione. Venne aperta una cassetta dove dovevano essere per centinaia di migliaia di lire, e in cui si è trovato un numero del *Corriere della Sera* e un numero del *Secolo*; così mantenendo anche in questa operazione l'equilibrio politico, pur frodando l'erario.

Vi è poi l'altro sistema di frode, quello dei servizi comulativi. Due persone prendono in comune una cassetta: uno dei due viene a mancare, l'altro si presenta alla Banca, ritira la cassetta, e così le ragioni dell'erario sono frodate.

Dunque è doveroso tutelare la pubblica amministrazione. E nessuno teme l'applicazione di questo aumento di tassa: nemmeno le Borse, che sono il barometro della pubblica paura.

Questo progetto infatti è passato alla Camera, e il paese aspetta che debba pure passare al Senato. Eppure non ha prodotto alcun perturbamento.

Lo straniero che porta i suoi capitali in Italia si meraviglia di altre tasse, non di quelle che concernono la costituzione delle società commerciali, e la circolazione dei titoli.

Sono tasse deboli, se si confrontano con altre della nostra vita finanziaria, che sono fissate in ben altra misura.

Ma vi è un'altra considerazione che mi induce a votare, e direi quasi con entusiasmo, questa parte del disposto della legge. Perchè essa cioè è anche una legge di perequazione, non essendo i titoli al portatore distribuiti in eguale misura in tutte le regioni d'Italia. Nell'Italia settentrionale ve ne è una grande abbondanza, mentre nel Mezzogiorno predominano le ragioni immobiliari. Io appartengo all'Alta Italia, e sono felicissimo di votare una disposizione la quale applica un criterio equitativo di perequazione tra le varie provincie del paese.

L'onor. Finali ha avuto uno scoppio generoso quando ha detto « tutti si rovesciano su questo allegato 3° del progetto di legge e nessuno ricorda che in alcune sue parti, anzichè gravare, non fa che alleviare ».

Se lo permette, completerò il suo concetto.

Malamente si dice questa una *legge d'aggravio*; questa è anch'essa una *legge di sgravio* per la pluralità dei contribuenti, perchè sono più i contribuenti sgravati che non quelli gravati.

Un'altra dimenticanza, nella loro infinita abnegazione, hanno fatto coloro che hanno attaccato il disegno di legge, quella che si riferisce ad alcune disposizioni veramente equitative e favorevoli ai contribuenti, portate nel disegno medesimo: alludo innanzi tutto a quelle degli articoli 8 e 9, concernenti i pagamenti rateali accordati per casi specifici, che saranno una vera fortuna per coloro che ne potranno profittare.

L'onor. Vitelleschi ha scherzato anche su ciò. « Voi non fate che costituire un debito che si paga a scadenza! »

Ma il debito vi è, onor. senatore, per il fatto del trasferimento del diritto; si permette solo di pagarlo ratealmente, e questo è un vero beneficio per il contribuente.

Un grande beneficio è anche quello portato dall'art. 4 che toglie delle vere iniquità derivanti dall'art. 53 dell'attuale legge del registro.

Avviene una successione, e vi sono dei documenti, all'infuori dei libri di commercio regolarmente tenuti, e non registrati; anche quando ad un magistrato viene la convinzione che si tratta di un debito reale da cui sia afflitta l'eredità, con la disposizione attuale non sono deducibili. Questa iniquità è tolta dall'art. 4.

Ora, se la memoria non m'inganna, è la prima volta che in un disegno di legge io trovo delle disposizioni le quali vanno a difendere non soltanto l'interesse dell'erario, ma, *rara avis*, anche quello del contribuente.

Si è osservato che il disegno di legge non contempla una generale riforma tributaria.

Il senatore Casana, per esempio, vorrebbe una legge che radicalmente provvedesse al riordinamento dei tributi mediante un accertamento generale del reddito, magari coll'inte-

stazione della rendita (anche se rimanesse danneggiato all'estero il titolo italiano) e mediante la nullità degli atti non registrati.

Già il ministro delle finanze nella sua relazione ha detto che si tratta di un progetto che è importante per i suoi fini e modesto per la sua attuale portata.

Speriamo dall'avvenire più radicali riforme, ma non indugiamo a votare la presente! Si sa che le eterne esitazioni allontanano dai risultati concreti.

Io, o signori, voto questo progetto perchè avvia ad un vero e sano miglioramento nei tributi comunali, lo voto perchè traduce in atto promesse da lungo tempo lanciate al popolo, lo voto perchè rende omaggio coi fatti all'alta parola del Re, che è la viva immagine della patria, lo voto perchè è presentato con intendimenti leali dal Ministero, il quale ha ridonato la pace al Parlamento ed al paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Luigi Pelloux, il quale ha domandato di spiegare brevemente le ragioni del suo voto.

PELLOUX LUIGI. Non tema il Senato che io prolunghi la discussione.

Sarò brevissimo, e non abuserò della pazienza dei colleghi.

Dopo i magistrali e poderosi discorsi che il Senato ha sentito, sarebbe temerità la mia se volessi discutere in merito ai provvedimenti che ci stanno innanzi.

Desidero solamente dire poche parole, per spiegare il voto che do favorevole, senza riserva, all'abolizione del dazio sulle farine. Il Senato non ha alcun bisogno di queste mie spiegazioni e può anche importargliene assai poco.

Io però parlo per dovere di coscienza, per i riguardi e la solidarietà che devo ad antichi colleghi miei nel Governo, ed anche un pochino per la storia.

Le ragioni per le quali do questo voto favorevole sono ovvie.

Basterebbe già a spiegarle il fatto che ministro proponente ne è l'onor. Carcano, e relatore, favorevole, della Commissione di finanze del Senato, è l'onor. Vacchelli, i quali furono: il primo, ministro delle finanze, il secondo, ministro del tesoro nel mio primo Ministero.

Nell' istesso modo che essi sono coerenti, coerentissimi nelle attuali loro proposte, evidentemente lo sono anch' io quando quelle proposte io accetto: come coerenti furono quegli altri miei colleghi di Gabinetto, che nell'altro ramo del Parlamento, le votarono.

Il Ministero di cui essi fecero parte allora è della fine di giugno dell'anno 1898, quando, in un momento di cui non è qui il luogo di ricordare le difficoltà e le responsabità, fui chiamato a costituire un Governo dalla fiducia di cui mi onorava il compianto Sovrano.

Mi ero formato un concetto, che oggi ancora credo non errato sulle cause che avevano ingenerato i disordini del maggio di quell'anno; le quali, se in qualche regione dovevano ricercarsi in un movente d'ordine essenzialmente politico, in altre e non poche, specialmente nel Mezzogiorno d' Italia, dovevano invece ricercarsi nel grave disagio economico, e nella miseria in cui versavano le classi povere in seguito a molteplici circostanze disgraziate.

Commissario regio nelle Puglie, avevo cercato di rendermi conto, per quanto mi era possibile nel breve tempo della mia missione, di uno stato di cose che dava seriamente da pensare, e che meritava tutta l' attenzione e la preoccupazione del Governo.

Avevo visto che nei grandi comuni di campagna di quelle regioni, in quei grandi centri in cui le popolazioni agglomerate constano per ben quattro quinti di contadini, un grave peso per le classi disagiate derivava dal fatto che i comuni, per l'assestamento dei loro bilanci, traevano le maggiori risorse da un grave dazio sulle farine; ciò che colpiva in maggior grado le classi inferiori le quali si nutrivano essenzialmente con alimenti che avevano per base appunto la farina.

Era naturale pertanto che quando, poco dopo, io assumeva la direzione del Governo, una delle prime preoccupazioni di quel Ministero esser dovesse quella di tentare di portare subito un qualche rimedio ad un simile stato di cose, il quale costituiva una grave ed odiosa sperequazione, tale da richiedere urgenti provvedimenti.

E di fatto, quando nell'autunno del 1898, il Ministero presentava al Parlamento il suo programma concreto, svolto in tanti disegni di legge, esso ne presentava alla Camera dei deputati, uno al quale, come è detto nella relazione ministeriale che lo accompagnava, ben si addiceva il modesto titolo di *Modificazioni*

alle leggi sul dazio di consumo, sulle tasse di produzione e sui tributi locali.

E, per spiegare appunto la modestia di quel disegno di legge, la relazione ministeriale, dopo parecchie considerazioni, continuava così: « È nostro primo dovere il difendere la solidità del bilancio... ma d'altra parte, tutto ciò non deve rendere impossibile di sopprimere il balzello medioevale del dazio interno di consumo, almeno sul pane quotidiano ».

Non starò a ricordare quello che avvenne di quel disegno di legge. È troppo noto. Poche settimane dopo che era stato presentato, cominciò a manifestarsi nella Camera dei depututi l'opposizione che avrebbe incontrato, da coloro stessi da cui certamente meno era da aspettarselo per parte mia.

In breve, non solo quel progetto non potè venire in discussione, ma l'opposizione che incontrò fu la causa, se non immediata, la causa principale di quella crisi ministeriale, avvenuta poi, occasionata da un altro ben noto incidente.

Quali siano state politicamente le conseguenze di quella crisi, non è qui il caso di dire. Certo si è che il risultato economico fu che le popolazioni dovettero aspettare due anni di più un provvedimento che doveva e poteva essere immediato. E se oggi lo ottengono, esse non potranno nemmeno esserne intieramente soddisfatte, dopo le tanto maggiori promesse con cui si sono più tardi lusingate.

Dopo tali precedenti, come potrei io non votare questa abolizione del dazio sulle farine?

Si dice che da tale riforma, il benefizio di ogni cittadino sarà insensibile o quasi.

Sta bene, se lo si riferisce ai 33 milioni di Italiani; ma se, per fare un calcolo più esatto, lo si riferisce ai comuni, in cui vi è la sperequazione più grave, ben altri sono i risultati.

Se ci sono regioni in cui il benefizio sarà minimo, all'opposto ve ne saranno altre in cui esso sarà relativamente grandissimo, e saranno appunto quelle per le quali era urgente il provvedimento.

Si dice: ma è il Governo che pagherà in certo modo per i comuni che hanno i bilanci più compromessi.

Ebbene, lasciatemelo dire, il Governo, così, non fa che il suo dovere. Poco per volta, senza provvedere in tempo, si è lasciata arrivare la situazione attuale, che non può durare più oltre! Chi ha da provvedere? Mi pare naturale che provveda chi ha i mezzi, ed in pari tempo ha anche la responsabilità dell'avvenuto.

Non mi nascondo la importanza e la giustezza delle obbiezioni che da tanti si fanno a quella abolizione del dazio sulle farine, e che ebbero in quest'aula, e nell'altro ramo del Parlamento, valentissimi interpreti.

Non credo di votare una cosa perfetta; lungi da me quell'idea; riconosco che il modo di riparare al vuoto che quella abolizione porterà al bilancio dello Stato, può anche lasciare a desiderare; ma io dichiaro che quell'abolizione io la accetto, non già come uno sgravio generale, con benefizio uguale per tutti i cittadini; la accetto piuttosto come un provvedimento indispensabile ed urgente per riparare ad una enorme ed odiosa sperequazione.

Fu detto che l'aver promesso alle popolazioni degli sgravi su i tributi fu un errore. Si può in parte consentire in una tale affermazione; anzi più che un errore sarebbero state una colpa, quando quelle promesse fossero state fatte per ricerca di popolarità, o per tattica parlamentare.

Ma lo sgravio di cui qui si tratta è di ben altro genere; ripeto che è un atto di giustizia che doveva pur sempre avvenire, anche se di sgravi non si fosse mai parlato.

L'onorevole Negri dice che si potrà riparare la sperequazione senza abolire la tassa. Non nego: ma la difficoltà era gravissima, mentre l'abolizione risolve tutto. Ed io sono lieto di vederne vicina l'attuazione; sono lietissimo di darle il mio voto, e mi rallegro sinceramente, schiettamente, col Gabinetto che ottiene di condurla in porto. Quella riforma avrebbe potuto avvenire sotto il mio primo Ministero; ma se posso rimpiangere i due anni perduti, saluto con gioia il giorno in cui essa avviene, chiunque sia colui che l'avrà compiuta.

Il Ministero attuale ha avuto una fortuna che è mancata al mio. Egli, per questo provvedimento, ha trovato appoggio anche negli avversari suoi (*si ride*), i quali, per coerenza e nell'interesse del bene pubblico, hanno dimenticato di essere opposizione, mentre al Ministero mio è toccata la sorte diametralmente opposta. (*Ilarità, vive approvazioni*).

GUARNERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. L'onorevole Massarani l'altro giorno ha accennato di presentare non so se modifiche o aggiunte al progetto attuale. Il senatore Saladini disse pure che avrebbe presentato un ordine del giorno.

Io pregherei tutti i senatori che intendano di presentare delle proposte, di farle pervenire al più presto possibile alla Presidenza perchè sieno stampate e distribuite ai senatori. Così si potrebbe discutere con più conoscenza di causa, regolandoci, a seconda delle proposte, e per la discussione e per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Guarneri è ragionevolissima; anzi l'avrei fatta io stesso, se egli non mi avesse prevenuto.

Invito pertanto i senatori che hanno ordini del giorno o emendamenti da presentare, di volerli rimettere alla Presidenza.

Propongo poi al Senato di voler tener seduta domani, nonostante sia giorno festivo.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora, non sorgendo obbiezioni, la mia proposta si intende approvata.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14.

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804;

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari, circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero:

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari;

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente;

Riforma del casellario giudiziale;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie;

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

3. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

4. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara;

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali;

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio.

5. Relazione della Commissione pei decreti registrati *con riserva*.

6. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 25 gennaio 1902 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXIV.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di una petizione — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Comunicazione — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione generale del progetto di legge:* « *Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari* » (*N. 248*) — *Discorsi dei senatori Vacchelli, relatore, Pierantoni e del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Il senatore Massarani svolge un suo ordine del giorno — Parlano i senatori Faldella, Colombo, Vitelleschi, il ministro del tesoro, il senatore Massarani ed il presidente del Consiglio dei ministri — Replicano i senatori Colombo, Massarani, Pellegrini e Guarneri — Si procede alla discussione degli articoli — All'art. 1 dell' allegato* A, *parla il senatore Guarneri — Rinvio del seguito della discussione a domani — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 30.

Sono presenti: il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della marina, della guerra e dell'interno.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Sunto di petizione:

« N. 92. — Il sindaco del comune di Calabiano (Caserta), a nome di quella Giunta municipale implora dal Senato un sussidio per supplire al disavanzo derivante dalla soppressione del dazio sui farinacei imposta a quel comune fin dal maggio 1897 ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato della seguente lettera del presidente della Corte dei conti:

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all' E. V. che nella prima quindicina del corrente mese, non fu eseguita alcuna registrazione *con riserva*.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa partecipazione.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Leggo la seguente lettera del senatore Cambray-Digny:

« Eccellenza,

« Le condizioni nelle quali si è trovata la mia famiglia, dopo la perdita del compianto mio figlio, mi hanno costretto e mi costringono ad

una permanenza costante nel luogo ove essa è stabilita, onde mi riesce oramai impossibile di recarmi frequentemente e di trattenermi alla Capitale. Mi sono dunque deciso a pregare il Senato di dispensarmi dall'ufficio di membro della Commissione permanente di finanze. Io sento di non aver più nè il tempo nè il modo di adempirne i doveri ed è per me obbligo di rinunziarvi.

« Voglia pertanto l'E. V. farsi organo presso il Senato di questa mia determinazione ed accolga intanto la espressione del mio devoto ossequio.

« Della E. V.

« *Dev.mo*
« CAMBRAY-DIGNY ».

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Rendendomi interprete dei sentimenti della Commissione di finanze, io non posso lasciar passare inosservate le dimissioni del senatore Cambray-Digny, senza esprimere il rammarico di tutti i suoi colleghi della Commissione, in seno alla quale egli per lunghi anni ha prestato segnalati servigi, e senza manifestare il rispetto nostro alla sua volontà, pur dolendoci delle cagioni che lo hanno indotto a presentare le sue dimissioni.

PRESIDENTE. Mentre do atto al senatore Cambray-Digny delle presentate dimissioni, credo sia superfluo aggiungere che al rammarico della Commissione di finanze per le irrevocabili dimissioni del nostro collega, si unisce quello di tutto il Senato. (*Benissimo*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804;

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Come il Senato rammenta, ieri venne continuata la discussione generale.

Ha, ora, facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VACCHELLI, *relatore*. Signori Senatori! A difesa di questa legge hanno già parlato quattro onorevoli senatori, il Saladini, il Finali, il Rossi Luigi, il Pelloux con larga dottrina, con ampio svolgimento di considerazioni, con acute osservazioni speciali; ed io ne rivolgo loro i più vivi ringraziamenti, anche perchè potrò abusare meno della vostra benevola attenzione.

Schiettamente mi ha fatto maraviglia sentire affermare e ripetere da uomini di tanto ingegno e valore quali gli onor. Negri e Vitelleschi, che questa legge a torto si chiama una legge di sgravi. Mi ha fatto maraviglia perchè a me sembra evidente, per una semplice esposizione aritmetica, che questo disegno di legge arrecherà un notevole sgravio di tassa.

È ben vero che in esso si giuoca fra oneri dei comuni e oneri dello Stato, ma sostanzialmente, come appunto consideravano la cosa nei rapporti del contribuente gli onor. Negri e Vitelleschi, sta in fatto che vi sono oggi 29 milioni di tasse che si esigono per dazio sui farinacei, i quali per effetto di questa legge non si esigeranno più, e saranno sostituiti da tasse comunali per circa 4 milioni, da altri 4 milioni circa per tasse governative, ma restera sempre una differenza di 21 milioni di effettiva diminuzione nelle somme che i contribuenti debbono pagare per la pubblica cosa; e questo non solo; poichè a questi 21 milioni si dovranno poi aggiungere gli altri 9 milioni almeno, con i quali lo Stato verrà in sussidio di quei comuni che aboliranno le cinte daziarie,

allo scopo di permetter loro di diminuire di altrettanto le somme che attualmente riscuotono dal dazio comunale, e quindi la piena attuazione di questa legge darà, già dedotti tutti gli aggravi possibili, 30 milioni di sgravio.

L'onor. Negri, nel suo splendido discorso, ha riconosciuto schiettamente che il nostro sistema fiscale è imperfetto, in causa del modo con cui s'è venuto formando in mezzo alle necessità della nostra ricostituzione nazionale ed al complesso di difficoltà finanziarie. Soltanto egli non crede di assentire che si cominci a ritoccarlo e modificarlo così come è proposto nell'attuale disegno di legge.

Non pare che d'uguale opinione si sia manifestato l'onor. Colombo, il quale, non solo non crede di poter dare il suo voto favorevole alla trasformazione d'imposta insita in questo disegno di legge, ma quasi pare che escluda che si possa addivenire ad una trasformazione d'imposta che non si risolva in una semplice diminuzione corrispondente ad un esuberanza dei bilanci. L'onor. Colombo ha esposto un complesso di considerazioni circa le imposte degli Stati ricchi e degli Stati poveri. Egli ha affermato che gli Stati ricchi ricorrono alla tassa dei redditi e che gli Stati poveri debbono accontentarsi della tassa sui costumi. Mi permetta l'onor. Colombo, ma questa sua affermazione, è in perfetta contraddizione con lo stato delle cose; e ne abbiamo testimonio l'illustre nostro collega senatore Gerolamo Boccardo, il quale vi ha detto e dimostrato come, nell'Inghilterra, la tassa sui consumi corrisponda a due terzi dell'insieme delle tasse. Ora l'Inghilterra non è certo il più povero degli Stati europei, è anzi comune convinzione che l'Inghilterra sia lo Stato più ricco.

La verità si è che in fatto d'imposte, necessità eguali impongono sistemi più o meno corretti, ma analoghi per tutti gli stati europei.

Infatti questa prevalenza delle tasse di consumo sulle tasse dirette non è cosa speciale dell'Inghilterra, e, senza ricorrere ad un esame comparativo di parecchi Stati, limitandomi soltanto al nostro, se apro il consuntivo dell'ultimo esercizio 1900-1901, distribuito a tutti i membri del Parlamento, vi leggo che mentre le imposte dirette, fabbricati, terreni e ricchezza mobile, compresa quella figurativa che si iscrive in attivo e passivo come afferente il consolidato e altri titoli congeneri, raggiunge appena la somma di 482 milioni, la tassa invece sui consumi che riceve lo Stato, come dazi doganali, canoni governativi sui dazi di consumo, tassa di fabbricazione e prodotto netto delle privative, supera la somma di 600 milioni.....

VISOCCHI. E quella sugli affari?.....

VACCHELLI, *relatore*..... Senza la tassa sugli affari. E avverta l'egregio mio amico Visocchi che quì non è affatto compreso il dazio sulle farine.

L'onor. senatore Visocchi combattendo la mia relazione, nella quale sostenevo che in presenza del grave eccesso delle tasse di consumo, in confronto delle tasse dirette, era necessario trovare un correttivo, diceva: ma una volta che abolite il dazio delle farine viene meno la ragione di adottare questo correttivo che è proposto nella parte del disegno di legge che riguarda la tassa sugli affari.

Onor. Visocchi, dazio sulle farine a favore dello Stato non c'è.

L'eccesso delle tasse di consumo in confronto delle tasse dirette esiste, e se voi ammettevate in ipotesi che questo era un ragionevole motivo per introdurre modificazioni, correzioni, nella nostra legislazione sulle tasse di successione, dovreste persuadervi a dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Devesi poi anche considerare questa sproporzione dei contributi delle tasse di consumo, in confronto delle altre, che si aggrava per le condizioni dei comuni, per il metodo di tassazione seguito nei comuni che hanno cinte daziarie, poichè anche pei bilanci comunali si ricorre, a preferenza, alla riscossione delle tasse di dazio consumo.

Di qui la necessità di considerare questo stato di cose. Sono concordi l'onorevole Boccardo e l'onor. Massarani nel riconoscere che le tasse di consumo sono ordinate con una progressione al rovescio di quanto è voluto dallo Statuto; poichè l'art. 25 dello Statuto stabilisce che ciascuno deve concorrere in proporzione degli averi.

È stata fatta, e dottamente esposta, la questione se questa proporzione debba essere aritmetica in relazione agli averi, oppure una proporzione in relazione al sacrifizio che ciascuno sopporta per il pagamento delle imposte.

Ora, senza negare valore alle ragioni che furono esposte a sostegno di questa teoria di proporzionare l'imposta in relazione al sacrifizio che a ciascuno arreca, per mia parte, come ho dichiarato nella relazione, non intendo punto di ricorrere a questo criterio.

Io intendo di applicare puramente e semplicemente lo Statuto del Regno, cioè che ciascuno debba concorrere in proporzione dei suoi averi.

Ma deve essere l'insieme del tributo fiscale che venga così congegnato in modo che le varie classi contribuiscano in proporzione dei loro averi.

Venne già dimostrato come molte tasse per se stesse singolarmente considerate, è impossibile che siano proporzionate agli averi di ciascuno; ma se è impossibile per ciascuna singola tassa, non è impossibile di attuare questo sistema applicandolo complessivamente all'insieme delle tasse, in modo che, gravando con equa e con giusta ragione l'una e l'altra, si riesca ad attuare quanto vuole il nostro Statuto.

Fra tutte le tasse quella che presenta una applicazione affatto sproporzionata ed ingiusta, è il dazio sui farinacei.

Negli allegati del disegno di legge ministeriale, voi avrete potuto riscontrare come vi siano 55 comuni nei quali il dazio consumo sui farinacei supera il 40 per cento di tutto il prodotto dei dazi comunali. Corato il 45, Spinazzola il 51, Messina il 68, San Giuseppe, Misilmeri, Ficarazzi, Bagheria 82 per cento!

Eppure, in questo stato di cose, noi abbiamo sentito affermare che il dazio sui farinacei pesa poco, e si sono fatti conti per dimostrare che corrisponde a meno di una lira per abitante, come ha dichiarato il senatore Vitelleschi, e a cinque lire per famiglia, come ha affermato il senatore Boccardo.

Ed invero, se fate il conto dell'importo dei 29 milioni di tasse, distribuendole in tutti i più che 30 milioni di italiani, avrete certo una cifra minore di una lira per ciascuno, e se li calcolerete per una famiglia di cinque membri, come statisticamente si usa considerarla, avrete le cinque lire per famiglia. Ma queste conclusioni corrispondono realmente alla tassa obiettiva quale esiste da noi, e di cui lamentiamo il soverchio peso? No, signori: un altro conto, molto semplice, bisogna fare; e voi lo trovate negli allegati del disegno di legge ministeriale, dove sono indicate per ciascun comune la popolazione e l'ammontare del prodotto del dazio sui farinacei. Dividete questo ammontare per la popolazione e troverete non più cinque lire per famiglia, ma ad Andria 24, a Riposto 25, a Bagheria 26, a Messina e Palermo oltre 30 lire; e 25 o anche 20 lire per una famiglia di proletari, di contadini, sono un peso assolutamente troppo grave. In questo stato di cose non può far meraviglia che negli anni di scarso raccolto, o quando vi siano turbamenti morali, si manifestino commozioni popolari e quindi attriti con i municipi, violenze contro le barriere, violenze che tante volte sono state fatte col grido di viva il Re, di ricorso al Re, perchè in esso i popolani hanno giustamente la loro fiducia; ed il Governo del Re deve questa giustizia, deve applicare l'articolo 25 dello Statuto che vuole l'imposta proporzionale agli averi, deve modificare e correggere una legislazione infausta.

Sarebbe stato desiderabile che i provvedimenti che ci vengono presentati per l'abolizione del dazio sulle farine, fossero stati connessi con la legge della riforma dei tributi locali. L'avrei desiderato anch'io, e sarebbe stato ottima cosa, lo disse l'onorevole Casana, il quale, anzi, ha messo innanzi altri piani di riforme più ardite e più larghe alle quali non mi pare che si possa per ora soscrivere.

Il collegamento dell'abolizione del dazio di consumo colla riforma della legge sui tributi locali, l'onor. Carcano ha tentato di tradurre in atto altra volta, e non v'è riuscito, perchè nel periodo di legiferazione che si traversa, quando le proposte urtano un complesso di interessi, non possono approdare; gli interessi turbati si collegano con l'opposizione politica ed impediscono ogni feconda opera legislativa. Pertanto dobbiamo obbedire alla necessità, per la quale il Governo ci ha presentato il progetto dell'abolizione del dazio sulle farine, riservandosi a miglior tempo, certo non lontano, come dirò appresso, di presentare le altre proposte relative alla riforma dei contributi locali.

L'abolizione del dazio sui farinacei, è entrata nella coscienza popolare: non è l'effervescenza politica di un momento, ma è convinzione profonda dell'opinione pubblica, che vuole l'abolizione di queste tasse.

Qualcuno ha obbiettato che la legge non raggiungerà lo scopo di riuscire di sollievo ai più poveri, perchè i suoi benefici andranno a vantaggio del minuto commercio e di quelli che sono dedicati all'industria della fabbricazione del pane. Ciò potrà essere per qualche tempo, ma a lungo andare non lo credo, perchè è nella natura delle cose che il prezzo si debba proporzionare alle spese di produzione, comprendendo in queste anche le tasse che accompagnano la materia prima di ogni produzione industriale.

Ad ogni modo non manca nella legge qualche disposizione per impedire che i commercianti abusino della loro ingerenza per impedire il naturale effetto di dare il pane a buon mercato. E, oltre a queste disposizioni di legge, converrà adottare altri provvedimenti.

Io raccomando all'egregio ministro delle finanze che voglia condurre in porto la proposta già fatta dal suo predecessore l'onor. Wollemborg, di diminuire il dazio doganale sulle farine per meglio proporzionarlo al dazio sul grano. È un progetto di legge, che pende avanti la Camera dei deputati, e sarò ben lieto quando verrà al Senato, essendo persuaso che con la diminuzione del dazio sulle farine si eserciterà un benefico influsso per diminuire il prezzo del pane. Ma più che altro deve soccorrere l'opera dei municipi e dei privati nel formare i forni cooperativi, perchè non credo che la fabbricazione del pane si presti ad essere municipalizzata, ma può bensì essere affidata ai forni cooperativi, come lo dimostra l'esempio di parecchie città italiane.

Basta che in un comune vi siano uno o due forni cooperativi, che vendano il pane a prezzo giusto, perchè tutti gli altri siano obbligati ad attenersi allo stesso prezzo. Inoltre, i forni cooperativi riunendo insieme i capitali necessari potranno adottare l'introduzione delle macchine e le altre forme di cottura che permetteranno di perfezionare il prodotto e di darlo a minor prezzo.

Il senatore Saladini, nel suo elegante e dotto discorso, ha lamentato che questa legge riesca ingiusta pei comuni che hanno già abolito il dazio, poichè, mentre interviene lo Stato a sovvenire quelli che hanno attualmente il dazio sulle farine, nulla si fa a vantaggio di quelli che il dazio sulle farine hanno già abolito.

Veramente questi comuni hanno il nostro plauso e le nostre intime simpatie, ma credete voi, o signori, che si possa disporre del denaro dello Stato per dare dei premi a chi ha fatto il bene, o per assecondare le simpatie che le buone opere ispirano? Io non lo credo; penso invece che i denari dello Stato si debbano dare ai comuni quando è necessario raggiungere un determinato scopo; come quando si è pensato alle strade comunali, si sono dati aiuti ai comuni che non avevano strade perchè le facessero e nessuno ha pensato che si potesse dare una indennità a quelli che già avevano provveduto a costruirsele a loro spese. Inoltre non si potrebbero dar premi ai comuni che hanno già abolito il dazio delle farine, senza incontrare gravi difficoltà, poichè, oltre a questi comuni, vi sono quelli che non hanno mai imposto il dazio sulle farine, e di comuni che non hanno imposto dazi sui farinacei, ve ne sono anche fra quelli murati, e 5000 fra quelli aperti.

Se si avesse a premiare chi ha tolto il dazio, bisognerebbe premiare anche chi non l'ha mai riscosso.

Questa stessa legge viene in sussidio ai comuni in misura diversa, in proporzione cioè dei bisogni; diamo di più ai comuni che hanno le tariffe più alte, perchè dobbiamo dare tutto quello che è necessario per raggiungere lo scopo dell'abolizione del dazio, giacchè altrimenti sarebbe denaro sprecato.

È pertanto impossibile assecondare i desideri espressi dal senatore Saladini e da altri colleghi per quanto siano simpatici all'animo nostro.

La sovvenzione ai comuni in materia di dazio non è nuova, lo abbiamo già fatto per Roma e per Napoli. Per Roma e Napoli, per ragioni speciali sono stati alleviati grandemente i canoni governativi, quest'oggi devono essere alleviati in tutti gli altri comuni, dove ciò è necessario per togliere l'aggravamento del dazio sulle farine che si riscontra in alcune regioni d'Italia.

Del resto, come giustamente diceva il senatore Vitelleschi, si tratta di un provvedimento transitorio.

Il senatore Vitelleschi ha espresso il desiderio che venisse assegnato un termine; il ministro non ha creduto di potere a ciò consentire, e la vostra Commisssione di finanze è della

stessa opinione; ma non ho mancato di avvertire nella relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, che un termine si impone, il termine in cui finisce la legge per il consolidamento dei canoni comunali, e questo termine non è lontano, questo termine è il 1905, mentre questa legge non avrà la sua attuazione completa che nell'esercizio 1904-1905.

Voi vedete quindi che questo termine, naturalmente insito allo stato delle cose, si collega e si coordina per se stesso con le disposizioni di legge. E vogliate poi considerare in quali condizioni si troverà il dazio governativo di consumo quando arriveremo al 1905. Il dazio governativo di consumo è iscritto come somma consolidata per 50 milioni. Di questi se ne cominciano a togliere 24; ma veramente, siccome per tre milioni vanno al di là del canone dovuto da alcuni comuni, la diminuzione dell'ammontare del canone sarà di 21 milioni.

A questi bisogna aggiungere gli altri 9 milioni che si dovranno abbonare in compenso ai comuni che aboliranno le cinte daziarie, e pertanto da 50 milioni si ridurrà a 20 milioni l'introito.

Questi 20 milioni saranno dovuti per 11 milioni dai comuni che sono già ora comuni aperti. Altri due o tre milioni di canone saranno dovuti dai comuni che diverranno aperti nell'applicazione di questa legge, di modo che i canoni dei comuni murati non daranno che il prodotto di sei a sette milioni circa, compresi i comuni di prima classe. E notate che fra i 13 comuni di prima classe ve ne saranno cinque che pagheranno nulla, cioè Roma, Napoli, Messina, Bari, Palermo. È quindi evidente che in tale stato di cose una riforma dei dazi governativi si imporrà necessariamente.

Non c'è bisogno d'esser profeti per vedere come la cosa maturi. Matura tanto, che, a mio avviso, la conclusione sarà che bisognerà limitare anche nei comuni chiusi il canone del dazio consumo a quel tanto che si riscuoterebbe se i comuni fossero aperti, e così verrà ristabilito l'equilibrio se pure l'andamento delle finanze italiane non fosse così prospero da poter rinunziare interamente al dazio consumo governativo, cosa che auguro, ma che mi pare molto difficile.

Voglia l'egregio collega Saladini tener conto di queste considerazioni; voglia l'onorevole Vitelleschi persuadersi, che questa data del 1905 insita nella natura delle cose, riesce una promessa più sicura di una disposizione tassativa in un articolo di legge che potrebbe essere, come è accaduto tante volte, prorogata; più sicura della buona volontà del ministro e di qualunque ordine del giorno.

Una parte delle disposizioni dell'allegato 1 della legge di riforma del dazio consumo non è stata messa abbastanza in chiara luce avanti al Senato, nella presente discussione, e precisamente quella contenuta nelle disposizioni dell'art. 15 e seguenti, per le quali il Governo viene in aiuto di quei comuni che aboliranno la cinta daziaria.

L'abolizione della cinta daziaria non si potrà ottenerla dappertutto. Diverse sono le condizioni delle diverse regioni d'Italia, diverse anche le necessità delle grandi città in confronto dei comuni foresi; tuttavia sono persuaso che questo disegno di legge riuscirà a far abolire la cinta daziaria dappertutto dove è necessario, dove ciò è reclamato dalla coscienza popolare, dove effettivamente la cinta daziaria pesa gravemente sulle popolazioni.

Che cosa dispone la legge?

Essa dispone che a tutti i comuni di quarta, terza e seconda classe, che delibereranno di abolire la cinta daziaria, il Governo corrisponderà una somma eguale rispettivamente al 20, al 15 e al 10 per cento di tutto l'ammontare che oggi ricavano dalla riscossione dei dazi di consumo, escluso soltanto il prodotto del dazio sui farinacei.

Ora, quanto è il dazio che si può ottenere col sistema vigente per i comuni aperti?

I Comuni che da chiusi diventano aperti hanno diversa potenzialità di dazio nel sistema d'esazione dei Comuni aperti che non può ragguagliarsi alla media generale di essi ed, a seconda dei casi, si potrà calcolare fino a quandici lire per abitante.

In quei comuni dove il concorso dello Stato, promesso dall'art. 15, sia tale da ridurre il reddito attuale del dazio ad una somma non superiore a quindici volte il numero degli abitanti aggregati che vivono nella zona daziaria, sarà facilissimo procedere all'abolizione, perchè si avranno già tutti i mezzi necessari. Devesi inoltre tenere conto delle spese, perchè una volta abolita la zona daziaria le spese si riducono di molto. Se il dazio consumo murato in

media costa il 15 per cento, la riscossione dei dazi nei comuni aperti costa la metà o poco più. Pertanto nei cinquantacinque comuni in cui il dazio sui farinacei è più del 40 per cento dell'insieme dei dazi, voi comprenderete facilmente che sarà ben agevole che con questo contributo che dà lo Stato, s'arrivi sollecitamente a togliere le zone daziarie.

Ma ho voluto fare qualche ricerca a titolo d'esempio.

Nelle Puglie, dove la coscienza popolare in special modo reclama l'abolizione delle cinte daziarie, trovo che a Corato, dove il dazio sui farinacei arriva al 45 per cento, si esigono da tutti gli altri dazi di consumo locali 320,000 lire. Essendo il comune di Corato di seconda classe, il concorso dello Stato sarà solo di un decimo; tolte 32,000 lire, resteranno lire 288,000, e siccome Corato ha una popolazione aggregata di 30,000 abitanti, ne viene che bastano 10 lire per abitante, meno di quello che ordinariamente si riscuote nei comuni aperti. Quindi potrà abolire la zona daziaria.

A Spinazzola il dazio sui farinacei giunge al 51 per cento: l'insieme dei redditi degli altri dazi è di 36,000 lire. Siccome questo comune è di terza categoria, il concorso dello Stato sarà di lire 5000. Restano 31,000 lire, ed avendo Spinazzola 10,000 abitanti, potrà facilmente abolire la cinta daziaria, non rappresentando la rimanenza che 3 o 4 lire per abitante.

L'egregio amico Serena sollevava dei dubbi per Altamura. Il suo Altamura non è di quei comuni il cui dazio sui farinacei ecceda il 40 per cento, arriva al 28 per cento. Altamura dagli altri dazi ricava 85,000 lire soltanto, ed essendo di terza categoria avrà dallo Stato un concorso del 15 per cento, cioè 13,000 lire; resteranno 72,000 lire da porre in confronto del prodotto che potrà dare come comune aperto, un comune di 20,000 e più abitanti; quindi 4 lire per abitante; altro che le 15 cui si può giungere!

Io ho voluto appositamente ricercare queste condizioni del comune di Altamura, per eliminare i dubbi sollevati dal senatore Serena, che, confido, vorrà portare al suo paese la buona novella, che questa legge permette quell'abolizione dei dazi che era da lui così calorosamente invocata.

E non solo i comuni delle Puglie, ma anche fra quei comuni che hanno abolito il dazio sulle farine ve ne saranno non pochi che potranno raggiungere un altro perfezionamento, quale è quello dell'abolizione della cinta daziaria. E citerò Cesena, cara certo all'onorevole Saladini.

Cesena riscuote da tutti i dazi, perchè farinacei non ne ha, 175,000 lire; essendo comune di terza, riceverà il 15 per cento (25,000 lire) resta una somma di 150,000 lire che, dedotte le spese di esazione, si ridurrà a meno di 140,000 lire, le quali, avendo Cesena circa 10 mila abitanti, corrispondono alle 15 lire per abitante di reddito ordinario dei dazi nei comuni aperti.

Per parte mia raccomando vivamente l'abolizione della cinta daziaria, poichè quest'abolizione ha per alcune regioni d'Italia un'importanza capitale.

Mettiamoci d'accordo tutti, deputati, senatori, cittadini, Governo, nel volere che, dove è possibile togliere la zona daziaria, si tolga al più presto. Potrà succedere che invece delle 500,000 lire che il ministro credeva sufficiente stanziare nel 1902-903, per dare ai comuni il promesso concorso, si debbano stanziare per il 1902-903 due o tre milioni.

Già dai conti che vi vennero esposti dalla Commissione di finanze, dalle dichiarazioni fatte dal ministro del tesoro, è apparso certo che l'anticipare di qualche anno lo stanziamento di una somma di 2 o 3,000,000 non danneggia la solidità del nostro bilancio, ma questi 2 o 3,000,000 di più ci faranno raggiungere un risultato che ha un'importanza politica e sociale grandissima.

Ora, se i colleghi me lo consentono, passerò ad esaminare brevemente la parte della legge che riguarda la tassa di registro e specialmente la tassa delle successioni.

Già ieri il senatore Rossi Luigi con la sua vivace eloquenza vi ha dimostrato come quelle disposizioni di legge non sieno poi tutte fiscali. Tutt'altro, ve ne sono parecchie che sono un vero beneficio per il contribuente.

Io non ripeterò ciò che egli ha detto così bene e che voi avete ascoltato con evidente attenzione.

Voglio soltanto dire qualche cosa per eliminare dubbi che si sono presentati alla mente del nostro collega Serena.

Il nostro collega Serena ha forse creduto che queste disposizioni di legge potessero aggravare

le successioni, finanche di quei valenti lavoratori, che col risparmio e le grandi fatiche, riescono a mettere da parte una piccola somma, con cui comperare qualche campo che deve poi passare e dividersi tra i figliuoli. L'onor. Serena diceva: Come volete aggravare le condizioni di chi dovrà trapassare ai propri figliuoli un ettaro di terreno?

No, onor. Serena; avverta che le disposizioni della nuova legge sulle successioni non accrescono menomamente la tariffa dei dazi di successione per tutte le somme che passino a qualsiasi erede, anche non parente, fino a 50,000 lire. Anzi nelle successioni dirette fino a 100 lire si accorda l'esenzione; dalle 100 alle 300 si consente una tassa fissa di una lira; dalle 300 a 1000 si limita la tassa alla metà della tassa attuale; e solo dalle 1000 alle 50,000 lire si mantiene la tassa attuale; dopo, gradatamente, si va crescendo per la progressività o gradualità della tassa.

Venne osservato che sarebbe più esatto parlare di tassa graduale, e, realmente, quella proposta è una tassa piuttosto graduale che non progressiva; ma in fondo è lo stesso concetto che ispira tanto la tassa graduale quanto la progressiva.

Dell'aumento sulla tassa di circolazione si è già a lungo parlato. Voi avete sentito che questo aumento non può considerarsi come una ferita alle società anonime. Questo aumento colpisce i titoli al portatore, mentre le società anonime possono essere anche tutte di titoli nominativi.

Darò il mio voto favorevole a questo aumento della tassa di circolazione, non tanto per il vantaggio che ne avrà la finanza, che non è poi gran cosa, quanto per ragioni morali, le quali devono persuadere a far preferire l'uso dei titoli nominativi ai titoli al portatore, specialmente nelle azioni. Non poche volte la responsabilità che accompagna il proprio nome, impegnato in un titolo, può impedire che si proceda con troppa facilità ad operazioni men buone, che preparano poi delusioni gravi.

Avete sentito anche nel suo discorso dal senatore Boccardo accenni i quali hanno fatto a me proprio l'impressione che egli, a parte l'aumento della tassa, vedrebbe di buon occhio che si usassero preferenze ai titoli nominativi, non con un aumento a danno di quelli al portatore, ma con una diminuzione di quella tassa che esiste attualmente sui titoli nominativi.

Penso che sia da plaudire il concetto del ministro delle finanze. Tutte le Società cooperative che hanno già fatto tanto e che tanto faranno sono Società a titoli nominativi, ed io, come già ho detto nella relazione, mi auguro che il ministro non aumenti maggiormente la tassa sulle obbligazioni al portatore ma diminuisca quella sulle nominative, e ciò affinchè riesca efficace ed effettivo questo impulso alla trasformazione dei titoli al portatore in titoli nominativi per raggiungere un migliore assetto economico.

Maggiori opposizioni ha sollevato in Senato il concetto della tassa progressiva. Si è detto che si introduce un microbo deleterio il quale prepara la rovina del capitale, perchè può sopravvenire un Ministero che aggravi soverchiamente le tasse. Io non lo credo, e del resto il concetto di questa tassa non è nè nuovo nè segreto, quindi non è necessario che già esista per applicarlo con una legge futura. Non è nemmeno vero che il concetto della progressività non abbia già qualche applicazione nelle nostre leggi. Abbiamo la degressione nell'imposta di ricchezza mobile. Teoricamente vi può essere ragione di distinguerla, perchè la degressione si intende stabilita in relazione all'esenzione accordata a quel tanto che rappresenta il minimo necessario all'esistenza, ma in fondo che si cominci dall'alto, diminuendo la tassa a chi ha meno, o che si cominci dal basso, aumentandola a chi possiede di più, sostanzialmente è la stessa cosa. La progressività indefinita sarebbe senza dubbio l'assorbimento dei capitali, come si è voluto osservare, ma nessuno si è mai sognato di proporre una tassa progressiva all'infinito: tutti anzi raccomandano di arrestarsi dopo un termine non troppo alto. E così si fa anche nelle proposte che abbiamo dinanzi.

Si è detto che la tassa progressiva è di ostacolo alla formazione dei risparmi, e quindi del capitale. Ma si deve notare che noi non cominciamo ad aggravare la tassa se non dopo le prime 50,000 lire. Credete voi che quando uno ha fatto un risparmio di 50,000 lire tralascierà di risparmiare, temendo di dover pagare una tassa alquanto superiore?

È difficile insinuare la buona abitudine del risparmio, ma una volta che questa buona abi-

tudine è entrata, vi è il pericolo che divenga eccessiva, ma non si abbandona facilmente; e siccome il risparmio fino a 50,000 lire non è aggravato, così mi pare dimostrato che questa eccezione non ha una grande efficacia.

E d'altronde nella tassa di successione, la progressività come hanno già avvertito altri oratori, ha un carattere tutto speciale, perchè in essa colpisce il risparmio già formato; non solo, ma, come ricordo di aver letto in una relazione fatta all'Assemblea francese nel 1848, la tassa di successione colpisce il risparmio quando non è il frutto del proprio lavoro. Il risparmio nella successione si riceve per la nascita, nelle successioni collaterali anche per la premorienza regolata dal caso, altre volte per il capriccio di affetti individuali. Un oratore ha voluto affermare che nella tassa di successione si colpisce il capitale nel momento, in cui si hanno le nobili elevate manifestazioni dell'altruismo. Per dir vero questo altruismo esercitato nel punto di morte non saprei come riconoscerlo, poichè chi muore può lasciare i suoi averi piuttosto all'uno che all'altro ma non può certo tenerli per sè.

Il senatore Boccardo ha detto che la tassa è ingiusta, ma il senatore Boccardo ha anche riconosciuto che è ingiusta la tassazione dei consumi perchè è progressiva in senso opposto, gli altri Stati ci si adattano per necessità. Io potrei dire che ci si adattano fino ad un certo punto, perchè, per correggerne gli effetti, hanno già introdotto largamente il sistema della tassa progressiva sulle successioni. Anche noi introduciamo questa correzione. La nostra tariffa è alta in quanto muove da tariffe già alte, non perchè la progressività accresca di una percentuale alta la tariffa attuale. Non eccede mai il 50 per cento e anzi vi arriva soltanto nelle successioni dirette dove il massimo è del 3 20 oltre il milione.

Da uno degli oratori venne osservato che nella progressività l'Inghilterra non superò l'8 per cento.

Lo stesso oggetto però in Inghilterra è valutato più di quello che non sia da noi, perchè la valutazione ha sempre un raffronto nel reddito; e siccome, per esempio, il terreno da noi si capitalizza al 5 o al 4 per cento, e in Inghilterra al 3 o al 2 per cento, ne viene che in Inghilterra un terreno che dà uno stesso reddito è valutato il doppio di quanto sia valutato da noi; in Inghilterra gli sarà applicata una tariffa minore, mentre noi l'applichiamo maggiore, ma sopra un valore minore.

Con questo non voglio dire che la nostra tariffa si ridurrà per ciò ad esser più mite di quella inglese, sarà talvolta più grave, ma anche di questa considerazione conviene tener conto.

Si è detto che questo concetto di introdurre la progressività nella tassa di successione non è stata abbastanza meditato e discusso, ma già gli onorevoli Finali e Saladini hanno esposto le opinioni degli scrittori più autorevoli nella materia; vi hanno ricordato l'esempio degli altri Stati, e non li ripeterò, dirò soltanto che presso di noi vi furono già molti progetti esaminati e discussi nelle Commissioni dell'altro ramo del Parlamento, ed il Senato se ne occupa ora per la prima volta, perchè non ci pervennero mai, disponendo lo Statuto che simili progetti non possano discutersi dal Senato se prima non sono approvati dalla Camera elettiva.

Ma sono tredici anni che fu presentato il primo progetto di legge su questo argomento da un Ministero del quale facevano parte il compianto senatore Perazzi e l'onorevole attuale nostro presidente, persone la cui prudenza e competenza nessuno vorrà porre in dubbio.

Dopo tredici anni possiamo tranquillamente raccogliere le vele ed introdurre nella nostra legislazione, circondato da ogni cautela, il concetto della progressività.

Il senatore Vitelleschi ha detto che questo progetto di legge è una concessione alla imposizione del socialismo; il senatore Boccardo poi ha voluto considerare questo socialismo come il sovrano del domani.

Signori, io sono di opinione totalmente contraria...

PIERANTONI. Domando la parola.

VACCHELLI, *relatore*... Sono d'accordo coll'onorevole Boccardo e desidero con lui che si elevi la condizione del proletariato, si elevi sopratutto per il maggior dominio che l'uomo acquista sempre più sulla natura, coll'uso delle macchine, colle nuove scoperte, si elevi per quelle diminuzioni della forza redditizia del capitale e per quell'accrescersi della ricchezza gratuita in con-

fronto della ricchezza onerosa che egli ha mirabilmente spiegato e dimostrato nel suo discorso, ma al collettivismo non si arriverà. Già l'organismo sociale si ribellerebbe, ma non lo avremo nemmeno per un periodo breve e convulsionario, perchè il Senato saprà respingere le proposte che non siano accettabili come ha fatto recentemente in un'altra legge politica di grande importanza; non potrà riuscire, perchè, tutte le oneste aspettazioni, tutti i miglioramenti che si possono recare a vantaggio del proletariato saranno dal Senato approvati. (*Benissimo*).

Non pochi oratori hanno affermato che questa non è una legge finanziaria, ma una legge politica. L'affermazione non è esatta.

La legge è per sua natura di indole finanziaria, è buona come tale, ma tutti sentiamo che ha un carattere prevalentemente politico, ma di quella politica alta e sana che tende alla pacificazione delle classi sociali; ed è per questo che, quale relatore della vostra Commissione di finanze, vi invito, signori senatori, a votarla concordi, quale venne approvata dalla Camera dei deputati. (*Approvazioni generali; molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Ho chiesto di parlare quando, seguendo con vivissima attenzione il discorso dell'illustre mio amico, il relatore della legge, mi sono accorto che egli giungendo alla fine del suo dire non manifestava alcuna aperta opinione intorno agli emendamenti presentati da alcuni nostri colleghi. Però ho compreso l'animo dell'oratore, che ha raccolto meritati allori col suo discorso. Avendo egli strenuamente difesa la legge, implicitamente ha dimostrato che essa non tollera emendamenti. Se per mala ventura i nostri onorevoli colleghi, i senatori Massarani e Guarneri, volessero insistere nei loro emendamenti, qui dove ciascuno di noi siede col sentimento che *ogni viltà conviene che sia morta*, dovrebbero dimostrare risoluta una questione pregiudiziale sostenendo che in una legge d'imposta spetti al Senato il diritto di emendare.

Non dirò che brevi parole sul valore di questa questione pregiudiziale raccomandandola all'alto senno e alla virtù dei colleghi, affinchè essi vogliano ritirare i loro emendamenti e non dare argomento a deplorevole conflitto fra i due rami del Parlamento. Di poi parlerò rapidamente intorno al merito della legge. I miei argomenti avranno il valore diuna motivazione di voto, non formeranno un discorso in difesa della legge, che di altri difensori non ha bisogno.

Avevo l'onore di far parte già da cinque anni della Camera dei deputati quando nel 1878 fu abolita la tassa sopra il macinato. Questa Assemblea, a cui da tanti anni mi pregio di appartenere, impiegò undici mesi per esaminare quel disegno di legge e alla fine l'accolse emendandolo.

Ripresentata la legge alla Camera elettiva, sorse un grande dibattito parlamentare intorno alla questione che più volte si affacciò e nel Senato Subalpino e nel Senato Italiano, ma che la prudenza dei senatori dell'epoca eroica italiana e la prudenza dei grandi uomini di Stato di quel tempo cercarono sempre di schivare: sapersi, cioè se il Senato abbia nelle leggi di tributi il diritto di emendazione.

D'accordo con altri uomini parlamentari, maggiori di me per opere e per dottrina, io largamente discussi la questione e dimostrai invocando non solamente la storia del Governo rappresentativo, ma la ragione dell'articolo 10 dello Statuto e l'autorità dei più celebrati scrittori di diritto costituzionale, che il Senato non avesse detta potestà.

Qui se dovessi trattare a fondo l'argomento ricorderei all'onor. Guarneri, valoroso giurista italiano e cittadino custode geloso delle tradizioni di quella gloriosa isola di Sicilia, da cui mossero le magnanime imprese per il conquisto delle libertà rappresentative e per l'unificazione d'Italia, che quando con mediazione di lord Beninck i Borboni e i Siciliani vollero convertire a governo rappresentativo moderno il sistema del governo dei tre bracci feudali, in una conferenza all'uopo i delegati adunati in una specie di costituente stabilirono nell'art 12 il sistema del Parlamento diviso tra il Re e le due Camere.

Il braccio militare adottò la proposta dei comuni, cioè, *che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere primamente e concludersi nella Camera dei Comuni ed indi passare in quella dei Pari ove solo si dovrà* ASSENTIRE O

DISSENTIRE SENZA PUNTO ALTERARSI. Questo articolo riconosceva lo storico principio che la nazione deve deliberare le imposte col voto dei suoi rappresentanti.

La Corona e i ministri accettarono questo voto dei Comuni, che sopra le tradizioni inglesi negava il diritto di emendazione. Io potrei citare a ricordo dei colleghi che qui dentro rappresentano l'antica tradizione conservatrice parlamentare, che gli onorevoli Minghetti e Peruzzi vollero commettere ad Emilio Broglio la compilazione di un libro sulle *Forme parlamentari*, nel quale l'autore doveva esporre a senatori e deputati italiani le forme parlamentari inglesi.

Il Broglio interpretò l'art. 10 dello Statuto, secondo le consuetudini e secondo i principî costituzionali inglesi, che non vogliono la emendazione.

Potrei ricordare che Cesare Balbo, il quale lasciò un libro che fu utilissimo a quella forte gente subalpina che con virtù di Re e di popolo salvò lo Stato e raccolse in Piemonte con tutti gli esuli delle altre regioni italiane l'idea nazionale, nel quale libro consigliò di evitare la pretensione di taluni parlamenti continentali che volevano interpretare il principio ora detto comune a quasi tutte le Costituzioni soltanto come un diritto di priorità di tempo e non come sanzione della consuetudine e del diritto storico.

E il testo medesimo dello Statuto parla chiaramente la ragione che io espongo. E infatti se il Senato mutila in parte un disegno di legge o lo emenda, la mutilazione che dal Senato deve tornare alla Camera dei deputati, rappresenta la usurpazione della iniziativa che in materia di tributi spetta alla rappresentanza diretta della nazione. La Camera dei deputati, la quale d'accordo con la Corona usò della sua prerogativa sarebbe di nuovo convocata, non già per deliberare sopra un disegno preparato dal Ministero e adottato, ma sopra un disegno voluto dalla maggioranza dei senatori.

Ricordate queste cose, vengo senz'altro indugio a parlare quello che io stimo motivazione palese del mio voto favorevole alla legge personale. Allorquando, studioso dei precedenti del Parlamento italiano, seppi che la legge ch'era in discussione prometteva: 1° l'abolizione della tassa sui farinacei, detta la tassa sulla fame; 2° l'avviamento alla soppressione delle barriere daziarie; 3° la giusta imposizione sopra affari che sfuggivano finora alla tassa; 4° l'alleviamento dei pesi fiscali; 5° la introduzione della progressività temperata, nella tassa sul trapasso delle proprietà per successioni, io applaudii a quegli antichi amici politici, che raccogliendo i lavori e l'esperienza del passato, avranno la soddisfazione politica e morale di dare il loro nome a questo disegno di legge. Mi sentii lietissimo di deporre nell'urna il mio voto favorevole con l'abnegazione che la carità della patria e la prudenza politica raccomanda.

Triste sarebbe l'ora nostra se gli uomini politici che ora esercitano il potere legislativo non avessero in petto la virtù del sacrifizio. Gli oratori che combatterono la legge raccolsero una infinita serie di argomenti dividendosi in due opposte schiere. L'una mi ricorda la paura di coloro, i quali credono che debbano cadere la torre di Pisa e quella che gli Asinelli (*ilarità*) invocando fuori luogo il collettivismo, il socialismo, l'anarchia. L'altra invece ha parlato dell'inutilità o della poca conseguenza di questa legge. Quando vedo uomini tanto temperati e dotti esporre sullo stesso argomento così opposte opinioni, io credo che essi siano nell'errore e che debbano cercare il giusto mezzo accostandosi con fiducia ai fautori della legge. L'onorevole mio amico, il Serena, dal quale mi dispiace dovermi separare, ha parlato delle agitazioni de' rurali in alcune terre meridionali. Antiche e persistenti sono dette agitazioni, che le barriere del dazio consumo aumentarono. Si destarono quendo non ancora erano annunziati gli apostoli di cui egli parlò: nelle provincie meridionali più volte corse il sangue, perchè le popolazioni che usano gridar *viva il Re!* invano domandano le divisione delle terre demaniali. Esse, umili plebi, sanno che le legge del 1806, non fu pienamente applicata per le usurpazioni invereconde dei demani, che dovrebbero essere divisi. È un errore il vedere in qualsivoglia agitazione popolare, che la fame, la miseria, la collera e le ingiustizie muovono, attentati provocati dal socialismo. Il popolo delle campagne e gli stessi operai di molte parti d'Italia rimasero stranieri alle nuove concezioni di novelli ordinamenti sociali. Essi sentono solamente le gravi pene della esistenza

quotidiana, la mancanza di lavoro, la bassa mano d'opera, che i dazi di consumo fanno più penose.

Non ho compreso come la mente di alcuni oratori possa aver veduta nella tassa sulle successioni, aumentata, tassa, che rimonta al mondo greco-romano, l'opera preparata dal socialismo e dal collettivismo.

La questione della successione, pure collegandosi a quella della proprietà, fu risoluta con i principî del diritto di personalità e del diritto di famiglia, che gli oratori perdettero di mira.

Nello studio delle leggi facile assai riesce la critica che si fa acuta, quando si tocca la borsa dei contribuenti. Nicolò Machiavelli non invano scrisse: Che il popolo paga più facilmente la imposta del sangue che quella dei denari.

Conobbi nella materia delle finanze moltissimi oratori i quali, quando ne parlano, mi ricordano Alfonso Re di Castiglia, il quale soleva dire: che se Dio l'avesse chiamato a consiglio nell'opera di creazione il mondo sarebbe stato migliore (*Ilarità*).

Ma noi non possiamo astrarre nè dalla realtà delle cose nè da quella legge di continuità che si impone ad ogni potere legislativo. Il debito pubblico, le spese obbligatorie, tanti altri oneri non permettono un rinnovamento finanziario *ab imis*.

Ora conviene accogliere l'inizio di una grande trasformazione del sistema vigente.

Non io affannerò il Senato ricordando che il maggior numero delle rivoluzioni che, dopo le religiose, si agitarono in Italia ebbero sempre un carattere altamente economico e che di poi diventarono anche di carattere nazionale.

Io non posso dimenticare quell'ora lietissima di fervido entusiasmo, l'ora del plebiscito italiano quando noi guardavamo al Piemonte che si era fatto ricco, possente, pur avendo sofferto i grandi oneri cagionati dalla guerra di Crimea mediante il libero scambio.

Allora nessuno poteva pensare che presto sarebbe suonata l'ora miserrima in cui il maggior numero dei comuni d'Italia sarebbero diventati tante specie di città chiuse quasi simiglianti alle città medioevali, nelle quali fra i magistrati vi era il calvario il quale aveva il dovere di consegnare la chiave della città al conquistatore o a colui che per diritto di successione ne prendeva il dominio. I pubblicani presero il loco di tali custodi delle mura cittadine.

Molti che vivono rispettati e potenti nelle loro terre o che corrono viaggiando in compartimenti più o meno riservati, non videro e non provarono le tribolazioni che soffre il popolo, che va a piedi o su modesti veicoli. Chi vive alcuna parte dell'anno nella campagna e vede la molestia che le classi popolari e agricole soffrono nella riscossione delle imposte comunali, stima altrimenti il merito della riforma.

I dazi di consumo pesano essenzialmente sulle cose di prima necessità. Dette tasse, come insegnarono il Rossi, il Boccardo e tutti gli altri economisti ricordati dal collega Finali, valgono una imposta sopra i salari, diventano una specie di capitazione, perchè toccano i salari che non sono proporzionati ai primi bisogni della vita. Bisogna riconoscere che le tasse di consumo recano insito il carattere della sperequazione, perchè il popolo mangia più pane che non ne mangiano i ricchi. Voi non potete dire ai rurali come quella grande principessa, che se il popolo non ha pane mangi la *brioche*.

Ricordatevi che presso alle barriere daziarie conviene richiedere la bolletta di transito per andare da comune a comune. Vedeste, voi, i poveri operai che ritornano la sera del sabato nei loro villaggi per ripartire all'alba del lunedì e riprendere l'usato lavoro, o pagare la tassa sul pane che recano con sè, o pagare la bolletta per transitare la città. Essi non possono ripetere la piccola somma depositata.

Avete veduto le molestie che le nostre povere classi agricole soffrono quando si recano a vendere le frutta e i pollami nelle fiere che ancora sono in uso in talune città? E sa bene ciascuno che le tasse di consumo sono contrarie alla scienza finanziaria, perchè vessano moltissimo per la riscossione, e assorbono molta parte del prodotto.

Taccio degli abusi degli appaltatori. Senza indugiarmi su questa materia, parmi che sia da lodare una legge la quale discarica la farina, prima necessità del popolo, e che in pari tempo promette un lavoro assiduo per abolire le rimanenti barriere.

Ed ora dirò brevemente della tassa di succes-

sione. Bisogna dimenticare i primi elementi della storia del diritto naturale o della filosofia del diritto per cercare il socialismo e il collettivismo in questa legge. Nel secolo XVI e XVII i filosofi del diritto, sulle tradizioni del diritto romano ammettevano incondizionatamente il diritto di successione *testata* e *ab intestato*. Grozio Puffendorff, Barberayc l'ammettevano senza discussione. Sorsero dipoi i partigiani delle teoriche che fondarono il diritto sull'individualismo, quali Kant, Fichte, Kaus, Rotteck ed altri i quali non ammisero alcuna specie di successione in diritto naturale. La morte, essi pensavano, spegne tutti i diritti dell'uomo con la volontà che li crea. La volontà non può fissare la nascita di un diritto, che incomincerebbe in un momento in cui essa volontà colla morte cessa di esistere. Secondo alcuni di detti scrittori i beni dei defunti dovevano diventare una eredità vacante; per altri dovevano cadere sotto l'applicazione del diritto del primo occupante, il quale poteva essere o il più prossimo parente o lo Stato.

Più tardi queste dottrine, che hanno ancora i loro continuatori, furono temperate. Ricordo il nome dell'Ahrens, tradotto sin dal 1841, dal Trinchera in Napoli, che determinò bene i provvedimenti, che lo Stato deve prendere quanto alla successione per interesse sociale e politico. Questi provvedimenti sono molteplici. Lo Stato deve sorvegliare che le disposizioni testamentarie fatte per fini di utilità o di carità pubblica, sieno eseguite dalle autorità speciali sotto la sorveglianza governativa. Lo Stato ha il diritto d'imporre tassa sulla successione. Egregi colleghi, l'Ahrens, lo scrittore della dottrina armonica, che conciliò il diritto di proprietà col diritto di famiglia, scrive in questi termini: « Lo Stato ha il diritto d'imporre più fortemente le successioni mediante la fissazione di una *imposta progressiva*. Le successioni che non giungessero ad un *minimum* relativo al numero degli eredi sarebbero esenti da ogni peso; le altre sarebbero sottomesse ad una imposta che aumenterebbe in ragione della quantità di beni lasciati e del grado di parentela.

« LO STATO PUÒ IN SEGUITO SUCCESSIVAMENTE RIDURRE I GRADI DI SUCCESSIONE SINO AL QUARTO GRADO, PERCHÈ OLTRE QUESTO GRADO LA SUCCESSIONE NON È PIÙ FONDATA IN DIRITTO ». L'Ahrens aggiunge: « La parte più grande, che può prendere oggi lo Stato nei beni di successione può anche giustificarsi secondo i doveri, non solo di protezione, ma anche d'istruzione che esso ha preso su di sè e di cui ha in gran parte liberata, porzione delle famiglie ». Con l'Ahrens, il Trendelemburg e altri filosofi del diritto riconoscono gli stessi principî. Il nostro Codice civile ridusse sull'esempio del toscano a dieci i gradi di parentela che nel francese sono dodici. La legge presente, sotto il rapporto della tassa, considera dopo il sesto grado estranei i collaterali. Il Bluntschli, ch'io ebbi amico e collega, propose che i beni i quali non cadevano più nella successione, servissero allo Stato per farne un fondo assegnato a far dotare le famiglie povere. Ma bene si osservò che gli atti di beneficenza sorpassano i fini dello Stato.

Ho voluto ricordare queste dottrine agli avversari della legge che videro tante cose nuove e un triste futuro in una legge di aumento della tassa sul sistema della proporzionalità. I propugnatori della riforma hanno pertanto giustificata la tassa progressiva invocando esempi derivati dalle leggi inglesi e di altri popoli. Io sono cauto nello studio del diritto comparato. Gli Americani hanno piena libertà di testare, ed altri, come gli Inglesi, hanno i fidecommessi, i maggioraschi; onde possono guardare questa specie di tassa con molta indifferenza. Specialmente l'Inghilterra non va citata. Essa, voi lo sapete, nella lotta della riforma religiosa per la energia di Enrico VIII ed Elisabetta soppresse tutti i beni della Chiesa cattolica dandoli ai baroni. Per tale modo si crearono quei grandi latifondi che essendo la forza del patriziato inglese dovevano essere tassate. Questa legge, io lo dichiaro, è stata studiata sopra la legge francese del 25 febbraio 1831, in gran parte imitata dai nostri ministri.

Recandomi quasi ogni anno in Francia volli assistere alle discussioni di quella legge, ne lessi le fonti e poscia i commenti. Il Besson ha pubblicato un libro: *La Réforme fiscale des successions*. Nella prima pagina l'autore indica i fini della legge. Essa ha voluto mediante una graduazione nuova dei diritti di mutazione per morti dare un principio di soddisfazione ai diseredati della fortuna e riportare il più possibile il peso delle imposte sopra la ricchezza acquisita. Per questo scopo la tariffa

fu graduata non solamente in ragione dell' allontanamento della parentela, ma secondo l' importanza della parte spettante a ciascun erede. Riferendo le opinioni del Poincaré e delle dichiarazioni fatte alla tribuna parlamentare, tutti affermarono che la notevole trasformazione dei diritti da prelevare sulla trasmissione della eredità non implicava una adesione al principio generale della imposta progressiva. La graduazione limitata nel progresso e per sè stessa degressiva costituisce senza dubbio un provvedimento di perequazione, che risponde al principio costituzionale della proporzionalità nelle imposte. Per le classi agricole e per le piccole eredità sarebbe necessaria una correzione della procedura giudiziaria e della tassa giudiziaria.

Però parlo senza ambagi. Una sola tariffa può toccare intimamente i nostri cuori, il sentimento dei padri di famiglia. Quella che aumenta progressivamente la tassa fissa per la successione dei discendenti. Altri temperamenti correggono questo rigore, cioè la detrazione dei debiti, la facoltà di pagare la tassa in singole rate e in quattro anni. Io son lieto di aver prole e di poter scrivere oggi nelle memorie della mia vita che il mio modesto patrimonio, frutto onorato, indefesso del mio lavoro, col mio voto sarà gravato con una tassa che i miei eredi pagheranno da buoni cittadini, riconoscendo che io feci un' opera di pacificazione e di giustizia sociale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Signori senatori, dopo una così ampia discussione, dopo i dotti e poderosi discorsi che abbiamo ascoltato, dopo quello efficace ed esauriente dell'onorevole senatore Vacchelli, io sento che a me si impongono due doveri.

Il primo è quello di esprimere la mia gratitudine viva e profonda all' onorevole Commissione di finanze, e al suo diligentissimo relatore, per la preziosa cooperazione prestata alla difesa di questo importante disegno di legge, e così pure agli altri senatori, che con tanta competenza e dottrina concorsero a mettere in chiaro la vera portata dei provvedimenti in discussione.

Il secondo dovere è quello della maggiore brevità e sobrietà nella mia difesa. Per non venir meno a questo dovere, io abbandono il proposito, che pur mi attraeva, di rispondere singolarmente ai vari oratori che, con invidiabile eloquenza, hanno combattuto questo progetto già approvato, a grande maggioranza, dall' altra Camera.

Io mi studierò invece di riassumere sinteticamente le critiche maggiori, di rispondervi con la maggiore brevità possibile; e dalle risposte a queste critiche sorgeranno, io credo, chiari i motivi, che hanno persuaso il Governo a presentare e sostenere queste proposte; come varranno, io spero, a persuadere il Senato ad onorarle dei suoi ambiti suffragi.

Delle critiche lascierò in disparte quelle consuete, che non mancano mai in qualsiasi progetto di riforma tributaria. Chi vuole di più, chi dice che è troppo, o che è presto, chi preferisce uno sgravio ad un altro: le opposizioni sorgono per la stessa natura delle cose, si incrociano, si moltiplicano: e da ciò si spiega il fenomeno della lentezza, bene avvertito dall' onorevole relatore, con la quale procedono nei Parlamenti le riforme tributarie. Mi preme invece di rilevare la critica principale, che investe tutto il progetto di legge.

Si dice: voi avete una buona situazione finanziaria, perchè non profittarne largamente? perchè non fare una generale e vasta riforma? perchè non riordinare tutti i tributi? E si aggiunge: questi non sono provvedimenti, ma semplici ritocchi empirici; si aggrava da una parte, si sgrava dall' altra; manca un concetto organico, un principio direttivo; lungi dall'esservi una vera e propria riforma tributaria, non vi è nemmeno un avviamento alla medesima.

La critica, se fosse vera, sarebbe gravissima; ma fortunatamente non è vera, e spero dimostrarlo con brevi parole.

Quale è il concetto informatore di questi provvedimenti? Eccolo: è tempo oramai di raccogliere il frutto di lunghi lavori legislativi, di quei lunghi lavori opportunamente accennati dal senatore Vacchelli: è tempo di far qualche cosa: non mettere in disparte l' idea di una riforma più estesa, anzi affermarne il proposito, ma intanto iniziarla, e iniziarla bene, cominciando dal togliere le più gravi sperequazioni e le più stridenti ingiustizie del nostro ordinamento tributario, il quale non da oggi sol-

tanto è censurato. Da anni, nei due rami del Parlamento, e dagli scrittori e da tutti gli uomini politici, dentro e fuori le aule legislative, si vanno ripetendo le critiche più aspre; tanto che non è da far meraviglia se nella coscienza popolare è entrata la convinzione che il nostro sistema tributario è difettoso e non bisogna più indugiare a portarvi rimedio. Ora noi qual rimedio proponiamo? Sgravare le derrate indispensabili alla alimentazione delle classi sofferenti; alleviare pesi incomportabili che opprimono la piccola proprietà, nei contratti e nelle successioni di minimo valore, pur facendo contribuire gradatamente qualcosa di più le maggiori fortune; togliere o attenuare le sperequazioni; e combattere le frodi, che sono delle sperequazioni la peggiore.

Questi sono i concetti informatori, fra loro connessi e inscindibili, delle varie disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Si dice: perchè avete voluto complicare la riforma del dazio di consumo con quella della tassa sugli affari?

E ancora ripetiamo: per la perequazione, per fare un po' di giustizia a tutti: ai poveri consumatori e ai poveri proprietari.

La riforma del dazio di consumo viene specialmente in aiuto delle plebi urbane, e in misura tutt'altro che spregevole; su questo punto non ho bisogno d'insistere, poichè è stato tanto bene posto in luce dal relatore.

Le popolazioni rurali non sentono che un lieve beneficio dalla abolizione della gabella interna sui farinacei; ma esse pure ne sono avantaggiate in via indiretta, perchè altrimenti non potrebbero essere mantenuti i dazi protettori della granicoltura.

D'altro lato, le sperequazioni stridenti, che da tanti anni si lamentano nelle tasse sugli affari, sono a tal punto da compromettere le sorti della piccola proprietà. Lo si è dimostrato con esempi e con cifre, non soltanto nella relazione, con la quale presentai al Parlamento questo disegno di legge, ma altresì nelle recenti discussioni avvenute nelle Camere francesi sul progetto che diventò la legge del 25 febbraio 1901.

La progressione a rovescio nelle tasse sugli affari, a danno della piccola proprietà, è così grave da renderne difficile l'esistenza; come con tanta chiarezza diceva ieri l'onorevole mio amico senatore Serena.

Ecco perchè si trovò giusto e conveniente, anzi necessario, di presentare congiunte le due riforme e di ritenerle inscindibili.

Con queste poche parole, mi pare di aver già fatto un riassunto delle disposizioni e dei principî ispiratori del progetto di legge.

Dagli avversari è venuta una grande varietà di epiteti a questa nostra finanza. Da alcuno è stata chiamata finanza *empirica*, da altri finanza *allegra*; dal chiaro senatore Colombo finanza *socialista*, dall'eloquente senatore Negri finanza *retorica*, e dall'onorando senatore Vitelleschi addirittura finanza *anarchica*. Ma a me sembra che, se un epiteto si vuol dare a questa nostra finanza, essa dovrebbe semplicemente chiamarsi *buona e giusta*; poichè essa ha per guide la prudenza e la giustizia; quella giustizia della quale l'illustre senatore Boccardo ci ripeteva la definizione romana, quella che costantemente vuole *unicuique suum tribuere*.

Io mi tengo ora dispensato dal ripetere qui le analisi delle disposizioni contenute in questo progetto di legge; farei opera vana e superflua, dopo tutto quanto è stato già detto tanto bene dal relatore della Commissione e dagli onorevoli senatori Saladini, Finali, Rossi Luigi, Pelloux Luigi e Pierantoni; i quali hanno efficacemente cooperato a mettere in chiaro la vera portata dei provvedimenti sui quali il Senato è chiamato a deliberare. Tuttavia concedetemi, o signori, di indugiarmi ancora alquanto sui principî informatori dei provvedimenti medesimi.

I principî informatori delle proposte, che il Governo ha presentato al Parlamento, ritenendole giuste e molto opportune, per non dire necessarie, sono, strano a dirsi, quegli stessi principî che ha enunciato con tanta autorità l'illustre senatore Boccardo, nel suo applaudito discorso.

Il senatore Boccardo sa quale reverenza io abbia per lui, sa l'altissima stima che io ho della sua mente e della sua dottrina, e quindi può comprendere quanto sia stato in me il dolore nel sentire dai principî che abbiamo comuni, anzi dai principî che ho imparato da lui, trarre delle conseguenze diametralmente opposte a quelle che a me paiono le razionali, le vere.

Il senatore Boccardo (e qui siamo tutti d'ac-

cordo) ha rammentato la definizione del concetto fondamentale dell'imposta, concetto che è stato poi illustrato e chiarito dal senatore Finali e da altri. L'imposta deve essere proporzionale agli averi del contribuente ed al servizio che lo Stato rende al medesimo. Ma lo stesso senatore Boccardo ci ha poi spiegato che le necessità, in progressione continua, delle grandi spese che richiedono gli Stati moderni, hanno obbligato gli Stati stessi a mietere largamente nel campo delle imposte sui consumi. Ed è verissimo. Lo ha ripetuto il senatore Vacchelli oggi. Lo si può riassumere ancora in poche cifre. Nel bilancio inglese, a cui si riferiva il senatore Boccardo, le imposte sui consumi figuravano per un miliardo e mezzo; ed ora quella somma si è anche più ingrossata. In Francia, nell'ultimo bilancio, 1 miliardo e 757 milioni provengono dai consumi. Nel bilancio italiano, secondo il conto ora fatto da me e riveduto dal mio collega del tesoro, la somma che si ottiene dai consumi è anche maggiore di quella indicata dal senatore Vacchelli; poichè si anderebbe al di là dei 750 milioni.

Ma non basta guardare quelle somme: bisogna anche esaminare come si raccolgono. Il senatore Boccardo, con la precisione di parola che io gli invidio, ci ha messo avanti in qual modo l'Inghilterra raccoglie quel miliardo e mezzo. Nello Stato britannico (tanto forte e mirabile, anche per la giustizia tributaria) l'imposta sui consumi grava sul tabacco, sugli spiriti, sui liquori, sul caffè, sul thé e sulla birra (per circa 44 milioni di sterline), e per il resto (circa 16 milioni di sterline) su altri generi soggetti a diritti di dogana, fra i quali non vi sono derrate alimentari, non vi sono generi di prima necessità. E perfino lo zucchero, in Inghilterra, è genere di prima necessità. Insomma, in quel fortunato paese, anche le imposte sui consumi colpiscono la ricchezza.

Facciamo ora il confronto con quello che avviene da noi. In Italia le imposte sui consumi, può dirsi colpiscano a preferenza i generi più necessari alla gente povera, e in misura tanto alta da parere inverosimile; bisogna fare due volte il conto per persuadersi che sia proprio vero.

In Italia, sul grano e sui farinacei, ossia sul più necessario degli alimenti, fra dazio di confine e dazio di consumo, nella misura applicata in varie città, abbiamo un aggravio che si può dire del cento per cento, o di poco inferiore al valore della merce.

La gabella sul sale equivale a sette volte, per lo meno, il suo valore; la tassa sul petrolio, lo rincara non di due volte soltanto (come fu accennato ieri), ma di quattro volte; poichè il dazio di 48 lire equivale al 400 per cento sul prezzo della merce, che è di circa lire 12. E poi ci sono, come tutti sanno, gravi diritti di confine su molti altri generi di consumo necessario, perfino sui più umili strumenti di lavoro.

Che cosa si trae da ciò? Che se in Inghilterra è stato tuttavia riconosciuto opportuno e giusto l'introdurre la tassa sulle successioni rincarata con la progressione, quasi correttivo alle imposte sui consumi che non sono mai veramente proporzionali agli averi, tanto più deve riconoscersi opportuno e giusto il fare qualcosa di simile anche da noi, per temperare e correggere una ingiusta distribuzione di carichi, che si può dire una evidente infrazione a quelle stesse regole, rammentate dall'onorevole Boccardo e scolpite nell'art. 25 dello Statuto.

Ma esaminiamo ancora le obbiezioni.

L'allegato *A* della legge porta degli sgravi, e sgravi che ormai, si può dire, incontrano ben poco o verun contrasto. Mi pare, che anche nel Senato, gli stessi più forti oppositori abbiano riconosciuto che su quell'allegato non convenga più discutere; ed io, dopo che il senatore Vacchelli ne ha fatto oggi un'ampia, esauriente illustrazione, credo di potermi dispensare dal mettere in rilievo quali vantaggi si possano attendere dai provvedimenti proposti per una razionale riforma dei dazi interni di consumo.

La critica maggiore si fa all'altra parte della legge a quella che riguarda le tasse degli affari.

Qui, anzitutto, debbo ringraziare il senatore Rossi Luigi, il quale mi ha prevenuto nel mettere in chiaro come sia un vero errore il parlare di questa parte della legge, come di legge di aggravi. Non meno chiaramente ha poi dimostrato oggi il relatore della Commissione come anche in questa parte ci siano molte disposizioni che portano sgravi, e sgravi notevoli. Ed io pure già accennai come il motivo principale, che ha persuaso il Governo a proporre collegati insieme questi diversi provvedimenti, sia stato

appunto l'urgente dovere di fare pur qualche cosa a vantaggio della piccola proprietà, in nome della quale parlava ieri l'onorevole Serena, e che certamente merita ed ha tutte le sollecitudini del Senato.

A tale intento si sono temperati di molto i diritti che gravano sui contratti di piccoli valori, sui contratti d' affitto e di mezzadria, sulle piccole successioni; e qualche cosa s' è pur fatto a beneficio delle Società cooperative; come si è corretto l' errore di una progressione a rovescio perfino nelle multe. Codeste varie disposizioni sono ben lungi dallo avere uno scopo fiscale, e per verità portano una perdita considerevole all' erario; così che d' altra parte si è creduto necessario, o per lo meno molto opportuno, di cercare dei risarcimenti per non impoverire le forze del bilancio. E, per le ragioni già dette, nel considerare i difetti del nostro ordinamento tributario, più che opportuno, si è trovato giusto far pagare qualche cosa di più a quelli che sono largamente provvisti di beni di fortuna.

L' onor. senatore Massarani, nel suo forbito discorso, ha emesso un giudizio sfavorevole a questa parte della legge, per alcuni difetti che egli crede di ravvisare in essa anche in confronto con le legislazioni straniere. Debbo però prima di tutto dichiarare - come ebbi occasione di farlo anche nell'altro ramo del Parlamento - che questa legge, come non contiene una riforma generale dei tributi, non contiene neppure una riforma generale delle tasse sugli affari. Il Governo riconosce che tutta questa assai complicata materia delle tasse sugli affari merita di essere riveduta e riordinata. Ma, per ora, si è limitato a proporre quelle modificazioni che sono riconosciute urgenti, come le più semplici e anche le più mature, perchè già precedute da molti lavori legislativi.

Nella revisione generale, che da parte mia desidero compiuta al più presto, certamente saranno presi nella massima considerazione i desideri espressi dall' onorevole senatore Massarani. Ma oggi, io spero, vorrà egli pure convincersi che, quand' anche altre disposizioni siano desiderabili, non è però un motivo sufficiente per abbandonare intanto queste, che sono le più urgenti e già approvate dalla Camera dei deputati, non è un motivo sufficiente per proporre oggi il rinvio di questa parte della legge, che contiene disposizioni provvide da lungo tempo attese, e delle quali si sente ogni giorno più il bisogno.

Detto questo, colla speranza di essere benevolmente ascoltato dall' uomo dotto quanto cortese, io devo soggiungere qualche parola per difendere questo nostro progetto di legge dall' accusa che esso sia al di sotto delle leggi straniere e anche dall' altra, che gli aggravi da noi proposti nelle tasse di successione sieno di gran lunga maggiori di quelli che furono introdotti nelle leggi francesi e inglesi.

Il senatore Massarani è partito dal supposto che il nostro progetto sia modellato sulla legge francese del 25 febbraio 1901; il che non è esatto.

Egli, in sostanza, ci rimproverava di aver copiato male, e si meravigliava di non veder riprodotte da noi le nuove disposizioni che riguardano la deduzione delle passività dall'asse ereditario e il modo razionale di applicare le tasse agli usufruttuari.

Ebbene, io ho il piacere di rispondere che ho letto tutti gli atti e le discussioni delle Camere francesi, dopo di aver compiuto il presente disegno di legge, e non senza compiacimento vi ho trovato citata la legge italiana come un argomento per confortare le proposte del progetto che diventò la legge del 25 febbraio 1901. Difatti, in Francia vigeva una legge del registro vecchia di circa un secolo, che non ammetteva affatto la deduzione delle passività, e, in caso di proprietà divisa, senza alcuna distinzione per l'età dell'usufruttuario, imponeva la tassa una volta e mezza. La legge italiana, invece, conteneva già l' istituto della deduzione delle passività, istituto che, come osservò il senatore Rossi, viene ora perfezionato nell'articolo 6 dell'allegato *C*.

Quanto alla tassa dell' usufrutto, la nostra legge tratta abbastanza bene l'usufruttuario applicandogli la tassa in ragione di un quarto o della metà, secondo che supera o no l' età di 50 anni. Ammetto volentieri che questo metodo non è perfetto e merita di formare oggetto di esame in quella revisione generale che è pure nei miei desideri; ma mi affretto ad osservare altresì che, se il metodo è troppo semplice e grossolano, non lo è però in senso fiscale.

La legge francese ha introdotto una disposizione più razionale, con una scala di tasse

discendenti col crescere dell'età dell'usufruttuario (e nella legge prussiana si fa una graduazione anche più esatta). Gli usufruttuari, che hanno età inferiore ai 20 anni, pagano la tassa per nove decimi, e poi di dieci in dieci anni si scala un decimo, sicchè quelli che hanno più di 70 anni pagano due decimi soltanto. La nostra legge va molto più all'ingrosso: gli usufruttuari pagano o la metà o un quarto, ma in complesso pagano meno. Quindi, facendo una riforma razionale come quella desiderata dall'onor. Massarani, l'erario prenderà qualche cosa di più.

Passiamo a dire del rincaro della tassa di successione. Qui si è affermato da parecchi oratori, e mi pare sia stato ammesso anche dall'onorevole Vacchelli, che il rincaro delle tasse di successione è gravissimo, molto più grave di quello che è nella legge inglese e nella legge francese.

Mi consenta il Senato di dimostrare brevemente che questo non è esatto.

La legge francese non ha grandi differenze in confronto della nostra tariffa. Il Senato ha avvertito che essendo la nuova tassa, come ha spiegato bene il senatore Finali, graduale, (ed era così anche nel disegno ministeriale; la Commissione della Camera ha chiarito, ma non ha cambiato il metodo), non è facile vedere l'aliquota effettiva percentuale, che colpisce la fortuna soggetta alla tassa di successione. Intanto, il calcolo si fa non sull'asse ereditario complessivo, ma sulla quota ereditaria; e su questa (come ha già spiegato l'onor. relatore) si comincia con degli sgravi molto notevoli. Per le successioni, in linea retta e fra coniugi, al di sotto di 100 lire, non si paga più nulla; è una grande semplificazione e liberazione per la povera gente. Poi, fino a 300 lire, per le eredità in linea retta si paga 1 lira invece di 4.80; poi fino a 1000 lire, la metà soltanto; ma questa metà, tenendo conto dello sgravio che c'è sul primo gradino, non vuol dire 80 centesimi per ogni 100 lire, sibbene 66 centesimi. E così, di seguito, troviamo nella tabella dell'aliquote nominali di 1.60, 2, 2.40, 2.80; ma se si tien conto degli sgravi fatti nei gradi precedenti, l'1,60 diventa 1.58 fino a 50 mila. Per arrivare alla tassa attuale, come si paga oggi (1.60 per 100), bisogna che la *quota* ereditaria ascenda fino a L. 52,500: solo sopra a questa cifra comincia ad agire il rincaro.

Così, a 100 mila, mentre l'aliquota nominale è di 2, quella reale, tenendo conto dei degradi precedenti, è di 1.79; a 250 mila l'aliquota nominale è 2.40, ma la reale è 2.16.

Se la Presidenza lo vorrà permettere, si potrà allegare agli atti del Senato questa tabella, che ho nelle mani, nella quale ho riassunto le aliquote percentuali effettive da applicarsi alle singole quote ereditarie, nei diversi gradi di parentela, tenendo conto delle aliquote diverse sulle frazioni delle quote medesime.

GRADO DI PARENTELA	Aliquota attuale per ogni 100 lire	Aliquota percentuale media su ciascuna delle quote considerate nella scala graduale proposta						
		1000	50,000	100,000	250,000	500,000	1,000,000	1,200,000
Ascendenti e discendenti in linea retta .	1 60	0 66 (1) *1 =*	1 53 *1 44*	1 79 *1 —*	2 16 *1 84*	2 48 *2 17*	2 84 *2 33*	3 05 *2 36*
Coniugi	4 50	2 20 *3 75*	4 45 *4 39*	4 73 *4 70*	5 13 *5 18*	5 46 *5 59*	5 83 *6 01*	5 96 *6 20*
Fratelli e sorelle	7 —	—	7 — *9 38*	7 25 *9 69*	7 70 *10 18*	8 10 *10 59*	8 68 *11 01*	8 89 *11 20*
Zii e nipoti	8 50	—	8 50 *10 88*	8 88 *11 19*	9 55 *11 67*	10 28 *12 08*	11 11 *12 54*	11 45 *12 70*
Prozii e pronipoti		—	10 — *12 88*	10 40 *13 19*	11 12 *13 67*	11 86 *14 09*	12 83 *14 54*	13 19 *14 70*
Altri parenti fino al 6° grado	12 —	—	12 50 *14 88*	13 — *15 19*	13 90 *15 67*	14 80 *16 09*	15 80 *16 54*	16 17 *16 70*
Altri parenti oltre il 6° grado ed estranei .	13 — 15 —	—	15 — *15 88*	15 65 *16 19*	16 82 *16 67*	17 91 *17 09*	19 21 *17 54*	19 67 *17 70*

(1) Le cifre in corsivo indicano le percentuali calcolate in base alla tariffa francese.

La tabella contiene, ben si intende, le sette categorie nelle quali si distinguono le successioni secondo il grado di parentela con l'autore; e segna anche il confronto tra le aliquote nostre e quelle corrispondenti secondo la tariffa francese.

Volendo fare un rapido riassunto, si può dire che la tariffa francese non ha grandi differenze con la nostra. Secondo la prima, si paga qualcosa di più sulla successione fra coniugi; si paga qualcosa di meno in quelle tra ascendenti e discendenti, (nelle quote di 500 mila lire, la differenza è di 31 centesimi per ogni 100 lire); si paga notevolmente di più nelle successioni tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti; e anche tra altri parenti fino al sesto grado; infine, nelle successioni fra parenti oltre il sesto grado e fra estranei, si paga qualcosa di più per le quote fino a 250 mila lire; e invece, qualcosa di meno, quando si tratta di somme maggiori.

Vede il Senato che le differenze non sono gravi, nè tali, io credo, da far torto alla tabella italiana.

Passo alla tariffa inglese.

Si è detto e ripetuto: nella stessa Inghilterra, con tante ricchezze, la tassa progressiva sulle successioni non va che all'8 per cento, ed in Italia si vorrebbe portarla fino al 22!

Ebbene: qui c'è un errore, che mette conto di correggere.

Il senatore Boccardo sa benissimo che prima del 1894 c'erano in Inghilterra cinque tasse sulle successioni; queste cinque tasse furono raggruppate in due. Ve n'è una detta *legacy and succession duty* che ha una tariffa pro-

porzionale distinta secondo il grado di parentela; comincia all'1 e mezzo per cento in linea retta, va al 7 e mezzo fra i prozii e pronipoti, all'11 e mezzo fra collaterali o non parenti. Ve n'è poi un'altra chiamata *estate duty* la quale è semplicemente progressiva, si applica sull'intero ammontare dell'asse ereditario, senza divisione in quote, comincia dall'1 e sale fino all'8 per cento.

Si tenga conto non di una soltanto, ma di ambedue le tasse, e si vedano le differenze.

Prendiamo per esempio la successione in linea diretta (che rappresenta i tre quarti o i quattro quinti di tutti i nostri valori assoggettati alla tassa): mentre da noi si arriva nel massimo grado a 3.60 per cento, e per una quota di 1,200,000 lire la tassa importa 3.05 per cento, in Inghilterra si va fino al 9 e mezzo per cento, e senza divisione in quote: oltre la tassa normale, secondo il grado di parentela, si riscuote la progressiva che comincia da 100 a 500 sterline coll'1 per cento, poi da 500 a 1000 col due, fino a raggiungere l'8 per cento; di più si deve pagare l'interesse del 3 e mezzo per cento dal giorno della morte, e si applicano ben altri rigori che da noi nella stima dei beni e nell'accertamento dei valori imponibili. Tutto questo in Inghilterra si è stabilito per la ragione, che è pur stata accennata dall'onorevole Vacchelli, cioè, per correggere il difetto della progressione a rovescio portata da altre tasse, benchè ivi non esistano tasse di consumo sui generi di prima necessità.

Il senatore Massarani ha fatto altre due osservazioni su questioni particolari che, nel complesso della legge, non si possono dire di grande importanza e che tuttavia meritano considerazione. Egli desidererebbe che si attenuasse la tassa sui legati a favore dei domestici o dei famigliari, e che si estendesse il beneficio di una tassa mite a tutti i lasciti fatti ad enti morali.

Io debbo ripetere qui la mia preghiera al senatore Massarani, di consentire che questi suoi desideri abbiano a formare oggetto di studio per la prossima revisione generale delle norme vigenti per le tasse sugli affari; e spero consentirà, tanto più quando voglia considerare che non è materia così semplice, sulla quale sia facile deliberare, e che intanto, nel confronto da lui fatto fra la legge italiana e quella francese, stiamo meglio noi.

Mi pare che il senatore Massarani in certo modo invidiasse la legge francese del 25 febbraio 1901, la quale all'art. 19 considera i legati e le donazioni di beneficenza. Ora è bene avvertire che quell'articolo reca una tassa del 9 per 100, mentre nella legge nostra è soltanto del 5 per cento. E oltre alla tassa così grave, vi è pure la limitazione che l'eredità deve essere destinata a favore di stabilimenti pubblici ospitalieri, a società di mutuo soccorso, di cui le risorse siano destinate ad opere di assistenza. Poi, aggiunge la legge francese: « sono pure soggette alla tassa del 9 per cento i doni e legati alle società d'istruzione ed educazione popolare gratuita, riconosciute di pubblica utilità e sovvenzionate dallo Stato ».

Nella legge italiana, vi è il grande beneficio della tassa minore (5 per cento invece del 9), e vi è anche una maggior larghezza nelle condizioni. Noi abbiamo esteso questo favore agli « istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate tanto in stato di sanità, quanto in stato di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle o avviarle a qualunque professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali o comunali ».

In questa formola è ben compreso anche il lascito a favore di una scuola di disegno, secondo l'ipotesi citata ad esempio.

Di più, nella legge italiana abbiamo un'altra disposizione che merita di essere rammentata. L'art. 147 della nostra legge di registro dispone che ai trasferimenti per atti tra vivi a titolo gratuito, quando raggiungano la somma di 50,000 lire, a favore di istituti pubblici, a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, viene applicata la tassa di registro ridotta ad un decimo soltanto.

Si potrà ridire sulla condizione che la somma donata sia superiore alle 50,000 lire, e disposta a favore di provincie e comuni, non di altri enti; ma i desiderabili miglioramenti futuri non ci impediscono di notare che nella nostra legge vi è pur già qualche disposizione in senso favorevole a quei voti, che vennero qui nobilmente e generosamente espressi dall'onor. Massarani.

Voglia il Senato concedermi ancora un momento della sua benevola attenzione. Mi ri-

mane a dire di un'altra obiezione, la più grave di tutte.

È stato detto e ripetuto qui, da voci autorevoli, che il proposto nuovo metodo di tassare le successioni è contrario allo Statuto.

Vero è bene che in modo esauriente risposero l' illustre senatore Finali e il relatore onorevole Vacchelli; ma di fronte ad una obiezione tanto grave, pare a me che chi ha l' onore di trovarsi a questo posto, non possa dispensarsi dall'entrare nell'argomento.

Io non so se sia sufficiente l'appoggio che posso trovare nella autorità di Sir William Harcourt e di Gladstone e dei molti altri uomini illustri italiani e stranieri ricordati dal senatore Finali, i quali hanno sostenuto l'opinione opposta a quella qui propugnata dal senatore Boccardo.

Potrei aggiungere, di passaggio, che pure fra gli scrittori avversi alla imposta progressiva annuale, non mancano uomini insigni che si sono dichiarati favorevoli alla tassa progressiva sulle successioni; come il Minghetti in Italia, lo Stuart Mill in Inghilterra, il Leroy-Beaulieu in Francia. Ma se queste autorità non fossero sufficienti, per mia buona ventura, ne ho un'altra, della quale di certo ognuno riconosce il sommo valore, l' autorità di un nome che non si può ripetere senza ammirazione e senza rimpianto, il conte Camillo di Cavour.

Nel 1852, si fece nel Parlamento Subalpino una discussione su argomento analogo, già molto opportunamente richiamato dal senatore Finali; si trattava pure di una imposta progressiva, che allora si chiamava *imposta personale e mobiliare*, e che ora vige da noi col nome di *tassa sul valore locativo*. Ora ha una aliquota progressiva dal quattro al dieci per cento; allora si proponeva dal 4 al 12 per cento.

Erano sorte le stesse obbiezioni che abbiamo qui udite; ed ecco come Camillo Cavour rispondeva, nella tornata del 1° maggio 1852. Permettetemi di leggere le sue parole che non potrebbero essere più calzanti, anche per una replica all'onorevole senatore Colombo.

« Si è fatto alla legge l'accusa di essere progressiva e socialista. Ma, signori, se si volessero applicare le formule matematiche in tutto il rigore, io vi direi che l' imposta sul sale è una imposta progressiva, ma in senso inverso, una imposta regressiva ». E più avanti: « Io osservo che tutte le nostre gravezze possono essere appuntate di peccare contro la proporzionalità »...

Poi, dopo aver dimostrato che, per ripianare il disavanzo del bilancio, occorreva trovare una somma considerevole, soggiungeva: « Certo ci sarebbe un modo semplice, quello di aumentare le gabelle sul grano e sul sale, ma la Camera non approverebbe queste proposte, ed io non le proporrei perche sarebbero sovranamente ingiuste ». E come conchiudeva? Udite:

« Io credo con questi brevi argomenti avere purgata la legge dall'imputazione principale, d'essere cioè contraria ai principî di giustizia, ai principî proclamati dallo Statuto.

« L'onorevole preopinante chiudeva il suo discorso quasi quasi tacciando il Ministero di aver commesso un delitto di leso Statuto nel proporre questa legge. Io, in verità, non so se abbia commesso così grave delitto; ma sicuramente non ne provo nessun rimorso. Io era anzitutto pieno di rispetto per lo Statuto quando preparava e proponeva questa legge, ed aveva, come ho, l'intima convinzione di essere con questa legge rimasto fedele e alla lettera, e ancora di più allo spirito dello Statuto medesimo, il quale vuole che le imposte sieno ripartite secondo i mezzi che ha ciascuno per pagarle.

« Ora questa imposta, cadendo più specialmente sulle classi le più agiate, siccome le altre imposte indirette cadono forse in proporzione troppo forte sopra le classi meno agiate, non avrebbe altro effetto che di ristabilire l'equilibrio, e di fare che il nostro sistema economico-finanziario si accostasse un po' più al gran principio della proporzionalità proclamato nello Statuto...

« Già dissi che il miglior modo d'impedire che si cada negli eccessi della progressività, negli eccessi degli errori fatali alla proprietà, si è di far sì che la proprietà e i capitali sopportino i pesi dello Stato nella ragione dei benefizi che procurano a chi li possiede.

« Ora, o signori, lo ripeto, con questa legge non abbiamo fatto che ristabilire in parte la proporzionalità nel nostro sistema finanziario ».

Ad una dimostrazione tanto eloquente, e di tanta autorità, chi oserebbe aggiungere altro? (*Commenti*).

Io devo affrettarmi alla fine. Di tutte le critiche ai provvedimenti in discussione, la più pericolosa è quella che vorrebbe adagiarsi al partito più comodo, quella che ha avuto un valente oratore nel senatore Colombo, il quale, ad un di presso, conchiudeva così: Prendiamo gli sgravi e non occupiamoci d'altro.

Io ho già dimostrato che non sarebbe equo nè giusto approvare soltanto gli sgravi riguardanti il dazio di consumo, e non quegli altri contenuti nell'ultima parte della legge, intesi a togliere sperequazioni non meno stridenti, a sopperire a bisogni non meno urgenti, non meno gravi.

Ma oltre a ciò, se è vero che nella terza parte della legge sonvi disposizioni, che dànno a favore dell'erario nazionale qualche risarcimento o qualche aiuto, su cui pure fa conto il mio collega del tesoro, non mi pare davvero che questo possa dare giusto motivo di opposizione e di biasimo, ma debba essere invece un argomento di più per persuadere il Senato a dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

L'onorevole Colombo ha rammentato una deliberazione del Senato romano, ai tempi di Nerone; ma, mi sia lecito dirlo, egli ha poi conchiuso a rovescio; poichè il Senato romano respingeva una proposta di abolizione di una tassa sui consumi, per non indebolire la finanza dello Stato, e invece il senatore Colombo vota gli sgravi e non gli aggravi.

Di questi, egli dice, non c'è bisogno d'occuparsi ora; per due o tre anni il ministro del tesoro ha mezzi sufficienti; poi vedremo.

A questo partito, troppo comodo e troppo imprevidente, il Ministero deve opporsi con tutta la sua energia; e ad esso non si adatterà la sapienza del Senato del Regno.

Perchè il Governo non può accogliere un partito così comodo? Perchè chi governa le finanze d'Italia non può, da un lato, non aver presente il dovere di alleviare i pesi che gravano le classi sofferenti e togliere un po' di quelle sperequazioni che offuscano il nostro sistema tributario; ma, in pari tempo, non può trascurare altri grandi interessi dello Stato: come sono quelli pure accennati dal senatore Colombo, quando inneggiava alla politica del lavoro, e quelli giustamente richiamati dal senatore Boccardo, quando avvertiva il bisogno del risanamento della circolazione monetaria; e infine, tutti quegli interessi generali che si collegano ad una finanza forte, ad un bilancio bene equilibrato, dal quale si irradiano poi, in via indiretta, larghi benefizi al credito pubblico e alla produzione e alla prosperità del paese. (*Bene*).

Fra i quali benefizi, va pure compreso quello del ribasso dell'aggio, che si espande a favore dei consumi e delle classi popolari; come va pure compreso quello del ribasso nella misura dell'interesse, che, come dice il Leroy Beaulieu, è la più democratica delle riforme tributarie. (*Approvazioni*).

Io non voglio abusare della pazienza del Senato; la materia è tanto vasta che, a voler toccare anche fugacemente i diversi argomenti stati qui ampiamente svolti, si richiederebbe un lungo discorso e una voce ben più potente della mia. Ma io spero, o signori, di avere già detto abbastanza per dimostrare che questa legge merita la vostra approvazione, e che, dato anche che in essa vi fossero dei lievi difetti, questi sarebbero in ogni caso infinitamente, di gran lunga superati dai molti vantaggi, dai molti effetti utili che essa presenta.

Lasciatemi enumerare brevemente i più importanti di tali vantaggi. Un vantaggio materiale, diretto, essa darà alle classi sofferenti, diminuendo le gravezze su un genere di prima necessità, come quello del pane; rendendo tollerabili le conseguenze dell'alto diritto di confine sul grano, e perequando in certo modo le condizioni tra le popolazioni urbane e quelle rurali. Un vantaggio morale recherà questa legge, col dare prova alle classi più bisognose delle sincere ed efficaci sollecitudini dei grandi poteri dello Stato verso di loro. Un vantaggio amministrativo verrà dallo aiuto prestato ai comuni e alle amministrazioni comunali, perchè anch'esse possano riordinar meglio il loro sistema tributario e operare bene in un ambiente più tranquillo, come è tanto desiderabile. Un vantaggio finanziario notevole sarà quello di introdurre nell'ordinamento dei tributi una correzione, se non di tutti i difetti, almeno dei maggiori, avviando la finanza italiana a migliorare, non soltanto nella quantità, ma anche nella qualità delle sue entrate. E poi, non è lieve certamente il vantaggio, d'ordine altamente educatore e patriotico, di dar prova di una effettiva e cordiale solidarietà fra regione e regione,

fra classe e classe sociale. E anche più grande, evidentemente, è il vantaggio politico, di dare un maggior credito all' azione legislativa, alle promesse parlamentari, alle promesse auguste e a quelle di tanti uomini di Stato, e infine alle nostre istituzioni, che sono la base incrollabile della gloria e della fortuna della patria.

Signori Senatori! Pensando che a tutti questi così alti interessi d' ordine economico, politico, amministrativo, finanziario e sociale è connesso il tema che stiamo discutendo, io dovrei sentire ben vivo il rammarico di non possedere l' eloquenza e la dottrina di tanti illustri oratori che mi hanno preceduto, per trasfondere in voi la convinzione che ho profonda nell' animo mio, della bontà e della necessità di questa legge. Ma d' altra parte, sento che da giudici come voi siete, non è dalla valentia del patrocinatore che si misura la bontà della causa. In questa bontà, come dissi, ho piena fede; è una fede che mi sono acquistata dopo lungo e paziente studio, e che mi è sempre più confermata dalle discussioni alle quali ebbi l' onore d' assistere e dalle obbiezioni che ho ascoltato con religiosa attenzione. E d' altronde, assai più che alle mie parole, io mi affido al senno, all' esperienza e allo spirito di equità, che sono le direttive costanti e imparziali delle deliberazioni del Senato (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. La lista degli oratori iscritti essendo esaurita, io propongo al Senato di chiudere la discussione generale, salvo però la parola ai proponenti gli ordini del giorno, la cui approvazione deve precedere la discussione degli articoli.

Con questa riserva interrogo il Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi intende approvare la chiusura della discussione generale abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sugli sgravi. E, prima di passare alla discussione degli articoli, noto che vi sono due ordini del giorno, che vennero distribuiti ai signori senatori.

L'uno è del senatore Saladini, l'altro del senatore Massarani.

L' ordine del giorno del senatore Saladini, è così concepito:

« Il Senato, riconoscendo la benemerenza dei Comuni, che spontaneamente abolirono il dazio sui farinacei, trasmette al Governo le loro istanze, perchè si provveda anche a quei Comuni, quando i loro bilanci versino in condizioni difficili ».

L'onorevole ministro accetta quest' ordine del del giorno?

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole senatore Saladini di non insistere nel suo ordine del giorno, intorno al quale ha già fatto importanti osservazioni il relatore della Commissione permanente di finanze.

E spero che il senatore Saladini vorrà cortesemente aderire a questa mia preghiera.

SALADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALADINI. Non occorre svolgere un ordine del giorno che è la conseguenza di tutto ciò che ho detto nel mio discorso. Esprimo solo il dispiacere che non abbia potuto l'onorevole ministro, nè l'onorevole Commissione accettarlo.

Veramente le ragioni, che ho sentito esporre dall'onorevole relatore, non mi avrebbero del tutto convinto perchè, come mi pareva di aver già accennato, questi comuni non intendevano già di avere un premio, ma bensì una quota di concorso integratrice del *deficit* eventuale ai loro bilanci avvenuto per la soppressione, benchè spontanea, del dazio.

È vero che l' hanno compensato finora, ma l' hanno compensato con aggravi, che alcuni di essi non potrebbero più a lungo sopportare, e questi aggravi sostennero con la speranza nascente da ripetute promesse, che presto una riforma tributaria generale avrebbe dato modo al Governo di tener conto anche di questi comuni benemeriti che avevano seguito subito

l'esempio del Governo nell' abolizione dei dazi sui farinacei.

Ad ogni modo, dinanzi al fatto del non potersi accettare il mio ordine del giorno dall' onorevole ministro e dall' onorevole Commissione, costretto a ritirarlo, mi piace di convertirlo in un prendere atto delle dichiarazioni benigne fatte dall'onorevole relatore- alle quali si è associato l'onorevole ministro, colla fiducia e coll'augurio che presto una riforma più ampia possa dar modo al Governo di tener conto di questi giusti desiderî. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Saladini ritirato il suo ordine del giorno, passeremo all'ordine del giorno del senatore Massarani, che egli chiama proposta preliminare.

Ne do lettura:

« Il Senato, mentre passa all' esame ed alla discussione degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, sospende e rinvia l'art. 3 a quando sia presentato dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

Il senatore Massarani ha facoltà di svolgere questa sua proposta: ciò che, spero, egli farà con la sua consueta brevità.

MASSARANI. Signori senatori! Io sono compreso del dovere che m'incombe, di non rientrare affatto nella discussione generale, e però mentre rivolgo vive grazie al signor ministro delle finanze dei sensi cortesi che si piacque esprimere a mio riguardo, debbo con rammarico rinunciare a discutere le osservazioni, che mi fece l'onore di indirizzarmi.

Mi limiterò dunque a dire brevissimamente le ragioni che mi inducono a persistere nella proposta di rinvio dell'art. 3; proposta che si risolve manifestamente in una semplice sospensiva.

Fino dal principio di questa poderosa e solenne discussione, io poneva una questione preliminare, che mi sembrava, e mi sembra ancora, avere una base inconcussa nella analogia con una disposizione del nostro regolamento; la quale prescrive che in ogni caso, in cui un articolo di legge contenga una proposizione complessa, che possa scindersi in più proposizioni semplici, la divisione sia ammessa di pieno diritto, ogni qual volta sia domandata.

Or bene, se la divisione è di pieno diritto per una sola proposizione complessa contenuta in un articolo di legge, non sarà essa parimenti, anzi a maggior ragione, di pieno diritto, quando si tratti di più disposizioni legislative, le quali, sebbene raccolte sotto un solo titolo, tanto differiscono le une dalle altre, quanto uno sgravio differisce da un aggravio?

Una sola ragione potrebbe addursi per abbinarle, e sarebbe un' estrema necessità finanziaria; ma voi avete udito ieri dall'efficacissimo discorso del senatore Colombo dimostrare, coll'eloquenza inespugnabile delle cifre, ciò che io mi era limitato ad enunciare: che, cioè, i civanzi del bilancio per il prossimo e per il successivo esercizio coprono a gran pezza tutto il bisogno che potrebbe incombere al tesoro, per la mancanza prodotta dai concessi sgravii. Comprendevo che si volessero per una suprema necessità combinare parecchie disposizioni legislative, nel caso dell'*omnibus* Sella, perchè allora si era sotto la minaccia di gravi disastri, e si invocava la legge della salute pubblica: *salus publica suprema lex esto*. Ma, giusta le argomentazioni udite ieri ed inoppugnabili, qualunque ragione di temere una urgenza finanziaria è dissipata.

Affrettatevi dunque a fare dei contenti oggi, farete dei malcontenti più tardi, se occorrerà.

Quale inconveniente potrebbe venire dal concedere la divisione che io ebbi l'onore di chiedere? Nessuno, a mio avviso.

Tutto ciò che dal paese è desiderato, tutto ciò che è aspettato dai meno abbienti, tutto ciò che fu solennemente promesso e che deve essere mantenuto, si avvererà senza indugio; ed impregiudicata rimarrà anche la seconda parte; sulla quale soltanto sarebbe riservato al Governo del Re di riprodurre un disegno più meditato e più compiuto, quale il ministro delle finanze ci annunciava essere nei suoi divisamenti.

Qualora invece diverse e divergenti disposizioni rimangano abbinate senza possibilità di scinderle, voi vedete quale situazione delicatissima venga fatta alla coscienza dei senatori, che approvano bensì ed ammettono di gran cuore gli sgravii, ma non possono con pari tranquillità accettare nella sua crudezza qualcuno degli aggravii.

Perchè adunque infliggere a questi senatori, sebbene involontariamente, una specie di coercizione della loro volontà?

Perchè non rispettare la libertà del voto?

Io me ne appello alla lealtà dell'onorevole signor ministro delle finanze, ed a quella altresì dell'illustre presidente del Consiglio, col quale mi onoro di aver diviso fatiche e speranze giovanili, e che, fra gli eminenti suoi meriti, preclarissimo ha quello di sorgere in ogni occasione a strenuo difensore delle libertà parlamentari. Essi non potranno se non riconoscere legittimo il mio desiderio di poter votare secondo coscienza.

FALDELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALDELLA. M' è grave dissentire dall' onorando Tullo Massarani *magister elegantiarum* e di benemerenze patriottiche, da lui che con altro venerato maestro mi fece l' onore d' introdurmi in quest' aula. Mi torna così grave tale dissenso, che per alleggerirlo ed armonizzare l' animo mio, invoco dall' indulgenza vostra, onorevoli colleghi, sei o sette minuti per una dichiarazione.

L' ampiezza solenne della discussione generale ha tolta l' opportunità di spaziare nelle discussioni particolari di mozioni ed articoli. Ma anche senza larghezza di minuta discussione il nostro Senato legislativo sfugge al ragguaglio con gli antichi Senati giudiziari abilitati soltanto ad *interinare* o registrare le leggi, al cui tipo si direbbe vogliano accostarlo quei giureconsulti politici che in fatto di finanza lo residuano a respingere o ad inghiottire leggi in blocco, come pezzi da struzzo. Anzi la materia è così importante che anche al più modesto senatore il quale, senza vantare cura d' anime pur si contenti e si onori di fratellanze spirituali e d' armonia con la propria coscienza, rimane questo diritto e dovere di chiarire il proprio suffragio, sia pure nello strettoio d' un' imposta brevità. Onde mi guarderò dal recare qui copiosamente la mia scarsa dottrina di libri stampati; piuttosto farò un accenno, un piccolo ricordo del libro doloroso della vita, che specialmente lessi in questa ed in altre materie. Insomma, io voto il presente disegno di legge precipuamente per l' art. 3 e per il relativo allegato *C*, senza i quali precisamente l' onorando Massarani si acconcerebbe a votarlo. Io voto questo saggio di tassa progressiva, sia pure incompleto, sproporzionato od altrimenti incondito, perchè finalmente segna un punto di progresso sociale in materia d' imposta: è la catena logica, economica e morale, che rende possibile il sollievo dei miseri, togliendo alcune tentazioni di peccare ai favoriti dalla fortuna. E quantunque io non mi tenga da meno di nessuno nelle pratiche sincere di devozione costituzionale, io temo pur meno di chicchessia, o signori, che questo saggio di tassa progressiva contrasti alla proporzionalità dei tributi prescritta dallo Statuto del Regno. Oltre il peso grande delle ragioni e delle autorità, accresciutosi tuttavia nella tornata odierna, per conciliare allo Statuto questo disegno di legge, lasciatemi fare un'osservazione elementare. Nella matematica e nella fisica sono leggi geometriche, tanto le proporzionali quanto le progressive. La progressione è uno sviluppo, direi un motivo, una voluta, della proporzione. Anche nella caduta dei gravi, me lo si lasci dire, poichè si tratta di sgravi, la natura mostra ed insegna una progressione proporzionale: *motus in fine velocior*. D'altra parte se è ostico il nome, si può intendere mutato, senza cambiare la sostanza.

Già l' onorando Finali, nel suo alto discorso di ieri, accennò al titolo preferibile di tassa graduale.

Una stessa scala è progressiva od ascendente, quando si prenda per punto di partenza il piano inferiore ed è regressiva o discendente, quando si prenda per punto di partenza il piano superiore.

Ma trasandando le parole e badando alla sostanza, la più piccola falcidia del necessario non solo si proporziona, ma sovrasta pel sacrificio alla più larga detrazione del superfluo. Ciò nei rapporti individuali.

Nei rapporti sociali non credo neppure temibile la diminuzione dei capitali individuali.

Non ha anzitutto un esimio oppositore fatto balenare la previsione che il loro soverchio non trovi più investimento fruttifero? Perchè dunque paventare che si diminuisca cotesto soverchio?

E fosse vero, che i capitali ingenti rimanessero tutti immacolati e fecondi presso tutti i possessori!

Altamente rispettabili quelli da voi ricordati e da voi esemplati che si consacrano ad opere di utilità pubblica! Perciò, se si passa all'art. 3 e al relativo allegato, accetterò l'emendamento, nobilmente proposto da Tullo Massarani, di equi-

parare (con nuova precisa espressione esente dalle crude restrittive interpretazioni del fisco) alla beneficenza i lasciti per l'istruzione e per ogni altro vantaggio sociale.

Egualmente approvo, anzi ammiro l'altra sua proposta di pareggiare nella tassa successoria agli stretti parenti, se non ad istituti di beneficenza, i cosidetti familiari, gli aggregati alla famiglia, per lunghi servigi economici e domestici; — tocco di umanità e gentilezza sapiente e democratica, che ricorda e sente il profumo di un arguto e soave romanzo sociale, non socialista, il *Carlino* di Giovanni Ruffini, eminente patriotta ed artista della *Giovane Italia*, il quale soprattutto per la procurataci alleanza cormentale del pubblico inglese mercè i suoi romanzi italianissimi pubblicati nella diffusa lingua del *yes*, era illustrazione sovranamente degna di quest'alto Consesso.

Tornando a bomba: al capitale quando provvede al bene pubblico, la più integra larghezza. Ma lo fa esso sempre questo bene?

Oh! ricordo una lettera sdegnosa di un altro benemerito patriarca della *Giovane Italia*, già ricordato a titolo di onore da Tullo Massarani in questa discussione.

Egli era acceso di casto sdegno, perchè il figlio gaudente di un ricchissimo procacciante aveva speso ben sessantamila lire in un tratto, per adornare una concorrente ad un cosidetto concorso di bellezza; sperpero forse meno esteticamente e meno economicamente, ma più moralmente, condannevole del bruciare biglietti di Banca per cuocere un paio d'uova o del buttare grano a fiume. Ed esclamava: sono questi esempi che fanno diventare socialista!

Quando il capitale individuale fa lecito il suo libito, non è inopportuno nei trapassi naturali e legali devolverne parte a vantaggio collettivo. E sarà giustizia resa.

Onorando Massarani, voi diceste il capitale d'oggi essere il lavoro di ieri; ma in grazia, lavoro di chi?

Anche lavoro di quegli operai, che restando poveri arricchirono smisuratamente gli enormi assuntori di opere pubbliche.

Pertanto è pur bene che le eredità dei maggiori capitalisti scendano per qualche sgocciolo a condire il pane e la polenta dei più umili lavoratori, scemando il costo dei farinacei. È pur bene che di costa all'energia del capitale individuale ammonita, eccitata ad essere benefica e feconda, si formi, cresca e si mantenga in nobile emulazione l'energia dei capitali collettivi non più mani morte, sì bene mani vive di perenne beneficio sociale. Ed io, votando questo disegno di legge, mirando a tale scopo sociale, intendiamoci non socialista, specialmente a beneficio degli umili, prediletta cura di re Umberto I, oh! non mi sento nella mia modesta, ma sincera visione di piccolo artista patriota, turbare la grande immagine di re Carlo Alberto, magnanimo datore dello Statuto, che deve essere omnipresente alla riconoscenza di tutti gl'Italiani, immagine che sopraggiudica quest'assemblea e cavalca lungo il Quirinale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Dichiaro d'associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Massarani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi per una mozione d'ordine.

VITELLESCHI. Intendo bene che si sia parlato nella discussione generale del complesso della legge e per conseguenza anche dell'art. 3; ma quello che capisco meno è che sotto la forma di un ordine del giorno, si voti l'art. 3 prima dell'art. 1. Qualunque siano le eventualità di questa votazione dell'art. 3, non so prevederne le conseguenze, e siccome non reca nessun danno rimetterla al suo posto, io domanderei che la discussione dell'ordine del giorno dell'onorevole Massarani, che riguarda l'art. 3, sia rimandata all'articolo stesso; e quindi pare a me che il Senato per ora si dovrebbe contentare di aver chiusa la discussione generale e passare alla votazione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non so se gli onorevoli Massarani e Colombo consentano in questa idea. L'idea per la quale è stata proposta questa formula del senatore Massarani, a cui si è accostato anche l'onorevole Colombo, mi pare sia questa: Alcuni dicono: noi voteremo gli articoli 1 e 2 tuttavolta che sia sospesa la discussione dell'art. 3; quindi per mettersi in regola, come essi dicono, con la propria coscienza, desiderano che il Senato si pronunci su questo, che non è un articolo di legge, ma un semplice ordine del giorno: col quale sarebbe risolta la questione, senza aspettare che venga in discus-

sione l'art. 3. Questo il significato che io do a quest'ordine del giorno. Del resto non posso far altro che rimettermi alla volontà del Senato.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. L'onorevole presidente ha fatto un'ipotesi, considerando solo un lato della questione, vale a dire che vi sono alcuni senatori i quali voterebbero gli articoli 1 e 2 se si toglie l'art. 3: ora questi signori lo possono sempre fare alla votazione finale...

Voci. Sì, sì...

VITELLESCHI. Evidentemente non votando nè l'articolo 1, nè l'articolo 3, votano contro la legge. D'altronde, supponete il caso, che venga disapprovato l'art. 3, tutto il congegno della legge resta scomposto, e noi dal canto nostro ci troviamo nell'imbarazzo di votare.

Io mi sottometto alla volontà del Senato: quello che il Senato vuole è di buon diritto, ma mi pare sarebbe più regolare passare alla discussione degli articoli 1 e 2 e non discutere prima l'art. 3. Se i risultati della votazione degli articoli non parranno soddisfacenti ai preopinanti, ci sarà sempre il voto finale che è il determinante.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro.* Io desidererei sapere se si accetta la proposta di riaprire in certa maniera la discussione sull'articolo 3 quando esso verrà in votazione, perchè allora vorrei dire poche parole in ordine a quest'articolo. Ad ogni modo me ne rimetto alla discrezione dell'onorevolissimo signor presidente.

PRESIDENTE. Certo che la discussione dell'articolo terzo avrà sempre luogo egualmente.

Non è che un'avvisaglia di alcuni senatori (*Si ride*) ch'hanno esposto i loro pareri anticipatamente.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Me ne rimetto alle spiegazioni date dall'onorevolissimo signor presidente, e soggiungo il perchè esse mi sembrano dirimere ogni difficoltà.

Egli ha afferrato il giusto concetto del mio ordine del giorno.

Alcuni, non pochi, senatori, sentono nella loro coscienza di dover scindere le due parti del disegno di legge, accettando l'una, respingendo l'altra.

E siccome altro mezzo per separarle, fuor del rinvio, io non saprei escogitare, così ho formulato col mio ordine del giorno la proposta del rinvio, cioè la sospensiva, la quale, giusta le consuetudini parlamentari, suole avere la precedenza.

Me ne rimetto, ripeto, all'onorevolissimo nostro presidente, circa il momento in cui convenga porre a partito la mia proposta.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio.* Io non parlo sulla questione del regolamento; nessun migliore interprete di esso che l'onorando presidente del Senato.

Siccome però l'onorevole Massarani ha fatto appello a me, dicendo che, essendo io assai sollecito delle libertà parlamentari, doveva credere avessi la sua stessa opinione circa alla proposta che ha fatto, perchè egli sostiene un procedimento il quale tutela la libertà di voto, così non posso a meno di rispondergli una parola.

E mi è facile rispondergli, presso a poco quello che era nei concetti dell'onorevole Vitelleschi, che, cioè, lo stesso scopo si ottiene discutendo e separatamente votando l'articolo terzo.

Dunque la libertà del voto è piena, per la speciale e separata votazione degli articoli a' termini dello Statuto; quelli che pensano come l'onorevole Massarani voteranno contro l'articolo.

Ciò detto, poichè l'appello che mi fece l'onorevole Massarani mi trasse a dover parlare, lasciate che aggiunga pochissime altre parole, le quali saranno espresse in modo telegrafico, perchè bramerei che possibilmente la discussione di questo disegno di legge finisse questa sera.

Io non intendeva e non intendo di entrare menomamente nella discussione intrinseca del disegno di legge medesimo. Sento nondimeno il dovere di ringraziare vivamente tutti gli oratori che parlarono in favore di una legge, siccome questa, alla quale il Ministero annette

somma importanza, come adempimento di antiche e non mai mantenute promesse.

Rivolgo pertanto vivissimi ringraziamenti specialmente all'onorevole Finali, il quale parmi che ieri nell'argomento della imposta sulle successioni, abbia risposto in modo veramente inconfutabile a tutte le obbiezioni. E ringrazio in pari tempo l'onorevole relatore della Commissione, il mio carissimo amico Vacchelli, il quale oggi parlò con una competenza che non potè essere superata se non dall'accento di profonda, di fervida convinzione che vibrava nelle sue parole.

Mentre io ringrazio questi oratori, permettetemi che su questo punto dell'imposta progressiva delle successioni io aggiunga alcune rapide, brevissime osservazioni.

In primo luogo, nell'ascoltare dall'onorevole Finali la dotta rassegna di tutte le opinioni che erano state espresse su questo argomento, vi confesso che io provai, come legista, un vivissimo compiacimento nell'udire che quanti giureconsulti si occuparono di tale questione, furono tutti favorevoli all'imposta progressiva, cominciando dal grande Montesquieu e dal Bentham fino a Pellegrino Rossi, e ad un altro uomo insigne che tutti ricordiamo come lustro e decoro del Senato, e nel medesimo tempo onore e lume della scienza e della magistratura italiana, Matteo Pescatore.

Ricordo poi, ad irrefragabile dimostrazione della giustizia dell'imposta progressiva sulle successioni, le discussioni recenti che vi furono nei Parlamenti dei due più illustri Stati che sono retti da istituzioni rappresentative, il Parlamento francese ed il britannico. Quanto alla Francia mi piace rammentare la esposizione finanziaria sull'esercizio del 1897, nella quale questa tassa progressiva sulle successioni venne propugnata nel modo più completo e stringente dal ministro delle finanze del Ministero Bourgeois, il Doumer, che era professore di matematica come l'onorevole senatore Colombo, ma la pensava inversamente da lui quanto all'imposta di successione. (*Ilarità*). In quello scritto è luminosamente dimostrata la necessità che coll'imposta siano colpiti *progressivamente* i redditi per colpire *proporzionalmente* le facoltà contributive.

E da ultimo il ministro delle finanze odierne, Cailleaux, nella discussione seguita un anno fa, espose con viva chiarezza gli argomenti pei quali l'imposta progressiva sulle successioni, riuscendo un correttivo alle molte tasse progressive a rovescio e cioè a danno dei poveri, doveva essere stabilita come un mezzo per ristabilire la eguaglianza e la giustizia nella imposta.

Ciò premesso, io mi permetto soltanto di aggiungere come, il rispetto ch'io professo verso il Senato, la stima che io faccio delle sue deliberazioni, il valore che io annetto al voto che il Senato medesimo è prossimo a dare, tutto ciò mi spinge a rivolgergli la viva preghiera di approvare questa legge con una votazione numerosa, concorde, compatta.

Io mi permetto tanto più questa fervida preghiera per le gentili espressioni piene di fiduciosa benevolenza che mi furono rivolte da alcuni degli stessi oppositori, come l'onorevole Negri e l'onorevole Serena, i quali ringrazio con tutte le forze dell'animo mio. E soltanto aggiungo una parola per assicurare l'onorevole Negri che la politica da me seguita, non è effetto, come mi parve che egli supponesse, di impulsi altrui, ma non è dovuta che ad antichi ed immutabili miei convincimenti, ed anzi, se una forza, per quanto esigua, io posso sperare di avere come uomo politico, non so attribuirla che a questa costanza nelle opinioni. (*Vivissime approvazioni*).

L'onorevole Massarani ha proposto un ordine del giorno di rinvio, e pare che l'onorevole Vitelleschi si disponga, alla sua volta, a voler parlare e votare contro l'art. 3...

VITELLESCHI. Ma non ho detto niente...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Ad ogni modo le proposte contro l'articolo terzo mi richiamano a quella questione costituzionale che è stata sollevata prima, parmi, dall'onorevole senatore Boccardo, poi dall'onor. Finali, e fu oggi discussa con piena conoscenza di causa dall'onorevole senatore Pierantoni. Tale questione, che consiste nel vedere se il Senato abbia competenza, come di respingere, così anche di modificare la legge, tale questione venne in discussione alla Camera dei deputati nel luglio del 1879, ed io allora ho parlato, e mi pronunciai per le più ampie, le più estese competenze del Senato anche in questa materia, sostenendo che come esso aveva facoltà di respingere così pure avesse la competenza per

modificare le leggi finanziarie. Espressi questa opinione sebbene allora uomini di Stato eminenti, come il Mancini ed il Depretis, fossero del parere contrario ed invocassero anche l'autorità del conte di Cavour, il quale in altra analoga discussione del 1851 aveva detto che, ove si trattasse di variazioni sostanziali e gravi che poteano quasi costituire un nuovo e diverso progetto, non potevano essere presentate alla Camera per effetto delle deliberazioni del Senato.

Ed io mantengo anche oggidì l'opinione che espressi nel 1879. Ma in pari tempo, anzichè in una questione di stretto diritto, io ho fede nel senno del Senato, nella sua ragione, nella sua saggezza, nella sua prudenza, le quali devono avere per costante obbiettivo quello di mantenere l'armonia dei poteri costituzionali. Ricordo che discutendosi appunto un'altra legge sui cereali nel Parlamento inglese, nel 1846, e sembrando la Camera Alta renitente ad approvarla (il che per fortuna non mi pare il caso del nostro Senato), il capo del partito conservatore, lord Wellington, con solenni memorabili parole fece appello alla Camera Alta, perchè non volesse turbare questa salutare e necessaria armonia.

Ed è perciò che io pienamente confido che il Senato, approvando con votazione compatta, concorde, un disegno di legge che alla Camera elettiva ottenne una maggioranza veramente rara per una legge di imposta, per tal modo renderà più alta la sua autorità morale nelle popolazioni, farà opera di illuminata armonia fra i grandi poteri dello Stato, opera di civile concordia, opera di nazionale solidarietà. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato deve saper grado al signor presidente del Consiglio di queste sue dichiarazioni, ma frattanto noi siamo sempre in un tema che non è ancora stato risoluto.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Ho chiesto la parola soltanto per un fatto personale. Il presidente del Consiglio mi ha attribuito l'opinione che io fossi contrario alla tassa progressiva. Ho detto chiaramente che io ammetto, quantunque convinto in tesi generale delle ragioni addotte dal senatore Boccardo, la progressività, purchè in forma mite e purchè non abbia per base aliquote eccessive. Ho detto perfino che essendo ministro delle finanze ho fatto degli studi sulle successioni stesse e anche sulla ricchezza mobile per vedere se si potessero sgravare i minori contribuenti aggravando i contribuenti maggiori, ma quando ho visto che per far questo bisognava arrivare al 20 e 25 per cento mi sono arrestato. Ho detto che appunto l'onor. ministro delle finanze di oggi non ha creduto di arrestarsi davanti alle difficoltà, innanzi alle quali mi sono arrestato io stesso. Dunque non è per la questione della progressività, è per l'altezza esorbitante delle aliquote che io aveva creduto denunziare nella mia opinione. E per conseguenza siccome persisto a credere che aliquote così elevate rappresentino piuttosto un confisca che una imposta, aderisco sempre all'ordine del giorno Massarani, che io voterò, e se non sarà ammesso dal Senato io mi riterrò libero di votare contro l'intera legge.

PRESIDENTE. Persiste il senatore Massarani nel suo ordine del giorno?

MASSARANI. Mi pare che le dichiarazioni dell'illustre presidente del Consiglio mi consentano di insistere. Fu giusto che questa legge, per ragioni statutarie, fosse presentata prima alla Camera dei deputati; ma, una volta venuta avanti al Senato, questo ha facoltà di esprimere intorno ad essa liberamente il proprio giudizio.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Bisogna che teniamo presente l'ordine del giorno del senatore Massarani. Esso è così concepito: « Il Senato, mentre passa alla discussione degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, sospende e rinvia l'art. 3 a quando sia presentato dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

È evidente, come osservava poc'anzi il senatore Vitelleschi, che non è possibile discutere quest'ordine del giorno senza considerare la portata dell'art. 3 che si vorrebbe sospendere, altrimenti si altererebbe tutta la legge. Per far ciò bisognerebbe cominciare dal discutere l'art. 3 e la sua necessità di esistere o no nella legge senza alterarne tutta l'economia.

Più quando si dice « sospende e rinvia al Governo del Re », offendiamo un altro articolo del nostro regolamento, il quale dispone che, quando non si vuole un articolo di un progetto di legge, si parla e si vota contro l'articolo e non si rinvia.

Perciò io propongo la pregiudiziale all'ordine del giorno Massarani.

I proponenti Massarani e Colombo, quando verrà in discussione l'art. 3, faranno quelle proposte che ad essi parranno più opportune; ma, per le disposizioni del nostro regolamento, credo che non si possa votare l'ordine del giorno proposto.

PRESIDENTE. Mi permetto di dire al senatore Pellegrini che qui non si tratta di un articolo di legge, ma semplicemente di un ordine del giorno; il quale non influisce sull'approvazione dell'articolo. Posso ammettere le sue argomentazioni, ma non mi credo in colpa per aver dato lettura dell'ordine del giorno.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Dichiaro che con le mie osservazioni non ho inteso menomamente di muovere censura al nostro egregio presidente.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Se avessi potuto essere esitante nell'accettare l'ordine del giorno Massarani, mi avrebbero deciso ad accettarlo gli argomenti che l'alta mente politica dell'onor. Zanardelli ha detti un momento fa.

Egli ha compreso la convenienza, che questo progetto di legge fosse votato dal Senato a grande maggioranza, affinchè vi fosse un armonia di condotta fra questo e l'altro ramo del Parlamento.

Se questo è, - e solo la sua alta autorità politica l'ha potuto autorizzare ad indicare al Senato come motivo direttivo della sua condotta la convenienza dell'armonia coll'altra Camera, - se ciò è vero, allora io soggiungo: se volete i fini, accettate i mezzi.

Certo è, che se i due primi articoli di questo progetto di legge si scindono dal terzo, è senza dubbio più facile che dessi vengano accettati da una maggioranza importante; ma se voi tenete legate le due parti di questo progetto di legge con un vincolo indissolubile, allora non risponderete al vostro fine. Potrebbero alcuni rigettare l'intero progetto di legge, per non accettarne il terzo articolo; ed allora verrebbe meno quella maggioranza che potreste ottenere colla sospensione proposta dall'onor. Massarani del voto del terzo articolo. Perciò, se mi fosse lecito dare un consiglio al presidente del Consiglio, sarebbe appunto quello di accettare quell'ordine del giorno.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Dichiaro che, non volendo protrarre una discussione di forma, la quale non mi pare che implichi la sostanza, io non ho difficoltà di ritirare *per ora* il mio ordine del giorno, salvo a riprodurlo quando verrà in discussione l'art. 3. (*Bene. Bravo*).

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1 del progetto di legge.

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *A* alla presente legge, recanti l'abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme nei dazi di consumo.

Come il Senato intende, non si può mettere in discussione e, tanto meno, in votazione l'articolo 1, se, innanzitutto, non discutiamo i singoli articoli degli allegati, perchè è solamente negli allegati che si trovano le disposizioni che si tratta di approvare.

Conseguentemente non dispiaccia al Senato se io comincio dal dare lettura dell'allegato *A* di cui si parla all'art. 1.

S'intende che i signori senatori hanno diritto di presentare le osservazioni e le proposte che credono, le quali saranno messe ai voti.

Se però non si fanno nè osservazioni nè proposte, io dichiarerò approvati gli articoli sui quali non cade discussione.

Passeremo dunque alla discussione dell'allegato *A*.

ALLEGATO **A**.

Abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme sui dazi di consumo.

Art. 1.

Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumento o di altri cereali), imposto dai comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cesserà di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente art. 2.

Dal giorno della pubblicazione della presente legge i comuni non potranno più imporre alcun nuovo o maggiore dazio sui detti prodotti farinacei, e non potranno più riscuotere su di essi se non quei dazi che già fossero regolarmente approvati e applicati al 1° novembre 1901.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Arrivati a quest'ora, pregherei il Senato a voler rimandare a domani la discussione degli articoli, tanto più che ritengo che questa discussione non possa aver termine oggi, e che il Senato intenda discutere con tutta calma e ponderatezza una legge così importante, e come lo consiglia la dignità di questo Alto Consesso.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri propone che la discussione sia rinviata a domani...

Voci. No, no.

GUARNERI. Prego il signor presidente di avere la cortesia di mettere ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Chi approva che il seguito della discussione sia rinviato a domani è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Guarneri ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Mi duole che io debba cominciare con un preambolo.

Abbiamo assistito quest'oggi ad una dotta discussione di legislazione comparata finanziaria. Ho inteso allegare l'esempio dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio e della Svizzera, cioè di tutte le grandi nazioni europee o delle piccole che hanno una vita economica robusta; ma non ho inteso parlare delle povere condizioni dell'Italia e della sua debole compagine economica e finanziaria. Io mi convinco sempre più di quella evidente verità, che un popolo, che una nazione non è libero di scegliere il sistema finanziario che gli aggrada; ma deve adottare quello che gli è imposto dalle sue peculiari condizioni economiche, dalla potenza de' suoi redditi, dalla forza della sua produzione, e dalla larghezza de' suoi consumi.

Se l'onorevole Zanardelli fosse ministro di finanza dell'impero russo non gli verrebbe in mente certo di consigliare al suo imperatore di adottare i sistemi finanziari della Gran Bretagna.

Presso quest'ultima la forza elastica del suo bilancio, e quella che lo tiene in equilibrio nei momenti difficili, è l'*income* e *prosperity-tax*. E a dippiù ciò non le impedisce di ricorrere ad altre imposte, che vengano a gravare sui maggiori prodotti del suolo britannico, come la tassa sul carbone, che è stata di recente adottata per equilibrare il suo bilancio, non ostante i reclami dei produttori inglesi.

Sono queste delle tasse speciali secondo le forze economiche della nazione. Tutto ciò non potrebbe essere copiato nell'impero russo. Non ci sarebbe neppure chi consiglierebbe ad un povero *mir* russo, cioè ad un piccolo comune composto di poche capanne e abitato da servi della gleba da pochi anni emancipati, di adottare il sistema d'imposte dei comuni o dei borghi inglesi; che vivono, come benissimo diceva l'onorevole Boccardo, di tasse speciali, secondo i vari servizi locali. Ciò sarebbe una vera ironia. Tutto questo è di una evidenza tale, che non ammette replica.

Ora noi non abbiamo studiato e prescelto un sistema di finanze italiano, conveniente cioè alle peculiari condizioni economiche nostre, ma abbiamo adottate da tutti i popoli del mondo tutte le loro diverse tasse, ed abbiamo prescelto un sistema ecclettico, o meglio collettivo, cioè di raccogliere nel nostro bilancio tutte le tasse e tutte le imposte dei bilanci di tutti gli Stati d'Europa.

Però non ci siamo limitati a ciò; ma per dimostrare forse l'originalità e l'abilità dei finanzieri italiani, ne abbiamo elevate straordinariamente le aliquote.

Per esempio, l'Inghilterra non ha la tassa fondiaria; eppure noi altri l'abbiamo iscritta nei nostri bilanci come la Francia. Però la Francia l'ha al 10 per cento, mentre noi l'abbiamo portata al 30 per cento. L'*income tax* l'Inghilterra l'ha al 5 per cento, e la Francia non ha mai voluto sentirne parlare. Noi non abbiamo voluto seguire l'esempio della Francia, ma quello dell'Inghilterra; però dal 5 l'abbiamo elevata al 20 per cento. Oggi ammettiamo l'imposta progressiva sulle successioni come la Svizzera, l'Inghilterra e la Francia. Però, mentre le due prime l'elevano al *maximum* dell'8 per cento, e la Francia l'ammette al 16 per cento, noi la portiamo sino al 22 per cento, come se la potenzialità economica e finanziaria dell'Italia fosse più prospera e più robusta di quelle na-

zioni. Tutto ciò farebbe credere che uno Stato possa, a suo libito, ricorrere a quel sistema finanziario che le piace meglio. Ciò che è senza dubbio un' assurdo.

Convinciamoci, che quando si deve prescegliere un sistema finanziario, non è come se si andasse da Bocconi a scegliere un soprabito. Certo poi è, che se andassi da Bocconi non sceglierei il paletot dell'onor. Giolitti, che si adatta alle sue poderose spalle, ma un piccolo soprabito per me e per la mia piccola struttura. E bisogna una volta riconoscere e confessare, che l'Italia è una nazione di *media* fortuna, e deve quindi avere una *media* finanza, non la finanza delle grandi nazioni, elevata dippiù alla massima potenza di tassazione. E finito il mio preambolo riguardante la discussione di oggi, entro nel mio tema.

Ieri, congratulandomi col mio amico, onorevole Colombo, del suo serio, ponderato e moderato discorso, che dimostra essere egli non solo un abile oratore, ma un vero uomo di Stato, io aggiungeva al mio elogio due osservazioni di compiacimento. La prima di vedere così numeroso ed affollato in questa grave circostanza il Senato; ciò che dimostra come desso senta profondo il dovere di rispondere all'appello del paese nell' esaminare una legge, la quale inizierebbe una riforma tributaria.

Tutto questo dimostra che il Senato d' Italia è, e sarà sempre all'altezza della sua funzione. Però aggiungeva, che dippiù ammirava la calma e la moderazione della discussione che aveva avuto luogo in quest'Aula da parte di tutti gli oratori, di differenti dottrine, ed opinioni, senza cioè ricorrere a quelli argomenti tribunizi e demagogici, de'quali si fa uso volgare nei *clubs* e nei comizi popolari.

Niuno infatti avea osato dire sino a quell'ora, che questa legge fosse una riparazione di una ingiustizia subìta sin' oggi a carico delle classi non abbienti. Ma appena io finii di fare questo elogio, prese la parola uno degli oratori più felici, più caldi e più eloquenti che abbia acquistato da poco tempo il Senato, l' onor. Rossi, che mi congratulo di veder tra noi, perchè riscalderà un po' la nostra vecchia e languida fibbra; ed egli è venuto a dirci appunto quello che si era taciuto sino allora. Ed oggi l' ho inteso replicare come argomento principale dall'onor. relatore e dal ministro delle finanze, e come prova precipua della utilità di questa legge, cioè che dessa sia una legge di vera riparazione sociale.

Questa legge si è detto distrugge una grande sperequazione esistita sin oggi nel regime finanziario municipale d' Italia.

Fino ad oggi sono state le classi abbienti che hanno vissuto alle spalle dei non abbienti. Fino ad oggi abbiamo avuto lo spettacolo doloroso che coloro che non hanno, che non consumano che il pane, hanno pagato assai di più di quello che avrebbero dovuto per giustizia contribuire.

Questa legge si è detto li uguaglia. È per questo, o signori, che io ho preso oggi la parola, che non avrei altrimenti tolta per combattere questo schema di legge; giacchè, ve lo confesso, è con vero dolore che io sono obbligato a votare contro questo primo allegato del progetto di legge, che abolisce le tasse di consumo municipali sui cereali.

Se dovessi seguire l' impulso del mio cuore l'approverei.

Ma è la profonda convinzione, che ho che questo progetto non ripara alcuna ingiustizia, che mai è esistita; che desso al contrario la creerà, e porterà dippiù la disorganizzazione nelle finanze comunali; ed è per questo che lo respingo.

Per procedere adequatamente sul tema dell'asserta ingiustizia dell'attuale regime daziario municipale, io mi permetto di dirigere una interrogazione a coloro che l'hanno sostenuta; e chiedo scusa di questa mia dimanda, che potrebbe aver l'aria di una vera impertinenza.

Avete voi, o signori, mai letto, non dico studiato o preparato, ma solo letto un bilancio comunale? Se aveste elaborato più bilanci comunali come me (e chiamo i miei amici a testimoni) sapreste quello che dessi devono per legge o per necessità sociale contenere; cioè che tre quarti e forse più dei bilanci comunali servono a provvedere ai servizi speciali e gratuiti per soddisfare bisogni esclusivi di queste classi non abbienti, e nei quali noi classi agiate non c' entriamo per un centesimo. Mi permetterete che faccia un rapido esame delle precipue categorie di questi servigi.

Primo. L' istruzione primaria con tutti i suoi accessori, e che costa spesso per le grandi città più che qualche milione; cioè, scuole diurne e

serali, scuole domenicali, scuole d'artefici; e tutto questo costa una bella cifra che grava su tutti i bilanci comunali. Secondo: gli ospedali; quantunque questi abbiano spesso una propria dotazione, pure non ci è finanza comunale che non venga in loro aiuto. E gli ospedali sono di tanta svariata natura. Ed ad essi si aggiungono la condotta medica, i soccorsi a domicilio, le farmacie sovvenzionate, la vaccinazione pubblica, e tutte quelle istituzioni di beneficenza ospedaliera e sanitaria, che sono un dovere della vita sociale e municipale odierna.

Terzo. Gli stabilimenti di mendicità, sia che riguardino la prima età, l'età adulta o la vecchiaia; tutto questo certo non è a vantaggio nostro, ma a vantaggio delle classi così dette diseredate.

E i cimiteri pubblici: se noi vogliamo essere seppelliti, paghiamo la nostra buona tassa. Così pure per i manicomi, se uno tra noi ha la disgrazia di divenir pazzo, deve pagare la sua buona retta, ma gli ospizi dei mentecatti sono sussidiati dai comuni appunto per coloro che appartengono alle infime classi.

Io stancherei il Senato, se volessi fare uno spoglio completo ed analitico dei bilanci comunali e dei servizi pubblici che dessi assumono in pro delle classi povere, o non agiate, e che assorbono le precipue cifre dell' imposte comunali.

Ora, posto che, come la mia esperienza mi insegna, per circa tre quarti i bilanci comunali sono destinati esclusivamente alle classi meno agiate, io chiedo: non è debito di queste classi di concorrere in queste spese? Si dirà che l'aliquota loro, e che da essi è stata corrisposta colle tasse sui cereali, ha un valore economico e morale molto più importante di quello rappresentato dalla sua cifra matematica.

Ed io non lo nego; io ho sostenuto, credo fin dal 1880, l'abolizione dei dazi di consumo, appunto per questo motivo, e mi si potrebbe prendere in apparente contraddizione. Ed è solo l'esperienza e lo studio che mi hanno indotto ad abbandonare questa mia antica convinzione.

Però certo non è questo un argomento per sostenere, che queste classi debbano essere del tutto, o quasi, esenti dal contribuire al pagamento serio ed effettivo di questi servigi di loro speciale utilità.

E dippiù è d'uopo tener grave conto di un altro ordine di fatti, che rimette l'equilibrio e la giustizia tra l'aliquota contribuita dalle classi povere ed il concorso che desse devono anco in linea d' equità alle spese municipali, tanto esclusive a loro profitto, quanto comuni a tutte le classi.

Il bilancio dei comuni di Torino, di Udine, e me ne appello ai rispettivi sindaci, come quello di Palermo e di vari altri, esentano dal pagamento di qualunque tassa di consumo molti articoli che sono di *speciale consumo*, e quasi esclusivo delle classi dette non abbienti; tali sono pria d' ogni altro i legumi; dessi infatti non sono alimento nostro, ma del povero, ed inoltre le castagne, le patate, le frutta, e le verdure.

Tutte queste derrate vanno in franchigia di dazio municipale. Cosicchè il povero non solo ha a suo vantaggio la massima parte dei servigi che un comune si deve addossare per opera di legge o per necessità sociale, e che costituiscono un grosso cumulo di servigi pubblici gratuiti; ma deve anco per equità sociale ammettere in franchigia daziaria molte derrate che servono quasi esclusivamente, o in gran parte, all'alimentazione delle classi così dette inferiori.

D'altra parte tutti gli articoli di consumo che passano per la nostra cucina, e servono alla nostra ordinaria alimentazione, sono soggetti a tasse, e spesso gravissime. Ecco la genuina situazione delle cose nelle città più importanti d' Italia. Da un lato un enorme peso per i bisogni delle classi non agiate, ed all' istesso tempo nessun peso sugli articoli che servono all'esclusivo consumo dei poveri. Questa è la verità. Ove è dunque l' ingiustizia deplorata nel regime attuale?

Nè ciò basta per valutare gli effetti di questa legge. Bisogna por mente, e studiare sin d' ora ciò che potranno e saranno obbligati a fare i municipi, ai quali mancherà l' attuale risorsa dei dazi di consumo.

Io ho fatto degli studi per sostituire nella mia città ai dazi di consumo altre imposte; e li ho fatti sulla base dei ruoli dell' imposta fondiaria e della ricchezza mobile, come pure dell' anagrafe della popolazione quantunque un po'incompleta. E mi son dovuto convincere di quello, di cui si è convinto il senatore Colombo, cioè dell'enorme gravità dell' imposte a sostituire. Infatti se si ricorrerà all' imposta sui

valori locativi si dovrà gravare la mano sui possidenti con un'aliquota due o tre volte superiore a quella dello Stato; e se al contrario si volesse imporre una tassa razionale e discreta, bisogna scendere al basso, e gravare tutti; e così riscuotere colla dritta quello che si è esonerato colla sinistra. Lo stesso per la tassa di famiglia: se si impone la tassa di famiglia sui grossi capi, sui così detti papaveri sociali, si obbligherebbero questi ad emigrare dalla città e a ridursi in campagna. Se si volesse imporre generalmente su tutti, allora si dovrebbe scendere fino agli abitanti dei tuguri e colpirli: Certo è però che se si vuole trovare un'equivalente alle tasse di consumo abolite, si deve ricorrere ad una di queste imposte; però a proporzioni discrete; sicchè resterà sempre un margine grave di *deficit*.

E che cosa si fara allora? Si comincierà pria d'ogni altro coll'arrestare lo sviluppo naturale di quei servigi, di cui io vi parlai poc'anzi, istituiti a vantaggio delle classi operaie, i quali servigi vanno aumentando di giorno in giorno. Infatti ad ogni bilancio novello si deve provvedere all'apertura di nuove scuole, ad aumentare le rette dei mendici, ad installare novelle cucine economiche: insomma bisogna livellare ogni anno i bilanci ai bisogni crescenti delle popolazioni. Ciò si arresterà senza dubbio, ed a danno delle classi popolari. Inoltre si faranno pagare alcuni dei servigi sin ora gratuiti: me ne appello qui dentro a chi può saperlo. Per esempio nel Consiglio comunale di Palermo si discusse, se per equilibrare il bilancio, il cui equilibrio era svanito per la riduzione del dazio sulle farine, disposta dall'egregio senatore Codronchi, non convenisse di porre una tassa per l'istruzione primaria. Si ricorrerà anche al provvedimento di togliere i sussidi ai pubblici stabilimenti; come i soccorsi agli ospedali, ecc. Mi appello al senatore De Seta, il quale sa che lotta ha dovuto sostenere per conservare il sussidio all'Ospedale di Palermo. Si cercherà inoltre d'imporre quelle derrate alimentarie, come le frutta e le verdure, sinora esenti da dazio, e non contemplate dalla presente legge abolitiva. Quando si è alla fine di ogni risorsa, si tenta tutto. Questo sarà il grave risultato pratico di questa riforma.

Ma vi ha di più. Qual vantaggio ne avranno le popolazioni? Ne abbiamo avuto l'esperienza di Palermo. L'egregio collega Codronchi, come vi accennai, ridusse colà la tassa sulle farine di due lire e mezza al quintale; e l'effetto fu del tutto negativo, cioè non si verificò nemmeno un centesimo di diminuzione sul prezzo del pane, neanco l'indimani dell'abolizione.

Non nego che in avvenire, con la evoluzione successiva dei prezzi e con la concorrenza dei produttori, qualche leggiera diminuzione possa ottenersi, come si ottiene per la diminuzione nel prezzo delle farine sul mercato, o dei frumenti; ma sarà ben presto questa diminuzione assorbita, e neutralizzata da qualche aumento nelle spese di produzione del pane, e della pasta.

Ma certo nulla si otterrà al momento dell'abolizione, fuorchè il dissesto del bilancio.

Io vi parlo sempre per esperienza; e prego di prestarmi la vostra attenzione.

Un istituto politico-sociale di Palermo ha gravato di recente un centesimo per ogni chilogramma di pasta o di pane che si fabbrica in detta città. Ciò gli assicura più che mille lire al giorno di reddito, e probabilmente alla fine dell'anno un bilancio di più che L. 400,000.

Tutto questo è stato fatto in anticipazione di questa riforma tributaria, e permettetemi almeno il dubbio, che quando questa riforma sarà compiuta, si preleverà da qualche altro istituto di simil natura un altro piccolo centesimo sul pane e sulla pasta, che consumano anche i poveri.

Non so se il Governo conosca questi fatti, e se li sa lascia fare e lascia passare; e non vado oltre, perchè non vorrei entrare nel campo della mia interpellanza che trovasi all'ordine del giorno.

Ho detto questo, perchè il Senato non ignori quale sarà il destino di questi dazi di consumo, che verranno aboliti.

Però in questa discussione, che è stata sostenuta dai difensori del disegno di legge, sotto il punto di vista di una giustizia riparatrice, e di un esonero delle classi non abbienti dal concorso alle spese municipali, mi pare che si accenni troppo ad una teoria che non so al certo dividere, e che parmi però che il Governo accetti, cioè che gli abbienti debbano pagare per i non abbienti.

Parmi che questo principio si applichi oggi e si adotti nella materia finanziaria municipale.

Però domani potrà essere la dottrina generale in materia d'imposte, anco nazionali.

Ma signori, se questo principio fosse stato l'ispiratore di questo disegno di legge, pregherei gli onorevoli ministri che sono su quel banco di dichiararlo apertamente, di dire che questa è la loro dottrina ed il loro credo politico-sociale, cioè che gli abbienti debbano pagare non solo per se stessi, ma anche per i non abbienti. D'altronde, o signori, questa non è una teoria nuova e non applicata sin oggi.

Alcuni dei nostri comuni l'hanno già adottata da qualche tempo. Ho inteso l'onor. ministro delle finanze citarci oggi ad ogni momento, come pure l'onor. relatore, i comuni della Sicilia, come quelli che sono più d'ogni altro gravati di tasse di consumo.

Permettetemi però che ne citi anch'io qualcuno, che vive esclusivamente a carico dei possidenti. Havvi per esempio il comune di Camporeale che non impone un centesimo di dazi di consumo; vive solamente ed esclusivamente della sovraimposta fondiaria. C'è pure il comune di Butera, il quale ha per 70 000 lire all'anno di entrate, delle quali 69,500 si ottengono dalla sovraimposta fondiaria, e sole 500 dal dazio di consumo; e queste 500 lire sono solamente figurative, perchè non si esigono mai.

Tutto ciò dimostra che in Sicilia vi sono questi, ed altri non meno importanti comuni, ove non esiste dazio consumo, ma si vive esclusivamente a carico degli abbienti. Or se questo deve essere il regime organico finanziario dei municipi d'Italia, se questo è lo spirito che anima questo progetto di legge, allora ditelo francamente; che la classe dei proprietari deve divenire quello che era nell'epoca feudale la classe dei villani, cioè *talleable et corveable a merci* o meglio *sans merci*.

Tutto ciò senza dubbio non è nell'intenzione del Governo, ma è nei principî, e nelle dottrine, coi quali desso, ed i suoi amici hanno sostenuto l'attuale progetto di legge in questa aula. E presto o tardi se ne risentiranno gli effetti, giacchè gli errori più gravi, e le più fatali utopie non son quelli che vengono dal basso, ma bensì son quelli che vengono proclamate dall'alto, e dai Governi costituiti. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda ed essendo impossibile porre termine alla discussione di questo progetto di legge nell'odierna seduta, ne rimanderemo il seguito a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804.

Votanti	156
Favorevoli	141
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero:

Votanti	156
Favorevoli	138
Contrari	18

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (N. 248 - *Seguito*);

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (N. 223);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª), sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247).

II. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrau-

liche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio. (N. 229).

IV. Relazione della Commissione pei Decreti registrati con riserva (N. II-A).

V. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 30 gennaio 1902 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXV.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248) — Approvazione degli articoli 1 e 2 dell'allegato* A *— All'art. 3 parlano i senatori Vitelleschi, Vacchelli, relatore, il ministro delle finanze ed il senatore Boccardo — Approvazione dell'art. 3 e di tutti gli altri articoli dell'allegato* A *— Alla tabella* A *parlano il senatore Di Sambuy ed il ministro delle finanze — Approvazione delle tabelle* A *e* B*, degli articoli 1 e 2 del progetto di legge e dell'allegato* B *— All'art. 3 del progetto di legge parlano il senatore Massarani, il ministro del tesoro, i senatori Colombo, Mezzacapo, presidente della Commissione di finanze, Cantoni, Vacchelli, relatore, il ministro delle finanze ed il senatore Visocchi — Approvazione di un ordine del giorno — Approvazione dell'art. 3 dell'allegato* C *con la relativa tabella — Approvazione degli articoli da 4 a 13 dell'allegato* C*. All'art. 14 parlano il senatore Bordonaro ed il ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 14 e di tutti gli altri articoli dell'allegato* C*. — Approvazione dell'articolo 3 ultimo del progetto di legge — Votazione a scrutinio segreto — Annunzio d' interpellanza — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, del tesoro, della marina, della guerra, dell' interno, di grazia, giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Ieri, come ricorderà il Senato, si iniziò la discussione dell'art. 1° dell' allegato *A* ed ha parlato il senatore Guarneri. Però non essendo stata presentata alcuna proposta, se il Senato non ha osservazioni a fare pongo a partito l' articolo primo dell' allegato *A*.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La cessazione del dazio sui farinacei avrà effetto gradatamente, e cioè:

A) *Per i Comuni chiusi*, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 5, il dazio sulle farine di frumento, e proporzionalmente quello sugli altri farinacei:

dal 1° luglio 1902 sarà ridotto alla misura di lire due per quintale;

dal 1° luglio 1903 sarà ridotto alla misura di una lira per quintale;

e col 30 giugno 1904 cesserà interamente di avere effetto.

B) *Nei Comuni aperti* il dazio sulle farine e sugli altri prodotti farinacei cesserà interamente col 31 dicembre 1902.

(Approvato).

Art. 3.

Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio, come è determinato nell'articolo precedente, fino a che non si sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, sarà corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso, per i comuni aperti.

Tali quote di concorso potranno essere concesse, in tutto o in parte, anche ai Comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 20, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Al comma 1 di questo art. 3 il senatore Vitelleschi propone la seguente aggiunta: dopo le parole: « tributi locali » aggiungere le altre: « ed in ogni caso non al di là del 30 giugno 1904 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi per svolgere la sua proposta.

VITELLESCHI. Varie impressioni sono rimaste in me dalla seduta di ieri.

La prima è stata la cortese ingenuità della difesa del progetto da parte del presidente del Consiglio e del ministro delle finanze, che si sono provati a dimostrare l' eccellenza, la convenienza e l' opportunità del progetto di legge.

La seconda impressione è stata prodotta dalle parole che sfuggirono al nostro presidente quando accennò alla nervosità dell' assemblea. Ed è vero. Infatti si dovette tener seduta la domenica, per quanto generalmente sia in uso di far vacanza; e poi quando ieri l' ora era già tarda, nonostante che venisse proposto di rimandar la seduta, il Senato volle continuarla. Tuttociò mi fece impressione, inquantochè nervosità vuol dire fretta; e si ha sempre fretta quando si è disposti a commettere un errore.

I ministri cercarono dunque di dimostrare l' eccellenza di questa legge. E la conclusione di quell'apologia si fu la persuasione che il Senato l'avrebbe votata di gran cuore. Io non so se il Senato la voterà, probabilmente sì; ma di gran cuore, potrei assicurare di no, del resto i ministri han detto poco per dimostrare l'eccellenza del progetto; il presidente del Consiglio in sostanza ha preso come principale argomento le promesse date; il ministro delle finanze ha fatto dei paragoni più o meno rispondenti al vero con gli altri paesi; ma in sostanza la questione grossa che noi abbiamo sollevato, ossia del fiero colpo che si dà con questa legge alla ricchezza nazionale, con questa nuova aggiunta agli attuali gravami e il confronto appena calcolabile dei risultati pratici, dei vantaggi che la legge si propone, questa questione è stata da loro sorvolata. E hanno fatto bene, per la ragione semplicissima che sarebbe difficile il rispondere.

Però hanno convenuto che la legge non era perfetta, e questa confessione è preziosa per me. Perchè, se il Senato può far qualche cosa, la sua azione sta precisamente in questo, che movendosi in una atmosfera molto serena può correggere quelle cose le quali in una atmosfera politica più turbolenta forse sarebbe difficile di far bene.

Ora fra le grosse mende di questo progetto di legge, vi è l' art. 3 dell' allegato *A*.

Io accennai l' altro giorno al Belgio, che, come noi, ha voluto fare intervenire il Governo per accelerare presso i comuni l'abolizione dei dazi sui farinacei, ed ha assegnato dei fondi determinati, i quali, per quel che valgono, sono adoperati a questo scopo.

Salvo il principio di cui già parlai altra volta e che è sempre molto ostico e grave, praticamente, agendo in quel modo si sa a che cosa si va incontro.

Invece con questo articolo lo Stato assume l' impegno indefinito di soccorrere tutti i comuni i quali, non avendo essi *a priori* abolito i dazi sui farinacei, dovranno farlo in seguito in forza di questa legge; quanti sono nessuno lo sa di certo, ma sono qualche migliaio, e per un tempo indeterminato, perchè la scadenza è

fissata a quando si riprodurrà il riordinamento dei tributi.

Ora bisogna non conoscere l'andamento dei nostri affari pubblici per credere che sarà così facile di addivenire, col consenso delle due Camere, ad un riordinamento dei tributi. Io ne ho sentito parlare da gran tempo e non si è fatto mai. Adesso se ne parla per un momento in occasione di questa legge, ma, passata questa questione, son certo che non se ne parlerà più.

Ora durante questa indefinita aspettativa i comuni vivono a spese dello Stato.

Ora io vi lascio considerare che cosa diverrà tutto il nostro diritto pubblico quando i cittadini dei comuni che hanno male amministrato, vivranno a spese di quelli che hanno amministrato bene e anche di quelli che, senza alcun compenso, hanno da se stessi abolito questa tassa.

Prendiamo ad esempio il comune di Milano. Il comune di Milano ha abolito il dazio sui farinacei, e viceversa i suoi cittadini sono colpiti dalle tasse le quali si pagano per soccorrere un comune qualunque di Basilicata o delle Puglie il quale non l'aveva abolito.

Pare a voi che sia conforme allo Statuto, sia conforme alla giustizia, che vuole tutti eguali avanti alla legge, l'esservi un certo numero di cittadini che vivono a spese degli altri?

Questo lato della questione è talmente grave che io non posso capire come sia sfuggito ai compilatori di questa legge.

Avreste almeno potuto considerarlo come una specie di soccorso con il quale lo Stato, come un padre che va in soccorso del figlio prodigo, viene in aiuto di qualche comune povero per aiutarlo in questa fase di transazione. Ma allora questo soccorso avrebbe dovuto essere temporaneo e limitato.

Si può far della beneficenza quando la giustizia è soddisfatta, ma fare la beneficenza a spese della giustizia, non è nè ammissibile, nè tollerabile.

E notate bene che le ingiustizie in questo caso si accumulano, perchè, mentre da un lato voi ponete sul dorso di tutti i contribuenti d'Italia la cattiva amministrazione di molti comuni, dall'altro voi non fate partecipare ai benefizi di questa legge i comuni che hanno meglio amministrato.

Ma poi quale sarà il risultato di questo indirizzo? Quando questi comuni si saranno avvezzati a vivere a spese dello Stato - perchè vi sono alcuni comuni in cui la tassa sui farinacei rappresenta la più grossa delle loro rendite - non sarà molto facile dir loro: adesso basta, ricominciate a vivere con le vostre risorse. Quindi avverrà che si aprirà una curiosa fonte esauriente pel bilancio dello Stato in causa di questi sussidi arbitrari dati ad un numero indefinito di comuni, a spese di tutti i contribuenti.

Io posso fino ad un certo punto capire che voi aiutiate i comuni più poveri a passare attraverso questo stato di transizione con un concorso, che duri un tempo sufficiente, perchè possano riordinare le loro spese e trovare nuove risorse; ma, passato questo periodo, lasciate loro la prospettiva di dover ritornare un giorno nelle condizioni del diritto comune.

Adunque lo scopo del mio piccolo emendamento è duplice, anzitutto quello di dare un incitamento al Governo di promuovere il riordinamento dei tributi, in modo che esso debba esser fatto sotto la pressione di questo termine, e poi quello di avvertire i comuni come questo benefizio non sia indefinito, ma dato loro affinchè abbiano i modi e i mezzi di rimettersi in ordine.

Questo è il semplice scopo del mio emendamento.

Il mio emendamento non turba punto la vostra legge nei suoi punti principali, perchè quando voi avrete determinato il periodo, questo sarà uno stimolo per il Governo a pensare al riordinamento dei tributi, e quando non lo facesse, niente impedirà che a quell'epoca si possa anche ammettere una proroga, ma rimarrà sempre vero che il principio non è offeso e che questo concorso è una munificenza che fa lo Stato per una condizione eccezionale, e non è una condizione normale sulla quale i comuni possano riposare e rendersi così eternamente di aggravio allo Stato.

Questo emendamento ha un altro vantaggio, ed è di ridurre il carico dello Stato ad una cifra determinata, ed in conseguenza rende anche meno necessari gli aggravi che voi ponete ai contribuenti. Si sa ad un dipresso quello che per tre anni vi costerà questo premio d'incoraggiamento, ed è cosa ben diversa il calcolare

sulla presenza di una somma determinata, dal calcolarla sopra una spesa inesauribile, quale è quella che risulta da questo progetto di legge.

Quindi io raccomando caldamente questo mio emendamento al Senato, perchè esso, come ho già detto, non turba punto la legge. Tutti coloro che sono favorevoli alla legge lo possono votare, sicuri di emendarla vantaggiosamente, togliendo anche uno dei forti pregiudizi che possono avere alcuni degli oppositori del progetto.

Quale può essere la sola obbiezione a questo mio emendamento? Che il progetto non può ritornare alla Camera; e lo accenno soltanto al Senato, perchè da gran tempo ed in varie occasioni ho notato la poca convenienza di questa obiezione che si fa eternamente a questo Alto Consesso.

D'altronde una legge la quale modifica così profondamente l'economia del paese e le sostanze dei cittadini, ha diritto di essere largamente discussa, e non può essere imposta ad un corpo come il Senato da un giorno all'altro. (*Benissimo*).

E mi rivolgo a tutti i miei colleghi, perchè non vi è ragione alcuna per fare opposizione a questo emendamento, e faccio appello alla loro dignità di senatori.

Non aggiungo altro, perchè la mia proposta è molto semplice, e domando alla Presidenza che il mio emendamento sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'aggiunta proposta dal senatore Vitelleschi sia appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata).

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facocoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. In presenza dell' emendamento che ha proposto il senatore Vitelleschi, io mi trovo in dovere di dichiarare quale sia il pensiero della Commissione di finanze.

Il concetto ispiratore dell' emendamento Vitelleschi si è quello di stabilire nella legge il termine entro il quale il Governo debba presentare il progetto sui tributi locali, di cui si accenna appunto nell' art. 3 della legge in discussione.

La proposta del senatore Vitelleschi è già stata esaminata in seno alla Commissione di finanze, ed, udito il ministro, si deliberò di non accoglierla. Il senatore Vitelleschi ne ha riparlato nella discussione generale, ed io ho già avuto occasione ieri di esporre le ragioni per le quali non credo di poter accogliere questa proposta; perciò sarebbe inutile che io, ripetendole, facessi perdere tempo al Senato.

Mi limito dunque a dichiarare che la Commissione di finanze non accetta l' emendamento Vitelleschi.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto l'onor. relatore della Commissione di finanze, per dimostrare al Senato che l' emendamento proposto dal senatore Vitelleschi non può essere accettato. Mi limito ad osservare che l' importanza di questo emendamento è assai maggiore di quella che potrebbe parere dallo svolgimento fattone dall' onorevole proponente; dirò anzi che le sue conseguenze sarebbero tali da sconvolgere e distruggere tutta la legge.

Si potrà discutere se e fino a qual punto sia giustificato l' intervento dello Stato per la riforma dei dazi interni di consumo; ma, una volta ammessa la necessità dell'aiuto ai comuni, come l' ammette il senatore Vitelleschi, non si può più disconoscere che il farlo cessare col primo luglio 1901 è come dire distruggere la legge.

Infatti, l' abolizione del dazio sui farinacei, secondo il progetto di legge, si fa gradualmente, sicchè la sua effettuazione piena va fino al 1904, nei casi ordinari; vi sono poi i casi più difficili considerati nell' art. 5, nei quali l' abolizione del dazio dei farinacei deve per necessità protrarsi al di là del 1904. Questa sola osservazione basterebbe a dimostrare che l' emendamento non può essere accettato.

Ma qualche altra osservazione conviene aggiungere.

L'onor. senatore Vitelleschi ha detto parole molto gravi per accusare la legge di ingiustizia, per dimostrare che l' abolizione del dazio sui farinacei si farebbe in un modo quasi violento o iniquo, trattando troppo male i comuni che meritano di più, obbligandoli a pagare quello che invece dovrebbe stare a carico degli altri comuni meno meritevoli.

Ebbene, io credo che i comuni più bisognosi

siano anche i più meritevoli dell' aiuto dello Stato; come credo che chi vuole il fine, deve pur volere i mezzi indispensabili per raggiungerlo. Ammesso che l' abolizione del dazio sui farinacei non si può fare senza l' aiuto dello Stato, deve pure ammettersi che questo, per essere efficace, deve essere continuativo. Non altrimenti si è fatto nel Belgio e nell'Olanda.

Chi poi consideri che lo Stato italiano ricava più di sessanta milioni all'anno, dal diritto di confine sul grano, deve anche trovare non contrario alla giustizia e alla equità che una terza parte di questi proventi sia destinata a sgravare i farinacei dal dazio interno di consumo.

L' onor. senatore Vitelleschi, volendo dimostrare che è troppo disuguale, anzi ingiusto, il trattamento fatto ai diversi comuni, ha citato l' esempio di Milano, ed ha detto: guardate quanta ingiustizia! Milano che ha già abolito il dazio sui farinacei dovrà contribuire perchè non siano applicati questi dazi in altri comuni del Regno. Ora io mi limiterò ad esaminare questo esempio...

BOCCARDO. Domando di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. La città di Milano ha abolito il dazio sui farinacei, non già con le proprie forze soltanto, bensì anche per gli aiuti efficaci che essa ebbe dalla legge del 14 luglio 1898. In quella legge la città di Milano, ricca e generosa, ha già trovato un sufficiente aiuto alla buona opera compiuta; perchè, in applicazione dell' articolo 5 della legge medesima, essa ha potuto allargare la cinta daziaria e raccogliere dai dazi governativi una maggior somma di alcuni milioni, aumentando il canone dovuto allo Stato soltanto di 200,000 lire, vale a dire soltanto di un decimo del guadagnato maggior provento. Può dirsi dunque che non sia mancato a Milano (come più tardi a Bologna) il concorso dello Stato in equa misura.

Ora poi, per l' attuale progetto di legge, si aggiungono nuovi beneficii, che vanno pure a favore del comune di Milano. Dalle due tasse, che vengono cedute tosto ai comuni che hanno abolito il dazio sui farinacei, quella sulle bevande gazose e quella sugli spettacoli, il comune di Milano raccoglierà una somma, se non ricordo male, di circa 130 mila lire. È un benefizio nuovo non spregevole.

Di più, dall' applicazione delle nuove norme per la tassa di esercizio e rivendita, e da parecchie altre disposizioni contenute in questo disegno di legge, Milano potrà raccogliere altre somme considerevoli.

Pertanto, l' esempio citato dal senatore Vitelleschi non solo non prova che la legge non sia giusta, ma prova il contrario. E credo non occorra aggiungere altro, per venire alla stessa conclusione alla quale è venuto l'onor. relatore della Commissione di finanze, e alla quale interamente mi associo, come mi associo alla preghiera da lui rivolta al Senato di non volere accogliere l' emendamento proposto dal senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

BOCCARDO. Poche parole per sgombrare un equivoco che, secondo me, si asconde sotto alle parole pronunziate, or ora, dall' egregio ministro delle finanze.

Spiegherò subito quello che a me pare un equivoco.

Se ho ben capito la parola sempre chiara del senatore Vitelleschi, il suo ragionamento può ridursi a questi semplici termini.

La legge vuol venire in aiuto di quella porzione delle popolazioni italiane che fu male amministrata dalle sue passate amministrazioni comunali.

Io, diceva l'onorevole Vitelleschi, impugno la giustizia di questo concorso; concorso al quale sono chiamati i contribuenti di tutta la rimanente Italia, per venire in aiuto a quella parte piccola o grande, che, male amministrata, viene così soccorsa col denaro di tutti.

Mi corregga il senatore Vitelleschi se mai, per voler riassumere il suo pensiero, lo espressi male; ma mi pare di no, ed egli accenna che ho bene inteso.

A questo ragionamento, ecco la risposta che fa l' onorevole ministro delle finanze, cui rivolgo pure preghiera di correggermi se sarò inesatto nel riassumerla.

L'onorevole ministro delle finanze dice: Avete torto, onorevole senatore Vitelleschi, quando affermate che questa legge viene ad obbligare il contribuente italiano in genere a contribuire nel soccorso di quella parte della popolazione che è male amministrata dai suoi Consigli comunali, giacchè questa ha bisogno del soccorso dello Stato, perchè, soggiunge il ministro delle

finanze, l'esempio che voi avete accennato, quello della città di Milano, fa a cappello per dimostrare invece che questa legge non aggrava punto il comune di Milano, obbligato a venire in soccorso dei comuni della Basilicata, ecc.

Ma è qui, se io non m'inganno, dove risiede l'equivoco.

Sia pure che comune per comune, Milano abbia già avuto quelle 200,000 lire di compenso cui alludeva il ministro delle finanze con l'aumento della cinta daziaria...

CARCANO, *ministro delle finanze*. Un milione e ottocento mila lire...

BOCCARDO.., Sia pure un milione e ottocento mila lire, sia pure che la nuova legge quando sarà in attuazione aggiungerà 130 o 150 mila lire all'anno al bilancio comunale di Milano; tutto ciò pare a me che nulla abbia a fare con l'obbiezione del senatore Vitelleschi. Di che si lagna il senatore Vitelleschi? Diciamo la verità, di che ci lagniamo noi tutti che non siamo riusciti a persuaderci della bontà di questa legge? Non già che il comune *a* o il comune *b* sia da essa legge più o meno ben trattato; ci lagniamo che male sia trattato il contribuente italiano. Che importa a Milano, a Genova, o a qualunque altra città d'Italia che la sua amministrazione comunale sia più o meno artificiosamente messa in grado di curare i propri malori? Ciò che importa è che il cittadino italiano paghi più o meno.

Ora il consumatore di pane - lo disse con la solita esattezza e limpidezza di parola e di pensiero il ministro delle finanze - ha già il dazio di confine di lire 7 50 al quintale sopra il grano: che importa a colui che consumerà il pane milanese, genovese, di qualunque altra parte d'Italia, che il suo comune, la sua amministrazione comunale (come ente amministrativo) trovi dei compensi nella legge? Mi pare che l'argomento del senatore Vitelleschi rimanga intatto, perchè ciò ch'esso invoca è l'interesse del contribuente italiano non già quello dei singoli municipi.

E perciò, lo confesso, che io penso che, non ostante le osservazioni dell'onor. ministro, l'emendamento del senatore Vitelleschi sia perfettamente accettabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. Boccardo di esser venuto in mio aiuto, e, come l'altro giorno, si può dire che egli mi dispensi quasi dal replicare. Se non che l'onor. ministro nel rispondere ha, in certo modo, travisato il mio concetto ed io desidero di ristabilirlo quale esso è.

Egli ha detto: Il senatore Vitelleschi approva il concorso. Nego: io non l'ammetto, e la prova del contrario si è che ella ha dovuto provarsi a giustificarlo. Però ho detto: dal momento che ragioni politiche, come quegli impegni presi, di cui parlava il presidente del Consiglio, vi obbligano a proporlo, cercate di ridurlo in modo che offenda meno il diritto e la giustizia.

Date un concorso, ma non stabile ed indefinito, perchè tanto vale il dire nell'articolo: fino a che non intervenga una nuova ripartizione dei tributi.

Riducete questa misura, posto che sia una convenzione politica, alle sue proporzioni minime, e che offenda il meno possibile il diritto comune.

Fate che sia una sovvenzione che lo Stato si determina, nella sua longanimità, a dare a un certo numero di comuni per poter traversare lo stato di transizione, che importa questa trasformazione di tributi.

Il ministro, gratuitamente, ha detto che questo rovescierebbe tutta l'economia della legge. Lo ha detto, ma non lo ha provato. Il solo argomento che ha portato, è che ci sono dei comuni nei quali la evoluzione di quest'operazione va al di là del 1904. Ma questa non è una difficoltà, perchè io ho fatto una proposta quale la potevo fare per stabilire un principio, una massima; se si crede che il mio emendamento debba subire qualche correzione per metterlo in armonia colle altre parti della legge, questa è opera della Commissione o dello stesso signor ministro.

Questa è l'unica ragione esposta dal ministro per affermare che la mia proposta rovescierebbe tutta la legge.

Se volete dare un sussidio a questi comuni, dateglielo, e dateglielo per un tempo abbastanza lungo perchè si assestino i tributi dei comuni. E quando non fosse sufficiente, sapete benissimo che si può sempre accordare la proroga. Quante di queste proroghe noi non abbiamo accordate?

Ma, voi direte, a che vale il limite di tempo se si devono dare proroghe? Vale a mantenere integro il principio; vuol dire che non è stabilito che ci sia un certo numero di comuni che vivono indefinitamente alle spalle dello Stato, e che questo provvedimento conserva il carattere limitato e transitorio.

Se fra quattro anni si sentirà la vera necessità di un'ulteriore proroga, gliela darete, ma per lo meno questi comuni sanno che in un tempo determinato debbono pensare a vivere da sè stessi; così non avrete creato questa condizione costituzionalmente parassita di un numero di comuni che vivono alle spalle degli altri, il che è una vera enormità. Io non capisco veramente come una proposta così modesta, così razionale, voi abbiate tanta difficoltà di accettarla. Ripeto quel che dissi nel mio primo discorso; qui ci possono essere delle convenienze politiche per voi, ma non credo siano le stesse che convengano al bene duraturo del paese del quale noi siamo i custodi.

E quindi ripeto sul serio quello che scherzando diceva l'altro giorno, e cioè che se noi vi rendiamo questo servizio facendo cosa che forse voi non avete potuto fare emendando questa legge nelle sue parti più stridenti e più pericolose, voi ci dovreste esserne grati. E malgrado che voi non ce ne siate grati, il Senato vedrà se non sia il caso di emendare la legge, anche malgrado voi.

Ho voluto dire queste poche parole per esprimere chiaro il mio concetto che si riassume in ciò: io combatto recisamente il principio che informa questa disposizione, come ingiusto ed assurdo; si può bensì con minore difficoltà consentire negli scopi che vuole raggiungere, ma è necessario correggerlo con un emendamento semplicissimo che accorda i due interessi, vale a dire che il beneficio si faccia senza ledere il principio di eguaglianza e senza creare un debito indefinito sulla finanza dello Stato, per il quale voi siete obbligati a imporre degli aggravi, quali quelli che voi addossate ai contribuenti con questa stessa legge. L'onor. ministro voleva dimostrare che non sono i contribuenti che pagano. Ma, onorevole ministro, e perchè mettete gli aggravi? Per fare quegli sgravi. Chi paga questi aggravi? Non sono i contribuenti?

E perciò io raccomando al Senato, come raccomanderei al Governo, se avessi la speranza di essere ascoltato, di considerare se questo piccolo emendamento non sani uno dei grossi difetti di questa legge.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi mantiene dunque il suo emendamento.

Rileggo l'art. 3 del disegno di legge ministeriale, che suona così:

Art. 3.

Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio, come è determinato nell'articolo precedente, fino a che non si sia provveduto ad un genera'e riordinamento dei tributi locali, sarà corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso, per i comuni aperti.

Tali quote di concorso potranno essere cancesse, in tutto o in parte, anche ai comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolitito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 20, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Il senatore Vitelleschi propone invece che, dopo le parole « tributi locali », si aggiungano le altre: « ed in ogni caso non al di là del 30 giugno 1904 ».

Pongo ai voti questo emendamento del senatore Vitelleschi.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Vitelleschi non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 3 nel testo già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'ammontare del provento, su cui dovrà determinarsi la quota di concorso a carico dello Stato, sarà desunto:

a) per i comuni chiusi: dalle quantità dei prodotti farinacei sdaziati nell'anno 1900, applicando ad esse le aliquote delle rispettive tariffe in vigore al 1° novembre 1901;

b) per i comuni aperti: dall'effettivo reddito accertato nell'anno 1900 per dazio sui farinacei.

Per i comuni chiusi aventi parte della popolazione fuori del recinto daziario, all' ammontare del provento calcolato ai termini del precedente alinea *a*) sarà aggiunto quello del reddito effettivamente accertato nella frazione aperta, come all' alinea *b*); e la quota di concorso a carico dello Stato relativa a quest' ultimo reddito, sarà computata nella ragione di sette decimi.

(Approvato).

Art. 5.

Nei comuni chiusi, nei quali il provento del dazio sui farinacei, accertato ai termini dell' art. 4 della presente legge, importi una somma superiore al 40 per cento del reddito totale daziario rispettivamente ottenuto nell'anno 1900, e in quei comuni nei quali l' aliquota del dazio sulle farine di frumento sia superiore a lire cinque per quintale, la cessazione del dazio sui farinacei potrà essere attuata gradatamente in un maggior numero di anni, come sarà stabilito, esaminate le speciali circostanze, dalle Commissioni di cui agli articoli 19 e seguenti.

In ogni caso però, dal 1° gennaio 1903, il dazio sulle farine di frumento dovrà essere ridotto a misura non superiore a lire tre per quintale, e in proporzione dovranno essere ridotti i dazi per ciascuno degli altri prodotti farinacei.

I comuni, e in loro mancanza i prefetti, valendosi delle facoltà sancite nell' articolo 62, n. 1 e 2 del regolamento per l' esecuzione della legge comunale e provinciale del 19 settembre 1899, n. 394, provvederanno a che nei prezzi di vendita delle farine e dei loro derivati sia tenuto conto della riduzione corrispondente alla diminuzione o cessazione del dazio.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni chiusi, nei quali anteriormente alla promulgazione della presente legge, il reddito del dazio sugli alimenti farinacei non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, quando vogliano farlo cessare interamente prima delle epoche stabilite dall'art. 2, avranno diritto alla corresponsione della relativa quota di concorso a carico dello Stato nella misura stabilita dall' art. 3, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione.

(Approvato).

Art. 7.

A favore dei comuni nei quali viene a cessare il dazio sui farinacei, è assegnata, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione, la tassa sulla fabbricazione delle acque gassose e la tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

I comuni riscuoteranno le dette tasse a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Continuerà a essere riscossa per conto dello Stato la sopratassa di confine sulle acque gassose provenienti dall' estero.

I comuni, i quali già abbiano aboliti i dazi sui farinacei anteriormente alla promulgazione della presente legge, e i comuni nei quali alla stessa data il reddito del dazio su tali prodotti non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, godranno del provento delle due tasse considerate nel presente articolo, con effetto dal 1° luglio 1902.

(Approvato).

Art. 8.

Fino a che rimangono in vigore le convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1890, n. 698, e 28 giugno 1892, n. 298, nei comuni di Roma e di Napoli saranno applicate le disposizioni della presente legge, escluse quelle recate dagli articoli 3 e 7, rimanendo però invariate le annualità corrisposte dallo Stato ai comuni stessi.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni chiusi, nei comuni aperti e nelle porzioni di territorio dei comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria, si potrà riscuotere il dazio consumo:

a) sulle *carni* bovine, equine, ovine e suine, mediante tassa da commisurarsi sul peso o per ogni capo di bestiame destinato alla macellazione;

b) sui *foraggi*, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini;

c) sui *materiali* impiegati nelle costruzioni di edifici nuovi, o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, mediante liquidazione da farsi, a fabbrica o lavoro ultimato, in base alle quantità accertate con computo metrico. Sono esenti i materiali impiegati nelle costruzioni e

riparazioni di case rustiche e di opifici industriali nei comuni aperti, e nelle frazioni aperte dei comuni chiusi;

d) sul consumo del gaz luce e della energia elettrica per illuminazione o riscaldamento, mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione, a carico del fabbricante, il quale avrà diritto a rivalersene sui consumatori.

(Approvato).

Art. 10.

A colmare le deficienze che tuttavia rimanessero nei bilanci comunali per effetto dell'attuazione della presente legge, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, i comuni potranno valersi dei seguenti mezzi:

a) aumento della sovraimposta sui terreni e fabbricati, secondo le norme di legge;

b) applicazione dei dazi di consumo governativi, con tariffa conforme alla tabella *A* annessa alla presente legge, e applicazione delle corrispondenti addizionali, senza che ciò importi un aumento del canone daziario dovuto allo Stato;

c) applicazione delle tasse locali secondo le norme delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 11.

Nei comuni, nei quali i dazi di consumo governativi e comunali sono riscossi direttamente per conto del Governo, la modificazione delle tariffe relative, nei limiti consentiti dalla legge, rimarrà avocata allo Stato, il quale vi provvederà nell'interesse della propria gestione, mediante Decreto Reale, uditi la Commissione centrale di cui all'art. 19 e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Per quei comuni che già non se ne siano valsi, cessa la facoltà data dall'art. 15 della citata legge 15 aprile 1897, di aggiungere una tassa sulla vendita al minuto del vino, o di convertire la tassa stessa in aumento all'addizionale al dazio governativo.

È parimenti inibito ai comuni chiusi e agli aperti di aumentare i dazi proprii già esistenti o di imporne di nuovi, a meno che agli aggravi di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessità.

Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno effetto dal 1° dicembre 1901.

(Approvato).

Art. 13.

La tassa di esercizio e rivendita, consentita dall'art. 164, comma 3, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, potrà essere applicata, previe le debite autorizzazioni, con una tariffa progressivamente più elevata di quella recata dall'art. 4 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, alla quale sarà sostituita una tariffa per classi, fra i limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

I singoli esercenti saranno classificati secondo l'importanza dell'esercizio e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 30.

Alla tassa di esercizio e rivendita sarà soggetto chiunque eserciti nel comune una professione, un'arte, un commercio o una industria, e chiunque rivenda merci di qualsiasi specie. Vi saranno anche soggette le Società di divertimento, i Circoli o Casini sociali o altri consimili esercizi, escluse le Società istituite a solo scopo di politica, o di studio, o di beneficenza.

(Approvato).

Art. 14.

I comuni attualmente aperti, e quelli che diverranno tali in seguito alla promulgazione della presente legge, non potranno più far passaggio alla categoria dei comuni chiusi.

(Approvato).

Art. 15.

I comuni, che vorranno passare dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti, per pareggiare la conseguente perdita nel reddito daziario, mentre conserveranno invariata la quota di concorso loro assegnata a termini degli articoli 3 e 4, potranno valersi dei mezzi e delle facoltà consentite dai precedenti articoli e dalle altre disposizioni seguenti.

Ai comuni chiusi di quarta, terza e seconda classe, sarà pure concesso, fino a che non si sia provveduto al riordinamento dei tributi lo-

cali, un sussidio annuo a carico dello Stato, nella ragione, rispettivamente, del 20, del 15 e del 10 per cento sull'ammontare complessivo del reddito daziario accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei.

Tale sussidio sarà liquidato e assegnato seguendo la procedura indicata agli articoli 19 e seguenti, e avrà effetto dal giorno in cui il comune diventerà aperto, subordinatamente però al limite segnato dal fondo a quest'uopo disponibile in bilancio.

(Approvato).

Art. 16.

I comuni che passeranno dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti, potranno, se appartenenti alle classi seconda, terza e quarta, chiedere l'autorizzazione di applicare i dazi governativi e addizionali nella misura assegnata alla classe immediatamente superiore, secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

La esenzione stabilita nel primo comma dell'articolo 17 della citata legge 15 aprile 1897 non si estende al dazio sugli spiriti, sui liquori e sulle carni.

(Approvato).

Art. 18.

Il comune chiuso, che passa alla categoria degli aperti, quando provi di non poter altrimenti raggiungere il pareggio del proprio bilancio, potrà ottenere eccezionalmente l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo sugli oggetti indicati all'art. 16 della legge 15 aprile 1897, n. 161, purchè l'importo di tale dazio non ecceda il 10 per cento del loro valore e siano osservate le modalità prescritte dal citato articolo.

(Approvato).

Art. 19.

Per la determinazione del provento del dazio sui farinacei e della quota di concorso dovuta a ciascun Comune, ai termini degli articoli 2 e 3; per la determinazione delle concessioni e prescrizioni speciali nei casi eccezionali indicati nell'art. 5; e per la assegnazione dei sussidii, di cui all'art. 15, saranno fatte le occorrenti istruttorie e le proposte di deliberazione da una Commissione provinciale, in base alle statistiche fornite dai Comuni, corredate dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti la loro esattezza, e dopo compiuti i riscontri e le indagini che crederà opportune per accertare il vero.

La detta Commissione sarà composta dell'Intendente di finanza che la presiede, di un consigliere di Prefettura designato dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale, di un componente della Giunta provinciale amministrativa dalla stessa designata fra i suoi membri elettivi, del primo ragioniere dell'Intendenza di finanza, di un ragioniere della Prefettura scelto dal prefetto, e di un segretario della Intendenza, che avrà le funzioni di segretario della Commissione, senza voto.

(Approvato).

Art. 20.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione centrale che sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, o consigliere da lui delegato, e ne faranno parte un altro consigliere di Stato, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un delegato dell'Avvocatura generale erariale, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due del Ministero delle finanze.

Questa Commissione avrà il mandato:

di rivedere e rendere definitive le annualità proposte dalle Commissioni provinciali a favore dei Comuni come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei;

di rivedere e rendere definitive le proposte assegnazioni di sussidi, ai termini dell'art. 15;

di determinare l'epoca o le epoche da cui dovrà decorrere la cessazione o la riduzione dei dazi sui farinacei, non che le rispettive aliquote nei casi previsti dall'articolo 5;

di dar parere su tutte le questioni che potranno sorgere sulla applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso il ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 21.

Pei Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5, ed agli effetti di stabilire i termini della riduzione e cessazione del dazio sui farinacei, la Commissione centrale istituita nell'articolo precedente è autorizzata a compiere una revisione straordinaria e, occorrendo, ad introdurre modificazioni nel bilancio di ciascun Comune, mediante aumenti, in quanto siano necessari, della sovrimposta e delle tasse locali, nei limiti di legge, e mediante riduzioni nelle spese, comprese le obbligatorie. Tali modificazioni dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze comunali interessate, che, nel termine di giorni trenta, potranno fare le loro osservazioni e controproposte.

Alla stessa Commissione centrale sono pure trasferite le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

(Approvato).

Art. 22.

L' annualità assegnate a favore dei singoli comuni e Consorzii di comuni, per effetto degli articoli 3 e 15 della presente legge, si estingueranno mediante compensazione fino alla concorrenza delle somme dovute allo Stato per canone di abbonamento al dazio governativo. Le differenze di dare o avere saranno saldate alle stesse epoche in cui scadono le rate del detto canone.

(Approvato).

Art. 23.

Le eventuali controversie per le conseguenze derivanti dalla presente legge nei rapporti fra i Comuni e gli appaltatori del dazio consumo, saranno definite colla procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

(Approvato).

Art. 24.

Sui contratti di appalto stipulati prima della presente legge, con Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di istituti di pqnblica beneficenza, per fornitura di prodotti soggetti a dazio di consumo a prezzo unitario comprendente anche il dazio stesso, sarà applicata una equa diminuzione proporzionata al minor costo derivante dalla riduzione od abolizione del detto dazio ordinata dalla presente legge.

Siffatta diminuzione sarà determinata seguendo la procedura indicata negli art. 4 e 5 dell'allegato *B* della legge 22 luglio 1894, numero 339.

In nessun caso, sarà ammessa altra azione o ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 25.

I Comuni, che hanno debiti verso la Cassa depositi e prestiti, per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziarii, dovranno sostituire o aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre delegazioni su quelle somme delle quali i comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Ogni anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà stanziata la somma occorrente in relazione al disposto dell'art. 3.

Ogni anno, nello stato di previsione, sarà pure stanziata la somma destinata per i sussidi, di cui nell'articolo 15, e quella parte dello stanziamento annuale, che non venisse erogata nell'esercizio, rimarrà nei residui disponibili nell'esercizio successivo.

Quando l'ammontare dei sussidi, di cui all'art. 15, in relazione alle domande dei comuni chiusi per il passaggio alla categoria degli aperti, risultasse superiore al fondo disponibile in bilancio, la Commissione centrale, di cui all'art. 20, determinerà l'ordine di precedenza dei diversi comuni, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e tributarie, in modo che la assegnazione non abbia ad eccedere il fondo disponibile.

(Approvato).

Art. 27.

Un allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze darà l'elenco delle quote di concorso e dei sussidii assegnati ai singoli

comuni a termine degli articoli 3, 15 e 22 e dei canoni daziari di abbonamento al dazio governativo pagati allo Stato da tutti i comuni del Regno.

(Approvato).

Art. 28.

Per i comuni divenuti aperti dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1898, n. 302, la quota di concorso, stabilita dall'art. 3 della presente legge, sarà determinata in base al reddito conseguito nel 1901 e nella misura di otto decimi come se fossero chiusi.

Per i comuni divenuti chiusi dopo la detta epoca la quota di concorso sarà determinata in base alle quantità sdaziate in ciascuno di essi nel 1901.

(Approvato).

Art. 29.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, è abrogata.

Alla tariffa che fa seguito alla legge (testo unico) del 15 aprile 1897, n. 161, è sostituita quella contenuta nell'allegato *A* alla presente legge.

(Approvato).

Art. 30.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, e specialmente:

per disciplinare il lavoro delle Commissioni, di cui agli articoli 19 e 20;

per determinare i criteri dell'accertamento e della distribuzione della tassa comunale di esercizio o rivendita;

per disciplinare il passaggio e la riscossione a favore dei comuni delle due tasse indicate nel primo comma dell'art. 7;

e per disciplinare l'applicazione della tassa di cui alla lettera *d*) all'art. 9.

(Approvato).

Viene ora la tabella *A* di cui do lettura:

TABELLA **A**

Tariffa massima dei dazi di consumo.

	Unità	COMUNI — Classe 1ª	2ª	3ª	4ª	ANNOTAZIONI
Bevande.						
Vino ed aceto	ettolitro	7 »	5 »	4 »	3 50	
Vinello, mezzovino, posca e agresto	id.	3 50	2 50	2 »	1 75	
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	id.	6 30	4 50	3 60	3 15	
Uva in quantità maggiore di due chilogrammi (nei soli Comuni chiusi)	quintale	4 50	3 25	2 60	2 25	
Uva secca (nei soli Comuni chiusi)	id.	15 »	11 »	9 »	7 50	
Alcool e acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro Gay Lussac	ettolitro	8 »	8 »	8 »	8 »	
Alcool e acquavite a più di 59 gradi di detto alcoolometro di Gay Lussac e liquori	id.	12 »	12 »	12 »	12 »	
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	l'una	0 20	0 20	0 20	0 20	
Carni.						
Buoi e manzi	capo	45 »	35 »	30 »	25 »	La tassa sulle bestie, esclusa quella sui maiali ad uso particolare, si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento, in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.
Vacche e tori	id.	25 »	20 »	17 »	14 »	
Vitelli sopra l'anno	id.	22 »	16 »	14 »	12 »	
Vitelli sotto l'anno	id.	16 »	12 »	10 »	9 »	
Cavalli	id.	15 »	12 »	10 »	8 »	
Maiali	id.	16 »	12 »	10 »	9 »	
Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario	id.	3 »	3 »	3 »	3 »	
Maiali per uso particolare negli altri Comuni aperti	id.	2 »	2 »	2 »	2 »	
Maiali piccoli di latte esclusi quelli per uso particolare nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario	id.	5 »	4 »	3 »	2 »	
Pecore, capre, castrato, montoni	id.	0 70	0 60	0 50	0 40	
Agnelli e capretti	id.	0 35	0 30	0 25	0 20	
Carne macellata fresca bovina, suina e ovina	quintale	13 50	11 »	9 »	6 50	
Carne macellata fresca cavallina	id.	6 »	5 »	4 »	3 »	
Carne salata, strutto bianco	id.	25 »	20 »	17 »	14 »	
Riso.						
Riso	id.	2 »	1 80	1 60	1 40	Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.
Olio e burro.						
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta	id.	8 »	7 »	6 »	5 »	
Olio minerale, sego	id.	4 »	3 50	3 »	2 50	
Frutti, semi oleiferi	id.	2 »	1 75	1 50	1 25	
Zucchero.						
Zucchero	id.	10 »	8 »	6 »	4 »	

Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

DI SAMBUY. La tabella annessa all'allegato *A*, stabilisce le tariffe che, colla approvazione della presente legge, rimarranno in vigore per i dazi di consumo.

Dopo la solenne discussione che, altamente onora il Senato italiano, convinto qual sono che molti accettano senz'altro questa tariffa, io temo che sia inutile il discuterla.

Però mi sembrerebbe strano che avesse a passare inosservata al Senato, avvegnacchè l'esacerbamento di alcune voci produce in me un impressione che altri dovrebbero pur risentire.

Il primo appunto che mi credo in dovere di fare, è questo: come mai, trattandosi di una legge di sgravi, si viene in questa tariffa ad aggravare le carni?

Io chiedo se le carni di bue, di manzo, di pecora, di montone, non siano raccomandate o raccomandabili al consumo popolare, e per conseguenza mi debbo meravigliare di un fatto che dà piena ragione a quanto diceva l'altro giorno l'onor. Colombo: si toglie da una spalla per caricare sull'altra. Sembra a me esservi in questo fatto una poco lodevole incoerenza, per non dire una flagrante contraddizione. E questo primo appunto io faccio soltanto perchè vorrei persuadere me stesso, che il Governo, mettendosi nella via degli sgravi, non stia facendo un passo empirico, per mera ragion politica, ma voglia avere un vero programma di riforma finanziaria per l'avvenire. Ed allora mi chiedo se son ben ponderate le voci di una tariffa che conserva per i vini dei dazi che da 3 50 vanno alle 7 lire.

Si possono lasciar sussistere sì elevate tariffe quando si parla di sgravi? Si dimentica il vino di consumo generale e popolare per abolire i dazi che non faranno diminuire di un centesimo il prezzo del pane nei nove decimi d'Italia. Persino i fautori della legge sono ormai persuasi di questa verità che l'abolizione del dazio sui farinacei non produrrà i beneficî che qualcuno ha creduto di far credere al paese. A quella parte d'Italia che reclamava provvedimenti in proposito, si persuada l'onor. Vacchelli, che non occorreva questa legge per riparare agli errori di pessime amministrazioni. Tutti si sono chiesti che facessero in quelle contrade i prefetti, gli Enti che dovevano sorvegliare i comuni ed il Governo stesso, per averli lasciati amministrare in così mala maniera.

Tornando alle tariffe, debbo osservare che il vino è non solo di consumo generale, ma è proprio necessario al proletario, all'operaio delle officine urbane, il quale bevendo acqua sarà fiacco, bevendo le misture, che la ingorda speculazione gli offre, sarà minato nell'esistenza.

Si è bensì fatta una recente legge contro le sofisticazioni; ma chi mi può negare che i sofisticatori abbiano nei grandi centri un premio assicurato dal Governo, cioè una vera protezione, di lire 7 per ettolitro? E badate che con gli attuali prezzi dei vini comuni e salutari che gli operai dovrebbero bere, la merce viene rialzata del 100 per cento sul prezzo normale. Non pare questo accenno sufficiente a dar ragione ai miei appunti?

Non voglio oltre dilungarmi; ma ho il diritto di chiedere al Governo se non sente la convenienza di non aggravare in questa tabella la tariffa sulle carni. E gli chiedo ancora, se è mosso dalla conseguenza logica dei principî che oggi gli fanno proporre alcuni sgravi, quando crederà di poter alleviare altre voci e di abolire quelle sui vini. Vede il Governo ed il Senato che ho fatto queste osservazioni nella forma più breve e concisa che per me si potesse. Non ho fatto una questione agricola, ho fatto semplicemente un'importante questione di consumo popolare, un'importantissima questione d'igiene. (*Benissimo*).

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io risponderò, con altrettanta brevità, alle importanti osservazioni espresse dal senatore Di Sambuy.

Egli mi invita a dichiarare se il Governo abbia ben considerato gli effetti della tariffa in discussione. Potrei avvertire che essa è il frutto degli studi raccolti in tre o quattro progetti di legge. Ma sopra tutto importa chiarire un punto sostanziale.

La tariffa in discussione si chiama tariffa *massima* dei dazi di consumo governativi. Essa pertanto non obbliga i comuni che attualmente hanno dazi minori ad aumentarli; invece, limita le facoltà nei comuni, e le limita, credo, molto opportunamente, per impedire quegli abusi

che, purtroppo, si andavano facendo frequenti e gravi, a danno dei consumatori e del commercio, specialmente dei vini.

Un' osservazione particolare faceva poi il senatore Di Sambuy rispetto alle carni, notando come esse siano necessarie per una buona alimentazione, e quindi non comportino pesi maggiori degli attuali.

Per esempio, egli diceva: Perchè le carni di pecore, capre e montoni, non meritano riguardi anch' esse, forse altrettanto quanto il pane, nelle disposizioni di questa legge?

Ora, io lo prego di considerare che la nuova tariffa, come già dissi, non obbliga mai ad aumentare, e di più, che appunto per carni di consumo popolare, come sono quelle degli animali lanuti, la nuova tariffa ha introdotto una distinzione molto opportuna, perchè mentre prima pagava tanto la pecora come l'agnello, tanto la capra come il capretto, adesso invece si sono discriminate le due voci. Pecore, capre, montoni pagano 70 centesimi; agnelli e capretti soltanto la metà, cioè 35 centesimi.

Vengo ai vini.

Quanto ai vini, in botti e in bottiglie, è facile scorgere e dimostrare che qualche cosa pur si contiene in questa legge a favore del consumo e del commercio. Certo, siamo lontani dall' abolizione del dazio sui vini, perchè, come l' onor. Di Sambuy ben comprende, non siamo in grado, oggi, di rinunciare ad una tassa erariale e comunale che frutta poco meno di una ottantina di milioni. Tuttavia, come dicevo, qualche sgravio c' è nella legge. Non foss' altro, v' è l' articolo 12, il quale contiene una disposizione assai importante. Infatti, mentre la tariffa massima non aumenta nemmeno di un centesimo il dazio attuale del vino, l' articolo 12 impedisce ai comuni, i quali già non l' abbiano fatto prima del dicembre 1901, di deliberare e imporre sui vini, nuove aggiunte al dazio normale, come in passato potevano (art. 15 della legge del 1897) sotto forma di maggiore addizionale, oltre, cioè, il limite del 50 per cento, in sostituzione della tassa di minuta vendita. Questa disposizione, insieme con altre minori pur contenute nel disegno di legge, dimostrano come il Governo non abbia dimenticato i riguardi dovuti agli interessi dell' enologia nazionale, dei quali ognun vede l' importanza, e che giustamente stanno a cuore così del senatore Di Sambuy come del ministro delle finanze e del mio collega per l' agricoltura.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Ringrazio il signor ministro dei cortesi schiarimenti che mi ha voluto favorire. Ammetto la distinzione fatta tra le carni di pecora e di montone e quella di agnello; ma il ministro non ha lette tutte le modificazioni della nuova tariffa.

Non ha detto che mentre si diminuiva il dazio sugli agnelli, si aumentava di 20 centesimi quello sulle pecore e sui montoni.

Io ho confrontato questa mattina le tabelle vigenti con quelle che abbiamo sotto gli occhi e mantengo che si è fatto un aumento.

Non discutiamo però sui pochi centesimi aggravati sulle pecore e sui montoni di fronte all'aumento che il ministro non può negare di cinque lire sui buoi e sui manzi, non soltanto nei comuni di prima classe ma in tutte quattro le categorie dei comuni.

Questo io deploro.

Avrei desiderato vivamente che il ministro ristabilisse l'antica tariffa invece di aggravarla; ma al punto in cui sono le cose sarei ingenuo nell' insistere.

Però gli rivolgo una calda raccomandazione affinchè nel più breve tempo possibile, appena le finanze lo consentiranno, si venga ad una forte riduzione se non all' abolizione del dazio sul vino, perchè nelle attuali condizioni è un dazio così eccessivo, inopportuno e nocivo da essere stato in altre aule non solo condannato, ma stigmatizzato quale una iniquità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la tabella *A*.

Chi l' approva voglia alzarsi.

Do ora lettura della tabella *B*.

TABELLA **B**

Limiti normali per l'applicazione della tassa su esercizi e rivendite.

COMUNI distinti in categorie secondo la popolazione	Numero della classe	Limiti della tassa	
		per la classe infima	per la classe prima
Oltre 100,000 abitanti	da 15 a 30	L. 10	L. 1000
da 80,001 a 100,000	da 15 a 25	» 8	» 800
da 50,001 a 80,000	da 12 a 24	» 6	» 600
da 25,001 a 50,000	da 12 a 20	» 5	» 400
da 12,001 a 25,000	da 10 a 20	» 4	» 250
da 5,001 a 12,000	da 8 a 15	» 3	» 150
da 2,001 a 5,000	da 6 a 12	» 3	» 100
non superiore a 2,000	da 4 a 10	» 2	» 50

Non facendosi osservazioni, la tabella *B* si intende approvata.

Rileggo ora l'articolo primo del progetto di legge e lo pongo ai voti:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *A* alla presente legge, recanti l'abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme nei dazi di consumo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato *B* alla presente legge che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Rileggo l'allegato *B*:

ALLEGATO **B**.

Modificazioni alla tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sulle dette polveri e sui detti esplodenti importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina) . . . . . L. 0.50

per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplodente da mina . . . . . » 1.25

per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica di armi in genere . . . . » 2.50

Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, sono risolute con le norme fissate per la definizione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

È esente da tassa la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita per conto dei Ministeri della guerra e della marina.

È pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.

Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori sarà abbuonata la differenza sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennità agli agenti di vigilanza.

Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto ad una tassa maggiore di quella già pagata, è dovuto il supplemento di tassa, e per l'aggiunta di altre materie ancorchè inerti è sempre dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

Le spese per indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col regolamento.

Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in essi contenuta.

Con Regio Decreto, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potrà essere estesa ad altri prodotti esplodenti, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche già soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge.

Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

La licenza è soggetta ad un diritto fisso di L. 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata, e non può essere rilasciata se non per mesi solari interi e consecutivi.

La licenza vale soltanto per la persona, il luogo, l'anno solare ed i mesi in essa indicati, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:

a) di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio e altri prodotti similari, non che polvere pirica granita o non granita.

Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro, carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la metà del peso del miscuglio stesso;

b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;

c) di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sarà sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del richiedente la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi.

Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolute come è stabilito dall'art. 1 per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'autorità politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

Art. 23. — È punito con multa fissa di L. 600:

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza di esercizio.

Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di L. 500:

1° i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali;

2° coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 2.

Al paragrafo 3° dell'art. 22 della legge di cui all'articolo 1 della presente, è sostituito il seguente:

3° il pirotecnico, che sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'art. 8.

L'esistenza nelle officine pirotecniche di una quantità superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per cento in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione clandestina della polvere.

(Approvato).

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 18 della legge di cui all'art. 1 della presente è fatta l'aggiunta che segue:

« Alle stesse condizioni è soggetta la licenza per la vendita soltanto delle capsule, o cartuccie vuote con capsule, delle miccie e dei fuochi di bengala, tranne che la tassa sarà solo quella ordinaria di bollo ».

Al primo comma dell'art. 27 è inoltre sostituito il seguente:

« Sono puniti con multa fissa di L. 50, coloro che vendano soltanto capsule, o cartuccie vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala, senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore ».

(Approvato).

Art. 4.

Le multe stabilite dagli articoli 26 e 28 (1° comma) della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono ridotte rispettivamente la prima a L. 100 e la seconda a L. 200.

(Approvato).

Art. 5.

Ai contraffattori delle marche di tassa pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo IV, libro 2° del Codice penale.

Chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con la multa di L. 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente, e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o recipiente sono considerate di contrabbando.

Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, o contenute in pacchetti o recipienti muniti di marca insufficiente.

Nei casi previsti dai due comma precedenti se la multa risultasse inferiore a L. 500 sarà ritenuta in questa somma.

(Approvato).

Art. 6.

Sono soppressi gli articoli 4, 5, 13, 15, 17, 41 e 42 della legge 14 luglio 1891, n. 682 ed è abrogata ogni altra disposizione di legge non conforme a quelle contenute nella presente.

È data facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 14 luglio 1891, n. 682, con le modificazioni portate dalle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 13 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

(Approvato).

Art. 7.

La somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per stipendio al personale delle tasse di fabbricazione, è aumentata di L. 100,000 annue per provvedere ai maggiori bisogni del servizio di accertamento di esse tasse, secondo un nuovo organico da approvarsi con Decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

Con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato si provvederà a determinare:

a) le norme ed i mezzi per distinguere la polvere pirica da mina da quella da caccia e da carica di armi in genere;

b) le forme dei pacchetti e recipienti per la conservazione e lo smercio delle polveri piriche e delle polveri senza fumo, la qualità ed il peso netto del contenuto per ciascun tipo di pacchetto o recipiente;

c) la forma, grandezza, impronta ed il colore delle marche che saranno applicate ai pacchetti e recipienti come prova della tassa pagata, il tempo utile, il modo dell'applicazione, la quale dovrà essere fatta dal fabbricante;

d) le norme per il pagamento della tassa di licenza dei pirotecnici;

e) i modi per l'abbuono ai fabbricanti di miccie da minatori della differenza fra la tassa sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina;

f) le norme per la vendita delle marche, e la misura delle indennità da concedersi ai Ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche stesse;

g) le norme per il condizionamento, a spese dell'importatore delle polveri piriche provenienti dall'estero, in pacchetti o recipienti secondo i tipi stabiliti, per l'applicazione delle marche di tassa pagata, e la designazione dei luoghi ove dette operazioni dovranno essere compiute dall'importatore;

h) le disposizioni transitorie, per legittimare la circolazione e lo smercio delle polveri piriche prodotte negli opifici o provenienti dall'estero ed esistenti nei depositi e negli esercizi di vendita al minuto, a tutto il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Essendo approvate le disposizioni dell'allegato *B*, rileggo l'articolo 2 del progetto di legge per porlo ai voti:

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato *B* alla presente legge che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le disposizioni dell'allegato *C* alla presente legge, relative alle tasse sugli affari.

Ha facoltà di parlare il senatore Massarani per sviluppare il suo ordine del giorno, del quale si è già parlato nella tornata di ieri.

MASSARANI. Non tedierò il Senato ripetendo le ragioni già svolte nella discussione generale, che mi hanno indotto a proporre la sospensione sull'art. 3.

Soggiungerò bensì un argomento di più.

Si dice: nella discussione degli articoli voi potete a vostro talento uno accettarne ed uno respingerne.

A che pro il rinvio?

Chi così ragiona mi sembra non ricordare che, venuti in fine allo scrutinio segreto, tutti gli articoli convengono in uno e, chi vota, è costretto a tutto accettare o tutto respingere.

Ora, chi nella propria coscienza non si sente di pronunziare un voto univoco sopra materie non solo diverse, ma discordanti, non ha altro mezzo per ottenerne la divisione se non proporre, su quella parte che egli respinge, il rinvio. Ed ecco perchè mi sono indotto a presentare la proposta sospensiva.

Questa non pregiudica la materia contenuta nella parte della legge che si rinvia, solamente rimette questa parte ad un esame più maturo, quale fu annunziato essere nei divisamenti del Governo del Re.

E la mozione sospensiva avendo la precedenza, prego l'onorevolissimo signor presidente del Senato di volerla mettere ai voti.

La formula dopo l'approvazione degli articoli 1 e 2, è naturalmente ridotta in questi termini:

« Il Senato, sospende e rinvia l'art. 3 a quando sia presentata dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Onorevoli senatori! Nell'opera di legislazione di finanza, in ragione delle speciali attribuzioni dei due ministri finanziari, l'azione loro risulta necessariamente disuguale e molto diversa. Dottrinale, complessa d'arte e di scienza, quindi più larga e prevalente quella del ministro delle finanze; di vigilanza e di tutela delle entrate pubbliche, quindi modesta e limitata, quella del ministro del tesoro, al quale incombe un servizio di guardia o poco più.

Io sapeva con quanta dottrina, con quanta abilità sarebbe stato difeso il presente disegno di legge. Nessuna proposta che ne turbasse l'economia in ordine alle esigenze del bilancio era stata formalmente presentata.

Assistevo quindi alla dottissima ed elevata discussione che si andava svolgendo nel Senato, tranquillo, lieto di non dover recare alcun tedio a questo onorando Consesso con la mia parola, la quale per molta parte per difetto mio e per il resto per l'indole del mio uffizio non può quasi mai avere un suono piacevole e gradito.

Senonchè fu per me il caso di ripetere:

cosa bella e mortal passa e non dura!

Nella giornata di ieri quasi improvvisamente è stata presentata quella proposta di rinvio dell'articolo 3, della quale l'illustre presidente ha ieri data lettura.

Questa proposta, o signori, significa che nel mentre si crede di poter votare una legge la quale farà perdere all'erario dello Stato ed a breve scadenza 25 milioni, non si ritiene però necessario alcun risarcimento, alcun reintegro

del bilancio stesso; si nega cioè un compenso qualsiasi, per quanto esiguo, per quanto limitato.

Dico si nega, poichè io non mi illudo sul vero valore che nell'ambiente parlamentare, e in materia di proposte di finanza, ha la parola *rinvio*.

Il presente disegno di legge, checchè se ne dica - e qualora si prenda il corpo dei contribuenti nel suo assieme, come è necessario di fare quando si tratta di leggi tributarie d'ordine generale - questo disegno di legge, dico, porta uno sgravio effettivo di 21 milioni.

Tale sgravio rimane anche tenuto conto dei 4 milioni che dovranno forse reimporre i comuni per sopperire al *deficit* residuo che si riverbererà sui loro bilanci, qualora non sappiano con le economie riparare almeno in parte a tal disavanzo; e tenuto pur conto dei 4 milioni che lo Stato spera di poter ottenere dai ritocchi sulle tasse di successione e di circolazione.

Eppure con quanti eloquenti discorsi, con quanti sottilissimi argomenti non s'è cercato di sostenere che lo sgravio dei 21 milioni si perderà per via e si tradurrà in pratica a zero o poco più! Ed all'opposto con quanta energia di protesta non s'è affermato che il leggero aggravio di 4 milioni porterà un rude colpo alla ricchezza nazionale, a segno da costituire una minaccia, un avviamento alla confisca del capitale e della proprietà! Io mi immagino, o signori, quali lagni si eleverebbero se si trattasse di un disegno di legge, col quale, in conseguenza di tristi necessità, si richiedessero puramente e semplicemente e senza alcun compenso, nuovi oneri ai contribuenti, ad ipotesi, una decina o più di milioni! Io non posso nascondermi davvero le difficoltà infinite, e sopratutto il lungo periodo di tempo che si frapporrebbe a che un disegno di legge di tal natura venisse approvato.

Per me, adunque, non vi ha dubbio che in tema di finanza, rinvio di una domanda di maggiori imposizioni significa rifiuto, o per lo meno un lunghissimo abbandono.

La proposta del rinvio pare giustificata dal fatto che l'immediato bisogno di un risarcimento del bilancio non apparisce aritmeticamente provato date le condizioni finanziarie del momento.

Ma lasciate che vi dica che questa proposta riuscì per me la più spiacevole, e che io la credo la più pericolosa e la più dannosa di quante altre potessero essere state messe avanti.

Forse qualcuno potrà supporre che questo mio apprezzamento derivi da una certa tal quale tendenza professionale inseparabile dal mio mestiere. Ebbene, non nego che entrato giovanissimo nelle pubbliche amministrazioni - sono purtroppo all'incirca 40 anni - e mai uscitone, io sempre e dappertutto ho notato il pericolo grave che all'interesse pubblico proviene da due fatti, e cioè dalla correntezza nelle spese, e dal desiderio di fare del bene, coll'alleviare gli oneri di cui i contribuenti sono gravati.

Però nel momento presente non ho davvero bisogno di cedere a veruna suggestione professionale: mi ispiro alla sola realtà dei fatti e delle cose.

Indubbiamente la nostra situazione finanziaria è di molto migliorata, anche più rapidamente di quanto si potesse sperarlo appena qualche anno addietro.

Al disavanzo, che era quasi costante nei nostri bilanci, è succeduto un avanzo reale, sincero, non molto importante, materialmente, importantissimo dal lato morale, poichè esso è l'indice di una mutazione completa avvenuta nella nostra situazione finanziaria.

Sopratutto quando lo si esamini analiticamente, è prova che la situazione del nostro bilancio può essere costante, e potrà venire migliorata, se noi faremo uso, come ne son certo, di una previdente saggezza.

Ma non faciamoci illusioni, o signori! La vostra Commissione di finanze, con monito cortesissimo del quale io mi professo riconoscente, mi ha già richiamato ad un ricordo, al ricordo cioè di quei problemi difficili, poderosi che gravitano sul nostro avvenire finanziario.

L'onor. Vacchelli mi ha indicato le difficoltà del problema ferroviario nella sua duplice esplicazione, ossia in ordine al rinnovamento dei contratti di esercizio ed in rapporto alle nuove costruzioni ferroviarie, le quali si sono già dovute iniziare per esigenze indispensabili di pubblico interesse.

L'onor. senatore Vacchelli mi ha ricordato inoltre il debito vitalizio, che è gravissimo; e mi ha notato che noi provvediamo finora a tale

debito con un sistema che, almeno in parte, ha dell'empirico.

E meno male! Non certo io negherò che questi problemi siano poderosissimi; ma appunto perchè tali, credo eccessivo il desiderio di volerli risolvere coi mezzi vivi del bilancio. Occorreranno invece provvedimenti speciali: certo però la robustezza del bilancio contribuirà potentemente alla loro opportuna soluzione.

Ma vi ha ben altro. Prescindo dalla instabilità dei redditi che provengono all'erario dai consumi, i quali sono parte notabile del nostro bilancio, benchè forse minore di quel che non siano in altri Stati anche più ricchi del nostro. È un'alea comune a quasi tutti i bilanci dei grandi paesi; e quindi la sorte comune mi libera dall'occuparmene.

Ma la natura di un cespite delle nostre entrate non credo sia possibile dimenticare! Se nell'esercizio decorso non si fosse verificato per l'Italia il bisogno di una importazione straordinaria di grano, se questa importazione si fosse mantenuta in quella misura pur elevata che per un certo periodo di tempo pare ormai la normale, l'avanzo del bilancio non sarebbe stato di 41 milioni ma di 16, o di 30 non mettendo in conto, come par giusto, le spese della spedizione in Cina.

Anche quest'anno, è vero, l'importazione del grano accenna a mantenersi altissima, nè per questo credo che essa rappresenti intieramente un danno economico od una imperfezione della nostra agricoltura come molti asseriscono; credo invece che l'agricoltura nostra, almeno in parte, sopperisca alla deficienza del reddito del grano mediante produzioni più ricche e di maggior costo.

Ad ogni modo una introduzione straordinaria di grano ed il reddito straordinario che ne viene alla finanza non possono costituire la chiave di Volta del nostro edificio finanziario; costituiscono un utile non spregevole di cassa, ma nulla più. Non solo non possiamo sopra tale reddito fondare un calcolo costante, e sicuro per l'avvenire, ma poichè il fenomeno si risolve in un vero assorbimento di capitale nostro da parte dell'estero, dobbiamo anzi desiderare che diminuisca di intensità.

Tralascio di accennarvi i molti bisogni che ancora presentano i nostri servizi pubblici. Quasi giornalmente ricevo domande di spese od in vantaggio della pubblica istruzione o per sviluppare il movimento economico del paese, o per provvedere ad opere pubbliche talvolta di interesse incontestabile.

Ho detto che tralascio di occuparmene poichè per siffatti bisogni l'indirizzo mio è questo dobbiamo limitarci a provvedere gradatamente, secondo i mezzi annuali che il bilancio può offrire.

Ma vi è un'osservazione gravissima, sulla quale io debbo richiamare l'attenzione del Senato. Il bilancio è in pareggio, e credo fermamente che tale sapremo conservarlo, e che i nostri bilanci avvenire potranno presentare un avanzo costante. Ma altri due vitalissimi coefficienti servono a costituire una situazione finanziaria; alludo alla circolazione monetaria ed alla cassa dello Stato.

La circolazione monetaria nostra poggia essenzialmente sopra una somma di 411 milioni di biglietti, coperta da una riserva metallica non proporzionata; la cassa ha il bisogno costante medio di un debito fluttuante di 300 milioni tra buoni del tesoro ed anticipazioni statutarie.

Dal senatore Colombo e da qualche altro senatore si è detto che io dimostrai nell'esposizione finanziaria che il bilancio è sufficientemente provvisto per riparare alla perdita di entrata, che si verificherà per effetto del presente disegno di legge nel primo biennio della sua attuazione. Questo è vero ad un dipresso: ma si disse inoltre che dalla mia esposizione finanziaria apparisce come il bilancio offra garanzia di sopperirvi anche per l'applicazione completa del provvedimento. A dir vero, non mi pare di aver detto questo, nè sarebbe esatto il dirlo.

Il disegno di legge prevede per lo Stato una perdita infra tre anni di 25 milioni, e la perdita potrà forse salire ben presto a 30 o 33, quando cioè molte cinte daziarie saranno abbattute.

Il disegno di legge non prevede per lo Stato che un risarcimento di 4 milioni, la differenza è dunque di 21 milioni.

I bilanci che ebbi l'onore di presentare al Parlamento, sia per l'assestamento dell'esercizio corrente, sia per l'esercizio prossimo, presentano entrambi un avanzo, che per l'esercizio corrente, non solo può ritenersi assicurato, ma

notabilmente migliorato. Avremo certo i 14 o 16 milioni, e così spero per il nuovo esercizio, se saremo saggi nelle spese. Ma ad ogni modo rimarranno ancora scoperti 7 o 5 milioni. Non è certo una grave differenza, ed io, dal punto di vista aritmetico, non mi preoccuperei troppo. È vero che mi si soggiunge: dal momento che avete quasi due anni di tempo a provvedere, perchè tanta fretta, perchè non potete aspettare per i nuovi aggravi?

Quanto all'avvenire, o signori, esso è incerto e non sta nelle nostre mani: talvolta ci sfugge anche il presente; e del resto per l'avvenire io ho già indicato alcune ombre abbastanza oscure che si delineano sin d'ora sulla nostra situazione finanziaria; ne potrei aggiungere anzi qualche altra che assorbirà alcuni milioni ancora; ma non voglio crescere la filza delle malinconie. Nè cedo, o signori, a deboli scoraggiamenti, ho invece piena fede nelle forze del nostro paese e nel suo avvenire economico; soltanto, come respingo le esagerate ostentazioni di miseria, così allontano da me le illusioni pericolose ed il fastigio imprevidente di una ricchezza che ancora non abbiamo.

Se il bilancio non avesse ai suoi fianchi le insidie pericolose dei due nemici ai quali ho accennato, la circolazione guasta, e lo stato di cassa debolissimo, che rende necessario un grave debito fluttuante, non avrei insistito perchè il disegno di legge contenesse i provvedimenti relativi ai risarcimenti finanziari, che parzialmente si propongono; io avrei anche atteso; ma il passato, o signori, deve averci servito di scuola.

Talvolta, è vero, si cerca di confortarmi, adducendo l'esempio di bilanci stranieri, di popoli molto più di noi ricchi e forti; ebbene, è un magro conforto, o signori, il male degli altri, ed io non l'accetto a consolazione del mio. Datemi la ricchezza di quei popoli, datemi la loro potenzialità di produzione, datemi sopratutto la base secolare delle loro grandi risorse, ed allora potrò cedere alle tentazioni dell'attesa dell'avvenire.

Siamo un popolo giovine, e non è colpa nostra; mentre eravamo ancora economicamente e finanziariamente impreparati abbiamo dovuto provvedere a bisogni enormi, i quali sono paurosi anche oggi, benchè in gran parte siano già soddisfatti. Fummo obbligati a contrarre un debito ingente, che costituisce per il nostro bilancio un onere così grave, quale gli Stati che mi si additano a conforto certo non risentono.

Forse avremo commesso qualche errore; però, malgrado tutto, il nostro credito si è già ristabilito, la fiducia che ispiriamo all'estero è piena e superiore a quanto generalmente si crede.

Come è avvenuto tutto questo?

La ragione è semplice e ci onora: consiste in ciò che l'Italia, sempre, anche nei peggiori momenti della sua storia finanziaria, ha dimostrato la ferma risoluzione di far pieno onore ai suoi impegni.

La ragione dipende sopratutto da ciò, che abbiamo provato di avere in noi quella virtù di sacrificio che è propria solo dei forti e che sola offre il mezzo, agl' individui come ai popoli, per sollevarsi dallo sconforto della sventura e dal peso delle disgrazie. (*Bene. Approvazioni*).

Signori, non è la considerazione dell'effetto materiale di qualche milione in più o in meno, che mi anima a parlare e ad insistere per il mantenimento dell'art. 3; è l'effetto morale che assai più mi spinge.

Io temo che, seguendo un indirizzo diverso da quello che si é proposto dal Governo, si possa dare appiglio ai nostri avversari per dire che il Parlamento ed il paese si mettono di nuovo sulla via di una finanza corrente e priva di prudenza.

Non vale davvero la pena di correre un tal rischio per uno sgravio di tre o quattro milioni; per un onere così piccolo e che non colpirà i poveri sarebbe colpa il lasciar offendere quel credito che abbiamo acquistato colla perseveranza nel sacrificio e che è nostro debito d'onore e di patriottismo di conservare inalterato non solo, ma di sollevare ad altezza ognora crescente.

Ed io finirò qui: mi parrebbe offesa l'insistere su questo concetto davanti ad un Consesso, del cui altissimo senno, della cui abnegazione disinteressata e patriottica la storia nazionale ha già registrati tanti e tanti nobilissimi ricordi.

Io mi limito quindi a raccomandare semplicemente al Senato di respingere quella proposta di rinvio che venne presentata dall'onorevole senatore Massarani. (*Approvazioni generali e vivissime*).

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

COLOMBO. Mi rincresce di dovere per la seconda volta, ma soltanto per un minuto o due, intrattenere i colleghi per fare una rettifica ad una opinione che mi è stata attribuita dall' onorevole ministro del tesoro.

L'onor. ministro crede che io abbia proposto di lasciare un *deficit* nell' esercizio 1904-905 quando in confronto dell'onere portato da questo disegno di legge non fosse continuato quello stato di bilancio che l'onor. ministro ci ha annunziato per l' esercizio 1902-903. Ora io non ho detto questo; anzi mi sarei ben guardato dal dire una parola sola la quale facesse supporre in me l' idea che a un onere non si debba contrapporre un' entrata. Io sono tenero quanto mai, e spero come l' onor. ministro del tesoro, del pareggio del bilancio, e credo di aver provato ciò in molte circostanze.

Io ho detto semplicemente questo: ho detto che l'onor. ministro del tesoro, con una prudenza grandissima, e non lasciandosi illudere dagli straordinari introiti per il grano e gli zuccheri che si sono verificati quest' anno, ha trovato, che possiamo contare per l' esercizio 1902-903, sopra un avanzo di 14 a 15,000,000. Poi ho soggiunto: spero che questo avanzo continui anche nell' esercizio 1903-904; e siccome abbiamo nell' esercizio 1902-903 un onere di soli 10,000,000; in conseguenza del disegno di legge degli sgravi, e nell' esercizio 1903-904 un onere di 16,000,000 che fanno in complesso 26,000,000, io aveva legittimamente ragione di sperare che a questi 26,000,000 potremmo aggiungere i 28 o 30,000,000 sui quali ha fatto calcolo l'onorevole ministro del tesoro. Se non fosse l'onor. Di Broglio, l' autore di quei calcoli, potrei forse dubitarne, ma conosco l'esattezza e la prudenza estrema del presente ministro del tesoro, per cui non mi faccio lecito di differire dall'opinione che egli esprime in merito al pareggio del bilancio.

Quanto poi all' esercizio 1904-905, nel quale esercizio gli oneri derivanti dall'attuale disegno di legge si elevano dai 24 ai 25,000,000, (veramente non ho trovato in nessun posto menzionata la cifra di 32,000,000 alla quale ha alluso poc' anzi l'onor. ministro del tesoro) io ho constatato che se le condizioni della finanza non migliorano, ma rimangono quali sono ora, certamente vi sarà uno spareggio.

L'ho detto francamente, tanto è ciò vero, che ho perfino fatto questa proposta: continuiamo per due anni a preoccuparci degli effetti di questo disegno di legge, quando saremo al terzo anno e vedremo che il bilancio non è capace di sopportare il maggiore onere, allora provvederemo; anzi ho persino accennato alla speranza che ciò sarà uno stimolo maggiore per il Governo a presentare quel disegno di legge sui tributi locali, il quale, una volta che sia stato votato, farebbe cessare immediatamente il concorso ai comuni per l' abolizione del dazio consumo sui farinacei.

Ed è per questa ragione che io oggi ho votato volentieri l' emendamento dell' onorevole senatore Vitelleschi, appunto perchè desidero che questa legge sui tributi locali sia approvata in tempo utile.

Ecco in poche parole quali sono state le opinioni da me espresse. Io credo che siano opinioni ortodosse per un antico ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare metterò ai voti la proposta del senatore Massarani che ha carattere sospensivo. Avverto che questa proposta non è stata accettata dall' onorevole ministro del tesoro...

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Il quesito non è nuovo ed è stato tale e quale esaminato dalla Commissione di finanze.

La Commissione di finanze non credette allora di poterlo accettare e molto meno potrebbe accettarlo ora dopo il discorso dell' onorevole ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dunque la proposta del senatore Massarani non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione di finanze. Ciò nonostante, avendo un carattere sospensivo, deve avere la precedenza nella votazione.

La proposta del senatore Massarani è la seguente:

« Il Senato sospende e rinvia l'articolo 3 a quando sia presentato dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Massarani non è approvata).

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'allegato *C*, che rileggo.

ALLEGATO **C**.

Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari.

Art. 1.

Le tasse di registro su atti e contratti contenenti trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, specificati nella prima parte (art. 1 e seguenti) della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), sono ridotte della metà, quando il prezzo sia non superiore a 200 lire e di un terzo quando il prezzo sia superiore a 200 ma non a 400 lire.

(Approvato).

Art. 2.

Non saranno soggetti alle tasse di bollo e di registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria, o simili convenzioni che abbiano per scopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non è dovuta alcuna tassa di successione nella linea retta o fra coniugi.

TABELLA **A.**

(All'art. 3)

Grado di parentela fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi legatarii e donatori	Per ciascuna frazione di quota individuale ereditaria, o di legato, o di donazione							
	fino a lire 300 (1)	da lire 301 a lire 1,000	da lire 1,001 a lire 50,000	da lire 50,001 a lire 100,000	da lire 100,001 a lire 250,000	da lire 250,001 a lire 500,000	da lire 500,001 a lire 1,000,000	oltre il 1,000,000
	Tassa fissa	**Tassa proporzionale per ogni cento lire**						
Fra ascendenti e discendenti in linea retta	1.00	0.80	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60
Fra coniugi	1.00	3.00	4.50	5.00	5.40	5.80	6.20	6.60
			fino a lire 50,000					
Fra fratelli e sorelle			7.00	7.50	8.00	8.50	9.25	10.00
Fra zii e nipoti			8.50	9.25	10.00	11.00	12.00	13.00
Fra pro-zii e pro-nipoti			10.00	10.80	11.60	12.60	13.80	15.00
Fra altri parenti fino al sesto grado			12.50	13.50	14.50	15.70	16.80	18.00
Fra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei			15.00	16.30	17.60	19.00	20.50	22.00
Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante del 5 %)			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

(1) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Avvertenza. — La tassa si applica, non sull'ammontare complessivo dei beni trasferiti per eredità o legato o donazione, bensì sulle singole quote spettanti a ciascuna persona per eredità o legato o donazione. Per ciascuna quota, si divide la somma in tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si applica l'aliquota rispettiva.

Esempio pratico dell'applicazione della tassa.

Tizio acquista, per successione in linea retta, L. 60,000 per quota ereditaria e L. 50,000 per legato, insieme L. 110,000. La tassa sarà liquidata così: sulle prime L. 1000 (1 + 5.60) = ... L. 6.60
sulle successive L. 49,000, l'aliquota normale di 1.60 per cento . . . . . » 784 —
sulle successive L. 50,000, l'aliquota di 2 per cento . . . . . » 1,000 —
sulle ultime L. 10,000, l'aliquota di 2.40 per cento . . . . . » 240 —

Totale . . . L. 2,030.60

PRESIDENTE. All'ultimo paragrafo di questa tabella il senatore Massarani propone la seguente aggiunta:

« Sono equiparati agli Istituti di beneficenza:

« 1. Tutti gl'Istituti e fondazioni che abbiano uno scopo d'utilità pubblica, riconosciuto dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in seconda istanza inappellabile, dal Consiglio di Stato;

« 2. I lasciti a familiari del testatore, in rimunerazione di servigi prestati per non meno di venti anni alla sua azienda domestica, rurale, commerciale o industriale ».

Il senatore Massarani ha già sviluppato questa sua proposta in occasione della discussione generale; se tuttavia crede di dover aggiungere qualche altra considerazione, gli do la facoltà di parlare.

MASSARANI. Sebbene la mia proposta di rinvio non sia stata approvata, non veggo in ciò ragione sufficiente perchè io deponga il desiderio che l'art. 3 si migliori quanto è possibile; e si tolga, almeno, all'incrudimento della tassa che riguarda le successioni, quello che ha di più ostico, mitigandone la gravezza in due casi, che mi pare si raccomandino da sè alla benevolenza del Senato e del Governo, e che tanto rispondono allo spirito democratico che ha informato la miglior parte di questo disegno di legge, da potersi considerare piuttosto una esplicazione che non un emendamento.

Troppo a lungo mi sono indugiato nella discussione generale a fine di dimostrare come gl'istituti che hanno per iscopo l'utilità pubblica, all'infuori della mera carità, siano molto spesso meritevoli d'incoraggiamento quanto e più che non gl'istituti detti di beneficenza. Pare dunque a me che sia logico, che sia voluto dalla ragione delle cose, il pareggiare gl'istituti di utilità pubblica a questi di mera beneficenza, e il fare che essi fruiscano della tassazione privilegiata che agl'istituti di beneficenza è concessa.

Un altro titolo per la esenzione, o almeno per la riduzione della tassa, mi pare che esista per quei lasciti a famigliari del testatore, che egli loro assegni in rimunerazione di lunghi e fedeli servigi.

La mia proposta dunque concerne due miglioramenti da apportare al disegno di legge. Le disposizioni di qualche legge speciale citata ieri non bastano a supplirvi. Questa legge infatti riguarda alcune fondazioni a pro dell'igiene o a pro dell'istruzione; ma solo quelle fondazioni il cui capitale arrivi alla cospicua somma di 50,000 lire. Ora perchè volete voi tarpare le ali alla buona volontà di coloro che pur possedendo una piccola sostanza, intendano destinarla in morte all'utile dei più?

Mi pare che le cose dette, sebbene disadornamente e sommariamente, valgano a dimostrare l'opportunità del mio emendamento.

Io quindi oso sperare che il Governo voglia accoglierlo, poichè, anche ripresentando il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, esso non ne raccoglierà biasimo, ma lode.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Io vorrei pregare il senatore Massarani di togliere molti senatori e me tra questi da un grave imbarazzo. Io credo che la maggior parte di noi siamo favorevoli alla prima delle sue proposte, la quale è ragionevolissima: basta pensare che molte donazioni e molti lasciti fatti per istituti di utilità pubblica sono di diretto vantaggio per lo Stato, diminuendo le sue spese: e quindi lo Stato ha tutto l'interesse di favorire tali atti.

Ma ora che sono già state votate le altre due parti della legge, non mi parrebbe opportuno proporre un emendamento. Il senatore Massarani potrebbe benissimo convertire il suo emendamento in un ordine del giorno, che spero sarà accettato dal Governo, e che il Senato voterà certo a grande maggioranza; un ordine del giorno col quale si inviti il Governo a voler inserire, nella riforma tributaria che sta preparando, una disposizione la quale per la tassa di successione pareggi le donazioni e i lasciti fatti per gli istituti di pubblica utilità a quelli di beneficenza.

Questa proposta potrebb'essere accettata dal senatore Massarani, tanto più se si consideri, che la legge che discutiamo non fa nessuna variazione rispetto alla legislazione vigente; quindi non si tratta colla proposta Massarani di correggere un vizio della legge, ma di chiedere un miglioramento. Ora in nessun altro caso vale come in questo l'aureo detto che il meglio è nemico del bene. Insisto quindi nel pregare il senatore Massarani che, lasciando in disparte

la seconda proposta da lui fatta, la quale è molto meno importante e più discutibile della prima, converta l' emendamento riguardante questa in un semplice ordine del giorno nel modo da me indicato.

PRESIDENTE. L'onor. Massarani accetta questo ordine del giorno?

MASSARANI. Vorrei domandare al Governo del Re se sarebbe disposto ad accettarlo...

PRESIDENTE. Ma non possiamo fare queste dichiarazioni. Il senatore Massarani deve dire se mantiene o ritira la sua proposta...

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Le proposte fatte dall'onor. Massarani sono due, una è che sieno equiparati agli istituti di beneficenza i lasciti a familiari del testatore, in rimunerazione di servigi prestati per non meno di venti anni alla sua azienda domestica, rurale, commerciale o industriale.

Questa è una proposta che avrebbe bisogno di essere studiata ponderatamente anche per la forma. Io credo che quando venisse adottata incontrerebbe, nella pratica attuazione, delle difficoltà molteplici, dimodochè a riguardo di questo non potrei dir altro che non è possibile accettarla.

Quanto all' altra proposta che tutti gl' istituti e fondazioni che abbiano uno scopo d' utilità pubblica, riconosciuto dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in seconda istanza inappellabile, dal Consiglio di Stato, siano equiparati agli istituti di beneficenza, è una proposta meritevole di moltissima considerazione, e in tesi generale, mi pare che meriti di essere introdotta in una prossima riforma della legge, in quella che il ministro delle finanze ha già annunciato per un' ultima revisione alla tassa di registro; ma siccome questa proposta non corregge disposizioni della legge che stiamo discutendo, ma modifica invece disposizioni della legge vigente, non è opportuno che per essa si arresti il corso naturale del disegno di legge che ora si discute, nel quale sono compresi provvedimenti urgenti.

Non avrei però difficoltà, e credo d' interpretare il voto anche dei colleghi e della Commissione permanente di finanze, nel dichiararmi favorevole alla proposta del senatore Cantoni, e cioè di accogliere un ordine del giorno, col quale s' inviti il Governo a studiare questo argomento per proporne la risoluzione in occasione di un prossimo disegno di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ieri ebbi l'onore di esporre al Senato osservazioni, che collimano con quelle espresse testè dall'onorevole relatore, quando risposi ampiamente alle ragioni addotte dal senatore Massarani a sostegno delle sue proposte, e riconobbi che esse potranno formare oggetto di studio per nuove riforme nella legislazione sulle tasse degli affari.

Quindi, anch'io mi associo alle conclusioni dell'onor. relatore. Quando invece di un emendamento si tratti di una raccomandazione, non ho difficoltà ad accettarla, nei sensi indicati dall'onor. relatore, e con le riserve da lui espresse, specialmente rispetto alla seconda parte della proposta del senatore Massarani.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Io proporrei questa formula che spero possa essere accettata tanto dal ministro quanto dal relatore:

« Il Senato invita il Governo del Re ad inserire nella prossima riforma tributaria disposizioni informate ai seguenti principii:

« Sono equiparati agli istituti di beneficenza:

« 1) Tutti gli istituti e fondazioni che abbiano uno scopo di utilità pubblica, riconosciuta dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in seconda istanza non soggetta a reclamo, dal Consiglio di Stato;

« 2) I lasciti familiari del testatore, in rimunerazione di servigi prestati per non meno di 20 anni alla sua azienda domestica, rurale, commerciale o industriale ».

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Debbo pregare l' onorevole senatore Massarani, ed in pari tempo il Governo, di rammentare, come ieri lo rammentò molto a proposito l' onorevole ministro delle finanze, che l'art. 147 della vigente legge sul registro accorda, nei casi in cui si destinino dei lasciti ad istituti di beneficenza, istruzione ed igiene, dei vantaggi molto più superiori a quelli che si accordano quando si fanno dei donativi ad istituti di beneficenza.

Non vorrei che con l'ottimo intendimento che ha l' onorevole senatore Massarani si venisse a pregiudicare questa disposizione; quindi io mi permetterei di pregarlo di aggiungere al suo ordine del giorno le parole: « Fermo rimanendo quanto è disposto dell' art. 147 della legge di registro ». E vorrei che il Governo accettasse la raccomandazione appunto in questo senso.

MASSARANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSARANI. Conosco la disposizione della legge cui allude il senatore Visocchi, ma essa non contempla se non che le donazioni che arrivano a 50,000 lire; ora il mio desiderio è che sia dato di fare il bene anche a coloro che non posseggono una vistosa sostanza. Mi pare che convenga trattare ugualmente, tanto le persone ricche, quanto quelle di mediocri fortune, le quali abbiano tuttavia desiderio di giovare al bene pubblico, nella misura dei loro averi.

Accenno anche a questo, che cioè la legge odierna, essendo posteriore a quella che si cita, può essere dubbio se cotesta legge resti ancora in vigore, perchè si riferisce ad una tariffa che cesserà di esistere con la sostituzione della nuova. Ora, non volendo eccedere nelle domande e tenendo conto delle necessità dell' erario, mi pare che l' ottenere una tassazione di favore del 5 per cento sia ottenere quanto è sperabile e desiderabile.

Credo che le parole usate nel mio ordine del giorno valgano a constatare un affidamento da parte del Governo del Re che nella futura riforma tributaria si provvederà ad esaudire quello che spero essere il voto concorde di questo augusto Consesso.

PRESIDENTE. Il senatore Cantoni ha mandato alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero ad inserire nella riforma tributaria, che sta preparando, una disposizione per la quale gli istituti di utilità pubblica sieno equiparati a quelli di beneficenza ».

Ora, non sembra al senatore Cantoni che sarebbe meglio dire: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, e passa all'ordine del giorno »?

Venendo ai voti specificati si corre il rischio di pregiudicare la materia. (*Benissimo, approvazioni*).

MASSARANI. Giacchè la Commissione di finanze ed il signor ministro hanno accettato la formola da me proposta...

Voci: No. No.

PRESIDENTE. Se il senatore Massarani insiste nel suo ordine del giorno non posso fare altro che porlo ai voti.

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Il mio ordine del giorno nella sua prima parte è simile a quello del senatore Massarani, per cui, facendo adesione a quanto ha detto il nostro presidente, lo ritiro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Onorevole Massarani, io credo che ella, al pari di noi tutti, vorrà evitare i voti che generino equivoco.

Quando il ministro delle finanze le ha dichiarato che terrà in considerazione le sue proposte quando si presenteranno disegni di legge, mi pare che convenga prendere atto di queste dichiarazioni e passare oltre...

MASSARANI. Chiedo all' onorevole ministro ed al relatore, se riguardo alla seconda proposta, senza accettarla definitivamente si riservano di esaminarla...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. È stato detto tante volte di no!

MASSARANI. Ebbene, ritiro il mio ordine del giorno. (*Bravo*).

PRESIDENTE. Ecco adunque la formula dell' ordine del giorno su cui chiamo il voto del Senato:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze e passa all'ordine del giorno ».

Lo pongo ai voti.

Chi crede approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 3, dell'allegato *C*.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella *A*, nella liquidazione della tassa di successione o di registro, alle singole quote trasferite per eredità, legato o donazione, saranno aggiunte le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante o autore della successione allo stesso erede o legatario o donatario.

Dall'ammontare della tassa in tal modo determinato sarà dedotto l'importo delle tasse già pagate sulle somme anzidette. E per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901, si computerà come già pagata la tassa che per esse sarebbe dovuta ai termini della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Ai due primi capoversi dell'art. 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) è sostituito il seguente:

«Saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione e resultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente alla apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile».

(Approvato).

Art. 6.

La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'art. 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno dell'apertura della successione.

È ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale si intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso di rinuncia a eredità o a legati, la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la rinunzia è fatta, non può essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante.

(Approvato).

Art. 8.

Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni proprii sarà applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

Sarà esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni proprii, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa e che abbiano già pagata la tassa di regislro, in conformità della legge e della loro natura.

La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico è soggetta alla tassa graduale stabilita dall'art. 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897, n. 217.

(Approvato).

Art. 9.

Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concessa agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento, e agli interessi, il privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

Per il pagamento delle dette tasse e accessorii, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti.

(Approvato).

Art. 10.

La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Società costruite o acquistate.

Per fruire di tale riduzione di tassa, le Società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

Saranno ammessi alle stesso trattamento di favore, e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione di interesse e la estensione del privilegio nei termini indicati all'art. 9.

(Approvato).

Art. 11.

La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sarà fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento.

Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intenderà decaduto dal beneficio della dilazione e obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrerà inoltre nelle sopratasse.

(Approvato).

Art. 12.

Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Società commerciali, e delle Società civili considerate nell' art. 229 del Codice di commercio, rimane invariata la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell' articolo 73 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

Invece per i titoli al portatore di azioni e obbligazioni emesse in conformità agli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la detta tassa sarà elevata di un terzo, a principiare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge; fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell' art. 74 della legge sul bollo del 4 luglio 1897, n. 414.

Tutte le operazioni relative alla negoziazione dei titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo.

Parimente, a cominciare dal primo semestre, successivo alla pubblicazione della presente legge, sarà elevata di un terzo la tassa annuale dovuta dalle società straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie o ad altre operazioni nello Stato, ai termini dell' articolo 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e dell'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell' articolo 73 del testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le Società cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di L. 0.60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa.

(Approvato).

Art. 13.

L' articolo 55 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è modificato come segue:

Art. 55. — Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzie di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro . .	**tassa fissa L. 3.**
Art. 55 *bis*. — Costituzione d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo	**tassa di lire 2 fino a lire mille e di lire 3 ogni lire mille di più.**

(Approvato).

Art. 14.

Per l'applicazione delle tasse di registro e successione ai trasferimenti di beni immobili, per qualunque titolo, l'accertamento del valore venale, salvo il disposto dell'art. 19, sarà fatto dal ricevitore del registro entro i limiti delle tabelle dei valori unitari, stabiliti per ciascuna provincia nei modi indicati negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Su quest' articolo ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. In verità io mi sento poco incoraggiato a parlare, per la semplicissima ragione che pare che il Senato sia stanco e non abbia intenzione di sentire ulteriori ragioni contro questo disegno di legge; però a me sembra mio dovere, come senatore, di fare rilevare l' eccesso di fiscalità che ispira questa legge; in questi sei articoli, i quali mirano a modificare la legge organica di registro che finora ci governa.

Questi articoli per verità non dovrebbero essere inseriti in questa legge giacchè ripeto, non fanno che sostituire all'attuale, una nuova legge di registro che si vota dirò così di soppiatto.

In essi, si riproduce nè più nè meno che il sistema delle Commissioni esistente per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dei fabbricati e si priva l'individuo del ricorso all'autorità giudiziaria.

La tendenza di sottrarre alla competenza del magistrato, le questioni che sorgono tra fisco e privato in materia di tasse, rimonta ad epoca abbastanza remota; e se non ha potuto affermarsi decisamente, è stato per la resistenza che ha trovato anche nell'altro ramo del Parlamento.

Se il Senato mi consente, nel modo più breve possibile dimostrerò la irrazionabilità ed anco l'impossibilità dell'applicazione del nuovo sistema che ci si fa votare, a base di tariffa unitaria e l'immenso danno che ne verrebbe ai contribuenti.

Il meccanismo che si vuol creare è basato sulla compilazione di valori unitari i quali dovrebbero poi dare delle tabelle di valori capitali, le quali servirebbero per determinare il valore dello stabile colpito dalla tassa di registro e di successioni; il suo funzionamento per effetto della legge che si andrà a votare, ha importanza grandissima ora tanto più che la parte di capitale reclamata dallo Stato come quota ereditaria, è notevolmente aumentata; quindi è grande la necessità di accertare quanto più rigorosamente sia possibile l'entità, il valore reale della cosa. (*Conversazioni*).

Ora, o signori, è antico assioma che *res tanti valet quanti vendi potest.*

La stima diretta è appunto quella che conduce all'accertamento dell'entità del valore reale dell'immobile, sul quale lo Stato come erede privilegiato preleva la sua quota in capitale. Noi sostituiamo alla stima del perito nominato dal magistrato, la stima fatta in base alle tabelle unitarie manipolate dalle Commissioni governative, distinte per qualità, rassomigliabili alle tariffe dei commestibili. Si direbbe: un ettaro di terra in una tale regione vale cento; la quota ereditaria è di tanti ettari, quindi non ci sarebbe che a moltiplicare... (*Conversazioni generali*).

Onorevole signor presidente! Convinto che è inutile parlare oggi anche d'interessi gravissimi in quest'assemblea, io mi taccio, e lascio le conseguenze di questa legge a chi l'ha proposta.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io mi limiterò a dire che la questione trattata dal senatore Bordonaro è stata discussa ampiamente nella Commissione di finanze.

Nella lodata relazione dell'onor. Vacchelli sono riassunte le ragioni che io ebbi l'onore d'esporre alla Commissione stessa, e che dalla maggioranza furono accolte. Mi riporto a quelle ragioni, non occorrendo ora ripeterle.

Noto soltanto che lo stesso onorevole Bordonaro, nel suo interessante discorso, che ascoltai con tutta l'attenzione, non ha potuto disconoscere ciò che è da tutti ammesso, che lo stato attuale delle cose, sul modo di determinare i valori imponibili per la giusta applicazione delle tasse di registro, è cattivo, anzi pessimo.

È poi importante porre in rilievo che il nuovo metodo proposto non deve essere applicato in tutte le provincie del Regno, bensì, quasi a guisa d'esperimento, in quelle provincie soltanto in cui c'è il catasto nuovo. Siffatto esperimento potrà lasciar campo ai migliori studi e a far emergere se, anche nel nuovo metodo di accertare i valori imponibili e di risolvere le relative controversie, ci siano dei difetti e quali altre provvidenze sarebbero desiderabili. Ma, certamente, si avrà il vantaggio di qualche miglioramento nello stato delle cose attuale che, come già dissi, non potrebbe essere peggiore, tanto per l'interesse della finanza, quanto per quello della giustizia.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. In risposta all'onorevole ministro affermo soltanto questo, che nel suo progetto di legge manca un elemento essenziale di valutazione del valore capitale degli stabili, ed è il tasso, il saggio d'interesse.

Come volete applicare la tariffa quando ancora non sapete se dovete stimare al 4, al 5, al 3, al 6.

Sapete nell'applicazione quali sono le conseguenze?

Per effetto della progressività dell'imposte l'aumento della tassa non segue in proporzione aritmetica, ma quasi in proporzione geometrica.

Avendo consultato i moduli di tariffe presentate da lei, onorevole ministro ho trovato, che un reddito fondiario di 3000 lire valutato al 3 per cento paga il doppio di quanto pagherebbe al 5 per cento.

Quando fate le tariffe senza accennare al saggio di capitalizzazione e prendete solo a base di esse il reddito fondiario risultante dall'imponibile catastale, mentre la ricerca essenziale è quella del capitale, risulta evidente la erroneità di criteri che informano il nuovo sistema che passa senza discussione in Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 14 dell'allegato *C*.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Una Commissione da istituirsi in ogni provincia compilerà: per i beni rustici, una tabella dei valori capitali da attribuirsi ai terreni distinti per qualità, e se è possibile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile, e dove questo manchi, per ogni lira di reddito presunto.

Per la migliore determinazione dei valori, la provincia sarà ripartita in zone.

Le tabelle saranno rivedute per la prima volta, dopo un biennio di esperimento; e successivamente ogni cinque anni.

I componenti della Commissione provinciale saranno nominati per metà dal ministro delle finanze, il quale nomina pure il presidente, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale fra ingegneri o geometri (periti agrimensori o agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella provincia.

(Approvato).

Art. 16.

Le tabelle, di cui all'articolo precedente saranno comunicate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio tecnico finanziario, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni. La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmetterà con le sue proposte definitive alla Commissione censuaria centrale istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputerà necessarie, e sentite le due Direzioni generali, del Demanio e delle tasse sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna provincia.

Le tabelle saranno rese esecutorie con Regio Decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunzi legali di ciascuna provincia.

(Approvato).

Art. 17.

Nei casi nei quali l'applicazione dei valori unitari stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno reclamare, entro novanta giorni, alla Commissione provinciale, che pronunzierà con decisione motivata.

Contro la decisione della Commissione provinciale tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno ricorrere, entro quaranta giorni, alla Commissione censuaria centrale, che deciderà in via definitiva e inappellabile.

La tassa sugli atti traslativi fra vivi si paga in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, salvi gli eventuali supplementi per effetto dell'accertamento dei valori ai sensi del presente articolo.

(Approvato).

Art. 18.

Le spese generali per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato. Le spese che occorressero per la istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico delle parti soccombenti, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 saranno rese applicabili, per decreto Reale, in quelle provincie nelle quali le operazioni per la formazione del nuovo ca-

tasto siano ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla formazione delle tabelle di cui all'art. 15.

Nelle altre Provincie, fino a quando non sia altrimenti stabilito per legge, continuerà ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge di registro del 20 maggio 1897.

(Approvato).

Art. 20.

Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate denuncie e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire 2.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(Approvato).

Art. 22.

Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e più specialmente, quelle indicate nell'articolo 11 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti, comprese le relative:

alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

ai criteri da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori;

e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 3 del disegno di legge, e lo pongo ai voti:

Art. 3.

Sono approvate le disposizioni dell'allegato *C* alla presente legge, relative alle tasse sugli affari.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Sgravio sui consumi ed altri provvedimenti finanziari:

Senatori votanti . .	178
Favorevoli . . .	109
Contrari	69

Il Senato approva.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza un'interpellanza dell'onorevole senatore Gabba, diretta al ministro dell'interno, circa il *referendum* consultativo comunale.

Non essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole presidente del Consiglio di volergliela comunicare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo a domani il seguito dell'ordine del giorno. Avverto che domani la seduta comincierà alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (N. 223);

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in probincia di Ferrara (N. 236);

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore dopo un triennio di lodevole servizio (N. 229).

II. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (N. II-A).

III. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 30 gennaio 1902 (ore 19.30).

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXVI.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Annunzio e ritiro di un' interpellanza del senatore Riberi — Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Gabba — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:* « *Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie* » *(N. 233) — Discussione del progetto di legge:* « *Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente* » *(N. 215) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Arrivabene, Rattazzi, relatore, il ministro dell' interno, ed i senatori Golgi e Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge:* « *Riforma del casellario giudiziale* » *(N. 222) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Canonico, Municchi e Cadenazzi, relatore — Fissazione di giorno per lo svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni — Rinvio del seguito della discussione alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina e della guerra.

DI PRAMPERO, *segretario,* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario,* legge:

Sunto di petizioni:

« N. 93. — Il vescovo della diocesi di Ogliastra in Sardegna, insieme ai componenti il Capitolo della cattedrale di Tortoli, fanno istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

« N. 94. — Il signor Ricci Salvatore, segretario del comune di Pettorano sul Gizio (Aquila), fa istanza al Senato perchè venga sollecitamente approvato, senza modificazioni, il disegno di legge sui segretari comunali.

Annunzio e ritiro di una interpellanza del senatore Riberi.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è stata presentata al banco della Presidenza una domanda di interpellanza dal senatore Riberi al signor ministro dell'interno, così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno se non creda necessario ed urgente un progetto per modificare la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa per meglio regolarne la competenza e per rendere più sollecita la risoluzione delle

questioni che alla medesima si riferiscono, al fine di evitare il lungo lamentato ritardo che sovente si verifica per la pronuncia in merito, e per introdurre l'istituto della perenzione nei procedimenti contenziosi amministrativi ».

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'onor. senatore Riberi presenta una interpellanza circa gli intendimenti del Governo intorno all'ordinamento della giustizia amministrativa.

Sono a disposizione del senatore Riberi e del Senato per trattare, quando crederà, quest'argomento; posso però dichiarargli fino da ora che, riconoscendo la necessità d'introdurre delle modificazioni, riguardo all'andamento della giustizia amministrativa, ho già pregato alcune delle persone più competenti a voler esaminare le questioni che presentano maggior urgenza, e mi propongo di presentare nel più breve termine possibile un disegno di legge su questa materia.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Dopo la dichiarazione dell'onor ministro dell' interno, della quale lo ringrazio, credo che sarebbe perfettamente inutile lo svolgimento della mia interpellanza, e quindi vi rinuncio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Riberi del ritiro della sua interpellanza.

Per la interpellanza del senatore Gabba.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro dell'interno, gli chiedo se e quando intenda rispondere alla domanda di interpellanza già annunziata al Senato sul *referendum* comunale.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Io sono agli ordini del Senato, pronto a rispondere anche oggi a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Gabba non è presente, e, quando lo sarà, l'onor. ministro si potrà intendere con lui per la fissazione del giorno per lo svolgimento della sua interpellanza.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie » (N. 233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

La detta somma sarà inscritta in un apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l' esercizio 1901-902.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente » (N. 215).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione dell'altro progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, *N. 215*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare il senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. Signori senatori, siccome è umano sentimento quello che muove a sostenere gli umili, a difenderli dalle sopraffazioni, a soccorrerli sempre perchè il loro buon diritto non sia conculcato, tanto maggiore deve essere l'azione nostra per tutelare una intiera popolazione riunita in un piccolo comune, la quale desidera di mantenere la propria autonomia amministrativa, la sua indipendenza.

Il presente progetto di legge tende a sopprimere l'umile comune di San Giovanni Battista per aggregarlo al comune maggiore limitrofo di Sestri Ponente, entrambi adagiati sul versante degli Appennini liguri in faccia al glorioso mare.

La popolazione di San Giovanni Battista da ben 69 anni lotta per contendere all' amministrazione di Sestri l'agognata annessione; lotta con fervore intenso, non dissimile certo a quello con cui nella nostra giovinezza prodigammo le nostre forze per la conquista dell'unità nazionale. Ciò malgrado, la popolazione dei due comuni non trascese mai ad atti biasimevoli contro la quiete pubblica e mantenne sempre buoni rapporti ; di guisa che io penso, se la laboriosa popolazione di Sestri, quella derivata dalle antiche famiglie liguri, non quella importata od avventizia, fosse chiamata a pronunciarsi, mossa dal sentimento stesso che mi guida, non darebbe il proprio assenso alla violenta aggregazione del limitrofo comune. Ma l'amministrazione municipale di Sestri, a malgrado di sforzi inauditi, non essendo riuscita all'intento in sede amministrativa, anzi, avendo in seguito a parere del Consiglio di Stato avuta ripulsa, promosse una legge speciale per iniziativa parlamentare, quella che ci sta dinanzi diretta a punire, dove trionfasse, l'umile comune dei delitti di resistenza, di amore al focolare domestico e del desiderio di essere bene amministrato.

È una nuova Erodiade che vuole ottenere dai poteri legislativi la vita di San Giovanni Battista, questa volta così pacifico e riguardoso.

Qual maraviglia, onor. colleghi, se in questa caccia alla vita dell' umile comune, condotta con squisito accorgimento, noi vedemmo i rappresentanti di due avverse scuole di economia sociale, sino allora acerrimi nemici, fare una breve sosta nelle contese al fine di gettarsi concordi sulla preda agognata?

Che avverrà? che soppresso per virtù di legge il comune di San Giovanni Battista, li vedremo tornare alle lotte di prima, l'uno fervente apostolo del partito collettivista, l' altro fervente difensore dei propri capitali.

Esaminiamo ora se il comune di San Giovanni Battista possa essere aggregato a quello di Sestri, vale a dire, se per giungere a codesta aggregazione, concorrano due elementi: quello dell'affinità e quello della volontà degli abitanti del Comune minacciato. Voi non lo ignorate, il comune di San Giovanni Battista è essenzialmente agricolo, è montuoso, il lavoro dei campi, la coltivazione dei vigneti, gli oli degli oliveti occupano la suo popolazione la quale, nell'ultimo censimento, fu riconosciuta in 2608 abitanti dei quali ben 2602 si trovarono presenti al censimento stesso. Questa differenza lieve tra la popolazione legale e la popolazione di fatto vi può dimostrare come in quel Comune, non esista emigrazione temporanea, perchè i suoi abitanti sono tutti occupati nei rami svariati dell' industria agricola. Al contrario nel sottostante comune di Sestri; l' industria manifatturiera, la concentrazione degli operai che attendono al lavoro nelle officine e nei cantieri esigono dall' amministrazione municipale lo studio, l' applicazione di criteri e di un programma di amministrazione locale ben diverso dai criteri che si impongono per la natura alpestre all'amministrazione di San Giovanni Battista. Basta dare un'occhiata nell'elenco delle opere pubbliche preventivate dal comune di Sestri per accertarsene. E di ciò va data lode all'amministrazione del comune di Sestri.

Questo contrasto palese però di bisogni e di tendenze si acuirebbe a dismisura quando il comune di San Giovanni Battista diventasse una frazione del comune di Sestri anche se si riuscisse a tener separata l' amministrazione dei due patrimoni e delle spese relative.

La frazione di San Giovanni Battista si troverebbe sempre rappresentata in minoranza nel Consiglio comunale, e voi sapete, onorevoli colleghi, quale è la condizione delle minoranze, da un po' di tempo a questa parte, nei Consigli comunali ! Quella frazione sarebbe sempre impotente a patrocinare e far trionfare i propri diritti, donde continui, inesauribili litigi, danni, reclami all'autorità tutoria, eccitamenti incessanti a una novella separazione. Poi la ripugnanza atavica (è la parola adatta) della popolazione di San Giovanni Battista ad essere aggregata a Sestri non ha bisogno di dimostrazioni, basta prendere in esame la protesta in atti notarili regolari che reca 1106 firme ed adesioni di cittadini di questo piccolo comunello, i quali protestano contro la sola idea dell'aggregazione.

La popolazione quindi di questo modesto comune tutte le volte che fu interpellata, tutte

le volte che si volle in qualche modo rispettare una condizione assoluta della legge comunale e provinciale ha sempre risposto di no.

Veniamo ora a considerare se l'Amministrazione di S. Giovanni Battista sia all'altezza dei tempi, se provveda ai pubblici servizi con previdenza, con sagacia per il bene della popolazione del comune.

Consideriamo se essa possegga i mezzi necessari per compiere questa sua doverosa missione.

Il bilancio preventivo del 1901 provvede tanto ai servizi obbligatori, quanto ai servizi facoltativi, e vi provvede anche per l'anno incominciato senza, cosa rara nei comuni italiani, oltrepassare il limite della sovraimposta, anzi mantenendosi al disotto di questo limite.

Con un'entrata ordinaria che da 14,000 e più lire, con un avanzo di cassa di oltre 3000 lire, colle entrate straordinarie, movimento di capitali patrimoniali, partite di giro, ecc., il bilancio si aggira intorno alle 20,000 lire. Ebbene lo crederebbe il Senato? Un quinto e più di questa somma è adibita al principale servizio di un comune, quello dell'educazione popolare. Infatti colà sono le classi elementari obbligatorie e la 4ª e 5ª facoltativa, con un complesso di iscrizione di alunni che va oltre i 280, i quali sono istruiti da cinque docenti, tra maestri e maestre. I locali destinati alla scuola, i banchi di nuovo modello, le suppellettili didattiche, il giardino per la ricreazione, la proprietà dell'ambiente, infine destano un senso di viva ammirazione nel visitatore; e il modesto comune non trascura neanche la frazione più lontana, quella perduta, quasi in un nido d'aquila, in cima alla rupe della sua montagna, la frazione di Gnevo, la quale è composta di un centinaio di abitanti e non più; ebbene anche là si provvede in consorzio alla spesa per l'educazione dei fanciulli col comune di Borzoli.

Di più, tutti i poveri alunni hanno gratuitamente le somministrazioni e i quaderni di cui abbisognano.

Dunque non reca meraviglia se questo comune nell'adempimento della funzione principale, o almeno tra le principali, ebbe il diritto di essere segnalato al Governo del Re; e nel 1889 con decreto firmato da uno degli attuali ministri che mi gode ricordare, S. E il ministro Baccelli, ha conferito a quel modesto comune rurale, la medaglia d'argento per la benemerenza dell'istruzione pubblica.

All'igiene viene provveduto con due medici, uno dei quali esercita l'ufficio di ufficiale sanitario, con un veterinario, e mediante l'invio degli ammalati all'ospedale di Pammatone o a quello gratuito Galliera in Genova.

Il servizio sanitario dei medici per i poveri è naturalmente gratuito. Nella manutenzione delle strade, comprese quelle che salgono alla montagna, quella dello stradone d'accesso che unisce la borgata di Sestri Ponente al villaggio di San Giovanni Battista, per la illuminazione sono stanziate 2700 lire.

La illuminazione del capoluogo poi è fatta con lampadine elettriche. Un segretario, un aiuto al segretario, un cursore attendono all'ufficio municipale con una spesa che nel bilancio stesso 1901 si rileva di 2700 lire.

Onorevoli colleghi! Noi udimmo pur ieri in quest'aula la parola di forti oratori segnalare la grave condizione dei nostri comuni, i quali, volendo migliorare i servizi pubblici, furono costretti ad assumere forti debiti. Ebbene, anche il vecchio comune di San Giovanni Battista non sfuggì a questa dolorosa necessità. Ma la sua amministrazione, perchè saggia, trovò tal credito che potè assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di 30,000 lire, che oggi è già ammortizzato per oltre lire 10 mila.

Altro prestito poi assunse mediante obbligazioni sottoscritte dai conterranei, ma a questo passivo va contrapposto un attivo del prezzo degli stabili che il comune stesso possiede e che sono da valutarsi in 35,000 lire.

Ecco, per sommi capi e sinteticamente la situazione morale ed amministrativa di quel Comune. Pare a voi, signori senatori, che in ogni vostra azione siete guidati da un sentimento di equità e di giustizia, pare a voi che questo piccolo comune meriti l'ostracismo, e che più? che sia radiato dall'elenco dei comuni del Regno d'Italia?

Francamente, la mia coscienza dice di no.

Quali le cause, quali le ragioni esposte dal comune di Sestri Ponente per ottenere questa ingiusta radiazione?

Prima: l'angustia dello spazio sul quale Sestri venne costruito e dove sviluppa la propria attività industriale e manifatturiera;

Seconda: la mancanza d'area per costruire un cimitero nuovo in surrogazione dell'antico il quale, notate bene, è situato vicino all'area oggi occupata da grandi stabilimenti industriali, e per la stessa ragione l'impossibilità di trovare sul prossimo territorio una località adatta per poter costruire un ospedale;

Terza: l'indeterminazione dei confini per l'esazione del dazio perchè il comune, quanto al dazio consumo, è uguagliato ai comuni murati, e quindi l'impossibilità d'impedire il contrabbando.

Ebbene, mi consenta il Senato un piccolo, rapido esame di queste ragioni del comune di Sestri.

Bisogna considerare che il comune di Sestri un tempo era una delle stazioni balnearie e climatiche più frequentate della riviera ligure, e che certo non era seconda a nessuna di quelle che l'ingemmano. L'Amministrazione locale credette invece di abbandonare l'utilità che traevano il comune o le popolazioni da questo guadagno che si estendeva per un periodo di molti mesi, e pensò che fosse più utile, e ne va data lode, di trasformarlo invece in un centro manifatturiero col chiamare a sè l'impianto di forti stabilimenti. Per favorire questo impianto l'Amministrazione stessa concedette l'occupazione di aree proprie ad un tenuissimo interesse, molto al disotto certo di quello che le stesse aree adibite a coltivazione di ortaggi o altro darebbero; ciononostante nel proprio territorio, la cui spiaggia è lunga 1200 metri, il comune possiede, verso Pegli, tanto nei piani, quanto sui colli, una superficie di circa 150,000 metri quadrati, parte della quale occupata da giardini e da parchi, che, trattandosi della costruzione di un ospedale, potrebbe essere espropriata.

Quanto al nuovo cimitero di Sestri quel comune si trova presso a poco nelle condizioni di quasi tutti gli altri, i quali debbono costruire i loro cimiteri fuori dei confini comunali. Cito, ad esempio, la mia Mantova, che sta per smantellare le sue forti mura mettendosi nelle condizioni di un comune aperto. Mantova ha due cimiteri, dei quali uno è nel comune di S. Giorgio, e l'altro in quello di Curtatone.

Ma che più? Il municipio di Mantova ha speso una somma ingente per costruire un ippodromo, che si trova sul terreno di un altro comune, e non sono molti anni comperò dal demanio quel gioiello d'arte che è il palazzo del Te, costruito sotto il primo duca di Mantova, coi disegni di Giulio Romano, il quale vi profuse gli splendidi tesori del suo pennello. Ebbene il comune di Mantova di fronte al possesso di questo tesoro, che tramanda le tradizioni d'arte del secolo d'oro dell'arte italiana ai tardi nepoti, non si ritrasse innanzi all'eccezione, non la discusse neppure, che, cioè, il celebre palazzo fosse costruito in un terreno appartenente ad altro comune, lo acquistò perchè non cadesse nelle mani di chi non avrebbe saputo custodirlo e vi creò lì presso l'ippodromo ed un giardino pubblico.

Quanto all'area dove si dovrebbe erigere l'ospedale, dalla descrizione sommaria che ne ho fatta, si comprende che basterebbe un po' di buona volontà per farla dichiarare di pubblica utilità e procedere alla espropriazione. E a proposito citerò ancora un esempio. Nella provincia di Mantova vi è una borgata che sta per divenire una città industriale di ragguardevole ordine, la contrada di Suzzara la quale si trova innanzi a tutte le altre per lo sviluppo dato ai suoi servizi pubblici; essa nell'ultimo censimento contava 11,000 abitanti ed ha saputo pochi anni or sono costruire un ospedale moderno diviso in padiglioni, provveduto di quanto la scienza suggerisce a vantaggio della cura degli infermi. L'area occupata è di 7000 metri con 160 letti. Trattandosi di Sestri Ponente si troveranno ben 14000 metri quadrati per l'edificio dell'ospedale.

E veniamo ora ai danni che il comune di Sestri dice di soffrire per questa incerta sua determinazione di confini nei riguardi del dazio consumo. Io domando a quanti voi qui avete fatto la vostra educazione negli uffici pubblici nelle vostre città, nei vostri paesi, se non si sono trovati mai avanti a questo grave guaio del contrabbando. Guaio che deriva troppo spesso dalla elevatezza delle voci della tariffa daziaria e non dalla instabilità dei confini specialmente oggi che si sono abolite le barriere e si sono adottate le cinte simboliche.

Ad ogni modo nè la incertezza dei confini è provata, nè è provato che vi sia sui confini di Sestri tale contrabbando da esigere eccezionali rimedi, i quali poi non dovrebbero mai e poi

mai spingersi sino alla soppressione dei comuni confinanti.

Rammento poi che non più tardi di ieri è finita quella discussione dalla quale zampillava uno dei provvedimenti più desiderati a vantaggio dei consumatori, degli umili sopratutto, quello cioè dell'abolizione del dazio consumo. Tutte le tendenze del legislatore vanno a questo ideale. Noi si guarda al Belgio che ha abolito il dazio sui consumi da tanti anni come ad un faro luminoso, ed aspettiamo vivamente il momento nel quale le condizioni delle finanze ci possano permettere la grande ed umana riforma.

È proprio ora che si deve pensare a fare scomparire dalla carta geografica dei comuni d'Italia un povero comunello rurale?

Aspettiamo almeno su questo fortunato evento dell'abolizione del dazio consumo sui farinacei sia compiuto!

Da quanto ho detto, sembra a me che non vi siano motivi così impellenti e giustificati per ottenere dal Senato la soppressione, e mi permetto di usare questa parola perchè non la credo inadeguata, violenta del comune di San Giovanni Battista e la sua aggregazione al comune di Sestri.

Ho letto la diligente relazione dell'Ufficio centrale, ho letto attentamente i documenti inviati dal comune di Sestri, ma non valsero a scuotere la mia ferma convinzione nella giustizia della causa di San Giovanni Battista, convinzione che, a mio conforto, è condivisa da molti insigni uomini che seggono in quest'aula e fuori di quest'aula.

La Stato ha l'interesse di accrescere il numero dei piccoli comuni anzichè di scemarlo; i grandi comuni, pur degni di essere considerati con grande rispetto, si schierano raramente dalla parte dello Stato, sono spesso perturbatori e producono spesso grossi dispendi e difficoltà finanziarie di grave momento: conserviamo onorevoli colleghi l'umile comune di San Giovanni Battista perchè il sopprimerlo porterebbe un novello colpo a quel principio di decentramento amministrativo che tutti hanno in bocca quando in certi periodi della vita pubblica, si presentano ai pubblici comizi, larghi di promesse, figlie del più roseo ottimismo, ma che non si attua mai.

Il Senato come ben disse l'Ufficio centrale nell'esordio della sua relazione ha manifestato più volte la sua avversione all'approvare progetti di legge d'iniziativa parlamentare, intesi a modificare circoscrizioni amministrative, ritenendo pericoloso di sostituire con disegni di legge singolare le regole generali del nostro diritto amministrativo sulle aggregazioni o disgregazioni dei comuni.

Ebbene, voglia il Senato mantenere ferma questa sua illuminata avversione e farà opera di serena giustizia verso un umile comune rurale, sin qui esempio di temperanza, di morale, di affetto alle libere istituzioni nostre. (*Benissimo! Approvazioni generali*).

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Il senatore Arrivabene ha esordito il suo discorso col dire che egli prendeva la parola per difendere i deboli dalla sopraffazione dei forti. In verità mi pare che sia stato poco esatto, ed anche poco deferente a tutti coloro che hanno avuto un'opinione diversa dalla sua; perchè il progetto dell'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista a Sestri non è venuto per una domanda insistente del comune di Sestri, ma perchè il Governo, e tutte le autorità governative, da molti anni hanno riconosciuto che questa era una necessità.

Il senatore Arrivabene è stato poco esatto quando ha affermato che il Consiglio di Stato ha dato voto negativo alla domanda del comune di Sestri, perchè il Consiglio di Stato nella questione presente è intervenuto solamente perchè il Governo aveva chiesto di poter fare questa aggregazione con decreto reale, considerando il comune di Sestri come comune chiuso, quasi cinto da muro agli effetti daziari, mentre invece non ha altro che una linea di confine.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, non essendovi effettivamente e materialmente i muri, non si potesse estendere la facoltà eccezionale che la legge conferisce al Governo di fare aggregazioni con decreti reali, ma fosse necessario un provvedimento legislativo.

Ed è in seguito a ciò che il Governo stesso ha scritto al comune di Sestri di non poter compiere l'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista a quello di Sestri con decreto reale, riservandosi egli stesso o lasciando fa-

coltà al comune di Sestri di rivolgersi direttamente al Parlamento.

E per togliere l'impressione poco favorevole che le parole dell'onorevole Arrivabene possono aver fatto sul Senato, è necessario che io esponga brevemente i precedenti della vertenza sulla quale oggi siamo chiamati a dare il nostro voto.

Il comune di Sestri ha un territorio limitatissimo, non più di un chilometro quadrato, che si svolge per un chilometro e mezzo sulla spiaggia del mare, con settecento ad ottocento metri di profondità verso terra.

Questo comune, fin dal 1832, chiedeva la rettifica dei suoi confini perchè, sebbene la popolazione allora non fosse che di circa 4000 abitanti, non poteva difendere i propri interessi per il dazio, inquantochè non aveva una demarcazione di confine a tramontana.

Sin d'allora le autorita governative di Genova riconobbero che una rettifica si dovesse compiere precisamente verso il comune di S. Giovanni Battista, avvertendo inoltre che tutti i comuni litorali della Liguria hanno verso i monti il territorio sufficiente per difendere appunto i loro interessi del dazio consumo.

Non potè allora il Governo fare alcun provvedimento.

Passarono diversi anni e la popolazione di Sestri aumentò grandemente di numero per le industrie che si erano colà stabilite.

Il comune di Sestri ricorse non solo per la questione del dazio, ma perchè in un chilometro quadrato non poteva vivere se non a disagio una popolazione che aveva raggiunto il numero di oltre 9000 abitanti.

Intervenne il Consiglio provinciale di Genova, e la Commissione da esso nominata, recatasi sul luogo, studiò in qual modo si potesse soddisfare agl'interessi di Sestri senza danneggiare eccessivamente quelli di S. Giovanni Battista, ma la conclusione di quel Consiglio provinciale fu che non si potesse altrimenti provvedere fuorchè coll'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista a quello di Sestri.

Le ragioni sono semplici, e si dimostrano anche in confronto alla proposta che uno dei colleghi dell'Ufficio centrale aveva fatto. Questi pur riconoscendo che una rettifica del territorio di Sestri si debba compiere, ritiene che si possa dare una maggior estensione al territorio di Sestri senza procedere alla soppressione all'aggregazione del Comune di San Giovanni Battista, e suggerisce di prendere una parte del territorio a ponente dell'ex-Comune di « Multedo », una parte del territorio di Borzoli a levante e infine una rettifica del territorio di San Giovanni Battista.

Ma, come aveva già riconosciuto il Consiglio provinciale di Genova, si deve riconoscere anche oggi che queste rettifiche sono impossibili.

Impossibili a ponente perchè il Comune di Pegli ha ottenuta la aggregazione del Comune di Multedo nel 1874 appunto per difendere i propri interessi nelle questioni di dazio consumo ed ha a questo scopo fatte spese per oltre 500,000 lire in strade ed in quanto occorreva a tutela dei propri interessi.

Ora avendo saputo l'anno scorso che vi poteva essere il pericolo di vedere tolta una parte del Comune di Multedo, si è opposto con formale deliberazione, affermando che attualmente la disgregazione di una parte del territorio di Multedo avrebbe non solo danneggiato ai suoi interessi, ma sarebbe omai di impraticabile attuazione. D'altra parte a levante, verso il Comune di Borzoli la zona che il nostro Comune propone di aggregare a Sestri Ponente, è divisa dal Comune di Sestri da un torrente abbastanza grande, quindi difficoltà di far strade e di provvedere a regolare amministrazione.

Si aggiunge di più che questa parte del Comune di Borzoli è quella che apre al Comune di Borzoli la spiaggia al mare, e però necessaria a quel Comune per le poche sue industrie marittime.

Infine viene la rettifica a tramontana, verso il Comune di San Giovanni Battista.

La configurazione di San Giovanni Battista è così fatta, che ha brevissimo terreno pianeggiante; immediatamente si sale al monte specialmente al Nord; è là dove è stato posto dal Comune di Sestri il nuovo cimitero, si è già arrivati ad una elevazione di 160 metri. Tanto è che quando il Genio civile di Genova volle studiare se si poteva rettificare il confine verso quella parte, sia nella relazione dell'ing. Verdesi, del 1869, sia in quella posteriore del capo del Genio civile attuale di Genova si è dovuto riconoscere che bisognava andare ad occupare quasi tutta la parte abitata del Comune di

San Giovanni Battista, compresa la casa comunale.

Quando la rettifica si facesse in questi termini, non so davvero che cosa rimarrebbe di quel comune. Ora, se non è possibile una rettifica, si deve perciò dire che tutto si ha da negare a Sestri, solo per non sopprimere il Comune di S. Giovanni Battista? Questa soppressione diventa una quistione di sentimentalismo anzichè di giustizia e di veri interessi, nè arrecherà alcun danno agli abitanti del Comune di S. Giovanni Battista. Non è stato possibile un accordo col comune di S. Giovanni Battista, in quantochè tutte le volte che il comune di Sestri ha fatto offerte sia per la costruzione del cimitero in consorzio, sia per compiere anche strade di reciproco vantaggio, il comune di S. Giovanni Battista ha sempre ricusato.

In una lettera del 1898 il prefetto di Genova scrisse al comune di Sestri: « Avendo il comune di S. Giovanni Battista con deliberazione 13 gennaio 1898 espresso voto contrario alla proposta di costrurre un cimiterio consorziale per uso di quello e di codesto comune, prega la S. V. provvedere perchè codesto Comune stesso addivenga all'esecuzione del progetto di costruzione del nuovo cimitero.

In conseguenza di ciò il comune di Sestri ha effettivamente comprato il terreno ed ha iniziato i lavori di costruzione del proprio cimitero sul territorio di S. Giovanni Battista. Ma anche qui il comune di S. Giovanni Battista ha fatto proteste e reclami, ed ha dovuto intervenire un decreto del prefetto il quale dice: « Respinti i ricorsi del comune di S. Giovanni Battista nonchè del signor Giacomo Salengo, sono dichiarate di pubblica utilità le spese necessarie per la costruzione di un nuovo cimitero ad uso del comune di Sestri », ecc.

Ora, non essendo possibili accordi, è necessario d'altronde pel comune di Sestri avere un ampliamento del proprio territorio; ed è indispensabile in primo luogo perchè, come accennai, il cimitero si trova oggi in mezzo a tutta la parte abitata, e non si può trovare altro spazio, diversamente da quanto ha asserito il senatore Arrivabene, nello stesso comune di Sestri.

Il nuovo cimitero che si costruisce nell'altro territorio, dovrà però avere strade di accesso che saranno costruite a spese del comune di Sestri in un territorio che non gli appartiene, e quindi di molto difficile conservazione.

Dovranno poi gli agenti del comune di Sestri esercitare il loro ufficio sopra un territorio dove non avranno giurisdizione. Quindi difficoltà ed opposizioni continue.

Il comune di Sestri non ha ospedale, e non ha località dove costruirlo; ha parecchie migliaia di operai, e quando succedono infortuni, è obbligato a trasportare i suoi ammalati e feriti fino a Genova. Il comune di Sestri non ha lazzaretto, mentre la legge impone ad ogni comune di averlo; nè sa dove costruirlo.

Ora che tutti questi edifici di prima ed assoluta necessità possano essere costruiti e conservati nel territorio di un altro comune, a me par cosa impossibile. Lo hanno riconosciuto le autorità governative per oltre 70 anni, e lo ha riconosciuto ora il Parlamento stesso, col consenso esplicito del Governo; e questo Ufficio centrale è della stessa opinione.

Ho già accennato che il comune di San Giovanni Battista non può avere danni da questa aggregazione, all'infuori della questione sentimentale.

Il senatore Arrivabene ha asserito che le condizioni del comune di San Giovanni Battista sono finanziariamente buone; ma io non credo che egli abbia esaminato il bilancio di quel comune. Per quanto questa questione non possa influire sulla decisione nostra deve però essere tenuta in conto nel senso solamente di accertare che danno non avrà dalla sua riunione al comune di Sestri.

Il comune di San Giovanni ha la tassa sul focatico, sugli esercizi, sul bestiame e sui domestici ed il massimo imponibile sulla fondiaria.

Quando avverrà, come spero avvenga, l'unione di Sestri con quella di San Giovanni, si dovranno esonerare i contribuenti di San Giovanni Battista perchè Sestri non ha alcuna di quelle tasse; e quanto al dazio consumo, non potendo la linea essere estesa oltre i limiti già stabiliti, che è minima, tutto al più ne saranno colpiti un centinaio degli abitanti di San Giovanni.

Quindi il comune di San Giovanni verrà ad ottenere in primo luogo la soppressione di tutte queste tasse che dimostrano che l'Amministrazione non è stata molto buona perchè ha col-

pito tutto quanto era imponibile, ed inoltre unendosi al comune di Sestri si troverà in condizioni migliori anche per un' altra considerazione.

Siccome il comune di Sestri ha un bilancio veramente ben assestato ed ha la necessità di dover svolgere la propria costruzione edilizia, creerà strade, farà lavori; i quali, ripeto, torneranno tutti a favore e vantaggio del comune che viene ad esso aggregato.

In ultimo nel pregare il Senato di dare il voto favorevole a questa legge, la quale non ha nessuno di quegli inconvenienti a cui ha voluto alludere l'onor. Arrivabene, rivolgo la raccomandazione al Governo di considerare se, venendo approvata la legge, non sia il caso per un riguardo al comune che viene oggi soppresso, e valendosi della facoltà che accorda la legge comunale e provinciale, di richiedere che siano conservati al comune di San Giovanni Battista patrimonio e spese separate, nonchè la condizione di comune aperto per quella parte che non fosse riconosciuta necessaria allo stabilimento di una conveniente linea daziaria per il comune chiuso.

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Come il Senato ha inteso tanto dal discorso del senatore Arrivabene, quanto da quello del relatore, si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che fu presentato e preso in considerazione nell' altro ramo del Parlamento nel 7 maggio 1899, e ripresentato e ripreso in considerazione il 25 novembre 1900. Quindi il Ministero attuale non è intervenuto in nessuna delle fasi preparatorie di esso, ed in conseguenza io non avrei alcuna ragione di precedenti impegni per sostenere, o combattere il disegno di legge in esame.

Aggiungo ancora, come notò il relatore, che il consiglio di valersi della via legislativa per ottenere ciò che il comune di Sestri si proponeva, era stato dato ad esso dai Ministeri che erano al Governo prima del 1899.

Il senatore Arrivabene ha espresso l' opinione che non sia un buon sistema quello di provvedere ai mutamenti delle circoscrizioni amministrative con disegni di legge d' iniziativa parlamentare, ed io mi limito di rispondere che siffatto sistema è stato sempre constantemente seguito in tale materia e per una ragione evidente. Se il Governo dovesse provvedere di propria iniziativa alla risoluzione della questione delle circoscrizioni comunali, non lo potrebbe fare se non con un disegno di legge d' ordine generale. Il Governo non avrebbe alcuna ragione di occuparsi singolarmente di tutte queste piccole questioni, e dovrebbe logicamente portare innanzi al Parlamento la sistemazione dei territori di tutti quei Comuni, e sono in numero grandissimo, la cui circoscrizione, per ragioni che è inutile qui ricordare, non corrisponde più alle attuali condizioni della popolazione, della viabilità, ed ai bisogni attuali. Ora non è da meravigliarsi se un' opera di questo genere, appunto per la sua estensione, non sia mai stata affrontata da alcun Governo, ma siasi invece sempre seguito il sistema di correggere le più gravi anomalie in materia di circoscrizione territoriale dei Comuni per mezzo di leggi speciali dovute all' iniziativa parlamentare.

Il Governo, di fronte a questo disegno di legge, che, ripeto, era stato preso in considerazione col consenso di due Ministeri precedenti e si trovava già innanzi alla Camera quando l'attuale Gabinetto assunse il potere, ha dovuto esaminare se le ragioni addotte dal Comune di Sestri fossero prevalenti su quelle del Comune di San Giovanni o viceversa, e non ha potuto a meno di tener conto di questa gravissima circostanza, che tutte indistintamente le autorità che conoscono bene le condizioni dei luoghi, che sono assolutamente imparziali, si erano pronunciate a favore della domanda del Comune di Sestri.

L'ufficio del Genio civile, andando ad esaminare sul luogo il terreno, ha riconosciuto che non vi era altra soluzione all'infuori di quella che ora viene proposta. La Prefettura di Genova con molti rapporti in periodi diversi ha sostenuta codesta soluzione: il Consiglio provinciale di Genova poi, che rappresenta il più alto tra i corpi elettivi locali, ha anche dato parere favorevole. Per qual ragione dunque il ministro dell' interno avrebbe potuto opporsi a che questo disegno di legge venisse approvato?

Io non ho potuto a meno d'altra parte di considerare che una popolazione di 18 mila abitanti si trova concentrata in un territorio di un

chilometro quadrato, densità di popolazione questa che non ha riscontro in alcun altro Comune d'Italia, e che tale condizione di cose arresta lo sviluppo di un Comune che fece in questi ultimi tempi grandi progressi dal punto di vista delle industrie, non ho potuto a meno di considerare che questo Comune si trova in condizioni di avere il cimitero al centro dell'abitato, di non poter costruire un ospedale per le malattie infettive, le quali, come il vaiuolo, dominano in quel Comune con una frequenza abbastanza allarmante. Insomma ho dovuto riconoscere che le condizioni del Comune di Sestri richiedevano un immediato provvedimento e che non ve ne era altro migliore della riunione col Comune di San Giovanni.

Per queste considerazioni non ho potuto che esprimere parere favorevole per l'approvazione di questo progetto di legge davanti all'altro ramo del Parlamento, e spero che anche il Senato vorrà pur essere favorevole al progetto stesso.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Il relatore ha detto che mi ero male apposto riguardo al parere del Consiglio di Stato e che anzi quel parere ebbe grandissima influenza nella presentazione di questo disegno di legge.

Ora francamente guardiamo la data di quel decreto. Essa è del maggio 1876, sono dunque trascorsi 26 anni da allora alla presentazione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare degli onorevoli Raggio e Pizzorni. Se le ragioni d'urgenza esposte dal ministro dell'interno fossero esatte non sarebbe certo trascorso tanto tempo, senza che nulla si facesse, ed è quindi a ritenersi che la volontà del municipio di Sestri abbia oggi prevalso, più che la lunga schiera dei rapporti delle autorità, e le deliberazioni del Consiglio provinciale di Genova.

La natura dell'Italia, le sue coste, sono ben diverse da tutto il resto del Nord di Europa; noi abbiamo gli Appennini che si tuffano a picco nel mare, le città, le borgate, i paesi lungo le riviere si disputano il palmo di terreno.

Si porta innanzi la densità di popolazione. Ma, onor. ministro dell'interno, sa ella quale è nell'unità di superficie la densità della popolazione di Napoli in rapporto alla popolazione di Parigi?

Quattro volte di più!

Il modo stesso come sono fabbricate queste città rivierasche lo dimostrano. Strette le vie, alte le case, per far rimanere in breve tratto di terreno una grande popolazione. È la natura, è la storia che hanno voluto così!

Dico francamente, io avrei preferito, di fronte alle dichiarazioni che ha fatto l'onor. ministro per l'interno, che cioè tutti i rapporti delle autorità tutorie ed amministrative della provincia di Genova collimassero a dimostrare che realmente è pacifica la volontà degli abitanti di San Giovanni per l'aggregazione e che gl'interessi del comune di Sestri per quest'aggregazione sono reali e positivi.

E avrei compreso, con tutto il rispetto all'iniziativa parlamentare, alla quale ha accennato l'onor. ministro, che il Governo lo avesse presentato e ne avesse assunta tutta intiera la responsabilità.

Ma io considero anche il ministro dell'interno come il padre dei comuni; quindi poichè fra due comuni contendenti, uno dei quali resiste con tutta la potenza che i mezzi di legge gli danno senza uscire dalla sua calma ammirevole, perchè usare un atto che oserei dire di nepotismo? Sarebbe come dire, il padre è il ministro dell'interno, ma nei riflessi del povero comune di San Giovanni Battista, l'onorevole Giolitti è stato patrigno: perchè qui vediamo che la voce del povero comune non è assolutamente ascoltata e si cerca di soffocarla sotto una valanga di deliberazioni, tutte contestabili, le quali sono passate dal 1832 ad oggi, senza alcun risultamento possibile.

Ma poi, io ripeto, il provvedimento che si sta per deliberare, risponde davvero allo spirito della legge generale?

Nella legge organica il legislatore previde e disciplinò l'unione di più comuni, come la separazione di frazioni e la costituzione di comuni autonomi. E la legge con rispetto alle singole autonomie locali stabilì le condizioni e le modalità per le quali queste trasformazioni dovevano avvenire.

Ora, decretare l'unione di comuni o la loro separazione indipendentemente dal concorso delle condizioni volute dal legislatore, a me sembra sia un offendere lo spirito della legge

organica, sia un creare un precedente, permettetemelo di dire, assai pericoloso; giacchè si scuote la fiducia che sostiene le minoranze nella difesa dei loro legittimi interessi; fiducia che dovrebbe, anzi deve trovare la propria garanzia nella legge organica generale.

L'onorevole relatore vuole attaccare l'esattezza delle mie osservazioni in materia di bilancio. Io, con quella coscienza che porto nelle cose ho voluto verificare la condizione di fatto andando incognito sul posto; e proprio volli vedere da vicino come correvano le cose, molto più che si era affermato che il comune di Sestri aveva generosamente versata la somma necessaria per costruire quella splendida strada che unisce Sestri a San Giovanni Battista. Questa fu una spesa consorziale ed ho veduto il verbale che stabiliva la spesa stessa in 88 parti a San Giovanni Battista e 12 parti all'opulento comune di Sestri.

RATTAZZI *relatore*. Domando la parola.

ARRIVABENE. Quanto ai dati di fatto, onor. relatore, io li trovai in una lettera che avrei gradito di vedere pubblicata integralmente nella relazione; una lettera mandata dallo spirante comune, nell'agonia della sua esistenza, all'Ufficio centrale; lettera che porta la data del 13 dicembre 1901.

In essa io ho desunto tutti i dati; pertanto è un documento che avrei gradito assai fosse dall'alta imparzialità dell'Ufficio centrale posto a corredo della sua relazione. Che cosa si vede? che i dati di cui mi sono occupato hanno tutta la loro base nell'esercizio 1901, testè esaurito.

Io scorgo da quel documento che non è per nulla esatto, onor. relatore, che l'amministraizone di S. Giovanni Battista si sia spinta al limite massimo della sovrimposta, mentre in questo documento trovo che il limite è di lire 5834.37 ed il comune ha tratto dalla sovraimposta sole lire 4350; meno dunque, assai meno del limite massimo; nessuno può dire che l'amministrazione abbia gravato una mano troppo pesante sui propri concittadini.

E questo è un documento ufficiale. A me sembra che non ho errato nel rammentare i fatti e nel citare le cifre. Mi sarei ben guardato dal farlo. Mi sono recato colà con spirito sereno, non conoscevo affatto nè un paese nè l'altro, e ho riprodotto qui genuina l'impressione che ebbi, convinto di difendere una causa giusta.

Un altro appunto riguarda l'area del cimitero.

Intanto c'è una condizione speciale.

Mi dispiace che non ci sia l'onorevole Baccelli, maestro a tutti in materia. Ma dove deve essere costruito un cimitero a valle o a monte? Vi sono oltre a 80 o 90 mila metri quadrati a valle, perchè non costruirlo colà? La strada di accesso può farsi su terreni di altri Comuni?

Ripeto, l'ho detto nelle mie parole precedenti, che quasi tutti i Comuni si trovano in quelle condizioni e se fosse qui l'onorevole senatore conte De Larderel gli chiederei se in eguali condizioni si trova il comune di Livorno.

Per provvedere ad un servizio pubblico si ottiene anche di occupare terreni che appartengano ad un Comune limitrofo.

Per cui io proprio vorrei che in questa questione ci si spogliasse un po' da una considerazione che salta agli occhi di tutti e che ha pregiudicato questo progetto di legge, io voglio dire l'iniziativa dell'altra Camera.

Io avrei gradito, ripeto, che il Governo avesse presa l'iniziativa di questa legge con tutto il corredo degli studi che le amministrazioni centrali e provinciali avessero avuto agio di compiere.

Il veder posta la firma a questo progetto di legge di persone che, per avventura, possono avervi speciali interessi, francamente non è cosa che possa persuadermi ad approvarlo e tranquillare la mia coscienza; e credo del pari che il Senato non penserà di derogare alla legge generale, di farvi un vero ed ingiustificato strappo, con offesa ai principî supremi del nostro pubblico diritto. (*Benissimo. Approvazioni*).

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Rispondo brevemente alle repliche dell'onorevole collega Arrivabene.

Egli ha ricordato che il parere del Consiglio di Stato è avvenuto soltanto nel 1876 e che d'allora in poi Sestri non ha mai chiesto un provvedimento legislativo per l'aggregazione del Comune di S. Giovanni. Ha dimenticato l'onorevole Arrivabene di riconoscere di

non essere stato esatto nella invocazione del parere del Consiglio di Stato perchè egli lo aveva ricordato nel senso che il Consiglio di Stato avesse dato la ripulsa a questa aggregazione.

Ora il Consiglio di Stato nella materia non è entrato. Però anche riguardo alla data, d'allora in poi, se l'onorevole Arrivabene avesse la pazienza di fare indagini alla prefettura di Genova o ricorrere al ministro dell'interno riconoscerebbe che non è passato mai un anno senza che quel Comune reclamasse e invocasse quel provvedimento, tanto è vero che mentre vi era già stata una prima perizia del Genio civile nel 1869 ve ne è stata un'altra sulle istanze del Comune di Sestri del 14 dicembre 1895, ed il Genio civile conferma che convenga procedere all'aggregazione di quel Comune e raccomanda alla Prefettura di promuovere quei provvedimenti che posson essere utili a raggiungere questo intento.

Dunque il Comune di Sestri non ha mai abbandonato quel pensiero, perchè ogni anno ha chiesto di essere messo in condizione di vivere, essendo per esso appunto questione di vita o di morte.

L'onorevole Arrivabene ha detto: noi facciamo uno strappo alla legge comunale e provinciale con questo provvedimento. Ma l'onorevole Arrivabene dimentica una cosa, ed è che il potere legislativo d'accordo col Governo può trasformare tutta la circoscrizione dei Comuni, e delle provincie, ed appunto perchè non si può a termine di legge con un decreto reale provvedere, il Consiglio di Stato prima e il Governo poi, hanno suggerito al Comune di ricorrere al Parlamento.

Anche io divido coll'onorevole Arrivabene un rammarico ed è che questo provvedimento invece di essere fatto d'iniziativa del Governo sia venuto d'iniziativa parlamentare, perchè queste iniziative fanno sempre sorgere il timore che possano avervi parte o la politica o altre cause che certamente non possono essere prese in considerazione in quest'aula.

Ma quando un comune per consiglio del Governo sente che deve ricorrere al Parlamento, e che il Governo per una di quelle abitudini che hanno sovente i ministri di promettere e di non mantenere, non provvede, è naturale che il comune abbia ricorso a quello che era il tutore legittimo dei suoi interessi, al suo deputato, perchè facesse quello che il Governo consigliava, ma non faceva. E la Camera dei deputati non ha proceduto con molta precipitazione, perchè ha fatto quello che fa raramente. La Commissione parlamentare ha nominato una Sottocommissione che si è recata sul luogo, ha voluto riconoscere le condizione di fatto e topografiche, ha voluto sentire le obbiezioni e i reclami, ha tenuto conto di tutto, e a ragion veduta e con coscienza tranquilla ha proposto il progetto di legge, al quale il Governo ha fatto piena adesione.

Ora, come supporre che solo perchè ci è stata l'iniziativa di chi pur rappresentava l'interesse di quella parte del suo collegio vi possa essere cosa meno che corretta e che noi dobbiamo riprovare? Io veramente ora non credo ciò debba farsi, ed è per ciò, che avendo premesso nella relazione che il Senato è sempre diffidente verso queste iniziative parlamentari, l'Ufficio centrale ha ritenuto che nel caso attuale sia da approvarsi. Riguardo all'ampliamento del territorio del comune di Sestri l'Ufficio centrale è stato unanime, perchè anche l'autorevole commissario, il quale non approva l'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista, ossia la sua completa soppressione, ha però riconosciuto che il comune di Sestri, come è ora, non può rimanere, e ad esso deve essere aggiunta un'altra parte di territorio.

Infine non insisto sulla questione del bilancio del comune di S. Giovanni Battista, perchè, ripeto, che questa non può essere per me una ragione decisiva. Certo non credo che sia un bilancio florido, perchè quando si mettono tutte le tasse possibili, mi pare che i contribuenti non possono essere molto soddisfatti. Ma ripeto che questo l'ho accennato solo per dimostrare che quei contribuenti non hanno nulla da temere, se anche vanno a confondere i loro interessi con quelli del comune di Sestri, che si trova in condizioni molto migliori. Per queste ragioni confermo la preghiera al Senato di approvare il presente progetto di legge.

GOLGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GOLGI. Perchè non sembri strano che a me — anatomico e patologo — possa essere venuto in mente di interloquire in una questione di fusione di comuni o di aggregazione di uno ad

altro comune, voglio subito dichiarare che conosco i due comuni di Sestri e di S. Giovanni, direi quasi palmo per palmo, e che ho questa conoscenza per la necessità in cui mi son trovato di studiare, nel primo dei detti comuni, un'importante questione igienica - quella della fognatura - questione che in gran parte si basa su dati topografici. Ed è appunto da un punto di vista strettamente igienico che io posso permettermi di manifestare le mie impressioni, di esprimere il mio giudizio, ciò che intendo fare nel modo più breve possibile.

L'onor. Arrivabene ha voluto far vibrare la corda del sentimento - e di un sentimento molto umano - presentando la questione dal punto di vista di una lotta fra il forte ed il debole, per arrivare alla dimostrazione che in certo modo il Senato ha il dovere di aiutare il debole e di assistere l'umile contro la prepotenza e le tendenze usurpatrici del forte. Se io avessi la parola calda dell'onor. Arrivabene, vorrei far vibrare la stessa corda del sentimento, traendone però una nota ben più alta e di tutta modernità.

Vorrei saper dimostrare che qui non si tratta di una sopraffazione di forti, rispetto a deboli, ma dell'applicazione di quelle moderne idee direttive, le quali impongono alle classi dirigenti ed agli uomini di Governo, di tutelare, con criteri generali e coll'applicazione delle buone leggi igieniche che possediamo, la salute pubblica. E questo non altrimenti può ottenersi che col passar sopra alle piccole passioni locali e col vincere eventuali resistenze di popolazioni, le quali se si possono chiamare deboli, tali a noi si presentano per lacune di educazione. A mio giudizio è soprattutto per esercitare questa forma di tutela, dal punto di vista delle leggi dell'igiene, che la questione della fusione dei due comuni di Sestri Ponente e di S. Giovanni Battista deve essere considerata.

Io non esito ad affermare che tutti gli argomenti di ordine igenico ai quali vogliasi por mente (densità della popolazione, corsi d'acqua e fognatura, cimiteri, ospedali, edilizia) parlano in favore della progettata fusione dei due comuni.

L'onor. Arrivabene, nel bel discorso pronunciato, ha pur accennato alla questione igienica, sorvolandovi, però; anzi, se si toglie l'affermazione sua che nel comune di S. Giovanni Battista l'igiene non è trascurata, gli argomenti igienici egli li ha poi lasciati in disparte. Argomenti igienici concreti vennero bene rilevati dall'onor. Rattazzi, così nell'esauriente sua relazione, come nel discorso d'ora, però senza farne la base principale della sua argomentazione. Altrettanto può dirsi di quanto ha detto l'onorevole ministro dell'interno, sebbene egli abbia egregiamente pur parlato di igiene, rilevando fatti (p. es. diffusione delle malattie infettive nel comune di Sestri) che dovrebbero avere grande peso nella discussione.

Ora, solo perchè ho rilevato che in mezzo agli argomenti di ordine storico, giuridico, di interesse amministrativo o di carattere più o meno politico, dei quali naturalmente non posso occuparmi, la questione igienica è rimasta in una linea affatto secondaria, a me parve doveroso l'interloquire, proponendomi però solo di mettere in linea gli argomenti igienici affinchè abbiano il posto che ad essi compete.

È stato detto or ora dal ministro dell'interno che nessun comune d'Italia ha una popolazione tanto densa quanto Sestri Ponente, ed io aggiungo che ben poche città d'Europa hanno tale densità di popolazione. Credo anzi di poter affermare che la popolazione di Sestri Ponente è quattro volte più densa di quella di Londra.

Ebbene, la densità della popolazione notoriamente è una delle condizioni giudicate più pericolose ne' riguardi dell'igiene. Certo essa è la causa più grande della diffusione delle malattie infettive.

E pur troppo, come testè abbiamo udito dall'onor. ministro per gli interni, nel comune di Sestri Ponente le malattie infettive, quali il vaiuolo, il tifo, la scarlattina predominano; ed io, per le note personali che posseggo, posso attestare che in quel comune la tubercolosi è molto diffusa, specialmente in taluni gruppi di case.

La questione della densità della popolazione direttamente si connette con quella dell'edilizia.

A Sestri Ponente, ha detto il senatore Arrivabene, vi sono, come negli altri comuni della Riviera Ligure, vie molto strette e case altissime, allineate. Epperò egli crede non vi siano ragioni speciali perchè, come della densità della popolazione, noi dobbiamo preoccuparci più di Sestri che di altri comuni. Noi, io os-

servo, dobbiamo curare il male dappertutto ove è rilevato, precipuamente ove, come a Sestri, il male è maggiore, ed io devo ripetere che a Sestri esistono condizioni le quali in modo particolare favoriscono la diffusione della tubercolosi e delle altre malattie infettive, ed il legislatore deve preoccuparsene grandemente e provvedervi. Ma intanto sta di fatto che Sestri Ponente si trova nell'assoluta impossibilità di espandersi, mentre a breve distanza vi sono splendide aree che potrebbe occupare, specialmente per costruirvi delle case operaie.

Ed è appunto perchè la popolazione incontra ostacoli insuperabili alla sua espansione che essa è costretta a sovrapporsi a strati, costruendo case che sono veri pozzi d'aria. Questo purtroppo accade non soltanto in altri comuni della Liguria, ma in molte altre città d'Italia, il che non toglie che quei pozzi d'aria non costituiscano uno dei maggiori guai in fatto d'igiene.

Si è parlato del cimitero per ricordare le pratiche in corso per trasportarlo altrove. Io mi limito a rilevare che i tentativi per costruire il cimitero altrove durano da molti anni e non ancora si è riusciti a nulla ed il cimitero in Sestri è rimasto in mezzo all'abitato. Anche il cimitero di San Giovanni si trova nelle medesime condizioni, contrarie alle disposizioni di legge e di regolamento, mentre, effettuata la fusione dei due comuni, il problema del cimitero comune, nelle condizioni volute, sarebbe nel modo più facile risolto.

Quanto alla fognatura, si sa che una delle condizioni fondamentali per un buon sistema di fogne è quello di utilizzare le condotture di acqua per la lavatura di esse.

Ora le condotte d'acqua di Sestri in grande prevalenza passano prima sul territorio di San Giovanni, donde difficoltà gravissime per regolarizzarle, sistemarle così da poterle far contribuire ad attuare i già ben studiati progetti di fognatura: questa fra le fondamentali condizioni del rinnovamento igienico di Sestri rimane parimenti, come quello del cimitero, un problema aperto.

Ma basteranno queste note, a prova di quanto ho affermato in principio, che gli argomenti igienici parlano tutti a favore della legge che ne sta davanti.

Chi anche per ragione di diporto percorre le vie di Sestri e di San Giovanni non può non trovare assurdo che quelle due parti di uno stesso centro di popolazione, di fatto unite anzi compenetrate l'una nell'altra per ragioni topografiche ed economiche, siano invece divise e proprio non si riesce a comprendere come possano formare due distinti centri amministrativi, due Comuni.

L'assurdo apparisce più grave e fa impressione dolorosa, se si considera che esso si riflette, con effetti enormemente dannosi, sulle condizioni igieniche di quelle due parti di uno stesso paese, e particolarmente della più cospicua di esse.

E veramente è un doloroso assurdo igienico che una popolazione ricca, intelligente come quella di Sestri, la quale ha coi fatti dimostrato di sentire tutti gli impulsi della progrediente civiltà e che, anche per ragione della eccezionale sua densità, ha bisogno di espandersi, debba invece essere imprigionata in una zona limitata, quale ci risulta solo che si voglia dare uno sguardo alla pianta topografica distribuita.

Per tutte queste ragioni, che non ritengo di aver spiegato ma semplicemente annoverato, dichiaro, per concludere, che darò il mio voto favorevole al disegno di legge, convinto di far cosa secondo giustizia e imposta anche da quei principî di igiene dai quali il moderno legislatore non deve assolutamente svincolarsi, e prego i miei colleghi di voler concedere a questo progetto di legge anche i loro voti favorevoli.

CANNIZZARO, *presidente dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *presidente dell Ufficio centrale*. Dirò brevemente le ragioni per le quali sono stato favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Dai documenti che l'Ufficio centrale ha esaminato con molta cura e diligenza, risulta in modo certo la necessità del comune di Sestri Ponente di allargare il proprio territorio, e su questa necessità non fu mosso alcun dubbio da tutte le autorità che hanno esaminata e studiata la questione.

Si proponevano due soluzioni: o la cessione di una parte del territorio di S. Giovanni Battista a Sestri Ponente, o l'aggregazione di S. Giovanni a Sestri.

Da tutte le autorità, compreso il Consiglio provinciale di Genova, fu ritenuta più oppor-

tuna e vantaggiosa la fusione dei due comuni in uno solo.

Si disse essere nell' interesse non solo di Sestri, ma altresì di S. Giovanni, l'aggregazione. Io credo che dall' opposizione incontrata abbia un po' di colpa la infelice denominazione di questo disegno di legge. Qui si dice: soppressione del comune di S. Giovanni Battista, mentre in fondo non vi è la soppressione nè dell' uno nè dell' altro comune; ma è l'unione dei due, tanto è vero che prenderanno il nome comune di Sestri S. Giovanni. (*Ilarità*). Essendo più esteso il territorio di S. Giovanni Battista si potrebbe anche dire che è il comune di S. Giovanni che assorbe quello di Sestri Ponente. (*Ilarità*).

Fo questa osservazione per esprimere il convincimento (che non desidero sviluppare ampiamente), che m' è venuto soprattutto dalle relazioni del Genio civile, che sia interesse dei due comuni la loro unione, e non è meraviglia che per pregiudizio od altro motivi questi interesse non sia riconosciuto.

Avverrà dalla loro unione un benefizio reciproco e nello sviluppo stradale e nel regolamento delle acque, ed in tutte le opere d' igiene.

Dal lato finanziario il mio amico Rattazzi vi ha già detto che il comune di S. Giovanni non ha nulla da perdere; anzi ha tutto da guadagnare a riunirsi con un comune più ricco; perciò sono anche io della opinione manifestata dal signor ministro dell' interno che sarà per S. Giovanni un vantaggio ed un progresso civile questa aggregazione.

L'unione di una popolazione agricola con una popolazione industriale serve a completarle reciprocamente, e dovunque queste unioni sono avvenute, hanno prodotto degli effetti benefici tanto per l'una quanto per l'altra.

Ci sono degli esempi a corroborare questo fatto sulla Riviera stessa. Il comune di Moltedo è annesso a Pegli.

Pegli ha migliorato il comune annesso in modo che ha fatto dei progressi che non avrebbe ottenuto da solo.

Per queste ragioni io credo che nell'interesse reciproco delle due popolazioni convenga l'unione dei due comuni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni Battista è aggregato al comune di Sestri Ponente, il quale prenderà il nome di Sestri-San Giovanni Battista.

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'art. 1° è approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale » (N. 222).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale ».

Prego il senatore segretario Fabrizio Colonna di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 222*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto sarebbe il senatore Pascale; ma, non essendo egli presente, do facoltà di parlare al senatore Canonico, secondo iscritto.

CANONICO. Io sono in massima favorevole a questo progetto di legge, che migliora d'assai la legge esistente: la quale in molte parti è difettosa, ed in alcune parti non esito a chiamarla ingiusta; quindi mi felicito coll' onorevole proponente, al quale sono da tanti anni legato con affettuosa e non mai interrotta amicizia.

Io trovo ottimo il distinguere che si fa con questa legge tra ciò che deve includersi nel casellario e ciò che devesi includersi nei certificati.

Io sono perfettamente d'accordo che nei certificati non debbono figurare le sentenze di assolutoria perchè il fatto non costituisce reato, o perchè il reato non fu commesso, o l'impu-

tato non vi ha preso parte, cose tutte che stranamente si trovano nella nostra legge, benchè sia data facoltà all'interessato di domandarne la cancellazione.

Quando il fatto non esiste, esso è niente: e del niente non si può conservare traccia veruna.

Così pure sono perfettamente d'accordo nel ritenere che non si debba nei certificati far menzione di quei reati per cui vi fu amnistia.

Dico *amnistia* e non *condono* nè *indulto*; perchè, quando vi è indulto o condono, vi fu processo e condanna, e fu quindi accertato che l'imputato è colpevole: invece quando vi è amnistia, l'azione penale è estinta, e non si può più procedere per quel reato, perchè, secondo il concetto incensurabile del Sovrano che concede l'amnistia, quel fatto non è più ritenuto dannoso alla società, nè quindi punibile.

Similmente sono d'accordo che delle contravvenzioni, dopo un certo tempo, non debba più rimanere traccia. Sarebbe cosa eccessiva che perchè taluno, per esempio, va a caccia senza licenza o tiene aperto il suo esercizio oltre le ore fissate dai regolamenti, o perchè, bagnando i suoi fiori sul davanzale, ha lasciato sgocciolare acqua sulla testa di un passante, ciò debba rimanere come una macchia indelebile.

Così pure aderisco alla proposta che, quando si tratta di un primo reato di lieve momento commesso da chi non ha compiuto i 18 anni, non se ne debba tener conto nei certificati, purchè non vi sia recidiva.

Quel fallo ha potuto essere frutto soltanto di impeto giovanile; e, se sia poi seguito da una condotta costantemente illibata, la memoria di esso debbe sparire: altrimenti si avrebbe un indiretto incitamento a nuovi reati, e si renderebbe assai più difficile la rigenerazione morale del giovane.

Fin qui siamo d'accordo. Ma vi è un punto che mi lascia assai dubbio: ed è che non si debba inserire nei certificati la menzione di quelle ordinanze e sentenze per cui sia dichiarato non luogo a procedere per insufficienza d'indizi. È questo il punto su cui mi permetto di sottoporre al Senato alcune brevi osservazioni.

Io so bene che a favore di questa disposizione del progetto di legge si accampano due ragioni, che hanno una certa importanza. Si dice prima di tutto: una volta dichiarato che un tale non può essere soggetto a giudizio perchè non vi sono sufficenti indizi di reità a suo carico, ciò val quanto dire che esso è innocente: e volete che resti sul suo nome una macchia indelebile per tutta la vita? Tanto più (si soggiunge) che molte volte può venire aperto un giudizio inquisitorio contro un innocente senza che questi ne abbia tampoco notizia.

Si dice in secondo luogo: Stante la formola di certe disposizioni del codice penale, anche veri innocenti possono essere compresi fra i prosciolti per insufficienza di prove, e volete che questo stato di cose perduri?

Sono obbiezioni che, a primo aspetto, si presentano con un certo carattere di gravità; però confesso che non valgono a rimuovermi dal mio convincimento, e ne dirò brevemente i motivi.

Anzitutto, si dice, colui che è prosciolto per insufficienza d'indizi è innocente; e perchè volete farlo comparire quasi colpevole? Rispondo. Altro è l'individuo davanti la giustizia penale, altro è l'individuo davanti alla società. Davanti alla giustizia penale, chi è prosciolto per mancanza di prove ha la presunzione d'innocenza; ha diritto quindi di non essere sottoposto ad altra procedura, a meno che non sorgano nuove prove contro di lui. Ma se queste sorgono in seguito, il procedimento si riapre: dunque, anche rispetto alla giustizia penale, l'innocenza è presunta bensì, ma non ancora accertata.

Davanti alla società civile poi la cosa è diversa. La società certo non ha diritto di dire che quell'uomo è colpevole; ma quegli indizi i quali non sono stati bastevoli per farlo considerare colpevole del reato imputatogli, possono essere sufficienti per scemare in lui quella fiducia che merita ogni persona immune da imputazioni penali: ed è naturale che la fiducia in quell'individuo sia alquanto diminuita.

Prendereste voi per vostro cassiere chi fosse stato implicato in un processo per ammanco di cassa, solo perchè fu prosciolto per insufficienza di prove?

Se avessi bisogno di un cassiere io non lo prenderei. Potrebbe essere una bravissima persona, potrebbe essere innocente del reato in cui fu ritenuto implicato; ma potrebbe anche essere colpevole. Io quindi ne sceglierei un altro.

Forse che il Governo potrebbe affidare a costui un incarico d'indole delicata? Io credo di no. La cosa adunque è ben diversa considerando l'uomo davanti alla giustizia penale, e considerandolo davanti all'estimazione della società.

Ma si dirà: quest'uomo da allora in poi non ha più dato motivo a dubitare della sua onestà: e volete che questa macchia perduri in eterno sulla sua fronte? Io rispondo: se dopo questo primo fatto egli si mostra intemerato nella sua vita, questo sarà un elemento, apprezzabile da chi è interessato, per distruggere la prima impressione che il fatto dell'essere stato imputato d'un reato aveva prodotto; ma ciò non toglie che colui, il quale vi ha interesse, abbia il diritto di conoscere quei fatti che potrebbero menomare la sua fiducia in quella persona, precisamente per poter vedere se i fatti posteriori siano tali che valgano a reintegrarla.

E passo al secondo argomento.

Si dice: voi vedete che, secondo il Codice di procedura vigente, si è talvolta forzati ad adoperare la formola *per insufficienza d'indizi* anche quando si tratta di non far luogo a procedere contro innocenti.

Pur troppo, è così. Io conosco il caso di un cassiere, che era stato imputato di furto. La sezione d'accusa riconobbe e dimostrò nella motivazione della sentenza che esso era innocente. Ebbene, ciò non ostante, nel dispositivo si dichiarò non essere luogo a procedere *per insufficienza d'indizi*. La conseguenza fu che il cassiere non potrà ritirare la cauzione finchè non sia decorsa la prescrizione dell'azione penale.

Ciò è deplorevole. Ma ciò vuol dire che il nostro Codice di procedura penale è difettoso; ciò vuol dunque dire che dovete modificare il Codice: e l'occasione è propizia. Si trova appunto allo studio un progetto di Codice di procedura penale: dunque fate in modo che nessuno possa essere prosciolto, sia pure per insufficienza d'indizi, se prima non sia stato sentito. Trovate una formola, la quale non permetta di confondere gl'innocenti coi presunti colpevoli, in guisa che chiunque sia convinto di innocenza sia liberato completamente da ogni sospetto di imputabilità.

E in questo caso convengo che del procedimento contro chi fu riconosciuto innocente non resti traccia nel casellario giudiziario. Quando avrete così modificato la legge, ne avverrà che saranno prosciolti per insufficienza d'indizi ed iscritti nel casellario soltanto quelli, su cui realmente pesavano fatti i quali contribuiscono a diminuire la fiducia a loro riguardo: ma non credo esatto, legislativamente parlando, che per correggere un difetto del Codice di procedura penale, si debba snaturare l'indole del casellario giudiziario. Il casellario giudiziario, oltre che ai fini della giustizia penale, serve anche ai fini della vita sociale; è una specie di biografia penale dell'individuo, che chi vi ha interesse ha diritto di conoscere.

Se per la forma imperfetta con cui sono concepiti alcuni articoli del Codice, vi ha la possibilità che si confondano gli innocenti con i presunti colpevoli, modificate il Codice: ma non cambiate l'indole del casellario giudiziario. Se vietate nei certificati la menzione delle ordinanze o sentenze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, e delle assolutorie per non provata reità, voi fate sì che il casellario più non risponde ad uno dei principali suoi fini.

Mi riassumo, e dico: eliminate dai certificati tutto ciò che dimostra non pesare nessun sospetto sopra un individuo; ma lasciatevi tutto ciò che più o meno può menomare quella fiducia che meritano gli uomini immuni da ogni macchia e sospetto.

È perciò che, pur facendo plauso a questo progetto di legge che io voterò volentieri, mi riservo di proporre un emendamento a questo proposito, quando si verrà alla discussione degli articoli.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Sono d'accordo col mio illustre collega, onor. Canonico, nel riconoscere i vantaggi che col progetto in discussione si ottengono nell'interesse della amministrazione della giustizia ed in quello della società. Ma dissento da lui quando egli vorrebbe che nei certificati penali continuassero ad essere inserite per sunto, le ordinanze di non esser luogo a procedere per insufficienza d'indizi, e mi pare eanch ch'egli abbia detto, le sentenze per non provata reità.

Giova a me, per l'ordine delle mie idee, l'indicare in sintesi la differenza che esiste tra l'ordinamento del casellario giudiziale quale fu

istituito con R. decreto del 6 dicembre 1865 e quello che andrà ad aversi con la legge oggi in discussione.

La differenza è questa. Col decreto del 1865 si mirò ad uno scopo limitato, si volle cioè, e lo si disse esplicitamente nella relazione colla quale fu portato quel decreto alla firma del Re, rendere più celere e più sicuro l'accertamento della recidiva.

Il progetto attuale, invece, mentre tiene fermo quello scopo, ed anche l'altro che i certificati diano notizia dei precedenti veramente penali degl'individui cui si riferiscono, s'ispira ad alte idealità, consacrate dai progressi della scienza, e mira a fini morali, giuridici e d'interesse sociale, volendo cooperare col suo coordinamento e nei limiti del funzionamento di questo, alla diminuzione della delinquenza e di quella parte di questa che è la più allarmante e grave, cioè quella che si manifesta con la recidiva.

Ho detto che il decreto del 1865 volle soltanto provvedere all'accertamento della recidiva, ma è notevole che varcò i limiti dello scopo che si proponeva, quando nel suo articolo primo dispose che oltre le sentenze di condanna, le quali sole in caso di nuovo reato danno luogo alla recidiva, il casellario dovesse contenere per sunto le sentenze ed ordinanze di non luogo a procedere meno quelle che furono proferite, perchè il fatto non fosse provato, o non costituisse reato, e quelle per le quali fosse stato pronunziato il provvedimento di cui nell'articolo 604 del Codice di procedura penale.

Veramente io non ho mai compreso il perchè di codesto riferimento all'art. 604 che nulla di più contiene di quello per cui espressamente dispone il succitato art. 1 del decreto in esame. Ambodue invero menzionano le due specie di ordinanze di non luogo a procedere, o perchè il fatto non sussista o perchè non costituisca reato. Quindi, mentre pareva che il decreto del 1865 volesse concedere qualche cose di più agli effetti della non inserzione nel casellario, in realtà niente concedeva, poichè il terzo caso previsto dall'art. 604 del Codice di procedura penale quello cioè dell'assoluzione per essere rimasto constatato che l'imputato non commise il reato obiettatogli, o non vi ebbe alcuna parte, rimaneva fuor di questione, trattandosi in tal caso di sentenza assolutoria che era esclusa di per sè e per la sua indole dall'inserzione nel casellario, secondo le disposizioni del detto decreto.

Frattanto, nella pratica applicazione, si constatarono gravi inconvenienti che dalle troppo ristrette esclusioni d'inserzioni nel casellario pel decreto del 1865 avvenivano. Si ricorse allora all'autorità giudiziaria, perchè volesse estendere in via interpretativa il disposto dell'art. 604 del Codice di procedura penale, onde venissero escluse dal casellario giudiziale quelle ordinanze di non luogo a procedere, e quegli altri provvedimenti di proscioglimento, per i quali era ingiusta quanto irragionevolmente dannosa la trascrizione nel certificato penale.

Ma la Corte suprema non ha dato interpretazione estensiva all'art. 604 del Codice di procedura penale, nè poteva darla di fronte alla lettera chiara e precisa di quell'articolo del Codice.

Così per effetto del decreto del 1865 e della giurisprudenza della Corte suprema, si ebbe l'inserzione nel Casellario delle Ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza di indizi, delle sentenze di assoluzione per non provata reità e dei proscioglimenti per estinzione dell'azione penale dipendentemente da prescrizione, da amnistia o da remissione della parte lesa.

Nè da codesta inserzione danno sarebbe avvenuto, quando fossero state diverse da quel che furono le disposizioni del decreto del 1865 circa i certificati penali. Ma per quel decreto, Casellario e Certificati costituiscono una cosa sola ed in questi dev'essere trascritto tutto quanto in quello è contenuto, donde ne avviene la menzione nei certificati penali di ordinanze e sentenze e proscioglimenti che, secondo ogni regola di ragione morale e di giustizia, non dovrebbero essere più rammentati, a danno possibile di un cittadino.

Il progetto attuale di legge procede in modo radicalmente diverso facendo una distinzione assoluta fra Casellario e Certificato penale. Il casellario conterrà anche ad altri effetti e specialmente a quelli importantissimi della statistica la completa biografia giudiziaria di tutti gli individui che hanno avuto rapporti con la giustizia nel campo penale, ed anche in quello civile e commerciale subendo una limitazione della loro capacità giuridica. Il casellario quindi dovrà contenere tutte le pronunzie giudiziarie

di assoluzione, di non luogo a procedere e di condanna ed anche le decisioni d'interdizione, d'inabilitazione e di dichiarazione di fallimento. Però sul certificato penale (ecco l'importante riforma del sistema fin qui vigente) si faranno le trascrizioni di ciò che il casellario contiene ma nei limiti dell'esigenze della giustizia penale o dell'interesse sociale. I certificati quindi saranno diversi secondo che siano estratti dall'autorità giudiziaria per servire alla giustizia penale, o siano richiesti da altre amministrazioni pubbliche o dai privati.

Non mi addentro nell'esame delle varie saggie ed utili disposizioni del progetto di legge poichè il tema vasto mi trarrebbe a troppo lungo discorso. Mi limiterò pertanto a rispondere all'onor. senatore Canonico il quale, se non ho mal compreso, deplora che dal certificato penale, debbano rimanere escluse le sentenze di assoluzione per non provata reità, e le ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizi.

Dal canto mio osservo anzitutto che si tratta di pronunzie d'indole molto diversa le une dalle altre.

Le dichiarazioni di proscioglimento per non provata reità sono vere e proprie sentenze di assoluzione anche in base alle letterali e precise disposizioni degli articoli 343, 344 e 393 del Codice di procedura penale i quali dispongono quando e come, debbasi dichiarare il non luogo a procedere, e quando e con quale formula debbasi assolvere.

Ora quando trattasi di sentenze d'assoluzione, sia qualunque la formula con cui questa si esplica, sarebbe ingiustificata la menzione che dalle sentenze stesse si facesse nel certificato penale. L'assoluzione rompe ogni rapporto tra il cittadino che fu imputato e la giustizia, e sarebbe ingiusto quanto assurdo che la sventura per quel cittadino d'aver subito l'imputazione, dovesse convertirsi in un sospetto perpetuo che farebbe capo all'imputazione mentre questa dall'assoluzione, a seguito del giudizio, è stata posta nel nulla.

Certamente molto discutibile è quella formula d'assoluzione per *non provata reità* che messa specialmente in confronto con le altre del constare che l'imputato non ha commesso il reato o non vi ha avuto parte, pare quasi che voglia significare che della reità il sospetto sussiste ma che non se n'è potuto raccogliere la prova. Ora a chi spetta l'onere della prova? Non siamo più nei tempi incivili in cui si pretendeva che dovesse l'imputato dare la prova della sua innocenza. Oggi per le legislazioni di tutto il mondo civile la prova spetta a chi accusa, e se autorità inquirenti e requirenti non riescono a darla, l'assoluzione dev'essere pronunziata con una formola piena e tale che non lasci a carico dell'assoluto ombra di sospetti irragionevoli, inumani, ingiusti.

Spetterà al nuovo Codice di procedura penale, il cui progetto, è da augurarsi, possa venir presto presentato allo studio ed ai voti del Parlamento, il risolvere anche questa questione sulle formole delle assoluzioni. Intanto spero di avere dimostrato come, con ragione, il progetto che stiamo discutendo escluda dall'inserzione nel certificato penale le sentenze d'assoluzione per non provata reità.

Venendo a parlare delle ordinanze di non esser luogo a procedere per insufficienza d'indizi, osservo anzitutto che queste non possono essere emesse che nello stadio istruttorio; le sentenze definitive a seguito del giudizio, non possono essere mai pronunziate con quella formola. E di fronte a queste ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, io mi dimando; ma qual è il loro fondamento giuridico che autorizzi a desiderare e chiedere che tali pronunzie continuino ad essere menzionate nel certificato penale? In verità, per quanto io ci pensi questo fondamento giuridico non so trovare, mentre sento fermo nella mia mente e nella mia coscienza il principio di diritto che ogni cittadino ha per sè la presunzione d'innocenza finchè non sia provata la sua reità.

Quella dichiarazione d'insufficienza di indizi esclude di per sè che ci sia stata menomamente la prova della reità onde deve valere in tutta la sua forza il principio dell'innocenza presunta, e non debbono quelle ordinanze, che al più rappresenteranno un dubbio, inprimere, con la loro pubblicità nel certificato penale, il sospetto su un cittadino, senza ragioni morali e giuriche, e con sua onta e danno irrimediabili. E poi, diciamo il vero, ma queste ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza di indizi rappresentano sempre il risultato di indagini lunghe e serie, le quali esclu-

dentisi l'una con l'altra, abbiano dato per risultato quel dubbio su cui si fondano?

Non nego che vi siano ordinanze di non luogo a procedere che abbiano codesto carattere di pronunzia ponderata dopo larga istruttoria e maturo studio degli atti processuali. Ma mi si conceda l'osservare che in molti casi si pronunzino con facilità codeste ordinanze, le quali pare, che nulla pregiudichino, che debbono dar luogo alla riapertura del processo al sopraggiungere della prova e che quindi per il momento non hanno alcun carattere definitivo. Ma intanto divengono definitivi l'onta ed il danno pel cittadino che trovi inserita la menzione di quelle ordinanze nel suo certificato penale.

Nè è impossibile che talora quelle ordinanze, invece di essere il risultato di un giudizio coscienzioso che sia rimasto nel campo dell'incertezza, non siano che il prodotto dell'inerzia del giudice che non ha spinto più oltre le sue indagini, le quali potevano condurre a pronunziare un'ordiuanza di vero proscioglimento.

Neppure devesi trascurare l'osservazione che l'abitudine delle funzioni costituisce a poco a poco certe tendenze cui anche l'uomo onestissimo non può resistere, onde è possibile che quelle pronunzie di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, rappresentino la tendenza a presumere la reità anzichè l'innocenza, tentenza spiegabile con l'esercizio diuturno della funzione inquisitoriale.

Aggiungasi che codeste ordinanze possono esser emesse senza che prima sia stata interrogata la persona imputata, ond'è avvenuto di sovente che alcuno nel suo certificato penale abbia trovato una dichiarazione di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi per un'imputazione di cui non ha avuto mai alcuna contezza; perchè voi sapete che secondo le disposizioni del Codice di procedura penale tali ordinanze non si notificano all'imputato.

Ma vi è di più. Contro dette ordinanze non vi è il rimedio dell'appello, onde il cittadino che da quelle, quando siano inserite nel certificato penale, è colpito pel sospetto che insinuano, non ha poi alcun modo di liberarsene.

In base a queste varie considerazioni io non so comprendere come si voglia che codeste ordinanze che non hanno alcun valore giuridico, che non sono circondate da alcuna garanzia processuale d'interrogatorio, di difesa e d'appello, continuino a figurare nei certificati penali.

Ma a che mi dilungo nel sostenere avanti il Senato che non si debba dare soverchia importanza all'ordinanza di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi? Quest'alto consesso tanto è stato di ciò convinto come del pericolo e del danno che quelle ordinanze possono presentare, che ha modificato recentemente il suo regolamento giudiziario, stabilendo che contro le ordinanze stesse siavi il ricorso alla nostra sezione d'accusa. Eppure la sezione istruttoria dell'alta Corte di giustizia, in ragione dell'importanza e solennità di questa, non pronunzierebbe certamente mai quelle ordinanze senza l'interrogatorio dell'imputato e senza largo svolgimento d'istruzione processuale. Ciò non ostante il Senato ha voluto, a garanzia di giustizia, l'esperimento del secondo grado di giurisdizione, anticipando forse un'utile riforma che potrà essere fatta nel nuovo Codice di procedura penale.

Tutto ciò premesso sull'indole dell'ordinanza di non luogo a procedere per insufficienza di indizi e sulle manchevolezze e pericoli che presentano, vediamo ora brevemente gli effetti della loro inserzione nei certificati, secondo che questi debbano servire alla giustizia penale, o ad altre amministrazioni pubbliche od ai privati tra cui, primo, lo stesso interessaio.

Quando i certificati debbano servire alla giustizia penale, il fatto stesso che la legge volesse, come ora vuole, l'inserzione nei certificati delle ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizi, darebbe all'inserzione stessa un valore tutto speciale, nel senso di richiamare il giudice a dare importanza a quella dichiarazione di non luogo; altrimenti non vi sarebbe ragione che di quella si ordinasse la trascrizione nel certificato penale.

Ora si pensi che l'amministrazione della giustizia penale nella sna parte più grave e più importante, è rimessa ai giurati. Il giurato è giudice dirò così, d'impressione. Fu detto che esso dia un gran peso alle dichiarazioni di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi: nè io credo che sia stata detta cosa inesatta. Frattanto quando i giudici togati od i giurati, giudicando l'imputato od accusato rileveranno dal dibattimento la prova della sua reità, fonderanno su questa il loro convincimento e tran-

quilli affermeranno la colpabilità del giudicabile. Quando invece i risultati del dibattimento presenteranno un dubbio, allora e giurati e giudici ricorreranno a quel certificato penale che ha l'inserzione in sunto della dichiarazione, riguardo ad un fatto precedente, del non luogo a procedere per insufficienza d'indizi. E che. ne avremo? Per il dibattimento in corso un dubbio; pel processo precedente meno che un dubbio: eppure, i due dubbi si sommeranno, e mentre ne dovrebbe risultare una negativa, una dichiarazione d'incertezza, ne verrà invece una affermazione positiva. E quale? Quella della colpabilità di un uomo forse innocente, certamente non convinto con prova sicura.

Vediamo ora quali possono essere gli effetti dell'inserzione delle dichiarazioni di non luogo nei certificati che si rilasciano all'interessato.

Il maggior contingente alla delinquenza ed al numero dei sottoposti a procedimento penale lo dà la classe dei non abbienti, in ragione talora della miseria e della mancanza d'istruzione e d'educazione, che sono le grandi molle che spingono al delitto; ed in quella classe esistono gli ambienti più favorevoli alle ragioni del sospetto.

Frattanto è appunto in quella classe che è più comune l'uso dei certificati penali pei quali è stato detto e detto bene che servono come biglietti d'ingresso alle aziende pubbliche e stabilimenti industriali onde si riconnettono alla questione sociale di domanda e concessione di lavoro.

Or si supponga che un povero operaio abbia il certificato con la menzione d'una di quelle ordinanze di non luogo di cui ho troppo a lungo discorso. Non v'è da illudersi; esso pur cercando lavoro sarà respinto da ogni parte, poichè nella concorrenza gli verrà sempre preferito colui che non avrà sul certificato trascrizione alcuna. Intanto qual disgraziato, sebbene innocente o legalmente tale, non potendo trovare col lavoro il modo di campare la vita sarà spinto per necessità alla disperazione, alla malavita, al delitto!

Nè mi si dica ch'io fo del sentimentalismo per la cattiva gente, mentre non mi preoccupo dell'interesse dei galantuomini che fidandosi del certificato penale ch'io vorrei esente dalle dichiarazioni di non luogo per insufficienza di indizi, possono con loro eventuale danno mettersi in rapporto con persone pericolose. No, pei colpevoli non mi commovo nè m'interesso, ma spero d'aver dimostrato che quelle ordinanze di non luogo non presentano alcuna sicurezza di colpabilità degli individui cui si riferiscono. Comune, a mio credere, è il caso, in relazione a quelle ordinanze, dell'innocenza; eccezionale quello di sospetto fondato della colpevolezza. Nè di fronte a singole eccezioni può essere cosa prudente e giusta porre i più nella necessità di delinquere per vivere. Da ciò si rileva la ragionevolezza delle disposizioni dell'attuale progetto di legge il quale in sostanza mira in questa parte ad ottenere la diminuzione della delinquenza.

Mi sia permesso poi l'osservare che il prudente padre di famiglia se ha da porsi in rapporti di fiducia con uno sconosciuto non si limiterà ad assumere su lui le notizie che possono trarsi da un certificato penale, il quale, non potrebbe mai informare su fatti disonesti ed indelicati che offendono la legge morale sfuggendo alle sanzioni di quella penale.

Del resto l'esempio delle altre nazioni civili ci deve rassicurare, rammentandosi nella dotta ed esauriente relazione dell'Ufficio centrale, che nè la Germania, nè l'Inghilterra, nè il Belgio, nè il Portogallo hanno, nei loro ordinamenti, disposizioni per cui debbasi tener conto delle ordinanze di proscioglimento e di non luogo a procedere. Del pari in Francia, con le cui istituzioni giudiziarie tanta identità o rassomiglianza hanno le nostre, onde l'esame di comparazione diviene vieppiù efficace, nè per le disposizioni del Codice d'istruzione criminale del 1808, nè per l'ordinamento del casellario istituito ad opera dell'insigne Bonnevile nel 1850, nè ora, giusta le recenti leggi del 1899 e del 1900, si trascrissero mai o si trascrivono nei certificati penali le dichiarazioni di non luogo a procedere. Eppure non sorsero mai in quella nazione lamenti e reclami contro un sistema rimasto costantemente fermo, nè per questo l'amministrazione della giustizia penale venne meno ai suoi fini ed alla sua alta missione.

Null'altro aggiungo, e chiedo venia d'essere andato troppo per le lunghe nel tema dell'ordinanze pec la cui speciale discussione ho preso la parola.

Concedetemi ora di aggiungere brevissimi cenni su un altro punto del progetto in esame,

che si è occupato anche di sciogliere la grave questione della perpetuità della iscrizione nel casellario giudiziario. Tutto si prescrive a questo mondo, e, per ciò che si riferisce alla giustizia, la decorrenza del tempo ha efficacia di prescrizione tanto nel campo penale, quanto in quello civile. Non vi è ragione pertanto di volere la perpetuità dell'iscrizione nei certificati penali di riportate condanne, specialmente quando queste si riferiscono a reati relativamente non gravi.

Il progetto in esame ammette che i condannati per reati lievi o non troppo gravi, i quali pagarono il debito contratto con la società, espiando la pena, e che in appresso per un periodo di dieci o di cinque anni, a seconda della gravità della riportata condanna, non caddero in recidiva e tennero buona condotta, debbano ottenere l'omissione della menzione nei loro certificati della condanna che subirono.

In alcuni casi pei buoni precedenti del prevenuto e per circostanze eccezionali del fatto può il giudice nella stessa sentenza abbreviare il termine di codesta prescrizione del casellario, ed ordinare anche che della condanna non si tenga conto nel certificato finchè il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione. In questi casi la garanzia che non si ecceda in concessioni soverchie verso i colpevoli, si ha nella pronunzia del giudice cui, come si attribuisce il diritto di disporre dell'onore e della libertà dei cittadini e la potestà di assolvere o di condannare, così può darsi la facoltà di staordinarie disposizioni, per circostanze eccezionali, circa le trascrizioni sui certificati penali.

Il progetto di legge in questa parte ha in sostanza lo scopo di rendere possibile ai condannati che diano prova sicura di resipiscenza, il modo di trovare lavoro, presentandosi a chiedere questo liberati dal marchio della condanna che non dev'essere indelebile quand'è seguita dalla buona condotta mantenuta costantemente per non breve periodo di tempo.

Se le disposizioni del progetto hanno in qualche parte un carattere equo, umanitario a favore dei condannati, mirano però nel tempo stesso a diminuire, come ho detto in principio, la delinquenza e la recidiva. Giusto è il reprimere coi rigori della legge penale chi si rese colpevole, ma saggio è il prevenire, ed il progetto in esame previene nuovi reati e nuove ricadute quando nel concorso di certe garanzie dispone perchè il certificato penale non impedisca ai caduti di rialzarsi e procedere nella via del dovere.

Possano essi nel lavoro, in questo grande fattore di progresso in ogni ramo dello scibile umano, e di prosperità nel campo economico, possano, sì, trovare anch'essi il modo della loro redenzione per tornare ad essere buoni ed utili cittadini.

Con tale augurio pongo fine a queste mie modestissime e semplici osservazioni. Convinto della bontà di questo progetto di legge nell'insieme delle sue disposizioni, chiesi la parola quando da un illustre collega autorevolissimo anche per l'eminente posto che occupa in magistratura, lo sentii criticato nella parte di cui, non volendo abusare della pazienza del Senaio mi sono limitato a discorrere. Ho voluto parlare non perchè credessi che l'espressione della mia opinione potesse avere un valore qualunque, ma perchè avendo appartenuto per ventidue anni alla magistratura con le funzioni di pubblico ministero che più specialmente si svolgono nel campo giudiziario penale, ho ritenuto che la mia parola potesse avere l'importanza che ha sempre quella di un testimone.

L'esperienza mi conduce a ritenere vantaggioso nell'interesse non solo dei giudicabili e giudicati, ma in quello generale della società questo progetto, che perciò approvo.

Filippo Ambrosoli, insigne giurista, magistrato ottimo, la cui memoria è cara ed onorata, fu l'autore dell'abolizione degli antichi registri penali, e dell'istituzione, nel 1865, del casellario giudiziale. In questo si rivelarono in seguito e nella sua applicazione difetti ed inconvenienti. Ma tutti gli umani istituti riescono imperfetti nel procedere del tempo, e ciò non toglie che la riforma del 1865 fosse un fatto importante per la buona amministrazione della giustizia penale, onde la benemerenza dell'Ambrosoli rimane inconcussa.

Oggi al suo nome dev'essere unito quello di Luigi Lucchini che merita la stessa lode per aver creata, profondamente studiata, tradotta in atto e valorosamente propugnata la riforma che stiamo discutendo, nella quale ha avuto la fortuna d'ottenere il consenso dell'attuale guardasigilli, consenso autorevole in ragione

dell' altissimo ufficio e delle qualità personali del consenziente.

Voglia ora il Senato approvare, com'io spero, con quella quasi unanimità di consenso che ottenne nell' altro ramo del Parlamento questo progetto di legge, che se dovesse avere una epigrafe non potrebbe essere che questa: giova armonizzare insieme il reprimere e il prevenire. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

RIBERI. L' opinione manifestata da un insigne magistrato, confutata da un altro distinto magistrato, mi dispensa dall'aggiungere altre mie osservazioni.

Quindi mi riserbo di domandare la parola quando si discuteranno gli articoli, se l'onorevole Canonico presenterà, come egli ha già detto, un emendamento. Per ora rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CADENAZZI, *relatore*. Signori senatori. Il còmpito mio venne facilitato assai dalla difesa che eloquentemente e brillantemente ha fatto del disegno di legge l'onorevole ed illustre collega Municchi.

Egli portò qui l' esperienza di 22 anni passati nell' esercizio delle più alte funzioni del pubblico ministero e, dando prova, oltre che dell' altissimo suo intelletto, di nobile cuore, dimostrò come all'operaio, più d' ogni altro colpito dai difetti della legge vigente, sarà facilitato dalla riforma che discutiamo il lavoro, che è la fonte di ogni ricchezza e quindi di benessere individuale e di pace sociale.

I censori del disegno di legge negli Uffici, ed in quest' aula il senatore Canonico, concordemente hanno dovuto riconoscere ed ammettere che il disegno di legge è in massima encomiabile perchè rimedia ai grandissimi difetti delle disposizioni legislative che sono in vigore in fatto di casellario. Questo riconoscimento è a me motivo di vera compiacenza perchè parmi che debba assicurare l' approvazione della legge.

Non possono infatti non essere universalmente disconosciuti i difetti della legge in vigore, principale quello della nessuna distinzione, come disse il senatore Municchi, tra il *casellario giudiziale* e i *certificati penali* che vengono estratti dal casellario a richiesta di pubbliche amministrazioni e di privati e che riproducono letteralmente quanto è contenuto nel casellario senza riguardo allo scopo cui devono servire

Altro difetto gravissimo è quello di confondere ed equiparare nel certificato penale le sentenze di condanna alle ordinanze e sentenze di non luogo a procedere, di assoluzione per non provata reità o per insufficenza d' indizi.

Difetto non meno grave è quello della perpetuità di tutti gli annotamenti nel casellario e conseguentemente nei certificati penali.

L' onor. senatore Canonico, dichiarando di approvare in massima la legge, si limitò a dire che egli aveva qualche dubbio sulla bontà della nuova disposizione, per cui dai certificati penali che verrebbero rilasciati anche alle autorità giudiziarie, per ragione di giustizia penale, si dovrebbero escludere le sentenze ed ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere per non provata reità.

Egli però, nell'elevata sua intelligenza e per la molta sua esperienza di magistrato, non può non essersi accorto che la sua obbiezione colpisce nel cuore e distrugge la riforma, inquantochè evidentemente scopo principale del disegno di legge è appunto quello di togliere la possibilità di quelle bestemmie giuridiche contro le quali si è scagliato anche il senatore Municchi.

Io non ho l'esperienza dell'illustre collega, ma anche nella mia mente c'è sempre stata l'idea, che davanti alla legge e per la legge non vi possano essere che due sole categorie di cittadini: colpevoli ed innocenti; che conseguentemente non vi possano essere che: condannati ed assolti.

Il decreto legge 1° dicembre 1865 ha creato invece una terza categoria di cittadini, la categoria dei sospettati; che il senatore Canonico vorrebbe mantenere assegnando un carattere di perpetuità a giudizi dubitativi che pongono il cittadino nella condizione *di color che son sospesi*. Ed è questo l'assurdo giuridico, dei cui effetti dannosi noi tutti dovremmo essere intimamente persuasi.

Non dobbiamo dimenticare, signori senatori, che contro questi giudizi dubitativi, resi tanto in sede di istruzione dal giudice istruttore o dalle Camere di consiglio o dalle Sezioni d'accusa, quanto, in seguito a giudizio, dai pretori,

dai tribunali e dalle Corti, non è ammesso nemmeno il rimedio di appello, per cui anche al cittadino più integro ed onesto può toccare l'ingrata sorpresa di trovarsi, il giorno che abbia bisogno di un certificato penale, colpito, per malvagità od ignoranza altrui, da uno di questi giudizi dubitativi senza essere neppure stato interrogato.

Ora è possibile mantenere questi assurdi, oggi che, per ammissione degli stessi oppositori del disegno di legge, è opportuno correggere le disposizioni legislative sul casellario?

Contro le eccezioni od i dubbi sul senatore Canonico evvi un argomento grave, della cui bontà vorrei che lo stesso illustre collega si persuadesse.

È inutile ricordare al Senato che noi abbiamo due specie di giudizi: quello dato dai magistrati togati e quello emesso dai cittadini giurati. Tutti sappiamo che alla Corte di assise sono sottoposti i delitti più gravi. Or bene, i giurati emettono le loro sentenze rispondendo con un monosillabo, con un *sì* o con un *no*, alla domanda sulla colpevolezza dell'accusato. Questo loro giudizio è più logico, di quello dei magistrati togati, perchè l'accusato è, o innocente o colpevole.

Eppure anche nell'animo dei giurati entra talvolta il dubbio, che si manifesta con la parità dei voti o con la maggioranza di sette voti.

E noi sappiamo, ce lo insegna il Codice di rito penale, che, quando si ha parità di voti, il giudizio si risolve in favore dell'accusato.

Ora io domando al senatore Canonico ed agli altri oppositori della eliminazione dal certificato penale dei giudizi dubitativi: di queste sentenze della Corte di Assise, strappate talora dalla abilità di un difensore alla pietà dei giurati, quando lo stesso accusato è confesso e che offendono quindi la coscienza pubblica, troviamo noi forse traccia nel casellario?

Non ne troviamo traccia, nè nel casellario, nè nel certificato penale appunto perchè quelle sentenze traducono in atto il sano criterio giuridico e logico della esistenza di due sole categorie di cittadini, i colpevoli e gli innocenti.

Ed allora è giusto che invece il giudizio emesso, per delitti assai meno gravi, dai magistrati togati debba perpetuamente rimanere nel casellario ed apparire nel certificato penale come vorrebbe il senatore Canonico?

Ma vi ha di più: noi troviamo nel Codice penale alcune disposizioni per le quali il condannato, che mantenga una buona condotta durante l'espiazione della pena, ottiene una diminuzione, od una mitigazione od anche una mutazione della pena stessa. Accenno alla libertà condizionale.

Nulla invece vi troviamo che valga a migliorare od attenuare la condizione dei sospettati che scontano la pena perpetua del casellario.

Secondo il codice penale inoltre, dopo cinque o dieci anni, a seconda della natura del reato, non si tien conto della recidiva; invece per il casellario giudiziario la condizione dei sospettati rimane perpetuamente immutata.

Ponendo riparo a questi gravi inconvenienti, il progetto di legge, presentato da quel valente cultore delle discipline penali che è l'onorevole Lucchini, al quale mi piace da questo posto tributare i maggiori elogi, corretto e migliorato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, venne accolto favorevolmente dalla stampa e dagli studiosi di cose giuridiche, con vero entusiasmo poi delle vittime del casellario.

E nell'altro ramo del Parlamento, come ho riferito nella relazione, esso fu approvato con 204 voti favorevoli contro 48, per cui si può dire quasi alla unanimità.

Questo progetto di legge, che risponde ai voti tante volte espressi dai procuratori del Re nei loro discorsi d'inaugurazione dell'anno giuridico nei Tribunali e nelle Corti, e dai Congressi penitenziari internazionali che si sono succeduti nell'ultimo ventennio del secolo XIX, è altresì una emanazione della Commissione di statistica giudiziaria, della quale fanno parte, con l'onorevole Lucchini promotore della riforma, l'onorevole Canonico e molti altri esimi nostri colleghi.

Negli *Annali di statistica* del maggio 1895 trovasi infatti una splendida monografia sul casellario giudiziario, la quale fu approvata ed applaudita da tutti i componenti la Commissione; ed il compianto nostro collega senatore Costa, mente eletta ed equilibrata, propose un ordine del giorno appunto per approvare le conclusioni di quella relazione; la quale chiudeva col raccomandare al Governo di presentare un progetto di legge che distinguesse il *casellario* dal *certificato penale*, e per il quale nel certificato non si dovessero riportare che

le sole condanne per delitti e quelle per le contravvenzioni di maggior importanza.

Ora credete voi che il consenso dato alla riforma dalla benemerita Commissione di statistica non meriti di essere coronato dal nostro?

Io mi sono chiesto, se per avventura noi dell' Ufficio centrale, del quale fa parte anche l' illustre capo della Corte suprema di Roma, che, impedito dal suo ufficio, oggi non ha potuto intervenire in Senato, nel chiedervi l'approvazione di questo disegno di legge, non fossimo inspirati da un sentimentalismo eccessivo e malsano.

Mi sono chiesto, se le innovazioni proposte siano tanto avventate, se non abbiano precedenti, o se invece non abbiano avuto già il suffragio della esperienza.

Con l'adesione degli egregi colleghi dell'Ufficio centrale ho potuto allegare alla relazione il testo delle due leggi francesi del 5 agosto 1899 e dell'11 luglio 1900 appunto per provare che ciò che propose l'onor. Lucchini, ciò che approvò la Camera dei deputati, ciò che venne consigliato dalla stessa Commissione di statistica giudiziaria, ciò che venne invocato le molte volte dagli stessi rappresentanti del Pubblico Ministero nei loro discorsi inaugurali venne già tradotto in legge dalla nazione francese che è la più affine alla nostra.

Da quelle leggi è escluso che il *casellario*, nel senso vero della parola, debba portare cenno dei sunti delle sentenze ed ordinanze dubitative. Nel *casellario* francese e nei relativi *bulletins* non appariscono neppure le condanne per contravvenzione che per cinque anni invece, secondo il disegno di legge che discutiamo, dovranno apparire nel *casellario* e nei certificati penali.

Ho voluto tuttavia procurarmi nozioni esatte anche di quanto avviene presso altre nazioni e, siccome la maggior parte delle pubblicazioni che si hanno sul casellario giudiziario sono di data alquanto remota, ricorsi ad un trattato sul casellario giudiziario edito a Parigi nel 1899 (*Traité théorique et pratique du casier judiciaire*, par George Mironesco).

Ora che cosa c' insegna l' autore di questo libro, il quale ha attinto le sue informazioni direttamente o da professori dell' Università o da ministri di grazia e giustizia? C' insegna che, ovunque fu introdotto il casellario giudiziario a sistema francese, nel casellario stesso, o nel certificato che da esso viene desunto, non è traccia di giudizi dubitativi, ma si registrano soltanto le sentenze di condanna per crimini o delitti, secondo la distinzione dei reati conservata dal Codice penale francese.

Il casellario giudiziario venne attuato, prima che in Italia, nel *Portogallo*, con decreto 24 agosto 1863 nelle Colonie; in tutto il Regno, col successivo decreto 7 novembre 1872. In *Germania* venne istituito dal Consiglio federale (Bundesrath) per ordinanza 16 giugno 1882 ed esteso nel medesimo anno a tutti gli Stati dell' Impero (nell'Alsazia-Lorena esisteva già nel 1870 e fu mantenuto). Nel *Belgio* esiste per circolare del ministro M. Le Jeune del 31 dicembre 1888. Nell' *Egitto* per decreto 18 febbraio 1895. Nei due Cantoni di *Berna* e *Vaud* venne rispettivamente attuato nel 1895 e nel 1899. Nei *Paesi Bassi* per decreto reale 19 febbraio 1896; e in *Ungheria*, introducendosi il nuovo Codice di procedura penale, fu prescritta l'attuazione del casellario giudiziale a sistema francese.

Ebbene, nessuna di queste nazioni ha creduto che fosse necessario od opportuno, per la giustizia punitiva e per la difesa sociale, di introdurre nel *casellario* o nel *certificato* relativo i giudizi di non luogo o dubitativi tanto giustamente e aspramente censurati dall' onor. Municchi.

Mi è venuto pure il desiderio di sapere che cosa si faccia in Russia, dove si pubblica una *Rivista* mensile recante le condanne penali pronunciate in tutto il vasto Impero, e un illustre scrittore e giurista, il consigliere di Stato *Mandenhawer*, cui devo vivi ringraziamenti, scrive in data del 14 corrente mese da Varsavia, che anche in quello Stato non si annotano nella Rivista mensile e nel certificato penale che le sole condanne per delitti, e che anche ivi sono trascurati i giudizi dubitativi.

E ben a ragione perchè essi producono effetti deplorevoli. Annunziato appena questo disegno di legge, piovvero al promotore di esso, ai commissari e relatori diecine di lettere di cittadini, i quali confidano di uscire finalmente dalla miseria morale in cui li ha spinti il casellario giudiziario.

Per non abusare più a lungo della benevola vostra pazienza, non vi leggerò queste lettere. Sono gridi strazianti di dolore, sono inni di gioia di

cittadini anelanti al momento d'essere liberati dalla persecuzione del casellario che li obbliga alla inoperosità e li espone anche a gravi pericoli; tanto che questi infelici dicono: Per carità non leggete il mio nome in pubblico, perchè temeremmo nuovi guai.

Per il rispetto dovuto al Senato, mi guarderei dal leggere tali lettere anche perchè non sono in grado, nè di garantirne l'autenticità, nè di controllare la verità dei fatti cui si accenna in esse.

Ma permettete, o signori senatori, che ve ne legga una sola (tacerò il nome del mittente) perchè rivela un fatto tipico che, se anche non fosse vero, ha del verosimile.

Lascerò l'esordio.

« Un bel giorno, circa 28 anni » dice l'infelice, « ero a caccia nella contrada (che non nomino) quando poco da me distante partirono diverse scariche di fucile, l'una di seguito all'altra. Volato in direzione, vedo due carabinieri che facevano a fucilate col famoso bandito (che qui si nomina) che per non arrendersi aveva aperto il fuoco. Senza pensarvi su due volte, come del resto era mio dovere, presi la difesa della benemerita arma e ferimmo il brigante senza poterlo arrestare perchè appena ferito spiccò un salto e sparì in un burrone boscoso.

« Vi sono persone viventi che possono attestare le minaccie del bandito al mio indirizzo, che non ebbero effetto perchè, arrestato finalmente, venne condannato a 25 anni di lavori forzati con altri cinque di sorveglianza della pubblica sicurezza.

« Credevo tutto finito, ma no. Se il brigante non poteva più offendermi ci pensava la giustizia, poichè il brigante si querelò della ferita, che io, senza essere inteso nemmeno da un cancelliere, mi trovai col carico di mancato omicidio. Come se ciò non bastasse, un solerte magistrato sostenne essere io indegno di far parte della lista dei giurati, fui cancellato.

« Impegnai un valente avvocato per la cancellazione, ma non si riuscì perchè la legge si oppone ».

Quindi l'autore di questa lettera inneggia a questo progetto di legge il quale finalmente lo toglierà dalla condizione in cui si trova.

Non vi parlo, o signori senatori, della riabilitazione che alcuni ritengono rimedio ai mali prodotti dal casellario.

La riabilitazione, come si pratica oggi ai termini dell'art. 837 e seguenti del Codice di procedura penale, è una vera *via crucis*. Per chiederla bisogna aspettare cinque anni, produrre certificati di sindaci, di pretori, di procuratori del Re, presentare un ricorso alla Corte d'appello, pubblicare la domanda negli annunzi giudiziari rinnovando la ricordanza di un fatto forse già dimenticato; poi, il Procuratore generale deve dare il suo parere; se questo non è favorevole, il riabilitando deve aspettare altri cinque anni; se invece è favorevole il Procuratore generale fa un rapporto al ministro, il ministro fa un rapporto al Re e il Re finalmente concede la riabilitazione.

Ma credete voi che sia finita? Non è finita ancora.

Il decreto reale si legge in udienza pubblica della Corte d'appello e poi finalmente si inscrive nel casellario giudiziario. Dopo ciò respirerà il povero infelice? No, non è così. Chiede il suo certificato penale e vi troverà ancora il cenno della condanna, per quanto accompagnato da quello della riabilitazione.

Si, o signori, ci sono di questi assurdi: il Re nell'esercizio di una delle maggiori sue prerogative (giacchè lo stesso succede per le amnistie) deve urtare contro un *rex regum*, quale è il casellario, che, ben lungi dall'inchinarsi all'atto sovrano, persiste nel conservare la memoria di un fatto che il Re volle cancellato!

Quando si danno di queste enormità, di queste cose inumane, noi dobbiamo applaudire ad una riforma che le vuol tolte per sempre ed è certo che il Senato, accogliendo questo disegno di legge, acquisterà presso il paese nuovo titolo di venerazione e di riconoscenza. (*Vivissime approvazioni - Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà rimandato a domani.

Fissazione di giorno per svolgimento dell'interpellanza del senatore Pierantoni.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Pierantoni ha, giorni sono, presentata una domanda di interpellanza. Dichiaro che, se il Senato consente, gli risponderò domani, appena ultimata la discussione del disegno di legge sul casellario giudiziale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il signor ministro ha indovinata la mia idea; siamo della stessa opinione. Domani, dopo la discussione di questo disegno di legge, gli rivolgerò le brevi parole di interpellanza che ho già annunziato.

PRESIDENTE. Sta bene, così rimane stabilito.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (N. 223);

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215).

II. Discussione del disegno di legge:

Riforma del casellario giudiziale (N. 222 – *Seguito*).

III. Interpellanza del senatore Pierantoni al ministro guardasigilli intorno alla condotta del presidente del Tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236);

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio (N. 229);

V. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (N. 11-A).

VI. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1902 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXVII.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale » (N. 222) — Parlano, nella discussione generale, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il senatore Pierantoni — Chiusura della discussione generale — Approvaziome dei due primi articoli del progetto di legge — All'art. 3 parlano i senatori Canonico, Finali, Riberi e Cadenazzi, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Approvazione dell'articolo 3, di tutti gli altri articoli del progetto di legge e di un ordine del giorno proposto dal senatore Finali — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni al ministro Guardasigilli intorno alla condotta del presidente del Tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario — Parlano l'interpellante, il senatore Vischi ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª), sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia » (N. 247) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara » (N. 236).*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, delle finanze, della marina, della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggio pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il Preside della R. Deputazione di Storia Patria in Torino, di una pubblicazione relativa alla *Spedizione in Oriente di Amedeo VI* (Il Conte Verde);

Il senatore Saladini, di una *Collana di poesie del Tennyson* da lui tradotte;

Il prof. Leopoldo Pagano e l'avv. Francesco Marini di alcuni *Studi su la Calabria* da essi pubblicati;

Il senatore Finali di una sua *Memoria sopra un frate romagnolo contemporaneo di Dante*;

Il Direttore del R. Istituto Musicale di Firenze, dell'*Annuario scolastico 1899-900* di quel R. Istituto;

Il prof. G. A. Alagna, di due stampati, uno intitolato: *L'Economia politica e il Socialismo*, l'altro: *Due sonetti inediti di Giacomo Longo*;

Il dott. Clemente Boni, di un suo studio per *Provvedimenti contro le cause della pellagra*;

Il sig. A. Argentino, ex-deputato al Parlamento, di un opuscolo dal titolo: *La questione scottante delle finanze italiane*;

L'onor. Luigi Rava, di una sua *Commemorazione del Re Umberto*, letta a Praduro e Sasso;

L'onor. Leone Wollemborg, di un suo *Disegno di riforma tributaria*;

Il Sindaco di Brescia di alcuni *Atti dell' Ufficio Municipale del lavoro*;

Il signor Edoardo Scarfoglio di una sua Memoria intitolata: *Per la verità*, in risposta alla Relazione della Commissione;

Il Direttore della R. Scuola di agricoltura di Portici degli *Annali* di quella R. Scuola (Vol. II, serie 2ª);

Il Presidente della Camera di commercio di Messina, degli *Atti riferentisi alla gestione 1900* di quella Camera;

Il senatore Nigra, delle seguenti sue pubblicazioni:

a) *Canti popolari del Piemonte*;

b) *Il Conte di Cavour e la Contessa di Circourt*;

c) *Uno degli Edoardi in Italia*;

Il Sindaco di Barrafranca, delle *Commemorazioni del Re Umberto I*, fatte da quel Comune;

Il Preside del R. Istituto di Scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze, del *Programma d' insegnamento di quell' Istituto*;

Il Presidente della Croce Rossa Italiana, degli *Atti* dell' Associazione stessa per l'anno 1900;

Il Presidente dell'Associazione fra gli Insegnanti in Torino, degli *Atti della 49ª Consulta* di quell'Associazione;

Il sig. Sylva Visiani, di un suo opuscolo dal titolo: *La verità sulle spese militari*;

Il Presidente dell' Associazione popolare monarchica vogherese, dei *Discorsi pronunciati dagli onorevoli Boselli e Meardi nella solenne inaugurazione della bandiera sociale*;

Il Direttore della « Rivista Artiglieria e Genio », del vol. III, 18ª annata, delle sue pubblicazioni;

Il Preside della R. Accademia di scienze ed arti di Padova, dell' *Indice generale dei lavori letti e pubblicati dal 1879 a tutto il 1900*;

Il dott. Luigi Del Bono, di una sua *Memoria sulla sieroterapia nell'afta epizootica*;

Il presidente dell'Associazione fra i ragionieri provetti non diplomati di Firenze, del *Bollettino di luglio 1901* di quell'Associazione;

Il direttore dell' Istituto Casanova di Napoli, degli *Atti di quell' Istituto* in data 5 maggio 1901;

La ditta editrice Lattes e C. di Torino, di un opuscolo dell'onor. Pinchia intitolato *Politica nuova*;

Il signor avv. Antonio Carlomagno di un opuscolo dal titolo *L' agitazione sociale ed il ministero Zanardelli*

Il signor Michelangelo Billia di un suo opuscolo intitolato *Nè cattedre di morale nè morale di cattedre*;

L' avv. A. Bona, di una sua *Commemorazione di Michele Coppino* letta a Torino;

Il sindaco di Corleone, della *Relazione sulla gestione 1900-901* di quel Comune;

Il signor A. Pezzini, di una sua *Memoria sul colonnello Cesare Airaghi e sul nostro ordinamento militare*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio di alcuni *Cenni sull'industria delle scorie Thomas*;

Il ministro delle finanze del *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale* (Anno 18°);

Il presidente dell'Associazione elettrotecnica di Torino degli *Atti* (vol. V, fasc. 3°) di quell'Associazione;

La facoltà di giurisprudenza dell' Università di Palermo, di un *Memoriale sui progetti di regolamento universitario di S. E. il ministro Nasi*;

Il presidente dell' Associazione liberale monarchica di Treviso, della *Commemorazione di Re Umberto I*, letta dall'onor. Luigi Luzzatti;

Il direttore della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della *Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1900-901.*

Il prefetto di Messina, degli *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1899*;

Il Direttore della Società di Navigazione italiana, della *Relazione e rendiconto dell'esercizio 1900-901.*

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie;

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente.

Prego il senatore segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario,* procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Riforma del casellario giudiziale ».

Come il Senato rammenta, ieri venne iniziata la discussione generale.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* La proposta di riforma all'istituto del casellario giudiziario ebbe ieri così valida difesa e fervida apologia, che io non sento il bisogno d'intrattenere il Senato a dimostrarne la bontà ed i vantaggi.

A me, che, quando fu presentata d'iniziativa parlamentare, mi associai di buon animo alla medesima e cooperai a fine di renderne più chiari e precisi i concetti e gl'intenti, a me oggi non resterebbe che unirmi alle conclusioni del vostro Ufficio centrale, il quale lo raccomanda all'approvazione del Senato con una dotta ed elaborata relazione, avvalorata dalla convinta ed eloquente parola del suo relatore.

Ed anzi ho ragione a compiacermi che il mio atto di adesione sia confortato dal favore che il disegno di legge ha incontrato nel Senato, favore uguale a quello con cui l'accolse l'altro ramo del Parlamento.

Lo argomento non solo dai discorsi degli oratori, che ieri validamente lo difesero, e ne appoggiarono e sostennero a viso aperto le singole disposizioni, ma dal silenzio di ogni obbiezione e di ogni critica, e mi sia lecito dirlo, dalle stesse osservazioni del senatore Canonico, il quale si limitò unicamente a sollevare alcuni dubbi intorno ad una delle medesime.

Egli infatti, giova ricordarlo, non solo ha onorato il disegno di legge della sua adesione, ma ne ha lumeggiato i benefizi ed i vantaggi, in modo da convincere, se pure ve ne fossero, gli esitanti e gl'incerti. Ma appunto per questo, anche se potessi astrarre dalla considerazione della persona da cui vengono i dubbi ai quali accenno, credo non inutili brevi osservazioni intorno ai medesimi, nella fiducia che, così come siamo d'accordo nei principî ai quali s'informa la proposta di legge, finiremo coll'esserlo intorno alle norme di applicazione che debbono esserne logica ed inevitabile conseguenza.

Infatti noi siamo intieramente d'accordo sulle disposizioni che comprendono le norme dirette ad assicurare il buon ordinamento del casellario giudiziale, e le varie notizie che esso deve contenere e che si estendono a tutte le annotazioni le quali giovino a far conoscere i precedenti giudiziari di coloro che vi sono inscritti, affinchè riproduca fedelmente le imputazioni, i provvedimenti, le notizie a riguardo di ogni imputato o condannato.

Si può discutere sopra questa larghezza di annotazioni, la quale non è ammessa in altre legislazioni e che presso di noi importa mantenere anche in relazione ad alcuni istituti del Codice penale; ma non si può disconoscere che, una volta ammesso questo sistema, il disegno di legge lo attua con norme precise e sicure.

Anche nei concetti di quella parte del disegno di legge colla quale si stabiliscono le regole intorno alla pubblicità e perpetuità delle annotazioni del casellario, ci troviamo interamente d'accordo coll'onor. Canonico.

Egli infatti ammette le proposte limitazioni, le quali furono invocate affine di liberare il casellario giudiziario dalle accuse e censure che gli erano mosse, di essere cioè cagione di gravi ingiustizie e perturbamenti. E così egli consente nel principio che non si riproduca nei certificati penali tutto ciò che contengono i car-

tellini, ma solo vi si trascrivano le notizie delle condanne, quando siano estratti dall'autorità giudiziaria, e un numero più limitato di esse ove trattisi di certificati richiesti da qualunque altra pubblica amministrazione o dai privati.

Egli consente anche nella disposizione che per alcune condanne, quando si tratta di pena inferiore a 18 mesi di reclusione e ai tre anni di detenzione, il giudice possa dichiarare che di esse non si faccia menzione.

In quanto alla perpetuità l'onor. senatore Canonico reputa giusta la disposizione per effetto della quale nei certificati che si rilasciano alle pubbliche amministrazioni ed ai privati non si debbono riportare le annotazioni delle sentenze di condanna non superiore a cinque anni di reclusione trascorsi dieci anni da che la pena fu scontata, quando il condannato non sia recidivo o non abbia successivamente commesso altro reato punito con identica pena.

Ora perchè dopo aver riconosciuto la necessità e la giustizia di tale limitazione, non dovrebbe essa estendersi alle ordinanze colle quali si dichiara di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi nel periodo istruttorio, o alle sentenze assolutorie per non provata reità pronunziate in giudizio?

I senatori Municchi e Cadenazzi hanno ieri, con irrefutabile evidenza, dimostrato che questa eccezione non avrebbe alcun fondamento giuridico; che essa offenderebbe quel principio della presunzione di innocenza che accompagna qualunque sentenza di assoluzione.

Specialmente il senatore Municchi ha con calda ed eloquente parola mostrato i pericoli di errori giudiziari e le ingiustizie a cui si va incontro col sistema di far menzione di quelle sentenze e ordinanze assolutorie nei certificati che si producono in giudizio.

Ma io non insisto sopra questo ordine di considerazioni, perchè lo stesso senatore Canonico nella sua coscienza illuminata di giurista, ha ieri dichiarato che egli non vuole che di questi certificati penali si faccia menzione agli effetti della giustizia punitiva; anzi ha affermato che, se così si facesse, si offenderebbe il principio giuridico indiscutibile della presunzione di innocenza che deve accompagnare ogni sentenza di assoluzione.

Egli ha esaminato la questione sotto un altro aspetto; ha detto che non si può permettere che colui che ha subìto uno di quei procedimenti possa ottenere quella fiducia che dovrebbe ispirare alla società solo chi ne è andato immune.

Sebbene possa apparire ragionevole il desiderio di far servire anche a tale scopo il casellario giudiziario, pure a me sembra che ciò non risponda all'indole giuridica ed ai fini sociali di questo istituto.

Non ricorderò che i registri penali nella loro origine, quali erano stabiliti nella legislazione di alcuni Stati italiani, e poi nell'ordinamento sistematico del Codice d'istruzione criminale di Napoli del 1808, avevano il precipuo intento dell'interesse della giustizia punitiva e della statistica, ed avevano la caratteristica del segreto.

E non ricorderò neppure che quando nel 1850 il guardasigilli Rouher accolse l'idea del Bonneville di valersi per la miglior tenuta dei registri penali dello schedario mobile, sia questi che il ministro intesero che servisse soltanto come mezzo per accertare le recidive, ma nessuno ha avuto in mente che dovesse, come disse il Courcelle Seneuil, mutarsi in un'agenzia d'informazioni.

Anzi l'uso di far diventare il certificato penale un'appendice del certificato di buona condotta sollevò le vive proteste dei pubblicisti, e fu cagione di accuse e doglianze.

L'essersene giovati a questo scopo provocò acerbe critiche nel Parlamento francese, in cui fu detto che in tal modo il *casellario* giudiziale era divenuto un mezzo d'ingrossare il numero degli oziosi e dei vagabondi, un ostacolo a che molti operai trovassero lavoro, un eccitamento alla recidiva e giustificava la definizione del Delattre che lo chiamò un marchio perpetuo assolutamente ingiusto ed ingiustificabile.

Ed è per questa ragione che proposte legislative e leggi di altri Stati hanno voluto che non si desse per i privati pubblicità se non limitatissima alle annotazioni dei registri penali; e prevalse il sistema di determinare in modo diverso, a seconda delle amministrazioni e delle persone che lo richiedono, le annotazioni da riportare nel certificato penale.

Questo sistema fu da noi specialmente adottato nel 1889 coll'art. 33 del regio decreto che porta la firma dell'onorevole Zanardelli, col quale si stabilì che di alcune annotazioni non

si debba far menzione nei certificati rilasciati a richiesta dei privati cittadini.

Or questa distinzione è perfezionata ed estesa in tre articoli del disegno di legge, le disposizioni dei quali sono nella maggior parte accettate dal senatore Canonico.

Ciò posto, e ammessa, come ammette il senatore Canonico, questa distinzione, io chiedo ancora una volta perchè non si debba nei certificati da rilasciarsi a domanda delle pubbliche amministrazioni o dei privati far menzione delle sentenze di condanna, alle quali si riferiscono gli articoli di legge che ho indicato, e vi si dovrebbero trascrivere le imputazioni di delitti, spesso punibili con uguali o con inferiori pene, solo perchè il provvedimento si fosse chiuso con una ordinanza o una sentenza di assoluzione per insufficienza d'indizi o non provata reità? Perchè dovrebbe rimanere perenne a carico di un imputato una macchia che sarebbe stata cancellata nel caso di una sentenza di condanna?

Ciò costituirebbe una contraddizione evidente col concetto che domina tutto il disegno di legge e che è consacrato nelle altre disposizioni non oppugnate dal senatore Canonico. Infatti esse vogliono il segreto del casellario, anche quando si tratti di certificati rilasciati nell'interesse della giustizia nei casi di estinzione dell'azione penale, siasi o no proceduto ad istruzione o giudizio. Or perchè tale pubblicità dovrebbe darsi ad una delle anzidette ordinanze o sentenze di assoluzione? Non sorge da queste l'identica presunzione di innocenza che dà alla prescrizione il beneficio del tempo? Ma v'ha di più: l'articolo 4 estende l'esclusione della pubblicità alle condanne estinte per amnistia.

Se non dovesse prevalere lo stesso concetto per le anzidette sentenze, noi, come diceva con severe e roventi parole il Laveillè, faremmo diventare l'annotazione nel casellario giudiziario una pena perpetua più grave della stessa condanna.

A me pare quindi che non sia lecita una distinzione, come quella a cui ci vorrebbe portare il senatore Canonico.

Il senatore Cadenazzi ieri ricordava che le legislazioni straniere, tanto quelle che hanno per base il sistema del casellario giudiziale, quanto quelle che non lo hanno, non solo limitano la trascrizione nel certificato penale, ma anche l'annotazione alle sole sentenze di condanna. Ora noi che sappiamo quale moltitudine di nostri operai debba correre i paesi stranieri per cercare lavoro, dobbiamo impensierirci della condizione d'inferiorità in cui potremmo metterli di fronte agli operai stranieri quando i nostri non potessero produrre la fedina penale netta a cagione di un'imputazione, anche lieve e senza condanna, e ciò in forza di una rigida disposizione di legge che non ha riscontro in nessuna legislazione straniera.

Mi dispenso dall'aggiungere altro, essendo stata la questione esaminata sotto tutti gli aspetti dagli altri oratori, e poichè mi pare di aver posto in evidenza, secondo mi ero proposto, che per logica coerenza coi principî e gli intenti a cui si informa il disegno di legge, accettati dallo stesso senatore Canonico, per l'armonia delle singole disposizioni di esso non potrebbe ammettersi l'eccezione da lui voluta, la quale non muta soltanto una disposizione isolata, ma tocca tutta la sostanza della legge, e sarebbe in evidente contraddizione con quei principî e con quei concetti.

Tale eccezione renderebbe in massima parte vani i fini della riforma. Essa lascierebbe sussistere in gran parte gli inconvenienti che si vogliono eliminare, i mali cui si vuol portare rimedio, poichè questi sono in gran parte effetto dell'annotazione nei certificati delle sentenze di assoluzione, annotazione la quale spesso è stata di ostacolo a che molti operai potessero trovare occupazione e lavoro. Conchiudo esprimendo la speranza e la fiducia che se nella mente illuminata del senatore Canonico avranno qualche valore queste considerazioni, noi potremo concordi attuare una riforma, la quale è il frutto di circa 40 anni di esperienza nostra ed altrui, di studi legislativi, di proposte, di voti delle associazioni giuridiche e dei congressi che ha ricordato ieri il senatore Cadenazzi, una riforma ispirata a criteri di civiltà, di umanità, di giustizia. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Dirò breve, onor. colleghi. Dal momento che vidi con gioia antichi compagni parlamentari recare l'opera loro efficace nelle nostre discussioni, io mi decisi ad usare un

po' il diritto di anzianità e di ridurre l'opera mia, un tempo abbondante.

Lodo immensamente l'iniziativa parlamentare, la concordia del Governo con l'Ufficio centrale che conducono a porto questo disegno di legge. Io parlo soltanto per indicarne l'utilità internazionale a cui in parte ha accennato l'illustre Guardasigilli, quando ha parlato del dovere che noi abbiamo di mettere i nostri operai in condizione di eguaglianza con quelli stranieri, nell'ordinamento del casellario giudiziario.

Voi sapete che nel secolo passato si diffuse grandemente il sistema dell'estradizione. Però rimane tuttora vigente il principio per cui le sentenze penali non ricevono esecuzioni negli Stati stranieri; sapete che la stessa esecuzione delle sentenze civili e commerciali lasciano desiderare opportune riforme, secondo i voti di coloro che attendono all'esercizio della professione legale.

Sapete bene che vi sono molti Codici i quali stabiliscono come pene principali o accessorie interdizioni temporanee o perpetue dai pubblici uffici, della patria potestà, del diritto elettorale e amministrativo, della tutela e persino del diritto successorio. Per la territorialità della legge coloro che non sono cittadini, talvolta ricevono tali condanne. Però accade spessissimo che stranieri condannati nel nostro Regno, o italiani condannati all'estero con tali sentenze, che adducono la decadenza da detti uffici, quando tornano ai rispettivi paesi li esercitano perchè le sentenze straniere non sono eseguibili fuori gli Stati, nei quali furono pronunziate.

I voti dei Congressi penitenziari internazionali, e specialmente quelli del Congresso che ebbe sede in Roma, dopo Stoccolma e Londra raccomandarono l'unificazione delle regole dei casellari giudiziari, affinchè possano servire allo svolgimento del diritto penale internazionale. Noi con questa legge renderemo possibile lo svolgimento degli effetti penali delle sentenze, e faremo meno triste la condizione dei nostri operai davanti le magistrature straniere.

L'Italia stipulò parecchie convenzioni internazionali, per le quali si obbligò a dare le sentenze penali e le notizie del casellario giudiziale. Col sistema ora vigente le numerose annotazioni di accuse, che non addussero condanne, di lievi mancanze commesse dai nostri operai tratti innanzi ai tribunali stranieri, fecero esagerare il triste giudizio intorno alla delinquenza italiana. Con questa legge saranno instaurate la reciprocità e l'eguaglianza e auguro non lontana l'ora della istituzione di un ufficio centrale d'informazioni giudiziarie. Con la giustizia penale internazionale preventiva occorre la repressione. Il mutuo scambio dei certificati desunti dal casellario agevolerà la impresa. Come sin dal 1881 fu stipulata una convenzione internazionale antifillosserica, altra se ne avrà che, fondata dal reciproco scambio d'informazioni per gl'italiani che si recano all'estero e per gli stranieri che si recano in Italia, darà modo di rendere possibili la valutazione della recidiva e la esecuzione delle sentenze straniere penali.

L'Italia che è stata sempre l'antesignana delle riforme internazionali, da qualche tempo non guarda più con assiduità oltre le frontiere; il Governo ridesti le nostre tradizioni, attenda al lavoro delle riforme internazionali. Più non dico. Darò il voto favorevole alla legge. (*Bene*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonchè quelle pronunziate dai giudici stranieri contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne

scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa.

(Approvato).

Art. 2.

Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrle in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'art. 4.

(Approvato).

Art. 3.

Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

CANONICO. L'onor. guardasigilli mi ha rivolto alcune parole gentili, delle quali profondamente lo ringrazio, e mi ha fatto cortese invito ad accostarmi senza riserva alcuna a questo progetto di legge, appoggiandosi principalmente sull'adesione che in massima io avevo fatto al progetto medesimo. Questa adesione son lieto di rinnovarla, e son lieto di rinnovare le mie felicitazioni all'onorevole deputato che l'ha proposta; perchè, come ho detto ieri, ritengo che questo disegno di legge segni un progresso notevole, in confronto della legislazione presente. Però per quanto io tenga in grandissimo conto il sentimento dell'onor. guardasigilli, come quello del relatore e del proponente, ognuno vede che qui si tratta, non di persone e di amicizie personali, ma si tratta della cosa.

Ora quando si tratta di una cosa che credo conforme a verità, sento il dovere di fare tutto ciò che mi è possibile perchè essa trionfi. Se poi il Senato mi sarà contrario, pieno qual sono di reverenza verso di esso, accetterò il suo voto; e potrò credere di essermi sbagliato, perchè non mi credo infallibile.

Quindi non posso a meno d'insistere sulla proposta fatta ieri, e non starò a ripetere quello che ho detto.

Aggiungerò solo, che in un paese retto a libertà come il nostro, io credo che la vita pubblica del cittadino debba essere un libro aperto a tutti: così nel bene come nel male.

Non voglio con questo dire che si debba mettere in luce ciò che non è necessario; ma quando il Governo od un privato vi ha interesse diretto, è giusto e necessario che tutti i fatti i quali concorrono a menomare la fiducia in una data persona possano essere palesi e conosciuti.

L'onor. guardasigilli diceva: come mai? Vi sono in questo progetto disposizioni più gravi, che voi non avete osteggiate: per esempio, all'art. 4, si dice che nei certificati non si deve far menzione delle condanne alla reclusione per non oltre cinque anni dopo trascorsi dieci anni dall'espiazione della pena: e combattete poi una disposizione di molto minore importanza?

A primo aspetto quest'argomento sembra stringente.

Dirò che anche il disposto dell'art. 4 avrei voluto escluso: ma se me ne sono astenuto, è perchè io non volevo vulnerato il principio della non perpetuità dell'annotazione quando non si tratti di reati gravi e non vi sia recidiva.

Però prego il ministro di riflettere che altra cosa è dire che, dopo un certo numero di anni una condanna non grave venga cancellata, altra cosa il dire che quando pesa sospetto sopra una persona non se ne debba fare menzione mai.

Queste sono due cose affatto diverse. Il principio della non perpetuità, l'ammetto anch'io: ma il principio dell'esclusione di quei dati di fatto che sono necessari per sapere se la persona nella quale devo riporre la fiducia mia la meriti o no, non lo posso ammettere.

È per questo che mi sono astenuto dal fare opposizione all'art. 4 e che mantengo la proposta fatta riguardo all'art. 3.

Quindi ho l'onore di presentare al Senato il seguente emendamento. Dopo le parole: « in giudizio o in sede di istruttoria » che si contengono nel numero primo capoverso dell'art. 3, proporrei di aggiungere queste altre: « tranne le ordinanze o sentenze di non luogo per insufcienza d'indizi o per non provata reità, delle quali dovrà farsi menzione soltanto finchè non siano decorsi cinque anni dalla loro pronunzia ».

Come vede il ministro, lungi dallo sconvolgere il progetto di legge, io metto invece in armonia l'art. 3 con l'art. 4, applicando ad entrambi lo stesso principio; ma non vedo il motivo per escludere in modo assoluto i fatti che possono essere necessari per valutare il grado di fiducia che un individuo si merita.

Però sarebbe incompleta la mia proposta se la limitassi a questo emendamento.

Sappiamo che il Codice di procedura in questa parte è mal formolato ed offre ai magistrati la possibilità di includere nella dichiarazione di non luogo a procedere per insufficienza di indizi anche gli innocenti completamente.

Ora, per ovviare a questo inconveniente, propongo l'ordine del giorno seguente:

« Il Senato invita l'onor. ministro guardasigilli a curare a che nel nuovo Codice di proceduro penale si trovino formole tali, che non permettano più di confondere con coloro sui quali pesano indizi reali di colpabilità, benchè non sufficienti, coloro che sono realmente innocenti ».

Io, ripeto, mi rimetto al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto al Senato, se l'ordine del giorno e l'emendamento del senatore Canonico siano, oppure no, appoggiati.

Chi intende di appoggiare queste proposte è pregato di alzarsi.

(Sono appoggiate).

Si tratta di due proposte d'indole diversa. L'una è un ordine del giorno col quale il senatore Canonico vorrebbe che il Senato invitasse l'onorevole Guardasigilli a curare che nel nuovo Codice di procedura penale si trovino formule tali che non permettano più di confondere, con coloro sui quali pesano indizi reali di colpabilità, benchè non sufficienti, coloro che sono realmente innocenti; l'altra è un'aggiunta al primo paragrafo dell'articolo in discussione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. È un po' strano che, dopo più di dodici anni, il Codice penale, che prende nome dall'attuale presidente del Consiglio, onor. Zanardelli, non abbia avuto il suo complemento nel Codice di procedura penale.

I difetti di questo Codice di procedura sono nell'animo e nelle menti di tutti, specialmente, com'è naturale, in quelle dei magistrati e dei giureconsulti.

L'onor. senatore Canonico ha esposto alcuni degli inconvenienti derivanti mancata riforma del Codice di procedura penale; e non solo dalla relazione del nostro Ufficio centrale, dai discorsi degli oratori che hanno preso parte a questo dibattito, ma dallo stesso discorso dell'onor. ministro, risulta il bisogno della riforma, la quale è stata studiata da molto tempo. Ma abbiamo anche in questo una prova, che, se confidiamo troppo nelle Commissioni, non arriveremo mai in tempo a compiere cosa concreta.

L'onor. Canonico domanda che il Codice di procedura penale risponda meglio a concetti razionali, al Codice penale, ed anche a questa nuova legge del casellario giudiziario.

Egli ha proposto però un ordine del giorno che riguarda una questione sola. Io aveva pensato di proporre, prima che si passasse al voto sulla legge, un ordine del giorno in senso più generale; e chiedo licenza di leggerlo, confidando che, siccome vi entra il suo concetto, potrebbe l'onor. senatore Canonico associarsi a quest'ordine del giorno più generale; il quale io credo che sarebbe accolto tanto dall'onor. ministro, quanto dall'Ufficio centrale.

Nella relazione è espresso lo stesso voto; ma un voto esplicito del Senato ha per certo mag-

gior valore di un voto consegnato in una relazione, per quanto l'Ufficio centrale ed il suo relatore meritino la maggior considerazione. Io propongo quindi quest'ordine del giorno e lo propongo adesso, pigliando occasione da quello del senatore Canonico, mentre invece voleva presentarlo prima che si passasse alla votazione dell'intera legge:

« Il Senato si associa ai voti dell'Ufficio centrale per la riforma del Codice di procedura penale, confidando che il Governo ne presenterà, quanto prima sia possibile, il progetto al Parlamento ».

E nient'altro aggiungo.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Rispondo all'invito fattomi dall'onorevole Finali, che io mi associ al suo ordine del giorno. Nel fondo, non avrei nessuna difficoltà di farlo; ma io manterrei il mio per questa semplicissima ragione, che il suo riguarda una questione la quale si può dire già quasi risoluta, perchè il Codice di procedura penale è allo studio, e lo studio è molto avanzato, cosicchè quanto prima il progetto potrà essere presentato al Parlamento: mentre il mio ordine del giorno, limitato alla questione di cui ci stiamo occupando, tende a render possibile un esatto riordinamento del casellario, col far sì che nel progetto di Codice vengano evitate quelle formole che potrebbero lasciar adito, come purtroppo avviene molte volte, a confondere innocenti veri con presunti colpevoli.

PRESIDENTE. In ogni caso, l'ordine del giorno del senatore Finali verrebbe in votazione prima che si proceda alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

RIBERI. Comprendo che dopo gli esaurienti discorsi del senatore Municchi, del relatore e del ministro di grazia e giustizia io abuserei della benevolenza del Senato se ripetessi le considerazioni che eloquentemente furono già da essi svolte.

Ma poichè l'onorevole Canonico, nonostante la confutazione dell'opinione che nella seduta di ieri ha espressa, conformemente ad essa ha creduto di presentare un ordine del giorno, io che pure professo la più grande stima per l'eminente magistrato, mi permetto di fare alcune brevissime osservazioni circa i medesimi.

Nel metodo della prova legale alcune legislazioni, la Prussia per esempio, ammettevano la distinzione tra la prova piena, completa, e la prova semipiena, incompleta, ed attribuivano a questa taluni effetti giuridici. Ma il metodo dell'intima convinzione e l'istituzione del giurì non ammettono più la sentenza dubitativa fondata unicamente sopra indizi più o meno gravi, sopra probabilità.

Un insigne magistrato e scrittore francese, il Servan, scrisse le seguenti parole, alle quali fa plauso il nostro eminente giurista Carrara: « La colpabilità può essere misura dell'accusa: ma la certezza deve essere sempre quella della condanna ». Aggiungerò anche le parole di un altro magistrato, il Saluto, il quale nei suoi lodati commenti al Codice di procedura penale scrisse: « È un principio che ogni cittadino deve riguardarsi innocente se non venga colpito da piena prova di reità ». Non è conforme ai principî di sicurezza e di indipendenza, che lo Statuto assicura a tutti senza distinzione, che ad onta di una discussione formale dello causa pesasse tuttavia sul di lui capo la spada della giustizia rendendo incerta la sua condizione per l'avvenire.

Ed ora dico anzitutto poche parole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Canonico. Egli vorrebbe che il nuovo Codice di procedura penale, che mi auguro sia presto discusso, provvedesse acciocchè non si facesse più confusione tra quelle sentenze, per le quali è riconosciuta la piena innocenza, e le altre, per le quali ammettesi il dubbio sulla colpevolezza dell'accusato.

Ma io non penso che sia necessaria questa speciale riforma, che fu dall'eminente magistrato invocata, perchè gli articoli 344, 393 del Codice di procedura penale dispongono che se risulta che l'imputato non ha commesso il reato, e che non vi prese parte alcuna, o che non è provata la sua reità, sarà assolto: però non dicono che in questo ultimo caso si debba pronunciare l'assolutoria *per non provata reità*: gli articoli stessi equiparano all'incolpabilità effettiva l'insufficienza di prova. L'assolutoria non può avere altro significato (e qui ripeto le parole stesse del senatore Canonico), che quello di annientare l'imputazione; e se l'annienta è evidente che non potrebbe produrre più alcun effetto di fronte alla giustizia. L'essenza dei giudici pe-

nali consiste nella risoluzione, del problema intorno alla condanna, o all' assoluzione dell' imputato, per cui risoluto o in un senso o nell'altro il giudizio penale non abbia più ragione di essere. Quindi ritengo che non possa ammettersi la distinzione che l' onorevole senatore Canonico fa, tra gli effetti della sentenza nei rapporti con la giustizia, e gli effetti, che deve produrre una assolutoria per non provata reità nei riguardi della società.

Egli sostanzialmente viene a dire: legalmente l' assolutoria stabilisce la presunzione *iuris et de iure*, e non è più lecito mettere in dubbio l' innocenza di chi fu assoggettato al procedimento: ma nei rapporti con la società è ben altra cosa. Io devo sapere, mi pare che abbia ripetuto oggi il senatore Canonico, io, quale cittadino, devo sapere quale sia la vita di un altro cittadino, la quale deve essere come un libro aperto per tutti: io non vorrei, soggiunse, accettare come mio cameriere un individuo che fosse stato sottoposto ad un procedimento, e fosse stato assolto per non provata reità!

Ed è appunto questa sua considerazione che a me pare debba richiamare tutta l' attenzione del Senato sulla gravità della proposta che egli fa.

In sostanza si dice all' imputato assolto: sta bene che siate innocente in faccia alla legge ma non lo siete in faccia alla società e voi dovete subire tutte le penose e dolorosissime conseguenze di questa dichiarazione di assolutoria per non provata reità.

Non si tratta poi di fare un nuovo giudizio sulla imputazione che vi è stata fatta, ma basta che il magistrato abbia pronunciato la vostra assolutoria in modo dubitativo perchè senz'altro non dobbiate più essere considerato un cittadino onesto, perchè non possiate più essere ammesso agl' impieghi, perchè la pubblica sicurezza vi possa sottoporre ad una ammonizione, perchè voi non possiate più essere giurato, perchè non possiate più conseguire lavoro che darebbe pane a voi ed alla vostra famiglia. È giusto questo?

Aggiungo una considerazione che mi pare importante. Ammettendo l' emendamento del senatore Canonico noi faremmo una singolare distinzione fra coloro i quali commettono il più grave reato, un parricidio, un assassinio, e che debbano comparire in Corte d'assise; e gli imputati di reati di competenza dei tribunali.

Se ottiene un verdetto negativo del giurì di fronte a questo verdetto l' imputato ha il diritto di proclamarsi innocente, anche quando vi fossero gravissimi indizi di colpevolezza; e nessuna macchia rimarrà nel suo certificato penale. Invece colui che ha commesso un reato di piccola entità, comparendo davanti il tribunale, se non può (ciò che alcune volte è difficilissimo anche per l' innocente), provare la sua innocenza, quantunque l'accusa a cui spetta l'onere della prova della colpevolezza non la fornisca, dovrà essere assolto soltanto per non provata reità, e quindi dovrà vivere in uno stato anormale di chi è assolto e non è assolto, ed il suo nome dovrà figurare nei certificati penali, egli dovrà essere bollato con un marchio che non si cancella più; sarà offeso il suo patrimonio morale, che vale qualcosa di più di un altro patrimonio qualsiasi; egli dovrà scendere nella tomba senza poter lasciare alla sua famiglia il suo nome rispettato ed onorato.

Io credo che basterebbe questa sola considerazione perchè ciascuno si persuadesse della assoluta necessità che sia respinto il proposto emendamento, e che il progetto venga ad essere prontamente tradotto in legge. Io, signori senatori, non mi permetterei sicuramente di dire che possa accadere ad alcuno, non dirò di noi, ma ad alcuni dei nostri di essere sottoposto ad un procedimento penale, ma credo che non si possa fare di ingiuria ad alcuno nel fare questa ipotesi; perocchè è chiaro che basta alcune volte una querela, non dico una querela mossa da persona la quale abbia intenzione di calunniare, ma per effetto di un equivoco, perchè senz' altro si apra il fatale libro di cui dovrebbe poi emergere nei certificati quel segno, *negro lapillo*, che dovrà macchiare la vita di un uomo, che potrebbe essere un onorato, onesto cittadino.

È facile capire, e sono piene le storie giudiziarie di questi esempi, è facile capire come possa verificarsi uno sbaglio in un riconoscimento che siasi fatto di una persona che si suppone autrice di un reato.

Io posso citare un recentissimo esempio ed è questo:

Un giovinotto fu accusato di avere investito con una bicicletta una ragazza.

Colui che aveva precisamente cagionata la disgrazia quando fu fermato disse: « Io sono l'avvocato tale, figlio dell' avvocato segretario del municipio, io sono disposto a pagare tutti i danni ».

Ebbene, o signori, all' indomani il padre e la madre della ragazza si recarono nell'ufficio dell'avvocato e con loro sorpresa riconoscono che non è la persona che aveva cagionato le lesioni alla loro figlia. Allora si fanno le inchieste e si viene ad istituire un procedimento contro un altro, uno studente liceale, buonissimo giovane, appartenente ad una stimata famiglia, che il padre e la madre della ragazza ed un altro testimonio dichiaravano di riconoscere essere quello che era stato l'autore della lamentata disgrazia.

Si va al dibattimento, tre testimoni a difesa affermano che allorchè il fatto accadeva l' individuo si trovava in località distante, ed infine un testimone svelò il nome di colui che aveva investito la ragazza.

Lascio immaginare al Senato quale fu la sorpresa dei presenti.

Ho citato questo esempio per dire che anche l'uomo il più corretto può essere trascinato sul banco dell'accusa per quanto sia innocente, come può essere che per errore vi sieno alcuni testimoni che depongano anche in buona fede di aver veduto uno a commettere un fatto, che in realtà fu commesso da un altro.

Interessa a tutti stabilire garanzie per la libertà e per l'estimazione dei cittadini; e se mi è lecito rammenterò che nel secolo scorso, intendo dire nel secolo decimonono, vi fu un cancelliere francese il quale aveva fatta una legge secondo la quale non doveva essere lecito all' imputato di conferire col suo difensore nel periodo d' istruttoria.

Avvenne che anche lui fu sottoposto a procedimento e subito egli chiese di conferire col suo difensore onde poter dimostrare la sua innocenza.

Gli si rispose: Non lo possiamo di fronte alla vostra legge, ed è ben giusto che voi soffriate quella legge stessa che avete fatta.

Io aggiungo ancora un' osservazione, ed è questa.

Se si è pronunciata una sentenza di condanna si ha il diritto di appellare.

L' imputato nel secondo grado di giurisdizione potrebbe stabilire la sua innocenza, o per mancanza di prova il magistrato riparando la sentenza del primo giudizio, potrebbe assolverlo. Per contro se un individuo è assolto e lo è per non provata reatà, secondo la giurisprudenza della nostra Corte Suprema (che è però contrastata da parecchie decisioni di Corti d'appello) non è per lui assolutamente possibile l'appello.

Ma io domando nuovamente: è giusto questo, che sia messo in una condizione migliore il condannato che l' assolto?

Il primo può fruire dell' appello, l'altro no.

Io quindi credo che il Senato non possa accettare l'emendamento che venne proposto dal senatore Canonico, e non credo neppure, per le ragioni che mi sono permesso di accennare, che sia ammissibile l'ordine del giorno che venne pure da lui presentato, inquantochè quest' ordine del giorno, a mio avviso, farebbe supporre che si possano pronunciare sentenze dubitative.

Io ammetto che il tribunale (ciò che non potrebbe fare un Giurì che pronunzia un sì o un no) nelle motivazioni della sua sentenza possa venire ad esprimere dei dubbi, ma credo che anche secondo il disposto dei citati articoli 344 e 393 la formola del dispositivo debba essere semplice; assoluzione o condanna.

Ad ogni modo per me è sempre vero che principî di giustizia, di logica, di umanità richiedano che nei certificati penali non si faccia menzione delle sentenze di assolutoria, anche quando sono pronunciate per non provata reità. (*Approvazioni*).

CADENAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADENAZZI, *relatore*. Ci troviamo in presenza di un emendamento proposto dal senatore Canonico all' art. 3 del disegno di legge e di due ordini del giorno: l' uno dello stesso senatore Canonico, l' altro dell' onor. Finali.

L' onor. ministro, rispondendo al senatore Canonico, ha già dichiarato che non accettava alcuna correzione dell' art. 3. E l' Ufficio centrale parimente non può accettarla in relazione a quanto ieri io ho avuto l' onore di dire al Senato, che cioè la censura dell' onor. Canonico alla riforma del casellario, non è di quelle che si possano indifferentemente accettare o respingere, perchè essa ferisce nel cuore la miglior parte della riforma e ne è anzi la negazione.

Del resto lo stesso senatore Canonico, replicando all'onor. ministro, coll'acutezza del suo ingegno aveva già compreso *a priori* che il suo emendamento non avrebbe potuto trovare accoglienza nè al banco del Governo, nè a quello dell'Ufficio centrale. Nel dissidio si pronunci il Senato.

Dei due ordini del giorno, quello dell'onorevole Canonico, in sostanza raccomanda alla Commissione già eletta per studiare le riforme da recarsi al Codice di procedura penale, che suggerisca il rimedio a quell'istesso inconveniente che egli intanto però vorrebbe mantenere nel casellario. Correggiamo oggi il casellario penale; non si rinnovino i danni morali fin qui lamentati e lasciamo libera la Commissione del Codice di procedura nelle sue proposte, mentre d'altra parte non mi pare conveniente che il Senato si arroghi il diritto di darle pareri. L'Ufficio centrale non può quindi accettare l'ordine del giorno del senatore Canonico.

Piuttosto si solleciti la Commissione a presentarci il suo elaborato. Questo è desiderio già espresso dall'Ufficio centrale nella sua relazione, e perciò esso accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Finali col quale si esprime la fiducia che il Governo voglia sollecitare la Commissione incaricata dello studio per la riforma del Codice di procedura penale a presentare la sua proposta. Non dubito che anche l'onorevole ministro vorrà accettarlo.

Si accontenti l'onor. Canonico, il quale ha tanta autorità come magistrato e come senatore, di avere segnalato i danni che derivano da una formola imprecisa del dispositivo delle sentenze penali e di avere espresso il suo avviso in argomento; di questo, non dubito, saprà far tesoro la Commissione.

All'onor. Riberi, che ha dato un così caldo ed efficace appoggio al disegno di legge, l'Ufficio centrale, per mio mezzo, porge sentiti ringraziamenti.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi spiace che al mantenimento integrale della disposizione dell'art. 3 mi sia mancato l'ambito assentimento del senatore Canonico, e che egli abbia persistito nel suo emendamento, proponendolo in questo articolo, ciò che, a dir vero, non mi aspettavo, dopo le sue dichiarazioni di ieri. Infatti egli (come fu notato anche da altri oratori e da me) manifestò l'opinione che delle sentenze di assoluzione, intorno alle quali si disputa, non si facesse menzione nel certificato penale per i fini della giustizia punitiva. Ed anche oggi, svolgendo il suo emendamento, ha insistito nello stesso concetto, che cioè tale menzione sia sopratutto opportuna e necessaria per più larghi fini di pubblicità, anche nell'interesse privato.

Ora egli, volendo inserito il suo emendamento proprio nell'art. 3, in cui si parla dei certificati che si estraessero dall'autorità giudiziaria ai fini della giustizia, lo fa servire a quel fine, che egli stesso non ammetteva: e vuole in certo modo escludere quella presunzione d'innocenza, che prima intendeva non fosse in alcun modo menomata od offesa.

Ma il senatore Canonico, al quale, nel suo alto acume, non è sfuggita l'obbiezione che se noi entrassimo nell'ordine di considerazioni sopra le quali si fonda il suo emendamento, faremmo cosa in contradizione col concetto della legge, coi principî da lui accettati, con le disposizioni a cui ha consentito, obietta: io ho aderito a che non si facesse menzione delle sentenze di condanna nei casi previsti nell'articolo 4, per non venir meno al principio della non perpetuità del marchio indelebile del casellario giudiziale.

Ma è ovvio osservare che col suo emendamento si cade, aggravandolo, nello stesso inconveniente che egli vuole evitare, perchè, ove fosse adottata la proposta, che delle sentenze di assoluzione si faccia menzione nel certificato penale, la macchia resterebbe a perpetuità a carico di chi fu assolto, mentre sarebbe tolta riguardo a chi fu condannato, creando così una stridente ingiustizia a favore del colpevole.

Inoltre ciò farebbe apparir più grave la deroga ai principî che vogliamo consacrare nella legge, deroga che renderebbe inutile la riforma, perchè la maggior parte delle lagnanze, dei reclami e delle proteste sorgono appunto, come ho poc'anzi notato, dal fatto che nei certificati si annotano le imputazioni addebitate a coloro che furono assolti e quindi il marchio rimane a perpetuità a carico dei medesimi.

Ora mi si consentano brevi osservazioni in-

torno all'ordine del giorno dello stesso senatore Canonico, il quale domanda una speciale riforma del Codice di procedura penale in ordine a quelle sentenze e ne precisa anche i criteri ed il modo.

Per conto mio non potrei assumere nessun impegno di farla. La riforma del Codice di procedura penale deve essere il risultato di studi e di giudizi dei giureconsulti e della magistratura italiana, quindi non posso fin d'ora impegnarmi di risolvere nessuna delle questioni in un modo determinato ed *a priori*. Il mio impegno sarebbe prematuro, e credo che anche il Senato sarà d'accordo con me.

Però prometto che del desiderio espresso dal senatore Canonico e dei suoi concetti terrò conto per gli studi miei e della Commissione, e credo che questa dichiarazione gli possa bastare.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Finali, egli ha già udito per le dichiarazioni che furono fatte dall'onor. Canonico, che il suo desiderio era da me stato prevenuto, perchè dal giorno che ebbi l'onore d'assumere il Ministero di grazia e giustizia, una delle mie prime cure è stata quella di affrettare gli studi per il nuovo Codice di procedura penale. E posso dire che non solo gli studi furono sollecitamente avviati, ma che il progetto stesso e le singole disposizioni di esso sono pressochè concretate.

Certo non potrà essere subito presentato al Parlamento, occorrendo che esso sia esaminato dalla intera Commissione nominata dai miei predecessori e da me confermata.

Posso però assicurare il senatore Finali ed il Senato che la stessa alacrità con la quale furono condotti in questi ultimi mesi gli studi, sarà posta perchè il progetto di quel Codice sia presto presentato alle deliberazioni del Parlamento; e per ciò dichiaro che accetto il suo ordine del giorno, mentre volgo la preghiera al senatore Canonico di non insistere in quelle da lui proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico ha inteso, che nè l'Ufficio centrale, nè il ministro accettano il suo emendamento. Vi insiste?

CANONICO. Il mio ordine del giorno è intimamente collegato coll'emendamento che io ho presentato. Io vi insisto; ma se il Senato respingerà il mio emendamento, è naturale che io ritirerò l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento del senatore Canonico suona così: Dove è detto: « Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale non deve farsi menzione:

« 1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione, o non farsi luogo a procedere pronunciate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo in giudizio o in sede istruttoria », aggiungere le seguenti parole: « tranne quelle pronunciate per insufficienza d'indizi o per non provata reità, delle quali dovrà farsi menzione finchè non siano decorsi cinque anni dalla loro pronunzia ».

Metto ai voti questo emendamento.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

Non è approvato.

CANONICO. Dopo il voto del Senato, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora rileggo l'art. 3 per porlo ai voti.

Art. 3.

Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione, fuori del caso preve-

duto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

1° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando sieno state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53, e 57 del Codice penale;

4° delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

5° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciott'anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque, essendo a conoscenza, per ragione d'ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblichi o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a tremila lire.

(Approvato).

Art. 7.

Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato, al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila.

(Approvato).

Art. 8.

Insorgendo questioni intorno all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale, provvede, sull'istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il presidente del Tribunale di Roma.

Il presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda.

Dalla decisione del presidente non è ammesso che il ricorso in Cassazione.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rileggo ora l'ordine del giorno presentato dal senatore Finali che fu accettato dal signor ministro. Esso suona così: « Il Senato

si associa ai voti dell'Ufficio centrale per la riforma del Codice di procedura penale confidando che il Governo presenterà quanto prima sia possibile il progetto al Parlamento ».

Se nessuno chiede di parlare sopra questo ordine del giorno, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie:

Senatori votanti	122
Favorevoli	102
Contrari	20

Il Senato approva.

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente:

Senatori votanti	121
Favorevoli	55
Contrari	66

Il Senato non approva. (*Commenti*).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pierantoni.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la domanda di interpellanza del senatore Pierantoni il quale chiede di interpellare il ministro Guardasigilli intorno alla condotta del presidente del tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

PIERANTONI. Signori senatori, per la legge dell'ordinamento giudiziario i procuratori del Re e i procuratori generali, hanno il dovere di leggere la relazione intorno all'andamento della giustizia nell'anno passato, innanzi all'assemblea generale dei collegi giudiziari nell'inizio del nuovo anno.

Nel tribunale di Domodossola il procuratore del Re, di cui non conosco neppure il nome, nello adempiere il suo dovere, seguì l'uso invalso da lungo tempo di parlare delle leggi in preparazione ed espresse opinione favorevole al divorzio.

Narrarono i giornali quotidiani che il presidente del tribunale, a cui la legge dà il semplice mandato di leggere i decreti di formazione delle sezioni e di dichiarare aperto l'anno giudiziario in nome di Sua Maestà il Re, prese a parlare confutando l'opinione del procuratore del Re; quei giornali dissero che invocasse persino la opinione contraria dei giudici che gli facevano corona, chiamando immorale il disegno di legge.

Se volessi leggere le cronache dei giornali potrei dire che a quel magistrato furono addebitate altre gravi e risentite censure. Io non mi indugio a parlare della gravità del fatto. Il disegno di legge per il divorzio fu presentato due volte alla Camera dei deputati per decreto sottoscritto da Sua Maestà il Re defunto. Il divorzio è legge in quasi tutti gli Stati civili che vivono con la famiglia monogamica. Di recente, per iniziativa parlamentare, il disegno fu presentato una terza volta alla Camera dei deputati e l'onor. ministro guardasigilli, che è il rappresentante della Corona in Parlamento, concorde con i colleghi del Gabinetto, accettò il disegno, salvo il diritto di emendazione.

Io ammetto che i magistrati possano avere opinioni giuridiche contrarie all'istituto del divorzio; ammetto che *uti singuli*, possano scrivere opuscoli e libri contro il divorzio; ammetto che possano benanche sottoscrivere petizioni. Ma per il necessario rispetto dovuto alla divisione dei poteri, dovendo il potere giudiziario essere la parola applicata della legge, nessuno può dire lecita quella specie d'insurrezione fatta da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni contro l'azione del potere legislativo.

Il magistrato, il quale sente nella sua coscienza ripulsione ad applicare alcuna legge, si

dimette, chiede il riposo, depone l'esercizio della giurisdizione.

Io desidero conoscere in quali termini precisi l'incidente deplorato sia avvenuto e i provvedimenti che ha preso il capo della magistratura. Credo già punito quel presidente dalla censura pubblica e dalla necessaria ricognizione della turbata armonia del potere giudiziario che dev'essere obbediente verso il potere legislativo.

Io ho voluto provocare la parola del ministro Guardasigilli nella certezza che fece giusta e temperata repressione dell'eccesso deplorato; ma essendo allo studio un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario, lo esorto a rivolgere l'attenzione a quella solenne funzione del pubblico ministero. Non mi dichiaro favorevole alla opinione di coloro che propugnano l'abolizione di quell'ufficio, il quale in altri paesi si mantiene raccomandato da grandi tradizioni; penso che i rendiconti dei pubblici ministeri richiamati alle loro origini, alla utilità a cui la magistratura napoletana li indirizzò, cioè a render conto delle discrepanze fra le diverse magistrature, fra le diverse Corti d'appello, in taluni punti dell'interpretazione della legge, sarebbero la limpida fonte di un casellario giudiziario indirizzato a preparare l'adempimento di un'antica promessa che il Governo fece in Torino quando fu deliberata sollecitamente l'unificazione del diritto civile. Allora promise che si sarebbe fatta una revisione del Codice anzidetto.

L'art. 73 dello Statuto sanziona che solo al potere legislativo appartiene d'interpretare le leggi in modo per tutti obbligatorio.

Dal fatto, certamente deplorevole, io ho voluto trarre argomento per esortare l'illustre rappresentante della magistratura nel Gabinetto, a correggere gli abusi ed ottenere promessa di riforma.

E qui mi taccio, altro non avendo da dire. (*Bene*).

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. L'onor. senatore Pierantoni, da un incidente particolare, già abbastanza punito dalla pubblica opinione, ha tratto argomento per sollecitare la presentazione di una proposta di modifica all'ordinamento giudiziario, relativa agli articoli 150 e 189, cioè ai così detti discorsi inaugurali degli anni giuridici. Consentite che io, quantunque tanto modesto, unisca la mia voce a quella del senatore Pierantoni, per ricordare un'antica mia proposta, che ebbi l'onore di presentare per ben due volte all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Pierantoni ha detto benissimo che, se è lecito, ed è certamente lecito, alle singole persone dei magistrati manifestare da cultori del giure le proprie opinioni, non è loro consentito di pronunciarsi in forma solenne, ed aggiungerei, in nome dell'ufficio che ricoprono, specialmente in prevenzione o in contraddizione del lavoro parlamentare. L'art. 73 dello Statuto demanda soltanto al Parlamento questo alto còmpito; mentre la magistratura ha quello egualmente sovrano, ma più circoscritto dalla applicazione delle leggi. Ma la facile causa di tali inconvenienti sono i discorsi inaugurali.

È antica la usanza di simili discorsi che si chiamavano mercuriali perchè erano fatti ogni sei mesi un giorno di mercoledì; ed in Francia l'ordinanza del 1629 voleva che il rappresentante del pubblico ministero riferisse sui pronunciati dei magistrati e facesse vere requisitorie sulla condotta loro. Evidentemente l'ordinanza mirava a limitare l'indipendenza del magistrato, ed evidentemente del pari la coscienza pubblica come volle ed ottenne per la magistratura giudicante una larga ed invulnerabile indipendenza, tolse alla disposizione dell'ordinanza accennata la sua forza e la sua ragione di essere. Ed in Francia nel 1810 una novella legge consentì assemblee generali, ogni qualvolta il bisogno lo richiedesse, per esempio, per l'esame di progetti di legge sui quali sono state consultate le Corti, e con l'art. 8 permise che nei discorsi inaugurali fossero trattati argomenti convenienti alla occasione.

Vale a dire, non più l'antico scopo di sottoporre ad una soggezione la coscienza del magistrato, ma discorsi puramente fatti per l'occasione. L'ordinamento giudiziario nostro cogli articoli che ho già citati, senza distinguere, ha consentito discorsi, che non si sa quali dovessero essere. Così è che noi, mentre non abbiamo e non possiamo avere delle requisitorie sull'opera della magistratura, non dovremmo avere dei discorsi fatti per la circostanza; ma abbiamo lavori non definibili.

Il senatore Ferraris, nel 1891 nella sua qualità di guardasigilli, propose a voi l'abolizione dei discorsi inaugurali, dicendo, tra le altre cose: « In ogni modo la magistratura non ha bisogno di mantenere il prestigio con solennità di semplice pompa; il paese deve apprezzare e l'apprezza a sì alto grado; ma per l'opera ch'essa rende all'amministrazione della giustizia ».

Egli aveva ragione, giacchè come tutelare il prestigio della magistratura con discorsi di statistica, mentre il materiale della statistica non è sufficiente e nè sufficiente è la competenza di chi della statistica si dovrebbe occupare? ovvero con discorsi di speciali questioni, senza invadere il campo legislativo? ovvero con discorsi diretti ad esaminare la condotta dei magistrati, senza violarne l'indipendenza? Ordinariamente quei discorsi finiscono con parole di troppa lode, le quali, diceva lo stesso ministro Ferraris, facilmente fanno sorridere.

L'Ufficio centrale ad unanimità propose a voi l'accoglimento dell'abolizione di tali discorsi inaugurali con parole degne di essere ricordate. « Può accadere che il pubblico ministero, costretto a muoversi fra le due prescrizioni dell'art. 150 come fra due scogli divisi da angustissimo spazio, faccia prevalere sopra ogni altra considerazione quella di tenere alto il prestigio della magistratura, sacrifichi a questo scopo la verità, dissimulando i fatti o scusandoli, ove occorra, con la testimonianza di statistiche artificiose ed incomplete. Questo sospetto, non giova dissimularlo, facilmente s'insinua negli animi, ed il pubblico sorride ».

Avete così udito che tutti si preoccupano del ridicolo, che è il peggior nemico di tutte le istituzioni, e specialmente di quella giudiziaria, la quale deve rimanere sempre circondata di sinceri omaggi, anche perchè è essa che rende veramente serie ed efficaci le politiche libertà.

E si noti che l'Ufficio centrale era composto di tre procuratori generali di Cassazione, il senatore Pascale relatore, il senatore Calenda ed il senatore Auriti, sempre compianto, di un primo presidente di Cassazione, il senatore Giuseppe Miraglia e dell'onorevole senatore Negri.

La discussione che ne seguì fu degna del Senato, ma avvenimenti parlamentari non ne permisero una conclusione.

Ecco perchè mi rivolgo all'onor. Guardasigilli, a lui che fu degno collaboratore di un uomo che è stato sempre salutato come il vero tutore e difensore delle dignità della magistratura, a lui che oggi fa parte di un Gabinetto che da quell'uomo, voglio dire da Giuseppe Zanardelli prende il nome, e lo prego di proporre al Parlamento una modifica dell'ordinamento giudiziario, tenendo presenti queste mie preghiere.

È necessario di provvedere, e, secondo me, non vi è da far meglio che abolire i discorsi inaugurali.

Non devo intrattenere più lungamente il Senato, dicendo il danno che quei discorsi producono all'andamento del servizio; basta solo accenno che ne ho fatto per augurarmi che l'onor. guardasigilli vorrà darmi una buona promessa di studiare e di prendere in considerazione tali proposte. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'incidente che ha fornito occasione all'interpellanza del senatore Pierantoni ha molto minore importanza di quello che gli fu attribuito e che ebbe eco nella stampa.

Per le mie informazioni risulta che il presidente del tribunale di Domodossola manifestò in momento inopportuno, una opinione, la quale avrebbe fatto meglio a tenere per sè e che nè per ragioni di ufficio, nè per altra legittima cagione era chiamato ad emettere ma del resto tale incidente non sollevò, dove avvenne, tutto lo scandalo cui si è accennato.

Ad ogni modo siccome si trattava di una manifestazione inopportuna non ho omesso di fare il mio dovere, perchè il magistrato comprendesse che egli non aveva agito in modo corretto.

Intorno alla questione sollevata dal senatore Pierantoni e poi dal senatore Vischi sull'abolizione dei discorsi inaugurali, io non farò che brevi dichiarazioni, tanto più che non è questo il momento di trattare e svolgere un così importante argomento.

Io non nascondo la mia reluttanza a sopprimere una consuetudine che ha per sè gloriose tradizioni, nobili ed alti ricordi di discorsi nei quali illustri giureconsulti lasciarono traccia luminosa del loro sapere, ed insegnarono in

qual modo l'opera dei magistrati possa tornare utile e feconda alla buona amministrazione della giustizia.

È perciò che il legislatore nell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario ha voluto mantenere viva la tradizione del solenne rendiconto dell'anno giuridico, richiamandolo al suo vero scopo pratico ed utile che era stato dimenticato, quello cioè di render conto dei lavori compiuti, nella giustizia civile e penale lungo l'anno giuridico. Questo rendiconto non è nè deve essere una nuda e monotona enumerazione di cifre, come fu ricordato in una circolare del Ministero di grazia e giustizia, ma una esposizione razionale e scientifica che può assurgere ad una grande importanza ed avere un grande valore per gli studiosi e per i magistrati.

Però io debbo dichiarare che intendo provvedere affinchè i discorsi inaugurali restino nei confini della legge e siano coordinati allo scopo pel quale sono prescritti, invece che abbandonarsi a polemiche e dissertazioni fuori luogo che spesso non giovano all'autorità dell'ordine giudiziario e sono in contraddizione col fine altissimo e lodevole voluto dal legislatore.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli col quale sono d'accordo. Io non ho chiesto la soppressione dei discorsi dei pubblici ministeri, ho desiderato solo che sieno ricondotti alle origini loro. Se avessi voluto trattare l'argomento e dimostrare l'abuso scorretto del comando fatto ai pubblici ministeri dall'art. 150 dell'ordinamento giudiziario avrei potuto riferire gli errori, le strane censure, le vane critiche che da parecchi anni si lessero nelle inaugurazioni degli anni giudiziari; avrei potuto con parecchie citazioni provocare la ilarità dei miei colleghi, ricordando le confutazioni, le proteste contro le dottrine dello Spencer e del Darwin fatte dai procuratori generali.

Il bacillo scoperto da Kock disdisse la dottrina che insegnava che i forti dovessero distruggere i deboli. Io non professai la teorica della lotta per l'esistenza per la quale io avrei potuto divorare i miei colleghi Cavalli e Morisani (*ilarità vivissima*). I magistrati, che vogliono fare gli scienziati scelgano un altro campo, ma vestendo la toga, restino nei termini delle loro funzioni. Riconosco che il pubblico ministero ha grandi tradizioni; ma esso pure va riformato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza si intenderà esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 247*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà all'Amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, ricostituita in ente morale autonomo con la legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª) di stabilire che il periodo di ammortamento nei prestiti ai Comuni e alle Provincie della Sicilia, per gli scopi indicati nella legge predetta e nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, sia protratto anche oltre i venti anni, ma non mai oltrepassando il termine di anni quaranta.

(Approvato).

Art. 2

Oltre gli scopi indicati nelle leggi 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª) e 24 dicembre 1896, n. 551, la Cassa di soccorso potrà concedere prestiti ai Comuni e alle Provincie della Sicilia per opere di straordinaria manutenzione stradale, delle quali sia dimostrata l'assoluta necessità.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara » (Numero 236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara.

Dò lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il tratto del canale Primaro, dalla Botte S. Niccolò all'incontro dell'argine sinistro del Reno, a Traghetto, in provincia di Ferrara, è cancellato dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria, approvato con Regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, se ne farà domani la votazione a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Disposizioni relative ai segretari ed altr impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio (N. 229).

III. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (II-A).

IV. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1902 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXVIII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge:* « *Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione* » (*N. 233*) — *Parlano, nella discussione generale, il senatore Ricotti, relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Discussione del progetto di legge:* « *Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali* » (*N. 212*) — *Nella discussione generale fanno dichiarazioni il ministro dell'interno ed i senatori Astengo e Pellegrini, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1 del progetto emendato dall'Ufficio centrale — All'art. 2 fanno osservazioni il ministro dell'interno ed il senatore Pellegrini, relatore — Approvazione dell'art. 2 e di tutti gli altri articoli del progetto di legge — Il senatore Pellegrini, relatore, riferisce sulle petizioni — Parla il senatore Del Zio — Risponde il senatore Pellegrini, relatore — Approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale modificato a proposta del ministro dell'interno — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, della guerra, della marina, degli affari esteri.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco d'omaggi

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Elenco di omaggi.

Fanno omaggio al Senato:

Il sindaco di Terracina di una *Memoria a S. E. il ministro dei lavori pubblici circa un progetto di ferrovia elettrica direttissima Roma-Napoli;*

Il sindaco di Modena degli *Atti* di quel Consiglio comunale per l'anno 1888-89;

Il senatore Faldella di una sua *Memoria sulla Biblioteca Negroni*, letta alla inaugurazione del busto del suo fondatore;

Il presidente della Cassazione di Roma, del *Discorso pronunziato dal sostituto procuratore generale Luigi Righetti nell'assemblea generale del 3 gennaio corrente*;

Il presidente dell'Accademia Pontaniana di Napoli del volume XXXI degli *Atti* di quella Accademia;

Il presidente del Consiglio dei ministri di un volume contenente *Notizie storiche e Statuti del nobilissimo Ordine della SS. Annunziata*;

Tip. del Senato

Il prefetto della provincia di Principato Ultra degli *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1900-901;

Il presidente del Comitato esecutivo per la bandiera d'onore offerta dagli Italiani alla città di Torino nel 50° anniversario dello Statuto, di un volume contenente il *Rendiconto delle offerte raccolte e gli atti del Comitato stesso.*

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Riforma del casellario giudiziale;

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª), su la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia;

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del segno di legge: « Sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 233*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Prima di passare alla discussione degli articoli di questa progetto di legge, come relatore dell' Ufficio centrale, mi credo in dovere di dare alcune spiegazioni al Senato sopra le petizioni trasmesse all' Ufficio stesso.

Anzi tutto devo dichiarare al Senato che queste petizioni si riferiscono ad una sola società, che è la Cassa mutua cooperativa delle pensioni, con sede a Torino.

Tutte le molte altre società che sono interessate da questa legge non si sono fatte vive, non hanno reclamato, quindi si deve ritenere che accettino di buon grado la nuova legge.

Mi limiterò a parlare degli effetti che questa legge avrà sulla costituzione della Cassa pensioni di Torino.

La Cassa mutua cooperativa delle pensioni di Torino, alla quale fu già tolto il titolo di nazionale, si è costituita nel 1893, cioè otto anni or sono, con uno statuto quasi identico a quello adottato da una società stabilita in Francia fin dal 1881 col titolo di « Previdenti dell' avvenire ».

Fin dal suo inizio l'ordinamento della Cassa di Torino diede luogo a molte discussioni scientifiche, economiche e morali e fu fortemente criticata da alcuni cultori di economia sociale.

Il funzionamento della Cassa pensioni di Torino, quale fu stabilito dal suo statuto, è molto semplice: la parte passiva dei soci, che possono inscriversi ogni anno, senza distinzione di sesso e di età, si riduce al pagamento annuo di L. 12.60 delle quali L. 0.60 sono assegnate al fondo d'amministrazione e L. 12 versate al capitale sociale, il quale va annualmente ingrossandosi per effetto dei nuovi versamenti e dell' interesse del capitale dell'anno precedente. Il capitale è impiegato in cartelle del debito pubblico.

Ogni socio può inscriversi per più quote od azioni, ma non oltre le cinque, pagando naturalmente in proporzione.

Il socio che muore o cessa di corrispondere le quote di pagamento mensile è radiato dalla società, senza alcun diritto ad indennità.

La parte attiva dei soci è stabilita nei due articoli 60 e 61 dello statuto della società così formulati: « Art. 60 - Ogni socio che avrà regolarmente pagato la sua quota pel periodo stabilito di 20 anni, acquisterà nel 21° anno, il diritto alla pensione, che seguiterà a godere fino all' epoca del suo decesso ». « Art. 61 - Le pensioni sono costituite dal dividendo degli interessi annuali prodotti dai capitali inamovibili propri della società, fra tutti i soci che avranno diritto in proporzione delle quote da essi firmate ».

Con queste disposizioni statutarie, all' inizio della società, non era possibile di determinare a priori quale sarebbe stato l' importo della pensione o dividendo che al 21° anno avrebbero percepito i soci superstiti inscritti nel

primo anno di costituzione della società, e tanto meno l'importo della pensione degli anni successivi al 21° alle quali avrebbero concorso, successivamente, gl' inscritti soci del 2°, 3°, 4°, ecc. anno, di fondazione della società.

Per fare questi calcoli con qualche approssimazione era necessario conoscere quale sarebbe stata l'affluenza dei nuovi soci anno per anno, e il coefficente di perdite annue dei soci stessi, e questi due dati erano totalmente ignoti all' inizio della società. Oggi invece conosciamo precisamente il numero delle nuove ammissioni di soci dei primi otto anni e le perdite che man mano subirono; abbiamo quindi quanto basta per determinare, con notevole approssimazione, quale sarà l'importo delle pensioni che la Cassa pagherà ai suoi soci inscritti nei primi otto anni, cioè dal 1893 a tutto il 1900, che saranno successivamente pensionati dal 1914 a tutto il 1922.

I dati di fatto quali risultano dai rendiconti ufficiali della Cassa pensioni di Torino sono questi: nuove ammissioni di quote sociali: nel 1893 n. 2,100; negli anni successivi per ordine d'anni n. 6,500; 15,500; 41,500; 60,000 44,000, 23,000; 20,000 nel 1900; le perdite annue furono in media, dell'11 per cento nel primo e secondo anno d' inscrizione, del 7 per cento nel terzo anno, del 4-5 nel quarto anno, del 3 nel quinto anno, del 2-5 nel sesto e successivamente del 2 per cento. Per completare i dati necessari per il calcolo delle pensioni che saranno pagate dalla Cassa dal 1914 a tutto il 1922 occorrerebbe ancora conoscere il numero dei nuovi soci che s' inscriveranno annualmente dal 1901 a tutto il 1921, e il tasso d'interesse cui saranno impiegati i capitali della Cassa.

Non avendo indizi sicuri sopra questi due dati, ho supposto che il tasso d' interesse si mantenga per tutto il periodo di tempo considerato al 4 per cento al netto, e che la nuova ammissione dei soci sia di 15 mila nel 1901 e scenda a 15 nel 1902 e quindi si mantenga costante sui 10 mila per ogni anno successivo dal 1902 al 1921. Con questa ipotesi e coi dati precisi che ho già indicati, il calcolo delle future pensioni, o più precisamente i dividendi che la Cassa pagherà annualmente ai suoi soci che hanno superato i 20 anni d' inscrizione, è facilissimo a farsi, e conduce al seguente risultato:

Nel 1914 il numero dei pensionati o più precisamente il numero delle quote sociali sarà di 1070 e ciascuna riceverà in detto anno L. 1720 nette dalla ritenuta di L. 12 che la Cassa versa al capitale sociale. Nel 1915 il numero dei pensionati sarà di 4330 e ciascuno riceverà L. 438. Nel 1916 il numero dei pensionati sarà di 12,100 con importo netto della pensione di L. 158. Nel 1917 pensionati 32,800 con importo della pensione L. 54. Nel 1918 pensionati 62,000 importo della pensione L. 25, negli anni successivi l'importo della pensione scenderà a L. 16, 15 e 14 e nel 1922 avremo 107,000 pensionati con L. 13 di pensione netta. Questi calcoli sono così semplici ed elementari che non è possibile oppugnarli. Si potrà dire che l' ipotesi da me fatta, quella cioè, che la nuova inscrizione di soci sia di 10,000 all' anno a coi minciare dal 1902, può non verificarsi, e può succedere invece che il numero dei nuovi inscritti si mantenga sulla media annua di 20,000, in tale caso le pensioni minime da me indicate in 13 e 14 lire salirebbero a 23 e 21, ciò che non cambia sostanzialmente la questione. Ma debbo ancora osservare che fra 15 o 20 anni è presumibile che l' interesse del nostro debito pubblico sarà ridotto al 3 per cento netto, tutti speriamo che ciò si verifichi, ed è anche cosa probabile; in tale caso la rendita annua del capitale impiegato dalla Cassa di Torino, sarà notevolmente diminuita ed il dividendo, ossia l' importo delle pensioni che potrà pagare nel 1920, 1921 e 1922 ritornerà a discendere alle L. 14 ancorchè l' affluenza dei nuovi soci dal 1902 in poi si mantenga sui 20,000, cosa poco probabile.

Ritorno ai fatti positivi accertati che hanno pur bisogno di una spiegazione.

Ho già detto che dagli stessi rendiconti ufficiali della Società mutua delle pensioni di Torino risulta che il numero dei soci nuovi ammessi in ogni anno dal 1893 in poi, andò crescendo in modo veramente eccezionale. Da 2000 ammissioni del primo anno di vita della Società il numero salì rapidamente a 60,000 che si verificò nel 1897, cioè nel quinto anno di vita della Società. Nei tre anni successivi vi fu un gran regresso ed i nuovi soci inscritti furono soli 44,000 nel sesto anno, 23,000 nel settimo anno e 20,000 nell'ottavo anno. Questo enorme concorso dei nuovi soci dipese da due

cause. La prima fu la grande abilità spiegata dalla direzione della Società nel popolarizzare la nuova istituzione, la seconda fu l'inganno adoprato con pari abilità per far credere alla gran massa della popolazione a vantaggi economici strepitosi che avrebbero raggiunto coloro che si fossero inscritti alla nuova Società. Il germe di questo inganno si trova nel manifesto pubblicato dalla direzione a complemento dello Statuto della nuova Società.

In detto manifesto si legge: «Quale sarà la media approssimativa della pensione?

« Dire esattamente quale sarà questa media, non è cosa possibile, perchè essa dipende dal maggiore o minore incremento del numero progressivo dei soci. Ma certo è che anche nei casi più sfavorevoli, si verrà sempre a percepire una tale media di pensione annua che nessun capitale di pari entità accumulato presso qualsiasi Cassa di risparmio, nessun reddito vitalizio assicurato presso una Compagnia di assicurazione sulla vita, potrebbe, non che raggiungere, neppure lontanamente avvicinare ».

Orbene, quest'affermazione confermata con altre dichiarazioni che assicurano la pensione non sarebbe giammai inferiore alle 200 lire, è un inganno puro e semplice, col quale furono corbellati i nuovi soci che aderirono alla Società dopo il primo anno della sua costituzione.

Cosa diranno e cosa faranno i superstiti dei 60 mila soci che si ascrissero nel 1897, quando nel 1918, dopo aver pagato per 20 anni lire 12 all'anno, in tutto lire 240, riceveranno dalla filantropica *Cassa mutua cooperativa per le pensioni* lire 25 e successivamente dalle 16 alle 13 lire annualmente?

È questa una questione che interessa non solo la moralità pubblica, ma ancora la sicurezza pubblica, poichè è da prevedersi che lasciando correre le cose per la loro china, nel 1920 avremo 240 mila soci della Cassa di Torino, dei quali 93 mila pensionati che, dopo promesse di un lauto assegno vitalizio, riceveranno dalle 14 alle 16 lire annue. È questa una tale disillusione da provocare nei numerosi soci della Cassa una reazione violenta che potrebbe condurre ad eccessi deplorevoli. Se il Governo non avesse provveduto colla presentazione della presente legge per riparare a questo stato di cose avrebbe assunto una grave responsabilità, tanto più che fin dal 1898 il Senato sollecitò il Governo a prendere qualche temperamento a riguardo della Cassa pensioni di Torino.

L'onor. Fortis, che era allora ministro, rispose che non era armato per poter provvedervi, noi gli dicemmo che si armasse. (*Si ride*). E di fatti l'anno appresso presentò una legge, che ora ci viene approvata dalla Camera dei deputati, e che noi vi proponiamo di accettare così come è. Con essa si provvede acciocchè questa associazione abbia una base di equità e di giustizia, pur lasciandole ampia libertà di trasformarsi, poichè è iniquo che dei soci, i quali hanno gli stessi oneri, dopo 20 anni d'inscrizione alla Società, l'uno riceva 1700 lire e l'altro 15 lire, solo perchè s'inscrisse qualche anno dopo.

La Società di Torino, l'anno passato, prevedendo l'enormità dei risultati, nominò una Commissione, di cui era presidente il professore Peana dell'Università di Torino, perchè facesse degli studi e presentasse delle proposte. La relazione di questa Commissione, fra molte saggie proposte, contiene questa: « Ogni socio, dopo venti anni, ritiri dalla Società il suo capitale coi frutti relativi. Gli spetteranno da 500 a 700 lire secondo le ipotesi sulla decadenza. Così la Società funziona come Cassa di risparmio e di assicurazione sulla vita ».

Se la Società di Torino accettasse questa proposta e modificasse in relazione alla medesima il suo statuto, essa avrebbe in tal modo soddisfatto alle prescrizioni della nuova legge e potrebbe prolungare per tempo indefinito la sua esistenza, senza nessuna difficoltà per parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ma se la Società di Torino persistesse nella conservazione dell'attuale suo statuto, essa cadrebbe sotto il disposto dell'art. 14 della nuova legge e sarebbe sciolto e liquidato il capitale di cui dispone.

Una petizione del signor Luigi Giuntoli, presidente dell'Unione dei pensionandi fiorentini, fu presentata al Senato. Con detta petizione si propone un'aggiunta al testo della legge, quale fu già votato dalla Camera dei deputati, che per trent'anni la Cassa mutua cooperativa per le pensioni di Torino potrebbe continuare le attuali sue operazioni senza alcuno degli effetti della nuova legge. Una tale proposta, che toglierebbe la maggiore efficacia della nuova

legge, non può essere approvata dal vostro Ufficio centrale, il quale vi propone di non accettarla.

L'Amministrazione della Cassa per le pensioni di Torino ha presentato una memoria a stampa colla quale fa diverse proposte, che furono esaminate dal vostro Ufficio centrale.

L'Amministrazione della Società di Torino vorrebbe al primo comma dell'art. 2 del progetto di legge così redatto: « Le condizioni contrattuali devono determinare il pagamento dei capitali, delle rendite e dei dividendi in giusta relazione agli oneri dei singoli inscritti », fossero aggiunte dopo le parole « agli oneri » queste altre: « ed età degli inscritti, o gruppi di inscritti ».

Or bene a parere dell'Ufficio centrale questa aggiunta che imporrebbe di tener conto dell'età dei soci nel riparto dei premi, sarebbe un grave errore, poichè se è vero che nella maggior parte delle Società di assicurazioni sulla vita l'età del socio è uno degli elementi più importanti di cui si deve tener conto nello stabilire il riparto dei premi, è pur vero che si possono costituire delle Società di assicurazione sulla vita, il cui riparto dei premi sia ripartito colla massima equità e giustizia, pur non tenendo conto della singola età dei soci. Così, ad esempio, una Società potrebbe, in caso di guerra, assicurare un grosso premio in danaro agli eredi dell'ufficiale o soldato morto in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate, quando il medesimo avesse preventivamente pagato lo scotto convenuto; in tal caso perchè il contratto sia equo e tale da potersi approvare dal Governo, si potranno far intervenire molte altre considerazioni, ma non certamente quella dell'età dei soci, poichè la probabilità di sopravvivere in un combattimento è affatto indipendente dalle diverse età dei combattenti. Il Governo e la Camera dei deputati fecero bene a non prescrivere in modo assoluto il criterio dell'età dei soci nella determinazione dei premi, come vorrebbe l'Amministrazione della Cassa di Torino, essendo inteso nella maggior parte dei casi che sulla valutazione degli « oneri dei singoli soci » deve tenersi conto dell'età dei soci stessi, ma possono pur verificarsi dei casi in cui questo criterio dell'età non abbia alcuna influenza sul riparto dei premi in caso di morte dei soci.

Al primo comma dell'art. 12 del progetto di legge così redatto:

« Le Associazioni o Imprese indicate nell'articolo 1° già esistenti e operanti nel Regno devono, nel termine che sarà prescritto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ma non minore in ogni caso di due mesi da quello della pubblicazione della presente legge, chiedere l'autorizzazione a continuare le operazioni colle norme stabilite nell'art. 2 e rendere conto al Ministero stesso della totalità dei fondi sino a quel tempo raccolti » l'Amministrazione della Società di Torino fa due proposte:

La prima di sostituire al minimo di due mesi quello di quattro mesi per la presentazione della domanda di continuare le operazioni. Questa proposta è meritevole di essere presa in considerazione trattandosi di una Società così numerosa quale è quella di Torino; ma siccome la legge concede al Governo di estendere questo periodo di tempo a tre, quattro e più mesi, non è il caso di modificare l'articolo della legge, tanto più che il ministro ha dichiarato che avrebbe proceduto a tale riguardo con larghezza e si sarebbe valso della sua facoltà per prolungare, occorrendo, il limite minimo di tempo dei due mesi stabiliti dalla legge.

La seconda variazione proposta all'art. 12 sarebbe di far seguire le parole « con le norme stabilite all'art. 2 », da queste altre: « in quanto siano applicabili ai loro statuti ».

E siccome gli attuali statuti della Cassa di Torino non sono applicabili alle norme stabilite all'art. 2, ne consegue che se tale aggiunta fosse acconsentita, la Cassa di Torino verrebbe di fatto sottratta agli effetti della nuova legge, che è quanto appunto non si vuole dal Governo, dalla Camera e dal Senato. Dunque questa seconda proposta dell'Associazione della Cassa deve essere respinta.

Le altre osservazioni contenute nella *Memoria* dell'Amministrazione della Società di Torino non hanno importanza e non è quindi il caso ve ne riferisca.

In conclusione la Cassa mutua cooperativa per le pensioni di Torino non può continuare nell'attuale sua organizzazione senza offendere i principî di equità e giustizia nel riparto dei premi ai suoi soci. Se il Governo lasciasse ulteriormente funzionare una simile Società, non tutelerebbe, come è suo dovere, la pubblica

moralità. È quindi indispensabile nell'interesse pubblico che la Società per le pensioni di Torino si trasformi sostanzialmente o perisca liquidando il suo capitale, colla maggior possibile equità, fra i suoi soci, come appunto dispone la nuova legge che il vostro Ufficio centrale vi propone di approvare nel testo già votato dalla Camera dei deputati. (*Bene*).

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Una semplice parola per dire al Senato che dopo la egregia relazione fatta dal senatore Ricotti favorevole al disegno di legge, il Governo non sente punto la necessità di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Debbo riparare ad una dimenticanza che feci nel riferire sull'attuale progetto di legge.

Questa legge a primo aspetto pare lasci un po' troppo arbitrio al ministro di agricoltura, industria e commercio, nella sua applicazione, però questo dubbio sparisce osservando che negli articoli 2° e 15° è appunto stabilito che contro i provvedimenti che potrà prendere il ministro in questa materia, è ammesso il ricorso alla IV^a^ sezione del Consiglio di Stato, la quale, come sapete, può revocare le determinazioni ancorchè prese con decreto Reale.

Dunque, anche sotto l'aspetto di temperanza ministeriale nella sua applicazione, la nuova legge mi par degna d'opposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le associazioni tontinarie e le imprese di ripartizione, nazionali e straniere, di qualunque forma e specie, le quali, senza assicurare il pagamento di capitali o di rendite che siano determinate tecnicamente in base ai contributi e alle probabilità di sopravvivenza degli inscritti, si propongono di raccogliere da questi contribuzioni di denaro allo scopo di assegnare, in corrispettivo delle medesime, capitali o rendite o dividendi in relazione alla durata e agli eventi della vita degli inscritti o di terzi.

La presente legge non si applica al pagamento di assegni, sussidî o rendite nei casi di impotenza al lavoro, e a' sussidî, in caso di morte, aventi carattere di soccorso.

(Approvato).

Art. 2.

Le associazioni o imprese di cui nell'articolo precedente, per incominciare le loro operazioni e, se straniere, per esser ammesse a esercitare nel Regno, devono presentare al Ministero di agricoltura industria e commercio, insieme con l'atto costituitivo, con lo statuto e coi regolamenti, le condizioni contrattuali per gli associati e ogni altro documento che si riferisca alla gestione e alle funzioni della istituzione.

Le condizioni contrattuali devono determinare il pagamento dei capitali, delle rendite e dei dividendi in giusta relazione agli oneri dei singoli iscritti.

Le associazioni o imprese che siano già legalmente costituite in paese estero, devono altresì provare la loro legale esistenza nel paese di origine e stabilire nel Regno una sede secondaria o una rappresentanza che abbia un bilancio separato formato secondo le prescrizioni dell'art. 6 e presso le quali si tengano i registri e i documenti che occorrono per l'esercizio della sorveglianza governativa di cui agli art. 5, 8 e 9.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della Previdenza promuove il decreto Reale d'autorizzazione.

Contro il diniego opposto dal Ministero è ammesso il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

L'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, le condizioni contrattuali e il decreto Reale sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*.

Avvenuta tale pubblicazione l'associazione o impresa è legalmente costituita.

(Approvato).

Art. 3.

A modificazione di quanto dispone l'art. 145 del Codice di commercio, si prescrive che le associazioni o imprese considerate nella presente legge debbano impiegare l'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione, nei modi seguenti:

1° in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie guarentiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati a esercitare nel Regno il credito fondiario.

Le somme giacenti in cassa, anche per i bisogni di amministrazione o di gestione, non potranno superare la misura fissa o proporzionale agli introiti che sarà determinata da regolamenti o disposizioni approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

È vietato qualsiasi impiego, anche temporaneo, di dette giacenze di cassa, fuorchè in depositi presso Istituti di emissione o presso altri Istituti designati dal Ministero suddetto.

I titoli nei quali sono investite le somme eccedenti le giacenze di cassa devono, nel termine di dieci giorni dall'acquisto essere depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti o convertiti in certificati nominativi.

Tanto i depositi dei titoli, quanto i certificati, nominativi, devono essere vincolati con la dichiarazione che fanno parte del fondo o dei fondi degli inscritti o di categorie di inscritti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle Società estere autorizzate a esercitare nel Regno, per quanto riguarda le somme versate dagli inscritti in Italia, a cui esclusivo favore si intendono vincolati i fondi impiegati.

(Approvato).

Art. 4.

Lo svincolo dei depositi di titoli al portatore o dei certificati nominativi sarà ordinato dal Ministero di agricoltura industria e commercio con le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 18.

(Approvato).

Art. 5.

Le associazioni o imprese indicate nell'articolo primo sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura industria e commercio che potrà essere esercitata anche per mezzo dei prefetti.

Alle spese occorrenti per la vigilanza si provvederà col fondo formato coi contributi che, a questo titolo, le associazioni o imprese saranno obbligate a versare al Ministero medesimo.

La misura del contributo verrà determinata con decreto Reale e non potrà superare il due per mille dell'ammontare delle somme riscosse annualmente.

(Approvato).

Art. 6.

Le associazioni o imprese predette, senza pregiudizio della pubblicazione di cui all'articolo 180 del Codice di commercio, devono presentare al Ministero di agricoltura industria e commercio il bilancio dell'esercizio annuale e gli altri documenti indicati in detto articolo nel termine di venti giorni dall'approvazione del bilancio, se le associazioni o imprese sono nazionali; se sono straniere, nel termine rispettivamente di quaranta o di sessanta giorni, secondo che hanno sede in Europa o altrove.

Il modello del bilancio sarà, per ogni effetto, stabilito con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 7.

I documenti menzionati nell'articolo precedente devono esser estratti dai registri e certificati conformi alla verità con dichiarazione sottoscritta da due amministratori, dal direttore e dai sindaci.

Essi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni.*

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio:

1° esamina i bilanci annuali presentati dalle associazioni o imprese e ha facoltà di verificare se corrispondono alle risultanze dei libri e registri della istituzione;

2° accerta, con l'esame dei registri e documenti e anche mediante improvvisi riscontri di cassa, l'esistenza e l'impiego dei fondi di cui all'articolo 3;

3° vigila sull'applicazione della presente legge, approva le variazioni che venissero portate allo statuto, ai regolamenti e alle condizioni contrattuali per gli associati. Richiama all'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali, le amministrazioni delle associazioni o imprese che non vi si conformassero, fissando ad esse, a tale uopo, un termine che non potrà essere maggiore di un mese.

Qualora le amministrazioni persistano nella inosservanza, il Ministero ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario regio.

Entro tre mesi il commissario regio deve provocare la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. Il termine può essere, per cause straordinarie, prorogato fino a sei mesi.

Quando si tratti di associazioni o imprese straniere il Ministero promuove il decreto Reale che tog ie alla associazione o impresa la facoltà di operare nel Regno e nomina, ove occorra, nn commissario regio per la liquidazione delle operazioni.

(Approvato).

Art. 9.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve eseguire, ogni due anni, una ispezione generale delle associazioni o imprese contemplate nella presente legge.

Il Ministero può eseguire speciali ispezioni straordinarie. Quando queste siano determinate da reclami di uno o più associati, il Ministero può prescrivere, a garanzia delle spese, il deposito di una congrua somma. Se il reclamo risulti giustificato, il deposito è restituito al reclamante, e le spese vanno a carico dell'associazione o impresa, salvo a questa il diritto di risarcimento contro le persone responsabili

I risultati dell'ispezione devono essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e comunicati alla associazione o impresa, ai reclamanti e a ogni associato che ne faccia domanda.

(Approvato).

Art. 10.

Oltre la responsabilità stabilita dal Codice di commercio sono puniti con multa non inferiore alle L. 100 ed estensibile fino a L. 5000, salvo le maggiori pene in caso di altro reato, i promotori, gli amministratori, gli agenti o rappresentanti, i direttori, i sindaci delle associazioni o imprese regolate dalla presente legge che compiano o anche soltanto incomincino operazioni prima che sia stata fatta la pubblicazione di cui all'art. 2.

In caso di trasgressione all'art. 3, saranno puniti colla stessa multa di L. 100 a L. 5000 le persone alle quali spetta di eseguire o di far eseguire le disposizioni contenute in detto articolo.

Saranno puniti colla stessa multa da L. 100 a L. 5000 i promotori, amministratori, agenti o rappresentanti, direttori, sindaci o liquidatori delle associazioni o imprese sopra indicate che si rifiutino di comunicare ai delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie, i registri e i documenti che occorre esaminare e di lasciare loro eseguire i riscontri necessari per poter esercitare la vigilanza prescritta dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

In caso di omessa o ritardata presentazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio dei bilanci annuali, nei modi e nei termini prescritti, saranno punite colla ammenda da lire 10 a lire 50 per ogni giorno di ritardo, le persone cui spetta di eseguire o far eseguire tale presentazione.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Le associazioni o imprese indicate nell'articolo 1° già esistenti e operanti nel Regno devono, nel termine che sarà prescitto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma non minore in ogni caso di due mesi da quello della pubblicazione della presente legge, chiedere l'autorizzazione a continuare le operazioni con le norme stabilite nell'art. 2 e rendere

conto al Ministero stesso della totalità dei fondi sino a quel tempo raccolti.

In un successivo termine non minore di tre mesi, dovranno impiegare a norma dell'art. 3 i capitali stessi che superino i fondi di amministrazione o di gestione, salvo quei fondi che trovinsi già vincolati in impieghi non prontamente realizzabili, la cui liquidazione verrà determinata dai regolamenti che devono essere presentati per l'autorizzazione a continuare le operazioni.

In pendenza dell'autorizzazione e sino al termine di cui all'art. 13, le associazioni o imprese potranno continuare le operazioni, ma dovranno ottemperare alle disposizioni dell'articolo 3 anche pei contributi e per gli interessi versati o maturati successivamente.

Le associazioni o imprese estere già operanti nel Regno dovranno nel termine di tre mesi dall'approvazione del regolamento, istituire le rappresentanze o agenzie con separata contabilità di cui all'art. 2. Anche prima di questo termine dovranno però conformarsi alle disposizioni dell'art. 3 pei contributi e per gli interessi versati o maturati dopo pubblicata la legge.

(Approvato).

Art. 13.

Quando nel termine fissato a norma dell'articolo precedente le amministrazioni delle associazioni o imprese non si siano conformate alla presente legge, dovranno sospendere le operazioni; continuandole, si applicheranno le penalità comminate dall'art. 10.

In entrambi i casi il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuove il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario Regio. Qualora si tratti di associazioni o imprese straniere si applica la disposizione dell'art. 8.

(Approvato).

Art. 14.

Nel caso che gli associati debitamente convocati dal Consiglio di amministrazione o dal commissario Regio, non approvino le proposte ad essi presentate per conformare alla presente legge l'ordinamento dell'associazione o impresa, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione di essa.

Il liquidatore, accertato lo stato patrimoniale dell'associazione o impresa, prepara il piano di ripartizione fra gli associati e lo presenta al Ministero per l'approvazione.

(Approvato).

Disposizioni generali.

Art. 15.

I decreti Reali riguardanti lo scioglimento dei Consigli di amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni o imprese, la revoca per le società estere a operare nel Regno e la nomina dei Regi commissari di cui agli articoli 8, 13 e 14 della presente legge dovranno essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni.*

Contro questi provvedimenti è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 16.

I provvedimenti di cui agli articoli 8, 13 e 14 della presente legge sostituiscono quelli indicati negli articoli 153, 197 e 210 del Codice di commercio e sono applicabili anche alle procedure già in corso.

(Approvato).

Art. 17.

La denominazione di *Cassa Nazionale* non può essere assunta o conservata da alcuna impresa o istituto a cui non sia conferita per legge. Qualunque denominazione che le Associazioni od imprese intendano assumere deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 18.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con apposito Regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per l'esercizio della vigilanza governativa, per il pagamento del contributo di vigilanza; le norme e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bollet-*

tino ufficiale delle Società per azioni, per lo svincolo dei depositi di cui all'art. 4, e quant'altro concerne l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3ª) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara:

Senatori votanti	93
Favorevoli	85
Contrari	8

Il Senato approva.

Riforma del Casellario giudiziale:

Senatori votanti	94
Favorevoli	66
Contrari	28

Il Senato approva.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali » (N. 212).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

Chiedo al signor ministro se accetta che si apra la discussione sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 212* A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto.

Io voto il progetto di legge come fu saviamente modificato dall'Ufficio centrale. Lo voto con piacere, perchè in questo modo, mentre si assicura l'autonomia delle rappresentanze comunali, si conciliano anche gli interessi dei funzionari comunali i quali si vedono meglio tutelati dalle rappresaglie delle maggioranze consigliari: e faccio plauso all'Ufficio centrale, che ha saputo contemperare l'una cosa e l'altra.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio l'onor. senatore Astengo delle sue benevole parole su la relazione dell'Ufficio centrale e dell'appoggio che egli dà a questo progetto di legge.

Prego poi il nostro illustre presidente di mettere ai voti, quando lo crederà opportuno, l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, dopo votati gli articoli del progetto di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice-segretario quando di essa sia il caso.

(Approvato).

Art. 2.

Per essere ammessi all' esame di patente per l' abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3. di non aver subito condanne per i titoli indicati nell' art. 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia.

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale, o quella d'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di avere pagata una tassa di L. 40.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Nell' ultimo capoverso di questo articolo è detto che per essere ammessi agli esami di abilitazione bisogna aver pagato la tassa di 40 lire.

L' art. 12 del primo disegno di legge stabiliva che il prodotto di questa tassa dovesse devolversi alla Cassa di previdenza per le pensioni. Ora, siccome l'Ufficio centrale ha proposto di sopprimere quest' articolo 12, che stabiliva appunto la destinazione da darsi al provento di detta tassa, e di sostituirvi invece un ordine del giorno con cui si fa invito al Governo di presentare al riguardo un disegno di legge, credo sia bene di dichiarare che di questi proventi sarà opportuno tenere un conto separato, affinchè, quando sarà istituita la Cassa pensioni, possano essere versati alla Cassa stessa.

Ho creduto opportuno fare questa dichiarazione nella quale spero concordi l' Ufficio centrale.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio il ministro dell' interno di avere accennato ad una questione che l'Ufficio centrale ha esaminata e risolta negativamente, cioè se convenisse, in seguito alla soppressione dell'art. 12, sopprimere anche il numero 6 dell'art. 2.

L'art. 12 non regolava il funzionamento della Cassa pensioni, ma soltanto affermava che una Cassa si dovesse istituire, ed intanto stabiliva fin d'ora che le 40 lire dovessero essere devolute alla Cassa istituenda. Tale devoluzione potrà aver luogo, a favore dell'ente che ancora non esiste, per determinazione della legge che sarà per istituirla.

Poichè crediamo che sostanzialmente l'ordine del giorno proposto equivalga, quanto agli effetti pratici, all' art. 12 soppresso, così il n. 6 dell'art. 2 poteva essere conservato nonostante la soppressione dell'art. 12.

Intanto la tassa trova la sua giustificazione nel fatto stesso dell'esame. Per ogni esame si paga una tassa; e parve utile tener ferma la tassa delle 40 lire per l' esame di patente di segretario. La somma incassata sarà per intanto versata al Tesoro, con questo però, che il Ministero nel proporre e il Parlamento nell' approvare il progetto di legge della Cassa pensioni, dirà che a favore di questa Cassa andrà la tassa delle 40 lire, e potrà ciò anche disporre per le tasse incassate anteriormente, facile essendo rilevare dal registro dei candidati il numero e il nome di quelli che hanno pagato la tassa. Non abbiamo voluto dire, in questa legge, che la tassa stessa era destinata per la Cassa pensioni, per non antivenire le disposizioni di un futuro progetto di legge; ma intanto ci parve utile di mantenere la tassa, che alcuni avrebbero anche voluto sancita in somma maggiore, per evitare in qualche modo un affollamento di concorrenti agli esami, anche di chi si sa impreparato.

Manteniamo quindi il numero 6 dell'articolo, con questa intelligenza, che il Ministero nel formulare il progetto per la Cassa pensioni terrà conto di questa tassa a favore di essa.

PRESIDENTE. Il concetto della Cassa pensioni rimane, salvo che, quando sarà stabilita la Cassa si devolveranno ad essa le 40 lire di cui si parla in questo articolo.

Pongo ai voti l' articolo 2, nel testo che ho letto. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 3. A questo articolo l'Ufficio centrale propone una variante, e cioè al secondo comma, invece di: « per ogni 200 abitanti o frazioni », si dovrebbe dire: « per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune ».

Leggo l'articolo così modificato:

Art. 3.

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in Consorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque Consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il signor Ministro accetta questa variante?

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora pongo ai voti l'articolo 3 così modificato. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

(Approvato).

Art. 5.

Contro le deliberazioni di licenziamento, di cui all'alinea 3° dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non sieno decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

(Approvato).

Art. 6.

Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'articolo 267 della legge comunale e provinciale, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questa pronuncia anche in merito.

(Approvato).

Art. 7.

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, *presso un medesimo Comune o Consorzio di Comuni*, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

(Approvato).

Art. 8.

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

(Approvato).

Art. 9.

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvederà intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garenzie di stabilità nell'ufficio per ciascun im-

piegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e dell'altra sulla giustizia amministrativa.

Ogni modificazione al Regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 10.

È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue pei segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

(Approvato).

All'articolo 11, che leggerò, l'Ufficio centrale propone la seguente variante: dopo le parole « a rate mensili », togliere le altre « bimestrali ».

Il signor ministro accetta la modificazione?

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 11 modificato:

Art. 11.

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali saranno pagati a rate mensili ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Chi approva l'art. 11 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati potranno rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provocherà i provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale dovrà dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, potrà deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.

(Approvato).

Art. 13.

A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette si aggiungerà agli obblighi dell'esattore, sia o non sia, anche tesoriere quello di dover soddisfare non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

(Approvato).

Art. 14.

L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 15.

La facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni, è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

Le tasse e gli emolumenti di che all'allegato n. 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 19 settembre 1899, n. 394, sono devoluti per metà alle amministrazioni provinciali o comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse dovrà essere verificata ed approvata, volta per volta, rispettivamente dalla Deputazione provinciale o dalla Giunta comunale.

(Approvato).

Art. 16.

Agli impiegati dei Comuni e delle Provincie è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 273 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali mediante speciali capitolati od altrimenti.

Qui c'è una variante; l'Ufficio centrale propone di cancellare le parole: « mediante speciali capitolazioni od altrimenti ».

GIOLITTI, *ministro dell' interno*. Dichiaro di accettare questa cancellazione nel senso che l'articolo dica che si rispettino i diritti acquisiti in qualunque modo essi lo sieno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 così modificato; lo rileggo:

Art. 17.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

La patente di abilitazione prescritta da questa legge non è richiesta per coloro che anteriormente alla pubblicazione di essa conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretari comunali e che tuttora lo conservano.

(Approvato).

Art. 19.

Il quadriennio di esperimento per i segretari in carica alla pubblicazione di questa legge si avrà per decorso, o si intenderà decorrere, dalla data del rispettivo atto di nomina, a meno che entro un anno dalla pubblicazione stessa, il Consiglio comunale, o la rappresentanza del consorzio di comuni, non deliberi il licenziamento del segretario. La deliberazione sarà motivata, ed il licenziato avrà diritto di ricorrere contro di essa nei modi e per gli effetti stabiliti nell'art. 5. Il licenziamento non avrà esecuzione prima della decorrenza almeno di sei mesi dalla deliberazione stessa, salvo il maggiore termine per il quale il segretario fosse stato nominato o confermato, od al quale avesse diritto per il regolamento del comune.

(Approvato).

Art. 20.

È data facoltà al Governo del Re di comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge comunale e provinciale vigente.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà or ora votato a scrutinio segreto.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando lo parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. Ho chiesto la parola per riferire al Senato intorno alle moltissime petizioni di segretari comunali e associazioni di segretari comunali, nelle quali sostanzialmente e principalmente si domanda l'approvazione del progetto di legge tale quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Altre domandano che anche per i segretari di Comuni aventi una popolazione inferiore ai 1000 abitanti venga stabilito un minimo dello stipendio.

Nella relazione sono state già esposte le ragioni per le quali non fu possibile far buon viso a queste domande: nè a quella dei segretari delle amministrazioni provinciali per una modificazione dell'art. 18.

Fra le altre istanze pervenne, a mezzo dei senatori onorevoli Badini e Cavasola, la domanda del sindaco di Asti, perchè venisse approvato il progetto di legge così come fu deliberato dalla Camera dei deputati.

Le ragioni per le quali le petizioni attentamente esaminate e studiate, non furono accolte, sono esposte nella relazione dell'Ufficio centrale.

Proponiamo l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le petizioni.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Nella sapiente relazione dell' onorevole Pellegrini, io aveva meditato sulle ragioni per le quali la Commissione non aveva creduto di discutere profondamente la istanza diretta anche al Senato, di graduare per legge il minimo degli stipendi de' segretari, secondo il numero maggiore o minore di abitanti del comune. Questa gradazione presuppone la cognizione esatta della media degli stipendi, da estrarre coll' analisi delle varie condizioni economiche de' comuni stessi: e queste ricerche non ancora danno risultato notevole per lo stabilimento di una misura media e per la graduazione. Ma siccome il relatore ha annesso un quadro dal quale si vede bene che la cifra di 2000 abitanti si può considerare come la media della popolazione sul totale di 8262 comuni, lo stipendio poteva essere calcolato su questa rivelazione della statistica. Fino a tanto che l' ultimo censimento non era un fatto avvenuto, e finchè la Commissione della statistica non aveva comunicato documenti al relatore, o che il relatore non ne avesse usati, e ristampati nella sua relazione, si capiva la necessità de' riserbi.

Ma una volta che è allegato il quadro della classificazione dei comuni del Regno, secondo la popolazione residente (o legale) censita al 10 febbraio 1901, si vede bene quale è la media; ed è su questo quadro che si doveva ricercare e basare lo stipendio medio e la gradazione. Quindi l'onor. relatore o non doveva pubblicare il quadro comunicatogli alla direzione della statistica o riferire più sottilmente sulla istanza di tanti segretari comunali che domandono assegni meglio determinati.

Prego per conseguenza l' onor. relatore di delucidare l'argomento, e togliere questa specie di contraddizione in cui sembra avvolto tuttora uno de' quesiti più importanti di questa benefica legge...

PRESIDENTE. Scusi, onor. Del Zio, ma l'art. 11 è votato...

DEL ZIO... Io non ho domandato la parola sull'art. 11 perchè non credevo che il relatore avesse fatta risorgere la questione riferendo sulle petizioni. Ma poichè così ha fatto, non gli spiaccia aggiungere qualche nuova spiegazione sul punto più complicato e difficile delle istanze inviate.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. È mio dovere rispondere all'on. Del Zio alcune parole, pur tenendo conto del desiderio comune di non riaprire la discussione intorno ad un articolo già votato.

Le ragioni per le quali l' Ufficio centrale non ha potuto modificare l'art. 11 del progetto di legge, nel quale il minimo di stipendio è fissato solamente rapporto ai Comuni aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti, furono esposte nella relazione. Non sarebbe possibile col solo criterio del numero degli abitanti commisurare lo stipendio minimo dei segretari comunali. Ma con questo non può dirsi che cessi ogni ragione d'essere dell' allegato della relazione, e che vi sia contraddizione nell' operato del vostro Ufficio centrale. Quell'allegato contenente la classificazione dei Comuni secondo la popolazione del nuovo censimento, pervenutoci mentre la relazione era in corso di stampa, è mercè la cura zelante di chi regge l'ufficio di statistica, prova che dei 8262 Comuni del Regno, soltanto 1764 restano all' infuori della disposizione dell'articolo, e fra questi vi sono Comuni al di sotto perfino di 100 abitanti, e ben 575 Comuni con meno di 500 abitanti. *Un minimo di stipendio decrescente in ragione di popolazione, ragguagliato su quello di L. 960 per i segretari di Comuni aventi più di 1000 abitanti*, sarebbe stato per i segretari comunali persino irrisorio.

Per stabilire un minimo di stipendio nei Comuni più piccoli, devesi tener conto di un complesso di elementi di fatto mancanti all' Ufficio centrale. Inoltre avendo introdotto nella legge l' attribuzione della metà dei diritti di segreteria ai segretari, era questo un nuovo elemento di cui bisognerebbe tener conto; da una parte era dovere preoccuparsi delle necessità della vita di questi impiegati, anche di Comuni minimi. Ma d'altra parte questi piccoli Comuni, alcuni dei quali non hanno 100 abitanti, hanno redditi e proventi meschini, proporzionati non sempre però all'esiguo numero degli abitanti, Vi è una difficoltà grande a soddisfare alle legittime esigenze degli uni e a quelle degli altri nel determinare lo stipendio dei segretari nei Comuni più piccoli.

Parlare di uno stipendio medio sarebbe stato impossibile, perchè, discesi agli ultimi gradi, la

media avrebbe fatto il male di tutti, dei comuni e degli impiegati.

Tutto ciò presentava la necessità di ricerche che l'Ufficio centrale non poteva fare da sè. Anzi in questo intendimento di determinare un minimo di stipendio anche nei comuni più piccoli avevamo rivolto all'onorevole ministro dell'interno alcune domande, nella supposizione che esistessero al Ministero i relativi dati di fatto.

Chiedemmo all'onorevole ministro dell'interno la media annuale, in un decennio, delle tasse e degli emolumenti riscossi dai comuni singoli, in base alla tabella allegata al regolamento per la legge comunale e provinciale; quanti siano i comuni nei quali per patti speciali siano rilasciati ai segretari comunali i diritti relativi a quegli emolumenti; quale sia ora lo stipendio medio dei segretari nei comuni aventi fino a 500 abitanti, ed in quelli da 500 a 1000; e in quali comuni i segretari godessero, oltre lo stipendio, l'alloggio gratuito e e il sollievo, da parte del comune, dalla imposta di ricchezza mobile. L'onorevole ministro rispose non esistere al Ministero gli elementi di fatto necessari per risolvere i proposti quesiti, ed essere necessario domandarli ai prefetti delle singole provincie.

Quanto tempo per aspettare che i prefetti rispondano, e per raggruppare le singole risposte!

Tutto questo avrebbe portato un ritardo a danno dei più, mentre la questione, per riguardo ai segretari dei comuni più piccoli, non restava n nessun modo pregiudicata, con l'aver fissato il minimo dello stipendio rapporto ai comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti. Da ciò non rimane interdetto, quando gli elementi di fatto saranno pronti, il determinare altre norme per lo stipendio minimo dei segretari, ai quali oggi non si provvede. Non parmi quindi che abbia peccato di contraddizione l'Ufficio centrale, non servendosi di quegli elementi statistici che possedeva per desumere, da questi elementi insufficienti, ulteriori disposizioni di legge che non sarebbero state accolte dal Senato perchè non abbastanza giustificate.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Poichè l'onor. relatore dice di essersi, a nome dell'Ufficio centrale, rivolto all'onor. ministro dell'interno per vedere se fosse possibile di ricevere ulteriori schiarimenti sull'accertamento dello stipendio medio, e sulla graduazione per legge, e il ministro risponde che occorrono altri studi comparativi, mi arrendo anch'io a questa necessità di ricerche completive per la perfettibilità futura della soluzione del problema.

Alla buona volontà del Governo e dei futuri provvedimenti potremo sempre fare appello nella discussione del bilancio dell'interno e procedere d'accordo nelle riforme.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di passare all'ordine del giorno sulle diverse petizioni di cui si è data lettura al Senato.

Se non si fanno osservazioni questa proposta s'intenderà approvata.

Ora dò lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e così concepito:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare entro sei mesi al Parlamento un progetto di legge per la istituzione di una Cassa pensioni a favore dei segretari e di altri impiegati comunali, in analogia al Monte o Cassa pensioni per i maestri e per i medici comunali ».

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Vorrei rivolgere una preghiera all'Ufficio centrale e cioè consentire che l'ordine del giorno termini alle parole « e gli altri impiegati comunali » perchè le due Casse pensioni per i maestri e per i medici son fondate sopra principî diversi.

PELLEGRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale è pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno con la modificazione proposta dal ministro dell'interno ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione:

Votanti	77
Favorevoli	64
Contrari	12
Astenuti	1

Il Senato approva.

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali:

Votanti	77
Favorevoli	54
Contrari	22
Astenuti	1

Il Senato approva.

Non essendovi materia sufficiente per trattenere ulteriormente il Senato, avverto i signori senatori che saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 1° febbraio 1902 (ore 9.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEI VOLUMI

DELLE

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

Legislatura XXI — 1ª Sessione 1900-902

(Compilato per cura dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche)

Discussioni, f. **439.**

Tip. del Senato

MINISTERO

(*nominato con R. D. del 14 maggio 1899*). (1)

Presidente del Consiglio dei ministri	PELLOUX comm. Luigi, tenente generale, senatore
Ministro d'agricoltura, industria e commercio .	SALANDRA comm. dott. Antonio, deputato
» *degli esteri*	VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore
» *delle finanze*	CARMINE ing. comm. Pietro, deputato
» *di grazia, giustizia e dei culti* . . .	BONASI conte prof. Adeodato, senatore
» *della guerra*	MIRRI comm. Giuseppe, tenente generale, senatore (dimissionario il 7 gennaio 1900) PELLOUX comm. Luigi, predetto, reggente dal 7 gennaio al 7 aprile 1900 PONZA DI SAN MARTINO conte Coriolano, tenente generale, senatore (nominato con R. D. 7 aprile 1900)
» *dell' interno*	PELLOUX comm. Luigi, predetto
» *dell' istruzione pubblica*	BACCELLI comm. prof. Guido, deputato
» *dei lavori pubblici*	LACAVA avv. comm. Pietro, deputato
» *della marina*	BETTOLO comm. Giovanni, contrammiraglio, deputato
» *delle poste e dei telegrafi*	DI SAN GIULIANO marchese Antonio, deputato
» *del tesoro*	BOSELLI avv. comm. Paolo, deputato

(1) Nella seduta del 19 giugno 1900 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato le sue dimissioni, che furono accettate con R. D. del 24 stesso mese.

MINISTERO

(*nominato con R. D. del 24 giugno 1900*) (1) (2).

Presidente del Consiglio dei ministri	SARACCO S. E. cav. avv. Giuseppe, Presidente del Senato
Ministro d'agricoltura, industria e commercio .	CARCANO avv. comm. Paolo, deputato
» *degli esteri*	VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore
» *delle finanze*	CHIMIRRI avv. comm. Bruno, deputato
» *di grazia, giustizia e dei culti.* . .	GIANTURCO avv. prof. comm. Emanuele, deputato
» *della guerra*	PONZA DI SAN MARTINO conte Coriolano, tenente generale, senatore
» *dell' interno*	SARACCO S. E. cav. avv. Giuseppe predetto
» *dell' istruzione pubblica*	GALLO avv. comm. Nicolò, deputato
» *dei lavori pubblici*	BRANCA avv. comm. Ascanio, deputato
» *della marina*	MORIN comm. Costantino Enrico, vice ammiraglio, senatore
» *delle poste e dei telegrafi*	PASCOLATO avv. comm. Alessandro, deputato
» *del tesoro*	RUBINI ing. comm. Giulio, deputato

(1) Dimissionario in seguito alla morte del Re Umberto I, fu confermato in carica con R. D. del 2 agosto 1900 del Re Vittorio Emanuele III.

(2) Nella seduta del 7 febbraio 1901 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato le sue dimissioni, che furono accettate con R. D. del 14 dello stesso mese.

MINISTERO

(ministero con R. D. del 15 febbraio 1901).

***Presidente** del Consiglio dei ministri*	ZANARDELLI S. E. avv. comm. Giuseppe, deputato
***Ministro** di agricoltura, industria e commercio* .	PICARDI avv. comm. Silvestro, deputato (dimissionario il 18 aprile 1900 ZANARDELLI S. E. avv. comm. Giuseppe, predetto (reggente dal 18 aprile al 4 agosto 1901) BACCELLI prof. comm. Guido, deputato (nominato con R. D. 4 agosto 1901)
» *degli esteri*	PRINETTI ing. comm. Giulio, depu ato
» *delle finanze*	WOLLEMBORG dott. comm. Leone, deputato (dimissionario il 3 agosto 1901) CARCANO avv. comm. Paolo, deputato (nominato con R. D. 9 agosto 1901)
» *di grazia e giustizia*	COCCO-ORTU avv. comm. Francesco, deputato
» *della guerra*	PONZA DI SAN MARTINO conte Coriolano, tenente generale, senatore
» *dell' interno*	GIOLITTI avv. comm. Giovanni, deputato
dell' istruzione pubblica	NASI avv. comm. Nunzio, deputato
» *dei lavori pubblici*	GIUSSO conte comm. Girolamo, deputato
» *della marina*	MORIN comm. Costantino Enrico, vice ammiraglio, senatore
» *delle poste e dei telegrafi*	GALIMBERTI avv. comm. Tancredi, deputato.
» *del tesoro*	DI BROGLIO nob. dott. Ernesto, deputato

INDICE

A

ACCINNI comm. Enrico, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 », pag. 794, 800 — id. « Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi », 1773, 1789, 1794, 1804, 1807 — è nominato commissario per l'emigrazione, 2169 — sue dimissioni da questa carica, 2563 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le concessioni delle rafferme ai militari del Corpo Reale equipaggi », 2067, 2068 — quale relatore fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano pensioni degli operai della Regia marina », 2907, 2908.

ADAMOLI ing. comm. Giulio, senatore. È nominato membro della Commissione pei trattati internazionali, pag. 30 — id. commissario al fondo per l'emigrazione, 2169 — chiede congedo, 678 — si associa alla commemorazione fatta dal Presidente del senatore Bizzozero, 1331.

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Bilanci:

1900-1901 (Disegno di legge N. 41). Presentazione, pag. 504 — discussione, 523 — votazione ed approvazione, 547.

1901-1902 (Disegno di legge N. 130). Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1821 — votazione ed approvazione, 1758.

Disegni di legge:

Quarto censimento generale della popolazione del Regno. Presentazione, pag. 96 — discussione, 149 — votazione ed approvazione, 174.

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898 (N. 350) che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai. Presentazione, pag. 550 — discussione, 1619 — votazione ed approvazione, 1660.

Istituzione di consorzi di difesa contro la fillossera. Presentazione, pag. 1113 — discussione, 1310 — votazione ed approvazione, 1314.

Consorzi di difesa contro la grandine. Presentazione, pag. 1320 — discussione, 1522 — votazione ed approvazione, 1600.

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica. Presentazione, pagina 1320 — discussione, 1614 — votazione ed approvazione, 1660.

Fondazione in Roma di un Istituto di Credito agrario per il Lazio. Presentazione, pag. 2440. (1)

Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili. Presentazione pag. 2789 — discussione, 2918 — votazione ed approvazione, 2928.

Istituzione di un Ufficio del lavoro. Presentazione, pag. 2789 — discussione, 2991 — votazione ed approvazione, 3023.

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. Presentazione, pag. 2880 — discussione, 3230 — votazione ed approvazione, 3245.

Proroga del termine per la circolazione dei Buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena. Presentazione, pag. 2920 — discussione, 2962 — votazione ed approvazione, 2983.

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353, sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia. Presentazione, pagina 2920 — discussione, 3226 — votazione ed approvazione, 3238.

(1) In esame presso il relatore senatore Di Camporeale.

INDICE

ANGIOLETTI comm. Diego, senatore. Chiede congedo, pag, 222, 677.

ANNONI conte Aldo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 197.

ARMÒ S. E. Giacomo, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

ARRIGOSSI comm. Luigi, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — Chiede congedo, 222, 677.

ARRIVABENE VALENTI GONZAGA conte Silvio, senatore. Annunzio della sua nomina, pagina 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 54 — propone al Senato di affidare al Presidente l'incarico di esprimere al ministro della marina ed alle famiglie dei caduti in Cina i sensi di viva ammirazione e di rimpianto del Senato del Regno, 86 — chiede congedo, 678, 2265 — è nominato membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, 914 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la regia Università di Bologna », 1161 — è nominato membro della Commissione per le petizioni, 1192 — annunzio di una sua interpellanza al ministro dell'interno sul conflitto esistente nella provincia di Mantova fra lavoratori e conduttori di fondi, 1320 — la svolge, 1334, 1367, 1372, 1373, 1374, 1376 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente », 3182, 3190.

ASCOLI comm. Graziadio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli istituti superiori », pag. 2797, 2798, 2799.

ASTENGO avv. comm. Carlo, senatore. È nominato membro della Commissione per le petizioni, pag. 30 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato », 1395, 1398, 1399 — id. del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », 1690, 1703, 1704 — id. id. « Proroga a tutto dicembre 1900 dell' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901 », 116, 123 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell' interno, per conoscere all'effetto di determinare le rispettive responsabilità, quali disposizioni furono date dopo l'attentato Acciarito per tutelare meglio la persona del Re, tanto più dopo che una inchiesta praticata in quel tempo, aveva richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che fosse meglio provveduto alla sicurezza personale del Sovrano », 193 — constata come il Governo non ha creduto ancora di rispondere alla sua interpellanza sull'assassinio di Re Umberto, 221 — svolge la suddetta interpellanza, 241, 242 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 », 523, 528, 538 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1900-901 », 590, 594, 596 — fa alcune osservazioni su diversi disegni di legge di approvazione di eccedenze d'impegni sui bilanci dei diversi Ministeri per l' esercizio finanziario 1898-99, 762, 764 — parla sul progetto di legge: « Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali », 1075, 1076, 1078, 1082, 1087, 1094, 1103 — id. sulla presentazione di un progetto di legge per onoranze al maestro Verdi, 1080 — id. in occasione di una interpellanza del senatore Canevaro sui delitti anarchici, 1123, 1126 — id. sui lavori del Senato, 1127 — id. sul rinvio della discussione del disegno di legge di cui è relatore: « Disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato », 1306, 1307, 1310 — id. nella discussione di detta legge, 1395, 1398, 1399 — id. nella discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », 1690, 1703, 1704 — id. id. « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1721, 1729 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1810, 1811 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901 902 », 1833 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1866, 1870 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1967 — id. « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2026, 2028 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2284 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2459, 2464, 2474, 2481 — osserva che invece di tenere una seduta mattutina, il Senato potrebbe, con egual risultato, anticipare l'ora della sua convocazione nella seduta pomeridiana, 2481 — fa alcune raccomandazioni in occasione della discussione del disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2752 — prega il Senato di non accettare le dimissioni da questore presentate dal senatore Gravina, 2893 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri intorno al progetto di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 1° maggio scorso, sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 2898 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza », 2931, 2932 — svolge la sua interpellanza al presidente del Consiglio sui ruoli organici dell'amministrazione dello Stato, 2987, 2990 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali », 3238.

ATENOLFI marchese Pasquale, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

AVOGADRO DI COLLOBIANO conte Ferdinando, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

B

BACCELLI comm. Alfredo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per l'agricoltura, pag. 1140 — in sostituzione del ministro difende il progetto di legge: « Istituzioni di Consorzi di difesa contro la fillossera », 1310 — id. id. il disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine », 1535, 1582 — id. id. il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1835, 1851, 1856, 1862 — id. id. il disegno di legge: « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2274 — annunzio del suo passaggio nella stessa carica al Ministero degli affari esteri, 2555.

BACCELLI comm. Giovanni, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 55 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 57 — è nominato membro della Commissione permanente di accusa, 945.

BACCELLI comm. prof. Guido, deputato (V. *ministro della pubblica istruzione*). Annunzio delle sue dimissioni da questa carica, 61 —

idem della sua nomina a ministro di agricoltura, industria e commercio (V. *ministro di agricoltura, industria e commercio*).

BADINI CONFALONIERI comm. Alfonso, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2551 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2554 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2678 — presta giuramento, 2937.

BALENZANO comm. Nicola, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, pag. 86 — idem delle sue dimissioni da questa carica, 1135 — annunzio della sua nomina a senatore, 2551 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2634 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2648 — presta giuramento, 2818.

BALESTRA avv. Giacomo, senatore. Fa alcune osservazioni sul disegno di legge: «Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità», pag. 2686, 2693, 2699, 2707 — partecipa alla discussione del disegno di legge: «Espropriazione di villa Borghese», 2878, 2883.

BARGONI avv. comm. Angelo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, pag. 170 — chiede congedo, 678 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2169.

BARRACCO barone comm. Giovanni, senatore. È proclamato questore del Senato, pag. 12 — dà lettura dell'indirizzo da lui compilato a nome della Presidenza nella luttuosa circostanza della morte di S. M. Umberto I a S. M. la Regina Margherita, pag. 181.

BARRACCO barone Roberto, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

BAVA BECCARIS nobile Fiorenzo, senatore. Chiede congedo, pag. 102, 678.

BELTRANI-SCALIA avv. Martino, senatore. Parla nella discussione del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901», pag. 688, 698 — annunzio della presentazione di un suo progetto di legge circa la bonificazione dell'agro romano, 1253 — svolge il detto disegno di legge, 1302 — partecipa alla discussione del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902», 1833 — idem del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902», 2204, 2206 — idem del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902», 2458 — idem alla discussione del disegno di legge: «Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema», 2860.

BERTINI avv. Gio. Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

BERTOLINI avv. Pietro, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per l'interno, pag. 85.

BESOZZI comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2597 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2609 — presta giuramento, 2615.

BETTOLO ammiraglio comm. Giovanni, deputato. Annunzio delle sue dimissioni da ministro della marina, pag. 61.

BETTONI GOZZAGO conte Ludovico, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1664.

BIANCHI comm. avv. Francesco, senatore. È nominato membro ordinario della Commissione istruttoria permanente, pag. 945.

BIZZOZERO comm. Giulio, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — prega il Presidente di dichiarare d'urgenza il progetto

di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino », 389 — partecipa alla discussione dello stesso disegno di legge, 515, 517 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1326.

BLASERNA prof. comm. dott. Pietro, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — propone che il Senato mandi un saluto e un voto di calda ammirazione al Duca degli Abruzzi di ritorno dal suo avventuroso viaggio al Polo Nord, 207 — prima che il Senato si separi per le feste di Capo d'anno propone ed il Senato approva un voto di plauso al Presidente, 834 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1021, 1840 — idem alla discussione di un progetto di legge circa le onoranze da rendersi al senatore Verdi, 1080 — idem idem del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine », 1522, 1532, 1580 — idem idem: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2511 — è proclamato membro della Commissione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione, 2899.

BOCCARDO comm. prof. Gerolamo, senatore. È nominato membro della Commissione pei trattati internazionali, pag. 30 — id. della Commissione permanente di finanze, 30 — id. di sorveglianza al debito pubblico, 30 — id. Istituti di emissione, 30 — id. Cassa depositi e prestiti, 550 — spiega le sue dimissioni da commissario di diverse Commissioni permanenti, 58 — ritira le dette dimissioni, 58 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 », 525 — chiede congedo, 678 — propone di esprimere alla famiglia del senatore Verdi gli auguri del Senato per la salute dell'illustre uomo, 861 — partecipa alla discussione dell'interpellanza del senatore Vitelleschi sugli avvenimenti di Genova, 899 — si dimette da membro di diverse Commissioni permanenti, 1303 — parla sull'interpellanza Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1340 — quale relatore difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-92 », 1834 — id. id. Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 », 2656 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori, 2802 — è nominato commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 2960 — annunzio delle sue dimissioni da membro della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, 2877 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3036-3149.

BODIO comm. Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 55 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 65 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2266.

BOMBRINI comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

BONASI conte prof. Adeodato, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — è nominato membro della Commissione istruttoria permanente, 945.

BONCOMPAGNI-LUDOVISI OTTOBONI Marco, duca di Fiano, senatore. Chiede congedo, pag. 22, 102 — è proclamato membro della Commissione di contabilità interna, 30.

BONI comm. Annibale, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

BONELLI comm. Cesare, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677.

BONELLI comm. Raffaele, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

BONVICINI avv. Eugenio, senatore. Chiede congedo, pag. 73, 677, 2104.

BORDONARO barone Gabriele, senatore. Chiede congedo, pag. 678 — Parla sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2599, 2621, 2627, 2629, 2635, 2645, 2647, 2651, 2657, 2659, 2673, 2675, 2676, 2701, 2707, 2711, 2715, 2723, 2731 — id. sul progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3175, 3176.

BORELLI ing. Bartolomeo, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

BORGATTA avv. comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 49 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice », 370 — chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine », 1530, 1534, 1594.

BORGNINI S. E. comm. Giuseppe, senatore. Annunzia una sua interpellanza al ministro della guerra ed al ministro di agricoltura, industria e commercio sulla vendita che si fa dal Governo della polvere ad uso dei cannoni antigrandiniferi, pag. 26 — ringrazia il Presidente del Consiglio delle dichiarazioni che ha voluto fare e gli è sufficiente che della sua interpellanza resti traccia negli Atti del Senato, 26 — parla sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 », 599, 600 — è nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, 945.

BORSARELLI DI RIFREDDO Luigi, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 1135.

BOSELLI avv. Paolo, deputato. Annunzio delle sue dimissioni da ministro del tesoro, 61.

BRAMBILLA comm. Pietro, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 22.

BRANDOLIN conte Annibale, senatore. Chiede congedo, pag. 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2917.

BRUZZO comm. Giovanni, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 194.

BUONAMICI prof. comm. Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1464, 1477, 1500 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2155 — parla sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2615, 2637, 2638, 2663, 2668, 2684.

BUTTINI comm. Carlo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2557.

C

CADENAZZI avv. Giuseppe, senatore. Parla sulla interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno sul conflitto esistente nella provincia di Mantova fra lavoratori e conduttori di fondi, pag. 1337 — quale relatore difende il disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale », 3203, 3219.

CAETANI Onorato, duca di Sermoneta, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 190 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 222 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 223 — presta giuramento, 1769 — chiede congedo, 1869.

INDICE

CAGNOLA avv. Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2722 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2741 — presta giuramento, 2789.

CALCIATI conte Galeazzo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 196.

CAMBRAY DIGNY conte comm. Guglielmo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — sue dimissioni da detta carica, 3109.

CAMERINI conte Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 222, 678, 1663.

CAMOZZI VERTOVA nob. Giovanni Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

CANDIANI Camillo, contrammiraglio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2597 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2609.

CANEVARO S. E. viceammiraglio comm. Felice Napoleone, senatore. È nominato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — partecipa allo svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelleschi sulla condizione dei nostri connazionali in Cina, 41, 47 — chiede congedo, 85, 698 — annunzio di una sua interpellanza sui delitti anarchici, 194 — aderisce alla proposta del Presidente del Consiglio intorno all'epoca in cui potrà essere svolta la sua interpellanza, 938 — id. sullo stesso argomento, 1080 — svolge la sua interpellanza, 1114, 1120 — quale relatore difende il disegno di legge: « Disposizioni relative alle costruzioni navali ed agli operai degli stabilimenti militari marittimi », 1789, 1795, 1807.

CANNIZZARO comm. prof. Stanislao, senatore. Regio decreto col quale è nominato vice-presidente del Senato, pag. 11 — presiede le sedute del Senato, 29 a 668, 677 a 1141 — è nominato membro della Commissione di finanze, 30 — partecipa allo svolgimento di una interpellanza dei senatori Cardarelli e d'Antona al ministro della pubblica istruzione, 668 — esprime la sua riconoscenza pei voti di plauso approvati dal Senato su proposta dei senatori Blaserna e Serena e ricambia gli auguri fattigli, 831 — partecipa alla discussione sul progetto di legge « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per la istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la regia Università di Bologna », 1154 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1827 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2018, 2019 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2194 — id. id. « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2780, 2785 — quale presidente dell'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge: « Soppressione del comune di S. Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente », lo difende avanti al Senato, 3194.

CANONICO avv. prof. comm. Tancredi, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — è eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 549 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901 », 730 — è nominato membro della Commissione permanente d'accusa, 945 — partecipa allo svolgimento dell'interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1376 — id. nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 88 della legge elettorale politica, 1654 — propone di rinviare il sorteggio degli Uffici a dopo le vacanze, 1665 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia

e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2286 — dà alcune spiegazioni circa le conclusioni alle quali è venuta la Commissione incaricata di esaminare le modificazioni proposte dal senatore Durante agli articoli 18 e 19 del regolamento giudiziario del Senato, 2542 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra », 2869 — prega il Senato di consentire l'inversione dell'ordine del giorno, discutendo prima il disegno di legge che riflette la tombola telegrafica a favore di tre Opere pie, 2859 — svolge alcune osservazioni sul detto disegno di legge, 2859 — è nominato commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 2960 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale », 3195, 3215, 3217, 3221.

CANTONI prof. Carlo, senatore. Impedito di intervenire alle solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 678, 1685 — parla sull'interpellanza sul senatore Pierantoni relativa all'agitazione dell'Università romana, 1242 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2134, 2217, 2220 — id. sul bilancio della pubblica istruzione e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato fa voti perchè il Governo nomini una Commissione, nella quale anche il Parlamento abbia i suoi rappresentati, incaricata di coordinare tutte le disposizioni delle leggi e i regolamenti concernenti l'istruzione pubblica, coll'intento principale di rendere più coerenti e più stabili i suoi ordinamenti ». 2232 — id. alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3161, 3173.

CAPPELLI marchese comm. Antonio, senatore. È nominato membro della Commissione pei trattati internazionali, pag. 30 — chiede congedo, 102.

CAPPELLINI prof. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 678, 2104.

CARAVAGGIO comm. Evandro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2614 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2630 — presta giuramento, 2857.

CARCANO comm. Paolo, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, pag. 61 (V. *ministro di agricoltura, industria e commercio*) — annuncio delle sue dimissioni da questa carica, 1135 — id. della sua nomina a ministro delle finanze, 2555 (V. *ministro delle finanze*).

CARDARELLI dott. prof. Antonio, senatore. Annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda adottare nel prossimo anno scolastico per quelle scuole elementari, i cui locali sono stati ufficialmente riconosciuti e dichiarati come dannosi alla salute e alla morale dei cittadini », pag. 193 — ritira detta interpellanza, 259 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », 462, 465 — ripresenta la sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sulle cattive condizioni igieniche dei locali delle nostre scuole elementari, 630 — svolge detta interpellanza, 661, 674 — chiede congedo, 678.

CARDONA comm. avv. Michele, senatore Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 55 — è nominato membro della Commissione permanente d'accusa, 945.

CARDUCCI comm. prof. Giosuè, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

CARLE prof. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 678 — partecipa alla discussione sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte », 2605, 2628, 2629, 2664, 2668, 2669, 2712, 2725, 2726 — id. del disegno di legge: « Nomina dei professori

straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2818, 2823, 2839, 2848.

CARNAZZA-AMARI avv. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 678.

CARNAZZA-PUGLISI prof. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 222 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 223 — presta giuramento, 363 — chiede congedo, 678 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede d' interpellare il signor ministro della pubblica istruzione sull' applicazione della legge 15 luglio 1877 relativa alla istruzione elementare obbligatoria », 1254 — quale relatore difende il disegno di legge: « Riforma del procedimento sommario », 1272, 1289, 1292, 1293 — propone sia rinviata la discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1305, 1306 — partecipa alla discussione dello stesso progetto di legge: 1455, 1493, 1543, 1545, 1553, 1556 — id. i . « Modificazioni dell'art. 88 della legge elettorale politica », 1646 — id. alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3003.

CARTA MAMELI nob. avv. Michele, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 55 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 57 — chiede congedo, 192 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1900-901 », 1733, 1739 — id. id. « Aggiunta all' art. 36 della legge di pubblica sicurezza portante norme per l'uso dell'acetilene e per gli esercizi di carburo di calcio e di acetilene », 2074 — id. id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2046 id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l' esercizio finanziario 1900-901 », 2358, 2371 — id. sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d' arte », 2598, 2685, 2693, 2699, 2717, 2741 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll' Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona, 2963, 2980.

CASALIS avv. comm. Bartolomeo, senatore. Chiede congedo, pag. 2614.

CASANA nob. ing. Severino, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. il Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 678 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona », 2969, 2981 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3057.

CASARETTO comm. Michele, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1148.

CASELLI comm. avv. Enrico, senatore. È nominato membro della Commissione permanente d'accusa, pag. 945.

CAVALLI dott. Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2614 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2630 — presta giuramento, 2857.

CAVALLINI avv. comm. Gaspare, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

CAVASOLA comm. avv. Giannetto, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 190 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 223 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 223 — presta giu-

ramento, 223 — è nominato commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione, 2169 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto in Liguria e dalla frana di Campomaggiore », 1450, 1453, 1454 — id. id. « Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita di sieri », 1677, 1679 — presenta un progetto di legge di sua iniziativa sulla prevenzione e cura della pellagra, 1685 — svolge il detto progetto di legge, 1770 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1713, 1727, 1728 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2361 — quale relatore riferisce sul disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra », 2865, 2867, 2870, 2872.

CEFALY [illegible]. Antonio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », 460, 461 — annunzio e svolgimento di una sua interpellanza al ministro guardasigilli, così concepita: « Chiedo d' interpellare l'onorevole guardasigilli sui provvedimenti da lui presi in conseguenza di un noto processo svoltosi due mesi fa in Napoli », 827, 828, 831, 832, 833 — è nominato supplente della Commissione permanente d'istruttoria, 945 — è nominato membro della Commissione di contabilità interna, 1193 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 88 della legge elettorale politica », 1646, 1650 — quale presidente dell'Ufficio centrale critica il disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni », 1949 — lettura di una sua proposta per modificazioni al regolamento interno del Senato, 2574 — dichiara di essere a disposizione del Senato per la discussione della proposta medesima, 2574 — svolge la detta proposta, 3025.

CERESA comm. Pacifico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 90 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 91 — presta giuramento, 91 — chiede congedo, 677.

CERRUTI comm. avv. Carlo, senatore. È nominato membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, pag. 31 — chiede congedo, 102 — parla sul disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione », 929, 930 — è nominato supplente della Commissione permanente d'accusa, 945 — quale relatore difende il disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3010, 3019, 3020, 3022.

CERRUTI comm. Cesare, senatore. È nominato membro della Commissione per le petizioni, pag. 30 — partecipa allo svolgimento di una interpellanza del senatore Vitelleschi sulla condizione dei nostri connazionali in Cina, 42 — per ragioni di salute si dimette da membro della Commissione per le petizioni, 1146 — chiede congedo, 2586.

CERUTTI prof. Valentino, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2598 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2609 — presta giuramento, 2615.

CESARINI S. E. Carlo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182.

CHIALA comm. Luigi, senatore. È proclamato segretario del Senato, pag. 11 — è nominato membro della Commissione per i trattati internazionali, 30 — è nominato membro della Commissione per la Biblioteca, 31 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2413, 2415.

CHIAPUSSO dott. Felice, deputato, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Annunzio delle sue dimissioni da detta carica, pagina 85.

CHIESA comm. Michele, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 —

approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 49 — chiede congedo, 678.

CHIGI-ZONDADARI marchese Bonaventura, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine », pag. 1528 — id. id. « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2700, 2703, 2705, 2775.

CHIMIRRI comm. Bruno, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro di Stato per le finanze (V. *ministro delle finanze*), pag. 61 — assume l'*interim* del Ministero del tesoro, 590 — annunzio delle sue dimissioni da questa carica, 1135.

CIBRARIO comm. Giacinto, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 54 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 77 — chiede congedo, 182, 678.

CITTADELLA VIGODARZERE comm. Gino, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 74 — chiede congedo, 94, 678.

CLEMENTINI avv. Paolo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2654 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2678 — presta giuramento, 2913.

COCCO-ORTU comm. Francesco, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro di grazia e giustizia e culti, pag. 1136. (V. *ministro di grazia e giustizia e culti*).

CODRONCHI-ARGELI conte dottor Giovanni, senatore. È nominato membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, pag. 31 — id. id. della Commissione permanente di finanze, 225 — parla sulla discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per la istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università di Bologna », 1183 — id. sull'interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1376 — id. sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », 1688 — id. id. « Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi », 1771 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1861 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2438 — sue dimissioni da membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, 2563 — quale relatore difende il progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte », 2605, 2624, 2627, 2628, 2629, 2635, 2636, 2637, 2638, 2642, 2643, 2644, 2648, 2650, 2658, 2662, 2664, 2666, 2667, 2670, 2673, 2677, 2682, 2683, 2684, 2699, 2702, 2703, 2705, 2709, 2714, 2723, 2724, 2729, 2731, 2733, 2734, 2735, 2737 — riferisce sul coordinamento dello stesso disegno di legge, 2784, 2778 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Acquisto della galleria e del museo Borghese », 2888.

COGNATA dott. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 55 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 90 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — partecipa alla discussioni del disegno di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino », 516, 517 — chiede congedo, 678 — parla sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2157.

COLOCCI marchese Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

COLOMBO ing. prof. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 190 — la Commissione per la verifica

dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 258 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 262 — presta giuramento, 341 — chiede congedo, 678 — è nominato membro della Commissione permanente di finanze, 914 — parla nella discussione del progetto di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l' istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università di Bologna », 1181, 1183 — commemora la morte del deputato Radice tessendone le lodi, 1330 — parla sul disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine », 1531 — id. id. « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1900-901 », 1739 — id. id. « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », 1983, 1990 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1901-1902 », 2040 — sua nomina a commissario della Commissione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, 2583 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2795, 2801, 2806, 2824, 2841 — quale relatore difende il disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll' Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l' altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona », 2970, 2980 — id. id. il disegno di legge: Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari, 3083, 3137, 3168.

COLONNA Fabrizio principe d'Avella, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pagina 11 — id. membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 217 — chiede congedo, 678 — quale relatore riferisce sulla nomina dei nuovi senatori Martelli Mario e Riolo Vincenzo, 2846 — id. id. difende il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema », 2861, 2862 — si dimette da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 2986.

COLONNA Prospero principe di Sonnino, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 78.

COMMEMORAZIONE dei senatori: Geymet, pag. 22 — Brambilla, 22 — Tommasi Crudeli, 22 — D'Adda, 62 — Bruzzo, 194 — Calciati, 196 — Valsecchi, 196 — Annoni, 197 — Ferraris, 199 — De Renzis, 200 — Nobili, 201 — Miraglia, 838 — Di Blasio, 839 — Verdi, 973 — Roissard de Bellet, 1148 — De Rolland, 1148 — Casaretto, 1148 — Salis, 1326 — Messedaglia, 1326 — Bizzozero, 1326 — Bettoni, 1664 — Pace, 1909 — Bargoni, 2169 — Gadda, 2386 — Buttini, 2557 — Mirabelli, 2557 — Puccioni, 2557 — Morelli, 2557 — D'Errico, 2557 — Sole, 2557 — Pallavicini di Priola, 2560 — Brandolin, 2917 — De Simone, 2986.

COMPAGNA dei baroni Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

COMPAGNA barone comm. Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

CONGEDI (per ordine alfabetico):

Adamoli, pag. 678 — Angioletti, 222, 677 — Armò, 677 — Arrigossi, 222, 677 — Arrivabene, 678, 2265 — Astengo, 678 — Avogadro Di Collobiano, 678 — Bargoni, 678 — Barracco Roberto, 678 — Bava-Beccaris, 102, 678 — Bertini, 677 — Bettoni, 677 — Boccardo, 678 — Bombrini, 677 — Boncompagni-Ludovisi, 22, 2074 — Bonelli Cesare, 677 — Bonelli Raffaele, 677 — Boni, 677 — Bonvicini, 73, 677, 2104 — Bordonaro, 678 — Borelli, 678 — Borgatta, 678 — Brandolin, 677 — Buonamici, 678 — Buttini, 677 — Camerini, 94, 222, 678, 1663 — Camozzi-Vertova, 677 — Canevaro, 85, 678 — Cantoni, 678, 1685 — Capellini, 678, 2104 — Cappelli, 102 — Cardarelli, 678 — Carducci, 678 — Carle, 678 — Carnazza-

Amari, 94, 678 — Carnazza-Puglisi, 678 — Carta Mameli, 192 — Casana, 678 — Cavallini, 677 — Ceresa, 677 — Cerruti Carlo, 102 — Chiesa, 678 — Cibrario, 102, 678 — Cittadella, 94, 678 — Cognata, 678 — Colocci, 678 — Colombo, 678 — Colonna Fabrizio, 678 — Compagna Francesco, 678 — Compagna Pietro, 677 — Consiglio, 678 — Cordopatri, 677 — Corsini, 94, 1663 — Curati, 678 — D'Adda, 678 — D'Ali, 54, 473, 678, 1129 — D'Ayala Valva, 94, 678 — De Angeli, 678 — De Castris, 94, 677 — De Cristofaro, 94, 677 — De La Penne, 94, 677 — D'Errico, 677 — Delfico, 677, 1663 — Della Verdura, 677 — Del Zio, 54 — De Mari, 678 — De Siervo, 677 — Devincenzi, 677 — Di Blasio, 678 — Di Casalotto, 678 — Di Gropello-Tarino, 677, 1147 — Di Marco, 315, 2104 — Di Marzo, 678, 1129, 1685 — Di Prampero, 678 — Di Revel Genova, 677, 1685 — Di Revel Ignazio, 678 — Di Sambuy, 678, 1134 — Di San Giuseppe, 69 — Di San Marzano, 1134 — Di Sartirana, 677 — Di Scalea, 678 — D'Oncieu De La Batie, 678 — Doria Ambrogio, 678, 1349 — Doria D'Eboli, 678 — Driquet, 678 — Ellero, 102, 1685 — Emo-Capodilista, 222, 677 — Faina Eugenio, 678 — Faldella, 678 — Faraggiana, 678 — Farina Mattia, 677 — Fazioli, 678 — Fè D'Ostiani, 1101, 1326 — Ferrero, 94, 678 — Fiano, 102 — Figoli, 678, 2104 — Fogazzaro, 102, 678 — Fontana, 678 — Frescot, 677 — Frisari, 678 — Frola, 673 — Fusco, 678 — Gadda, 192, 678 — Gallozzi, 1134 — Gamba, 102 — Garelli, 677 — Gattini, 94, 678 — Gherardini, 677 — Ginistrelli, 678 — Ginori, 102, 678 — Giorgini, 678 — Giuliani, 678 — Gloria, 978, 1147, 1695 — Golgi, 678 — Gravina, 678 — Guerrieri-Gonzaga, 1326 — Guiccioli, 678 — Lampertico, 677 — Lanzara, 1225 — Lucchini Giovanni, 102, 678 — Luchini Odoardo, 102, 678 — Majelli, 678 — Maragliano, 678 — Marazio, 678 — Massari, 677 — Melodia, 678 — Mezzanotte, 13, 678 — Miraglia, 677 — Mordini, 192, 1174, 1326, 2104 — Morelli Donato, 677 — Morisani, 678 — Mosti, 677 — Municchi, 678, 1685 — Nannarone, 192, 677, 1733 — Negri, 102, 678 — Negrotto, 677 — Nigra, 678 — Niscemi, 677 — Oddone, 678 — Oliveri, 677 — Pace, 677 — Parpaglia, 678 — Patamia, 678 — Pavoni, 677 — Pecile, 678 — Peiroleri, 102, 677, 913 — Pellegrini, 678 — Pelloux Luigi, 81 — Pessina, 678 — Petri, 678 — Piedimonte, 678 — Piola, 678 — Pisa, 678 — Polvere, 678 — Ponti, 678, 1349, 1793 — Porro, 94, 677, 2929 — Prinetti, 678 — Puccioni, 2037 — Quartieri, 3025 — Riberi, 678 — Ridolfi, 678 — Righi, 678 — Rignon, 678 — Roissard, 677 — Rossi Angelo, 678, 1134 — Rossi Gerolamo, 677 — Rossi Giuseppe, 677 — Rossi Luigi, 2929 — Sacchetti, 678 — Salis, 677 — Saluzzo, 677 — Sambiase-Sanseverino, 677 — San Martino, 678 — Scarabelli, 677 — Schiaparelli, 677 — Schiavoni, 677 — Schininà, 102, 677 — Secondi Giovanni, 677, 2696 — Secondi Riccardo, 678, 2133 — Senise, 678 — Serafini, 677 — Siacci, 678 — Sole, 94, 678 — Speroni, 678 — Spinola, 678 — Strozzi, 678 — Tanari, 677 — Tolomei, 192, 677, 2005 — Torrigiani, 102, 678 — Trinchera, 677 — Trotti, 677 — Vaccaj, 102, 678, 978 Valotti, 677 — Verdi, 677 — Vigoni Giulio, 678 — Vigoni Giuseppe, 678, 2929 — Villari, 678 — Visconti Di Mondrone, 678 — Zoppi, 1685.

CONSIGLIO comm. Davide, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

COPPINO comm. Michele, deputato al Parlamento. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 2557.

CORDOPATRI comm. Pasquale, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

CORSINI Tommaso principe di Sismano, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 1663.

CORTE DEI CONTI. Registrazione con riserva, pagina 94, 191, 192, 193, 341, 521, 1134, 1145, 1518, 2074, 2555, 2556, 2586, 2989, 3109.

CORTESE comm. Giacomo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, pag. 1140.

CREMONA prof. comm. Luigi, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 30 — id. della Commissione permanente di finanze, 30 — fa alcune osservazioni sul processo verbale chiedendo il pieno ritorno alle disposizioni regolamentari circa la

proclamazione delle votazioni per l'approvazione della nomina dei nuovi senatori, 53 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — fa alcune osservazioni sul processo verbale della seduta precedente, 2165, 2168 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2380 — quale relatore riferisce sulla nomina del senatore Cerruti Valentino, 2598 — id. id. difende il progetto di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2783, 2790, 2791, 2794, 2796, 2799, 2807, 2808, 2823, 2829, 2847 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2170, 2200 — chiede congedo, 3025.

CRISPI S. E. avv. Francesco, deputato. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 2557.

CURATI comm Enrico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 315 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 325 — presta giuramento, 337 — chiede congedo, 678, 2929.

D

D'ADDA marchese Carlo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 62.

D'ADDA marchese Emanuele, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

D'ALI comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 54, 473, 678, 1129 — propone ed il Senato approva che per maggiore speditezza le sedute del Senato comincino mezz'ora prima, 2651.

DAMIANI comm. Abele, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902 », pag. 2448.

DANIELI comm. Gualtiero, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per il tesoro, pag. 257 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 1135.

D'ANNA comm. Vincenzo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182.

D'ANTONA comm. dott. Antonino, senatore. Annunzio di una sua interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione sopra alcune questioni urgenti riguardanti l'istruzione superiore », pag. 630 — svolge detta interpellanza, 661, 668, 674.

D'AYALA VALVA nob. Pietro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida 64 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — presta giuramento, 66 — chiede congedo, 94, 678.

DE AMICIS comm. Mansueto, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, pag. 85.

DE ANGELI comm. Ernesto, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

DE CASTRIS comm. Arcangelo, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 677.

DE CESARE comm. avv. Michelangelo, senatore. È nominato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 217.

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA (V. *Corte dei conti*).

DE CRISTOFARO dei baroni dell'Ingegna nobile Ippolito, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 677 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182.

INDICE

DE LARDEREL conte Florestano, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2722 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2741 — presta giuramento, 2773.

DELFICO DE FILIPPIS marchese Trajano conte di Longano, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677, 1663.

DEL GIUDICE comm. Giacomo. Annuncio della sua nomina a senatore, pag. 12.

DELLA VERDURA duca Giulio Benso, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

DEL ZIO prof. Floriano, senatore. Fa alcune osservazioni su diversi disegni di legge di approvazione di eccedenze d'impegni sui bilanci dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1898-99, pag. 764 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 », pag. 539, 540 — si associa alla speranza espressa dal Presidente che il senatore Verdi sia conservato alla patria, 861 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele », 1431 — id. id. del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto in Liguria e della frana di Campomaggiore », 1453 — id. id. « Consorzi di difesa contro la grandine », 1533 — id. del disegno di legge: « Modificazione dell'art. 88 della legge elettorale politica », 1648 — id. id. « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », 1982, 1990 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-902 », 2076 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2209, 2213 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2468, 2470 — id. id « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2507, 2511 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », pag. 3020 — id. id. « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali », 3243, 3244.

DE MARI marchese Marcello, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

DE MARTINO Giacomo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pag. 1140 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 2555.

DE NOBILI comm. Prospero, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per il tesoro, pag. 1140.

DEPUTAZIONI DEL SENATO:

Per ricevere le LL. MM. il Re e la Regina ed i RR. Principi nella Seduta Reale d'inaugurazione della 1ª Sessione della XXI Legislatura: Saracco, presidente, Fè d'Ostiani, Durante, Greppi, Schupfer, San Martino, Cefaly, Mezzanotte e Canonico; Cannizzaro, vicepresidente, Todaro, Taverna, Rattazzi, Piaggio, Vitelleschi, Sensales, Vacchelli, Astengo e Lampertico, pag. 5.

Per presentare a S. M. il Re, insieme con l'Ufficio di Presidenza, l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona: Cannizzaro, presidente, Albini, Balestra, Bargoni, Inghilleri, Monteverde, Municchi, Pallavicini, Ruffo Bagnara, Vitelleschi, Tournon e Sensales, pag. 77.

Per ricevere le LL. MM. il Re e la Regina ed i RR. Principi nella Seduta Reale nella quale S. M. Vittorio Emanuele III prestò giuramento: Cannizzaro, presidente, Tolomei, Parpaglia, Ceresa, Inghilleri, Bonvicini, Del Zio, Cefaly, Capellini, Boncompagni Ludovisi, Cerruti Carlo, Cadenazzi e Sensales; Finali, vicepresidente, Balestra, Blaserna, Borgatta, Mirri, Beltrani Scalia, Lanzara, Paternò, Tournon, Todaro, Buonamici, Piaggio e Brandolin, pag. 183.

Per presentare a S. M. il Re, insieme con l'Ufficio di Presidenza, le felicitazioni

del Senato per la nascita di S. A. R. la Principessa Iolanda Margherita di Savoia: Saracco, presidente, e 108 Senatori, pagina 1662.

Per rappresentare il Senato ai funerali nella Chiesa del Pantheon nel 1° anniversario della morte del Re Umberto I: Saracco, presidente, l'Ufficio di Presidenza, Lancia di Brolo, Serena, Di San Marzano, Canonico, Cardona, Baccelli Giovanni, Cavasola, Boncompagni Ottoboni, Borghese, Inghilleri, D'Ayala Valva, Pisa, associandovisi altri 26 Senatori, pag. 2386.

Per presentare, insieme con l'Ufficio di Presidenza, alle LL. MM. il Re e la Regina gli omaggi ed augurî del Senato nel capo d'anno 1902: Saracco, presidente, Sormani Moretti, Caetani, Barsanti, Balestra, Todaro, Paternostro, Cerruti Carlo, Vitelleschi, Vigoni Giuseppe, Canonico e Vacchelli, pag. 296.

Per assistere, insieme con l'Ufficio di Presidenza, ai funerali nella Chiesa del Pantheon per il 24° anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II: Saracco, presidente, Balenzano, Martelli, Doria Pamphili, Carle, Cardarelli, Borromeo e Mirri, pag. 2969.

DE RENZIS comm. Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, pag. 65 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 200.

DE ROLLAND comm. Giulio, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1148.

D'ERRICO comm. Felice, senatore. Chiede congedo, pag. 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2557.

DE SETA marchese avv. Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2773 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2786 — presta giuramento, 2818.

DE SIERVO comm. Fedele, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

DE SIMONE comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 2986.

DE SONNAZ (GERBAIX) conte Giuseppe, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », 454 — propone che a nome del Senato il Presidente chieda notizie della salute di S. M. la Regina d'Inghilterra, 841 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi », 1809 — id. del disegno di legge: « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », 1983 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2002 — id. id. « Proroga della concessione fatta ai benemeriti della patria dalla legge 20 luglio 1891, n. 498 », 2109 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali », 2958.

DE VINCENZI comm. Giuseppe, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677.

DI BLASIO comm. Scipione, senatore. Chiede congedo, pag. 678 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 839.

DI BROGLIO comm. avv. Ernesto, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro di Stato per il tesoro, pag. 1136 (V. *ministro del tesoro*).

DI CAMPOREALE principe comm. Paolo, senatore. È nominato membro della Commissione pei trattati internazionali, pag. 30 — annunzio di una sua interpellanza rivolta al ministro delle poste e telegrafi, per conoscere i motivi per i quali egli tollera, contrariamente all'interesse pubblico, che non sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'art. 48

del quaderno d'oneri, e facente parte della Convenzione per i servizi postali marittimi approvata con legge 22 aprile 1893, 2573 — chiede congedo, 2586 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte », 2709, 2710 — accetta che la sua interpellanza rivolta al ministro delle poste e telegrafi sia svolta nella seduta dell' 11 dicembre 1901, 2742 — svolge la detta interpellanza, 2745, 2748.

DI CASALOTTO (BONACCORSI) marchese Domenico, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

DI GROPPELLO TARINO conte Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 677, 1147.

DI MARCO S. E. comm. Pietro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 55 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 57 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — chiede congedo, 315, 678, 1129, 1685, 2104 — è nominato membro della Commissione per le petizioni, 914 — id. id. della Commissione permanente d' accusa, 945.

DI MARZO avv. comm. Donato, senatore. Parla sul disegno di legge: « Esercizio economico di di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula », pag. 1059, 1061, 1064.

DINI comm. prof. Ulisse, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — parla sul disegno di legge: « Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi scolastici », 140 — id. id. « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l' istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la Regia Università di Bologna », 1186, 1187 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1901-1902 », 2118 — Sulla discussione del bilancio della pubblica istruzione presenta il seguente ordine del giorno che poi ritira in seguito alle dichiarazioni del ministro: « Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento un progetto di legge per una riforma delle disposizioni relative alle tasse per l' istruzione superiore; e ciò allo scopo di ottenere da queste un maggior provento, col quale a partire dell' esercizio 1902-903:

« 1. Possano essere reintegrate le dotazioni relative all' istruzione superiore e alle biblioteche, togliendo col detto esercizio la diminuzione dei decimi d' imposta ai relativi stanziamenti dalle leggi del bilancio;

« 2. Possano essere migliorati anche ulteriormente gli assegni del bilancio per le varie dotazioni degli stabilimenti scientifici delle Università ed altri Istituti di istruzione superiore, dove l' insegnamento viene dato con maggiore sviluppo, o dove si ha un maggior lavoro e una maggiore produzione scientifica;

« 3. Possano essere aumentati in misura conveniente gli stanziamenti annuali delle somme che restano ogni anno a disposizione del ministro per supplemento alle dotazioni e per le maggiori spese che possono occorrere per l' istruzione superiore;

« 4. Si abbiano i fondi per poter provvedere, con convenzioni da approvarsi con leggi speciali, all'assegnazione di somme annue, e per determinati periodi di tempo, pel miglioramento e arredamento dei locali universitari, dei gabinetti, laboratorî ed altri stabilimenti scientifici per l' istruzione superiore, quando vi siano concorsi degli enti locali », 2233 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori, 2847 », 2848.

DI PRAMPERO conte comm. Antonino, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11 — id. membro della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, 29 — quale relatore della predetta Commissione riferisce sulle nomine dei signori Borgatta, Chiesa, Cittadella Vigodarzere, Farina Nicola, Frola, Cardona, Durand de La Penne, Morin, Arrivabene, Fogazzaro, 48, 49 — Cibrario,

Cognata, Baccelli G., Di Marco, Carta Mameli, Guiccioli, Bodio, 51, 55 — D'Ayala Valva, Luchini, Marazio, Visocchi, De Renzis, Tournon, 61, 65 — Colonna Prospero, Di Revel, Doria d'Eboli, Figoli, Fontana, Ponti, Vigoni Giuseppe, 74 — Gherardini, Maragliano, Colombo e Saletta, 258 — dà alcune spiegazioni sulla procedura tenuta nell'esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina dei nuovi senatori, 315 — a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori propone la convalidazione della nomina dei signori Ginori, Sacchetti, Vaccai, Gabba, Miraglia Luigi, Golgi, 71 — id. del signor Curati, 315 — del signor Trinchera, 319, 320 — id. dei signori Caetani, Carnazza Puglisi, Cavasola, 223 — chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2214 — id. id. « Modificazioni delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi », 2240 — quale relatore riferisce sulla nomina dei nuovi senatori Candiani Camillo, e Pucci Guglielmo 2597 — id. id. Caravaggio Evandro, Fiorentini Lucio, Cavalli Luigi, Gandolfi Antonio, 2634 — id. id. Balenzano, Parona, 2614 — id. id. Resti-Ferrari, Rossi avv. Luigi, 2634 — id. id. Badini Confalonieri, Clementini Paolo, Fabrizi Paolo, Senise Tommaso, 2654 — id. id. De Larderel conte Florestano, Pasolini-Zanelli conte Giuseppe, Cagnola cavalier Francesco, Quartieri dott. Nicola, Sani Giacomo, Mussi dott. Giuseppe, 2722.

DI REVEL (THAON) conte Genova, senatore. Chiede congedo, pag. 677, 1085.

DI REVEL conte Ignazio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 90 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — chiede congedo, 678.

DI SAMBUY (BALBO-BERTONE) conte Ernesto, senatore. Nominato vicepresidente del Senato, pag. 11 — dà lettura dell'indirizzo da lui compilato per incarico della Presidenza alle LL. MM. il Re e la Regina per la morte di Umberto I, 180 — chiede congedo, 678, 1134 — esprime il suo parere circa l'epoca della discussione di una proposta del senatore Cefaly di modificazione al regolamento del Senato, 2575 — parla sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2622, 2624, 2642, 2648, 2672, 2682, 2715, 2723, 2724, 2736, 2738, 2739, 2778 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3158, 3159.

DI SAN GIULIANO marchese Antonino, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di ministro delle poste e telegrafi, pag. 61.

DI SAN GIUSEPPE barone comm. Benedetto, senatore. È proclamato segretario della Presidenza, pag. 11 — chiede congedo, 69.

DI SAN MARZANO (dei conti) Asinari nob. Alessandro, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Geymet, pag. 25.

DI SANT'ONOFRIO DEL CASTELLO comm. Ugo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, pag. 61 — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135.

DI SARTIRANA (ARBORIO GATTINARA) duca Alfonso, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

DI SCALEA (LANZA-SPINELLI) principe Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

DISCORSO DELLA CORONA, pag. 5.

DISCORSO REALE di S. M. il Re Vittorio Emanuele III in occasione della prestazione del suo giuramento, pag. 185.

D'ONCIEU DE LA BATIE conte Paolo, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

DORIA marchese Ambrogio, senatore. Chiede congedo, pagine 678, 1349.

DORIA D'EBOLI duca Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 78 — chiede congedo, 678.

DRIQUET nob. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pagina 678.

DURAND DE LA PENNE Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 49 — chiede congedo, 94, 2104 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Servizio ecocomico sulla ferrovia Bologna-San Felice », 370 — id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1996, 2014 — id. « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito », 2490 — annunzio e svolgimento di una sua interpellanza al ministro della guerra così concepita: « Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della guerra sul sistema seguìto per la promozione dei colonnelli delle varie armi al grado di maggior generale », 2498.

DURANTE comm. dott. Francesco, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — annunzio di una sua proposta firmata da altri 21 senatori circa l'interpretazione da darsi ad alcune disposizioni del regolamento giudiziario del Senato, 2372 — propone che il Senato sia convocato in comitato segreto per l'esame di questa sua proposta, 2373 — prega il Presidente di far leggere la relazione intorno alla mozione, da lui presentata in comitato segreto, riguardante l'interpretazione degli art. 18 e 19 del regolamento giudiziario, 2532 — fa alcune osservazioni in proposito, 2533 — partecipa alla discussione delle risoluzioni alle quali è venuta la Commissione incaricata di esaminare la proposta da lui fatta e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato riconosce che gli art. 18 e 19 conferiscono all'imputato il diritto d'opposizione e passa all'ordine del giorno », 2545.

E

ELLERO prof. Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 102, 1685.

EMO-CAPODILISTA conte Antonio, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 222, 677.

ESTERI. Bilanci:

1900-901 (Disegno di legge, n. 63). Presentazione, pag. 522 — discussione, 715 — votazione ed approvazione, 726.

1901-902 (Disegno di legge, n. 174). Presentazione, pag. 2005 — discussione, 2076 — votazione ed approvazione, 2129.

Accordo commerciale stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti l'8 febbraio 1900. Presentazione, pag. 97 — discussione, 141 — votazione ed approvazione, 147.

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 2 dicembre 1899 pel collegamento delle linee ferroviarie dei due Stati attraverso al Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della Sezione Iselle-Domodossola. Presentazione, pag. 97 — discussione, 143 — votazione ed approvazione, 147.

Convalidazione del Regio decreto 30 dicembre 1899, n. 469, per l'applicazione del « modus vivendi » commerciale stipulato fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899. Presentazione, pag. 97 — discussione, 138 — votazione ed approvazione, 147.

Disposizioni sulla emigrazione. Presentazione, pag. 346 — discussione, 844 — votazione ed approvazione, 1043.

Convalidazione del Regio decreto 10 giugno 1900, n. 210, relativo alla proroga del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883. Presentazione, pag. 522 — discussione, 616 — votazione ed approvazione, 619.

Convenzione conchiusa fra l'Italia e altri Stati a Parigi il 16 giugno 1898, addizionale a quella del 14 ottobre 1890, pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia. Presentazione, pag. 523 — discus-

sione, 617 — votazione ed approvazione, 619.

Nuova proroga dei tribunali misti (della Riforma) in Egitto. Presentazione, pag. 523 — discussione, 617 — votazione ed approvazione, 619.

Proroga al 30 giugno 1901 delle facoltà concesse al Governo con la legge 1° luglio 1890, n. 7003, per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e per l'amministrazione della Colonia. Presentazione, pag. 523 — discussione, 618 — votazione ed approvazione, 619.

Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e per l'amministrazione della Colonia. Presentazione, pag. 2238 — discussione, 2330 — votazione ed approvazione, 2331.

Approvazione di due Atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale, firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900. Presentazione, pag. 2349. — discussione, 2654 — votazione ed approvazione, 2717.

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1886, numero 2801. Presentazione, pag. 2934 — discussione, 3077 — votazione ed approvazione, 3143.

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri e il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento degli arretrati dovuti per le scuole italiane all'estero. Presentazione, pag. 2934 — discussione, 3078 — votazione ed approvazione, 3143.

F

FABRIZI dott. Paolo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2654 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2678 — presta giuramento, 2930.

FAINA conte comm. Eugenio, senatore. È nominato membro della Commissione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, pag. 30 — id. della Commissione permanente pei trattati di commercio e per le tariffe doganali, 30 — chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la regia Università di Bologna, 1157 — parla sull'interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1361, 1362, 1365 — id. sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2481.

FALCONI comm. Nicola, deputato. Annunzio delle sue dimissioni da sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, pag. 85.

FALDELLA avv. comm. Giovanni, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — — chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3133.

FALLIÈRES, presidente del Senato francese. Sue condoglianze nella luttuosa circostanza della morte di S. M. il Re Umberto I, pagina 183.

FARAGGIANA nob. Raffaele, senatore. Chiede congedo, pag. 678, 2929.

FARINA comm. Mattia, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

FARINA comm. Nicola, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Com-

missione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 688.

FAVA barone Saverio, senatore. Annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri, sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza cogli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro riguardo alla soluzione di detta vertenza », pag. 2683 — acconsente che ne sia rimandato lo svolgimento, 2779 — la svolge, 2902.

FÈ D'OSTIANI conte Alessandro, senatore. Chiede congedo, pag. 1101, 1326.

FERRARIS S. E. conte avv. Luigi, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 29 — Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 199.

FERRERO S. E. Annibale, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1994 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2033, 2038, 2044.

FERRERO DI CAMBIANO marchese Cesare, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per le finanze, pag. 85.

FIGOLI DES GENEYS conte Eugenio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 78 — chiede congedo, 678, 2104 — parla sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1901-902 », 1849, 1852 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2398, 2399.

FINALI S. E. comm. Gaspare, senatore. Regio decreto che lo nomina vicepresidente del Senato, pag. 10 — si associa alla commemorazione del senatore Brambilla, 25 — è nominato membro della Commissione di finanze, 30 — dà lettura dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona, da lui compilato per incarico dell'Ufficio di Presidenza, 74, 75, 76 — parla nella discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1900 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-1901 », 123 — si associa alla commemorazione del senatore Valsecchi, 203 — propone al Senato di dichiarare l'urgenza del disegno di legge che riguarda la Laguna Veneta, 206 — fa alcune osservazioni sulla procedura tenuta dalla Commissione nell'esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina dei nuovi senatori, 319 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », 464 — quale presidente della Commissione permanente di finanze fa alcune osservazioni sulla presentazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 700,000, per costruzione di linee telefoniche ripartite fra gli esercizi 1899-900 e 1900-901 », e circa la Commissione alla quale dovrebbe esserne deferito l'esame, 525 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 », 529 — id. id. « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e altre disposizioni sugli Istituti di emissione », 626 — id. del disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il 31 dicembre 1900 », 629 — propone, stante la malattia del senatore Cremona relatore del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-

1901, il rinvio della discussione di questo disegno di legge già all'ordine del giorno, 629 — partecipa alla discussione di una interpellanza dei senatori Cardarelli e D'Antona al ministro della pubblica istruzione, su alcune questioni urgenti riguardanti la istruzione superiore, 667,668 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900 901 », 678, 691 — fa alcune osservazioni sui diversi disegni di legge di approvazione di eccedenze d'impegni sui bilanci dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario, 1898 99, 763 — propone di mandare al senatore Guerrieri-Gonzaga le condoglianze del Senato per la morte di sua moglie, 809 — annunzio della sua nomina a ministro del tesoro (V. *ministro del tesoro*), 838 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 1135 — regio decreto che lo richiama al posto di vicepresidente del Senato, 1133 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia », 1254 — fa alcune osservazioni circa le dimissioni del senatore Boccardo da membro della Commissione di finanze, 1302 — propone che il Senato si associ alle onoranze che saranno rese in Torino a Vincenzo Gioberti in occasione del centenario della sua nascita e che il busto dell' illustre filosofo sia posto in una delle sale del Senato, 1321 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1399 — id. id. « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1569 — id. « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2029, 2041, 2044 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1901-902 », 2228 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2387, 2389 — è nominato di nuovo membro della Commissione di finanze, 2590 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2733, 2734, 2735 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2750, 2758 — presenta ed il Senato approva il seguente ordine del giorno: « Il Senato raccomanda al ministro dei lavori pubblici di ripristinare la concessione che avevano gli impiegati dell'Amministrazione centrale e che andrà a cessare con la presente legge facendone se è possibile partecipare anche gli impiegati delle Amministrazioni provinciali », 2759 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3083 — id. alla discussione del disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale », 3219.

FINANZE. Bilanci 1900-1901 (Disegno di legge N. 26). Presentazione, pag. 315 — discussione, 395 — votazione ed approvazione, 418.

1901-1902 (Disegno di legge N. 125). Presentazione, 1660 — discussione, 2023 — votazione ed approvazione, 2095.

Disegni di legge:

Regime doganale del caffè naturale in vista di eventuali accordi col Brasile. Presentazione, pag. 97 — discussione, 138 — votazione ed approvazione, 147.

Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto. Presentazione, pag. 427 — discussione, 514 — votazione ed approvazione, 519.

Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell' imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese. Presentazione, pag. 427 — discussione, 515 — votazione ed approvazione, 520.

Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel comune di Roma. Presentazione, pag. 474 — discussione, 1048 — votazione ed approvazione, 1092.

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il Demanio dello Stato ed il comune di Venezia e autorizzazione al Governo di concludere un' altra permuta di stabili col comune di Roma. Presenta-

zione, pag. 526 — discussione, 1053 — votazione ed approvazione, 1093.

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi. Presentazione, pag. 550 — discussione, 1051 — votazione ed approvazione, 1093.

Proroga a tutto il 1905, in favore dell'industria degli agrumi, dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1897, 319. Presentazione, pag. 550 — discussione, 616 — votazione ed approvazione, 619.

Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari. Presentazione, pag. 550, discussione, 622 — votazione ed approvazione, 674.

Importazione dalla Sicilia nel Continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali. Presentazione, pag. 1656 — discussione, 1679 — votazione ed approvazione, 1700.

Autorizzazione a concedere in godimento gratuito a tempo indeterminato al Museo artistico industriale di Napoli alcuni locali demaniali. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 2110 — votazione ed approvazione, 2161.

Proroga della concessione fatta ai benemeriti della patria dalla legge 20 luglio 1890, n. 498. Presentazione, 1664 — discussione, 2109 — votazione ed approvazione, 2161.

Modificazione delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi. Presentazione, pag 1663 — discussione, 2240 — votazione ed approvazione, 2290.

Provvedimenti per l'attuazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali. Presentazione, pag. 2240 — discussione, 2539 — votazione ed approvazione, 2550.

Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari. Presentazione, pag. 2240 — discussione, 2538 — votazione ed approvazione, 2550.

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie. Presentazione, pag. 2672 — discussione, 3182 — votazione ed approvazione, 3223.

Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia. Presentazione, pag. 2863 — discussione, 2914 — votazione ed approvazione, 2916.

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1900, n. 126, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabricanti di cognac. Presentazione, pag. 2893 — discussione, 2931 — votazione ed approvazione, 2935.

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari. Presentazione, pag. 2924 — discussione, 3027 — votazione ed approvazione, 3178.

FIORENTINI avv. Lucio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2614 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2630 — presta giuramento, 2631.

FOGAZZARO comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 49 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 54 — chiede congedo, 102,698 — si associa con nobili parole alla commemorazione del senatore Verdi, 974.

FONTANA comm. Leone, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 258 — chiede congedo, 678.

FRESCOT avv. comm. Filiberto, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

FRISARI conte Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

FROLA comm. Secondo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 49 — im-

pedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sui suoi intendimenti relativamente alla conservazione ed agli effetti giuridici del catasto, non che all'esecuzione dei lavori nelle provincie non aventi lo acceleramento delle operazioni catastali », 369 — accondiscende alla preghiera del ministro di ripresentare detta interpellanza nella discussione del bilancio delle finanze, 369 — svolge detta interpellanza, 389, 390, 391, 392, 395 — chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1538 — quale relatore difende il progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile », 1596, 1597, 1598, 1599 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2596 — id. id. « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato », 2576, 2580 — annuncio e svolgimento d'una sua interpellanza al ministro delle finanze: « Sull'opportunità di portare alcune modificazioni alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette e relativi regolamenti, e se, stante l'urgenza, tali modificazioni possono avere vigore nel prossimo quinquennio esattoriale », 2609.

FULCI comm. Nicolò, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, pag. 1140 — id. del suo passaggio colla stessa carica al Ministero di agricoltura, industria e commercio, 2555.

FUSCO avv. Salvatore, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

FUSINATO prof. Guido, deputato. È confermato nella carica a sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pag. 86 — annunzio delle sue dimissioni da detta carica, 1135.

G

GABBA comm. prof. Carlo Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 71 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 72 — presta giuramento, 81 — è nominato supplente della Commissione permanente d'accusa, 945 — fa alcune osservazioni sul progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 », 2655 — annunzio di una sua interpellanza diretta al ministro dell'interno circa il *referendum* consultativo comunale, 3178.

GADDA avv. comm. Giuseppe, senatore. È eletto commissario della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — id. della Cassa depositi e prestiti, 30 — si dimette da membro della Commissione permanente di finanze, 54 — si associa alla commemorazione del senatore D'Adda, 63 — prega il Senato a prendere atto sulle sue dimissioni da commissario delle diverse Commissioni permanenti, 44 — ritira le dette dimissioni, 64 — chiede congedo, 192, 678 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato, 225, 269, 297 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 », 562 — id. allo svolgimento dell' interpellanza del senatore Vitelleschi sugli avvenimenti di Genova », 908 — id. alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull' emigrazione »,

915 937 — id. del disegno di legge: « Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula », 1055, 1056, 1057, 1058, 1065, 1068, 1069 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2386.

GALIMBERTI comm. Tancredi, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro per le poste e telegrafi, pag. 1136 (V. *ministro per le poste e telegrafi*).

GALLO comm. Nicolò, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro per l'istruzione pubblica, pag. 61 (V. *ministro dell'istruzione pubblica*) — id. delle sue dimissioni, 1185.

GALLOZZI comm. prof. Carlo, senatore. Chiede congedo, pag. 1134, 2929.

GAMBA conte Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 102.

GANDOLFI comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2614 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2630 — presta giuramento, 2717.

GARELLI comm. prof. Felice, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

GATTINI conte Giuseppe, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 61, 678.

GEYMET G. B. Enrico, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 22.

GHERARDINI marchese Gianfrancesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 258 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 262 — presta giuramento, 267 — chiede congedo, 677.

GHIGLIERI S. E. conte Francesco, senatore. È eletto membro della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 29 — id. commissario di vigilanza al Fondo culto, 549 — sue dimissioni da commissario di vigilanza al Fondo culto, 678 — è nominato membro della Commissione permanente d'accusa, 945.

GIANTURCO comm. avv. Emanuele, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro per la grazia e giustizia e culti, pag. 61. (V. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*) — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135.

GINISTRELLI comm. Edoardo, senatore. Annunzio di una sua interpellanza al ministro dell'interno così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'autonomia dei comuni, sullo sperpero del pubblico denaro che si fa dalle Amministrazioni comunali, sulla causa della indigenza d'Italia, e quali pronte riforme si vorranno attuare, per eliminare le cause del male, ed abolire le spese inutili in tutti i Ministeri, tenendo presente la forza potenziale ed economica della nazione », pag. 365 — chiede congedo, 678, 849 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro, 2995, 3009.

GINORI marchese Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 71 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 72 — presta giuramento, 81 — chiede congedo, 102, 678.

GIOLITTI comm. Giovanni, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro dell'interno, pag. 1136. (V. *ministro dell'interno*).

GIORGI comm. avv. Giorgio, senatore. È nominato membro della Commissione permanente d'accusa, pag. 945.

GIORGINI comm. prof. Giov. Batt., senatore. Chiede congedo, pag. 678.

GIULIANI DI S. LUCIDO comm. Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

GIUSSO comm. Girolamo, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro pei lavori pubblici, pag. 1136. (V. *ministro dei lavori pubblici*).

GLORIA comm. avv. Francesco, senatore, È nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, pag. 945 — chiede congedo, 978, 1147, 1685, 2586.

GOLGI prof. Camillo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi

senatori ne propone la convalida, pag. 71 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 72 — presta giuramento, 114 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 - chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1719 — id. « Soppressione del comune di S. Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente », 3192.

GRAVINA marchese comm. Luigi, senatore. È nominato questore del Senato, pag. 11 — chiede congedo, 678 — annuncio delle sue dimissioni dalla carica di questore, 2893 — il Senato non accetta queste dimissioni e gli accorda invece un congedo di due mesi, 2894 — con lettera ringrazia il Senato della benevolenza usatagli e ritira le sue dimissioni, 2913.

GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI. Bilanci:

1900 901 (Disegno di legge N. 64). Presentazione, pag. 522 — discussione, 730 — votazione ed approvazione, 833.

1901-902 (Disegno di legge, N. 179) Presentazione, 2233 — discussione, 2280 — votazione ed approvazione, 2331.

Disegni di legge:

Retribuzione degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Presentazione, 97 — discussione, 153 — votazione ed approvazione, 174.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. Presentazione, pag. 206 — discussione, 1455 — votazione ed approvazione, 1600.

Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo sei mesi di tirocinio. Presentazione, pag. 206 — discussione, 366 — votazione ed approvazione, 387.

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. Presentazione, pag. 417 — discussione, 511 — votazione ed approvazione, 519.

Riforma del procedimento sommario. Presentazione, pag. 1669 — discussione, 1261 — votazione ed approvazione, 1307.

Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture. Presentazione, pagine 1663 — discussione, 2334 — votazione ed approvazione, 2381.

Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. Presentazione, pag. 2253 — discussione, 2330 — votazione ed approvazione, 2331.

GUARNERI prof. avv. comm. Andrea, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Tommasi-Crudeli, pag. 26 — è proclamato membro della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, 29 — chiede se delle dimissioni del Ministero e della nomina dei nuovi ministri sia stata data ufficiale comunicazione al Senato, 54 — propone che sieno aggiunte alcune parole sulla fine dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona — insiste nella detta aggiunta, 76 — annunzio di una sua interpellanza diretta ai ministri della guerra e della marina sui mezzi di chiusura dello stretto di Messina, 193 — ritira detta interpellanza, 207 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al Regolamesto giudiziario del Senato, 225, 309 — in occasione della discussione del disegno di legge: « Dovario a S. M. la Regina Margherita » osserva che un progetto di simile natura non si approva per alzata e seduta ma in piedi, al grido di viva la Regina Margherita, 312 — dà alcune spiegazioni sulla procedura tenuta nell'esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina dei nuovi senatori, 317 — parla sull'interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1358, 1371 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1392 — id. del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1470, 1541, 1542 — id. del disegno di legge: « Aggiunte e modificazione alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di pre-

videnza per la invalidità e vecchiaia degli operai », 1623 — id. del disegno di legge: « Modificazione dell'art. 88 della legge elettorale politica », 1642, 1646 — id. alla discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi », 1779 — è d'opinione che una proposta del senatore Cefaly riferentesi a modificazioni al Regolamento interno del Senato sia rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari, 2574 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2624, 2627, 2636, 2638, 2640, 2641, 2644, 2649, 2660, 2662, 2676, 2682, 2684, 2708, 2709, 2710, 2729, 2732, 2776, 2779 — id. alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori, 2783 — id. « Prevenzione e cura della pellagra », 2867, 2868, 2872 — prega il Senato di non accettare le dimissioni da questore del senatore Gravina, 2894 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3015, 3020 — annunzio di una sua interpellanza sulle attuali condizioni politiche dell' Italia, 3026 — fa alcune osservazioni sulla fissazione del giorno per lo svolgimento di detta interpellanza, 3057 — propone che tutti i senatori i quali intendono di far proposte di modificazione al disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », li trasmettano alla Presidenza perchè possano essere stampati e distribuiti ai signori senatori, 3106 — partecipa alla discussione del detto disegno di legge, 3118, 3119.

GUERRA. Bilanci:

1900-901 (Disegno di legge N. 25). Presentazione, pag. 223 — discussione, 450 — votazione ed approvazione, 490.

1901-902 (Disegno di legge N. 195). Presentazione, pag. 1497 — discussione, 1994 — votazione ed approvazione, 2070.

Disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati del 1880. Presentazione, pag. 96 — discussione, 114 — votazione ed approvazione, 186.

Codice penale militare. Presentazione, pag. 215. (1)

Codice di procedura penale militare. Presentazione, pag. 215. (1)

Ordinamento giudiziario militare. Presentazione, pag. 215. (1)

Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906. Presentazione, pag. 1320 — discussione, 1402 — votazione ed approvazione, 1421.

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881. Presentazione, pag. 1320 — discussione, 1618 — votazione ed approvazione, 1660.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito (Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena). Presentazione, pag. 1769 — discussione, 2538 — votazione ed approvazione, 2550.

Spese per le truppe distaccate in Orientè (Candia). Presentazione, pag. 1981 — discussione, 2238 — votazione ed approvazione, 2289.

Disposizioni pei depositi allevamento cavalli. Presentazione, pag. 2273 — discussione, 2489 — votazione ed approvazione, 2545.

Modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito. Presentazione, pag. 2213 — discussione, 2489 — votazione ed approvazione, 2545.

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali. Presentazione, pag. 2213 — discussione, 2938 — votazione ed approvazione, 2983.

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, pag. 2563 — discussione, 2895 — votazione ed approvazione, 2910.

GUERRIERI-GONZAGA marchese Carlo, senatore. Chiede congedo, pag. 1326 — è nominato consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma (Sessione precedente).

GUICCIOLI marchese Alessandro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 55 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 57 — presta giuramento, 114 — chiede congedo, 678.

(1) In esame presso l' Ufficio centrale.

INDICE

I

INDIRIZZO in risposta al discorso della Corona, pag. 74 — id. a S. M. il Re di esecrazione pel nefando delitto di Monza, 180 — id. a S. M. la Regina Margherita, 180.

INGHILLERI comm. Calcedonio, senatore. È nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, pag. 945.

INIZIATIVA PARLAMENTARE. Senato.

Progetti di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell'Agro Romano (d'iniziativa del senatore Beltrani-Scalia). Presentazione, pag. 1253 (1).

Prevenzione e cura della pellagra (d'iniziativa del senatore Cavasola ed altri senatori). Presentazione, pag. 1685 — discussione, 2863 — votazione ed approvazione 2891.

— Camera dei deputati.

Progetti di legge:

Aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi. Presentazione, pag. 94 — discussione, 224 — votazione ed approvazione, 246.

Provvedimenti per la vendita del chinino. Presentazione, pag. 389 — discussione, 515 — votazione ed approvazione, 520.

Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in comune autonomo. Presentazione, 1309 — discussione, 1710 — votazione ed approvazione, 1731.

Modificazioni agli art. 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita dei sieri. Presentazione, pag. 1309 — discussione, 1665 — votazione ed approvazione, 1700.

Modificazione dell'art. 88 della legge elettorale politica. Presentazione, pag. 1319 — discussione, 1637 — votazione ed approvazione, 1660.

Disposizioni per diminuire le cause della malaria. Presentazione, pag. 1319 — discussione, 1711 — votazione ed approvazione, 1731.

Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario. Presentazione, 1319 — discussione, 2246 — votazione ed approvazione, 2330.

Aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo. Presentazione, pag. 1164 — discussione, 2076 — votazione ed approvazione, 2129.

Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli. Presentazione, pag. 1664 (1).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata). Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1950 — votazione ed approvazione, 1977.

Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 2076 — votazione ed approvazione, 2129.

Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina. Presentazione, pag. 1845 — discussione, 2334 — votazione ed approvazione, 2381.

Provvedimenti per il collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia. Presentazione, pag. 2237 — discussione, 2529 — votazione ed approvazione, 2550.

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori. Presentazione, pag. 2355 discussione, 2780 — votazione ed approvazione, 2872.

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali. Presentazione, pag. 2585 — discussione, 3238 — votazione ed approvazione, 3245.

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini. Presentazione, pagina 2585 — discussione, 2796 — votazione ed approvazione, 2809.

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro. Presen-

(1) Questo disegno di legge fu ritirato dallo stesso proponente nella seduta del 12 giugno 1901.

(1) Rimasto in esame presso il relatore senatore Paternostro.

tazione, pag. 2585 — discussione, 2853 — votazione ed approvazione, 2873.

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente. Presentazione, pag. 2585 — discussione, 3182 — votazione e reiezione, 3223.

Tombola telegrafica a favore dell'opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della pia Casa di patronato pei minorenni e della pia Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema. Presentazione, pag. 2815 — discussione, 2855 — votazione ed approvazione, 2891.

Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari. Presentazione, pag. 2654 — discussione, 2850 — votazione ed approvazione, 2872.

Riforma del casellario giudiziale. Presentazione, pag. 2653 — discussione, 3195 — votazione ed approvazione, 3238.

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate, Sempione e Mezzana superiore distaccate dal comune di Arsago. Presentazione, pag. 2769 — discussione, 2914 — votazione ed approvazione, 2916.

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo. Presentazione, pag. 2817 — discussione, 2914 — votazione ed approvazione, 2915.

Costituzione della frazione di Montemitro in comune autonomo. Presentazione, pagina 2817 — discussione, 2918 — votazione ed approvazione, 2928.

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore dopo un triennio di lodevole servizio. Presentazione, pag. 2817 (1).

INTERNO. Bilanci:

1900-901 (Disegno di legge N. 61). Presentazione, pag. 522 — discussione, 590 — votazione ed approvazione, 618.

1901-902 (Disegno di legge N. 181). Presentazione, pag. 2238 — discussione, 2437 — votazione ed approvazione, 2545.

Disegni di legge:

Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Presentazione, pagina 320 — discussione, 1074 — votazione ed approvazione, 1110.

Dovario a S. M. la Regina Margherita. Presentazione, pag. 320 — discussione, 341 — votazione ed approvazione, 342.

Proroga del termine stabilito dall'art. 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale. Presentazione, pag. 517 — discussione, 618 — votazione ed approvazione, 619.

Disposizioni relative ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato. Presentazione, pag. 842 — discussione, 1381 — votazione ed approvazione, 1421.

Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie. Presentazione, pag. 1114 (1).

Divisione dei Comuni in classi agli effetti della tutela; consorzi comunali facoltativi di vigilanza. Presentazione, pag. 1114 (1).

Collocamento a disposizione di prefetti del Regno. Presentazione, pag. 1114 — discussione, 1440 — votazione ed approvazione, 1464.

Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891. Presentazione, pag. 1114 — discussione, 2567 — votazione ed approvazione, 2570.

Disposizioni per la repressione dei delitti anarchici. Presentazione, pag. 1125 (2).

Concessione di un credito di L. 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1148 — discussione, 1278 — votazione ed approvazione, 1299.

Modificazioni alla legge 25 dicembre 1900, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza. Presentazione, pag. 1454 — discussione, 1688 — votazione ed approvazione, 1705.

Proroga dell'amministrazione straordinaria del comune di Napoli. Presentazione, pag. 1469 — discussione, 1555 — votazione ed approvazione, 1573.

(1) Pronto per la discussione.

(1) Pronto per la discussione.

(2) In esame presso il relatore senatore Tajani.

INDICE

Aggiunta all'art. 36 della legge di pubblica sicurezza portante norme per l'uso dell'acetilene e per gli esercizi di carburo di calcio e acetilene. Presentazione, pagina 1663 — discussione, 2074 — votazione ed approvazione, 2129.

Pagamento all'ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900. Presentazione, pag. 1977 — discussione, 2485 — votazione ed approvazione, 2544.

Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alla Società cooperativa di Romagna. Presentazione, pag. 2338 — discussione, 2486 — votazione ed approvazione, 2544.

Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini. Presentazione, pag. 2238 — discussione, 2488 — votazione ed approvazione, 2515.

Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (serie 3ª), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2530 — votazione ed approvazione, 2550.

Espropriazione di Villa Borghese. Presentazione, pag. 2604 — discussione, 2878 — votazione ed approvazione, 2898.

Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di S. Domenico di Palermo. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2934 — votazione ed approvazione, 2935.

Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2931 — votazione ed approvazione, 3022.

Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2991 — votazione ed approvazione, 2935.

Proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna. Presentazione, pag. 2915 (1)

Maggiori spese per l'arma dei reali carabinieri. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2930 — votazione ed approvazione, 2935.

INTERPELLANZE:

del senatore Borgnini al ministro della guerra ed al ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla vendita delle polveri fatta dal Governo ad uso dei cannoni grandinifughi. Annunzio, pag. 26 — svolgimento, 26.

del senatore Vitelleschi al ministro degli affari esteri, sopra le condizioni dei nostri connazionali in Cina. Annunzio, pag. 31 — svolgimento, 38.

del senatore Sormani-Moretti al ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere il perchè, in seguito del Regio decreto del 5 aprile ultimo, col quale si modificò i termini e le condizioni della pesca delle alose nel lago di Como, non siasi analogamente provveduto a modificare le disposizioni prescritte pel lago di Garda col Regio decreto del 23 dicembre 1897. Annunzio e svolgimento, pag. 86.

del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intende adottare, nel prossimo anno scolastico, per quelle scuole elementari i cui locali sono stati ufficialmente riconosciuti e dichiarati come dannosi alla salute ed alla morale degli alunni. Annunzio, pag. 193. (2)

del senatore Melodia al ministro di agricoltura, industria e commercio, se intende di ripresentare il disegno di legge sui consorzi antifillosserici in Puglia. Annunzio e svolgimento, pag. 125.

del senatore Vitelleschi al ministro degli affari esteri, sopra gli intendimenti del Governo in riguardo agli avvenimenti in Cina. Annunzio e svolgimento, pag. 130.

del senatore Astengo al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere, all'effetto di determinare le rispet-

(1) In esame presso l'Ufficio centrale.
(2) Ritirata il 28 novembre 1900.

tive responsabilità, quali disposizioni furono date, dopo l'attentato Acciarito per tutelare meglio la persona del Re, tanto più dopo che un'inchiesta praticata in quel tempo aveva richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità che fosse meglio provveduto alla sicurezza personale del Sovrano. Annunzio, pag. 193 — svolgimento 207.

del senatore Guarneri ai ministri della guerra e della marina, sui mezzi di chiusura dello stretto di Messina in caso di guerra. Annunzio, pag. 193. (1)

del senatore Mezzanotte al ministro del tesoro, se e quali provvedimenti intenda proporre al Parlamento in vista dell'imminente scadenza del termine assegnato dall'art. 13 della legge 3 marzo 1898 agli Istituti di emissione che hanno assunto il servizio delle ricevitorie delle imposte dirette. Annunzio e svolgimento, pag. 232.

del senatore Odescalchi al ministro dell'istruzione pubblica, sui provvedimenti che intende applicare per conservare in paese gli oggetti di somma importanza artistica meglio di quanto sia avvenuto sino ad ora. Annunzio, pag. 247 — svolgimento, 340.

del senatore Vitelleschi al ministro dei lavori pubblici, sopra i provvedimenti che il Governo intende prendere per gli interrimenti che si sono prodotti nel letto del Tevere presso l'isola Tiberina. Annunzio, pag. 273 — svolgimento, 320.

del senatore Pierantoni al ministro dei lavori pubblici, per sapere quando finirà il danno dell'allagamento della città e del Pantheon. Annunzio, pag. 320 — svolgimento, 323.

del senatore Ginistrelli al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, sull'autonomia dei Comuni, sullo sperpero del pubblico danaro che si fa dalle Amministrazioni comunali, sulle cause dell'indigenza d'Italia; e quali pronte riforme si vorranno attuare per eliminare le cause del male ed abolire le spese inutili in tutti i Ministeri, tenendo presente la forza potenziale ed economica della Nazione. Annunzio, pag. 365.

del senatore Pierantoni al ministro degli affari esteri, per sapere quando presenterà alle Camere legislative i protocolli della Conferenza dell'Aja per la legislativa approvazione. Annnuzio, pag. 365 — svolgimento, 411.

del senatore Frola al ministro delle finanze, sui suoi intendimenti relativi alla conservazione ed agli effetti giuridici del catasto, nonchè alla esecuzione dei lavori nelle provincie non aventi l'acceleramento delle operazioni catastali. Annunzio, pagina 369 — svolgimento, 389.

del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione, sulle cattive condizioni igieniche dei locali delle nostre scuole elementari dannose alla salute ed alla morale degli alunni. Annunzio, pag. 630 — svolgimento, 661.

del senatore D'Antona al ministro della pubblica istruzione, sopra alcune questioni urgenti riguardanti l'istruzione superiore. Annunzio, pag. 630 — svolgimento, 661.

del senatore Vitelleschi al ministro dell'interno, sopra gli ultimi avvenimenti di Genova. Annunzio, pag. 705 — svolgimento, 891.

del senatore Cefaly al ministro guardasigilli, sui provvedimenti da lui presi in conseguenza d'un noto processo svoltosi due mesi fa in Napoli. Annunzio e svolgimento, pag. 827.

del senatore Levi al ministro di agricoltura e commercio, intorno ai provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Annunzio, pag. 843 — svolgimento, 1310.

del senatore Canevaro al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, sul seguito che il Governo ha dato od intende dare ai voti espressi dalla Conferenza internazionale riunita in Roma, per la difesa sociale contro gli anarchici. Annunzio, pagina 194 — svolgimento, 1114.

del senatore Pierantoni al ministro della pubblica istruzione, intorno ai provvedimenti necessari per rimuovere la recente agitazione sorta nell'Università romana. Annunzio, pag. 1001 — svolgimento, 1225.

(1) Ritirata dal pronente lo stesso giorno in cui fu presentata.

del senatore Pierantoni al Presidente del Consiglio, al fine di sapere come il Ministero intenda applicare l'art. 5 della Costituzione. Annunzio, pag. 1127 — svolgimento, 1514.

del senatore Paternostro al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro per l'interno, sulle cause dei recenti disordini di Palermo e sul contegno del Governo di fronte ai medesimi. Annunzio, pag. 1140.

del senatore Negrotto al ministro dell'interno, sull'urgente necessità di riformare il Regolamento di polizia mortuaria, in quanto riguarda il seppellimento dei cadaveri. Annunzio, pag. 1147 — svolgimento, 1278.

del senatore Carnazza-Puglisi al ministro della pubblica istruzione, sull'applicazione della legge 15 luglio 1877 relativa all'istruzione elementare obbligatoria. Annunzio, pag. 1254

del senatore Lampertico al ministro di grazia e giustizia e dei culti, sugli intendimenti del Governo per l'esecuzione dell'ordine del giorno approvato dal Senato nella tornata del 29 gennaio 1901 sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza. Annunzio e svolgimento, pag. 1297

del senatore Arrivabene al ministro dell'interno, se sia convinto che nessuna azione preventiva di Governo debba esercitarsi nella provincia di Mantova per far cessare il conflitto esistente tra lavoratori e conduttori di fondi, con danno della produzione agricola e minaccia dell'ordine pubblico. Annunzio, pag. 1320 — svolgimento, 1334.

del senatore De La Penne al ministro della guerra, sul sistema seguito per le promozioni dei colonnelli delle varie armi al grado di maggiore generale. Annunzio e svolgimento, pag. 2498.

del senatore Vitelleschi al Presidente del Consiglio, sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le attribuzioni del Presidente e del Consiglio dei ministri. Annunzio e svolgimento, pagina 2586.

del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e dei telegrafi, per conoscere i motivi per i quali egli tollera, contrariamente all'interesse pubblico, che non sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'art. 48 del quaderno d'oneri, e facente parte della Convenzione per i servizi postali marittimi approvata con legge 22 aprile 1893. Annunzio, pag. 2573 — svolgimento, 2745.

del senatore Frola al ministro delle finanze, sull'opportunità di portare alcune modificazioni alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette e relativi regolamenti, e se, stante l'urgenza, tali modificazioni possano avere vigore nel prossimo quinquennio esattoriale. Annunzio e svolgimento, pag. 2609.

del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione, sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica. Annunzio, pag. 2657 — svolgimento, 2759.

del senatore Fava al ministro degli esteri, sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza con gli Stati Uniti, a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro in riguardo alla soluzione di detta vertenza. Annunzio, pagina 2683 — svolgimento, 2902.

del senatore Maragliano al ministro degli interni, sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente in Napoli. Annunzio, pag. 2695 — svolgimento, 2759.

del senatore Astengo al Presidente del Consiglio dei ministri, intorno al disegno di legge già approvato dal Senato nella seduta 1° maggio u. s. sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato. Annunzio, pag. 2898 — svolgimento, 2987.

del senatore Guarneri al Presidente del Consiglio dei ministri, sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia. Annunzio, pag. 3026.

del senatore Pierantoni al ministro guardasigilli, intorno alla condotta del presidente del tribunale civile e penale di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario. Annunzio, pagina 3026 — svolgimento, 3223.

del senatore Gabba al ministro dell'interno, sul *Referendum* consultativo comunale. Annunzio, pag. 3178.

del senatore Riberi al ministro dell'interno, sul riordinamento della giustizia amministrativa. Annunzio, pag. 3131. (1)

ISTRUZIONE PUBBLICA. Bilanci:

1900-1901 (Disegno di legge N. 38). Presentazione, pag. 447 — discussione, 678 — votazione ed approvazione, 726.

1901-1902 (Disegno di legge N. 167) Presentazione, pag. 1827 — discussione, 2110 — votazione ed approvazione, 2263.

Disegni di legge:

Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti e altri provvedimenti. Presentazione, pag. 95 — discussione, 103 — votazione ed approvazione, 125.

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 pel trasferimento della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia dal palazzo ex-Ducale al palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa. Presentazione, pagina, 95 — discussione, 134 — votazione ed approvazione, 147.

Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi scolastici. Presentazione, pag. 95 — discussione, 139 — votazione ed approvazione, 147.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Presentazione, pag. 346 — discussione, 2596 — votazione ed approvazione, 2809.

Ruolo organico degli ispettori scolastici. Presentazione, pag. 399. (2)

Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la Regia Università di Bologna. Presentazione, pag. 699 — discussione, 1619 — votazione ed approvazione, 1660.

Disposizioni sugli Istituti di educazione per l'infanzia. Presentazione, pag. 909. (3)

Nuovo organico dei regi provveditori agli studi. Presentazione, pag. 909. (4)

Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole, frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali, e per autorizzare il seppellimento della salma del Maestro e di quella di Giuseppina Streppone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti fondata dal Maestro stesso in Milano. Presentazione, pag. 1080 — discussione, 1092 — votazione ed approvazione, 1098.

Acquisto del Museo Boncompagni-Ludovisi. Presentazione, 1637 — discussione, 1704 — votazione ed approvazione, 1705.

Pagamento di somme dovute agli ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900. Presentazione, 2087 — discussione, 2241 — votazione ed approvazione, 2290.

Spesa straordinaria di lire 198,734 49 dovuta all'Amministrazione degli ospedali civili di Bologna come rimborso della maggiore spesa sostenuta per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'ospedale di Sant'Orsola. Presentazione, 2087 — discussione, 2242 — votazione ed approvazione, 2370.

Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901, per provvedere alle maggiori spese occorrenti nella costruzione del nuovo edificio per gli Istituti di anatomia e medicina legale nella regia Università di Torino. Presentazione, pag. 2087 — discussione, 2242 — votazione ed approvazione, 2290.

Acquisto della Galleria e del Museo Borghese. Presentazione, pag. 2630 — discussione, 2886 — votazione ed approvazione, 2898.

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1892, n. 719. Presentazione, pag. 2635 — discussione, 2850 — votazione ed approvazione, 2872.

Istituzione di un Ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei Ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri. Presentazione, pag. 2843 — discussione, 2894 — votazione ed approvazione, 2910.

(1) Ritirata dall'interpellante nella stessa seduta.
(2) In esame presso il relatore senatore Paternostro.
(3) In esame presso l'Ufficio centrale.
(4) In esame presso il relatore senatore Paternostro.

L

LAMPERTICO dott. comm. Fedele, senatore. È eletto membro della Commissione permanente per l'esame dei trattati internazionali, pag. 30 — chiede congedo, 677 — propone ed il Senato approva che la nomina delle Commissioni d'istruzione e di accusa in base al nuovo regolamento giudiziario del Senato sia fatta dal Presidente, 842 — partecipa alla discussione del disegno di legge sull'emigrazione, 875, 923, 927, 931, 947, 960, 967, 971, 979, 984, 986, 997, 1009, 1016, 1028, 1033, 1038, 1040, 1042 — id. quale relatore sul disegno di legge: « Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero », 1049 — annunzio e svolgimento di una sua interpellanza al ministro di grazia e giustizia relativa all'acquisto e perdita della cittadinanza, 1297, 1299 — si associa alla commemorazione dei senatori Messedaglia, Salis e Bizzozero, 1330 — parla sull'interpellanza Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1343 — id. sulla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1391, 1397 — id. id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2257 — si associa alle varie commemorazioni dei senatori defunti durante le ferie e propone di mandare le condoglianze del Senato alle famiglie degli estinti, 2563 — sua nomina a commissario della Commissione di vigilanza al fondo per l'emigrazione, 2570 — quale presidente dell'Ufficio centrale difende il disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2756.

LANCIA DI BROLO, marchese comm. Corrado, senatore. È nominato commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, pag. 30 — è nominato commissario alla Cassa depositi e prestiti, 550 — sue dimissioni da dette cariche, 2563.

LANZARA comm. avv. Giuseppe, senatore È nominato membro della Commissione di sorveglianza al Debito pubblico, pag. 30 — chiede congedo, 1225 — parla sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni », 1953, 1961.

LAVORI PUBBLICI. Bilanci:

1900-901 (Disegno di legge N. 33). Presentazione, pag. 383 — discussione, 556 — votazione ed approvazione, 618.

1901-902 (Disegno di legge N. 115). Presentazione, pag. 2349 — discussione, 2356 — votazione ed approvazione, 2479.

Disegni di legge:

Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle. Presentazione, pag. 95 — discussione, 154 — votazione ed approvazione, 174.

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia. Presentazione, pag. 206 — discussione, 1188 — votazione ed approvazione, 1272.

Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice. Presentazione, pag. 206 — discussione, 370 — votazione ed approvazione, 387.

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. Presentazione, pag. 370 — discussione, 1054 — votazione ed approvazione, 1093.

Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele. Presentazione, pag. 1148 — discussione, 1425 — votazione ed approvazione, 1464.

Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna. Presentazione, pagina 1320 — discussione, 1631 — votazione ed approvazione, 1660.

Aumento del fondo assegnato al cap. 28 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 e corrispondenti diminuzioni dei capitoli 23, 24, 26 e 40. Presentazione, pag. 1656 —

discussione, 1976 — votazione ed approvazione, 2002.

Allacciamento diretto tra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo. Presentazione, pagina 1663 — discussione, 1982 — votazione ed approvazione, 2023.

Classificazione del porto di Villa San Giovanni in 1ª categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie. Presentazione, pag. 1745 — discussione, 1975 — votazione ed approvazione, 2002.

Provvedimenti a favore dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2494 — votazione ed approvazione, 2544.

Anticipazione di lire 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2531 — votazione ed approvazione, 2550.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre 1901. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2495 — votazione ed approvazione, 2545.

Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-902 con la legge 25 febbraio 1900, n. 56, per il Policlinico Umberto I ed il Palazzo di giustizia in Roma. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2532 — votazione ed approvazione, 2550.

Modificazioni alla tabella *A* della legge 30 giugno 1896, n. 266, e trasporto di residui fra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2533 — votazione ed approvazione, 2550.

Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice, al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2538 — votazione ed approvazione, 2550.

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2750 — votazione ed approvazione, 2809.

Approvazione della Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie di accesso al Sempione, Arona-Domodossola e Santhià Borgomanero-Arona, rispettivamente alla provincia di Milano e alla città di Torino, e per esse alla Società per le ferrovie del Mediterraneo. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2963 — votazione ed approvazione, 2983.

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto del canale fluviale in provincia di Ferrara. Presentazione, pag. 2911, discussione, 3227 — votazione ed approvazione, 3238.

Proroga del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1901 per provvedimenti in favore dei danneggiati dalle frane e alluvioni del 1900 e primo semestre 1901. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2933 — votazione ed approvazione, 2983.

LEVI nobile Ulderico, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901 », pag. 810 — aderisce alla proposta del ministro di agricoltura circa il giorno in cui dovrà essere svolta un'interpellanza da lui al medesimo presentata, sulla Cassa nazionale di previdenza, 813 — ritira la detta interpellanza, 1310 — parla sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902 », pag. 2506, 2507.

LORENZINI comm. Augusto, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2551 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2901 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2901 — presta giuramento, 2913.

LUCHINI comm. Odoardo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 64 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — presta giuramento, 66 — chiede congedo, 102, 678.

LUCCHINI cav. avv. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 102, 678 — è nominato supplente della Commissione d'accusa, 915

— parla sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 », 594 — id. sul progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta », 1195, 1213 — quale relatore fa alcune osservazioni sul rinvio della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1305, 1306 — quale relatore difende il disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1478, 1500, 1508, 1509, 1511, 1539, 1541, 1542, 1545, 1554, 1556, 1558, 1559, 1560, 1562, 1564, 1573, 1589 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture », 2334, 2339 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2468 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià per Borgomanero, ad Arona », 2966, 2981.

M

MAJELLI S. E. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

MANNA prof. Gennaro, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, pag. 85.

MANFREDI S. E. comm. Giuseppe, senatore. È nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, pag. 945.

MANFRIN (DI CASTIONE) conte Pietro, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta », pag. 1258, 1259.

MARAGLIANO dott. Eduardo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 258 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 262 — presta giuramento, 267 — chiede congedo, 678 — partecipa allo svolgimento di una interpellanza del senatore Vitelleschi sugli avvenimenti di Genova, 904 — id. alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli art. 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla preparazione e vendita di sieri », 1666, 1672, 1677 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, 2122, 2159 — annunzio di una sua interpellanza diretta al ministro della pubblica istruzione così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica », 2657 — la svolge, 2759, 2765, 2768 — id. id. « Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli interni sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente in Napoli », 2695 — svolge la suddetta interpellanza, — partecipa alla discussione di un disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 2998, 3016, 3019.

MARAZIO DI SANTA MARIA BAGNOLO barone Annibale, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 64 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — presta giuramento, 73.

MARINA. Bilanci:

1900-901 (Disegno di legge N. 65). Presentazione, pag. 522 — discussione, 725 — votazione ed approvazione, 833.

1901-902 (Disegno di legge N. 116). Presentazione, pag. 1614 — discussione, 1809 — votazione ed approvazione, 1817.

Progetti di legge:

Disposizioni speciali per la leva di mare del venturo anno 1901 sui nati nel 1880. Presentazione, pag. 97 — discussione, 115 — votazione ed approvazione, 126.

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, numero 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile. Presentazione, pag. 1148 — discussione, 1594 — votazione ed approvazione, 1634.

Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi. Presentazione, pag. 163 — discussione, 1766 — votazione ed approvazione, 1817.

Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale equipaggi. Presentazione, pag. 1679 — discussione, 2066 — votazione ed approvazione, 2095.

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1881. Presentazione, pag. 1981 — discussione, 2239 — votazione ed approvazione, 2290.

MARIOTTI comm. avv. Filippo, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 12 — si associa alla interpellanza del senatore Vitelleschi circa gli avvenimenti della Cina e propone al Senato di mandare un saluto ai nostri marinai che vanno a difendere l'onore della patria nella lontana terra, 131 — è proclamato membro della Commissione per la Biblioteca, 1381 — quale relatore difende il disegno di legge: « Espropriazione di villa Borghese » e presenta il seguente ordine del giorno che il Senato approva: « Il Senato, confidando che il Governo del Re nell'atto di cessione della villa Borghese al municipio di Roma si mantenga il diritto di conservare il museo e la galleria nel palazzo dove hanno sede, e si riservi, di accordo col Municipio, tanto spazio di terreno, quanto ne possa occorrere per la costruzione di uno o più edifici da destinarsi alle collezioni artistiche e storiche dello Stato e all'Istituto di belle arti, passa alla discussione della legge », 2883, 2885, 2886.

MARIOTTI avv. Giovanni, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2773 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2786 — presta giuramento, 2846.

MARTELLI avv. Mario, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2846 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2852 — presta giuramento, 2901.

MASSABÒ avv. Vincenzo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2224 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2285 — id. del disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture », 2336, 2339, 2348.

MASSARANI dott. Tullo, senatore. Chiede congedo, pag. 2586 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3027, 3132, 3135, 3138, 3164, 3165, 3172, 3173.

MASSARI Galeazzo duca di Fabriago, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

MASSARUCCI conte Alceo, senatore. Fa alcune raccomandazioni in occasione della discussione del disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », pag. 2758.

MAZZIOTTI comm. Matteo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le finanze, pag. 1140.

MAZZOLANI barone avv. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Mini-

stero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902», pag. 2306.

MELODIA comm. Niccolò, senatore. Annunzio e svolgimento di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto desidera sapere dall'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio se intende ripresentare il disegno di legge sui consorzi antifillosserici in Puglia », pag. 125 — chiede congedo, 678.

MESSEDAGLIA dott. comm. Angelo, senatore. È proclamato membro della Commissione per la Biblioteca, pag. 31 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1326.

MEZZACAPO S. E. comm. Carlo, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, 29 — id. della Commissione di finanze, 30 — propone di mandare un saluto ai soldati e ai marinai italiani che combattono in Cina per l'onore della patria, 207 — si associa alla proposta del senatore Finali di non accettare le dimissioni del senatore Boccardo da membro di diverse Commissioni permanenti, 1302 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906 », 1417, 1419 — id. del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele », 1435 — si dimette da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 2930 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali », 2950, 2951 — quale presidente della Commissione di finanze esprime il rammarico dei suoi colleghi per le dimissioni presentate dal senatore Cambray Digny da membro della Commissione stessa, 3110 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3168.

MEZZANOTTE comm. Camillo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — id. della Commissione pei decreti registrati con riserva, 32 — sue dimissioni da questa carica, 54 — annunzio e svolgimento di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto desidera chiedere all'onorevole ministro del tesoro, se, e quali provvedimenti intenda proporre al Parlamento, in vista dell'imminente scadenza del termine assegnato dall'art. 13 della legge 3 marzo 1898 agli Istituti di emissione che hanno assunto il servizio delle ricevitorie delle imposte dirette », 233 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 », 630 — chiede congedo, 678 — difende quale relatore il disegno di legge: « Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia; autorizzazione al Governo di conchiudere un'altra permuta di stabili col comune di Roma », 1054 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele », 1432 — id. del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1900-1901 », 1734 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1867, 1875, 1877 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2356, 2371 — id. del disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue », 2491, 2492 — quale relatore difende il progetto di legge: « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato », 2578 — chiede congedo, 2696 — è nominato commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 2960.

MICELI comm. avv. Luigi, senatore. È nominato membro della Commissione pei trattati internazionali, 30 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Quarto censimento generale della popolazione del Regno », 150, 151 — si associa alla commemorazione del senatore Vincenzo Pace, 1910 — prega il Senato di non accettare

le dimissioni da questore del senatore Gravina, 2894.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (Salandra comm. dott. Antonio, deputato).

Annunzio delle sue dimissioni da questa carica, pag. 60.

— Carcano avv. comm. Paolo, deputato.

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — in nome del Governo, ringrazia il senatore Arrivabene per le gentili espressioni da lui rivolte ai nostri marinai in Cina, 86 — risponde ad una interpellanza del senatore Sormani-Moretti circa la pesca delle alose nel lago di Como, 88, 89 — difende il progetto di legge: « Proroga a tutto dicembre 1900 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901 », 120 — risponde ad una interpellanza del senatore Melodia circa il disegno di legge sui consorzi antifillosserici in Puglia, 125 — difende il disegno di legge: « Quarto censimento generale della popolazione del Regno », 151 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 », 530, 538, 539 — propone di rimandare lo svolgimento di una interpellanza presentata dal senatore Levi sulla Cassa nazionale di assicurazione per gli operai, alla discussione del disegno di legge cui essa si riferisce, 843 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Picardi avv. comm. Silvestro, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — id. delle sue dimissioni, 1319.

— Zanardelli S. E. avv. comm. Giuseppe, presidente del Consiglio.

Assume l'*interim* di questo Ministero, pag. 1319.

— Baccelli prof. comm. Guido, deputato.

Annunzio della sua nomina, pag. 2555 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra », 2866, 2867, 2868, 2870 — id. del disegno di legge: « Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione », 2324 — id. del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3013, 3018.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Visconti-Venosta marchese Emilio, senatore):

A nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Brambilla, pagina 26 — risponde ad una interpellanza del senatore Vitelleschi sulle condizioni dei nostri connazionali in Cina, 40 — annunzio delle sue dimissioni, 60 — è riconfermato nella stessa carica, 61 — risponde ad una interpellanza del senatore Vitelleschi circa gli intendimenti del Governo sugli avvenimenti della Cina, 131, 132 — si associa alla commemorazione del senatore De Renzis, 204 — prega il senatore Pierantoni di rimandare ad altra seduta lo svolgimento di una sua interpellanza sui protocolli della Conferenza dell'Aja, 365 — risponde a detta interpellanza, 448, 449 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901 », 715, 718 — si associa a nome del Governo ai voti espressi dal senatore De Sonnaz per la salute di S. M. la regina Vittoria d'Inghilterra ed accetta ben volentieri l'incarico del Senato di esprimere questi voti al Governo inglese, 841 — difende il disegno di legge sulla emigrazione, 849, 921, 931, 935, 947, 966, 985, 999 — annunzia la morte della regina Vittoria d'Inghilterra, 885 — risponde ad una interpellanza del senatore Canevaro sui delitti anarchici, 1117 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Prinetti ing. comm. Giulio, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 1137 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2087 — assicura il senatore Odescalchi che richiamerà l'attenzione di tutti gli agenti consolari all'estero sulle larghe disposizioni dell'ultima amnistia, 2104 — difende il progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali, per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 », 2656 — risponde ad una interpellanza del senatore Fava sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza con gli Stati Uniti a

proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del Governo in riguardo alla soluzione di detta vertenza, 2904.

MINISTRO DELLE FINANZE (Carmine ing. comm. Pietro, deputato):

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 60.

— Chimirri avv. comm. Bruno, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — difende il disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1900 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901 », 121 — prega il senatore Frola di rimandare lo svolgimento di una sua interpellanza sul catasto a quando si discuterà il bilancio delle finanze, 369 — risponde a detta interpellanza, 392 — difende il disegno di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino », 516 — id. id. « Proroga del corso legale del biglietti di Banca e altre disposizioni sugli Istituti di emissione », 624, 628 — id. id. « Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il 31 dicembre 1900 », 629 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 », 631 — id. alcuni disegni di legge di approvazione di eccedenze d'impegni sui bilanci dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1898-99, 762 — id. il disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901 », 810 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Wollemborg dott. comm. Leone, deputato.

Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — difende il disegno di legge: « Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali », 1679, 1680 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2026, 2042 — id. id. « Modificazioni delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi », 2240 — annunzio delle sue dimissioni, 2555.

— Carcano avv. comm. Paolo, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 2555 — risponde ad una interpellanza presentata dal senatore Frola sull'opportunità di portare alcune modificazioni alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette e relativi regolamenti, e se, stante l'urgenza, tali modificazioni possano avere vigore nel prossimo quinquennio esattoriale, 2610 — difende il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema », 2861, 2862 — id. id. « Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili », 2920 — id. id. « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3122, 3148, 3158, 3172, 3176.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI (Bonasi conte prof. Adeodato, senatore):

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 160.

— Gianturco comm. avv. Emanuele, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — difende il disegno di legge: « Quarto censimento generale della popolazione del Regno », 150 — si associa alla commemorazione dei senatori Calciati, Valsecchi, Bruzzo, Annoni e Nobili e fa speciale ricordo del senatore Ferraris, 202 — dà alcune spiegazioni al senatore Astengo sul ritardo frapposto dal Governo nel rispondere ad una sua interpellanza sull'assassinio di Re Umberto I, 221 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato, 301, 383, 427, 475, 480, 481, 503, 509 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901 », 731, 746 — risponde ad una interpellanza del senatore Cefaly, 829, 830, 831, 833 — si associa alla commemorazione del senatore Miraglia, 839, 840 — difende il disegno di legge sull'emigrazione, 980, 982, 1003, 1004, 1035, 1039, 1041 — risponde ad una interpellanza del senatore Canevaro sui delitti anarchici, 1024 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Cocco-Ortu avv. comm. Francesco, deputato:

INDICE

Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — difende il progetto di legge: « Riforma del procedimento sommario », 1282, 1292, 1294 — risponde ad una interpellanza del senatore Lampertico in ordine all'acquisto e perdita della cittadinanza, 1293, 1297 — fa alcune osservazioni sul rinvio della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1305 — id. id. sul rinvio della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1309 — si associa alla commemorazione del senatore Salis, 1332 — difende il disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, 1489, 1501, 1507, 1509, 1511, 1539, 1540, 1542, 1544, 1545, 1556, 1558, 1560, 1567, 1572 — id. id. « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai », 1627 — prega il Senato stante l'urgenza di nominare una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle prestazioni fondiarie perpetue, 2268 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2294, 2307, 2309 — dichiara che comunicherà al Presidente del Consiglio una domanda d'interpellanza dell'onorevole Vitelleschi, 2563 — a nome del Governo si associa alla commemorazione dei senatori defunti fatta dal Presidente del Senato, 2563 — difende il disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture », 2339 — per incarico del Presidente del Consiglio annunzia le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per le finanze dell'onorevole Wollemborg e quelle dell'onor. Giacomo de Martino dalla carica di sottosegretario di Stato per gli esteri; la nomina dell'onorevole Guido Baccelli a ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; dell'onor. Alfredo Baccelli, a sottosegretario di Stato al Ministero degli esteri, l'onor. Fulci Nicolò, a sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, dell'onor. Baldassarre Squitti a sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, infine la nomina dell'onor. Paolo Carcano a ministro segretario di Stato per le finanze, 2555 — difende il disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale », 3211, 3220 — risponde ad un'interpellanza del senatore Pierantoni intorno alla condotta del presidente del Tribunale civile di Domodossola, 3225.

MINISTRO DELLA GUERRA (Ponza di San Martino conte Coriolano, senatore):

Si associa alla commemorazione del senatore Geymet, pag. 25 — annunzio delle sue dimissioni, 60 — è confermato nella stessa carica, 61 — si associa alla commemorazione del senatore Bruzzo, 202 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900 901 », 455, 459, 461, 465, 468 — partecipa alla discussione del disegno di legge sull'emigrazione, 918, 1016, 1022 — annunzio delle sue dimissioni, 1135 — sua riconferma nella carica di ministro, 1137 — difende il disegno di legge: « Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906 », 1408, 1419 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », 1986 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2010, 2016, 2018 — dà alcune spiegazioni al senatore Odescalchi circa la condizione fatta ai giovani residenti all'estero in relazione alle leggi sulla leva, 2101, 2103 — fa alcune dichiarazioni circa un incidente suo personale avvenuto alla Camera dei deputati 2454 — difende il disegno di legge: « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito », 2490 — risponde a un'interpellanza del senatore Durand de la Penne sulle promozioni dei colonnelli a maggior generale, 2501 — si associa alla commemorazione del senatore Pallavicini, 2563 — difende il disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali », 2946, 2954, 2955, 2957, 2959.

INDICE

MINISTRO DELL'INTERNO (V. anche *Presidente del Consiglio*). Pelloux S. E. comm. Luigi, senatore):

Prega il senatore Borgnini di non insistere su un' interpellanza da lui presentata circa la vendita della polvere ad uso dei cannoni grandinifughi, 26 — annunzio delle sue dimissioni, 61.

— Saracco S. E. cav. avv. Giuseppe, presidente del Senato:

Annunzio della sua nomina, 61 — espone il programma del nuovo Ministero, 62 — difende nella discussione il disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1900 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901 », 118 — difende il disegno di legge: « Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle », 166 — annunzia al Senato che S. M. il Re Vittorio Emanuele III ha confermato in carica tutti gli attuali ministri ed aggiunge parole di esecrazione e di compianto per l'assassinio di S. M. Umberto I, 179 — dichiara, come già ebbe a fare alla Camera dei deputati, che il Governo terrà ad onore di poter aderire alle proposte del Senato in memoria di Umberto I, 180 — Risponde ad una interpellanza del senatore Astengo sull' assassinio di Re Umberto I, 241, 242 — fa alcune dichiarazioni su una interpellanza del senatore Ginistrelli, 434, 435 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1900-901 », 591, 595, 600 — prega il senatore Vitelleschi di rimandare lo svolgimento di una interpellanza da questi presentata sullo sciopero di Genova, 843 — risponde alla detta interpellanza, 894 — parla intorno all' epoca in cui potrà essere svolta un' interpellanza presentata dal senatore Canevaro, sui delitti anarchici, 938 — si associa alla commemorazione del senatore Verdi ed annuncia le proposte del Governo per onorare degnamente l' estinto, 973 — difende il disegno di legge: « Rinnovazione e scioglimento dei Consiglio provinciali », 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 1108 — risponde ad una interpellanza del senatore Canevaro sui delitti anarchici, 1031, 1120, 1122, 1126 — si riserva di rispondere ad un' interpellanza del senatore Pierantoni circa l' interpretazione dell'art. 5 della Costituzione, 1127 — annunzio delle sue dimissioni, 1129.

— Giolitti comm. Giovanni, deputato:

Annunzio della sua nomina, 1136 — accetta l' interpellanza del senatore Arrivabene sul conflitto esistente nella provincia di Mantova fra lavoratori e conduttori di fondi, 1320 — risponde alla detta interpellanza, 1350, 1361, 1371, 1373, 1376 — accetta un' interpellanza a lui rivolta dal senatore Negrotto sulla polizia mortuaria, 1147 — risponde a detta interpellanza, 1280 — fa alcune osservazioni sul rinvio della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1307 — si associa a nome del Governo alla commemorazione dei senatori Casaretto e Roissard de Bellet e fa speciale ricordo del senatore Rolland, 1149 — difende il disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita dei sieri », 1675, 1678, 1679 — accetta un progetto di legge d' iniziativa del senatore Cavasola sulla prevenzione e cura della pellagra, 1687 — difende il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », 1696, 1703, 1704 — id. id. « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1722, 1723, 1729 — si associa alla commemorazione del senatore Gadda, 2386 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1901-902 », 2451, 2457, 2462, 2465, 2470, 2474 — id. id. « Espropriazione di Villa Borghese », 2880 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Brandolin, 2917 — difende il disegno di legge: « Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell' interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza », 2931, 2933 — risponde ad una relativa interpellanza del senatore Riberi che è sua intenzione di presentare al più presto un disegno di legge

sulla giustizia amministrativa, 3132 — difende il progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente », 3189 — id. id. « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali », 3239, 3244.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA (Baccelli commendatore prof. Guido, deputato).

Si associa alla commemorazione del senatore Tommasi-Crudeli, pag. 25.

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 61. — Gallo avv. comm. Niccolò, deputato.

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — difende il disegno di legge: « Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici e altri provvedimenti », 104 — id. il disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 pel trasferimento della biblioteca nazionale Marciana di Venezia dal palazzo ex Ducale al palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della biblioteca stessa », 137 — id. id. « Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all' ampliamento e ai restauri degli edifizi scolastici », 140 — risponde ad una interpellanza del senatore Odescalchi, sui provvedimenti per conservare in paese gli oggetti di somma importanza artistica, 352, 359 — id. id. dei senatori Cardarelli e D'Antona sopra alcune questioni urgenti riflettenti l'istruzione superiore, 669 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901 », 681, 695, 698 — dichiara che comunicherà al Presidente del Consiglio una interpellanza presentata dal senatore Vitelleschi sugli avvenimenti di Genova, 715 — parla sulla fissazione del giorno per lo svolgimento di una interpellanza a lui rivolta dal senatore Pierantoni, circa l'agitazione sorta nell' Università romana, 1081 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Nasi avv. comm. Nunzio, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — accetta una interpellanza del senatore Pierantoni circa le agitazioni dell' Università romana, 1141 — risponde a detta interpellanza, 1237, 1250 — difende il disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l' istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la Regia Università di Bologna », 1165, 1174, 1180, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187 — si associa alla commemorazione del senatore Bargoni, 2169 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2176, 2191, 2192, 2200, 2204, 2205, 2207, 2213, 2215, 2219, 2224, 2228 — id. il bilancio della pubblica istruzione, 2228, 2232 — id. il progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2596, 2617, 2629, 2637, 2639, 2641, 2645, 2665, 2668, 2675, 2682, 2683, 2706, 2710, 2716, 2724, 2732, 2734, 2739, 2740 — risponde ad alcune osservazioni fatte dal senatore Serena in occasione della discussione del disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2751 — difende il disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2786, 2792, 2794, 2799, 2800, 2808, 2833, 2837, 2847 — dichiara di ritirare il disegno di legge sugli asili infantili, 2843 — difende il disegno di legge: « Acquisto della galleria e del museo Borghese », 2889.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (Lacava commendatore Pietro, deputato):

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 61. — Branca avv. comm. Ascanio, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — parla nella discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1900 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell' entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901 », 119 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l' esercizio finanziario 1900-901 », 557, 562, 564 — risponde ad un' interpellanza del senatore Vitelleschi sullo sciopero di Genova, 907 — difende il progetto di legge: « Esercizio economico di ferrovie a traffico

limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula », 1054, 1056, 1057, 1058, 1060, 1062, 1067, 1069 — id. id. « Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle », 163 — id. id. « Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice », 370, 372 — si associa alla proposta del senatore Finali di dichiarare l'urgenza del progetto di legge che riguarda la Laguna Veneta, 206 — dichiara di accettare una interpellanza del senatore Vitelleschi sugli interrimenti prodotti dal Tevere presso l'isola Tiberina, 310 — risponde a detta interpellanza, 321, 322 — id. ad una interpellanza del senatore Pierantoni così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando finirà il danno dell'allagamento della città di Roma e del Pantheon », 324 — annunzio delle sue dimissioni, 1135

— Giusso conte comm. Girolamo, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — difende il disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia », 1188, 1210, 1259, 1260 — id. il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele », 1436 — id. id. « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », 1988 — id. il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2365, 2380, 2388, 2391, 2393, 2399, 2405, 2413, 2414 — id. id. « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià per Borgomanero, ad Arona », 2975, 2981.

MINISTRO DELLA MARINA (Bettòlo Giovanni, deputato):

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 61.

— Morin comm. Costantino Enrico, senatore:

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — si associa alla proposta del senatore Blaserna di mandare un voto di calda ammirazione al Duca degli Abruzzi per il suo avventuroso viaggio al Polo Nord, 207 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 », 798 — id. il disegno di legge sull'emigrazione, 949, 1008 — sua riconferma nella carica di ministro, 1136 — difende il disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile », 1596, 1597, 1599 — id. id. « Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi », 1783, 1804, 1809 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1810, 1812 — id. id. « Disposizioni per le concessioni delle rafferme ai militari del Corpo Reale equipaggi », 2068, 2070 — id. id. « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina », 2907, 2908.

MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (Di San Giuliano marchese Antonino, deputato): Annunzio delle sue dimissioni, pag. 61.

— Pascolato avv. comm. Alessandro, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 61 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Galimberti avv. comm. Tancredi, deputato:

Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — difende il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1967 — risponde ad una interpellanza del senatore Di Camporeale circa la esecuzione di quanto è prescritto dall'art. 48 della Convenzione pei servizi postali marittimi, 2747, 2749.

MINISTRO DEL TESORO (Boselli avv. Paolo, deputato):

Annunzio delle sue dimissioni da questa carica, pag. 61.

— Rubini ing. comm. Giulio, deputato:
Annunzio della sua nomina, pag. 61 — difende il disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1900 dell' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-1901 », 121 — risponde ad un' interpellanza del senatore Mezzanotte circa i provvedimenti che egli intende proporre al Parlamento in vista dell' imminente scadenza del termine assegnato dall' art. 13 della legge 3 marzo 1898 agli Istituti di emissione che hanno assunto il servizio delle ricevitorie delle imposte dirette, 233, 234 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Finali comm. Gaspare, senatore:
Annunzio della sua nomina, pag. 838 — si associa alla commemorazione del senatore Di Blasio, 841 — a nome del Governo si associa alla proposta Boccardo d'inviare auguri di guarigione all'illustre senatore Verdi, 861 — parla nella discussione del disegno di legge: « Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all' estero », 1047 — id. id. « Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali », 1076, 1093, 1094 — annunzio delle sue dimissioni, 1135.

— Di Broglio nob. dott. Ernesto, deputato:
Annunzio della sua nomina, pag. 1136 — difende il disegno di legge: « Provvedimenti per l' esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto in Liguria e dalla frana di Campomaggiore », 1451, 1152 — id. id. « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai », 1626, 1627, 1630 — id. id. « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1900-901 », 1735, 1743 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1867, 1870, 1876 — si associa alla commemorazione del senatore Pace, 1909 — difende il disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni », 1955 — id. id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2246, 2270 — id. id. « Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue », 2491, 2493 — id. id. « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2506, 2509 — id. id. « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributo nelle spese dello Stato », 2577, 2580 — id. id. « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione della immobilizzazione degli Istituti di emissione », 2924 — id. id. « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3135, 3164.

MIRABELLI conte Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 2557.

MIRAGLIA S. E. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 838.

MIRAGLIA Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 71 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 72 — presta giuramento, 74 — chiede congedo, 677 — partecipa allo svolgimento di una interpellanza sui disordini universitari, 1233 — id. alla discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1382 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2111, 2218 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2280.

MIRRI comm. Giuseppe, senatore. Prega di essere disimpegnato dall' obbligo di far parte della Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 29.

MONTEVERDE, senatore. Accetta l' incarico di scolpire in marmo l' immagine del senatore Verdi e la Presidenza glie ne esprime, a nome del Senato, i ringraziamenti, pag. 975 — come rappresentante dell'arte, è lietissimo e ringrazia a suo nome ed anche a nome dei suoi colleghi per le buone intenzioni manifestate dall'onor. ministro della pubblica istruzione, in occasione dell'acquisto della Galleria e del Museo Borghese, pag. 2890.

MORDINI comm. avv. Antonio, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Tommasi-Crudeli, pag. 25 — prega i colleghi di non votare il suo nome quale membro della Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori, 29 — è nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 29 — chiede congedo, 192, 1174, 1326, 2104 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2411, 2414.

MORELLI com. prof. Domenico, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 2557.

MORELLI comm. Donato. Chiede congedo, pagina 677.

MORIN comm. Costantino, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 48 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 49 — presta giuramento, 55 — annunzio della sua nomina a ministro segretario di Stato per la marina, 61 — (V. *ministro della marina*).

MORISANI comm. prof. Ottavio, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

MOSTI-TROTTI-ESTENSE marchese Tancredi. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677.

MUNICCHI conte avv. Carlo, senatore. È nominato membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, pag. 31 — si associa alla commemorazione del senatore Nobili, 204, 205 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato, 273, 308, 325, 332, 376, 382, 491 — fa alcune osservazioni sulla procedura tenuta dalla Commissione nell'esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina dei nuovi senatori, 319 — chiede congedo, 678, 1685 — è nominato membro della Commissione istruttoria permanente, 945 — partecipa alla discussione del disegno di legge per l'emigrazione, 952 — id. quale relatore del disegno di legge: « Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali », 1075, 1076, 1077, 1082, 1088, 1093, 1101, 1104 — id. del disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine » 1535, 1577 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3017, 3019 — id. alla discussione del disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale », 3197.

MUSSI dott. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2922 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2741 — presta giuramento, 2846.

N

NANNARONE comm. Raffaello, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 90 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 91 — presta giuramento, 138 — chiede congedo 192, 677, 1733.

NASI comm. Nunzio, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, pag. 1136. (V. *ministro della pubblica istruzione*).

NEGRI dott. comm. Gaetano, senatore. Chiede congedo, pag. 102, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3079.

NEGROTTO CAMBIASO march. Lazzaro, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Ferraris, pag. 203, 204 — fa alcune osservazioni sulla procedura tenuta nell' esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina dei nuovi senatori, 318 — chiede

congedo, 677, 2696 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro dell'interno sulla urgente necessità di riformare il regolamento di polizia mortuaria, in quanto riguarda il seppellimento dei cadaveri », 1147 — svolge detta interpellanza, 1278, 1281 — parla sulla fissazione della discussione di una proposta di riforma al regolamento presentato del senatore Cefaly, 2574, 2575 — fa una raccomandazione in occasione della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2740, 2741.

NICCOLINI comm. Ippolito, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, pag. 1140. — nell'assenza del ministro difende il disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2757, 2758.

NIGRA S. E. conte Costantino, senatore. A nome del Corpo diplomatico italiano, si associa alla commemorazione del senatore De Renzis, pag. 202 — è nominato membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio, 547 — chiede congedo, 678.

NISCEMI (VALGUARNERA) Corrado, principe di, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

NOBILI avv. comm. Niccolò, senatore. Impedito d'intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 201.

O

ODDONE avv. comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

ODESCALCHI S. E. principe Baldassarre, senatore. Partecipa alla discussione dell'interpellanza del senatore Vitelleschi sulla condizione dei nostri connazionali in Cina, pag. 46 — Annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onor. ministro della pubblica istruzione sui provvedimenti che intende applicare per conservare in paese gli oggetti di somma importanza artistica, meglio di quanto sia avvenuto fino ad ora », 257 — la svolge, 346 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e altre disposizioni sugli Istituti di emissione », 627 — id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901 », 690 — id. « Disposizioni sull'emigrazione », 880, 933, 946, 965, 990, 1014 — partecipa alla discussione nell'interpellanza del senatore Lampertico relativa all'acquisto e perdita della cittadinanza, 1297 — id. del disegno di legge: « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1726 — id. « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2082, 2092 — prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro della guerra circa gli obblighi di leva dei giovani emigranti, 2103 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2216 — id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2240 — id. « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2640, 2646, 2658, 2666, 2674, 2703, 2728, 2731, 2737 — id. « Espropriazione di villa Borghese », 2881 — id. « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3005.

OLIVERI comm. Eugenio, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

OMAGGI (Elenco di) pag. 93, 101, 213, 313, 889, 1169, 1318, 1662, 1709, 2353, 2613, 2697, 3209, 3229.

ORDINI DEL GIORNO:

della Commissione di finanze dopo la discussione del bilancio della guerra 1900-901:

« Il Senato invita il Governo a dare piena e puntuale esecuzione agli articoli 10, 17 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, sullo stato dei sottufficiali; ed a curare che pari esecuzione sia data alla detta legge dalle Amministrazioni ferroviarie per la parte che le concerne », pag. 457;

della Commissione di finanze dopo la discussione generale del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901:

« Il Senato invita il Governo ad inscrivere nei preventivi delle Casse per gli aumenti patrimoniali da allegarsi al disegno di legge per lo stato di previsione del bilancio dei lavori pubblici, l'ammontare delle somme che devono essere sovvenute dalle Società esercenti ed erogate negli acquisti di materiale mobile da autorizzarsi in ciascun esercizio per l' esecuzione dell' art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 », pagina 557;

della Commissione di finanze nella discussione generale del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901:

« I. - Il Senato prende atto delle dichiarazioni dell' onorevole ministro della pubblica istruzione di presentare appositi progetti di legge per regolare l' insegnamento tecnico superiore, nonchè l' organico del Ministero, dei provveditori ed ispettori scolastici, e delle scuole secondarie per quanto non sieno stabilite per legge.

« II. - Il Senato invita il Governo del Re a presentare un disegno di legge per regolare gli organici dell' Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti; pag. 698.

dell' Ufficio centrale prima dell' approvazione dell' art. 35 del disegno di legge: Disposizioni sull' emigrazione:

« I. - Il Senato, confermando l'ordine del giorno votato dal Senato il 19 aprile 1889, invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli tale materia in modo corrispondente alle condizioni odierne delle relazioni internazionali e della emigrazione italiana », pag. 1028;

dell' Ufficio centrale prima dell' appello nominale per la votazione segreta del medesimo disegno di legge:

« II. - Il Senato invita il Governo a provvedere che nel regolamento per l' esecuzione della legge siano inserite opportune disposizioni perchè il numero degli impiegati sia contenuto nei limiti strettamente necessari.

« III. - Il Senato invita il Governo a provvedere, che (ferma rimanendo la disposizione dell' articolo 11 della legge sull' emigrazione) nei concorsi per la nomina di nuovi medici della marina militare, che fossero resi necessari per il servizio speciale stabilito nel citato art. 11, si dia, a parità di condizioni, la preferenza a quei medici che abbiano già prestato lodevole servizio a Società di navigazione nazionali », pag 1042.

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia:

« I. - Il Senato riconoscendone la necessità e l'urgenza, invita il Governo a provvedere nel più breve tempo possibile:

« *a*) alla sistemazione dei fiumicelli Marzenego, Dese e Zero, specialmente per impedire le periodiche rotte del primo presso Mestre, e l' invasione delle sue torbide nelle barene di Marghera;

« *b*) al miglioramento ed alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione.

« II. - Il Senato invitando il Governo a studiare il modo di contenere le acque di scolo che arrivano alla laguna, affinchè per quanto è possibile non siano di pregiudizio al buon regime lagunare, confida che il Governo provvederà d' altra parte efficacemente affinchè i Consorzi mantengano in buone condizioni idrauliche e di igiene così i propri territori confinanti con la laguna, come i canali propri che vi sboccano », pag. 1260 e 1261.

del senatore Serena dopo l'interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno:

« Il Senato, convinto della necessità dell'azione preventiva del Governo per garantire nella provincia di Mantova la libertà del lavoro contro l'opera dei partiti sovversivi, passa all'ordine del giorno », pagina 1376.

dell'Ufficio centrale dopo l'approvazione dell'art. 5 del progetto ministeriale: Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato:

« Il Senato invita il Presidente del Consiglio dei ministri a voler comunicare al Parlamento, entro tre mesi dalla promulgazione della legge sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, un fascicolo nel quale siano riprodotti tutti i ruoli organici che, trovandosi in vigore alla data della promulgazione della legge stessa, cadono sotto il disposto degli articoli 2 e 3 », pag. 1399.

del senatore Cavasola prima dell'approvazione dell'art. 3 del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore:

« Il Senato, udita la discussione, prende atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro e confidando sia rimossa ogni ulteriore difficoltà alla esatta applicazione della legge 26 luglio 1888 pei danneggiati dalla frana di Campomaggiore, passa all'approvazione dell'art. 3 », pag. 1454.

dell'Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350 che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai:

« I. - Il Senato invita il Governo a far studiare da una Commissione le proposte meglio opportune per equamente precisare le quote del patrimonio delle soppresse corporazioni religiose che devono essere ancora devolute allo Stato, ai Comuni ed alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai in esecuzione della legge 7 luglio 1866.

« II. - Il Senato invita il Governo a volere annualmente determinare in una sola ragione corrispondente alla situazione del mercato monetario la misura dell'interesse da corrispondersi sui mutui concessi dalla Cassa depositi in esecuzione della legge 17 maggio 1862, n. 1270 », pag. 1627.

dell'Ufficio centrale prima dell'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge: Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali:

« Il Senato invita il Governo a studiare se non sia il caso di abolire la tassa fissa in L. 2 per tonnellata sul sale importato dalla Sicilia per uso delle industrie alle quali è o sarà concesso il sale a prezzo di costo, giusta quanto dispongono le leggi 21 aprile 1781 e 24 novembre 1864 », pagina 1680.

del senatore Vitelleschi dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Disposizioni per diminuire le cause della malaria:

« I. - Il Senato invita il Governo perchè nel regolametno che deve farsi per l'applicazione di questa legge, nella determinazione delle zone malariche si debba indicare il grado della sua intensità », pagina 1731.

del senatore Cavasola, idem.

« II. - Il Senato, prende atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno e confida che le disposizioni del regolamento chiariranno che il reparto delle spese anticipate dal comune sarà fatto in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà nella quale abbiano lavorato coloni ed operai ai quali il chinino sia stato somministrato », pag. 1730.

del senatore Di Sambuy dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco-vagoni presso Rivarolo.

Il Senato, votando la legge per l'allacciamento del porto di Genova con le linee dei Giovi, sente il dovere d'invitare il Governo a risolvere la questione delle linee d'accesso al Sempione, affinchè siano pronte

per l'epoca nella quale sarà aperto il nuovo valico », pag. 1994.

dei senatori Cantoni, Finali ed altri dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902:

« Il Senato fa voto perchè il Governo nomini una Commissione, nella quale anche il Parlamento abbia i suoi rappresentanti, incaricata di coordinare tutte le disposizioni delle leggi e regolamenti concernenti l' istruzione pubblica, coll' intento principale di rendere più coerenti e più stabili i suoi ordinamenti », pag. 2232;

dei senatori Parpaglia, Serena ed altri dopo la discussione generale del disegno di legge: Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario:

« Il Senato considerando che nella legge si stabilisce che i fondi destinati per il credito agrario della Cassa di risparmio di Napoli debbano avere un impiego graduale, invita il Governo perchè nel compilare il regolamento si stabilisca che la somma da impiegarsi nelle operazioni di credito agrario, sia limitata nei primi due anni a sei milioni e la Direzione del Banco di Napoli faccia annualmente la relazione delle operazioni fatte e passa alla discussione degli articoli 1° e 2° del disegno di legge, quali furono approvati dalla Camera dei deputati », pag. 2278;

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia:

« Il Senato invita il Governo ad introdurre nello statuto del Collegio-convitto disposizioni che assicurino nella gestione dell'ente:

a) l' intervento dello Stato col mezzo del prefetto *pro tempore*;

b) un'equa rappresentanza ai sanitari contribuenti », pag. 2530;

del senatore Finali dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia:

« Il Senato raccomanda al ministro del lavori pubblici di ripristinare la concessione che già avevano gli impiegati delle Amministrazioni centrali e che andrà a cessare con la presente legge, facendone, se è possibile, partecipare anche gli impiegati delle Amministrazioni provinciali », pag. 2755;

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Prevenzione e cura della pellagra:

« Il Senato, altamente apprezzando l'opera provvida e generosa di quanti hanno individualmente, in volontarie associazioni ed in uffici pubblici, iniziato e con esemplare perseveranza sostenuto la lotta contro la pellagra, manda ad essi tutti l'espressione del maggiore plauso », pag. 2871;

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Espropriazione di Villa Borghese:

« Il Senato, confidando che il Governo del Re nell'atto di cessione della villa Borghese al municipio di Roma si mantenga il diritto di conservare il Museo e la Galleria nel palazzo dove hanno sede, e si riservi, di accordo col Municipio, tanto spazio di terreno, quanto ne possa occorrere per la costruzione di uno o più edifici da destinarsi alle collezioni artistiche e storiche dello Stato e all' Istituto di belle arti, passa alla votazione della legge », pag. 2886;

del senatore Cantoni prima di approvare l'art. 3 dell'allegato *C* e la relativa tabella *A* del disegno di legge: Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro delle finanze, passa all' ordine del giorno », pag. 3173;

Del senatore Finali dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Riforma del casellario giudiziale:

« Il Senato si associa ai voti dell' Ufficio centrale per la riforma del Codice di procedura penale, confidando che il Governo ne presenterà, quanto prima sia possibile, il progetto al Parlamento », pag. 3222;

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Dispo-

sizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare, entro sei mesi, al Parlamento un progetto di legge per la istituzione di una Cassa pensioni a favore dei segretari e di altri impiegati comunali », pag. 3244.

P

PACE avv. comm. Vincenzo, senatore. Impedito d'intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1909.

PAGANO-GUARNASCHELLI S. E. comm. Giambattista, senatore. È nominato membro della Commissione istruttoria permanente, pag. 945.

PALLAVICINI comm. Emilio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 2560.

PANZACCHI comm. Enrico, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135.

PARONA dottor Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2634 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2648 — presta giuramento, 2721.

PARPAGLIA nob. Salvatore, senatore, chiede congedo, pag. 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902», 2023, 2032. — id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2260, 2276, 2277 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-1902 », 2403, 2406 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2481 — in occasione della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato, considerando che nella legge si stabilisce che i fondi destinati per il credito agrario della Cassa di risparmio di Napoli debbano avere un impiego graduale, invita il Governo perchè nel compilare il regolamento si stabilisca che la somma da impiegarsi nelle operazioni di credito agrario, sia limitata nei primi due anni a sei milioni e la Direzione del Banco di Napoli faccia annualmente la relazione delle operazioni fatte, e passa alla votazione degli art. 1 e 2 del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento ».

PASCALE S. E. comm. Emilio, senatore. È nominato membro della Commissione permanente d'accusa, pag. 945.

PASCOLATO comm. Alessandro, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro per le poste e telegrafi, pag. 61 — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135.

PASOLINI conte Pier Desiderio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2202, 2205, 2207, 2209, 2212 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2363, 2371 — chiede congedo, 2586.

PASOLINI ZANELLI conte Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2722 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2741 — presta giuramento, 2845.

PATAMIA prof. Carmelo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 90 — approvazione della nomina a scrutinio se-

greto, 91 — presta giuramento, 91 — chiede congedo, 678.

PATERNÒ DI SESSA prof. comm. Emanuele, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — id. id. della Commissione di contabilità interna, 30 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle », 160, 165 — fa alcune osservazioni sulla procedura tenuta nell'esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina di nuovi senatori, 315, 316, 318 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-1901 », 590, 597 — id. del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1384, 1394, 1398 — id. quale relatore difende il disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita di sieri », 1672, 1677 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali », 1679, 1680 — id. id. del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », 1694 — id. del disegno di legge: « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1725 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2156 — id del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2473, 2475 — id. del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2782, 2784, 2791, 2793, 2794, 2795, 2799, 2804.

PATERNOSTRO comm. Francesco, senatore. Annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare il signor Presidente del Consiglio dei ministri ed il signor ministro per l'interno sulle cause dei recenti disordini di Palermo, e sul contegno del Governo di fronte ai medesimi », pag. 1140 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema », 2859, 2862.

PAVONI avv. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

PECILE comm. Gabriele Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 678, 2937.

PEIROLERI nobile (dei baroni) avv. Augusto, senatore È nominato membro della Commissione per i trattati internazionali, pag. 30 — chiede congedo, 102, 677, 913.

PELLEGRINI avv. Clemente, senatore. Parla nella discussione del disegno di legge: « Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti », 103, 104 — id. del progetto di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di 200,000 lire pel trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo ex-Ducale al Palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa », 134, 137 — id. del disegno di legge: « Quarto censimento generale della popolazione del Regno », 149, 150, 151 — id. delle proposte di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, 283, 290, 298, 327, 474, 475, 476, 477, 480, 483, 487, 501, 505 — chiede congedo, 678 — è nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, 945 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla emigrazione », 1017, 1024, 1036, 1040, 1042 — id. del disegno di legge: « Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali », 1074, 1076, 1077, 1079, 1080, 1094 — id. alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia », 1183, 1209, 1213, 1214, 1254 — id. id. del disegno di legge: « Riforma del procedimento sommario », 1261, 1285, 1292, 1293, 1294, 1295 — id. id. « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte », 2689, 2693 — annunzio di una sua proposta per modificazioni ad

un articolo del Regolamento del Senato, 2913 — ritira detta proposta, 3049 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3137 — quale relatore difende il disegno di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali », 3238, 3239, 3242, 3243, 3244.

PELLOUX S. E. comm. Luigi, senatore (Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell' interno). (V. *Presidente del Consiglio e ministro dell' interno*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 61 — chiede congedo, 81 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2016 — id. id. del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito, 2489 — id. id. del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3104.

PESSINA avv. Enrico, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

PETRI avv. Carlo, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

PICARDI comm. Silvestro, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro segretario di di Stato per l' agricoltura, industria e commercio, pagina 1136 — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1319 — id. della sua nomina a senatore, 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2597 — votazione a scrutinio segreto sulla nomina, 2609 — presta giuramento, 2617.

PIEDIMONTE (GAETANI DELL' AQUILA D'ARAGONA) Onorato. Chiede congedo, pag. 678.

PIERANTONI avv. comm. Augusto, senatore. Partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato, pag. 242, 246, 249, 298, 307, 333, 378, 381, 385, 429, 478, 500, 506, 510. — fa alcune osservazioni sulla procedura tenuta nell' esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina dei nuovi senatori, 317 — annunzio di una sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici sulle piene del Tevere, 320 — la svolge, 323, 324 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli affari esteri così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare l' onorevole ministro degli affari esteri per sapere quando presenterà alla Camera legislativa i protocolli della Conferenza dell' Aja per la legislativa approvazione », 365 — la svolge, 441, 449 — parla sul progetto di legge sull' emigrazione, 918, 922, 926, 927, 928, 929, 931, 938, 941, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 986, 995, 1002, 1004, 1006, 1008, 1018, 1023, 1030, 1036, 1040 — fa alcune osservazioni sul processo verbale della seduta del 26 gennaio, 977 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto intende interpellare il ministro dell' istruzione pubblica intorno ai provvedimenti necessari per rimuovere la recente agitazione dell' Università romana », 1001, 1081 — partecipa allo svolgimento di una interpellanza del senatore Canevaro, 1118 — svolge la sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sull' agitazione sorta all' Università romana, 1225, 1226, 1238, 1246, 1250, 1252 — parla sull' interpellanza del senatore Lampertico relativa all' acquisto e perdita della cittadinanza, 1298 — id. sulla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1306, 1384, 1388, 1394, 1398 — si associa alla commemorazione del senatore Messedaglia, 1330 — annunzio di una sua interpellanza circa l'applicazione dell'art. 5 della Costituzione, 1334 — svolge la detta interpellanza, 1514, 1521 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine », 1574 — id. del disegno di legge: « Modificazione dell'art. 88 della legge elettorale politica », 1638, 1655 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2085, 2092 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1901-902 », 2145, 2160, 2190, 2191 — risponde ad alcune osservazioni fatte dal senatore Cremona sul processo verbale, 2167, 2169 — fa alcune osservazioni sulla presentazione e rinvio alla Commissione di finanze del progetto di legge: « Provvedimento pel nuovo catasto », 2241 — partecipa

alla discussione del disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture », 2335, 2338 — id. alla discussione provocata da una proposta del senatore Durante circa l' interpretazione degli articoli 18 e 19 del Regolamento giudiziario del Senato, 2546 — id. alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2797, 2803, 2804, 2808, 2824, 2827, 2837 — id. id. « Espropriazione di villa Borghese », 2879, 2885, 2886 — id. id. « Acquisto della galleria e del museo Borghese », 2887, 2889 — quale relatore fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili », 2919 — annunzio di una sua interpellanza al ministro guardasigilli intorno alla condotta del presidente del tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giuridico, 3026 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3118 — id. id. « Riforma del casellario giudiziale », 2213 — svolge la sua interpellanza al ministro guardasigilli intorno alla condotta del presidente del Tribunale civile di Domodossola, 3223, 3226.

PIOLA nob. Giuseppe. Chiede congedo, pag. 678.

PISA dott. comm. Ugo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e altre disposizioni sugli Istituti di emissione », 622, 625 — chiede congedo, 678, 2937 — prende parte alla discussione del disegno di legge sull' emigrazione, 926, 934, 967, 968, 991 — id. sul disegno di legge: « Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero », 1046 — id. id. « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1497, 1569 — id. id. « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai », 1619, 1623 — id. id. « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », 1896 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2071 — id. id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2247 — quale relatore difende il disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2752, 2756, 2759 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra », 2864 — parla sul disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione », 2921, 2926 — id. nella discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », 3000.

POLVERE march. avv. Nicola, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

POMPILII comm. Guido, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le finanze, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135.

PONSIGLIONI prof. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2681 — presta giuramento, 2698.

PONTI comm. Ettore, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 81 — impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, 182 — chiede congedo, 678, 1349, 1793.

PONZA DI SAN MARTINO conte Coriolano, senatore. (V. *ministro della guerra*).

PORRO prof. comm. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 677, 2929.

POSTE E TELEGRAFI. Bilanci:

1900-901 (Disegno di legge n. 66). Presentazione, 522 — discussione, 609 — votazione ed approvazione, 619.

1901-902 (Disegno di legge n. 129). Presentazione, 1664 — discussione, 1967 — votazione ed approvazione, 2062.

Disegni di legge:

Modificazioni alla legge 7 aprile 1882, n. 184, sull'esercizio dei telefoni. Presentazione, 206. (1)

Autorizzazione di spesa straordinaria per costruzione di linee telefoniche. Presentazione, pag. 525 — discussione, 616 — votazione ed approvazione, 619.

Approvazione della spesa straordinaria di lire 151,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano pel Fréjus, e di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2530 — votazione ed approvazione, 2550. — Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie. Presentazione 2915 — discussione 2990 — votazione ed approvazione 3022.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. (Pelloux, S. E. comm. Luigi, senatore). (V. anche *ministro dell'interno*). Annunzio delle sue dimissioni, 61.

Saracco S. E. cav. avv. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a questa carica (V. anche *ministro dell'interno*) pag. 61 — id. delle sue dimissioni, 1135.

— Zanardelli S. E. avv. comm. Giuseppe, deputato. Annunzio della sua nomina, pagina, 1136 — espone il programma del nuovo Ministero, 1136 — assume l'*interim* del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1319 — fa alcune osservazioni relativamente al giorno in cui potrà essere svolta una interpellanza presentata dal senatore Paternostro sui fatti di Palermo, 1140 — id. del senatore Pierantoni sulla applicazione dell' articolo 5 dello Statuto, 1334 — si associa alla commemorazione fatta dal Presidente dei senatori defunti in particolare dei senatori Bizzozero e Messedaglia, pag. 1332, 1333 — difende il disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1382, 1396, 1398, 1400 — risponde alla già citata interpellanza del senatore Pierantoni, 1520 — difende il disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai », 1623 — accetta la presa in considerazione di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Cavasola sulla prevenzione e cura della pellagra, 1770 — risponde ad una interpellanza del senatore Vitelleschi sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, 2590, 2595 — id. ad una interpellanza del senatore Astengo sui ruoli organici dello Stato, 2989 — accetta un'interpellanza a lui rivolta dal senatore Guarneri sulle condizioni politiche e sociali dell'Italia, ma prega di rinviarne lo svolgimento a quando saranno discussi tutti i progetti all'ordine del giorno, 3057 — difende il disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3135.

PRESIDENTE DEL SENATO:

Saracco S. E. avv. comm. Giuseppe, senatore. Comunicazione del R. decreto di sua nomina a presidente del Senato per la 1ª Sessione della XXI Legislatura, pag. 10 — assume il seggio presidenziale e pronunzia il discorso d' insediamento, 13 — presiede le sedute del Senato, da pag. 9 a 27 — annunzio della sua nomina a presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, 61. — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135 — R. decreto che lo richiama alla Presidenza del Senato, 1133 — riassume il suo posto, 1146 — ne presiede le sedute, da pag. 1145 a 3245.

Annunzia le interpellanze dei senatori (V. *Interpellanze*).

id. che la Presidenza e la Deputazione del Senato il 9 luglio avevano presentato a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al discorso della Corona e che S. M. il Re li avea accolti e ringraziati con gentili espressioni, 94-95;

con parola commossa l' assassinio di S. M. Umberto I e ne tesse le lodi, 177;

che l' ufficio di Presidenza ha creduto di mandare a S. A. R. il Duca degli Abruzzi un

(1) In esame presso il relatore senatore Di Marzo.

telegramma per esprimergli l'ammirazione del Senato in seguito al felice suo viaggio al Polo Artico e la risposta avutane, 215.

che il regolamento giudiziario è stato pubblicato ed è entrato in vigore e quindi bisogna addivenire alla nomina dei membri per la Commissione d'istruzione e quella d'accusa, 842;

di essersi rivolto al senatore Monteverde perchè voglia assumersi l'incarico di scolpire in marmo il busto di G. Verdi; avere questi accettato offrendo gratuitamente l'opera sua. Chiede perciò che la Presidenza sia autorizzata ad esprimere al senatore Monteverde i ringraziamenti del Senato, 975;

che non potendo il Presidente del Consiglio intervenire alla discussione del disegno di legge: Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ne rinvia la discussione già posta all'ordine del giorno, 1310;

che la Presidenza si farà un onore di rappresentare il Senato alle onoranze in Torino per Vincenzo Gioberti, 1322;

che il senatore Cavasola ha presentato un progetto di sua iniziativa, 1589;

la nascita di S. A. R. la Principessa Iolanda Margherita e riferisce quello che la Presidenza ha creduto opportuno di fare in questa fausta occasione, 1661;

che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha comunicato una sua relazione che riguarda uno dei nuovi eletti per la quale propone il voto negativo. In base quindi all'art. 103 del regolamento propone ed il Senato approva il Comitato segreto per la discussione di questa proposta, 2654;

le dimissioni del senatore Boccardo da membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, 2877;

che il collega senatore Gravina, non potendo per la rigida stagione prendere parte ai lavori del Senato, manda le sue dimissioni da Questore del Senato, 2893;

le dimissioni dei senatori Mezzacapo e Vitelleschi da membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 2930.

Applica ed interpreta il regolamento circa: la costituzione provvisoria dell'Ufficio di Presidenza, 10;

la comunicazione a S. M. il Re ed alla Camera dei deputati della costituzione definitiva dell'Ufficio di Presidenza, 13;

l'articolo 100 del Regolamento per la redazione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona, 3026;

il coordinamento dei progetti di legge, pag. 550, 1101, 1193, 1590;

l'inversione dell'ordine del giorno, 513, 523, 609, 621, 842, 1277, 1401, 1449, 1561, 1565, 1590, 1637, 1765;

la presentazione dei progetti di legge, 78, 94, 95, 96, 97, 206, 315, 320, 346, 370, 383, 389, 399, 417, 427, 447, 474, 522, 523, 525, 526, 547, 550, 699, 909, 1069, 1113, 1114, 1148, 1225, 1309, 1319, 1320, 1454, 1469, 1497, 1614, 1631, 1656, 1660, 1663, 1664, 1679, 1685, 1745, 1769, 1827, 1845, 1910, 1977, 1981, 2005, 2087, 2105, 2233, 2237, 2238, 2240, 2245, 2253, 2265, 2273, 2312, 2349, 2355, 2440;

le proposte per la convalidazione dei titoli dei nuovi senatori, 48, 49, 54, 55, 64, 65, 71, 74, 90, 222, 229, 258, 315, 319, 2597, 2598, 2614, 2634, 2654, 2722, 2732, 2773, 2846, 2901;

le votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di convalidazione dei titoli dei nuovi senatori, 49, 57, 65, 72, 77, 91, 223, 262, 325, 2609, 2630, 2648, 2678, 2681, 2741, 2786, 2852, 2901;

la prestazione del giuramento dei nuovi senatori, 49, 54, 55, 57, 65, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 90, 91, 103, 114, 138, 223, 258, 267, 337, 341, 345, 363, 688, 2615, 2617, 2634, 2681, 2698, 2717, 2721, 2745, 2773, 2789, 2818, 2845, 2846, 2857, 2858, 2901, 2913, 2929, 2930, 2937, 2986;

la convocazione del Senato in Comitato segreto, 2654, 2857;

le petizioni, 214, 473, 493, 589, 837, 862, 889, 1013, 1073, 1113, 1145, 1162, 1317, 1325, 1401, 1513, 1662, 1685, 1709, 1710, 1793, 2037, 2073, 2189, 2353, 2385, 2585, 2653, 2697, 2845, 2985, 3077, 3109, 3181.

Avverte:

che da molti senatori si è fatta proposta che nelle votazioni a scrutinio segreto per l'am-

missione di un senatore, non sia reso pubblico il numero dei voti affermativi o negativi; ma invece sia proclamato il risultato della votazione unicamente con l'una o con l'altra di queste formole: « il Senato ha riconosciuto la validità della nomina; il Senato non ha riconosciuto la validità della nomina » — mette ai voti la proposta che è dal Senato approvata, 49;

che il Senato è convocato pel giorno 11 agosto 1900 unitamente ai membri della Camera dei deputati per l'atto del giuramento di S. M. il Re Vittorio Emanuele III prescritto dall'art. 22 dello Statuto, 183.

Comunica:

il R. decreto col quale la Sessione ultima della XX Legislatura è prorogata e quindi chiusa, 9;

il R. decreto col quale la Camera dei deputati è sciolta e di convocazione del Parlamento per l'inaugurazione della nuova legislatura, 10;

il R. decreto col quale S. E. il senatore cav. avv. Giuseppe Saracco è nominato presidente del Senato per la prima Sessione della XXI Legislatura, 11;

il R. decreto col quale i senatori prof. comm. Stanislao Cannizzaro, S. E. comm. Gaspare Finali, il comm. Ernesto Balbo Bertone conte di Sambuy, l'avv. comm. Francesco Santamaria Nicolini, sono nominati vicepresidenti del Senato, 12;

una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri colla quale si annunzia la nomina di nuovi senatori, 12;

una lettera del ministro degli interni colla quale si trasmettono gli elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli comunali, e di proroga dei poteri dei regi commissari durante il primo trimestre 1900, 21;

la rinunzia del senatore Codronchi alla nomina di membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, 31;

un telegramma del ministro degli esteri in risposta ad una interpellanza presentata dal senatore Vitelleschi, 32;

le dimissioni del senatore Chiala da membro della Commissione per la biblioteca e del senatore Serena da quelle per le petizioni e dei decreti registrati con riserva, 37;

le dimissioni del senatore Boccardo da membro di varie Commissioni permanenti, 55;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Tommasi-Crudeli, 73;

una lettera del Presidente del Consiglio colla quale annunzia al Senato le dimissioni dei precedenti sottosegretari di Stato e la nomina dei nuovi, 85;

un telegramma dell' onorevole Morin, ministro della marina, nel quale dichiara che trasmetterà alle famiglie dei marinai italiani morti in Cina, i sensi di ammirazione e di rimpianto del Senato del Regno, 91;

i messaggi del Presidente della Camera dei deputati coi quali si trasmettono i progetti di legge d'iniziativa della Camera dei deputati già approvati da questo Consesso (V. *Iniziativa parlamentare*);

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore D' Adda per le condoglianze inviatele dal Senato nella luttuosa circostanza, 95;

di aver chiamato i senatori Saredo, Mazzolani, Paternò e Valsecchi a far parte della Commissione speciale incaricata di esaminare di urgenza il progetto di legge « Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola a Iselle », 97;

il verbale di deposito negli archivi del Senato e negli archivi di Stato dell'atto di morte di S. M. Umberto I, 181;

i nomi dei senatori che non hanno potuto intervenire all'adunanza commemorativa della morte di S. M. Umberto I aggiungendo in pari tempo che essi si associavano alle deliberazioni del Senato, 182;

i telegrammi di condoglianza ricevuti in occasione della morte di Umberto I dal Senato argentino, dal Senato brasiliano, dal Senato dello Stato di San Paulo, da quello del Paraguay, una lettera del Presidente del Senato francese, 182, 183;

una lettera del ministro dell'interno colla quale si annunzia la nomina dei nuovi senatori, 190;

i ringraziamenti della famiglia Valsecchi per le onoranze rese dal Senato alla me-

moria del compianto senatore suo congiunto, 200;

una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale si annunzia che il Re ha accettato le dimissioni del professore Bonaldo Stringher dalla carica di sottosegretario di Stato pel tesoro e ha nominato in sua vece l'avv. Gualtiero Danieli, 257;

un telegramma del ministro della marina, nel quale ringrazia a nome dei soldati e marinai italiani in Cina, il Senato per il gentile saluto, 325;

che le famiglie dei defunti senatori Ferraris e De Renzis ringraziano il Senato delle onoranze rese ai loro congiunti, 345;

un messaggio del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale previene che nel gennaio avrà luogo la cerimonia funebre per S. M. Re Vittorio Emanuele II, 493;

una lettera del senatore Ghiglieri nella quale ringrazia la Presidenza di averlo richiamato a commissario del Fondo per il culto, ma presenta le sue dimissioni non potendo adempiere a tale incarico, 678;

una lettera del Presidente del Consiglio in cui fa noto che S. M. il Re ha nominato ministro di Stato per il tesoro il senatore Gaspare Finali, 838;

una lettera del ministro degli affari esteri circa la Conferenza per la pace tenuta ad Aja, 862;

un telegramma del prefetto di Milano nel quale ringrazia a nome della famiglia Verdi il Senato per gli augurî per il ristabilimento in salute del senatore Verdi, 891;

un telegramma del senatore Cambray-Digny col quale ringrazia il Senato per le condoglianze inviategli per la morte di suo figlio, 891;

il processo verbale di una seduta della Camera dei Pari, nel Portogallo, nella quale seduta venne espresso un voto di profondo dolore per l'assassinio di S. M. il Re Umberto I, 913;

i nomi dei componenti le Commissioni di istruttoria e di accusa istituite in omaggio al nuovo regolamento giudiziario del Senato, 945;

un telegramma di ringraziamento del prefetto di Milano nel quale si dice essere ultima disposizione del senatore Verdi che i suoi funerali siano fatti senza alcuna pompa, 978;

un telegramma della nipote del senatore Verdi, la quale, a nome dei parenti, ringrazia il Senato delle onoranze rese al loro congiunto, 978;

una proposta di modificazione al Regolamento del Senato presentato dal senatore Cefaly, 1101;

un telegramma del sindaco di Busseto col quale ringrazia il Senato delle condoglianze rivolte al paese natìo del sommo maestro Verdi, 1046;

un telegramma del prefetto di Milano col quale si rende conto del trasporto della salma del senatore Verdi, 1046;

il Regio decreto col quale il senatore cav. Saracco è richiamato alla Presidenza del Senato ed il senatore Finali al posto di vicepresidente, 1133;

una lettera di S. E. il prefetto di Palazzo, nel quale annunzia che S. M. la Regina ha compiuto felicemente il quinto mese di gravidanza, 1134;

la lettera che la Presidenza del Senato ha inviato a S. E. il prefetto di Palazzo pregando di presentare alle LL. MM. le congratulazioni del Senato nella fausta occasione, 1134;

una lettera dell'onor. Monteverde che accetta l'incarico di scolpire in marmo il busto del senatore Verdi, e ringrazia il Senato dell'onore accordatogli, 1135;

un messaggio del Presidente del Consiglio col quale si comunica l'elenco dei sindaci destituiti, lo scioglimento di vari Consigli comunali e la nomina dei rispettivi regi commissari, 1135;

la risposta che S. M. la Regina Margherita ha creduto di dare alla Presidenza del Senato recatesi a manifestare all'Augusta Donna il pensiero e gli augurî del Senato stesso, 1146;

le dimissioni di diversi senatori dalla carica di membri di alcune Commissioni permanenti, 1146;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore De Rolland, 1225;

id. della famiglia del defunto senatore Casareto, 1277;

una lettera del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, onorevole Picardi, nella quale egli scusa la sua assenza nella discussione del progetto di legge circa i Consorzi di difesa contro la fillossera, 1310;

un messaggio del Presidente del Consiglio, onor. Zanardelli, nella quale informa il Senato che S. M. il Re ha accettato le dimissioni dell'onor. Picardi dalla carica di ministro per l'agricoltura, industria e commercio, e di essere nello stesso tempo incaricato di reggere l'*interim* di quel Ministero, 1319;

una lettera dell'onor. ministro dell'interno, onor. Giolitti, circa lo scioglimento dei Consigli provinciali e nomina dei regi commissari, 1325;

un telegramma del sindaco della città di Varese nel quale ringrazia il Senato per le onoranze rese al senatore Bizzozero, 1349;

una lettera del senatore Boccardo colla quale si dimette da membro di diverse Commissioni, 1362;

un telegramma del rettore dell'Università di Torino, col quale si ringrazia, a nome del Corpo accademico, il Senato per le onoranze rese al senatore Bizzozero, 1381;

una lettera del presidente della Cassa depositi e prestiti colla quale questi trasmette la relazione sull'amministrazione della stessa Cassa, 1401;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Messedaglia, 1469;

una lettera del Presidente della Camera colla quale si avverte di un errore di stampa incorso nel progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario, 1501;

un decreto Reale col quale S. M. il Re incarica il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio a sostenere dinanzi al Senato la discussione dei seguenti disegni di legge: « Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica », « Concorsi di difesa contro la grandine », « Autorizzazione alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di compiere operazioni di credito agrario », 1513;

i ringraziamenti della vedova del senatore Bizzozero e della famiglia del defunto senatore Di Blasio, 1537;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Pace, 2104;

un dispaccio del ministro degli esteri che invita il Senato a nominare tre senatori commissari di vigilanza per la legge sull'emigrazione, 2104;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Bargoni, 2385;

un messaggio del ministro dell'interno col quale si invita il Senato a partecipare ai solenni funerali anniversari di S. M. Umberto I, 2386;

una lettera del ministro dell'interno colla quale si trasmettono alcune copie della relazione sul risanamento di Napoli, 2555;

id. id. i decreti di scioglimento di alcuni Consigli comunali e la proroga dei poteri dei Regi commissari rispettivi, 2555;

id. id. l'elenco dei nuovi senatori nominati da S. M. il Re, 2554;

le dimissioni del senatore Codronchi da membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, 2563;

le dimissioni del senatore Accinni da commissario per l'emigrazione, 2563;

le dimissioni dell' onor. Lancia di Brolo da commissario per la Cassa depositi e prestiti e per la circolazione, 2563;

i ringraziamenti della signora Crispi per la parte presa dal Senato alle onoranze di suo marito, 2563;

i ringraziamenti delle famiglie dei defunti senatori Pallavicini, Morelli e Puccioni, 2586;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Sole, 2698;

le dimissioni del senatore Gravina dalla carica di questore del Senato, 2893;

i ringraziamenti del medesimo ritirando le dimissioni date, 2913;

le dimissioni del senatore Vitelleschi da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 2930;

una lettera del ministro dell'interno colla quale invita il Senato a partecipare ai fu-

INDICE

nerali anniversari di S. M. Vittorio Emanuele II, 2961;

del prefetto di Palazzo colla quale partecipa l'ora del ricevimento delle LL. MM. per gli augurî di capo d'anno 1902, 2961;

le dimissioni del senatore Fabrizio Colonna da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 2986;

che il senatore Pellegrini ha ritirata una sua proposta di modificazione al regolamento del Senato, 3049;

le dimissioni del senatore Tittoni dalla carica di commissario per la vigilanza del debito pubblico, 3049;

le dimissioni del senatore Cambray-Digny da membro della Commissione permanente di finanze, 3110.

Dichiara:

di non poter tener conto delle preghiere fatte dai senatori Mirri e Mordini circa la loro nomina a membri della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, 29;

che il Senato è riconoscente al senatore Arrivabene delle dichiarazioni da lui fatte a proposito della sua interpellanza sul conflitto esistente in provincia di Mantova fra lavoratori e conduttori di fondi, 1337;

che a termine dell'articolo 50 del regolamento del Senato le aggiunte ad un articolo di legge, presentate prima che l'articolo sia approvato, devono essere considerate come emendamenti, e quindi poste ai voti prima dell'articolo, 1501.

Fa avvertenze:

in ordine al processo verbale della seduta precedente circa la proclamazione del risultato della votazione a scrutinio segreto per l'approvazione della nomina dei nuovi senatori, 53;

sulle dimissioni presentate da diversi membri di alcune Commissioni permanenti, 56;

alla convocazione degli Uffici i quali, secondo il regolamento, non possono prendere in esame i disegni di legge se non 24 ore dopo stampati e distribuiti, 216;

sull'ordine della discussione, 1321;

all'interpretazione da darsi agli articoli 81, 82 del regolamento circa la presentazione di proposte dei senatori, 2372, 2373;

ai lavori del Senato, enunciando quali sono i progetti pronti per la discussione, 2583.

Ringrazia:

i senatori che funsero da segretari provvisori, ed invita i signori segretari definitivi a voler prendere il loro posto al banco della Presidenza, 13;

il proponente, senatore Saredo, e l'intero Senato del voto di plauso a lui diretto, 2549;

il senatore Serena ed il Senato degli auguri fattegli, 2983;

Partecipa:

al Senato che il trasporto funebre della salma di S. M. il Re Umberto I avrà luogo il 9 agosto 1900 alle ore 7 partendo dalla stazione di Termini, 183.

Prega:

a norma del regolamento, i signori senatori *juniori* presenti di assumere le funzioni di segretari provvisori dell'Ufficio di Presidenza, fino a quando questo sia completato con la elezione dei sei segretari e dei due questori, 9.

Propone:

ed il Senato approva di far precedere la discussione della relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori alla discussione del progetto di Indirizzo in risposta al discorso della Corona, 74;

che nella luttuosa circostanza della morte di S. M. Umberto I il Senato prenda il lutto per sei mesi a contare dal giorno nefasto, 180;

di affidare alla Presidenza l'incarico di presentare a S. M. il Re ed alla Regina Margherita gli indirizzi di condoglianza approvati dal Senato, 181;

che stante la temporanea assenza di parecchi commissari della Commissione permanente pei trattati di commercio, siano nominati due commissari provvisori i quali, in unione al senatore Boccardo esaminino d'urgenza il trattato di commercio e di navigazione col Montenegro, 522;

di mandare al senatore Guerrieri-Gonzaga le condoglianze del Senato per la morte di sua moglie, 809;

di mandare, in occasione del nuovo anno, un caldo augurio di prosperità alla Regina ed al Re, e di conforto alla Regina madre, 834;

di manifestare, nella luttuosa circostanza della morte della Regina Vittoria, le condoglianze del Senato alla Camera dei Lords dell'Inghilterra, pregando il Governo a trasmettere questo voto, e che in segno di cordoglio si sospenda la seduta, 886;

che per la morte dell'illustre senatore Verdi si prendano le stesse deliberazioni come in occasione della morte di Alessandro Manzoni, 975;

di rimandare la discussione del disegno di legge sulla proroga del R. commissario di Napoli alla Commissione che ebbe a riferire su un disegno di legge di indole generale sull'argomento stesso, 1470;

che per un più sollecito disbrigo della discussione in corso, il Senato tenga seduta anche il mattino, 2462.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

Disegni di legge:

Spesa straordinaria di lire 14,824,700 per la spedizione militare in Cina. Presentazione, pag. 2105 — discussione, 2239 — votazione ed approvazione, 2289.

PRIMERANO comm. Domenico, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », pag. 450, 456 — id. id. « Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906 », pag. 1402, 1411 — id. id. « Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo », pag. 1985.

PRINETTI comm. Carlo, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

PRINETTI ing. comm. Giulio, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro degli esteri, pag. 1135. (V. *ministro degli esteri*).

PROCESSO VERBALE della seduta Reale dell'11 agosto 1900 in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele III prestò giuramento davanti alle due Camere riunite, pag. 185.

PROGETTI DI LEGGE d'iniziativa parlamentare. (V. *Iniziativa parlamentare*).

PROPOSTE di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato. Discussione, pag. 225, 2541 — votazione ed approvazione, 585, 2551.

PUCCI comm. Guglielmo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2597 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2609 — presta giuramento, 2681.

PUCCIONI S. E. avv. Leopoldo, senatore. Nominato membro della Commissione istruttoria permanente, pag. 945 — chiede congedo, 2037 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2557.

Q

QUARTIERI dott. Nicolò, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2722 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2741 — presta giuramento, 2929 — chiede congedo, 3025.

QUIGINI-PULIGA Carlo Alberto. Annunzio delle sue dimissioni da sottosegretario di Stato per la marina, pag. 85.

R

RADICE comm. Ercole, deputato. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1331.

RATTAZZI S. E. comm. avv. Urbano, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — è nominato membro della Commissione di finanze, 30 — partecipa alla discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901 », 403 — è nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, 915 — difende, quale relatore, il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi », 1051 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2038 — quale relatore difende il disegno di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente », 3186, 3191.

RAVA comm. Luigi, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da detta carica », 1135.

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DEL SENATO. Testo coordinato, pag. 551 — modificazioni all'art. 18, pag. 2551.

RESTI-FERRARI comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2634 — votazione a scrutinio segreto sulla nomina, 2648 — presta giuramento, 2986.

RIBERI avv. Spirito, senatore. Chiede congedo, pag. 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1502, 1508, 1538, 1540, 1557 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno se non creda necessario ed urgente un progetto per modificare la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa per meglio regolarne la competenza e per rendere più sollecita la risoluzione delle questioni che alla medesima si riferiscono, al fine di evitare il lungo lamentato ritardo che sovente si verifica per la pronuncia in merito, e per introdurre l'istituto della perenzione nei procedimenti contenziosi amministrativi », 3131 — la ritira dopo le dichiarazioni del ministro, 3132 — partecipa alla discussione sul progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale », 3203, 3217.

RICOTTI S. E. cav. Cesare, senatore. È proclamato membro della Commissione di finanze, pag. 30 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », 458, 467 — id. id. « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1393, 1398, 1399 — id. id. « Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906 », 1413, 1418 — id. id. « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali », 2938, 2948, 2956, 2951, 2953, 2955, 2957 — quale relatore difende il disegno di legge: « Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione », 3230.

RIDOLFI marchese Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

RIGHI avv. comm. Augusto, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 30 — chiede congedo, 678.

RIGNON conte Felice, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 678.

RIOLO comm. Vincenzo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida,

2846 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2852 — presta giuramento, 2858.

ROISSARD DE BELLET cav. Leonardo, senatore. Chiede congedo, pag. 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1148.

ROMANIN-JACUR ing. Leone, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 1135.

RONCHETTI comm. Scipione, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per l'interno, pag. 1140.

ROSSI comm. Angelo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 678, 1134.

ROSSI comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 677 — si associa alla commemorazione del senatore Pallavicini, 2563.

ROSSI comm. avv. Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2634 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2648 — presta giuramento, 2698 — chiede congedo, 2929 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3099.

ROSSI MARTINI conte Gerolamo, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

ROUX avv. comm. Luigi, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — Dà lettura della relazione del disegno di legge, di cui è relatore: « Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole, frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali e per autorizzare il seppellimento della salma del Maestro e di quella di Giuseppina Streppone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti fondata dal Maestro stesso in Milano, 1092.

RUBINI Giulio, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro segretario di Stato per il tesoro, pag. 61 — (V. *ministro del tesoro*) — id. delle sue dimissioni da detta carica, 590.

S

SACCHETTI ing. comm. Gualtiero, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 71 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 72 — presta giuramento, 81 — chiede congedo, 678 — quale relatore difende il disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la regia Università di Bologna », 1179, 1180, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1193 — annunzio della sua nomina a membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, 2570.

SALADINI conte Saladino, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro », pag. 2991, 3018 — id. id. « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3050, 3151.

SALANDRA dott. Antonio, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, pag. 61.

SALETTA comm. Tancredi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 190 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 258 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 262 — presta giuramento, pag. 263.

SALIS avv. comm. Pietro, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle

deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1326.

SALUZZO DI MONTEROSSO conte Cesare, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

SAMBIASE-SANSEVERINO principe Michele, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

SANI comm. Giacomo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2722 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2741 — presta giuramento, 2745.

SAN MARTINO VALPERGA conte comm. Guido, senatore. È nominato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 30 — chiede congedo, 678.

SANTAMARIA NICOLINI S. E. comm. Francesco, senatore. Decreto di nomina a vicepresidente del Senato, pag. 11 — è nominato presidente della Commissione permanente d'accusa, 945 — presiede la seduta del Senato 668, 675 — quale relatore difende il disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta, 1189, 1198, 1209, 1259, 1260 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti », 1506, 1548, 1554, 1555, 1559, 1562, 1571.

SANT' ONOFRIO DEL CASTILLO Ugo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 1135.

SAPORITO barone Vincenzo, deputato. Annunzio delle sue dimissioni da sottosegretario di Stato per il tesoro, pag. 85.

SARACCO S. E. avv. Giuseppe, senatore. R. decreto di sua nomina a presidente del Senato, pag. 11 — pronuncia il discorso di insediamento, 13 — presiede le sedute del Senato, 9, 27 — (V. *Presidente del Senato*) — annunzio della sua nomina a presidente del Consiglio dei ministri e ministro di Stato per gli affari dell'interno, 61 (V. *Presidente del Consiglio e ministro dell'interno*) — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135 — R. decreto che lo richiama alla Presidenza del Senato, 1133 — riassume il posto di presidente e pronuncia il discorso di insediamento, 1146 — ne presiede le sedute, 1145 a 3245 (V. *Presidente del Senato*).

SAREDO S. E. prof. Giuseppe, senatore. Fa alcune osservazioni sulle dimissioni di vari suoi colleghi da membri delle Commissioni permanenti, pag. 56 — prega il senatore Boccardo di non insistere nelle sue dimissioni e il Senato a non volerne prendere atto 57, 58 — propone che il Senato si attenga al Regolamento circa la proposta del senatore Sormani-Moretti di procedere alla discussione di una relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 82 — id. che sia incaricato il Presidente di nominare una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo alla ferrovia di accesso al Sempione, 95 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato, 308 — id. alla discussione provocata da una proposta del senatore Durante circa l'interpretazione degli art. 18 e 19 del Regolamento giudiziario del Senato, 2548 — propone un voto d' ammirazione e di plauso al Presidente per la sapiente direzione che ha saputo dare ai lavori del Senato, 2549.

SCARABELLI-GOMMI-FLAMINJ comm. Giuseppe, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pagina 182 — chiede congedo, 677.

SCELSI avv. comm. Giacinto, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori pagina 39 — a nome di detta Commissione propone la convalidazione dei senatori Patamia, Ceresa, Nannarone, Schininà, 90 — id. del senatore Picardi, 2597.

SCHIAPARELLI prof. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

SCHIAVONI-CARISSIMO comm. Nicola, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

SCHININÀ DI SANT'ELIA marchese Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 90 — approvazione

della nomina a scrutinio segreto, 91 — presta giuramento, 91 — chiede congedo, 102, 677.

SCHUPFER comm. prof. Francesco, senatore. È nominato supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 945 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta », 1189, 1212.

SECONDI dott. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 677, 2696.

SECONDI prof. Riccardo, senatore. Chiede congedo, pag. 678, 2133.

SENATO ARGENTINO. Discorso pronunciato dal Presidente del Senato Argentino nella luttuosa circostanza della morte di S. M. il Re Umberto I, pag. 182.

SENATO BRASILIANO. Telegramma di condoglianza per la morte di S. M. il Re Umberto I, pag. 182.

SENATO DEL PARAGUAY. Suo telegramma di condoglianza per la morte di S. M. il Re Umberto I, pag. 183.

SENATO DI S. PAULO. Telegramma di condoglianza per la morte di S. M. Umberto I, 183.

SENISE comm. Carmine, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

SENISE prof. Tommaso, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2654 — votazione a scrutinio segreto sulla sua nomina, 2678 — presta giuramento, 2681.

SENSALES comm. Giuseppe, senatore. Propone che il progetto di legge che riguarda la Laguna Veneta sia rimandato per lo studio alla medesima Commissione che lo esaminò nella passata Sessione, pag. 206 — prega il Presidente di iscrivere all'ordine del giorno un progetto di legge riguardante la domanda del comune di Vicari per il passaggio dalla pretura di Alia a quella di Lercara Friddi, 216, 217 — partecipa alla discussione del detto disegno di legge, 224 — id. alla discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato, 299 — id. id. « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », 1692 — id. id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2278.

SERAFINI comm. Bernardino, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 30 — id. id. della Commissione di contabilità interna, 30 — chiede congedo, 677 — prega di essere dispensato dall'ufficio di commissario nelle due Commissioni permanenti, delle petizioni e di contabilità interna, 1146.

SERENA barone avv. Ottavio, senatore. È nominato membro della Commissione per le petizioni, pag. 30 — è eletto membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, 31 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 », 526, 528 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901 », 693 — si associa al voto di plauso al Presidente del Senato ed agli auguri espressi dal senatore Blaserna, 831 — è nominato supplente della Commissione istruttoria permanente, 945 — partecipa alla discussione del disegno di legge per la rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, 1083, 1096, 1106 — propone si dichiari d'urgenza il progetto di legge relativo all'acquedotto Pugliese, 1148 — parla sull'interpellanza del senatore Arrivabene al ministro dell'interno sui fatti di Mantova, 1374, 1376 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele », 1425, 1434, 1436, 1440 — id. id. « Modificazioni dell'art. 88 del disegno di legge elettorale politico », 1642 — id. id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2253, 2277, 2279 — id. id. « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2751, 2754 — propone ed il Senato approva fra gli applausi un vivo ringraziamento ed un augurio al Presidente, 2983 — partecipa alla discussione del disegno

di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3096.

SERRA comm. Luciano, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per la marina, pag. 86 — id. della sua conferma alla detta carica, 1140.

SIACCI, senatore. Chiede congedo, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2751 — id. id. « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2802, 2847, 2849.

SOLE avv. comm. Nicola, senatore. Chiede congedo, pag. 94, 678 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2557.

SONNINO barone Giorgio, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182.

SORMANI-MORETTI conte avv. Luigi, senatore. Prega il Presidente di procedere alla discussione di una relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 82 — annunzio e svolgimento di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto desidera interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio a sapere il perchè, in seguito del Regio decreto del 5 aprile ultimo col quale si modificò i termini e le condizioni della pesca delle alose nel lago di Como, non siasi analogamente provveduto a modificare le disposizioni prescritte pel lago di Garda col R. decreto del 23 dicembre 1897 », 86, 87, 88, 89 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula », 1067 — id. id. « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte », 2638 — id. id. « Prevenzione e cura della pellagra », 2863, 2869.

SORTEGGIO DEGLI UFFICI, pag. 15, 809, 855, 1170.

SPERA avv. Angelo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182.

SPERONI ing. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

SPINOLA marchese Federico Costanzo, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

SQUITTI comm. Baldassarre, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, pag. 2555.

STRINGHER comm. Bonaldo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per il tesoro, pag. 86 — id. delle sue dimissioni da detta carica, 257.

STROZZI principe Piero, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

T

TAIANI avv. comm. Diego, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato, 263, 283, 299, 307, 308, 325, 339, 375, 381, 382, 383, 385, 475, 477, 483, 500, 508 — id. del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901 », 731, 745 — fa alcune osservazioni sui diversi disegni di legge di approvazioni di eccedenze d'impegni sui bilanci dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1898 99, 764 — fa rilevare un errore di stampa incorso nell'art. 5 del nuovo regolamento giudiziario del Senato, 843 — è nominato commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 914 — id. id. della Commissione istruttoria permanente, 945 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato », 1399, 1400 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-

1902 », 2287, 2309 — quale relatore riferisce sulle modifiche proposte agli articoli 18 e 19 del regolamento giudiziario del Senato, 2533, 2542, 2545 — è nominato commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 2960.

TALAMO comm. Roberto, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e culti, pag. 1140.

TANARI march. Luigi, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677.

TAVERNA conte comm. Rinaldo, senatore. È proclamato segretario del Senato, pag. 11 — id. membro della Commissione permanente di finanze, 30 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 », 453, 457, 466 — id. id. del disegno di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino », 516 — id. id. « Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906 », 1406, 1411, 1419 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2006, 2015 — quale relatore difende il disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali », 2943, 2949, 2956, 2954, 2958.

TESORO. Bilanci:

1900 901 (Disegno di legge N. 62). Presentazione, pag. 522 — discussione, 630 — votazione ed approvazione, 674.

1901-902 (Disegno di legge N. 126). Presentazione, pag. 1660 — discussione 1865 — votazione, 1958.

Disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto il 31 luglio 1900 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900 901 ed altri urgenti provvedimenti di carattere economico-finanziario. Presentazione, pag. 78 — discussione, 82 — votazione ed approvazione, 83.

Proroga a tutto dicembre 1900 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900 901. Presentazione, pag. 96 — discussione, 116 — votazione ed approvazione, 126.

Autorizzazione della maggiore spesa di L. 125,000 in aumento all'assegnazione di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati, Presentazione, pag. 96 — discussione, 138 — votazione ed approvazione, 147.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 223 — discussione, 450 — votazione ed approvazione, 490.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 315 — discussione, 395 — votazione ed approvazione, 418.

Modificazioni alla legge 19 luglio 1862, n. 722, sui cumuli d'impieghi, di assegni e di pensioni. Presentazione, pag. 383. (1)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 383 — discussione, 556 — votazione ed approvazione, 618.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 447 — discussione, 678 — votazione ed approvazione, 726.

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero. Presentazione, pag. 447 — discussione, 1046 — votazione ed approvazione, 1092.

Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 504 — discussione, 523 — votazione ed approvazione, 547.

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 8,290,527 98 su alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1898-99, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

(1) Pronto per la discussione.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 11,276 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 244,487 31 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 161,532 31 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 53,129 90 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-1899, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 739,617 46 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,418,850 18 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 75,607 20 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 122,519 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 7,113,175 51 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 5,215,079 46 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 26,755 73 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 246,783 63 verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 39: « Supplementi di *congrue parrocchiali* concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di maggiore assegnazione per L. 25,000 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di maggiore assegnazione per L. 972 17 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-1899. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 2329 05 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 19,332 96 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 266,905 93 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 884,733 34 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 522 — discussione, 759 — votazione ed approvazione, 834.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 590 — votazione ed approvazione, 618.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 630 — votazione ed approvazione, 674.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 715 — votazione ed approvazione, 726.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 730 — votazione ed approvazione, 833.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 796 — votazione ed approvazione, 833.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 609 — votazione ed approvazione 619.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 522 — discussione, 810 — votazione ed approvazione, 833.

Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il 31 dicembre 1900. Presentazione, pag. 522 — discussione, 628 — votazione ed approvazione, 674.

Proroga del corso legale dei biglietti di banca e altre disposizioni sugli Istituti di emissione. Presentazione, pag. 550 — discussione, 622 — votazione ed approvazione, 674.

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1899-900. Presentazione, pag. 1225 — discussione, 1441 — votazione ed approvazione, 1464.

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1225 — discussione, 1443 — votazione ed approvazione, 1464.

Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore. Presentazione, pag. 1225 — discussione, 1449 — votazione ed approvazione, 1464.

Transazione stipulata fra lo Stato e il comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di crediti e debiti. Presentazione, pag. 1225 — discussione, 1455 — votazione ed approvazione, 1464.

Approvazione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso di estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova. Presentazione, pag. 1320 — discussione, 1656 — votazione ed approvazione, 1660.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l' esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1497 — discussione, 1994 — votazione ed approvazione, 2070.

Stato di previsione della spesa del Mistero della marina per l' esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1614 — discussione, 1809 — votazione ed approvazione, 1817.

Assestamento del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1614 — discussione, 1732 — votazione ed approvazione, 1764.

Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni. Presentazione, pag. 1614 — discussione, 1948 — votazione e reiezione, 1977.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1897-98. Presentazione, pag. 1660 — discussione, 2420 — votazione ed approvazione, 2479.

Rendiconto generale consuntivo dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1898-99. Presentazione, pag. 1660 — discussione, 2424 — votazione ed approvazione, 2479.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1660 — discussione, 2023 — votazione ed approvazione, 2095.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l' esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1660 — discussione, 1865 — votazione ed approvazione, 1958.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1967 — votazione ed approvazione, 2002.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1821 — votazione ed approvazione, 1958.

Approvazione di eccedenze d' impegni per L. 5,437,725 07 su alcuni capitoli concernenti « spese obbligatorie e d' ordine « del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1899-900, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell' esercizio stesso. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 255,483 53 verificatesi sull' assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l' esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 213,249 53 verificatesi sull' assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1765 — votazione ed approvazione, 1783.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 191,011 86 verificatesi sull' assegnazione di alcuni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1661 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione. 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 84,751 98 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,347,419 50 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 2,409,501 70 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pagina 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 34,508 88 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1661 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,346,633 70 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 3,044,461 05 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 7,618,358 50 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1661 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 79,763 98 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4832 21 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntive del Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1899-900. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 3150 54 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899 900 Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni di L. 7850 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900. Presentazione, pag. 1661 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 546,121 18 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900. Presentazione,

pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 276,013 64 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 47,244 60 su due capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziaro 1899-900, risultanti dal consuntivo dell'esercizio stesso. Presentazione, pagina 1664 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pagina 1164 — discussione, 1914 — votazione ed approvazione, 1977.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pagina 1664 — discussione, 2105 — votazione ed approvazione, 2160.

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1664 — discussione, 1913 — votazione ed approvazione, 1977.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1745 — discussione, 1966 — votazione ed approvazione, 2002.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1405 — discussione, 2531 — votazione ed approvazione, 2381.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 1827 — discussione, 2110 — votazione ed approvazione, 2263.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1910 — discussione, 2107 — votazione ed approvazione, 2161.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 1910 — discussione, 2075 — votazione ed approvazione, 2129.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 2005 — discussione, 2016 — votazione ed approvazione, 2129.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 2233 — discussione, 2280 — votazione ed approvazione, 2331.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 2238 — discussione, 2439 — votazione ed approvazione, 2545.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 2238 — discussione, 2486 — votazione ed approvazione, 2544.

Maggiori assegnazioni per L. 151,700 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901. Presentazione, pag. 2245 — discussione, 2429 — votazione ed approvazione, 2479.

Emissione di nuovi buoni del tesoro a lunga scadenza, in sostituzione dei certificati nominativi trentennali emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 10 luglio 1888. Presentazione, pag. 2245 — discussione, 2432 — votazione ed approvazione, 2479.

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1901 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902, che non fossero tradotti in legge entro 30 giugno 1901. Presentazione, pag. 2265 — discussione, 2329 — votazione ed approvazione, 2331.

Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato. Presentazione, pag. 2265 — discussione 2576, — votazione ed approvazione, 2596.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-1902. Presentazione, pag. 2349 — discussione, 2356 — votazione ed approvazione, 2479.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, 2355 — discussione, 2506 — votazione ed approvazione, 2549.

Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro. Presentazione, pag. 2355 — discussione, 2491, votazione ed approvazione, 2544.

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare. Presentazione, pag. 2634 — discussione, 2851 — votazione ed approvazione, 2873.

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina. Presentazione, pag. 2817 — discussione, 2906 — votazione ed approvazione, 2915.

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2921 — votazione ed approvazione, 2928.

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902. Presentazione, pag. 2915 — discussione, 2930 — votazione ed approvazione, 2935.

TETI avv. comm. Filippo, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — è nominato membro della Commissione per le petizioni, 1192.

TITTONI comm. Vincenzo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di sorveglianza al Debito pubblico, pag. 30 — annunzio delle sue dimissioni da detta carica, 3049.

TODARO comm. dott. Francesco, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900 901 », pag. 689 — si associa alla commemorazione del senatore Bizzozero, 1331 — prega il Senato che in segno di lutto voglia mandare un telegramma alla vedova ed ai figli del defunto illustre Bizzozero, un altro telegramma al sindaco di Varese, la città che gli diede i natali e che egli illustrò col suo nome; ed un terzo telegramma al rettore dell'Università di Torino dove per tanti anni il Bizzozero tenne in grande onore la cattedra di patologia, 1331 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla preparazione e vendita di sieri », 1670, 1672, 1677 — id. id. « Disposizioni per diminuire le cause della malaria », 1726, 1729 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2140, 2190 — id. alla discussione del disegno di legge: « Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia », 2755 — partecipa alla discussione dell'interpellanza del senatore Maragliano sugli istituti speciali per le malattie esotiche, 2765, 2768 — id. alla discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori », 2798, 2831, 2835.

TOLOMEI conte Bernardo, senatore. Chiede congedo, pag. 192, 667, 2005.

INDICE

TOMMASI-CRUDELI prof. comm. Corrado, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, 22.

TORNATE:

I	1900	18	giugno	pag.	9
II	»	19	»	»	21
III	»	20	»	»	29
IV	»	23	»	»	37
V	»	25	»	»	53
VI	»	26	»	»	61
VII	»	27	»	»	69
VIII	»	29	»	»	73
IX	»	30	»	»	81
X	»	2	luglio	»	85
XI	»	9	»	»	93
XII	»	11	»	»	101
XIII	»	12	»	»	129
XIV	»	13	»	»	149
XV	»	6	agosto	»	177
XVI	»	22	novembre	»	189
XVII	»	23	»	»	213
XVIII	»	26	»	»	221
XIX	»	27	»	»	233
XX	»	28	»	»	257
XXI	»	29	»	»	273
XXII	»	30	»	»	301
XXIII	»	1	dicembre	»	313
XXIV	»	3	»	»	341
XXV	»	4	»	»	345
XXVI	»	10	»	»	365
XXVII	»	11	»	»	369
XXVIII	»	12	»	»	389
XXIX	»	13	»	»	421
XXX	»	14	»	»	441
XXXI	»	15	»	»	471
XXXII	»	17	»	»	493
XXXIII	»	18	»	»	513
XXXIV	»	19	»	»	521
XXXV	»	20	»	»	549
XXXVI	»	21	»	»	589
XXXVII	»	22	»	»	621
XXXVIII	»	28	»	»	677
XXXIX	»	29	»	»	729
XL	1901	21	gennaio	»	837
XLI	»	22	»	»	861
XLII	»	23	»	»	885
XLIII	»	24	»	»	889
XLIV	»	25	»	»	913
XLV	»	26	»	»	945
XLVI	»	27	»	»	973
XLVII	»	28	»	»	977
XLVIII	1901	29	gennaio	pag.	1013
XLIX	»	30	»	»	1045
L	»	31	»	»	1073
LI	»	1	febbraio	»	1101
LII	»	2	»	»	1113
LIII	»	7	»	»	1129
LIV	»	7	marzo	»	1133
LV	»	20	»	»	1145
LVI	»	21	»	»	1169
LVII	»	22	»	»	1193
LVIII	»	23	»	»	1225
LIX	»	25	»	»	1253
LX	»	26	»	»	1277
LXI	»	27	»	»	1301
LXII	»	28	»	»	1309
LXIII	»	22	aprile	»	1317
LXIV	»	29	»	»	1325
LXV	»	30	»	»	1349
LXVI	»	1	maggio	»	1381
LXVII	»	2	»	»	1401
LXVIII	»	3	»	»	1425
LXIX	»	4	»	»	1449
LXX	»	6	»	»	1469
LXXI	»	7	»	»	1489
LXXII	»	8	»	»	1513
LXXIII	»	9	»	»	1537
LXXIV	»	10	»	»	1561
LXXV	»	11	»	»	1589
LXXVI	»	13	»	»	1613
LXXVII	»	14	»	»	1637
LXXVIII	»	4	giugno	»	1661
LXXIX	»	5	»	»	1685
LXXX	»	7	»	»	1709
LXXXI	»	8	»	»	1733
LXXXII	»	10	»	»	1769
LXXXIII	»	11	»	»	1793
LXXXIV	»	12	»	»	1821
LXXXV	»	13	»	»	1845
LXXXVI	»	14	»	»	1909
LXXXVII	»	15	»	»	1965
LXXXVIII	»	17	»	»	1981
LXXXIX	»	18	»	»	2005
XC	»	19	»	»	2037
XCI	»	20	»	»	2073
XCII	»	22	»	»	2101
XCIII	»	24	»	»	2133
XCIV	»	25	»	»	2165
XCV	»	26	»	»	2189
XCVI	»	27	»	»	2237
XCVII	»	28	»	»	2265
XCVIII	»	29	»	»	2293

XCIX	1901	1	luglio	pag. 2353
C	»	2	»	» 2385
CI	»	3	»	» 2437
CII	»	4	» ant.	» 2485
CIII	»	4	» pom.	» 2595
CIV	»	27	novembre	» 2553
CV	»	28	»	» 2569
CVI	»	29	»	» 2573
CVII	»	2	dicembre	» 2585
CVIII	»	3	»	» 2597
CIX	»	4	»	» 2613
CX	»	5	»	» 2633
CXI	»	6	»	» 2658
CXII	»	7	»	» 2681
CXIII	»	9	»	» 2697
CXIV	»	10	»	» 2721
CXV	»	11	»	» 2745
CXVI	»	12	»	» 2773
CXVII	»	13	»	» 2789
CXVIII	»	14	»	» 2817
CXIX	»	16	»	» 2845
CXX	»	17	»	» 2857
CXXI	»	18	»	» 2877
CXXII	»	19	»	» 2893
CXXIII	»	20	»	» 2901
CXXIV	»	21	»	» 2913
CXXV	»	23	»	» 2917
CXXVI	»	27	»	» 2929
CXXVII	»	28	»	» 2937
CXXVIII	»	29	»	» 2961
CXXIX	1902	14	gennaio	» 2985
CXXX	»	15	»	» 3009
CXXXI	»	16	»	» 3025
CXXXII	1902	17	gennaio	pag. 3049
CXXXIII	»	18	»	» 3077
CXXXIV	»	19	»	» 3109
CXXXV	»	20	»	» 3145
CXXXVI	»	21	»	» 3180
CXXXVII	»	22	»	» 3209
CXXXVIII	»	23	»	» 3229

TORRIGIANI march. Piero, senatore. Chiede congedo, pag. 102, 678.

TORTAROLO comm. ~~Giuseppe~~, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 64 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — presta giuramento, 73.

TOURNON comm. Ottone, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 65 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — presta giuramento, 66.

TRINCHERA prof. comm. Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 319 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 325 — presta giuramento, 345 — chiede congedo, 677.

TROTTI march. Ludovico, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

U

UFFICI DEL SENATO (V. *Sorteggio*).

V

VACCAI comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 71 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 72 — presta giuramento, 72 — chiede congedo, 102, 678, 978 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 », 1855, 1857 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2393.

VACCHELLI dott. comm. Pietro, senatore. È eletto membro della Commissione di finanze, pag. 30 — id. per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione, 30 — è d'opinione che il disegno di legge relativo alla ferrovia di accesso al Sempione invece che ad una Commissione speciale segua la via regolamentare, 95 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle », 154, 165 — propone, ed il Senato approva, che i progetti pel Codice penale militare, pel Codice di procedura penale militare, per l'ordinamento giudiziario militare siano esaminati da un solo Ufficio centrale, 215 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 », 557, 564 — quale relatore difende il disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1888, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai », 1622, 1628, 1630, 1631 — prende parte alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2371, 2379 — sua nomina a membro della Commissione della Cassa dei depositi e prestiti, 2583 — quale relatore difende il disegno di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari », 3110, 3146, 3148, 3172.

VAGLIASINDI comm. Paolo, deputato. Annunzio delle sue dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, pag. 85.

VALOTTI conte Diogene, senatore. Chiede congedo, pag. 677.

VALSECCHI ing. comm. Pasquale, senatore. È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 30 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 196.

VERBALE di deposito negli archivi del Senato e dello Stato dell'atto di morte di S. M. il Re Umberto I, pag. 181 — id. id. dell'atto di giuramento prestato da S. M. il Re Vittorio Emanuele III l'11 agosto 1900 alla presenza delle Camere riunite, in osservanza dell'art. 22 dello Statuto, 189 — id. id. dell'atto di nascita di S. A. R. la Principessa Jolanda Margherita, 709.

VERDI comm. Giuseppe, senatore. Impedito di intervenire alla solenne commemorazione della morte di S. M. il Re Umberto I, dichiara di associarsi completamente alle deliberazioni del Senato, pag. 182 — chiede congedo, 677 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 973.

VIGONI comm. Giulio, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Annoni e propone che si mandino le condoglianze del Senato alla città di Milano, pag. 205 — chiede congedo, 678 — quale relatore difende il disegno di legge: « Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula », 1054, 1055, 1063, 1068.

VIGONI nobile Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 74 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 77 — presta giuramento, 81 — chiede congedo, 678, 2929.

VILLARI comm. prof. Pasquale. È nominato membro della Commissione per la biblioteca, pag. 31 — chiede congedo, 978.

VISCHI avv. Nicola, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2554 — la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ne propone la convalida, 2773 — votazione a scrutinio segreto della sua nomina, 2786 — presta giuramento, 2789 — partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Pierantoni intorno alla condotta del presidente del tribunale civile di Domodossola, 3224.

VISCONTI DI MODRONE duca Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 678.

VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore. Annunzio della sua conferma a ministro segretario di Stato per gli affari esteri, pag. 61. (V. *ministro degli esteri*) — id. delle sue dimissioni da questa carica, 1135 — sua nomina a membro della Commissione pei trattati internazionali, 2584.

VISOCCHI comm. Alfonso, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 12 — la Commissione per la verifica dei titoli dei

nuovi senatori ne propone la convalida, 64 — approvazione della nomina a scrutinio segreto, 65 — presta giuramento, 103 — si associa alla commemorazione del senatore De Renzis, 202, 203 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Servizio economico sulla ferrovia Bologna-S. Felice », 371 — è nominato membro della Commissione per i trattati internazionali, 914 — parla sull'art. 1° del disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione », 916, 968 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per la istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la regia Università di Bologna », 1181 — id. « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario », 2268, 2278 — id. id. « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 », 2364 — id. alla discussione provocata da una proposta del senatore Durante circa l'interpretazione degli articoli 18 e 19 del Regolamento giudiziario del Senato, 2547 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona », 2965 — partecipa alla discussione del progetto di legge: « Sgravi dei consumi ed altri provvedimenti finanziari, 3070, 3172 ».

VITELLESCHI-NOBILI marchese Francesco, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 29 — id. della Commissione permanente di finanze, 30 — id. commissario di vigilanza al Fondo culto, 519 — desidera interpellare il ministro degli affari esteri sopra la condizione dei nostri connazionali in Cina, 31 — prende atto della risposta telegrafica fattagli dal ministro durante la stessa seduta, 32 — svolge la detta interpellanza, 38-47 — fa alcune osservazioni sulle dimissioni di vari suoi colleghi da membri delle Commissioni permanenti, 55, 56 — prega il senatore Boccardo a non insistere nelle sue dimissioni e il Senato a non prenderne atto, 58 — fa alcune proposte sulle dimissioni di alcuni commissari, 63 — prega il senatore Gadda di non insistere nelle dimissioni da commissario di diverse Commissioni permanenti e il Senato a non accettare le di lui dimissioni, 64 — svolge la seguente interpellanza: « Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli affari esteri sopra gli intendimenti del Governo in riguardo agli avvenimenti in Cina », 130, 131, 132, 133, 134 — partecipa alla discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato, 259, 268, 429 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede di interrogare il signor ministro dei lavori pubblici sopra i provvedimenti che il Governo intende prendere per gli interrimenti che si sono prodotti nel letto del Tevere presso l'Isola Tiberina », 273 — dà alcune spiegazioni sulla procedura tenuta nell'esame dei titoli e nelle proposte di convalidazione di nomina di alcuni senatori, 316 — svolge la sua interpellanza sull'interramento del Tevere di cui sopra, 320, 321, 322, 323 — partecipa allo svolgimento di una interpellanza del senatore Odescalchi al ministro della pubblica istruzione, sui provvedimenti per mantenere in paese gli oggetti di somma importanza artistica, 359, 360, 361, 362 — annunzio di una sua interpellanza sugli avvenimenti di Genova, 705 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-1901 », 715, 718 — chiede al Governo quando potrà essere svolta l'interpellanza da lui presentata sugli scioperi di Genova, 841 — accetta la proposta fatta al riguardo dal Presidente del Consiglio, 843 — parla sul progetto di legge per l'emigrazione, 844, 854, 935, 936, 941, 947, 950, 962, 966, 994 — propone che il Senato esprima al senatore Cambray-Digny, per la morte del figlio, le sue condoglianze, 855 — svolge la sua interpellanza sopra annunciata, 891, 906 — fa alcune osservazioni sulla possibile mancanza del numero legale, 937

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO DEI DISEGNI DI LEGGE

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO DEI DISEGNI DI LEGGE

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
A			
ACQUE ED ACQUEDOTTI:			
Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto Pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele (LAVORI PUBBLICI)	1148	1425	1464
Approvazione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova (TESORO).	1320	1656	1660
AFRICA:			
Proroga al 30 giugno 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea per l'amministrazione della Colonia (ESTERI)	523	618	619
Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea per l'amministrazione della Colonia (ESTERI)	2238	2330	2331
AGRICOLTURA:			
Consorzi di difesa contro la grandine (AGRICOLTURA E COMMERCIO) .	1320	1522	1600
AGRO ROMANO:			
Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento agrario dell'Agro romano (Senatore BELTRANI SCALÌA)	1253	(1)	—
AGRUMI:			
Proroga a tutto il 1905, in favore dell'industria degli agrumi, dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1897, n 319 (FINANZE)	550	616	619
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE:			
Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie (INTERNO).	1114	(2)	—
Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela. — Consorzi comunali facoltativi. — Vigilanza (INTERNO)	1114	(2)	—
Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza (INTERNO)	2915	2931	2935
ANARCHICI (Vedi *Difesa dello Stato*).			

(1) Ritirato dal proponente nella seduta del 12 giugno 1901.
(2) Pronto per la discussione.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
ARMAMENTO E SPESE MILITARI:			
Spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906 (GUERRA)	1320	1402	1421
ASSEGNI, DONI E PENSIONI PER RICONOSCENZA NAZIONALE:			
Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (serie 3ª), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane (INTERNO)	2355	2530	2550
Proroga della concessione fatta ai benemeriti della patria dalla legge 20 luglio 1891, n. 498 (FINANZE)	1664	2109	2161
AVVOCATI E PROCURATORI:			
Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture (GRAZIA E GIUSTIZIA)	1663	2334	2381
B			
BANCHE E CIRCOLAZIONE CARTACEA:			
Proroga del corso legale dei biglietti di banca e altre disposizioni sugli Istituti di emissione (TESORO)	550	622	674
Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione (TESORO)	2915	2921	2928
BENEFICENZA ED OPERE PIE:			
Concessione di un credito di L. 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del cap. 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 (INTERNO)	1148	1278	1299
Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'Interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle Istituzioni di beneficenza (INTERNO)	2915	2931	2935
BIBLIOTECHE:			
Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 pel trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo ex-Ducale al Palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa (ISTRUZIONE PUBBLICA) . . .	95	134	147
BILANCI:			
Affari esteri — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	522	715	726
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	2005	2076	2129

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Agricoltura, industria e commercio — Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	504	523	547
Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	1664	1821	1958
Entrata — Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	522	810	833
Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	2355	2506	2549
Finanze — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	315	395	418
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-1902 (TESORO)	1660	2023	2995
Grazia e Giustizia — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	522	730	833
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	2233	2280	2331
Guerra — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	223	450	490
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	1497	1994	2070
Interno — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	522	590	618
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	2238	2437	2545
Istruzione pubblica — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	447	678	726
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	1827	2110	2263
Lavori pubblici — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	383	556	618
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	2349	2356	2479
Marina — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	522	795	833
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	1614	1809	1817

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 161,532 31 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO) . . .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 53,129 90 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99 concernenti spese facoltative (TESORO) . . .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 739,617 46 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO) .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,418,850 18 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO)	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 75,607 20 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO) . . .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 122,519 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO)	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 7,113,175 51 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO).	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 5,215,079 46 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO).	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 26,755 73 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO)	522	759	834
Approvazione di eccedenze di impegni per L. 5,437,725 07 su alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1899-900, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (TESORO) . . .	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 255,483 53 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 161,532 31 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO) . . .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 53,129 90 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99 concernenti spese facoltative (TESORO) . . .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 739,617 46 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO) .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,418,850 18 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO)	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 75,607 20 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO) . . .	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 122,519 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO)	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 7,113,175 51 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO).	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 5,215,079 46 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO).	522	759	834
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 26,755 73 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative (TESORO)	522	759	834
Approvazione di eccedenze di impegni per L. 5,437,725 07 su alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1899-900, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (TESORO) . . .	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 255,483 53 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 213,249 53 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 191,011 86 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 84,751 98 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO) . .	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,347,419 50 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO).	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 2,409,501 70 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 34,508 88 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO) . .	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,346,633 70 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 3,044,461 05 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 7,618,358 50 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 79,763 98 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per lo esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative (TESORO)	1664	1914	1977
Maggiori assegnazioni — Approvazione di maggiore assegnazione per L. 25,000 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel			

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO)	522	759	834
Approvazione di maggiore assegnazione per L. 972 17 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO)	522	759	834
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 2329 05 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) . .	522	759	834
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 19,332 96 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO)	522	759	834
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 266,905 93 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO).	522	759	834
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 884,733 34 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO)	522	759	834
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1664	1765	1783
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4832 21 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 3150 54 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di maggiori assegnazioni, L. 7850, per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 546,121 18 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 276,013 64 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO)	1664	1914	1977
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO).	1664	1914	1977

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1664	2105	2160
Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1745	1966	1002
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1745	2331	2381
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1910	2107	2161
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1910	2075	2129
Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	2238	2486	2544
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 151,700 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	2245	2429	2479
Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 (TESORO)	2915	2930	2935
Autorizzazione della maggiore spesa di L. 125,000 in aumento all'assegnazione di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (TESORO)	96	138	147
C			
CANALI:			
Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (LAVORI PUBBLICI)	2911	3227	3238
CARABINIERI:			
Maggiori spese per l'Arma dei Reali Carabinieri (INTERNO) . . .	2915	2930	2935

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
CATASTO:			
Provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali (FINANZE)	2240	2539	2550
CAVALLI:			
Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli (GUERRA)	2273	2489	2545
CENSIMENTO:			
Quarto censimento generale della popolazione del Regno (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	96	149	174
CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA:			
Aggregazione del comune di Vicari al Mandamento di Lercara Friddi (CAMERA DEI DEPUTATI)	94	224	246
Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in comune autonomo (CAMERA DEI DEPUTATI)	1309	1710	1731
Aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo (CAMERA DEI DEPUTATI)	1664	2076	2129
Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli (CAMERA DEI DEPUTATI)	1664	(1)	—
Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata) (CAMERA DEI DEPUTATI)	1664	1950	1977
Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano (CAMERA DEI DEPUTATI)	1164	2076	2129
Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina (CAMERA DEI DEPUTATI)	1845	2334	2381
Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (CAMERA DEI DEPUTATI)	2585	2853	2873
Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (CAMERA DEI DEPUTATI)	2585	3182	3223
Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago (CAMERA DEI DEPUTATI)	2769	2914	2916
Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo (CAMERA DEI DEPUTATI)	2817	2914	2915
Costituzione della frazione Montemitro in comune autonomo (CAMERA DEI DEPUTATI)	2817	2918	2928

(1) In esame presso il relatore senatore Paternostro.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
CODICI:			
Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (GRAZIA E GIUSTIZIA)	206	1455	1600
Codice penale militare (GUERRA)	215	(1)	—
Codice di procedura penale militare (GUERRA)	215	(1)	—
Riforma del procedimento sommario (GRAZIA E GIUSTIZIA)	1069	1261	1307
COLONIA ERITREA (Vedi *Africa*).			
CONGRUE PARROCCHIALI (Vedi *Stato e Chiesa*).			
CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI:			
Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (INTERNO)	320	1074	1110
CONSOLATI:			
Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 (ESTERI)	2934	3077	3143
CONTABILITÀ DELLO STATO:			
Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare (TESORO)	2634	2851	2873
CREDITO AGRARIO:			
Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario (CAMERA DEI DEPUTATI)	1319	2246	2330
Fondazione in Roma di un Istituto di credito agrario per il Lazio (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	2440	(2)	—
Proroga del termine per la circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	2920	2962	2983
CUMULI D'IMPIEGHI:			
Modificazioni alla legge 19 luglio 1862, n. 722, sui cumuli d'impieghi, di assegni e di pensioni (TESORO)	383	(3)	—
D			
DANNEGGIATI POLITICI (Vedi *Assegni, doni e pensioni per riconoscenza nazionale*).			

(1) Rimasto in esame presso l'Ufficio centrale.
(2) Rimasto in esame presso il relatore senatore Paternostro.
(3) Pronto per la discussione.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
DANNI PER INFORTUNI:			
Provvedimenti a favore dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane (LAVORI PUBBLICI)	2355	2494	2544
Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre 1901 (LAVORI PUBBLICI)	2355	2495	2545
Proroga del termine stabilito dall' art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 341: Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901 (LAVORI PUBBLICI) .	2915	2962	2983
DAZIO CONSUMO (Vedi pure *Provvedimenti finanziari*):			
Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel comune di Roma (FINANZE)	474	513	519
DEBITO PUBBLICO:			
Emissione di nuovi buoni del Tesoro a lunga scadenza, in sostituzione dei certificati nominativi definitivi trentennali emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888 (TESORO)	2245	2432	2479
DEMANIO - *Cessioni, vendite e permute* (Vedi pure *Musei*):			
Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il Demanio dello Stato ed il comune di Venezia e autorizzazione al Governo di concludere un' altra permuta di stabili col comune di Roma (FINANZE)	526	1053	1093
Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini (INTERNO)	2238	2488	2545
Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia (FINANZE)	2863	2914	2916
DIFESA DELLO STATO:			
Disposizioni per la repressione dei delitti anarchici (INTERNO) . .	1125	(1)	—
DIRITTI D'AUTORE:			
Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale, firmati a Bruxelles fra l' Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (ESTERI)	2349	2654	2717
DOGANE - *Tariffe*:			
Regime doganale del caffè naturale, in vista di eventuali accordi col Brasile (FINANZE)	97	138	147
Modificazioni delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi (FINANZE)	1663	2280	2290

(1) In esame presso il relatore senatore Tajani.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
E			
EMIGRAZIONE:			
Disposizioni sull'emigrazione (ESTERI)	346	844	1043
Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (TESORO)	447	1046	1092
ESPLODENTI:			
Aggiunta all'art. 36 della legge di pubblica sicurezza portante norme per l'uso dell'acetilene e per gli esercizi di carburo di calcio e di acetilene (INTERNO)	1663	2074	2129
F			
FERROVIE:			
Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 2 dicembre 1899 pel collegamento delle linee ferroviarie dei due Stati attraverso al Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola (ESTERI)	97	143	147
Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle (LAVORI PUBBLICI)	95	154	174
Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice (LAVORI PUBBLICI)	206	370	387
Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (LAVORI PUBBLICI)	370	1054	1533
Convenzione conchiusa fra l'Italia e altri Stati a Parigi il 16 giugno 1898, addizionale a quella del 14 ottobre 1890, pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia (ESTERI)	523	617	619
Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (LAVORI PUBBLICI)	1320	1631	1660
Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco-vagoni presso Rivarolo (LAVORI PUBBLICI)	1663	1982	2023
Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco (LAVORI PUBBLICI)	2355	2538	2550
Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (LAVORI PUBBLICI) . .	2355	2750	2809
Approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, coll'Amministrazione comunale di Torino e colla Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona e l'altro da Santhià, per Borgomanero, ad Arona (LAVORI PUBBLICI)	2911	2963	2983

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
FILLOSSERA:			
Istituzione di consorzi di difesa contro la fillossera (AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO)	1113	1310	1314
FORESTE E BOSCHI:			
Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (AGRICOLTURA E COMMERCIO) .	1320	1614	1660
G			
GRANDINE (CONSORZI DI DIFESA CONTRO LA) (Vedi *Agricoltura*).			
I			
IMPIEGATI:			
Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (INTERNO)	842	1381	1421
Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (CAMERA DEI DEPUTATI)	2585	3238	3245
IMPOSTA FONDIARIA:			
Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese (FINANZE)	427	515	520
Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (FINANZE)	2672	3182	3223
INFANZIA:			
Disposizioni sugli Istituti di educazione per l'infanzia (ISTRUZIONE PUBBLICA)	909	(1)	—
INSEQUESTRABILITÀ DEGLI STIPENDI:			
Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni (TESORO)	1614	1948	1977
ISTITUTI DI EMISSIONE (Vedi *Banche*).			
ISTRUZIONE:			
Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti (ISTRUZIONE PUBBLICA)	95	103	125
Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere			

(1) In esame presso l'Ufficio centrale.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi scolastici (ISTRUZIONE PUBBLICA)	95	139	147
Ruolo organico per gl'ispettori scolastici (ISTRUZIONE PUBBLICA)	399	(1)	—
Nuovo organico dei regi provveditori agli studi (ISTRUZIONE PUBBLICA)	909	(1)	—
Approvazione della spesa straordinaria di L. 198,734 49 dovuta alla Amministrazione degli Ospedali civili di Bologna come rimborso della maggiore spesa sostenuta per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'Ospedale di Sant'Orsola (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2087	2242	2290
Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-1901, per provvedere alla maggiore spesa occorsa nella costruzione del nuovo edificio per gl'Istituti d'anatomia e di medicina legale della R. Università degli Studi di Torino (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2087	2242	2290
Provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia (CAMERA DEI DEPUTATI)	2237	2529	2550
Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (CAMERA DEI DEPUTATI)	2355	2780	2872
Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2635	2850	2872
Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio (CAMERA DEI DEPUTATI)	2817	(2)	—
Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2843	2894	2910
L.			
LAGUNA VENETA:			
Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta (LAVORI PUBBLICI)	206	1188	1272
LEGGE ELETTORALE:			
Modificazione dell'art. 88 della legge elettorale politica (CAMERA DEI DEPUTATI)	1637	1319	1660
LEVE DI TERRA E DI MARE (Vedi *Reclutamento*).			
LISTA CIVILE, APPANNAGGI, DOVARI:			
Dovario a S. M. la Regina Margherita (INTERNO)	320	341	342

(1) In esame presso il relatore senatore Roux.
(2) Pronto per la discussione.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
LOTTERIE:			
Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema (CAMERA DEI DEPUTATI)	2845	2859	2891
M			
MARINA MERCANTILE:			
Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (MARINA)	1148	1594	1634
MONETE:			
Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro (TESORO)	2355	2491	2544
MONTE PENSIONI DEI MAESTRI ELEMENTARI:			
Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero (ESTERI)	2934	3078	2143
MONUMENTI D'ARTE E D'ANTICHITÀ:			
Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (ISTRUZIONE PUBBLICA)	346	2596	2809
Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole, frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali e per autorizzare il seppellimento della sua salma e di quella di Giuseppina Streppone sua consorte nell'Istituto da lui fondato in Milano (ISTRUZIONE PUBBLICA)	1080	1092	1098
Maggiore spesa pel monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (CAMERA DEI DEPUTATI)	2585	2796	2809
MUSEI E GALLERIE:			
Acquisto del Museo Boncompagni-Ludovisi (ISTRUZIONE PUBBLICA) .	1637	1704	1705
Autorizzazione a concedere in godimento gratuito, a tempo indeterminato, al Museo artistico industriale di Napoli alcuni locali demaniali (FINANZE)	1664	2110	2161
Acquisto della Galleria e del Museo Borghese (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2630	2886	2098

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
OSPEDALI:			
Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 (INTERNO)	1114	2567	2570
Pagamento all'Ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 (INTERNO) . .	1977	2485	3544
Pagamento di somme dovute agli Ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900 (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2087	2241	2290
Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra (INTERNO)	2915	2991	3022
P			
PENSIONI:			
Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	550	1619	1660
Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari (CAMERA DEI DEPUTATI)	2654	2850	2872
Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina (TESORO)	2817	2906	2915
PIANI REGOLATORI:			
Proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna (INTERNO)	2915	(1)	—
PORTI:			
Classificazione del porto di Villa S. Giovanni in 1ª categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie (LAVORI PUBBLICI)	1745	1975	2002
PREFETTURE:			
Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno (INTERNO) . . .	1114	1440	1464
PRESTAZIONI FONDIARIE:			
Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (GRAZIA E GIUSTIZIA)	2253	2330	2331

(1) In esame presso l'Ufficio centrale.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
OSPEDALI:			
Pagamento di L. 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891 (INTERNO)	1114	2567	2570
Pagamento all'Ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 (INTERNO) . .	1977	2485	3544
Pagamento di somme dovute agli Ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900 (ISTRUZIONE PUBBLICA)	2087	2241	2290
Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra (INTERNO)	2915	2991	3022
P			
PENSIONI:			
Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	550	1619	1660
Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari (CAMERA DEI DEPUTATI)	2654	2850	2872
Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina (TESORO)	2817	2906	2915
PIANI REGOLATORI:			
Proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna (INTERNO)	2915	(1)	—
PORTI:			
Classificazione del porto di Villa S. Giovanni in 1ª categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie (LAVORI PUBBLICI)	1745	1975	2002
PREFETTURE:			
Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno (INTERNO) . . .	1114	1440	1464
PRESTAZIONI FONDIARIE:			
Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (GRAZIA E GIUSTIZIA)	2253	2330	2331

(1) In esame presso l'Ufficio centrale.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (GRAZIA E GIUSTIZIA)	417	511	519
PRESTITI, DEBITI E CREDITI DI COMUNI E PROVINCIE:			
Proroga del termine stabilito dall'art. 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale (INTERNO)	547	618	619
PRETORI:			
Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio (GRAZIA E GIUSTIZIA)	206	366	387
PROVVEDIMENTI FINANZIARI:			
Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (FINANZE) . .	2924	3027	3178
R			
RECLUTAMENTO MILITARE:			
Disposizioni per la leva sui nati nel 1880 (GUERRA)	96	114	186
Disposizioni speciali per la leva di mare del venturo anno 1901 sui nati nel 1880 (MARINA)	97	115	126
Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (GUERRA)	1320	1618	1660
Disposizioni per le concessioni delle rafferme ai militari del Corpo Reale equipaggi (MARINA)	1679	2066	2095
Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1881 (MARINA)	1981	2239	2290
REGISTRO, BOLLO ED AFFINI:			
Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari (FINANZE)	550	622	674
Condono della sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari (FINANZE)	2240	2538	2550
RIFORMA GIUDIZIARIA IN EGITTO:			
Nuova proroga dei tribunali misti (della Riforma) in Egitto (ESTERI)	523	617	619
ROMA:			
Approvazione di eccedenze di impegni per lire 47,244 60 su due capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'eser-			

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
cizio finanziario 1899-900, risultanti dal consuntivo dell'esercizio stesso (TESORO)	1664	1914	1977
Anticipazione di lire 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (LAVORI PUBBLICI)	2355	2531	2550
Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-1902 con la legge 25 febbraio 1900, n. 56, per il Policlinico Umberto I ed il Palazzo di giustizia in Roma (LAVORI PUBBLICI)	2355	2532	2550
SALI E TABACCHI:			
Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (FINANZE)	550	1051	1093
Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali (FINANZE)	1656	1679	1700
SANITÀ:			
Provvedimenti per la vendita del chinino (CAMERA DEI DEPUTATI) . .	389	515	520
Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita di sieri (CAMERA DEI DEPUTATI)	1309	1665	1637
Disposizioni per diminuire le cause della malaria (CAMERA DEI DEPUTATI)	1319	1711	1731
Prevenzione e cura della pellagra (SENATO)	1685	2863	2891
Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	2789	2918	2928
SCUOLE ED ISTITUTI AGRARI:			
Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la Regia Università di Bologna (ISTRUZIONE PUBBLICA) . .	699	1149	1210
SERVIZI MARITTIMI:			
Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie (POSTE E TELEGRAFI)	2915	2990	3022
SICUREZZA PUBBLICA:			
Modificazioni alla legge 25 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (INTERNO)	1454	1688	1705

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
SOCIETÀ COMMERCIALI:			
Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (AGRICOLTURA E COMMERCIO)	2880	3230	3245
SOCIETÀ COOPERATIVE:			
Estinzione del credito della Banca d' Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna (INTERNO)	2238	2486	2544
SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI:			
Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto (FINANZE).	427	514	519
SPEDIZIONI MILITARI:			
Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (GUERRA) . . .	1981	2238	2289
Approvazione della spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina in lire 14,824,700 (GUERRA)	2105	2239	2289
SPESE IMPREVISTE:			
Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO)	1225	1441	1464
Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dall' esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1225	1443	1464
Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell' esercizio finanziario 1900-901 (TESORO)	1664	1973	1977
SPESE MILITARI (Vedi *Armamento*).			
SPIRITO:			
Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1900, n. 126, aumento provvisorio dell' abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac (FINANZE)	2893	2934	2935
STATO E CHIESA:			
Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 246,783 63 verificatesi sull' assegnazione del capitolo n. 37: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell' art. 28 della legge 7 luglio 1866 o di altri leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti », dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO)	522	759	834

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
STATO DEGLI UFFICIALI E MILITARI:			
Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali (GUERRA) . .	2563	2895	2910
STRADE ORDINARIE:			
Modificazioni alla tabella *A* della legge 30 giugno 1896, n. 266, e trasporto di residui fra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901 (LAVORI PUBBLICI)	2355	2533	2550
T			
TASSE SUGLI AFFARI (Vedi *Registro, bollo ed affari*).			
TELEFONI:			
Modificazioni alla legge 7 aprile 1892, n. 184, sull'esercizio dei telefoni (POSTE E TELEGRAFI)	206	(1)	—
Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di linee telefoniche (POSTE E TELEGRAFI)	525	616	619
TELEGRAFI:			
Approvazione della spesa straordinaria di lire 151,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano pel Fréjus, e di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera (POSTE E TELEGRAFI)	2355	2530	2550
TERREMOTI:			
Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto in Liguria e dalla frana di Campomaggiore (TESORO) . .	1225	1449	1464
TRATTATI COMMERCIALI:			
Accordo commerciale stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti l'8 febbraio 1900 (ESTERI)	97	141	147
Convalidazione del Regio decreto 30 dicembre 1899, n. 469, per l'applicazione del *modus vivendi* commerciale stipulato fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899 (ESTERI)	97	133	147
Convalidazione del Regio decreto 10 giugno 1900, n. 210, relativo alla proroga del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883 (ESTERI)	522	616	619
TUMULAZIONI:			
Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di S. Domenico di Palermo (INTERNO)	2915	2934	2935

(1) In esame presso il relatore senatore Di Marzo.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag,	Pag.	Pag.
U			
UFFICIO DEL LAVORO:			
Istituzione di un Ufficio del lavoro (AGRICOLTURA E COMMERCIO) . .	2789	2991	3023
V			
VILLA BORGHESE:			
Espropriazione di Villa Borghese (INTERNO)	2604	2878	2898

69611